

Vademecum del Cancelliere

2015

Repertorio di circolari ministeriali sui servizi di cancelleria

La presente opera è diffusa gratuitamente online a cura dello
STUDIO LEGALE ASSENZA di Ragusa
www.studiolegaleassenza.it - info@studiolegaleassenza.it

PARTE PRIMA – Servizi amministrativi e vari.....	3
PARTE SECONDA – Servizi civili.....	188
PARTE TERZA – Spese di giustizia.....	243
PARTE QUARTA – Servizi penali.....	331
PARTE QUINTA – Personale di Cancelleria.....	425
INDICE GENERALE	551

Questa raccolta è nata come mio strumento personale di lavoro ai tempi in cui ero dirigente degli uffici giudiziari. Considerata l'utilità, l'ho scambiato con i colleghi anche pubblicandolo on line. Ho aggiornato l'opera per cui attualmente si trovano le circolari sui servizi di cancelleria dal 1998 al 2014, raccolte per argomento. La ricerca si può fare tramite l'indice o tramite la funzione "cerca" di adobe reader. Il file può essere copiato o stampato ma non si può modificare.

PARTE PRIMA – Servizi amministrativi e vari

ACCERTAMENTI BANCARI

Richiesta di dati e notizie alle Poste Italiane - Esclusione di ogni corrispettivo. (Circolare n. 8/2268(0)38 Ques.(99), in data 19 ottobre 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili)

È stato posto da numerosi uffici giudiziari il quesito circa la spettanza o meno di un corrispettivo per l'attività di ricerca effettuata dalle Poste Italiane S.p.A. su richiesta dell'A.G.O..

Tale dubbio è sorto in relazione alle molteplici richieste di pagamento avanzate dalle varie filiali della società in parola con decorrenza dal 1° luglio 1999.

In seguito agli accertamenti svolti, è emerso che i corrispettivi richiesti da Poste Italiane S.p.A. per l'attività denominata dalla stessa società come «ricerca titoli» sono stati fissati con delibera del 27 maggio 1999 dal direttore della Divisione Servizi Finanziari dell'azienda.

Ritiene questo Generale Ufficio che tale atto, non trovando fondamento in alcuna disposizione normativa, rivesta carattere di mera direttiva interna e sia quindi privo di efficacia vincolante nei confronti del terzo ed ancor più nei confronti di quest'Amministrazione, per la quale il R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (Tariffa penale) regola in via espressa le spese legate all'attività giudiziaria («spese di giustizia»). Infatti, tale normativa di rango primario non può essere né modificata né integrata da atti di soggetti privati, sia pure incaricati di pubblico servizio.

Parrebbe pertanto, salva diversa valutazione dell'A.G.O. nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che nulla sia dovuto e nulla debba essere corrisposto dagli uffici giudiziari all'azienda in parola per le ricerche dalla stessa effettuate.

È appena il caso di aggiungere che le medesime informazioni anziché essere richieste per iscritto, potrebbero essere ugualmente acquisite oralmente, attraverso un esame testimoniale, per il quale il R.D. 3 maggio 1923, n. 1043, prevede indennità giornaliera (di viaggio e di soggiorno) che vanno da lire 700 ad un massimo di lire 2.500.

Si prega di voler diramare la presente nota ai rispettivi uffici giudiziari del distretto.

Accertamenti bancari - Modalità – Istruzioni. (Circolare n. 580, protocollo n. 116-36-636/1999, in data 22 dicembre 2000, del Ministero Giustizia. Affari penali, Ufficio I)

L'Associazione Bancaria Italiana ha rappresentato allo scrivente Ministero talune difficoltà operative incontrate dagli istituti di credito nell'adempimento delle richieste di accertamenti bancari formulate dall'Autorità giudiziaria.

La predetta associazione ha segnalato la particolare complessità che spesso caratterizza gli adempimenti richiesti agli istituti di credito in ottemperanza ai provvedimenti in discorso, sia nella prima fase in cui essi si articolano, quella rivolta all'individuazione degli intermediari presso cui sono allocati i rapporti intestati alla persona sottoposta alle indagini (o sulla quale la stessa può operare), sia relativamente al secondo momento, che concerne - una volta individuati gli istituti interessati - la puntuale verifica dei rapporti di conto o deposito intrattenuti dal soggetto indagato. In particolare, per quanto riguarda la prima delle fasi descritte, è stato osservato come le Autorità giudiziarie si trovino nella necessità di emettere i provvedimenti di cui agli articoli 248, secondo comma, e 255 c.p.p. nei confronti di un numero spesso elevatissimo di istituti di credito (a volte indirizzandoli «a tappeto» - eventualmente per il tramite dell'A.B.I. - su vaste zone, se non sull'intero territorio nazionale).

A riguardo, è da rilevare innanzitutto che una sensibile razionalizzazione delle procedure sarà certamente possibile con l'entrata in funzione della «anagrafe dei rapporti di conto e di deposito», già prevista dall'articolo 20, quarto comma, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e recentemente istituita con decreto del Ministero del Tesoro (D.M. 4 agosto 2000, n. 269).

Tale decreto ha infatti previsto la costituzione di un «centro operativo» - collegato agli archivi «antiriciclaggio» già istituiti presso tutti gli intermediari creditizi e finanziari ai sensi dell'articolo 2, legge n. 197/1991 - al quale sarà possibile rivolgersi nella fase di ricognizione degli istituti presso cui sono allocati i rapporti oggetto di indagine (le formalità di inoltro delle richieste al suddetto centro operativo, nonché le modalità delle relative risposte saranno determinate con decreto del Ministero del Tesoro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 2 ottobre 2000 - del suindicato regolamento istitutivo).

Al fine di conseguire una ulteriore semplificazione delle procedure (ed in particolare per quanto riguarda la seconda fase degli accertamenti in argomento), l'A.B.I. ha sottoposto all'attenzione di

questo Ministero un modello standardizzato di richiesta di accertamento, che contiene una serie di indicazioni utili a facilitare ed accelerare il compito degli istituti bancari nella predisposizione delle verifiche richieste (come, ad esempio, la descrizione puntuale del tipo di documentazione richiesta o l'arco temporale di riferimento delle verifiche ordinate).

Ferma restando, ovviamente, ogni valutazione dell'Autorità procedente circa i contenuti dei provvedimenti in discorso, e la individuazione di ogni informazione necessaria alle indagini in corso, questo Ufficio segnala l'opportunità di assumere il predetto modello come schema di riferimento nella formulazione delle richieste di accertamento bancario.

Si raccomandano i presidenti delle Corti e i procuratori generali di provvedere alla tempestiva diramazione agli uffici giudiziari dei rispettivi distretti della presente circolare.

Accertamenti bancari. Archivio ARPA ABI. *(Circolare 29 luglio 2010, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale)*

Ormai da tempo sono stati resi operativi e perfezionati strumenti informatici capaci di perfezionare ed accelerare gli accertamenti patrimoniali necessari per le indagini penali. In questa prospettiva il settore bancario ha offerto piena collaborazione alle Autorità inquirenti al fine di rendere più rapido ed efficace il reperimento di notizie utili per le esigenze investigative.

Come è noto, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha già da tempo istituito un archivio dei riferimenti per accertamenti bancari (ARPA), che costituisce prezioso supporto alle indagini, soprattutto quando sia necessario effettuare analisi dettagliate ed approfondite delle situazioni finanziarie, garantendo al contempo le esigenze di segretezza.

A questi fini, in passato, erano stati designati per ciascuna Procura della Repubblica dei punti di contatto, i quali detenevano la password necessaria per eseguire la consultazione da parte dell'intero ufficio di appartenenza. Lo strumento, tuttavia, non ha avuto la diffusione pratica che meritava in considerazione delle sue indiscutibili potenzialità. Si è, pertanto, deciso di abbandonare il metodo operativo incentrato sulla nomina di un referente (punto di contatto) per singolo Ufficio.

Oggi l'ABI mette a disposizione delle Autorità inquirenti il predetto archivio (ARPA) mediante protocolli organizzativi concordati con i Procuratori Generali, efficaci per l'intero distretto ed aventi ad oggetto "la razionalizzazione, segretezza e riservatezza negli accertamenti bancari in materia penale e l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale", nella prospettiva di assicurare la celerità e la completezza delle risposte e ridurre i costi operativi sia per le autorità inquirenti che per il sistema bancario, tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali.

Questi protocolli – che rappresentano best practices nel settore della giustizia penale – si pongono nel solco delle attività di collaborazione tra il settore bancario, la magistratura e le forze dell'ordine per la razionalizzazione degli accertamenti di natura patrimoniale e finanziaria e si collocano nel quadro delle azioni promosse dal tavolo di lavoro istituzionale costituito nel 2003 tra il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Direzione Nazionale Antimafia ed altre Autorità.

Nei protocolli in questione sono previste regole operative in tema di svolgimento dell'accertamento, utilizzazione degli strumenti informatici nell'indagine penale, accesso e funzioni dell'archivio ARPA, riservatezza, modello standard di richiesta di accertamento, notifiche alle banche, esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca, adempimenti per il Fondo Unico Giustizia, formazione congiunta, nomina di referenti per il monitoraggio degli adempimenti previsti.

Ad oggi hanno siglato i protocolli organizzativi con l'ABI le Procure Generali di Cagliari, Genova, Lecce, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Salerno nonché la Direzione Nazionale Antimafia. Le previsioni concordate sono operative complessivamente per 52 Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari ed i Tribunali per i Minorenni e per gli organismi di polizia giudiziaria operanti nei relativi distretti.

Per consentire un'ampia possibilità di accesso all'Archivio ARPA, l'ABI ha consegnato molte password ai soggetti individuati nei protocolli, in numero che viene generalmente stabilito in occasione della prima riunione operativa collegiale, convocata dal Procuratore Generale in vista della sottoscrizione dell'accordo (in linea di massima essi sono il Procuratore Generale, i Procuratori della Repubblica, i Procuratori aggiunti, i Questori, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i responsabili delle aliquote di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza delle Sezioni di polizia giudiziaria e dei Reparti speciali).

Ulteriori informazioni e notizie al riguardo sono disponibili sul sito internet del Ministero della Giustizia (ww.giustizia.it) nella sezione "Itinerari a tema", alla voce "Lotta alla criminalità", sotto "Accertamenti bancari".

Tenuto conto dell'assoluto rilievo della questione e dei giovamenti che possono conseguire per le indagini, si pregano le SS.LL. di voler assicurare la capillare diffusione della presente nota tra tutti i Procuratori della Repubblica dei rispettivi distretti, tenendo altresì informata questa Direzione Generale della Giustizia Penale circa eventuali futuri accordi che siano siglati con l'ABI per definire o aggiornare le prassi operative di accesso al sistema informatico ARPA.

ALBI PROFESSIONALI

Albi professionali. Iscrizione di cittadini europei in albi professionali - Domicilio e residenza. (Circolare n. 70/800/3002F56/99SU, in data 14 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Poiché sono giunte a questo Ufficio richieste in merito all'interpretazione da dare all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526-ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell'interpretazione delle norme di legge - si ritiene opportuno osservare quanto segue.

Preliminarmente si deve rilevare che l'articolo 16 della legge n. 526/99, pur facendo parte della «legge comunitaria» - che, recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.

L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché disponendo che «per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza», sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea.

A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.

Il tenore letterale del citato articolo 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. È nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.

Peraltro, escludendo che l'articolo 16 possa applicarsi anche agli italiani, si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.

Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato articolo 16 della legge n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

ASSEGNI E CAMBIALI

Assegni - Archivio informatizzato degli assegni bancari ed altri titoli di credito - Modalità delle iscrizioni. (Circolare 23 aprile 2002, n. 593, protocollo n. 131-28-198 del Ministero Giustizia; estratto)

Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'Autorità giudiziaria -

Particolare rilievo assume per l'Autorità giudiziaria la specifica disciplina contenuta nell'articolo 4 del regolamento ministeriale, che riguarda la fase della trasmissione dei dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (amministrative e penali) applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista.

A tale proposito sono previste tre differenti situazioni.

La prima fattispecie disciplinata riguarda (primo comma) lo sviluppo del procedimento sanzionatorio amministrativo, attivato dal prefetto con l'ordinanza-ingiunzione. A tale proposito, è previsto che i dati relativi alle sanzioni contenute in ordinanze-ingiunzioni, non più opponibili, vengano trasmessi, per via telematica, dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio.

Nella norma sono indicati i presupposti per la trasmissione. Come è noto, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è presentata al giudice di pace dall'interessato e solo con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, a cura della Cancelleria del giudice, il prefetto ne riceve

notizia (articolo 23, legge n. 689/1981), con la conseguenza che quest'ufficio, non essendo in grado di accertare la definitività o meno dell'ordinanza, dovrebbe attendere tempi indeterminati prima di poter trasmettere i dati all'archivio.

Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento del sistema, mentre non sono previsti incombenti ulteriori per la Cancelleria del giudice a seguito della presentazione dell'opposizione, si è posto a carico dell'opponente l'onere di notificare al prefetto l'avvenuta opposizione. La tempestiva notifica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'opposizione, impedisce al prefetto la trasmissione dei dati all'archivio.

Una volta che il giudizio di opposizione sia stato definito, invece, sarà la Cancelleria dell'ufficio giudiziario a dovere comunicare, con la massima tempestività, l'esito al prefetto (secondo comma), allegando copia del provvedimento irrevocabile, e questi, ricevuta la comunicazione, provvederà tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio o a norma del comma precedente.

Altra situazione considerata dalla norma (terzo comma), è quella relativa ai provvedimenti di competenza del giudice penale, in ordine ai reati di inosservanza del contenuto delle sanzioni amministrative interdittive (articolo 7, legge n. 386/1990), nonché alle violazioni amministrative connesse con un reato a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, si prevede che quando il provvedimento giurisdizionale (sentenza o decreto penale di condanna) è divenuto irrevocabile, i dati relativi devono essere trasmessi dal Casellario giudiziale centrale (che già riceve dall'Autorità giudiziaria la scheda per l'iscrizione della condanna) alla sezione centrale dell'archivio per via telematica.

Durata di iscrizione dei provvedimenti sanzionatori - L'articolo 10, primo comma, del regolamento ministeriale stabilisce che i dati relativi alle sanzioni e divieti di cui all'articolo 10-bis, primo comma, lettera c), della legge n. 386/1990 (tra i quali quelli trasmessi all'archivio per il tramite del Casellario) restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.

In riferimento a tale disciplina sembra opportuno fornire le seguenti precisazioni.

In primo luogo, occorre individuare chi debba indicare il termine di efficacia della misura del divieto di emettere assegni bancari e postali. In merito, deve anzitutto chiarirsi che, nell'ipotesi disciplinata dall'articolo

7, secondo comma, della legge n. 386/1990, come modificato dall'articolo 32 decreto legislativo 507/1999 il divieto di emettere assegni, contenuto nella sentenza di condanna, ha natura di pena accessoria.

Per tale conclusione depone sia la circostanza che tale divieto è, testualmente, effetto diretto della condanna, sia - a fugare ogni residuo dubbio ermeneutico - la considerazione che la stessa legge delega n. 205/1999, nel prevedere il mantenimento della sanzione penale per la violazione delle sanzioni amministrative inibitorie ed interdittive, ha aggiunto «a titolo di pene accessorie» la pubblicazione della sentenza e, appunto, il divieto di emettere assegni bancari e postali (articolo 8, lettera e).

Ciò premesso, si ritiene che l'indicazione del termine di durata di tali misure - nonché di quelle comunque contenute nella sentenza di condanna, ancorché aventi natura di sanzioni amministrative accessorie - debba essere fornita direttamente dall'Autorità giudiziaria, trattandosi di questione che incide sui diritti degli interessati e non demandabile né all'archivio (che tra l'altro non ha le conoscenze giuridiche necessarie), né al Casellario, la cui funzione è quella di ritrasmettere, previa verifica di carattere formale, i dati ricevuti dall'Autorità giudiziaria all'archivio stesso.

Tale conclusione, d'altro canto, è supportata anche dal dato normativo; come già indicato, l'articolo 3 del regolamento n. 458 precisa, infatti, che i dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dall'Autorità giudiziaria (primo comma), che assicura la completezza ed esattezza dei dati trasmessi (secondo comma).

Nell'architettura complessiva dell'archivio, dunque, il Casellario centrale svolge la funzione di mero tramite per l'inoltro dei dati all'archivio, dati che vengono tuttavia trasmessi dall'Autorità giudiziaria. Le Cancellerie degli uffici giudiziari, nel trasmettere al Casellario i dati relativi alle condanne irrevocabili che hanno irrogato le sanzioni (penali od amministrative) in oggetto, avranno dunque cura, su indicazione del magistrato, di precisare, accanto alla loro durata, anche il termine di scadenza - peraltro agevolmente ricavabile dalla durata della misura e dalla data di irrevocabilità del provvedimento - affinché tale indicazione possa essere ritrasmessa all'archivio informatizzato.

Ulteriore profilo problematico attiene all'applicabilità o meno alla pena accessoria del divieto di emettere assegni (ovviamente la questione non riguarda le sanzioni amministrative accessorie applicate dal giudice penale) del disposto dell'articolo 139 c.p..

Tale disposizione, come è noto, prevede che nel computo delle pene accessorie temporanee «non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la misura detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza». .

Da un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni in esame si ritiene che la disciplina

contenuta nel citato articolo 139 non sia applicabile al divieto di emettere assegni bancari e postali. Invero, la norma appare essere riferita alle pene accessorie contenute nel medesimo codice penale (alle quali, evidentemente, il legislatore ha fatto riferimento nel dettare la previsione). Al contrario, in assenza di espresso richiamo, pene accessorie, sia pur temporanee, diverse ed introdotte successivamente risultano al di fuori dell'ambito di operatività della norma.

A sostegno di tale tesi può rilevarsi che, opinando diversamente, si correrebbe il rischio di una applicazione analogica, a danno del condannato, della norma penale, operazione interdetta dall'articolo 25 Costituzione.

Inoltre, la stessa disciplina contenuta nell'articolo 139 c.p. è dalla dottrina fortemente sospettata di contrasto con il principio di cui all'articolo 27 Costituzione, in quanto un'esecuzione della pena accessoria oltre la durata della pena detentiva renderebbe assai difficile il reinserimento sociale del condannato che ha già scontato la pena principale.

Infine, la necessità di tenere conto nella determinazione della durata del divieto di emettere assegni anche dei periodi indicati nell'articolo 139 c.p. provocherebbe problemi difficilmente superabili, e cagionerebbe comunque, attesa la necessità di indagini, anche assai complesse - al fine di verificare l'eventuale detenzione o sotto posizione a misure di sicurezza detentive medio tempore, per condanne anche a diverso titolo, e finanche lo stato di latitanza - inevitabili ritardi nell'iscrizione, disfunzionali rispetto all'esigenza di tempestivo inserimento dei dati nell'archivio informatizzato.

Pertanto, nell'indicazione della data di efficacia delle sanzioni inibitorie non si terrà conto delle situazioni indicate nell'articolo 139 c.p..

Disposizioni finali - Va richiamata l'attenzione sulle disposizioni finali contenute nell'articolo 17 del regolamento ministeriale. Premesso che la disciplina della revoca di sistema (che presuppone necessariamente l'attivazione dell'archivio) entra in vigore, come espressamente previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 507/1999, decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, è stato precisato, onde evitare equivoci, che anche le disposizioni regolamentari entreranno in vigore alla stessa data.

Inoltre, è stabilito che dovranno essere trasmessi all'archivio solo i dati relativi a violazioni poste in essere successivamente all'entrata in vigore della disciplina primaria e regolamentare. Tale norma, che si applica ovviamente anche ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità giudiziaria, eviterà che la Cancelleria debba trasmettere i dati relativi a violazioni commesse prima del 4 giugno 2002.

Le SS.LL. sono pregate di comunicare la presente circolare agli uffici giudiziari del distretto e di vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti derivanti, fornendo altresì allo scrivente Ufficio un cortese cenno di riscontro.

AVVOCATI

Avvocati. Quesito in merito ai limiti delle attività espletabili presso gli uffici giudiziari dai collaboratori di studio e dai praticanti. *(Nota protocollo 027.002.004-80U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale del 02/04/2010)*

Nel riscontrare il quesito in oggetto si conferma la circolare a firma congiunta del Capo di Gabinetto e del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 19 marzo 2009, con la quale la problematica è stata analiticamente esaminata.

In quella sede è stata opportunamente evidenziata la differenza tra i "sostituti processuali" di cui all'articolo 102 c.p.p. ed i collaboratori degli studi legali, ritenendo prerogativa esclusiva dei primi il compimento di tutte quelle attività che comportano un "contatto" con gli atti processuali e che attengono comunque alla così detta "difesa tecnica".

Con espresso riguardo ai compiti espletabili da persone diverse dal difensore o dal sostituto processuale, non si è mancato di sottolineare che «Diversa appare essere l'ipotesi di operazioni meramente "materiali", quali sopra esemplificate, anche se le stesse comportino un contatto con il personale della cancelleria del giudice o della segreteria del pubblico ministero».

Alla luce di tali principi si è pertanto concluso che «il difensore (o il suo sostituto ex articolo 102 c.p.p.) possa delegare altri soggetti - anche se privi della qualifica professionale richiesta per assolvere lo specifico mandato difensivo - per il compimento presso le cancellerie o le segreterie di attività meramente materiali e per acquisire informazioni o notizie su fasi o atti del procedimento. > >».

Non può che ribadirsi, dunque, che se l'esame e la consultazione dei fascicoli vada certamente preclusa a soggetti diversi dal difensore o dal suo sostituto processuale, non si ravvisano disposizioni normative che impediscano a persone non munite di mandato difensivo - ed all'uopo incaricate - di svolgere prestazioni materiali, quali il deposito di atti e documenti, il ritiro delle copie dei fascicoli ecc ..

Tra queste attività rientra senza dubbio anche la consultazione dei registri, in quanto priva di qualsiasi contenuto valutativo e finalizzata alla mera conoscenza di notizie inerenti alla procedura (ad es. la fissazione del processo, la data delle udienze di rinvio, il deposito di un provvedimento, l'avvenuta trasmissione di un fascicolo, l'esito di un procedimento in camera di consiglio ecc.) e con la sola eccezione del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 c.p.p. per le ragioni già diffusamente esplicitate. Nella prospettiva sopra indicata, peraltro, non si ravvisano difformità tra le indicazioni fornite con la menzionata circolare del 19/3/2009 e le prassi operative riportate nella nota del Presidente del Tribunale per i Minorenni, allegata al quesito.

Ordini circondariali forensi presso gli Uffici giudiziari soppressi. (Nota m_dg.DAG12/09/2013.0119771.U in data 12 settembre 2013 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto Libere Professioni)

Com'è noto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante la "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero" ha disposto la soppressione di 31 tribunali non provinciali, in attuazione di norma di delega che non reca specifici criteri difettivi in ordine alla permanenza degli ordini circondariali forensi costituiti presso ciascun ufficio soppresso.

All'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato di riforma della geografia giudiziaria era previsto che presso ciascun tribunale fosse costituito un consiglio dell'ordine degli avvocati con relativo albo (articolo 16 del RDL n. 1578 del 1933 e articolo 19 del Decreto Legislativo n. 382 del 1944).

La legge di riforma dell'ordinamento della professione forense 31 dicembre 2012, n. 247, emanata successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo, 155 del 2012, ha ribadito, all'articolo 25, che "presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense", confermando la regola della necessaria coesistenza di un ordine territoriale presso ciascun tribunale.

Nondimeno, la legge di riforma dell'ordinamento della professione forense ha disposto all'articolo 65, comma 2, che i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (2 febbraio 2013 n.d.r.) sono prorogati sino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data (31 dicembre 2014). Disposizione che si giustifica con l'intento di garantire agli iscritti agli ordini professionali di essere rappresentati da consiglieri da loro eletti nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 24, comma 3, della stessa legge, che dovranno tenere conto del nuovo assetto degli ordini circondariali forensi risultante a seguito della riforma della geografia giudiziaria (Decreto Legislativo n. 155/2012).

Si deve, pertanto, concludere che, ferma la regola generale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 247 del 2012, tutti i consigli degli ordini territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge sono stati transitoriamente prorogati sino al 31 dicembre 2014.

Ne consegue che gli ordini forensi costituiti presso i tribunali di prossima soppressione continueranno a svolgere appieno nel periodo di proroga le loro funzioni, con riferimento al territorio corrispondente ai circondari dei tribunali soppressi.

A mero titolo esemplificativo, ad essi si farà riferimento per la consultazione degli albi, per la materia disciplinare, per eventuali questioni di incompatibilità e per ogni ulteriore attività amministrativa che richieda il coinvolgimento dell'ordine professionale.

Resta ferma, pertanto, anche la efficacia delle iscrizioni dei professionisti interessati negli albi attualmente istituiti presso i consigli dell'ordine, ciò che garantisce la permanenza in capo a costoro dello ius postulandi. condizionato espressamente dalla normativa vigente (articolo 2, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) all'iscrizione ad un albo circondariale.

COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI

Comunicazione negli uffici giudiziari - Linee guida. (Circolare 6 giugno 2002, n. 4456/ES/507 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

L'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n. 150 e l'emanazione della direttiva 7 febbraio 2002 del Ministro della funzione pubblica sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni sollecitano un impegno sempre più incisivo da parte delle Amministrazioni nella ricerca di mezzi e strumenti diretti al raggiungimento di una comunicazione efficace e di qualità,

A questo scopo il Dipartimento, avvalendosi delle idonee competenze e professionalità di cui dispone sta istituendo un gruppo di studio che dovrà individuare i criteri e le modalità per la realizzazione a livello territoriale di uffici relazioni con il pubblico che possano svolgere in pieno tutte le attività che la legge n. 150/2000, in particolare all'articolo 8, ha previsto.

Il gruppo di studio dovrà realizzare un progetto standard che, ferma restando la possibilità di

adattamento alle diverse realtà locali, costituirà un modello unico per tutti gli uffici. La necessità di attuare una rete di comunicazione tra gli URP impone infatti che questi abbiano caratteristiche omogenee. Nel frattempo, in considerazione dei tempi richiesti per la realizzazione e dell'esigenza di operare in un'ottica di economia di scala e di ottimizzazione delle risorse disponibili, si invita, ove non si sia già provveduto, ad intervenire con adeguate misure organizzative e di natura logistica per facilitare l'accesso e l'orientamento del cittadino negli uffici giudiziari.

Gli interventi dovranno sostanzialmente essere diretti:

- alla creazione o al potenziamento degli uffici informazioni;
- alla dotazione della struttura di una segnaletica chiara e visibile.

A tal fine il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi si impegna a sostenere i costi per l'allestimento degli uffici informazioni, per la formazione del personale ad essi adibito, per l'acquisto e l'installazione della segnaletica.

Gli uffici informazioni - Uffici informazioni efficienti rappresentano, in attesa della costituzione degli URP nei quali potranno successivamente confluire, una prima risposta alle esigenze dell'utenza.

Queste strutture, seppure presenti già in gran parte degli uffici giudiziari, erogano tuttavia prestazioni di diverso livello e dovranno essere valorizzate e potenziate in considerazione dell'importante funzione che assolvono di porsi come primo punto di contatto dell'utente con l'Amministrazione.

Tutti gli uffici informazioni dovranno essere in grado di fornire al cittadino:

- precise indicazioni sulla dislocazione dei diversi uffici;
- moduli e fogli informativi chiari e privi di tecnicismi, tradotti anche nelle principali lingue straniere;
- informazioni di primo livello sull'attività dell'ufficio giudiziario;
- apertura al pubblico anche nel pomeriggio.

Il personale, da selezionare tenendo conto anche delle caratteristiche individuali e della capacità di relazionarsi con il pubblico, dovrà ricevere una adeguata formazione teorico-pratica e, ove necessario, anche linguistica.

Gli interventi formativi dovranno mirare a promuovere operatori dell'informazione competenti e motivati e dovranno essere realizzati avvalendosi dei formatori e delle strutture già presenti a livello distrettuale.

La segnaletica - Per quanto concerne la segnaletica già in uso, si dovrà verificarne l'attualità e la fruibilità da parte dell'utente evitando gli acronimi e le inutili duplicazioni.

Nel caso si dovesse predisporre ex novo, la segnaletica dovrà rispecchiare criteri grafici di omogeneità e, per quanto possibile, le indicazioni dovranno essere fornite anche in lingua inglese e/o francese.

Si suggerisce inoltre l'adozione di una segnaletica tecnicamente duttile, capace cioè di essere agevolmente modificata in ragione degli eventuali cambiamenti.

Diritto di accesso. *(Circolare 8 marzo 2006 Ministero giustizia)*

1) Competenza a decidere sull'istanza di accesso- La competenza a decidere sull'istanza di accesso spetta al responsabile dell'apposito procedimento che, ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 352/1992, è il dirigente, e altro dipendente da questo delegato, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Tale principio è applicabile anche nel caso di atti infra procedurali.

2) Presentazione della domanda di accesso - All'atto della presentazione della richiesta di accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione.

Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale dianzi indicati), il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'articolo 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.

Le Amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento.

La procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo

Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere.

Esse possono, peraltro, riferirsi a più documenti. ovvero a documenti giacenti presso organi del Ministero aventi sede diversa, purché gli atti riguardino il medesimo procedimento.

Le richieste di accesso possano essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 352/1992. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte. Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'Allegato 1) o altro analogo e vanno presentate presso gli uffici competenti a

formare Patto ovvero a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di esse va opposto il timbro attestante la data di ricezione.

Sulla richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei documenti.

Le richieste di accesso verbali sono annotate su un apposito registro.

L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'articolo 4, primo comma, del RR IR. n. 352/1.992. è redatto ai calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone la propria firma per presa visione. Se la richiesta è presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o comunicato allo stesso.

L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale. Le richieste formali di accesso di competenza di altre Amministrazioni sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.

Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricezione dell'istanza.

Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il sesto comma dell'articolo 4 del D.P.R. n. 352/1992 in base al quale l'Amministrazione deve darne, entro dieci giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Il termine finale del procedimento è quello di cui al quinto comma del citato articolo 4 del D.P.R. n. 352/1992. pari a 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'articolo 25. quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.

3) Accoglimento o rigetto dell'istanza - La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata dall'ufficio competente- Si ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. n. 352/19.92, l'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio, nonché della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.

Come stabilito dall'art. 7 del D.P.R. n.352/1992. l'atto di rifiuto, limitazione o differimento, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato.

In particolare deve contenere l'indicazione:

- 1) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
- 2) del documento oggetto della richiesta;
- 3) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
- 4) dei termini per la presentazione del ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

4) Modalità di esercizio dell'accesso- L'ufficio per le relazioni con il pubblico è competente a fornire tutte le informazioni sulle modalità di esercizio diritto di accesso e sui relativi costi. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'Amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle Cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.

Rientra nelle funzioni degli uffici di cui sopra: indicare gli uffici dove gli interessati possono accedere ai fini della presentazione della domanda di accesso, della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti ovvero dell'acquisizione di informazioni, nonché indicare agli interessati i luoghi di consultazione.

Presso gli uffici in questione, ed a loro cura, andranno predisposti, o comunque individuati, appositi locali per la pubblicazione e la consultazione, salve le norme sull'esclusione dall'accesso, delle seguenti categorie di documenti:

bandi e graduatorie di concorso, nomina delle commissioni di concorso, criteri di valutazione degli organi collegiali, istituzione di corsi di Formazione professionale e di aggiornamento, indizione di seminari di studio, bandi di gara, pubblicazioni di posti vacanti, pubblicazioni di trasferimenti, ordini del giorno e verbali del consiglio di amministrazione, raccolte dei regolamenti ministeriali e di circolari, graduatorie per il diritto allo studio, provvedimenti di ammissione agli Albi professionali, nonché tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.

I documenti in questione vanno immediatamente resi disponibili presso i locali per la consultazione e ciascun ufficio predisporrà l'indice dei documenti di propria competenza e ne curerà l'aggiornamento.

La visione del documento oggetto della richiesta di accesso, diverso da quelli posti nei locali di consultazione di cui sopra, ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza.

Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, lo stesso è reso, comunque, disponibile in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonché della difficoltà per il suo reperimento, e, comunque, non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità. Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'Amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente. In tal caso la copia non può essere rilasciata quale copia autentica.

Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le medesime copie, predisposte dall'Amministrazione nel termine di cui all'articolo 1, quinto comma, del D.P.R. n. 352/1992, rimangono depositate presso l'ufficio competente per 60 giorni dal momento in cui l'accesso è consentito.

Qualora non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso.

In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.

Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la trasmissione, calcolato dall'ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento su conto entrate dello Stato, da effettuarsi con le seguenti modalità: versamento sul capo XI del Ministero della Giustizia, capitolo 3530 entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia, Centro di responsabilità (CDR) Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, UPB 10.2.1 direttamente presso la Tesoreria provinciale dello Stato ovvero attraverso opportuno bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, all'uopo indicando la causale del versamento. La quietanza o la ricevuta di versamento deve essere inviata all'ufficio competente.

Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

5) Rimborsamento delle spese ed imposta di bollo per il rilascio delle copie - Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del Consiglio di Amministrazione degli archivi notarili del 3 novembre 1994 e in conformità alla nota 19 marzo 1993, protocollo n. UCA127720/928/46 della Presidenza Consiglio Ministri, all'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.

La tariffa può essere annualmente modificata dai suddetti Consigli di Amministrazione in base al costo del servizio.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo è effettuata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, diritti di ricerca e di visura.

Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.

6) Archivi delle istanze di accesso - Gli archivi di cui all'articolo 1, primo comma, del D.P.R. n. 352/1992, dovranno essere istituiti presso gli uffici destinatari delle domande di accesso.

Le richieste di accesso sono catalogate sia cronologicamente che in riferimento ai soggetti richiedenti e al procedimento cui si riferiscono e sono aggiornate con le informazioni successive relative al caso.

Gli uffici già dotati di strumenti informatici provvedono ad adottare mezzi idonei per salvaguardare le informazioni dalla distruzione e dalla divulgazione non autorizzata.

Diritto di accesso ad atti amministrativi. *(Circolare 22 dicembre 2008, n. 0169056/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Con riferimento alla circolare 8 aprile 2006 del Ministero Giustizia diramata dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi, si precisa che la direttiva in essa contenuta non riguarda gli atti concernenti le procedure estradizionali e rogatorie curate dalla Direzione generale per la giustizia penale. Tali atti afferiscono a procedimenti penali e sono pertanto coperti dal segreto.

Per quanto riguarda gli atti attinenti le richieste di mandato di arresto europeo, di essi questo Ministero è solo tramite fra Autorità giudiziarie e non ha quindi potere decisionale in ordine a richieste di accesso, le quali andranno pertanto rivolte esclusivamente all'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

COMUNICAZIONI ELETTORALI

Provvedimenti di condanna e comunicazioni per fini elettorali. *(Circolare n. 131.104.606/1999, in data 29 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I)*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato l'esistenza di talune difficoltà insorte nell'attivazione del procedimento di sospensione dalla carica elettiva, previsto dall'articolo 15, comma 4-ter, legge 19 marzo 1990, come sostituito dall'art. 2, legge 12 gennaio 1994, n. 30, che fa obbligo «alla Cancelleria del Tribunale o alla segreteria del pubblico ministero di comunicare al commissario di Governo i provvedimenti giudiziari» che comportano l'adozione di provvedimenti di sospensione dalle cariche pubbliche.

Si raccomanda pertanto le SS.LL. di sensibilizzare gli uffici giudiziari alla scrupolosa osservanza degli obblighi sanciti da tale norma.

Premesso che le difficoltà segnalate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri concernono casi in cui è stata applicata una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 c.p.p., si coglie l'occasione per

rilevare come in tali ipotesi, ad avviso di questo Ministero, la competenza in ordine alla segnalazione gravi esclusivamente sulla segreteria del pubblico ministero.

Se, infatti, come deve ritenersi, il Legislatore intende assicurare che l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti da cui deriva la sospensione sia prontamente evaso, l'organo competente a comunicare l'applicazione di una misura cautelare deve essere necessariamente individuato in quello preposto alla sua esecuzione: e cioè, appunto, nel pubblico ministero.

Nella medesima prospettiva, ricordato che, a norma del comma 4-quinquies del citato articolo 15, la decadenza dalle cariche opera automaticamente per effetto della definitività della condanna ovvero del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, nel silenzio della legge in ordine all'obbligo di comunicazione, deve concludersi che questo gravi sull'organo tenuto a curare l'esecuzione del provvedimento.

È da ritenere che la competenza attribuita dall'articolo 15, comma 4-ter citato, alla Cancelleria del Tribunale fosse relativa alle sole ipotesi in cui la sospensione conseguiva all'applicazione di un provvedimento di carattere non definitivo (in relazione al quale, dunque, non potesse immaginarsi una «esecuzione»); tale attribuzione di competenza è dunque da ritenere superata, in quanto implicitamente travolta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettere a), b), c), e) e t)), legge 19 marzo 1990, nella parte in cui prevedeva che le limitazioni al diritto di elettorato passivo potessero discendere dalla pronuncia di sentenze di condanna ovvero dall'adozione di provvedimenti di prevenzione non definitivi (sentenza n. 141 del 6 maggio 1996).

CONTRIBUTO UNIFICATO

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari - Ulteriori chiarimenti. *(Circolare 13 maggio 2002, n. 1465/02/4 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta che è stato convertito in legge con modifiche il D.L. 11 marzo 2002, n. 28 sul contributo unificato.

La legge di conversione 11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2002, è entrata in vigore il 12 maggio 2002.

Per motivi di organicità si è ritenuto di emanare la presente circolare che comprende anche le

parti ancora in vigore delle circolari n. 1/2002 e n. 2/2002 di questo Dipartimento, le quali, pertanto, devono ritenersi sostituite dalla presente.

Di seguito verranno esaminati gli aspetti più rilevanti della legge n. 488/ 1999, così come modificata dalla legge di conversione.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 488/1999, e successive modificazioni, stabilisce che il pagamento del contributo unificato comprende tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali. La formulazione della legge, così come modificata dalla legge di conversione, rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione, ecc..

La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il terzo che chiede la copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si evince dal primo comma dell'articolo 9) è tenuto al pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato.

Attesa la formulazione dell'articolo 9, primo comma, legge citata - secondo cui non si applicano le imposte di bollo, i diritti di Cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali - deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto.

In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice, e, quindi, senza l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per quanto riguarda le copie autentiche è stata introdotta dalla legge di conversione una norma interpretativa secondo la quale le copie autentiche comprese quelle esecutive richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo.

Per tali copie, pertanto, non sarà più dovuta l'imposta di bollo, ma continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e successive modificazioni.

La soppressione dei diritti di Cancelleria, effettuata con l'articolo 9, legge n. 488/1999, e successive

modificazioni, infatti, ha inciso in modo molto limitato sui diritti di copia.

Invero, dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d'ufficio; quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal D.M. n. 374/1989 per il procedimento penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, per il procedimento civile dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi dell'ultimo comma della Tabella 1 allegata all'ari. 9, legge citata, quando la copia è rilasciata ad istanza di parte.

L'incidenza limitata della soppressione dei diritti di Cancelleria sui diritti di copia è fondata su tre argomenti:

a) il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell'articolo 9, legge n. 488/ 1999 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione (a sua volta componente del diritto di copia) nella Tabella 1 allegata alla legge che contiene le quantificazioni del contributo unificato

b) il legislatore successivo (articolo 145, comma 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, con l'introduzione del comma 3-bis) ha previsto uno strumento generale di adeguamento degli importi riferito a tutti i diritti di copia, sull'evidente presupposto che l'articolo 9 non li aveva soppressi;

c) il legislatore successivo, che si è occupato del processo amministrativo (legge 21 luglio 2000, n. 205) in una norma speciale (articolo 1, terzo comma, secondo periodo, che ha novellato l'articolo 23 della legge 6 novembre 1971, n. 1034), ha soppresso il diritto di copia in casi particolari, limitandosi a richiedere il costo di riproduzione sull'evidente presupposto dell'esistenza nell'ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche nel giudizio amministrativo.

In definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute nella Tabella 1 allegata alla legge sul contributo unificato l'attività di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all'atto e che il costo per questa (individuato dal sesto comma della Tabella 1 allegata all'articolo 9, legge citata) si va a sommare agli altri importi previsti (ai sensi della Tabella A

allegata alla legge citata n. 99/1989, e successive modificazioni, e collegati al numero delle pagine) e sostituisce il corrispondente importo (euro 4,13 già lire 8.000) precedentemente stabilito per la stessa funzione.

Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l'importo, previsto al sesto comma della Tabella, allegata all'articolo 9, legge citata, sostituisca integralmente la Tabella A della legge n. 99/1989 per le copie conformi, è incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice, perché le copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche.

Né l'interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio dall'espressione letterale «diritto unico», perché tante volte il legislatore l'ha usata impropriamente e perché si può spiegare con il riferimento all'attività di autenticazione collegata all'atto.

In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al numero 14) della Tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, e successive modificazioni.

I diritti di copia dovranno essere pagati, come in precedenza, attraverso l'uso delle marche da bollo (cfr., sul punto, il commento al comma 11-bis dell'articolo 9 alla citata legge n. 488/1999, e successive modificazioni).

Si rammenta che la legge 10 ottobre 1996, n. 525, nel prevedere un aumento generalizzato dei diritti di Cancelleria, ha stabilito all'articolo 3, numero 4), una riduzione a metà di tali diritti relativamente agli Uffici dei Giudici di Pace. Pertanto, anche il diritto fisso per le copie degli atti di euro 5,16 deve essere ridotto della metà per tali uffici.

Si precisa, infine, relativamente ai diritti di copia, che l'aumento previsto per le copie autentiche dal sesto comma della Tabella 1 è indipendente dal contributo unificato e, quindi, deve essere pagato anche da chi non si avvalga della facoltà di cui al comma 11 dell'articolo 9 alla citata legge n. 488/1999, e successive modificazioni.

L'ultimo inciso dell'articolo 1, primo comma, della legge n. 488/1999, come modificato dalla legge di conversione, esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, ecc., possano ancora applicarsi i diritti di Cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista, l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo, difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti. quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal secondo comma della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 è relativo unicamente ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari ordinari.

Si rammenta, inoltre, che il primo comma dell'articolo 9 prevede una espressa abrogazione dei diritti di Cancelleria in generale che si sostituiscono con un contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi ed i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla citata legge. Pertanto, con l'entrata in vigore della normativa sul contributo unificato, e salvo quanto, più avanti, detto per il regime transitorio, i diritti di Cancelleria devono considerarsi tutti abrogati, indipendentemente dal fatto che precedentemente essi non erano compresi nella forfettizzazione (come, ad esempio, il diritto di registrazione).

Il terzo comma dell'articolo 9, legge citata stabilisce che il contributo unificato deve essere anticipato dalla

parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (articolo 9, terzo comma, legge citata, ultima parte).

In tali ipotesi, nel silenzio della legge, deve ritenersi che il relativo versamento debba avvenire per la prima udienza utile.

Si precisa, inoltre, che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.

Relativamente ai procedimenti possessori di cui al libro IV, titolo I, capo IV del codice di procedura civile, considerata la loro natura «bifasica» - sommaria che termina con ordinanza e ordinaria che termina con sentenza - si chiarisce che per la prima procedura (di natura sommaria) andrà richiesto il pagamento nella misura di cui al quarto comma della Tabella 1, legge citata e per la seconda procedura (quella di merito di natura ordinaria) andrà richiesto il pagamento di

un autonomo contributo unificato per il procedimento di cognizione ordinaria.

Per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (articolo 612 ss. c.p.c.), poiché non vi sono istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, il contributo deve essere pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione.

L'opposizione all'esecuzione (articolo 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (articolo 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. L'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.) soggiace al contributo fisso di euro 103,30 ai sensi del comma 5-bis della Tabella 1 della legge in commento che dovrà essere versato, anch'esso, al momento della iscrizione a ruolo.

Inoltre, sempre avuto riguardo ai procedimenti esecutivi, deve precisarsi che la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario, bensì deve essere depositata nella Cancelleria competente secondo quanto disposto in via generale dall'articolo 5 del D.P.R. 126/2001.

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge n. 488/1999, e successive modificazioni, disciplina l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile, chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al quarto comma chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta.

Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.

Il quinto comma dell'articolo 9, legge citata rimette all'avvocato l'attestazione se la controversia sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato e, in caso positivo, la determinazione del valore dei procedimenti ai sensi dell'articolo 10 ss. del codice di procedura civile. Gli uffici, infatti, devono eseguire un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa.

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al quinto comma dell'art. 9, legge citata recano delle precisazioni molto utili volte a chiarire che la dichiarazione circa il valore della causa è dovuta anche nelle ipotesi di prenotazione a debito del contributo e di esenzione.

Si stabilisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione g) del primo comma della Tabella 1. È stata così eliminata una discrasia del D.L. n. 28/2002, il quale, abrogando le sanzioni della improcedibilità e della irricevibilità della domanda, non aveva chiarito quali fossero i compiti del funzionario di Cancelleria nell'ipotesi in cui mancasse la dichiarazione dell'avvocato circa il valore della causa.

Il comma 5-bis dell'articolo 9 disciplina il meccanismo di riscossione del contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente pagamento, secondo i principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, che hanno regolato la materia della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Il funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dall'avvocato.

Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in precedenza, un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole del codice di procedura civile - al difensore.

Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.

La prima prevede l'invito dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di Cancelleria entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della Tabella. Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 5-bis allungano il termine per l'invio dell'invito bonario al pagamento da parte del cancelliere portandolo da dieci giorni a trenta giorni e precisano che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che nel processo la parte

elegge domicilio presso il proprio difensore (articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex articolo 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in Cancelleria, già previsto dall'articolo 58 disp. att. c.p.c..

Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'articolo 137 c.p.c.. L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.

La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al Concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 237/ 1997, e successive modificazioni, il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al Concessionario per la riscossione.

Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al Concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Il settimo comma dell'articolo 9, legge citata stabilisce che «i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo».

Appare evidente che il legislatore con il termine «esenzione» abbia inteso escludere un «passaggio di denaro». Invero, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'Amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.

L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge citata individua i procedimenti esenti, cioè non soggetti al

pagamento del contributo unificato.

A norma di tale articolo, così come modificato dal decreto legge e dalla legge di conversione, non sono soggetti al pagamento del contributo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione all'ottavo comma sono volte ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.

In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 - già menzionati - sono stati esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per i minori e, in generale, quelli riguardanti la prole. Tale ultima esenzione è individuata per materia indipendentemente dal diverso giudice competente.

Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione e di inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il capo VI dello stesso titolo 11, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in Camera di Consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e prevista dal comma 4- bis della Tabella 1 della legge in esame e, in particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura fissa pari ad euro 62.

La modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione, è volta ad eliminare la norma, introdotta dal D.L. n. 28/2002, che prevedeva l'obbligatorietà del pagamento del contributo anche per le cause pendenti.

Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto dalla norma originaria della legge n. 488/1999 (articolo 9, comma 11) con la possibilità, per i procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente regime o il pagamento del contributo unificato nella misura del 50%.

La nuova norma chiarisce poi che la parte - e per essa il difensore - una volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del contributo unificato nella misura ridotta prevista dall'articolo in esame, deve effettuare apposita dichiarazione sul valore del procedimento.

Non sono previsti particolari termini per l'esercizio dell'opzione che, quindi, potrà essere esercitata sino al termine del procedimento.

La norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di Cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

Il riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione, chiarisce che la disciplina del

contributo unificato è intesa in senso ampio e cioè non solo per i procedimenti introdotti con atto di citazione, ma anche per quelli introdotti con il solo ricorso.

Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. Per i diritti di Cancelleria si applica la Tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla Tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al numero 3), numero 4), lettera a), numero 5), numero 6), numero 7) e numero 8).

Per il regime transitorio si veda più avanti l'apposito paragrafo.

La legge di conversione aggiunge, inoltre, all'articolo 1 il comma 11-bis, che realizza un importante

semplificazione per il pagamento degli importi previsti dal contributo: quella della eliminazione delle marche speciali per diritti di Cancelleria, con conseguente ricorso alle marche da bollo ordinarie che esistono in commercio anche per tagli minimi.

Per ciò che concerne le novità apportate dalla legge di conversione alla Tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999, e successive modificazioni, si sottolinea quanto segue.

Viene sostituito il primo comma della Tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999, con altra di contenuto identico, ma con gli importi arrotondati al fine di eliminare i decimali.

Dopo il terzo comma della Tabella, viene aggiunto il comma 3-bis, il quale precisa che «per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del primo comma». Con tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo derivante dal fatto che il D.L. n. 2812002 faceva riferimento alla sola ipotesi di cui all'articolo 91 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Viene, poi contestualmente aumentato lo scaglione relativo a tali procedure portandolo così ad euro 672.

Per tutti i procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale fallimentare opererà lo scaglione di contributo indicato alla lettera b) del primo comma della Tabella 1, ai sensi del comma 4-bis della medesima Tabella, che ha richiamato i procedimenti del libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile (contributo unificato pari ad euro 62).

Per ciò che concerne le procedure fallimentari è opportuno precisare il diverso trattamento, ai fini del pagamento del contributo unificato, delle insinuazioni tempestive e delle insinuazioni tardive.

In particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte a ruolo, non esigono il pagamento del contributo unificato.

A diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive. Invero, il complesso delle norme che regolano l'accertamento del passivo in sede fallimentare, ed in particolare quelle che attengono alla procedura per l'insinuazione tardiva del credito (articoli 51, 52, 93 e 101, R.D. 16 marzo 1942, n. 267), conducono ad un particolare processo di verifica, inteso ad assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le pretese dei creditori.

Tali norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento in questione è di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile e che, quindi, come ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza, il giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione della sua autonomia rispetto alla fase di verifica e accertamento, è soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.

La domanda di ammissione al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva del credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre la domanda giudiziale, al fine di far valere il proprio credito nei confronti del debitore fallito (cfr. fra tutte Cass., sezione III, 29 maggio 1972, n. 1709; Cass., sezione I, 18 giugno 1997, n. 5459).

Sulla base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità, si deve, quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione tardiva, abbia natura di domanda giudiziale, diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che accerta il diritto di partecipare al concorso.

Appare evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva sia soggetto al pagamento del contributo unificato in base al valore del credito per cui si procede.

Le modifiche apportate al quarto comma della Tabella chiariscono come si determina il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi è l'importo dei canoni non pagati alla data di notifica della citazione, mentre, nella finita locazione, il valore è costituito dal canone di un anno. Per tutti e due i casi (morosità, finita locazione) il contributo è stato comunque dimezzato.

In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato, si rinvia al D.P.R. n. 126/2001, come modificato dal D.P.R. 466/2001.

Il D.L. n. 28/2002, così come convertito, modifica inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti in materia di equa ripartizione connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Si stabilisce, inoltre, a meri fini chiarificatori, che i procedimenti iscritti prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di Cancelleria e dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

Il D.L. n. 28/2002, così come convertito, modifica, altresì, l'articolo 71 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (Norme di attuazione del codice di procedura civile) prevedendo che la nota di iscrizione della causa al ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo.

La norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello della parte che iscrive la causa a ruolo.

La legge di conversione modifica l'articolo 4 del D.L. n. 28/2002, recante la disciplina transitoria,

stabilendo che per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizione, o a integrazione di quanto pagato.

L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento del contributo unificato. Così, ad esempio, se la parte si è avvalsa del D.L. n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla legge di conversione. Se è stato inviato l'invito al pagamento per una delle percentuali previste e vi è stato pagamento, non possono essere chiesti né rimborsi, né integrazioni sulla base della disciplina emanata in sede di conversione. Se, invece, all'invito non è stato dato adempimento - indipendentemente dalla circostanza della decorrenza o meno del termine per l'adempimento - si applica il nuovo regime previsto dalla legge di conversione.

Per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo 11, capi 1, 11, III, IV e V, del libro IV del codice di procedura civile) non è previsto alcun regime transitorio.

Il nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà, in conformità all'articolo 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione. Così, ad esempio, il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad euro 2.500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre se è iniziato prima si applica il regime precedente: contributo unificato se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti, ecc. se antecedente al 1° marzo.

L'articolo 9 della legge n. 488/1999, e successive modificazioni, incide anche sulla disciplina delle spese dei procedimenti penali.

Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di Cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

Ne deriva che dalla Tabella allegata al D.M. 11 ottobre 1989, n. 347, recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somme relative alle voci suindicate (diritti Cancelleria di copia, bollo; precetto diritti Cancelleria).

Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione di un nuovo regolamento.

In mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento, anche in tal caso, ai principi generali ed in particolare al già richiamato articolo 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile.

Per i procedimenti penali, difatti, le voci sopresse rilevano solo ai fini del recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/1989; conseguentemente è nel momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare riferimento per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime.

Tale momento è certamente col legato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Pertanto:

- per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio 2002, si applica l'intero D.M. n. 347/1989;
- per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo 2002 il nuovo regime.

Si segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo del D.M. n. 347/1989 ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.

Infine, si reputa opportuno avvisare che il 14 marzo 2002 è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, redatto dal Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di concerto con questo Ministero.

Il testo unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative e regolamentari che hanno disciplinato la materia relative alle spese sul processo e verosimilmente entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.

Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici

interessati.

Contributo unificato - Copie, procedimenti possessori e quelli riguardanti la prole. *(Circolare 31 luglio 2002, n. 5 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto e avuto riguardo ai dubbi e alle perplessità avanzate da taluni uffici giudiziari, si reputa opportuno fornire ulteriori chiarimenti.

L'articolo 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti «il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

Orbene, stante l'ampia dizione della legge, deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d'età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

L'articolo 10, quinto comma, del testo unico prevede, inoltre, che non siano soggetti a contributo i procedimenti cautelari attivati in corso di causa. Si precisa, però, che il reclamo avverso tali provvedimenti è, viceversa, soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in Camera di Consiglio, pari ad euro 62.

In merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n. 3/2001 di questo Dipartimento in merito alla necessità di procedere ad un ulteriore versamento del contributo, allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.

Invero, i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l'altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza - mantengono comunque una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo.

Per tale motivo, il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento del contributo indicato nell'articolo 13, terzo comma, del testo unico.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del testo unico si rammenta che il contributo unificato comprende le imposte di bollo sulle copie autentiche, anche esecutive, degli stessi atti processuali, purché richieste dalle parti. Sono, pertanto, esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche le copie delle sentenze richieste in forma esecutiva allo scopo di procedere alla esecuzione forzata.

In tale ipotesi, infatti, la notificazione del titolo in forma esecutiva costituisce il primo necessario adempimento funzionale al procedimento di esecuzione forzata, procedimento che sarà poi assoggettato al contributo al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

In merito poi alla disciplina transitoria deve precisarsi che quanto detto nella circolare n. 3/2002 di questo Dipartimento relativamente ai procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale anche per i procedimenti pendenti nel medesimo periodo.

Conseguentemente, se una delle parti si è avvalsa del D.L. n. 28/2002 e ha versato il contributo unificato nelle percentuali ivi previste, l'atto è compiuto e il procedimento proseguirà secondo le regole del nuovo regime.

Se, invece, il contributo non è stato versato, le parti, a norma dell'articolo 265, primo comma, del testo unico, sono libere di optare tra il precedente regime ovvero il versamento del contributo unificato nella misura del 50%.

Ovviamente, se la parte opta per la prosecuzione con il vecchio regime, dovrà regolarizzare gli atti eventualmente compiuti nella fase transitoria per i quali non sono stati pagati bolli e diritti..

Se la parte opta per il pagamento del contributo unificato nella misura del 50% dovrà regolarizzare gli atti compiuti nella fase transitoria con il pagamento dei bolli e dei diritti fino a quando non avrà esercitato l'opzione.

Non dovrà essere effettuata, invece, alcuna regolarizzazione per il periodo transitorio se il procedimento pendente rientrava tra i procedimenti esenti, ai sensi del D.L. n. 28/2002.

Contributo unificato - Imposta di bollo sugli atti giudiziari. *(Circolare 14 agosto 2002, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso)*

Premessa - Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002), d'ora in poi testo unico, ha inciso anche sulla disciplina dell'imposta di bollo.

Il primo comma dell'articolo 299 (abrogazioni di norme primarie) ha abrogato, tra l'altro, l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - modificato dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91 - che aveva istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Le relative disposizioni sono state tuttavia riproposte con talune

integrazioni e modifiche nel citato testo unico; in particolare, quelle che interessano l'imposta sul bollo, sono riportate all'articolo 18 dello stesso testo unico (non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato).

Tale articolo, che ha modificato e riscritto la norma originaria in funzione del riordino complessivo della materia delle spese di giustizia (cfr. relazione illustrativa dell'articolo 18 del testo unico), recita: «Agli atti e ai provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica, altresì, agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato».

Un'interpretazione logico-sistematica permette di evidenziare - considerato anche il mandato legislativo assegnato dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, articolo 7, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 (riordino e armonizzazione delle norme legislative ed anche delle disposizioni sostanziali) - i presupposti per l'applicazione del contributo unificato e della conseguente esenzione dall'imposta di bollo (cfr. relazione del testo unico punti 3 e 5 della premessa).

Considerate le difficoltà di prospettare la disciplina dell'imposta di bollo con riferimento a ciascuna tipologia di atto giudiziario, con la presente si vuole individuare e definire, attraverso un'interpretazione sistematica, alcuni principi di carattere generale che permettano l'identificazione e la classificazione di singoli casi ai fini della corretta applicazione del contributo unificato e dell'imposta di bollo.

Si suggerisce, in via preliminare, di affiancare la lettura di queste istruzioni con le circolari 13 maggio 2002, n. 3 e 28 giugno 2002, n. 4 del Ministero della giustizia e la relazione al testo unico sulle spese di giustizia - pubblicate, tra l'altro, sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it nonché con le indicazioni già fornite da questa Agenzia con circolare 27 febbraio 2002, n. 211E e risoluzione 30 maggio 2002, n. 161/E.

Presupposto oggettivo per l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo - L'ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del «procedimento giurisdizionale». Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del testo unico che precisa: «È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dalla definizione di processo inserita nell'articolo 3, comma 1, lettera o), del testo unico: «Processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale» (cfr. anche relazione testo unico, premesse generali, punto 1). Il legislatore, non facendo distinzione tra i termini «procedimento» e «processo», ha inteso, quindi, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall'imposta di bollo.

L'elencazione tassativa dei processi e delle procedure per i quali è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, lascia intendere l'esclusione di tutti gli altri.

In particolare, il contributo unificato non si applica al processo tributario come è stato già chiarito con la citata circolare 27 febbraio 2002, n. 21/E, emanata prima dell'entrata in vigore del testo unico.

Più esattamente, nella predetta circolare si precisava che la speciale giurisdizione tributaria, disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non è assoggettata al contributo unificato, sia perché il processo tributario non è elencato fra quelli soggetti al contributo unificato, sia perché nel processo tributario non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo, ora assorbita nel contributo unificato.

Questa esclusione ovviamente è riferita solo ai gradi di giudizio che si svolgono dinanzi alle Commissioni tributarie, come è ora espressamente confermato dall'articolo 261 del testo unico (spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di Cassazione): «Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile». In proposito nella relazione illustrativa si specifica che: «La fase del ricorso per cassazione avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale è costruita nell'ordinamento come quella per il procedimento civile. Il procedimento tributario, quindi, si svolge dinanzi ad un giudice "speciale" con regole particolari nelle prime due fasi e si unifica con il procedimento ordinario civile per la fase di legittimità. Questo vale anche per le spese, come dimostra il riscontro nella prassi. Infatti, i diritti di Cancelleria - inesistenti nel procedimento tributario innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali - sono esatti nella fase dinanzi alla Cassazione. I diritti di copia - che hanno una disciplina particolare nel procedimento tributario innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali - sono esatti secondo le regole generali nella fase dinanzi alla Cassazione. La conseguenza è che il contributo unificato - previsto per il procedimento civile ed amministrativo - si applica anche per il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale».

In proposito, si precisa che, ovviamente, le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario rimangono invariate (cfr. parte VIII del testo unico - Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario - articolo 260).

Relazione tra l'imposta di bollo e il contributo unificato - L'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce una natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

Occorre precisare, però, che l'esclusione dal pagamento del contributo unificato non comporta sempre il pagamento dell'imposta di bollo.

In determinati casi, di seguito meglio individuati, alcuni atti e provvedimenti sono stati ritenuti dal legislatore - per le loro specifiche finalità - esenti da ogni imposizione, sia ai fini dell'imposta di bollo che del contributo unificato.

L'articolo 10 dello stesso testo unico prevede l'esenzione ai fini del contributo unificato, e, di riflesso, anche ai fini dell'imposta di bollo, per: «1) il processo già esente dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione); 2) il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole; 3) i processi di cui al libro IV (Dei procedimenti speciali), titolo II (Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone), capi I (Della separazione personale dei coniugi), II (Dell'interdizione e dell'inabilitazione), III (Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta), IV (Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati) e V (Dei rapporti patrimoniali tra i coniugi), del codice di procedura civile; 4) il processo di valore inferiore ad euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad euro 2.500; 5) il processo cautelare attivato in corso di causa e il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione».

Si rammenta che analogo trattamento di esenzione, ai fini sia del contributo sia del bollo, è previsto anche per il processo penale, al quale l'articolo 18 riserva una disciplina speciale, diversa dal processo civile e amministrativo (cfr. la diversa dizione dell'abrogato articolo 9 della legge n. 488/1999). In questo caso, l'articolo 18 riprende ed aggiorna la disposizione del D.P.R. 642/1972 (cfr. relazione articolo 18 del testo unico), con la conseguenza che anche agli atti e ai provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo, né il contributo unificato.

Gli atti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale

-Al criterio generale, secondo cui l'ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal «procedimento giurisdizionale», fanno da corollario alcune eccezioni. Come si evince dall'articolo 18 del testo unico - che ha ripreso il disposto dell'articolo 9 della legge n. 488/1999 (modificato dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91) tra gli atti e provvedimenti del processo cui si applica il contributo unificato devono essere «inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali».

Per una migliore comprensione di queste tre qualificazioni degli atti occorre preliminarmente evidenziare il significato della nozione di «procedimento».

Tale termine, per la teoria generale processualistica sta a significare: «Una determinata sequenza di norme, nonché degli atti da esse disciplinati e delle posizioni soggettive da essa estraibili, in vista del - e compreso il - compimento di un atto finale» (cfr. E. Fazzalari, voce Procedimento e processo: teoria generale in Enciclopedia del diritto, Milano, 1986, 820). Per converso, il procedimento non ricomprende in sé gli atti e i provvedimenti «non procedurali», ovvero, fini a sé stessi o posti in essere per un fine altro da quello dei procedimenti stessi o, comunque, non coordinati in funzione del compimento di un atto finale.

Sono soggetti, pertanto, all'imposta di bollo - in quanto non rientranti nei procedimenti giurisdizionali - ad esempio: gli atti di notorietà, la trascrizione della vendita di automobili con riserva di proprietà, la pubblicità dei testamenti e i procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (cfr. circolare 13 maggio 2002, n. 3 del Ministero della giustizia).

A questo punto è possibile comprendere come «quelli antecedenti, necessari o funzionali» al procedimento giurisdizionale, pur diversi dagli atti procedurali nel senso (stretto) prima richiamato, si caratterizzano per essere logicamente rapportati ai medesimi.

Analizzandoli singolarmente possono essere ritenuti:

- «antecedenti» a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento giurisdizionale;

- «necessari»: gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali, anche se non hanno la stessa natura di questi ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criteri o della necessità);

- «funzionali»: gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

A titolo di esempio, nel procedimento di esecuzione, si può qualificare «necessario» l'atto di precetto e «funzionale» la procura alle liti (cfr. risoluzione 13 maggio 2002, n. 121/E).

Presupposti soggettivi dell'esenzione - Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo appena esaminato, legato alla tipologia degli atti (atti processuali), ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale (presupposto soggettivo). Tanto si desume dal disposto dell'articolo 18, primo comma, secondo periodo (che riprende sostanzialmente il disposto dell'abrogato articolo 9, legge n. 488/1999), e secondo comma, del testo unico, secondo cui: «Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dall'imposta di bollo. La disciplina dell'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al primo comma» (cfr. articolo 18, secondo comma, del testo unico).

I terzi, in genere, scontano ordinariamente l'imposta di bollo sulle istanze, domande e copie degli atti e dei provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali perché non sono, a differenza delle parti, elementi costitutivi del rapporto processuale.

Il legislatore, infatti, indicando nella parte processuale il «presupposto soggettivo» dell'esenzione, ha inteso indirettamente confermare il «presupposto oggettivo» del «procedimento giurisdizionale» come ambito e limite del contributo unificato.

Disposizioni transitorie - L'articolo 265 del testo unico prevede un regime tributario transitorio per i

processi già instaurati e, precisamente, «per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002.

La nuova disposizione stabilisce che la parte di un «processo» già instaurato può avvalersi della disciplina del contributo unificato versando il cinquanta per cento dell'importo previsto. Deve quindi ritenersi superata la precedente disposizione transitoria che stabiliva una pluralità di scaglioni (20, 50 e 70 per cento) col legati alle diverse date di iscrizioni a ruolo delle cause.

Il medesimo articolo 265, al secondo comma, prevede altresì che se la parte di un processo già instaurato

si avvale del regime del contributo unificato «non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di Cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa».

Qualora, invece, nessuna delle parti in questione abbia esercitato la facoltà sopra precisata, si applicano le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo (art. 265, terzo comma, del testo unico), con la conseguenza che non trovano applicazione le disposizioni del contributo unificato.

L'articolo 265 del testo unico, al sesto comma, recepisce la modifica introdotta alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo, oltre che di altri oneri, per il processo in materia di equa riparazione iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Attestazioni di Cancelleria - Ancora dovuto il diritto di originale. (Nota 15 gennaio 2003. n. 1/451/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se, dopo l'entrata in vigore della legge sul contributo unificato (legge n. 488/1999 poi trasfusa nel testo unico delle spese di giustizia D.P.R. 115/2002) il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 116, comma 3-bis, c.p.p. comporti ancora il pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente.

In merito si osserva che, anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge, il rilascio della attestazione in questione era soggetto al pagamento del diritto di originale - pari a 6.000 delle vecchie lire - di cui al numero 4), lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Orbene, posto che le suddette attestazioni sono riconducibili alla categoria delle certificazioni (cfr. nota 23 maggio 2001, protocollo n. 8/1664(U)13 Ques. (2001) dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni) deve ritenersi che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 115/2002, il rilascio delle suddette certificazioni sia soggetto al pagamento del diritto di certificazione di cui all'articolo 273 del testo unico.

Tale impostazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che la tavola di corrispondenza posta alla fine del nuovo testo normativo indica chiaramente che l'articolo 273 del testo unico riprende la formulazione del diritto di cui al numero 4), lettere a) e b), della tabella allegata alla legge n. 900/1976. e successive modificazioni.

Contributo unificato - Procedimenti per correzione di errori materiali - Esenzione. *(Circolare 18 marzo 2003, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Giustizia civile)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se il procedimento di correzione degli errori materiali, ex articoli 287 ss. c.p.c., debba essere soggetto o meno al pagamento del contributo unificato.

In merito a tale quesito occorre rispondere negativamente.

Invero, come noto, l'ambito più generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale. Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del D.P.R. 115/2002 (testo unico in materia di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, primo comma, lettera o), del medesimo testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».

Il legislatore, pertanto, non facendo distinzione tra i termini «procedimento» e «processo» ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al pagamento del contributo unificato.

Tanto posto, si osserva come il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dagli articoli 287 ss. c.p.c. ha carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo (cfr. per tutte, Cass., sezione I, sentenza n. 13075 del 9 settembre 2002). Tale procedimento, infatti è preordinato alla eliminazione degli errori di redazione del documento cartaceo la cui incongruenza, rispetto al contenuto del provvedimento, emerge ictu oculi e non può incidere in alcun modo sul contenuto della decisione. Per tale motivo l'ordinanza che conclude tale procedimento non è impugnabile neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Costituzione, mentre resta impugnabile con lo specifico mezzo di impugnazione (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione ex articolo 288, ultimo comma, c.p.c.) per essa di volta in volta previsto, la sentenza corretta. Ciò, anche al fine di verificare se, con il procedimento in questione, sia stato violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio. Da tutto quanto sopra esposto consegue che, per il procedimento in questione, non deve essere pagato il contributo unificato.

Contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego di concessione del patrocinio a spese dello Stato e nelle opposizioni a decreti di pagamento. *(Circolare 6 maggio 2003, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Giustizia civile)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si osserva quanto segue.

Gli articoli 99 e 170 del D.P.R. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) disciplinano, rispettivamente, il procedimento di ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l'opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che, comunque, abbiano prestato la propria attività nell'interesse del procedimento.

Come noto, la tipologia del ricorso è, in entrambi i casi, quella speciale prevista per gli onorari di avvocato (articoli 29 ss., legge n. 794/1942) e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (articolo 99, secondo comma. del testo unico).

Ciò premesso, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tali procedimenti debbano o meno essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di cui agli articoli 9 ss, del testo unico sulle spese di giustizia.

Al quesito deve risponderci positivamente.

Invero, la natura del giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari è pacificamente individuata tra quelli della volontaria giurisdizione. Tale procedimento, che è richiamato quale modello dalla normativa oggetto di esame, è del tutto autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa; tale autonomia impedisce, quindi, di poterlo assimilare alle altre ipotesi di strumentalità che il testo unico contempla come motivo di esenzione dal pagamento del contributo unificato (cfr., ad esempio, l'articolo 10, quinto comma. del testo unico).

Né, in contrario, può dedursi quanto stabilito nella sentenza, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. n. 25 del 6 dicembre 1999. con la quale è stata individuata la competenza del giudice penale a conoscere del procedimento di ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale pronuncia, infatti, dà espressamente atto dell'autonomia del procedimento ex articolo 29 della legge n. 794/1942 rispetto a quello principale, limitandosi ad argomentare l'accessorietà del medesimo ai soli fini del riparto della giurisdizione tra il giudice civile e quello penale. Ciò, tra l'altro, è confermato anche dal fatto che il giudice penale, nel decidere, deve comunque applicare il rito camerale previsto dall'articolo 29 della legge n.

794/1942 e non già quello peculiare del processo penale. Disciplinato dall'articolo 127 c.p.p.. Il procedimento in questione, in definitiva, come già detto, è del tutto distinto da quello di merito che lo ha occasionato e segue regole di impugnazione di definizione del tutto autonome rispetto al procedimento originario. Tale autonomia, evidentemente, deve riflettersi anche ai fini della previsione del pagamento del contributo unificato.

Conclusivamente, deve ritenersi che nelle ipotesi di ricorso avverso il rigetto delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'articolo 170 del citato testo unico sulle spese di giustizia sia dovuto il pagamento del contributo unificato, previsto dall'articolo 13, lettera a), del medesimo testo unico, pari ad euro 62,00.

Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel «ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio» (articolo 13, numero 18, D.M. 27 marzo 2000, n. 264).

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Contributo unificato ed iscrizione dei periodici nel registro stampa. *(Circolare 22 ottobre 2003. n. 1/13395/44 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Giustizia civile)*

Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se debba essere pagato o meno il contributo unificato per le iscrizioni dei giornali e dei periodici nel registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (cosiddetto «registro della stampa») e per le annotazioni di cui al successivo articolo 6.

In merito si osserva quanto segue.

Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 9288 del 19 novembre 1994) hanno ritenuto che la funzione di controllo attribuita al presidente del Tribunale sulla regolarità dei documenti presentati per le iscrizioni e le annotazioni nell'indicato registro ha natura amministrativa e non giurisdizionale essendo unicamente diretta ad accertare se sussistano o meno i presupposti necessari all'esecuzione della formalità.

L'articolo 9 del testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002 stabilisce che il contributo unificato è dovuto «per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. Pertanto, attesa la natura amministrativa del procedimento in questione, questo generale Ufficio ritiene non dovuto il contributo unificato per le iscrizioni e le annotazioni nel registro di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Infatti, con la circolare 13 maggio 2002, n. 3 il Dipartimento per gli affari di giustizia ha precisato che il contributo previsto per i procedimenti amministrativi riguarda solo quelli che si svolgono dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato e non può, dunque, essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di competenza degli uffici giudiziari ordinari. Si ritiene, tuttavia, dovuta l'imposta di bollo e la tassa sulle Concessioni Governative.

Tanto si dispone per la corretta applicazione della normativa in materia di contributo unificato.

Contributo unificato - Rimborso di contributi erroneamente corrisposti. *(Nota 2 marzo 2000, n. 1/3230/41 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)*

Si trasmette l'istanza originale del ... con la quale si chiede la restituzione di un versamento erroneamente effettuato per il pagamento del contributo unificato a seguito d'iscrizione di una causa.

Si fa presente che per attivare la procedura di rimborso delle somme richieste, la cui competenza spetta alla Direzione provinciale dei servizi vari del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze del luogo ove è stato fatto il versamento, è necessario applicare le disposizioni di cui agli artt. 39:3 e 3.94 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro in quanto questo Ministero non dispone nel proprio stato di previsione della spesa, di uno specifico capitolo per i rimborsi, anche perché le somme relative al pagamento del contributo unificato affluiscono nel bilancio dello Stato sul capitolo 3321, capo 8, e che la gestione di detto capitolo di entrata è assegnata alla competenza esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze.

La S.V. dovrà disporre l'accertamento della somma erroneamente pagata, nonché valutare se esistono o meno gli estremi della prescrizione della richiesta di rimborso.

Una volta accertati i predetti requisiti, la documentazione da produrre alla Direzione provinciale dei servizi vari competente, che in questo caso è quella di ..., è la seguente:

- 1) istanza originale della parte che chiede il rimborso;
- 2) il nulla osta al rimborso dell'ufficio giudiziario che ha disposto il versamento all'Erario, dopo

che è stato accertato l'effettivo erroneo versamento da parte del richiedente, con l'indicazione dell'importo da restituire e con riferimento alla causale del versamento;

3) copia autentica della presente missiva in relazione alla dichiarazione del mancato stanziamento nello stato di previsione della spesa di apposito capitolo per il rimborso;

4) una copia autentica della quietanza modello F23 relativa al doppio versamento;

5) ogni altro documento in possesso dell'ufficio giudiziario che eventualmente verrà richiesto.

Pertanto, dopo il predetto accertamento dell'erroneo pagamento, si vorrà procedere direttamente come sopra indicato.

Contributo unificato - Trattamento delle procedure esecutive. Chiarimenti. *(Circolare 14 gennaio 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Con riferimento alla problematica in oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti sulle problematiche di seguito indicate.

1) Differimento della vendita - È stato chiesto di conoscere se nella procedura esecutiva il rinvio delle istanze di vendita a richiesta della parte debba essere assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio; ciò in quanto lo stesso comporta una ripetizione della attività di Cancelleria necessaria per la vendita stessa (bandi, avvisi, attività dell'UNEP), analoga a quella posta in essere dopo l'iniziale istanza ex articoli 529 o 567 c.p.c. per la quale va corrisposto il contributo unificato.

In merito, deve rilevarsi che nel caso in cui il rinvio sia determinato da un legittimo ed imprevisto impedimento appare corretto affermare che le maggiori spese devono ritenersi assorbite nel contributo unificato; ciò, anche nell'ipotesi in cui il rinvio della vendita sia disposto dal giudice su richiesta delle parti e sia riconducibile, quindi, ad un interesse di queste ultime. Invero, deve ritenersi che le spese nascenti dal differimento della vendita (diritti di copia, spese per le notificazioni) - seppure concesso ad istanza di parte - debbano, comunque, essere viste nella logica riformatrice del contributo unificato e così fatte rientrare nell'importo pagato al momento della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione.

A conforto di siffatta interpretazione si richiama quanto previsto nella relazione all'articolo 9 della legge n. 488/1999 (istitutiva del contributo unificato) dove è detto che, in effetti, il nuovo regime «risponde ad una impostazione profondamente innovativa, prevedendo non più tanti adempimenti parziali quanti sono gli incombeni o gli adempimenti del procedimento, ciascuno dovuto in momenti ed a titoli diversi ...» ma «piuttosto l'anticipazione al momento di avvio del procedimento del versamento di un'unica somma calcolata in modo forfettario ... destinata ad assorbire ogni altra prestazione fino alla conclusione del procedimento ed indipendentemente dal numero degli atti». Ancora, il nuovo sistema «mira non tanto ad alterare il saldo complessivo del gettito, tributario e non, derivante dal settore giurisdizionale, ma piuttosto a mutarne radicalmente le modalità di prelievo, in chiave sostanzialmente di semplificazione».

La ratio della nuova normativa, pertanto, induce a ritenere che nessun pagamento aggiuntivo possa essere richiesto per il rinvio delle vendite concesso dal giudice ad istanza di parte. -

2) Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi - Sul presupposto che l'attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario nel momento del deposito in Tribunale del pignoramento (articolo 543 c.p.c.) - come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - è stato chiesto di conoscere se l'omessa costituzione del creditore provochi comunque l'impossibilità del recupero delle spese sostenute.

A tale quesito deve risponderci positivamente sulla base di quanto in precedenza osservato sulla ratio e sugli effetti della nuova normativa.

3) Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex articoli 630 e 631 c.p.c.) - Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla necessità del pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita.

In merito, in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita (articolo 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto per tali procedimenti alcun contributo. Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (articolo 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice di procedura civile relativo al processo di esecuzione.

Per quel che concerne le spese di notifica e l'imposta di bollo si osserva quanto segue.

Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento, il giudice dell'esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art. 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (articolo 485 c.p.c.), come disposto dall'articolo 172 disp. att. c.p.c.. La comunicazione del decreto che fissa l'udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (articolo 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso.

Si ritiene invece dovuta l'imposta di bollo sull'istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex articolo 18 del testo unico).

4) Istanza di conversione del pignoramento. E' stato chiesto di conoscere se debba essere pagato il contributo unificato nell'ipotesi di deposito dell'istanza ex articolo 495 c.p.c., intesa ad ottenere dal giudice dell'esecuzione la fissazione dell'udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate.

In merito, deve risponderci negativamente nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento, bensì si inserisce nella procedura esecutiva già in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato.

Se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione deve ugualmente ritenersi che la stessa sia esente dal pagamento del contributo per gli stessi motivi indicati sub 3).

Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono sempre le medesime considerazioni svolte al punto 3).

Infatti, poiché il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione) l'udienza (articolo 495, terzo comma, c.p.c.) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (articolo 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell'istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria.

Si ritiene, invece, dovuta l'imposta di bollo sull'istanza trattandosi di procedimento non soggetto al pagamento del contributo unificato (ex articolo 18 del testo unico).

5) Istanze per la restituzione dei titoli nel procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare e nell'ipotesi di inefficacia del pignoramento ex articolo 497 c.p.c. -È stato chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intenda rinunciare agli atti del procedimento esecutivo facendo istanza di restituzione del titolo prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita, o nell'ipotesi di decorso del termine di efficacia del pignoramento ex articolo 497 c.p.c., la domanda sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato.

A tale quesito deve risponderci negativamente. Tali istanze, infatti, anche se presentate prima dell'istanza di assegnazione o vendita dei beni, non danno luogo ad un'autonoma attività processuale che giustifichi il pagamento del contributo.

Si ritiene, tuttavia, dovuta l'imposta di bollo in quanto non dovuto il contributo unificato (ex articolo 18 del testo unico).

Tutto quanto sopra esposto, si prega la S.V. di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia. *(Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)*

È noto che il 29 dicembre 2004 è stata definitivamente approvata la legge finanziaria contenente le misure economiche per il 2005.

Talune delle disposizioni approvate incidono direttamente sull'attività delle Cancellerie, operando la variazione degli importi già previsti per il contributo unificato e per le anticipazioni forfetarie delle parti private nel processo civile.

Si ritiene dunque opportuno, in attesa della definitiva pubblicazione della legge predetta sulla Gazzetta Ufficiale, segnalare le innovazioni più significative.

Innanzitutto, giusta novellazione operata dal comma 306 dell'articolo approvato, è stata eliminata l'esenzione dal contributo unificato per il processo di valore inferiore ad euro 1.100, già prevista dall'articolo 10, quarto comma, del D.P.R. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Inoltre, gli importi del contributo unificato di cui all'articolo 13, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica citato sono stati variati per effetto della nuova

formulazione dell'articolo medesimo, introdotta dal comma 307 della legge finanziaria che di seguito si trascrive:

«307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro, l. 100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120"».

Tuttavia, per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.100 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall'articolo 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o di specie e natura, come originariamente previste.

Infine, si rappresenta che la tabella di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 2002, per la quantificazione delle anticipazioni forfetarie dei privati in favore dell'Erario nel processo civile, è stata abrogata (comma 324- della legge finanziaria) ed in sostituzione è stato introdotto un contributo forfetario dell'ammontare di euro 8,00 secondo la formulazione del comma 323, di seguito trascritto:

«323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo"».

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto, per opportuna conoscenza ed osservanza a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Contributo unificato - Rigetto istanze di ammissione al patrocinio ed opposizioni al decreto di pagamento. (Nota 24 febbraio 2005, n. 1/2635/44/U-05 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

I principi espressi nelle decisioni della sezione della Suprema Corte n. 19441 del 12 novembre 2004 non appaiono, a parere di questa Direzione generale, essere in contrasto con quelli espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 240/99, ove si dava espressamente atto dell'autonomia del procedimento ex articolo 29 della legge n. 794/1942 rispetto a quello principale, limitandosi ad argomentarne l'accessorietà ai soli fini del riparto della giurisdizione tra il giudice civile e quello penale.

La natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto al rapporto processuale fondamentale, giustificano, secondo la Corte, il necessario coordinamento dell'autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall'ordinamento giuridico per il procedimento principale e, quindi, con la disciplina propria del processo principale.

Tali considerazioni, secondo la sentenza n. 19441/2004 non vengono meno neppure con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Quest'ultimo, come noto, è un testo di coordinamento delle norme in materia di spese di giustizia vincolato dalla delega contenuta nell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che esclude la possibilità di modificare la disciplina sulla quale è avvenuto l'intervento.

Si osserva, infine, come le stesse Sezioni Unite rilevano l'aporia rispetto all'applicazione delle regole di rito, essendo il giudice penale tenuto ad applicare il rito camerale previsto dall'articolo 29

della legge citata e non già quello peculiare del processo penale disciplinato dagli artt. 127 e 55 c.p.p., come sarebbe logico, ove il processo in esame fosse assolutamente incidentale rispetto a quello principale.

Sulla base delle esposte considerazioni, si ritiene, pertanto, allo stato, in mancanza tra l'altro di una norma che preveda un'espressa esenzione dal pagamento del contributo unificato, di dover confermare le determinazioni assunte con la nota 6 maggio 2003, protocollo n. 1/5830/U/03, emessa anche sulla base delle valutazioni espresse nella materia dall'ufficio legislativo e dall'Ispettorato generale.

Anticipazioni forfettarie per notifiche civili - Indennità in favore dei giudici di pace. (Circolare 1° marzo 2005, n. 1/2847/UINV/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2005 sono state apportate alcune modifiche che incidono direttamente sulle attività delle Cancellerie, come il pagamento del contributo unificato (articoli 10 e 13, D.P.R. 115/2002 e delle anticipazioni forfettarie dai privati all'Erario, nel processo civile, per le notifiche a richiesta dell'ufficio (articolo 30, D.P.R. 115/2002). Tali modifiche sono già state evidenziate con la nota 30 dicembre 2004, protocollo n. 1/14052/44/u-04/sc. Tuttavia, con la presente si intendono fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle sottostanti problematiche che sono state rappresentate dagli uffici giudiziari.

L'intervenuta abrogazione ad opera del comma 324, articolo 1, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) della tabella allegata all'articolo 30 del D.P.R. 115/2002 recante la quantificazione delle anticipazioni forfettarie dei privati in favore dell'Erario nel processo civile, produce quale sua ulteriore conseguenza anche quella dell'assoggettamento dei procedimenti di ingiunzione al pagamento dell'importo forfettario nella misura di euro 8,00, così determinata dal comma 323 della citata legge n. 311/2004.

Infatti, seppure la notificazione a richiesta dell'ufficio rappresenti nel procedimento di ingiunzione una mera eventualità, essa non può astrattamente escludersi alla luce della formulazione dell'articolo 640 c.p.c., laddove è previsto che il cancelliere dia notizia al ricorrente «dell'insufficiente istruzione del fascicolo sottostante al procedimento monitorio».

Ne consegue che, stante il sistema di corresponsione forfettaria delle anticipazioni ex articolo 30 del testo unico, tutti i relativi procedimenti devono esservi sottoposti, compresi quelli di ingiunzione.

Si ribadisce, inoltre, che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 374/1991 (istituzione del giudice di pace) sono assoggettate soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dal comma 307, articolo 1, della legge finanziaria per l'anno 2005. Pertanto, i suddetti procedimenti che si instaurano davanti al giudice di pace non scontano, tra l'altro, le anticipazioni forfettarie di cui all'articolo 30 del D.P.R. 115/2002 in forza di una previsione speciale che li assoggetta soltanto al pagamento del contributo unificato.

Inoltre, deve ritenersi che l'importo forfettario di euro 8,00 non è dovuto per tutti gli altri procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal testo unico, per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo, diritto e spesa. Tali ultime considerazioni, peraltro, sono già state rappresentate dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare 8 ottobre 2002, n. 6 e ribadite dalla scrivente Direzione generale con la nota 29 settembre 2003, protocollo n. 1/1224/44/u-03 e che devono ritenersi, tuttora, valide anche in seguito alla sopra descritta modifica intervenuta all'articolo 30 del testo unico ad opera dei commi 323 e 324 della legge finanziaria per l'anno 2005.

Con l'occasione si informa, infine, che il comma 310, articolo 1, della citata legge n. 311/2004 ha aggiunto il comma 4-ter all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. Con tale disposizione è stato introdotto un limite massimo, nell'ordine di euro 72.000 lordi annui, per le indennità che vengono corrisposte ai giudici di pace ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 374/1991. Pertanto, con l'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005 (1° gennaio 2005) le indennità che vengono corrisposte, nell'arco dell'anno, ai citati magistrati onorari ex articolo 11 della legge n. 374/1991 non possono superare, in ogni caso, l'importo lordo di euro 72.000,00.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto, per opportuna conoscenza ed osservanza.

Contributo unificato e procedimenti per sfratto. (Circolare 28 giugno 2005, n. 1/7176/U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, sono pervenuti presso questa Direzione generale diversi quesiti diretti a conoscere:

1) se nei procedimenti di sfratto, nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria (ex articolo 667 c.p.c.), sia necessario procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato.

In merito, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento per i procedimenti possessori. Invero, i suddetti procedimenti, pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena - mantengono, comunque, una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo. Per tale motivo, il procedimento in questione è assoggettabile soltanto al pagamento del solo contributo indicato nell'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

2) se nell'ipotesi in cui il locatore intimi al conduttore lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, ai sensi dell'articolo 658 c.p.c., debba essere corrisposto un unico contributo unificato ovvero un contributo per ciascuna domanda proposta. In merito, si ritiene che, anche in tale ipotesi, debba essere parimenti pagato un unico contributo, quello di cui all'articolo 13, terzo comma, D.P.R. n. 115/ 2002. Ciò, in considerazione del fatto che, sebbene l'avvocato nella stessa istanza richieda due provvedimenti, trattasi in realtà di un unico procedimento iscritto a ruolo, nel quale il legislatore ha riconosciuto al locatore la facoltà di proporre con un unico atto, più domande strettamente connesse «per economia di giudizio, di tempo e di spese» (si veda per tutte Cass. civili, sezione III, 15 febbraio 1971, n. 374, RV. 349.949).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Contributo unificato ed opposizione a decreto di ingiunzione. (Circolare 14 luglio 2005, n. 001543 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio I)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il contributo unificato debba essere versato per intero in relazione allo scaglione determinato dalla domanda riconvenzionale, ovvero debba essere ridotto alla metà in riferimento al trattamento speciale riservato dalla legge al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

E' stato, inoltre, chiesto di conoscere se la disposizione prevista dall'articolo 13, sesto comma, D.P.R. 115/2002, debba essere applicata a tutti i processi compresi quelli davanti al giudice di pace.

Quanto al primo quesito si rappresenta quanto segue.

L'articolo 13, terzo comma, D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 stabilisce che il contributo unificato è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo». Nulla è previsto per il caso specifico della domanda riconvenzionale proposta insieme con l'opposizione. Tanto posto, questa Direzione generale è dell'avviso che il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non possa essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Deve, infatti, differenziarsi l'ipotesi in cui l'opponente si limita a chiedere la revoca della ingiunzione da quella in cui il medesimo introduce un'autonoma domanda riconvenzionale che modifichi il valore della domanda e, di conseguenza, quello del contributo unificato. Si rileva, infatti, che il legislatore, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ha stabilito la riduzione a metà del contributo nella evidente considerazione che a tale contributo si somma quello già versato dal ricorrente in sede di ricorso per decreto ingiuntivo. La somma dei due «mezzi contributi» comporta per l'Erario la riscossione del medesimo contributo che sarebbe dovuto ove la causa fosse introdotta con ordinario atto di citazione anziché con ricorso per decreto ingiuntivo.

Passando poi all'esame del secondo quesito, deve osservarsi, come già evidenziato nella circolare 29 settembre 2003 di questa Direzione generale, che la disposizione prevista dall'articolo 13, sesto comma, ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza, la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all'articolo 14 del testo unico, indipendentemente dal loro valore e dall'Autorità giudiziaria competente nella specie.

Contributo unificato - Opposizione ai decreti di pagamento - Contributo unificato e tassa di registro.

(Nota 7 ottobre 2005. n. 22290/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

E' stato chiesto di conoscere se l'opposizione al decreto di pagamento ex articolo 170, D.P.R. n.115/2002 sia assoggettata al contributo unificato e se per i relativi provvedimenti vadano versati i diritti di registrazione, anche in considerazione della esenzione prevista dall'articolo 32 disp. att. c.p.p..

Al riguardo si osserva che l'articolo 32 disp. att. c.p.p. concerne la procedura instaurata dal difensore di ufficio per il recupero dei crediti professionali nei confronti del cliente, per cui non si applica al procedimento di opposizione ex articolo 170, D.P.R. 115/2002 che invece si riferisce all'importo della liquidazione dei compensi pretesi dal difensore in misura diversa da quella liquidata dal giudice.

Ciò posto, per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato, in considerazione alla natura autonoma del procedimento di cui all'articolo 170, D.P.R. n. 115/2002, rispetto al diritto che ha originato la pretesa - autonomia che si riflette anche sui mezzi di impugnazione - (vedi circolare 6 maggio 2003 della Direzione Generale Giustizia civile), si è dell'avviso che il contributo unificato debba essere versato, nella misura di euro 70,00, come previsto dall'articolo 13, lettera b), del testo unico.

Sul secondo quesito, in considerazione della natura decisoria dei provvedimenti relativi ai procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dall'articolo 170, D.P.R. n.115/2002, orientamento peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Corti di Cassazione, sezione Un., 28 maggio 2003).

Contributo unificato - Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie - Contributo

unificato – Esenzione. *(Nota 24 febbraio 2006, n. 1/2638/44/U-04 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stato chiesto di conoscere se le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex articolo 3 del D.L. n. 347/2003, convertito con la legge 18 febbraio 2004. n. 39, debbano essere assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo. In merito deve risponderci negativamente. Invero, come noto, la procedura diretta all'accertamento dello stato passivo dell'impresa in crisi ammessa all'amministrazione straordinaria ha carattere giurisdizionale e, come tale, è soggetta al pagamento del contributo unificato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 13, lettera a), del D.L. n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). Conseguentemente, in considerazione del chiaro tenore letterale dell'articolo L8 del testo unico, secondo il quale l'imposta di bollo non si applica «agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato», deve ritenersi che tutte le insinuazioni tempestive siano esenti dal pagamento della predetta imposta.

Contributo unificato nelle opposizioni alla liquidazione del compenso agli amministratori di beni in

sequestro. *(Circolare 20 giugno 2006, n. 66030 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile)*

In relazione alla richiesta, formulata da alcuni uffici, circa l'assoggettabilità al contributo unificato del ricorso previsto dall'articolo 2-octies, settimo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese in favore dell'amministratore dei beni sequestrati si ritiene di dover rispondere affermativamente. Tale giudizio invero ha natura civilistica al pari di analoghi procedimenti di opposizione avverso decreti di pagamento previsti dal D.P.R. n. 115/2002 per altre figure processuali quali il difensore, l'ausiliario del magistrato ed il consulente tecnico di parte ai sensi dell'articolo 170 del citato testo unico delle spese di giustizia.

Per quanto invece riguarda i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione, si ritiene che il contributo unificato non debba essere pagato per la particolare natura del giudizio riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 446/1997 e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, nell'ordinanza n. 34535/2001 e per la prevista esenzione da imposta di bollo disposta dall'articolo 176 disp. att. c.p.p. in riferimento alla domanda di riparazione per errore giudiziario alla quale rinvia l'articolo 315, terzo comma, c.p.p..

Il rinvio a tali disposizioni non è limitato alle sole norme procedurali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità (Cass., sezione Un., 20 aprile 1995, n. 28). Ne consegue che, alla luce di quanto sopra esposto, il procedimento non è soggetto al contributo unificato essendo già esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. n.

115/2002.

L'Agenzia delle Entrate peraltro ha ritenuto che i provvedimenti che definiscono i procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione siano assoggettati all'imposta di registro (nota 26 ottobre 2005. protocollo n. 003043OU di questa Direzione generale, Ufficio I).

Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalità di rimborso. *(Circolare del 26 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XI)*

PREMESSA

Con l'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000), è stato istituito il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari successivamente ridenominato contributo unificato di iscrizione a ruolo (di seguito: contributo unificato).

Per quanto attiene ai procedimenti giurisdizionali, civili, penali e amministrativi, la citata disposizione ha sostituito una serie di tributi e diritti con l'obbligo del versamento, da effettuare anticipatamente, di un importo forfetario determinato tendenzialmente in base al valore e alla natura del procedimento giurisdizionale di riferimento, indipendentemente dagli atti e dalle attività posti in essere. Così, per un'evidente finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti inerenti al procedimento relativi all'imposta di bollo, alla tassa di iscrizione a ruolo, ai diritti di cancelleria, nonché ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

La disciplina del contributo unificato, entrata in vigore il 1° marzo 2002, è stata oggetto di varie modifiche ed integrazioni, trovando una più armonica e stabile collocazione normativa nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (a sua volta successivamente modificato, in alcuni aspetti rilevanti per il tema in esame, dall'articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Deve poi essere segnalato, per la sua rilevanza, il D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, recante Disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Il quadro normativo va infine integrato con le istruzioni impartite al riguardo dal Ministero della Giustizia e diramate, in particolare, con le circolari 13 maggio 2002, n. 3, e 31 luglio 2002, n. 5.

Va, però, sottolineato che la normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l'eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002.

Tuttavia, l'applicazione pratica e l'esperienza maturata hanno fatto emergere alcune situazioni-tipo legittimanti il diritto al rimborso delle somme versate a detto titolo.

La rilevata circostanza ha provocato riflessioni più puntuali intorno alla natura del contributo unificato e alla conseguenziale definizione di un procedimento amministrativo di rimborso.

Quanto alla natura giuridica del contributo unificato, la Corte Costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ad alcuni tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso "le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario" (sentenza n. 73 del 7 febbraio 2005).

Tale connotazione riconosciuta al contributo unificato, unitamente all'ampio campo di applicazione, coinvolge le attribuzioni di varie Amministrazioni dello Stato, specie in presenza di una richiesta di rimborso, implicando potenziali conflitti di competenza e difficoltà procedurali.

Ciò considerato, la presente circolare ha lo scopo di fornire sulla problematica in argomento utili istruzioni operative, sulle quali, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, si è acquisita la condivisione del Consiglio di Stato, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali e dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di entrare nello specifico, corre l'obbligo di porre in risalto come le istruzioni che seguono non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali casi, infatti, è da ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all'erario previsto dall'articolo 393 delle Istruzioni generali dei servizi del tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del Tesoro.

Per completezza di informazione, si fa presente che con decreto 29 maggio 2007 del Ministro

dell'Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163 – sono state approvate le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato e contestualmente abrogate le citate Istruzioni generali dei servizi del tesoro (sul tema si rinvia alla circolare n. 27 del 25 luglio 2007).

DIRITTO AL RIMBORSO

Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

- versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
- duplicazione dei versamenti;
- versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.

Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento. Ad ogni buon conto e in via generale, si rappresenta che, qualunque sia la situazione adottata, condizioni imprescindibili per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso sono l'univoca identificabilità dell'ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).

In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all'ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle Finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia. Va da sé che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia.

Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto "versamento semplificato"), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate. Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle more dell'adozione del decreto o dei decreti previsti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - concernenti, tra l'altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare - non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l'indicazione contenuta nello stesso articolo 25.

ISTANZA

L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).

L'istanza può essere presentata direttamente all'ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltrare alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l'ufficio giudiziario competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l'istanza di rimborso sarà inoltrata per l'istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario.

Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

- a. la data e il luogo di nascita;
- b. il codice fiscale;
- c. la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
- d. il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;
- e. gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);

- f. gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
- g. l'importo richiesto a rimborso;
- h. la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.

Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti. E' appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un'unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all'identico ufficio giudiziario competente.

Per l'identificazione certa del richiedente, l'istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.

In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.

Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.

Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.

Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall'eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.

Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l'ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l'avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la "copia per il soggetto che effettua il pagamento" che la "copia per eventuale presentazione all'Ufficio" ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato "attestazione di versamento", quanto quello denominato "ricevuta di versamento".

All'istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

L'ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l'istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.

In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.

Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l'originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l'importo del versamento effettuato e l'effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell'ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Il competente funzionario dell'ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d'ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l'attestazione con cui è stato accertato il diritto al rimborso, nonché una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.

Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull'originale della ricevuta di versamento

e sull'originale dell'atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.

Terminata l'istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l'ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli.

Dell'avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario.

Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accreditato, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.

PAGAMENTO

L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale. Successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l'Agenzia delle Entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.

L'emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate all'ufficio giudiziario emittente per consentire l'adozione degli opportuni interventi correttivi.

L'ordinativo è emesso con procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle Entrate – Ministero delle Finanze.

Per il pagamento delle somme da rimborsare vanno utilizzati i seguenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, unità previsionale di base Politiche fiscali:

- 6.1.2.2 Restituzione e rimborsi di imposte - capitolo 3812 Restituzioni e rimborsi di altre imposte, tributi, contributi e addizionali - per il capitale;
- 6.1.7.1 Interessi di mora - capitolo 4016 Interessi di mora da corrispondere ai contribuenti sulle somme indebitamente riscosse dall'erario per tasse e imposte indirette sugli affari. Interessi da corrispondere ai contribuenti sulle somme da rimborsare a titolo di imposta sul valore aggiunto - per gli eventuali interessi.

L'estinzione del titolo di spesa avviene mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l'accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.

Estinto il titolo di spesa, le risultanze dei pagamenti giunti a buon fine sono comunicate a cura dell'Agenzia delle Entrate al competente ufficio giudiziario.

RECUPERO DELLE SOMME ERRONEAMENTE RIMBORSATE

Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'Agenzia delle Entrate, provvede - in analogia con quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 602/1973, e successive modificazioni.

Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo VII, del D.P.R. n. 115/2002).

CONTENZIOSO

Le eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel decreto legislativo n. 546/1992.

Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale o, per le province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione Tributaria di 1° grado. Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Per quanto attiene all'ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.

Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.

MODULISTICA

Con l'intento di rendere più agevole il lavoro degli uffici, semplificando il procedimento amministrativo relativo alla trattazione delle istanze di rimborso, si forniscono, in allegato, alcuni modelli inerenti al procedimento in argomento e rispondenti alle indicazioni delineate nella presente circolare. I modelli predisposti si sostanziano in uno schema di istanza di rimborso (Allegato 1), in uno schema di provvedimento di liquidazione (Allegato 2) e in uno schema di provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso (Allegato 3). E' appena il caso di soggiungere che i fac-simile allegati costituiscono soltanto degli schema-tipo, suscettibili di eventuali opportuni adattamenti in presenza di situazioni specifiche o particolari (ad esempio: richieste di rimborso concernenti una pluralità di versamenti; richiesta degli aventi causa del titolare, nel frattempo deceduto, del diritto al rimborso; accoglimento parziale dell'istanza; ecc.).

Contributo unificato - Omesso pagamento - Applicazione della sanzione. *(Circolare 3 aprile 2008. n. 49395/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

L'introduzione della sanzione prevista dall'articolo 21, quinto comma, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e la recente risoluzione 7 settembre 2007, n. 242 dell'Agenzia delle Entrate con la quale è stata individuata negli uffici giudiziari la competenza alla irrogazione di suddetta sanzione, comporta la necessità di riformulare la procedura di riscossione del contributo unificato omesso o pagato in modo insufficiente nei processi civili.

L'invito al pagamento, notificato al debitore ai sensi dell'articolo 248 del testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà contenere l'espressa avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel prescritto termine di un mese, comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento.

L'ufficio recupero crediti dovrà pertanto iscrivere prima l'articolo di recupero, riguardante il contributo pagato in modo insufficiente oppure omesso ed in caso di ritardo del pagamento oppure in caso di omesso pagamento anche all'esito dell'invito, dovrà attivare la procedura di applicazione della sanzione.

Il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificato alla parte personalmente presso la residenza e dovrà contenere l'espressa indicazione della impugnabilità innanzi al giudice tributario.

In presenza di debitori solidali, sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri.

La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un quarto del minimo edittale, pari al 25% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.

In caso di presentazione di deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

La sanzione si applica ai processi iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248.

I codici tributo istituiti per la riscossione degli importi dovuti a titolo di sanzione sono il codice tributo 699T «Contributo unificato - Sanzione - articolo 16, comma I-bis, D.P.R. n. 115/2002» per la riscossione mediante modello F23 ed il codice tributo IE83 «Contributo unificato - Sanzione» per la riscossione mediante ruolo esattoriale.

Statisticamente gli articoli iscritti per la riscossione della sanzione dovranno essere contabilizzati nei campi riguardanti il contributo unificato e segnatamente alle lettere 3.16 a) e 3.51.

Disciplina del contributo unificato - Regime del bollo e diritti. *(Risoluzione 12 novembre 2008, n. 436/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*

Quesito - L'interpellante riferisce che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che per lo svolgimento dell'attività processuale si avvale di un legale e di un consulente tecnico di parte.

Atteso ciò, con riferimento agli atti da utilizzare per la propria tutela giudiziaria, in considerazione delle modifiche apportate in sede di conversione all'articolo 9, primo comma, legge 23 dicembre 1999, n. 488

dal D.L. 11 marzo 2002, n. 28, in ordine al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, l'istante chiede se tali atti siano assoggettabili all'imposta di bollo e se per il loro rilascio vanno corrisposti i diritti di segreteria ai competenti uffici.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante - L'interpellante ritiene che i documenti in esame, necessari alla definizione del procedimento giurisdizionale, debbano essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e senza il pagamento dei diritti di segreteria.

Parere della Direzione - Per un corretto inquadramento della fattispecie rappresentata si procede ad una breve disamina del quadro normativo riguardante la disciplina generale del contributo unificato di cui al «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il predetto contributo, infatti, ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo che, in materia di atti giudiziari, ha assunto natura residuale poiché rimane dovuta quando non opera il contributo unificato.

In particolare, l'articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'imposta di bollo non si applica:

- agli atti e provvedimenti del processo penale;
- agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;
- alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

Lo stesso trattamento si applica nei riguardi degli atti processuali «inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali».

L'articolo 18 in esame, al secondo comma, precisa, altresì, che «la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al primo comma».

Il successivo articolo 131 del D.P.R. n. 115/2002 regola gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, stabilendo, al secondo comma, che sono spese prenotate a debito: «il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario; i diritti di copia».

Si ricorda che chiarimenti in ordine all'applicabilità del contributo unificato ed alla sua relazione con l'imposta di bollo sono stati forniti dalla Scrivente con le circolari 14 agosto 2002, n. 70, 27 febbraio 2002, n. 21, consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate uruno.ageneiaentrate.it; sezione «documentazione tributaria».

Pertanto, la circolare n. 70 del 2002 precisa quale significato attribuire ai termini «antecedenti, necessari o funzionali» - utilizzati dal legislatore con riferimento agli atti processuali che rientrano nell'ambito applicativo del contributo unificato.

In particolare, per «funzionali» si intendono gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle parti processuali «in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale ... anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità».

Per completezza si fa presente che il Ministero della giustizia con la circolare 13 maggio 2002, n. 3, ha precisato che «nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute ... sulla relazione ... del consulente tecnico di parte. La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all'attività delle parti processuali».

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, occorre verificare se la documentazione di cui necessita il consulente tecnico di parte per la redazione della sua perizia sia funzionale al procedimento giudiziario che interessa l'istante.

Al riguardo si osserva che l'ambito di operatività del contributo unificato riguarda i procedimenti giudiziari previsti dalla legge (amministrativo, civile, penale) e gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

Atteso ciò, alla luce del quadro normativo ed interpretativo esposto in precedenza, e considerata la ratio che ispira le norme dettate in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ritiene che la documentazione necessaria per la predisposizione di un atto processuale - qual è la relazione del consulente tecnico di parte - rientri nella categoria degli atti funzionali al procedimento giudiziario e, pertanto, da assoggettare a contributo unificato che, nell'ipotesi di gratuito patrocinio, va prenotato a debito.

Ciò comporta, in base all'articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Da ultimo, per quanto attiene la corresponsione dei cosiddetti «diritti di segreteria» (diritti di copia, di visura, di rogito, di ricerca, di rilascio dei documenti, di Cancelleria, ecc.) dovuti in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività, si sottolinea che l'articolo 131 del D.P.R. n. 115/2002, nell'ambito dell'istituto del gratuito patrocinio, elenca tassativamente le spese prenotate a debito.

Dall'esame di tale elenco si evince che la prenotazione a debito è prevista solo per «i diritti di copia» e

non anche per le altre spese da ricomprendere tra i diritti di segreteria. Ne consegue, che per questi ultimi non è possibile ricorrere all'istituto della prenotazione a debito.

Resta inteso che in questa sede non è stata esaminata la problematica in ordine ai cosiddetti «diritti di segreteria» dovuti ad altri enti od uffici pubblici in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività (ad esempio: spese per i diritti di Cancelleria relativi a provvedimenti giurisdizionali). La gestione di tali diritti, infatti, esula dalla competenza della Scrivente e, pertanto, limitatamente ad essi l'istanza in trattazione deve ritenersi inammissibile.

Contributo unificato e sua applicazione nel processo penale. (Nota 18 novembre 2008, n. 0152465/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

In risposta alla nota ... si evidenziano le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato ed alla riscossione di tale credito nell'ambito del processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico delle spese di giustizia.

Tali disposizioni infatti prevedono, all'articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all'anticipazione della spesa, a non effettuare alcun pagamento in quanto l'importo è prenotato a debito.

Tale prenotazione ha lo scopo di «annotazione a futura memoria», come disciplinato dall'articolo 3, lettera s), del citato testo unico, finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno.

L'articolo 12 del medesimo testo unico, prevede inoltre che la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza.

Dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata, in via amministrativa, dall'ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile.

Per quanto attiene il momento dell'attivazione della riscossione, la spesa in parola segue i criteri generali e pertanto ai sensi dell'articolo 208 del testo unico vi è titolo per il recupero solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

La sanzione disciplinata dalla novella introdotta con il D.L. n. 223/2006 trova applicazione esclusivamente nel processo civile.

Il nuovo procedimento sommario di cognizione. (Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

L'articolo 51, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto, dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, il capo IH-bis, con rubrica «Del procedimento sommario di cognizione». Detto capo è composto dagli articoli 702-bis, 702-ter 702-quater.

Taluni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del contributo unificato per il procedimento disciplinato dal terzo comma del nuovo articolo 702-ter c.p.c., in base al quale il giudice, «se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria», fissa l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c. ..

Al riguardo si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'articolo 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'articolo 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'articolo 702-ter c. p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato articolo 702-bis c.p.c, vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili contenziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommari di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si raccomanda, altresì, di dare evidenza, a fini statistici, del numero dei procedimenti iscritti con il nuovo rito speciale e di quelli per i quali è stata disposta la conversione del rito, ai sensi dell'articolo 702-ter, terzo comma, c.p.c.

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'articolo 702- quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.

Si prega di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Servizio delle spese di giustizia e nuovi interventi normativi. (Circolare 15 gennaio 2010, n. 6710/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) entrata in vigore il 10 gennaio 2010, e con il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, recante «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», sono state introdotte alcune norme di interesse generale per gli uffici giudiziari in materia di spese di giustizia.

Si sintetizza di seguito, per opportuna informazione, il contenuto delle disposizioni aventi particolare riflesso sulle attività giudiziarie, oltre quelle relative alla materia delle intercettazioni di cui si è data notizia con precedente nota 12 gennaio 2010, protocollo n. 4160/U.

Contributo unificato - L'articolo 2, comma 212, della legge finanziaria per l'anno 2010, ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) in materia di contributo unificato.

All'articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002 sono state apportate le seguenti modificazioni. Sono stati abrogati i commi quarto e quinto. Conseguentemente sono ora assoggettati al pagamento del contributo unificato anche il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore ad euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa ed il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Dopo il sesto comma è stato aggiunto il comma 6-bis, il quale prevede che «nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione». Conseguentemente, per i procedimenti concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative di cui all'articolo 23 della citata legge n. 689/1981 è dovuto soltanto il contributo unificato secondo l'importo fissato dall'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002, nonché l'importo forfettizzato di cui all'articolo 30 dello stesso decreto (euro 8,00). Invece, nei giudizi di lavoro di cui all'articolo unico della legge n. 319/1958 ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo, per i quali in precedenza era prevista, senza limite di valore o di competenza, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, è stato introdotto il pagamento del contributo unificato limitatamente ai processi dinanzi alla Corte di Cassazione. All'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 sono state apportate le seguenti modificazioni.

Il secondo comma è stato sostituito dal seguente: «Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari ad euro 200,00. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari ad euro 30,00. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari ad euro 120,00».

Al comma 2-bis sono state premesse le parole: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,». I giudizi di lavoro di cui alla legge n. 319/1958 dinanzi alla Corte di Cassazione sono stati assoggettati soltanto al contributo unificato e non anche all'importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

È stato abrogato il quarto comma. Sono pertanto assoggettati al pagamento del contributo unificato, a seconda del valore della causa, nella misura fissata dall'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali.

Pubblicazioni di sentenze - Il comma 216 della citata legge finanziaria ha apportato le seguenti modificazioni in tema di pubblicazione di sentenze alle seguenti disposizioni di legge.

All'articolo 36 quarto comma, secondo periodo, c.p., dopo le parole: «capoversi precedenti» sono state aggiunte le parole: «salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia».

Al quarto comma dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è stata sostituita dalla seguente: «la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 c.p.».

Il secondo comma dell'articolo 18, Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato così sostituito: «La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 C.p. nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale».

Per effetto di tali modificazioni la pubblicazione nei giornali delle sentenze di condanna, previste dalle sopra citate disposizioni di legge, deve essere effettuata unicamente mediante l'indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.

Diritti di copia di atti giudiziari - L'articolo 4, quinto comma, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 recante «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302 ed entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha previsto che fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 115/2002 «i diritti di copia di cui all'Allegato n. 6) del medesimo decreto sono aumentati del 50% ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti presenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8) al

medesimo decreto».

Per effetto della citata disposizione i diritti di copia, senza certificazione di conformità, di cui all'Allegato 6) del D.P.R. n. 115/2002 sono aumentati del 50%, mentre le copie rilasciate in formato diverso da quello cartaceo, sempre che i documenti siano presenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate e nella misura prudentemente fissata in maniera forfettaria per le copie cartacee.

Con la disposizione di cui all'articolo 4, quinto comma, del D.L. n. 193/2009, è stata inoltre sospesa, fino all'emanazione del predetto regolamento di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 115/2002, l'applicazione dell'Allegato n. 8) al medesimo D.P.R. n. 115/2002. Sospensione quest'ultima che deve intendersi riferita soltanto ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate. Restano invece applicabili gli attuali importi previsti per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche.

Restano invariati i diritti di copia autentica, di cui all'Allegato n. 7) del citato D.P.R. n. 115/2002, il diritto di certificato e le maggiorazioni previste per l'urgenza.

Contributo unificato e registrazione per i giudizi di appello avverso procedimenti agevolati del giudice di pace. *(Circolare 20 aprile 2011, n. 056105/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

La legge 21 novembre 1991, n. 374 istitutiva del giudice di pace, ha previsto, all'articolo 46, un regime fiscale agevolato per le cause di valore non eccedente la somma di euro 1.033,00 infatti tali cause originariamente esenti da ogni spesa, a seguito della riforma introdotta dal comma 308 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono attualmente soggette al pagamento del solo contributo unificato.

Alcuni uffici giudiziari hanno segnalato di aver ricevuto istanze delle parti processuali in merito all'estensione di tale esenzione anche ai gradi di giudizio successivi e segnata mente in relazione al grado di appello instaurato avanti al Tribunale ordinario.

Poiché la tipologia di esenzione in parola riguarderebbe anche l'imposta di registro, si è reso necessario un coordinamento con l'Agenzia delle Entrate, posto che peraltro le istanze ricevute dagli uffici giudiziari riguardavano espressamente la richiesta di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro.

L'Agenzia delle Entrate, convenendo con il parere di questa Direzione generale, ha ritenuto che la ratio della norma in commento, inserita nel corpus normativo recante l'istituzione del giudice di pace, porta a ritenere che detto regime trovi applicazione esclusivamente per il grado di giudizio di competenza di tale giudice.

Si ritiene altresì opportuno richiamare l'ulteriore principio riguardante la materia delle agevolazioni fiscali, le quali, come evidenziato anche dall'Agenzia delle Entrate, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, ribadisce che «le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie sono norme di stretta interpretazione» (Cassazione, Sezione Tributi, 25 gennaio 2002, n. 4611, confermata anche dalla più recente sentenza 21 gennaio 2009, n. 5270).

Premesso quanto sopra, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, previste per il solo primo grado, di competenza del giudice di pace, devono ritenersi non estensibili alle relative impugnazioni.

Contributo unificato - Disposizioni introdotte con l'articolo 37 del D.L. 98/2011 convertito nella l. 111/2011 ed articolo 28 l. 183/2011 *(Circolare 11 maggio 2012, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I)*

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo ai diversi interventi normativi che hanno interessato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ed in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli Uffici Giudiziari, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego:

L'articolo 9, comma 1-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto dall'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede l'introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pari ad euro 31.884,48. Oltre tale limite di valore, l'articolo 9, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, prevede che i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano scontare il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.R. 115 del 30 maggio 2002, mentre, le controversie individuali di lavoro o

concernenti rapporti di pubblico impiego siano soggette al contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 115/2002.

Il contributo unificato è altresì dovuto nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, articolo unico legge n. 319 del 2 aprile 1958).

Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'articolo 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per tutti i procedimenti di cui all'articolo 9, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 non è dovuto l'anticipo forfetizzato di euro 8 stante l'espressa previsione normativa dell'articolo 30 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'articolo 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.

Determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego - limiti di esenzione.

Il limite di esenzione previsto dall'articolo 9, comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro e di pubblico impiego è pari a tre volte l'importo stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 115/2002.

Il richiamo all'articolo 76 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza.

Infatti, l'articolo 76 del D.P.R. 115/2002 oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16.

Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l'esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad esempio l'INPS, questa Direzione Generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 76 del D.P.R. 115/2002, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione del debito per espressa previsione normativa.

Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Il comma 3 dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, prevede che il contributo unificato sia ridotto alla metà per i processi speciali previsti dal libro IV, titolo I del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Il legislatore, nel richiamare il libro IV, titolo I del c.p.c., ha previsto la riduzione del contributo unificato per i procedimenti di ingiunzione ivi compresi i casi in cui il decreto sia emesso per crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e assistenza dei relativi contributi, ex articolo 635, comma 2 del c.p.c..

Di conseguenza, ferme restando le esenzioni previste per i procedimenti di valore inferiore ad euro 31.884,48, per i procedimenti di ingiunzione nonché per le relative opposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il contributo unificato è quello dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. 115/2002, con la riduzione della, metà ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Diversamente, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni, il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione.

Tale regime fiscale si applicherà ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti a partire dal giorno in cui è entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 anche quando il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso anteriormente a tale data; l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un procedimento autonomo ed eventuale rispetto a quello monitorio e va assoggettato al contributo unificato in vigore al momento della sua proposizione.

Contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle relative a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione

L'articolo 9, comma 1-bis del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha previsto per i procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego una soglia di esenzione pari a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

Tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma 1-bis dell'articolo 9 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, questa Direzione Generale ritiene che per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi sia una precisa deroga all'esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio.

Di conseguenza, dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 11512002 escludendo, altresì, la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3, del medesimo articolo 13.

Per espressa disposizione normativa, nelle controversie di cui all'articolo UNICO della legge 2 aprile 1958, n. 319, promosse dinanzi alla Corte di Cassazione, non si applica l'articolo 13, comma 2-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Altra materia originariamente esente da contributo unificato per espressa disposizione normativa è quella della separazione personale dei coniugi nonché quella disciplinata dalla legge n. 898 del 1 dicembre 1970 e successive modifiche che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gran parte dei quesiti sollevati dagli uffici giudiziari riguarda la riscossione dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del D.P.R. 115/2002.

Si ritiene che tale importo non sia dovuto per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa.

A tale conclusione si giunge considerando che l'esenzione speciale prevista per tale materia dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, non è stata né modificata né abrogata dall'articolo 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.

Con tale norma si è inteso introdurre il solo importo del contributo unificato e pertanto non devono ritenersi soggetti all'anticipazione di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 115/2002, tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal D.P.R. 115/2002, per i quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa (tale l'indirizzo espresso da questa Direzione Generale con precedente nota del 29/09/2003 n. protocollo 1/12244/U).

Alla stessa conclusione deve giungersi per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, per le quali il legislatore prevede una esenzione speciale all'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.

Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'articolo 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.

Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli articoli 605 e seguenti del c.p.c.

L'articolo 37, comma 6, lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011 ha introdotto il contributo unificato anche per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c.

Per tali procedimenti l'articolo 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari.

Il quesito sollevato dagli Uffici Giudiziari non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione e l'ufficio tenuto ad esigerlo.

A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione con circolare protocollo N. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che "il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'articolo 247 del D.P.R. 115/2002".

Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato "esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall'Ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onere rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario".

Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (articolo 610 c.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa Direzione Generale il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura.

A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Articolo 28, legge 12 novembre 2011 n. 183 -modifiche in materia di spese di giustizia.

Con l'articolo 28 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 è stato introdotto il comma 1-bis all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia ed è stato modificato il contenuto del terzo comma dell'articolo 14 del medesimo Testo Unico.

Comma 1-bis, articolo 13 del D.P.R. 115/2002,

Il comma 1-bis dell'articolo 13 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, introdotto con l'articolo 28, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, prevede che "il contributo unificato di cui al comma 1 dell'articolo 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine "impugnazioni". Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo promosso ai sensi dell'articolo 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo.

Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di Fallimento così come disciplinato dall'articolo 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'articolo 2, Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'articolo 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo "reclamo" e non più "opposizione alla dichiarazione di fallimento".

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex articolo 170 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio (Corte Costituzionale ordinanza n. 38/1988) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all'eventuale fase di opposizione, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si può attribuire valore di impugnazione.

Rispetto al quesito posto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, questa Direzione Generale, ritiene che, nelle ipotesi in cui esso operi come giudice di legittimità, non possa essere paragonato, ai soli fini del contributo unificato, alla Corte Suprema di Cassazione.

Comma 3 dell'articolo 14 D.P.R. 115/2002

Con la nuova dizione del comma 3 dell'articolo 14 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.

Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.

In tale ottica, ad esempio, l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda.

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.

Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 - disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Infine, stante le segnalazioni giunte dagli uffici giudiziari, appare opportuno compiere un'analisi del Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011.

Con tale norma il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria.

Tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributo unificato.

Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia.

Di conseguenza, in riscontro alle segnalazioni degli uffici giudiziari in tema di volontaria giurisdizione, deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 115/2002, sebbene il Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici

giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Contributo unificato - Disposizioni introdotte con l'articolo 37 del D.L. 98/2011 convertito nella L.111/2011 ed articolo 28 l. 183/2011 - Integrazione su articolo 28, c.3, l. 183/2011 e chiarimento relativo all'intervento nelle procedure esecutive (Circolare 5 luglio 2012, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I)

L'articolo 28, comma 1, lettera a), della legge n.183 del 12 novembre 2011, ha inserito il comma 1-bis, all'articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Con tale norma si è stabilito che il contributo unificato di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115/2002. "è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

Il terzo comma dell'articolo 28, legge n. 183/2011 stabilisce poi che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

La legge n. 183 del 12 novembre 2011, è entrata in vigore il 1. gennaio 2012, come stabilito dall'articolo 36 della medesima legge.

Gli uffici giudiziari hanno segnalato difficoltà interpretative ed applicative proprio in relazione alla portata del comma 3, dell'articolo 28, della legge n.183 del 12 novembre 2011 ed, in particolare sul significato da attribuire all'espressione "controversie pendenti".

Secondo l'interpretazione di questa Direzione Generale, con la locuzione "controversie pendenti" il legislatore ha inteso fare riferimento all'intera procedura e non alle sue singole fasi o gradi di giudizio.

Il giudizio di impugnazione, quindi, si considera controversia pendente ai sensi del 3° comma dell'articolo 28, legge n. 183/2011, in relazione al precedente grado di giudizio; ed alla data di pubblicazione odi deposito del relativo provvedimento; pertanto, solo il giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto un provvedimento depositato o pubblicato dopo il primo gennaio 2012 potrà scontare il pagamento del contributo unificato previsto dal comma 1-bis dell'articolo 13 del D.P.R. n.115/2002.

Allo stesso modo, il ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, per determinare l'aumento del contributo unificato, deve avere ad oggetto un provvedimento, pubblicato o depositato nel grado di giudizio precedente, dopo il 1° gennaio 2012.

La "pendenza della controversia", a cui fa riferimento il legislatore nel comma 3. dell'articolo 28 della legge n.183/2011, non è determinata quindi dal momento in cui si instaura l'impugnazione o il ricorso in Cassazione; ma si determina con riferimento alla pendenza del giudizio da cui scaturisce il provvedimento da impugnare che dovrà, necessariamente, essere stato pubblicato o depositato dopo il 1° gennaio 2012.

Contributo unificato-chiarimento relativo agli interventi nelle procedure esecutive

Sono pervenute in questo periodo alcune segnalazioni in merito alla esatta interpretazione: della circolare emanata in data 14 maggio 2012, n. protocollo 65934, ed in particolare rispetto al paragrafo 2), intitolato "Articolo 28, legge 12 novembre 2011 n. 183 – modifiche in materia di spese di giustizia – comma 3 dell'articolo 14 D.P.R.115/2002", pagina 8, relativamente al versamento del contributo unificato nel caso di intervento nelle procedure esecutive.

Un primo chiarimento riguarda gli importi del contributo unificato nelle procedure esecutive. L'articolo 13, comma 2. del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. dispone che per le esecuzioni immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri processi esecutivi, debba essere versato un contributo unificato, in termine fisso, individuato per tipo di procedura.

Diversamente, per le procedure esecutive mobiliari, lo stesso articolo 13, comma 2, del D.P.R. n.115/2002, stabilisce che sia versato un contributo unificato legato al valore della procedura.

Il secondo chiarimento riguarda invece le ipotesi in cui l'intervento nelle procedure esecutive determina il versamento del contributo unificato.

A tale proposito deve ritenersi che il creditore: che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

Si pregano le SS.LL, per quanto di loro rispettiva competenza di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Nuove disposizioni sul contributo unificato (articolo 37, D.L. n. 98/2011). (Circolare 14 maggio 2012, n. 0065934/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo ai diversi interventi normativi che hanno interessato il testo unico sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed in considerazione dei dubbi interpretativi sollevati dagli uffici giudiziari, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

1) Articolo 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, «disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria». Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego - L'articolo 9, comma I-bis, del testo unico sulle spese di giustizia, introdotto dall'articolo 37, sesto comma, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede l'introduzione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ed in quelle individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego.

Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pari ad euro 31.884,48.

Oltre tale limite di valore, l'articolo 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, prevede che i processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie debbano scontare il contributo unificato previsto dall'articolo 13, primo comma, lettera a), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre, le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego siano soggette al contributo unificato previsto dall'articolo 13, terzo comma, del medesimo D.P.R. n. 115/2002.

Il contributo unificato è altresì dovuto nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma dell'articolo unico, legge 2 aprile 1958, n. 319).

Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al secondo comma dell'articolo unico, legge 2 aprile 1958, n. 319, per i quali non vi è il richiamo dell'articolo 9, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

Per tutti i procedimenti di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto l'anticipo forfettizzato di euro 8,00 stante l'espressa previsione normativa dell'articolo 30 del testo unico sulle spese di giustizia.

Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'articolo 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.

Determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie e nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego. Limiti di esenzione - Il limite di esenzione previsto dall'articolo 9, comma I-bis, del D.P.R. n. 115/2002 per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro e di pubblico impiego è pari a tre volte l'importo stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002.

Il richiamo all'articolo 76 del testo unico sulle spese di giustizia deve intendersi nella sua interezza.

Infatti, l'articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002 oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione soggettiva, indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito.

L'esenzione riguarderà, tra l'altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16.

Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l'esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad esempio l'INPS, questa Direzione generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002, salve le ipotesi per cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.

Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego - Il terzo comma dell'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che il contributo unificato sia ridotto alla metà per i processi speciali previsti dal libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia.

Il legislatore, nel richiamare il libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, ha previsto la riduzione del contributo unificato per i procedimenti di ingiunzione ivi compresi i casi in cui il decreto sia emesso per crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e assistenza dei relativi contributi, ex articolo 635, secondo comma, c.p.c ..

Di conseguenza, ferme restando le esenzioni previste per i procedimenti di valore inferiore ad euro 31.884,48, per i procedimenti di ingiunzione nonché per le relative opposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il contributo unificato è quello dell'articolo 13, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 115/2002, con la riduzione della metà ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.

Diversamente, per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni, il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia

riduzione.

Tale regime fiscale si applicherà ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti a partire dal giorno in cui è entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 anche quando il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso anteriormente a tale data; l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, è un procedimento autonomo ed eventuale rispetto a quello monitorio e va assoggettato al contributo unificato in vigore al momento della sua proposizione.

Contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle relative a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promosse dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione

L'articolo 9, comma I-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha previsto per i procedimenti di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego una soglia di esenzione pari a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto.

Tenuto conto della particolare dizione utilizzata dal legislatore per formulare il comma I-bis dell'articolo 9 del testo unico sulle spese di giustizia, questa Direzione generale ritiene che per i giudizi instaurati dinanzi alla Suprema Corte in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per i procedimenti in materia di lavoro o di pubblico impiego, vi sia una precisa deroga all'esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio.

Di conseguenza, dinanzi alla Suprema Corte si applicherà il contributo unificato previsto dall'articolo 13, primo comma, del D.P.R. n. 115/2002 escludendo, altresì, la ulteriore riduzione di cui al successivo terzo comma del medesimo articolo 13.

Per espressa disposizione normativa, nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, promosse dinanzi alla Corte di Cassazione, non si applica l'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico sulle spese di giustizia.

Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Altra materia originariamente esente da contributo unificato per espressa disposizione normativa è quella della separazione personale dei coniugi nonché quella disciplinata dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gran parte dei quesiti sollevati dagli uffici giudiziari riguarda la riscossione dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Si ritiene che tale importo non sia dovuto per i procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa.

A tale conclusione si giunge considerando che l'esenzione speciale prevista per tale materia dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, non è stata né modificata né abrogata dall'articolo 37 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011.

Con tale norma si è inteso introdurre il solo importo del contributo unificato e pertanto non devono ritenersi soggetti all'anticipazione di cui al citato articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002, tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal D.P.R. n. 115/2002, per i quali è prevista in maniera chiara e non equivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa (tale l'indirizzo espresso da questa Direzione generale con precedente nota 29 settembre 2003, prot. n. 1/12244/U).

Alla stessa conclusione deve giungersi per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per le quali il legislatore prevede una esenzione speciale all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'articolo 37 del D.L. n. 98/2011 non ha introdotto modifiche in merito.

Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli articoli 605 ss. c.p.c. - L'articolo 37, sesto comma, lettera o), del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, ha introdotto il contributo unificato anche per i procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 ss. c.p.c. ..

Per tali procedimenti l'articolo 13, secondo comma, del D.P.R. n. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari.

Il quesito sollevato dagli uffici giudiziari non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione e l'ufficio tenuto ad esigerlo.

A tale proposito, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, con circolare 19 settembre 2011, n. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che «il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, il controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della Cancelleria ai sensi dell'articolo 247 del D.P.R. n. 115/2002».

Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato «esula, in linea di principio, dalle funzioni svolte dall'ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onere rimane attribuito alla Cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo ufficio giudiziario».

Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 ss. c.p.c., l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono

dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (articolo 610 c.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale.

In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna e rilascio, considerato che, a parere di questa Direzione generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la Cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura.

A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la Cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.

Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.

2) articolo 28, legge 12 novembre 2011, n. 183. Modifiche in materia di spese di giustizia- Con l'articolo 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è stato introdotto il comma I-bis all'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia ed è stato modificato il contenuto del terzo comma dell'articolo 14 del medesimo testo unico.

Comma I-bis dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002- Il comma I-bis dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, introdotto con l'articolo 28, primo comma, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che «il contributo unificato di cui al primo comma dell'articolo 13 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato nei processi dinanzi alla Corte di Cassazione».

La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine «impugnazioni».

Secondo la dottrina prevalente, si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 323 c.p.c., deve ritenersi impugnazione, ad esempio, il reclamo promosso ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo.

Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento così come disciplinato dall'articolo 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, modificato dall'articolo 2, Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'articolo 327, primo comma, c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo «reclamo» e non più «opposizione alla dichiarazione di fallimento».

Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex articolo 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio (Corte Costituzionale, ord. n. 38/1988) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all'eventuale fase di opposizione, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di impugnazione.

Rispetto al quesito posto dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, questa Direzione generale, ritiene che, nelle ipotesi in cui esso operi come giudice di legittimità, non possa essere paragonato, ai soli fini del contributo unificato, alla Corte Suprema di Cassazione.

Terzo comma dell'articolo 14, D.P.R. n. 115/2002 - Con la nuova dizione del terzo comma dell'articolo 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.

Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori.

In tale ottica, ad esempio, l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda.

Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'articolo 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima.

3) Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - Infine, stante le segnalazioni giunte dagli uffici giudiziari, appare opportuno compiere un'analisi del Decreto Legislativo 10

settembre 2011, n. 150.

Con tale norma il legislatore ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione stabilendo che le controversie in materia civile possano svolgersi secondo uno dei seguenti riti: rito di cognizione ordinaria, rito del lavoro e rito a cognizione sommaria.

Tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di contributo unificato.

Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia.

Di conseguenza, in riscontro alle segnalazioni degli uffici giudiziari in tema di volontaria giurisdizione, deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall'articolo 13, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 115/2002, sebbene il Decreto Legislativo 10 settembre 2011, n. 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione.

Contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti promossi dall'INAIL e nei procedimenti ex art. 28 legge 300 del 20 maggio 1970 – Statuto dei lavoratori *(Circolare Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile, Ufficio I, n. 3169.U in data 9 gennaio 2013)*

Sono pervenuti in questo periodo diversi quesiti volti a verificare se l'INAIL possa ancora beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 198 del D.P.R. n. 1126 del 30 giugno 1965, per gli atti, i provvedimenti ed i documenti prodotti o emessi nell'ambito di procedimenti insorti tra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

In particolare, si chiede se l'INAIL sia tenuto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in base alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 31, comma 6, lettera b) del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Tale norma ha inserito all'articolo 9 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il comma 1-bis in base al quale "nei processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché in quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1 lett. a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione, il cui contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1".

Il successivo articolo 10, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, così come modificato dalla lettera e), comma 6, dell'articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, prevede che "nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319 e successive modificazioni e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato".

Dall'esame delle norme citate, e sentito il parere dell'Ufficio Legislativo, si ritiene che l'INAIL sia tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Infatti, l'esenzione soggettiva riconosciuta a favore dell'INAIL dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, diviene, con l'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, un'esenzione generalizzata da valere non solo a favore dell'istituto previdenziale, ma per tutte le controversie previdenziali ed assistenziali da chiunque promosse.

Il legislatore del 2011, con l'articolo 37, comma 8. del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, introduce un'eccezione al generico principio di esenzione sancito dall'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, dettando, ancora una volta, una disciplina di carattere generale a valere. dunque, per tutte le controversie previdenziali ed assistenziali.

Il contributo unificato continua a non essere dovuto in tutte le ipotesi reddituali personali richiamate dal comma 1-bis dell'articolo 9 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Contributo unificato nei procedimenti ex art. 28 legge 300 del 20 maggio 1970 – Statuto dei lavoratori

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto se il procedimento disciplinato dall'articolo 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, vale a dire il procedimento volto ad ottenere la repressione della condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro, sia da considerare esente dal pagamento del contributo unificato.

L'articolo in questione disciplina la tutela giuridica attivabile dal sindacato per ottenere, attraverso un provvedimento del magistrato, la "cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti" della condotta antisindacale tenuta dal datore di lavoro.

L'articolo 41 della medesima legge stabilisce un criterio di esenzione fiscale per "tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della predetta legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché di tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione".

A prima vista tale norma potrebbe sembrare una duplicazione di quella contenuta nell'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, che sancisce l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni spesa,

tassa o diritti di qualsiasi specie e natura per i giudizi di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria. In realtà lo statuto dei lavoratori è norma di portata più ampia rispetto all'articolo unico della legge n. 319 del 1958 perché introduce garanzie e diritti che incidono direttamente sulla libertà e sulla dignità personale del lavoratore sancendo, per la loro tutela, un principio generale di esenzione da ogni imposta e tassa.

Di conseguenza, la repressione della condotta antisindacale, costituisce fattispecie non assimilabile alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego a cui si riferisce l'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958.

La Corte di Cassazione, con sentenza della sezione lavoro n. 2573 del 9 aprile 1980, ha precisato, infatti, che "nella repressione della condotta antisindacale, il fondamento dell'azione riposa sulla violazione di norme costituzionali o, quantomeno, generali dell'ordinamento, non di diritti o, comunque, posizioni giuridiche di origine contrattuale, cui si riferisce esclusivamente la normale tutela individuale del lavoratore".

Tenuto conto delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l'esenzione prevista dall'articolo 41 della legge n. 300 del 1970 è riferita propriamente alla tutela dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori.

Inoltre, l'articolo 1 della legge n. 841 dell'8 novembre 1977, intitolata "Norme di raccordo tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300", stabilisce che "nelle controversie previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533".

Il richiamo alla legge n. 533 del 1973, rispetto alla procedura disciplinata dall'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, riguarderebbe il solo aspetto procedurale e non quello fiscale che continua ad essere regolato dall'articolo 41 dello statuto dei lavoratori, norma non modificata dalla legge n. 533 del 1973.

Sulla base dell'analisi appena svolta, si ritiene che la procedura instaurata per la repressione della condotta antisindacale così come disciplinata dall'articolo 28 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 sia da considerarsi esente dal versamento del contributo unificato.

COPIE

Copie di sentenze civili per uso notifica - Imprescindibile la registrazione della sentenza. (Nota 14 marzo 2006 n. 29405U Ministero giustizia, Direzione Generale Giustizi civile)

E' stato chiesto di conoscere se possano essere rilasciate prima della registrazione copie autentiche di sentenze civili per uso notifica ai sensi dell'articolo 280 c.p.c. in applicazione del disposto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2002, n. 522 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del D.P.M. n. 131/1986 (approvazione del test, unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.

Al riguardo deve osservarsi che la richiesta di copia autentica di cui all'articolo 285 c.p.c. è effettuata al fine di procedere alla notifica della sentenza per far decorrere i termini di impugnazione.

Quindi in questo caso la sentenza è rilasciata non per la prosecuzione del giudizio, essendo la proposizione dell'impugnazione della controparte del tutto eventuale, ma allo scopo di anticipare i termini di definizione del giudizio stesso.

Di conseguenza si ritiene che non sia possibile rilasciare copia di sentenze civili per uso notifica ex articolo 285 c.p.c. Prima del] adempimento della registrazione.

CORRISPONDENZA

Accordo quadro con Poste Italiane per la spedizione della corrispondenza - Inapplicabilità della provvigione del 15%. (Circolare 28 febbraio 2005, n. 2339 della Corte di Appello di Firenze)

Con l'Accordo quadro del 15 luglio 2004 e la conseguente stipula della Convenzione per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile, sottoscritta da Poste Italiane S.p.a. e il Ministero della giustizia, si conveniva, con decorrenza dal

1° gennaio 2005, di procedere alla soppressione degli oneri connessi alla tenuta dei conti di credito, relativi sia alle spese di giustizia che alla corrispondenza ordinaria, pari al 15% del fatturato mensile. Conseguentemente si invita a porre particolare attenzione affinché non sia applicato il costo della provvigione del 15% sui modelli 105 rilasciati dagli uffici postali.

Si segnala inoltre che le richieste per la fornitura della modulistica (modelli 22R e 23L) devono essere indirizzate a:

Poste Italiane, Polo corrispondenza Lazio, Piazza Dante 25, Roma.

UNEP - Rilascio di copie ed esazione di diritti. (Circolare 25 febbraio 2005, n. 6/325/035/CA del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Relativamente a quanto in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l'attività degli uffici NEP nella materia di cui sopra, si espone quanto segue.

L'attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell'articolo 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari), il quale statuisce che «l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti» (primo comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione» (secondo comma).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall'ufficiale giudiziario «senza alcuna limitazione», come ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione I civile, nella sentenza n. 12516 del 30 marzo-17 dicembre 1993.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la circolare 7 luglio 1994, n. 14/94 di questo Ministero, Direzione Generale Affari civili, Segreteria, che, nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell'ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest'ultimo.

A tal proposito, la suddetta circolare chiarisce che va riconosciuta all'ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all'attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato articolo 111, D.P.R. 1229/1959 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell'articolo 14, legge 4 gennaio 1968, n. 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.

In linea con quanto esplicitato dalla circolare sopra menzionata, con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli uffici NEP, quale appunto quella dell'ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all'ufficiale giudiziario, giacché è quest'ultimo, e non la Cancelleria, a detenerne l'originale, sia pure al solo fine di notifica.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l'abrogazione dell'articolo 125 del D.P.R. 1229/1959 che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall'art. 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, non crea alcun contrasto con l'espletamento dell'attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l'eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell'ufficiale giudiziario, rientrando nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata legge n. 14/1991.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall'articolo 268 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), il quale statuisce che: «Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'Allegato n. 7) del presente testo unico».

Infatti, dall'esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all'importo di caro 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla tabella, punto 6), allegata all'articolo 9 della legge n. 488/1999. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell'ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziari, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull'originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l'atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull'originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell'Erario.

Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella

composizione del diritto di copia autentica, previsto dall'Allegato 7) di cui all'articolo 268 del testo unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l'articolo 125 del D.P.R. 1229/1959 che disciplinava il pagamento di un apposito diritto di copia all'ufficiale giudiziario.

Stante la rilevanza dell'evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa relativa alla materia di cui trattasi, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente e circolare negli uffici NEP dei distretti di competenza, per la puntuale applicazione della stessa nella relativa attività d'istituto.

Spese postali e telegrafiche: spedizione della corrispondenza mediante Conti di Credito ordinari (articolo 2, co17 L. 662/96). Accordo quadro tra ministero della giustizia e Poste Italiane S.p.A. - Seguito alla Ministeriale n. 7853 del 22.02.2005. (Nota n. protocollo 14526.U/05 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi - Ufficio II, Roma del 6 aprile 2005)

Con riferimento all'oggetto e alla ministeriale n. 7853, trasmessa per conoscenza il 22.02.2005, si comunica che Poste Italiane S.p.A. ha confermato di avere dato seguito agli impegni assunti con l'accordo quadro del 15.07.2004, secondo il quale dal 1° Gennaio 2005, gli oneri relativi alla tenuta dei Conti di Credito (15% di provvigione sul fatturato mensile) inerenti sia le "spese di Giustizia" che le "spese postali e telegrafiche" per la spedizione della corrispondenza ordinaria, sono stati soppressi. Poste Italiane ha, altresì, ribadito quale destinatario per l'acquisizione gratuita della modulistica necessaria il "Polo Corrispondenza Lazio - Piazza Dante, 25 Roma".

Le SS. LL. vorranno comunicare quanto sopra agli Uffici di Loro pertinenza nel Distretto.

Corrispondenza - Quesiti. (Circolare 15 novembre 2005, n. 4741.1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Risorse Materiali, Ufficio II)

Sono pervenute allo Scrivente, da parte di molti uffici giudiziari, richieste di chiarimenti sulle nuove modalità di spedizione, rappresentate loro dalle rispettive filiali di Poste Italiane e, più specificamente, inerenti sia alla necessità di acquisire «bilance» per la preventiva pesatura della corrispondenza che sull'opportunità di accedere al servizio di «bollette nominative» per la spedizione postale.

Per questa seconda voce si precisa che la società in parola non ha emanato direttive interne che impongano l'utilizzo del nuovo sistema: esso è, appunto, un servizio offerto al cliente e, pertanto, fruibile in funzione delle disponibilità finanziarie del singolo ufficio previo benestare ministeriale.

Altra considerazione emerge relativamente alla necessità di acquisire strumenti per una preventiva «pesatura» della corrispondenza in spedizione. Tale compito è di competenza dell'ufficio postale e non risultano diramate da quella società, disposizioni interne di carattere discordante.

Si coglie l'occasione per ricordare che - stante il libero mercato - per la spedizione di: pacco ordinario, pacco celere e posta celere, è possibile fare riferimento ad altre ditte in grado di fornire lo stesso o un più particolareggiato servizio purché i costi non risultino svantaggiosi per l'Amministrazione.

Corrispondenza - Trasmissione della corrispondenza via posta elettronica. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. (Circolare 23 novembre 2007 - protocollo n. m_dg.GAB.23/11/2007.0041588.U)

Con le circolari del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria protocollo n. 11401 del 27 novembre 2003 e di questo Gabinetto protocollo n. 19215 del 8 luglio 2005, sono state date disposizioni per incrementare l'uso della posta elettronica dettate da esigenze di economicità, semplicità e velocità di trasmissione, facilità di archiviazione, possibilità di invio multiplo, integrabilità con altri strumenti ed applicazioni telematiche, nonché di affidabilità.

Volendo dare ulteriore seguito alle dette iniziative e in linea con la direttiva indicata in oggetto, a decorrere dalla presente, per comunicare con questo Gabinetto e con le altre articolazioni ministeriali, ove si disponga di idonei strumenti, si richiede di utilizzare la posta elettronica in tutti i casi nei quali precedentemente si impiegava il telefax e comunque in tutti i casi nei quali l'uso di tale mezzo è consentito, trasmettendo la "copia immagine" del documento redatto su supporto cartaceo e senza successivo inoltrare dell'originale con plico postale.

In allegato si invia l'elenco degli indirizzi di posta elettronica delle articolazioni ministeriali.

Si evidenzia, infine, che nei casi ove necessiti la trasmissione agli uffici ministeriali di plichi a mezzo posta, dovrà essere sempre riportata sulla busta l'esatta indicazione della Direzione e/o articolazione interessata, anziché la dicitura generica "Ministero della Giustizia". Ciò eviterà inutili passaggi e disagi nelle operazioni di smistamento e consentirà di far pervenire l'atto all'ufficio competente con notevole anticipo.

Si raccomanda di curare la diramazione della presente, al fine di una pronta e completa attuazione di quanto disposto.

Comunicazioni a mezzo posta elettronica con l'Ispettorato. *(Circolare 12 febbraio 2009, n. 1259 del Ministero Giustizia, Ispettorato Generale)*

Segnalo che, per ottemperare a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica e dalle circolari del Ministero della giustizia 27 novembre 2003, n. 11401 del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria ,8 luglio 2005, n. 19215 e 23 novembre 2007, n. 41588, dal prossimo 10 marzo 2009 la trasmissione di tutti i documenti prodotti da questo Ispettorato ed iscritti al protocollo ordinario, per i quali la firma autografa in originale non sia elemento essenziale, diretti agli uffici giudiziari collegati in rete, sarà effettuata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Dalla stessa data tutte le comunicazioni dei documenti, con le stesse caratteristiche sopra indicate, diretti a questo Ispettorato generale, potranno essere effettuate agli indirizzi di posta elettronica di cui all'elenco allegato.

Si prega pertanto di informarne tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti.

Trasmissione al dicastero della giustizia della documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza della direzione generale dei magistrati. *(Nota protocollo 0001652.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio II, del 10/O1/2011)*

In ossequio alle esigenze di snellimento del flusso cartolare, emerse dalla gestione del sistema di protocollazione informatica adottato anche da questa Direzione Generale, si invitano le SS.LL. a voler cortesemente disporre la cessazione dell'inoltro a questo Ministero, sotto qualsiasi forma, cartacea e telematica, delle seguenti tipologie di atti:

- atti di organizzazione tabellare (anche di natura infra distrettuale) relativi agli uffici giudicanti inseriti nell'applicativo denominato "'Valeri'@ " del circuito informatico consiliare, in quanto già pervenuti per via telematica;
- atti di organizzazione tabellare relativi agli Uffici requirenti, anche riferiti al periodo feriale;
- provvedimenti di applicazione e supplenza relativi agli uffici giudicanti e requirenti - eccettuati quelli di natura extra distrettuale - aventi natura non continuativa e/o durata inferiore a tre mesi;
- verbali di immissione in possesso afferenti alle predette applicazioni e supplenze;
- comunicazioni relative al godimento di ferie non rientranti nelle tabelle feriali;
- deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura aventi ad esito la non approvazione, la presa d'atto ovvero il non luogo a provvedere in materia tabellare, nonché con riguardo alle applicazioni ed alle supplenze, nei termini sopra specificati;
- atti di organizzazione tabellare afferenti agli Uffici del Giudice di pace;
- verbali ed atti collegati alle riunioni trimestrali ex articolo 15 Decreto legislativo n. 273/89,;
- altre tipologie di atti di organizzazione, non a carattere tabellare, quali protocolli, relazioni, et similia;
- atti finalizzati ad assicurare la presa visione ovvero la ricevuta di quanto trasmesso dalla Direzione Generale dei Magistrati e non espressamente richiesti dalla Direzione medesima.

Le SS.LL. sono, pertanto, pregate di emanare tempestive disposizioni affinché, quanto meno a decorrere dal 1° febbraio 2011, cessi la trasmissione a questo Ministero delle sopra indicate tipologie di atti.

DEPOSITI GIUDIZIARI

Cassa Depositi e Prestiti - Nuove modalità di costituzione dei depositi definitivi. *(Circolare n. 015754, in data 16 dicembre 1999 della Cassa Depositi e Prestiti)*

Con D.M. (Tesoro) 6 dicembre 1999, sono state approvate nuove modalità per la costituzione di depositi definitivi, proposte da questo istituto, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e

della Programmazione Economica e con la Banca d'Italia, nell'ambito di un progetto di semplificazione delle procedure e di sviluppo dell'efficienza del servizio.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2000, i soggetti interessati all'apertura di un deposito definitivo (cauzionale, amministrativo, giudiziario o volontario) presso la Cassa Depositi e Prestiti, non dovranno più rivolgersi a due uffici - le Direzioni provinciali dei servizi vari (ex DPT) e le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (la Tesoreria Centrale per Roma) - ma dovranno recarsi unicamente presso queste ultime.

Presso gli indicati uffici della Banca d'Italia, infatti, gli interessati potranno: richiedere l'apposito modello unificato (modello 125-bis/T); compilare la domanda con i dati necessari per l'iscrizione del deposito (prima parte del modello) e, contestualmente, la distinta di versamento (seconda parte del modello); consegnare allo sportello il modello completo dei dati e sottoscritto; effettuare il versamento dei valori (contanti o buoni postali fruttiferi); ritirare la quietanza (documento già valido, come noto, ad attestare il deposito).

Nell'informare codeste Amministrazioni dell'indicata modifica procedurale, si prega di voler adottare tempestivamente le misure necessarie perché gli enti dipendenti o associati, ovvero gli uffici direttamente o indirettamente interessati alla procedura dei depositi definitivi ne vengano a conoscenza e possano, a loro volta, darne notizia agli utenti cui si richieda di effettuare tali depositi (esempio ditte aggiudicatrici di appalti, cauzioni per apertura di agenzie o per ottenere il rilascio di licenze, depositi per espropri, ecc.).

Ulteriori notizie sulla nuova procedura possono essere acquisite contattando il numero verde 800.471137 ovvero sul sito Internet www.cassaddpp.it/.

Depositi giudiziari - Semplificazione della procedura di iscrizione dei libretti. (Circolare n. 1379/2001/U, in data 11 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, in risposta a quesiti formulati in seguito all'accordo intervenuto tra l'Ente Poste S.p.a. e la Cassa depositi e prestiti per la semplificazione della procedura di iscrizione dei depositi giudiziari, preso atto del concorde parere dell'Ispettorato (nota protocollo n. 364/Q/00- 618 del 29 gennaio 2001), si rappresenta che, ai fini della richiesta di iscrizione dei depositi giudiziari ed agli altri eventuali ulteriori incombeni, potrà essere ritenuto documento idoneo anche la ricevuta del bollettino di conto corrente, trasmesso dall'ufficio postale all'ufficio giudiziario interessato, da inoltrare alla Cassa con la richiesta di apertura del deposito giudiziario unitamente al relativo elenco.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Depositi giudiziari - Modalità e termini delle operazioni di restituzione. (Circolare 19 settembre 2005, n. 0015157/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Si illustrano di seguito le modalità operative che sono state concordate con Poste Italiane S.p.a. al fine di semplificare le procedure di rimborso dei depositi giudiziari comprensivi degli interessi maturati in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni (articolo 8, quarto comma, e articolo 11, primo comma) contenute nel D.M. 6 giugno 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «nuova disciplina dei libretti di risparmio postale».

1) Restituzione di somme con contestuale estinzione del libretto di deposito senza richiesta preventiva del calcolo degli interessi a saldo - Le Cancellerie trasmettono agli uffici postali il libretto di deposito (modello B1) e il mandato, o più mandati (modello IV) qualora vi siano più beneficiari, osservando le seguenti istruzioni:

a) nel caso in cui vi sia un solo beneficiario, sul mandato di pagamento dovrà essere indicata la somma capitale accompagnata dalla frase «più interessi di estinzione fino al soddisfo». Con un unico mandato verrà così corrisposta la quota capitale comprensiva degli interessi maturati. Gli uffici postali effettuano mensilmente delle verifiche dei mandati ancora giacenti e provvedono a restituire alle Cancellerie gli avvisi di quelli non presentati per la riscossione nei termini di validità;

b) qualora invece la somma depositata sul libretto e gli interessi maturati debbano essere corrisposti contemporaneamente a più soggetti, su ogni mandato dovrà essere indicata la somma capitale spettante a ciascun beneficiario accompagnata dalla frase «più ...% per interessi di estinzione» (esempio 50%; oppure 1/3, 1/4, a seconda dei casi). L'ufficio postale provvede alla ripartizione degli interessi secondo la misura indicata sul mandato.

Nell'ipotesi di cui al punto b) - estinzione del libretto con mandati multipli - è necessario che i relativi beneficiari abbiano richiesto la restituzione delle somme depositate. Al fine di agevolare le operazioni di rimborso degli uffici postali è opportuno che la Cancelleria inviti i singoli beneficiari - che non abbiano richiesto la commutazione delle somme in vaglia o l'accredito sul conto

corrente postale - a presentarsi per la riscossione nella stessa giornata. Le somme non riscosse nella medesima giornata potranno, comunque, essere rimborsate dall'ufficio postale durante tutto il periodo di validità del mandato (due mesi oltre quello di emissione). Invece le somme non riscosse nei termini di validità del mandato verranno riversate su un nuovo libretto di deposito giudiziario avente la medesima intestazione di quello estinto che verrà trasmesso alla Cancelleria unitamente agli avvisi di emissione dei mandati non riscossi (parte III del modello IV).

2) Restituzione di somme con richiesta preventiva di estinzione del libretto e del calcolo degli interessi a saldo - Le Cancellerie potranno continuare ad avvalersi delle vecchie modalità di restituzione delle somme depositate. In tal caso si procederà a richiedere all'ufficio postale l'estinzione del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati.

Ricevuto il conteggio degli interessi, verrà emesso il mandato in favore del beneficiario per l'importo complessivo (quota capitale più interessi). L'ufficio postale, ricevuto il mandato o i mandati di pagamento con il relativo libretto modello B1, effettua il pagamento in favore dei beneficiari.

3) Restituzione di somme senza estinzione del libretto di deposito giudiziario - Nel caso in cui debbano essere effettuate restituzioni di somme che non comportino l'estinzione del libretto, sul mandato di pagamento dovrà essere indicata soltanto la somma da corrispondere al beneficiario. In tal caso, possono essere corrisposti solamente gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente. Eventuali interessi maturati in corso d'anno (dal 1° gennaio alla data di restituzione delle somme) potranno essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, dopo la capitalizzazione che può avvenire al 31 dicembre o al momento dell'estinzione del libretto (articolo 3, D.M. 6 giugno 2002).

Gli interessi maturati al 31 dicembre dell'anno precedente vengono comunicati dagli uffici postali:

a) ad esplicita richiesta dell'ufficio giudiziario;

b) alla prima operazione effettuata sul libretto a richiesta dell'ufficio. Il nuovo saldo sarà comprensivo degli interessi maturati.

4) Versamento di somme in favore dell'Erario o di altre Amministrazioni

- E' possibile procedere con un unico versamento, all'estinzione di più libretti che presentano un saldo da corrispondere all'Erario o ad altre Amministrazioni. In tal caso la Cancelleria, a saldo di ciascun deposito (esempio, somme confiscate), potrà emettere separato mandato di pagamento a favore dell'ufficio postale con la clausola di conversione a favore dell'Erario o di altre Amministrazioni e la dicitura «compresi interessi maturati alla data di estinzione».

Unitamente ai mandati, la Cancelleria trasmette all'ufficio postale i libretti da estinguere (modello B1) ed un elenco, in duplice esemplare, con l'indicazione del:

a) numero del registro modello 1 sotto cui il deposito è iscritto;

b) numero del libretto da cui proviene il deposito;

c) numero del fascicolo a cui il deposito si riferisce;

d) importo depositato di cui si chiede il versamento.

Unitamente ai mandati ed al suddetto elenco dei depositi di cui si chiede l'estinzione, la Cancelleria trasmette il modello F23 precompilato - tranne che nella parte relativa alle somme da versare - con l'indicazione dei codici tributo sui quali effettuare il versamento.

La predisposizione degli elenchi dei libretti di cui si chiede l'estinzione potrà essere effettuata per «codice tributo».

Con un unico modello F23 potranno essere disposti, attraverso l'uso dei diversi riquadri, più versamenti aventi ad oggetto codici tributo diversi.

Gli uffici postali, dopo aver estinto i libretti, provvedono a valorizzare gli appositi campi del modello F23 con gli importi dovuti (quota capitale e interessi maturati). Successivamente inviano alla Cancelleria una copia dell'elenco dei libretti estinti sul quale verranno indicati, per ogni deposito, l'ammontare degli interessi maturati sino alla data di estinzione del libretto con allegata la ricevuta del versamento eseguito (modello F23) a favore dell'Erario o di altre Amministrazioni. La sopra descritta modalità operativa può essere eseguita anche nel caso di versamenti di somme in favore dell'Erario o di altre Amministrazioni che non comportino l'estinzione del libretto. In tal caso nei mandati di pagamento verrà indicata solo la clausola di conversione a favore dell'Erario o di altre amministrazioni.

Al termine dell'operazione gli uffici postali inviano alla Cancelleria la copia dell'elenco dei libretti sui quali sono state effettuate le operazioni di versamento eseguito in favore dell'Erario o di altre Amministrazioni.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente circolare a tutti gli uffici del distretto interessati.

Depositi giudiziari - Richiamo ad una puntuale gestione del servizio. (Circolare 20 febbraio 2008, n. 2542.7.U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Si rappresenta che il servizio dei depositi giudiziari è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero in quanto anche le relazioni ispettive evidenziano che si verificano in tale settore disfunzioni evitabili con una più puntuale attenzione alle procedure ed un miglior coordinamento tra gli

uffici.

La prassi ha già evidenziato, infatti, che le disfunzioni sono prevalentemente determinate: dalla mancata adozione del provvedimento di destinazione delle somme sequestrate da parte del giudice di merito, con la sentenza che definisce il processo; dalla ritardata adozione del provvedimento, da parte del giudice dell'esecuzione nel processo penale; dal ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti da parte della Cancelleria e dal mancato periodico monitoraggio dei depositi giudiziari pendenti da tempo risalente.

Pertanto risulta non essere infrequente che il difetto di coordinamento tra gli uffici requirenti e gli uffici giudicanti determini la mancata annotazione sul previsto registro dei depositi giudiziari (modello 1) con conseguente impossibilità di monitorare periodicamente il delicato servizio gestito, a quanto consta, prevalentemente su supporto cartaceo.

Il recupero di efficienza del servizio e la necessaria regolarizzazione dello stesso in conformità alle istruzioni già analiticamente poste dal regolamento approvato con R.D. 10 marzo 1910, n. 149, assumono ora carattere di particolare urgenza a seguito della entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) che al comma 612 e seguenti dell'articolo 2, ha modificato gli articoli 262 e 676 c.p.p. nel senso di prevedere la devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione. Il legislatore ha disposto altresì la destinazione di tali somme agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

L'immediata ricaduta di carattere economico-finanziario impone di dare tempestiva effettività alle novità introdotte dalla legge finanziaria.

Si chiede pertanto alle SS.LL. di invitare i capi degli uffici ad assumere le iniziative più idonee ad assicurare il recupero di efficienza del servizio in parola invitando in particolare ad effettuare un monitoraggio puntuale delle posizioni iscritte sul relativo registro dei depositi giudiziari (Mod. 1) al fine di predisporre un elenco, entro la data del 30 maggio 2008, delle posizioni per le quali è maturato, allo gennaio 2008, il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento.

GIUDICE DI PACE (Cancelleria)

Giudice di pace - Registri e adempimenti di Cancelleria. *(Circolare 21 dicembre 2001, n. 592, protocollo n. 116-2-36(5)2001 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penali)*

Premessa - Il prossimo 2 gennaio 2002 entrerà in vigore la disciplina relativa alla competenza penale del giudice di pace, contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e nel relativo regolamento di esecuzione (D.M. 6 aprile 2001, n. 204). Si ritiene opportuno, anche in considerazione di taluni aspetti inediti di tale normativa, fornire agli uffici alcune indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento.

Preliminarmente, si rileva che il succitato decreto legislativo prevede (articolo 2), l'applicabilità (salvo che per gli istituti espressamente disciplinati in modo specifico e per altri di cui è disposta l'espressa esclusione) delle disposizioni del codice di rito e della relativa disciplina attuativa (decreto legislativo n. 271/1989); dal canto suo, il regolamento d'esecuzione (D.M. n. 204/2001) prevede (articolo 26), per quanto ivi non disciplinato, l'osservanza del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale (D.M. n. 334/1989). Tutte le accennate disposizioni troveranno pertanto applicazione - nei limiti della compatibilità con la specifica disciplina - anche nel rito davanti al giudice onorario, cosicché, in tali limiti, esse rimarranno dato normativo di riferimento anche per quanto riguarda gli adempimenti di Cancelleria richiesti dal nuovo rito penale.

Tenuta dei registri - Per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, l'articolo 3 del D.M. n. 204/2001 richiama le previsioni del D.M. del 14 marzo 2001 che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 51, ultimo comma, del decreto legislativo, ha approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace.

In ordine alle modalità di tenuta l'articolo 3, terzo comma, del regolamento richiama inoltre le disposizioni dei capi I, principi generali, e II, tenuta «informatizzata», del regolamento sulla tenuta dei registri (D.M. 27 marzo 2000, n. 264). In particolare, il D.M. 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace.

Al riguardo, va segnalato che in detto decreto è espressamente stabilito che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.M. 30 settembre 1989, e successive modificazioni.

Vanno quindi richiamati i noti principi generali in materia di registri, tra i quali quelli sulla ufficialità e obbligatorietà, nonché l'obbligo della c.d. «chiusura giornaliera», con riferimento alle impugnazioni, secondo le direttive emanate, da ultimo, con la circolare n. 586 diramata dalla

Direzione generale degli affari penali in data 27 aprile 2001.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del regolamento, viene ribadita la facoltà di utilizzo di registri sussidiari senza carattere ufficiale.

Infine, con una specifica disposizione (articolo 2 del D.M. 14 marzo 2001), si è espressamente autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo i modelli di cui ai relativi decreti ministeriali, dei registri, sino alla fornitura dei modelli informatizzati.

Per quel che riguarda poi i modelli dei registri, si segnala che nel procedimento davanti al giudice di pace continueranno ad essere utilizzati taluni registri ordinari, analiticamente indicati nel terzo comma dell'articolo 1 del D.M. 14 marzo 2001.

In particolare, trattasi degli attuali registri Modd. 27, 28, 29, 30, 31, 34, 42, che saranno utilizzati, anche dagli Uffici del Giudice di Pace.

Il registro modello 25 (registro delle deleghe per le funzioni di P.M. in udienza), a suo tempo in uso nelle Procure presso le Preture, ed ora nelle Procure presso i Tribunali, sarà tenuto anche in relazione ai procedimenti di competenza del giudice di pace.

In riferimento, poi, ai registri Modd. 44 - registro delle notizie di reato (ignoti) - e 45 - registro degli atti non costituenti notizie di reato - si segnala l'opportunità che i procedimenti per reati di competenza del giudice di pace in essi inseriti siano indicati con modalità tali da rendere gli stessi facilmente individuabili, ad esempio utilizzando la sigla «Gdp», o simili.

Del tutto nuovi sono, invece, i registri qui di seguito elencati:

- registro delle attività del P.M. nei procedimenti davanti al giudice di pace (modello 21-bis);
- registro generale dell'Ufficio del Giudice di Pace circondariale (modello 20-bis); - registro generale del giudice di pace (modello 16-bis); - registro delle udienze dibattimentali (modello 33-bis);
- registro delle impugnazioni davanti al Tribunale in composizione monocratica (modello 7-bis);
- registro del giudice di pace dell'esecuzione (modello 32-bis);
- registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili (modello 36-bis).

I nuovi registri Modd. 21-bis e 36-bis sono tenuti dagli uffici di Procura presso il Tribunale.

Il registro modello 20-bis è tenuto presso gli Uffici del Giudice di Pace ove ha sede il Tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente (giudice di pace circondariale).

I registri Modd. 16-bis, 32-bis e 33-bis sono tenuti dagli Uffici del Giudice di Pace.

Il registro modello 7-bis è tenuto dal Tribunale.

Totalmente innovativo è il registro delle attività del P.M. (modello 21-bis). Tale nuovo registro, previsto esclusivamente per i procedimenti di competenza del giudice di pace, è strutturato in modo tale da contenere, oltre ai dati già riportati nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p., anche quelli attinenti ai rapporti intercorrenti tra P.M. e Polizia giudiziaria - sia anteriormente che successivamente alla «iscrizione» della notizia criminis - nonché i dati relativi agli adempimenti legati al nuovo istituto del ricorso immediato al giudice. Infatti, nell'articolo 3, secondo comma, del regolamento si precisa che «tutte le attività del P.M. nel processo davanti al giudice di pace» sono annotate in apposito registro.

Pertanto, tale registro assolve ad un duplice scopo: da una parte svolge la funzione tipica del modello 21 (iscrizione cronologica delle notizie di reato, da inserirsi nella colonna 4 e dalla cui data decorrono i termini per la chiusura delle indagini preliminari); dall'altra, serve alla mera protocollazione degli atti che pervengono nella segreteria del P.M., anche prima del momento in cui è, sulla base della nuova disciplina, prevista l'iscrizione della notizia criminis (articolo 14 del decreto legislativo; articolo 7 del regolamento).

Va evidenziato che l'annotazione di tali atti sul registro è adempimento che va effettuato anche quando la notizia di reato non sia stata acquisita direttamente dal P.M., né sia stata trasmessa dalla Polizia giudiziaria.

Passando ora ad analizzare in dettaglio la struttura del registro modello 21bis, si rileva che alle colonne 1 e 2 vanno, rispettivamente, annotati il numero d'ordine e la data di arrivo del primo atto pervenuto nella Procura. Tali adempimenti consentono l'apertura di un fascicolo, come si già notato, anche prima dell'iscrizione ex articolo 335 c.p.p..

La nuova disciplina, che prevede che la Polizia giudiziaria possa condurre indagini ancora prima della investitura diretta da parte del P.M., determina riflessi anche in ordine alla tenuta del registro in questione.

Infatti, in tale procedimento, normalmente la Polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al P.M. con relazione scritta (articolo 11, primo comma, del decreto legislativo); in questa ipotesi la data di ricezione della relazione, che potrebbe corrispondere a quella del primo atto con cui il P.M. è informato della notizia di reato - dato dunque da registrarsi, oltre che nella colonna 2, anche nella colonna 4 come formale iscrizione - va inserita anche nella colonna 18, dedicata appunto alla relazione trasmessa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

La Polizia giudiziaria può, prima della trasmissione della relazione, richiedere al P.M. l'autorizzazione al compimento di atti specifici, ovvero di interrogatori, perquisizioni o sequestri; in tal caso, la segreteria del P.M. dovrà annotare, alle colonne 1 e 2, rispettivamente, il numero d'ordine e la data di

arrivo della richiesta. Anche in tali casi, la ricezione della richiesta della Polizia giudiziaria potrà portare all'iscrizione (sempre nella colonna 4) della notizia criminis, nell'ipotesi a cui fa riferimento l'articolo 8, secondo comma, del regolamento (assunzione immediata da parte del P.M. della direzione delle indagini).

Gli stessi dati saranno riportati anche alle colonne 16 e 17, appositamente dedicate all'autorizzazione del P.M. al compimento di specifici atti: da tale adempimento deriverà la formazione di fascicolo, eventualmente anche ai fini degli adempimenti prescritti dall'articolo 366 c.p.p. (deposito dei verbali degli atti compiuti).

Va inoltre precisato che, con il deposito della relazione presso l'Autorità giudiziaria, la Polizia giudiziaria richiede l'autorizzazione alla citazione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace (articolo 11, secondo comma, del decreto legislativo). Ricevuta la relazione, il P.M., se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato (articolo 15 del decreto legislativo). Tali indicazioni vanno annotate nella colonna 30.

Nella diversa ipotesi, di diretta acquisizione della notizia di reato da parte del P.M., il procedimento può svilupparsi secondo differenti modalità, disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo: le relative iscrizioni vanno effettuate alle colonne 13, 14, 15.

Un'ipotesi particolare è richiamata dall'articolo 8, secondo comma, del regolamento, che prevede il caso di determinati atti svolti personalmente dal P.M., senza assunzione diretta delle indagini, e trasmessi in copia alla Polizia giudiziaria. Lo stesso articolo dispone la annotazione della trasmissione nel registro delle attività del P.M.. Tale annotazione, trattandosi di attività svolta nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo, potrà essere effettuata alla colonna 17. In ogni caso è opportuno indicare la tipologia degli atti trasmessi.

Con riferimento alla formulazione dell'imputazione, va evidenziata la duplice possibilità di registrazione, a seconda che trattasi di notizie di reato ricevute direttamente dal P.M. (colonna 30), ovvero di formulazione dell'imputazione a seguito della chiusura delle indagini preliminari ed al ricevimento della relazione ex articolo 11 del decreto legislativo (colonna 15). In entrambi i casi tale adempimento deve essere preceduto dall'iscrizione della notizia criminis.

Altra ipotesi di formulazione dell'imputazione è, infine, prevista dall'articolo 7, quarto comma, del decreto legislativo, per il cui esame si rinvia alla successiva illustrazione dedicata alla chiusura delle indagini preliminari.

Nella colonna 3 va riportata la data in cui la notizia di reato risulta essere stata acquisita dalla Polizia giudiziaria. Si noti che l'articolo 11, terzo comma, del decreto legislativo prescrive alla Polizia giudiziaria di indicare giorno e ora dell'acquisizione della notizia criminis. La registrazione di tale ultimo dato veste particolare importanza in quanto consente il controllo, da parte del P.M., del rispetto del termine di quattro mesi imposto alla Polizia giudiziaria per lo svolgimento delle investigazioni di sua competenza (articolo 11, primo comma, del decreto legislativo).

Nella colonna 4 va, come già evidenziato, indicata la data di iscrizione della notizia di reato ex articolo 335 c.p.p., come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo.

Al fine di differenziare la eventuale fase di indagine della Polizia giudiziaria da quella svolta dal P.M., e per evitare una doppia numerazione, si suggerisce, una volta provveduto all'iscrizione, di apporre la sigla «I» accanto al numero d'ordine, tanto sul registro, quanto sulla copertina del fascicolo.

Alla colonna 19 vanno inseriti sia i dati acquisiti ex articolo 13 del decreto legislativo (ipotesi in cui si verifica, a fronte della richiesta di autorizzazione, il compimento dell'atto direttamente da parte del P.M.), sia quelli ex articolo 15, secondo comma, dello stesso decreto (in riferimento ad ulteriori indagini, richieste dal P.M. alla Polizia giudiziaria, attraverso direttive o deleghe).

La annotazione dei dati in tale colonna indica un momento differente rispetto alla annotazione richiesta dalla colonna 13, che si riferisce alla trasmissione degli atti alla Polizia giudiziaria, con eventuali direttive, laddove il P.M. abbia ricevuto direttamente la notizia di reato.

Le colonne da 22 a 28 sono dedicate alla fase della chiusura delle indagini preliminari.

Va segnalata, in particolare, la colonna 26, dove trovano inserimento due diversi dati: il primo relativo all'ipotesi, già menzionata, dell'articolo 17, quarto comma, del decreto legislativo; il secondo relativo all'ipotesi di cui all'articolo 9, secondo comma, del regolamento. Tali norme disciplinano la restituzione degli atti al P.M. da parte del giudice di pace, a diverso titolo. Pertanto è opportuno indicare, a fianco di ogni annotazione, la disposizione, in osservanza della quale il giudice ha disposto la trasmissione.

Il registro in esame si occupa del ricorso immediato al giudice di pace alle colonne da 32 a 37.

Pur trattandosi di un procedimento che potrebbe iniziare e concludersi davanti al giudice di pace, senza richiedere alcuna attività del P.M., la normativa in esame prescrive che il ricorso sia comunicato al P.M., preventivamente alla sua presentazione nella Cancelleria del giudice di pace, al fine di consentire la formulazione delle richieste di cui all'articolo 25 del decreto legislativo.

Secondo l'articolo 21, quinto comma, del decreto legislativo, il ricorso produce gli stessi effetti, in ordine alla procedibilità, della presentazione della querela. Dunque, una volta pervenuta copia del ricorso nella segreteria della Procura, la data di deposito verrà annotata non solo alla colonna 32, specifica per le annotazioni relative a tale procedura, ma anche alle colonne 1 e 2, in

quanto primo atto pervenuto in Procura, con contestuale apertura di un fascicolo.

Si precisa, inoltre, che quanto stabilito dall'articolo 10, secondo comma, del regolamento, in ordine alla restituzione degli atti contenuti nel fascicolo aperto su ricorso immediato, vale esclusivamente per gli atti depositati dal ricorrente, e non anche per i provvedimenti del giudice di pace e le richieste del P.M., di cui potrà soltanto essere richiesta copia. Inoltre, il cancelliere che provvede a restituire alla parte privata la documentazione dalla stessa prodotta, stilerà apposito verbale firmato, per ricevuta, dal ricorrente o da un suo delegato.

Altro nuovo registro assegnato alle Procure a seguito della estensione della competenza penale al giudice di pace, è il modello 36-bis - registro dell'esecuzione di provvedimenti irrevocabili - strutturato sulla falsariga del registro modello 36 (registro dell'esecuzione di pene pecuniarie), pur con la peculiarità dell'inserimento dei nuovi istituti della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

Il registro modello 20-bis - registro generale del giudice di pace competente nella fase delle indagini preliminari - è tenuto presso i soli Uffici del Giudice di Pace del luogo ove ha sede il Tribunale del circondario (articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo). In tale registro vanno riportati i dati relativi ai provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'ambito delle indagini preliminari, compresi quelli relativi all'archiviazione ed alla riapertura delle indagini.

Tra le annotazioni che trovano spazio nel registro si segnala quella di cui alla colonna 17, ove devono essere indicati le ragioni che hanno determinato la restituzione degli atti al P.M..

Anche nel caso della colonna 18 è richiesta una specificazione che, tra l'altro, risulterà interessante ai fini statistici, potendo fornire un dato significativo sulla portata applicativa del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto.

Nel caso di impugnazione del provvedimento di archiviazione (ipotesi piuttosto remota, ma possibile: si pensi all'omessa comunicazione della richiesta di archiviazione all'offeso che ne aveva fatto espressa istanza) verrà utilizzata la colonna 24, relativa alle annotazioni.

Il registro modello 16-bis - registro generale del giudice di pace - è invece tenuto presso tutti gli Uffici del Giudice di Pace.

In esso vanno iscritti sia i procedimenti per i quali il P.M. ha formulato l'imputazione, sia i procedimenti instaurati a seguito di ricorso immediato al giudice.

Nella prima ipotesi verrà interessata la colonna 9, nella quale va indicata la data di deposito dell'atto di citazione e del fascicolo del P.M.; nella seconda, viene in rilievo la colonna 10, dove dovrà essere inserita la data di deposito, presso il giudice di pace, del ricorso immediato, nonché le eventuali richieste del P.M. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo.

Le colonne da 13 a 16 saranno utilizzate per l'annotazione dei provvedimenti (data e tipo) assunti dal giudice di pace a seguito di presentazione di ricorso immediato. Le prime tre colonne, in particolare, verranno utilizzate nei casi in cui non si perviene al giudizio. Nella colonna 16, invece, verrà trascritta la data del decreto di convocazione delle parti, come stabilito dall'articolo 27, primo comma, del decreto legislativo.

La fase del giudizio ha inizio con l'udienza di comparizione, i cui dati vanno riportati nelle colonne da 17 a 21. In particolare, nella colonna 17 andrà inserita la data dell'udienza di comparizione, a seguito della citazione in giudizio da parte della Polizia giudiziaria o del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice. Nella stessa colonna sarà annotato l'eventuale provvedimento di proscioglimento pre dibattimentale adottato dal giudice ai sensi dell'articolo 469 c.p.p..

La colonna 18 verrà utilizzata per annotare l'esito del tentativo di conciliazione promosso alla prima udienza, quando il reato risulti perseguibile a querela.

Le colonne 19, 20 e 21 riguardano più specificamente le situazioni che si possono verificare nell'udienza di comparizione a seguito di ricorso immediato. I riferimenti agli articoli del decreto legislativo, riportati nei titoli delle colonne indicate, hanno lo scopo di facilitare l'esatto inserimento dei dati.

Nella colonna 22 vanno annotate le eventuali fasi interlocutorie del giudizio.

La colonna 24, predisposta per l'annotazione delle impugnazioni, ricomprende sia le ipotesi «ordinarie» di gravame, sia quella, prevista dall'articolo 31, quarto comma, del decreto, nel caso sia stato emesso decreto di rigetto di richiesta di fissazione di una nuova udienza.

Le varie fasi del processo di appello sono annotate nelle colonne da 25 a 27, mentre i dati relativi al ricorso per cassazione sono posizionati alle colonne da 28 a 31.

Il modello 33-bis - registro delle udienze dibattimentali - mantiene le caratteristiche dell'analogo registro attualmente in uso negli uffici di Tribunale, con alcune differenze collegate all'istituto del ricorso immediato. Significativa, in tal senso, è la colonna 4, dove vanno indicate le generalità del ricorrente e delle eventuali ulteriori persone offese che, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo, decidano di intervenire nel giudizio.

Altro elemento degno di nota è, alla colonna 10, l'inserimento dei dati relativi alle deleghe per le funzioni di P.M. in udienza. Tale annotazione, non prevista nel corrispondente registro in uso presso i Tribunali, assume una particolare valenza nell'ambito del processo davanti al giudice di pace se si considera che le funzioni di P.M. verranno svolte, nella maggior parte dei casi, su

delega del procuratore, dai soggetti indicati dall'articolo 50, primo comma, del decreto legislativo. Altro registro introdotto con l'ampliamento della competenza penale al giudice di pace è il modello 32-bis - registro del giudice di pace dell'esecuzione. In esso vanno annotati i dati relativi al procedimento di esecuzione, instaurato ai sensi dell'articolo 40 ss. del decreto legislativo.

Le novità più significative di tale registro riflettono le differenti soluzioni offerte dalla nuova procedura in materia di esecuzione di condanne pronunciate dal giudice di pace. In particolare, si segnala la colonna 5, nella quale sono individuabili i soggetti che hanno attivato il procedimento di esecuzione. Questo può infatti essere richiesto dal P.M., nel caso di proposizione al giudice circa l'accertamento sulla effettiva insolvibilità del condannato, ovvero dal l'interessato o dal suo difensore. Nella stessa colonna va riportato il motivo della richiesta. Altri dati interessanti sono quelli di cui alle colonne 7, 8 e 10. Anche in questi casi i riferimenti normativi riportati nei titoli costituiscono un valido aiuto per la esatta trascrizione dei dati. Degna di attenzione è, infine, la parte dedicata a ricorso al Tribunale monocratico, cui si riferiscono le colonne da 12 a 15.

Da ultimo, va ricordato il modello 7-bis - registro generale delle impugnazioni dinanzi al Tribunale in composizione monocratica - predisposto per il Tribunale, quale giudice di secondo grado, competente a decidere sia in ordine ai provvedimenti definitivi emessi dal giudice di pace, sia in ordine a quelli pronunciati in fase di esecuzione.

Inoltre, nell'ambito del giudizio conseguente a ricorso immediato, nonché nel procedimento di esecuzione, il Tribunale in composizione monocratica può essere investito, quale giudice dell'impugnazione, in ordine a provvedimenti diversi dalla sentenza emessa in dibattimento. Tali diverse situazioni sono riscontrate alla colonna 5 dove vengono individuati i soggetti che hanno proposto l'impugnazione.

Alla colonna 9 sono annotati i provvedimenti impugnati. Anche in questo caso, poiché i procedimenti per i quali si chiede un secondo giudizio possono essere diversi, è opportuno indicare l'articolo di riferimento. Il registro modello 7-bis ha, perciò, lo scopo di conglobare in un unico modello tutte le possibili ipotesi di impugnazione innanzi al Tribunale monocratico proposte a seguito di procedimenti instaurati nell'ambito della competenza penale del giudice di pace. Una volta evidenziata tale sua caratteristica, per il resto, questo registro si sviluppa secondo il corrispondente registro modello 7 in uso presso le Corti di Appello. Infine, vanno richiamate in quanto applicabili, le disposizioni generali sulla tenuta dei registri e delle rubriche alfabetiche, diramate con circolare n. 533 del 18 ottobre 1989, nonché le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche impartite con circolare n. 554 del 9 aprile 1992, sulla tenuta di un registro di comodo da parte degli Uffici del Giudice di Pace analogo al registro utilizzato per lo stesso scopo dagli uffici G.I.P. dei Tribunali.

Formazione dei fascicoli - In materia di formazione e tenuta dei fascicoli, l'articolo 3 del regolamento prevede, in via generale, l'applicabilità della ordinaria disciplina di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione al codice di procedura penale.

Una normativa specifica riguarda il nuovo fascicolo previsto nelle ipotesi in cui la persona offesa dal reato presenti il ricorso immediato al giudice di pace, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo. In queste ipotesi, la Cancelleria del giudice di pace, nel cui ufficio il predetto ricorso va depositato, provvede a formare apposito fascicolo includendovi gli atti specificamente elencati nelle lettere da a) a f) dell'articolo 4, secondo comma, del regolamento.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che i fascicoli siano correttamente formati e tenuti, anche in riferimento ad eventuali sequestri disposti, al fine di evitare il mantenimento di tali misure oltre il dovuto. Adempimenti relativi al ricorso immediato (articoli 21-28 del decreto legislativo; articoli 9-13 del regolamento) - 1) Adempimenti in caso di pendenza di una richiesta di archiviazione (articolo 9 del regolamento) - L'articolo 9, primo comma, del regolamento prescrive al P.M. di effettuare una comunicazione

del deposito del ricorso immediato al giudice di pace c.d. «circondariale» al quale sia stata già presentata richiesta di archiviazione: si suppone, dunque, che relativamente ai fatti oggetto del ricorso sia già pervenuta notizia criminis (acquisita direttamente dal P.M. o attraverso relazione della Polizia giudiziaria) e il P.M. abbia già ritenuto di richiedere, in relazione a questa, un provvedimento di archiviazione.

In queste ipotesi, la comunicazione al giudice (investito della richiesta di archiviazione) dell'avvenuto deposito del ricorso serve ad assicurare l'arresto della procedura archiviativa, evitando che l'eventuale emissione di uno dei provvedimenti contemplati nell'articolo 17, quarto comma, del decreto legislativo si ponga in contrasto con l'instaurazione del processo su impulso della persona offesa. Il meccanismo va pertanto ad assicurare l'operatività della regola posta dall'articolo 22, quarto comma, del decreto legislativo, secondo cui «quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria».

Correlativamente, l'articolo 9, secondo comma, del regolamento prevede che il giudice investito della richiesta di archiviazione, una volta ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito del ricorso da parte dell'offeso, trasmetta gli atti al P.M., spogliandosi così della procedura (purché non abbia, a quel momento, già accolto la richiesta di archiviazione).

Si sottolinea pertanto la necessità di una tempestiva comunicazione circa l'avvenuta presentazione del ricorso all'Ufficio del Giudice di Pace già investito della richiesta di archiviazione, nonché la sollecita trasmissione degli atti al P.M., onde evitare duplicazioni di procedimenti e di attività.

2) Adempimenti in caso di deliberazione negativa del ricorso immediato (articolo 26, secondo, terzo e quarto comma, del decreto legislativo; articolo 10 del regolamento) - Nei casi in cui - a fronte del ricorso immediato da parte dell'offeso - il giudice di pace dichiara lo stesso inammissibile o infondato, ovvero si dichiara incompetente per materia, ed ordini, conseguentemente, la trasmissione degli atti al P.M. per il prosieguo del procedimento nei modi ordinari, la Cancelleria del giudice di pace rimetterà all'ufficio del P.M., ex articolo 4, terzo comma, del regolamento, il fascicolo del ricorso immediato, oltre ovviamente ad una copia dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso.

Nei casi in cui il giudice, dichiarata la propria incompetenza territoriale ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, del decreto legislativo, dispone invece la trasmissione degli atti all'offeso, affinché questi possa reiterare il ricorso davanti al giudice competente, l'articolo 10, primo comma, del regolamento prescrive che la Cancelleria curi la notifica al ricorrente dell'ordinanza declaratoria di incompetenza.

L'articolo 10 non prevede che l'ordinanza venga comunicata al P.M., visto che, a quel momento, non sussiste ancora iscrizione ai sensi dell'articolo 335 c.p.p.; ciò nonostante - considerato che nel registro delle attività del P.M. sarà stato nel frattempo annotato il deposito di copia del ricorso immediato presso la segreteria dello stesso - si ritiene opportuno che l'ordinanza venga comunque comunicata alla segreteria del P.M. affinché anche questo provvedimento risulti annotato nel registro.

Gli atti del fascicolo - ossia il ricorso e gli eventuali allegati - resteranno depositati nella Cancelleria del giudice, a disposizione dell'offeso che voglia chiederne la restituzione, di tale facoltà sarebbe opportuno dare avviso al ricorrente in sede di emanazione della relativa ordinanza (cfr. in proposito il formulario per il procedimento davanti al giudice di pace, modello GR 18).

L'articolo 10 citato specifica, inoltre, che dalla data di notificazione dell'ordinanza in parola decorre il termine di venti giorni imposto, a pena di inammissibilità, al ricorrente dall'articolo 26, quarto comma, del decreto legislativo per la reiterazione del ricorso innanzi al giudice competente.

3) Comunicazioni relative all'esercizio dell'azione penale (articolo 11 del regolamento) - La disposizione di cui all'articolo 11 del regolamento disciplina l'adempimento delle informazioni sull'azione penale - che l'articolo 129 disp. att. c.p.p. pone a carico del P.M. in sede di esercizio dell'azione - nell'ipotesi del ricorso ex articolo 21 del decreto legislativo. L'articolo 11 prevede che, contrariamente all'ipotesi normale, nel caso di ricorso della persona offesa al giudice di pace provveda invece quest'ultimo contestualmente all'emissione del decreto di convocazione delle parti ex articolo 27 del decreto legislativo.

Mentre, infatti, il regime di cui al citato articolo 129, nel quale l'adempimento incombe sul P.M., risulta in tutto compatibile con la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace nelle ipotesi «ordinarie», nelle quali la citazione a giudizio è curata dalla Polizia giudiziaria, su autorizzazione del P.M., non altrettanto può dirsi per i casi di ricorso immediato.

In tali ipotesi la regola speciale è imposta infatti dalla circostanza che qui l'assunzione della qualifica di imputato è riconnessa non già alla formulazione dell'addebito contenuto nel ricorso, né alla presentazione delle richieste da parte del P.M., ma alla notifica del decreto di convocazione, mentre, d'altro canto, prima di tale momento è sempre possibile che il ricorso non determini l'instaurazione di alcun processo, incappando in una dichiarazione di inammissibilità.

Anche per tale adempimento va segnalata, attesi i riflessi della informazione sugli sviluppi del procedimento, la necessità di una corretta e tempestiva esecuzione.

4) Deposito degli atti investigativi compiuti prima dell'udienza di comparizione (articolo 12 del regolamento) - L'articolo 12 del regolamento riguarda l'ipotesi in cui, prima dell'udienza di comparizione a seguito del decreto di convocazione emesso dal giudice su ricorso dell'offeso, la Polizia giudiziaria o il P.M. abbiano già svolto attività di investigazione, essendo stata precedentemente proposta querela, o anche a prescindere da iniziative dell'offeso, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 346 c.p.p. (ad esempio, al fine di assicurare determinate fonti di prova).

In particolare, per assicurare che gli atti suindicati possano comunque essere conosciuti dalle parti in tempo utile ad organizzare nel modo più proficuo le proprie difese, si prevede che la documentazione relativa alle attività in discorso venga depositata presso la segreteria del P.M., ove resta a disposizione dei difensori, che possono così prenderne visione e chiederne copia.

La segreteria del P.M. provvederà, pertanto, ad effettuare i necessari avvisi ai difensori (articolo 12, secondo comma, del regolamento).

5) Copie del decreto di convocazione (articolo 13 del regolamento) - L'articolo 13 del regolamento dispone che, su richiesta del ricorrente, la Cancelleria del giudice rilasci, nel numero necessario, le copie del decreto che lo stesso provvederà a consegnare all'ufficiale giudiziario per la notifica. Naturalmente le spese per tale adempimento saranno a carico del ricorrente medesimo.

Adempimenti relativi all'udienza di comparizione (articoli 29 e 30 del decreto legislativo; arti.

15-17 del regolamento) - La disposizione di cui all'articolo 15 del regolamento, che disciplina la formazione dei ruoli d'udienza, e detta i criteri in base ai quali i predetti ruoli devono essere formati, prevede che a cura della Cancelleria il ruolo stesso venga affisso almeno un giorno prima della data dell'udienza. Si richiama l'attenzione sull'osservanza di tale adempimento.

L'articolo 16 riguarda i procedimenti riguardanti i soggetti ai quali si riferisce la disciplina dettata dal D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, che ha dato attuazione all'articolo VII della Convenzione sullo status degli appartenenti alle Forze armate N.A.T.O. del 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335). In particolare, il primo comma riguarda l'avviso previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666; adempimento, questo, finalizzato a consentire che un rappresentante del Governo dello Stato di origine del soggetto citato a giudizio possa essere presente al dibattimento, come è previsto dal paragrafo 9, lettera g), della Convenzione.

Il secondo comma riguarda la procedura prevista in caso di istanza di rinuncia alla prioritaria giurisdizione dello Stato italiano; l'articolo VII della citata Convenzione contempla - nelle ipotesi in cui, verificatasi una delle situazioni di «concorso di giurisdizioni» ivi disciplinate e sussistendo un «diritto di priorità» dello Stato italiano nell'esercizio della giurisdizione - la possibilità di una istanza di rinuncia a tale diritto di priorità. L'articolo 1, quinto comma, del citato D.P.R. 1666/1956 consente tale istanza soltanto prima che sia stato «notificato all'imputato il decreto di citazione per il dibattimento di primo grado».

Le peculiarità della procedura davanti al giudice di pace hanno imposto uno spostamento in avanti del termine in parola, precisamente fino «al compimento delle formalità di apertura del dibattimento».

L'articolo 17 del regolamento dispone, a cura della Cancelleria, la notifica all'offeso-ricorrente dell'ordinanza con cui viene dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancata comparizione dello stesso (articolo 30, primo comma, del decreto legislativo) nonché del decreto motivato con cui il giudice respinge l'istanza di fissazione di nuova udienza proposta dal ricorrente non comparso (articolo 31, quarto comma): in tale ultimo caso, l'adempimento - di cui si raccomanda la tempestiva esecuzione - varrà anche a segnalare la decorrenza del termine per impugnare il decreto innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il secondo comma dell'articolo 17 prevede, sempre a cura della Cancelleria del giudice di pace, la notifica del provvedimento di fissazione di nuova udienza emesso dal giudice su richiesta del ricorrente.

Adempimenti relativi alla custodia dei beni sequestrati, all'esecuzione delle pene pecuniarie e alle spese del procedimento (articolo 42 del decreto legislativo; articoli 18 e 21 del regolamento) - Per ciò che attiene alle attività necessarie per il deposito e la custodia delle cose sequestrate, nonché per la vendita ed eliminazione delle cose deperibili, l'articolo 21 del regolamento prevede - ad evitare incertezze interpretative - che, anche relativamente ai procedimenti davanti al giudice di pace, si applichino le disposizioni attuative e di esecuzione ivi indicate, compreso il regime transitorio di cui all'articolo 82, quarto comma, disp. att. c.p.p.: pertanto, non diversamente da quanto è previsto nella disciplina «generale», fino all'emanazione di apposito regolamento, le cose sequestrate andranno depositate nella Cancelleria del Tribunale, la quale provvederà anche alla vendita o alla distruzione nei casi di cui all'articolo 83 disp. att. c.p.p..

L'articolo 18 del regolamento adatta la disciplina codicistica dell'esecuzione delle pene pecuniarie al regime semplificato previsto dal decreto (articolo 42) nel quale vengono accentrate nel giudice di pace che ha emesso la sentenza tutte le competenze giurisdizionali in materia esecutiva, eliminando così la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di accertamento della effettiva insolvibilità del condannato, di conversione della pena pecuniaria non eseguita, di rateizzazione.

Al la luce di tale mutato regime di competenze, si chiarisce che, nell'ipotesi in cui risulti impossibile l'esazione della sanzione, il P.M. trasmette gli atti (anziché al magistrato di sorveglianza, come prevede l'articolo 660 c.p.p.) al giudice di pace perché questi proceda a verificare l'effettiva insolvibilità del condannato ed emetta i provvedimenti conseguenti.

Infine, va rilevato che il regolamento nulla dispone in relazione al recupero in misura forfettaria delle spese del procedimento. Peraltro, è in fase di predisposizione un nuovo regolamento che contempla anche le somme da recuperare in via forfettaria per i procedimenti del giudice di pace.

Nelle more dell'adozione di tale regolamento, resteranno applicabili (in virtù del generale rinvio di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo) le previsioni dettate dall'articolo 199 disp. att. c.p.p., e dunque dal D.M. 11 ottobre 1989, n. 347 che, in attuazione di tale ultima disposizione, indica (alla allegata Tabella A) gli importi da recuperare in misura fissa per i vari tipi di procedimento. In particolare, risulteranno applicabili gli importi previsti per il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, dato che il procedimento davanti al giudice di pace si svolge con scadenze a questo analoghe; la procedura prevista per l'inedito istituto del ricorso «immediato» al giudice da parte della persona offesa, potrà essere assimilata, per quanto qui interessa, al procedimento «a citazione diretta», di cui all'articolo 550 c.p.p..

Va, peraltro, sottolineato che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto il contributo unificato, non vanno più applicate le imposte di bollo, i diritti di Cancelleria e i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario, voci che dunque andranno scorporate dalla Tabella indicata.

Adempimenti relativi al Casellario giudiziale e ai certificati dei carichi pendenti (articoli 19 e 21 del regolamento) - In relazione alla disciplina di cui all'articolo 19 del regolamento, ed in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dal regolamento, si forniscono le opportune indicazioni.

Le sentenze del giudice di pace in materia penale ed i provvedimenti emessi successivamente, nonché gli eventi relativi alla loro esecuzione sono oggetto d'iscrizione nel Casellario giudiziale, ai sensi degli articoli 686, primo comma, lettera a), e 3 c.p.p., 14, R.D. 18 giugno 1931, n. 778, e 34, D.M. 30 settembre 1989, n. 334. A tal fine l'Ufficio del Giudice di Pace dovrà attrezzarsi per assicurare la comunicazione al Casellario competente dei dati da iscrivere, istituendo in seno alla Cancelleria un apposito settore che curi gli adempimenti finalizzati a tale attività. Detto settore, per prassi, è denominato «ufficio-schede».

Com'è noto, il servizio del Casellario giudiziale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel codice di procedura penale (articoli da 685 a 690), dal R.D. 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, contenente le norme regolamentari, dal D.M. 6 ottobre 1931 che riporta le istruzioni ed i modelli per l'espletamento del servizio.

Il D.M. 10 novembre 1999, pubblicato con il Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2000, autorizza la trasmissione per via telematica al sistema informativo automatizzato del Casellario giudiziale (S.I.C.) delle notizie in materia penale indicate nell'articolo 686 c.p.p., quando gli uffici giudiziari interessati sono dotati dei necessari supporti informatici.

In attuazione del suindicato decreto ministeriale gli uffici-schede dotati delle risorse (personale da adibire all'immissione dei dati nel S.I.C., personal computer e stampanti, collegamento alla rete unica della Giustizia - R.U.G.) daranno comunicazione al Casellario centrale al fine di attivare la procedura di collegamento ed accesso al S.I.C. e di ricevere il manuale delle istruzioni operative per la trasmissione dei dati per via telematica.

Gli uffici-schede saranno dispensati, in ogni caso, dalla redazione del modello A (articoli 5, secondo comma, e 41 del regolamento, R.D. n. 778/1931, e 14, primo e settimo comma, delle istruzioni contenute nel D.M. 6 ottobre 1931) e della relativa schedina modello 9 (articoli 5, terzo comma, del regolamento e 15 delle istruzioni) destinati al Casellario centrale, nonché dalla redazione del modello C da inviare agli Stati esteri cui appartengono gli stranieri condannati dall'Autorità giudiziaria italiana (articoli 5, quarto comma, del regolamento, e 14, terzo, quarto e quinto comma, delle istruzioni), poiché questi adempimenti possono essere svolti con modalità informatiche dallo stesso Casellario centrale.

Si rivolge viva raccomandazione agli uffici-schede affinché risulti in maniera inequivocabile lo Stato di appartenenza del cittadino straniero condannato. Un'indicazione generica non consentirebbe al Casellario centrale di inviare i Modd. C allo Stato interessato ed inoltre non permetterebbe di adottare la modalità di estrazione automatica dei dati dal S.I.C. sopra indicata.

In considerazione del combinato disposto degli articoli 686 e 687, primo comma, c.p.p., non si dovrà far luogo alla comunicazione delle decisioni riguardanti persone che risultino aver compiuto l'ottantesimo anno di età.

Nel corso delle attività relative alla comunicazione dei dati di cui all'articolo 686 c.p.p. il personale degli uffici-schede avrà cura di accertare preventivamente che i dati relativi alle generalità del condannato, sia questo cittadino italiano ovvero straniero, siano coincidenti con quelli risultanti dai certificati anagrafici (certificato di nascita o certificato di rito) esistenti agli atti del fascicolo processuale.

Nel caso in cui questi risultino mancanti, dovrà essere acquisito il certificato di rito (modello 38), e, per lo straniero in Italia dovranno esperirsi gli ulteriori accertamenti (ad esempio, acquisizione di notizie e di rilievi dattiloscopici presso il Casellario d'identità del Ministero dell'Interno), al fine di operare il controllo volto a verificare la correttezza dei dati di identificazione del soggetto ed a promuovere, se esistano discordanze, prima della trasmissione dei dati al Casellario, i provvedimenti di correzione necessari.

Con riguardo a specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo, che attengono al servizio del Casellario giudiziale, appare opportuno porre l'accento su alcuni ulteriori adempimenti che dalle stesse derivano e che incombono sugli uffici-schede del giudice di pace e di un giudice diverso, che, ai sensi degli articoli 6, 39, 63 e 64 del citato decreto legislativo, decida sui reati che rientrano nella competenza del primo.

Gli uffici-schede indicheranno tutti gli elementi idonei a configurare in modo certo le fattispecie dei reati che rientrano nella competenza del giudice di pace (articolo 4 del decreto legislativo), al fine di garantire la puntuale osservanza degli articoli 45 e 63, secondo comma, del decreto legislativo che dispongono la non menzionabilità delle decisioni relative ai suddetti reati nei certificati del Casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 c.p.p.. Particolare attenzione, affinché detta attività venga puntualmente adempiuta, dovrà essere posta dagli operatori degli uffici-schede presso giudice diverso. Essi, ad esempio, avranno cura, se ne ricorre il caso, di indicare, per l'individuazione dell'articolo 590 c.p., che trattasi di reato di competenza del giudice di pace, di indicare, per gli articoli 631, 632, 633, 636 che non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis c.p., e così di seguito secondo quanto dettagliatamente specificato nell'articolo 4 citato.

Inoltre, per la stessa finalità, nel caso di definizione del processo in grado di appello, tra le altre informazioni dovrà comunicarsi al Casellario giudiziale che trattasi di decisione emessa a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado del giudice di pace, con l'indicazione della data di emissione di quest'ultima.

Altra notizia che necessariamente dovrà essere comunicata al Casellario giudiziale riguarderà la data della commissione del reato, affinché il sistema del Casellario possa verificare in modo automatico che sussista la condizione prevista dall'articolo 46, primo comma, lettera b), del decreto legislativo, ai fini della eliminazione dell'iscrizione. Infatti, tale condizione prevede che nell'arco di cinque o dieci anni - a seconda del tipo di pena inflitta - decorrenti dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita, non sia stato commesso un ulteriore reato.

Per una corretta gestione delle iscrizioni ai fini certificativi, si raccomanda, inoltre, di fornire al sistema, sempre ed in ogni caso, la notizia relativa alla data di irrevocabilità della decisione che viene iscritta.

Infine, si richiama l'attenzione sulla particolare disciplina dettata nell'articolo 21 del regolamento, in merito ai certificati relativi alle iscrizioni dei procedimenti, riguardanti reati di competenza del giudice di pace, nei quali un soggetto abbia assunto la qualità di imputato.

Il decreto legislativo (articolo 45), in attuazione di una espressa direttiva della legge delega (articolo 17, lettera p) ha stabilito che non siano riportate - nei certificati a richiesta dell'interessato - le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace. Una volta stabilita la non indicazione dei provvedimenti conclusivi, ragioni di coerenza sistematica hanno suggerito di prevedere espressamente - ad evitare possibili incertezze interpretative - che nei certificati richiesti dai privati non siano indicati neppure le relative pendenze procedurali.

Sentenze del giudice di pace - Registrazione - Esenzione - Atti enunciati ed obbligo del cancelliere.

(Risoluzione 31 marzo 2003, n. 77/E dell'Agenzia delle Entrate)

Il giudice di pace di ... ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini dell'imposta di registro degli atti, soggetti ad IVA, enunciati in sentenze relative a cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore a lire 2.000.000, euro 1.032,91), considerato che tali sentenze sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Si osserva nell'istanza che il valore della causa è mediamente inferiore a lire 100.000 (euro 51,65) e che, pertanto, l'eventuale imposta dovuta, anche solo in misura fissa (euro 129,11), sarebbe superiore al valore della causa stessa. In proposito, il giudice ha fatto presente di non condividere la tesi per la quale sull'atto enunciato è comunque dovuta l'imposta di registro, per il combinato disposto degli articoli 22 (enunciazione di atti non registrati) e 40 (atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto), in quanto non rispondente ai principi di equità e di buon senso. Sostiene, inoltre, che l'articolo 46 del D.P.R. 21 novembre 1991, n. 374, istitutivo giudice di pace - che esenta dall'imposta di bollo e di registro «gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire ...» ha carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'imposta di registro e va pertanto considerata derogativa anche delle disposizioni dell'articolo 22 (enunciazioni) e 40 (alternatività) di detto testo unico».

Si osserva, al riguardo, che l'esenzione di cui all'articolo 46 si riferisce esclusivamente agli atti e provvedimenti relativi alle cause individuate dallo stesso e non anche a disposizioni pregresse in essi enunciate. Del resto, sulla questione l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata al punto c) della circolare 30 marzo 2001, n. 34/, dove ha precisato che, all'enunciazione di un atto non registrato contenuta in uno degli atti e provvedimenti emanati dal giudice di pace, relativi a cause di valore non superiore a due milioni di lire (euro 1.032,91), si applicano i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 131/1986.

Nel frattempo è entrato in vigore - il 1° luglio 2002 - il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), che stabilisce nuove modalità per l'esecuzione della formalità di registrazione degli atti giudiziari; prevede infatti:

- all'articolo 73 (procedura per la registrazione degli atti giudiziari), che il funzionario di Cancelleria (articolo 10, primo comma, lettera c), del testo unico dell'imposta di registro) trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti all'imposta di registro ai fini della registrazione. (...) La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche ...»;

- all'articolo 278 (registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo) che «fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ... è effettuata mediante copie autentiche».

Ciò comporta - come precisato al punto 5) della circolare 28 giugno 2002, n. 30 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia - che sono soggetti alla registrazione gli atti giudiziari per i quali è dovuta l'imposta di registro. Conseguentemente le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari per i quali non è dovuta l'imposta di registro, non sono soggetti neanche alla formalità della registrazione. Pertanto, non sono più attuali le istruzioni circa l'obbligo della registrazione anche

nell'ipotesi di atti giudiziari per i quali le norme stabilivano l'esenzione dalle imposte previste per i corrispondenti atti.

Da tali novità consegue che, anche agli atti dei giudici di pace si applicano gli stessi principi e, quindi, quando il valore della causa non eccede la somma di lire 2.000.000 (euro 1.032,91) i relativi atti e provvedimenti non sono soggetti a registrazione in termine fisso poiché sono esenti dall'imposta di registro (articolo 46 della legge n. 374/1991). Pertanto, qualora in uno di detti atti sia enunciato un atto soggetto ad imposta di registro, non si applica l'articolo 22 del D.P.R. 131/1986 per carenza del presupposto della registrazione dell'atto enunciante.

Ovviamente permane l'obbligo del cancelliere o del segretario di trasmettere, per la registrazione d'ufficio (articolo 15 del testo unico dell'imposta di registro), ai competenti uffici delle entrate gli atti - soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati - prodotti o esibiti davanti ai giudici e arbitri - in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione ...» (articolo 65, sesto e settimo comma, del testo unico dell'imposta di registro; cfr. risoluzione 17 luglio 1992, n. 260069).

Giudici di pace - Modalità di tenuta dei fascicoli. *(Circolare 12 maggio 2005, n. 177NA/2004 del Cons. Sup. Magistratura)*

Comunico, su disposizione del comitato di presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 maggio 2005, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio, vista la nota ... del presidente della Corte di Appello di ..., con cui si richiedono chiarimenti in ordine alla tenuta dei fascicoli personali dei giudici di pace e, in particolare: a) se presso le Corti di Appello debba essere tenuto un "fascicolo personale" per i giudici di pace del distretto; h) quali atti vi debbano essere inseriti; c,) se il "fascicolo personale" vada, in caso di trasferimento del magistrato onorario, inoltrato alla Corte di Appello di destinazione; rilevato che l'obbligo della tenuta dei fascicoli personali dei giudici di pace non è previsto da alcuna normativa speciale; ritenuto, comunque, che possa in ogni caso operare per i giudici di pace la stessa ratio che ha ispirato la circolare consiliare 23 luglio 1998, e successive modificazioni, in quanto compatibile, sicché potrebbe essere opportuna, in quanto rispondente a norme di buona amministrazione e ad esigenze di maggiore razionalizzazione, la tenuta dei fascicoli personali dei magistrati onorari presso le singole Corti di Appello di appartenenza degli stessi;

ritenuto che nulla osti al trasferimento del fascicolo personale laddove il magistrato onorario, nel corso del suo servizio, venga a svolgere le funzioni in altro distretto;

ritenuta, altresì, l'opportunità di trasmettere la presente delibera a tutti i presidenti delle Corti di Appello per le determinazioni di rispettiva competenza; delibera di rispondere nei termini di cui in premessa».

Comunicazione alla Procura Generale degli avvisi di deposito con l'estratto delle sentenze emanate dai giudici di pace. *(Nota Protocollo N. 0120788.U del 6 ottobre 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale)*

Con nota in data 27 agosto 2009 l'Ispettorato Generale di questo Ministero informava di avere rilevato presso alcuni Uffici giudiziari l'omessa comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello degli avvisi di deposito con l'estratto delle sentenze emesse dai Giudici di Pace, ai sensi degli articoli 548 comma 3 c.p.p. e 166 disp. att. c.p.p.. La prassi applicativa è stata giustificata in sede ispettiva sulla base dell'asserito difetto di legittimazione ad impugnare il provvedimento definitorio da parte della Procura Generale, stante la competenza del Tribunale a decidere sull'appello, asseritamene avvalorata dalla generica espressione "pubblico ministero" utilizzata nell'articolo 36 Decreto legislativo 274/2000.

Stante la necessità di assicurare uniformità applicativa da parte degli Uffici giudiziari - anche alla luce dei principi espressi in proposito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22531 del 31 maggio/15 giugno 2005 - è stato sollecitato un intervento chiarificatore di questa Direzione Generale.

E' bene premettere che nell'esaminare la questione prospettata è necessario attenersi alle argomentazioni espresse con il citato arresto giurisprudenziale, che ha fornito un'interpretazione del quadro normativa che non può essere contraddetta al di fuori delle sedi giurisdizionali.

Deve allora ritenersi che la "regola della simmetria processuale" non costituisce affatto principio generale della disciplina codicistica, ma è invece limitata a particolari momenti del procedimento o del processo (quali le fasi incidentali) che "per le loro spiccate peculiarità, impongono delle deroghe alle regole generali con riflessi anche sul regime delle impugnazioni".

Relegato, pertanto, ad ambito di eccezione il collegamento funzionale tra Ufficio requirente ed Ufficio giudicante quale elemento in forza del quale riconoscere la legittimazione a proporre l'impugnazione, non residua alcuno spazio per spunti interpretativi diversi da quelli espressi nella menzionata sentenza della Suprema Corte, che di seguito si riportano e che non necessitano di alcun ulteriore chiarimento: "Va,

infatti, anzitutto sottolineato che quello attribuito alla competenza del Giudice di Pace non è un procedimento speciale, ma un ordinario processo di cognizione, rivolto, come tale, all'accertamento dei fatti e della punibilità dell'accusato nonché alla determinazione dell'eventuale trattamento sanzionatorio. Esso è improntato, quindi, a finalità del tutto simili a quelle perseguite con i procedimenti che si svolgono dinanzi ai giudici competenti per reati di maggior impatto sociale, dai quali si distingue essenzialmente per la semplicità delle forme e per l'intento conciliatorio da cui è permeato. E proprio in considerazione di questa sua natura il legislatore ha ritenuto allo stesso applicabili "le norme contenute nel codice di procedura penale": fatta eccezione per alcune procedure particolari, non compatibili, tassativamente elencate nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 274/2000, tra le quali non è compresa quella relativa al riconoscimento e all'esercizio del diritto d'impugnazione

In questa speciale materia deve farsi esclusivo riferimento alle norme dettate dal titolo primo del libro nono del codice di rito e, tra queste in primo luogo, all'articolo 570, che disciplina le impugnazioni del Pubblico Ministero" con l'uso di una formula onnicomprensiva, riferibile sia al Procuratore della Repubblica che al Procuratore Generale ed attribuendo al secondo il potere di proporre impugnazione contro i provvedimenti emessi dai giudici del distretto, anche quando il Pubblico Ministero del circondario abbia già compiuto in merito la sua valutazione positiva o negativa." D'altra parte, la legittimazione del Procuratore Generale è puntualmente confermata da altre norme, non meno esplicite, quali quelle dettate dagli articoli 548/3 e 58512, lett. D, c.p.p., che precisano le modalità di esercizio del diritto d'impugnazione, prescrivendo gli adempimenti necessari a far conoscere al suo titolare i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice" della circoscrizione diverso dalla Corte d'Appello. Completa il quadro l'articolo 608/4 c.p.p., il quale stabilisce che il Procuratore Generale può sempre ricorrere anche nei casi previsti dall'articolo 569, vale a dire nei casi in cui è consentito alla parte che "ha diritto di appellare la sentenza di primo grado ... di adire immediatamente il giudice di legittimità."

Alla luce delle superiori argomentazioni non si può che concludere, quindi, che il sistema processuale assicura al Procuratore Generale presso la Corte di Appello la piena conoscibilità di tutte le sentenze emesse dagli Uffici giudiziari del distretto, attribuendogli autonomo potere di impugnazione anche nei casi in cui le funzioni di pubblico ministero siano attribuite nel successivo grado di giudizio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

In quest'ottica è dunque necessario procedere agli adempimenti previsti dal codice di rito per consentire l'effettivo esercizio dei poteri processuali.

Si prega, pertanto, di voler adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che gli uffici del Giudice di Pace comunichino al Procuratore Generale "avviso di deposito con l'estratto della sentenza nonché , eventuale appello dell'imputato ai sensi degli articoli 548 comma 3 c.p.p. e 166 disp. atto c.p.p. ..

Tenuta dei fascicoli personali del giudice di pace. *(Delibera 30 luglio 2010, senza numero del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)*

articolo 1. - 1. Per ogni giudice di pace è tenuto un fascicolo personale, ove possibile in formato elettronico, presso la Corte di Appello del distretto in cui ha sede la sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e presso il Tribunale del circondario in cui è ricompreso l'Ufficio del Giudice di Pace ove presta servizio il magistrato onorario. Altro fascicolo è tenuto presso l'ufficio di appartenenza del giudice di pace.

2. In occasione del trasferimento del giudice di pace le tre copie dei fascicoli saranno trasmesse senza ritardo agli organi competenti, secondo i criteri sopra indicati.

articolo 2. - 1. La tenuta dei fascicoli personali dei giudici di pace, assolvendo alle funzioni di garanzia per gli interessati e di conoscenza, è strumentale all'attuazione dei principi di buona amministrazione.

2. In ciascun fascicolo personale è tenuto un indice degli atti e documenti in esso contenuti, aggiornato in occasione di ogni inserimento.

3. Gli atti e i documenti sono ordinati in riferimento ai diversi aspetti attinenti al rapporto di servizio ed al servizio prestato dal giudice di pace, mediante suddivisione in apposite ripartizioni o cartelle.

articolo 3. - 1. Nel fascicolo personale del giudice di pace sono automaticamente inseriti:

a) i provvedimenti relativi all'ammissione al tirocinio, alla nomina, alla conferma nell'incarico e, in genere, sullo stato del magistrato onorario, unita mente ai relativi verbali di giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni;

b) i documenti (in copia) prodotti od acquisiti in occasione della presentazione delle domande di ammissione al tirocinio e nomina o di conferma;

c) gli attestati di partecipazione agli incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura ed ai corsi decentrati organizzati dalle commissioni per la formazione della magistratura onoraria presso le Corti di Appello;

d) tutti i pareri, con i relativi allegati, compresi tutti i rapporti dei capi degli uffici, redatti in occasione del tirocinio, della nomina e delle conferme, o comunque richiesti dal Consiglio Superiore della Magistratura, e le eventuali osservazioni ed auto-relazioni dell'interessato;

e) le delibere di trasferimento di sede di servizio e di attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio

del Giudice di Pace;

f) le sentenze di condanna ed i provvedimenti cautelari in materia disciplinare e penale, salva l'automatica eliminazione dal fascicolo in caso di successivo annullamento o riforma;

g) le segnalazioni del giudice di pace inviate, nella sua qualità di coordinatore dell'ufficio, al presidente della Corte di Appello e le relative delibere del Consiglio Superiore della Magistratura concernenti le proposte di formazione e di variazione delle tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace;

h) i provvedimenti di reggenza adottati dal presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, istitutiva del giudice di pace.

2. Sono, altresì, automaticamente inseriti i seguenti atti:

a) le relazioni dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia sulle ispezioni eseguite presso gli Uffici del Giudice di Pace, per le parti relative all'attività svolta dal magistrato onorario anche in comparazione con quella degli altri giudici dell'ufficio;

b) i provvedimenti di archiviazione adottati dal presidente della Corte di Appello, ai sensi dell'articolo 17, commi primo e quinto, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, e dal Consiglio giudiziario, ai sensi del capo V della circolare consiliare 1° agosto 2002, n. P-15880/2002 sui giudici di pace, e successive modificazioni, in ordine ad esposti, rapporti e segnalazioni riguardanti il giudice di pace, unitamente ai relativi atti e documenti.

3. Sono, inoltre, inseriti o richiamati, a seguito di deliberazione del Consiglio giudiziario competente, assunta garantendo all'interessato - quando non sia istante - la possibilità di formulare le sue osservazioni al riguardo:

a) i verbali degli eventuali accertamenti istruttori effettuati dalla commissione e dal Consiglio in occasione dell'ammissione al tirocinio e nomina, della conferma e delle pratiche che riguardano il servizio di giudice di pace;

b) dopo l'esaurimento del relativo procedimento, le deliberazioni del Consiglio e gli atti delle procedure che riguardino comunque il giudice di pace ed attengano a fatti o comportamenti rilevanti per le successive valutazioni;

c) i verbali di audizione del magistrato e le istanze, memorie e osservazioni da lui provenienti;

d) ogni titolo, atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato onorario.

articolo 4. - 1. Il Consiglio Superiore e i dirigenti degli uffici in possesso di atti da inserire nei fascicoli personali, li inviano al Consiglio giudiziario senza ritardo.

articolo 5. - 1. Non possono essere inseriti nei fascicoli personali atti meramente elogiativi.

articolo 6. - 1. Il giudice di pace può richiedere l'inserimento, in tutti i fascicoli personali che lo riguardano, di ogni atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti riguardo alla sua professionalità. Inoltre egli può richiedere l'eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale, quando l'inserimento sia avvenuto in violazione delle previsioni della presente circolare.

2. L'inserimento e l'eliminazione di un atto dal fascicolo personale sono deliberati dal Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'interessato può comunque ricorrere al Consiglio Superiore della Magistratura entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio giudiziario.

3. Il Consiglio giudiziario, in tutti i casi in cui disponga l'inserimento di un atto, provvederà a dare comunicazione dell'avvenuto inserimento (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato previsti dall'articolo 8 della presente circolare, ai fini dell'analogo adempimento.

4. L'eliminazione viene eseguita mediante stralcio dell'atto o del documento ed inserimento della deliberazione del Consiglio giudiziario. Gli estremi della delibera sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale. Dell'avvenuta eliminazione viene data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

articolo 7. - 1. Il giudice di pace può prendere visione e chiedere copia dell'indice e degli atti inseriti o richiamati nel suo fascicolo personale.

2. Legittimati ad accedere all'indice ed agli atti inseriti o richiamati in un fascicolo personale sono anche i singoli componenti dell'Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, i singoli componenti della sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario competente ad emettere i pareri, il presidente del Tribunale del circondario dove ricade la sede dell'ufficio in cui presta o ha prestato servizio il giudice di pace, il coordinatore dell'ufficio in cui il giudice di pace svolge oppure ha svolto le proprie funzioni.

3. Nessun altro soggetto è legittimato a prendere visione né a chiedere il rilascio di copia dei predetti atti e documenti.

articolo 8. - 1. La tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali dei giudici di pace avvengono sotto la vigilanza del Consiglio giudiziario competente. La conservazione dei fascicoli avviene sotto la responsabilità, rispettivamente, del presidente della Corte di Appello, del presidente del Tribunale e del coordinatore dell'ufficio di appartenenza del giudice di pace.

GIUDICE DI PACE (Stato giuridico)

Giudici di Pace - Indennità nel periodo feriale e per sentenze parziali. (Nota n. 8137861214197 Q.8, in data 30 agosto 1997, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Sono stati posti dalla Corte di Appello di ... i quesiti in ordine alla liquidazione dell'indennità di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, articolo 11, a quei giudici di pace che durante il periodo della sospensione delle udienze (e cioè dal 1° agosto al 15 settembre) hanno assicurato la loro presenza nell'ufficio, nonché in ordine alla corresponsione della predetta indennità in relazione alle sentenze parziali. Ad entrambi i quesiti deve risponderli positivamente.

Invero, in ordine al primo quesito, si osserva che la circolare di questa Direzione Generale n. 19/95 del 10 novembre 1995 ha statuito che il presupposto fattuale per l'acquisto del diritto all'indennità prevista dall'articolo 11, legge citata, è costituito dalla presenza in ufficio del magistrato onorario nei giorni stabiliti nel calendario formato ai sensi dell'art. 15, secondo comma, stessa legge, a prescindere dall'effettiva trattazione delle cause.

Consegue che anche nel periodo feriale, previsto nella tabella, l'indennità è certamente dovuta nell'ipotesi di presenza del giudice di pace in ufficio nei giorni prefissati (sempre entro il limite numerico massimo di dieci) previsti nell'apposito calendario, anche se in tali giorni non si sono tenute udienze.

Quanto al secondo quesito si rileva che, in base all'interpretazione letterale della norma in oggetto, si ritiene che, con la locuzione «al magistrato onorario che esercita le funzioni del giudice di pace è corrisposta un'indennità per ogni sentenza che definisce il processo», il Legislatore, non ha voluto ancorare la percezione dell'indennità in questione all'emissione di sentenze che definiscono totalmente l'intera controversia - esauendo, in tal modo, il potere giurisdizionale del giudice nei confronti delle parti in contesa - ma all'emissione di sentenze con natura ed effetti decisori, anche se parziali.

La suddetta interpretazione appare viepiù avvalorata dalla considerazione della natura delle sentenze non definitive.

Le statuizioni contenute in queste ultime, infatti, pur non esauendo in toto l'oggetto della controversia, decidendo solo alcune delle più domande proposte, sono autonomamente impugnabili ed anzi possono essere riformate ed annullate solo in sede di impugnazione delle stesse e non anche modificate o revocate con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo giudice.

Considerato, pertanto, che la non definitività non concerne la mutabilità da parte dello stesso giudice di ciò che è stato deciso, bensì la non integralità della decisione, trattandosi di un esame anticipato di talune questioni inerenti alla stessa controversia, nonché rilevata l'ulteriore circostanza che il Legislatore ha ancorato la percezione dell'indennità all'emissione di sentenze che comunque definiscono il giudizio, senza distinguere tra sentenze che lo definiscono totalmente o parzialmente, ne consegue che anche le sentenze parziali sono soggette a remunerazione ai sensi dell'articolo 11, legge citata.

Giudici di pace - Le nuove indennità. (Circolare n. 88/2000/15, in data 11 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta che l'articolo 11 della legge n. 374/91, relativo alle indennità spettanti ai giudici di pace, è stato modificato rispettivamente dall'articolo 12 della legge 24 novembre 1999, n. 468, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999 e dall'articolo 5 della legge n. 479 del 16 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999.

In particolare l'articolo 12, secondo comma, della legge n. 468/99, stabilisce che «in materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cento diecimila per ogni sentenza che definisce il giudizio ovvero per ogni verbale di conciliazione».

Conseguentemente, alla luce delle nuove disposizioni legislative, a far data dal decorso 30 dicembre 1999, ai giudici di pace dovrà essere corrisposta l'indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodieci mila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Con riferimento al compenso spettante per le sentenze, a fronte di lessico normativo suscettibile di letture diversificate, poiché non è recepibile un'interpretazione tale da ritenere che la legge

abbia inteso favorire negligenze o ritardi nel deposito delle decisioni, si rappresenta che l'indennità aggiornata andrà liquidata per le sentenze rispetto alle quali il termine di quindici giorni previsto per il deposito dall'articolo 321 c.p.c. non risulti ancora decorso alla data del 30 dicembre 1999.

L'articolo 5, primo comma, della legge n. 479/99 inserisce il terzo comma bis nell'articolo 11 della legge n. 374/91 che recita: «in materia civile è corrisposta altresì un'indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter c.p.c.; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

L'articolo 5, terzo comma, della legge n. 479/99 inserisce il secondo comma bis nell'articolo 15 della legge n. 374/91 che recita: «al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici, di lire 750.000 per tutti gli altri uffici».

Conseguentemente, a decorrere dal 2 gennaio 2000 (cfr. articolo 5, quarto comma, legge citata), ai giudici di pace dovrà essere liquidata l'indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessa, rispettivamente ai sensi degli articoli 641 e 186-ter c.p.c., ovvero per ogni domanda di ingiunzione rigettata.

Ai coordinatori, parimenti, spetterà l'indennità di presenza mensile variabile in relazione all'organico dell'ufficio, a decorrere dal 2 gennaio 2000.

Si prega di diramare la presente nota a tutti gli uffici del Distretto interessati.

Giudici di pace - Precisazione sulle indennità. *(Circolare n. 297/2000/U, in data 27 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Si fa seguito alla circolare protocollo n. 88/2000/O in data 11 gennaio 2000 relativa all'oggetto.

Da una rimeditata valutazione del testo dell'articolo 11, legge 21. novembre 1991, n. 374, come modificato dall'articolo 12, legge 24 novembre 1999, n. 468, si desume che l'aumento del compenso previsto per i giudici di pace è ancorato alla «sentenza» e non al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione.

Interpretativamente, pertanto, appare più esatto ritenere che il legislatore abbia inteso fare riferimento al momento in cui la sentenza assume giuridica esistenza. Tale momento coincide con la sottoscrizione ed il deposito del documento in Cancelleria (articoli 64 e 119 disp. att. c.p.c.).

Pertanto l'emolumento di lire cento diecimila di cui all'articolo 11 citato andrà corrisposto facendo esclusivo riferimento alla data di deposito della sentenza in Cancelleria.

Si prega di voler diramare le presenti istruzioni ai rispettivi uffici periferici.

Giudice di pace coordinatore - Indennità mensile. *(Circolare n. 1252/2000/U, in data 10 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Come noto, l'articolo 5, secondo comma bis, legge 16 dicembre 1999, n. 479, prevede sia ammontari differenziati a titolo di indennità per l'attività di coordinatore dei giudici di pace sia le condizioni in presenza delle quali matura tale diritto.

Con riferimento a tale disposizione, numerosi uffici giudiziari hanno posto taluni quesiti concernenti le problematiche di seguito esposte.

1) Viene chiesto, in primo luogo, se, ai fini della determinazione dell'indennità mensile spettante ai coordinatori dei giudici di pace, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma bis, legge n. 479/99, occorre fare riferimento all'organico di diritto previsto per l'ufficio ovvero all'organico di fatto e cioè al numero di giudici effettivamente in servizio presso la medesima sede.

Il quesito investe due distinte problematiche.

Per quanto concerne la prima questione, deve sottolinearsi che il legislatore, nello stabilire gli importi variabili spettanti ai singoli coordinatori, fa riferimento, a parere di questa Direzione Generale, esclusivamente al concetto di «organico» dell'ufficio senza alcuna aggiuntiva specificazione, di tal chè, ai fini della determinazione della indennità, appare corretto avere riguardo esclusivamente al numero dei giudici di pace previsti dalla pianta organica per ciascun ufficio di giudice di pace, indipendentemente, cioè, dal numero dei magistrati che concretamente risultano ivi assegnati.

La seconda questione posta dall'articolo 5 citato deriva dal fatto che tale disposizione subordina l'attribuzione dell'indennità in oggetto all'«effettivo esercizio delle funzioni».

Il diritto a tale indennità è, pertanto, condizionato allo svolgimento effettivo delle funzioni proprie del coordinatore. Queste possono configurarsi soltanto nel concorso della contemporanea presenza di più giudici di pace presso uno stesso ufficio.

Ed invero, l'articolo 15, legge n. 374/91 configura, al primo comma, la figura di coordinatore «nel caso

in cui all'ufficio siano assegnati più giudici» attribuendo il ruolo di coordinatore «al più anziano» di essi «per le funzioni giudiziarie esercitate» o, in mancanza al «più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico», ovvero, a parità di date, al «più anziano di età».

Risulta, pertanto, evidente che il ruolo di coordinatore e la sua attribuzione presuppongono una comparazione effettiva fra un numero di magistrati, mai, comunque, inferiore a due.

Ed invero, soltanto la contemporanea presenza di più magistrati può implicare un'attività gestionale suscettibile di dar luogo ad un compenso.

Del resto anche il riferimento di cui all'articolo 5 citato all'«effettivo esercizio delle funzioni» costituisce una riprova aggiuntiva di quanto sopra esposto.

Infatti, le attribuzioni del coordinatore, così come delineate dall'articolo 15, secondo comma, legge n. 374/91, consistono in due profili necessariamente concorrenti - assegnazione degli affari e determinazione, d'intesa con il presidente del Tribunale, dei giorni e delle ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio - come risulta dall'uso della congiunzione «e» nel testo della norma.

Da quanto detto discende che la predetta indennità non può essere attribuita nei casi in cui, a prescindere dalla pianta organica, nell'ufficio vi sia un unico giudice di pace, che, oltre al compimento del lavoro giudiziario, svolga anche le funzioni amministrative proprie dell'ufficio, ove egli è assegnato.

2) Viene chiesto, inoltre, se la medesima indennità possa essere concessa al giudice di pace che svolga «di fatto» la funzione di coordinatore, pur non avendo ricevuto la detta qualifica con un provvedimento formale, ovvero nell'ipotesi in cui un giudice di pace sia incaricato della reggenza di un ufficio diverso da quello presso cui il medesimo è stato assegnato.

A tale quesito, fermo restando le considerazioni sopra accennate (esclusione del diritto all'indennità nell'ipotesi di unico giudice presente nell'ufficio) deve risponderci positivamente nella considerazione della sostanziale automaticità della designazione («il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate, e più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età») ciò che esclude a priori qualsiasi valutazione della idoneità concreta a svolgere tale attività. Pertanto, deve ritenersi che il decreto ministeriale di nomina a coordinatore abbia sostanzialmente una funzione dichiarativa e non già costitutiva della detta qualifica, onde non potrà dipendere dall'emanazione formale del predetto decreto l'attribuzione o meno della predetta indennità.

Tali considerazioni sono state condivise anche dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. 553/U-mc-13/22-6 del 15 marzo 2000 e dalla Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli Affari Generali con la nota protocollo n. 450/GDPIRF-603-2000 del 29 marzo 2000.

Le S.V. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudici di pace - Trattamento tributario dei compensi. (Risoluzione n. 48/E/1999/203447, in data 12 aprile 2000, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate, Coni.)

In relazione alle numerose istanze pervenute alla scrivente a seguito della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione indicata in oggetto, riguardante il trattamento fiscale da applicare ai compensi corrisposti ai giudici di pace, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti di seguito alle precisazioni fatte con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Con la citata sentenza, la Suprema Corte, chiamata a risolvere la questione della giurisdizione per le controversie relative alle indennità spettanti ai giudici di pace, ha chiarito che la «funzione svolta dal magistrato onorario non è riconducibile a un rapporto di pubblico impiego».

Conseguentemente, ha riconosciuto al trattamento economico da detti giudici percepito natura indennitaria e non corrispettiva.

In considerazione di tale affermazione espressa nella massima sede giurisdizionale le istanze qui pervenute hanno sostenuto la tesi dell'intassabilità del ripetuto trattamento economico, con invito al Ministro di Grazia e Giustizia, e in subordine al Ministero delle Finanze, ad impartire istruzioni in tal senso agli uffici dipendenti.

Ciò premesso, si fa presente che i compensi dei giudici di pace sono espressamente assimilati ai redditi di lavoro dipendente in forza del disposto normativo dell'articolo 47, primo comma, lettera y9, TUI R, così come modificato dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Pertanto la tesi dell'inclusione di detti redditi tra quelli derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative sostenuta nei quesiti sopra indicati è da considerarsi incompatibile con la normativa vigente.

In tale quadro normativo la pronuncia della Corte di Cassazione, nella parte in cui nega che il giudice di pace sia legato da un rapporto di pubblico impiego, rafforza, semmai, la scelta operata dal legislatore fiscale di inserire le somme dallo stesso percepite in una categoria reddituale, quale quella dei redditi assimilati, che, per definizione, non presentano le caratteristiche tipiche dei redditi di lavoro dipendente di cui, però, condividono le modalità di imposizione.

Indennità di udienza - Non liquidabile al giudice di pace delegato all'apposizione di sigilli. *(Circolare n. 172312000fU, in data 23 maggio 2000, Ministero Giustizia, Aff civili)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno posto vari quesiti concernenti le problematiche di seguito esposte. Viene chiesto, in primo luogo, se al giudice di pace, delegato all'apposizione di sigilli in sede fallimentare, in luogo del pretore, ai sensi dell'articolo 159, D. Legislativo n. 51/98, sia attribuibile l'indennità di cui all'articolo 11, legge n. 374/91.

In merito, deve ritenersi che, per il principio della gratuità delle funzioni onorarie - salvo che non sia diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge - allo stato attuale della legislazione, non sia possibile riconoscere ai giudici di pace alcuna indennità per la pur gravosa incombenza relativa all'apposizione dei sigilli.

Né, d'altra parte, può sostenersi che l'apposizione di sigilli in materia fallimentare costituisca un'attività di udienza in senso proprio e come tale soggetta a remunerazione.

Tale conclusione è stata condivisa anche dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. GS 6221-9/4-4 del 4 agosto 1999.

Viene chiesto se per lo spostamento del giudice di pace dalla propria sede di servizio alla località ove devono essere apposti i sigilli possano essere utilizzate le autovetture di «servizio» non blindate in dotazione ai Tribunali da cui dipendono i singoli uffici del giudice di pace.

A tale quesito deve risponderci positivamente, nella considerazione che, attualmente, gli uffici del giudice di pace non hanno in dotazione autovetture né personale addetto alla conduzione delle medesime. Pertanto, deve ritenersi che i presidenti dei Tribunali, nell'intento di rendere più agevole la realizzazione dei servizi, possano consentire ai giudici di pace l'uso delle auto per le finalità di cui sopra.

Viene chiesto se lo spostamento dalla propria sede ordinaria di servizio ad altra per l'apposizione dei sigilli comporta per il giudice di pace il diritto al trattamento di missione.

In merito deve risponderci positivamente, precisandosi che, deve farsi riferimento alla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, concernente il trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Si sottolinea che trattandosi di delega al compimento di attività certamente giudiziaria, l'ammontare della spesa considerata deve gravare su questa Amministrazione ed essere imputata al capitolo relativo alle «spese di giustizia» (n. 1631) nel quale sono espressamente contemplate le indennità dovute ai giudici di pace.

Si prega di voler diramare le presenti istruzioni ai rispettivi uffici periferici.

Giudice di pace coordinatore - Sostituzione temporanea - Liquidazione indennità mensile. *(Nota n. 2764/2000/U, in data 8 settembre 2000, del Ministero Giustizia., Affari civili)*

È stato posto il quesito se al giudice di pace che sostituisca temporaneamente il coordinatore, per malattia, ferie ovvero altro impedimento, spetti l'indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore dell'ufficio e, in caso positivo, in quale misura la predetta indennità debba essere corrisposta.

In merito si osserva, preliminarmente, che l'articolo 5, secondo comma bis, della legge n. 479/1999 condiziona il diritto all'indennità allo svolgimento effettivo delle funzioni di coordinatore; conseguentemente deve ritenersi che nell'ipotesi di assenza del coordinatore dall'ufficio, per malattia od altro, l'indennità spettante a quest'ultimo debba essere decurtata dei giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento.

Per ciò che concerne più propriamente il calcolo dell'indennità nell'ipotesi di assenza del coordinatore dall'ufficio, in mancanza di una disciplina legislativa ad hoc, si ritiene applicabile l'articolo 62 della legge di contabilità generale dello Stato, nella quale si specifica che i mesi vanno considerati di durata pari a trenta giorni, di tal che l'indennità di presenza mensile spettante in tali ipotesi, deve essere decurtata dei giorni in cui il coordinatore sia stato assente dall'ufficio.

Si segnala, altresì, che l'indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore, in assenza di quest'ultimo, spetta al giudice di pace che sostituisce il coordinatore nei casi di assenza ovvero impedimento di quest'ultimo, sempre che ricorrano le condizioni di cui alla nota di questa Direzione Generale protocollo n. 1252/2000/U del 10 aprile 2000.

Infine, quanto all'ulteriore quesito in merito alla necessità di un provvedimento del coordinatore che formalizzi la sostituzione, si osserva che la circolare in data 20 luglio 2000 del Consiglio Superiore della Magistratura prevede che la sostituzione del coordinatore può essere effettuata «dal giudice di pace che immediatamente lo segue nella graduatoria stilata all'interno dell'ufficio facendone ricorso all'istituto della supplenza interna sulla base dei criteri precostituiti fissati in sede tabellare»; conseguentemente, deve ritenersi che, seppure non sia formalmente necessario, parrebbe tuttavia opportuna l'adozione di un provvedimento di sostituzione alla luce dell'attribuzione dell'indennità in parola al giudice di pace che sostituisce il coordinatore.

Le indicate conclusioni sono state condivise dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. 1755/

(4894/E) U.L. del 4 settembre 2000 e dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria con la nota protocollo n. 2088/5/BL S/5236 del 4 settembre 2000.

Giudice di pace coordinatore - Indennità mensile. *(Circolare n. 986/2001/U, in data 13 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Come noto, l'articolo 5, comma 2-bis, legge 16 dicembre 1999, n. 479, prevede sia ammontari differenziati a titolo di indennità per l'attività di coordinatore dei giudici di pace sia le condizioni in presenza delle quali matura tale diritto.

Con l'articolo 20, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con legge 19 gennaio 2001, n. 4, si è poi specificato che l'indennità spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.

Con riferimento a tale ultima disposizione, numerosi uffici giudiziari hanno posto taluni quesiti concernenti le problematiche di seguito esposte.

1) Viene chiesto, in primo luogo, se l'articolo 20, D.L. n. 341/2000 ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'indennità di che trattasi spetterebbe ai coordinatori, anche in assenza di altri giudici, sin dall'entrata in vigore della legge n. 479/1999.

2) Viene chiesto, inoltre, se la medesima indennità possa essere concessa al giudice di pace che svolga «di fatto» la funzione di coordinatore, pur non avendo ricevuto la detta qualifica con un provvedimento formale, ovvero nell'ipotesi in cui un giudice di pace sia incaricato della reggenza di un ufficio diverso da quello presso cui il medesimo è stato assegnato.

A tale ultimo quesito, questa Direzione generale, con la nota protocollo n. 1252/ 2000/U del 10 aprile 2000, aveva risposto positivamente nella considerazione della sostanziale automaticità della designazione del più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate, e più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età»), ciò che esclude a priori qualsiasi valutazione dell'idoneità concreta a svolgere tale attività.

Invero, sulla base delle espresse considerazioni, si era ritenuto che il decreto ministeriale di nomina a coordinatore avesse sostanzialmente una funzione dichiarativa e non già costitutiva della detta qualifica.

Tanto posto, l'indicata interpretazione deve essere confermata anche dopo l'emanazione del D.L. n. 341/2000, in quanto la corresponsione dell'indennità è connessa all'esercizio effettivo di funzioni, che, ove realizzate in diverse sedi, deve ottenere distinta rilevanza anche agli effetti della indennità, in assenza di norma specifica che vieti la duplicazione.

Viceversa, non può riconoscersi alla disposizione introdotta con l'articolo 20, D.L. n. 341/2000 efficacia retroattiva non apparendo la norma in questione costruita come norma imperativa.

Le indicate considerazioni sono state condivise dall'ufficio legislativo con la nota protocollo n. 107/U-3/22-6 del 15 gennaio 2001 e dalla Direzione generale dell'Organizzazione Giudiziaria con la nota protocollo n. GDP/RF/172 del 27 febbraio 2001.

Giudici di pace - Indennità spettanti. *(Circolare 14 maggio 2001, n. 1716 del Ministero Giustizia, Affari civili)*

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, numerosi uffici giudiziari hanno sollevato problematiche concernenti le indennità dovute ai giudici di pace a seguito dei provvedimenti emessi.

In particolare è stato chiesto di conoscere:

1) Se, a seguito della nuova dizione di cui all'articolo 24-bis della legge citata, secondo cui l'indennità di lire 110.000 deve essere corrisposta per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo, il compenso per le sentenze possa essere corrisposto anche per la procedura delegata di cui all'articolo 203 c.p.c..

A tale quesito deve risponderci negativamente nella considerazione che nel caso in questione il giudice si limita a svolgere una semplice attività istruttoria che si conclude con l'espletamento degli atti delegati e non con la definizione di un processo.

2) Se, a seguito della nuova dizione di cui all'articolo 24-bis della legge citata possa essere corrisposto il compenso di lire 110.000 per l'emissione delle ordinanze di cui all'articolo 23, quinto comma, legge n. 689/1981.

In merito a tale quesito, questa Direzione generale, sotto il vigore della precedente normativa, aveva ritenuto che per tali ordinanze non spettasse alcun compenso, nella considerazione che non può attribuirsi natura decisoria ad un provvedimento che si limiti a convalidare un atto amministrativo sulla base della non comparizione dell'opponente davanti al giudice.

Per le medesime ragioni si era ritenuto che non potesse essere attribuito il compenso per le sentenze nell'ipotesi dell'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 23, primo comma, legge n. 689/1981 nella quale il giudice si limita semplicemente a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta.

Tale interpretazione, però, non appare più corretta alla luce della nuova formulazione della norma che

prevede un compenso per ogni processo assegnato e comunque definito. Tali ordinanze, quindi, alla luce del nuovo dettato legislativo, sono retribuibili al pari delle sentenze emesse.

3) Se la dizione di cui all'articolo 24-bis, numero 3), della legge citata secondo cui «nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno», possa consentire di effettuare e di retribuire, per ogni mese, un numero maggiore di 10 udienze, salvo il tetto massimo di 110 udienze l'anno.

A tale quesito deve risponderci positivamente nella considerazione che l'articolo in esame ha sostituito la previgente formulazione secondo cui il giudice di pace non poteva tenere più di dieci udienze al mese (cfr. articolo 11, secondo comma, legge n. 374/1991).

4) Se l'indennità di cui all'articolo 24-bis, numero 2), della legge citata possa essere riconosciuta anche per le cause interrotte, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data dell'interruzione. In merito, potendo il processo essere sempre riassunto, deve ritenersi che il compenso in parola sia da attribuire soltanto nell'ipotesi in cui il processo venga riassunto oltre i sei mesi ed il giudice dichiari l'estinzione a norma di cui all'articolo 307 c.p.c..

5) Infine, è stato chiesto di conoscere se l'indennità di lire 500.000, da corrispondersi ai giudici di pace ai sensi dell'articolo 24-bis, terzo comma, del D.L. n. 341/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 16/2001, per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto, possa essere erogata anche al giudice di pace che presti servizio in applicazione in altri uffici per lo svolgimento di una o più udienze al mese. A tale quesito deve risponderci negativamente. Invero tale indennità è corrisposta in generale per l'effettiva presenza del giudice in ufficio che, tuttavia, può essere chiamato a svolgere qualche udienza anche in una diversa sede da quella assegnategli, senza che ciò comporti il pagamento di un'ulteriore indennità di lire 500.000.

La diversa disciplina applicata per il giudice coordinatore - per il quale questa Direzione generale con la nota protocollo n. 986/2001/U ha stabilito il diritto al conseguimento di un'ulteriore indennità di coordinamento per coloro che sono nominati reggenti di altri uffici - si spiega avuto riguardo alle diverse funzioni svolte dai due giudici.

Invero, il giudice di pace coordinatore, nominato reggente di altro ufficio, si trova ad avere la responsabilità della direzione amministrativa, oltre che dell'ufficio proprio, anche di quello in cui svolge le funzioni di reggente, con tutti gli adempimenti che ne conseguono; ciò, appunto, giustifica il pagamento di un'indennità aggiuntiva.

Viceversa, il giudice di pace applicato in un altro ufficio, nel quale si deve recare per tenere una o più udienze mensili, ha comunque diritto al pagamento della indennità per le ulteriori udienze svolte nella sede di applicazione che si aggiungono a quelle del proprio ruolo. Per tale motivo, appunto, non appare giustificata l'attribuzione dell'ulteriore indennità mensile per il fatto di essere in applicazione anche in un diverso ufficio.

Le indicate considerazioni sono state condivise dall'ufficio legislativo con la nota protocollo n. GS 1096/0-9/4-4 del 7 maggio 2001.

Si pregano le SS.VV. di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudici di pace - Indennità forfettaria e di coordinamento - Periodo feriale. (Circolare 6 gennaio 2002, n. 66/2002/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se:

1) l'indennità forfettaria, prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge n. 374/1991 per i giudici di pace a titolo di rimborso spese «per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto», spetti anche nel periodo di sospensione delle udienze (21 luglio - 14 settembre);

2) se l'indennità forfettaria per i giudici di pace sia collegata soltanto ai giorni di presenza del giudice in ufficio e, quindi, debba essere corrisposta esclusivamente per le prestazioni che nel corso del mese devono essere effettuate nei giorni previsti dal calendario o da altre disposizioni di servizio;

3) se l'indennità di coordinamento prevista dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge n. 374/1991, in assenza del coordinatore, possa essere corrisposta al giudice di pace che nel periodo feriale ne fa le veci.

Tanto posto, per ciò che concerne il quesito sub 1), si osserva che pur non sussistendo per i giudici di pace un diritto alle ferie, tuttavia è prevista una programmazione turnativa che consenta ai giudici di pace, nel periodo di sospensione dei termini processuali, di fruire di un periodo di esenzione dal lavoro secondo un ordine di turnazione (cfr. circolare 24 luglio 2000, n. 16167 del Consiglio Superiore della Magistratura).

Conseguentemente, poiché l'indennità forfettaria spetta per «ciascun mese di effettivo servizio» (cfr. articolo 11, terzo comma, legge n. 374/1991), deve ritenersi che l'indennità in questione debba essere decurtata dei giorni in cui il giudice di pace sia stato assente dall'ufficio.

Per ciò che concerne il quesito sub 2) deve rilevarsi che non sussiste per il giudice di pace un obbligo di presenza giornaliera in ufficio, dovendo i medesimi essere obbligatoriamente presenti solo nei giorni previsti dal calendario o da altre disposizioni di servizio.

L'indennità forfettaria, pertanto, deve essere corrisposta anche se il giudice non si sia recato giornalmente in ufficio.

Nel caso di assenza o altro impedimento dovrà, viceversa, essere decurtata dei giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento anche se non coincidenti con i giorni di udienza. Il giudice di pace, infatti, pur non avendo un obbligo di presenza giornaliera deve, tuttavia, essere comunque reperibile anche nei giorni in cui non è obbligato a la sua presenza in ufficio.

Infine, per ciò che concerne il quesito sub 3), deve osservarsi che l'indennità di coordinamento è parimenti collegata all'esercizio effettivo delle funzioni (cfr. articolo 15, comma 2-bis, legge n. 374/1991); pertanto, in assenza del coordinatore, essa deve essere corrisposta al giudice che di fatto lo sostituisce.

Si prega di diramare la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudici di pace - Chiarimenti sulle indennità spettanti. (A - Nota 16 luglio 2001, n. 2374/01/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari civili; B - Circolare 7 ottobre 2002, n. 1/8436/44(U) del Ministero Giustizia, Direzione Gen- Affari civili)

A) Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, l'Ufficio del Giudice di Pace di ... ha chiesto di conoscere se l'indennità forfettaria di euro 258,23 (già lire 500.000), da corrispondere ai giudici di pace «per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto» ai sensi dell'articolo 24-bis della legge n. 341/2000, comprende o sostituisce l'importo di euro 56,81 (già lire 110.000) «corrisposto per ogni giornata di presenza obbligatoria in ufficio».

In merito deve precisarsi, preliminarmente, che l'indennità di euro 56,81 (già lire 110.000) è prevista unicamente per ogni processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo (articolo 11, secondo comma, legge n. 374/1991, come modificato dall'articolo 24-bis, legge citata) e non può essere corrisposta per la presenza del giudice di pace in ufficio.

Al contrario per i giorni di udienza deve essere corrisposta al giudice di pace l'indennità di euro 36,15 (già lire 70.000) (articolo 11, secondo comma, citato), alla quale deve aggiungersi l'indennità di euro 258,23 (già lire 500.000) prevista per l'espletamento dei servizi generali di istituto dei giudici di pace e per la frequenza dei corsi di aggiornamento.

Ciò è reso evidente dal tenore letterale della norma, che dopo aver precisato le indennità che competono ai giudici di pace per le udienze e per i provvedimenti emessi, stabilisce che «è altresì dovuta un'indennità di euro 258,23 già lire 500.000) ...» (vedi articolo 24-bis citato).

B) Con riferimento a quanto in oggetto, numerosi Uffici del Giudice di Pace hanno chiesto di conoscere se il tirocinio svolto dopo la nomina possa essere retribuito mediante la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 4-bis, ottavo comma, legge n. 374/1991. A tale quesito occorre rispondere negativamente.

Invero, come noto, l'articolo 4-bis, legge citata prevede, per i magistrati che sono chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace, un tirocinio finalizzato alla nomina della durata di sei mesi. Tale tirocinio è svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura lo svolgimento della pratica in materia civile e penale presso gli uffici del Tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante (articolo 4-bis, terzo comma, legge cit.).

Per la partecipazione a tale tirocinio, svolto in funzione appunto della nomina, è prevista la corresponsione di un'indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettiva presenza (articolo 4-bis, ottavo comma, legge citata).

Tale indennità costituisce un mero ristoro per l'attività prestata non retribuita in nessun altro modo. La normativa prevede, inoltre, che il Consiglio giudiziario possa organizzare più corsi teorico-pratici di aggiornamento professionale per i giudici di pace. Tali corsi, organizzati a livello di circondario di Tribunale, hanno una valenza annuale e non possono avere una durata superiore a venti giorni anche non consecutivi (cfr. articoli 4 e 6, legge citata). Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento è previsto il rimborso delle spese (cfr. articolo 4, ottavo comma, legge citata), secondo le modalità già stabilite nella nota 26 giugno 2002, protocollo n. 2162/2001/U dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Da tutto quanto sopra esposto, appare evidente che, a prescindere dai corsi teorico-pratici sopra indicati, il tirocinio eventualmente svolto dopo la nomina del giudice di pace non possa essere ricompreso in quello di cui all'articolo 4-bis e, quindi, non possa essere retribuito, al pari di quest'ultimo, con l'indennità di euro 25,82.

Del resto, si sottolinea che l'indennità di euro 258,23, conferita al giudice di pace in servizio ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, legge citata, è dovuta forfettariamente proprio a titolo di

rimborso spese «per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto».

In tale indennità, evidentemente, è compresa anche la retribuzione per l'eventuale necessità di un tirocinio successivo alla nomina.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici dei distretto interessati.

Giudici di pace con funzioni di GIP - Provvedimenti oggetto di liquidazione delle competenze. (Circolare 8 luglio 2002, n. 1/5215 (U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto numerosi Uffici del Giudice di Pace hanno chiesto di conoscere se possono essere retribuiti taluni provvedimenti emanati dai giudici di pace nell'esercizio delle funzioni penali. In merito si osserva quanto segue.

L'articolo 11, secondo comma, della legge n. 374/1991, e successive modificazioni, prevede che ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudici di pace sia corrisposta «un'indennità di euro 36,15 (già lire 70.000) per ciascuna udienza civile o penale, anche non dibattimentale e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di euro 56,81 (già lire 110.000) per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo».

Orbene, deve ritenersi che, nella laconicità delle espressioni utilizzate, il legislatore abbia utilizzato il termine «processo» in senso atecnico, intendendo in realtà fare riferimento non solo ai processi, bensì ai procedimenti definiti.

Sulla base di tale interpretazione verranno di seguito esaminate le richieste di riconoscimento delle indennità in relazione ai provvedimenti che i giudici di pace possono emettere nell'ambito della competenza penale loro attribuita con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

1) articolo 9 della legge citata (Riunione e separazione dei processi) - Attesa la nuova formulazione dell'articolo 11, secondo comma, legge n. 374/1991, che prevede il riconoscimento del diritto all'indennità «per ogni processo assegnato e comunque definito» - laddove la precedente formulazione prevedeva il riconoscimento del diritto all'indennità per «ogni sentenza» che definiva il processo - deve ritenersi che possa essere riconosciuto il diritto a più indennità qualora con un'unica sentenza si definiscano più processi riuniti.

Non può essere riconosciuta l'indennità di euro 56,81 (già lire 110.000) per il provvedimento di riunione o di separazione, in quanto lo stesso non definisce alcuno dei processi riuniti o separati.

2) articolo 17 della legge citata (Decreto di archiviazione o di rinvio al P.M. per ulteriori indagini) - Deve essere riconosciuta l'indennità per l'emissione del decreto di archiviazione in quanto può reputarsi che lo stesso definisca il procedimento.

Non può essere riconosciuta l'indennità di udienza in quanto l'archiviazione avviene con decreto e senza che sia prevista udienza (neppure) in Camera di Consiglio.

Si reputa che neppure può essere riconosciuta l'indennità per il provvedimento di rinvio degli atti al P.M. perché svolga ulteriori indagini, in quanto esso non definisce il processo.

Neppure può essere riconosciuta l'indennità per l'udienza, dato che il rinvio degli atti al P.M. Perché svolga ulteriori indagini avviene con decreto, e senza che sia prevista la celebrazione di alcuna udienza (neppure) in Camera di Consiglio.

3) articolo 18 della legge citata (Assunzione di prove non rinviabili) - In tale ipotesi deve essere riconosciuta l'indennità di udienza posto che l'assunzione delle prove non rinviabili deve avvenire osservando le forme previste per il dibattimento.

Non può essere liquidata alcuna indennità per il provvedimento che dispone l'ammissione delle prove, posto che esso non definisce il processo.

4) articolo 19 della legge citata (Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini) - Sequestro preventivo e conservativo: non può essere riconosciuta alcuna indennità, perché i provvedimenti in questione non sono emessi in udienza e neppure definiscono il processo.

Richiesta archiviazione: non può corrispondersi nessuna indennità, poiché l'attività del giudice di pace si riduce in questo caso alla mera ricezione dell'istanza, senza che occorra la celebrazione di un'udienza.

Opposizione al decreto del P.M. che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta: deve essere pagata l'indennità di udienza, posto che il giudice deve provvedere nelle forme di cui all'articolo 127 c.p.p..

Non può essere liquidata l'indennità per i provvedimenti emessi che non definiscono il processo.

Richiesta di sequestro ai sensi dell'articolo 368 c.p.p.: non può essere riconosciuta alcuna indennità, poiché non è prevista la celebrazione di udienza ed il provvedimento non definisce il processo.

Richiesta riapertura indagini: non può essere riconosciuta alcuna indennità, poiché non è prevista udienza ed il provvedimento richiesto non definisce il processo.

Autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero altre forme di telecomunicazioni: non può essere riconosciuta alcuna indennità, poiché non è prevista alcuna udienza ed il provvedimento non definisce il processo.

Provvedimenti successivi alle operazioni di intercettazione riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione: deve essere pagata l'indennità di udienza nell'ipotesi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 268, commi sesto e seguenti, c.p.p.. Non può essere riconosciuta l'indennità per i provvedimenti emessi, poiché gli stessi non definiscono il processo.

5) articolo 26 della legge citata (Ricorso immediato al giudice di pace. Provvedimenti del giudice di pace fuori udienza) - Ricorso inammissibile o manifestamente infondato: in tale ipotesi il giudice di pace trasmette gli atti al P.M. per l'ulteriore corso del procedimento. Non può essere riconosciuta alcuna indennità perché non è prevista udienza e il provvedimento non definisce il processo. Ricorso che rientra nella competenza per materia o per territorio di altro giudice: in tale ipotesi può essere riconosciuta l'indennità per l'ordinanza di incompetenza che definisce il processo davanti al giudice di pace.

6) articolo 29, quinto comma, della legge citata (Redazione processo verbale di conciliazione) -In tale ipotesi non può essere riconosciuta l'indennità per la redazione del processo verbale attestante la remissione della querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 della legge citata e la relativa accettazione, poiché a tali atti non segue la definizione del giudizio.

Deve essere riconosciuta l'indennità per la sentenza ex articolo 531 c.p.p. che viene emanata a seguito della intervenuta conciliazione. In tale ipotesi spetta anche l'indennità di udienza posto che la conciliazione avviene in udienza.

7) articolo 34, secondo comma, della legge citata (Decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto) - In tale ipotesi spetta l'indennità per il provvedimento di archiviazione che definisce il procedimento. Poiché tale accertamento può ben essere compiuto documentalmente non spetta al giudice di pace l'indennità di udienza. Nella pratica, però, potrebbe accadere che il giudice di pace abbia la necessità di convocare la persona offesa per sentirla, al fine di accertare il suo interesse alla prosecuzione del procedimento. Neppure questa attività, tuttavia, allo stato può comportare la corresponsione dell'indennità d'udienza.

8) articolo 41, commi primo e secondo, della legge citata (Decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione) - Deve essere riconosciuta l'indennità per i provvedimenti emessi che definiscono il procedimento esecutivo (articoli 666, commi secondo e quarto, 667, quarto comma, ecc. c.p.p.) nonché l'indennità di udienza quando il giudice deve provvedere in Camera di Consiglio.

9) articolo 44 della legge citata (Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità) - Deve essere pagata l'indennità per il provvedimento emesso che definisce il procedimento e l'indennità di udienza quando il giudice di pace deve provvedere in Camera di Consiglio (articolo 41, primo comma, legge citata). Nulla può essere pagato per il provvedimento provvisorio adottato con decreto in caso di urgenza e revocabile nelle successive fasi del procedimento. Tale provvedimento non è, infatti, definitivo e neppure viene adottato a seguito di udienza, come invece previsto per la decisione adottata in via ordinaria, secondo il disposto di cui all'articolo 41, primo comma, della legge citata.

Giudice di pace in funzione di G.I.P. - Liquidazione. *(Circolare 25 settembre 2002, n. 2505/02/4 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, nel caso in cui gli uffici di Procura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 415, quarto comma, c.p.p. e 107 disp. att. c.p.p., trasmettano agli Uffici dei Giudici di Pace elenchi di richieste di archiviazione di denunce contro ignoti, il relativo decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace debba essere indennizzato con una o più indennità.

In merito si deve ritenere che dal chiaro tenore testuale delle norme, ove si legge che «le denunce a carico di ignoti sono trasmesse ... da parte degli organi di polizia ... con elenchi mensili» (articolo 107-bis disp. att. c.p.p.) e che «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia» (articolo 415, quarto comma, c.p.p.), emerge che non è consentito al giudice separare le denunce, predisponendo diversi fascicoli in relazione ai quali pronunciare il decreto di archiviazione, dovendo egli provvedere con un unico provvedimento cumulativo.

Da quanto detto consegue che dovrà essere corrisposta al giudice di pace un'unica indennità per il provvedimento di archiviazione cumulativo delle denunce contro ignoti.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudice di pace - Liquidazione dell'indennità di udienza. (Nota 27 maggio 2003, n. 1/7185/44U/03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Come noto l'articolo 11, secondo comma, della legge n. 374/1991, come modificato dal D.L. n. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con la legge n. 4 del 19 gennaio 2001, e successive modificazioni, prevede che «ai magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di euro 36,15 (già lire 70.000) per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di euro 56,81 (già lire 110.000) per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo».

Precedente alla menzionata modifica legislativa, l'articolo 11, legge citata, disponeva che l'indennità fosse corrisposta per ogni «giorno» di udienza per non più di dieci udienze al mese.

Tanto posto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, a seguito dell'intervenuta modifica legislativa («indennità per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale» in luogo dell'espressione «giorno di udienza») sia necessario, ai fini della corresponsione dell'indennità, che l'udienza sia effettivamente tenuta con la trattazione di una o più cause, non essendo, quindi, sufficiente la mera presenza del giudice onorario nei giorni tabellarmente stabiliti se non vi sono procedimenti sul ruolo.

In merito a quanto esposto, questo Ufficio ritiene che sia necessario distinguere le udienze civili da quelle penali.

Invero, per ciò che concerne le udienze civili, si conferma l'orientamento già espresso nella circolare 10 novembre 1995, n. 19 dell'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, secondo il quale al giudice di pace spetta il compenso previsto dall'articolo 11, secondo comma, legge citata anche nel caso in cui in udienza non venga trattata alcuna causa.

In effetti la sostituzione della formula «giorno di udienza» con quella «per ciascuna udienza civile o penale non dibattimentale» non appare determinante, traendo origine dall'attribuzione al magistrato onorario delle competenze penali.

Decisivo, appare, poi, il rilievo - già evidenziato nella menzionata circolare n. 19/1995 - che la modifica citata non elimina l'obbligo del giudice di pace di essere presente all'udienza al fine di consentire la trattazione delle domande presentate oralmente, ai sensi dell'articolo 316, secondo comma, c.p.c..

Sulla base di tali premesse, quindi, ne discende che nei giorni tabellarmente previsti, vi sia l'obbligo della presenza in ufficio del giudice di pace, con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità di udienza, anche se non vi siano cause sul ruolo.

Al contrario, si ritiene che non siano da liquidare le udienze penali previste in calendario, ma non tenute per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo, in considerazione del fatto che, nel settore penale, se non vi sono procedimenti fissati, non è necessaria la presenza del magistrato onorario in udienza.

Le SS. VV. sono pregate di invitare i dipendenti uffici a voler provvedere al recupero delle somme eventualmente corrisposte in difformità a quanto precisato nella presente nota.

Giudici di pace - Compensi da corrispondere per i decreti di archiviazione nei confronti di ignoti. (Circolare 9 giugno 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, taluni Uffici del Giudice di Pace hanno chiesto di conoscere se possa essere liquidata l'indennità prevista per i decreti di archiviazione a seguito dell'emissione del provvedimento di archiviazione nei procedimenti penali contro ignoti e contro noti. In merito si osserva quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, convertito con la legge 10 gennaio 2003, n. 1, sono stati tipizzati gli atti emessi dal giudice di pace, nell'esercizio di giudice delle indagini preliminari, suscettibili di compenso.

In particolare il comma 3-ter di cui all'articolo 11 della legge n. 374/1991, come modificato dalle leggi citate, prevede la corresponsione di un'indennità pari ad euro 10,33 a favore del giudice di pace che ha emesso il decreto di archiviazione di cui agli articoli 17, quarto comma, e 34, secondo comma, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni.

Il quarto comma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 274/2000, e successive modificazioni, si riferisce esclusivamente al decreto di archiviazione emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone note, mentre il secondo comma dell'articolo 34, legge citata prevede il decreto di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emesso nell'ambito di un procedimento penale a carico di persone note.

Il decreto di archiviazione emesso nei procedimenti contro ignoti è, invece, previsto dall'articolo 17, quinto comma, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni.

Ne consegue che, in tal e ultimo caso, l'indennità non è dovuta.

Invero, l'elencazione analitica dei provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari a fronte dei quali è riconosciuta un'indennità, non

può non far concludere per la tassatività della previsione medesima.

Deve, pertanto, escludersi che possano essere retribuiti provvedimenti diversi da quelli menzionati nel comma 3-ter di cui all'articolo 11 della legge n. 374/ 1991, e successive modificazioni, e, segnatamente, il decreto di archiviazione contro ignoti previsto dall'articolo 17, quinto comma, del decreto legislativo n. 274/2000, e successive modificazioni.

Si pregano le SS. VV. di voler diffondere per opportuna conoscenza la presente nota a tutti gli uffici del distretto, impartendo le opportune istruzioni affinché vengano recuperate le eventuali somme corrisposte in difformità.

Giudici di pace - Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso. *(Circolare 29 luglio 2004, n. 1491/U/04 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

Tanto posto, si rileva che tutte le indennità indebitamente corrisposte devono essere recuperate trattenendo l'ammontare lordo da eventuali compensi (lordo) che saranno, comunque, corrisposti nel corso «dell'onorario rapporto di lavoro». Infatti, il recupero operato al lordo delle ritenute riduce l'imponibile fiscale determinando indirettamente un rimborso dell'imposta già pagata dall'interessato. Di conseguenza, tale procedura, è da ritenersi la più idonea ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, anche se corrisposte in anni precedenti.

Nell'ipotesi in cui il magistrato onorario non sia più in servizio, l'ufficio che ha disposto il pagamento, provvederà a notificare, al percettore della somma, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni si procederà all'iscrizione a ruolo.

Il versamento dovrà essere effettuato presso ogni sezione di Tesoreria provinciale dello Stato sul capitolo 3530 (conto entrate eventuali), capo XI, di questa Amministrazione, con l'indicazione della relativa causale. In alternativa, e solo in caso di difficoltà ad effettuare il versamento direttamente presso la Banca d'Italia, lo stesso potrà essere effettuato presso l'ufficio postale sul conto corrente postale intestato alla locale sezione di Tesoreria provinciale, avendo particolare cura di indicare nella causale il capitolo di bilancio sul quale dovranno affluire le somme (capitolo 3530, conto entrate eventuali, capo XI, Ministero della giustizia). A tal fine si allega l'elenco dei conti correnti postali delle singole sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Trascorsi dieci giorni dal termine fissato per l'adempimento senza che il debitore abbia depositato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, l'ufficio che ha disposto il pagamento deve provvedere all'iscrizione a ruolo della somma per il recupero coattivo ex articolo 187 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

Qualora poi il recupero coattivo risultasse infruttuoso dovrà essere informata tempestivamente la competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Le SS.VV. sono pregate di trasmettere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudici di pace - Non dovuta l'indennità mensile in assenza di prestazioni del servizio. *(Circolare 29 settembre 2004, n. 1/10401/44/SC del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)*

È stata sottoposta all'attenzione di questo generale Ufficio la questione controversa relativa alla eventuale spettanza dell'indennità mensile di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per il periodo successivo al completamento del tirocinio, ma in assenza di una effettiva prestazione del servizio. In particolare, da parte di taluni giudici di pace, si è sostenuto che per il periodo compreso tra la conclusione del tirocinio e l'inizio della effettiva celebrazione delle udienze, in conseguenza dell'intervenuta variazione delle tabelle di composizione dell'ufficio, sia comunque dovuta l'indennità fissa mensile, in quanto l'attività di formazione e di aggiornamento continua anche in tale lasso di tempo e non può ritenersi interrotta dalla circostanza negativa della mancata variazione tabellare.

La soluzione da offrire alla questione è negativa e, conseguentemente, le relative istanze di liquidazione devono essere rigettate.

Infatti, l'indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è dovuta a titolo di rimborso spese «per ciascun mese di effettivo servizio».

Conseguentemente non si può ritenere dovuta per quei periodi per i quali, indipendentemente dall'avvenuto completamento del tirocinio e dall'intervenuta assunzione di possesso dei magistrati onorari, non vi sia stata effettiva prestazione del servizio e perciò non siano state celebrate udienze né siano stati espletati servizi generali di istituto.

Tale argomento trova conforto pure nella lettura di quella disposizione della medesima legge che, nel prevedere l'indennità di tirocinio ed il connesso rimborso spese per la partecipazione a corsi di formazione li disciplina separatamente, stabilendo per essi un ammontare giornaliero affatto diverso (cfr. articolo 4-bis, legge n. 374/1991).

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati, invitando gli eventuali percettori di somme indebitamente liquidate in presenza della medesima situazione illustrata alla restituzione di quanto erroneamente percepito.

Giudice di pace - Esclusa una seconda indennità per le sentenze parziali. (Circolare 10 dicembre 2004, n. 1/13230/U/44/Sc del Min, Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

È stata sottoposta da più parti la questione controversa relativa alla eventuale spettanza ai giudici di pace di una indennità per le sentenze parziali ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

La questione era già stata affrontata e risolta da questo Ministero con la nota 7 luglio 1997, n. 8/1869/131/97 Q.8, nel senso che «... anche le sentenze parziali sono soggette a remunerazione ai sensi dell'articolo 11, legge citata».

Tuttavia occorre rilevare che nel frattempo l'originaria formulazione di detto articolo è stata mutata per effetto della novellazione operata dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo inizialmente vigente: «In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità ... di euro 25,82 (già lire 50.000) per ogni sentenza che definisce il processo» è stato sostituito da quello seguente: «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità ... di euro 56,81 (già lire 110.000) per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo».

Tale modifica normativa ha fatto emergere le controverse questioni di applicazione pratica della norma, all'origine dei vari quesiti sottoposti.

Alla luce della nuova formulazione, deve essere escluso il diritto alla corresponsione di indennità per le sentenze parziali.

Difatti la ratio di contenimento della spesa della nuova norma risalta con chiarezza ove si consideri che essa prevede la corresponsione dell'indennità per il processo definito, nozione che deve ritenersi coincidente con quella di controversia totalmente definita - e come tale non più pendente - non potendo certamente farsi rientrare in essa le sentenze che risolvono singoli punti della controversia medesima (come, ad esempio, quelle con cui vengano definite eccezioni preliminari o alcune soltanto delle più domande proposte).

Ulteriore conferma della correttezza di tale processo interpretativo è pure la circostanza che nell'attuale formulazione dell'articolo 11 è stata introdotta l'endiadi tra processo comunque definito e processo cancellato dal ruolo, a far vieppiù risaltare che soltanto la definizione in toto della controversia può dar luogo alla corresponsione dell'indennità.

Pertanto, a far data dall'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 11 citato, nessuna indennità può essere riconosciuta per le sentenze parziali e, conseguentemente, le somme eventualmente corrisposte in eccesso dovranno essere recuperate.

Si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota per opportuna conoscenza ed osservanza a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudice di pace - Indennità per attività conciliativa. (Nota 20 gennaio 2005, protocollo n. 1/926/U/44/SC del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Uff. I)

È stato chiesto di conoscere, da più parti, se debba essere riconosciuta ai giudici di pace l'indennità prevista dall'articolo 11, secondo comma, della legge n. 374/1991, già pari a lire 110.000, per le attività conciliative in sede non contenziosa previste dall'articolo 322 c.p.c..

Sul punto si era già espressa in senso positivo la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni con la circolare n. 19/95. Difatti, in tale circolare era stato rilevato, sotto il profilo specifico dell'indennità dovuta per il provvedimento, che il verbale di conciliazione redatto in seguito ad istanza in sede non contenziosa non poteva essere assoggettato ad un trattamento diverso da quello previsto per il verbale redatto nell'udienza di trattazione, in considerazione della sostanziale omogeneità esistente tra i due atti, resa manifesta pure dalla dizione onnicomprensiva «verbale di conciliazione» utilizzata dal legislatore.

Orbene, anche se dalla nuova formulazione dell'articolo 11 citato, effetto della novellazione operata con legge n. 4/2001, è stato espunto ogni riferimento ai provvedimenti (sentenza, verbale di conciliazione) che sostanziano il diritto all'indennità, non si ritiene che tale circostanza possa autorizzare conclusioni di segno diverso e, pertanto, al quesito occorre dare soluzione positiva, nel

senso che tale attività fa maturare l'indennità di euro 56,81.

Difatti, la liquidazione dell'indennità è ora funzione della conclusione del processo, comunque definito o cancellato dal ruolo». L'ampiezza di tale formulazione è tale da ricomprendere anche le istanze formulate in sede non contenziosa ex articolo 322 c.p.c. e i relativi procedimenti da esse originati. Tale conclusione è pure confermata dalla nozione definitoria di «processo» accolta dal D.P.R. 115/2002 secondo cui è tale «qualsiasi procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».

Diversamente è a dirsi per l'indennità di udienza eventualmente collegata a siffatti procedimenti, stabilita in euro 36,15, la quale non può essere liquidata per le ragioni già esplicitate nella nota 7 novembre 2001 della Direzione degli affari civili e delle libere professioni.

Si pregano le SS.LL. di voler trasmettere la presente nota per l'osservanza da parte di tutti gli uffici del distretto che ne siano interessati.

Giudice di pace - Indennità per apposizione di sigilli. *(Circolare 7 marzo 2005, n. 113049/44/U-05 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

È stato chiesto di conoscere se l'indennità prevista dall'articolo 11 della legge n. 374/1991 e genericamente riferita alla «... attività di apposizione dei sigilli» debba essere corrisposta per ciascuno dei verbali redatti o, una tantum, in relazione all'attività complessivamente delegata.

Al riguardo è opinione di questo generale Ufficio che, ai fini della corresponsione di detta indennità, debba tenersi conto innanzitutto del contesto temporale in cui l'attività di apposizione dei sigilli viene svolta e dunque l'indennità sia dovuta per ciascun giorno di attività svolta in relazione ad un determinato procedimento.

È dunque fuorviante far riferimento al numero di verbali redatti, se il concetto di «verbale» viene inteso nel suo connotato materiale e cartaceo, atteso che, ovviamente, in un unico foglio potrebbero ben essere compendiate le attività svolte in più giorni.

Del pari, non si ritiene congruo il richiamo al numero di cespiti da assoggettare all'incombente, purché il medesimo sia eseguito nello stesso giorno.

Si ritiene, infine, che l'indennità di cui è questione ben possa essere cumulata con altra indennità dovuta per l'udienza tabellare prevista per lo stesso giorno, perché l'attività ulteriore ben potrebbe essere svolta al termine dell'udienza medesima. Si pregano pertanto le SS.LL. di voler diffondere il contenuto della presente nota, per conoscenza e norma, a tutti gli uffici del distretto interessati.

Reggenza negli Uffici del Giudice di Pace. *(Risoluzione 19 novembre 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'esercizio dei propri poteri di regolamentazione secondaria, con la circolare 23 ottobre 2008 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2009/2011, ha esplicitato i presupposti e le modalità attraverso le quali il presidente del Tribunale può far ricorso all'istituto della reggenza, ribadendo sul punto scelte già compiute in passato e consolidate negli anni.

Con riguardo agli aspetti di particolare rilevanza nel caso di specie, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ben chiarito che il ricorso alla reggenza è possibile anche allorché l'ufficio da essa interessato non sia totalmente sguarnito di giudici di pace.

In linea di logica continuità con le illustrate scelte ermeneutiche, il Consiglio Superiore della Magistratura, al paragrafo 10) della circolare 1° agosto 2002 relativa alle «nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468», ha previsto che «per le vacanze determinate dalla cessazione dall'incarico può provvedersi temporaneamente con il ricorso all'istituto della reggenza di cui all'articolo 3, secondo comma, legge n. 374/1991: il presidente del Tribunale può assegnare la reggenza dell'ufficio ad un giudice di pace di un ufficio contiguo, anche se l'ufficio di destinazione ha un organico non totalmente scoperto. La durata della reggenza è di solito di sei mesi, salvo eventuale proroga necessaria al fine di assicurare il funzionamento dell'ufficio».

L'organo di auto governo ha, così, nuovamente affermato la possibilità di far ricorso alla reggenza anche allorché l'ufficio di destinazione abbia un organico non del tutto scoperto; la medesima determinazione è stata ribadita in due risposte a quesito, deliberate dal Plenum il 3 aprile 2003 ed il 16 giugno 2005.

La soluzione interpretativa prescelta dal Consiglio Superiore della Magistratura trova fondamento logico-giuridico nella lettura sistematica dell'articolo 3, secondo comma, legge n. 374/1991.

Invero, come già segnalato, l'articolo 10-bis, legge n. 374/1991 vieta la destinazione dei giudici di pace, sia in applicazione sia in supplenza, ad altri uffici giudicanti, fatta espressamente salva la diversa previsione di cui all'articolo 3, secondo comma, legge n. 374/1991.

Preme, innanzitutto, sottolineare che la titolarità delle funzioni giurisdizionali riconosciuta ai giudici di

pace comporta, quale effetto immediato, la predisposizione di idonei meccanismi atti ad impedire la paralisi dell'attività giurisdizionale a loro integralmente devoluta, all'applicazione dei quali i medesimi giudici di pace risultano subordinati.

Ciò posto, deve evidenziarsi che né la normativa primaria né, tanto meno, quella secondaria subordinano l'adozione della soluzione organizzativa in oggetto al consenso dell'interessato.

La reggenza, d'altra parte, ha la funzione di realizzare il migliore utilizzo delle risorse personali disponibili all'interno del circondario, al fine di garantire la funzionalità dei singoli Uffici del Giudice di Pace, avendo presente la situazione organizzativa concreta ed il reale stato dei carichi di lavoro; si tratta di valutazioni oggettive, da compiersi nell'esclusivo interesse dell'amministrazione della giustizia e, quindi, anche a prescindere dal consenso degli interessati.

Non sfugge, sotto altro aspetto, che la reggenza può essere disposta solo per uffici rientranti nel territorio del medesimo circondario e che essa non comporta il trasferimento del giudice di pace dalla sede ove egli svolge le funzioni giudiziarie bensì, più semplicemente, la sua con testuale assegnazione a due diversi uffici, peraltro per un arco temporale definito e predeterminato. Pertanto, non può ritenersi in alcun modo pregiudicata la posizione del giudice di pace destinato in reggenza, giacché egli non perde l'originaria sede di svolgimento delle funzioni e, solo temporalmente, è destinato anche ad altro Ufficio del Giudice di Pace, rientrando in un ambito territoriale notevolmente circoscritto.

Peraltro, la reggenza è istituto azionabile dal presidente del Tribunale solo entro i confini del circondario, vale a dire proprio con riguardo a quell'area per la quale è verificata, non soltanto in sede di nomina ma anche durante tutto il corso di svolgimento delle funzioni onorarie, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma I-bis, legge n. 374/1991, già sopra richiamato. Tale circostanza rafforza ancor di più la ricostruzione sistematica proposta, giacché dimostra che il legislatore ha predisposto l'istituto in esame proprio per garantire la piena funzionalità degli Uffici dei Giudici di Pace, per assicurare la quale è necessario non acquisire il consenso del giudice di pace da destinare in reggenza bensì escludere a priori che possano configurarsi situazioni di incompatibilità tali da minare l'utilità e la credibilità della stessa funzione giurisdizionale.

Spetta, poi, al presidente del Tribunale, una volta verificatisi i presupposti normativi, individuare il giudice di pace da destinare in reggenza, avuti presenti i carichi di lavoro nonché le esigenze organizzative dell'ufficio ove si è manifestata la carenza di organico. Infatti, proprio in ragione della finalità dell'istituto de qua, il dirigente, nella designazione dell'incaricato della reggenza, deve compiere un'attenta ed articolata analisi dei flussi e delle pendenze degli affari sia dell'ufficio di appartenenza sia dell'ufficio di destinazione, e su tale analisi fondare la propria scelta.

Corresponsione ai giudici di pace di una indennità per il provvedimento di convalida ex art. 75 bis, D.P.R. 309/90 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e succ. modificazioni L. 21 febbraio 2006, n. 49. *(Circolare m_dg.DAG.0089542.U datata 5 luglio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)*

Al fine di risolvere questioni interpretative evidenziate da alcuni Uffici giudiziari in merito alla spettanza al giudice di pace di una indennità per il provvedimento di convalida di cui all'art. 75 bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e succ. modificazioni, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 75 bis, comma 2, DPR 309/90 e succ. modificazioni stabilisce che il giudice di pace, al quale è stato comunicato il provvedimento del questore di cui al comma I, dispone con decreto, qualora ricorrano i presupposti, la convalida nelle successive quarantotto ore. Su istanza dell'interessato, sentito il questore, il decreto può essere modificato o revocato dallo stesso giudice. Come risulta evidente dal testo della legge il decreto in questione si configura come un provvedimento emesso "de plano", in quanto l'interlocuzione dell'interessato o del suo difensore è soltanto eventuale ed esclusivamente cartolare (cfr. Corte Costituzionale n. 144 del 1997).

In ordine alla corresponsione delle indennità per l'attività svolta dai giudici di pace, l'art. 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. modificazioni prevede al comma 2, la corresponsione di "una indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo". La stessa norma, al comma 3-bis, stabilisce per la materia civile la corresponsione di una ulteriore indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi", mentre in materia penale al comma 3-ter prescrive la corresponsione di una indennità dello stesso importo per ognuno dei provvedimenti che vengono singolarmente indicati nelle lettere da a) ad I).

Con successivo Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito in Legge 12 novembre 2004, n. 271 è stato aggiunto all'art. 11 il comma 3-quater che ha esteso la corresponsione di una indennità di euro 10 "per i provvedimenti di cui agli artt. 13, commi 5-bis e 8. e 14, comma 4 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto

Legislativo 25 luglio 1998. n. 286 e successive modificazioni."

Con lo stesso Decreto Legge è stato modificato il comma 3 dell'art. 11 della L. 374/91, prescrivendosi che per le udienze tenute per l'emissione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater, debba essere corrisposta un'indennità ridotta di euro 20 anziché quella prevista in generale dal comma 2 dello stesso articolo di euro 36,15.

Tanto premesso, non si ravvisano i presupposti per riconoscere ai giudici di pace alcuna indennità per i provvedimenti di cui in oggetto.

Infatti, in assenza di una norma specifica che preveda una indennità per i provvedimenti di convalida di cui all'ali. art. 75 bis DPR 309/90., deve essere esclusa la possibilità di una interpretazione analogica sia sulla base del fatto che l'elencazione dei provvedimenti di cui all'art. 11, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della L. 21.11.1991, n.374 è formulata in termini tassativi - vedi circ. Capo Dipartimento Affari di Giustizia del 15.3.2006 - sia perché si tratta di leggi di spesa.

D'altra parte non apparirebbe logica la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 11, comma 2, Legge citata, prevista in generale "per ogni altro processo assegnato e comunque definito" nella misura di euro 56,81, avendo il legislatore stabilito, in deroga al criterio generale, la corresponsione di un'indennità di importo sensibilmente inferiore per tutti i provvedimenti singolarmente indicati che riguardano leggi speciali o procedimenti di esecuzione.

In conclusione, preso atto anche dei pareri conformi dell'Ufficio legislativo n.2219 del 6.5.2013 e dell'Ispettorato Generale n.5360 del 22.4.2013, questa Direzione Generale ritiene che allo stato della normativa non vi siano i presupposti per riconoscere ai giudici di pace alcuna indennità per i provvedimenti di cui in oggetto.

Procedimenti penali a carico di giudici di pace. *(Nota Prot. 265211SSG in data 18 novembre 2013 della Procura generale della Corte di Cassazione)*

Com'è noto, la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei giudici di pace è attribuita ai Presidenti delle corti di appello, mentre appartiene rispettivamente ai Presidenti dei tribunali e ai Procuratori della Repubblica per quanto concerne i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari. Nessuna funzione svolge, invece, in materia la Procura generale della Corte di cassazione, la cui competenza disciplinare è limitata ai magistrati ordinari.

E', tuttavia, frequente che a questa Procura generale siano trasmesse (analogamente a quanto avviene per i magistrati ordinari) informative di Procuratori della Repubblica riguardo a procedimenti penali nei confronti di giudici di pace o di magistrati onorari.

Essendo questo Ufficio estraneo alle conseguenti procedure disciplinari, ciò determina una serie di adempimenti per investire i capi di ufficio competenti e per informare il Ministero della giustizia: adempimenti (e ritardi) che si eviterebbero se le Procure provvedessero direttamente ad informare gli uffici competenti e non la Procura generale della Cassazione.

Su disposizione del Procuratore generale, prego le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle Procure della Repubblica dei rispettivi distretti, al fine di evitare trasmissioni erronee e di snellire così le procedure.

GIUDICE DI PACE (Uffici del)

Giudice di Pace. Domanda proposta oralmente dinanzi al Giudice di Pace ex articolo 316 c.p.c.. *(Circolare senza numero, in data 14 marzo 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

Si trasmette, per opportuna conoscenza e divulgazione a tutti gli Uffici Giudiziari del proprio distretto, la risposta al quesito in merito all'individuazione del Registro di Cancelleria sul quale iscrivere la domanda proposta davanti al Giudice di Pace ai sensi dell'articolo 316 c.p.c..

Riguardo alle concrete modalità di proposizione della domanda orale dinanzi al Giudice di Pace, l'articolo 316, secondo comma, c.p.c., prescrive che il Giudice di Pace, ascoltata l'esposizione verbale dell'attore, faccia redigere, a cura del cancelliere, il processo verbale; quest'ultimo va notificato al convenuto, a cura dell'attore, con citazione a comparire a udienza fissa.

Ciò posto, si osserva che la procedura sopra descritta è analoga a quella prevista per la proposizione dei ricorsi di cui al Titolo I, Libro IV, c.p.c., e di cui al Capo I e II del Titolo 11, stesso libro, ove la parte rivolge al giudice la propria istanza, senza la preventiva notifica alla controparte e solo successivamente, ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza, procede alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto.

Per tali ricorsi, potendo essi dar luogo a dei giudizi contenziosi, con le circolari n. 2886/69A del 6 agosto 1955 e n. 2014/61 del 25 ottobre 1961, si è statuita la necessità dell'iscrizione degli

stessi, sin dall'origine, nel Registro degli Affari Civili Contenziosi.

Analoga soluzione può essere adottata per le istanze verbali proposte ai sensi dell'articolo 316 c.p.c., le quali finiscono per trasformarsi in un verbale in calce al quale il giudice fissa i termini per la notificazione.

Trattasi, pertanto, di ipotesi assimilabili a quella del sopra descritto ricorso, atteso che anche tali verbali possono dar luogo ad un ordinario giudizio di cognizione.

Da tutto quanto detto, consegue che i verbali di cui trattasi dovranno essere immediatamente iscritti nel ruolo degli affari civili ordinari e non contenziose istituito con D.M. 18 gennaio 1994.

Giudice di pace. Giuramento di perizie e di traduzioni stragiudiziali negli uffici del Giudice di Pace. (Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Ministero G.G., Aff. civili)

In merito al quesito proposto dal Giudice di Pace di ... a questa Direzione Generale circa la generale competenza di tutti i cancellieri a ricevere i verbali di giuramento delle perizie e delle traduzioni stragiudiziali e circa l'assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, a seguito del conforme parere espresso dall'Ispettorato Generale, si espongono le osservazioni che seguono.

Quanto al primo punto si rileva che l'articolo 5, R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, recante norme sulla semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nell'affermare che gli atti di notorietà e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali «sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi in cui le disposizioni in vigore richiedano che l'atto sia formato davanti al magistrato», non contiene alcuna distinzione a proposito dei funzionari di cancelleria per cui, nel silenzio della disciplina, laddove si parla di cancellieri deve intendersi il cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'ufficio del Giudice di Pace.

Deve, pertanto, rilevarsi che una tale distinzione non è contenuta neanche nel codice di procedura civile, né, in generale a proposito degli atti di competenza del cancelliere, né, specificamente, a proposito del potere di certificazione di quest'ultimo.

In particolare gli articoli 57 e 58 c.p.c., e 36 disp. att. c.p.c., relativi in generale all'attività dei cancellieri, e gli articoli 316 ss. c.p.c., relativi al procedimento davanti al Giudice di Pace, non limitano in alcun modo la competenza del cancelliere del Giudice di Pace rispetto al personale avente la stessa qualifica degli altri uffici giudiziari.

Né, infine, alcuna limitazione si rinviene nella legge n. 374191 istitutiva del Giudice di Pace ovvero nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

In conclusione, dalle considerazioni che precedono si desume che il potere di asseverazione di perizie stragiudiziali spetta, senza alcuna distinzione, neppure territoriale (in tal senso si veda la nota di questa Direzione Generale, protocollo n. 8/1118/43/Q/86 del 10 novembre 1988), a tutti i cancellieri degli uffici giudiziari, compresi quelli addetti agli uffici del Giudice di Pace.

Per quanto attiene alle disposizioni fiscali applicabili alla procedura in oggetto deve osservarsi che non si tratta di atti per i quali sia previsto il deposito in cancelleria, pertanto l'originale del verbale di giuramento potrà essere scritto di seguito alla perizia e ad esso si applicheranno le disposizioni vigenti per gli atti ricevuti dal cancelliere.

Innanzitutto, secondo le indicazioni dell'articolo 1, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, l'atto deve essere assoggettato all'imposta di bollo.

In considerazione del fatto che il cancelliere non è tenuto a formare alcun fascicolo, né a conservare copia del verbale di ricezione del giuramento, si ritiene che non sia necessaria una specifica istanza redatta per iscritto e quindi che non sia necessario riscuotere l'imposta di bollo prevista per le istanze relative agli atti da redigersi in bollo di cui all'articolo 3, Tariffa citata.

Per quanto attiene agli adempimenti fiscali previsti per le competenze del cancelliere può osservarsi che l'asseverazione della perizia stragiudiziale si sostanzia nella redazione di un processo verbale costituente «atto originale» proprio del cancelliere e come tale deve essere annotato nel registro cronologico con la percezione del diritto connesso, di cui al n. 4, lettera a), tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, che ha sostituito quella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, con importo stabilito in lire 6.000 dall'articolo 3, lettera b), legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Un problema particolare, si pone per le cancellerie degli uffici del Giudice di Pace per i quali non è prevista dall'articolo 28 disp. Att. c.p.c., la tenuta del registro cronologico.

In attesa di una eventuale modifica della disciplina in tema di registri che devono essere tenuti dalle cancellerie degli uffici del Giudice di Pace, si ritiene che gli addetti alle medesime dovranno iscrivere i processi verbali redatti in esecuzione dell'asseverazione delle perizie stragiudiziali nel registro degli affari amministrativi e stragiudiziali previsto dal n. 6 del citato articolo 28 senza la percezione di alcun diritto.

Infatti, la norma di cui al n. 4, lettera a), Tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, che ha sostituito quella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, autorizza la riscossione del diritto di originale solo in caso di iscrizione nel registro cronologico.

Per il principio ineludibile per cui non è ammissibile l'interpretazione analogica di una norma

tributaria impositiva, l'annotazione, se pure di un atto originale in un registro diverso dal registro cronologico, non può dar luogo a percezione di alcun diritto.

Provvedimenti di condanna e comunicazioni per fini elettorali. *(Circolare n. 131.104.606/1999, in data 29 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I)*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato l'esistenza di talune difficoltà insorte nell'attivazione del procedimento di sospensione dalla carica elettiva, previsto dall'articolo 15, comma 4-ter, legge 19 marzo 1990, come sostituito dall'art. 2, legge 12 gennaio 1994, n. 30, che fa obbligo «alla Cancelleria del Tribunale o alla segreteria del pubblico ministero di comunicare al commissario di Governo i provvedimenti giudiziari» che comportano l'adozione di provvedimenti di sospensione dalle cariche pubbliche.

Si raccomanda pertanto le SS.LL. di sensibilizzare gli uffici giudiziari alla scrupolosa osservanza degli obblighi sanciti da tale norma.

Premesso che le difficoltà segnalate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri concernono casi in cui è stata applicata una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 c.p.p., si coglie l'occasione per

rilevare come in tali ipotesi, ad avviso di questo Ministero, la competenza in ordine alla segnalazione gravi esclusivamente sulla segreteria del pubblico ministero.

Se, infatti, come deve ritenersi, il Legislatore intende assicurare che l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti da cui deriva la sospensione sia prontamente evaso, l'organo competente a comunicare l'applicazione di una misura cautelare deve essere necessariamente individuato in quello preposto alla sua esecuzione: e cioè, appunto, nel pubblico ministero.

Nella medesima prospettiva, ricordato che, a norma del comma 4-quinquies del citato articolo 15, la decadenza dalle cariche opera automaticamente per effetto della definitività della condanna ovvero del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, nel silenzio della legge in ordine all'obbligo di comunicazione, deve concludersi che questo gravi sull'organo tenuto a curare l'esecuzione del provvedimento.

È da ritenere che la competenza attribuita dall'articolo 15, comma 4-ter citato, alla Cancelleria del Tribunale fosse relativa alle sole ipotesi in cui la sospensione conseguiva all'applicazione di un provvedimento di carattere non definitivo (in relazione al quale, dunque, non potesse immaginarsi una «esecuzione»); tale attribuzione di competenza è dunque da ritenere superata, in quanto implicitamente travolta per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lettere a), b), c), e) e t)), legge 19 marzo 1990, nella parte in cui prevedeva che le limitazioni al diritto di elettorato passivo potessero discendere dalla pronuncia di sentenze di condanna ovvero dall'adozione di provvedimenti di prevenzione non definitivi (sentenza n. 141 del 6 maggio 1996).

Giudice di pace. Controversie dinanzi al giudice di pace di valore inferiore a lire due milioni - Regime tributario. *(A) Nota n. 416/2000/7, in data 3 febbraio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili; B) Circolare n. 7/97, in data 5 luglio 1997, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

A) È stato chiesto di conoscere quale debba essere il trattamento tributario degli atti da rilasciare successivamente alla registrazione, nell'ipotesi di procedimenti relativi a controversie del giudice di pace di valore inferiore a lire due milioni o, comunque, di cause che, iniziate per un valore superiore a lire due milioni, verranno definite con verbale di conciliazione ovvero sentenza di valore inferiore.

Con riguardo a questo specifico punto, si osserva che nella circolare di questa Direzione Generale n. 7/97 del 5 luglio 1997, al punto c), si specifica che il cancelliere deve esigere il deposito forfettizzato, i diritti di Cancelleria atipici (ad esempio o diritto di copia) e l'imposta di bollo nel caso in cui una causa iniziata con regime di esenzione si definisca con una sentenza o con un verbale di conciliazione di valore superiore a lire due milioni.

Ciò, conformemente al principio secondo cui il valore della causa, ai sensi dell'articolo 10 c.p.c., si

determina dalla domanda; pertanto, qualora l'attore nel corso della causa, ampli la domanda ovvero ne proponga una nuova e la controparte accetti il contraddittorio ovvero egli richieda degli accessori (ad esempio degli interessi) si devono applicare le norme del codice di procedura civile, con conseguente modificazione del valore della causa, che fa sorgere l'obbligo del cancelliere di richiedere alla parte l'integrazione del deposito.

Riguardo al caso inverso e, cioè, nell'ipotesi in cui una causa iniziata per un valore superiore a lire due milioni venga definita con verbale di conciliazione ovvero con sentenza di valore inferiore, la citata circolare, sempre al punto c), ha stabilito che «deve sempre osservarsi il principio generale per cui il valore si determina con riguardo alla domanda sicché l'attore non ha diritto

ad alcun rimborso, da parte dell'Erario di quanto già versato».

Dall'applicazione di tale principio discende che il trattamento tributario degli atti da rilasciare successivamente alla registrazione vada individuato sempre con riferimento al regime fiscale applicabile al procedimento al momento della domanda (semper quantum petatur quaerendum est, non quantum debeatur), indipendentemente dal valore della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio.

Le indicate conclusioni sono state condivise anche dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. 182-4/6- 1/U.L. del 31 gennaio 2000.

B) Vari uffici giudiziari hanno prospettato alcune perplessità in ordine all'interpretazione dell'articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374. Le questioni prospettate possono riassumersi nel modo che segue.

a) È stato posto il quesito se l'esenzione dall'imposta di registro prevista dal primo comma dell'articolo

46, legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace) per gli atti e provvedimenti relativi a cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda la somma di lire due milioni, comporti esclusione dell'obbligo di sottoporre tali atti e provvedimenti alla «formalità» della registrazione.

Ritiene questa Direzione Generale che la risposta debba essere negativa sulla base della chiara dizione della norma, la quale limita l'anzidetta esenzione al pagamento dell'imposta di registro. D'altra parte gli atti e provvedimenti in argomento non sono menzionati, a differenza delle sentenze, decreti ingiuntivi e degli altri atti dei conciliatori, nell'articolo 10 della tabella fra quelli per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Discende che i provvedimenti del giudice di pace devono essere sottoposti alla formalità della registrazione anche se in esenzione della relativa imposta. Ne le Cancellerie saranno tenute alla riscossione del diritto di registrazione previsto al punto 5 della tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900. Quanto precede si fonda sul decisivo rilievo che la dizione generica ed onnicomprensiva del primo comma del citato articolo 46 esenta gli atti ed i provvedimenti di cui trattasi da ogni «tassa o diritto di qualsiasi specie e natura».

Peraltro, il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, con nota di data 11 luglio 1996 ha condiviso tale interpretazione della norma con la seguente indicazione: «Preliminarmente, questa Direzione, per quanto riguarda i provvedimenti del giudice di pace di valore inferiore a lire due milioni, conviene con codesto Dicastero circa la non imponibilità degli stessi atti, ma ritiene opportuno precisare che i citati provvedimenti devono, comunque, essere sottoposti alla formalità della registrazione.

Quanto sopra, nella considerazione del mancato esplicito rinvio nel citato articolo 46 all'articolo 10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la non obbligatorietà della formalità della registrazione delle sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori.

Si ritiene di condividere, inoltre, la tesi espressa da codesto Dicastero circa l'esigenza perseguita con l'articolo 39, legge 21 novembre 1991, n. 374, di cui trattasi, di incidere sulle disposizioni di carattere processuale ed ordinamentale e non anche fiscale; ciò in quanto con il successivo articolo 46 è stata dettata la disciplina relativa al regime fiscale dei provvedimenti del giudice di pace».

Non può, tuttavia, sottacersi l'irrazionalità di tale previsione normativa che impone agli uffici giudiziari e finanziari un'inutile e gravosa attività a fronte della quale lo Stato non percepisce alcuna imposta o diritto.

Per tale motivo questa Direzione Generale ha allo studio iniziative rivolte ad esentare, per il futuro, gli atti e provvedimenti di cui trattasi dall'obbligo di registrazione. In tal senso ha agito anche il Ministero delle Finanze che, nella precedente legislatura, ha presentato un disegno di legge relativo alla semplificazione tributaria.

b) È stato, poi, chiesto se siano assoggettabili a registrazione il verbale di conciliazione e la sentenza, aventi un oggetto di valore superiore a lire due milioni, qualora la causa sia stata iniziata in regime di esenzione fiscale, avendo un petitum di valore inferiore a lire due milioni e, nel caso inverso, se siano assoggettabili a registrazione il verbale di conciliazione e la sentenza, che statuiscono per un valore inferiore a lire due milioni, qualora la causa sia stata iniziata per un petitum superiore a lire due milioni e, quindi, in regime di non esenzione.

Premesso che, come si è osservato sub a), il cancelliere deve provvedere ad inviare all'Ufficio del Registro tutte le sentenze e tutti i verbali di conciliazione del giudice di pace anche se di valore inferiore o uguale a lire due milioni, si osserva che, in base all'articolo 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro è imposta d'atto, nel senso che il contenuto e la natura del documento da registrarsi debbono ricavarsi esclusivamente dalle clausole di esso senza possibilità di modifiche od integrazioni in base ad elementi desunti aliunde (Cass., sezione I, n. 8364/93; Cass., sezione I, n. 5563/80; Cass., sezione I, n. 4994/91; Commissione Tributaria Centrale, sezione XX, dec. n. 9747/84).

Discende che la sentenza ed il verbale di conciliazione sono soggetti ad imposta di registro in relazione al loro effettivo contenuto a prescindere da quale sia stato il regime fiscale della

controversia.

Sicché se i provvedimenti anzidetti hanno un oggetto di valore superiore a lire due milioni scontano l'imposta anche se la domanda è stata introdotta per un valore inferiore e, viceversa, essi sono esenti dal tributo se di valore non eccedente i due milioni di lire anche se riguardano una causa iniziata per un valore superiore.

c) Altro problema connesso con quello sopra trattato riguarda l'esazione o meno dei diritti di Cancelleria e dell'imposta di bollo nei casi sub b). In particolare se il cancelliere debba esigere il deposito forfettizzato, i diritti di Cancelleria atipici (ad esempio diritto di copia) e l'imposta di bollo nel caso in cui una causa iniziata con regime di esenzione si definisca con una sentenza ovvero un verbale di conciliazione di valore superiore a lire due milioni.

La risposta deve essere affermativa. Invero dal principio per cui il valore della causa, ai sensi dell'articolo 10 c.p.c., si determina dalla domanda, discende che se l'attore, nel corso della causa, ampli la domanda ovvero ne proponga una nuova e la controparte accetti il contraddittorio ovvero egli richieda degli accessori (ad esempio gli interessi) si devono applicare le norme del codice di procedura civile, con conseguente modificazione del valore della causa, che fa sorgere l'obbligo del cancelliere di richiedere alla parte l'integrazione del deposito. Soccorre, poi, in tale caso la circolare di questa Direzione Generale in data 28 aprile 1992, n. 8/777/19.11/1-5/132 Ques. 91, nella quale si specifica che «il funzionario di Cancelleria ha l'obbligo di rifiutare gli atti non in regola» (articolo 1, quinto comma, legge 7 febbraio 1979, n. 59) «solo al momento della costituzione in giudizio delle parti e non anche per gli atti compiuti in corso di causa». Seppur egli in tal caso «non può attivare la procedura coattiva per la riscossione delle entrate dello Stato di cui al R.D. 14 gennaio 1910, n. 639, non rivestendo la qualifica di organo del Ministero delle Finanze», ha, tuttavia, d'obbligo di segnalare all'Autorità finanziaria competente le riscontrate irregolarità, potendo lo stesso essere chiamato al risarcimento verso l'Erario solo a seguito di eventuale comportamento omissivo».

Riguardo, infine, al caso inverso e cioè all'ipotesi in cui una causa iniziata per un valore superiore a lire due milioni venga definita con verbale di conciliazione ovvero sentenza di valore inferiore, deve sempre osservarsi il principio generale per cui il valore si determina con riguardo alla domanda sicché l'attore non ha diritto ad alcun rimborso, da parte dell'Erario, di quanto già versato.

Cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

(Circolare 13 agosto 2003, n. 1/10678/7 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

La legge n. 214/2003 di conversione del D.L. n. 151/2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 133/L alla G.U., serie generale, n. 186 del 12 agosto 2003, ha modificato, tra le altre, anche, l'articolo 204-bis del nuovo codice della strada.

La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante sull'attività delle Cancellerie.

Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli uffici interessati, le istruzioni che seguono.

Versamento della cauzione: adempimenti del ricorrente - Secondo la nuova formulazione dell'articolo 204-bis del nuovo codice della strada, «il ricorrente deve versare presso la Cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».

Poiché, ai sensi dell'articolo 4 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, le Cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo («deve versare presso la Cancelleria... una somma ...») deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.

Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo, questa Direzione generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero.

Tale strumento è peraltro individuato anche dall'articolo 2 del citato R.D. n. 149/1910, («tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le Cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato»).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso l'ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio postale come ricevuta.

Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.

Ricevimento del libretto di deposito postale: adempimenti del cancelliere

- Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, annotando gli estremi del libretto nel registro cosiddetto modello 1, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (Allegato A). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro modello IV, necessario per la restituzione o l'assegnazione della somma al termine del procedimento (articolo 17 del regio decreto citato).

Valutazione sull'entità dell'importo versato e decisione sulla inammissibilità del ricorso - L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è «una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Il provvedimento con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza dell'importo versato- dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.

Accoglimento del ricorso: adempimenti relativi alla restituzione - In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La Cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere all'ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la Cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo complessivo.

Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione della legge di cui all'oggetto.

Cauzioni relative ai ricorsi avverso contravvenzioni stradali - Prestazione - Integrazione della circolare 13

agosto 2003. (Circolare 31 ottobre 2003, n. 1113782(U)44 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento alle modalità di versamento della cauzione di cui all'articolo 204-bis del nuovo codice della strada, in seguito ad accordi intervenuti con l'Ente Poste S.p.a., si rappresenta che, in alternativa allo strumento del deposito giudiziario, può essere utilizzato anche il cosiddetto «libretto nominativo con vincolo cauzionale».

Il libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione «vincolo per cauzione ai sensi dell'articolo 204-bis della legge n. 214 del 1° agosto 2003», nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.

Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso.

Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente. La Cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo.

Si evidenzia che, poiché il predetto libretto svolge funzioni di deposito giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo generale), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 6 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, annotando gli estremi dello stesso nel registro generale dei depositi giudiziari, modello I. La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti modalità a seconda dell'accoglimento o meno del ricorso:

a) in caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è integralmente restituita al ricorrente. La Cancelleria dovrà, pertanto, consegnare al ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del provvedimento di accoglimento disponente in merito all'assegnazione delle somme, per la successiva consegna all'ufficio postale presso il quale il ricorrente intende chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall'ufficio postale dopo la corresponsione del saldo al ricorrente;

b) nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la Cancelleria deve trasmettere il libretto all'ufficio postale con la copia autentica del dispositivo della sentenza affinché la cauzione sia assegnata all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. L'assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa Amministrazione, tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale ultima ipotesi le spese dovranno essere stornate dall'ammontare della somma depositata sul libretto. L'eventuale somma residua è restituita al ricorrente secondo le modalità già precisate sub a). La ricevuta dell'operazione eseguita è consegnata alla Cancelleria ed è allegata al registro modello I (analogamente a quanto avviene per i depositi giudiziari, vedi articoli 162, D.M. 20 dicembre 1952 e 18 del R.D. n. 14911910).

Infine, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati dagli uffici giudiziari, si precisa che, con la nota 13 agosto 2003, protocollo n. 1/10678/7C Codice stradale (U) del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civili si è inteso dettare disposizioni soltanto in merito alle modalità di deposito della somma da versare a titolo di cauzione, lasciando impregiudicata la valutazione - rimessa, in ultima analisi, alla esclusiva competenza dell'organo giurisdizionale - delle ipotesi in cui sia necessario il predetto versamento.

Le Cancellerie, pertanto, sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservati alla valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione.

Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.. *(Circolare 8 giugno 2004, n. 116501144104 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)*

Con riferimento a quanto in oggetto, sono state segnalate dall'Ispettorato Generale talune difformità di comportamento circa il trattamento tributario delle cause concernenti l'accertamento della perdita di possesso di autovetture compravendute ed il conseguente ordine al conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente di procedere alla relativa nuova registrazione del possesso dell'auto.

A tal proposito, si osserva quanto segue.

Le tipologie di contenzioso che vengono in considerazione sono, in particolare, due:

1) quello inteso ad ottenere l'iscrizione al P.R.A. in caso di accertamento negativo di proprietà. In questo caso, di norma, il valore della controversia viene determinato in base a quello venale dell'autoveicolo dichiarato dall'attore al momento della proposizione della domanda. Trattandosi di veicoli di solito prossimi alla rottamazione, il valore considerato in genere è pressoché nullo e comunque, sempre ricompreso nella fascia di esenzione sino all'ammontare di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91);

2) quello inteso ad ottenere un accertamento positivo, versandosi nelle ipotesi di compravendita in assenza dei documenti prescritti ai fini della iscrizione al P.R.A..

In entrambe le ipotesi sopra indicate si è ritenuto per prassi, da parte degli uffici giudiziari competenti, di ritenere le cause, dal punto di vista fiscale, esenti, perché di valore inferiore al limite di 2.000.000 delle vecchie lire (ora euro 1.032,91).

In assenza di altre disposizioni, unica norma applicabile ai casi di specie è l'articolo 14 c.p.c. il quale stabilisce che per le cause relative ai beni mobili: «il valore si determina in base al ... valore dichiarato dall'attore».

Pertanto, nelle controversie in questione, il valore dovrà essere determinato in base al valore di vendita dell'autovettura, così come dichiarato dall'attore, con ogni conseguenza quanto alla determinazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione della causa arruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tali considerazioni sono state condivise dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, il quale si è espresso al riguardo con la nota 13 maggio 2004, n. protocollo 95(QI04-3749).

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

GIUDICI ONORARI

Giudici onorari e tributari - Trattamento fiscale dei compensi. *(Circolare n. 91/E/111/5/1998/87146, in data 23 luglio 1998, del Ministero Finanze, Direzione Contenzioso, estratto)*

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in merito all'aliquota da applicare quale ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti ai giudici tributari in anni successivi a quello cui i medesimi si riferiscono, nel confermare quanto già precisato con le circolari n. 326/E del 23 dicembre 1997, n. 3/E del 9 gennaio 1998 e n. 80/E dell'11 marzo 1998, si ritiene opportuno qui riepilogare i chiarimenti già forniti nella materia in esame.

La lettera dell'articolo 47 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata integrata dall'articolo 2, primo comma, lettera a), n. 2), Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi

adempimenti da parte dei datori di lavoro».

Per effetto di detta modifica, sono assimilati al reddito di lavoro dipendente, oltre alle indennità, ai gettoni di presenza e agli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche, anche i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di Sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riservati allo Stato.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, è stata, pertanto, confermata, in sede legislativa, la precedente interpretazione dell'Amministrazione finanziaria fornita con la circolare n. 212/E del 25 luglio 1997, con la quale era stato superato il precedente orientamento secondo cui i compensi corrisposti ai giudici tributari costituivano redditi di lavoro dipendente se percepiti da membri che rivestivano la qualifica di dipendenti dello Stato e redditi di lavoro autonomo se percepiti da membri estranei alla Pubblica Amministrazione.

Occorre ricordare, peraltro, che l'articolo 7, primo comma, lettera e), del citato D. Legislativo n. 314/97 ha riformulato l'articolo 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e che la nuova formulazione dell'art. 24 prevede l'obbligo, per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del predetto D.P.R. 600/73 che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, primo comma, TUIR, compresi, quindi, i compensi corrisposti ai giudici tributari, di operare, all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e con le modalità indicate in particolare nel secondo, terzo e quarto comma del citato articolo 23, ove compatibili, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi. La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che ai fini della determinazione dei predetti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano, salve le specifiche deroghe previste nelle lettere a), b), e) e d), primo comma, del medesimo articolo 48-bis, TUIR; tutte le disposizioni relative alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente stessi. Le indennità e i compensi in argomento dovranno essere, pertanto, assoggettati a ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportare al periodo di paga e, quindi, almeno con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, come ad esempio, nel caso di corresponsione di un singolo gettone di presenza. Al riguardo, va precisato che nell'effettuazione delle ritenute il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. Si ricorda, inoltre, che per effetto dell'articolo 47, terzo comma, TUIR, per i compensi in oggetto non spettano le detrazioni per lavoro dipendente previste dall'articolo 13 dello stesso TUIR.

Va inoltre ribadito che in sede di effettuazione del conguaglio di fine anno i redditi in questione devono essere assoggettati dal sostituto d'imposta all'addizionale regionale all'IRPEF secondo il domicilio fiscale del percipiente.

Si evidenzia, altresì, che l'articolo 5, primo comma, lettera e), del più volte citato D. Legislativo n. 314/97, ha modificato l'articolo 16, primo comma, lettera b), TUIR, recante l'elencazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

In particolare, in occasione della sostituzione dell'articolo 16, primo comma, lettera b), TUIR, operata con l'articolo 3, comma 82, legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1996), la scrivente, nel precisare che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ha chiarito in merito a quest'ultimo punto che le situazioni in tal senso rilevanti sono riconducibili a: a) quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti; b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Resta, quindi, confermata anche l'ulteriore precisazione contenuta nella richiamata circolare n. 23/E, secondo cui «l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi».

Conseguentemente, in relazione a quanto disposto dall'articolo 16, primo comma, lettera b), TUIR, così come modificato dall'articolo 5, primo comma, lettera c), D.L. n. 314/97, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma, possono costituire «arretrati» anche i compensi corrisposti ai giudici tributari. Si applica, a tal fine, l'articolo 18, TUIR, in base al quale per gli emolumenti arretrati l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti. Al riguardo, si ricorda che per reddito complessivo netto si deve intendere l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito.

In particolare, poi, il terzo comma, dello stesso articolo 18, TUIR, dispone che nel caso in cui non

vi sia stato reddito imponibile in uno dei due anni precedenti oppure nel caso di assenza di reddito imponibile in entrambi detti anni, l'imposta si determina applicando, rispettivamente, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, nel primo caso, e l'aliquota stabilita dall'articolo 11 dello stesso TUIR per il primo scaglione di reddito, nel secondo caso. Resta ferma la facoltà del singolo giudice tributario di richiedere l'applicazione di un'aliquota di ritenuta più elevata.

Giudici onorari aggregati - Liquidazione degli emolumenti. *(Circolare n. 2815/981V, in data 11 novembre 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con legge 22 luglio 1997, n. 276, sono stati istituiti, al fine di esaurire le cause civili pendenti nei Tribunali alla data del 30 aprile 1995, i giudici onorari aggregati, i quali prendono servizio in data odierna. Questa Direzione Generale, pertanto, ritiene opportuno precisare modalità di liquidazione e trattamento fiscale dei compensi di cui all'articolo 8, legge n. 276/97 dovuti ai Giudici onorari aggregati. Le problematiche connesse ai profili previdenziali verranno risolte in un secondo momento, in esito alla definizione delle relative tematiche con le Amministrazioni e gli enti interessati.

Individuazione dei casi in cui sono dovuti i compensi di cui all'articolo 8, legge n. 276/97 - L'articolo 8 citato stabilisce che ai Giudici onorari aggregati è attribuita al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20.000.000 annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza o verbale di conciliazione che definisce il processo, da corrispondere ogni tre mesi.

L'indennità fissa di cui al secondo comma è ridotta del 50 per cento, qualora il Giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da pensione o da lavoro autonomo o subordinato superiore a lire 5 milioni lordi mensili (il riferimento al reddito da lavoro autonomo o subordinato scaturisce dal D.L. 21 settembre 1998, n. 328, attualmente in fase di conversione).

A) Quanto al diritto al compenso di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il giudizio ovvero per ogni verbale di conciliazione, si ritiene opportuno segnalare che diverse questioni sono state risolte con la circolare n. 19 del 10 novembre 1995, emanata da questa Direzione Generale sul trattamento economico spettante ai Giudici di Pace.

Così devono ritenersi equiparate alle sentenze le ordinanze di cui all'articolo 186-quater c.p.c., con le quali il giudice istruttore può, su istanza di parte, condannare al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

È stato, infatti, ritenuto che «la ratio ispiratrice dell'anzidetta previsione, rinvenibile nella necessità di garantire una maggiore celerità del processo civile, è comune anche alle cosiddette «condanne anticipate» e cioè alle ordinanze, mutate dal processo del lavoro, per il pagamento delle somme non contestate (articolo 186-bis c.p.c.) e a quelle ingiuntive (articolo 186-ter c.p.c.). Secondo la dottrina prevalente questi ultimi due tipi di provvedimenti hanno natura di provvedimenti anticipatori e (di regola) provvisori del solo contenuto condannatorio della sentenza che è destinata ad assorbirli.

L'ordinanza di cui all'articolo 186-quater c.p.c. ha tuttavia, caratteristiche diverse dagli anzidetti provvedimenti in quanto è espressamente equiparata alla sentenza impugnabile nel caso di estinzione del processo o di rinuncia da parte dell'intimato alla sentenza. Inoltre le ordinanze in argomento, a differenza di quelle previste dagli articoli 186-bis e ter c.p.c. (che possono essere emanate fino alla precisazione delle conclusioni) vengono emanate, su istanza della parte che ha proposto la domanda di condanna, solo quando sia esaurita l'istruzione. Esse, infine, contengono i provvedimenti relativi alle spese e sono revocabili con la sentenza non avendo il legislatore richiamato in questa materia gli articoli 177 e 178 c.p.c., disposizioni alle quali fanno, invece, espresso riferimento gli articoli 186-bis e ter c.p.c..

Da quanto precede emerge che le ordinanze successive alla chiusura dell'istruzione, qualora il processo si estingua ovvero l'intimato rinunci alla sentenza, costituiscono provvedimenti decisori che definiscono il processo assimilabili alle sentenze» con la conseguenza che per la loro emanazione è dovuta al Giudice onorario aggregato l'indennità di lire 250.000 prevista dal citato articolo 8, mentre per i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis e ter non sarà liquidato alcun compenso.

Devono, altresì, come ritenuto nella nota di questa Direzione Generale, protocollo n. 8/2597/212Q del 3 settembre 1997, equipararsi alle sentenze le ordinanze ex articolo 29, legge n. 794/42. Invero, in questi casi, qualora la conciliazione non sia possibile o perché una delle parti non compaia o perché le medesime persistano nel disaccordo, il procedimento termina con un provvedimento che la legge definisce ordinanza non impugnabile (articolo 29, legge citata), la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento e che, pertanto, resta suscettibile, in base all'articolo 111 Costituzione, solo di ricorso per Cassazione.

Nella nota citata si è precisato che «da quanto detto emerge che le predette ordinanze, incidendo

con carattere di definitività su diritti soggettivi, costituiscono provvedimenti aventi natura decisoria definitiva e sono, quindi assimilabili alle sentenze (cfr. in termini Cass., sezione Lav., n. 4445/95 e Cass., n. 4936/86). Nella considerazione di quanto sopra discende la conseguenza che, qualora il procedimento di cui all'oggetto (ex articolo 29, legge n. 794/42) si concluda con l'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 29, legge citata, i Giudici di Pace hanno diritto alla liquidazione dell'indennità loro spettanti a norma dell'articolo 11, legge n. 374/91».

Per le ragioni predette, deve essere liquidato ai Giudici onorari aggregati il compenso di cui all'articolo 8, legge citata, allorché i medesimi decidano con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell'articolo 30, legge n. 794/42, con lo stesso procedimento di cui all'articolo 29, legge citata, le cause di opposizione a decreto ingiuntivo riguardanti le competenze degli avvocati nelle cause civili.

Infine, deve ritenersi che il giudice onorario aggregato abbia diritto al compenso di lire 250.000 anche nell'ipotesi di sentenza parziale, come ritenuto nella nota di questa Direzione Generale protocollo n. 8/1869/131/97 Q.8 del 7 luglio 1997.

«Invero, in base all'interpretazione letterale della norma in oggetto (articolo 11, legge n. 374/91), si ritiene che, con la locuzione "al magistrato onorario che esercita le funzioni del Giudice di Pace è corrisposta un'indennità ... per ogni sentenza che definisce il processo", il legislatore, non ha voluto ancorare la percezione dell'indennità in questione all'emissione di sentenze che definiscono totalmente l'intera controversia - esauendo, in tal modo, il potere giurisdizionale del giudice nei confronti delle parti in contesa - ma all'emissione di sentenze con natura ed effetti decisori, anche se parziali.

La suddetta interpretazione appare viepiù avvalorata dalla considerazione della natura delle sentenze non definitive.

Le statuizioni contenute in queste ultime, infatti, pur non esauendo in toto l'oggetto della controversia, decidendo solo alcune delle più domande proposte, sono autonomamente impugnabili ed anzi possono essere riformate ed annullate solo in sede di impugnazione delle stesse e non anche modificate o revocate con la sentenza definitiva resa successivamente dal medesimo giudice.

Rilevato, pertanto, che la non definitività non concerne la mutabilità da parte dello stesso giudice di ciò che è stato deciso bensì la non integralità della decisione, trattandosi di un esame anticipato di talune questioni inerenti alla stessa controversia, nonché considerata l'ulteriore circostanza che il legislatore ha ancorato la percezione dell'indennità all'emissione di sentenze che comunque definiscono il giudizio, senza distinguere tra sentenze che lo definiscono totalmente o parzialmente», ne consegue che anche le sentenze parziali sono soggette a remunerazione ai sensi dell'articolo 8, legge citata.

Si rammenta, peraltro che il compenso relativo alle sentenze ed alle conciliazioni dovrà essere liquidato ogni tre mesi.

B) L'indennità annua di lire 20.000.000 andrà corrisposta in rate mensili posticipate pari ad 1/12 di detto importo.

Tale diritto decorrerà dal giorno in cui ciascun Giudice onorario aggregato avrà preso possesso del suo ufficio.

Ancorché la legge nulla specifichi in proposito, deve ritenersi che, ove la prestazione del Giudice onorario aggregato, abbia una durata inferiore al mese, troverà applicazione l'articolo 62 della legge di contabilità generale dello Stato (peraltro già applicata anche ai magistrati ordinari), articolo nel quale si specifica che i mesi vanno considerati di durata pari a trenta giorni, per cui il calcolo del rateo dell'indennità spettante in tali ipotesi, andrà effettuato decurtando tale numero, dei giorni che hanno preceduto l'immissione nell'esercizio delle funzioni.

Quanto alle modalità di pagamento, occorre fare riferimento all'articolo 7, legge 23 marzo 1956, n. 182, in base al quale gli ordini di pagamento relativi alle indennità diverse da quelle spettanti ai testimoni e riguardanti magistrati devono essere emessi dal capo dell'ufficio giudiziario al quale i magistrati sono addetti, e cioè dal Presidente del Tribunale, sulla base delle attestazioni all'uopo emesse dalla cancelleria.

Deve, inoltre, osservarsi che la spesa relativa alle anzidette indennità deve gravare sul capitolo 1589 relativo alle spese di giustizia, nella cui denominazione le anzidette indennità sono espressamente contemplate. Discende che per la loro erogazione materiale deve essere utilizzato il modello 12, di cui gli uffici giudicanti sono dotati.

Gli ordini di pagamento devono, poi, essere trasmessi, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, Decreto Legislativo n.

237/97, come modificato dall'articolo 5, Decreto Legislativo n. 56/98 al concessionario del servizio di riscossione ovvero all'ufficio postale della sede giudiziaria emittente, che provvederà alla erogazione della somma dovuta;

riguardo alle modalità di inoltro degli anzidetti ordini di pagamento si devono seguire le direttive impartite con la circolare di questa Direzione Generale n. 4/2435/37 del 12 dicembre 1967 fermo restando che gli Uffici del Registro, come è noto, hanno perso le funzioni di cassa.

Trattamento fiscale - In ordine a tale profilo si rileva che i compensi corrisposti ai Giudici onorari aggregati sebbene non compresi nell'elencazione effettuata dalla lettera dell'articolo 47, D.P.R.

917/86 così come modificato dall'articolo 2, primo comma, lettera a), n. 2, Decreto Legislativo n. 314/97, devono, trattandosi di indennità corrisposte dallo Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni, essere assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Infatti l'articolo 47, lettera f), D.P.R. citato, prevede che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai Giudici di Pace e agli esperti del Tribunale di Sorveglianza ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riservati allo Stato».

È, evidentemente, un'elencazione esemplificativa, posto che lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, nel commentare la disposizione in esame ha precisato che «si tratta di quei compensi e indennità più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti territoriali sopra menzionati per l'esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, ecc.».

Per ciò che concerne l'importo della ritenuta d'acconto da operarsi sui compensi dei Giudici onorari aggregati, si richiama l'articolo 24, D.P.R. 600/73 così come modificato dall'articolo 7, quinto comma, lettera e), Decreto Legislativo n. 317/97, concernente le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La norma dispone che i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, che corrispondono i redditi di cui all' articolo 47, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 «devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinati a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico».

La nuova formulazione dell'articolo 24 generalizza, infatti, l'applicazione della ritenuta d'acconto sulla parte imponibile di tutti i redditi assimilati ai lavoratori dipendenti e per tutti prevede l'applicazione di detta ritenuta con le modalità previste per i lavoratori dipendenti, compreso l'obbligo di effettuare il conguaglio disciplinato al terzo e quarto comma dell'articolo 23, D.P.R. 600/73. Pertanto, al fine di individuare la ritenuta da effettuare, dovrà tenersi conto dell'importo complessivo frazionato in base alle rate mensili corrisposte.

Su questo si applicherà pro quota l' imposta complessiva risultante divisa dodici.

Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli scaglioni di reddito sono contenuti nell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, così come recentemente modificato dall'articolo 46, Decreto Legislativo n. 446/97.

Conclusivamente, per quanto concerne l'indennità dovuta ai Giudici onorari aggregati, andrà operata una ritenuta d'acconto all'atto del pagamento mensile di 1/12 di lire 4.100.000 ($15.000.000 \times 18,5\% = 2.775.000$; $5.000.000 \times 26,5\% = 1.325.000$; $2.775.000 + 1.325.000 = 4.100.000$; $4.100.000 : 12$).

La ritenuta è effettuata, secondo la disposizione di cui all'articolo 24, D.P.R. n. 600/73 citato e successive modifiche, con le modalità previste nell'articolo 23 citato del medesimo D.P.R..

Si fa riserva di dare successivamente comunicazione circa l'applicazione delle ritenute di acconto sui compensi previsti per le sentenze ed i verbali di conciliazione.

Infine, si precisa che tutti i predetti emolumenti, per effetto dell'articolo 5, primo comma, lettera e), Decreto Legislativo n. 314/97 che ha innovato l'articolo 16, D.P.R. 917/86 qualora dovessero ricorrerne le condizioni, andranno soggetti a tassazione separata.

Giudici onorari aggregati - Liquidazione delle indennità – Istruzioni. (Circolare n. 1159/99, in data 28 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili)

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto sono stati posti da vari uffici giudiziari taluni quesiti concernenti le problematiche di seguito esposte.

Determinazione indennità annua -Viene chiesto, in primo luogo, se, ai fini dell'attribuzione dell'indennità annua prevista dall'articolo 8, secondo comma, o di quella ridotta prevista dall'articolo 8, terzo comma, legge n.

276/97 (venti o dieci milioni), si debba avere riguardo al reddito (da pensione da lavoro autonomo o subordinato) maturato mensilmente o annualmente.

Invero, come noto, l'articolo 8, secondo comma, legge citata, prevede che ai giudici onorari aggregati sia attribuita, oltre il compenso previsto per ogni sentenza o verbale di conciliazione, anche un'indennità annua di lire venti milioni da corrispondersi in rate mensili.

La predetta indennità, però, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, legge citata, è ridotta del 50%, nell'ipotesi in cui il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da pensione, o da lavoro autonomo o subordinato (queste ultime due ipotesi sono state aggiunte con il D.L. n. 328/98, convertito con la legge n. 399/98) superiore a lire cinque milioni lordi mensili.

Orbene, questa Direzione Generale ritiene che la soluzione più corretta della questione sopra indicata sia quella di prendere in considerazione il reddito annuo percepito dal giudice onorario aggregato. Invero, l'articolo 8, legge citata, fa riferimento alla somma di «cinque milioni lordi mensili» a fronte di «una indennità di lire venti milioni annui da corrispondere in rate mensili».

Tale soluzione permette di superare l'iniquità che comporterebbe la circostanza di legare l'entità del rateo mensile del l'indennità annua al reddito da lavoro autonomo percepito in ciascun mese.

Se, infatti, si vincolasse il rateo dell'indennità annua da corrispondere all'entità del reddito percepito in ciascun mese si potrebbe verificare l'ipotesi che, pure a fronte di un reddito annuo inferiore a lire sessanta milioni (cinque milioni per dodici), vi siano dei mesi in cui il guadagno abbia superato la soglia di lire cinque milioni ed altri in cui invece il guadagno sia stato inferiore.

Conseguentemente, al fine di dare una soluzione operativa, si ritiene che il giudice onorario aggregato, svolga o meno attività lavorativa subordinata o autonoma, debba essere invitato a dichiarare all'inizio dell'anno il reddito percepito in quello precedente, ovvero il diverso reddito che egli presume di percepire nel corso dell'anno (ad esempio, si pensi all'ipotesi di un avvocato che abbia cessato la sua attività professionale e che, pertanto, avrà, nel corso dell'anno successivo un reddito minore rispetto all'anno precedente). Il reddito dichiarato, diviso per dodici, dovrà, quindi, essere preso come parametro per verificare se sia superato l'anzidetto limite massimo mensile.

Si rappresenta, peraltro, che nell'indicare il reddito annuo «presuntivo» il giudice onorario aggregato sarà invitato a tenere conto di tutte le somme (si ripete: reddito da lavoro autonomo, subordinato o dipendente) che, comunque, saranno percepite nell'anno in corso, anche se riferite a rapporti di lavoro relativi ad anni precedenti (criterio di cassa).

È stato chiesto, peraltro, se vada computata nel reddito complessivo l'indennità integrativa speciale attribuita ai dipendenti statali in servizio ed in quiescenza con la legge 27 maggio 1959, n. 324. A tale quesito deve risponderci positivamente, nella considerazione che essa concorre a formare il reddito complessivo imponibile (cfr. per tutte, Commissione Tributaria Centrale, sezione I, dee. n. 644 del 27 gennaio 1990).

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, il giudice onorario aggregato - il quale riceveva l'indennità nella misura intera - abbia percepito un reddito da lavoro autonomo, subordinato o da pensione già complessivamente superiore a lire sessanta milioni, dovrà comunicarlo prontamente alla cancelleria, che ne curerà il conguaglio, con gli importi ancora da versare riducendo, qualora sia stato pagato più di quanto dovuto annualmente, l'indennità fissa ovvero decurtando i futuri ammontari dovuti a titolo di compenso per le sentenze.

Nell'ipotesi in cui il giudice onorario cessi, per qualsiasi motivo, dall'incarico, senza che si riesca, tramite conguaglio, a recuperare quanto percepito in più rispetto al dovuto, il giudice onorario aggregato dovrà effettuare un versamento in Tesoreria degli importi di cui è debitore verso l'Erario.

In quest'ultimo caso, il pagamento dovrà avvenire mediante versamento agli Uffici di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, imputando il medesimo al capo XI del Ministero di Grazia e Giustizia, capitolo 3530 (entrate varie ed eventuali), ed indicando espressamente la causale del versamento.

Copia della quietanza di pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio di Cancelleria del Tribunale, presso cui il giudice onorario aggregato è addetto.

Viene chiesto, inoltre, se, al fine della riduzione del 50% dell'indennità annua di lire venti milioni, nell'ipotesi in cui il giudice onorario aggregato sia contemporaneamente percettore di più redditi (ad esempio reddito da lavoro autonomo e reddito da pensione), debba aversi riguardo all'importo complessivo dei diversi redditi percepiti dal giudice onorario aggregato, ovvero ai singoli redditi percepiti.

Richiamando l'articolo 8, terzo comma, già citato, si ritiene che debba aversi riguardo, ai fini dell'anzidetta riduzione dell'indennità, alla somma complessiva dei diversi redditi percepiti dal giudice onorario aggregato; ciò, in considerazione del fatto che la norma intende limitare, comunque, l'importo del reddito annuo da corrispondere nell'ipotesi in cui il giudice onorario aggregato sia titolare di altri redditi.

È stato chiesto, inoltre, quale sia il termine di decorrenza per il pagamento del compenso relativo alle sentenze e cioè se esso debba decorrere dalla data di deposito dei provvedimenti ovvero dalla data della presa di possesso del giudice onorario.

Invero, l'articolo 8, secondo comma, legge n. 276/97 prevede che il compenso relativo al le sentenze, ovvero ai verbali di conciliazione debba essere corrisposto ogni tre mesi, nulla precisando in merito alla decorrenza di tale termine trimestrale.

In merito, si ritiene che il predetto compenso debba essere pagato ogni trimestre decorrente dalla data della presa di possesso di ciascun giudice onorario aggregato.

La ratio del legislatore, infatti, è stata quella di ancorare il pagamento ad un termine fisso, evitando così la necessità di mandati collegati a ciascun singolo provvedimento.

Viene chiesto, infine, se, nell'ipotesi di assenza del giudice onorario aggregato, per motivi di salute, debba essere ugualmente corrisposta, in misura integrale, l'indennità fissa di cui all'articolo 8, legge n. 276/97, ovvero se questa debba essere assoggettata a decurtazioni.

In merito, deve osservarsi che il legislatore, fa riferimento ad un'indennità annua, considerando unitariamente tale arco temporale, sicché non appare corretto dal punto di vista interpretativo individuare il valore giornaliero dell'indennità al fine di ridurre il rateo mensile da corrispondere in caso di assenza dall'ufficio per malattia o altro legittimo impedimento del giudice onorario aggregato.

A prescindere dalla difficoltà di identificare tali giorni nel caso in cui la patologia incida su quelli non dedicati all'udienza, deve aggiungersi che anche nel caso in cui la malattia o il legittimo impedimento interessi questi ultimi, l'indennità in esame non vada decurtata.

Invero, a differenza di quanto previsto per i Giudici di Pace in cui l'indennità è commisurata al numero di giorni di udienza, la legge n. 276/97 ha dettato, per i giudici onorari aggregati, un criterio diverso, prevedendo appunto un'indennità annuale svincolata dal numero di udienze tenute. Ciò avvalorava la soluzione interpretativa enunciata.

Del resto, nell'ipotesi in cui l'impedimento si protragga per notevole lasso di tempo, il presidente del Tribunale potrà proporre, a norma dell'articolo 7, secondo comma, legge citata, la revoca del giudice onorario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio lavoro.

Ritenuta d'acconto - Attesa la complessità della problematica fiscale connessa alla legge n. 276/97, si rappresenta che, trattandosi di diritti disponibili del sostituto, nell'effettuazione delle ritenute niente osta al fatto che il sostituto possa, con il consenso del primo, applicare un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.

Conseguentemente, il giudice onorario aggregato può autorizzare la cancelleria all'applicazione di un'aliquota superiore a quella che sarebbe altrimenti commisurabile sia ai ratei di indennità mensili sia ai compensi per le sentenze. Si tratterebbe di un'anticipazione fiscale maggiore che se, da un lato, in definitiva, semplifica il calcolo da parte degli uffici giudiziari (attesa altrimenti la potenziale loro variabilità durante l'anno), dall'altro può evitare pesanti defalcazioni al giudice onorario aggregato al momento del conguaglio o della dichiarazione dei redditi.

Qualora, invece, il giudice onorario aggregato non acconsenta all'applicazione a titolo di ritenuta e salvo conguaglio di una maggiore aliquota fiscale in corso di annualità, a scioglimento della riserva formulata con la nota di questa Direzione Generale, protocollo n. 2815/98 del 11 novembre 1998, si indicano di seguito - avuto riguardo agli scaglioni di reddito individuati dal Decreto Legislativo n. 446/97 - i criteri che dovranno essere osservati per la determinazione di tale ritenuta che dovrà applicarsi sia sui ratei d'indennità che sui compensi periodici, in base ai provvedimenti emessi, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, legge citata.

Ratei di indennità - a) La quota di indennità annuale di dieci milioni, al momento della sua corresponsione frazionata, mese per mese, andrà sottoposta a ritenuta d'acconto pari alla quota del 18,5%; b) la quota di indennità annuale di venti milioni, al momento della sua corresponsione frazionata, mese per mese, andrà sottoposta a ritenuta d'acconto pari alla quota del 20,5% ($15.000.000 \times 18,5\% = 2.775.000$; $5.000.000 \times 26,5\% = 1.325.000$; $2.775.000 + 1.325.000 = 4.100.000$; $20.000.000 : 4.100.000 = 100 : x$; $4.100.000 \times 100 : 20.000.000 = 20,5$).

Compensi per i provvedimenti - Al momento della liquidazione trimestrale dei compensi per i provvedimenti emessi, i relativi importi saranno sottoposti alla ritenuta alla fonte rappresentata dall'aliquota massima applicabile, avuto riguardo allo scaglione in cui si colloca l'importo risultante dalla somma dei compensi per i provvedimenti emessi e dall'ammontare dell'indennità annua considerata nella sua interezza.

Primo esempio: pagamento al 31 marzo 1999 dell'importo di lire tre milioni a titolo di compenso per i provvedimenti emessi; indennità annua, cui vanta diritto il giudice onorario aggregato di lire dieci milioni;

$10.000.000 + 3.000.000 = 13.000.000$.

La somma di lire tredici milioni rientra nel primo scaglione di reddito (fino a lire quindici milioni); conseguentemente la percentuale d'imposta da applicare anche sui tre milioni sarà del 18,5%, con una conseguente ritenuta pari a lire 550.000 sui predetti tre milioni.

Secondo esempio: pagamento al 31 marzo 1999 dell'importo di lire tre milioni a titolo di compenso per i provvedimenti emessi; indennità annua, cui vanta diritto il giudice onorario aggregato di lire venti milioni;

$20.000.000 + 3.000.000 = 23.000.000$.

La somma di lire ventitré milioni raggiunge il secondo scaglione di reddito (da lire 15.000.000 fino a lire 30.000.000); conseguentemente la percentuale d'imposta da applicare sulla somma eccedente i quindici milioni, e quindi sul compenso di lire tre milioni, sarà del 26,5%, con una determinazione di ritenuta pari a lire 795.000 sui predetti tre milioni.

Analogamente si procederà nei trimestri successivi, prendendo, come criterio di calcolo per la determinazione dell'imposta dovuta a titolo di ritenuta, la somma risultante dall'ammontare complessivo dell'indennità annuale, aumentata degli importi a titolo di compenso corrisposto per i provvedimenti emessi nei trimestri precedenti.

Primo esempio: corresponsione alla data del 30 giugno di un ulteriore importo di lire tre milioni, a titolo di compenso per i provvedimenti emessi; indennità annua, cui vanta diritto il giudice onorario aggregato di lire dieci milioni, aumentata di lire tre milioni (compenso per i provvedimenti emessi alla data del 31 marzo 1999 e di ulteriori tre milioni per quanto corrisposto al 30 giugno = 16.000.000), si procederà nel modo seguente: considerato che l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (18,5%) è applicabile fino al raggiungimento del reddito massimo di lire 15.000.000, mentre per i redditi da lire 15.000.000 a lire 30.000.000 la percentuale d'imposta da applicare è del 26%, sulla somma da corrispondere alla data del 30 giugno sarà applicata la ritenuta del 18,5% sui primi due milioni ($2.000.000 \times 18,5\%$), pari a lire 370.000 e sul restante milione la ritenuta del 26% ($1.000.000 \times 26\%$), pari a lire 265.000. Complessivamente, quindi, sulla somma di lire tre milioni, corrisposta al 30 giugno, sarà applicata la ritenuta di lire 635.000.

Secondo esempio: pagamento al 30 giugno 1999 del l'importo di lire tre milioni, titolo di compenso per i provvedimenti emessi; indennità annua, cui vanta diritto il giudice onorario aggregato di lire venti milioni aumentata di lire tre milioni (compenso per i provvedimenti emessi alla data del 31 marzo 1999 e di ulteriori tre milioni per quanto corrisposto al 30 giugno = 26.000.000), si procederà nel modo seguente:

considerato che l'aliquota del 26,5%, corrispondente al secondo scaglione di reddito, è applicabile ai redditi da lire 15.000.000 fino a lire 30.000.000, la percentuale d'imposta da applicare ai compensi dovuti per i provvedimenti emessi alla data del 30 giugno 1999 sarà del 26% ($3.000.000 \times 26,5\%$), pari a lire 795.000.

Complessivamente, quindi, sulla somma di lire tre milioni, corrisposta al 30 giugno, sarà applicata la ritenuta di lire 795.000.

Nello stesso modo si opererà per i successivi trimestri.

Rimborso ritenute previdenziali - Per ciò che concerne l'esame delle problematiche relative al rimborso dei contributi previdenziali, si rappresenta che le stesse saranno esaminate in una successiva nota.

Per quanto riguarda gli avvocati, si tratta di problematica non ancora attuale.

Si può, comunque, anticipare che essa presuppone l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1998, il pagamento alla Cassa di Previdenza dei contributi relativi all'indennità ed il deposito presso l'ufficio giudiziario delle ricevute a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Relativamente ai professori e ricercatori universitari, si rappresenta che questa Direzione Generale ha inviato una nota al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al fine di definire le modalità di rimborso all'ente di appartenenza dei contributi dallo stesso versati.

Dal Ministero citato non è ancora pervenuta alcuna risposta.

Giudici onorari aggregati e liquidazione d'ufficio dei compensi. *(Nota n. 1089/2000/U, in data 28 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Con nota n.... il Presidente del Tribunale di ... poneva il quesito se la corresponsione di quanto dovuto al giudice onorario aggregato per l'attività prestata debba essere preceduta da una sua richiesta che, anche quale autocertificazione, precisi, oltre al periodo, le decisioni emesse e che debbono essere pagate, ovvero l'ufficio di propria iniziativa debba procedere agli accertamenti e verifiche delle attività svolte concretamente dal giudice onorario aggregato e, quindi, emettere il conseguente ordinativo di pagamento.

In merito, si rappresenta che la corresponsione del compenso al giudice onorario aggregato non può che essere preceduta da una verifica autonoma delle Cancellerie dell'attività concretamente svolta dal giudice onorario aggregato.

Ed invero, l'articolo 8, secondo comma, legge n. 276/97 stabilisce, tra l'altro, che il compenso per le sentenze e per i verbali di conciliazione deve essere liquidato al giudice onorario aggregato «ogni tre mesi» senza imporre a costui un obbligo di richiesta del medesimo, accompagnato da un'autocertificazione che attesti quali siano i provvedimenti emessi nel trimestre per i quali sorge il diritto al pagamento del compenso.

A ciò si aggiunge la considerazione che, soltanto se il controllo dei provvedimenti emessi avviene da parte della Cancelleria, potrà essere assicurato un trattamento uniforme per tutti i giudici onorari aggregati soprattutto in relazione a quei provvedimenti per i quali possono esservi dubbi interpretativi in relazione alla loro comprensione o meno tra quelli di cui all'articolo 8 cit..

Ciò, ovviamente, non toglie che nell'ambito di uno spirito di collaborazione, per facilitare il compito delle Cancellerie, queste ultime possano richiedere al giudice onorario aggregato un elenco dei provvedimenti emessi nel trimestre, che dovrà avere soltanto una funzione ricognitiva e, dunque, dovrà essere puntualmente riscontrato dalle medesime Cancellerie.

Le indicate considerazioni sono state condivise anche dall'Ispettorato con la nota protocollo n. 251Q/2000-1524.

Si prega, peraltro, codesto ufficio di voler rappresentare la necessità, per il futuro, che l'inoltro

dei quesiti prospettati dagli uffici giudiziari del proprio distretto pervenga non direttamente, ma per il tramite della via gerarchica, in conformità a quanto stabilito nella circolare protocollo n. 8/1667/72-6 del 1° luglio 1991.

Invero, l'osservanza delle prescrizioni contenute nella citata circolare è necessaria per consentire agli organi superiori di conoscere tempestivamente i quesiti, dandovi diretto riscontro, qualora si verta in questioni già sollevate da uffici dello stesso distretto o, in ogni caso, ormai risolte.

Giudici onorari aggregati - Rimborso dei contributi previdenziali. (Circolare n. 1166/2000/U, in data 3 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Si fa seguito alla nota protocollo n. 2536/99/U in data 10 ottobre 1999 relativa all'oggetto. Da una rimeditata valutazione del testo dell'articolo 8, legge n. 276/97 e successive modifiche, si desume che i compensi variabili riconosciuti ai giudici onorari aggregati hanno la medesima natura indennitaria propria del compenso riconosciuto in misura fissa.

Invero, tale interpretazione trova uno specifico riscontro testuale nella formulazione di cui al terzo comma dell'articolo 8, legge citata, che fa esplicito riferimento «all'indennità fissa di cui al secondo comma»; da tale specificazione, infatti, si desume che il secondo comma prevede anche un compenso, calcolato secondo criteri diversi, ma pur sempre riconducibile al concetto di indennità.

Va anche considerato che la rubrica della disposizione («Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale»), nell'elencare gli aspetti oggetto di regolamentazione nell'ambito della norma, sembra usare il concetto di indennità in forma onnicomprensiva di ogni compenso.

Deve ritenersi, pertanto, che il rimborso dei contributi previdenziali previsto dall'articolo 8, quarto comma, legge n. 276/97 deve avvenire sia con riferimento all'indennità annua percepita dai giudici onorari aggregati, sia con riferimento ai compensi variabili corrisposti per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

Si prega di voler diramare le presenti Istruzioni ai rispettivi uffici periferici.

Vice procuratori onorari - Esteso il compenso per attività diverse dalla partecipazione ai dibattimenti. (Circolare 21 febbraio 2002, n. 11165/02/U del Ministero Giustizia, Affari Giustizia)

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che l'ufficio legislativo di questo Ministero, all'uopo interpellato, sulla problematica relativa al riconoscimento di un compenso ai vice procuratori onorari per attività loro delegabili, diverse dal sostenere la pubblica accusa in udienza, con la nota protocollo n. 279/U seguito 9/3-1 UL del 7 febbraio 2002, ha espresso il seguente parere: «In riferimento all'oggetto questo Ufficio, acquisiti i dati statistici relativi agli organici dei giudici onorari, con funzioni giudicanti e requirenti, nonché la valutazione dell'ufficio bilancio in ordine alla stima degli oneri relativi ai compensi da riconoscersi ai vice procuratori onorari, ed all'esito della riunione convocata presso lo scrivente e svoltasi il 29 febbraio 2001 con la partecipazione del capo di gabinetto del Ministro e di tutti gli interessati, reputa ora di dover osservare quanto segue.

Un esame della problematica di sufficiente completezza non può prescindere dalla ricostruzione degli interventi normativi succedutesi nella materia di cui all'oggetto, e da una pur sintetica analisi degli stessi. L'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941, all'articolo 72, come riformato dall'articolo 22, D.P.R. 449/1998 prevedeva che «le funzioni del Pubblico Ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte per delega normativa da vice procuratori onorari».

Il decreto legislativo n. 273/1989, poi, aveva previsto all'articolo 4, secondo comma, che «ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di euro 30,99 (già lire 60.000) per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72» del R.D. n. 12/1941, come sostituito dall'articolo 22, D.P.R. 449/1998.

Successivamente, per effetto del decreto legislativo n. 15/1990, articolo 1, primo comma, che aveva introdotto l'ultimo periodo dell'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, si era disposto che i vice procuratori onorari potessero essere «delegati a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo». In tal modo si era sancito *expressis verbis* che i giudici onorari in questione potessero essere delegati a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero anche in udienze non dibattimentali.

Ancora l'articolo 1, secondo comma, dello stesso decreto legislativo n. 15/1990, aveva introdotto il comma 2-bis dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, disponendo che «il procuratore della Repubblica presso la Pretura può delegare, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ... vice procuratori onorari». La conseguenza è che, sempre espressamente, si era prevista la possibilità di delegare ai giudici onorari in questione anche il compimento di alcune attività del Pubblico Ministero da non compiersi in udienza, dibattimentale o camerale che sia.

Il legislatore ha poi provveduto a modificare la norma relativa alla corresponsione dell'indennità ai vice

procuratori onorari, cioè il ricordato articolo 4, decreto legislativo n. 273/1989 (peraltro ripetutamente ritoccato in relazione all'importo dell'indennità, ora fissato dall'articolo 52, numero 44), della legge finanziaria 2002, in euro 98,13 già lire 190.000), con l'articolo 24-ter, D.L. n. 341/2000, convertito in legge dall'articolo 1, legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo di cui al secondo comma dell'articolo 4, quindi, prevede ora che «ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di euro 98,13 (già lire 190.000) per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12».

In relazione ai vice procuratori, pertanto, deve registrarsi la persistente carenza della previsione espressa del diritto a percepire un compenso per le attività loro delegabili da svolgersi al di fuori dell'udienza dibattimentale.

Si tratta di un'incongruenza che lo scrivente Ufficio già aveva segnalato con proprio parere espresso in data 22 febbraio 2001 (protocollo n. T.M. 517/N-9/3-1 N.L.; rif. 1276/E), e relativo al problema del compenso da riconoscersi ai vice procuratori onorari per la predisposizione di decreti penali di condanna, evidenziando l'opportunità di provvedere ad un'integrazione della normativa vigente, prevedendo espressamente il diritto al compenso per i magistrati onorari che fossero delegati allo svolgimento dell'indicata funzione.

Il testo di cui al ricordato articolo 4, secondo comma, decreto legislativo n. 273/1989, comunque, laddove dispone che «ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di euro 98,13 (già lire 190.000) per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12», utilizzando il termine generico: «udienza», adotta una formula che sembra possa interpretarsi nel senso che il diritto al compenso sia ora riconosciuto ai vice procuratori onorari per l'attività svolta in qualsiasi udienza, camerale o dibattimentale, superandosi in via interpretativa il limite posto dal ricordato testo di cui all'articolo 72 ord. giud., che riconosceva ai vice procuratori onorari il diritto al compenso per le sole attività svolte nel corso delle udienze dibattimentali.

Non può sottacersi, peraltro, che la conclusione appare maggiormente rassicurante con riferimento ai giudici onorari di Tribunale, in relazione ai quali il vigente testo dell'articolo 4, primo comma, decreto legislativo n. 273/1989, come modificato dal già ricordato articolo 24-ter, prevede espressamente: «Ai giudici onorari di Tribunale spetta un'indennità di euro 98,13 (già lire 190.000) per ogni udienza, anche se tenuta in Camera di Consiglio».

Persiste la segnalata incongruenza relativa alla mancata previsione espressa del diritto dei vice procuratori onorari di percepire il compenso per le attività svolte fuori udienza, e detta incongruenza risulta ancor più evidente per effetto di successivi interventi legislativi.

La gamma delle attività delegabili ai vice procuratori onorari, infatti, è stata ulteriormente ampliata dall'articolo 23, decreto legislativo n. 51/1998, istitutiva del giudice unico di primo grado, che ha riscritto ancora una volta la disciplina di cui all'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, prevedendo che ai suddetti magistrati onorari possa essere delegato lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero, oltre che nelle udienze dibattimentali, anche «nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo ... per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ... nei procedimenti in Camera di Consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p. ... nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, secondo comma, e nei procedimenti di opposizione al decreto del Pubblico Ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori», nonché «nei procedimenti civili».

Ancora, l'articolo 50 del decreto legislativo n. 274/2000 (disciplinante la competenza penale del giudice di pace), ha previsto che le funzioni di Pubblico Ministero innanzi a questo giudice possono essere svolte dai vice procuratori onorari, «nell'udienza dibattimentale ... nei procedimenti in Camera di Consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale ... nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, secondo comma, ... e nei procedimenti di opposizione al decreto del Pubblico Ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori»; nonché «per gli atti del Pubblico Ministero previsti dagli articoli 15 e 25».

Per effetto di tale ultima previsione le attività di competenza del Pubblico Ministero delegabili ai vice procuratori onorari e da svolgersi fuori udienza, sono state ulteriormente estese, in quanto il citato articolo 15 prevede che: «Il Pubblico Ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione ed autorizzando la citazione dell'imputato. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il Pubblico Ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della Polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti»; mentre l'articolo 25 detta, in relazione alle competenze del Pubblico Ministero nell'ipotesi del ricorso immediato al giudice, che: «Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il Pubblico Ministero presenta le sue richieste nella Cancelleria del giudice di pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il Pubblico Ministero esprime parere contrario alla citazione, altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso».

Persistendo la presenza di un dato letterale limitativo, non appare comunque priva di ragionevolezza la tesi secondo cui occorre riconoscere il diritto ad un compenso ai vice procuratori onorari anche per tutte le attività da svolgersi al di fuori dell'udienza dibattimentale (di cui al testo dell'art. 72 dell'

ordinamento giudiziario come in principio ricordato) - ad esempio: per la predisposizione di decreti penali di condanna, ma anche per lo svolgimento delle ulteriori indagini di cui all'articolo 15, decreto legislativo n. 274/2000 (vedi combinato disposto con l'articolo 50), ecc. - che la normativa vigente consente siano loro delegate.

La mancata previsione espressa di un diritto al compenso per i vice procuratori onorari che siano delegati allo svolgimento di funzioni giudiziarie diverse dalla partecipazione ad udienze, sembra infatti irragionevole, atteso che un'interpretazione restrittiva della normativa richiamata, comporterebbe una distinzione - priva di obiettiva giustificazione tra attività giudiziarie tutte delegabili ai magistrati onorari, delle quali però alcune ingenerano il diritto ad un compenso ed altre no, e potrebbe perciò ritenersi che sussista una disuguaglianza di trattamento che darebbe adito a dubbi di legittimità costituzionale della normativa vigente, con riferimento sia al principio di eguaglianza posto dall'articolo 3 Costituzione, che all'articolo 36 della Carta fondamentale, il quale prevede il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Questo Dipartimento, esaminato il menzionato parere ritiene di condividere le valutazioni in esso espresse e, in particolare, la considerazione che un'interpretazione restrittiva della normativa vigente possa suscitare dubbi di legittimità costituzionale sia con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Costituzione, sia con riferimento all'articolo 36 Costituzione, nella parte in cui prevede il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.

Giudici onorari e componenti privati di collegi giudicanti - Indennità spettanti. (Circolare 3 maggio 2002, n. 1/2020/U/02 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. L'articolo 52, comma 44, della legge n. 448/2001 ha elevato le indennità spettanti ai giudici onorari di Tribunale portandole da lire

150.000 (pari ad euro 77,468) a lire 190.000 (pari ad euro 98,126). Il medesimo comma, inoltre, ha abrogato, all'ari. 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978 le parole «popolari di Corte di Assise di Appello» sostituendole con le parole «onorari del Tribunale ordinario».

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2002, ai giudici onorari di Tribunale compete un'indennità di euro 98,126 per ogni udienza, anche se tenuta in Camera di Consiglio, fino ad un massimo di due indennità al giorno (cfr. articolo 4, decreto legislativo n. 273/1989, come modificato dall'ari. 52, comma 44, legge citata).

Inoltre, per effetto della medesima disposizione, le indennità dovute ai componenti privati dei Tribunali e delle sezioni di Corte di Appello per i minorenni non sono più agganciate a quelle dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello, ma a quelle dei giudici onorari di Tribunale.

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2002, ai componenti privati dei Tribunali e delle sezioni di Corte di Appello per i minorenni, per ogni udienza dovrà essere liquidata esclusivamente l'indennità di euro 98,126.

Infatti, per effetto della nuova equiparazione effettuata dalla legge finanziaria, non potranno essere più corrisposte ai componenti privati dei Tribunali e delle sezioni di Corte di Appello per i minorenni le altre indennità previste per i giudici popolari dall'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 273/1989.

Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 52, comma 44, della legge n. 448/2001, ultimo periodo, ha soppresso per i giudici popolari l'indennità di reperibilità prevista dal sesto comma dell'articolo 36 della legge n. 287/1951, e successive modificazioni.

Conseguentemente, a partire, dal 1° gennaio 2002, tale indennità non potrà più essere liquidata neppure per i giudici popolari. Si prega di portare la presente nota a conoscenza di tutti gli uffici interessati.

Giudici onorari - Rapporti intercorrenti tra procedimento penale e quello disciplinare. (Circolare 2 luglio 2004, n. P/12529/04 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)

Il Consiglio, nella definizione dei procedimenti disciplinari concernenti i giudici di pace sottoposti per gli stessi fatti di natura disciplinare a procedimento o processo penale non definito, si è trovato spesso nell'imbarazzo di dover decidere la procedura amministrativa di carattere disciplinare, prima del maturare del termine annuale di scadenza della stessa, previa necessaria valutazione anche dei fatti aventi rilevanza penale e pur senza conoscere l'esito del giudizio.

In particolare, il Consiglio deve prendere atto di un vuoto normativo.

La legislazione fondamentale di settore è rappresentata dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 (via via modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673,

dal D.L. 1° febbraio 1999, n. 16, convertito in legge 1° aprile 1999, n. 84, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ed infine dalla legge 24 novembre 1999, n. 468), dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 (abrogativo del precedente D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404, di esecuzione della legge n. 374/1991 e recante il regolamento di esecuzione del capo 1 della legge n. 468/1999, in tema di ammissione al tirocinio, composizione del Consiglio giudiziario nei vari aspetti della carriera del giudice di pace nonché di procedure di decadenza, dispensa ed applicazione di sanzioni disciplinari) nonché dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Queste disposizioni non contengono una norma quale l'articolo 28 del R.decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, che regola i rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale, il cui secondo comma prevede che, nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 c.p.p. e 31 dello stesso decreto, secondo cui, qualora nei confronti del magistrato sia pronunciata sentenza penale, si applica l'articolo 29 del decreto medesimo.

Analoga disposizione è contenuta nell'articolo 117 del D.P.R. 10 gennaio 1995, n. 3 secondo il quale, qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

(...) Come è noto, la procedura amministrativa di sospensione disciplinare è regolata dall'articolo 18 del D.P.R. 198/2000, secondo il quale il presidente della Corte di Appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni del giudice di pace al Consiglio giudiziario in composizione integrata. Quest'ultimo, verificata l'accoglibilità della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura affinché sospenda il magistrato onorario.

In caso di intervenuta sospensione gli atti tornano al Consiglio giudiziario per l'avvio della procedura prevista per il procedimento disciplinare, che resta da definire secondo le consuete regole.

Come già stabilisce la circolare 30 luglio 2002 del Consiglio Superiore della Magistratura, «la garanzia della partecipazione del giudice di pace al procedimento cautelare è assicurata dal contraddittorio differito successivamente all'adozione del provvedimento di sospensione, si tratti di sospensione obbligatoria o facoltativa nel caso di sottoposizione a procedimento disciplinare o penale. Il regolamento prevede, infatti, all'articolo 18, che, dichiarata la sospensione, il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura sia comunicato al Consiglio giudiziario e nel contempo si dia tempestivamente comunicazione al giudice di pace della facoltà di prendere visione degli atti e della facoltà di comparire personalmente, assistito da un difensore, alla seduta che dovrà essere fissata ad almeno dieci giorni di distanza, salva la possibilità di anticipazione della stessa ad istanza dell'interessato».

Quanto alla durata della misura cautelare, in mancanza di un'espressa indicazione e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (vedi Corte Costituzione n. 145 del 2002), la stessa può essere ragionevolmente individuata nel termine stabilito dall'articolo 17 del D.P.R. 198/2000 (un anno) con riferimento alla durata massima complessiva del procedimento disciplinare.

Un riferimento testuale in proposito è dato dal rinvio che lo stesso regolamento di esecuzione fa all'articolo 17, là dove prevede che, una volta dichiarata la sospensione, il Consiglio Superiore della Magistratura comunica il provvedimento al Consiglio giudiziario perché provveda «ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17».

Del resto, un arco temporale commisurato al tempo di durata del procedimento appare del tutto ragionevole e funzionale a soddisfare le esigenze della procedura disciplinare.

Se interviene la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa della definizione del procedimento penale, il termine di prescrizione segue le vicende della procedura disciplinare e, di conseguenza, è anch'esso sospeso, per riprendere a decorrere dal momento in cui cessa la sospensione ed è riattivato il procedimento principale.

Spese di giustizia - Nuovo capitolo 1362 per le indennità in favore dei giudici onorari. *(Circolare 21 dicembre 2004, n. 1/3729/UINV/45 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Si comunica che, con il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una migliore specificazione delle spese di giustizia, ha previsto l'istituzione del capitolo 1362 «indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dello Stato».

Nel prossimo esercizio, quindi, con l'approvazione del citato disegno di legge, la spesa avente ad oggetto il capitolo 1360 non sarà più articolata nei piani gestionali 01 «compensi alla magistratura onoraria» e 02 «altre spese di giustizia», essendo stata prevista l'istituzione di un apposito capitolo di

bilancio cui imputare le indennità da corrispondere ai magistrati onorari. Pertanto, a partire dall'anno 2005, in previsione dell'approvazione delle disposizioni contenute nel citato disegno di legge, gli uffici giudiziari che corrispondono indennità (articolo 64, testo unico sulle spese di giustizia) ai magistrati onorari, con riferimento ai giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari, dovranno indicare nel modello di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia l'istituendo capitolo di bilancio 1362. Tutti gli altri pagamenti afferenti le spese di giustizia dovranno, invece, essere imputati al capitolo 1360 «spese di giustizia».

Di conseguenza, ai fini del successivo rimborso delle somme anticipate da Poste Italiane S.p.a., questa Direzione generale provvederà ad emettere, in favore dei funzionari delegati alle regolazioni contabili di cui agli articoli 183 e 184 del citato testo unico, distinti ordini di accreditamento per ciascuno dei suddetti capitoli. I versamenti di ritenute ed imposte dovranno essere effettuati prelevando i fondi necessari sul corrispondente capitolo di bilancio (1360; 1362) cui sono stati imputati i relativi pagamenti.

Sempre in previsione dell'approvazione delle disposizioni contenute nel sopra citato disegno di legge, si informa, infine, che si provvederà a comunicare a Poste Italiane S.p.a. le disposizioni necessarie ad assicurare la corretta regolazione delle anticipazioni per spese di giustizia che verranno effettuate nel prossimo esercizio finanziario.

Le SS.VV. avranno cura di diffondere le disposizioni di cui alla presente nota a tutti gli uffici del distretto che effettuano pagamenti per spese di giustizia.

Giudici onorari di Tribunale in tirocinio - Emolumenti spettanti. *(Circolare 29 dicembre 2004, n. 1/13977/44/80 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

È stata sottoposta a questo generale Ufficio la questione relativa alla remunerabilità del periodo di tirocinio effettuato dai giudici onorari di Tribunale, previsto dall'articolo 6 del D.M. 18 luglio 2003.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se a detta remunerazione possa darsi luogo, in via surrettizia, mediante liquidazione dell'indennità di euro 98,13 per ciascuna udienza cui il tirocinante partecipi, giusta applicazione del disposto dell'articolo 4 del D.L. gs. 28 luglio 1989, n. 273.

La questione sottoposta non può ammettere soluzione positiva.

Difatti, mentre da un lato il citato D.M. 18 luglio 2003 nel sancire l'obbligatorietà del periodo di tirocinio quadrimestrale nulla prevede quanto alla eventuale indennità forfettaria da corrispondere, dall'altro non è possibile procedere a liquidazione dell'indennità relativa per le udienze cui si assiste durante il periodo di tirocinio.

Infatti, l'articolo 4 sopra citato definisce la spettanza dell'indennità di cui è questione per ciascuna udienza «tenuta» (rectius: celebrata) laddove chiaramente tali non sono quelle cui il tirocinante presenzia (rectius: assiste) e che, peraltro, devono essere «... tenute da magistrati professionali».

D'altro canto la ratio della disciplina vigente in materia, di indicare puntualmente e tassativamente tutte le attività ed i provvedimenti destinati a dar vita a voci di spesa ed i relativi importi dovuti, è pure espressamente enunciata dall'articolo 42-septies del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, secondo cui: «Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario».

Si pregano le SS.LL. di voler diffondere per osservanza la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Giudice onorario di Tribunale - Indennità per provvedimenti in tema di accompagnamento di stranieri espulsi.

(Nota 4 marzo 2005, n. 1129961U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

È stato chiesto di conoscere se debba ritenersi spettante alcuna indennità per l'attività giudiziaria di convalida degli accompagnamenti coatti alla frontiera degli stranieri espulsi, svolta dal giudice onorario di Tribunale nel periodo di vigenza delle disposizioni recate dalla legge n. 106/2002.

È opinione di questo generale Ufficio che al quesito possa essere offerta risposta positiva a fronte dell'effettiva celebrazione di un'udienza, opportunamente specificata e certificata.

Difatti, nel travagliato percorso che ha condotto alla definitiva sedimentazione della disciplina in subiecta materia, può essere individuata, quale filo conduttore, la riconducibilità dell'attività giudiziaria di convalida nell'alveo dei provvedimenti che debbono essere pronunciati in Camera di Consiglio, disciplinati dagli articoli 737 ss. c.p.c..

La medesima attività, definitivamente devoluta alla competenza del giudice di pace, si svolge oggi «... in Camera di Consiglio», giusta espressa previsione della legge n. 271/2004.

Pertanto, con riferimento all'attività a suo tempo svolta dai giudici onorari di Tribunale, va osservato che la stessa, seppure non puntualmente prevista dal legislatore (come invece oggi

avviene per i giudici di pace), ben può essere sussunta a quella disposizione del decreto legislativo n. 273/1989 che riconosce il diritto «... ad un'indennità di euro 98,13 (già lire 190.000) per ogni udienza, anche se tenuta in Camera di Consiglio».

Giudici onorari ed indennità per le udienze direttissime. (Nota 11 marzo 2005, n. 1/3369/U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con riferimento all'argomento in oggetto indicato, codesto ufficio ha chiesto di conoscere se ai giudici onorari, inseriti con tabella nel turno per le udienze direttissime, spetti l'indennità di udienza, anche nel caso in cui la stessa non venga celebrata per mancanza di imputati.

Questa Direzione generale ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva, in base a quanto di seguito evidenziato.

Invero, in primo luogo deve rilevarsi che le peculiarità che caratterizzano la procedura del rito direttissimo implicano che non è possibile determinare preventivamente il ruolo di udienza, posto che gli arrestati vengono presentati direttamente davanti al giudice per la convalida dell'arresto e del giudizio.

Può accadere, pertanto, che nel giorno di udienza tabellarmente fissato per i processi con il rito citato, l'udienza non venga celebrata per mancanza di arrestati.

In questo ultimo caso si ritiene che l'indennità di cui all'articolo 4, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 spetti comunque al giudice onorario, in quanto, come già precedentemente affermato da questa Direzione generale con la nota protocollo n. 8/4291/112.q91 l'attività del giudice onorario deve ritenersi svolta ancor quando la prestazione sia mancata o adempiuta soltanto parzialmente per motivi non imputabili all'interessato».

Nel caso di specie, invero, si ritiene che la mancata celebrazione dell'udienza con rito direttissimo per mancanza di arrestati possa rientrare nell'ipotesi sopra illustrata, in considerazione del fatto che non è possibile prevedere se nel corso della giornata di udienza vi saranno o meno arrestati condotti davanti al giudice per il giudizio direttissimo, con la conseguenza che il giudice onorario di turno matura il diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al citato articolo 4, sempre ch  sia documentata l'effettiva presenza in ufficio dello stesso.

Giudici onorari aggregati - Indennità fissa liquidabile nella misura intera. (Circolare 20 ottobre 2005. n. 27414;2U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 8 giugno 2005, ha dichiarato l'illegittimit  costituzionale dell'articolo 8, terzo comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276 recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei Tribunali ordinari», .nella parte in cui, a proposito dell'indennità fissa da corrispondere ai giudici onorari, era previsto che «l'indennità fissa di cui al secondo comma   ridotta del 50%. qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 55.000.000 lordi mensili».

Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalit . dunque, ormai   venuto a cadere il vincolo della liquidazione della indennit  fissa nella misura del 50% per i giudici onorari aggregati che hanno altri redditi da pensione, da lavoro autonomo o da lavoro subordinato superiori a 5.000.000 delle vecchie lire. Conseguentemente, i predetti magistrati onorari aggregati vantano, oggi, il diritto - divenuto esigibile a seguito della sentenza sopra indicata - alla liquidazione dell'indennit  fissa nella misura intera, a prescindere dalla loro situazione reddituale.

Tanto posto, si pregano le SS.VV. di impartire le opportune disposizioni al fine di provvedere al pagamento delle predette indennit  in tutte le ipotesi in cui, conformemente al dettato della disposizione dichiarata illegittima, gli uffici hanno operato la decurtazione della medesima nella misura del 50% in presenza di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a 5.000.000 delle vecchie lire.

Vice procuratori onorari - Ipotesi di doppia indennit . (Circolare 1 giugno 2007, n. 74751 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla circolare 15 marzo 2006 del capo dipartimento affari giustizia «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia», numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alle ipotesi specifiche in cui possa essere riconosciuta ai vice procuratori onorari per gli affari trattati nella stessa giornata la doppia indennit  di udienza di cui all'articolo 4, secondo comma, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, anche in considerazione delle difformit  di

prassi già in uso
presso i diversi uffici.

Al riguardo si osserva che con la circolare richiamata, al paragrafo "5, sono stati determinati i criteri generali per la corresponsione della doppia indennità, per cui è stabilito che nell'ipotesi in cui i vice procuratori onorari tengano nella stessa giornata più di una udienza, questi hanno diritto a una indennità «per ogni udienza, dotata di autonomia e sue proprie caratteristiche strutturali C ..) purché ciascuna delle udienze celebrate sia preordinata alla trattazione di tipologie diverse di affari».

Pertanto, nel ribadire le ipotesi già indicate nella citata circolare in cui i vice procuratori onorari hanno diritto nella stessa giornata alla corresponsione della doppia indennità di udienza, quali l'udienza camerale di convalida del l'arresto e la successiva udienza dibattimento nel giudizio direttissimo, ovvero l'udienza penale e l'incidente di esecuzione, la doppia indennità deve essere liquidata anche per ogni udienza che sia dotata di propria specificità ragione della natura del rito applicato o della tipologia di procedimento ovvero ancora della autonomia del ruolo, anche in caso di celebrazione in rapida successione nello stesso luogo o in sedi giudiziarie diverse.

Ne consegue che, fermo restando il limite di due indennità al giorno, come espressamente previsto dall'articolo 4, secondo comma, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, la doppia indennità deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui nella medesima giornata siano trattati procedimenti con giudizio ordinario e

procedimenti con rito speciale ovvero procedimenti esecutivi o ancora siano trattati procedimenti speciali diversi (esempio, rito abbreviato e patteggiamento), procedimenti in Camera di Consiglio e procedimenti in udienza pubblica, affari in composizione monocratica e affari in composizione collegiale, affari in sedi, sezioni o luoghi diversi, affari relativi a ruoli di udienza diversi.

Infine, con riferimento alla delega nominativa, si precisa che, anche in seguito all'abrogazione dell'articolo 72, secondo comma, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, al fine del pagamento della doppia indennità non rilevano le modalità con cui la delega alla trattazione degli affari sia stata conferita e cioè se con un unico atto che comprenda le specifiche tipologie di affari diversi per i quali essa è conferita o con più atti diversi, in quanto la stessa risponde ad esigenze tabellari e organizzative che di volta in volta vengono adottate secondo criteri generali precostituiti, essendo invece unico requisito necessario che l'atto di delega sia valido.

Trattamento tributario di indennità percepite dai magistrati onorari appartenenti a studi associati. (Risoluzione 11 dicembre 2007, n. 363/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)

Con riferimento alla questione prospettata si osserva che, come chiarito con la risoluzione 10 maggio 2004, n. 68/E, richiamata dall'interpellante, l'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, statuisce che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente si applica alle «indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato C ..) per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, primo comma (oggi articolo 53), e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale» nonché ai «compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di Sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».

Il legislatore tributario ha inteso, in tal modo, disciplinare in maniera specifica i compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate nel richiamato articolo 50 (membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di Tribunale di Sorveglianza), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni.

Tali compensi infatti devono essere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi.

Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (la cui elencazione deve ritenersi tassativa), come nella fattispecie in questione, devono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente solo nel caso in cui le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi. In tale ultima ipotesi i compensi percepiti saranno considerati quali redditi di lavoro autonomo.

Ciò premesso, nel caso in esame occorre verificare se il soggetto titolare della funzione pubblica, che nel contempo partecipa ad una società tra professionisti, debba essere considerato tra i «soggetti che esercitano un'arte o una professione» ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, cui fa riferimento il citato articolo 50, primo comma, lettera f).

Al riguardo si osserva che l'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi ricomprende nel novero dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata, purché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di società in nome

collettivo o di società in accomandita semplice, in quanto il reddito prodotto da questi tipi di società è in ogni caso considerato reddito d'impresa.

Questa Direzione con la risoluzione n. 118/E del 2003 ha chiarito che i redditi prodotti durante l'esercizio della professione di avvocato compiuta in forma associata (secondo il modello delle società tra professionisti definito dal decreto legislativo n. 96/2001), costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, in quanto alle società tra professionisti si applica la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni.

La qualificazione del reddito prodotto dalla società tra professionisti come reddito di lavoro autonomo è coerente con l'articolo 2238 c.c., che nega, anche indirettamente, la natura commerciale dell'attività dei professionisti intellettuali e degli artisti.

La disciplina delle società tra professionisti presenta, dunque, la peculiarità di derivare sotto il profilo civilistico dalle norme sulle società in nome collettivo e sotto il profilo fiscale dagli articoli 53 e 54 del testo unico delle imposte sui redditi relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Ad analoghe conclusioni si perviene nell'ipotesi in cui il magistrato onorario presti la propria opera nell'ambito di uno studio associato.

Dal punto di vista fiscale, infatti, il reddito prodotto dallo studio associato, è determinato facendo riferimento alle norme previste per il reddito di lavoro autonomo (articolo 54, D.P.R. n. 917/1986) e viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di reddito di partecipazione (articolo 5, D.P.R. n. 917/1986). Le modalità di ripartizione degli utili conseguiti dallo studio associato vengono stabilite nel relativo statuto.

Sulla base dello schema sopra rappresentato, si ritiene che i professionisti associati, sebbene percepiscono un reddito tecnicamente riconducibile tra quelli «da partecipazione», debbono essere comunque considerati in sede di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti che esercitano «un'arte o professione di cui all'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi».

Ne consegue che le indennità percepite dai magistrati onorari in argomento, che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato o di un'associazione professionale, devono essere attratte nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Risulta quindi applicabile la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi.

Trattamento fiscale dell'indennità del giudice di pace che operi in uno studio associato. (Nota 31 gennaio 2008, n. 14800.U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).

Si forniscono di seguito i chiarimenti in merito alla disciplina applicabile, ai fini tributari, alle indennità percepite dalle categorie di magistrati onorari non espressamente menzionate dall'articolo 50, primo comma, lettera f), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) quando i soggetti titolari della funzione prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato.

Sul punto occorre premettere che per le categorie di giudici onorari espressamente individuate dal richiamato articolo 50 (giudici di pace ed esperti del Tribunale di Sorveglianza) i compensi da questi percepiti devono essere considerati sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi.

Invece, i compensi percepiti dalle altre categorie di magistrati onorari non espressamente individuate dall'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale, vice procuratori onorari, ecc.) devono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente solo nel caso in cui le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi del citato articolo 53. In quest'ultima ipotesi i compensi percepiti saranno considerati quali redditi di lavoro autonomo.

Ciò premesso, nel caso in esame - cioè di compensi percepiti da categorie di magistrati onorari diverse da quelle dei giudici di pace ed esperti del Tribunale di Sorveglianza - occorre verificare se il soggetto titolare della funzione, che nel contempo partecipa ad una società tra professionisti, debba essere considerato tra i soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi ..

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha fatto presente che l'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi ricomprende nel novero dei redditi di lavoro autonomo anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata (purché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, in quanto il reddito prodotto da questi tipi di società è in ogni caso considerato reddito d'impresa) e che con la risoluzione n. 118/E del 2003 è stato chiarito che i redditi prodotti durante l'esercizio della professione di avvocato compiuta in forma associata - secondo il modello della società tra professionisti - costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sensi del predetto articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi.

Ai fini fiscali, pertanto, le società tra professionisti ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 53 e 54 del testo unico delle imposte sui redditi relativi ai redditi di lavoro autonomo.

Alle medesime conclusioni si perviene nell'ipotesi in cui il giudice onorario presti la propria opera nell'ambito di uno studio associato.

Dal punto di vista fiscale, infatti, il reddito prodotto da uno studio associato è determinato facendo riferimento alle norme previste per il reddito di lavoro autonomo (articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi) e viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di reddito di partecipazione.

La suddetta Agenzia, sulla base dello schema sopra rappresentato, ha quindi concluso che i professionisti associati, sebbene percepiscono un reddito tecnicamente riconducibile tra quelli da partecipazione, debbono essere comunque considerati in sede di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi.

Conseguentemente le indennità percepite dai magistrati onorari in questione che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato o di una associazione professionale, devono essere attratte nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Giudici popolari di Corte di Assise - Indennità spettanti. (Circolare 29 aprile 2008, 11. 0034384 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

L'articolo 65 del D.P.R. n. 115/2002 prevede l'aumento dell'indennità dei giudici popolari nei collegi di assise se questi «sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le funzioni».

Orbene, sull'argomento pervengono numerosi quesiti circa la misura dell'indennità da attribuire ai giudici popolari quando i soggetti investiti della funzione risultino privi di occupazione. Nello specifico si chiede di chiarire se al titolare della funzione che versa nella condizione di disoccupato spetti o meno l'indennità maggiorata prevista per i lavoratori autonomi o dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le funzioni.

Preliminarmente occorre premettere che analoga questione è stata in passato affrontata per la casalinga per la quale è stato ammesso lo stesso trattamento previsto per i lavoratori autonomi. Infatti, in conformità al parere reso dal Consiglio di Stato, è stato osservato che la ratio della norma va ricercata soprattutto nell'intento di retribuire i lavoratori per il tempo sottratto alla occupazione ordinaria e non solo, quindi, nell'intento di compensarli della perdita del reddito conseguente all'espletamento dell'incarico. Reddito che si presume esistente nel periodo, ma che per le caratteristiche del lavoro autonomo potrebbe anche non essere effettivamente prodotto. Muovendo da tali osservazioni e ritenendo che l'attività della casalinga produce, comunque, un reddito figurativo e che nella maggior parte dei casi occorre trovare un sostituto per lo svolgimento di tale attività, si è ritenuto applicabile lo stesso trattamento previsto per i lavoratori autonomi. Tutto ciò anche se l'attività della casalinga assume una configurazione propria rispetto a quella del lavoro autonomo e del lavoro dipendente.

Tra l'altro, occorre aggiungere che, oggi, al lavoro prestato in ambito domestico è stato riconosciuto valore sociale con l'istituzione presso l'INAIL (legge n. 493/1999), di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per coloro che svolgono, in modo non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, un'attività finalizzata alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui la stessa dimora.

A diverse conclusioni si perviene invece nel caso in cui le funzioni siano conferite a persone disoccupate. Infatti, principale presupposto per la corresponsione dell'indennità maggiorata è la riconducibilità dei giudici popolari alla categoria dei lavoratori (autonomi o dipendenti) con la conseguenza che una interpretazione estensiva di tale norma appare possibile solo per quelle attività che possedano i requisiti minimi per poter essere qualificate come occupazioni lavorative.

Essendo, quindi, il disoccupato per definizione colui che è privo di qualunque occupazione lavorativa, non risulta possibile equipararlo né al lavoratore dipendente né al lavoratore autonomo.

Giudici onorari di Tribunale - Criteri definitivi di liquidazione della doppia indennità. (Circolare 4 settembre 2008, n. 113877.U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Rivalutate, anche alla luce dei quesiti posti da numerosi uffici giudiziari, tutte le questioni già esaminate con le note circolari sopra richiamate, si precisa quanto segue ai fini di chiarire definitivamente le ipotesi nelle quali deve essere riconosciuta ai magistrati onorari la doppia indennità di udienza nello stesso giorno e di assicurare certezza nell'applicazione della legge.

L'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 collega la corresponsione dell'indennità, indipendentemente dal numero dei procedimenti trattati e dai riti processuali adottati, alla partecipazione all'«udienza», seduta del giudice dinanzi al quale, in un segmento temporale continuo, vengono trattati

affari processuali anche diversi. In modo corrispondente è previsto il conferimento di un'unica delega ai vice procuratori onorari.

In sostanza, il legislatore intende indennizzare l'impegno complessivamente considerato del magistrato onorario in occasione di quella determinata seduta del giudice. Non diverso, del resto, è il concetto di udienza che viene in rilievo con riguardo ai magistrati tomati in occasione di vari provvedimenti d'ufficio di tipo organizzatorio e nella corrente terminologia di uso giudiziario.

L'indennità spetta per ogni udienza che risulti riconoscibile autonomamente come un unicum pur composto di varie attività, poiché presenta sue specifiche caratteristiche strutturali, indipendenti dal rito e dalla materia processuale, consistenti, ad esempio, nello svolgersi dinanzi ad un giudice monocratico o dinanzi a quello collegiale, di fronte al giudice della cognizione o a quello dell'esecuzione. Allo stesso modo risultano strutturalmente diverse le udienze che, ab initio, sono previste per la trattazione di affari processuali in forma pubblica o in Camera di Consiglio.

Conseguentemente dovrà corrispondersi la doppia indennità giornaliera nei casi di partecipazione ad un'udienza monocratica e ad una collegiale, ad un'udienza di cognizione (o dibattimentale) e ad una dinanzi al giudice dell'esecuzione, ad un'udienza pubblica e ad un'udienza fissata per provvedimenti camerali.

Secondo la medesima chiave interpretativa va considerata, invece, unica l'udienza dibattimentale come tale fissata, nel cui corso, nell'ambito di uno o più procedimenti, il giudice sia chiamato a provvedere con rito speciale (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, ecc.), La trattazione dell'affare con il diverso rito ed anche in forma camerale emerge infatti come episodio processuale svolgentesi all'interno di un'udienza unica, che come tale si presenta. Ne deriva, in questo caso, la corresponsione di una sola indennità.

Allo stesso modo va trattato il caso della presentazione dell'arrestato davanti al giudice del dibattimento e del relativo giudizio di convalida (articolo 441, primo comma, c.p.p.), che si inseriscono, seguiti eventualmente dal giudizio direttissimo, nell'udienza dibattimentale, riconoscibile come unica indipendentemente dalla parentesi camerale apertasi e chiusasi al suo interno per la convalida dell'arresto.

Ugualmente non dovrà essere liquidata la doppia indennità nel caso di trattazione di cause di opposizione ad ordinanza d'ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, di cause di usucapione speciale ex legge 10 maggio 1976, n. 346, di cause di locazione con rito speciale ex articolo 447 -bis C.p.c., nell'ambito dell'udienza civile ordinaria.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota, trasmettendola a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Giudici onorari di Tribunale - Ipotesi di liquidazione dell'indennità di trasferta. *(Nota 26 settembre 2008, protocollo n. 0125754/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)*

Il Tribunale di ... con la nota in riferimento, ha chiesto di chiarire se ai giudici onorari tabellarmente assegnati, in via esclusiva, ad una sezione distaccata di Tribunale spetti, oltre l'indennità di udienza, anche il trattamento di trasferta da computare dalla sede di Tribunale alla sezione distaccata.

Riguardo a tale problematica la scrivente Direzione generale ritiene che il rimborso delle spese di viaggio può essere previsto quando il magistrato onorario è chiamato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni in una sede diversa da quella identificata come sede ordinaria di servizio.

Da quanto detto discende che l'assegnazione tabellare del giudice onorario, in via esclusiva, ad una sezione distaccata, identificando tale sede come la sede ordinaria di servizio, non dà luogo ad alcun rimborso delle spese di viaggio per le funzioni ivi svolte.

Giudici onorari - Indennità di udienza dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari - Prescrizione del diritto *(Nota protocollo 132171.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile - del 10 ottobre 2008)*

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici giudiziari e facendo seguito alla nota n. m/dg.Dag, 99639.U del 24.7.2008, con la quale questa Direzione Generale si riservava, dopo l'acquisizione di un parere tecnico-giuridico dell'Ufficio Legislativo, di fornire indicazioni in merito al termine di prescrizione per la corresponsione degli arretrati, delle indennità di udienza giornaliera ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari (articolo 4, co.I e 2. Decreto legislativo 28.7.1989, n. 273), si fa presente quanto segue.

Premesso che alla corresponsione delle indennità ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari che ne facciano richiesta potrà procedersi nel rispetto dei criteri indicati con nota-circolare di questa Direzione Generale n. m/dg.Dag, 113877.U del 4.9.2008 nel caso di specie, nonostante la continuità del rapporto onorario, non appare sussistere, in relazione al pagamento delle indennità di cui trattasi, una causa debendi continuativa basata su liquidazioni periodiche compatibili con le scadenze

temporali richieste dall'articolo 2948, comma 4, C.C., il quale prevede la prescrizione quinquennale. Nè risultano sussistere i presupposti delle altre prescrizioni brevi stabilite dagli artt. 2947 e segg. c.c. .
Tali considerazioni inducono, pertanto, a ritenere che il diritto all'indennità in questione si prescriva nel termine ordinario di dieci anni, previsto dall'articolo 2946 c.c. .
Il diritto a percepire la doppia indennità matura, all'esito della doppia udienza giornaliera a cui ha partecipato il magistrato onorario, a decorrere dall'entrata in vigore della relativa nonna istitutiva (articolo 24 ter D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4, modificatrice dell'articolo 4 d. 19s. 28 luglio 1989, n. 273), quindi dal 21 gennaio 2001.

Requisiti dei soggetti cui delegare le funzioni di Pubblico Ministero. *(Circolare 19 gennaio 2009, n. 1016 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)*

Osservato che il richiedente afferma di aver constatato che, presso l'ufficio nel quale ha iniziato a prestare servizio dal giugno 2008 in qualità di procuratore della Repubblica, si era consolidato l'uso di far svolgere le funzioni di Pubblico Ministero in udienza, dinanzi al giudice di pace ed al Tribunale in composizione monocratica, anche a studenti che, pur avendo legittimamente iniziato lo svolgimento delle dette funzioni quando effettivamente frequentavano il secondo anno della Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, hanno poi

continuato ad essere delegati quali Pubblici Ministeri di udienza anche negli anni successivi, dopo il completamento del corso scolastico di specializzazione per le professioni legali.

Rilevato che l'articolo 72, R.D. n. 12/1941 consente che le funzioni di Pubblico Ministero possano essere delegate, limitatamente ad alcune attività chiaramente definite, a categorie ben determinate di soggetti, per le quali è lo stesso legislatore a porre una presunzione di idoneità professionale allo svolgimento delle stesse (si tratta degli uditori giudiziari, dei viceprocuratori onorari, del personale in quiescenza da non più di due anni, che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria, ovvero dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16, decreto legislativo n. 398/1997). Dalla lettura della norma si desume inequivocabilmente che sono delegabili attività che non presentano generalmente profili di particolare complessità e, soprattutto, che si svolgono nel contraddittorio delle parti (partecipazione alle udienze monocratiche penali, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ai procedimenti camerati di cui all'articolo 127 c.p.p. ed all'articolo 11, legge n. 319/1980, ai procedimenti di esecuzione ex articolo 655, secondo comma, c.p.p. ed ai procedimenti civili) ovvero sono sottoposte al vaglio immediato del giudice per le indagini preliminari (richiesta di emissione di decreto penale di condanna). Peraltro, a seconda delle diverse tipologie di affari previste, l'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario consente la partecipazione dell'una o dell'altra categoria, limitando, ad esempio, alla partecipazione alle udienze penali monocratiche ovvero ai procedimenti civili la possibilità di delegare le funzioni di Pubblico Ministero ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16, decreto legislativo n. 398/1997.

Considerato che appare evidente che la possibilità di delegare le funzioni di Pubblico Ministero risponde a diverse logiche e tanto si desume proprio dalle distinte professionalità dei soggetti in favore dei quali può essere conferita la delega. Da una parte, invero, l'articolo 72, R.D. n. 12/1941 dà piena attuazione all'articolo 106 Costo ed individua i compiti che la magistratura onoraria può espletare nell'ambito degli uffici requiranti, con il chiaro intento di fornire un utile e competente ausilio alla magistratura togata. Dall'altra, invece, la norma persegue l'obiettivo di fornire un indispensabile contributo alla formazione professionale dei giovani magistrati ovvero degli allievi delle scuole di specializzazione istituite con il decreto legislativo n. 398/1997, nella prospettiva, per questi ultimi, di un percorso formativo comune ed unitario per le diverse professioni legali. Così chiarita, seppure in maniera sintetica, la ratio legis posta a fondamento dell'articolo 72, R.D. n. 12/1941, non sembra esserci alcun dubbio circa la portata del dato normativo il quale consente l'utilizzo per le attività descritte dei laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno delle scuole di specializzazione istituite con il decreto legislativo n. 398/1997.

Rilevato in conclusione che appare evidente che oltrepassato lo scopo formativo, anche se permangono le esigenze organizzative di funzionalità degli uffici giudiziari, non può ritenersi prevista la possibilità di delegare le funzioni di Pubblico Ministero di udienza ai sensi dell'articolo 72, R.D. n. 12/1941 ai laureati che non stiano frequentando il secondo anno della scuola di specializzazione, delibera:

- a) di rispondere al procuratore della Repubblica di ... che la norma di cui all'articolo 72, R.D. n. 12/1941 consente al procuratore della Repubblica di delegare le funzioni di Pubblico Ministero, in determinati casi, anche ai laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16, decreto legislativo n. 398/1997 e non anche a coloro che abbiano completato il percorso di specializzazione per le professioni legali;
- b) che la presente delibera sia trasmessa ai procuratori generali della Repubblica.

Indennità in favore dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari. *(Circolare 2 aprile 2009, n. 0048171 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

L'articolo 3-bis del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito in legge 28 novembre 2008, n. 186, ha modificato l'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 273, stabilendo nuovi criteri per la corresponsione delle indennità spettanti ai giudici onorari di Tribunale ed ai vice procuratori onorari.

Al fine di risolvere alcune questioni interpretative poste dagli uffici e di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della legge, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Per quanto riguarda i giudici onorari di Tribunale, il nuovo testo del primo comma dell'articolo 4 prevede la liquidazione di un'indennità giornaliera, pari ad euro 98,00, in ragione delle attività di udienza prestate nello stesso giorno entro le cinque ore. La legge si riferisce all'impegno lavorativo complessivamente considerato, indipendentemente dalla natura dei procedimenti trattati e dal numero di udienze tenute (assegnate tabellarmente o in sostituzione di altro magistrato). L'ulteriore indennità, infatti, prevista dal successivo comma 1- bis, potrà essere corrisposta soltanto ove «il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al primo comma (consistente, quindi, anche in più udienze ciascuna delle quali inferiore alle cinque ore) superi le cinque ore».

Nel sistema della nuova legge, in definitiva, ai fini della corresponsione dell'ulteriore indennità, non ha più alcun rilievo il numero di udienze tenute, bensì unicamente la durata degli impegni giornalieri di udienza complessivamente considerati.

In relazione a taluni quesiti posti, sempre in base al chiaro dettato normativo, deve affermarsi che l'ulteriore indennità va corrisposta sin dal primo minuto successivo alle cinque ore.

Si rammenta, inoltre, che per la fissazione delle udienze straordinarie in giorni diversi da quelli indicati nelle tabelle è necessario che le stesse siano espressamente ritenute indispensabili dal presidente del Tribunale, con apposito provvedimento, in considerazione delle esigenze dell'ufficio.

L'inequivocabile testo normativo rende manifesta la scelta del legislatore di non riconoscere alcuna indennità per le attività del giudice onorario diverse dall'udienza (pubblica o camerale). Restano escluse dalla corresponsione dell'indennità, pertanto, le attività di mera redazione di sentenze e provvedimenti e di mero studio degli atti.

Il comma 2-ter dell'articolo 4 stabilisce, ai fini della liquidazione della ulteriore indennità di udienza, che la durata della stessa debba essere rilevata dai rispettivi verbali.

Al riguardo, per il calcolo della durata dell'impegno giornaliero di udienza, occorre far riferimento esclusivamente all'orario iniziale e finale indicato nei verbali redatti nel corso dell'udienza.

Potrà tenersi conto dell'orario di inizio della trattazione del primo processo e dell'orario di conclusione dell'ultimo processo, rilevati dai rispettivi verbali. Non potrà tenersi conto, evidentemente, del tempo in cui il giudice abbia disposto eventuali sospensioni dell'attività di udienza, risultanti da verbale, con rifissazione ad orario definito ed allontanamento del giudice e delle parti.

Per le udienze civili, in alternativa, potrà tenersi conto degli orari di apertura e di chiusura dell'udienza attestati sul ruolo d'udienza (ex articolo 30, numero 7, disp. Att. C.p.c. e D.M. 1 dicembre 2001). Naturalmente, sul ruolo andrà riportato l'orario effettivo di apertura dell'udienza e non quello previsto tabellarmente.

Ai fini della liquidazione dell'indennità dovrà essere prodotta attestazione del cancelliere contenente gli elementi necessari per la determinazione della durata dell'impegno giornaliero di udienza, come sopra indicati. I capi degli uffici, ove ritengano, potranno richiedere copia dei verbali da cui tali elementi risultino.

Alla luce della chiara indicazione del testo normativo, che fa riferimento alla durata delle sole «attività d'udienza», resta escluso dal computo dell'impegno lavorativo il tempo impiegato dai magistrati onorari per raggiungere la sede dell'udienza stessa (sede del Tribunale o sedi distaccate).

Tali disposizioni, comprese quelle inerenti alle modalità di rilevazione sopra indicate, si applicano anche agli esperti del Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 66, primo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), il quale rinvia alla disciplina prevista per i giudici onorari di Tribunale. Anche in tali casi non potranno essere corrisposte indennità al di fuori di quelle dovute per le attività di udienza civile e penale.

Per quanto riguarda i vice procuratori onorari, il secondo comma del citato articolo 4 prevede la liquidazione di una indennità giornaliera, pari ad euro 98,00, in ragione della partecipazione ad una o più udienze e di ogni altra attività delegata diversa dall'udienza, prestate nello stesso giorno entro le cinque ore, anche se svolte cumulativamente.

Il comma 2-bis dello stesso articolo 4, prevede, inoltre, anche per i vice procuratori onorari, «un'ulteriore indennità di euro 98,00, ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al secondo comma superi le cinque ore giornaliere».

In base alle disposizioni sopra richiamate, l'impegno lavorativo giornaliero dei vice procuratori onorari e la durata dello stesso, ai fini della corresponsione delle indennità, dovrà essere complessivamente considerato per le attività giornaliere di udienza e per quelle diverse dall'udienza. Spetterà, quindi, una

sola indennità qualora l'attività di udienza e quella diversa dall'udienza, svolte nello stesso giorno e sommate tra loro, non superino le cinque ore.

Ai fini della rilevazione della durata dell'udienza, sono previste le medesime modalità stabilite per l'attività dei giudici onorari di Tribunale. Al riguardo, si rinvia a quanto detto sopra per questi ultimi.

Si precisa che per i vice procuratori onorari il complessivo impegno lavorativo delle attività di udienza comprende anche i relativi tempi di ritiro del giudice in Camera di Consiglio. Ciò in considerazione del fatto che durante la Camera di Consiglio la presenza del vice procuratore onorario è prevista dalla legge per l'esercizio dei poteri di disciplina dell'udienza. Anche tale attività è, quindi, compresa nell'impegno lavorativo della partecipazione all'udienza.

Per quanto attiene all'attività diversa dalla partecipazione alle udienze, prevista dal secondo comma, lettera b), dell'articolo 4, la durata dell'impegno lavorativo deve essere rilevata, a norma del comma 2-ter, dal procuratore della Repubblica, con le modalità che riterrà più opportuno adottare.

In relazione ad alcuni quesiti posti, si precisa che rientrano nell'ambito dei poteri organizzativi e direttivi del capo dell'ufficio le disposizioni circa la presenza in ufficio dei vice procuratori onorari e la durata della stessa per l'espletamento di attività diverse dall'udienza, adottate anche in considerazione di esigenze d'ufficio relative alla disponibilità di locali e di personale amministrativo.

IMPOSTA DI BOLLO

Tutela delle minoranze linguistiche - Copie di atti e tasse giudiziali. (Nota n. 1111198/C, in data 27 aprile 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

In relazione alla problematica di cui all'oggetto, si rileva che è pervenuto a questa Direzione Generale un esposto a firma Primoz Sancin, con il quale lo scrivente lamenta una difformità di comportamento negli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trieste, in merito alla corresponsione dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie di atti appartenenti alla minoranza di lingua slovena.

Più precisamente in taluni uffici, secondo quanto riferito dall'esponente, è accaduto che cittadini appartenenti alla predetta minoranza, i quali hanno richiesto copie di atti processuali redatti contestualmente in italiano e in sloveno, oppure redatti in italiano e tradotti in sloveno, sono stati costretti a pagare due volte i diritti di cancelleria, e cioè per la copia in lingua italiana e per quella in lingua slovena. In ordine a tale problematica, questa Direzione, è del parere che, nelle ipotesi dinanzi indicate, i diritti di cancelleria debbano essere pagati una sola volta, e cioè per gli atti tradotti in sloveno.

Invero, ove si ritenesse che i diritti di cancelleria dovessero essere pagati sia per la copia dell'atto in italiano sia per quella della traduzione in sloveno, gli appartenenti alla indicata minoranza verrebbero a subire un ingiusto pregiudizio, posto che, per costoro, il diritto ad avere tradotti nella propria lingua determinati atti del processo penale e del processo civile, a loro richiesta, è stato recentemente confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/96.

L'attuazione pratica dei diritti riconosciuti alla minoranza slovena con la citata sentenza implica necessariamente che i titolari di essi non debbano subire, in generale, alcun pregiudizio per il fatto di richiedere gli atti nella propria lingua. Tanto si afferma, anche nella considerazione che qualsivoglia onere aggiuntivo imposto agli appartenenti alla predetta minoranza, per l'esercizio di diritti comuni alle altre parti del processo, comporterebbe un'inevitabile violazione del principio di parità rispetto ai cittadini italiani, ad essi riconosciuto dall'articolo 3 del lo Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Pertanto deve concludersi che l'eventuale richiesta di corrispondere due volte i diritti di cancelleria, nelle ipotesi sopra precisate, non è consentita.

L'indicata opinione è stata, peraltro, condivisa sia dall'Ufficio di Gabinetto, con nota protocollo n. 2480-3752 del 31 marzo 1998, che dall'Ispettorato Generale, con nota protocollo n. Q17/9612473 del 7 aprile 1998.

Si prega, quindi, di voler divulgare la presente nota a tutti gli Uffici del Distretto al fine di assicurare uniformità di indirizzo e, al contempo, di evitare le difformità di comportamento lamentate nell'esposto pervenuto a questo Ufficio.

Concorsi pubblici ed imposta di bollo. (Circolare n. 4/1-5-296, in data 31 marzo 1999, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)

L'articolo 19, legge 18 febbraio 1999, n. 28 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 43, del 22 febbraio 1999) ha modificato la nota 2 dell'articolo 3 della tariffa sull'imposta di bollo da ultimo

disciplinata dal D.M. 20 agosto 1992.

A seguito di tale modifica, l'imposta di bollo non è più dovuta per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle stesse domande.

Ne consegue che il personale di nuova assunzione eventualmente assegnato ad uffici giudiziari non dovrà più inviare le marche da bollo per la regolarizzazione della domanda di assunzione e dei titoli di preferenza o di precedenza presentati ai fini della formazione della graduatoria, già chieste da questa Direzione all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Restano, invece, assoggettati alla normale imposta di bollo sia il verbale di immissione in possesso che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'assunzione. A quest'ultimo proposito si chiarisce che qualora l'interessato presenti l'autocertificazione - non soggetta ad imposta di bollo, non essendo più prevista l'autentica della firma - sarà ovviamente in bollo il solo certificato sanitario.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli Uffici del proprio distretto, compresi i Commissariati per gli usi civici e gli uffici UNEP.

Avvisi d'asta pubblicati nel F.A.L. - Esenti da bollo di produzione. *(Circolare n. 1192/99/U, in data 3 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con la nota protocollo n. 41/a/99-923 del 9 febbraio 1999, l'Ispettorato Generale segnalava la diffinitività di prassi seguita dagli uffici giudiziari in materia di esecuzioni civili, relativamente alla percezione dell'imposta di bollo sull'esemplare rilasciato dal F.A.L. a comprova dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso previsto dal capoverso dell'articolo 490 c.p.c..

In merito, si rappresenta che questa Direzione Generale con la nota protocollo n. 8/427/20-Ques. 87 del 11 gennaio 1988 ha affermato, tra l'altro, che «per le copie inviate all'Ufficio a dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione o affissione, debba ora farsi riferimento alla nuova disciplina dell'imposta di bollo, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, secondo la quale la formalità dell'applicazione delle marche da bollo di produzione non va più eseguita se non in caso d'uso ... (che) viene individuato unicamente nella presentazione dell'atto o documento all'Ufficio del Registro per la registrazione».

Tutto quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di diffondere il contenuto della nota che si allega negli uffici del distretto al fine di assicurare uniformità di indirizzo.

Vendite nelle esecuzioni forzate. Regime del bollo. *(Nota n. 5/527/2814/76-RG/03-1, in data 12 giugno 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V)*

L'articolo 7, quinto comma, legge 29 dicembre 1990, n. 405, dispone che gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al Pretore sono esenti da spese di bollo quando il valore non superi lire 5 milioni. La circolare interpretativa della norma appena menzionata emanata da questo Ministero in data 14 novembre 1991, protocollo n. 2302/14-8, individua nel momento della formazione del fascicolo in cancelleria la commisurazione del valore della procedura esecutiva: «... è proprio in detto momento che si determina l'effettiva e complessa pretesa per la quale il creditore agisce nei riguardi del debitore esecutato». All'uopo, è ulteriormente specificato che: e... il legislatore fiscale resta insensibile alle ulteriori vicende delle pretese del singolo creditore ed a come le stesse risulteranno (anche dal punto di vista dell'ammontare delle somme effettivamente recuperate) all'esito del processo esecutivo». Il momento in cui si precisa il credito da recuperare comprensivo della sorte, degli interessi e delle spese di cui si intima il pagamento, è da individuarsi, quindi, nell'atto di precetto, atto di parte prodromico all'azione esecutiva. Ciò posto, la commisurazione del valore della procedura esecutiva sarà relativa al credito preteso nell'atto di precetto e non al valore dei beni eseguiti, indicati nel verbale di pignoramento. A nulla incide, ai fini dell'imposta di bollo, il valore realizzato dalla vendita al primo o al secondo incanto, facendo fede esclusivamente il credito di cui si chiede la realizzazione.

Istanze di differimento del rilascio dell'abitazione. Esenzione da bollo *(Circolare n. 1/32-U/3350, in data 28 giugno 1999, del Ministero G.G., Affari civili)*

A decorrere dal 28 giugno 1999 trova applicazione la procedura di esecuzione degli sfratti nei Comuni ad alta tensione abitativa, disciplinata dall'articolo 6, legge n. 431/98, in materia di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Al riguardo si rappresenta che ragioni di ordine logico-sistematico sul piano interpretativo portano a concludere che l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 19, primo comma, legge 13 maggio 1999, n. 133, che richiama le disposizioni dell'articolo 57, legge 27

luglio 1978, n. 392, riguarda tutti gli atti dei procedimenti che si instaurano in base alle istanze di fissazione delle esecuzioni presentate dai conduttori ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alle eventuali opposizioni, senza tenere conto del limite di lire 600.000, richiamato nell'ambito originario del citato articolo 57, legge n. 392/78.

Infatti il predetto criterio di valore non sembra applicabile ai procedimenti in esame, giacché, nella specie, l'istanza del conduttore è rivolta esclusivamente alla fissazione di una diversa data di esecuzione del provvedimento di rilascio; e le successive opposizioni, che vengono giudicate con le modalità di cui all'articolo 618 c.p.c., ineriscono soltanto al decreto del giudice.

Nella fattispecie di cui si tratta non vi è quindi una parte di rapporto locativo in contestazione cui si possa fare riferimento per stabilire il valore della controversia.

Pertanto il secondo comma dell'articolo 12 c.p.c., alla stregua del quale poteva essere definito il suddetto valore, è stato abrogato, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'articolo 89, legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673.

A ciò va aggiunto, sul piano logico, che l'applicazione del predetto parametro limitativo vanificherebbe nei fatti il senso e la portata del beneficio delle agevolazioni fiscali introdotto dall'articolo 19, legge n. 133/99; beneficio che, con una più restrittiva interpretazione, riguarderebbe i soli contratti di locazione abitativa con un canone mensile non superiore a lire 50.000 che trovano scarsa corrispondenza nella realtà dei rapporti locativi.

Si prega di voler portare a conoscenza dei Tribunali dei rispettivi distretti la presente nota.

Entrate extra tributarie - Regime del bollo nel procedimento di riscossione coattiva ed in quello contenzioso di opposizione. (Risoluzione n. 134/4/1999/142207, in data 3 agosto 1999, del Ministero Finanze)

Ciò posto, codesto Comune chiede di conoscere se i documenti prodotti nei procedimenti davanti al giudice ordinario (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti esibiti a corredo delle pratiche, notificazioni, ecc.), in quanto atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione di entrate patrimoniali del Comune, siano esenti dall'imposta di bollo.

Al riguardo si osserva che, a norma dell'articolo 5, Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti, tra l'altro, dal tributo in parola gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate extra tributarie dei Comuni.

Atteso che nella fattispecie in esame, a seguito del giudizio di opposizione di cui all'articolo 3 del suddetto R.D. n. 639/10, viene ad instaurarsi un giudizio di cognizione tale procedimento non rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 5 della citata Tabella (riguardante il procedimento di esecuzione) ma nell'ambito dell'articolo 20 della vigente Tariffa del bollo (concernente il procedimento di cognizione).

Si ritiene pertanto che gli atti relativi al giudizio di opposizione di cui all'articolo 3 del suddetto R.D. n. 639/10 siano soggetti ad imposta di bollo secondo la misura e le modalità dell'articolo 20 della citata Tariffa.

Concorsi pubblici - Istanze di partecipazione - Esenzione da bollo. (Risoluzione 3 luglio 2001, n. 103/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con nota ... il funzionario dei servizi demografici del comune di ..., ha chiesto il parere dello scrivente in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle copie autentiche per le domande di partecipazione a pubblici concorsi.

Al riguardo si richiama la nota 2) all'articolo 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - disciplina dell'imposta di bollo - modificata dall'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, la quale stabilisce che «per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta».

Dal disposto della norma citata consegue che anche l'autentica della sottoscrizione delle domande nonché l'autentica di ogni altro documento da produrre per la partecipazione ai pubblici concorsi è da ritenere esente dall'imposta di bollo.

Sembra opportuno rammentare che l'articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - prevede che «la sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi, o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione».

Infine, nel richiamare l'articolo 37 del citato testo unico che prevede: «Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo», si precisa che all'articolo 46 sono elencati gli stati, qualità personali e fatti che gli interessati possono comprovare con

dichiarazioni sottoscritte, anche contestuali alle istanze, in sostituzione delle normali certificazioni ed al successivo articolo 47, terzo comma, è stabilito: «Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato medi ante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

Bollo - Esenzione per le istanze di fissazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo. (Circolare 31 ottobre 2001, n. 94/E dell'Agenzia delle Entrate)

È stato chiesto di conoscere se l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, recepito peraltro anche dall'articolo 19, primo comma, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applica anche alle deduzioni scritte che i locatori sono abilitati a presentare nel corso del procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo sulla base dell'articolo 11, terzo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e richiamato dall'articolo 6, terzo comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Esaminata la problematica proposta, si rileva preliminarmente che l'articolo 10 della Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 esclude l'obbligo della registrazione per gli «... atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392», vale a dire per gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000.

Si rileva, altresì, che l'articolo 19 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Istanze di fissazione dell'esecuzione e disposizioni in materia di imposta di registro), al primo comma prevede:

«Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, terzo e quarto comma».

Premesso quanto sopra si ritiene che, nonostante il suddetto comma non richiami espressamente le deduzioni scritte del locatore, queste siano assoggettate allo stesso trattamento tributario stabilito dall'articolo 19 in commento.

Si è dell'avviso, invero, che interpretando in senso ampio la terminologia «atti» di cui al più volte citato articolo 57 della legge n. 392/1978, nell'accezione devono intendersi comprese anche le deduzioni scritte che il locatore o il beneficiario del provvedimento di rilascio possono eventualmente produrre, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, terzo comma, del D.L. n. 9/1982 (Norme per l'edilizia e provvidenze in materia di sfratto), convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

Le deduzioni scritte sono da considerare «atti» dai quali potrebbe derivare, nel contesto della procedura di rilascio dell'immobile, una decisione più aderente alla situazione rappresentata nell'instaurato processo, appunto perché basata su ulteriori elementi prodotti.

In altri termini, le deduzioni in parola ineriscono a pieno titolo alla fase istruttoria del processo e, conseguentemente, sono annoverati tra gli atti processuali.

Per le suesposte argomentazioni, quindi, le deduzioni scritte menzionate nell'articolo 11 del D.L. n. 9/1982, sono sottoposte al regime esentativo sempre che il valore della causa non ecceda le lire 600.000.

Con riferimento all'imposta di registro si deve precisare che gli atti in esame rientrano, come già detto, nelle previsioni di cui all'articolo 10 della Tabella allegata al succitato testo unico dell'imposta di registro e, pertanto, non sono soggetti neanche all'obbligo della registrazione.

Analoghe considerazioni inducono alla conclusione che l'esenzione si estende anche all'imposta di bollo.

Ovviamente, anche per l'applicazione di tale agevolazione il limite di valore delle controversie in materia di locazione non può eccedere lire 600.000 (articolo 57 della legge n. 392/1978).

La disposizione del citato articolo 57, nella versione introdotta dall'articolo 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399, infatti, ha tacitamente abrogato il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 della Tabella annessa al D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Albo per il patrocinio in Cassazione - Iscrizione - Bollo. (Risoluzione 4 marzo 2002, n. 68/E dell'Agenzia delle Entrate)

Il Ministero della giustizia (fax 20 febbraio 2002, protocollo n. 3/721/U) ha chiesto di conoscere il

trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle domande di ammissione all'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Al riguardo questo Ufficio osserva che l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 ha modificato la nota 2 dell'articolo 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che ora

prevede:

«Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta).

La disposizione introduce una deroga all'articolo 3 della Tariffa che stabilisce l'obbligo di corrispondere fin dall'origine l'imposta di bollo per: «... istanze, petizioni, ricorsi ... diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali».

Quindi l'esenzione dall'imposta di bollo riguarda esclusivamente le domande di partecipazione a pubblici concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione e dagli altri enti indicati nello stesso articolo 3, per il reclutamento di personale e per l'assunzione in servizio anche temporanea.

Non è possibile invece includere tra le domande esenti da tale imposta, previste dalla nota 2, del predetto articolo, quelle di ammissione all'esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

Queste domande, infatti, sono dirette alla partecipazione ad una procedura selettiva per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori e non all'ammissione ad un concorso di reclutamento di personale.

Più in generale è possibile affermare che tutte le domande rivolte alle Amministrazioni dello Stato e agli altri soggetti individuati dall'articolo 3 della Tariffa relative a corsi, esami di abilitazione o prove selettive che hanno finalità diverse dal reclutamento di personale non rientrano nella deroga della nota 2 dell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegato A all'imposta di bollo.

Conseguentemente anche le domande di ammissione all'esame per l'iscrizione nell'albo speciale in argomento sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 10,33 (lire 20.000) per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972

Bollo - Istanze presentate all'autorità di pubblica sicurezza. *(Risoluzione 11 febbraio 2003, n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate)*

Il Dipartimento ... ha chiesto chiarimenti sul trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle istanze che i privati cittadini presentano all'autorità di pubblica sicurezza, per la «bonaria composizione dei dissidi privati.. (articolo 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

In proposito si evidenzia che la questione trae origine dai comportamenti discordanti degli uffici competenti a ricevere le istanze dei privati cittadini per le fattispecie individuate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Alcuni, infatti, richiedono l'applicazione dell'imposta di bollo sulle predette istanze, altri invece ritengono che non sia dovuta.

Analizzata la questione, anche alla luce delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), questa Direzione centrale osserva che le istanze dei privati cittadini, intese ad ottenere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza per la composizione di dissidi privati, sono da considerare atti della fase iniziale e preparatoria del procedimento poiché hanno funzione propulsiva. Sono pertanto da ricomprendere tra gli «atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare», per i quali l'articolo 3 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Trattamento ai fini del bollo. *(Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)*

Il Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario.

Con riferimento al quesito in argomento si fa presente che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire apposito parere dell'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso che, con nota 4 giugno 2003, n. 2003/ 56321, ha ribadito che le Conservatorie dei registri immobiliari esigono l'assolvimento dell'imposta di bollo per detta nota di trascrizione, in conformità alla circolare 14 agosto 2002, n. 70/E della stessa Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare l'Agenzia ha precisato che l'imposta di bollo in materia di atti giudiziari acquisisce natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato. La stessa Agenzia premette, inoltre, che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario è disciplinata dall'articolo 484 c.c. che dispone: «L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa Pretura. Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere,

presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione».

Ne consegue che l'accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l'intervento del giudice e per i quali è esclusa l'applicabilità dell'imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell'articolo 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 115/2002.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del contributo unificato (articoli 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell'accettazione d'eredità con beneficio d'inventario, è soggetta all'imposta di bollo di euro 10,33 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 6421/1972.

Bollo del precetto cambiario e dei titoli allegati. (Nota 3 maggio 2005, n. 6/638/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Le tematiche che emergono dal quesito proposto dall'ufficio NEP di..., di cui si allega copia per comodità di lettura, non essendo stato inoltrato per via gerarchica, afferenti la disciplina del bollo per l'atto di precetto cambiario sono già state trattate da questo Ministero a seguito dell'entrata in vigore della normativa sul contributo unificato e ogni dubbio interpretativo risolto con le circolari n. 1/2002, n. 2/2002 e con l'ultima, che ha riassunto le precedenti, 13 maggio 2002, n. 3/2002 del Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio 1, diramate, a cura degli uffici di presidenza delle varie Corti di Appello, a tutti gli uffici interessati.

Orbene, con l'ultima circolare menzionata questo Dicastero ha fugato ogni dubbio circa l'individuazione degli atti civili soggetti all'imposta di bollo, individuando ed annoverando tutti gli atti soggetti all'imposizione fiscale: «Il primo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, stabilisce che il pagamento del contributo unificato comprende tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali. La formulazione della legge, così modificata dalla legge di conversione, rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice, del consulente tecnico di parte, ecc.».

Pertanto, non vi è dubbio che l'atto di precetto cambiario debba essere ricompreso fra gli atti funzionali al processo esecutivo e quindi considerato un atto prodromico, di conseguenza non sottoposto all'imposta di bollo in quanto rientrante nella previsione dell'articolo 9 della legge n. 488/1999.

In relazione al secondo quesito proposto, afferente la necessità di esigere per i titoli cambiari allegati in fotocopia al precetto cambiario l'imposta di bollo, come diritto di copia, si rimanda ai contenuti esposti nel secondo comma dell'articolo 480 c.p.c..

Il suddetto articolo prevede pedissequamente cosa l'atto di precetto debba contenere a pena di nullità: «Il precetto deve contenere ... l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale».

Possiamo dedurre che i titoli cambiari allegati in fotocopia all'atto di precetto costituiscono parte integrante dell'atto stesso e non un elemento a sé stante o di prova. Infatti, le fotocopie allegate all'atto di precetto cambiario soddisfano semplicemente l'esigenza di trascrizione prevista dall'articolo menzionato.

In altre parole, la parte istante, riproducendo in forma meccanica i titoli, manifesta la preferenza per un tale mezzo rispetto alla classica trascrizione in forma ortografica e per tale ragione non è possibile considerare i titoli cambiari allegati in fotocopia delle semplici copie, una, altresì, parti costituenti l'atto stesso.

La dichiarazione effettuata dall'ufficiale giudiziario di conformità della trascrizione al titolo originale non rafforza il convincimento che la fotocopia del titolo cambiario originario costituisca copia, in quanto il concetto di copia è stato esplicitato da questo Ufficio con la circolare 25 febbraio 2005, n. 6/325/035/CA, ritenendo che solo le copie di atti integrali, utili all'attività di notificazione, possano essere, ope legis, rilasciate dall'ufficiale giudiziario «senza alcuna limitazione», come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione I civili, nella sentenza n. 12516 del 30 marzo-17 dicembre 1993.

Pertanto, si evince che ai fini della notificazione il diritto di copia può essere preteso per copie di atti giudiziari e non per singole parti di esso che singolarmente, se non allegate ad atti ritualmente riconosciuti, non potrebbero essere neanche notificate.

Per le ragioni esplicitate si rende opportuno escludere che per la fotocopia del titolo cambiario allegato all'atto di precetto possa essere preteso il diritto di copia.
Si prega l'ufficio che legge di rendere edotto l'ufficio NEP delle determinazioni ministeriali sopra espresse.

Imposta di bollo per quietanza - Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - articolo 1, commi 96-117, legge n.244/07 (legge finanziaria per l'anno 2008). (Nota protocollo 129643. U del Ministero della Giustizia Dipartimento, per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, 3 ottobre 2008)

Come noto, il trattamento fiscale dei compensi corrisposti dall'Erario a periti, consulenti, interpreti, ecc., per l'esercizio di pubbliche funzioni, viene ricondotto nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera f). articolo 50~ comma11, del TUIR.

Secondo la richiamata disposizione legislativa. quando la prestazione è resa da un soggetto che esercita un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma I, del TUIR, i compensi da questi percepiti escono dalla sfera dei redditi di lavoro assimilati per essere ricondotti nell'ambito del lavoro autonomo con applicazione dell'IVA.

Con l'articolo 1, commi 96-117 della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n. 244/07), è stato introdotto un regime semplificato per i contribuenti minimi per i quali è stata prevista la possibilità di non addebitare l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa. Pertanto i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dai citati commi 96-117 e che intendono avvalersi del nuovo regime non scontano l'imposta sul valore aggiunto.

Al fine di consentire l'immediata attuazione del nuovo regime l'Agenzia delle Entrate ha fornito talune precisazioni con la circolare n° 7/E del 28 gennaio 2008. In particolare al punto 6.4 della predetta circolare è stato chiarito che le fatture emesse da parte dei contribuenti minimi senza addebito IVA devono essere assoggettate all'imposta di bollo di euro 1,81 (quando l'importo è superiore a 77,47) in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 6 della tabella allegato B - al D.P.R. n. 642/72. Ciò perché l'esenzione dall'imposta di bollo si applica a condizione che sui documenti sia riportata l'IVA o che i corrispettivi fatturati contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Con riferimento alle predette disposizioni alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se all'atto del pagamento l'imposta di bollo deve essere trattenuta una seconda volta, quale bollo di quietanza. ai sensi dell'articolo 13 della tariffa - allegato A - parte I - annessa al D.P.R. n. 642/72

La scrivente Direzione Generale, acquisito anche il parere dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, fa presente quanto segue.

L'articolo 13 della citata tariffa annessa al D.P.R. n. 642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 per le "ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

Lo stesso articolo 13 prevede che l'imposta "per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi".

In forza di quanto disposto con la nota numero 2 posta in calce al citato articolo 13 l'imposta non è dovuta:

a) "quando la somma non supera euro 77,47";

b) "per lo quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti",

La circostanza che la quietanza viene apposta su un documento diverso (quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa) da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo (fattura) fa sì che non possa essere invocata l'esenzione prevista dall'articolo 13, secondo la quale l'imposta non è dovuta "per la quietanza o ricevuta apposta su documenti già assoggettati all'imposta".

Consegue, quindi, che l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa, anche sulle quietanze relative a mandati, ordinativi ed altri titoli di spesa emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47.

Diritti di copia per il rilascio su supporto diverso da quello cartaceo. Quesito. (Nota protocollo n. 149535 del 13 novembre 2008 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I)

Gli Uffici in indirizzo, con le note in riferimento, hanno formulato quesito in ordine alla possibilità di provvedere al rilascio di copia di atti processuali con modalità diverse da quelle contemplate dalla tabella contenuta all'allegato n. 8 del D.P.R. 115/02 (articolo 269 del D.P.R. 115/02), ovvero con l'ausilio di supporti non disciplinati dalla suddetta tabella quali ad esempio DVD o altri supporti (pen-drive) forniti direttamente dalla parte richiedente.

Riguardo a tale problematica la scrivente Direzione Generale osserva quanto segue.

La citata tabella allegata al D.P.R. 115/02 prevede il tipo di supporto ed i relativi diritti per il rilascio di copia su supporto diverso da quello cartaceo.

La norma in esame deve ritenersi, pertanto, una norma di carattere fiscale, non derogabile, con la quale il legislatore ha fissato le modalità del rilascio di copie di atti processuali e la misura dei relativi diritti che la parte richiedente deve corrispondere all'Erario.

Per quanto sopra premesso si ritiene, pertanto, che - in attesa dell'emanazione del D.P.R. di cui all'articolo 40 del Testo Unico sulle spese di giustizia con il quale dovranno essere disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, i nuovi supporti e i relativi importi, il rilascio di copia e l'esazione dei relativi diritti deve avvenire secondo le modalità e nella misura fissata dal legislatore con la tariffa prevista nella tabella in allegato n. 8 al D.P.R. 115/02.

Ad ogni buon conto si fa presente che questa Amministrazione ha avviato i lavori preparatori per l'emanazione del provvedimento legislativo di cui al citato articolo 40 al fine di disciplinare, anche con riferimento ai nuovi mezzi tecnologici, i nuovi supporti e la determinazione dei relativi importi.

Imposta di bollo per quietanza - Trattamento fiscale delle quietanze riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. *(Nota Protocollo 0064536.U del 7 maggio 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I)*

A seguito delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con la risoluzione n. 365 del 3 ottobre 2008, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se l'imposta di bollo per quietanza ex articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72 debba essere applicata o meno sugli ordinativi di pagamento aventi ad oggetto fatture ed altri documenti equivalenti emessi in relazione ad operazioni assoggettate ad IVA.

Preliminarmente si osserva che i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la predetta risoluzione attengono, propriamente, alla disciplina dell'imposta di bollo per prestazioni che non scontano l'IVA.

Riguardo invece al pagamento di corrispettivi contenenti addebiti IVA anche in seguito ai chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 73 del 23 marzo 2009, si evidenzia quanto segue.

L'articolo 13 della tariffa annessa, in allegato A, al D.P.R. n. 642/72, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 (quando l'importo è superiore a euro 77,47) per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

L'articolo 6 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, prevede l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per "fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto",

Dal quadro normativo sopra esposto si evince che l'articolo 6 della tabella annessa in allegato B) al citato DPR n. 642/1972 prevede una deroga espressa alla disposizione di cui all'articolo B della tariffa, la quale, in via generale, assoggetta all'imposta di bollo anche le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione di una obbligazione pecuniaria,

La predetta disposizione di cui al citato articolo 6 della tabella rende esente dal tributo in questione, oltre che le fatture, anche i documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (ora da intendersi articolo 13) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, tra i quali figurano anche le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato.

In conclusione, come conseguenza del principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, deve ritenersi che le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Ciò posto si deve segnalare che nei casi in cui non operino deroghe alla regola generale e, quindi, risulti dovuto il bollo di quietanza, l'imposta deve essere assolta, in modo virtuale, mediante trattenuta, all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

Il titolo di spesa emesso da parte del funzionario delegato può avere "ad oggetto anche più liquidazioni disposte in favore dello stesso creditore. In tal caso l'imposta, riferendosi alla quietanza, deve essere applicata una sola volta avuto riguardo all'importo risultante dall'ordinativo di pagamento, se superiore a 77,47 euro.

Diversamente, invece, quando più soggetti vengono pagati con un unico ordinativo di pagamento e non rileva alcuna espressa esenzione dall'imposta di bollo, questa deve essere applicata con riferimento a ciascun percipiente.

Minori ed interdetti - Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Imposta di bollo. (Risoluzione 11 agosto 2009, n. 214/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centro Normativa e Contenzioso)

Quesito - Il Ministero della giustizia chiede di conoscere se la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e la dichiarazione di rinuncia all'eredità rese nell'interesse dei minori e degli interdetti debbano essere assoggettate all'imposta di bollo.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante - Il Ministero della giustizia ritiene che la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e la dichiarazione di rinuncia all'eredità rese nell'interesse dei minori e degli interdetti, sono da annoverare tra gli atti «antecedenti, necessari o funzionali» all'attuazione della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, esenti da imposta di bollo in quanto soggetti al contributo unificato, ai sensi dell'articolo 18 del «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Parere dell'Agenzia - Per un corretto inquadramento della fattispecie rappresentata si procede ad una breve disamina del quadro normativo riguardante la disciplina generale del contributo unificato di cui al «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il predetto contributo, infatti, ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo che, in materia di atti giudiziari, ha assunto natura residuale poiché rimane dovuta quando non opera il contributo unificato.

In particolare, l'articolo 18 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'imposta di bollo non si applica:

- agli atti e provvedimenti del processo penale;
- agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato;
- alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

La medesima norma precisa che «atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali».

L'articolo 18 in esame, al secondo comma, dispone, altresì, che «la disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al primo comma».

Chiarimenti in ordine all'applicabilità del contributo unificato ed alla sua relazione con l'imposta di bollo sono stati forniti dalla Scrivente con le circolari 14 agosto 2002, n. 70 e 27 febbraio 2002, n. 21.

In particolare, la circolare n. 70 del 2002 chiarisce quale significato attribuire ai termini «antecedenti, necessari o funzionali» utilizzati dal legislatore con riferimento agli atti processuali che rientrano nell'ambito applicativo del contributo unificato.

Più precisamente, devono intendersi:

- per «antecedenti», gli atti che precedono in senso logico il procedimento giurisdizionale; l'antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessità con il procedimento giurisdizionale;
- per «necessari», gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l'esistenza di quelli strettamente procedurali, anche se non hanno la stessa natura di questi ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);
- per «funzionali», gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

Ciò posto, con riferimento al caso in esame, occorre verificare se la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e la dichiarazione di rinuncia all'eredità rese nell'interesse dei minori e degli interdetti, siano riconducibili nel novero degli atti «antecedenti, necessari o funzionali» ai procedimenti giurisdizionali.

Al riguardo, si osserva che l'ambito di operatività del contributo unificato concerne i procedimenti giudiziari previsti dalla legge e gli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di quelli che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e la rinuncia all'eredità rese nell'interesse dei minori e degli interdetti devono farsi mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale (articoli 484 c.c. e 519 c.c.).

Per il loro valido compimento occorre, ai sensi degli articoli 320 e 374 c.c., l'autorizzazione del giudice tutelare, pena l'annullabilità (articoli 322 e 377 c.c.).

Attraverso detta autorizzazione il giudice tutelare rimuove un limite posto dalla legge per l'esercizio del diritto all'amministrazione dei beni del minore o dell'interdetto spettante ai genitori esercenti la potestà o al tutore. In questo modo si verifica che le scelte gestionali operate dai genitori o dal tutore non siano pregiudizievoli per gli interessi del minore o dell'interdetto.

Ciò posto, sebbene sia indubbio che il provvedimento autorizzatorio del giudice tutelare sia atto funzionale alle dichiarazioni in questione, non può sostenersi che le stesse siano antecedenti, funzionali o legate da un nesso di necessità al procedimento di tutela.

Premesso quanto sopra, deve concludersi che il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e della dichiarazione di rinuncia all'eredità rese nell'interesse dei minori e degli interdetti, deve essere individuato sulla base non del «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», bensì della normativa contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Con riferimento agli atti concernenti la tutela dei minori e degli interdetti, va rilevato che l'articolo 13 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli «atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto».

Il Ministero delle finanze ha chiarito che sono, tra gli altri, atti della procedura di tutela dei minori e degli interdetti tutte le istanze di autorizzazione prodotte dal tutore, dall'apertura alla chiusura della tutela, dirette ad ottenere un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare o del Tribunale (risoluzione 29 novembre 1989, protocollo n. 451196).

Nell'ambito della esclusione rientrano, invece, ad avviso della Scrivente, la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e la dichiarazione di rinuncia all'eredità rese nell'interesse dei minori e degli interdetti posto che non attengono alla procedura della «tutela» disciplinata dagli articoli 344 ss. c.c., bensì costituiscono atti di amministrazione del patrimonio del minore e dell'interdetto.

Alla luce delle argomentazioni svolte, deve concludersi che le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, rese dal tutore e/o dal genitore esercente la potestà nell'interesse del minore o dell'interdetto, scontano l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972, che prevede l'assoggettamento al tributo in esame degli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali».

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

IMPOSTA DI REGISTRO

Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari – Modifiche. (Nota n. 8/1075(U)60/2, in data 3 aprile 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

In esito alla nota 21 marzo 1998, protocollo n. 144, della Pretura Circondariale di ... con la quale si segnala che il locale Ufficio del Registro ha restituito alcune sentenze penali allo stesso trasmesse per gli adempimenti relativi alla riscossione di crediti erariali, si precisa quanto segue.

A) L'articolo 3, D. Legislativo n. 237/97 attribuisce agli Uffici finanziari il compito di procedere alla determinazione delle entrate indicate dal precedente articolo 2, fra cui sono comprese le pene pecuniarie irrogate dall'Autorità giudiziaria ed ogni altra somma a qualsiasi titolo riscossa dagli Uffici del Registro fino al 31 dicembre 1997.

B) Con nota 23 gennaio 1998, protocollo n. 8/172(U)60/2 (il cui contenuto era stato, sia pur informalmente, concordato con gli Organi competenti del Ministero delle Finanze) è stato disposto che gli atti necessari per la riscossione dei crediti erariali debbano essere trasmessi agli Uffici del Registro, non quali «delegati alla riscossione» (espressione che si legge nella nota 17 marzo 1998, protocollo n. 622 dell'Ufficio del Registro), bensì perché non può che essere un ufficio finanziario ad adottare il provvedimento di determinazione del credito erariale (di cui, peraltro, è titolare il medesimo Ministero delle Finanze) a norma dell'articolo 3, D. Legislativo n. 237/97. Tali uffici sono stati indicati - giusta intesa informale con gli Organi del Ministero delle Finanze, sopra ricordata - negli Uffici del Registro, essendosi escluso che tale competenza potesse spettare alle Direzioni Regionali delle Entrate, inizialmente menzionate nella nota 23 dicembre 1997, protocollo n. 8/172(U)60/2 di questa Direzione Generale.

Si rammenta, infine, che il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, con nota 6 febbraio 1998, protocollo n. 1998/14450 (allegato 3) ha trasmesso, per opportuna conoscenza, a tutte le Direzioni Regionali delle Entrate la nota di questo Dicastero 23 gennaio 1998, protocollo n. 8/172(U)60/2, sopra menzionata, riservando eventuali ulteriori istruzioni.

Imposta di registro e sanzioni varie. (Circolare n. 267/E/1998/180046, in data 19 novembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate; estratto)

Omissione della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia - L'articolo 69, primo comma, D.P.R. 131/86 nel testo in vigore fino al 31 marzo 1998, puniva con la pena pecuniaria da una

a tre volte l'imposta dovuta le violazioni agli obblighi fondamentali su cui si basa il sistema applicativo dell'imposta di registro, ossia l'omessa richiesta di registrazione degli atti rilevanti ai fini del tributo e la mancata presentazione delle denunce di eventi successivi alla registrazione, che diano luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta.

In caso di richieste di registrazione o di presentazione delle denunce con ritardo non superiore a trenta giorni era prevista dal secondo comma dello stesso articolo la riduzione ad un quarto (con minimo di lire cinquantamila) della suddetta pena pecuniaria che, pertanto, nell'ipotesi, variava dal 25 al 75% dell'imposta dovuta.

Dal 1° aprile 1998, il citato articolo 69, come stabilito dal l'articolo 1, primo comma, lettera b), D. Legislativo n. 473/97, assoggetta le violazioni di cui trattasi alla sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta (ossia alle stesse misure previste per l'omessa dichiarazione in materia di IVA e imposte sui redditi) mentre non contempla l'ipotesi della tardiva richiesta di registrazione o della tardiva presentazione delle denunce.

Come si vede, per l'ipotesi dell'omissione risulta aumentato il limite minimo e diminuito il limite massimo della sanzione. Di ciò gli uffici devono tenere conto in sede di determinazione delle sanzioni relativamente alle violazioni commesse prima del 1° aprile 1998, in base agli articoli 3, terzo comma, e 25, primo e secondo comma, D. Legislativo n. 472/97. In particolare, si evidenzia che anche per le violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998, la sanzione (ancora da irrogare) non può oltrepassare il limite del 240% e se già irrogata in misura eccedente, con provvedimento non definitivo alla suddetta data, dovrà essere rideterminata in favore del trasgressore.

Va rilevato, inoltre, che per la violazione in esame è ammessa la definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, o dell'articolo 17, secondo comma, del citato D. Legislativo n. 472/97, mediante il pagamento del quarto della sanzione risultante, rispettivamente, dall'atto di contestazione o di irrogazione, entro sessanta giorni dalla notificazione di tali atti.

Tardività di pagamento - Com'è noto l'articolo 70, D.P.R. 131/86 assoggettava alla soprattassa del 20% il tardivo pagamento dell'imposta, intendendo per tale quello effettuato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Anche se tale norma risulta espressamente abrogata dall'articolo 1, lettera g), D. Legislativo n. 473/97,

l'infrazione in parola resta ugualmente punibile con la sanzione del 30% prevista in via generale dall'articolo

13, secondo comma, Decreto Legislativo n. 471/1997, per «ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto» fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo.

Essendo più gravosa della previgente, la nuova misura non può, com'è evidente, essere applicata retroattivamente.

In ordine alla sanzione di cui trattasi, sembra necessario fornire qualche precisazione circa il momento in cui deve intendersi perfezionata la tardività del pagamento, anche al fine di individuare correttamente il dies a quo per l'avvio del procedimento di irrogazione.

Si chiarisce al riguardo che la violazione non sempre può ritenersi realizzata per effetto dell'infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione (o di accertamento) con il quale viene richiesta l'imposta. Occorre, infatti, tenere presente che in determinate ipotesi la legge prevede che il ricorso di parte avverso l'atto dell'ufficio sospende (in tutto o in parte) l'obbligo del pagamento. In tali evenienze, entro i limiti in cui opera la sospensione ope legis non può considerarsi verificato il presupposto per l'applicazione della sanzione.

Omessa o irregolare presentazione del repertorio - L'articolo 73 del testo unico del 1986, nel testo vigente fino al 31 marzo 1998, assoggettava alla pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila sia l'omessa o irregolare tenuta del repertorio da parte dei pubblici ufficiali (notai, cancellieri, ecc.), sia l'omessa o tardiva presentazione dello stesso agli uffici.

Era, inoltre, prevista la possibilità di sospensione dell'esercizio delle funzioni (senza peraltro alcuna indicazione circa la durata della stessa) per i pubblici ufficiali che avessero omesso di regolarizzare il repertorio entro il termine stabilito dall'Amministrazione finanziaria o avessero presentato lo stesso con un ritardo superiore a trenta giorni.

Il nuovo testo dell'articolo 73, in vigore dal 1° aprile 1998, diversifica invece l'ipotesi dell'omessa o tardiva presentazione da quella riguardante l'omessa o irregolare tenuta del repertorio con la previsione di distinte sanzioni pecuniarie; inoltre, fissa il limite temporale massimo (sei mesi) della sanzione accessoria.

Omessa o tardiva presentazione del repertorio - Il primo comma del nuovo articolo 73 prevede che per l'omessa presentazione del repertorio entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare, i pubblici uffici ali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni, gli stessi pubblici uffici ali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi (terzo comma del nuovo articolo 73).

In ordine alle predette disposizioni, si osserva quanto segue:

- la nuova sanzione pecuniaria, in quanto più gravosa rispetto a quella previgente, è applicabile solamente con riferimento alle violazioni commesse dal 1° aprile 1998;
- l'ipotesi della tardiva presentazione del repertorio viene assimilata in toto a quella dell'omissione, con riferimento alla sanzione pecuniaria;
- non così, invece, per quel che concerne la misura accessoria, dal momento che il ritardo non eccedente i sessanta giorni impedisce l'applicazione della stessa;
- l'omessa presentazione del repertorio è regolarizzabile, entro tre mesi, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 472/97, senza alcun pagamento ovvero entro un anno, ai sensi della disposizione prevista nel primo comma, lettera b), dello stesso articolo 13, con riduzione della sanzione a lire 330.000 (un sesto del minimo), tenendo presente, tuttavia, che tra i motivi preclusivi del ravvedimento si deve comprendere anche la conoscenza formale da parte del pubblico ufficiale del rapporto predisposto dall'ufficio per l'applicazione della sanzione accessoria;
- per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie deve essere seguito il procedimento disciplinato dall'articolo 16, Decreto legislativo n. 472/97, e la controversia può essere definita ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 16.

Omessa o irregolare tenuta del repertorio - Il secondo comma del nuovo articolo 73 prevede che, per la mancata o irregolare tenuta del repertorio, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.

Se la regolarizzazione del repertorio non avviene nel termine stabilito dall'Amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi (terzo comma del nuovo articolo 73).

In ordine alle predette disposizioni, si osserva quanto segue:

- la nuova sanzione pecuniaria, in quanto più gravosa rispetto a quella previgente è applicabile solamente con riferimento alle violazioni commesse dal 1° aprile 1998;
- la mancata o irregolare tenuta del repertorio è suscettibile di regolarizzazione spontanea entro tre mesi senza alcun versamento oppure entro un anno con riduzione della sanzione a lire 167.000, tenendo presente, tuttavia, che tra i motivi preclusivi del ravvedimento si deve includere anche la diffida alla regolarizzazione del repertorio.

Altre infrazioni - Il nuovo articolo 74 del testo unico introdotto con l'articolo 1, lettera f), D. Legislativo n. 473/97, conferma la punibilità di chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti ai fini della valutazione di aziende: o di diritti reali su di esse, e di chi non ottempera alle richieste avanzate dagli uffici ai sensi dell'articolo 63, ai fini dell'applicazione dell'imposta.

In entrambe le ipotesi viene prevista una sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni che, essendo più elevata rispetto alle misure stabilite dal secondo e terzo comma del previgente testo, si renderà applicabile unicamente alle violazioni commesse dal 1° aprile 1998.

Non sono state, invece, riproposte le disposizioni di cui al primo e quarto comma del previgente articolo 74 che sanzionavano, rispettivamente, la presentazione alla registrazione in termine fisso di un atto privo dell'indicazione della data ed ogni altra violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel testo unico.

Conseguentemente, le sanzioni previste dai predetti primo e quarto comma del previgente articolo 74 non sono più applicabili a norma dell'articolo 3, secondo comma, D. Legislativo n. 472/97 mentre dovranno essere annullati i provvedimenti a suo tempo emessi e non divenuti definitivi alla data del 1° aprile 1998.

Violazioni relative all'articolo 48 - Il secondo comma del citato articolo 53, anch'esso sostituito dall'articolo 2, lettera f), Decreto legislativo n. 473/97, prevede l'applicazione di una specifica sanzione amministrativa nei confronti:

a) degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali nonché dei pubblici ufficiali (con esclusione dei giudici e degli arbitri) che abbiano compiuto atti del loro ufficio relativi a trasferimenti per causa di morte senza avere previamente acquisito la certezza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione o dell'intervenuto accertamento dell'ufficio, o ricevuto la dichiarazione scritta degli interessati circa l'insussistenza dell'obbligo tributario;

b) dei giudici e degli arbitri che omettono di comunicare all'ufficio del registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative ai trasferimenti per causa di morte apprese negli atti del processo.

Nelle suddette ipotesi si rende dovuta la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta in relazione ai beni e diritti ai quali si riferisce la violazione.

Campione civile - Prenotabilità delle ordinanze di condanna al pagamento di somme per danni prodotti da reato. *(Circolare n. 5/99, in data 10 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta che l'articolo 59, primo comma, lettera d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, prevede la registrazione a debito - ossia «senza contemporaneo pagamento

dell'imposta» - delle «sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato», richiedendo, a tal fine, l'indicazione nella sentenza della parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti si procederà al recupero dell'imposta prenotata a debito (articolo 60, secondo comma, D.P.R. 131/86 secondo le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3283, sul gratuito patrocinio (cfr. articolo 61, primo comma, D.P.R. 131/86).

Posto che la citata norma tributaria fa generico riferimento alle «sentenze» che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato - onde nessun problema sorge riguardo alla sua riferibilità alle sentenze emesse nell'ambito di giudizi civili - questa Direzione Generale con la nota protocollo n. 8/1287/90/97 Q.8 del 18 marzo 1996, ha affermato che possono essere prenotate a debito le ordinanze di cui all'articolo 186-quater c.p.c., qualora risulti agli atti l'acquiescenza dell'intimato ovvero l'estinzione del processo.

Invero, nell'ipotesi in cui si verificano le anzidette condizioni l'ordinanza in esame acquista l'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza (cfr. articolo 186-quater, terzo e quarto comma, c.p.c.) e come tale essa è senza alcun dubbio soggetta al regime della prenotabilità a debito, ai sensi dell'articolo 59, lettera d), D.P.R. 131/86.

Tanto premesso, è stato posto l'interrogativo se possa darsi una lettura estensiva del termine «sentenze» di cui all'articolo 59, lettera d), D.P.R. 131/86 atta a comprendere anche provvedimenti dotati di forma diversa, ma ugualmente soggetti a registrazione, quali, in specie, le ordinanze di cui all'articolo 186-quater recanti condanna al risarcimento del danno da fatto costituente reato, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno acquisito l'efficacia di sentenza. Tale lettura estensiva deve senza alcun dubbio condividersi trovando un puntuale aggancio nella considerazione della finalità della norma, consistente nel favor fiscale nei confronti delle vittime di fatti criminosi.

Qualora, infatti, non si accedesse a quest'ultima interpretazione potrebbe accadere che la medesima ordinanza, prima di acquistare l'efficacia di sentenza, debba scontare l'imposta di registro, mentre una volta acquistata l'efficacia di sentenza, la medesima beneficerebbe - tardivamente - del regime della prenotazione a debito.

Infine, deve ritenersi che l'indicata interpretazione trova una sua giustificazione anche sul piano letterale-sistematico, e cioè nella sancita «vocazione» dell'ordinanza in questione ad acquisire l'efficacia di sentenza, tanto nel caso di estinzione del processo che in quello di rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza (articolo 186-quater, terzo e quarto comma, c.p.c.).

Registrazione di atti giudiziari ed obbligo di invio degli originali all'ufficio finanziario. (Nota. n. 309/2001/U, in data 23 gennaio 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)

La legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi», all'articolo 36, primo comma, stabilisce che salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, legge 16 febbraio 1913, n. 89 - in materia di vigilanza sui notai - è fatto divieto ai notai ed ai pubblici depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

La stessa disposizione prevede inoltre che tale divieto è derogato anche nelle ipotesi in cui vi sia autorizzazione o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che, in tutti i casi in cui è prevista la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, l'obbligo si intende adempiuto mediante produzione di una copia certificata conforme dal pubblico ufficiale presso cui è depositato l'atto.

In merito a tali disposizioni è stato chiesto di conoscere se le stesse si estendano anche agli atti giudiziari.

In ordine a tale quesito occorre rispondere negativamente, ciò in considerazione del tenore letterale dell'articolo 36, che rende assai difficile l'operazione ermeneutica proposta.

Le indicate considerazioni sono state condivise anche dall'ufficio legislativo con la nota protocollo n. 71/1534/15-18 del 10 gennaio 2001.

Declaratorie di incompetenza territoriale - Insussistente l'obbligo di registrazione. (Circolare n. 45/E, in data 9 maggio 2001, del Ministero Finanze, Agenzia delle Entrate)

Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in ordine all'obbligo della registrazione delle declaratorie di incompetenza territoriale pronunciate dal giudice ed adottate con la forma del decreto.

In particolare, si chiede di conoscere quale sia la ratio e l'ambito applicativo dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Si osserva, al riguardo, che gli atti dell'Autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso sono regolati dall'articolo 37 del citato testo unico e dall'articolo 8 della Tariffa, parte prima, dello stesso.

Il combinato disposto dei due articoli consente di individuare tra gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta di registro, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio e vengono assoggettati al tributo anche se sono impugnati o impugnabili.

L'articolo 8 della Tariffa, parte prima, del testo unico, alle lettere dalla a) alla g), reca una elencazione

tassativa degli atti soggetti a registrazione, individuando altresì la relativa imposta.

Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti - né tanto meno quelli di rito - emessi dall'Autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.

Tali atti soggiacciono all'imposta di registro in misura proporzionale o fissa qualora siano riconducibili ad una delle fattispecie elencate nell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro.

L'interpretazione prospettata trova conferma nel disposto dell'articolo 2 della Tabella del più volte menzionato testo unico, il quale, con riferimento agli atti dell'Autorità giudiziaria, stabilisce che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per tutti quelli che non sono espressamente contemplati nella parte prima della Tariffa.

Per i motivi esposti si conferma quanto già affermato con risoluzione ministeriale n. 310106 del 3 giugno 1991, circa l'insussistenza dell'obbligo di registrazione per le pronunce che dichiarino l'estinzione del giudizio.

Ovviamente, qualora la parte vi abbia interesse, può richiedere la registrazione dell'atto, pagando per la registrazione volontaria l'imposta in misura fissa (articolo 8, D.P.R. 131/1986).

Da quanto precisato risulta, infine, ininfluenza ai fini fiscali distinguere le ipotesi in cui il provvedimento con il quale il giudice pronuncia l'incompetenza territoriale (articolo 38 c.p.c.) abbia valore di sentenza, di ordinanza o di decreto; le declaratorie di «incompetenza per territorio» pronunciate dal giudice, infatti, non sono da sottoporre alla formalità della registrazione in quanto non rivelano un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate al citato articolo 8.

Azione di recupero di onorari e spese in controversie di lavoro e previdenza - Bollo, registro e diritti di Cancelleria. *(Nota n. 273612001/U. io data 3 settembre 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto è stato chiesto di conoscere se, per tutti gli adempimenti ed attività processuali successivi all'emanazione di un provvedimento giurisdizionale in materia di lavoro e previdenza e diretti ad azionare la statuizione contenuta negli stessi provvedimenti della distrazione delle spese ed onorari a favore del procuratore, che nel corso del giudizio ha dichiarato di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto il secondo, sia richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo ed il pagamento dei diritti di Cancelleria.

Questa Direzione generale con la nota protocollo n. 1769/03-1 del 1° ottobre 1994 aveva ritenuto che l'esenzione dal pagamento dei bolli e diritti per il recupero dei compensi distratti in favore del procuratore anticipatario operasse solamente nel procedimento di esecuzione che sia volto al recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e non per il difensore distrattario che voglia recuperare il proprio onorario e le spese anticipate in via esclusiva.

Pertanto, si rappresenta che più recentemente sottoposta la questione al Ministero delle Finanze, trattandosi di problematica inerente le entrate dello Stato, il medesimo con la nota protocollo n. 2000/139658 del Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e del Contenzioso tributario, in data 3 luglio 2000, ha tra l'altro affermato: «Non può disconoscersi invero la legittimazione del difensore che, a tutela del proprio credito, esercita l'azione esecutiva, della sentenza di condanna con la quale il pretore, nel procedimento relativo alla controversia individuale di lavoro, ha distratto le spese di giudizio in favore del difensore di parte per onorari non riscossi e spese che dichiara di aver anticipato.

Premesso quanto sopra, si osserva che la fattispecie prospettata trae origine da una "controversia individuale di lavoro" per la quale l'articolo 10, legge n. 533/1973 prevede l'esenzione, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il secondo comma della norma in argomento prevede altresì la stessa agevolazione anche per gli atti e documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze emesse negli stessi giudizi.

Per quanto esposto sembra allo Scrivente non possano sussistere dubbi circa il trattamento agevolato cui sottoporre gli atti e i documenti relativi all'esecuzione nell'ipotesi di cui si tratta.

Del resto l'articolo 10 della Tabella al legata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 comprende tra gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione anche gli atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533».

Tale soluzione è stata, peraltro, condivisa anche dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con la nota protocollo n. LAS 1860/U4117-1 (25251E) del 27 agosto 2001.

Conseguentemente deve ritenersi che l'esenzione da bolli e diritti di cui all'articolo 10, legge n. 533/1973 operi nel processo di esecuzione nell'ipotesi in cui esso sia volto al recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e per il difensore distrattario nonché nell'ipotesi in cui il difensore distrattario voglia recuperare il proprio onorario e le spese anticipate in via esclusiva.

Sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare - Imposta di registro. (Nota 16 luglio 2002, n. 70572 del Ministero Economia, Direzione Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, Ufficio di Ravenna)

In risposta al quesito ..., sentito anche il parere della Direzione regionale ufficio fiscalità generale, si comunica quanto segue.

Si premette che l'articolo 8 della tariffa, Allegato A), primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 131/1986 assoggetta all'aliquota del 3% gli atti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Lo stesso articolo, ma alla lettera c), assoggetta all'aliquota dell'1% gli atti dell'Autorità giudiziaria che accertano diritti a contenuto patrimoniale.

La nota 2 all'articolo 8 citato, infine, stabilisce che gli atti di cui al primo comma, lettera b), non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi e prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del l'articolo 40 del testo unico, Tanto premesso, si ritiene che la pura e semplice ammissione al passivo non possa essere assimilata alla effettiva restituzione della somma mutuata, da attrarsi nell'orbita delle operazioni di finanziamento e, dunque, nel campo I VA.

Infatti, come giustamente evidenziato anche nell'istanza, la verifica dello stato passivo mira esclusivamente ad accertare la qualità dei creditori dei soggetti che propongono la domanda di insinuazione.

La verifica dei crediti si pone come una fase giurisdizionale di cognizione nell'ambito di una procedura esecutiva concorsuale. Il giudice delegato, infatti, con la verifica dei crediti compie accertamento dell'esistenza dei crediti dedotti dai ricorrenti; che si conclude con una decisione di ammissione o esclusione degli stessi dallo stato passivo del fallimento. Tale decisione può anche avere gli effetti di un giudicato (quando, specificamente, viene emessa, a seguito del giudizio di opposizione allo stato passivo), ma solo limitatamente alla procedura di accertamento dei crediti stessi.

L'accertamento della qualità di creditore e la verifica dei crediti costituiscono il presupposto fondamentale per partecipare alla esecuzione concorsuale ed alla distribuzione dell'attivo, ma in quest'ultima rappresentano, necessariamente, solo la fase preliminare, quella in cui si determinano le disponibilità liquide che solo successivamente saranno utilizzate, nei limiti del loro ammontare, per l'effettivo pagamento dei crediti.

Tanto premesso, si ritiene che il richiamo alla sola lettera b) dell'articolo 8 della tariffa, Allegato A), al D.P.R. 131/1986, operato alla nota 2 allo stesso articolo, sia di stretta interpretazione.

Infatti, la chiara dizione di legge, «pagamenti di corrispettivo o prestazioni», implica l'esistenza di un credito ormai in fase di soddisfazione ed il richiamo all'articolo 40, per quanto pleonastico possa essere, è comunque utile a rafforzare il significato della norma specifica con il ricorso alla norma più generale.

Si ritiene, pertanto, che l'imposta fissa possa essere applicata, ai sensi dell'articolo 8, nota 2, della tariffa, Allegato A), del D.P.R. 131/1986, ai soli atti dell'Autorità giudiziaria portanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, qualora dispongano un pagamento od una prestazione soggetti ad IVA.

L'atto di specie, attesa la sua natura di mero atto accertativo, non può che ricondursi all'ambito tracciato nella lettera c), primo comma, dello stesso articolo, e dunque andrà assoggettato all'aliquota dell'1%. Per conforme conclusione, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione, sezione Trib., 18 febbraio 2000, n. 1849.

Imposta di registro - Illegittimità del divieto di rilascio per uso di esecuzione di copie di atti non registrati.

(Circolare 20 gennaio 2003, n. 1/724/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento a quanto in oggetto, si rileva che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 522 in data 21 novembre - 6 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2002, n. 49, serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del D.P.R.

131/1986 (approvazione del testo unico sull'imposta di registro) nella parte in cui non consente al cancelliere il rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, richiesti al fine di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della parte soccombente, se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.

Conseguentemente, si richiama l'attenzione sul fatto che le Cancellerie sono tenute a rilasciare gli originali e le copie delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, richiesti per procedere ad azione esecutiva, a prescindere dalla registrazione degli stessi e, dunque, dal pagamento della relativa imposta.

Si rappresenta che, in ogni caso, le Cancellerie, in adempimento dell'obbligo imposto dall'articolo 10, primo comma, lettera c), del D.P.R. 131/1986 devono trasmettere all'ufficio finanziario la copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti soggetti a registrazione (cfr. articoli 73 e 278 del testo unico) per consentire al medesimo ufficio la riscossione dell'imposta.

Imposta di registro - Prenotazione a debito. *(Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Ministero Giustizia. Dipartimento Affari Giustizia)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, alla luce delle novità introdotte dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono sorti dei dubbi in merito alla permanenza in capo agli uffici giudiziari dell'obbligo di riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (articolo 59, lettera d), D.P.R. 131/1976).

Tanto posto, stante il permanente contrasto con gli uffici finanziari, si è provveduto a richiedere un parere al Consiglio di Stato, che si è espresso con il provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003. In particolare, il Supremo Consesso Amministrativo, dopo aver illustrato le posizioni del Ministero dell'economia e di questo Dicastero, ha ritenuto che: «Non appare, infatti, fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del testo unico sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.

Proprio le disposizioni della parte VII del testo unico, riguardanti le "riscossioni", e in specie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse" al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.

In quest'ottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del testo unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile "se non diversamente stabilito in modo espresso".

Né rilievo significativo può attribuirsi, in senso contrario, alla circostanza che, per le altre ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. 131/1976, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) il nuovo testo unico abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari, a differenza di quanto avvenuto per l'ipotesi prevista alla lettera d), di cui ora si discute, poiché tale omissione può essere opportunamente superata, in una visione unitaria e coerente delle varie ipotesi di registrazioni a debito, proprio in applicazione della norma di chiusura su ricordata, tenuto specialmente conto delle finalità di razionalizzazione del sistema delle spese di giustizia poste a base del testo unico.

In tal modo, restando immutato l'assetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di cui fa cenno il Ministero dell'economia e delle finanze.

D'altronde, va opportunamente aggiunto, appare improntato a criteri di maggiore equità il principio che - come segnalato nella relazione ministeriale - caratterizza la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano definite le posizioni delle parti interessate, mentre l'esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima dell'avvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, pur in presenza di problemi la cui soluzione presenta, comunque, margini di opinabilità, il Consiglio di Stato è dell'avviso che sul quesito prospettato dal Ministero della giustizia, in ordine al recupero dell'imposta di registro di cui si tratta, possa concludersi nel senso che la relativa attività deve essere espletata direttamente dagli uffici giudiziari.

Si invitano, pertanto, le SS.VV. a voler comunicare agli uffici del distretto la presente risoluzione al fine di prestarvi attuazione.

Imposta di registro - Base imponibile degli immobili venduti all'asta. (Risoluzione 17 maggio 2007; n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate: estratto)

Il comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha introdotto una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per le cessioni immobiliari, stabilendo che, in presenza di determinati requisiti (soggettivi e oggettivi) e di specifiche condizioni, la base imponibile è costituita dal «valore catastale», indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato in atto.

Ai sensi del comma 497, nella sua formulazione originaria, infatti, la determinazione della base imponibile con l'applicazione dei coefficienti catastali era possibile a condizione che:

- 1) la cessione fosse posta in essere fra persone fisiche che non agissero nell'esercizio di «attività commerciali, artistiche o professionali» (requisito soggettivo);
- 2) la cessione riguardasse «immobile ad uso abitativo e relative pertinenze» (requisito oggettivo);
- 3) la parte acquirente rendesse al notaio apposita richiesta sulla modalità di determinazione della base imponibile, scelta ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Il comma 21 dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006, novellando il comma 497, ha posto l'obbligo per le parti di indicare comunque nell'atto il corrispettivo pattuito.

L'articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha modificato il requisito soggettivo, nel senso che l'agevolazione si applica alle cessioni effettuate da chiunque (anche soggetti IVA) a favore di persone fisiche, sempre che si tratti di immobili ad uso abitativo.

Il testo attualmente in vigore del comma 497 è il seguente:

«In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (...) per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi quarto e quinto, del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito (. . .)>>.

Il comma 497, quindi, introduce una deroga alla previsione legislativa che considera il valore del bene o del diritto trasferito quale base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro (articolo 43 del testo unico).

Infatti, l'articolo 43 stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile per le diverse fattispecie di contratti e atti salvo quelle individuate negli articoli seguenti, dal 44 al 49.

In particolare, l'articolo 44, primo comma, stabilisce, per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata, asta pubblica o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, che «la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'articolo 587 C.p.c., della parte già assoggettata all'imposta».

In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza n. 6403 del 22 aprile 2003, ha precisato che «la norma (cioè l'articolo 44 del testo unico) comporta dunque presupposti rigidi di applicabilità, richiedendo:

- a) che il trasferimento sia fatto in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica (oppure tramite contratti aggiudicati o stipulati a pubblico incanto);
- b) che vi sia un prezzo di aggiudicazione fissato in sede di una pubblica gara, cui commisurare la base imponibile».

Conclude ritenendo inapplicabile l'articolo 44 nell'ipotesi in cui «non sussistono gli estremi né di forma né di sostanza per l'applicazione della norma speciale (che deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini dell'imposizione non sussistono i presupposti formali)».

Da ciò discende che per il trasferimento di immobile abitativo in seguito ad aggiudicazione all'asta pubblica la base imponibile è, quindi, determinata ai sensi dell'articolo 44 del testo unico, pertanto la deroga prevista dall'articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 non può essere applicata a detti trasferimenti, poiché riferita espressamente al solo articolo 43 del testo unico.

Pertanto, tutte le fattispecie disciplinate dall'articolo 44 del testo unico non possono essere attratte nell'ambito della novella del comma 497, poiché la base imponibile è determinata con riferimento al prezzo di aggiudicazione, all'indennizzo e non al valore, con la conseguente inapplicabilità ai predetti trasferimenti delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 52, commi quarto e quinto, del testo unico.

In definitiva, la base imponibile per il trasferimento di immobile abitativo in seguito ad aggiudicazione all'asta pubblica è costituita dal prezzo di aggiudicazione e non può essere calcolata con il meccanismo del cosiddetto «prezzo-valore».

Con riferimento ai trasferimenti di unità immobiliari ad uso abitativo posti in essere dalle società di cartolarizzazione di immobili pubblici (SCIP) a favore di persone fisiche si applicano i medesimi criteri

sopra evidenziati, pertanto qualora gli stessi sono attuati a mezzo della procedura di asta pubblica non rientrano nel campo di applicazione del comma 497 citato, in tutti gli altri casi, quale ad esempio la cessione di immobile ad uso abitativo a favore dei conduttori titolari del diritto di opzione all'acquisto, in cui la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico, opera il criterio individuato dal comma 497.

L'imposta di registro per l'usucapione di fondi rustici. *(Risoluzione 2 agosto 2007, n. 201/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*

Con istanza di interpello, concernente il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicabile alle sentenze dichiarative dell'usucapione dei fondi rustici, la signora ... ha esposto il seguente quesito.

Quesito - L'interpellante fa presente di attendere alla coltivazione di alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di ... di proprietà di un'altra persona «(ultraottantenne già emigrato in Germania e disinteressato della sua proprietà)»; in tale proposito intende intraprendere un giudizio avente ad oggetto la declaratoria di usucapione dei suddetti terreni, che sono siti in zona montana.

Pertanto chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale da applicare ai provvedimenti giudiziali di trasferimento di immobili situati in Comuni montani, «a seguito di declaratoria di usucapione».

Risposta dell'Agenzia delle Entrate - Si riporta preliminarmente il quadro delle norme rilevanti ai fini del corretto inquadramento della fattispecie rappresentata:

- articolo 8 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis), secondo cui «i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo I della tariffa»;

- l'articolo 1159-bis c.c. che prevede due ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale: 1) in virtù del possesso continuato di 15 anni di fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani dalla legge (primo comma); 2) in virtù del decorso di cinque anni dalla data di trascrizione del titolo di acquisto in buona fede che sia, in astratto, idoneo a trasferire la proprietà di un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in Comuni classificati montani dalla legge, da chi non è proprietario (secondo comma);

- articolo 4 della legge IO maggio 1976, n. 346 ai sensi del quale: «Ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601»;

- articolo 9, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il quale prevede che «nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali».

In sintesi, l'articolo 4 della legge n. 346/1976, sopra citato, stabilisce un particolare regime di favore - costituito dall'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e nell'esenzione dall'imposta catastale, di cui all'articolo 9, secondo comma - per «trasferimenti immobiliari» che abbiano realizzato arrotondamento e accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, regolarizzati con la particolare procedura prevista per l'usucapione speciale dalla legge n. 346/1976.

Il tenore letterale di tale articolo (trasferimenti immobiliari regolarizzati a norma ...) porta a ritenere che l'agevolazione fiscale sia riferita esclusivamente a tali trasferimenti, vale a dire quelli individuati dal secondo comma dell'articolo 1159-bis c.c. e non anche agli acquisti a titolo originario di cui al primo comma dello stesso articolo.

L'istanza di interpello riguarda l'ipotesi di «un giudizio avente ad oggetto la declaratoria di usucapione» di terreni coltivati da oltre un ventennio, dalla istante, regolarmente iscritta in qualità di coltivatrice diretta negli elenchi dell'INPS. Nel silenzio del contribuente sembra potersi escludere che ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 1159-bis c.c. .. Pertanto, nel caso specifico, trova applicazione la regola generale di cui alla nota II-bis) della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro, secondo la quale ai provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi si applica l'imposta di registro secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della tariffa, e analogamente, le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi del

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Sentenze dichiarative dell'usucapione di fondi rustici montani - Trattamento tributario. *(Risoluzione 16 giugno 2008, n. 244/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*

C ..) In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la nota II-bis dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131- che ha parificato la tassazione delle sentenze dichiarative

di usucapione a quella degli atti di trasferimento - «non consente affatto un'automatica ed indiscriminata estensione agli atti giudiziari accertativi dell'usucapione di qualunque norma, anche a carattere generale, agevolatrice degli atti di trasferimento a titolo oneroso L.). Né può essere invocata l'applicazione analogica a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario, sia per l'insuscettibilità di applicazione analogica delle leggi eccezionali sia per la insussistenza della identità della ratio» (cfr. Cass. civili 19 novembre 2007, n. 23900 e 29 febbraio 2008, n. 5447).

In sostanza, per la Suprema Corte l'equiparazione disposta ai fini della registrazione delle sentenze dalla nota Il-bis posta in calce all'articolo 8 della tariffa del D.P.R. n. 131/1986, «deve distinguersi dalla disciplina delle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina prevista dalla legge n. 604/

1954, in quanto, trattandosi di legge speciale rispetto alla legge di registro, non era estensibile ai casi non previsti. Per le stesse ragioni non potevano applicarsi le agevolazioni previste dalla legge n. 346/1976».

In conclusione, va confermata l'interpretazione resa con la risoluzione 2 agosto 2007, n. 201, in base alla quale la disposizione recata dall'articolo 4 della legge n. 346/1976, che rinvia alle agevolazioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del D.P.R. n. 601/1973, si applica esclusivamente ai trasferimenti individuati dal secondo comma dell'articolo 1159-bis c.c. (acquisto in buona fede da chi non è proprietario), e non anche agli acquisti in virtù del possesso continuato per 15 anni, di cui al primo comma del predetto articolo del codice civile.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Imposta di registro - Recupero in procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione.

(Risoluzione 21 novembre 2008, n. 4501E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)

In relazione al quesito prospettato va preliminarmente rilevato che l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito testo unico sull'imposta di registro) stabilisce che la registrazione della sentenza è eseguita «previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio».

Tale principio va interpretato in modo sistematico con quello recato dall'articolo 57, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro (principio generale di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro) in forza del quale «oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa».

Nelle ipotesi in cui una delle parti processuali sia un'Amministrazione dello Stato, l'articolo 59, primo comma, del testo unico sull'imposta di registro, dispone che: «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato».

Le predette norme fiscali vanno coordinate con quelle dettate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale, al primo comma dell'articolo 158, stabilisce che «nel processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'Amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario; c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile».

Inoltre, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio, il successivo articolo 159 del predetto testo unico prevede che «se la registrazione è chiesta dall'Amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'Amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

Alla luce del complessivo quadro normativo sopra esposto si evince che nell'ipotesi di compensazione delle spese giudiziarie, qualora la registrazione sia stata richiesta da un'Amministrazione statale, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell'imposta dovuta va corrisposta dall'altra parte processuale.

Atteso ciò, qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell'imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza, la quale verrà restituita al cancelliere o al segretario con l'annotazione dell'avvio della fase di liquidazione dell'imposta nei confronti della parte privata.

Nella differente ipotesi in cui la registrazione dell'atto processuale venga richiesta dalla parte diversa

dall'Amministrazione statale ovvero non venga richiesta da nessuna delle parti processuali, l'imposta dovuta è pagata interamente dalla parte privata.

In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 67 del testo unico sull'imposta di registro e 169 del D.P.R. n. 115/2002, con riferimento al caso in esame, nel condividere il parere espresso dalla Direzione regionale, si ritiene che il principio di solidarietà passiva rileva soltanto per le parti processuali diverse dalle Amministrazioni statali e limitatamente alla quota di imposta.

Ne consegue che l'avviso di liquidazione debba:

- riguardare l'intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza, qualora l'Amministrazione statale non si attivi per la registrazione della sentenza (in tal caso, per l'intera imposta e nei soli riguardi delle parti private si applica il principio di solidarietà passiva);

- riguardare la quota d'imposta residuale rispetto a quella prenotata a debito dell'Amministrazione dello Stato a seguito della richiesta di registrazione da parte di quest'ultima. In tal caso il principio di solidarietà passiva rileva esclusivamente per la quota d'imposta dovuta dalle parti private del processo e limitatamente alle stesse.

Per completezza si rileva che resta salva la facoltà, in capo al coobbligato che ha adempiuto, di esercitare, nei confronti dei condebitori solidali l'azione di regresso di cui all'articolo 2055 c.c. .

Trattamento fiscale dei verbali di conciliazione nei procedimenti penali dinanzi al giudice di pace. (Risoluzione 6 agosto 2009, n. 206 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centro Normativa e Contenzioso)

Quesito - L'Ufficio del Giudice di Pace di ... chiede chiarimenti circa il trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di registro, ai verbali di conciliazione in sede penale nei procedimenti davanti al giudice di pace, rappresentando un'ampia casistica di fattispecie da analizzare, articolate nei quesiti di seguito indicati.

In particolare, chiede:

- 1) se sia soggetto a registrazione il verbale di udienza di procedimento penale che dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato, a seguito di remissione di querela, e che riporta la proposta e relativa accettazione di un accordo di carattere patrimoniale intervenuto fra le parti, il quale potrebbe aver influito sull'avvenuta conciliazione, ai sensi dell'articolo 29, commi quarto e quinto, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con conseguente pronuncia del giudice di pace di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela;

- 2) se il verbale di conciliazione in sede penale, che ha l'effetto della remissione della querela, ricada nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della tabella, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito testo unico sull'imposta di registro), in base al quale non sussiste l'obbligo della registrazione;

- 3) se agli accordi conciliativi in commento, qualora venga riconosciuta portata di carattere patrimoniale, si applichi, in ogni caso, l'esenzione di cui all'articolo 9, nono comma, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in base alla quale «sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (euro 51.645,69).»;

- 4) il trattamento tributario applicabile alla sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 35 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria/risarcitoria del danno, fattispecie in cui non è previsto alcun recupero delle spese di giustizia a carico delle parti processuali.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante - In relazione ai singoli quesiti posti, l'interpellante formula le seguenti soluzioni interpretative.

Il verbale di udienza che dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, come pure il verbale di conciliazione nel procedimento penale, rivestono carattere processuale/procedurale e non risultano atti dell'Autorità giudiziaria a contenuto definitorio. Ricadono, pertanto, nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della tabella, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con conseguente esclusione dall'obbligo della registrazione.

L'istante ritiene, inoltre, che qualsiasi atto, compreso il verbale di conciliazione in sede penale, non riconducibile specificamente all'elencazione tassativa degli atti giudiziari, di cui all'articolo 8 della tariffa, parte prima, del testo unico sull'imposta di registro, vada ricompreso nel successivo articolo 9 della tariffa stessa relativo agli «atti diversi da quelli contemplati nella parte prima della tariffa, aventi per oggetto prestazioni di carattere patrimoniale». Fa presente, tuttavia, che qualora venga riconosciuto agli accordi conciliativi in argomento portata di carattere patrimoniale, va comunque riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 9, nono comma, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, trattandosi di conciliazione giudiziale intervenuta nell'ambito di un procedimento penale.

Parere della Direzione - Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, concernente la procedura di interpello, il contribuente, che intenda chiedere all'Amministrazione finanziaria l'interpretazione di una disposizione normativa di natura fiscale, da applicare ai casi concreti e personali, è tenuto a presentare apposita istanza «prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma» (secondo

comma).

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 31 maggio 2001, n. 50, ha, altresì, chiarito che l'istituto dell'interpello è concepito «in funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, di conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo».

La preventività dell'interpello rispetto al caso concreto e personale è un requisito immanente dell'istituto in argomento.

L'interpello presentato dall'istante espone astrattamente tutta una serie di problematiche di carattere generale relative ad una tipologia di atti genericamente rappresentati, senza che si faccia riferimento a fattispecie personali e concrete.

Per i suesposti motivi, l'interpello in esame è inammissibile (articolo 3, primo comma, lettera b), e secondo comma, del D.M. n. 209/2001). Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando, di seguito, un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare 18 maggio 2000, n. 99.

Si osserva, preliminarmente, che la tassazione di un atto rientra nella specifica competenza degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto solo detti uffici - sulla base del contenuto intrinseco dell'atto presentato per la registrazione e, quindi, degli effetti giuridici che esso produce - sono deputati a stabilire il criterio di tassazione da applicare e a quantificare l'imposta da versare.

In ogni caso, esaminata la questione sulla base della documentazione fornita dall'istante, la Scrivente espone le valutazioni di carattere generale, per l'inquadramento fiscale delle fattispecie prospettate. L'ufficio delle entrate, competente per la registrazione, valuterà in concreto la rispondenza degli atti ai principi di seguito esposti.

Ciò premesso, si osserva che il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione in termine fisso vanno ricercati nel combinato disposto degli articoli 37 del testo unico sull'imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso.

Ai sensi dell'articolo 37 del testo unico sull'imposta di registro sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (. . .) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'Amministrazione dello Stato».

L'articolo 8 della tariffa, parte prima, del testo unico sull'imposta di registro, alle lettere dalla a) alla g), contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuando altresì la relativa imposta.

Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio.

È il caso di precisare, inoltre, che sono da assoggettare a registrazione non soltanto le sentenze del giudice civile, ma anche quelle del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.

L'articolo 37 del testo unico sull'imposta di registro, inoltre, equipara agli atti giudiziari anche gli atti di conciliazione giudiziale. Tali atti, pertanto, concorrono a determinare l'imposta definitivamente dovuta sulle sentenze cui si riferiscono e, quindi, possono dar luogo a conguagli o a rimborsi con riferimento alla tassazione in precedenza operata sulle sentenze medesime (cfr. circolare 10 giugno 1986, n. 37).

Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che, in materia di controversie civili, la tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria ricomprende tutti quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti stessi. La sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata che deve riguardare pretese civilistiche anche se fatte valere nell'ambito del processo penale.

Quanto sopra premesso, con riferimento alle problematiche poste nel caso in esame, occorre pertanto valutare in quali casi la conciliazione giudiziale e gli altri provvedimenti emessi dal giudice di pace nell'ambito del processo penale, definendo controversie di natura civilistica, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell'imposta di registro.

In proposito, si fa presente che la conciliazione giudiziale ex articolo 29, commi quarto e quinto, del Decreto Legislativo n. 274/2000 produce, sul piano processuale, l'effetto tipico della remissione della querela o di rinuncia al ricorso, che dovrà essere accettata dall'imputato; conseguentemente, il processo si concluderà

per estinzione del reato ex articolo 469 C.p.p. .. La conciliazione viene sancita con la sentenza di non doversi procedere (articolo 529 c.p.p.). Tale atto è riconducibile all'articolo 2 della tabella, allegata al testo unico sull'imposta di registro che ricomprende gli «atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'Autorità giudiziaria in sede civile e penale», non soggetti all'obbligo della registrazione.

Nel caso in esame, quindi, per quanto riguarda il verbale di udienza che dichiara di non dover si

procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, avendo tale atto carattere meramente procedurale e non decisorio, non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2 della tabella allegata al testo unico sull'imposta di registro.

Differente è, invece, il trattamento fiscale della conciliazione, nell'ambito del processo penale, che contenga anche accordi di natura patrimoniale intercorsi tra le parti.

Con riferimento a tale fattispecie, occorre in primo luogo considerare se il rimettente la querela si sia costituito parte civile o meno (articolo 23, Decreto Legislativo n. 274/2000).

Nel primo caso, l'accordo patrimoniale intervenuto tra le parti per le restituzioni e il risarcimento del danno (articolo 77 c.p.p.), definendo (anche solo parzialmente) la causa civile innestata nel processo penale, è soggetta a registrazione in termine fisso, in quanto rientra nell'ambito applicativo degli articoli 37 del testo unico sull'imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, sulla base del contenuto intrinseco dell'atto, se la conciliazione giudiziale intervenuta in un procedimento penale, per effetto della costituzione di parte civile, ha la funzione di definire una controversia di natura civilistica, come nel caso di accordo patrimoniale per il risarcimento del danno, assume rilevanza agli effetti dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 37 del testo unico sull'imposta di registro.

Al di fuori di tale ambito, qualsiasi accordo di natura patrimoniale intervenuto tra le parti non avrà alcuna funzione definitoria del giudizio in corso, rientrando eventualmente nella categoria degli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ai sensi della norma residuale, contenuta nell'articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull'imposta di registro.

L'articolo 9, nono comma, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per gli atti di conciliazione, stabilendo che «sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (euro 51.645,69)».

La norma esentativa citata, tuttavia, riguarda i verbali, di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell'ambito di un processo.

Per quanto riguarda, invece, i verbali di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace risulta applicabile l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in forza del quale «le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad essi relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni». Dalla predetta formulazione deriva che le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non eccedente euro 1.033,00, sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.

Da quanto sopra, consegue che le due norme hanno ambiti applicati vi distinti: l'articolo 46 sancisce l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per le cause e le altre attività conciliative in sede non contenziosa, con l'assoggettamento al solo contributo unificato, ed è applicabile ai processi verbali di conciliazione in sede non contenziosa del giudice di pace. L'articolo 9 della legge n. 488/1999, invece, riguarda i verbali, di carattere giudiziale, che statuiscono la conciliazione tra le parti dinanzi ad un giudice, nell'ambito di un processo.

Da ultimo, per quanto concerne il caso della sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 274/2000, che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria/risarcitoria del danno, la Scrivente ritiene che la sentenza in oggetto non definisce il merito del giudizio, ma dichiara l'estinzione del reato e quindi il non luogo a procedere.

Fermo restando che la sussistenza dell'obbligo di registrazione inerisce alla natura della questione processuale trattata, che deve riguardare pretese civilistiche, anche se fatte valere nell'ambito del processo penale, si precisa, con riferimento al caso in esame, che la sentenza ex articolo 35 del Decreto Legislativo n. 274/2000 non si sostanzia in un provvedimento di condanna, ma si limita a dichiarare la improcedibilità dell'azione penale essendo subentrata una causa estintiva del reato per il verificarsi di una condotta riparatoria e/o risarcitoria.

Al riguardo, si osserva che, in diverse occasioni, è stato precisato che non rientrano nell'ambito applicativo del combinato disposto degli articoli 37 del testo unico sull'imposta di registro ed 8 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso testo unico sull'imposta di registro, gli atti processuali che dichiarano l'estinzione del processo. Detto orientamento interpretativo deriva dalla considerazione che la tassazione degli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti.

Con riferimento al caso di specie, si osserva che la sentenza che dichiara l'estinzione del reato, ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 274/2000, si limita a prendere atto di una condotta riparatoria/risarcitoria, avvenuta al di fuori del processo e quindi non formalizzata nella sentenza di rito. Ciò si evince dal fatto che la sentenza ex articolo 35 del Decreto Legislativo n. 274/2000 non si sostanzia né in un provvedimento di condanna, né di accertamento nei confronti delle parti, ma «dichiara .. estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo».

Ne consegue che il provvedimento in parola non avendo natura definitoria del giudizio non è soggetto

all'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 2 della tabella, allegata al testo unico sull'imposta di registro.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Opposizione all'esecuzione in tema di sanzioni amministrative - Imposta di registro. *(Risoluzione 30 ottobre 2009, n. 266/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale Normativa e Contenzioso; estratto)*

Si osserva che i chiarimenti che si rendono di seguito non concernono le problematiche interpretative relative al contributo unificato, in quanto, come più volte ribadito dalla Scrivente, esse rientrano nella competenza del Ministero della giustizia (cfr. ex multis, risoluzioni 7 settembre 2007, n. 242/E, 7 aprile 2005, n. 43 e 4 ottobre 2002, n. 319/E). Pertanto, per quanto di competenza si precisa che l'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative, reca la disciplina del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione. In particolare, il decimo comma prevede che «gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta».

La Scrivente, in considerazione dell'inserimento della previsione esentativa nell'ambito dell'articolo 23 della legge n. 689/1981 ritiene che essa trovi applicazione unicamente con riguardo al giudizio di opposizione ivi disciplinato, indipendentemente dal grado, e non anche con riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 C.p.c. ..

In merito alla problematica in esame, la Scrivente ha ritenuto opportuno acquisire il parere del Ministero della giustizia che, con nota ... ha affermato:

«Questa Direzione generale ritiene che l'esenzione prevista per il processo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione debba riferirsi al solo procedimento disciplinato specificatamente dagli articoli 22 ss. della legge n. 689/1981. Tale processo è infatti caratterizzato, in primo grado, da un rito speciale e da un trattamento tributario di favore previsto espressamente dal legislatore.

Il regime di esenzione di cui si tratta, previsto espressamente dal legislatore (...) è strettamente collegato alla specificità del processo disciplinato dalla legge n. 689/1981 e non può quindi essere esteso ai giudizi di opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. che trovano il proprio fondamento normativo nelle disposizioni del codice di procedura civile».

Con riferimento al quesito in trattazione si rileva, altresì, che le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono «interpretazioni analogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa» (cfr. Casso Civ., sezione V, 7 maggio 2008, n. 11106).

Non contrastano con la soluzione anzi esposta i chiari menti contenuti nella risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408/E laddove è precisato, con specifico riferimento all'imposta di registro, che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica ai gradi del processo successivi al primo.

L'indirizzo espresso con il documento di prassi citato, infatti, si riferisce all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, che introduce un giudizio peculiare diverso, per presupposti e regole procedurali, rispetto al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c. ..

In definitiva, può concludersi che la previsione secondo cui «gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta» contenuta nel decimo comma dell'articolo 23 della legge n. 689/1981 è applicabile unicamente al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell'ambito del medesimo testo normativo e non al giudizio di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c. ..

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Registrazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

(Circolare del 9 febbraio 2010, Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I, del 10 febbraio 2010 n. 020875./U)

L'articolo 67 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ha apportato modifiche al Testo Unico per le spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) in materia di registrazione degli atti giudiziari nel processo penale.

Sono stati introdotti, in particolare, i nuovi articoli 73 bis e 73 ter, a norma dei quali «la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato» e «la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione».

Con circolare del 14 luglio 2009 la Direzione Generale della Giustizia Civile ha sottoposto la modifica normativa all'attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che «è stata, pertanto, eliminata

la trasmissione all'ufficio finanziario, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale. La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 78 del Testo Unico delle spese di giustizia ... deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione. Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. Conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato".

Alcuni uffici giudiziari hanno rappresentato difficoltà operative nell'applicazione della nuova normativa, con specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere alla trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario nel termine di cinque giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento.

È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l'immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli articoli 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l'ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli articoli 73 bis e 73 ter del D.P.R. n. 115/2002. A ciò – si rileva – si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni previsti dalla legge.

Sulla base delle predette osservazioni è stato anche proposto uno specifico quesito per verificare "se il termine di cui all'articolo 73 bis possa essere considerato decorrente dalla conoscenza della data di irrevocabilità da parte della cancelleria e non dalla decorrenza giuridica dell'irrevocabilità stessa; sostanzialmente dalla data dell'annotazione dell'irrevocabilità e non dalla data del passaggio in giudicato".

La recente modifica del T.U. delle spese di giustizia, ovviamente, deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile.

Come è noto, l'irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell'articolo 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l'impugnazione ovvero di quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni entro il quale la cancelleria del giudice dell'esecuzione deve trasmettere all'ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell'irrevocabilità. Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l'articolo 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l'articolo 625, comma 4, c.p.p. – l'obbligo per la cancelleria di annotare sull'originale della sentenza (o del decreto di condanna) l'irrevocabilità.

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell'annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all'articolo 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l'ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all'oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depone l'articolo 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza – prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all'ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell'annotazione della irrevocabilità sull'originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni per la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell'irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata "comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame", così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell'esecuzione e cancelleria tenuta all'annotazione di cui all'articolo 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l'atto alla cancelleria del giudice dell'esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all'ufficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'articolo 73 bis D.P.R. n. 115/2002.

Termini e modalità per la registrazione delle sentenze penali con condanna al risarcimento dei danni. (Circolare 10 febbraio 2010, n. 20875/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)

L'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha apportato modifiche al testo unico per le spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) in materia di registrazione degli atti giudiziari nel processo penale.

Sono stati introdotti, in particolare, i nuovi articoli 73-bis e 73-ter, a norma dei quali "la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato» e «la trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione».

Con circolare 14 luglio 2009, n. 92331/U la Direzione generale della giustizia civile ha sottoposto la modifica normativa all'attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che «è stata, pertanto, eliminata la trasmissione all'ufficio finanziario, per la liquidazione dell'imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale. La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73-ter e del novellato articolo 78 del testo unico delle spese di giustizia ... deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione. Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. Conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato».

Alcuni uffici giudiziari hanno rappresentato difficoltà operative nell'applicazione della nuova normativa, con specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere alla trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario nel termine di cinque giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento. È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l'immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli articoli 582, secondo comma, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l'ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell'esecuzione, la cui Cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli articoli 73-bis e 73-ter del D.P.R. n. 115/2002. A ciò - si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni previsti dalla legge.

Sulla base delle predette osservazioni è stato anche proposto uno specifico quesito per verificare «se il termine di cui all'articolo 73-bis possa essere considerato decorrente dalla conoscenza della data di irrevocabilità da parte della Cancelleria e non dalla decorrenza giuridica dell'irrevocabilità stessa: sostanzialmente dalla data dell'annotazione dell'irrevocabilità e non dalla data del passaggio in giudicato».

La recente modifica del testo unico delle spese di giustizia, ovviamente, deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile.

Come è noto, l'irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso strumento della rogatoria tramite autorità centrale anche nei casi di notifiche di atti giudiziari indirizzate a soggetti residenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen

Tale procedura, prevista dalla Convenzione europea di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale, appare superata dalla procedura dell'invio diretto a mezzo posta, in presenza dei presupposti richiesti (indirizzo conosciuto del destinatario; non essenzialità della consegna personale dell'atto al destinatario), stabilita dall'articolo 52, primo comma, della legge 30 settembre 1993, n. 388, con la quale è stato ratificato l'Accordo di adesione dell'Italia alla convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen Tale seconda procedura risulta peraltro chiaramente preferibile in termini di celerità ed efficacia.

Deve anche aggiungersi che gli atti trasmessi all'estero a norma della citata Convenzione di Strasburgo vengono sovente restituiti a questo Ministero da taluni Paesi, come la Francia, che richiedono esplicitamente l'adozione della procedura di cui al menzionato articolo 52.

Nel raccomandare, pertanto - nella sussistenza dei presupposti - il ricorso all'invio diretto a mezzo posta, si sottolinea che in tal caso non andrà comunque applicato l'articolo 204-bis disp. att. c.p.p., il quale dispone la trasmissione di copia della rogatoria a questo Ministero nei casi di invio diretto all'Autorità giudiziaria straniera, trattandosi nella specie di mero invio di atti per la notifica e non di richiesta di assistenza giudiziaria.

Si allega, infine, per completezza di informazione sul tema delle notifiche, la circolare 15 marzo 2006, n. V-403112005/CD di questa Direzione generale. Al riguardo, unico elemento di novità è costituito dall'estensione della lista dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen: oltre a quelli già indicati, vanno aggiunti la Bulgaria e la Svizzera.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requiranti del distretto.

Imposta di registro su provvedimenti che dichiarano la competenza per materia o per valore e di provvedimenti che dichiarano cessata la materia del contendere. *(Circolare m_dg.DAG.0139929.U datata 22 ottobre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto se i provvedimenti che dichiarano la incompetenza per valore o per materia e quelli che, invece, dichiarano cessata la materia del contendere, siano soggetti al pagamento dell'imposta di registro.

Questa Direzione Generale, su parere conforme della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, ritiene che i provvedimenti del giudice con i quali viene dichiarata l'incompetenza per territorio, per materia o per valore non siano da ricomprendere tra gli atti di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, di conseguenza, non devono essere sottoposti dalla formalità della registrazione.

Tali provvedimenti, sostiene infatti l'Agenzia delle Entrate, "non rivelano un contenuto "definitorio" analogo a quello previsto dall'articolo 8 della Tariffa parte L allegata al Testo Unico sull'Imposta di Registro" e, pertanto, non sono da sottoporre alla formalità della registrazione.

Alla stessa disciplina devono essere assoggettati i provvedimenti che definiscono il giudizio per cessata materia del contendere.

L'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, ribadisce l'Agenzia delle Entrate, fa venire meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e non ha, pertanto, efficacia di giudicato sostanziale.

La stessa Corte di Cassazione (sent. 28 settembre 2000, n. 1048) ha affermato che " la cessata materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia della pretesa sostanziale per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venir meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta solo il venir meno dell'interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere".

Da ciò consegue che la pronuncia giudiziale di cessata materia del contendere ha natura meramente processuale e non incide sulla posizione giuridica delle parti processuali in quanto non decide, nel merito, il giudizio.

Sulla base delle argomentazioni svolte, si ritiene che i provvedimenti di incompetenza e quelli che dichiarano cessata la materia del contendere non sono soggetti all'obbligo della registrazione.

INFORMATICA

Interruzione del servizio dei sistemi informativi. *(Circolare 3 novembre 2008, n. 31391/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Da alcuni uffici giudiziari sono stati posti quesiti circa la prassi da adottare in caso di indisponibilità del sistema informativo dovuta a motivi vari (ad esempio, guasto dell'hardware, problemi dell'impianto elettrico dell'edificio che ospita la sala server, problemi di rete, ecc.).

Al riguardo, si richiama il D.M. 27 marzo 2000, n. 264 sulla tenuta dei registri informatizzati, che all'articolo 8 disciplina proprio i casi di interruzione del servizio, come di seguito riportato:

1) in caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio;

2) se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero provvisorio.

Protocollo informatico - Comunicazione del nuovo sistema di help desk. *(Circolare 22 dicembre 2008, n. 37611/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi)*

Con riferimento all'oggetto si comunica che dallo gennaio 2009 sarà attivo il nuovo sistema di help desk per gli utenti del protocollo informatico degli uffici giudiziari Proteus P.A., che sostituirà l'accesso tramite numero verde telefonico, non più operativo a partire da tale data.

Il sistema prevede, in continuità con il precedente, la gestione delle varie tipologie di richieste di intervento o di segnalazioni per malfunzionamento, tramite accesso ad una pagina web all'indirizzo

<http://hd.protocolloufficijudiziari.giustizia.it>.

Il nuovo sistema prevede due tipologie di utenze:

- utenti di Proteus P.A. (protocollatori e, via via che procederà la diffusione della gestione documentale, utenti documentali) che saranno tutti abilitati automaticamente fin dallo gennaio 2009 ad accedere al sistema di help desk per l'inoltro di tutte le tipologie di problemi relativi all'utilizzo del sistema e alla password di accesso;
- referenti degli uffici, che avranno il compito di segnalare le modifiche organizzative relative alle DO e le movimentazioni del personale rilevanti per il sistema Proteus P.A., utilizzando i moduli già noti e disponibili sul portale <http://portal.giustizia.it>. Per le richieste di inserimento di nuovi protocollatori /utenti, si conferma l'utilizzo, da parte dei referenti medesimi, della procedura già in essere che prevede l'invio di una e-mail alla casella predetta protocollo.ufficijudiziari@giustizia.it.

Sarà cura dei vertici degli uffici comunicare tramite posta elettronica alla casella protocollo.ufficijudiziari@giustizia.it i nominativi di tali referenti, che per le Corti di Appello e Procure generali saranno identificati in quelli già segnalati in occasione dell'invio dei moduli struttura gestionale», salvo diverso avviso. Tale comunicazione sarà necessaria per abilitare i referenti d'ufficio all'accesso al nuovo sistema di help desk e dovrà essere effettuata quanto prima e comunque in tempo utile per l'inoltro di eventuali segnalazioni relative a movimentazioni del personale o modifiche organizzative rilevanti per il sistema Proteus P.A ..

Tutta la documentazione per l'utilizzo del nuovo sistema di help desk, in particolare il «Manuale referente d'ufficio GRPGD» e il «Manuale utente Proteus GRPGD» sarà disponibile entro la data di avvio in esercizio sul già indicato portale.

Utilizzo di internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro. *(Direttiva 26 maggio 2009, n. 2/09 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)*

Premessa - Le risorse ICT (Information Communicatori Technology) costituiscono, ormai da tempo, il principale strumento di lavoro posto a disposizione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

L'ampia distribuzione di tali risorse tra i dipendenti ne favorisce il diffuso utilizzo anche per finalità diverse da quelle lavorative. La prassi, ancorché ben conosciuta dalle Amministrazioni, è difficile da monitorare, sia per il costo dell'eventuale attività di monitoraggio, sia per le implicazioni relative alla tutela della riservatezza e dei dati personali.

D'altronde, tale utilizzo non istituzionale non provoca, di norma, costi aggiuntivi, tenuto conto della modalità di pagamento flat (non riferita, pertanto, al consumo) utilizzata nella generalità dei casi dalle Amministrazioni per l'utilizzo di quasi tutte le risorse ICT (postazioni di lavoro, connessioni di rete e posta elettronica).

In considerazione della delicatezza della materia, che tocca i diritti individuali (quale il diritto alla segretezza della corrispondenza) e richiede, pertanto, un giusto bilanciamento con il potere di controllo dell'Amministrazione, si ritiene opportuno fornire indicazioni utili a facilitare, da un lato, il corretto utilizzo degli strumenti ICT da parte dei dipendenti e, dall'altro, il proporzionato esercizio del potere datoriale di controllo da parte delle Amministrazioni in indirizzo.

1) Esercizio del potere di controllo e doveri di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni - Le Pubbliche Amministrazioni, in quanto datori di lavoro, sono tenute ad assicurare la funzionalità ed il corretto impiego degli strumenti ICT da parte dei propri dipendenti, definendone le modalità di utilizzo nell'organizzazione dell'attività lavorativa ed adottando le misure necessarie a garantire la sicurezza, la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi.

Nell'esercizio del potere di controllo, le Amministrazioni devono attenersi ad alcune regole e principi generali:

- innanzitutto deve essere rispettato il principio di proporzionalità, che si concreta nella pertinenza e non eccedenza delle attività di controllo. Le limitazioni della libertà e dei diritti individuali devono, infatti, essere proporzionate allo scopo perseguito; è in ogni caso esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti e indiscriminati;
- inoltre, l'introduzione di tecnologie e di strumenti per il controllo della rete e della posta elettronica deve essere fatto rispettando le procedure di informazione/consultazione delle rappresentanze dei lavoratori previste dai Contratti collettivi;
- infine, i lavoratori devono essere preventivamente informati dell'esistenza di dispositivi di controllo atti a raccogliere i dati personali.

A fronte del potere di controllo dell'Amministrazione datore di lavoro, esiste in capo ai dipendenti l'obbligo, sancito da norme di legge (anche di rilevanza penale) e di contratto, di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa ed idonei a non causare danni o pericoli ai beni mobili ed agli strumenti ad essi affidati, tra i quali vi sono le attrezzature ICT ed i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare, oltre alle disposizioni del codice disciplinare contenuto nei Contratti collettivi di comparto (che dispongono sanzioni in caso di «negligenza nella cura dei locali e dei

beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza»), anche il dettato del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 28 novembre 2000 del Ministro per la funzione pubblica che, ove richiamato dal codice disciplinare dei CCNL dei diversi comparti, costituisce, oltre che norma di valenza etico-comportamentale, anche vero e proprio obbligo la cui inosservanza da parte dei dipendenti è passibile di sanzione.

In particolare, l'articolo 10, terzo comma, del codice di comportamento dispone che «il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio». Pertanto, l'utilizzo delle risorse ICT da parte dei dipendenti, oltre a non dover compromettere la sicurezza e la riservatezza del sistema informativo, non deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell'Amministrazione od essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici.

Anche la giurisprudenza, in particolare quella della Corte dei Conti (tra le altre, sezione Giurisd. Piemonte, sento n. 1856/2003 e sezione Giurisd. Basilicata, sento n. 83/2006), ha sanzionato l'indebito utilizzo della connessione ad internet da parte di un dipendente, statuendo che essa configura profili di responsabilità a carico del medesimo per il danno patrimoniale cagionato all'Amministrazione, consistente nel mancato svolgimento della prestazione lavorativa durante le ore di connessione. Con riferimento al potere di controllo, la Corte ha, inoltre, osservato come, a seguito di ripetute e significative anomalie (rilevate, ad esempio, per la presenza di virus provenienti da siti non istituzionali), l'Amministrazione possa svolgere verifiche ex post sui dati inerenti l'accesso alla rete dei propri dipendenti.

Per adempiere il proprio dovere di diligenza e vigilanza nell'utilizzo dei beni e strumenti ad esso affidati, il dipendente ha, pertanto, anche l'obbligo di impedire ad altri indebiti utilizzi della propria apparecchiatura informatica, non rilevando, al fine del difetto di responsabilità, il fatto che altri, in sua assenza, abbia potuto usare la postazione lavorativa. In difetto, il comportamento del dipendente si configura come negligente, inescusabile e gravemente colposo.

2. I principi contenuti nelle linee guida del Garante della protezione dei dati personali

Con deliberazione del 1 marzo 2007, n. 13 (pubblicato in G.U. n. 58 del 10 marzo 2007), il Garante della protezione dei dati personali ha fornito le linee guida per l'utilizzo nei luoghi di lavoro della posta elettronica e di internet.

Allo stato, lasciando da parte i profili di illecito penale e/o disciplinare sopra richiamati, tale deliberazione costituisce, in particolare per quanto attiene alla disciplina del trattamento dei dati, sicuro punto di riferimento e regolamentazione delle modalità di utilizzo del Sistema informativo delle pubbliche amministrazioni da parte dei dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro.

La deliberazione, nel definire, per i datori di lavoro, le regole in materia di trattamento dei dati personali raccolti in occasione delle attività di verifica del corretto utilizzo della rete Internet e del sistema di posta elettronica da parte dei lavoratori, fissa dei principi che non riguardano esclusivamente la tutela della privacy ma riprendono anche le disposizioni contenute nel "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93, aggiornato dal Decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale").

In particolare, come definito anche dalle linee guida del Garante, il datore di lavoro (secondo i poteri a lui affidati dalle norme del codice civile, articoli 2086, 2087 e 2104), può riservarsi di controllare l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Nell'esercizio di tali prerogative, tuttavia, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, tenendo presente, al riguardo, quanto disposto dalle norme poste a tutela del lavoratore (ci si riferisce, in particolare, al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970).

Inoltre, secondo i richiamati principi di pertinenza e non eccedenza, i mezzi e l'ampiezza del controllo devono essere proporzionati allo scopo: in base a tale considerazione il datore di lavoro potrebbe, ad esempio, verificare se vi è stato indebito utilizzo della connessione ad internet da parte del dipendente attraverso il controllo degli accessi e dei tempi di connessione, senza però indagare sul contenuto dei siti visitati.

I lavoratori devono essere posti in grado di conoscere quali sono le attività consentite, a quali controlli sono sottoposti, le modalità del trattamento dei dati e in quali sanzioni possono incorrere nel caso di abusi. Al riguardo, viene raccomandata l'adozione di un disciplinare interno adeguatamente pubblicizzato e di idonee misure di tipo organizzativo.

3. Utilizzo della rete internet

In capo all'Amministrazione datore di lavoro, alla cui proprietà è riconducibile il Sistema informativo (ivi inclusi le apparecchiature, i programmi ed i dati inviati, ricevuti e salvati), è posto l'onere di predisporre misure per ridurre il rischio di usi impropri di internet consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa, quali la visione di siti non pertinenti, l'upload e il download di files, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o comunque estranee all'attività lavorativa.

A tale proposito, si raccomanda alle Amministrazioni di dotarsi di software idonei ad impedire l'accesso a siti internet aventi contenuti e/o finalità vietati dalla legge.

Inoltre, l'Amministrazione, tenendo conto delle peculiarità proprie di ciascuna organizzazione produttiva ed, eventualmente, anche dei diversi profili professionali autorizzati all'uso della rete, potrà adottare una o più delle misure indicate dalla citata deliberazione del Garante' della privacy che, a mero titolo riepilogativo, si riportano di seguito:

individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa; configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni reputate inconferenti con l'attività lavorativa, quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list-) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato); trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad es., con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori); eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.

Tuttavia, l'utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti istituzionali potrebbe essere regolamentato e, quindi, consentito ai dipendenti per assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro (ad esempio, per effettuare adempimenti on line nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, ovvero per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi). Tale modalità, purché contenuta nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle transazioni, avrebbe, inoltre, il vantaggio di contribuire a ridurre gli spostamenti delle persone e gli oneri logistici e di personale per l'amministrazione che eroga il servizio, favorendo, altresì, la dematerializzazione dei processi produttivi.

4. Utilizzo della posta elettronica istituzionale

Con riferimento all'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale deve osservarsi che il contenuto dei messaggi, come pure i file allegati e i dati esteriori delle comunicazioni, riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente, la cui ratio risiede nel proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (qual è anche il luogo di lavoro); un'ulteriore protezione deriva dalle norme penali a tutela dell'inviolabilità dei segreti (articoli 2 e 15 Cost.; Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo 1993, n. 81; articolo 616, comma 4, c.p.: articolo 49 Codice dell'amministrazione digitale).

Al fine di contemperare le esigenze di corretto ed ordinato svolgimento della vita lavorativa e di prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori e di violazioni della segretezza della corrispondenza, sarebbe, pertanto, opportuno che le Amministrazioni esplicitassero regole e strumenti per l'utilizzo della posta elettronica.

Ciò consentirebbe, infatti, di evitare, ovvero almeno limitare, l'insorgere di difficoltà in ordine all'utilizzo della posta elettronica poiché, per la configurazione stessa dell'indirizzo e-mail nei singoli casi, può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità di destinatario o mittente, utilizzi la posta operando quale espressione dell'Amministrazione o ne faccia, invece, un uso personale pur restando nell'ambito lavorativo istituzionale.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo, attraverso i dirigenti responsabili, ad attuare tutte le misure di informazione, controllo e verifica consentite al fine "regolamentare la fruizione delle risorse ICT e responsabilizzare i dipendenti nei confronti di eventuali utilizzi non coerenti con la prestazione lavorativa e non conformi alle norme che disciplinano il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Interventi di estranei sull'informatizzazione dei fallimenti ed esecuzioni. *(Circolare 2 marzo 2010, n. 06012/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi)*

Si è appreso che alcuni rappresentanti di talune società offrono servizi volti a fornire supporto di varia natura - compresa la creazione di siti - per l'informatizzazione delle procedure fallimentari ed esecutive, attribuendosi una posizione di esclusiva o comunque privilegiata nei confronti di questa Direzione.

Preme a tale proposito evidenziare che questa Direzione - che, come è noto, sta diffondendo i sistemi di gestione dei registri della cognizione civile (SICID) e delle esecuzioni individuali e concorsuali (SIECIC) - non conferisce alcuna esclusiva ad alcuna società, né indica, ovviamente, alcuna società di riferimento.

Si prega di diffondere la presente nota ai dipendenti Tribunali.

Banca dati dei beni sequestrati e confiscati - Attuazione del SIPPI. *(Circolare 23 dicembre 2010, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)*

Come è noto questa Direzione generale, attraverso l'Ufficio I, Reparto monitoraggio, adempie agli obblighi introdotti dalla legge 7 marzo 1996, n. 109 recante «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del D.L. 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282».

Con provvedimento 23 aprile 2008 è stato certificato, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 27 marzo 2000, n.

264 del Ministro della giustizia, che l'applicativo SIPPI (Sistema informativo Prefetture e Procure d'Italia) ha informatizzato la banca dati dei beni sequestrati o confiscati (legge n. 109/1996) e i registri relativi alle misure di prevenzione MP3, MP4, MP5 e MP6 (D.M. 28 novembre 1988 e articolo 34, legge n. 55/1990); in data 4 ottobre 2010 la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha comunicato di aver completato la diffusione del SIPPI a tutti gli uffici giudiziari competenti.

Si dispone, pertanto, che dal 1° gennaio 2011 gli uffici dei distretti giudiziari in indirizzo predispongano l'uso esclusivo del registro informatico per i procedimenti che iniziano l'iter giudiziario a partire da tale data. Si dispone, altresì, la sospensione definitiva dell'invio delle schede cartacee di rilevamento dei dati per i procedimenti informatizzati, mentre per gli altri procedimenti non inseribili in SIPPI permane l'uso ad esaurimento del registro cartaceo.

Questa Direzione generale è stata individuata come gestore della banca dati dei beni sequestrati o confiscati, mentre a carico degli uffici giudiziari competenti è stato posto l'obbligo di fornire i dati relativi ai beni oggetto di sequestro o confisca. Con l'adozione del sistema SIPPI, tale obbligo è assolto con l'inserimento nel registro informatico SIPPI dei beni oggetto di misure di prevenzione e dei provvedimenti e decreti ad essi relativi.

A tal fine, si chiede alle SS.LL. di voler vigilare sulla corretta tenuta del registro informatico. L'ufficio giudiziario che per motivi eccezionali, non ha potuto registrare il bene nel sistema informatico, è obbligato, in tutti i casi, a segnalare e motivare l'omissione a questa Direzione generale e a fornire tutti i dati dei beni e dei provvedimenti ad esso relativi necessari per l'inserimento manuale nella banca dati da parte dell'Ufficio I, Reparto monitoraggio.

Dato che il registro informatico delle misure di prevenzione (SMP) alimenta automaticamente la banca dati dei beni (BDC) prevista dalla legge n. 109/1996 e dal D.M. n. 73/1997, per i beni registrati nel sistema non sarà più necessario l'invio all'Ufficio I, Direzione generale della giustizia penale dei moduli di rilevazione cartacea e di copia dei decreti relativi al monitoraggio delle misure patrimoniali. Si specifica però che l'obbligo di trasmissione permane per i beni non inseriti nel sistema, vale a dire per quelli che rientrano nei procedimenti antecedenti all'alimentazione automatica della banca dati.

Per quanto riguarda, invece, il monitoraggio relativo alla legge n. 646/1982 delle misure di prevenzione non si dovrà più inviare il vecchio modello di rilevazione con i relativi decreti allegati ma semplicemente la scheda semestrale disponibile nel sistema SMP di Tribunale e Corte di Appello. Il prospetto in formato .pdf e/o excel dovrà essere inviato alla casella di posta elettronica biblioteca.aapp.min@giustizia.it. Si rammenta che le Procure della Repubblica sono esentate da tale ultima incombenza.

Albo pretorio. Articolo 32 legge 69/2009 *(Nota del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione protocollo 9869 del 4/02/2011)*

A partire dal 1 gennaio di quest'anno le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E' infatti entrato in vigore l'articolo 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Grazie a questa rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le 'puntine' su migliaia di Albi pretori. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.

Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi dell'articolo 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell'ufficiale di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.

Per quanto riguarda i bandi di gara ("procedure a evidenza pubblica") e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Omissis

Portale stipendi p.a. - Nuove funzionalità self service - Identificazione del dipendente. *(Nota Ministero della giustizia, dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, n. 0019834 del 8 marzo 2012)*

La Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione ha comunicato con nota n. 3087/2012 del 02/03/2012 (che si riporta in allegato) che la fruizione dei servizi self-service sul Portale Stipendi PA richiederà inderogabilmente, a partire dal 2 aprile 2012 l'utilizzo di un codice segreto (PIN) che dovrà

essere rilasciato dai Responsabili Identificazione Dipendenti (RID).

Tale ruolo verrà automaticamente attribuito da SPT a tutti i dipendenti che ricoprono attualmente il ruolo di RCA o OCA nonché alle utenze dell'applicativo "Modelli".

Considerato che, al fine di facilitare le operazioni di identificazione e di assegnazione del PIN ai dipendenti, si dovrà procedere alla individuazione di almeno un RID per ogni sede, si prega gli uffici in indirizzo di segnalare i nominativi dei nuovi RID inviandone gli elementi utili alla registrazione sul portale del cedolino unico all'indirizzo di posta elettronica dgbilancio.dog@giustizia.it, indicando in oggetto "RID Stipendi PA", secondo lo schema allegato.

Si raccomanda, considerando l'esiguo tempo concesso all'Amministrazione e la vastità dei dati da gestire, la tempestività nella trasmissione dei dati.

Appare, comunque, opportuno segnalare che il buon esito della procedura di abilitazione dei nuovi utenti RID è subordinato all'efficiente funzionamento del Portale SPT.

Si prega, inoltre, di evitare di contattare l'Amministrazione centrale per eventuali ulteriori chiarimenti in quanto le uniche informazioni in possesso sono quelle già comunicate con la presente nota.

Protocollo informatico - Vincoli normativi e problemi tecnici. *(Circolare 3 aprile 2012, n. 08477/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi)*

Il sistema informatico di protocollo in uso presso gli uffici giudiziari, «Proteus», è dotato della funzione di interoperabilità, che consente lo scambio di documenti in formato digitale tra Pubbliche Amministrazioni, attraverso i rispettivi sistemi di protocollo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata, integrata nel sistema, a norma dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005, e successive modificazioni e integrazioni).

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 47, la trasmissione di documenti mediante «Proteus» è valida ai fini del procedimento amministrativo, in quanto se ne considera certificata la provenienza.

L'utilizzo della funzione di interoperabilità rende veloce ed economica la trasmissione di documenti amministrativi tra le aree organizzative omogenee dell'Amministrazione giudiziaria, ovvero tra gli uffici giudiziari, tra questi e l'Amministrazione centrale, nonché verso altri sistemi di protocollo di Pubbliche Amministrazioni o verso soggetti esterni, purché dotati di indirizzo di posta certificata (PEC).

Il sistema «Proteus» posiziona sulla «scrivania» degli utenti classificati come «protocollatori», nella cartella «messaggi ricevuti», i documenti in attesa di registrazione provenienti da altri sistemi interoperabili (altri uffici giudiziari, uffici di diretta collaborazione del Ministro, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, altre Pubbliche Amministrazioni).

Si rammenta che, a norma dell'articolo 53, D.P.R. n. 445/2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa - è obbligatorio protocollare tutti i documenti ricevuti.

Pertanto, si richiama l'attenzione degli uffici a presidiare quotidianamente tale cartella, verificando e protocollando tempestivamente i documenti ricevuti.

Il gruppo di lavoro per la diffusione del protocollo informatico e gestione documentale agli uffici giudiziari è a disposizione per ogni informazione e supporto, anche di carattere formativo, tramite la casella di posta elettronica protocollo.ufficijudiziari@giustizia.it.

SIAMM/Spese di giustizia – Diffusione funzionalità "istanza web " per l'invio telematico delle istanze di liquidazione da parte dei professionisti. *(Nota n. 25297 del 19 ottobre 2012 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati)*

Nell'intento di migliorare costantemente l'operatività dei sw ministeriali preposti alla materia delle "Spese di giustizia", con particolare riferimento al modulo informatico per la gestione del registro delle spese anticipate dall'erario (mod. 1/A/S/G), è stata realizzata una applicazione web che consente agli utenti esterni (operatori di telefonia, ausiliari del giudice ed altre categorie professionali ex T.U. 115/2002) di semplificare il processo di predisposizione ed invio delle istanze e/o delle fatture (per servizi erogati in materia di "intercettazioni").

I principali obiettivi del sistema sono:

- fornire uno strumento informatico aderente alle concrete esigenze degli utenti e degli uffici giudiziari e realizzare uniformità nelle modalità operative;
- conseguire maggiore efficacia dei processi amministrativi a supporto dell'attività giudiziaria e ridurre i tempi di predisposizione ed invio delle richieste di liquidazione e dei volumi cartacei;
- fornire informazioni sullo "status" della richiesta per decongestionare gli Uffici e semplificare le attività di consultazione da parte degli "utenti".

Il sistema web "Liquidazioni spese di giustizia", raggiungibile dal sito www.giustizia.it / servizi online / liquidazioni spese di giustizia è stato realizzato per consentire agli utenti beneficiari di pagamenti in materia di spese anticipate dall'erario (persone fisiche e giuridiche) di predisporre ed inviare le singole istanze di liquidazione e/o le "fatture in materia di intercettazioni" in un contesto informatizzato che dialoga telematicamente con il sistema SIAMM - ARSPG utilizzato dalle cancellerie degli uffici giudiziari.

L'applicativo dialoga in maniera automatica, trasparente e sicura con la piattaforma SIAMM - ARSPG: ogni azione fatta dal beneficiario utente sul sistema istanza web produrrà un flusso verso il sistema SIAMM - ARSPG e, viceversa, gli eventi successivi alla presa in carico della "richiesta di pagamento" (emissione decreto di liquidazione lordo, netto, inoltro al F.D. per il pagamento, avvenuto accredito delle somme dovute, ecc ecc) produrranno un flusso di aggiornamento dati verso il sistema istanza web consultabile esclusivamente dalla parte interessata"

Benefici attesi per tutti gli attori che utilizzano il sistema "istanza web":

- per gli uffici giudiziari: acquisizione semplificata, sulla piattaforma in uso Siamm-Spese di Giustizia, delle informazioni anagrafiche dei beneficiari e delle informazioni contenute nelle richieste di pagamento o fatture (in materia di intercettazioni) presentate dagli utenti.

- per i beneficiari e i gestori di telefonia: invio all'ufficio giudiziario competente della "richiesta di pagamento e/o fattura (intercettazioni) che, tramite l'uso di caselle di posta elettronica certificata, avranno la possibilità di validare giuridicamente la richiesta inviata telematicamente evitando il deposito "cartaceo" dell'atto allegando anche ulteriori supporti giustificativi della richiesta; costante monitoraggio dello "status" delle proprie richieste di liquidazione. I gestori di telefonia potranno inviare "massivamente" più fatture anche per singola sessione operativa.

Il funzionamento del sistema è molto semplice: l'utente si avvia al sistema attraverso il portale del Ministero della Giustizia iniziando con il processo di registrazione. Per supportare nella fase di avvio alla nuova modalità sono stati predisposti due diversi manuali operativi destinati ai "Gestori di Telefonia" e agli "Ausiliari del Giudice ed altre figure professionali". Entrambi i manuali sono scaricabili dalla home page di accesso al sistema. In particolare per i gestori di telefonia è stato predisposto anche il documento tecnico che illustra come realizzare il file XLM inserire i dati delle fatture da inviare al singolo ufficio giudiziario competente.

Cruscotto di monitoraggio delle istanze:

Per gli operatori dell'ufficio giudiziario competente: attraverso la piattaforma SIAMM - ARSPG già avviata in produzione, hanno l'accesso al "cruscotto di monitoraggio delle istanze" di liquidazione presentate e da prendere in carico:

1. per le istanze inviate tramite "casella p.e.c.", il sistema attiva il controllo di corrispondenza tra il documento inviato tramite casella di posta elettronica certificata ed i dati inseriti all'atto della registrazione dell'istanza di pagamento e, validati i dati, permette all'operatore la presa in carico dell'istanza.

2. Per le istanze inviate tramite "mail ordinaria" la corrispondenza dei dati predisposti dall'utente sul sistema on-line dovrà essere eseguita dall'operatore dell'ufficio giudiziario dopo il deposito cartaceo della stessa.

In entrambi i casi gli operatori non dovranno inserire al SIAMM i dati contenuti nelle singole istanze o fatture.

Per i beneficiari: successivamente alla presa in carico della richiesta di liquidazione e per tutte le vicende successive del processo di liquidazione di competenza dell'ufficio giudiziario, il sistema invierà una mail all'utente per informarlo sul cambiamento di stato; le stesse informazioni saranno recuperabili attraverso il cruscotto di monitoraggio messo a disposizione del beneficiario sulla home page del sistema

Istanza Web. La nuova modalità sarà utilizzabile dal prossimo 10.03.2011

Alle SS.LL. in indirizzo richiedo di inoltrare la presente nota al personale addetto al servizio delle "spese anticipate - registro mod. 1/a/s/g" perché venga data puntuale applicazione all'iniziativa informandone direttamente con apposite circolari o consegna dei manuali i "soggetti esterni" (gestori di telefonia, ausiliari del giudice e gli altri professionisti) che svolgono attività come da T.U. 115/2002 per conto dell'ufficio giudiziario e, gli stessi, avviati verso la nuova modalità on-line. Sottolineo che il servizio in modalità web è una ulteriore evoluzione di quello "acquisizione istanza tramite supporto digitale" già utilizzato con successo dai taluni gestori di telefonia e da molti professionisti.

Tra le news del "Portale Siamm" raggiungibile dagli operatori giudiziari è disponibile il "manuale d'uso" che illustra come acquisire alla piattaforma siamm le istanze e/o fatture predisposte e inviate con il servizio on-line web. Ulteriore supporto potrà essere richiesto tramite il servizio di help desk assicurato ed attivabile con mail o chiamato telefonica.

Siti Web degli Uffici giudiziari. Misure minime di Sicurezza e rilevazione tecnica. (Circolare m-dg, DAG

14.11.2013.0114278.U in data 14 gennaio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi)

A seguito di recenti attacchi informatici, oggetto di cronaca internazionale, anche nei confronti di siti di Uffici giudiziari, si segnala l'esposizione a rischio di tali siti, quando posti al di fuori della gestione della Direzione dei Sistemi Informativi Automatizzati.

Di questi siti non sono note le misure di sicurezza, soprattutto nell'ipotesi di erogazione di servizi on-line, che prevedano l'eventuale trattamento, anche temporaneo, presso data center esterni alla Rete Unica Giustizia (RUG) dei dati/documenti personali, non solo sensibili/giudiziari (articolo 4 e articoli 46-52 del

Decreto Legislativo 196/20.

Al fine di intervenire, quantomeno sul gestore di eventuali siti così organizzati, si chiede agli Uffici giudiziari di comunicare alla DGSIA, quale misura minima di sicurezza, il recapito di un Referente, disponibile h24 e 7/7 gg

A tale contatto si rivolgerà la Direzione in caso di preavviso di attacchi DoS (Denial of Service) ove rese note per le vie riservate dagli Organi competenti (Polizia delle Comunicazioni, CNAIPIC - Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche forze di Polizia).

Per facilitare gli Uffici giudiziari nella comunicazione del suddetto Referente ed al fine di definire il contesto tecnologico dei siti web finora realizzati, sia che abbiano ottenuto il LOGO del Ministero come riconoscimento, della conformità alle linee RIDda (nota prat. 10689 del 19/4/2010), sia che non si siano adeguati alle predette linee guida, è stata predisposta una piattaforma web, raggiungibile dalla Intranet del sito giustizia, che accompagna l'utente nella redazione del censimento.

INFORTUNI SUL LAVORO

Infortuni sul lavoro dei dipendenti - Denuncia all'INAIL – Modalità. *(Circolare n. 1786-1916/SBLS/4481, in data 11 luglio 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

A seguito di numerose richieste di rimborso di prestazioni economiche erogate dall'INAIL, per infortuni occorsi al personale dell'Amministrazione giudiziaria, questa Direzione Generale, dopo attenta disamina della normativa antinfortunistica vigente, sentita anche la Direzione Centrale dell'INAIL, ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni e fornire adeguate istruzioni in merito agli adempimenti di competenza dei capi degli uffici.

In forza del decreto del Ministro del Tesoro 10 ottobre 1985, intervenuto a dare concreta attuazione e regolamentazione all'assicurazione dei dipendenti dello Stato nella particolare forma di «gestione per conto dello Stato», prevista dall'articolo 127 del testo unico approvato dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, «sono obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro i dipendenti delle Amministrazioni statali che rientrano nelle previsioni normative del citato testo unico, articoli 1 e 4».

Ai sensi degli articoli 1 e 4 del testo unico rientrano tra i soggetti protetti, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione presso l'INAIL, sia i dipendenti addetti ad apparecchi, impianti elettrici o «macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa» (quali, ad esempio le macchine elettro contabili, i videoterminali, i fotocopiatrici, i computer, i telex, i centralini telefonici, i centri meccanografici, i centri elaborazioni dati) sia i dipendenti che, pur non adibiti all'uso di detta strumentazione, svolgono (non occasionalmente) la loro prestazione all'interno dei locali ove sono presenti i macchinari. A tale proposito, si distingue, infatti, il rischio diretto (scaturito dal contatto diretto dell'operatore con la fonte di pericolo) da rischio ambientale (che interessa tutti coloro che sono occupati in ambienti organizzati ove si svolgono le attività pericolose).

Lo Stato, in quanto datore di lavoro che, nell'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 del testo unico occupa persone soggette a tutela obbligatoria, è assoggettato agli obblighi dell'assicurazione. Peraltro, per i dipendenti dello Stato, tale assicurazione è attiva nella forma speciale della «gestione per conto».

Secondo questa particolare forma di gestione, l'Amministrazione non anticipa il premio assicurativo, ma, come disposto dall'articolo 2 del D.M. 10 ottobre 1985, rimborsa all'INAIL le spese conseguenti alla tutela attuata dallo stesso Istituto nei casi in cui l'ente previdenziale abbia riconosciuto la ricorrenza di un infortunio indennizzabile. L'obbligo assicurativo a carico dell'Amministrazione si concretizza, pertanto, al momento dell'evento lesivo.

Il personale dello Stato in posizione di comando conserva la qualità di dipendente dello Stato (articolo 6, D.M. citato) e, pertanto, è assicurato nella forma della gestione «per conto». Ne consegue che l'INAIL intrattiene il rapporto economico, per il rimborso delle prestazioni infortunistiche erogate con l'Amministrazione statale alla quale il dipendente appartiene.

L'obbligo assicurativo antinfortunistico risulta compatibile con la forma di previdenza prevista per gli impiegati dello Stato, trattandosi di due forme assicurative indipendenti.

Lo Stato, per i dipendenti che rientrano nelle previsioni normative del testo unico - articoli 1 e 4 - è tenuto, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico, a denunciare l'infortunio all'INAIL.

Il meccanismo della «gestione per conto dello Stato» non fa venir meno, infatti, l'obbligo di denuncia.

Pertanto, in tutti i casi in cui sopravvenga, per causa violenta, un incidente, che produca una infermità guaribile in un numero di giorni superiore a tre, e che coinvolga un dipendente

addetto a macchine pericolose (come previsto precedentemente) ovvero dipendenti impiegati nell'ambiente lavorativo ove sono presenti dette macchine, l'Amministrazione statale (nella persona del capo dell'ufficio) deve inoltrare tempestiva denuncia all'INAIL. Si consideri che, in caso di violazione di tale obbligo, trova applicazione, anche nei confronti delle Amministrazioni statali, la sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 561/93.

Al la luce della disamina svolta si ritiene opportuno fornire utili indicazioni in ordine alle modalità e ai termini di presentazione di tali denunce.

L'articolo 53, primo comma, del testo unico, prevede che la denuncia: deve essere inoltrata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia; deve essere corredata da certificato medico.

La certificazione sanitaria si pone come momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo e, secondo anche l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia. In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico.

Di conseguenza, ove l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell'ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (articolo 53, terzo comma).

Quanto alla «scadenza», se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo.

Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale.

In definitiva, i capi degli uffici, in occasione dell'infortunio di un dipendente, dovranno inoltrare all'INAIL la relativa denuncia tramite il modello allegato alla presente circolare, entro due giorni dalla notizia. In particolare, gli stessi avranno cura di compilare accuratamente la parte del modello dedicata alla descrizione dell'infortunio (eventualmente allegando una relazione supplementare), precisando le circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuto l'evento, nonché le mansioni svolte dal dipendente (aspetti determinanti per stabilire la sussistenza di un rischio ambientale).

In tal modo l'INAIL potrà compiutamente valutare l'indennizzabilità dell'incidente e assumere le conseguenti determinazioni. Il datore di lavoro è, infatti, obbligato, in ogni caso, a denunciare all'INAIL l'infortunio occorso al dipendente, indipendentemente dalla propria valutazione (negativa) sulla ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'indennizzabilità dell'evento.

IPOTECA GIUDIZIALE

Soppressione uffici autonomi di cassa - Riscossione delle imposte ipotecarie e catastali - Modalità.

(Circolare n. 2101P/IV/9/C4/1178-98, in data 28 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Territorio; estratto)

Modalità di rilascio, da parte degli uffici, del duplo della formalità - Alcune categorie di utenti hanno segnalato allo scrivente che numerosi uffici di pubblicità immobiliare - con riferimento all'esecuzione di formalità ipotecarie per le quali l'importo dei tributi complessivamente dovuti è stato versato secondo le nuove modalità introdotte dalla normativa in esame - restituiscono al richiedente uno degli originali della nota (duplo) con la dicitura «liquidazione gratuita», apposta automaticamente dal sistema informatico in fase di stampa della formalità, senza indicare l'ammontare dei tributi versati dal richiedente.

Modalità di contabilizzazione delle riscossioni - Talune Direzioni Compartimentali segnalano difformità di indirizzo tra gli uffici dipendenti in ordine alle modalità di contabilizzazione delle riscossioni, successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione e versamento introdotto dalla normativa richiamata in oggetto.

In particolare, risulta che alcune Conservatorie - utilizzando l'opzione liquidazione contestuale in fase di accettazione delle formalità - continuerebbero a comunicare al sistema non soltanto le tasse ipotecarie materialmente riscosse dall'ufficio per effetto della deroga disposta dall'articolo 3, secondo periodo, Decreto Legislativo n. 463/97, e dall'articolo 2, del D. Direzione Generale 22 dicembre 1997, ma anche gli importi versati dal richiedente direttamente al Concessionario della riscossione competente oppure tramite banche delegate o attraverso versamento in conto corrente postale intestato al Concessionario.

Ad avviso dello scrivente, detto modus agendi non appare condivisibile in quanto determina il prodursi di una serie di gravi ed evidenti incongruenze sul piano giuridico-contabile.

Ipotecche giudiziali in tema di controversie di lavoro - Iscrizione - Agevolazioni ex articolo 10 della legge n. 533/1973. (Circolare 20 dicembre 2002, n. 11/T dell'Agenzia del Territorio; estratto)

(...) Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria, in passato, ha ritenuto di escludere dall'ambito di operatività dell'articolo 10 citato le iscrizioni ipotecarie conseguenti alla emissione di decreti ingiuntivi per il recupero di contributi previdenziali «... in quanto l'iscrizione ipotecaria attiene ad una fase non necessariamente collegata al procedimento di esecuzione, dato che costituisce un'attività del creditore che può anche precedere il giudizio relativo all'esecuzione pur restandone al di fuori, tanto che quest'ultimo può essere instaurato ed aver luogo indipendentemente dalla costituzione di garanzia ipotecaria» (risoluzione 16 febbraio 1979, n. 272019 della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari). Tale orientamento è stato successivamente ribadito con risoluzione 23 aprile 1986, n. 250002.

Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza tributaria ha più volte disatteso gli indirizzi interpretativi adottati dall'Amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria centrale, con decisione n. 3975 del 10 giugno 1992, pur sottolineando come l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale non possa tecnicamente definirsi come atto giudiziario, ha ritenuto che «... l'ampia formulazione della disposizione legislativa in esame consenta di poter affermare che essa ricomprende anche le ipoteche giudiziali ...» posto che «... queste ultime costituiscono un prius della procedura di esecuzione immobiliare, un atto preordinato alla tutela delle contribuzioni dei lavoratori che garantisce il raggiungimento delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire».

Lo stesso giudice, con decisione n. 4947 del 14 ottobre 1998, nel ribadire l'applicabilità del regime di esenzione in parola alle iscrizioni ipotecarie richieste per il recupero di crediti relativi sia a prestazioni di lavoro che a contribuzioni previdenziali ed assistenziali, ha, tra l'altro, sottolineato che le ipoteche giudiziali in questione «... assolvono le stesse finalità degli atti esecutivi immobiliari e, comunque, sono preordinate allo stesso fine e, pertanto, debbono essere incluse nelle norme di favore attesa l'ampia formulazione letterale di cui si è servito il legislatore ..».

Ora, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, sfavorevole alle tesi sostenute dall'Amministrazione finanziaria, nonché del le persistenti incertezze interpretative manifestate dagli uffici, è stato ritenuto opportuno acquisire, sulla delicata problematica, il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Il predetto organo legale - in sintonia con gli indirizzi giurisprudenziali innanzi citati - ha osservato (con nota 28 maggio 2001, n. 63270) che, nell'ambito del contesto normativo delineato, non può giustificarsi da un lato il riconoscimento della esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione della medesima esenzione «... per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo (anche se la seconda in astratto non è sempre essenziale ai fini dell'esecuzione) quando si rimanga nell'ambito delle controversie di lavoro o di assistenza obbligatorie, assistite da ampi benefici».

Quanto, poi, alle ipotizzate interferenze dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 347/1990, in quanto norma

sopravvenuta, sul regime di esenzione di cui al citato articolo 10, lo stesso organo legale ha sottolineato che

«... il decreto legislativo n. 347/1990 è conforme al precedente D.P.R. 635/1972 e non interferisce con la norma speciale dell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, la quale, per l'espressa disposizione della legge 14 agosto 1974, n. 379, sopravvive alla abrogazione generale delle agevolazioni disposta con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601».

Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, si ritiene che il regime di esenzione previsto dall'articolo 10 della legge n. 533/1973, attesane l'ampia portata, sia applicabile anche alle iscrizioni di ipoteche giudiziali eseguite a garanzia di crediti per prestazioni di lavoro e per contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

Ipoteca - Elenco dei diritti reali sugli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria. (Circolare 26 aprile 2004, n. 3/T dell'Agenzia del Territorio)

In sede di progressiva diffusione dell'utilizzo di procedure informatiche integrate relative a procedimenti di competenza dell'Agenzia del territorio in materia ipotecaria e catastale - quali, da ultimo, l'adempimento unico di registrazione, trascrizione e voltura degli atti immobiliari - sono emerse alcune criticità in materia di codifica delle tipologie di diritti reali su beni immobili, con particolare riferimento alle situazioni giuridiche connesse alla costituzione del diritto di superficie.

Con la nozione di diritto di superficie, come è noto, si fa riferimento alla facoltà del proprietario di costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà (articolo 952, primo comma, c.c.), nonché al diritto del proprietario medesimo di alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla

proprietà del suolo (articolo 952, secondo comma, c.c.).

In relazione alle predette distinte facoltà, dunque, è possibile configurare da un lato l'esistenza di un diritto di proprietà sull'area («proprietà per l'area»), dall'altro un diritto di proprietà sulla costruzione realizzata sull'area medesima («proprietà superficaria»), situazioni giuridiche riferibili a soggetti differenti.

Occorre, tuttavia, far presente che il sopraindicato diritto di proprietà per l'area, pur essendo contemplato, con una propria codifica, nella base informativa del catasto, all'attualità non risulta incluso nella tabella dei diritti reali della base informativa ipotecaria, di cui alla circolare n. 128/T del 1995 del Dipartimento Territorio.

Pertanto, al fine di migliorare, attraverso un processo di razionalizzazione ed allineamento, la qualità delle banche dati ipotecaria e catastale e le procedure per il relativo aggiornamento, si rende necessario integrare l'elenco dei diritti reali di cui ai punti 3.5.2. (diritti reali oggetto di trascrizione) e 8.5.2. (diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria) della predetta circolare n. 128/T del 1995, con la specifica previsione del sopraindicato diritto di «proprietà per l'area», da individuare con il codice identificativo «It».

Quindi, la nuova elencazione dei diritti reali oggetto di trascrizione di cui al punto 3.5.2., in chiaro ed in codice, risulta la seguente: proprietà: 1; proprietà superficaria: Is; proprietà per l'area: It; nuda proprietà: 2; nuda proprietà superficaria: 2s; abitazione: 3; abitazione su proprietà superficaria: 3s; diritto del concedente: 4; diritto dell'enfiteuta: 5; superficie: 6; uso: 7; uso su proprietà superficaria: 7s; usufrutto: 8; usufrutto su proprietà superficaria: Ss; servitù: 9.

La nuova elencazione dei diritti reali oggetto di iscrizione ipotecaria di cui al punto 8.5.2., in chiaro ed in codice, risulta la seguente: proprietà: 1; proprietà superficaria: Is; proprietà per l'area: It; nuda proprietà: 2; nuda proprietà superficaria: 2s; diritto del concedente: 4; diritto dell'enfiteuta: 5; superficie: 6; usufrutto: 8; usufrutto su proprietà superficaria: Ss.

Il contenuto della presente circolare è stato condiviso dal Ministero della giustizia, che, con nota 11 febbraio 2004, protocollo n. 2/60/FG/1(2004)u/1852 del Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, ha espresso il proprio parere favorevole.

Si comunica, altresì, che si è già provveduto all'adeguamento delle procedure informatiche, in coerenza con la summenzionata integrazione di codifica di diritti sugli immobili.

Tutto ciò premesso, si soggiunge che, al fine di perfezionare il sopra accennato processo di allineamento delle banche dati ipotecaria e catastale, si renderà altresì necessario introdurre le previsioni, con le relative codifiche, dei seguenti ulteriori diritti reali parziali, che costituiscono situazioni giuridiche direttamente connesse al cennato diritto di «proprietà per l'area», da cui traggono origine: «nuda proprietà per l'area», «usufrutto su proprietà per l'area», «uso su proprietà per l'area»; occorrerà, segnatamente, prevedere i tre suddetti diritti con riferimento alle trascrizioni e, correlativamente, i primi due con riferimento alle iscrizioni ipotecarie.

Tuttavia, si ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo l'introduzione della previsione dei diritti parziali da ultimo menzionati, in considerazione dell'impossibilità di operare, in tempi brevi, il corrispondente adeguamento delle procedure informatiche, peraltro non presenti nemmeno nella base informativa catastale. Per contro, si è ritenuto di provvedere, per intanto, alla sola integrazione relativa al diritto di «proprietà per l'area», la quale riveste indubbiamente maggiore urgenza, stante la frequenza con cui ricorrono le relative fattispecie negli atti di aggiornamento ipotecari e catastali.

Ipoteca giudiziale - Inidoneità del titolo emesso ex articolo 708 c.p.c. per l'iscrizione. (Circolare 11 maggio 2004, n. 4/T dell'Agenzia del Territorio)

Pervengono alla Scrivente, da parte delle strutture dipendenti, richieste di chiarimenti in ordine alla iscrivibilità di ipoteche giudiziali sulla base di provvedimenti emessi dal presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione tra coniugi, ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., nonché sulle relative modalità di cancellazione.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

L'articolo 2818 c.c., dopo aver identificato al primo comma gli atti ed i provvedimenti che costituiscono titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, al secondo comma, in via residuale, stabilisce che l'idoneità in tal senso spetta anche a tutti i provvedimenti giudiziali «... ai quali la legge attribuisce tale effetto».

Al la luce di quanto disposto dal citato secondo comma dell'articolo 2818 c.c., non sembra che il provvedimento, con cui il presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione tra coniugi adotta, ex articolo 708, terzo comma, c.p.c., le misure provvisorie di carattere patrimoniale ritenute necessarie, possa essere considerato titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'articolo 189 disp. Att. c.p.c., infatti, pur attribuendo, all'ordinanza con la quale il presidente o il giudice istruttore adotta i predetti provvedimenti, l'efficacia di titolo esecutivo, nulla dispone in ordine alla relativa idoneità a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca.

Tale orientamento, fino a qualche anno fa oggetto di dubbi e di contrastanti opinioni, è stato ripetutamente ribadito sia dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Roma 18 febbraio 1997), che da quella di legittimità (cfr. Cass. civili, 25 novembre 2000, n. 1100), divenendo ormai principio unanimemente riconosciuto.

Ad ulteriore conferma la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale dell'articolo 708 c.p.c., proprio nella parte in cui non prevede che i provvedimenti presidenziali in parola costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sia perché sussistono strumenti alternativi di tutela della garanzia patrimoniale del credito, sia perché i provvedimenti presidenziali di cui trattasi sono caratterizzati da un alto grado di instabilità (cfr. ord. n. 272 dep. il 24 giugno 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2002).

Sulla base delle suesposte considerazioni deve ritenersi, pertanto, che i provvedimenti in parola non possano costituire titolo idoneo per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale ex articolo 2818 c.c.. Qualora, tuttavia, detta iscrizione sia stata, comunque, eseguita dall'ufficio, si rende necessario individuare la corretta procedura ed i soggetti legittimati ad «eliminare» dal mondo giuridico detta formalità eseguita sulla base di un titolo non idoneo, nonché accertare i criteri per l'individuazione della responsabilità per i danni eventuali, derivanti dall'iscrizione di cui trattasi.

In tema di iscrizioni ipotecarie illegittime, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che incombe sul creditore procedente l'obbligo di provvedere alla cancellazione, pena il risarcimento dei danni in favore della parte gravata (cfr. Cass. civili, 22 giugno 1978, n. 3078). D'altronde, non può che gravare in capo al soggetto che ha «azionato» un titolo non idoneo, l'onere (rectius, l'obbligo) di rimuovere gli effetti lesivi illegittimamente prodotti.

Pertanto, con specifico riferimento all'esigenza di eliminare eventuali situazioni antiggiuridiche, laddove connesse a trascrizioni o iscrizioni illegittime, l'Avvocatura generale dello Stato, coinvolta dalla Scrivente su analoga questione, con consultiva 27 marzo 2003, n. 35988, ha osservato «... come detta questione attenga e si collochi nella sfera dei rapporti intersoggettivi delle parti in causa, essendo sempre consentito a colui che abbia subito un pregiudizio, agire giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trascrizione della domanda o della iscrizione ipotecaria, con la condanna al risarcimento dei danni (cfr. articolo 96, secondo comma, c.p.c.)» (cfr., al riguardo, la circolare 7 maggio 2003, n. 4 dell'Agenzia del Territorio).

In tema di responsabilità derivante da iscrizione di ipoteca giudiziale, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato come l'articolo 96 c.p.c. si ponga con carattere di specialità rispetto all'articolo 2043 c.c., fissando un'integrale e completa disciplina della responsabilità processuale, «... di modo che la responsabilità processuale aggravata ..., pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'articolo 96 c.p.c., né è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ...» (cfr., tra le pronunce più recenti, la sentenza 12 marzo 2002, n. 3573).

Tale indirizzo giurisprudenziale, anche in considerazione dell'uso del termine "interamente", potrebbe essere inteso nel senso di ritenere che la specialità della responsabilità di cui all'articolo 96 c.p.c. escluda una eventuale corresponsabilità del conservatore, la quale rimarrebbe, a priori, assorbita e preclusa dalla esclusiva addebitabilità dell'evento dannoso a colui che ha richiesto l'iscrizione d'ipoteca sulla base di un titolo non idoneo.

In ogni caso, stante il chiaro disposto dell'articolo 2886 c.c. - in base al quale il richiedente della cancellazione totale e parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata (cfr., in conformità, Cass. civili, 26 luglio 1994, n. 6958) - si ritiene che il conservatore non possa procedere motu proprio alla cancellazione dell'iscrizione stessa.

Tuttavia, anche con specifico riferimento agli eventuali danni riconducibili al perdurare di una situazione antiggiuridica, potrebbe risultare opportuno il coinvolgimento - da parte degli uffici - delle competenti Avvocature distrettuali dello Stato, al fine di individuare, rispetto a specifici casi concreti ed in via prudenziale, le soluzioni - anche di tipo propositivo - maggiormente idonee, sotto il profilo operativo e sostanziale, a garantire l'eliminazione della predetta situazione antiggiuridica e quindi la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell'Agenzia.

Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che i predetti orientamenti interpretativi sono stati condivisi dall'Avvocatura generale dello Stato, con consultiva 8 marzo 2004, n. 13872/03.

Ipoteca giudiziale - Iscrizione e cancellazione in base a decreto ingiuntivo - Annotazione di riduzione. (Circolare 4 agosto 2004, n. 6/T dell'Agenzia del Territorio)

Pervengono alla Scrivente, da parte di alcuni uffici, richieste di parere in ordine alla idoneità o meno di una sentenza non munita dell'autorità di cosa giudicata, a costituire titolo per l'annotazione di riduzione di somma richiesta dal creditore ex articolo 2874 c., a margine di una ipoteca giudiziale.

La fattispecie prospettata è la seguente: in seguito ad una iscrizione ipotecaria eseguita in base a decreto ingiuntivo, viene emanata una sentenza scaturita nell'ambito del procedimento di

opposizione instaurato dal debitore -con la quale viene quantificata una somma minore rispetto a quella ingiunta. La parte creditrice, successivamente, presenta all'ufficio rituale domanda di annotazione per riduzione di somma, allegando, quale titolo, la predetta sentenza non ancora passata in giudicato. I dubbi palesati dagli uffici circa l'eseguibilità dell'annotazione di cui trattasi in base a sentenza non definitiva, si fondano sulla sostanziale assimilabilità dell'annotazione di riduzione di somma, quanto alla natura, all'annotazione di cancellazione parziale, con la conseguenza che la fattispecie dovrebbe ritenersi interamente disciplinata dall'articolo 2884 c.c. il quale prevede che la formalità di cancellazione possa essere eseguita soltanto in base a «sentenza passata in giudicato o ... altro provvedimento giurisdizionale definitivo emesso dalle autorità competenti». Al fine di inquadrare correttamente la problematica in parola, occorre risolvere preventivamente, ed in via graduata, le due seguenti questioni:

a) se l'annotazione di riduzione di somma sia sempre ed in ogni caso assimilabile, per natura giuridica e disciplina, ad una formalità di cancellazione, seppure parziale;

b) in caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il riferimento normativo per la corretta esecuzione della specifica formalità sia esclusivamente l'articolo 2884 c.c., ovvero se detto riferimento vada ricercato in un quadro più ampio e composito.

In merito alla questione sub a) sembra utile evidenziare che una parte della dottrina ha ritenuto di poter operare la distinzione tra «riduzione propria» e «riduzione impropria»; quest'ultima differirebbe dalla prima dal punto di vista sostanziale, riferendosi ad una eccedenza dell'iscrizione sulla reale estensione del diritto d'ipoteca e mirando ad eliminare, anche in fatto, la divergenza tra realtà ed apparenza.

Sull'argomento, una parte della giurisprudenza di merito ha osservato che «la riduzione dell'ipoteca non equivale a cancellazione, ma piuttosto ad una rettifica» tendente a correggere l'eccedenza dell'iscrizione.

Secondo il predetto orientamento, nella categoria della riduzione impropria andrebbe ricondotta anche l'ipotesi della iscrizione ipotecaria effettuata in base a decreto ingiuntivo, con successivo riconoscimento del credito per un importo inferiore a quello iscritto, posto che in tale fattispecie, in realtà, non si verifica una riduzione della efficacia dell'iscrizione, ma una «nera rideterminazione dell'ambito di tale efficacia».

Seguendo tale prospettazione, quindi, il titolo per l'annotazione della riduzione di somma, identificabile nel provvedimento giudiziale che accerta una somma inferiore a quella garantita dalla iscrizione, potrebbe ritenersi svincolato dal requisito del passaggio in giudicato o, comunque, della definitività, espressamente richiesto dall'articolo 2384 cc

Venendo alla tesi opposta-inquadramento dell'annotazione di riduzione di somma nell'ambito della disciplina giuridica della cancellazione parziale - da ritenere, per altro, più coerente con i principi generali rinvenibili nella disciplina codicistica, si osserva come per una soluzione corretta della problematica segnalata, l'indagine non possa essere limitata alla sola previsione contenuta nell'articolo 2884 c.c..

Ed invero, nella fattispecie in parola, assume un rilievo determinante la disciplina contenuta nell'articolo 653, secondo comma, c.p.c. in tema di rigetto o accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Detta disposizione stabilisce che se l'opposizione è accolta solo in parte (come nel caso in esame) ...- il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Alla luce di tale orientamento, i vari elementi del procedimento in esame (decreto ingiuntivo, iscrizione ipotecaria, sentenza di riduzione della somma) vengono a costituire singole componenti di una fattispecie a formazione progressiva, finalizzata a determinare l'effettiva operatività della garanzia rispetto al rapporto sottostante. In tale contesto, l'effetto correlato alla sentenza di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo avente natura accertativa del reale ambito di efficacia dell'iscrizione - sembra operare ipso iure e la conseguente esecuzione dell'annotazione di riduzione appare essenzialmente finalizzata a garantire adeguata conoscibilità alla nuova situazione giuridica che l'articolo 653 c.p.c. riconnette, in modo diretto, all'emanazione della predetta sentenza.

Si evidenzia, al riguardo, che la Corte di Cassazione, con indirizzo pressoché costante, contrappone ai casi di totale revoca del decreto ingiuntivo nei quali l'ordine di cancellazione dell'iscrizione è eseguibile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene - i casi in cui l'opposizione sia solo parzialmente accolta, per i quali, in base all'articolo 653 c.p.c., secondo comma, «gli atti di esecuzione già compiuti - e, quindi, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso (in tal senso Cass. civili, sezione I, 17 ottobre 1991, n. 10945) - conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta (cfr. Cass. civili, sezione I, 21 marzo 1997, n. 2552 e 15 maggio 1990, n. 4163).

In altri termini, l'articolo 653, secondo comma, c.p.c., ove dispone, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, che gli atti di esecuzione già compiuti in base a detto decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma portata dalla sentenza di accoglimento,

può ritenersi applicabile anche alle iscrizioni ipotecarie, presentandosi, rispetto ad esse, la medesima esigenza di mantenere integra, in quei limiti, la posizione del creditore. Sulla questione, peraltro - e sotto diverso profilo - l'Avvocatura generale dello Stato, con consultiva n. 9540/03 del 14 maggio 2004, ha ritenuto di dover precisare che, in ordine alla specifica fattispecie suesposta, viene piuttosto in rilievo l'interesse del creditore (che richiede l'annotazione di riduzione di somma) a evitare una sua esposizione risarcitoria anche ex articolo 96 c.p.c. Ed infatti, qualora l'ipoteca giudiziale sia stata iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto, determina l'illegittimità del vincolo sin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui che ha chiesto l'iscrizione, ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione, indipendentemente da una richiesta formale della parte gravata, pena il risarcimento del danno in favore di quest'ultimo... .

Sul punto, lo stesso organo legale ha precisato come la Suprema Corte, abbia più volte ribadito che il principio, secondo cui il permanere, su un immobile, di una iscrizione ipotecaria, qualora il bene non sia, invece, effettivamente gravato da vincolo reale, comporta la nascita in capo a colui che dà luogo alla perpetuazione del peso dell'immobile e, cioè, sul creditore ipotecario, di una obbligazione risarcitoria ..—.

Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene che la sentenza con cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, viene accertato un minor importo del credito originariamente ingiunto - ancorché non passata in giudicato - possa costituire titolo idoneo per l'esecuzione dell'annotazione di riduzione di somma, nell'ipotesi in cui la domanda di annotazione sia presentata dal creditore ipotecario.

Gli uffici provinciali, in ogni caso, in relazione a specifici e peculiari casi concreti che dovessero evidenziare fattispecie più complesse ed articolate rispetto a quella prospettata, valuteranno l'opportunità di promuovere il coinvolgimento delle competenti Avvocature distrettuali dello Stato, al trae di individuare, in via prudenziale, le soluzioni più idonee, sotto il profilo operativo e sostanziale, a garantire la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell'Agenzia.

IPOTECA LEGALE

Processo penale ed ipoteca legale - Spese di iscrizione. *(Risoluzione n. 101/T/IV/8/C4/551, in data 7 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Territorio;stralcio)*

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, veniva iscritta in data 8 marzo 1985, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno ipoteca legale ex articolo 189 c.p. Con prenotazione a debito delle imposte dovute ai sensi dell'articolo 11, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.

Successivamente il Tribunale di Salerno, aderendo alla richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato in accordo con il Pubblico Ministero, visti gli articoli 444 sa. c.p.p., e 248, norme transitorie c.p.p., pronunciava la relativa sentenza, irrogando una pena detentiva e il pagamento delle spese di custodia cautelare. Nel dispositivo della stessa, veniva ordinata la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria di Salerno.

Con atto separato, emesso su impulso dell'imputato, il Presidente del Tribunale, precisava inoltre, che la cancellazione dell'ipoteca legale veniva richiesta d'ufficio ai sensi dell'articolo 218, norme di coordinamento c.p.p., e che la detta annotazione doveva essere eseguita d'ufficio e pertanto, senza spese per la parte.

All'atto del deposito del provvedimento e delle domande di annotazione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, il Conservatore, ritenendo di non dover eseguire tale formalità senza percepire i relativi tributi - stante la «condanna» dell'imputato - prima di procedere alla cancellazione della ipoteca legale iscritta, ha richiesto in merito, il parere della Direzione Compartimentale di appartenenza. Orbene, la scrivente è del parere che l'imputato che abbia patteggiato la pena, non debba essere esonerato dalle spese per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca legale ex articolo 189 c.p., in quanto «spese di giustizia»; tuttavia, a conforto di tale orientamento - stante la delicatezza e la complessità della questione - si è ritenuto opportuno acquisire preventivamente il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

L'Organo legale, con la consultazione n. 10200196 del 17 marzo 1998, non ritenendo condivisibile l'interpretazione dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., data dalla Autorità Giudiziaria di Salerno, è pervenuto alla conclusione «che, in caso di pena patteggiata, devono comunque essere addossate all'imputato ammesso al patteggiamento, le spese per la iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca», In tal senso, dopo essersi soffermato sulla natura - ormai acclarata da costante giurisprudenza - del rapporto intercorrente fra le «spese di procedimento» e le «spese di giustizia», ha

così motivato il proprio parere. «Soltanto le prime rientrano nella previsione dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., e l'esonero dalle stesse rientra tra quei benefici che discendono dal carattere premiale del rito in questione. Si tratta comunque di una norma di carattere eccezionale, non applicabile ad ipotesi non ricomprese nella sua portata letterale, e quindi, in particolare, alle suddette spese di sequestro e custodia cautelare. Ciò è conforme alla stessa logica del sistema, che ha previsto il patteggiamento in vista di un equo scambio di benefici tra l'imputato e lo Stato: al primo viene riconosciuta una cospicua riduzione della pena ed altri vantaggi (tra cui l'esonero dal pagamento delle spese processuali) a fronte di un indubbio risparmio di attività processuale che la sua collaborazione assicura all'Autorità Giudiziaria. Ma è di tutta evidenza che ove l'ambito dei benefici riconosciuto all'imputato venisse ampliato troppo, la perdita subita dallo Stato non troverebbe più un'adeguata compensazione ... Consolidata in tal senso appare la giurisprudenza della Suprema Corte, che uniformemente esclude dalla portata dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., sia le spese per il mantenimento in carcere dell'imputato durante la custodia cautelare, sia per la manutenzione e custodia delle cose sequestrate, che, ex articolo 265 c.p.p., sono anticipate dallo Stato, il quale poi ha diritto di rivalsa».

L'Avvocatura ha poi così proseguito.

Al sequestro conservativo ha, in seguito al disposto all'articolo 218 delle norme di coordinamento, preso il posto dell'ipoteca legale con forma di garanzia reale e tale sostituzione, come ha messo in evidenza la Corte Costituzionale, non ha comportato soluzione di continuità nella disciplina. Appare quindi logico estendere alle spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca legale, in quanto spese strumentali a codesta garanzia (e non certo inerenti allo svolgimento dell'iter processuale in senso stretto), gli stessi principi affermati per il sequestro, escludendole di conseguenza dal disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p.». Ciò stante, poiché le suddette considerazioni appaiono ampiamente in linea con quanto ritenuto sull'argomento dalla scrivente Direzione - anche per quanto disposto, peraltro, dall'articolo 84, norme di coordinamento, che esclude il diritto erariale di rivalsa solo in caso di provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e sentenza di proscioglimento - si conferma la debenza dei tributi per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta a carico dell'imputato che abbia patteggiato la pena.

Ipoteca legale - Cancellazione - Quantificazione dell'imposta. *(Risoluzione 1° settembre 2004, n. 3/T dell'Agenzia del Territorio)*

La Direzione regionale del ... ha chiesto alla Scrivente chiarimenti in merito ad un quesito formulato dall'ufficio provinciale di ..., concernente i criteri di individuazione della base imponibile dell'imposta ipotecaria dovuta per la cancellazione di un'ipoteca legale, iscritta ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con prenotazione a debito dell'imposta.

In particolare, il quesito verte nello stabilire se la predetta imposta ipotecaria debba commisurarsi al valore dell'originaria garanzia ipotecaria, oppure alla minore somma che risulti definitivamente dovuta per effetto di vicende successive al l'iscrizione (ad esempio, come nel caso di specie, per l'intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413). La questione interpretativa segnalata è stata oggetto di ripetuti interventi, non sempre univoci, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I due orientamenti più recenti, e, per certi versi, più significativi, sono riconducibili alla risoluzione ministeriale 18 gennaio 1993, n. 351001 (Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari) e alla circolare 7 agosto 1998, n. 199/T (Dipartimento del territorio), emanata, peraltro, su conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Il predetto ufficio provinciale, pur richiamandosi all'orientamento di cui alla citata circolare, ha precisato che «l'applicazione del condono chiude una vertenza in maniera transattiva e non a conclusione di contenzioso fiscale il cui provvedimento definitivo stabilisca il quantum».

In altri termini, detto ufficio, relativamente alla specifica fattispecie esaminata, sembrerebbe ritenere non applicabile l'indirizzo interpretativo della circolare n. 199/T del 1998, in considerazione di un'asserita portata «limitata» degli effetti estintivi ricollegabili alla definizione agevolata di cui alla legge n. 413/1991.

Ciò posto, ad avviso della Scrivente, la soluzione della problematica segnalata non può prescindere da una lettura congiunta dei due menzionati interventi ministeriali.

La risoluzione ministeriale n. 351001, infatti, proprio con riferimento specifico alla definizione agevolata di cui alla legge n. 413/1991, aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare la somma risultante dalla predetta definizione, soltanto per il calcolo dell'imposta ipotecaria dovuta per l'iscrizione, e non anche per l'imposta ipotecaria relativa alla cancellazione (che, quindi, doveva continuare ad essere calcolata sull'originaria somma garantita).

Detto orientamento, tuttavia, determinava un'evidente disparità di trattamento, sotto il profilo

tributario, tra la formalità di iscrizione - che attiene al momento genetico del vincolo ipotecario - e quella di cancellazione, che riflette, invece, la fase estintiva della garanzia.

La successiva circolare n. 199/T è intervenuta sull'argomento, proprio allo scopo di sanare la cennata discrasia: Al riguardo, il citato documento di prassi, riportando in forma letterale le osservazioni formulate dall'Avvocatura generale, afferma il principio - «logicamente coerente e rispondente ad armonia di sistema» - che la base imponibile della cancellazione è la medesima di quella dell'iscrizione e che, nell'ipotesi di intervenuta riduzione, la stessa corrisponde «con quanto residua a seguito della riduzione».

L'esigenza di garantire il predetto principio sussiste - e va quindi tutelata - indipendentemente dalla tipologia delle vicende che hanno determinato una riduzione della base imponibile.

Quindi, nell'ipotesi in cui, come quella di specie, la riduzione dell'originario importo garantito sia ricollegabile alla definizione agevolata disciplinata dalla legge n. 413/1991, l'imposta ipotecaria relativa sia alla iscrizione (eseguita ai sensi dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con prenotazione a debito), sia alla cancellazione, andrà commisurata alla somma risultante dalla predetta definizione.

Si evidenzia che tale orientamento è stato condiviso dall'Avvocatura generale dello Stato con consultiva n. 16097/04 del 28 maggio 2004. Sull'argomento, infatti, il predetto organo legale ha osservato che «se il legislatore ha avvertito l'esigenza di intervenire per puntualizzare che, nei casi di iscrizione ipotecaria ex articolo 26 della legge n. 4/1929, l'imposta prenotata a debito è riscossa in ragione della somma che risulta effettivamente dovuta, appare evidente che debba esservi corrispondenza biunivoca, quanto alla base imponibile, con la formalità elusiva della cautela di fonte legale».

LOCALI E MOBILI

Immobili demaniali di uso governativo. *(Circolare n. 865 UDC, in data 28 dicembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Territorio)*

Il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1998), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, n. 6 - ha introdotto norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e attribuito compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali.

Con il provvedimento in questione si mira a realizzare una gestione dei beni dello Stato improntata a criteri di efficienza, economicità, produttività e a contenere, attraverso un uso razionale delle risorse patrimoniali disponibili, il fenomeno del ricorso al mercato immobiliare privato i cui costi gravano in misura rilevante sul bilancio dello Stato.

In questa ottica l'articolo 7, primo comma, innovando le procedure precedentemente vigenti, ha stabilito che qualora un immobile assegnato in uso governativo non venga più utilizzato in tutto o in parte dall'Amministrazione assegnataria, quest'ultima deve darne comunicazione nel termine di trenta giorni, dalla cessazione dell'uso, all'Ufficio del Territorio competente.

Inoltre il regolamento in questione ha istituito la figura dell'incaricato dell'attività di vigilanza sul corretto uso dei beni dello Stato attribuendogli i poteri di accesso, di sopralluogo nonché di verbalizzazione e delle irregolarità riscontrate, attività dalla quale possono scaturire precise responsabilità a carico dell'Amministrazione usuaria, che questo Ministero non potrà fare a meno di rilevare nelle competenti sedi.

Pertanto la comunicazione prevista dal primo comma, articolo 7, va considerata come uno specifico obbligo posto a carico delle Amministrazioni interessate.

È utile richiamare anche la disposizione contenuta nell'articolo 8, primo e secondo comma, del citato decreto in merito alla necessità che vengano segnalate da parte delle Amministrazioni assegnatarie al competente Ufficio del Territorio tutte le variazioni intervenute (superficie e destinazione d'uso) o che si ritengano di apportare alla consistenza degli immobili concessi in uso, ai fini dell'aggiornamento degli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato. A tale riguardo è comunque indispensabile che i Provveditorati alle opere pubbliche quando effettuano lavori di ristrutturazione, di ampliamento o di costruzione su beni di proprietà dello Stato ne diano comunicazione alla scrivente Direzione Centrale.

Si sottolinea con l'occasione che l'uso governativo degli immobili dello Stato deve essere conforme alle finalità istituzionali proprie di ogni Amministrazione. Pertanto non possono essere affidati ad altri soggetti spazi assegnati in uso governativo. Qualora si ravvisasse l'esigenza di affidare l'uso di parti di beni immobili ad altri soggetti per soddisfare esigenze dei propri dipendenti (sportelli bancari, Bancomat, mense, bar, ecc.), tale necessità dovrà essere segnalata agli uffici

periferici dell'Amministrazione finanziaria, che avranno cura, salvo che leggi specifiche non dispongano diversamente, di regolarizzare contrattualmente con terzi l'occupazione dei locali interessati ed esigere il pagamento del canone dovuto.

Inoltre l'uso governativo degli immobili deve essere corrispondente alle effettive concrete esigenze delle Amministrazioni. Pertanto, è opportuno, sia per le utilizzazioni in corso, che per le richieste di nuove assegnazioni che verranno inoltrate alla scrivente, considerare specificatamente le necessità che si intendono soddisfare in termini funzionali e in termini di spazio occorrente in relazione alle unità di personale allocate e da allocarsi, tenendo conto del complesso delle superfici a disposizione (anche in locazione passiva) nell'ambito territoriale di riferimento.

Per quanto riguarda, in particolare, gli standard relativi alle superfici pro capite occorre fare riferimento:

per quanto concerne la superficie minima per addetto: ai valori indicati dall'articolo 33, D. Legislativo n. 626/94;

per quanto concerne la superficie massima per addetto: ai valori medi risultanti dagli studi di settore e dalle esperienze di progettazione a livello nazionale ed internazionale che, in relazione alle caratteristiche degli immobili e alle diverse tipologie di uffici, indicano in 20-25 mq. tale superficie (comprensiva di spazi complementari - stanze riunioni, biblioteche, archivi correnti, ecc. - e spazi per la distribuzione ambientale funzionale - corridoi, ingressi, scale, servizi igienici, ecc.).

Si confida nella massima collaborazione di tutte le Amministrazioni, fermo restando la disponibilità di questa Amministrazione a considerare le varie necessità che dovessero manifestarsi.

Uffici giudiziari - Servizio di vigilanza esterna - Appalto ad istituti privati. *(Circolare n. AC/4/13963, in data 28 dicembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari civ, Ufficio IV)*

La S.V. è delegata ad indire un'indagine di mercato cui far partecipare almeno tre ditte specializzate nel settore e munite della prescritta approvazione prefettizia, come prevista dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 559/145 lb-100089.d (7) del 15 novembre 1997, nel caso in cui si debba affidare il servizio della vigilanza esterna degli edifici giudiziari, la S.V. vorrà prevedere che la scadenza dei relativi contratti sia condizionata alle eventuali diverse direttive di questa Direzione e, comunque, non sia superiore alla data del 30 giugno 2000.

In attesa di perfezionare la stipula dei suddetti contratti si autorizza, ove necessario, l'aumento del quinto dei contratti già in essere.

La S.V., nell'ambito dei poteri e della discrezionalità previste dal D.M. 28 ottobre 1993, nei casi in cui lo ritenga opportuno, prevederà di limitare il servizio di vigilanza con istituti privati a quegli Uffici che, per l'attività svolta, siano a rischio ovvero per quegli uffici che le FF.OO., istituzionalmente competenti a svolgere il servizio di vigilanza, siano nell'impossibilità di effettuarlo per carenza obiettiva di personale.

Gli uffici giudiziari provvederanno, successivamente, a trasmettere tempestivamente a questo Ministero copia del contratto stipulato e le fatture relative al servizio prestato con l'attestazione dell'avvenuta regolare e puntuale osservanza del contratto al fine di procedere al pagamento.

La limitazione temporale di cui sopra non riguarda la vigilanza «gestionale» ovvero quella interna, purché - si ribadisce - essa non sia sostitutiva, integrativa o variante di mansioni e compiti cui deve provvedersi con il personale in organico all'Amministrazione giudiziaria coerentemente con le rispettive qualifiche funzionali.

Cassieri e consegnatari dello Stato - Il nuovo regolamento. *(Circolare 16 gennaio 2003. n. 2 del Ministero Economia e Finanze)*

1) Premessa - Com'è noto, nel supplemento ordinario n. 209/L alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002 è stato pubblicato il nuovo regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, in sostituzione di quello approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718.

L'esigenza di emanare un nuovo regolamento è sorta a seguito della copiosa produzione normativa intervenuta negli ultimi anni, sia in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici delle Amministrazioni dello Stato e sia in materia di contabilità pubblica, nonché della necessità di dotare i predetti uffici di uno strumento adeguato ai sempre più numerosi e complessi compiti ad essi affidati.

In particolare, l'intervento normativo si è reso necessario per effetto dell'entrata in vigore della normativa appresso elencata:

a) provvedimenti legislativi adottati in esecuzione della legge 3 aprile 1997, n. 94 (decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, i quali hanno ridefinito, tra l'altro, le competenze degli uffici centrali del bilancio e delle

Ragionerie provinciali dello Stato, nonché D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147, che ha soppresso il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato procedendo ad una ridistribuzione delle funzioni dello stesso nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze);

b) D.L. gs. 30 luglio 1999, n. 286, che ha dettato nuove norme in materia di controllo affidando alle singole Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della rispettiva autonomia, l'istituzione di un sistema di controllo interno, facendo salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile;

e) articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, che, in materia di acquisti di beni e servizi, ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con i quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche;

d) D.L. gs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con cui, nel dettare nuove norme in materia di pubblico impiego, sono state distinte le funzioni strategiche da quelle gestionali, attribuendo agli organi di Governo compiti essenzialmente di indirizzo politico-amministrativo e di controllo ed alla dirigenza autonomia gestionale, talché è stato abbandonato il modello burocratico tradizionale a vantaggio di un modello di dirigenza più manageriale (i dirigenti come gestori di risorse pubbliche e come responsabili dei risultati).

2) Contenuto del provvedimento -Tenuto conto dei diversi compiti demandati ai consegnatari e ai cassieri il regolamento, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, riordina la materia in questione distinguendo la disciplina dei consegnatari da quella relativa ai cassieri.

Il provvedimento si compone di quarantasei articoli raggruppati in tre titoli:

Titolo I: principi generali (articoli da 1 a 5);

Titolo II: consegnatari (articoli da 6 a 31);

Titolo III: cassieri (articoli da 32 a 46).

Il contenuto dei titoli può essere così sintetizzato:

Titolo I: vengono fornite talune definizioni (articolo 1); è precisato l'ambito di applicazione del regolamento (articolo 2); è prevista la possibilità per le Amministrazioni dello Stato di tenere le scritture su supporti informatici (articolo 3); sono indicate le modalità di programmazione degli acquisti di beni e servizi (articolo 4); vengono individuati i compiti dei titolari dei centri di responsabilità e dei dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi (articolo 5);

Titolo II, è suddiviso in quattro capi: il primo (articoli da 6 a 15) tratta dei requisiti, della nomina, della durata, dei compiti e della responsabilità dei consegnatari, delle richieste di forniture nonché della dislocazione, del trasferimento e della cessione dei beni; il secondo (articoli da 16 a 26) precisa i registri, i modelli e le scritture contabili che gli stessi consegnatari sono obbligati a tenere, tratta del materiale di facile consumo, del conto giudiziale e delle operazioni da effettuarsi in occasione del cambio del consegnatario; il terzo (articoli da 27 a 30) contiene disposizioni in materia di vigilanza e controllo nonché disposizioni per la ritardata o la mancata resa della contabilità; il quarto (articolo 31) individua le norme che si applicano per i consegnatari delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri;

Titolo III, si articola anch'esso in quattro capi: il primo (articoli da 32 a 38), oltre a riportare la definizione di cassiere, specifica le modalità di nomina, fissa i compiti e la durata dell'incarico; il secondo (articoli 39 e 40) individua i compiti del cassiere del Ministero degli affari esteri; il terzo (articoli 41 e 42) stabilisce le scritture obbligatorie che i cassieri devono tenere e impone il divieto ai medesimi di tenere altre gestioni all'infuori di quelle previste dal regolamento e da specifiche disposizioni legislative; il quarto ed ultimo (articoli da 43 a 46) detta disposizioni sulle verifiche alle gestioni dei cassieri, sulle sanzioni a loro carico in caso di perdita, deterioramento o distrazione di titoli o valori in custodia, contiene una disposizione transitoria per i consegnatari e i cassieri in carica, fissa la data di entrata in vigore del regolamento.

3) Ambito di applicazione del regolamento e sua entrata in vigore - Soggetti destinatari del regolamento sono i consegnatari e i cassieri delle Amministrazioni dello Stato.

Restano esclusi i consegnatari e i cassieri:

a) delle Amministrazioni dotate di spiccata autonomia amministrativa e contabile;

b) degli organismi appartenenti alle forze armate, di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2002 non si applicano, altresì, alla gestione delle spese di carattere riservato.

Per quanto concerne la data di entrata in vigore del provvedimento, è fissata al sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 gennaio 2003).

Si sottolinea, altresì, che per effetto di quanto disposto dall'articolo 45 del citato decreto presidenziale i consegnatari e i cassieri in carica alla predetta data continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza dell'incarico.

4) Principali innovazioni introdotte nelle gestioni dei consegnatari e dei cassieri - Le novità introdotte dal nuovo regolamento sono così riassunte:

- a) divieto di cumulo delle funzioni di consegnatario con quelle di cassiere (articolo 2, terzo comma);
 - b) attribuzione dei compiti di programmazione del fabbisogno annuale al dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sentito il titolare del centro di responsabilità (articolo 4, primo comma);
 - c) utilizzazione degli stanziamenti iscritti nelle spese di funzionamento per l'acquisto di beni e servizi da parte del titolare del centro di responsabilità il quale attribuisce ai dirigenti responsabili le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali (articolo 5, secondo comma);
 - d) obbligo ai dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi di comunicare semestralmente al gestore globale di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488/1999, nonché al competente ufficio riscontrante, ai fini anche del monitoraggio dei prezzi e della valutazione della qualità dei prodotti e dei servizi forniti, tutti gli elementi degli ordinativi di fornitura di beni e servizi (articolo 5, terzo comma);
 - e) conferimento dell'incarico di consegnatario da parte del titolare del centro di responsabilità, su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi (articolo 7, primo comma) e conferimento dell'incarico di cassiere mediante provvedimento del titolare del centro di responsabilità o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla competente Direzione generale (articolo 35, primo comma);
 - f) distinzione, nell'ambito della figura del consegnatario, dei compiti affidati e degli obblighi che ne derivano in capo all'agente per debito di custodia (articolo 11) e all'agente per debito di vigilanza (articolo 12), intendendo per «consegnatario per debito di custodia» l'agente contabile - assoggettato al giudizio della Corte dei Conti, cui rende annualmente il conto giudiziale - al quale è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici e per «consegnatario per debito di vigilanza» l'agente amministrativo al quale è affidata la gestione dei beni mobili e dei materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli uffici, soggetto annualmente alla resa del conto amministrativo della predetta gestione;
 - g) indicazione delle modalità di cessione gratuita dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle Amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche (articolo 14);
 - h) elencazione dei modelli di registri contabili che i consegnatari sono obbligati a tenere fino a quando non sarà diversamente disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 16, secondo comma);
 - i) iscrizione nell'inventario dei soli beni non aventi carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa. A tale riguardo, si precisa che sono da inventariare anche i beni che, pur avendo singolarmente un valore inferiore al predetto importo, costituiscono «universalità di mobili» - cioè complessi di cose, più o meno omogenee, appartenenti ad un medesimo soggetto ed unificate dalla destinazione unitaria e permanente ad uno scopo (ad esempio: raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e delle pinacoteche; arredi che unitariamente e funzionalmente considerati costituiscono uno studio tipo così come definito dal decreto del Ministro del tesoro del 26 giugno 1981; ecc.) - le quali hanno un valore complessivo superiore a 500 euro, IVA compresa (articolo 17, primo comma). Circa, inoltre, il citato limite di valore oltre il quale i beni sono da inventariare, la disposizione sarà applicata subito per i beni di nuova acquisizione e in occasione della prossima rinnovazione inventariale per gli altri; l) affidamento dell'approvvigionamento del materiale di facile consumo al dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sulla base di un coordinato processo che, tenendo conto dei consumi sostenuti negli anni precedenti delle nuove esigenze da soddisfare, nonché delle risorse disponibili, individui uno standard quantitativo necessario ad assicurare il funzionamento degli uffici. Ciascuna Amministrazione ha l'obbligo di disciplinare, d'intesa con l'ufficio riscontrante, le modalità di gestione e controllo del predetto materia (articolo 22, commi primo, secondo e terzo);
 - m) obbligo da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi di predisporre il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, accompagnato da apposita relazione (articolo 22, quarto comma);
 - n) utilizzo della carta di credito da parte del cassiere per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con D.M. (Tesoro) 9 settembre 1996, n. 701 (articolo 33, primo comma);
 - o) redazione del processo verbale in tre originali a seguito della verifica alla gestione del cassiere (articolo 43, quarto comma);
 - p) obbligo degli uffici riscontranti che vengano a conoscenza di gravi inadempienze o trasgressioni da parte del consegnatario o del cassiere di darne subito comunicazione anche alla competente Procura regionale della Corte dei Conti (articoli 29, secondo comma, e 44, secondo comma).
- 5) Disposizioni integrative in materia di gestione dei consegnatari e dei cassieri - Allo scopo di definire un percorso operativo senza soluzione di continuità, si segnalano le circolari, di seguito elencate, aventi carattere di generalità che, sebbene emanate sotto la vigenza del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, si ritiene trovino ancora applicazione:
- circolari 28 dicembre 1994, n. 88 del Ministero Tesoro, Rag. Generale Stato, Ispettorato generale della

finanza e 12 maggio 1999, n. 30 del Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento Rag. Generale Stato, Ispettorato generale di finanza, con cui vengono dettate istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili e per la suddivisione degli stessi beni in categorie;

- circolari 8 agosto 1995, n. 48, 10 febbraio 1997, n. 10 e 25 marzo 1997, n. 23 tutte del Ministero Tesoro, Rag. Generale Stato, Ispettorato generale di finanza contenenti dettagliate istruzioni per l'utilizzazione, da parte dei consegnatari dei beni mobili, delle scritture contabili. In particolare, le ultime due fanno riferimento al decreto del Ministro del tesoro in data 20 settembre 1996 con il quale è stata approvata la nuova modulistica delle predette scritture. Per quanto concerne le scritture contabili in uso per il materiale di facile consumo, si richiama la novella introdotta dall'articolo 22, terzo comma, del D.P.R. 254/2002 che ha rinviato ad un apposito provvedimento, assunto d'intesa con l'ufficio riscontrante, le modalità di gestione e controllo di detto materiale. Circa la contabilità dei beni mobili, si rimanda, altresì, al titolo III, lettere A) e B), della circolare 12 novembre 2002, n. 34 del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Rag. Generale Stato, Ispettorato per le politiche di bilancio, e alle altre disposizioni ivi citate. Al riguardo, si menzionano quelle innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 nonché quelle derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. In particolare, si segnala che per la formazione del conto generale del patrimonio i beni mobili, come tutti i componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato, sono da raccordare con la classificazione delle poste riportate nel Sistema europeo dei conti (SEC 95);

- circolare 6 agosto 1998, n. 68 del Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento Rag. Generale Stato, Ispettorato generale di finanza, con cui - ferma restando la durata massima dell'ammortamento da operarsi in cinque anni, come previsto dall'articolo 17, comma 20, della legge n. 127/1997 ove è precisato che la locuzione «azzerato», contenuta nel predetto comma 20, non implica la perdita totale del valore intrinseco del bene in quanto, terminato il periodo di ammortamento e indipendentemente dal valore residuale contabile, il bene stesso non è suscettibile di discarico inventariale né di eliminazione dalle scritture contabili. Infatti, i beni e le apparecchiature dichiarati inadeguati allo svolgimento della funzione cui erano destinati sono alienati, ovvero, in caso di esito negativo della alienazione stessa, ceduti a titolo gratuito. In proposito, si segnala che il verbale di fuori uso previsto dalla citata circolare deve essere redatto, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, da una commissione appositamente istituita anziché dall'Ufficio del Territorio;

- circolare 4 ottobre 2001, n. 32 del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Rag. Generale Stato, Ispettorato generale di finanza, con cui viene chiarito che l'importo dei valori dei singoli beni iscritti in inventario va indicato in euro e centesimi di euro, con arrotondamento secondo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 (arrotondamento per eccesso o per difetto al cent più vicino). Se il risultato è uguale a zero e il bene conserva la sua utilità economica, nel registro rimane la descrizione dello stesso valore 00, in attesa della periodica operazione di ricognizione e rideterminazione dei valori;

- circolare 7 febbraio 2002, n. 13128 del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Amm. Generale Personale e Servizi

del Tesoro, con cui viene precisato che per i beni non più utilizzabili per i quali si ravvisa l'opportunità della vendita, le Amministrazioni dovranno far riferimento al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001. Nello stesso documento viene fatto presente, inoltre, che - a seguito della emanazione del D.M. (Tesoro) 24 febbraio 2000, con il quale è stato affidato alla società CONSIP il compito di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi

- le Amministrazioni potranno avvalersi del servizio di ritiro gratuito, offerto in convenzione dalle imprese, dei beni dichiarati fuori uso;

- circolare 19 giugno 2002, n. 22 del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Rag. Generale Stato, Ispettorato generale di finanza, con cui viene precisato che il cassiere può eseguire pagamenti in contanti per importi sino ad euro 4.131,66, come previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 20 aprile 1994, d. 367. Per importi superiori è necessario provvedere mediante emissione di titoli di spesa a firma del dirigente responsabile, da estinguersi secondo le modalità previste dallo stesso articolo 13. Per quanto concerne gli stipendi e gli altri assegni al personale statale, il pagamento in contanti può avvenire nei soli casi previsti dal D.M. 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995; in tal caso i cassieri riscuotono ed erogano detti emolumenti per delega;

- circolare 15 novembre 2002, n. 41 del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Rag. Generale Stato, Ispettorato generale per la informatizzazione della contabilità di Stato, con la quale, in relazione alla prevista nuova classificazione dei beni e servizi (SEC 95), viene promossa la diffusione del «Nuovo sistema di controllo e gestione dei beni mobili - GECO», utilizzabile attraverso intranet/ internet, per la gestione dei beni mobili e di quelli di facile consumo (da parte dei consegnatari) nonché per la rendicontazione mediante integrazione con gli uffici riscontranti di ragioneria (U.C.B. e R.P.S.).

Nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi. (Circolare 12 febbraio 2003, n. 497(03)AG del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Com'è noto la legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha introdotto importanti novità in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire meglio la trasparenza delle gare e salvaguardare il principio di concorrenza.

Da un lato, infatti, l'articolo 24, primo comma, della legge fissa l'obbligo di ricorrere ai criteri previsti dalla gara europea anche per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ai 50.000 euro. Dall'altro, il quinto comma inasprisce i limiti al ricorso alla trattativa privata prevedendo che, anche quando essa sia consentita dalla legge, debbano comunque ricorrere casi eccezionali e motivati, previo esperimento di indagine di mercato e dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Al riguardo si evidenzia che l'urgenza non può essere invocata come presupposto giustificante il ricorso alla procedura negoziata, in quanto la giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte ribadito che tale situazione deve essere determinata da eventi esterni, non prevedibili, improcrastinabili e non per fatti interni all'Amministrazione.

Si aggiunga che «la comunicazione da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti» dovrà consistere nella chiara ed evidente dimostrazione di tutti gli elementi che comprovino l'indispensabile necessità di ricorrere alla trattativa privata come unico strumento possibile per soddisfare le esigenze rappresentate, così come previsto anche dalla normativa che recepisce le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, richiamata dalla legge finanziaria.

La formulazione dell'articolo 24 limita anche il ricorso alla procedura di spesa in economia alle acquisizioni di beni e servizi il cui importo non supera i 50.000 euro. Detta procedura, disciplinata con regolamento dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, e dal decreto del capo dipartimento che ha individuato l'oggetto ed i limiti di importo delle singole voci di spesa, prevede, per il cottimo fiduciario, l'acquisizione di almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, e la regolamentazione della fornitura mediante scrittura privata semplice oppure mediante lettera d'ordinazione non soggetta ad approvazione e a registrazione, salvo in caso d'uso.

E' consentito il ricorso ad un unico preventivo quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di 20.000 euro. Si evidenzia che, in questo caso, deve comunque trattarsi di beni e servizi i cui prezzi di mercato siano riscontrabili da rilevazioni effettuate da Amministrazioni od enti a ciò preposti, a fini di orientamento e valutazione della congruità dei prezzi. Si fa riferimento, ad esempio, ai prezzi minimi e massimi dei prodotti oggetto di valutazione dell'ex Provveditorato generale dello Stato, pubblicati con decreto 18 novembre 1999 sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999.

Al riguardo si fa presente che il regolamento individua una responsabilità più pregnante del funzionario preposto agli acquisti, che provvede a scegliere l'offerta più vantaggiosa, a valutare la congruità dei prezzi e a sottoscrivere il contratto o la lettera d'invito. Viceversa il collaudo è eseguito da impiegati, nominati dal dirigente competente, che non abbiano partecipato al procedimento di acquisizione.

Si richiama, infine, l'attenzione sul divieto di frazionare artificiosamente gli acquisti, che comporta l'impegno, da parte del responsabile del servizio, di elaborare una previsione quanto più possibile rispondente al fabbisogno complessivo dell'ufficio, al fine di evitare che le continue richieste possano costituire un mezzo per eludere la disciplina comunitaria, contravvenendo agli obiettivi di trasparenza, concorrenza ed economicità della spesa voluti dal legislatore nella legge finanziaria.

Da quanto sopra emerge l'inderogabile necessità anche per quest'Amministrazione centrale di elaborare un programma di interventi che consenta di indirizzare il flusso di spesa in base ad una visione complessiva dell'esigenze da esaudire e delle priorità da seguire.

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a voler prevedere e comunicare il fabbisogno annuale complessivo, distinto per categorie di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ufficio. Questa Direzione, in base alle disponibilità di bilancio e alle priorità da seguire provvederà ad autorizzare la spesa indicando il tipo di procedura acquisitiva da espletare.

Resta inteso che i nuovi principi previsti nella legge finanziaria a sospendono tutte le autorizzazioni alle indagini di mercato già emesse e che le richieste già pervenute verranno esaminate alla luce delle nuove disposizioni.

Manutenzione per gli impianti di sicurezza delle sedi giudiziarie. (Nota Ministero giustizia, Organizzazione Giud. DG Risorse materiali, n. DOG/III/rb/4995 del 7 febbraio 2005)

A seguito delle numerose note pervenute a questo Ufficio in relazione all'oggetto, al fine di fornire direttive utili a tutti gli uffici interessati e, soprattutto, per uniformare la procedura di acquisizione di tale servizio, si ritiene opportuno riassumere il quadro normativo come risultante, di seguito ai più recenti interventi normativi. Più precisamente, di seguito alla:

1. abrogazione, dapprima parziale (in forza dell'articolo 18 della legge 30/9/03 n. 269), e poi definitiva (in forza all'articolo 3 e, 166 della Legge 24/12/03 n. 350 - legge finanziaria 2003), dell'articolo 24 della L. 289/02 (e successive modificazioni), con il quale erano stati posti limiti alla possibilità del ricorso alla trattativa privata per le acquisizioni di beni c/o servizi per le Pubbliche Amministrazioni;
2. abrogazione del comma 6 dell'articolo 27 L. 488/99, riguardante il rinnovo dei contratti in scadenza nel triennio 2000/2002;
3. modifica dell'articolo 32 della L. 448/01 (legge finanziaria 2001), ai sensi dell'art. 3 e. 170 della legge 24/12/03 n. 350 (finanziaria 2004);
4. variazione apportata, in materia di acquisizioni di beni e servizi all'articolo 26 della L. 488/99 dall'articolo 3 c. 166 L. 24/12/03 n. 350 (finanziaria 2004), la situazione normativa può essere così sintetizzata:

- il ricorso alle procedure in economia è consentito fino al limite di importo di E 130.000=, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 20108/2001 n° 384;

- si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi quando l'importo per il servizio di manutenzione da acquisire non superi l'ammontare di B 20.000,00=, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 5 c. 3 del D.P.R. 20108/2001 n. 384;

- laddove il costo previsto superi tale importo, ma resti comunque al di sotto di / 130.000,00=, nel rispetto delle specificazioni sull'oggetto e sui limiti predeterminati dal Decreto del Capo Dipartimento del 30/10/04, in materia di acquisizioni in economia di beni e servizi, è necessario procedere ad una preventiva ricognizione dei prezzi di mercato tra almeno cinque fornitori (articolo 5 D.P.R. 20/8/01 n. 384);

- la procedura da adottarsi per l'acquisizione di beni e/o servizi che comportino spese superiori ai 130.000,00 euro, IVA esclusa, dovrà essere individuata in base alle prescrizioni della normativa comunitaria vigente in materia;

- non è consentito il rinnovo tacito dei contratti ex art. 2 legge 24/12/1993 n. 537;

- è possibile procedere alla rinnovazione dei contratti ove sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse, accertate entro tre mesi dalla data di scadenza, previa comunicazione al contraente della volontà di procedere alla rinnovazione, ai sensi dell'articolo 6, e. 2, terzo periodo, della legge 24/12/1993 n. 537;

- non è consentita alcuna acquisizione di servizi "artificialmente frazionata" ai sensi del D.P.R. 384/01 articolo 3 c.l.;

Si pregano gli Uffici destinatari della presente, in particolare le Procure Generali, quali unici Uffici delegati alla sicurezza nel proprio distretto, secondo la normativa vigente, di voler dare massima diffusione alla presente trasmettendola agli Uffici periferici di competenza.

Ufficio gare e contratti, acquisti per il ministero. Regolamentazione. (Circolare 6 novembre 2008, Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia penale - ufficio II)

A seguito dell'istituzione dell'Ufficio gare e contratti in seno a questo Dipartimento e del verificarsi di alcune problematiche interpretative sui compiti relativi all'acquisto di beni e servizi per la sede centrale, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alle procedure da osservare per l'acquisto di beni e servizi nella sede centrale.

Normative e regolamenti di riferimento.

Direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2007/66/CE.

Decreto legislativo 14/4/2006 n. 163 (codice dei contratti) e successive modifiche.

Decreto Presidente della Repubblica 4/9/2002 n. 254.

Regolamento per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 7/2/2007.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1/3/2007.

Decreto del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, dei beni e dei servizi del

18/5/2007.

Il decreto legislativo 163/06 (codice dei contratti pubblici) ha regolamentato, recependo le direttive europee in materia, in modo molto dettagliato le procedure attraverso le quali è possibile l'approvvigionamento dei beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha previsto, poi, ulteriori adempimenti, in aggiunta a quelli previsti dal D.vo 163/06, la cui inosservanza comporta la nullità della gara con le possibili conseguenze di natura contabile.

Al fine di poter esperire in modo corretto le procedure previste dal codice dei contratti citato, il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, con decreto del 18/5/2007 ha istituito un apposito reparto – reparto gare e contratti – del Dipartimento ed ubicato presso la Direzione Generale delle risorse materiali dello stesso Dipartimento. A tale ufficio è stato preposto personale in possesso di specifiche competenze e di provata esperienza in tema di appalti pubblici e contabilità di Stato.

Il predetto reparto, come indicato nell'articolo 3 del decreto del Capo Dipartimento citato, è competente a svolgere tutte le attività necessarie per la scelta del contraente fra quelle previste dal D.vo 163/06 indipendentemente dal valore dell'appalto e della tipologia di procedura individuata dall'Amministrazione ivi comprese le acquisizioni in economia di cui all'articolo 125 del D.vo 163/06.

In particolare il reparto cura la stesura dei bandi di gara, delle lettere di invito e dei contratti offrendo, ove richiesto, una collaborazione per la redazione dei capitolati di gara.

Tuttavia, anche se è esclusa l'attività inerente la stesura del capitolato di gara, che resta esclusivo compito dell'Ufficio che richiede la gara, il reparto può elaborare i capitolati ove possieda le necessarie competenze e fornire, ove richiesto, la sua collaborazione alla stesura degli altri capitolati.

Premesse tali brevi note specifiche dell'attività del reparto si ritiene necessario, al fine di fare chiarezza sulle modalità di intervento del reparto, anche al fine di non creare inutili duplicazioni di attività o confusione nell'espletamento delle stesse, chiarire quanto segue.

L'articolo 11 del d.vo 163/06 prevede obbligatoriamente che ogni Amministrazione, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, si determini a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte.

L'articolo 3 del decreto istitutivo del reparto prevede che l'espletamento delle attività di gara, da parte del reparto stesso, avverrà in base al contenuto dell'atto di determina di cui al citato articolo 11.

Dal combinato disposto degli articoli citati emerge, inequivocabilmente, che il reparto assume l'obbligo di procedere all'espletamento della gara nel momento in cui l'Ufficio richiedente, emette l'atto di determina, redige il capitolato in base al contenuto dello stesso e lo rende noto al reparto con missiva protocollata.

E' evidente che ogni richiesta avanzata in modo difforme da quanto sopra indicato non consentirebbe il regolare inizio della procedura di gara e, pertanto, deve ritenersi priva di ogni effetto giuridico.

A tal proposito si sottolinea che il seguire la procedura indicata risponde a precisi obblighi di legge a cui sono collegate anche le relative responsabilità.

E' infatti chiaro che il Reparto gare e contratti assolve un compito prettamente tecnico e non può, in alcun modo, assumere competenze che, per legge, appartengono ad altre articolazioni.

Si sottolinea, in particolare, che l'atto di determina, necessario ed indispensabile perché si possa iniziare una procedura di gara, è un atto formale e solenne nel quale l'Ufficio richiedente esternalizza la propria volontà di procedere ad un acquisto dopo aver effettuato le valutazioni, al proprio interno, relativamente alla necessità ed indispensabilità della spesa nonché alla verifica della consistenza economica del capitolo sul quale la spesa deve gravare.

Va da sé che tali attività rientrano nella competenza di ciascun ufficio richiedente e non del reparto gare e contratti.

Anche la stesura del capitolato da parte dell'Ufficio richiedente, risponde alle medesime esigenze. Infatti con il capitolato l'Ufficio richiedente manifesta al reparto le proprie scelte discrezionali in ordine al contenuto del bene da acquistare o alla tipologia di servizio richiesto, scelte che devono obbligatoriamente rispecchiare le esigenze interne di ciascun ufficio e che non possono essere demandate al Reparto gare e contratti. Esso, in base al capitolato, potrà allora predisporre tutti gli atti di gara necessari per perfezionare l'acquisto.

Per quanto attiene agli acquisti di beni e servizi della sede centrale e che servono al soddisfacimento di più articolazioni ministeriali (precedentemente operati dal Consegretario) deve precisarsi che il D.P.R. 4/9/2002 n. 254, e la successiva circolare n.2 del 16/1/2003 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), hanno regolamentato in modo preciso la materia.

In particolare si sottolinea che il D.P.R. 254/02 citato individua i compiti del consegnatario in modo analitico ed esclude che tale figura possa procedere ad acquisti di beni o servizi.

Tale compito, infatti, è individuato dall'articolo 13 dello stesso D.P.R. che prevede che tutte le richieste di beni mobili, debbano essere rivolte al Dirigente responsabile degli acquisti, come individuato dall'articolo 7 dello stesso D.P.R., per il tramite del consegnatario.

La circolare n. 2 del MEF citata, nel ribadire tale concetto, richiama l'attenzione sulla circostanza che il dirigente preposto agli acquisti non può delegare il consegnatario agli acquisti in quanto le due figure si pongono in contraddittorio fra loro e, quindi, di incompatibilità.

Dalla lettura del combinato disposto degli articoli citati appare del tutto evidente che non può essere demandata al Consegnatario la funzione di procedere ad acquisti di alcun genere in quanto tale prerogativa ricade in capo al dirigente responsabile degli acquisti.

Tuttavia tale rigorosa interpretazione è stata attenuata per quanto riguarda le spese di lieve entità.

Precisa, infatti la richiamata circolare del MEF, che detti acquisti, a causa della loro peculiarità, possono essere effettuati dal Consegnatario entro il limite da determinarsi da ciascuna Amministrazione nel rispetto, comunque, dei principi generali.

Tale limite, coerentemente con quello indicato in via non esclusiva dal D.P.R. 254/02 (4.000 euro), viene fissato per questo Ministero in 7.000 euro.

Tale interpretazione estensiva, fra l'altro, risponde a criteri di praticità ed economicità dell'intervento di spesa da effettuare.

Pertanto è opportuno che tutte le richieste inferiori a tale somma siano fatte pervenire direttamente al Consegnatario che procederà al loro soddisfacimento previa comunicazione al Dirigente responsabile della spesa.

Tutte le spese superiori a tale somma rientrano nelle competenze del Reparto Gare e contratti secondo le modalità più sopra individuate.

Infine va precisato che il decreto istitutivo del reparto gare e contratti non ha previsto che lo stesso provveda a quegli acquisti da eseguirsi a mezzo del mercato elettronico o di adesione a convenzioni CONSIP. Ciò in quanto tali procedure non prevedono una gara articolata ma, una forma molto semplificata di acquisizione che, per ragioni di praticità non appare opportuno siano demandate al reparto gare e contratti.

Pertanto per gli acquisti da effettuarsi secondo le modalità di cui sopra (mercato elettronico-CONSIP) gli Uffici potranno rivolgersi al Consegnatario ove non ritengono di provvedere autonomamente.

Per l'espletamento di tali procedure, tuttavia, appare opportuno non fissare un limite di spesa entro il quale è competente il Consegnatario tenuto conto che con il mercato elettronico non sono necessarie particolari modalità di scelta del contraente in quanto tale scelta è stata già effettuata dalla centrale di committenza CONSIP e l'operatore deve solo verificare che il bene sia presente su tale mercato.

Inoltre si renderebbe più veloce e pratico il sistema di acquisizione di beni di facile consumo per la sede ministeriale.

Deve da ultimo precisarsi che, in relazione alle modalità di richiesta di intervento del Reparto gare, l'Ufficio richiedente, sempre in considerazione che nell'atto di determina debbono essere obbligatoriamente indicati i criteri di scelta del contraente, dovrà verificare antecedentemente, attestandolo nell'atto di determina, che il bene o il servizio richiesto non è fra quelli la cui acquisizione sia obbligatoriamente prevista a mezzo del mercato elettronico o delle convenzioni CONSIP nel qual caso provvederà secondo quanto più sopra previsto per tali procedure.

Nel ringraziare per la collaborazione le SS.LL. si richiama, al fine di una migliore razionalizzazione delle attività tese al miglior soddisfacimento delle esigenze di ciascun ufficio, la necessità di attenersi a quanto indicato nella presente circolare.

Consegnatari negli Uffici del Giudice di Pace - Rettifica della precedente circolare. (Circolare 27 luglio 2009, n. 9956410 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)

Con riferimento alla circolare 15 marzo 2006, n. 30626/U del capo Dipartimento Affari di Giustizia, al paragrafo 4.1) (indennità in favore del coordinatore»), l'inciso riferito al giudice di pace coordinatore, «il quale deve intendersi consegnatario dell'ufficio cui è preposto», deve essere inteso come non scritto.

Invero, a seguito dei rilievi emersi in sede di verifica amministrativo-contabile presso gli Uffici del Giudice di Pace relativi alla figura del consegnatario, appare necessario precisare che le modalità di conferimento dell'incarico di consegnatario presso i predetti uffici seguono le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, il quale, al primo comma, stabilisce che l'incarico di consegnatario è conferito al personale che appartiene ai ruoli dell'Amministrazione cui sono dati in uso o appartengono i beni mobili ed al secondo comma prevede che «per le Amministrazioni centrali e periferiche, in relazione all'estensione della sede ed alla complessità degli organismi in essa operanti, l'incarico di consegnatario è conferito a funzionari in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o appartenenti alle aree funzionali B - posizione economica B2 o B3, ovvero C - posizione economica C1 o C2 previste nel Contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il 16 febbraio 1999».

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Procedure per acquisizione di beni e servizi - Precisazioni. *(Nota protocollo 0046684.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi del 13/5/2010)*

Alcuni Uffici giudiziari hanno trasmesso a questa Direzione Generale fatture relative a procedure di acquisizione di beni e/o servizi espletate autonomamente senza aver richiesto la preventiva autorizzazione ministeriale, chiedendo che si provvedesse all'accreditamento delle somme necessarie per il relativo pagamento. Orbene, si evidenzia che le suddette modalità non sono conformi alle regole procedurali stabilite dalla vigente normativa per il corretto avvio delle procedure di spesa.

Al riguardo corre l'obbligo di segnalare alle SS.LL. che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, tutte le procedure volte all'approvvigionamento di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione devono essere precedute da un atto di determinazione a contrarre e, comunque, da una specifica autorizzazione alla relativa spesa. Nel caso contrario, non verranno accreditati fondi per il pagamento di fatture relative a situazioni già esaurite e la relativa responsabilità contabile sarà posta a carico degli Uffici ordinanti.

Manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari. *(Circolare 21 marzo 2011, n. 28317/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali)*

Ad integrazione e a parziale modifica della precedente circolare 29 gennaio 2010, n. 6946 pari oggetto, si comunica quanto segue.

Si rappresenta l'obbligo, per tutti gli uffici, di seguire la regolare procedura di inoltro delle richieste di autorizzazione per ogni intervento di manutenzione straordinaria, da realizzarsi solo a seguito di atto determina di questa Direzione generale, indispensabile per la stipula di un qualsiasi contratto, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto. .

Nella richiesta dovrà essere specificato - oltre alla tipologia dell'intervento da eseguire e il preventivo, ove possibile, o l'ammontare presumibile della spesa - il nominativo del responsabile del procedimento, scelto tra i profili professionali a partire dall'area terza (funzionari anche di qualifica non dirigenziale ex articolo 272, quarto comma, D.P.R. n. 207/2010), il quale in attuazione di quanto disposto dal presidente dell'Autorità di vigilanza in data 7 settembre 2010 (G.U., serie generale, n. 216 del 15 settembre 2010), procederà, avuta la determina autorizzativa, alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e all'accreditamento presso il SIMOG, nonché a tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, e successive modifiche, di cui al D.L. n. 187/2010.

Sarà necessario, inoltre, inserire nel contratto la clausola prevista dall'articolo 3, ottavo comma, della legge n. 136/2010, in vigore dal 7 settembre 2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si sottolinea che la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, anche al di sotto della soglia di euro 1.500 dovrà essere necessariamente preceduta da regolare richiesta e conseguente determina.

Le richieste degli uffici, inoltrate tramite Procura generale, unico ufficio delegato competente per la sicurezza, saranno trasmesse all'Ufficio III, Reparto sicurezza di questa Direzione generale.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Patrocinio a spese dello Stato nell'espulsione dello straniero. *(Nota n. 2190/98 U, in data 3 settembre 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

Dalla Pretura Circondariale di Perugia è stato posto il quesito se la dizione «gratuito patrocinio a spese dello Stato», di cui all'articolo 11, decimo comma, legge n. 40/98, debba intendersi riferita al gratuito patrocinio di cui al R.D. n. 3282/23 oppure a quello di cui alla legge n. 217/90, o se, infine, non si debba ipotizzare una sorta di automatica ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall'accertamento di qualsivoglia requisito richiesto dalle leggi sopra citate.

In merito a quanto prospettato, questa Direzione osserva, preliminarmente, che la formulazione letterale della norma in questione, laddove prevede che «lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato», sembrerebbe deporre per l'automaticità del gratuito patrocinio, ogni qual volta uno straniero che comporta, quindi, una difesa gratuita. Facendo riferimento a tale normativa rimarrebbe, pertanto, poco chiara la formulazione dell'articolo 11, decimo comma, legge citata, «patrocinio a spese dello Stato», la quale lascerebbe intendere che il legislatore abbia voluto assicurare allo straniero un patrocinio con onere a carico dell'Erario, come appunto quello previsto e regolato dalla legge n. 217/90.

Quanto sopra, peraltro, trova conforto anche nella natura «ibrida» dei procedimenti come strutturati

dalla legge n. 40/98, nei quali l'istituto dovrebbe trovare applicazione e, soprattutto, nella considerazione che l'assistenza del difensore viene ad assumere una connotazione di richiamo alla disciplina del procedimento penale, essendo espressamente stabilito che in caso lo straniero sia privo di difensore di fiducia, il giudice deve procedere alla designazione di difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Entrambe le interpretazioni di cui sopra sono state confermate anche dall'Ufficio Legislativo con nota prot, n. 3816/12115-12 del 29 maggio 1998.

Patrocinio per i non abbienti - Legge 30 luglio 1990, n. 217. *(Circolare n. 1/37-1(99)u/597, in data 26 gennaio 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili, Ufficio I)*

La legge 30 luglio 1990, n. 217 che disciplina il patrocinio legale dei non abbienti a spese dello Stato stabilisce che la misura del reddito previsto per l'ammissione al beneficio possa essere adeguata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nel biennio precedente, così come accertata dall'ISTAT.

L'ultimo decreto di aggiornamento è stato emanato nel 1995 e nelle more è mutato il potere di acquisto della moneta. Si sono quindi verificate le condizioni per adeguare il precedente limite di reddito richiesto per la concessione del patrocinio gratuito ai non abbienti in materia penale.

A tal fine è stato predisposto il decreto interministeriale in data 8 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 285 del 6 dicembre 2000, con il quale l'importo di lire 10.890.000, fissato con D.M. 28 ottobre 1995, è stato aggiornato in lire 11.260.000.

Il legislatore ha inoltre ritenuto opportuno introdurre la partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento di concessione del gratuito patrocinio in questione e dettare nuove disposizioni rivolte ad impedire e a prevenire possibili danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217. A quest'ultima sono state perciò apportate le modificazioni e le integrazioni del caso ai sensi dell'articolo 152 della legge di bilancio 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) pubblicata sotto il n. 219/ L nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, serie generale.

Poiché occorre tenere conto delle disposizioni anzidette nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si prega di volere portare a conoscenza degli uffici giudiziari dei rispettivi distretti il contenuto della presente nota e dei provvedimenti pubblicati nelle Gazzette Ufficiali di riferimento di cui si allegano gli estratti in fotocopia.

Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione delle parcelle dei difensori di imputati ammessi. *(Nota 14 febbraio 2002, n. 270/2002/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 prevede, al secondo comma, che l'Autorità giudiziaria procedente provvede a liquidare le competenze dovute al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il successivo comma 2-bis (inserito dalla legge 29 marzo 2001, n. 134) ha stabilito che «il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del Consiglio dell'ordine».

Orbene, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se tale spesa, che normalmente viene anticipata dal difensore, debba poi essere sostenuta dall'Erario e quindi liquidata dal giudice, ovvero debba rimanere a carico dello stesso istante in quanto non connessa al procedimento e sostenuta per ragioni esterne ad esso.

In merito deve ritenersi che tale spesa, anticipata dall'avvocato, debba essere al medesimo rimborsata.

Invero, l'obbligatorietà dell'acquisizione del parere presso il Consiglio dell'ordine e l'inserimento della fase nel processo di liquidazione convincono che si tratti di un passaggio necessario al fine del completamento dell'iter di liquidazione e che, per conseguenza, le spese sostenute dal difensore per ottenere il visto di congruità debbano essere imputate tra quelle sostenute nell'espletamento del mandato difensivo e risultino pertanto soggette a liquidazione a carico dello Stato. Le indicate considerazioni sono state condivise dall'ufficio legislativo con la nota 7 febbraio 2002, protocollo n. 285/U-4/7-1(594/E) U.L. .

Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Adeguamento dei limiti di reddito. *(Circolare 7 febbraio 2006, n. 14422/U Ministero giustizia, Direzione Gene. Giustizia civile)*

L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) stabilisce che i limiti di reddito fissati per l'ammissione al patrocinio a spese

dello Stato sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificate nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 27, del 2 febbraio 2006, è stato pubblicato il decreto interministeriale 29 dicembre 2005, registrato alla Corte dei Conti, con il quale l'importo di euro 9.296,22 indicato nell'articolo 76, primo comma, del citato D.P.R. n. 115/2002 è stato aggiornato in euro 9.723,84.

Si prega di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari il contenuto della presente nota e del provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Reddito imponibile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Risoluzione 15 giugno 2009, n. 159/E dell'Agenzia delle Entrate)

Quesito - Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 9.296,22, può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

La Guardia di finanza istante, dovendo verificare nell'ambito di un procedimento penale se un soggetto si trovi nelle condizioni stabilite dal citato articolo 76, per fruire del patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto di conoscere, con riferimento ai dati risultanti da una dichiarazione fiscale relativa ai redditi 2004 (modello 730), se sia necessario considerare quale «reddito imponibile» utile, ai fini dell'ammissibilità del beneficio, il reddito complessivo dichiarato dal soggetto oppure quello imponibile, al netto della deduzione prevista per la progressività dell'imposta, di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'istante ha fatto presente che il quesito è stato prospettato in quanto con la risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15 l'Agenzia delle Entrate, nel fornire chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 76 del D.P.R. n. 115/2002, ha precisato che «il reddito imponibile», cui fa riferimento detta disposizione, è quello determinato ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi ed in particolare il reddito complessivo del soggetto, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, facendo così sorgere il dubbio che ai fini in questione non possa tenersi conto anche della deduzione prevista dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, evidenziata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2004.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente - L'istante non prospetta alcuna tesi.

Parere dell'Agenzia delle Entrate - Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 115/ 2002, per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è necessario che dall'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente risulti un reddito imponibile annuo non superiore ad euro 9.723,84, determinato, come precisato dalla risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15 dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, deducendo cioè dal reddito complessivo gli oneri di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.

Ai fini della determinazione del limite di reddito su indicato, inoltre, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 76, si deve tener conto anche «dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva».

Per stabilire, ai fini della normativa in esame - che, come già precisato nella richiamata risoluzione 21 gennaio 2008, n. 15, ha ad oggetto materia non fiscale - se, nella determinazione del reddito relativo all'anno 2004 sia possibile tener conto della deduzione prevista dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, la scrivente ritiene utile fornire chiarimenti circa la natura di detta deduzione, alla luce del quadro normativo vigente nell'anno d'imposta in questione.

In proposito si rileva che, per quanto riguarda le regole di determinazione del reddito vigenti per il 2004, l'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi stabiliva che il reddito complessivo fosse diminuito degli oneri deducibili elencati nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi del richiamato articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo 11, nella formulazione allora in vigore, prevedeva la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (cosiddetta no tax area), introdotta dall'articolo 2, lettera b), della legge n. 289/2002, che consisteva in una deduzione dal reddito, da calcolare mediante una formula matematica. Detta deduzione individuava una quota di reddito esente da tassazione, in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che si annullava per i redditi più alti, così che, in combinazione con la rimodulazione delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito operata dalla medesima legge n. 289/2002, potesse realizzarsi la progressività dell'imposizione.

Con la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo __ sesto comma, lettera b), la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta è stata abrogata ed è stato integralmente sostituito il contenuto dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, attraverso la previsione di

nuove aliquote e scaglioni di reddito.

Conseguentemente sono state modificate le regole per la determinazione del reddito di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, eliminando il riferimento all'articolo 11.

Si è dell'avviso che, nel periodo di vigenza, la deduzione per assicurare progressività dell'imposta rappresentasse una norma di sistema, su cui si fondava, in combinazione con le aliquote allora vigenti, l'impianto ordinario di determinazione dell'imposta.

Sulla base degli argomenti sopra esposti, si deve concludere che, nel calcolo della soglia minima di reddito necessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta debba essere considerata alla stregua dei redditi esenti da IRPEF che, secondo l'articolo 76, D.P.R. n. 115/2002, concorrono alla determinazione del relativo ammontare mentre devono ritenersi deducibili esclusivamente gli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi i quali, nella previgente normativa come in quella attuale, vengono riconosciuti, in considerazione della loro valenza morale e sociale, per la capacità di incidere sulla situazione personale del contribuente, a prescindere dal sistema di determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

Al riguardo, sulla medesima questione, si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., sezione IV, 4 giugno 2008, n. 22299) la quale ha evidenziato che «nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel testo unico, ed in particolare dell'articolo 11 citato, introdotto dalla legge n. 289/2002), che prevede la deduzione di euro 3.000,00 per garantire la progressività dell'imposta» ciò in quanto, prosegue la Corte, si tratta «di deduzioni introdotte ai fini della determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 76, che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita di chi chiede di essere ammesso al beneficio».

Decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio statale - Formula esecutiva.

(Circolare 19 ottobre 2009, n. 1279981U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1)

Taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se il decreto di pagamento del compenso al difensore emesso dal giudice ex articolo 82 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) per attività di assistenza e difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, possa essere considerato o meno un titolo esecutivo, in calce al quale apporre, ove richiesta, la formula esecutiva.

Riguardo alla problematica sopra esposta, tenuto conto anche del parere reso dall'ufficio legislativo di questo Ministero, si evidenzia quanto segue.

Con il decreto emesso ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. n. 115/2002 il magistrato provvede alla liquidazione dei compensi dovuti dallo Stato al difensore della parte non abbiente nella misura prevista dal medesimo articolo.

Le disposizioni del D.P.R. n. 115/2002, pur disciplinando in maniera puntuale la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore non attribuiscono mai al relativo decreto la natura di titolo esecutivo.

Il citato articolo 82 stabilisce, infatti, che «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento» e l'articolo 171 del medesimo testo unico, relativo agli «effetti del decreto di pagamento», definisce tale provvedimento come «titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico».

La portata di tale definizione, coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia, ed in particolare con quelle dettate dall'articolo 168, che conferiscono efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito, consulente, interprete, traduttore e ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi, va intesa nel senso che, il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo.

Né ad una diversa conclusione può indurre il dettato dell'articolo 170 del testo unico il quale (sulla base del richiamo contenuto nell'articolo 84) nel disciplinare il procedimento di opposizione al decreto di pagamento contempla, al terzo comma, la possibilità di sospendere «l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile». Disposizione quest'ultima che all'evidenza può riguardare soltanto i decreti provvisoriamente esecutivi, ossia quelli di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato e del custode, ma non anche i distinti decreti aventi natura di titolo di pagamento come quelli del compenso al difensore.

L'efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall'articolo 53 disp. att. C.p.C. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche tale disposizione non fa alcun riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore.

La richiamata disposizione di cui all'articolo 53 disp. Att. C.p.C. rubricata «contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi» prevede, infatti, in maniera espressa, che «i decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa».

Tanto posto ed in considerazione dell'assenza di espresse previsioni normative che attribuiscono al decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. n. 115/2002 l'efficacia di titolo esecutivo, deve ritenersi che lo stesso costituisca soltanto titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dal medesimo testo unico, con esclusione dell'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 C.p.c. ..

Ne consegue, pertanto, che in calce a tale decreto non possa essere apposta la formula esecutiva.

Le SS.LL. sono pregate di voler far conoscere, con cortese urgenza, il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Recupero delle spese nel processo civile nelle ipotesi di fruizione del patrocinio statale.

(Circolare 8 febbraio 2011, n. 16318/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, prevede che le spese a carico della parte siano prenotate a debito, o anticipate dall'Erario, secondo le previsioni di cui all'articolo 131 del testo unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 c.p.c., la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133 del citato testo unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito come sopra precisato.

In virtù di tale disposto normativo, gli uffici giudiziari sono tenuti, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito.

Il sistema prevede, ad integrazione di tale quadro normativo, che nel caso in cui, attivata la procedura di recupero nei confronti della parte soccombente, non sia possibile recuperare il credito, sia la parte ammessa al patrocinio a restituire le spese erogate in suo favore, «se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore».

Tale previsione normativa, di cui al primo comma dell'articolo 134 del citato testo unico, ha generato dubbi operativi da parte di alcuni uffici giudiziari.

Sul punto si ritiene opportuno precisare che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 133 sopra citato.

Soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa, l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio in quanto, la stessa, in virtù dell'esito favorevole della causa ed anzi, proprio per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizione di poter restituire le somme erogate in suo favore.

L'articolo 134, nel successivo secondo comma, precisa che tale recupero dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia conseguito il sestuplo delle spese.

Pone qualche dubbio interpretativo l'ulteriore precisazione in ragione della quale le spese anticipate debbano essere recuperate, indipendentemente dalla «somma o valore conseguito».

Posto che comunque il secondo comma deve intendersi una puntualizzazione del diritto di rivalsa operato secondo i presupposti di cui al primo comma, tale recupero deve essere attivato soltanto in presenza di una sentenza favorevole alla parte ammessa al patrocinio.

Nessuna azione di recupero deve ovviamente essere effettuata nei confronti dell'ammesso al patrocinio nei casi in cui sia rimasto soccombente e tale punto viene precisato per quegli uffici giudiziari che hanno ritenuto applicabile la seconda parte del secondo comma, alle sentenze sfavorevoli alla parte ammessa.

Vi è un ulteriore profilo che ha fatto sorgere numerosi quesiti da parte dei Tribunali e riguarda il caso della separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del matrimonio. A parere di questa Direzione generale, i provvedimenti in questione, nel contesto normativo vigente, non consentono di attivare alcuna riscossione poiché si ritiene non possa trovare applicazione la previsione normativa di cui al secondo comma dell'articolo 134 in parola, prevista per la transazione.

Si ritiene opportuno suggerire che i provvedimenti giurisdizionali tengano in adeguato conto il particolare regime delle spese nei processi in cui una delle parti gode del beneficio dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto tali atti costituiscono il titolo della riscossione.

Recupero delle spese per la revoca del patrocinio statale nel processo penale. (Circolare 9 febbraio 2011, n. 17345/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito all'attuazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

In particolare è stato chiesto se debba procedersi al recupero delle spese che non sono comprese tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 107 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il legislatore dispone che nel caso in cui l'imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alcune spese siano gratuite ed altre siano anticipate dall'Eraio e che, in caso di revoca, le spese di cui all'articolo 107 siano recuperate nei confronti dell'imputato.

Premesso quanto sopra, si deve rilevare, come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese tra le spese indicate dall'articolo 107: le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.

L'architettura normativa sopra sinteticamente richiamata non consente di estendere gli effetti dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, alle spese non comprese dal legislatore nell'articolo 107 già citato e pertanto, secondo la legislazione vigente, l'ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall'Ispettorato generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell'istituto.

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Privacy. Dignità e della riservatezza degli indagati e degli imputati - Valutazioni del Garante. (Circolare n. 131.167.958/1997-MS, in data 3 aprile 1998, del Ministero G.G. Affari Pen.)

Con il documento che si allega in copia il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso valutazioni su due questioni afferenti alla salvaguardia della dignità e della riservatezza degli indagati e degli imputati.

La prima richiama la necessità che sia pienamente assicurato il rispetto della legge n. 492/1992 che vieta l'uso di manette, tranne nei casi di pericolosità della persona, di pericolo di fuga o di particolari circostanze che rendano difficile la traduzione.

Questo Ministero è già intervenuto in proposito con la circolare n. 13191-526/93 dell'8 aprile 1993 che pure si allega, per segnalare, tra l'altro, la necessità di evitare comportamenti offensivi e degradanti. La nuova iniziativa offre lo spunto per indirizzare alle SS.L.L. un rinnovato invito ad assumere tutte le iniziative utili per assicurare la piena osservanza delle indicazioni fornite.

La seconda questione proposta dal Garante attiene alla prassi, invalsa presso alcuni Uffici di Polizia, di diffondere le foto segnaletiche degli arrestati.

Al riguardo lo stesso Garante ha rimarcato che la raccolta di tali particolari informazioni personali è finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia e che la loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità non è più permessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 675/96, che in modo esplicito qualifica come dato personale qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, così da ricomprendere nella categoria anche le fotografie.

Ne consegue che la comunicazione e la diffusione di foto segnaletiche è consentita solo per comprovate esigenze di Polizia Giudiziaria o di sicurezza, come - ad esempio - per favorire le ricerche di un latitante o per l'individuazione dell'autore del reato.

Si pregano, dunque, le SS.LL. di svolgere la necessaria azione d'informazione e sensibilizzazione nei confronti degli Uffici interessati, affinché la normativa indicata sia scrupolosamente osservata.

Tutela dei dati personali e modificazione delle norme in tema di notifiche civili e penali. (Circolare 22 dicembre 2003, n. 6/2125/035 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Uff. VI)

Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite, al fine di consentire un'adeguata tutela della dignità personale, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, a decorrere dal 1° gennaio 2004 saranno apportate modifiche metodologiche sostanziali all'attività di notificazione, per cui si rende opportuno fornire alcune raccomandazioni e richiamare l'attenzione soprattutto del personale UNEP ad una puntuale osservanza delle nuove disposizioni normative e delle conseguenti direttive ministeriali.

L'articolo 174 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 introduce importanti novelle agli articoli del codice di procedura civile e penale.

1) In primo luogo vengono aggiunti tre commi all'articolo 137 c.p.c., il quale già individuava i soggetti legittimati a compiere le notificazioni e definiva l'attività di notificazione. Il primo comma aggiuntivo detta una regola fondamentale in nome di una rafforzata tutela della riservatezza, prevedendo che tutte le notifiche che l'ufficiale giudiziario effettua a persone diverse dal destinatario - eccetto quelle ex articolo 143 c.p.c. nella previsione in particolare della consegna dell'atto al

Pubblico Ministero - devono avvenire con la consegna o il deposito della copia dell'atto da notificare ai soggetti legittimati, con l'osservanza delle seguenti formalità:

- a) l'atto giudiziario va inserito in una busta;
- b) la busta deve essere sigillata;
- e) va trascritto sulla busta il numero cronologico;
- d) si deve attestare nella relazione di notificazione, sull'originale e copia, l'attività compiuta dalla lettera a) alla lettera e).

In particolare, in tali situazioni, viene esclusa dal secondo comma la possibilità di apporre sulla busta - al di fuori del numero di cronologico, del sigillo dell'ufficiale giudiziario e, logicamente, del nome del notificando con relativo indirizzo - segni o indicazioni che siano idonei a far intendere a qualsiasi altra persona diversa dal destinatario che riceve la notifica (familiare, convivente, collaboratore, portiere, vicino di casa ...), o a qualsiasi persona che riceve in deposito l'atto (dipendente comunale), la natura e il contenuto dell'atto.

Per inciso si segnala che analogamente alcun segno o indicazione sulla busta deve apporre l'ufficiale giudiziario allorché predispone la notifica da effettuarsi tramite il servizio postale, così come previsto dal novellato articolo 2 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ultimo comma dell'articolo 137 c.p.c. si limita, infine, ad estendere le predette garanzie alle comunicazioni effettuate dal cancelliere ai sensi degli articoli 133 e 136 c.p.c..

2) L'articolo 138 c.p.c., rubricato «notificazioni in mani proprie», nella nuova formulazione ribadisce la necessità che la notifica sia eseguita prima di tutto nelle mani proprie del notificando, aggiungendo a tale regola la previsione che lo stesso deve essere però ricercato presso la casa di abitazione. La motivazione della disposizione sembra risiedere nel fatto che solo all'interno dell'abitazione vi siano le condizioni idonee e favorevoli di discrezione al fine di evitare diffusione all'esterno di notizie riservate e preservare così adeguatamente il decoro delle persone che ricevono la notifica di un atto giudiziario. Ebbene, solo ove ciò non sia possibile, la notifica a mani può avvenire in qualunque luogo nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

3) L'articolo 139 c.p.c. viene modificato nella parte in cui è prevista l'ipotesi disciplinata della consegna della copia dell'atto al portiere e vicino di casa. Dal 1° gennaio 2004 come formalità annessa alla predetta notifica non è più richiesta la sottoscrizione sull'originale dell'atto da parte di tali soggetti, bensì occorre la firma su apposita ricevuta di avvenuta consegna che l'ufficiale giudiziario avrà cura di esibire, compilare e successivamente spillare all'originale. Tale adempimento si rende logicamente necessario nella misura in cui non è più consentito a qualsiasi soggetto terzo di prendere visione e acquisire informazioni private su atti giudiziari.

4) L'affissione alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del notificando, dell'avviso dell'avvenuto deposito di copia dell'atto da notificare nella Casa Comunale, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata, al fine di non diffondere ad estranei (ad esempio, condomini) notizie che possano contenere anche un potenziale discredito o che comunque vanno mantenute riservate a tutela del notificando.

5) Nella notifica ai sensi dell'articolo 142 c.p.c., attraverso la tecnica novellatrice della riunione di due commi in uno, viene eliminato l'adempimento dell'affissione di copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, mentre restano invariate le altre formalità già richieste in passato.

Sembra evidente che attraverso tale previsione si sia voluto, da un lato, escludere la possibilità, a chiunque concessa con il vetusto strumento dell'affissione, di acquisire comunque notizie e informazioni di stretto riserbo in quanto attinenti a vicende giudiziarie personali, e dall'altro di snellire il relativo iter procedurale.

6) Coerentemente con quanto disposto per l'articolo precedente, l'istituto della affissione non è più previsto neanche nell'ipotesi dell'articolo 143 c.p.c. per le stesse esposte motivazioni.

7) L'innovazione contenuta nell'articolo 151 c.p.c. interessa principalmente l'attività propria del giudice nell'adozione di nuove forme di notificazione e di riflesso l'ufficiale giudiziario che deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni impartite nel provvedimento giudiziale. Infatti è espressamente contemplato che il giudice deve tener conto anche delle esigenze di riservatezza o di tutela della dignità dei destinatari dell'atto, nell'ipotesi in cui ritiene di prescrivere forme di notificazione diverse da quelle stabilite dalla legge.

8) Altre modifiche sono intervenute in relazione all'articolo 250 c.p.c., all'articolo 14, quarto comma, della legge n. 689/1981 e all'articolo 15 del D.P.R. n. 445/2000, disposizioni normative che fanno espresso riferimento all'attività di notifica e che, nella nuova previsione, riconducono le modalità da espletarsi al dettato dell'articolo 137 c.p.c..

9) In tema di espropriazione forzata l'innovazione riguardante l'articolo 490 c.p.c., terzo comma, consiste nella necessità di omettere l'indicazione del debitore nella pubblicità degli avvisi di vendita degli immobili pignorati, al fine di rispettare il decoro e la dignità delle persone coinvolte nella predetta procedura esecutiva. A tal proposito è consentito, ex articolo 570 c.p.c. novellato, a chiunque abbia interesse, di attingere direttamente dalla Cancelleria del Tribunale informazioni

relative alle generalità del debitore, che, viceversa, non possono essere pubblicate negli avvisi di vendita.

10) Importanti variazioni si desumono dalla lettura dei nuovi articoli del codice di procedura penale coinvolti nella normativa di riforma. Il terzo comma dell'articolo 148 c.p.p. si sofferma diffusamente sulle modalità di notifica che, in sintesi, sono speculari alle esposte disposizioni introdotte nel codice di procedura civile.

Così l'ufficiale giudiziario deve consegnare la copia dell'atto direttamente a mani del notificando. Solo ove ciò non sia possibile, salvo le ipotesi di notifica al difensore o al domiciliatario, si deve notificare alle altre persone legittimate, secondo le modalità già indicate sul punto 1) dalla lettera a) alla lettera d) della presente circolare.

Tali incombenze vanno eseguite anche in occasione della prima notificazione all'imputato non detenuto ex articolo 157, sesto comma, e in caso di notifica al portiere del decreto di perquisizione locale ex articolo 80 disp. att. c.p.p., approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Per concludere sul punto, l'articolo 5-bis, con una norma di chiusura, prevede testualmente che: «Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie».

Dall'esposizione delle norme di modifica risulta evidente la necessità che gli ufficiali giudiziari dirigenti dovranno attivarsi al fine di fornire al personale UNEP le buste e la modulistica occorrente per effettuare correttamente tutte le notifiche conformemente alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali.

Infine si rammenta che chiunque non rispetta le previsioni normative citate - a parte le connesse eventuali implicazioni di carattere disciplinare - si espone a possibili azioni risarcitorie da parte dei soggetti che deducessero procurati danni all'immagine e al decoro, come conseguenza di un'impropria attività di notificazione.

Vorranno, pertanto, gli uffici in indirizzo dare la massima diffusione alla presente nota, raccomandando a tutto il personale UNEP di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle direttive che si è inteso impartire.

Delibera del Garante per la protezione dei dati personali - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero *(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali)*

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008)

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida.

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (articolo 61 c.p.c.; articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, articolo 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; articolo 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (articolo 47, comma 2, del Codice; cfr. Prov. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Prov. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti da l' autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1.2 Ambito considerato.

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni

ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziali (articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; articoli 225 e 55.,233 e 360 c.p.p.).

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali.

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (articolo 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (articolo 9), al riscontro da fornire al medesimo (articolo 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (articolo 12), all'informativa agli interessati (articolo 13), alla cessazione del trattamento (articolo 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (articoli da 18 a 22), alla notificazione al Garante (articoli 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (articoli da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:

nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (articolo 11);

adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza.

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (articolo 1 t comma t lett. a) e b», nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (articolo II, comma I, letto c».

Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (articolo II, comma I, lett. d).

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinenza normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (articolo 226 c.p.p.; cfr. anche articolo 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (articolo 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'articolo 11, comma I, letto e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni

personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Analogamente; la documentazione acquisita nel corso delle operazioni perita ti deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (articolo 4, comma 1, letto b), del Codice).

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime.

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure-idonee e preventive" cui fa riferimento l'articolo 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (articolo 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (articolo 33, comma 1, letto g) del Codice)-deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

5.2 Incaricati.

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (articolo 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (articolo 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 0, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (articolo 1 comma 1 lett. a) e b); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (articolo 11, comma 1, letto d»;
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso

di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (articolo 31,) sia alle "misure minime" (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; articolo 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (articolo 33, comma I, letto g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B»;

- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (articolo 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica. (Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010, pubblicata sulla G. U. - Serie generale n. 2 del 4 gennaio 2011).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,

nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'articolo 154, comma 1, lett. h);

ESAMINATE le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti) pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri soggetti, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria;

RILEVATA l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;

VALUTATO l'esito della consultazione indetta con case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica; considerate le risultanze dell'audizione svolta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

DELIBERA":

1. di adottare le "Linee guida" contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché - per quanto di rispettiva competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

3. ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida Scopo delle presenti linee guida, che fanno seguito a richieste di chiarimenti e a quesiti posti da case editrici e operatori del settore dell'informazione giuridica, e tengono conto della consultazione indetta con tali soggetti, è di fornire orientamenti utili a uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, per finalità di informazione giuridica, al fine di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia protezione dei dati personali; d'ora in avanti: Codice).

Le presenti linee guida intendono anche fornire agli interessati che hanno rivolto al Garante numerose

segnalazioni, indicazioni in ordine ai diritti loro attribuiti e ai limiti e condizioni per il loro esercizio, come previsti in particolare dagli articoli 51 e 52 del Codice.

1.2 Ambito considerato

I predetti orientamenti e indicazioni riguardano esclusivamente l'attività di informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria (articoli 51 e 52 del Codice).

Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, "per ragioni di giustizia", intendendosi per tali, per quanto qui interessa, i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie (articolo 47, comma 2, del Codice)*.

Le presenti linee guida non incidono, quindi, sulle norme processuali che l'autorità giudiziaria deve rispettare e applicare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'esplicazione delle funzioni giurisdizionali, come previsti dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

Non riguardano, in particolare, l'attività di redazione degli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali e il loro contenuto (articolo 52, comma 1, del Codice), né la loro pubblicazione mediante il deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le disposizioni che disciplinano tali

attività (articoli 133 e ss. c.p.c.; articoli 125 e ss. c.p.p.).

Restano ferme anche le disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti (articolo 51, comma 1, del Codice). Sono esclusi, infine, dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, disciplinata da specifiche disposizioni sulla protezione dei dati personali (articoli 136 e ss. Del Codice; Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, provv. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179).

* articolo 47, comma 2, del Codice:

"Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicato la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione".

2. Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale. Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l'onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria "anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet" (articolo 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (articolo 52, commi

da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati. Con l'osservanza di tali cautele, è inoltre "ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali" (articolo 52, comma 7). Alle cautele previste dal Codice rinvia anche l'articolo 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che, con riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet "osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali". Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria a segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e 1 Tali principi si rinvencono nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(2001)2 e R(2001)3, adottate dal Comitato dei Ministri il 20 febbraio 2001, con le quali gli Stati membri sono stati invitati ad adottare ogni misura necessaria per favorire l'accesso dei cittadini agli archivi legislativi e giurisprudenziali attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione.

La Relazione parlamentare di accompagnamento al testo del Codice afferma che "gli articoli 51 e 52 contengano norme tendenti ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali".

3. La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

L'articolo 52 pone alcune cautele alla libera diffusione dei provvedimenti giurisdizionali. In particolare, prevede una particolare procedura, descritta nei commi da 1 a 4, attraverso la quale ogni interessato può

chiedere, con istanza depositata presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario avanti al quale si svolge il giudizio, che le sue generalità e ogni altro dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del provvedimento. I dati presi in considerazione dalla norma sono i dati identificativi, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a identificare direttamente l'interessato (articolo 4, comma 1, lett. c) del Codice).

3.1 La richiesta dell'interessato (articolo 52, comma 1)

La richiesta può essere presentata da ogni interessato, ovvero dalla persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali (articolo 4, comma 1, lett. 1) del Codice).

Sono quindi legittimati a inoltrare l'istanza non solo le parti di un giudizio civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto – quale, ad esempio, un testimone o un consulente – reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi.

Rimane fermo che l'eventuale omissione può riguardare solo l'interessato che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti. La richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti.

In primo luogo, l'istanza deve essere rivolta all'ufficio giudiziario procedente, avanti al quale si svolge il giudizio, mediante il suo deposito nella cancelleria o segreteria giudiziaria. Va evidenziato che il deposito deve avvenire "prima che sia definito il relativo grado di giudizio", vale dire a procedimento in corso. Un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di effetto.

La richiesta deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del richiedente. Inoltre la richiesta deve essere espressamente motivata, poiché in essa l'interessato deve specificare i "motivi legittimi" che la giustificano, quali la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili).

Peraltro, l'omissione dei dati dell'interessato non può avvenire per qualsiasi utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga riprodotto in qualsiasi forma (cartacea, informatica o su altro supporto):

- per esclusive finalità di informazione giuridica, come definita al punto 1.2 che precede;
- su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

La procedura prevista dall'articolo 52 è quindi finalizzata a ottenere l'omissione dei dati solo in caso di riproduzione del provvedimento per l'indicata specifica finalità.

3.2 La decisione sulla richiesta (articolo 52, comma 2) La competenza a decidere sulla richiesta spetta all'Autorità giudiziaria presso cui pende il giudizio e che deve pronunciare la sentenza o adottare il provvedimento. La decisione assume la forma di un decreto, riportato in calce all'istanza. La decisione può essere adottata in tempi anche molto brevi, poiché la norma prescrive che la decisione sia assunta "senza ulteriori formalità". In caso di rigetto della richiesta, ovviamente nessuna annotazione va apposta sull'originale del provvedimento.

3.3 Anonimizzazione disposta d'ufficio: in particolare, i dati sensibili

La disposizione di cui al comma 2 aggiunge che l'annotazione sull'originale della sentenza può essere disposta dal magistrato, per le medesime finalità di informazione giuridica, anche d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.

La norma ora richiamata fa carico all'Autorità giudiziaria di una specifica responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione dei provvedimenti.

Tale responsabilità è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo). E' questo sicuramente il caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili (articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice), che sono oggetto nella normativa del Codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati.

Ciò, anche in considerazione delle limitazioni che, proprio in ambito giudiziario, vengono poste alla stessa difesa dei diritti in giudizio, laddove si richiede che il diritto dell'interessato alla riservatezza di tali dati possa essere sacrificato solo ove il diritto azionato sia "di rango pari" a quello dell'interessato medesimo, "ovvero consistente in un diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (articolo 26, comma 4, lett. c) del Codice).

Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute (con riferimento ai quali sono giunte al Garante numerose segnalazioni degli interessati che ne hanno lamentato la diffusione e la conseguente agevole reperibilità anche attraverso i comuni motori di ricerca), anche altre disposizioni del Codice pongono, con carattere di generalità, uno specifico divieto di diffusione, valevole per i soggetti sia pubblici, sia privati (articoli 22, comma 8 e 26, comma 5 del Codice).

La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica, sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende salvaguardare, ma può risultare necessaria, nell'ottica di un corretto bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità dell'Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza degli interessati. Spetta quindi all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di

valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte nei procedimenti giudiziari.

3.4 L'attuazione della richiesta (articolo 52, comma)

Come già rilevato, ove con il decreto la richiesta dell'interessato venga accolta, spetta alla cancelleria o alla segreteria giudiziaria darvi esecuzione, apponendo sull'originale del provvedimento, all'atto del deposito da parte del magistrato, anche con un timbro, un'annotazione che riporti l'indicazione dell'articolo 52 del Codice e la dizione: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di

L'indicazione dell'articolo 52 ha lo scopo di escludere che il divieto possa essere esteso a ipotesi di diffusione diverse rispetto a quella della riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica.

Oltre all'obbligo ora evidenziato, non emergono ulteriori incombeni a carico degli uffici giudiziari.

In particolare, non incombe sulle cancellerie e segreterie l'onere di cancellare materialmente i dati dell'interessato sulle copie dei provvedimenti rilasciate a chi ne abbia diritto e che riportino la menzionata annotazione. Ciò, in primo luogo, in quanto il rilascio della copia costituisce attività di comunicazione (articolo 4, comma 1, lett. 1) del Codice*), e non di diffusione dei dati (lett. m), per ciò stesso esclusa dal dettato dell'articolo 52.

Inoltre, come già rilevato, le disposizioni in esame non incidono in alcun modo sugli adempimenti svolti dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie che, in quanto connessi allo svolgimento dei processi, comportano trattamenti effettuati per ragioni di giustizia. Il rilascio di copie, attività direttamente disciplinata dalle norme codicistiche, rientra in tale ambito, come pure, ad esempio, l'invio della sentenza all'ufficio deputato alla sua registrazione. Spetta a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati ove intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.

3.5 Il divieto di diffusione dei provvedimenti (articolo 52, comma 4)

- I primi tre commi dell'articolo 52 descrivono la procedura finalizzata all'apposizione dell'annotazione volta all'omissione dei dati. In caso di accoglimento della richiesta, il comma 4 prescrive di omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato in caso di diffusione, per le descritte finalità, dei provvedimenti giurisdizionali che rechino detta annotazione. La prescrizione è rivolta in primo luogo all'Autorità giudiziaria, alla quale già il secondo comma dell'articolo 51, nello stabilire il principio della libera accessibilità a chiunque dei provvedimenti giurisdizionali, anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale nella rete Internet, impone l'osservanza delle cautele previste dall'articolo 52.

La prescrizione è rivolta anche a tutti gli altri soggetti, terzi rispetto all'Autorità giudiziaria, che svolgono attività di diffusione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica.

Va sottolineato che la prescrizione si riferisce espressamente anche alla diffusione delle massime giuridiche estratte dai provvedimenti sull'originale dei quali sia apposta l'annotazione sull'omissione dei dati. Ne consegue che anche in caso di riproduzione delle sole massime deve essere posta la dovuta attenzione, attraverso l'esame della copia dell'originale del provvedimento, che le stesse risultino prive delle generalità e di altre informazioni idonee a identificare gli interessati che abbiano ottenuto dall'Autorità giudiziaria di vedere omessi i dati che li riguardano.

4. Il divieto ex lege di diffusione (articolo 52, comma 5)

4.1 Caratteristiche specifiche

Il comma 5 dell'articolo 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Si tratta di una tutela più ampia rispetto a quella posta dai primi quattro commi del medesimo articolo. La norma impone, infatti, di omettere, nei casi ivi considerati, non solo le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, - come prevede il quarto comma - ma anche gli "altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità" di tali soggetti.

Inoltre l'obbligo opera "in ogni caso", cioè, come pure precisa testualmente la norma, ancorché la sentenza o l'altro provvedimento giudiziario oggetto di diffusione non riporti l'annotazione di cui al comma 2 dell'articolo 52. Si tratta di un divieto assoluto; neppure il consenso dei soggetti interessati può determinare l'inapplicabilità dell'obbligo in esame.

Benché si tratti di un incombenza non espressamente imposto dalla norma, si ritiene comunque opportuno che l'Autorità giudiziaria provveda d'ufficio, attraverso la già descritta procedura, all'annotazione sull'originale del provvedimento dell'obbligo di anonimizzazione, al fine di evitare illecite divulgazioni dovute a dubbi sull'oggetto o sui contenuti dei provvedimenti, o anche a mera negligenza.

Con l'espressione "chiunque", la norma del Codice intende riferirsi a qualunque soggetto che effettua trattamenti di dati personali a fini di informazione giuridica, attività che è l'oggetto specifico della disciplina di cui al capo III del titolo I della parte seconda del Codice, come si evince anche dalla rubrica.

La disposizione non riguarda trattamenti che abbiano diverse finalità. Tra gli altri, non si applica, quindi, ai trattamenti effettuati nello svolgimento dell'attività giornalistica (ad esempio, alla cronaca giudiziaria), che rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (su cui v. punto 1.1).

I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo di procedimento giudiziario e le parti,

limitatamente ai procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone di cui al Libro I del Codice Civile (quali, ad esempio: matrimonio e sue vicende, filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso).

Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine "parti", non "interessati", come nel primo comma dell'articolo 52. Pertanto, la disposizione riguarda solo le parti processuali dei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia o di status personale. Eventuali altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengano interessati a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati identificativi contenuti nei relativi provvedimenti (ad esempio, i testimoni), devono ricorrere alla procedura di anonimizzazione disciplinata dai primi quattro commi dell'articolo 52.

L'obbligo di omissione dei dati identificativi delle parti dei procedimenti in materia di famiglia e di status sussiste anche nei casi in cui la controversia attenga a rapporti di tipo patrimoniale o economico. La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'articolo 734 bis c.p. ("Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale"), che viene espressamente richiamato, il quale punisce chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale (soprattutto, ma non solo, relativi a minori), anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso.

4.2 Casi particolari

In relazione a quesiti che sono stati posti con riferimento ad alcuni particolari profili del divieto posto dal comma 5 dell'articolo 52, deve essere, in primo luogo, chiarito che il divieto di diffusione delle generalità, degli altri dati identificativi e degli ulteriori dati che consentano di identificare i minori o le parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone non può, ovviamente, trovare applicazione ove la lettura della sentenza o di altro provvedimento non permetta, facendo applicazione dell'ordinaria diligenza, di individuare il coinvolgimento di un minore o delle parti dei menzionati procedimenti.

Ciò chiarito, si precisa che:

- la disposizione intende fare riferimento non solo alla sentenza o altro provvedimento emessi nel procedimento in cui è coinvolto il minore o in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, ma anche a qualsiasi sentenza o altro provvedimento che contenga dati personali, anche di terzi, che consentano, "anche indirettamente", di svelare l'identità delle persone tutelate;
- la norma richiede ai soggetti che diffondono i provvedimenti per finalità di informazione giuridica di esercitare un'ordinaria diligenza nell'esame del testo delle sentenze e degli altri provvedimenti. In particolare, rientrano nell'oggetto del divieto le informazioni che, nella valutazione della fattispecie concreta, permettano di risalire agevolmente all'identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione (ad esempio, i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali); il divieto di diffusione dei nomi dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone concerne anche il divieto di farne cenno nell'ambito di massime giuridiche che sono tratte da sentenze o altri provvedimenti che, se diffusi in forma integrale, devono essere anonimizzati. Ciò, anche se, di per sé, la massima non rivela che è tratta da un provvedimento emesso in un procedimento in cui sono coinvolti un minore oppure le parti nelle materie dei rapporti di famiglia e di stato delle persone (ad esempio, perché enuncia un principio di diritto di carattere processuale). Anche in tali casi, infatti, le massime sono idonee a svelare l'identità dei soggetti tutelati (si pensi al caso in cui altra rivista - o anche la medesima, in altra parte o fascicolo - pubblichi il testo integrale della sentenza anonimizzata, e l'incrocio fra la pubblicazione della sentenza e della massima consenta di svelare l'identità dei soggetti protetti); per la medesima ragione, analogo divieto di diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone sussiste anche relativamente alla pubblicazione di tali dati nell'ambito di un elenco di sentenze o di altri provvedimenti, anche senza massimazione, ove si tratti di sentenze o altri provvedimenti che, in caso di diffusione in forma integrale, devono essere anonimizzati perché idonei a svelare l'identità dei soggetti protetti.

5. Il lodo (articolo 52, comma 6)

Il comma 6 dell'articolo 52 estende le altre disposizioni dell'articolo "anche in caso di deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile".

Si applica, quindi, anche a tale particolare pronuncia, come espressamente previsto dalla disposizione, la procedura di anonimizzazione dei provvedimenti, con le regole poste riguardo alla presentazione della richiesta dall'interessato (comma 1), alla decisione degli arbitri, anche d'ufficio (comma 2), all'apposizione dell'annotazione (comma 3), e al divieto di diffusione (comma 4), oltre che, ovviamente, il divieto ex lege di cui al comma 5.

Poiché il lodo può essere redatto "in una n più originali" (articolo 824 c.p.c.), l'annotazione, ove disposta, va ovviamente riportata su tutti gli originali. Il Codice aggiunge che "in modo analogo" provvede anche il collegio arbitrale costituito preso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tale disposizione deve ritenersi ora applicabile all'arbitrato previsto del d. lg. 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), che ha abrogato la legge n. 109/1994, e il cui articolo 241, nel sostituire l'articolo 32, opera espresso riferimento all'articolo 825 c.p.c..

Privacy. Misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. (Nota prot. P 15102/2013 in data 29.07.2013 del Consiglio Superiore della Magistratura)

Trasmetto per opportuna conoscenza alle SS.LL, come deliberato dal Comitato di Presidenza nella seduta del 25 luglio 2013, la nota del Garante per la protezione dei dati personali concernente l'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

25 LUG. 2013

Nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il Garante ha preso in esame la problematica dell'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Acquisiti elementi conoscitivi utili da alcune Procure, che hanno fornito piena collaborazione, il Garante ha adottato il 18 luglio 2013 un provvedimento con il quale ha prescritto agli Uffici giudiziari misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'espletamento di tali attività, nella consapevolezza della delicatezza che tali informazioni assumono con riguardo sia alla dignità degli interessati, sia all'efficacia delle indagini.

Trasmetto detto provvedimento per ogni opportuna conoscenza in relazione alle attribuzioni del Consiglio, e al fine dell'adozione di ogni iniziativa volta a favorirne la conoscenza presso gli Uffici interessati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Lieia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dotto Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (articoli 31 e 33 - 35, e Disciplinare tecnico di cui all'allegato B) al Codice);

VISTE le disposizioni del Codice riguardanti il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (art. 46 e ss.);

VISTI i provvedimenti del Garante recanti "Misure di sicurezza obbligatorie per le intercettazioni" del 15 dicembre 2005 e "Intercettazioni: misure di sicurezza presso i gestori del 20 settembre 2006 (pubblicati sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 1203890 e n. 1341009), con cui sono stati prescritti ai gestori di servizi di comunicazione elettronica misure e accorgimenti specificamente volti ad adeguare i livelli di sicurezza nel trattamento e nella trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni telefoniche e telematiche che gli stessi gestori sono tenuti ad attivare su richiesta dell'Autorità giudiziaria;

VISTO il provvedimento del Garante sulla "Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico" del 17 gennaio 2008 (doc. web n. 1482111), con cui sono stati prescritti ai gestori di servizi e di comunicazione elettronica misure e accorgimenti volti a incrementare i livelli di sicurezza nel trattamento e nella trasmissione dei dati e di traffico telefonico e telematico svolto ai sensi dell'articolo 132 del Codice per finalità di accertamento e repressione dei reati da parte dell'Autorità giudiziaria;

VISTO il provvedimento del Garante riguardante l'Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 (doc. web n. 1577499), con cui sono stati prescritti ai titolari di trattamento con strumenti elettronici misure e accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico relativi alla designazione degli "amministratori di sistema" di sistemi informativi e impianti informatici;

RILEVATO che ai trattamenti di dati personali effettuati anche per ragioni di giustizia (articolo 47, comma 2, del Codice) presso gli Uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni;

RITENUTO che, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice, con provvedimento del 13 settembre 2012 il Garante ha deliberato di prendere in esame la problematica dell'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione telefonica o ambientale di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonché di controllo preventivo (arti. 266 e 55. c.p.p.; articolo 226 disp. att. c.p.p.), tema già affrontato dal Garante con i richiamati provvedimenti rivolti ai soli gestori di servizi e di comunicazione elettronica;

RILEVATO che, a tal fine, l'Autorità ha deliberato di inoltrare una richiesta di informazioni a cura dell'Ufficio volta ad acquisire da alcune Procure elementi conoscitivi utili;

DATO ATTO che con detto provvedimento tali Uffici sono stati individuati in alcune Procure della Repubblica di medie dimensioni, dislocate in diverse aree del territorio nazionale e che hanno sede presso capoluoghi di regione e, in particolare, nelle Procure della Repubblica presso Catanzaro, Perugia, Potenza

e Venezia; Tribunali di Bologna,

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le richieste di informazioni inoltrate a dette Procure a cura dell'Ufficio e i riscontri trasmessi dagli Uffici giudiziari, che hanno fornito piena collaborazione;

CONSIDERATO che da detti riscontri è emerso un quadro sufficientemente ampio ed esauriente delle modalità e delle procedure attraverso cui detti Uffici acquisiscono e gestiscono le informazioni raccolte attraverso le attività di intercettazione, e delle misure che ciascuna Procura adotta per la protezione dei dati personali e dei sistemi utilizzati per gestirli;

RILEVATO, peraltro, che da detti riscontri è emerso un quadro variegato e disomogeneo di misure, di natura fisica ed informatica, adottate dagli Uffici a protezione delle informazioni personali e dei sistemi;

UDITO il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia che ha illustrato le caratteristiche del progetto della gara unica per la fornitura di servizi di noleggio di apparati e di supporto informatico per le esigenze delle Procure della Repubblica connesse alla gestione delle intercettazioni;

RITENUTO che la sicurezza dei dati personali e dei sistemi in questione, per la tipologia delle informazioni trattate e delle finalità perseguite, riveste particolare importanza e delicatezza per gli effetti che tali informazioni possono esplicare sia riguardo alla dignità e ai diritti delle persone sottoposte a intercettazione e di quelle che comunicano con esse, sia alla necessaria efficacia delle indagini giudiziarie nel cui ambito le intercettazioni vengono compiute;

CONSIDERATO, quindi, che, come già deliberato in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati presso alcuni Uffici giudiziari, la documentazione e le informazioni acquisite hanno evidenziato l'esigenza di realizzare alcuni interventi volti ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione dei dati personali trattati e dei sistemi utilizzati, commisurato alla indicata tipologia delle informazioni detenute;

RITENUTO, altresì, che l'evoluzione tecnologica nel campo delle comunicazioni elettroniche e gli aggravati scenari di rischio connessi all'elaborazione informatica dei dati personali richiedono di armonizzare e specificare maggiormente le misure di sicurezza di quei trattamenti svolti presso gli Uffici giudiziari e relativi all'acquisizione e alla successiva elaborazione di dati personali prodotti dai gestori di servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO, quindi, che appare necessario estendere l'adozione di tali interventi alla generalità degli Uffici inquirenti, anche al fine di assicurare una tendenziale omogeneità delle misure e degli accorgimenti volti alla tutela dei dati personali e dei sistemi, ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia;

RITENUTO che, tenuto conto della menzionata evoluzione tecnologica nel campo delle comunicazioni elettroniche e dell'informatica, anche al fine di contenere i costi derivanti dalla realizzazione delle misure di sicurezza specie di natura fisica, nulla osta, nell'ottica della protezione dei dati personali e dei sistemi, all'eventuale accorpamento di più apparati tecnologici utilizzati da diversi Uffici di Procura per la gestione delle attività connesse alle intercettazioni;

RILEVATO che il Garante ha il compito anche per gli Uffici giudiziari di prescrivere al titolare del trattamento di dati personali le necessarie modificazioni e integrazioni, che il destinatario è tenuto ad adottare; rilevato che il Garante deve, altresì, verificare l'attuazione delle misure indicate, anche attraverso le particolari forme e modalità previste dall'articolo 160 del Codice;

RILEVATA, quindi, la necessità di prescrivere misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche, nonché di controllo preventivo, svolta presso le Procure della Repubblica nei termini di seguito individuati.

1. Centri Intercettazioni Telecomunicazioni

Presso ogni Procura della Repubblica è costituita una struttura, denominata Centro Intercettazioni Telecomunicazioni (C.LT.), ove si svolgono le varie attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni. La struttura è costituita dai locali ove sono situate le postazioni di ascolto, unitamente agli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione, tra cui: gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione intercettate per la loro registrazione e il loro successivo trattamento (oggi costituiti da server informatici su cui vengono registrati i flussi intercettati); i server tramite i quali vengono erogati i servizi per la gestione informatica e documentale delle intercettazioni (compilazione dei c.d. brogliacci, trascrizione delle conversazioni, dati accessori); gli apparati per la generazione e conservazione di copie di sicurezza dei dati backup).

Sono usualmente compresi nella struttura C.I.T. anche uffici tecnici e amministrativi ove vengono effettuate le operazioni di attivazione, proroga e chiusura delle attività di intercettazione e la c.d. "masterizzazione" o duplicazione dei dati acquisiti, nonché gli archivi fisici per la custodia e la conservazione dei supporti ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti.

In relazione all'insieme di tali strutture e ai trattamenti di dati personali che vi vengono svolti il Garante richiama i titolari dei trattamenti al rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 del Codice, valutando l'idoneità delle misure di sicurezza in essere e di quelle che potranno essere adottate alla luce di un'analisi dei rischi incombenti sui dati che funga da guida nello sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza basato su metodologie standard.

Inoltre, il Garante ritiene necessario, per assicurare un più elevato livello di sicurezza dei dati e dei sistemi, anticipare eventuali azioni adeguative della sicurezza che potranno essere intraprese dai titolari sulla base della richiamata analisi dei rischi, prescrivendo le seguenti misure tecniche e organizzative da adottare presso le Procure della Repubblica.

Misure di sicurezza fisica

I locali in cui viene effettuata la registrazione delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate, o di dati digitali anche a carattere audiovisivo derivanti da forme più avanzate di intercettazione ambientale o telematica, nonché i locali in cui sono installati gli apparati terminali connessi alla rete pubblica di comunicazione per la ricezione dei flussi telefonici o telematici intercettati, devono essere protetti con misure di sicurezza di carattere fisico e organizzativo quantomeno contro i rischi di accesso abusivo e contro quelli derivanti da altri fattori suscettibili di incidere sulla integrità e disponibilità dei dati personali.

A tali scopi, devono essere previsti:

impianti per il rilevamento e l'estinzione di incendi, comprensivi di porte antincendio di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne siano eventualmente dotati;

strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, ivi incluse le sale di ascolto, con registrazione delle immagini, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante nel "Provvedimento in materia di video sorveglianza" dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G. U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680);

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

accesso fisico ai locali ove sono collocati i server e gli archivi tramite l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni, dall'inizio alla cessazione del trattamento;

accesso ai locali per operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulle apparecchiature, anche da parte di ditte esterne fornitrici degli apparati o erogatrici di servizi manutentivi, consentito solo a personale previamente autorizzato dalla Procura, identificato e registrato al momento dell'accesso e operante sotto il controllo di personale in servizio presso il C.I.T.; al personale tecnico in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

Misure di sicurezza informatica

I titolari dei trattamenti devono evitare che l'interscambio di informazioni tra l'Autorità giudiziaria e i gestori di servizi di comunicazione elettronica avvenga tramite il ricorso a canali di comunicazione non sufficientemente affidabili dal punto di vista delle prestazioni e da quello della sicurezza, adottando a tal fine sistemi basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri.

Pertanto, devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

comunicazioni elettroniche tra l'Autorità giudiziaria e i gestori effettuate esclusivamente in modo cifrato con strumenti, anche di tipo online o web, che assicurino comunque l'identificazione delle parti comunicanti, l'integrità e la protezione dei dati, nonché la completezza e la correttezza delle informazioni temporali relative alle informazioni trasmesse (date ed orari di formazione dei documenti o della loro trasmissione e consegna);

protezione dei documenti informatici trasferiti su supporti rimovibili con idonee tecniche crittografiche, ricorrendo preferibilmente ad algoritmi a chiave pubblica (come nel caso dell'uso di strumenti di firma digitale in funzione di cifratura), evitando comunque la trasmissione di chiavi simmetriche di cifratura in modo informale su canali insicuri;

utilizzo nelle comunicazioni tra Autorità giudiziaria e gestori della posta elettronica Internet esclusivamente nella forma di posta elettronica certificata (Pec) di cui all'articolo 48 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del telefax esclusivamente nella forma di fax digitale "gruppo 4" (ISDN) oppure di Fax over IP;

trasmissione cifrata delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi IP, posta elettronica) dal punto di loro estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T.

Sia la trasmissione delle disposizioni ai gestori, sia la comunicazione dei risultati elaborati dai gestori, possono avvenire anche mediante consegna manuale della documentazione, da effettuarsi tramite soggetti delegati dall'Autorità giudiziaria, opportunamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento, ove abbiano accesso ai dati.

2. Remotizzazione

Attività di solo ascolto

Risulta generalizzato il ricorso alla c.d. "remotizzazione" degli ascolti, ovvero il reindirizzamento dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione dai C.I.T. verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata, nel caso, frequente, in cui le strutture presso le Procure risultino insufficienti o inadeguate. Premessa la necessità, in tale contesto, della designazione, con le modalità di cui all'articolo 29 del Codice, di detti Uffici quali responsabili del trattamento dei dati loro affidato, e ferma restando l'esigenza che le operazioni di intercettazione siano compiute per mezzo degli impianti installati presso le Procure della Repubblica, e che la remotizzazione venga disposta, in via residuale, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme codicistiche (articolo 268 c.p.p.), in relazione alle strutture in cui sono collocate le sale di ascolto esterne agli Uffici giudiziari si ritiene necessaria l'adozione delle seguenti misure di sicurezza fisica:

porte di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne sono eventualmente dotati;

monitoraggio dei locali e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini, nel rispetto del citato provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza;

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi blindati della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni;

accesso ai locali per operazioni di manutenzione delle apparecchiature di ascolto consentito solo a personale previamente autorizzato, identificato e registrato al momento dell'accesso e affiancato da personale di polizia giudiziaria; al personale in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

Attività di ascolto e registrazione

In relazione alle strutture ubicate presso gli Uffici di polizia giudiziaria in cui vengano svolte, oltre all'ascolto o al riascolto di comunicazioni intercettate, anche attività di registrazione e/o di custodia delle informazioni acquisite, si ritiene necessaria l'adozione, oltre agli accorgimenti di cui al punto z.a, delle seguenti ulteriori misure:

installazione di porte antincendio di accesso ai locali;

installazione di impianti automatici di rilevamento dei fumi, estinzione e allarme antincendio;

accesso ai locali consentito attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione degli accessi ai locali effettuato attraverso l'utilizzo dei dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti removibili contenenti i contenuti delle intercettazioni e i dati connessi, ove temporaneamente detenuti presso tali strutture.

3. Misure di sicurezza informatica

3.a Sistemi di autenticazione e autorizzazione

Riguardo sia all'accesso da parte di ciascun operatore abilitato, compresi gli utenti con profilo di amministratore di sistema, ai sistemi e ai server utilizzati nelle attività di intercettazione - fermo restando, in via prioritaria, il necessario rispetto delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza, specie con riferimento alla designazione di detti operatori quali incaricati del trattamento loro consentito, e al sistema di autenticazione informatica e autorizzazione (articoli 30 e 34, regole da 1 a 15 e da 27 a 29 del Disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice) - si rende necessaria, in considerazione del peculiare ambito di trattamento dei dati personali, l'adozione delle seguenti misure:

accessi ai sistemi solo da postazioni preventivamente abilitate e censite, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione perimetrale (firewall);

accessi ai sistemi, sia per scopi di configurazione delle intercettazioni, che per ascolto o riascolto, ad operatori abilitati e autenticati tramite procedure di strong authentication, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui venga realizzato l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento; applicazione della strong authentication anche agli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano materialmente accedere ai dati delle intercettazioni in ragione delle mansioni loro attribuite;

attribuzione di utenze di amministratore di sistema a soggetti preventivamente individuati e designati secondo i criteri stabiliti dal Garante con il citato provvedimento del 27 novembre 2008 e con il provvedimento del 25 giugno 2009 (doc. web n. 1626595);

immediato recepimento dei mutamenti di funzione e ruolo degli incaricati con conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di autorizzazione.

3.b Ulteriori misure di sicurezza informatica

Si rende, infine, necessario adottare le seguenti ulteriori misure:

collegamenti telematici tra Procure della Repubblica e Uffici di polizia giudiziaria realizzati ricorrendo a

connessioni "punto-punto" di tipo dedicato oppure a collegamenti virtuali in rete di tipo VPN (Virtual Private Network), in modalità LAN TO LAN, tra sedi previamente individuate e censite;

effettuazione delle operazioni di "masterizzazione" ed eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni solo quando strettamente indispensabili, da parte di personale specificamente abilitato;

fermo restando il dettato dell'articolo 89 disp. Att. c.p.p. in ordine alla etichettatura dei supporti di memorizzazione delle intercettazioni, e in attesa dell'eventuale adeguamento delle disposizioni in materia di intercettazioni all'evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito, adozione di idonei accorgimenti al fine di impedire che i contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti stessi rechino indicazioni esteriori che possano consentire a soggetti non abilitati alla relativa conoscenza di individuare direttamente l'oggetto dell'intercettazione ed i soggetti intercettati (ricorrendo, ad esempio a codici identificativi conoscibili solo dai soggetti legittimati ovvero inserendo il predetto materiale in un secondo involucri privo di riferimenti);

annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la consultazione, registrazione, masterizzazione, archiviazione e duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle intercettazioni, la manutenzione e la gestione dei sistemi, la distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle attività di intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati (articoli 266 e 58. c.p.p.; articolo 226 disp. att. c.p.p.; D.M. 30 settembre 1989; D.M. 17 dicembre 1999);

conservazione in forma cifrata, indipendentemente dal formato di registrazione, delle tracce foniche e delle altre informazioni, in modo da impedirne l'ascolto (nel caso delle tracce foniche) o la intelligibilità a soggetti non legittimati anche in caso di acquisizione fortuita o a seguito di guasti o interventi manutentivi sulle apparecchiature informatiche;

conservazione in forma cifrata delle eventuali copie di sicurezza (backup) dei dati allo stesso modo di quanto previsto per i dati on line;

ogni altra estrazione di dati, anche parziale, su qualsiasi tipo di supporto removibile deve essere assistita da procedure crittografiche per la protezione dei contenuti;

trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni) all'Autorità giudiziaria esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria;

designazione dei soggetti esterni all'Ufficio giudiziario e, in particolare, delle ditte operanti per conto delle Procure nell'ambito di appalti di fornitura di beni e di servizi informatici strumentali alla realizzazione delle intercettazioni o alla elaborazione delle informazioni intercettate, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice, ponendo particolare attenzione all'individuazione da parte del titolare dei profili di autorizzazione degli incaricati e delle misure di sicurezza, nonché al controllo periodico sull'operato del responsabile esterno;

cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei contenuti registrati nei server e negli altri apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione hardware;

RITENUTA la necessità che le modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza indicate nel presente provvedimento, attesa la delicatezza delle informazioni e dei dati connessi trattati attraverso le attività di intercettazione, avuto riguardo alla riservatezza delle persone e all'efficacia delle indagini, siano apportate dalle Procure della Repubblica nel termine che l'Autorità ritiene congruo fissare in diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

RILEVATA la necessità che le Procure, al fine dell'espletamento del compito di verifica dell'attuazione delle misure da parte del Garante, forniscano riscontro all'Autorità circa la loro completa adozione entro il predetto termine;

RITENUTO, altresì, necessario che le Procure riferiscano all'Autorità, entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure;

RITENUTA, peraltro, che le misure indicate dipendono significativamente dalla collaborazione delle competenti strutture del Ministero della giustizia, con riferimento alle pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

RITENUTA, quindi, l'opportunità di segnalare al Ministero della giustizia la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che copia del presente provvedimento venga inviata al Consiglio superiore della magistratura, per ogni opportuna conoscenza in relazione alle relative attribuzioni, nonché per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli Uffici giudiziari interessati;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO ciò PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive alle Procure della Repubblica di apportare le seguenti modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice, nonché di controllo preventivo (articoli 266 e 55 c.p.p.; articolo 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia:

1. Centri Intercettazioni Telecomunicazioni

In relazione alle strutture site presso le Procure della Repubblica ove si svolgono le varie attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni (C.I.T.) prevedere:

- Misure di sicurezza fisica

impianti per il rilevamento e l'estinzione di incendi, comprensivi di porte antincendio di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne siano eventualmente dotati;

strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680);

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

accesso fisico ai locali ove sono collocati i server e gli archivi tramite l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni, dall'inizio alla cessazione del trattamento;

accesso ai locali per operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulle apparecchiature, anche da parte di ditte esterne fornitrici degli apparati o erogatrici di servizi manutentivi, consentito solo a personale previamente autorizzato dalla Procura, identificato e registrato al momento dell'accesso e operante sotto il controllo di personale in servizio presso il C.I.T.; al personale tecnico in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

- Misure di sicurezza informatica

comunicazioni elettroniche tra l'Autorità giudiziaria e i gestori effettuate esclusivamente in modo cifrato con strumenti, anche di tipo on line o web, che assicurino comunque l'identificazione delle parti comunicanti, l'integrità e la protezione dei dati, nonché la completezza e la correttezza delle informazioni temporali relative alle informazioni trasmesse (date ed orari di formazione dei documenti o della loro trasmissione e consegna);

protezione dei documenti informatici trasferiti su supporti rimovibili con idonee tecniche crittografiche, ricorrendo preferibilmente ad algoritmi a chiave pubblica (come nel caso dell'uso di strumenti di firma digitale in funzione di cifratura), evitando comunque la trasmissione di chiavi simmetriche di cifratura in modo informale su canali insicuri;

utilizzo nelle comunicazioni tra Autorità giudiziaria e gestori della posta elettronica Internet esclusivamente nella forma di posta elettronica certificata (Pec) di cui all'articolo 48 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del telefax esclusivamente nella forma di fax digitale "gruppo 4" (ISDN) oppure di Fax over IP;

trasmissione cifrata delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi IP, posta elettronica) dal punto di loro estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati ricevitori presso i C.I.T. ..

Sia la trasmissione delle disposizioni ai gestori, sia la comunicazione dei risultati elaborati dai gestori, possono avvenire anche mediante consegna manuale della documentazione, da effettuarsi tramite soggetti delegati dall'Autorità giudiziaria, opportunamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento, ove abbiano accesso ai dati.

2. Remotizzazione

2.a Attività di sala ascolto

In relazione alle strutture site presso gli Uffici di polizia giudiziaria, ove sono collocate solo le sale di ascolto, da designarsi quali responsabili del trattamento dei dati loro affidato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice prevedere: porte di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne sono eventualmente dotati;

monitoraggio dei locali e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini, nel rispetto del citato provvedimento del Garante in

materia di videosorveglianza;
accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;
registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;
custodia in armadi ignifughi blindati della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni;
accesso ai locali per operazioni di manutenzione delle apparecchiature di ascolto consentito solo a personale previamente autorizzato, identificato e registrato al momento dell'accesso e affiancato da personale di polizia giudiziaria; al personale in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

a.b Attività di ascolto e registrazione

In relazione alle strutture site presso gli Uffici di polizia giudiziaria, ove si svolgono anche attività di registrazione e/o custodia delle informazioni acquisite, da designarsi quali responsabili del trattamento dei dati loro affidato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, oltre agli accorgimenti di cui al punto z.a, prevedere:

installazione di porte antincendio di accesso ai locali;
installazione di impianti automatici di rilevamento dei fumi, estinzione e allarme antincendio;
accesso ai locali consentito attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;
registrazione degli accessi ai locali effettuato attraverso l'utilizzo dei dispositivi biometrici;
custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti removibili contenenti i contenuti delle intercettazioni e i dati connessi, ove temporaneamente detenuti presso tali strutture.

Misure di sicurezza informatica

- Sistemi di autenticazione e autorizzazione

Ferme restando la designazione degli operatori abilitati quali incaricati del trattamento loro consentito, nonché l'adozione di sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione, prevedere:

accessi ai sistemi consentiti solo da postazioni preventivamente abilitate e censite, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione perimetrale firewall);

accessi ai sistemi consentiti, sia per scopi di configurazione delle intercettazioni, che per ascolto o riascolto, ad operatori abilitati e autenticati tramite procedure di strong authentication, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui venga realizzato l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento;

applicazione della strong authentication anche agli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano materialmente accedere ai dati delle intercettazioni in ragione delle mansioni loro attribuite;

attribuzione di utenze di amministratore di sistema a soggetti preventivamente individuati e designati secondo i criteri stabiliti dal Garante con i provvedimenti del 27 novembre 2008 e del 25 giugno 2009;

immediato recepimento dei mutamenti di funzione e ruolo degli incaricati con conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di autorizzazione.

3.b Ulteriori misure di sicurezza informatica

collegamenti telematici tra Procure della Repubblica e Uffici di polizia giudiziaria realizzati ricorrendo a connessioni "punto-punto" di tipo dedicato oppure a collegamenti virtuali in rete di tipo VPN (Virtual Private Network), in modalità "LAN to LAN", tra sedi previamente individuate e censite;

effettuazione delle operazioni di "masterizzazione" ed eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni solo quando strettamente indispensabili, da parte di personale specificamente abilitato;

fermo restando il dettato dell'articolo 89 disp. att. c.p.p. in ordine alla etichettatura dei supporti di memorizzazione delle intercettazioni, e in attesa dell'eventuale adeguamento delle disposizioni in materia di intercettazioni all'evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito, adozione di idonei accorgimenti al fine di impedire che i contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti stessi rechino indicazioni esteriori che possano consentire a soggetti non abilitati alla relativa conoscenza di individuare direttamente l'oggetto dell'intercettazione ed i soggetti intercettati (ricorrendo, ad esempio a codici identificativi conoscibili solo dai soggetti legittimati ovvero inserendo il predetto materiale in un secondo involucro privo di riferimenti);

annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la consultazione, registrazione, masterizzazione, archiviazione e duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle intercettazioni, la manutenzione e la gestione dei sistemi, la distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle attività di intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati (arti. 266 e ss. c.p.p.; articolo 226 disp. Att. c.p.p.; D.M. 30 settembre 1989.M. 17 dicembre 1999);

conservazione in forma cifrata, indipendentemente dal formato di registrazione, delle tracce foniche e delle altre informazioni, in modo da impedirne l'ascolto (nel caso delle tracce foniche) o la intelligibilità a soggetti non legittimati anche in caso di acquisizione fortuita o a seguito di guasti o interventi manutentivi sulle apparecchiature informatiche;

conservazione in forma cifrata delle eventuali copie di sicurezza (backup) dei dati allo stesso modo di quanto previsto per i dati online;

ogni altra estrazione di dati, anche parziale, su qualsiasi tipo di supporto removibile deve essere assistita da procedure crittografiche per la protezione dei contenuti;

trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni) all'Autorità giudiziaria esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria;

designazione dei soggetti esterni all'Ufficio giudiziario e, in particolare, delle ditte operanti per conto delle Procure nell'ambito di appalti di fornitura di beni e di servizi informatici strumentali alla realizzazione delle intercettazioni o alla elaborazione delle informazioni intercettate, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice, ponendo particolare attenzione all'individuazione da parte del titolare dei profili di autorizzazione degli incaricati e delle misure di sicurezza, nonché al controllo periodico sull'operato del responsabile esterno;

cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei contenuti registrati nei server e negli altri apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione hardware;

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, letto c), del Codice, prescrive alle Procure della Repubblica di adottare le predette misure entro il termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontro all'Autorità circa la loro completa adozione entro il predetto termine;

ai sensi del medesimo articolo, prescrive alle Procure della Repubblica di riferire all'Autorità, entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure;

dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Ministero della giustizia, segnalando la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione;

dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Consiglio superiore della magistratura, per ogni opportuna conoscenza in relazione alle relative attribuzioni, nonché per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli Uffici giudiziari interessati;

dispone di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti - copia del presente provvedimento per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Trascrizione al P.R.A. di autoveicoli in base a sentenza del giudice di pace. (*Risoluzione 19 ottobre 2005 n. 148/E dell'Agenzia delle Entrate*)

Quesito -- L'ufficio ... ha chiesto di conoscere se le richieste di formalità al P.R.A., sulla base di sentenze emesse dal giudice di pace - dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo - sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi (dell'articolo -16 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (istituzione del giudice di pace) - oppure se tale disposizione normativa non è applicabile per le suddette formalità.

L'articolo -16 sopra citato - come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 - dispone testualmente: «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al l).P.R. 30 maggio 2002, n. 11:1), e successive modificazioni. Tale disposizione, che si raccorda all'articolo 10 del D.P.R. n. 115/2002, prevede l'obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del giudice di pace, in quanto è stato abolito il limite di valore di euro 1.033,00 precedentemente posto per l'applicazione del contributo stesso.

Poiché l'articolo in oggetto stabilisce che Ai atti e i provvedimenti sono soggetti «soltanto al pagamento del contributo unificato», l'interpellante ha chiesto alla Scrivente chiarimenti in ordine al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle richieste di formalità al P.R.A. da eseguirsi sulla base di sentenza del giudice di pace.

Nello specifico, chiede se la nota per la trascrizione al P.R.A. della sentenza, nonché la nota per il rilascio del certificato di proprietà (c.d.p.) aggiornato sono esenti dall'imposta di bollo ex articolo 46 della legge n. 374/1991 oppure vadano assoggettati all'imposta ai sensi della tariffa, Allegato A), del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate - L'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 stabilisce che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 1:3 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni...

Tale disposizione, che si raccorda alla modifica dell'articolo 10 del testo unico in materia di spese di Giustizia, di cui al D.P.R. ti. 115;'2002 prevede (per effetto delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2005, articolo 1, commi 306 e 308) l'obbligo di corrispondere il contributo unificato anche per cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di competenza del giudice di pace, essendo stato abolito il limite di valore di precedentemente posto per l'applicazione del contributo stesso.

La disciplina generale del contributo unificato (Testo unico in materia di spese di giustizia, (di cui al D.P.R. 30 maggio 2002. n. 115) ha inciso sulla disciplina dell'imposta di bollo. che ha acquisito natura residuale in materia di atti e provvedimenti giudiziari. perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato, come più volte precisato dalla Scrivente il contributo unificato comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo per atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo. Atti e provvedimenti (nel processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali-> (articolo 18 del testo unico sulle spese di giustizia).

La stessa circolare 14 agosto 2002, n. 70iE ha esplicitato il significato (da attribuire ai termini antecedenti, necessari e funzionali, precisando che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Si evidenzia, dunque, che l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.

La formalità di trascrizione nel P.R.A. delle sentenze del giudice di pace, dirette a modificare la situazione giuridica di un veicolo. nonché le richieste (il rilascio del certificato di proprietà (c.d.p.) non rientrano nel procedimento giurisdizionale, né rappresentano atti «antecedenti, necessari o funzionali, allo stesso procedimento giurisdizionale, in quanto non sono logicamente rapportabili» al medesimo, né in termini funzionali» né tanto meno «necessari-> (ex circolare 14 agosto 2002, n. 70/E).

Nel caso in specie, infatti, siamo al di fuori del procedimento giurisdizionale e, quindi, della disciplina applicativa del contributo unificato, in quanto l'istanza in questione, presentata dal privato interessato, è volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte di un ente pubblico e, quindi, rientrano nell'ambito di un procedimento amministrativo autonomo rispetto a quello giurisdizionale.

Pertanto, le richieste di formalità al P.R.A. sono soggette all'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'articolo 3 della tariffa, parte prima. allegata al medesimo decreto.

A riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 3 della tariffa - sopra citato - le istanze dirette -agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo>, nonché le - note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri navale. aeronautico e automobilistico» sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

Considerato che l'Ufficio ... - a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 -- è ricompreso nell'ambito degli enti preposti a servizi di pubblico interesse, di cui alla Tabella IV della legge e che tale ente si colloca tra gli enti pubblici titolari di uffici statali è da ritenere che le richieste in argomento, in quanto dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

QUESITI

Quesiti - Criteri e modalità di formulazione. (Circolare 27 gennaio 2004. n. 103/1/47/AM del Ministero Giustizia. Direzione Organizzazione giudiziaria)

Continuano a pervenire numerosi quesiti non in linea con le disposizioni di cui alla circolare 3 settembre 1999, n. 1896/S/4706, così come successivamente integrata con note 30 ottobre 2002, n. 103/1/5461 e 30 novembre 2002, n. 103/1/6284, taluni per il mancato rispetto della via gerarchica nell' inoltrare, altri perché mancanti delle osservazioni del capo dell'ufficio proponente circa la complessità del caso prospettato e la difficoltà di risoluzione dello stesso in sede locale o

della relazione degli uffici sovraordinati in merito alla rilevanza della questione e alla soluzione ritenuta più appropriata.

Pertanto, si ribadisce la necessità del rispetto delle disposizioni già impartite in materia, rammentando che devono pervenire a questa Direzione generale, Ufficio 1, Affari generali, Reparto studi, quesiti e tematiche particolari (e nel rispetto della circolare 27 novembre 2003, n. 11401, in materia di trasmissione della corrispondenza, diramata dalla Direzione generale delle risorse materiali, beni e servizi) solamente i quesiti di relativa competenza, tutti gli altri vanno trasmessi alle competenti Direzioni generali, individuate sulla base dei decreti ministeriali 23 ottobre 2001 e 18 dicembre 2001, pubblicati rispettivamente nei Bollettini Ufficiali n. 2 del 31 gennaio 2002 e n. 4 del 28 febbraio 2002.

Le Corti di Appello e le Procure generali in indirizzo sono pregate di voler diramare la presente nota a tutti gli uffici giudiziari del proprio distretto, facendo presente agli stessi che questa Direzione non darà esito ad eventuali quesiti inoltrati secondo modalità difformi da quelle sopra indicate.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di cortese cenno di assicurazione.

RAGIONERIA

Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente - Risoluzione di quesiti. (Circolare 10 maggio 2004, m. 68/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere della scrivente in merito all'esatta applicazione dell'articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (già articolo 47), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente».

Dopo le modifiche apportate dall'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) il citato articolo 50 annovera tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, primo comma, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di Sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».

In particolare, il Ministero della giustizia ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario dei compensi corrisposti a determinate categorie di giudici onorari non espressamente menzionate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari di Tribunale, i giudici onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti dei Tribunali e delle sezioni di Corte di Appello per minorenni.

Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate al richiamato articolo 50 (membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di Tribunale di Sorveglianza), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni.

Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nella seconda parte del citato articolo 50, lettera f), ossia dai membri delle Commissioni tributarie, dai giudici di pace, dagli esperti di Tribunale di Sorveglianza rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi.

In altri termini, si deve ritenere che l'elencazione dei redditi collegati all'esercizio di pubbliche funzioni, che concretizzano in ogni caso, a prescindere dalle qualità soggettive del percipiente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia tassativa.

In conclusione, i compensi percepiti dai membri delle Commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti di Tribunale di Sorveglianza, espressamente citati dall'articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, dovranno essere considerati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi (già articolo 49) e, pertanto, all'atto del pagamento dell'indennità giornaliera di funzione, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto IRPEF (articolo 24, primo comma, del D.P.R. 600/1973).

Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, saranno qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi. In tal caso, i compensi percepiti saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo.

Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attività professionale (o artistica) abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'IVA, nella misura ordinaria e a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione dell'IRAP dallo stesso dovuta.

Estinzione di titoli di spesa. *(Nota n. prot. 1916/BLS/1251 Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, dell'11 aprile 2005 con allegata la circolare n. 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, protocollo n. 0152064 del 23 febbraio 2005).*

L'utilizzo delle procedure interbancarie dei bonifici per il trasferimento via rete dei flussi relativi ai pagamenti disposti con titoli di spesa informatici da accreditare nei conti correnti bancari e postali dei creditori ha consentito di ridurre i tempi tecnici per il riconoscimento delle somme ai beneficiari.

Pertanto, la procedura bonifici verrà estesa, a decorrere dal prossimo 1° marzo, alla residua categoria dei titoli di spesa cartacei da accreditare in conto corrente bancario o postale emessi dagli ordinatori secondari di spesa.

L'utilizzo delle predette procedure, con la finalizzazione automatica delle somme sui conti correnti dei beneficiari, consentirà, anche in questo caso, di ridurre i tempi tecnici dell'accredito e di snellire gli adempimenti operativi delle Banche e delle Poste.

Per consentire la corretta finalizzazione delle somme nei conti dei beneficiari, i funzionari delegati di contabilità speciale e di contabilità ordinaria nonché le altre Amministrazioni che ancora emettono titoli di spesa cartacei dovranno indicare sui titoli di spesa da estinguersi con bonifico, bancario o postale, le complete coordinate del conto del beneficiario nel formato IBAN.

A tal fine si invitano i predetti funzionari delegati e le altre Amministrazioni emittenti ad acquisire dai propri creditori la codifica IBAN che è rilevabile dagli estratti conto rilasciati dalle Banche o dalle Poste.

Qualora, in casi eccezionali, non fossero in grado di indicare le coordinate IBAN del beneficiario, le Amministrazioni emittenti dovranno comunque riportate sui titoli i codici ABI e CAB e il NUMERO CONTO secondo gli standard interbancari. La Banca d'Italia provvederà a trasformare tali dati in modo da renderli compatibili con il formato IBAN eliminando, in particolare, eventuali caratteri speciali (quali, ad esempio: punto, spazio, battito, etc) e antepoendo al numero corno tanti zeri fino a raggiungere i dodici caratteri obbligatori per il formato IBAN.

Con l'avvio della nuova procedura le Tesorerie regoleranno gli importi dei titoli di spesa da accreditare nei conti correnti postali sul conto di gestione di Poste Italiane S.p.A. anziché sulla contabilità speciale intestata —Poste Italiane S.p.A. - Servizio di Tesoreria".

La restituzione di una somma che le Banche o le Poste non abbiano potuta accreditare nel conto corrente del beneficiario verrà effettuata mediante lo storno del bonifico ricevuto.

Se gli storni di bonifici riguardano pagamenti disposti con titoli di spesa emessi sulle contabilità speciali, le relative somme verranno accreditate dalla Tesoreria competente sulla contabilità speciale di provenienza per la ripetizione del pagamento.

Per gli storni relativi a pagamenti disposti con altre tipologie di titoli di spesa cartacei continueranno ad essere costituiti depositi provvisori. In questi casi, se gli storni si riferiscono a mandati emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le Tesorerie provvederanno ad estinguere d'ufficio i depositi provvisori e ad accreditare il relativo importo sul conto corrente di Tesoreria Centrale n. 29814 intestato alla Cassa stessa.

Ai fini di ottenere la maggiore semplificazione possibile, si invitano gli ordinatori di spesa a limitare al massimo l'emissione di titoli di spesa collettivi da accreditare nei conti correnti bancari e postali dei beneficiari, in quanto, mancando il rapporto uno a uno fra importo del titolo di spesa e quello da accreditare in ciascun corno, i relativi pagamenti non possono essere regolati con bonifici.

Per i titoli di spesa collettivi che dovessero ancora essere emessi restano ferme le procedure attualmente in vigore. In particolare, se essi riguardano pagamento di stipendi emessi a livello periferico per importo globale con allegati gli elenchi dei creditori (cfr. circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 46 dell'8 agosto 1986), le Tesorerie continueranno ad accreditare nel conto di gestione di ciascuna banca, ovvero nella contabilità speciale " Poste Italiane S.p.A. -

Servizio di Tesoreria ", l'importo complessivo delle quote spettanti ai beneficiari e ad inviare alla banca interessata o alle Poste i relativi elenchi.

Centri di costo della Pubblica Amministrazione - Sistema unico di contabilità economica - Revisione costi.
(Circolare 21 giugno 2005. n. 24 del Ministero Economia e Finanze)

1) La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo n. 279/1997 di attuazione hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa, e, ove occorresse, di adeguare il budget inizialmente formulato alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

2) Per l'espletamento di tali adempimenti le Amministrazioni centrali hanno come riferimento il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso piano dei conti esposto nella Tabella B), allegata al decreto legislativo medesimo - così come modificato e integrato con decreto 6 aprile 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze - che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del primo semestre 2005 si effettua per natura di costo delle risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali dalle stesse perseguite.

Nell'ambito del progressivo completamento del sistema di contabilità economica, nella presente fase di rilevazione, i centri di costo procedono, per la prima volta, alla quantificazione dei costi al terzo livello del piano dei conti, come peraltro, è già stato previsto per la formulazione del budget 2006; a tal fine nell'unità nota tecnica sono illustrate le relative modalità operative.

I centri di costo di ciascuna Amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

3) In ragione dell'importanza del ruolo che il centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del centro medesimo, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

In tale contesto, inoltre, ogni centro di responsabilità provvede all'inserimento delle informazioni concernenti l'impiego dei criteri adottati per la ripartizione delle quote dei costi comuni.

Per procedere alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti nel primo semestre e per procedere alla revisione del budget, i centri di costo fanno riferimento al Manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le Amministrazioni Pubbliche, in un quadro di generale stabilità metodologica e contabile in un'ottica di consolidamento dei costi di tutta la Pubblica Amministrazione.

4) La tempestività delle rilevazioni dei dati economici, da parte di tutti i centri di costo, nel rispetto dei termini previsti nell'unito calendario degli adempimenti, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia per la strumentalità delle informazioni che produce.

In relazione a quanto esposto, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di dotarsi di idonee risorse umane e strumentali e, in particolare di quelle informatiche anche a sostegno dei rispettivi sistemi di controllo interno di gestione (ex decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

5) In relazione all'importanza che assumono le informazioni economiche, questa fase del processo richiede il massimo impegno, il rispetto rigoroso dei termini e la fattiva partecipazione di tutte le strutture interessate.

Per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi è possibile fare riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per le politiche di bilancio, Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le Amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web (tel. 06.4761-4081/4613/4698/4699; fax 06.4761-4765/6421; e mail sacr@rgs.tesoro.it)

Sistema unico di contabilità economica - Amministrazioni centrali - Rilevazione costi nel secondo semestre 2005. (Circolare 19 gennaio 2006, n. 3 del Ministero - Economia e Finanze; estratto)

La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo n. 279/1997 di attuazione hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo, che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità gestionali della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (relativi all'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa.

2) Per l'espletamento di tali adempimenti le Amministrazioni centrali hanno come riferimento il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, cd il connesso piano dei conti esposto nella Tabella B), allegata al decreto legislativo medesimo - così come modificato e integrato con decreto 6 aprile 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze - che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

...) Nell'ambito del progressivo completamento del sistema di contabilità economica, nella presente fase di rilevazione, analogamente a quanto avvenuto in occasione degli adempimenti relativi al primo semestre del corrente anno, i centri di costo procedono alla quantificazione dei costi al terzo livello del piano dei conti, avvalendosi delle modalità operative illustrate nell'unità nota tecnica.

I centri di costo di ciascuna Amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del Portale web su rete internet.

3) In ragione dell'importanza del ruolo che il centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, in particolar modo nelle strutture organizzate su base dipartimentale, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare di tale centro, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione. In tale contesto, inoltre, ogni centro di responsabilità provvede all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e contabilità finanziaria.

Per procedere alla rilevazione dei costi del secondo semestre, i centri di costo faranno riferimento oltre che al manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le Amministrazioni Pubbliche, in un quadro di unitarietà e stabilità metodologica e contabile della rilevazione dei costi in ambito amministrativo pubblico, anche alle indicazioni riportate nella nota tecnica (Allegato 1 alla presente circolare).

Nella nota tecnica, sono contenute le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, la rappresentazione del processo contabile e le modalità di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell'anno 2005 con il rendiconto generale dello Stato; nell'Allegato 2), sono illustrate le modalità per il calcolo del costo medio unitario annuo del lavoro ordinario per posizione economica.

4) Il sistema di contabilità economica consente di evidenziare, in termini economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili dalle Amministrazioni tramite la raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche, rappresentando un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le Amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio finanziario, sia per il Ministro dell'economia e delle finanze nel ruolo di coordinatore della finanza pubblica (art. 4-bis della legge n. 468/1978, e successive modificazioni e integrazioni).

Proprio per il perseguimento di tali finalità, le informazioni economiche della rilevazione dei costi verranno poste a base di riferimento per la costruzione del budget economico e del bilancio finanziario di previsione per il 2007. A tale riguardo si segnala l'importanza della tempestività nell'invio dei dati economici, da parte di tutti i centri di costo, allo scopo, anche, di poter approntare le apposite tabelle utilizzabili dalle singole Amministrazioni nell'ambito del successivo processo di formazione del bilancio di previsione.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - articolo 50, comma 1, lett. f del T.U.I.R - trattamento fiscale delle spese da rimborsare agli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico. (Circolare Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale Della Giustizia Civile, protocollo DAG. 09/11/2005 0035646 U)

Si trasmette la nota prot_ n_ 2005/49119 in data 29 luglio 2005 con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha espresso, su richiesta di questa

Amministrazione, apposito parere in ordine al trattamento tributario da riservare alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato (consulenti tecnici, periti, ecc.) quando la prestazione è resa nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche di cui alla lettera f), comma 1, articolo 50 del TUIR.

Conformemente a quanto indicato dall'Agenzia delle entrate, le SS.VV. sono pregate di voler far conoscere, agli uffici interessati, il trattamento fiscale cui devono essere assoggettate le spese in oggetto ammesse al rimborso secondo le disposizioni previste dagli artt. 49-57 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02).

Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, protocollo n. 2005/49199, del 29 luglio 2005, Trattamento tributario applicabile ai rimborsi delle spese sostenute dai consulenti tecnici dei giudici (articolo 50, comma 1, lett. f), TUIR).

Il Ministero della Giustizia, al fine di impartire le opportune disposizioni agli uffici giudiziari, ha chiesto il parere della scrivente in merito alla disciplina applicabile, ai fini IRPEF, alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato (consulenti tecnici, periti, ecc.) quando la prestazione è resa nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche.

Ciò sia nell'ipotesi in cui la prestazione rientri nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia anche quando l'incarico venga conferito a soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR). A riguardo il Ministero della Giustizia ritiene che nelle ipotesi di prestazioni rientranti nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato devono essere assoggettate a tassazione in quanto riconducibili comunque tra i componenti che concorrono alla produzione del reddito.

L'istante Ministero richiama in proposito le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326, del 23 dicembre 1997, laddove è riportata, tra l'altro, una elencazione a titolo esemplificativo dei componenti che concorrono a formare il reddito, ricomprendendo in essa anche i rimborsi delle spese sostenute.

Precisa altresì il Ministero istante che, spesso, i rimborsi spese riguardano le collaborazioni, rese da altri soggetti professionisti o meno, di cui si avvalgono i consulenti per l'espletamento del proprio incarico, mentre in altri casi, invece, dette prestazioni riguardano spese sostenute per l'adempimento dell'incarico che non hanno alcuna natura retributiva (spese per analisi di laboratorio, ecc.).

Nel caso in cui, invece, l'incarico peritale sia conferito a soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del TUIR), secondo il Ministero della Giustizia, trova applicazione il trattamento fiscale previsto per questi ultimi. In tale caso i rimborsi spese oltre che a concorrere a formare la base imponibile IVA, devono ritenersi soggetti e ritenuta d'acconto IRPEF, ad eccezione delle spese anticipate in nome e per conto del committente.

Con riferimento alla questione prospettata si osserva che il richiamato articolo 50, comma 1, lett. f) del TUIR, statuisce che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente si applica alle "indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti... dallo Stato... per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, (oggi articolo 53)...". Il legislatore tributario ha inteso, in tal modo, disciplinare in maniera specifica una speciale categoria di compensi, in considerazione delle particolari mansioni svolte e dello specifico ruolo ricoperto dal soggetto in dipendenza dell'incarico conferito. Il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese, per i consulenti tecnici o periti la cui prestazione (resa nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche), rientri nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è quello previsto dall'articolo 51, comma 1, del TUIR. La richiamata disposizione stabilisce, infatti, che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

"Tale norma qualifica come reddito di lavoro dipendente le somme corrisposte a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro (criterio di "onnicomprensività"), fatte salvo le specifiche deroghe previste dai successivi commi dello stesso art. 51,

Sulla base della citata disposizione concorrono, in via generale, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, anche le somme corrisposte a titolo di rimborsi di spese.

Si precisa al riguardo che, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, è stato chiarito che se i rimborsi riguardano spese anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, il relativo importo non deve essere assoggettato a tassazione.

Ne consegue, pertanto, che tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso spese (diverse da quelle di missione e trasferta che godono di una specifica disciplina espressamente prevista) restano ancorate al concetto di retribuzione, così come definito ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, secondo il quale il meccanismo di calcolo della prestazione retributiva comprende tutte le somme erogate in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In tale caso il sostituto è tenuto ad operare una ritenuta e titolo d'acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, commisurata alla parte imponibile di detti redditi secondo la disposizione dettata dall'articolo 24 del TUIR.

Per quanto concerne invece, il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese in favore dei consulenti tecnici o periti esercenti attività di lavoro autonomo, occorre tenere presente che i redditi dagli stessi percepiti nell'esercizio della pubblica funzione vengono attratti all'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Risulta pertanto applicabile la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell'articolo 54 del TUIR.

In particolare, il comma I del citato articolo stabilisce che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quella delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione».

Poiché tutte le spese sostenute dal consulente o perito rilevano come componenti negativi di reddito, è naturale ritenere che i rimborsi delle spese, corrisposti al professionista, concorrono a formare la base imponibile. I rimborsi spese, quindi, dovranno essere regolarmente assoggettati ad IVA e IRPEF alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa (risoluzione n. 20/E del 20/03/1998).

Conseguentemente, ne deriva l'obbligo da parte del professionista di fatturare i compensi con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali compensi devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto ed agli ordinari contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza così come specificato nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 10/05/2004.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta (e dell'IVA), come rilevato altresì dal Ministero istante, solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del committente magistrato, a condizione che siano debitamente ed analiticamente comprovati ed a condizione che le spese sostenute dal professionista non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Al riguardo, si ricorda che la disposizione contenuta nel numero 3), dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, citata dal Ministero istante, stabilisce la non concorrenza alla formazione della base imponibile dell'IVA delle «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».

Ai fini dell'applicazione del citato articolo 15 non è pertanto sufficiente che le spese siano state sostenute dal professionista per conto del committente, ma occorre altresì che le stesse siano regolarmente comprovate mediante documentazione intestata all'autorità giudiziaria committente (il che attesta che le spese sono state effettuate in nome del committente).

Da analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento ai rimborsi spese che riguardano le collaborazioni rese da altri prestatori d'opera di cui il consulente tecnico è autorizzato ad avvalersi per l'espletamento dell'incarico. In tale caso, il costo sostenuto dal consulente tecnico rileverà o meno, quale componente negativo, in relazione alle ordinarie disposizioni previste per la propria tipologia reddituale.

Uffici cassa della Pubblica Amministrazione - Nuova organizzazione in base a procedure informatizzate.

(Circolare 23 giugno 2006, n. 30 del Ministero Economia e Finanze. Rag. Generale Stato)

Premessa - L'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, siano emanate norme perché gli uffici cassa delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, siano organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Lo stesso comma prevede, altresì, che tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra Amministrazione, avvengano utilizzando modalità telematiche di trasmissione dei dati.

In attuazione di quanto disposto dal citato comma, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, è stato pubblicato il D.M. 21 febbraio 2006 recante «organizzazione degli uffici cassa delle Amministrazioni dello Stato sulla base di procedure amministrative informatizzate», integrato dall'errata correzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2006.

Si precisa, con l'occasione, che per effetto dell'emanazione del «codice dell'amministrazione digitale» (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), modificato con successivo decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, il richiamo al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenuto negli articoli 3, secondo comma, e 5, commi primo e quarto, del D.M. 21 febbraio 2006, va riferito anche alle modifiche apportate con i decreti legislativi appena citati.

Si evidenzia, altresì, che il provvedimento in rassegna è stato costruito secondo le applicazioni

informatiche allo stato disponibili, in attesa della realizzazione di un compiuto sistema telematico in materia di pagamenti degli ordinativi secondari di spesa (cfr. articoli 8 e 10).

Premesso quanto sopra, ai fini di una corretta e puntuale applicazione del provvedimento in questione, si illustrano di seguito i contenuti degli articoli che lo compongono, con esclusione dall'articolo 1 concernente le definizioni di alcune espressioni contenute nel testo.

Articolo 2 - Soggetti destinatari delle disposizioni di cui trattasi sono - in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (di seguito denominato D.P.R. n. 254/2002) - i cassieri delle Amministrazioni dello Stato, con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali si applicano le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti e le procedure informatiche all'uopo previste (primo comma).

Ai delegati alla riscossione delle competenze spettanti agli impiegati, sedenti presso gli uffici sprovvisti di cassiere, di cui è menzione nell'articolo 34, terzo comma, del D.P.R. n. 254/2002, si estendono le disposizioni contenute nel decreto in rassegna, se ed in quanto applicabili (secondo comma).

Articolo 3 - Viene individuato nel sistema di contabilità finanziaria gestionale (SICOG) - realizzato dalla Ragioneria generale dello Stato per consentire alle Amministrazioni che lo adottano di gestire il bilancio in sintonia con il sistema informativo della stessa Ragioneria generale dello Stato - lo strumento per gestire le risorse finanziarie affidate ai cassieri (primo comma).

Nel secondo comma viene precisato che la trasmissione dei dati deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (di seguito denominato D.P.R. n. 445/2000), novellato, com'è stato più sopra riferito, dal decreto legislativo n. 82/2005 e dal decreto legislativo n. 159/2006.

Articolo 4 - Vengono elencati i pagamenti che il cassiere è autorizzato ad effettuare, così come disciplinato nel titolo III (articoli da 32 a 42) del D.P.R. n. 254/2002. A tal uopo, si richiama l'attenzione del cassiere, in qualità di funzionario delegato, di comunicare alla Tesoreria centrale o a quella provinciale la propria firma autografa e quella del suo sostituto.

Per quanto concerne, poi, le verifiche di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 254/2002, si segnala che il cassiere è tenuto a predisporre la situazione contabile delle aperture di credito emesse a suo favore al fine di consentire all'ispettore in verifica, ovvero ad un suo delegato, l'invio della stessa alla Tesoreria competente, la quale, effettuati i dovuti riscontri, la restituisce con il visto di concordanza o con le annotazioni intese ad evidenziare eventuali discordanze.

Articolo 5 - I commi primo e secondo prevedono l'istituzione e l'informatizzazione, secondo le regole tecniche contenute nel D.P.R. n. 445/2000, del «registro di cassa generale» e di tanti registri, quante sono le gestioni, denominati «registri di cassa sezionali» (i cui modelli sono allegati allo stesso D.M. 21 febbraio 2006, rispettivamente sotto il n. 1 e il n. 2), in aggiunta a tutti i registri e documenti previsti dalla normativa vigente.

In ciascun registro sezionale di cassa le riscossioni (colonna 4 dell'allegato 2) ed i pagamenti (colonna 5 dell'Allegato 2) vanno analiticamente e cronologicamente annotati. Si prescinde da tali modalità nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo in parola, ossia nei casi in cui l'analiticità è rilevabile da altri documenti o da evidenze informatiche (elenchi intercalari, liste, ecc.). Alla fine di ogni giornata si procede alla totalizzazione delle riscossioni e dei pagamenti ed i relativi importi vengono iscritti «a nuovo»: così fino al 31 dicembre dell'anno di competenza, data in cui «a nuovo» (1° gennaio dell'esercizio seguente) viene registrato solo il saldo.

Nel contempo, i totali delle riscossioni e dei pagamenti di ciascun registro di cassa sezionale sono annotati nel «registro di cassa generale» e specificatamente nelle colonne deputate ad accogliere le riscossioni ed i pagamenti delle singole gestioni, dalla cui sommatoria scaturisce l'importo da registrare, rispettivamente, nelle colonne 6 e 7 dello stesso registro.

Alla fine di ogni giornata, quindi, la sommatoria delle riscossioni e dei pagamenti delle singole gestioni (o del relativo saldo) deve essere uguale agli importi iscritti nelle colonne 6 e 7 (od al relativo saldo) del «registro di cassa generale».

Articoli 6 e 7 - Le norme ivi contenute, sebbene disciplinino fattispecie diverse (confermate dall'allocatione in «capi» separati), possono essere congiuntamente illustrate per le evidenti interazioni di seguito esposte.

Esse, infatti, ribadiscono l'autonomia della gestione ordinaria rispetto a quella affidata ai cassieri, nel senso che nel primo comma dell'articolo 6 viene sottolineato che ai pagamenti delle fatture emesse a fronte delle forniture di servizi e dell'acquisto di beni si deve provvedere con mandati informatici; laddove il cassiere - beneficiario dell'apertura di credito mediante ordini di accreditamento utilizzabili solo in contanti ai sensi del primo comma dell'articolo 7 - può provvedere solo al pagamento delle spese previste dall'articolo 33 del D.P.R. n. 254/2002. Aggiungasi, poi, che i cassieri, com'è noto, per le somme a tal uopo rimosse - a norma delle

disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 610 del R.D. n. 827/1924 - non devono rendere il conto giudiziale della loro gestione, bensì quello amministrativo «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 della legge» (R.D. n. 2440/1923) secondo gli standard e le procedure adottate nell'ambito del SICOGE (secondo comma dell'articolo 7).

Qualora sia consentito al cassiere, in deroga al divieto assoluto sancito dall'articolo 38 del D.P.R. n. 254/2002, di ricevere in custodia beni di terzi (così come esemplificativamente previsto dall'articolo 10 del D.P.R. n. 254/2002 appena citato), allo stesso, in quanto agente contabile, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 624 a 629 del R.D. n. 827/1924 (secondo comma dell'articolo 6).

Articolo 8 - Tale articolo autorizza il cassiere a depositare le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento a lui concessi in un conto corrente bancario o postale appositamente istituito sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 346, quinto comma, del R.D. n. 827/1924; ciò anche al fine di soddisfare le pressanti istanze avanzate da più parti dirette a limitare i rischi e i costi connessi al trasporto di somme di denaro dalla Tesoreria alla sede dei rispettivi uffici. Va sottolineato che detta procedura agevolativa ha carattere transitorio in quanto, con la prevista completa dematerializzazione degli ordinativi secondari di pagamento (modello 31 CG e modello 31-bis CG), le disponibilità numerarie, rinvenienti dall'apertura di credito concessa a favore del cassiere, saranno telematicamente trasferite nel conto corrente a lui intestato (primo comma).

A tal fine l'apertura di credito a favore del cassiere costituisce ex se anche autorizzazione a depositare le somme su un conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste nel terzo comma, così come richiesto dall'articolo 346 più sopra citato, ferma restando la possibilità per lo stesso cassiere del prelevamento in contanti (secondo comma).

In conformità di quanto disposto da questo Dipartimento con circolare 23 febbraio 2005, n. 7, circa l'utilizzo di bonifici per l'estinzione dei titoli di spesa, si segnala che il cassiere è tenuto ad indicare sul buono modello 31-bis C.G. le complete coordinate del conto corrente bancario o postale nel formato IBAN. In tal caso il buono viene estinto di ufficio dalla Tesoreria senza che il cassiere si rechi presso la stessa per apporvi la firma di quietanza.

Inoltre, è data la possibilità al cassiere di depositare nel conto corrente, con le stesse modalità di cui sopra, anche le somme necessarie per il pagamento degli assegni fissi e accessori agli impiegati che hanno rilasciato delega ai sensi dell'articolo 383 del R.D. n. 827/1924 (quarto comma). Nella considerazione, poi, che nell'ambito del SICOGE è prevista l'emissione esclusivamente di ordinativi e buoni di prelevamento (modello 31 CG e modello 31-bis CG), si fa presente che l'ordine di incasso previsto dall'articolo 37, quarto comma, del D.P.R. n. 254/2002 deve essere trattenuto agli atti del cassiere a dimostrazione dei prelevamenti effettuati. I buoni modello 31-bis CG dovranno recare la sola firma del cassiere, senza il visto del dirigente da cui dipende.

Articolo 9 - Vengono dettate norme perché possa realizzarsi un efficiente, funzionale e sicuro sistema di contatti informatici tra il cassiere, il personale dell'Amministrazione di appartenenza e gli uffici di altre Amministrazioni mediante l'attribuzione a ciascun dipendente di una casella di posta elettronica accessibile attraverso la rete internet, ovvero attraverso un sito Web della propria rete intranet.

Articolo 10 - Dette disposizioni di natura transitoria e temporanea relativamente all'adesione delle Amministrazioni interessate al sistema SICOGE, nella prospettiva di un più accentuato processo di informatizzazione.

Verifiche ai servizi dei funzionari delegati e dei consegnatari. *(Circolare 29 settembre 2008, n. 28 del Ministero Economia e Finanze, Rag. Generale Stato)*

Le attività concernenti le verifiche alle gestioni dei funzionari delegati e dei consegnatari, sono state oggetto di specifiche istruzioni rese dallo Scrivente con le circolari 20 luglio 1992, n. 63 e 26 novembre 2003, n. 49.

Tra le varie attività in capo a codeste ragionerie territoriali, vi è quella concernente la trasmissione, all'Ufficio XIV di questo Ispettorato, di una breve relazione riservata contenente il riepilogo dei rilievi formulati nel corso delle verifiche.

Tale relazione, com'è noto, va redatta anche nel caso in cui la gestione risulti condotta entro i limiti della correttezza amministrativo-contabile, facendo emergere tale circostanza.

La citata circolare 26 novembre 2003, n. 49 dispone, tra l'altro, che - per ragioni organizzative - le relazioni devono essere inviate singolarmente, evitando di trasmettere più relazioni con unica lettera di trasmissione.

Pertanto, non appare superfluo sottolineare che il concreto svolgimento dell'attività in parola comporta un notevole utilizzo di materiale cartaceo, con appesantimento dei tempi del procedimento.

Pertanto, nell'ottica della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione ed in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 27, primo comma, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui dispone la riduzione delle spese per la stampa dei documenti

amministrativi, si invitano codeste ragionerie territoriali dello Stato a trasmettere le relazioni riservate esclusivamente a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo dell'ufficio preposto al coordinamento delle ragionerie territoriali dello Stato (RGS.IGF.CoordinamentoRPS@tesoro.it).

Con l'occasione, si reputa opportuno riepilogare alcune delle attività inerenti alle verifiche ai funzionari delegati ed ai consegnatari.

Attività di verifica - Per ciascuna verifica, sia al funzionario delegato che al consegnatario, deve essere redatto un verbale in triplice esemplare, da cui risultino le operazioni effettuate.

I verbali devono essere sottoscritti dal funzionario in verifica e dal responsabile dell'ufficio controllato, al quale va consegnata una copia. Un secondo esemplare del verbale è trattenuto agli atti della ragioneria territoriale competente. Il restante esemplare, va trasmesso all'Amministrazione centrale da cui dipende il funzionario delegato o il consegnatario, con lettera di trasmissione contenente - se ve ne sono - il sunto delle irregolarità riscontrate. Da quanto sopra esposto emerge che non deve essere inviata allo Scrivente alcuna copia del verbale, neanche in caso di rilievi.

Relazioni riservate - All'Ufficio XIV dell'Ispettorato generale di finanza si trasmette esclusivamente una breve relazione, contenente il riepilogo dei rilievi formulati nel corso della verifica.

Nel caso in cui la gestione risulti corretta, la relazione deve essere inviata ugualmente, facendo emergere la circostanza che la gestione del funzionario delegato ovvero del consegnatario è stata condotta nei limiti della correttezza amministrativo-contabile, avendo cura di evitare ogni altro riferimento non pertinente alle norme giuridiche o di contabilità pubblica, del tipo «l'ufficio è stato collaborativo» o «i registri risultavano ben tenuti», o ancora «gli accreditamenti avvengono in ritardo» ed altre notizie di carattere contingente.

Tali informazioni, eventualmente, possono essere collocate all'interno del verbale, preferibilmente in apposita sezione del tipo «annotazioni» o simili.

Pertanto, a decorrere dalla data della presente, le relazioni riservate devono essere trasmesse allo Scrivente esclusivamente per posta elettronica.

Con lo stesso mezzo (posta elettronica) dovranno essere trasmesse le comunicazioni sullo stato delle trattazioni e sulla definizione dei rilievi.

Si confida nel consueto spirito di fattiva collaborazione.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - articolo 50 del T.U.I.R.- Trattamento fiscale delle spese da rimborsare agli ausiliari del Magistrato. *(Nota Protocollo 0064972.U dell'11 maggio 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I)*

Si trasmette la nota protocollo n. 954-35309/2009 del 12 marzo 2009 con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa c Contenzioso, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al trattamento tributario da riservare ai rimborsi delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato.

I chiarimenti forniti attengono alla individuazione del sostituto di imposta e dei connessi obblighi fiscali in relazione alle somme corrisposte da parte dell'ausiliario del magistrato ad altri prestatori d'opera, dei quali è stato autorizzato ad avvalersi per l'adempimento dell'incarico.

Il citato parere è stato reso dalla predetta Agenzia, in seguito a quelli già forniti con la nota prot, n. 2005/49119 del 29 luglio 2005 e con la nota prot, n. 2006/42932 del 15 marzo 2006, il cui contenuto è stato già portato a conoscenza degli uffici giudiziari.

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Ministero della Giustizia cita in premessa dell'istanza in esame i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con note n. 2005/49199 del 29/07/2005 e n. 2006/42932 del 15/03/06, in risposta a due precedenti istanze, concernenti il trattamento tributario da riservare ai rimborsi delle spese sostenute dal consulente tecnico del magistrato.

Con le menzionate note veniva chiarito che il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte ai consulenti del magistrato va determinato in base agli articoli 50 comma 1 lett. f), e 51 del TUIR, dovendosi in linea di principio includere dette somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo che nell'ipotesi in cui il soggetto esercente la pubblica funzione svolga attività di lavoro autonomo, nel qual caso le predette indennità e compensi sono attratti nella corrispondente categoria reddituale.

In merito ai rimborsi spese per i lavoratori dipendenti si evidenziava, citando la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, che nel caso tali rimborsi riguardino spese anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro il relativo importo non deve essere assoggettato a tassazione.

Per i rimborsi spese erogati a consulenti tecnici esercenti attività di lavoro autonomo ex articolo 54 TUIR si chiariva che, poiché tutte le spese sostenute dal consulente rilevano come componente negativo di reddito, i rimborsi spese devono essere assoggettati ad IVA ed IRPEF alla stregua del compenso percepito per la prestazione stessa (ris. n. 20/E del 20 marzo 1998), salvo che nel caso di rimborsi spese anticipate in nome e per conto del committente, debitamente e analiticamente comprovate mediante documentazione intestata al committente e a condizione che le spese del professionista non siano inerenti alla produzione di reddito di lavoro autonomo. Ciò premesso, in merito all'applicazione della ritenuta a

titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui compensi corrisposti dal consulente tecnico del magistrato al collaboratore terzo, bisogna fare riferimento alla disciplina in materia di sostituzione d'imposta recata dagli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 23, primo comma del PPR. n. 600 del 1973 citato prevede per i redditi di lavoro dipendente che "Gli enti e le società indicati nell'articolo 87 (oggi 73), comma 1 del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 (oggi 55) del citato testo unico o imprese agricole e persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 (oggi 51) dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".

L'articolo 24, primo comma. del D.P.R. n. 600 citato prevede per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che "I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47 (oggi 50), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917, devono operare, all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi determinata a norma dell'articolo 48 bis (oggi 52) del predetto testo unico".

L'articolo 25, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede per i redditi di lavoro autonomo che "I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare o di non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa".

Sotto il profilo soggettivo l'articolo 23, primo comma, del D.P.R. n.600 del 1973 individua il novero dei soggetti cui è attribuito lo status di sostituto d'imposta se corrispondono redditi di lavoro dipendente.

Per effetto del rinvio al primo comma del citato articolo 23 effettuato dai successivi articoli 24 e 25, ai medesimi soggetti è attribuito lo status di sostituto d'imposta anche se corrispondono, rispettivamente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

Nei casi previsti dalle norme citate i sostituti d'imposta devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L'obbligo di effettuazione della ritenuta di acconto sussiste indipendentemente dalla riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che corrisponde i compensi (cfr. circolari n. 203 del 6/12/1994 e n. 326/E del 23 dicembre 1997; risoluzioni n. 234/E del 22/08/07 e n. 481/E del 19/12/2008).

Con la citata risoluzione n. 234/E del 22 agosto 2007 si è altresì affermata la tendenziale irrilevanza della configurazione giuridica privatistica di un determinato rapporto ai fini dell'individuazione del sostituto d'imposta e degli adempimenti connessi a tale qualifica.

Sulla base delle disposizioni di legge e dei documenti di prassi richiamati, si ritiene che nella fattispecie prospettata l'ausiliario autorizzato dal magistrato, che si avvale dell'opera di collaboratori corrispondendo a questi il compenso per l'opera prestata, se appartenente al novero dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, assume necessariamente la qualifica di sostituto d'imposta laddove corrisponda somme che devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte "all'atto del pagamento", in quanto costituenti per il percettore reddito di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo.

Conseguentemente, in relazione alle somme corrisposte al collaboratore terzo, è il consulente tecnico del magistrato che, sussistendone i presupposti, è tenuto ad ottemperare a tutti gli ordinari obblighi fiscali derivanti dalla qualifica di sostituto d'imposta, nello specifico rappresentati dall'effettuazione e dal versamento delle ritenute, dalla certificazione delle ritenute operate e dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tracciabilità dei flussi finanziari - Obblighi degli uffici. *(Circolare 24 marzo 2011, n. 4/2011 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali)*

La tracciabilità dei flussi finanziari è stata introdotta dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con lo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. La nuova disciplina, a causa della sua ampia portata innovativa nel sistema degli appalti pubblici, ha in generato alcune incertezze sul piano applicativo, successivamente risolte dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, recanti disposizioni interpretative e attuative nonché modifiche e integrazioni del citato articolo 3 della legge n. 136/2010.

Le disposizioni sulla tracciabilità delineate dal sistema normativo sopra citato si applicano ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture pubblici sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 136/2010, ossia il 7 settembre 2010, e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

I contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni sulla tracciabilità entro il 17 giugno 2011, secondo la previsione contenuta nell'articolo 6, secondo comma, della citata legge n. 217/2010.

Il quadro normativo risultante dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, dagli articoli 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, e dagli articoli 6 e 7 della legge di conversione n. 217/2010 delinea un complesso sistema di obblighi per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, in relazione ai quali l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha emanato specifiche indicazioni operative.

In particolare, l'AVCP ha emanato le determinazioni 18 novembre 2010, n. 8 (prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187) e 22 dicembre 2010, n. 10 (ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari). Costituiscono un utile completamento delle suddette indicazioni anche i FAQ sulla tracciabilità pubblicati sul sito dell'AVCP www.avcp.it (risposte a quesiti frequenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari), di cui si suggerisce la consultazione.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulla tracciabilità nell'Amministrazione giudiziaria si evidenzia che questa Direzione generale, fin dall'entrata in vigore della legge n. 136/2010, ha inserito negli atti di determina a contrarre, per le procedure di affidamento degli appalti previste dal codice dei contratti pubblici, il richiamo all'osservanza degli obblighi di tracciabilità introdotti dalla citata legge; lo stesso richiamo è stato inserito, altresì in tutte le autorizzazioni di spesa trasmesse agli uffici giudiziari in relazione alle procedure di cui sopra.

Non appare superfluo, tuttavia, fornire chiarimenti sulle modalità applicative della disciplina sulla tracciabilità, invitando tutti gli uffici giudiziari alla più stretta osservanza dei relativi obblighi, anche al fine di evitare situazioni di infrazione suscettibili di rigorosi sanzionamenti (dalla risoluzione del contratto all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in capo ai soggetti responsabili).

Ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari - La tracciabilità si applica a tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio o della fornitura e senza deroghe per gli appalti di modico valore. Per appalto pubblico deve intendersi, ai sensi dell'articolo 3, sesto comma, del codice dei contratti, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto, tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi, come rispettivamente definiti nei commi settimo e ottavo (lavori), nono (forniture) e decimo (servizi) dell'articolo 3 del codice dei contratti. La tracciabilità si applica sia ai contratti principali di appalto che ai contratti di subappalto e subfornitura. Rientrano nell'ambito della tracciabilità i contratti in economia previsti dall'articolo 125, primo comma, lettera b), del Decreto Legislativo n. 163/2006: si tratta dei contratti conclusi mediante la procedura del cottimo fiduciario, ossia, secondo la definizione di cui al quarto comma del citato articolo, la procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni, servizi, lavori avvengono mediante affidamento a terzi.

I soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità - Destinatari degli obblighi di tracciabilità sono tutti i soggetti obbligati all'applicazione del codice dei contratti pubblici: rientrano nel novero le Amministrazioni aggiudicatrici, in quanto comprese nella nozione di «stazioni appaltanti» di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti, gli appaltatori, e tutti i soggetti della «filiera delle imprese» interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, ossia i subappaltatori e subcontraenti di cui all'articolo 118 dello stesso codice.

L'AVCP ha fornito (determinazione n. 1012010) puntuali indicazioni sull'applicazione degli obblighi di tracciabilità nel caso in cui il soggetto affidatario dell'appalto sia un raggruppamento temporaneo di imprese. Il raggruppamento, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 20, del codice dei contratti, è «un insieme di imprenditori, o fornitori o prestatori di servizio, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta»; si costituisce (articolo 37, comma 14, del codice) mediante un mandato che gli operatori economici conferiscono ad uno di essi, detto mandatario, al quale spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza del mandato, tuttavia, non preclude alla stazione appaltante di far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti (articolo 37, comma 16, del codice), e non determina di per sé organizzazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia (articolo 37, comma 17). Alla luce delle disposizioni normative sopra ricordate, l'AVCP ha precisato che, ai fini della tracciabilità, «ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato».

Con le stesse modalità di cui sopra la tracciabilità si applica ai soggetti affidatari dell'appalto costituiti in consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera e), del codice dei

contratti; a tali consorzi, infatti, secondo il disposto del citato primo comma, lettera e), si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 37 del codice per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Gli obblighi del sistema di tracciabilità. Obbligo di inserimento nei contratti della clausola di specifica assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Le stazioni appaltanti devono inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La stazione appaltante verifica che la clausola sopra citata sia effettivamente inserita.

Come ricordato in premessa, per i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti è previsto l'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 217/2010 (in vigore dal 18 dicembre 2010) di conversione del D.L. n. 187/2010, ossia entro il 17 giugno 2011.

Adeguamento automatico - L'articolo 6, secondo comma, del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 217/2010, prevede che i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/2010, si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità per effetto dell'articolo 1374 c.c. (inserzione automatica di clausole) secondo cui «le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto».

L'adeguamento mediante integrazione automatica ai sensi dell'articolo 1374 c.c. è valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle. Al riguardo, va evidenziato che l'AVCP, nella determinazione n. 10/2010, ha suggerito alle stazioni appaltanti, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre 2010 e in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di «inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati, e, al contempo, di inviare il CIG, laddove non precedentemente previsto».

La stessa Autorità ha altresì precisato che fino alla scadenza del termine fissato per l'adeguamento non è preclusa per le stazioni appaltanti la possibilità di effettuare i pagamenti richiesti dagli appaltatori in relazione all'esecuzione del contratto, anche se lo stesso sia ancora privo del CIG.

Si raccomanda, pertanto, a tutti gli uffici di acquisire, per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 e ancora in corso alla stessa data, il CIG entro i termini di scadenza del periodo transitorio e di comunicarlo agli operatori economici perché possano annotarlo sulle relative fatture.

Si coglie l'occasione per invitare tutti gli uffici a provvedere all'adeguamento anche di tutti i contratti stipulati per le attività di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità, rammentando che ai fini del pagamento delle fatture dovrà essere acquisito il CIG e dovrà essere richiesto il conto dedicato. Obbligo di identificazione della transazione: CIG / CUP -"- Negli strumenti di pagamento devono essere indicati, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), che ha lo scopo di identificare il singolo affidamento di appalto a fronte del quale si esegue il pagamento, e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), che ha lo scopo di assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.

CIG: codice identificativo di gara - Prima dell'introduzione delle norme sulla tracciabilità il CIG veniva richiesto - ai soli fini della contribuzione in favore dell'Autorità per i contratti, per l'attività di vigilanza sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici -limitatamente in relazione ai contratti per servizi e forniture di importo superiore ad euro 20.000 e ai contratti per lavori di importo superiore ad euro 40.000.

Dopo la legge n. 136/2010 il CIG svolge anche la funzione di strumento di tracciabilità per cui deve essere richiesto obbligatoriamente in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento.

Il CIG è attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento tramite il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

La richiesta va presentata prima di indire la procedura di gara poiché il CIG deve essere indicato nel bando, mentre nei casi di procedure senza previa pubblicazione di bando deve essere indicato nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG deve essere inserito anche nelle richieste di offerta (RdO) effettuate sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Nel caso di acquisti sul MEPA effettuati direttamente, a mezzo di ordinativi di acquisto, senza la previa richiesta di offerta, il CIG deve essere inserito nell'ordinativo di pagamento. Ugualmente, nei casi di urgenza, qualora non vi sia la possibilità di inserire il CIG nella lettera di invito o nella richiesta di offerta e, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

Acquisti mediante convenzioni - Il CIG deve essere richiesto anche per gli acquisti mediante convenzioni a

cui si aderisce mediante emissione di ordinativi di fornitura.

Premesso che le convenzioni hanno un proprio CIG che le identifica, si rammenta che, ai fini dell'identificazione degli specifici contratti posti in essere dalle Amministrazioni, in adesione alle medesime convenzioni, deve essere richiesta, dalle stesse Amministrazioni, l'emissione di un nuovo CIG (<<CIG derivato>>), distinto da quello attribuito alla convenzione; si sottolinea che nella richiesta del CIG «derivato» è necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione; entrambi i codici devono essere poi riportati nei pagamenti a fini di tracciabilità.

CUP: codice unico di progetto - Negli strumenti di pagamento deve essere indicato, oltre al CIG, anche il CUP ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Il CUP assolve a una finalità diversa da quella stabilita per il CIG. Il CUP o codice unico del progetto è il codice identificativo degli investimenti pubblici introdotto, per le finalità di cui all'articolo 1, commi quinto e sesto, della legge n. 144/1999, dall'articolo 11 della legge ordinamentale in materia di pubblica amministrazione n. 3/2003 che ne ha previsto l'obbligatorietà ai soli fini della funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici. Secondo la definizione fornita nella delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, richiamata anche nella determinazione n. 10/2010 dell'AVCP si ha un progetto di investimento pubblico quando si è in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili: la presenza di un decisore pubblico; la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche; la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

In questi casi, ai sensi della legge n. 136/2010, la richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale).

La procedura di assegnazione del CUP è stabilita con la delibera CIPE n. 143/2002. Il codice è assegnato dal sistema CUP, operante presso il CIPE, a cui va trasmessa per via telematica la richiesta scritta da parte dei soggetti responsabili del progetto di investimento; il sistema CUP provvede a rilasciare agli stessi un codice di identificazione ed una parola chiave, che consentono di interagire con il sistema CUP.

Obbligo di utilizzare per i pagamenti il conto corrente dedicato e il bonifico bancario o postale. Conto corrente dedicato - Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. È possibile dedicare un unico conto a più commesse, purché sia data comunicazione alla stazione appaltante per ciascuna commessa, o dedicare più conti alla medesima commessa; il conto dedicato, peraltro, può essere utilizzato anche per operazioni che non riguardano direttamente il contratto cui essi sono stati dedicati. L'obbligo di far transitare tutte le operazioni relative alle commesse pubbliche su un conto dedicato si riferisce sia ai pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore e sia ai pagamenti effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti nonché ai pagamenti effettuati da questi ad altri operatori economici.

I soggetti tenuti all'obbligo del conto dedicato devono comunicare alla stazione appaltante - entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima destinazione a operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora un fornitore abbia più contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è possibile comunicare il «conto corrente dedicato» una sola volta, indicandone gli estremi identificativi e segnalando di volersi avvalere del conto già comunicato, o di più conti già comunicati, per tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con la medesima stazione appaltante, senza dover ripetere una nuova comunicazione per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione, come precisato dall'AVCP (determinazione n. 10/2010) può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

Le norme sulla tracciabilità si applicano anche ai movimenti finanziari relativi a crediti ceduti: i cessionari dei crediti, pertanto, devono indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) ed effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

I pagamenti, poi, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al riguardo, l'AVCP ha precisato che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le cosiddette Ri.Ba. (ricevute bancarie).

L'AVCP ha precisato, altresì, con specifico riferimento ai pagamenti per le fidejussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa che gli stessi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, e che per tali pagamenti non deve essere indicato il CIG (né il CUP nei casi in cui lo stesso è previsto), fatto salvo l'obbligo di conservare la documentazione probatoria).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Spese minute - Con l'occasione si informano, infine, le SS.LL. che sono stati richiesti chiarimenti - a seguito di apposito quesito posto da questa Direzione generale all'AVCP - in merito all'applicazione della tracciabilità alle spese minute sostenute dagli uffici giudiziari per far fronte a esigenze indifferibili che di volta in volta si manifestano (ad esempio, per un lavoro di riparazione urgente di automezzi, o per un acquisto urgente di materiale di cancelleria, e simili) e comunque esclusivamente per spese di entità non rilevante. In attesa del parere dell'AVCP è opportuno assicurare l'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità anche per questa tipologia di spesa. Si suggerisce, in ogni caso, di raggruppare il più possibile le spese minute omogenee al fine di snellire le procedure di acquisto.

Si raccomanda a tutti gli uffici la scrupolosa osservanza degli obblighi di tracciabilità sopra illustrati. Sarà cura di questa Direzione generale fornire ogni utile indicazione nel caso di eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di ulteriori chiarimenti da parte dell'AVCP.

Adeguamento dell'indennità speciale da corrispondere ai Giudici Popolari. (Nota 9937.U del 31.01.2014 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità)

Con riferimento all'oggetto, si comunica che l'indennità spettante al personale della Magistratura Ordinaria, prevista dal 1° comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27. è rideterminata come segue a decorrere dal 1 gennaio 2014:

INDENNITA' ANNUA LORDA € 14.173,84

INDENNITA' MENSILE LORDA € 1.185,15

Tanto si comunica ai fini dell'indennità da corrispondere ai Giudici Popolari.

REFERENDUM

Referendum popolare - Autenticazione delle firme - Competenza territoriale. (Circolare n. 53/98, protocollo n. 09803922, in data 30 giugno 1998, del Ministero Interno)

Di seguito alla circolare MI ACSE n. 38/99 del 9 maggio scorso, si rappresenta che sono stati sollevati dubbi sull'esatta interpretazione della legge 28 aprile 1998, n. 130 (che ha sostituito l'articolo 14, legge 21 marzo 1990, n. 53), nella parte in cui, estendendo alle richieste di referendum il potere di autenticazione dei soggetti ivi specificati non fa menzione della limitazione territoriale stabilita dall'articolo 8, legge 25 maggio 1970, n. 352. Al riguardo si rappresenta che il Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso l'avviso che l'articolo 1, legge 28 aprile 1998, n. 130, nell'estenderne l'ambito di operatività anche al procedimento referendario, non ha fatto venire meno la limitazione territoriale sancita, riguardo a quest'ultimo procedimento, dall'articolo 8, legge 25 maggio 1970, n. 352, in forza del quale l'autenticazione delle richieste di referendum deve essere effettuata da un soggetto qualificato che eserciti la propria attività nella circoscrizione in cui è compreso il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore la cui firma viene autenticata. Conseguentemente, la limitazione territoriale stabilita dal citato articolo 8, legge 25 maggio 1970, n. 352, si estende alle autenticazioni delle richieste di referendum effettuate da tutti i soggetti contemplati dall'articolo 14, legge 21 marzo 1990, n. 53, nella sua nuova formulazione.

Referendum - Attività di autenticazione delle firme - Esclusione per i cancellieri B3. (Nota 9 febbraio 2006, n. 116/1/10040 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale)

Si riscontra la nota in riferimento e a riguardo si rappresenta, preliminarmente, che questa Direzione generale, in precedenti risposte fornite a diversi uffici giudiziari in merito alla possibilità che il cancelliere B3 svolga l'attività di autenticazione delle firme in occasione di consultazioni elettorali, ha espresso parere negativo sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Per effetto della modifica apportata alla legge 21 marzo 1990, n. 53, dall'articolo 14 della legge 28 aprile 1998, n. 130, «sono competenti ad eseguire le autenticazioni C ..) i cancellieri ed i collaboratori delle Cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali».

Il CCNL integrativo 5 aprile 2000 ha introdotto un nuovo assetto del personale (suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche) rendendo possibile un più ampio e razionale impiego delle risorse umane, in quanto improntate a criteri di flessibilità.

Con riferimento alla figura professionale del cancelliere B3 (ex assistente giudiziario - VI qualifica

funzionale) l'articolo 25 del suddetto Contratto prevede compiti di collaborazione qualificata al magistrato e la legittimazione ad eseguire gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori.

Tuttavia alla declaratoria contrattuale delle mansioni esigibili dal cancelliere B3 e dalle altre figure professionali può riconoscersi un ambito di operatività limitato soltanto al contesto delle competenze istituzionali di tali dipendenti.

L'autenticazione di firme in occasione di consultazioni elettorali - così come l'autenticazione di firme referendarie - non rientra invece tra le mansioni esigibili nell'ambito del rapporto di lavoro e può essere svolta, ai sensi della legge n. 53/1990, e successive modifiche, anche da soggetti estranei all'Amministrazione.

Conseguentemente queste attività rimangono escluse dalla delegificazione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, a norma del quale soltanto «eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili».

Da qui l'impossibilità per la norma pattizia che definisce i compiti del cancelliere B3 di derogare ad una espressa previsione di legge che dispone su una attività che è estranea al rapporto di lavoro di tale figura professionale.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto, in particolare, che la norma di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificata dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 menziona esclusivamente la figura del cancelliere e del collaboratore di Cancelleria, ma non quella dell'assistente

giudiziario, si è ritenuto che l'attività di autenticazione in occasione di consultazioni elettorali debba essere riservata esclusivamente alle posizioni economiche CI (ex collaboratore di Cancelleria) e C2 (ex funzionario di Cancelleria).

Ad analoghe conclusioni si perviene, conseguentemente, con riferimento all'attività di autenticazione delle firme referendarie.

Anche questa ultima potrà essere espletata dai cancellieri solo nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, attenendosi alle modalità indicate nel provvedimento autorizzativo del presidente della Corte di Appello fatte salve le ulteriori necessarie autorizzazioni di competenza di altre autorità.

SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Semplificazione attività amministrativa - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. (Circolare n. 4/98, in data 27 maggio 1998, della Pres. Cons. Ministero, Funz. Pubblica; estratto)

A) Modulistica utilizzata per la presentazione di istanze e richieste - A seguito delle ispezioni effettuate dal Servizio ispettivo del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla corretta applicazione della legge n. 127/97, è risultato che in molti casi la modulistica approvata dalle amministrazioni ed attualmente in uso non è stata aggiornata. Essa non tiene conto delle novità introdotte dagli articoli 2 e 3 della legge, continuando a prevedere la richiesta di certificati, anziché segnalare che i certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni in carta libera, non più soggette ad autenticazione della firma.

I singoli moduli devono invece espressamente contenere la formula delle relative dichiarazioni sostitutive, se ammesse, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata e integrata dalla legge n. 127/97.

Allo scopo di verificare che nella predisposizione di atti o provvedimenti e per il rilascio di certificati o attestazioni le Pubbliche Amministrazioni abbiano effettivamente aggiornato la modulistica adottata ovvero abbiano predisposto e distribuito appositi moduli semplificati, le Amministrazioni centrali in indirizzo sono invitate a far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, corso Vittorio Emanuele, 116 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente, la modulistica utilizzata. Le Amministrazioni locali o periferiche sono invitate a farle pervenire alle Prefetture competenti per territorio. Qualora, invece, non vi abbiano provveduto, le relative ragioni devono essere rese note entro lo stesso termine al Dipartimento della Funzione Pubblica.

B) Verifica negli uffici sulla corretta applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127- A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 127/97, le ispezioni, disposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei confronti degli uffici delle Amministrazioni centrali, periferiche e delle altre Pubbliche Amministrazioni, hanno evidenziato - insieme a molti casi di corretta e

puntuale applicazione delle disposizioni di semplificazione - alcune anomalie e disfunzioni le quali rendono necessaria una verifica da parte dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi, attraverso un puntuale monitoraggio sulla concreta e corretta applicazione delle norme.

I risultati della verifica, che deve essere disposta entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente circolare, devono essere comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i successivi trenta giorni.

Ove risultino significative violazioni delle norme sull'autocertificazione da parte di dipendenti pubblici, devono essere avviati, secondo le modalità e nei termini fissati dalle fonti normative e contrattuali, i relativi procedimenti disciplinari. Si richiama l'attenzione sulla responsabilità dei dirigenti per il mancato avvio del procedimento disciplinare.

Gli uffici di controllo interno delle singole Amministrazioni accerteranno, ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti ai sensi dell'articolo 20, D. Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione.

Accerteranno altresì le misure introdotte in materia di organizzazione degli uffici per la migliore utilizzazione delle risorse strumentali e umane da parte dei dirigenti responsabili conseguente alla semplificazione della documentazione amministrativa prevista dalla citata legge n. 127/97.

Le Amministrazioni Pubbliche devono dare comunicazione dei risultati della verifica e degli eventuali procedimenti disciplinari avviati al Dipartimento della Funzione Pubblica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.

C) Pubblicizzazione della normativa sulla semplificazione - I dirigenti e i responsabili dei servizi sono invitati a fornire chiare istruzioni al personale ai fini di una corretta e completa applicazione della legge n. 127/97. Inoltre, dovranno promuovere iniziative tendenti ad informare gli utenti delle novità introdotte dalla stessa legge. Infine, dovrà essere indicato agli utenti l'ufficio cui rivolgersi per ricevere informazioni o per segnalare casi di cattiva applicazione della legge.

D) Intese tra Comuni per la trasmissione di dati e documenti - Si rammenta che l'articolo 2, quinto comma, legge n. 127/97 dispone che i Comuni favoriscano, attraverso intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori od esercenti di pubblici servizi, salve le norme in materia di diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione dei dati può avvenire anche in via informatica o telematica.

E) Attività ispettiva - Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in materia di semplificazione, questo Dipartimento effettuerà, attraverso l'Ispettorato e anche in collaborazione con le Prefetture e l'Ispettorato Generale di Finanza del Ministero del Tesoro, controlli e verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento nonché sull'osservanza da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle disposizioni sull'autocertificazione contenute nelle leggi 15 maggio 1997, n. 127, e 4 gennaio 1968, n. 15.

Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa. *(Circolare n. 578fU/99, in data 25 febbraio 1999, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta che il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, è entrato in vigore il 23 febbraio 1999.

Tale regolamento, come è noto, prevede, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i concessionari e gestori di pubblici servizi, un'ampia gamma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 1) e l'estensione dei casi in cui è possibile ricorrere a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (articolo 2), con la precisazione del tutto innovativa di potere dichiarare anche stati, fatti o qualità di terzi di cui si abbia diretta conoscenza.

Viene inoltre prevista la disciplina a carattere generale dell'acquisizione diretta di documenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche procedenti (articolo 7) e, infine, la disciplina dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 11).

Ciò posto, si rappresenta che, rientra nell'ambito dell'applicazione della legge n. 127/97 e del relativo regolamento di attuazione il procedimento relativo all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale.

Trattasi, infatti, di un procedimento che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, in relazione al quale questa Direzione Generale con nota protocollo n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.

Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve ritenere

che per il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'articolo 16 disp. Att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati. In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'articolo 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'articolo 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali.

Albo dei consulenti tecnici - Impossibilità di autocertificazione dei dati dei certificati generali del Casellario.

(Circolare n. 2153/99/1/, in data 2 settembre 1999, del Ministero G.G., Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto ed a precisazione della nota protocollo n. 578/U/99 del 25 febbraio 1999, si rappresenta che relativamente al certificato generale del Casellario Giudiziale, necessario ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, la possibilità dell'autocertificazione attiene esclusivamente all'insussistenza di condanne penali.

Pertanto, tale autocertificazione sostituisce il solo certificato penale contenente le iscrizioni previste dall'articolo 28, primo comma, lettera b), regolamento per il servizio del Casellario Giudiziario (R.D. n. 778/31), in relazione all'articolo 686, primo comma, lettera a), c.p.p..

Diversamente, il certificato generale del Casellario Giudiziale, che riporta a norma dell'articolo 686 c.p.p. tutte le iscrizioni previste dalla legge in materia penale (non limitatamente quindi alle sentenze di condanna) e civile, non può essere surrogato dalla dichiarazione dell'interessato, a ciò ostando la chiara previsione di legge (articolo 1, lettera f), D.P.R. 403/98, limitata come detto all'insussistenza di condanne penali.

Tale diversa certificazione quindi, richiesta espressamente per le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, n. 2), disp. att. c.p.c., dovrà essere acquisita e prodotta dal l'istante unitamente alla domanda di iscrizione.

Si rileva, infine, che il certificato generale del Casellario Giudiziale è assoggettato all'imposta di bollo, poiché l'esenzione di cui all'articolo 19, seconda parte, D.P.R. 642/72 è riferita alla sola materia penale e non può, quindi, comprendere il certificato generale, relativo anche alle iscrizioni di natura civile.

Nuove norme sulla semplificazione amministrativa - Chiarimenti. *(Direttiva 22 dicembre 2011, n. 14 della Presidenza Consiglio Ministri, Ministero Pubblica Amministrazione)*

Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, primo comma, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»>>, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa «decertificazione» nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato D.P.R. n. 445/2000, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:

a) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n. 445/2000;

b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»; le Amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lettera c-bis) del secondo comma dell'articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183/2011;

c) le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività

volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire «idonei controlli, anche a campione», delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le Amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile di cui alla precedente lettera c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli «idonei controlli, anche a campione,» di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183/2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l'articolo 43, quinto comma, del D.P.R. n. 445/2000, già prevede, invero, che «in tutti i casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'Amministrazione competente ... le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza».

Inoltre, l'articolo 58, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 82/2005 prevede che «al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse Amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del citato D.P.R. n. 445/2000».

Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

La novella introdotta in materia di certificazione. *(Circolare 17 aprile 2012, n. 3/12, n. 0015731 del Ministero Pubblica Amministrazione)*

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che ha novellato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'articolo 40 - in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all'attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.

1) Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall'articolo 3, secondo comma, D.P.R. n. 445/2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2013, dalla legge di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».

Inoltre, l'articolo 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

L'articolo 15, legge n. 183/2011, che ha novellato il D.P.R. n. 445/2000, non è intervenuto sull'ambito di applicazione, nel settore dell'immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione del comma 02 dell'articolo 40, D.P.R. n. 445/2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le Amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi dell'immigrazione, approvato con Decreto Legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; dall'altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione».

La direttiva 22 dicembre 2011, n. 14 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione precisa che «per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».

La legge di conversione del D.L. n. 5/2012 ha soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 3, secondo comma, D.P.R. n. 445/2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell'articolo 40, D.P.R. n. 445/2000.

2) Quanto all'attestato di idoneità abitativa, l'articolo 29, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al terzo comma prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l'altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. Si richiede che l'alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.

Dunque, al di là del nomen iuris utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un'autocertificazione.

Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall'articolo 40, comma 02, del citato D.P.R. n. 445/2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

3) Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'articolo 40, comma 02, D.P.R. n. 445/2000.

Ciò in quanto la disposizione dettata dall'articolo 9-bis, primo comma, legge 5 - febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, legge 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza non può essere considerata speciale rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 40, D.P.R. n. 445/2000. Tale norma, infatti, non ha carattere di specialità per quanto attiene al procedimento, con la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico che possano giustificare la non applicabilità della disciplina dettata dal citato D.P.R. n. 445/2000.

Sul punto può osservarsi che: a) il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell'articolo 3, secondo comma, D.P.R. n. 445/2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di deroga ad un principio generale non è estensibile in via analogica ad ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione dello straniero e all'immigrazione è dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso articolo 9-bis fa espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza.

È indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la legge n. 91/1992, ha voluto prevedere l'allegazione dei certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero; b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina specifica relativamente all'acquisizione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal D.P.R. n. 445/2000;

c) i criteri dettati dal D.P.R. n. 445/2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e valori costituzionali, sui quali è costruita la sovranità e la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che l'Amministrazione non può chiedere documentazione che può acquisire d'ufficio da altra Pubblica Amministrazione.

Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall'articolo 40, comma 02, del citato D.P.R. n. 445/2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Resta fermo che i cittadini non appartenenti all'Unione europea possono, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, D.P.R. n. 445/2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese

straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

SERVIZIO AUTOMEZZI

Automezzi. Versamenti al Tesoro per rimborso danni ai veicoli della Pubblica Amministrazione. (Circolare n. 103587, in data 14 ottobre 1999, del Ministero Tesoro, R.G.S.; rimessa agli uffici giudiziari con circolare n. 1916/LS/S/5677, in data 25 ottobre 1999 dal Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

Dall'esame di alcune quietanze di entrata del capo XI, capitolo 3530 (entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia) si è rilevato che non sempre la causale del versamento è chiaramente interpretabile.

Pertanto, al fine di poter operare con la massima trasparenza possibile, si invitano le direzioni e gli uffici in indirizzo a voler dare opportune istruzioni - anche gli uffici periferici - affinché le compagnie di assicurazione provvedano direttamente al versamento degli importi relativi al risarcimento dei danni conseguenti a sinistri provocati da autoveicoli di servizio, mediante versamento degli stessi importi alle Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio con imputazione al capo XI, capitolo 3530 (entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia). E ciò con specifica indicazione della causale del versamento.

Diversamente, qualora detti rimborsi dovessero essere effettuati dalle compagnie di assicurazione mediante assegno di conto corrente bancario intestato al Ministero della Giustizia, chiunque di fatto o diritto introiterà i predetti assegni è tenuto a provvedere contestualmente a riversarli all'Erario e conseguentemente a renderne il conto giudiziale così come previsto dall'articolo 74 delle norme di contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Autoveicoli di Stato. Disco contrassegno «Servizio di Stato» anche per le auto noleggiate. (Circolare n. DICA 1459, 11.4.13.1, in data 10 febbraio 2000, della Pres. Cons. Ministero)

La legge 9 aprile 1953, n. 318, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60343/55188/18.1 del 2 ottobre 1953, prescrivono che gli autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato devono avere nella parte posteriore una speciale targa di contrassegno in alluminio, con impressi - in nero - al centro lo stemma della Repubblica e, perifericamente la dicitura «Servizio di Stato» nonché una numerazione progressiva crescente da n. 00001.

A tale riguardo si è ritenuto necessario estendere, con le opportune modificazioni, l'applicazione della citata legge n. 318/53 agli autoveicoli - appartenenti ad imprese private - acquisiti in noleggio con contratti a lungo termine ed adibiti, a carattere continuativo, all'espletamento dei servizi tecnici ed istituzionali delle Amministrazioni civili dello Stato o degli enti pubblici non economici. Pertanto, sugli autoveicoli in questione dovrà essere applicato un contrassegno, con le seguenti caratteristiche: forma circolare (diametro cm. 12); colore di fondo grigio/argento; stemma della Repubblica, dicitura «Servizio di Stato» e numerazione progressiva da n. 0001, stampati nel colore rosso.

I contrassegni saranno prodotti in materiale plastico, semi rigido ed adesivo, recanti la dicitura; lo stemma della Repubblica e la numerazione progressiva nella parte adesiva, protetta da apposita pellicola opaca asportabile, da applicare, ben visibili, nella parte interna del cristallo anteriore o posteriore dell'autoveicolo.

La fornitura e la distribuzione dei contrassegni sono affidate al Provveditorato generale dello Stato, al quale dovranno essere inoltrate le richieste da parte delle Amministrazioni statali, anche per conto dei propri uffici periferici.

Le richieste dovranno essere corredate della copia della carta di circolazione dell'automezzo sul quale verrà applicato il contrassegno nonché della copia del contratto di acquisizione dell'autoveicolo stesso.

Alla scadenza del periodo contrattuale, gli uffici assegnatari dovranno rimuovere i contrassegni dagli autoveicoli e provvedere alla distruzione degli stessi, redigendo apposito verbale, da trasmettere in copia al Provveditorato Generale dello Stato.

Autoveicoli dello Stato - Incidenti stradali - Documentazione per la denuncia del danno erariale. (Circolare 20 settembre 2001. n. AC4/10342/15 del Ministero Giustizia, Affari C iv., Ufficio IV)

Pervengono alle Procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti denunce

di incidenti stradali, per i quali il danno subito dai veicoli dell'Amministrazione risulta integralmente risarcito dalla compagnia assicuratrice.

Si rappresenta che in questa ipotesi viene meno il presupposto che rende obbligatoria la denuncia del fatto alle Procure competenti, per assenza di danno erariale.

Il procuratore generale presso la Corte dei Conti, con nota circolare 27 maggio 1996, protocollo n. I.C/2, ha palesato la mancata insorgenza dell'obbligo di denuncia dinanzi a mere ipotesi di danno ovvero innanzi a situazioni di fatto con potenzialità lesiva.

Pertanto, allo scopo di evitare inutili appesantimenti nell'attività sia delle nostre strutture sia degli uffici di giurisdizione contabile, derivanti dallo scambio di note e informazioni, si raffigura l'opportunità di non procedere ad alcuna comunicazione alle Procure regionali, nelle ipotesi sopra espressamente esplicitate.

Autovetture di servizio della Pubblica Amministrazione - Modalità di utilizzo. *(Direttiva 30 ottobre 2001 della Pres. Cons. Ministri)*

Premessa - Si fa seguito alla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio, ed ai provvedimenti normativi ed amministrativi in materia, al fine di raggiungere l'obiettivo di una significativa riduzione delle spese, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie nelle Amministrazioni civili dello Stato e negli enti pubblici non economici.

Tenuto conto delle azioni già intraprese da alcune Amministrazioni, si ritiene opportuno procedere ad una verifica dell'attuazione delle disposizioni vigenti.

Gestione indiretta - La direttiva del 1998 promuove l'affidamento del servizio di trasporto di beni e persone a soggetti-terzi, in conformità alle recenti disposizioni intervenute in materia di bilancio, garantendo alle singole Amministrazioni piena autonomia quanto alle modalità di esternalizzazione e alla scelta del contraente.

Al fine di ottenere un consistente contenimento delle spese, l'affidamento a terzi deve comportare l'effettiva riduzione del numero delle autovetture e la conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida.

L'esternalizzazione, di fatto, deve prevedere l'affidamento del servizio di trasporto, la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti e la riorganizzazione delle strutture interne delle Amministrazioni adibite alla gestione della mobilità.

Le Amministrazioni sono tenute ad aderire alle convenzioni, previste dall'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

Tali convenzioni contemplano il noleggio a lungo termine di autoveicoli per la durata e la percorrenza chilometrica scelta dall'Amministrazione contraente, che deve indicare le tipologie di autovetture necessarie ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di noleggio vanno compresi servizi accessori quali la preassegnazione di un automezzo equivalente a quello ordinato, il costo dell'assicurazione, il servizio di soccorso stradale, la disponibilità di carte petrolifere, il ritiro dell'usato.

Infine, le convenzioni in questione devono contenere clausole che consentano la personalizzazione delle forniture, anche al lo scopo di pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della spesa.

Dismissione parco auto e smantellamento officine - Per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di dismissione del parco automobilistico, le singole Amministrazioni, alla luce di quanto previsto dal comma 120 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute a individuare entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto a società private, mediante procedure concorsuali, idonee società specializzate, al fine di assicurare che il procedimento venga portato a compimento in tempi ragionevolmente brevi, o, in alternativa, procedere direttamente alla vendita in blocco, con procedura ad evidenza pubblica, al soggetto che presenterà la migliore offerta economica.

Le società specializzate, a tal fine, applicano le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.

Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione devono essere versati sui competenti capitoli di entrata delle singole Amministrazioni o sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di entrata del Ministero dell' Economia e delle Finanze.

Normativa vigente in riferimento all'uso esclusivo delle autovetture di servizio - L'uso esclusivo delle autovetture di servizio viene regolamentato dalle disposizioni vigenti che di seguito si richiamano.

Il comma 118 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 elenca le autorità cui è consentito l' uso esclusivo delle autovetture: presidente del Consiglio dei Ministri e vice presidente del Consiglio dei Ministri; Ministri; Sottosegretari di Stato.

Inoltre, a salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale nell'ambito delle magistrature e delle Amministrazioni dello Stato, l'articolo 1, primo comma, del D.P.C.M. 28 febbraio 1997 ha individuato, fino ad oggi, ulteriori categorie cui possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio, fermo restando quanto stabilito dal comma 122 del citato articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 che dichiara la perdita di tale diritto nei confronti di coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica.

Tali categorie sono le seguenti:

primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei Conti, avvocato generale dello Stato;

presidenti di autorità indipendenti;

segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretari generali dei Ministeri, capi di gabinetto di Ministri, titolari di incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali;

commissari del Governo presso le regioni.

Con D.P.C.M. 30 ottobre 2001 si è provveduto a limitare la facoltà di assegnazione in uso esclusivo rispetto alle categorie che il suddetto D.P.C.M. 28 febbraio 1997 indicava.

Pertanto, attualmente, le categorie previste dal l'articolo 1, primo comma, del D.P.C.M. 30 ottobre 2001 sono:

presidente del Consiglio dei Ministri e vice presidente del Consiglio dei Ministri;

Ministri e vice Ministri;

Sottosegretari di Stato;

primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei Conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; presidenti di autorità indipendenti.

Si raccomanda, nell'applicazione immediata di tale modifica, di voler assicurare il pieno rispetto dei limiti sopra ridefiniti. Le procedure previste ai punti 2) e 3) della presente direttiva non si applicano alle auto di servizio assegnate in uso esclusivo.

Infine, si ricorda che l'articolo 7, terzo comma, della legge 4 maggio 1998, n. 133 dispone che le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura, ai fini della tutela e sicurezza, o ad altri soggetti esposti a pericoli e per i quali la protezione sia stata disposta nelle forme e dagli organismi collegiali stabiliti dalla legge.

Assegnazione autovetture di servizio - L'articolo 2, primo comma, del D.P.C.M. 30 ottobre 2001, che è intervenuto a modifica dell'articolo 2, secondo comma, del D.P.C.M. 28 febbraio 1997, dispone affinché le Amministrazioni adottino dei piani di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione e del relativo personale di guida, prevedendo la possibilità, all'interno degli stessi piani, di assegnare autovetture non esclusive per esigenze di servizio del titolare e, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi delle strutture, ai soggetti preposti a queste ultime o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'Amministrazione competente.

Tali strutture, per le quali è prevista la possibilità di assegnazione di auto di servizio, sono:

uffici di gabinetto di Ministri;

uffici di segretariato generale di Ministeri;

Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 23 agosto 1988, nonché Direzioni generali delle Amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;

uffici di livello dirigenziale generale;

uffici territoriali del Governo nelle funzioni di commissario del Governo; Tribunali amministrativi regionali, sezioni e Procure generali della Corte

dei Conti, Avvocature distrettuali dello Stato;

uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;

Direzione nazionale antimafia, Corti di Appello, Procure generali della Repubblica presso le Corti di Appello, Tribunali, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Tribunali per i minori, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minori, Preture, Procure della Repubblica presso le Preture.

Monitoraggio e informazione al Parlamento - Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998 e di avere un quadro generale della nuova organizzazione del servizio automobilistico, le diverse Amministrazioni e gli enti interessati, anche per il tramite del responsabile della mobilità, dovranno far pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 15 dicembre 2001, una relazione contenente i seguenti elementi:

1) procedure avviate in merito all'esternalizzazione del servizio di trasporto;

2) numero delle autovetture ad uso esclusivo;

3) soluzioni prescelte per la sostituzione delle autovetture in dotazione, non rientranti nel punto

2): utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente; razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti; ricorso al mezzo privato o convenzione con ticket taxi; noleggio a ore, a breve o a lungo termine; noleggio con o senza conducente;

4) numero delle autovetture di smesse;

5) modalità prescelte per la dismissione;

6) effettuazione dello smantellamento delle officine;

7) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;

8) prospetto contenente i dati relativi all'economia di spesa conseguita.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 febbraio 2002, riferirà al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornirà annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli enti.

Autovetture di servizio - Estensione della loro utilizzazione. (Circolare 21 novembre 2002, n. 14160 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Facendo seguito alle circolari emesse da questo Dipartimento in data 2 marzo 2002 e 24 settembre 2002 nonché ai quesiti posti da alcuni uffici in merito all'autorizzazione all'uso, in via non esclusiva, delle autovetture di servizio, da parte degli avvocati generali e dei procuratori aggiunti, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine al concetto di «titolare dell'ufficio», cui fa riferimento l'articolo 2, secondo comma, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto richiamato.

Premesso che, per il dettato dell'articolo 109 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12: «in caso di mancanza o impedimento del procuratore generale della Repubblica o del procuratore della Repubblica le funzioni sono svolte rispettivamente dall'avvocato generale e dal procuratore aggiunto» e vi è, quindi, una vera e propria equiparazione alle funzioni del «titolare dell'ufficio», occorre esaminare se l'uso delle autovetture possa essere previsto anche al di fuori delle ipotesi del richiamato regio decreto, sulla base delle funzioni svolte dagli avvocati generali e dai procuratori aggiunti, così come previsto dalla normativa vigente che prevede una figura vicaria con eventuale delega anche alla direzione di settori e al coordinamento di parte delle competenze.

Ritiene, in merito, questa Direzione generale, alla luce di quanto evidenziato sopra, che la peculiarità delle funzioni possa consentire di assimilare, ai soli fini previsti dall'articolo 2, secondo comma, del D.P.C.M. 30 ottobre 2001, le funzioni svolte dagli avvocati generali e dai procuratori aggiunti a quelle del titolare dell'ufficio.

Si precisa, in ogni caso, che per le necessità di cui sopra, ove non fosse possibile sopperirvi con le autovetture ordinarie a disposizione, sarà possibile, non appena la relativa procedura sarà perfezionata, procedere a stipulare delle convenzioni con società di taxi o autonoleggio di autovetture.

Si ribadisce che le autovetture ordinarie dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di istituto quali, ad esempio:

a) trasporto di documenti e fascicoli presso uffici o sedi distaccate;

b) accesso agli istituti penitenziari e di ricovero;

c) attività di emergenza (sopralluoghi, ecc.);

d) raggiungimento, ove necessario, delle aule di udienza poste al di fuori della struttura giudiziaria principale;

e) raggiungimento di sedi distaccate da parte dei vice procuratori onorari salvo che questi ultimi non utilizzino mezzi propri.

Resta, comunque, inteso che il perseguimento ottimale degli obiettivi della struttura riveste carattere di priorità, e l'uso delle autovetture dovrà tener conto sia della disponibilità delle stesse che dei conducenti prevedendo, trattandosi di uso non esclusivo, anche quello combinato.

Inoltre l'uso delle autovetture protette dovrà essere limitato soltanto ai servizi di tutela per i soggetti legittimati da provvedimenti degli organi competenti oltre ai casi in cui il procuratore generale, quale organo deputato materia di sicurezza, ai sensi del D.M. 28 ottobre 1993, ne abbia disposto uso provvisorio. In ogni caso i magistrati che ne usufruiscono, per motivi tutela, dovranno farne un uso limitato secondo corretti criteri di deontologia adottando le regole della buona amministrazione.

Misure di protezione e autovetture blindate - Modalità di utilizzo - Spostamenti, guida e disponibilità dell'autovettura. (Circolare 5 agosto 2004, n. 10038 del M in. Giustizia. Direzione Generale Risorse Materiali)

Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti relativi all'esatta applicazione della normativa disposta con D.M. 28 maggio 2003 del Ministero dell'interno nonché alla circolare 26 aprile 2004, n.

5517 di questa Direzione generale.

Come noto la circolare 26 aprile 2004, n. 5517 di questa Direzione generale è stata emanata a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28 maggio 2003 con il quale il Ministero dell'interno ha adottato i provvedimenti ed emanato le direttive per la tutela e la protezione delle persone sottoposte a pericoli o minacce, anche potenziali, per sé o per i propri familiari, con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 1, primo comma, del D.L. n. 83/2002 convertito in legge n. 133/2002 (articolo 1, D.M. 28 maggio 2003).

Con detto decreto il Ministero dell'interno ha, perciò, rideterminato i livelli di rischio e le relative modalità di tutela, da attuarsi, con l'utilizzo di vetture blindate e non, oltre che nei confronti di ben individuate personalità istituzionali, anche nei confronti di altri soggetti a rischio, cioè esposti a pericoli o minacce di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiali radioattivi od aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligente di soggetti od organizzazioni estere (articolo 3, D.M. 28 maggio 2003).

Dall'esame del D.M. 28 maggio 2003 emerge che i dispositivi di tutela previsti:

- sono correlati solo ai rischi derivanti dagli specifici reati previsti dall'articolo 1, D.L. n. 83/2002;

- sono applicabili solo nei confronti delle persone esposte a quei rischi derivanti dagli specifici reati previsti dall'articolo 1, D.L. n. 83/2002;

sono applicabili anche nei confronti dei loro familiari;

- non sono applicabili ad altre situazioni di pericolo e minacce che non trovano fondamento negli specifici reati indicati.

Per le situazioni di rischio diverse da quelle di cui all'articolo 1, D.L. n. 83/2002 permane la facoltà delle autorità provinciali della pubblica sicurezza, ed in particolare dei prefetti, di disporre l'adozione delle misure tutorie ritenute più adeguate.

Tra le diverse misure tutorie rientrano:

- la vigilanza generica radiocollegata (sia durante i trasferimenti dei magistrati sia presso l'abitazione dei medesimi), applicabile sia in via esclusiva sia in abbinamento ad altre misure; essa si configura come misura e modalità di tutela ulteriore, non necessariamente correlata all'utilizzo di auto specializzata, perché essa trova fondamento, certamente in condizioni di rischio, ma non tali da fare ritenere necessaria anche la previsione di forme di tutela più specifica e mirata che prevedono l'utilizzo dell'auto protetta;

- l'utilizzo dell'auto protetta disposta dal prefetto, quando ciò sia da questi ritenuto opportuno per ragioni di pericolo connesso all'incarico istituzionale ricoperto, e/o per il grado di visibilità che l'incarico comporta, o per la particolare rilevanza e delicatezza delle inchieste e/o dei processi in trattazione, o per la particolare situazione ambientale ad alta densità criminale o mafiosa, o per altre ragioni ritenute particolarmente rilevanti, pur non trovandosi in presenza dei presupposti di pericolo e minaccia che legittimerebbero l'adozione dei più specifici provvedimenti di tutela correlati, ai sensi del D.M. 28 maggio 2003 del Ministero dell'interno, ai reati elencati nell'articolo 1 della legge n. 133/2002, di conversione del D.L. n. 83/2002.

In tutti questi casi sarà sempre il prefetto a valutare l'opportunità di disporre, in via provvisoria, la misura di protezione ritenuta più idonea, misura che, ove consista nell'utilizzo della vettura blindata, comporterà per questo Ministero l'impegno di renderla disponibile; i prefetti, al fine dell'adozione di queste misure si avvarranno delle informazioni raccolte ed analizzate dagli uffici provinciali per la sicurezza personale (UPS), e provvederanno successivamente a comunicare all'UCIS le misure adottate «per la completa ed esaustiva conoscenza e per l'analisi complessiva del sistema delle misure di protezione e vigilanza», come specificato nella circolare esplicativa datata 7 luglio 2003, n. 557/A/208.018.IS.79 del Ministero Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza.

Ove, invece, si verta nelle ipotesi di rischio derivante dalle previsioni criminose di cui all'articolo 1, primo comma, del D.L. n. 83/2002, ferma restando l'esclusiva competenza dei preposti organi del Ministero dell'interno a disporre le misure ritenute più idonee, si precisa che, poiché una prima valutazione dell'esposizione a rischio non può non essere operata dal procuratore generale competente sul territorio, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno, già con la precedente circolare 26 aprile 2004, n. 5517, lasciare impregiudicata la facoltà dei procuratori generali di valutare l'opportunità dell'utilizzo dell'autovettura protetta da parte del magistrato esposto a rischio, per il solo tempo strettamente necessario, cioè quello intercorrente tra l'insorgere dell'esigenza e l'adozione dei provvedimenti formali da parte dei competenti uffici del Ministero dell'interno cui, comunque, dovrà essere trasmessa l'apposita richiesta per l'adozione del definitivo provvedimento di tutela.

In sostanza, si è ritenuto coerente rimettere al procuratore generale della Repubblica (che, peraltro, partecipa alle riunioni di coordinamento interforze, convocate e presiedute dal prefetto allorché si trattino questioni di sicurezza relative a magistrati, ex art. 5, secondo comma, del D.L. 6 maggio 2002, n. 83 convertito nella legge n. 133/2002), il potere di valutare l'apprezzabilità della situazione di rischio, che legittima la richiesta di emanazione di formale provvedimento di adozione e,

fintanto che esso non intervenga, di ritenere necessario l'uso eccezionale e temporaneo della vettura blindata quale misura cautelativa e anticipatrice di più efficaci misure di protezione; in tal senso deve intendersi quindi modificato il punto 5), concernente l'utilizzo delle auto blindate, della precedente circolare 2 marzo 2002, n. 02446/15/ED, nella parte in cui si fa riferimento alle ipotesi di eccezionale utilizzo di dette vetture.

Solo in tali casi, e cioè solo nei casi in cui sia stata inoltrata la richiesta formale di tutela all'UCIS o all'UPS, questa Amministrazione provvederà, ove non già disponibile, ad assegnare una vettura blindata o ordinaria, a seconda del presumibile livello di rischio evidenziato dal procuratore generale.

La valutazione che opera questa Amministrazione, e di cui è menzione nella circolare 26 aprile 2004, n. 5517 di questa Direzione generale, afferisce soltanto alla eventualità della dotazione di ulteriori autovetture blindate, e non anche alla valutazione dell'esposizione del rischio; essa concerne, cioè, il numero delle vetture blindate che per ragioni varie può apparire opportuno assegnare in numero superiore a quello strettamente necessario (vedasi, per esempio, l'ipotesi di frequenti trasferte di magistrati sottoposti a protezione in distretto diverso da quello di appartenenza), avuto riguardo alla disponibilità effettiva ed allo stato d'uso delle autovetture.

Un'altra serie di quesiti concerne l'orario di utilizzo della vettura blindata, l'ambito di operatività territoriale nonché la possibilità che la medesima possa essere condotta da un appartenente delle forze di polizia. A tal proposito si osserva quanto segue:

- per quanto concerne l'orario di possibile espletamento del servizio, poiché la finalità stessa della misura è quella di preservare dal rischio di pericoli o minacce, che non possono intendersi limitate a specifiche fasce orarie, ed al fine di non vanificare la ragione stessa dell'istituto della protezione, è stato da sempre ritenuto che il servizio di trasporto del magistrato sottoposto a misure di tutela debba essere espletato per ogni esigenza di spostamento del medesimo in tutto il territorio nazionale e che esso, perciò, debba intendersi come permanente e ricomprendere tutto l'arco delle 24 ore; e del resto l'articolo 9, quarto comma, del D.M. 28 maggio 2003 testualmente recita: «Gli automezzi adibiti al trasporto della persona ed i relativi conducenti sono resi disponibili dal Ministero della giustizia per ogni tipo di esigenza, sia in ambito locale che nazionale»;

- per quanto concerne l'ambito territoriale, nessun limite vige per gli spostamenti fuori distretto; il medesimo articolo 9, quarto comma, del D.M. 28 maggio 2003, sopra in parte trascritto, prevede che la messa a disposizione delle autovetture da parte del Ministero venga effettuata per tutto il territorio nazionale e non solo per quello locale;

- per quanto concerne la conduzione di autovetture da parte di personale esterno, nulla osta da parte di questa Amministrazione, a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti previsti dal codice della strada per la guida di autovettura, nonché dell'autorizzazione formale alla guida di autovetture in uso presso l'Amministrazione della giustizia e che presso l'ufficio non vi siano conducenti di automezzi speciali;

- l'orario di servizio degli autisti dovrà, ovviamente, essere disciplinato dalle prescrizioni del Contratto integrativo del comparto Ministeri 5 aprile 2000, ulteriormente integrato dall'Accordo sulle tipologie dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 21 del già citato Contratto, sempre tenendo presente la necessità di assicurare le prioritarie esigenze di trasporto del magistrato protetto cui è momentaneamente assegnato.

Problemi particolari si pongono nel caso in cui il magistrato sottoposto a misure di protezione si rechi in distretto di Corte di Appello diverso da quello di appartenenza, sia per ragioni strettamente connesse al servizio, sia per ragioni d'ordine personale e familiare, per periodi di tempo particolarmente lunghi.

In tali casi, si pone il problema dell'individuazione dell'ufficio giudiziario che deve fornire la disponibilità dell'autovettura specializzata e del relativo autista.

Si ritiene che nessun problema sussiste, in realtà, in ordine alla disponibilità della vettura blindata; essendo tale vettura utilizzata per gli spostamenti del magistrato sottoposto a provvedimento formale di protezione e, perciò, sostanzialmente a questi assegnata in via esclusiva, non si intravedono ragioni per porre limiti allo spostamento della vettura sul territorio nazionale, limiti che, diversamente, comporterebbero problemi di coordinamento tra gli uffici dei distretti interessati che hanno la disponibilità delle vetture e che, peraltro, come già evidenziato, sono esclusi dallo stesso articolo 9, quarto comma, del citato decreto ministeriale; ad analoga conclusione deve pervenirsi anche nel caso in cui il dispositivo di protezione sia correlato al livello 4 di rischio che prevede l'utilizzo di autovettura ordinaria perché, anche in questo caso, benché non protetta, l'autovettura deve intendersi assegnata in via prioritaria per il soddisfacimento delle esigenze di spostamento del magistrato; peraltro, ove insorgono problemi in ordine alla effettiva disponibilità della vettura ordinaria o blindata normalmente in dotazione, si provvederà mediante accordi diretti tra l'ufficio di appartenenza e quelli aventi competenza sul territorio di destinazione.

Un problema di coordinamento si può porre, invece in relazione alla individuazione dell'autista che deve condurre l'autovettura, non essendo stata prevista nessuna disposizione analoga a

quella che disciplina, in caso di trasferimento del soggetto protetto, l'individuazione del personale qualificato che deve provvedere alla scorta (che è quello adibito di norma all'espletamento di tale servizio, fino alla località di destinazione, e successivamente quello dell'omologo organo di polizia territorialmente competente); a tal fine, si ritiene che non sussistano problemi ad autorizzare l'accompagnamento del magistrato che si rechi fuori del distretto, all'autista che usualmente è preposto a tale servizio o, comunque, ad autista in servizio presso il medesimo o altro ufficio del distretto di appartenenza del magistrato protetto ma che, analogamente a quanto previsto dal Ministero dell'interno per il proprio personale preposto alla tutela e/o scorta, anche l'accompagnamento fuori sede dell'autista civile venga attuato con, al massimo, un pernottamento.

Per spostamenti aventi durata superiore, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

a) in via prioritaria l'autista per la conduzione dell'autovettura blindata nei giorni di permanenza del magistrato nell'ambito di altro distretto, dovrà essere messo a disposizione da parte del procuratore generale o del presidente di Corte di Appello competente sul territorio, una volta individuato tra quelli in servizio presso l'ufficio giudiziario del distretto nel cui territorio è ricompresa la località in cui si recherà il magistrato protetto. Ovviamente, si avrà cura di interessare, con congruo anticipo, l'ufficio che dovrà mettere a disposizione l'autista;

b) ove non vi sia disponibilità di alcun autista presso tale ufficio, si dovrà provvedere all'individuazione del medesimo tra quelli in servizio presso gli altri uffici giudiziari del distretto mediante applicazione temporanea, eventualmente prevedendo un avvicendamento del personale;

c) ove neanche in tal modo sia possibile porre a disposizione del magistrato protetto un autista in servizio presso uno degli uffici giudiziari del distretto, si provvederà ad autorizzare, in via eccezionale, l'accompagnamento all'autista di norma preposto alla guida del veicolo blindato in uso al magistrato sottoposto a tutela. Quanto, infine, alla questione sollevata in ordine alla possibilità di trasporto di persone estranee all'Amministrazione sulle vetture di cui essa dispone, si fa presente che, conformemente a quanto previsto nell'Allegato n. 4) e del D.M. 28 maggio 2003, inerente l'«accordo per la protezione» (contenente le prescrizioni necessarie per garantire, nell'espletamento delle misure di protezione e vigilanza, condizioni di reale efficacia e massima sicurezza), fermo restando il generale divieto di trasporto, è possibile farvi eccezione «per quelle persone per le quali si renda necessario l'accompagnamento al tutelato, per esigenze varie, a condizione che ciò non incida sulla validità del dispositivo di sicurezza»; in tale ottica, non sembrano sussistere problemi né nel caso di trasporto di familiare di magistrato sottoposto a protezione, anche nell'ipotesi in cui non sia stata a quegli espressamente estesa la protezione in virtù di quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 28 maggio 2003 del Ministero dell'interno, né in quello in cui sulla stessa vettura blindata vengano trasportati due o più magistrati sottoposti a protezione ma di cui uno solo abbia diritto all'uso della vettura blindata, potendosi in tal modo rendere proficuamente conciliabili le esigenze di protezione con quelle di ottimizzazione del servizio di trasporto, fatte salve, ovviamente, le diverse valutazioni che in relazione agli specifici casi possono essere effettuate dal «responsabile del servizio degli spostamenti».

Servizio automezzi - Utilizzo negli uffici giudiziari di autovetture sequestrate. *(Circolare 11 aprile 2008, Ministero della Giustizia, Direzione generale Beni e servizi)*

È stato posto a questo Ministero il quesito se sia legittimo l'utilizzo da parte degli uffici giudiziari di autovetture sequestrate nell'ambito di procedimenti penali.

La questione ha origine dal sequestro di un'autovettura nell'ambito di procedimento per violazione dell'articolo 12 D.Leg. 25 luglio 1998 n. 286 laddove il comma 8 prevede che "I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria... agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale." Ai sensi del comma 8 quinquies del medesimo articolo 12 i beni in questione – una volta acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca possono essere, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso.

Sulla scorta di tale dato normativo deve ritenersi che l'ipotesi di affidamento prima e di assegnazione poi di veicoli sequestrati ad uffici giudiziari per ordinarie esigenze di servizio possa pienamente essere ricondotta alla modalità sopra richiamata trattandosi di affidamento "ad altri organi dello Stato... per finalità di giustizia."

Tale ipotesi è praticabile unicamente nei casi nell'ambito di procedimenti penali per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni, consentano l'affidamento stesso anche "ad altri organi dello Stato... per finalità di giustizia": vengono quindi in rilievo non solo i veicoli sequestrati nel corso di procedimenti per delitti di

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche quelli sequestrati nell'ambito di procedimenti per reati in tema di contrabbando. Infatti l'articolo 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 contiene al comma 1 una disposizione sostanzialmente identica a quella sopra esaminata.

A diverse conclusioni deve invece giungersi in relazione sia ai veicoli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, sia ai veicoli sequestrati nell'ambito di "operazioni sotto copertura" legittimamente svolte ai sensi dell'articolo 9 L. 16 marzo 2006 n. 146 che possono essere affidati ed assegnati unicamente agli organi di polizia impegnati nei relativi settori.

Gli uffici giudiziari possono quindi chiedere l'affidamento prima e l'assegnazione poi di veicoli sequestrati nell'ambito di procedimenti per violazione degli articoli 12 D.Leg. 25 luglio 1998 n. 286 e 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

In caso di veicoli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anti contrabbando dovranno essere seguite le disposizioni dettate dal Regolamento in materia di cui al Decreto Ministeriale 23 novembre 2005 n. 295 che per Vostra comodità allego, mentre in caso di sequestro nell'ambito di procedimenti per delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina le uniche disposizione del Regolamento applicabili sono gli articoli 4 e 5 relativi alla procedura per la distruzione del bene e al dissequestro dello stesso.

La possibilità di utilizzo di tali beni va rimarcata e raccomandata, trattandosi di una risorsa in un periodo di scarse disponibilità come l'attuale.

Tale utilizzo per essere conforme alla normativa deve essere comunque rispondente ai seguenti requisiti: Il bene deve essere sequestrato in procedimento solo per i titoli di reato sopra indicati ovvero l'articolo 12 D.Leg. 25 luglio 1998 n. 286 e o l'articolo 301 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

L'affidamento prima e l'assegnazione poi deve essere disposta dall'Autorità giudiziaria competente su richiesta dell'ufficio nel caso di sequestro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'affidamento prima e l'assegnazione poi del veicolo sequestrato per contrabbando deve essere richiesto dall'ufficio giudiziario all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello stato ovvero all'Agenzia delle dogane. Va rimarcato che dette amministrazioni hanno l'obbligo di tenere un archivio informatico che dà pubblicità ai beni sequestrati e che le richieste devono avvenire entro i termini (quaranta giorni dall'inserimento della scheda nell'archivio informatico) dettati nello stesso decreto.

Va verificata la convenienza economica dell'acquisizione dell'autovettura, tenuto conto dello stato della stessa, degli interventi manutentivi necessari, della cilindrata e del consumo.

Una volta acquisita l'autovettura in via definitiva va operata una verifica amministrativa del mezzo presso la Motorizzazione Civile ove è avvenuta la prima immatricolazione e presso il Pubblico Registro Automobilistico ove è avvenuta l'iscrizione della proprietà del bene, onde acquisire tutti i necessari dati tecnici (numero del motore, numero del telaio, nazionalità del mezzo, eventuali sdoganamenti).

L'autovettura, una volta definitivamente assegnata, andrà cancellata presso il Pubblico Registro Automobilistico che ha provveduto all'ultimo aggiornamento della proprietà del mezzo sequestrato e quindi andrà re immatricolata pagando la relativa tassa, se del caso provvedendo alla ri punzonatura del numero di telaio.

Prima dell'utilizzo l'autovettura andrà comunque sottoposta ad esame tecnico e collaudo, onde verificare non solo la sicurezza del mezzo, ma anche, come sopra già raccomandato, la convenienza economica dell'acquisizione.

Della re immatricolazione dovrà essere data informazione e chiesta autorizzazione al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Beni e Servizi.

Prima dell'utilizzo dovrà essere stipulata la relativa assicurazione per la responsabilità civile.

L'autovettura dovrà comunque essere sempre guidata dall'autista, come per le normali autovetture assegnate.

Guida automezzi. Indennità. Osservazioni. articolo 37 CCNI del 29/7/2010 (Nota protocollo 0011810.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del bilancio e della contabilità, del 4 febbraio 2010)

Alcune Organizzazioni sindacali riferiscono che tra i vari uffici giudiziari vi è una diversa interpretazione dell'articolo 37 del CCNI del 29. 7.2010 nella parte in cui prevede un'indennità di euro 4, 00 giornaliera per la guida di automezzi non blindati.

Al riguardo, se corrispondente al vero quanto segnalato, si ritiene opportuno osservare che i criteri per la corretta corresponsione dell'indennità per la guida degli automezzi blindati e non blindati sono gli stessi, cambia solo l'importo da corrispondere.

Pertanto, ai fini della corresponsione di entrambe le indennità è influente la durata delle attese, delle pause e quella della guida stessa, non essendo necessario il raggiungimento delle sei ore di effettiva guida. Nell'arco delle sei ore di destinazione alla guida, quindi, la durata dell'attesa prima di essere chiamati a guidare e quella delle pause durante il servizio di guida potrebbe anche essere superiore alla durata della guida stessa e quest'ultima svolgersi per un lasso brevissimo di tempo.

Si sottolinea, comunque, ove necessario, che il diritto all'indennità matura solo con l'effettiva prestazione

(guida) e non con la sola assegnazione formale al servizio di guida.

Limiti all'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Pubblica Amministrazione. *(Direttiva 11 maggio 2010, n. 6 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)*

Premessa - I recenti provvedimenti normativi sulla Pubblica Amministrazione, tesi ad un generale miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico nel suo complesso, in tutte le sue molteplici articolazioni ed attività, hanno posto al centro dell'azione riformatrice i principi della razionalizzazione e della trasparenza, assunta a cardine del perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'utilizzazione delle risorse, anche strumentali, della Pubblica Amministrazione, dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, del contenimento dei costi.

L'articolo 11, primo comma, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pone in specifica evidenza il ruolo fondamentale assegnato dalla riforma al principio della trasparenza, «intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Costituzione».

Il principio della trasparenza, propedeutico e funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità, deve, secondo la disposizione richiamata, essere applicato ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni, sia di tipo istituzionale, sia relative ai compiti strumentali.

Tra questi ultimi, risultano di particolare rilevanza, in considerazione della quantità di risorse impiegate, i compiti inerenti all'approvvigionamento ed alla gestione del parco autovetture in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni, le cosiddette «auto blu».

Il tema delle autovetture in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni è stato affrontato, in ripetute occasioni, da diverse disposizioni di legge e regolamento e da varie direttive ministeriali, che hanno avuto il costante intento di razionalizzare il regime giuridico e le modalità di utilizzazione dei veicoli, al fine precipuo di ridurre i costi sostenuti dalle Amministrazioni per questo servizio.

Anche il Ministro per la funzione pubblica è intervenuto sulla materia con la direttiva 30 ottobre 2001 avente ad oggetto «modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle Amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2001, n. 289).

Nonostante i richiami operati dal legislatore, i provvedimenti sino ad ora adottati non hanno sortito, almeno a lungo termine, tutti gli effetti auspicati. Occorre, infatti, un più efficace impegno per la diminuzione del numero complessivo di autovetture in uso alle Pubbliche Amministrazioni e per rendere più omogenee e razionali le modalità prescelte per l'utilizzo e la gestione delle medesime.

Si ritiene, pertanto, opportuno fornire indicazioni atte a favorire la semplificazione delle procedure di acquisizione delle autovetture ed il loro migliore utilizzo, la riduzione dei costi ed il miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione, che sono già state oggetto di sperimentazione, specie a livello di amministrazioni locali.

1) Utilizzo delle auto vetture - La normativa vigente contiene una disciplina relativa alle autovetture in dotazione delle Pubbliche Amministrazioni che fa specifico riferimento alle Amministrazioni dello Stato ed alle magistrature. Le disposizioni prevedono l'attribuzione dell'autovettura in uso esclusivo, ovvero per l'utilizzo non esclusivo.

In via esclusiva - Le disposizioni di legge e regolamentari emanate sulla fattispecie in oggetto hanno individuato le autorità cui è consentito l'utilizzo in via esclusiva delle autovetture.

In particolare, si richiama quanto previsto dall'articolo 2, commi 117 ss., della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 2007), e dal D.P.C.M. 30 ottobre 2001 (che ha modificato il precedente D.P.C.M. 28 febbraio 1997), con cui, in forza del comma 121 del medesimo articolo 2, sono state individuate le ulteriori categorie cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture.

In base alle norme citate, l'uso esclusivo dell'autovettura di servizio è concesso alle sole autorità politiche, e ad alcune categorie di funzionari pubblici individuati, nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e delle magistrature, con riferimento alla salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale.

Pertanto, oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri e Vice Ministri, Sottosegretari di Stato, l'autovettura di servizio in uso esclusivo può essere assegnata a:

- primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione e presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei Conti, avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione

siciliana; presidenti di autorità indipendenti.

In uso non esclusivo - L'assegnazione di vetture in uso non esclusivo può essere, invece, prevista, con apposito provvedimento adottato da ciascuna Amministrazione, a favore dei soggetti preposti a:

- a) uffici di Gabinetto di Ministri;
- b) uffici di Segretariato generale di Ministeri;
- c) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati, nonché Direzioni generali delle Amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;
- d) uffici di livello dirigenziale generale;
- e) uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;
- f) Tribunali amministrativi regionali, sezioni e Procure regionali della Corte dei Conti, Avvocature distrettuali dello Stato;
- g) uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;
- h) Direzione nazionale antimafia, Corti di Appello, Procure generali della Repubblica presso le Corti di Appello, Tribunali, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Tribunali per i minori, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minori, Tribunali ed Uffici di Sorveglianza.

L'uso dell'autovettura di servizio è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della richiamata legge n. 662/1996, «tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato».

Si evidenzia, infine, che la disciplina dell'articolo 2 della legge n. 662/1996, non riguarda le autovetture protette assegnate al personale di magistratura, ai fini della tutela e sicurezza, o ad altri soggetti esposti a pericolo (articolo 7, terzo comma, legge 4 maggio 1998, n. 133).

2) Ambito dei destinatari della disciplina - Come sopra ricordato, la disciplina relativa alle autovetture in dotazione delle Pubbliche Amministrazioni è stata dettata con riferimento specifico alle Amministrazioni dello Stato ed alle magistrature.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che le esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno portato alla progressiva riduzione anche dei costi sostenuti per le autovetture in dotazione, sono applicabili a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296/2006), all'articolo 1, comma 505, impone l'applicazione «alle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di cui all'elenco ISTAT» pubblicato annualmente ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge n. 311/2004, di alcune norme di contenimento e razionalizzazione della spesa contenute nella legge finanziaria per il 2006. In particolare, si tratta degli articoli relativi al contenimento di varie voci di spesa, tra le quali vi sono anche quelle per le auto di servizio (legge n. 266/2005, articolo 1, comma 11).

Si ritiene, pertanto, che le disposizioni sulle modalità di utilizzo delle autovetture in dotazione delle Pubbliche Amministrazioni, dettate con particolare riferimento alle Amministrazioni dello Stato, siano richiamate anche in relazione a tutti gli enti inseriti nel richiamato elenco ISTAT (al riguardo, si fa rinvio al comunicato 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176), tenuti, in generale, al perseguimento di politiche di contenimento della spesa, oltre che all'osservanza di tutte le disposizioni normative di risparmio la cui diretta applicabilità sia espressamente prevista dal legislatore.

Al riguardo, al fine di identificare gli aventi diritto all'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'autovettura di servizio («auto blu»), le amministrazioni diverse dallo Stato adotteranno criteri di equiparazione delle cariche istituzionali previste dal proprio ordinamento rispetto a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari per le Amministrazioni statali.

Con particolare riferimento agli enti pubblici non economici, si ritiene che l'uso esclusivo dell'autovettura di servizio sia riservato al solo vertice dell'ente (presidente).

3) Modalità di utilizzo e gestione delle autovetture in dotazione. 3.1) Disciplina vigente - Già la legge n. 421/1991, articolo 21, e la legge n. 662/1996, avevano imposto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al censimento sia degli autoveicoli in dotazione, sia delle modalità di utilizzo e gestione adottate, allo scopo iniziale di ridurre il numero complessivo delle vetture per poi, successivamente, dismettere la gestione diretta dei veicoli (oltre ai veicoli stessi) per affidarla, previa analisi tecnico-economica, a società private (legge n. 662/1996, articolo 2, comma 119).

Con il D.P.C.M. 11 aprile 1997, recante «utilizzo delle autovetture in dotazione alle Amministrazioni Pubbliche» e con la successiva direttiva 27 febbraio 1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1998, n. 85) sulle «autovetture di servizio in dotazione alle Amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici» erano stati dettati i criteri cui le Amministrazioni dovevano attenersi nell'individuazione di un sistema alternativo a quello della gestione diretta.

Tali criteri prevedevano: a) l'utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente; b) la razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti; c) la riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

L'esternalizzazione del servizio di trasporto di beni e persone - che ha implicato anche la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti, la riorganizzazione delle strutture interne

delle Amministrazioni adibite alla gestione della mobilità e la riallocazione del personale - aveva lo scopo di ottenere una consistente riduzione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni.

Al riguardo, la direttiva 30 ottobre 2001 del Ministro per la funzione pubblica precisava che le Amministrazioni erano tenute ad aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a., che contemplavano il noleggio a lungo termine di autoveicoli per la durata e la percorrenza chilometrica scelta dall'Amministrazione contraente, che doveva indicare le tipologie di autovetture necessarie ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di noleggio erano da ricomprendersi i servizi accessori quali la preassegnazione di un automezzo equivalente a quello ordinato, il costo dell'assicurazione, il servizio di soccorso stradale, la disponibilità di carte petrolifere, il ritiro dell'usato. Infine, le convenzioni in questione dovevano contenere clausole che consentissero la personalizzazione delle forniture, anche allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della spesa.

3.2) Modalità innovative di utilizzo e gestione - La normativa sulle autovetture in dotazione della Pubblica Amministrazione, dettata dal legislatore per mezzo di apposite norme di legge e regolamentari, ha avuto, come già evidenziato, il costante obiettivo del contenimento della spesa per la gestione e l'utilizzo del servizio di trasporto.

Per il più efficace raggiungimento di tale obiettivo prioritario, e per il mantenimento, nel tempo, degli effetti delle misure di contenimento della spesa, si ritiene opportuno che le Amministrazioni adottino:

- modalità trasparenti e razionali di gestione e utilizzo delle autovetture, anche attraverso la sperimentazione di forme innovative di approvvigionamento delle autovetture;
- provvedimenti con cui vengano ridotti i soggetti aventi diritto all'utilizzo dell'autovettura per ragioni di servizio, con assegnazione in via non esclusiva.

Al riguardo, appare utile procedere, preliminarmente, ad un monitoraggio generale delle autovetture in uso.

Il monitoraggio riguarderà l'intero parco auto in uso alle Pubbliche Amministrazioni (con esclusione delle autovetture o dei mezzi adibiti a servizi specifici, come, ad esempio, le vetture in dotazione alla Polizia municipale) e, dal punto di vista temporale, terrà conto dei dati relativi agli ultimi due anni. In particolare, ciascuna Amministrazione dovrà evidenziare:

- a) il numero di «auto blu» utilizzate, assegnate in uso esclusivo e non esclusivo;
- b) il numero e la qualifica degli assegnatari delle «auto blu»;
- c) il numero di auto di servizio a disposizione per le esigenze degli uffici;
- d) il costo complessivo delle autovetture.

Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni dovranno compilare l'apposita scheda-questionario allegata alla presente direttiva.

Il questionario sarà trasmesso alle Amministrazioni da Formez PA e dovrà essere compilato esclusivamente on line, utilizzando il link che verrà inviato a ciascuna Amministrazione da Formez PA stesso.

Le Amministrazioni, inoltre, dovranno procedere ad inviare una certificazione relativa alla spesa complessiva sostenuta per le autovetture, con riferimento al medesimo periodo dei due anni precedenti. Tale certificazione dovrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) a Formez PA, all'indirizzo autoblu@pec.formez.it.

Ai fini della corretta attuazione del principio della trasparenza, le schede di monitoraggio ed i dati relativi alla certificazione della spesa dovranno essere pubblicati, da ciascuna Amministrazione, sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione «trasparenza, valutazione e merito» prevista dall'articolo 11, ottavo comma, del Decreto Legislativo n. 150/2009. Inoltre, gli stessi dati saranno oggetto di pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Si raccomanda, pertanto, la massima puntualità nell'invio delle informazioni e nella pubblicazione delle stesse sui siti istituzionali. A tale riguardo, lo scrivente Dipartimento attiverà le opportune verifiche ispettive, finalizzate anche alla valutazione, in base alla normativa vigente, di eventuali non corretti adempimenti da parte delle Amministrazioni.

All'esito del monitoraggio sarà avviato, in accordo con le Amministrazioni, un censimento puntuale delle autovetture in uso. Obiettivo del censimento sarà l'acquisizione di un dato certo complessivo, in base al quale approfondire gli strumenti di rilevazione e di intervento.

Il censimento sarà riferito a tutte le autovetture in dotazione alle Amministrazioni Pubbliche ed agli enti di cui al richiamato elenco ISTAT, classificate in base ad elementi che terranno conto dell'anzianità del veicolo e della classe della vettura.

Ulteriore obiettivo del censimento sarà quello di giungere alla definizione di un «costo standard».

A tal fine, ciascuna Amministrazione provvederà a monitorare la percorrenza chilometrica annua delle auto vetture e la spesa sostenuta, al fine di ricavare un dato riferibile al «costo standard per chilometro». Tale dato di costo potrà, infatti, consentire di individuare modelli contrattuali che favoriscano la trasparenza e l'economicità della gestione, attraverso la definizione di un importo onnicomprensivo (atto, cioè, a ricomprendere, oltre al canone per l'uso, tutte le altre voci di costo che gravano sul veicolo: assicurazione, bollo auto, manutenzione, ecc.), che permetta, ad esempio, acquisti basati su «pacchetti di chilometri».

3.3) Modalità innovative di utilizzo e gestione delle auto di servizio a disposizione dell'Amministrazione -

Per le autovetture di servizio - di cui alla lettera c) del precedente punto 3.2) - non assegnate in uso a soggetti titolari di incarichi, ma tenute a disposizione degli uffici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed economicità della gestione, appare, altresì, necessaria la massimizzazione dell'utilizzo attraverso l'adozione di modalità di car sharing che, oltre a consentire la messa a disposizione dell'autoveicolo solo nel caso di effettivo utilizzo, permette la facile tracciabilità e rendicontazione, con cadenza periodica (ad esempio, mensile o trimestrale), della percorrenza chilometrica e dei consumi.

4) Misure incentivanti della mobilità collettiva - La razionalizzazione del sistema dei trasporti in uso nelle Pubbliche Amministrazioni può passare anche attraverso l'incentivazione di forme di mobilità collettiva.

A tale proposito, alcune amministrazioni locali hanno già istituito e sperimentato con successo il «buono della mobilità sostenibile» che, analogamente al «buono pasto», assolve la funzione di dare al dipendente un'incentivazione per l'assolvimento di una necessità primaria, quale la mobilità, con particolare riguardo agli spostamenti casa-lavoro.

Forme incentivanti potranno, pertanto, essere studiate e sperimentate da ciascuna Amministrazione nell'ambito dei propri autonomi poteri organizzativi - anche attraverso la conclusione di apposite convenzioni con le aziende di trasporto pubblico - al fine di fornire ai dipendenti agevolazioni (ad esempio, riduzioni di costi o facilitazioni di pagamento) nella fruizione dei mezzi di trasporto.

Risarcimento diretto del danno in materia di Rc Auto. *(Nota Ministero giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, n. 0048156.U del 31 maggio 2012)*

Considerato che pervengono a questa Direzione Generale, da parte degli uffici assegnatari dei veicoli di Stato, sempre più numerose richieste di autorizzazione al risarcimento diretto dei danni causati da sinistro, ossia tre la controparte, responsabile certo dell'evento e l'auto officina carrozzeria che ha effettuato il ripristino dell'auto di questa Amministrazione.

Poiché da verifiche è emerso che la maggior parte degli enti pubblici hanno da tempo adottato le procedure di liquidazione diretta del sinistro, si autorizza la procedura di transazione del danneggiamento causato da terzi con sottoscrizione dell'atto di cessione del credito a favore della officina che ha effettuato la riparazione (art.1260 e ss del c.c.), ovviamente dopo aver acquisito la copia del CID (constatazione amichevole di incidente), compilato in tutte le sue parti, dal quale si evince la responsabilità dell'evento.

Ciò posto il Funzionario incaricato del servizio procederà, dopo aver trasmesso copia della documentazione del sinistro all'Ufficio terzo di questa Direzione Generale, alla stesura e alla sottoscrizione dell'atto di cessione, il quale dovrà essere consegnato alla società che provvederà alla riparazione del danno, la quale, ovviamente, dovrà essere un'auto officina carrozzeria ufficialmente riconosciuta dalla casa madre del veicolo, (Fiat, Alfa, Lancia, BMW, Subaru etc. ..) la quale per accettazione della procedura dovrà sottoscrivere l'atto.

Infine, si informa che le procedure di cui sopra non potranno essere adottate in presenza di dubbia responsabilità e laddove vi fossero feriti o più veicoli coinvolti nell'evento.

A fine operazione l'addetto provvederà comunicando il completamento dei lavori.

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Decreto legislativo 626/94 e succ.ve modificazioni - Convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. *(Nota n. 7183 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale Risorse Materiali beni e servizi Ufficio II Roma del 13 marzo 2008, con allegata copia del decreto 23.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.)*

Si comunica che con decreto 23.1.08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ad ogni buon fine si allega in copia, pubblicato nella G. U. Serie Generale n.32 del 7.2.08, sono state individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro, stipulate ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23.12.1999, n. 488.

In particolare si rappresenta che il punto n.11 del su citato decreto prevede il "Servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il servizio indicato in oggetto si dovrà, quindi, fare ricorso alla relativa convenzione Consip.

ALLEGATO

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa

prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed a prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze attribuisce alla CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.A per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165~

VISTO l'articolo 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attività di cui alle sopra citate norme. ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società interamente possedute dal medesimo Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla CONSIP S.p.A, le iniziative e le attività di cui all'articolo 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006. qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione Europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle Istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

VISTO, altresì, che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle previste dall'articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;

RITENUTO che sussistono gli obblighi di cui sopra e in particolare quelli relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

CONSIDERATO che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;

DECRETA

articolo 1

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2008, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti o scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

1, Arredi per ufficio;

2, Carburanti da auto trazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);

3. Combustibili da riscaldamento (specificamente gasolio e biodiesel);

4. Energia Elettrica;

5. Macchine per ufficio, nonché prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici] in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);

6. Noleggio Autoveicoli;

7, Servizio di Buoni pasto; 8, Servizi di Telefonia fissa;

9, Servizi di Telefonia mobile;

10, Appareti di Telefonia e Trasmissione Dati (specificamente reti locali. centrali telefoniche);

11. Servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Contratti di affidamento dei servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro. *(Circolare 14 gennaio 2011, n. 3237/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali)*

Alcuni uffici giudiziari continuano a trasmettere a questa Direzione richieste di autorizzazione al rinnovo dei contratti, scaduti o prossimi alla scadenza, relativi agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per l'affidamento dell'incarico di medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo la consolidata linea interpretativa fornita dalla giurisprudenza amministrativa in merito all'assetto disciplinare disposto dal codice degli appalti, il rinnovo dei contratti è escluso, in via generale, in quanto incompatibile con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell'affidamento degli appalti pubblici.

L'articolo 57, settimo comma, del Decreto legislativo n. 163/2006 prevede, infatti, il divieto del rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, disponendo la nullità per quelli rinnovati tacitamente; l'assenza, nella citata disposizione, di un riferimento esplicito anche ai rinnovi espressi ha ingenerato, tuttavia, problematiche interpretative in ordine all'ambito di applicazione del divieto e in particolare circa l'ammissibilità o meno dei rinnovi espressi. I vari orientamenti giurisprudenziali, discordanti e oscillanti sulla problematica dell'ammissibilità del rinnovo espresso sono stati infine risolti dal Consiglio di Stato che, seguendo una sua linea interpretativa costante, ha escluso definitivamente la possibilità di rinnovo in qualsiasi forma, sia tacito che espresso, estendendo la preclusione anche ai contratti scaduti che contengano la clausola di rinnovo. In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3391, sezione V, 8 luglio 2008 (in cui è richiamato completamente l'impianto concettuale della decisione n. 6457/2006), ha precisato che, «in tema di rinnovo non vi è spazio per l'autonomia contrattuale delle parti» ma vige il principio che l'Amministrazione - salvo espresse eccezioni - una volta scaduto il contratto, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, «deve effettuare una nuova gara» (salva la possibilità di una limitata proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di gara a evidenza pubblica).

Precisato quanto sopra si invitano tutti gli uffici giudiziari a non trasmettere a questa Direzione generale richieste di rinnovo di contratti di affidamento dell'attività di medico competente o del servizio di prevenzione e protezione, scaduti o prossimi alla scadenza, ribadendo che le stesse non possono essere autorizzate, compresi i casi in cui suddetti contratti contengano una clausola di rinnovo, inefficace ope legis.

Ai fini della stipulazione dei nuovi contratti per l'affidamento dell'incarico di medico competente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione occorrerà, pertanto, che gli uffici giudiziari, previa autorizzazione ministeriale, da richiedere in prossimità della scadenza del contratto in corso, procedano ad apposita indagine di mercato per l'individuazione del contraente a cui affidare il nuovo contratto.

A tale riguardo si fa presente che la CONSIP S.p.a. ha stipulato, in data 30 dicembre 2010, una convenzione per la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, comprensiva dei servizi SdP (servizio di prevenzione e protezione) e PSS (piano di sorveglianza sanitaria), ai quali si può accedere anche separatamente in base alle esigenze da soddisfare nel singolo ufficio e con contratti di durata triennale.

La convenzione è suddivisa in sei lotti geografici, comprendenti tutto il territorio nazionale, e la cui completa attivazione è prevista per la fine del mese di marzo 2011.

Dal 31 dicembre 2010 sono già attivi il lotto 2 per l'area geografica del Trentino Alto Adige, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Emilia Romagna, e il lotto 5 per l'area geografica della Campania, del Molise e della Puglia. Gli uffici ubicati nelle aree sopra citate possono fin da ora utilizzare la convenzione per uno o più servizi, sulla base delle esigenze effettive, presenti nella convenzione medesima.

Si precisa che la convenzione è facoltativa e che, pertanto, gli uffici possono, in relazione agli stessi servizi, anche esperire indagini di mercato per l'individuazione di offerte economicamente più vantaggiose per l'Amministrazione rispetto ai prezzi della convenzione, facendo comunque riferimento ai parametri di qualità/prezzo desumibili dalla stessa.

Si sottolinea, comunque, che è necessario richiedere, in ogni caso, la preventiva autorizzazione

ministeriale sia per avviare la procedura di adesione alla convenzione e sia per avviare, eventualmente, indagini di mercato per l'individuazione di contraenti al di fuori della convenzione.

Infine, allo scopo di poter effettuare ogni necessaria valutazione circa le esigenze complessive di tutti gli uffici giudiziari in relazione ai servizi e alle attività corrispondenti agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la programmazione della relativa spesa, è necessario che ciascun ufficio giudiziario fornisca a questa Direzione generale i dati indicati nello schema di cui alla tabella allegata.

Medico competente e responsabile della prevenzione - Affidamento dell'incarico. *(Circolare 25 marzo 2011, n. 5/2011 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali; estratto)*

Pervengono a questa Direzione generale contratti per l'attività di medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, non in linea con le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari stabilite nell'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità, si invitano tutti gli uffici giudiziari a voler adeguare, qualora non l'avessero ancora fatto, i contratti già stipulati per l'attività di medico competente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle statuizioni contenute nella legge sopra citata.

A tal fine, si rammenta che:

1) per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, gli uffici giudiziari che hanno sottoscritto i suddetti contratti dovranno acquisire il CIG e comunicarlo al contraente (medico competente e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione), nonché richiedere agli stessi la comunicazione del conto dedicato.

In caso di non osservanza dei suddetti adempimenti obbligatori non si potrà procedere al pagamento delle competenze spettanti.

Non è necessario integrare il contratto con la specifica clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità in virtù dell'adeguamento automatico ai sensi dell'articolo 1374 c.c., secondo il disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 217/2010;

2) per i contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, qualora gli stessi siano privi della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità, gli uffici giudiziari, oltre agli adempimenti relativi al CIG e al conto dedicato, dovranno anche provvedere, improrogabilmente entro il 17 giugno 2011, all'adeguamento mediante un atto integrativo recante la suddetta clausola.

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici. *(Circolare n. 5/2013 in data 29 maggio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali Beni Servizi)*

Frequentemente vengono richiesti dai funzionari nominati "Responsabile del procedimento" nelle procedure di acquisizione di beni e servizi chiarimenti in merito al DUVRI e ai Costi per la sicurezza da indicare nei contratti.

Considerata la complessità dell'argomento e avendo rilevato che esiste una confusione concettuale alquanto diffusa sui diversi obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dei contratti pubblici, con la presente circolare si ritiene utile fornire a tutti gli uffici giudiziari un quadro di sintesi dei principali aspetti della materia al fine di facilitare la corretta gestione delle procedure di appalto delegate con Atti di Determina di questa Direzione Generale.

E' opportuno evidenziare che il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro assume, con riferimento agli appalti più largamente diffusi nell'ambito degli uffici giudiziari, una particolare importanza nelle procedure di acquisizione dei servizi di manutenzione e/o riparazione di impianti di archivio, di impianti e/o apparecchiature informatiche, di condizionatori, dei servizi di installazione di apparecchiature, dei servizi di facchinaggio e/o trasloco: nei suddetti contratti, infatti, per la natura della prestazione lavorativa (secondo le precisazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) vi è una maggiore possibilità di rischi da interferenza, anche quando si esplicano in un breve arco temporale, determinando l'insorgere dell'obbligo di redazione del Duvri, da allegare al contratto a pena di nullità, e della quantificazione dei costi per la sicurezza, da indicare nel contratto in modo distinto rispetto al prezzo del servizio acquistato.

In relazione a ogni singola procedura di approvvigionamento per la quale si chiede l'autorizzazione, è necessario valutare, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da acquistare, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa nonché del contesto della sede/luogo di lavoro dell'ufficio giudiziario in cui il contratto deve essere eseguito, se esistano reali possibilità di rischi da interferenza tra le attività, stabilire le misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenza e quantificarne il costo. Il relativo importo deve

essere comunicato a questa Direzione Generale ai fini dell'autorizzazione della spesa complessiva del contratto che tenga conto non soltanto del prezzo di acquisto del servizio ma anche dell'eventuale ulteriore importo relativo al costo per la sicurezza per i rischi da interferenza.

Sì sottolinea, al riguardo, che non sempre l'esistenza di rischi da interferenze comporta necessariamente dei costi. Va rammentato, infatti, che nell'individuazione delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze vanno considerate e valutate anche quelle di carattere organizzativo che non comportino oneri aggiuntivi (per esempio, sfalsare i tempi di esecuzione delle attività potenzialmente interferenti al fine di evitare che nello stesso ambiente si determini la compresenza rischiosa di lavoratori che devono svolgere attività diverse). In questo caso, si deve dare atto nel Duvri, obbligatoriamente, dell'adozione delle misure organizzative ritenute idonee a eliminare i rischi interferenziali e si deve indicare negli atti contrattuali che il costo per oneri/sicurezza è pari a zero. Viceversa, le altre misure non organizzative (come, per esempio, acquistare carrelli segnaletici o acquistare nastri per delimitare aree in cui è vietato il passaggio, e quant'altro individuato in sede di valutazione dei rischi e delle misure per eliminarli) comportano necessariamente un costo di cui va data specifica indicazione nel contratto a pena di nullità.

Si allega un quadro di sintesi degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici da tener presente per la corretta gestione delle procedure contrattuali delegate con atti di determina per le forniture di beni e servizi.

Tenuto conto della continua evoluzione della materia, sarà cura di questa Direzione Generale fornire in seguito gli ulteriori chiarimenti sulla base di nuovi interventi legislativi, anche in materia di semplificazione della documentazione di sicurezza da allegare ai contratti.

QUADRO DI SINTESI DELLA DISCIPLINA RELATIVA, AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI

ALLEGATO alla Circolare N. 5/2013)

1) Obblighi connessi alla valutazione dei rischi nella gestione degli appalti.

Nella gestione degli appalti assumono particolare rilievo gli obblighi giuridici previsti per il datore di lavoro dal sistema normativo contenuto nel decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela e sicurezza nel luogo di lavoro) come modificato e corretto dalla legge 106/2009.

Gli obblighi fondamentali sono stabiliti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 il cui disposto costituisce il punto di approdo di una complessa e variegata produzione legislativa in materia di tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

(Dall'introduzione dell'obbligo, per il datore di lavoro, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione - DPR n. 547/1955; dell'obbligo, in caso di contratti di affidamento di lavori a imprese appaltatrici, di cooperazione tra i datori di lavoro per la prevenzione e la protezione dai rischi che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto - articolo 7 del Decreto legislativo n. 626/1994, attuazione di direttive CEE dell'obbligo per il datore di lavoro di redigere il documento unico di valutazione dei rischi (DVR) per i propri lavoratori - articolo 3, comma 910, legge n. 296/2006, legge finanziaria 2007; fino ai nuovi obblighi - contenuti nel corpus normativa del testo unico in materia di sicurezza e salute di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - (attuazione legge delega n. 123/2007) - di valutare i rischi da interferenza e di allegare al contratto di appalto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) recante l'indicazione delle misure individuate per eliminare le interferenze e costi per l'adozione delle stesse).

Nel Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. il DVR (documento di valutazione dei rischi) e il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenze) corrispondono a due precisi e distinti "obblighi" concettualmente diversi.

- Il DVR è previsto come obbligo del datore di lavoro (non delegabile ai sensi dell'articolo 17) ai sensi dell'articolo 28 (che ne definisce dettagliatamente il contenuto) e si riferisce alla "valutazione di tutti i rischi" secondo l'accezione di cui alla definizione data dall'articolo 2 del Testo Unico «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza». Ai sensi dell'articolo 29 del citato T.U. il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, per gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria, con il medico competente.

- Il DUVRI, invece, è previsto come obbligo del datore di lavoro-committente ai sensi dell'articolo 26, comma 3, per garantire, nell'ambito dei contratti di appalto, modalità di esecuzione in sicurezza nel caso di interferenza o sovrapposizioni delle prestazioni lavorative: nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi si determina, infatti, la presenza di personale di ditte esterne nei luoghi di lavoro dove già operano dipendenti interni o anche lavoratori di altre imprese: in questi casi è obbligatorio stabilire la sussistenza o meno di interferenze tra le attività svolte dai dipendenti interni e i lavoratori esterni di una o più ditte.

In base alla distinzione di cui sopra è evidente che mentre il DVR costituisce un obbligo giuridico per il datore di lavoro indipendentemente dall'esistenza o meno di eventuali appalti - per cui va redatto sempre

- il DUVRI costituisce invece un obbligo giuridico solo per il datore di lavoro che agisce da committente e, pertanto, sussiste solo nel caso di affidamento di appalto, tanto che ai sensi dell'articolo 26, comma 3, il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto.

Va precisato, tuttavia, che il DUVRI non deve essere redatto sempre, per ogni appalto, ma solo nel caso in cui, a seguito di valutazione preliminare, ossia prima dell'affidamento dell'appalto, emergano rischi da interferenza a fronte dei quali è necessario prevedere misure per eliminarli o ridurli ed assumerne i relativi costi, peraltro "eventuali". Infatti, nel caso di assenza dei rischi interferenziali o nel caso in cui, in sede di valutazione preliminare vengano individuati rischi che è possibile eliminare o ridurre con l'adozione di misure organizzative/gestionali, che non comportano quindi l'assunzione di costi, non sarà necessario redigere il Duvri bensì - secondo le linee guida di ISPSEL del 2008 - dare atto espressamente e per iscritto, in apposito documento da allegare agli atti della procedura di appalto, che è stata effettuata la preliminare valutazione sull'esistenza o meno dei rischi da interferenza: questo documento va allegato alla documentazione di gara in quanto si deve dar conto di aver rispettato l'obbligo di valutare i rischi da interferenza, anche quando l'importo sia pari a zero. Viceversa, se le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali comportano costi, la redazione del DUVRI è obbligatoria e il documento va allegato agli atti di gara.

Il DUVRI costituisce, pertanto, una parte integrante del contratto pubblico: le prescrizioni in esso previste, riguardanti le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza costituiscono un obbligo inderogabile: per l'impresa esecutrice del contratto, che deve osservarle e adeguare alle stesse le modalità operative di esecuzione delle prestazioni contrattuali: per l'amministrazione appaltante, che deve sostenere i costi che le suddette prescrizioni comportano" denominati "oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza": la somma afferente agli oneri per la sicurezza per i rischi interferenziali si aggiunge al costo del contratto ma deve essere indicata separatamente; gli oneri devono poi essere liquidati all'impresa solo previa verifica della realizzazione delle prescrizioni stabilite nel predetto Duvri.

2) Concetto di interferenza

Sul concetto di interferenza appare utile riportare, per maggiore chiarezza, la definizione fornita dall'AVCP nella determinazione n. 3 del 2008: «*Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso fra il personale del committente e quello dell'appaltatore o fra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti*»>, nonché quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza Cass. Pen.10 febbraio 2012 n. 5420, secondo cui: «*l'accezione di "interferenza" non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano i "contatti rischiosi" fra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive poste in essere da entrambe antecedenti ai contatti rischiosi, di chiara natura materiale, destinate a prevenirli*»>: con riferimento agli aspetti relativi alle responsabilità che fanno capo all'appaltante, inoltre, nella citata sentenza si afferma. altresì, che il committente ha un obbligo di controllo << *circa l'adozione di misure antinfortunistiche da parte dell'appaltatore, ancorchè riferentesi alla specifica attività lavorativa di questi, ma riguardanti, comunque, il luogo di lavoro dell'azienda del committente ove operano, in contemporanea, anche i suoi dipendenti*>

3) Soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Si riporta una sintesi dei principali obblighi previsti dall'articolo 26 del d. lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro e al datore di lavoro-committente nella gestione degli appalti

tabella omessa

Dalla lettura dei singoli commi dell'articolo 26 si evince che nell'ambito della gestione degli appalti, è fatto innanzitutto obbligo al datore di lavoro del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto di assicurare ai lavoratori esterni la corretta e dettagliata informazione sui rischi esistenti nel suddetto luogo: il datore di lavoro deve fornire all'appaltatore l'informazione dettagliata sui fattori di rischio esistenti nell'ambiente di lavoro dove i dipendenti dell'appaltatore devono prestare la propria attività (comma 1. lett. b). Le suddette informazioni sono desumibili dal DVR conservato presso il datore di lavoro.

Nel caso in cui negli immobili costituenti il luogo di lavoro, l'attività dei dipendenti interni dell'amministrazione interferisca o si sovrapponga con l'attività svolta dal personale della ditta appaltatrice o dal personale di altre ditte presenti nello stesso luogo di lavoro, la sola informazione sopra citata non esaurisce tutti gli obblighi in materia di sicurezza negli appalti pubblici.

Altri obblighi sono infatti previsti in capo al datore di lavoro quando questa figura coincide con il committente dell'appalto.

L'articolo 26, comma 3, infatti, prevede l'obbligo per il datore di lavoro-committente di promuovere la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio con l'appaltatore di informazioni reciproche al fine di eliminare i rischi dovuti all'interferenza tra i lavori svolti da diverse imprese, elaborando un unico

documento di valutazione dei rischi che rechi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza (la disposizione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice).

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince la finalità del Duvri.

Il DUVRI deve essere redatto con lo scopo di:

1. **PROMUOVERE LA COOPERAZIONE** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e il **COORDINAMENTO** degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio con l'appaltatore di informazioni reciproche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività lavorative svolte da diverse imprese che operano nel luogo di lavoro;

2. **VALUTARE I RISCHI** da interferenza

3. **INDICARE** le misure necessarie per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

4. **QUANTIFICARE** gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali.

Si sottolinea che dalla valutazione dei rischi da interferenza sono esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice rammentando che lo stesso articolo 26 evidenzia, al comma 3, quarto periodo, che le disposizioni sulla cooperazione, sul coordinamento e sulla elaborazione del DUVRI non trovano applicazione ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici.

4) Applicazione dell'articolo 26 all'ambito degli appalti pubblici

L'applicazione, nella gestione degli appalti pubblici, degli obblighi previsti dall'articolo 26 del TU 81 /2008 è stabilita nel comma 7 dello stesso articolo 26 che prevede: «per quanto non diversamente disposto dal decreto 163/06, come modificato dall'articolo 8, comma 1, legge 123/2007, trovano applicazione in materia di appalti le disposizioni del presente decreto».

Nel campo degli appalti pubblici l'obbligo di redigere il DUVRI è previsto, ai sensi del comma 3, ultimo periodo dell'articolo 26, in capo al soggetto titolare del potere decisionale di spesa relativo alla gestione dello specifico contratto.

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 26, relativo all'obbligo di redazione del DUVRI articolo 26, comma 3, - « Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto».

5) Esclusioni

Ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 l'obbligo di redigere il DUVRI è escluso nel caso di:

- servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

E' evidente che l'esclusione dell'obbligo di redigere il Duvri nella mera fornitura di materiali o attrezzature viene meno quando la fornitura avvenga con procedure che generano interferenze. Per esempio, nel caso di forniture di attrezzature la cui installazione richiede collegamenti più complessi del semplice collegamento alla rete o collegamenti a particolari impianti, oppure se la fornitura preveda successivi interventi di manutenzione da parte del fornitore, è possibile che si determinino situazioni di interferenza per cui ricorre l'obbligo di individuare e valutare i rischi da interferenza. Occorre, in questi casi, effettuare sempre una valutazione preliminare per stabilire se esistono rischi da interferenza e va fatto un verbale in cui si dà conto della valutazione effettuata sull'esistenza o meno dei rischi da interferenza. Il verbale va allegato agli atti di gara. Se ci sono interferenze va redatto il DUVRI e allegato agli atti di gara.

Con riferimento alla previsione normativa di cui all'articolo 26, comma 3 bis, si evidenzia, per maggiore chiarezza, che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (prevista dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n.81/2008) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una precisa indicazione su cosa si intenda per «lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni », chiarendo che i due giorni sono da «computarsi con riferimento a un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso di tempo temporale di ragionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa», e precisando che in questi casi «resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, Decreto Legislativo. n. 81/2008 ».

La suddetta Commissione ha evidenziato, inoltre, che « anche per i casi di breve durata rimane la tutela di quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di

interferenza (come, ad esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive)» .

6) DUVRI - Ricognizione e valutazione dei rischi standard

Il comma 3 ter dell'articolo 26 disciplina una specifica modalità di redazione del Duvri nel caso in cui il Datore di Lavoro non coincide con il Committente:

- il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI effettuando una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

- il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Nell'ambito degli uffici giudiziari l'ipotesi di cui sopra ricorre, per esempio, negli appalti per i servizi di pulizia, o di facchinaggio o di manutenzione di impianti (es. riscaldamento, raffrescamento, elevatori, videosorveglianza) in cui il soggetto che affida l'appalto è il Comune (soggetto obbligato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto) mentre il capo dell'Ufficio giudiziario, nella sua qualità di datore di lavoro per la sede/luogo di lavoro in cui le attività oggetto del contratto devono essere svolte, prima dell'inizio dell'esecuzione integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nell'ufficio giudiziario quale luogo in cui verrà espletato l'appalto).

7) Costi per la sicurezza

Il comma 5 dell'articolo 26 stabilisce che nei contratti di appalto e subappalto devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 418 del codice civile. La norma stabilisce anche che questi costi non sono soggetti a ribasso.

I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, devono essere quantificati, come già rammentato, nel Duvri che costituisce parte integrante degli atti contrattuali. Nel contratto i suddetti costi- come quantificati nel Duvri - devono, ai sensi del comma 5 sopra richiamato, essere specificatamente indicati. I suddetti costi sono definiti "oneri per la sicurezza da rischi interferenziali" e non sono da confondere con gli oneri per la sicurezza di cui al successivo comma 6 dell'articolo 26 che si riferisce, invece al costo della sicurezza dell'impresa in quanto datore di lavoro del personale impiegato nelle attività lavorative dell'impresa stessa.

Riguardo agli oneri della sicurezza negli appalti è importante aver presente la distinzione operata dal legislatore (Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) tra "oneri della sicurezza per rischi interferenziali" e "oneri della sicurezza per rischi specifici connessi con l'attività dell'impresa": quelli interferenziali devono essere individuati e quantificati dall'appaltatore attraverso la redazione del DUVRI, devono essere indicati nel bando separatamente all'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso; diversamente quelli specifici sono quantificati dall'impresa, devono essere indicati nella predisposizione dell'offerta e sono soggetti alla valutazione di congruità da parte della stazione appaltante in sede esame delle offerte.

Va precisato che i costi relativi ai rischi interferenziali, ossia quelli quantificati nel Duvri, sono oneri posti a carico dell'amministrazione committente e vanno tenuti distinti dagli oneri per la sicurezza posti a carico dell'impresa: questi ultimi si riferiscono a quelle attività (es. formazione, informazione, sorveglianza sanitaria) che per l'impresa, in quanto datore di lavoro, sono obbligatorie per legge e quindi rientrano negli adempimenti prescritti al datore di lavoro per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati nella propria impresa. Questi costi - che pure hanno rilevanza nella gestione degli appalti ma sotto un altro profilo, diverso da quello afferente la valutazione dei rischi interferenziali - sono sostenuti dall'impresa per la propria attività imprenditoriale a prescindere dal contratto con l'amministrazione appaltante, e non sono indicati nel Duvri. Per esempio sono oneri a carico dell'impresa la redazione del documento di valutazione dei rischi dell'impresa stessa (DVR), il MC, l'RSPP, la formazione e l'addestramento dei propri lavoratori, i DPI e le dotazioni varie per la protezione. Viceversa, sono oneri a carico dell'amministrazione committente esclusivamente quelli relativi alle misure individuate nel Duvri per eliminare i rischi interferenziali valutati nel Duvri stesso. I costi relativi alla valutazione dei rischi da interferenze devono essere specificamente indicati negli atti di gara, separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta; per questi costi è precluso qualsiasi ribasso, ai sensi dell'articolo 86, comma 3-bis e comma 3-ter, del Decreto legislativo n. 163/2006, trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. I suddetti costi devono essere specificamente indicati nel contratto a pena di nullità

(Per quanto riguarda, invece, i costi per la sicurezza relativi ai rischi specifici, è utile rammentare, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 26, che gli atti di gara devono prevedere che nell'offerta economica delle imprese siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (ossia i costi da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta economica delle imprese partecipanti alla gara.

Riassumendo: <<le imprese partecipanti devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante, come

risultano quantificati nel DUVRI) e sia gli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura non è indicata dall'amministrazione appaltante ma dall'impresa stessa e può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, proprio perché si tratta di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta >>.

8) - ATTIVAZIONE DEL DUVRI

La cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto ed il coordinamento dei relativi interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività è assicurato mediante riunioni e sopralluoghi il cui esito deve essere riportato nel Verbale di cooperazione e coordinamento, al fine di individuare eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DUVRI .

Sono previste:

----+ Riunione iniziale convocata dal committente, o persone da questo incaricate, alla quale deve partecipare la ditta che deve eseguire le attività oggetto del contratto. Tale riunione dovrà essere ripetuta ogni volta che una nuova ditta esterna si aggiungerà a quelle che stanno eseguendo le attività/servizi.

Esame da svolgersi durante la riunione:

- Rischi dell'ambiente di lavoro, ossia i rischi specifici presenti nei locali o nell'area di riferimento, con specifica menzione e analisi dello stato in cui i locali o le aree si troveranno al momento delle attività previste;

- Rischi introdotti dalla ditta appaltatrice, ossia i rischi specifici introdotti dalle attività che saranno eseguite dalla ditta,

- Rischi introdotti dalle attività che saranno eseguite dal personale dipendente della stazione appaltante in concomitanza con la presenza del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto e rischi dovuti alle attività che saranno eseguite da personale di altre ditte in concomitanza con la presenza del personale interno e con il personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto (rischi da interferenza)

----+ Riunioni periodiche del Committente, o persone da questo incaricate, con le ditte esterne per l'aggiornamento della pianificazione, l'illustrazione degli specifici problemi di sicurezza che potrebbero emergere.

Al termine di ogni riunione è redatto il relativo verbale.

9) Aggiornamento/integrazione del DUVRI

Il DUVRI, secondo le linee guida di ISPSEL 2008, non è un documento statico ma « necessita di attività di aggiornamento e revisione in relazione ad eventi e situazioni che determinano modifiche di carattere tecnico logistico, organizzativo, procedurali, tali da introdurre nuovi rischi nell 'ambiente di lavoro e incidere sulle modalità di fornitura del servizio e sulle possibili interferenze ». I datori di lavoro delle ditte appaltatrici e i lavoratori autonomi, pertanto, sono obbligati a comunicare al Committente eventuali modifiche nella loro organizzazione del lavoro (esempi di modifiche che determinano la necessità di aggiornare o integrare il Duvri sono l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze-preparati, la variazione significativa delle mansioni di lavoro e/o del personale, la variazione significativa delle procedure di lavoro, la variazione dei turni lavorativi, e altre situazioni di rilievo).

10) Processo di valutazione dei rischi da interferenza

Il processo di valutazione dei rischi da interferenza prevede le seguenti fasi:

Analisi delle attività oggetto dell'appalto. Individuazione dei casi in cui si possano ragionevolmente ritenere nulli i rischi da interferenza.

Ricognizione dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto in appalto e valutazione.

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori

Quantificazione dei costi eventuali per i rischi interferenziali.

11) Obbligo informativo del datore di lavoro

Ai DUVRI è allegato il "DOCUMENTO INFORMATIVO per le imprese appaltatrici", al fine di assolvere anche all'obbligo informativo di cui all'articolo 26, comma 1 lett. b del Decreto legislativo 81/08, secondo cui il datore di lavoro della sede/luogo di lavoro in cui devono essere svolte le attività oggetto del contratto, ha l'obbligo di fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella suddetta sede nonché sulle misure di emergenza adottate.

Il Documento Informativo deve recare, infatti, le informazioni sui rischi potenziali esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguita l'attività lavorativa oggetto del contratto; pertanto, può essere predisposto sulla base di quanto riportato nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 81/2008, redatto, per la sede/luogo di lavoro, dal rispettivo Datore di Lavoro) relativo alla sede in cui verranno svolte le attività oggetto del contratto.

Si sottolinea che anche laddove non esista l'obbligo di redigere il Duvri, resta fermo l'obbligo di fornire informazioni sui rischi potenziali esistenti nella sede/luogo di lavoro in cui devono essere svolte le attività lavorative oggetto del contratto, per cui il documento informativo è sempre necessario anche quando non si redige il Duvri.

Per maggior chiarimento: le principali informazioni da estrarre dal DVR e da riportare nel documento

informativo - al fine di indicare all'impresa appaltatrice i principali fattori di rischio potenzialmente presenti nella sede in cui devono essere eseguite le attività lavorative oggetto del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione – riguardano i seguenti fattori:

ambiente di lavoro, struttura, vie di uscita e di emergenza, il possesso dei requisiti tecnici indicati nell'allegato IV al Decreto Legislativo n. 81/2008; rischio connesso al/e attrezzature di lavoro, apparecchiature e/o degli impianti destinati a essere usati durante il lavoro; rischio per eventuale esposizione dei lavoratori ad agenti fisici; rischio connesso all'eventuale esposizione dei lavoratori al rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale e rischi connessi al microclima; eventuale rischio per esposizione a sostanze pericolose e agenti chimici; eventuale rischio connesso a atmosfere esplosive; informazioni relative alla segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, cartellonistica collocata nell'edificio, e quelle relative alla gestione delle emergenze.

12) Obbligo di informazione dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici hanno l'obbligo, dal canto loro, di informare il datore di lavoro sui rischi che immettono nella sede luogo di lavoro in cui il contratto deve essere eseguito.

Inoltre, hanno l'obbligo, nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, di informare i propri lavoratori sulle informazioni contenute nel Duvri redatto dal committente ed eventualmente integrato dall'appaltatore, con particolare riguardo ai rischi derivanti dalla interferenza delle attività e sulle misure di prevenzione e protezione individuate per eliminare e/o ridurre i suddetti rischi interferenziali, renderli edotti dei rischi e fornire adeguate istruzioni.

L'impresa appaltatrice, in ragione della propria responsabilità rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici dell'attività ha altresì l'obbligo, in qualità di datore di lavoro del proprio personale dipendente, di elaborare il proprio DVR e di attuare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione dai rischi specifici dell'attività svolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: garantire la sicurezza del proprio personale mediante la formazione, assicurare la sorveglianza sanitaria, fornire gli apprestamenti -D.P.I. - necessari per le attività lavorative da svolgersi all'interno delle sedi dell'Amministrazione e adottare ogni altra misura autonomamente ritenuta necessaria per assicurare il più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni; dotare i propri lavoratori di strumenti e macchinari del tutto sicuri; garantire che lo svolgimento del lavoro avvenga con la piena osservanza delle norme previdenziali e assistenziali in vigore alla data affidamento del servizio oggetto dell'appalto: rispettare, nello svolgimento del servizio in appalto il costante rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale).

Va evidenziato che, in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza da parte dell'esecutore dell'appalto, il Committente può ordinare la sospensione delle attività fino a quando non sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Va ricordato, inoltre, che il comma 1, lettera a), dell'articolo 26 prevede, nella gestione dei contratti pubblici, l'obbligatoria della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa a cui vengono commissionate attività lavorative: l'obbligo corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori, principio rispetto al quale è imprescindibile la scelta di lavoratori che siano in grado di svolgere «in sicurezza» le attività lavorative nei luoghi di pertinenza del Committente.

L'impresa appaltatrice, quindi, è obbligata a fornire al Committente l'elenco nominativo dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto in appalto, e/o subappalto, indicandone la relativa professionalità - specificando matricola e mansioni - e allegando una formale dichiarazione relativa al possesso da parte dei suddetti lavoratori dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle attività lavorative oggetto del contratto. E' obbligata, altresì, a fornire al committente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che saranno introdotti nelle sedi/luogo di lavoro.

In caso di subappalto, gli appaltatori devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. sugli obblighi del datore di lavoro. I subappalti devono essere formalizzati per iscritto facendo assumere al subappaltatore tutti gli obblighi previsti per l'appaltatore dall'articolo 26 citato e quanto previsto nel DUVRI.

Il soggetto appaltante è tenuto a verificare nei termini di legge l'idoneità tecnico professionale anche delle ditte subappaltatrici.

13) Obblighi dei lavoratori dell'impresa

Il lavoratori dell'impresa appaltatrice devono osservare le disposizioni e gli obblighi indicati nel decreto legislativo n. 81/2008.

Secondo un'importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione sugli obblighi dei lavoratori in relazione alla normativa antinfortunistica (Cass. Pen. Sez. 4, 01 febbraio 2012, n. 4397) il lavoratore è «anch'egli destinatario "iure proprio" della normativa antinfortunistica.

Importante, in proposito è la disciplina che dettaglia in maniera ancora più puntuale rispetto alla previgente disciplina (cfr. in particolare, il DPR 547/55, articolo 6) gli obblighi comportamentali del lavoratore (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 20)».

Per la Suprema Corte assume particolare rilievo <l'obbligo imposto al lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (articolo 20 comma 1) nonché quelli di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (articolo 20, lett. b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (articolo 20, lett. d). Si tratta di obblighi cautelari specifici, la cui violazione integra un addebito a titolo di "colpa specifica", che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima, ovvero, in caso di danno a terzi e persone, con gli effetti di cui all'articolo 589 c.p., comma 2, e articolo 590, comma 3>>. La Suprema Corte ha altresì precisato che «il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 77 dedicato agli obblighi del datore di lavoro, espressamente prevede al comma 3, l'obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali idonei mentre l'articolo 78 dello stesso Decreto stabilisce che i lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 20, comma 2, lett. d) del citato Decreto legislativo utilizzino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione>>.".

In base alla normativa sopra richiamata e alla luce di quanto affermato nella sentenza di cui sopra, gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori circa l'osservanza del decreto legislativo 81/2008 possono così sintetizzarsi:

- I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle norme stesse, O, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi.
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione:

- I lavoratori dell'impresa devono:

- a) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- b) osservare, oltre le norme previste per legge, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre delle deficienze o pericoli;
- d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

14) Obbligo relativo alla tessera di riconoscimento

Il comma 8 dell'articolo 26 del decreto 81 prevede l'osservanza in capo all'impresa appaltatrice dell'obbligo di «munire il proprio personale di apposita Tessera di riconoscimento >> il comma 3 dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede l'osservanza in capo ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dell'obbligo di esporre il cartellino. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 136/2010 la tessera di riconoscimento deve anche riportare la data di assunzione e nel caso di subappalto la data della relativa autorizzazione.

La tessera di riconoscimento di cui l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere: le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita); fotografia del lavoratore; l'indicazione del datore di lavoro; data di assunzione.

La tessera di riconoscimento di cui devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere: le proprie generalità, la propria fotografia, l'indicazione del committente.

Sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento

In particolare:

- il datore di lavoro, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del Decreto Legislativo n. 81/2008, ovvero

se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'articolo 55 comma 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;

- il lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 81 /2008, ovvero pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione all'esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell'articolo 20, comma 3 del Decreto Legislativo n. 81/2008 sono puniti ai sensi dell'articolo 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs, n. 81/2008 con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

SPESE DI UFFICIO

Spese ufficio. Capitolo 1451.22. Richiesta documentazione anno 2010. Nuove direttive in materia di gestione del fondo per spese d'ufficio: trasmissione di un foglio di lavoro excel per l'effettuazione della rendicontazione trimestrale della spesa. *(Nota Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale delle Risorse Materiali, Beni e Servizi protocollo0037266 del 7 aprile 2011)*

Nuove direttive in materia di gestione del fondo per spese di ufficio e trasmissione di un foglio di lavoro excel per l'effettuazione della rendicontazione trimestrale della spesa.

Al fine di poter procedere alla elaborazione delle ripartizioni dei fondi ai singoli Funzionari delegati, utilizzando lo stanziamento previsto per il corrente esercizio finanziario sul capitolo di bilancio 1451.22, si prega di voler trasmettere distintamente a quest'ufficio I, entro e non oltre il 15.04.2011, qualora non fosse stata già inviata, la sotto indicata documentazione:

- Tutti gli elenchi bimestrali delle fatture liquidate;
- Elenco fatture liquidate con l'assegnazione straordinaria.

Si precisa preliminarmente che prima di provvedere alla ripartizione, si resta in attesa di una integrazione sul capitolo di bilancio 1451.22 che potrà essere disposta a breve termine; in ogni caso si deve far presente che il "budget " in sede di prima assegnazione non potrà essere superiore a quello del trascorso esercizio finanziario.

A decorrere dal corrente anno, inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal Decreto n. 66233, in materia di rilevazione e analisi dei costi - emanato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che modifica ed integra il "piano dei conti" del Sistema unico di Contabilità Economica - questa Direzione Generale ha intanto predisposto, in attesa che il Programma "Sicoge" venga implementato con la Contabilità Economica, l'allegato foglio di lavoro informato excel, completo di tutte le voci commerciali di beni e servizi previste dal su citato "piano dei conti ", che dovrà essere restituito a questo Ufficio I debitamente compilato, con tutte le informazioni relative alle spese sostenute, ogni tre mesi, secondo le sotto elencate scadenze:

0 1° trimestre - 15 aprile 2011

0 2° trimestre - 15 luglio 2011

0 3° trimestre - 15 ottobre 2011

0 4° trimestre - 20 gennaio 2012

In sede di prima attivazione l'adempimento richiesto potrà essere espletato per il I ^ semestre (con scadenza al 15 luglio 2011).

Il nuovo strumento elettronico di lavoro, che dovrà essere divulgato a tutti i singoli uffici dipendenti, sostituirà il precedente file denominato "consuntivo "che dal 2012 non dovrà, quindi, essere più presentato a questo ufficio, con le precedenti modalità.

Corre l'obbligo, inoltre, di far rilevare che alcune voci commerciali già presenti sul vecchio file di excel non sono state inserite in quello in narrativa. Da ciò deriva che non sarà più possibile effettuare acquisti con le "spese di ufficio di beni e servizi non rientranti tra quelli previsti dal nuovo" piano dei conti come piccoli complementi di arredo, toghe, software, calcolatrici da tavolo, carrelli porta fascicoli, manutenzione di sistemi, impianti ed attrezzature, ecc. Qualora dovessero essere fatte eccezioni alla regola generale così stabilita, per motivi eccezionali imprevedibili o imprevedibili, la richiesta dovrà essere debitamente motivata e documentata. Non saranno più accettate inoltre richieste di copertura dei costi di fatture già acquisite agli atti da singoli uffici, salvo che la fattura sia accompagnata dalla autorizzazione già concessa in via d'urgenza dal Funzionario delegato distrettuale, che attesta l'indispensabilità della spesa.

A tal proposito si invitano le SS.LL. a voler predisporre preventivamente le corrette procedure di acquisizione di tali beni e servizi, al fine di imputarne correttamente la spesa sui competenti capitoli di bilancio.

Si richiama a tale proposito la precedente circolare di carattere generale del 20 gennaio 2011 protocollo n. 4999 già diramata a tutti i Funzionari delegati. '

Nulla cambierà, invece, per quanto concerne le modalità di trasmissione degli elenchi delle fatture, completi dell'oggetto della fornitura, che saranno liquidate con i diversi OO./1A. che verranno emessi trimestralmente (anziché bimestralmente) a favore dei diversi Funzionari delegati nel corso del corrente esercizio finanziario.

Si fa, infine, presente che il foglio di lavoro di "excel sarà inviato anche per e-mail all'indirizzo che verrà appositamente segnalato a questo Ufficio I e si resta in attesa di cortese, puntuale riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

STATISTICHE

Monitoraggi da proseguire in varie materie con le relative scadenze. (Circolare 13 gennaio 2006, n. 134/06-4165, Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia)

Con la presente circolare, che riunisce e sostituisce le tre circolari 7 gennaio 2004, protocollo n. 5190, 31 maggio 2004, n. 8049 e 29 marzo 2005, protocollo n. 721/05 e relative, rispettivamente ai monitoraggi da proseguire, alle modalità di invio dei dati e alle pagine internet dello scrivente Ufficio. si comunica quanto segue.

Monitoraggi da proseguire e scadenze

- 1) Immigrazione ed asilo (entro i due mesi successivi ai semestre cui si riferiscono i dati).
- 2) Tossicodipendenze (entro i due mesi successivi al semestre cui si riferiscono i dati).
- 3) Interruzione gravidanza (entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati).
- 4) Terrorismo (entro i due mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati).
- 5) Mafia (entro i due mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati).

Per ciò che riguarda le circolari, i prospetti e le Procure competenti per i singoli monitoraggi citati, si rimanda alle apposite documentazioni di ciascun monitoraggio

Per ciò che riguarda i termini dell'invio dei dati, i pregano le SS.LL. di raccomandare alle Procure interessate il rispetto delle scadenze indicate.

Modalità di raccolta / invio dei dati: via e-mail, fax o posta.

A) L'invio al Ministero dei prospetti e/o documentazioni può essere effettuato, in ordine di preferenza per lo scrivente Ufficio, via e-mail (biblioteca.aapp.Ministero@giustizia.it) via fax (06.68892803 e 06.68897415) o via posta (usare uno solo dei tre canali).

B) Le SS. LL. vorranno impartire alle Procure del proprio distretto opportune disposizioni affinché i prospetti vengano inviati al Ministero o per via gerarchica o in modo diretto (in tale ultimo caso, valuteranno le SS.LL. se avere notizia o meno dell'avvenuto adempimento da parte delle Procure).

C) Nel caso di prospetti negativi, si potrà darne semplicemente e notizia nella nota di accompagnamento o nel messaggio e-mail.

Modalità di raccolta / invio dei dati: via e-mail in particolare.

Anche l'inoltro dei dati via e-mail, canale da usare possibilmente in via esclusiva anche a motivo del consistente risparmio di risorse, potrà essere effettuato per via gerarchica o in modo diretto, sempre secondo quanto vorranno decidere le SS.LL. in merito.

L'invio del messaggio potrà essere effettuato sia dalla casella e-mail della Procura, sia dalla casella e-mail del funzionario o dell'addetto alla compilazione, avendo comunque sempre cura di indicare, oltre al nome ed al telefono del referente, anche la Procura cui si riferiscono i dati.

Nel caso di prospetti negativi, si può darne direttamente notizia nello stesso messaggio e-mail, senza inserire alcun allegato. La dicitura da apporre nell'oggetto del messaggio e-mail dovrà essere: «Sigla del monitoraggio»; «Periodo cui si riferiscono i dati»; «Sigla del tipo di Procura che effettua l'invio»; «Città ove si trova la Procura».

Si riportano di seguito le sigle da adottare con alcuni esempi e precisazioni.

Sigle monitoraggi: 1) immigrazione ed asilo <Imm>; 2) tossicodipendenze «Tossir»; 3) interruzione volontaria della gravidanza = <IVG>; 4) terrorismo = «Terro»; 5) mafia = <Mafia>;

Periodo (esempi): anno 2005 = <05>; secondo semestre 2005 = «2' sem. 05>; primo semestre 2006 = <1' sem. 06> .

Sigle Procure: Procura generale = <PG>; Procura ordinaria = <PRT>; Procura per i minorenni - <PRM>.

Esempi: Immigrazione ed asilo del primo semestre 2006 da parte della Procura ordinaria della città X = <Imm; 1' sem. 06; PRT; X>; Terrorismo dell'anno 2005 da parte della Procura per i minorenni della città X = <Terro; 05; PRM; X>.

Precisazioni. 1) Nel caso in cui si debba effettuare l'invio di dati che si riferiscano a più monitoraggi, od anche ad uno stesso monitoraggio ma riferiti a più periodi, si dovranno effettuare tanti invii quanti sono i monitoraggi e i periodi cui si riferiscono. Ad esempio, se una Procura deve inviare i dati della mafia e del terrorismo che si riferiscano entrambi ad uno stesso periodo temporale, dovrà effettuare due distinti invii e denominarli nel modo indicato in precedenza (analogamente se si devono inviare solo i dati di mafia ma riferiti a più periodi).

2) Gli eventuali allegati al messaggio dovranno essere preferibilmente in formato Excel (od anche Word; si prega invece di non utilizzare il formato pdf o formati simili, a motivo delle consistenti dimensioni del file e della poco agevole lettura dei dati).

3) Tutte le comunicazioni via e-mail (invio dati, solleciti, richieste di chiarimenti, ecc.) avranno carattere ufficiale, ferma rimanendo, comunque, la responsabilità dei singoli in merito al contenuto della comunicazione.

Pagine internet dell'Ufficio I, Reparto I monitoraggio - Le pagine internet dell'Ufficio I, Reparto monitoraggio ospitano i dati, le caratteristiche ed alcune analisi relative ai monitoraggi svolti.

Nella pagina principale http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dag/organigramma.htm, sono

presenti i collegamenti alle schede di sintesi dei vari monitoraggi, nonché un collegamento che permette di effettuare lo scarico delle circolari e dei prospetti di rilevazione (l'aggiornamento è costante) di tutti i monitoraggi.

Dalle schede di sintesi di ciascun monitoraggio è possibile accedere ad una nota metodologica (che fornisce informazioni aggiuntive sulla natura del monitoraggio o sul tipo di dati raccolti), ai dati disponibili più recenti nonché pregressi e ad alcune analisi dei dati tra cui anche le relazioni al Parlamento, nei monitoraggi per i quali sono previste. Si coglie l'occasione per ringraziare tutte le Procure che, tramite il periodico invio dei dati, hanno reso possibile la creazione di queste pagine internet.

Si pregano le SS.LL. di voler cortesemente dare le opportune disposizioni affinché la presente circolare sia trasmessa a tutte le Procure del proprio distretto.

PARTE SECONDA – Servizi civili

REGISTRI

Registri. Istruzioni per la tenuta dei registri civili in forma cartacea. *(Istruzioni allegate al D.M. Giustizia 1° dicembre 2001)*

A) articolo 13, commi 1, 3 e 4, del regolamento - Va innanzitutto precisato che l'unico «ruolo generale degli affari civili contenziosi» è stato suddiviso in quattro volumi autonomi: 1) Ruolo generale degli affari civili: cause ordinarie; 2) Ruolo generale degli affari civili: procedimenti speciali; 3) Ruolo generale degli affari civili: controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 4) Ruolo generale degli affari civili: controversie agrarie. Ciascuno di detti ruoli ha una propria numerazione annuale, che viene distinta ed identificata dall'aggiunta di una lettera: «C» per quello delle cause ordinarie; «S» per quello dei procedimenti speciali; «L» per quello delle controversie di lavoro ed assimilate; «A» per quello delle controversie agrarie. Cosicché, per esempio, all'iscrizione numero 1) eseguita per l'anno 2000 nel ruolo delle cause ordinarie corrisponde il numero 1/C/2000.

L'iscrizione delle controversie nei vari ruoli va fatta con riferimento alla classificazione degli oggetti come da allegata Tabella con le precisazioni che seguono.

1) Ruolo generale degli affari civili: cause ordinarie. La tenuta del ruolo è prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale e per la Corte di Appello. Ne sono stati predisposti due modelli, a seconda che l'ufficio sia articolato o meno in più sezioni ordinarie.

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi e per «divorzio» il passaggio dal rito contenzioso a quello consensuale non richiede ulteriore iscrizione.

Nelle «annotazioni» sono indicati i seguenti eventi: ricorsi incidentali, estinzione e sentenza definitiva o non definitiva, riunione, passaggio ad altra sezione o giudice, ove non previsti dalle specifiche colonne del presente registro.

Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a procedure ancora in corso.

2) Ruolo generale degli affari civili: procedimenti speciali sommari. È utilizzato per l'iscrizione dei ricorsi come da allegata Tabella, con la precisazione che quelli incidentali non danno vita a nuova e diversa iscrizione, ma soltanto ad annotazione nel ruolo generale di cui al numero precedente.

È destinato alla sola fase speciale, dacché l'emissione del provvedimento definisce la procedura e la elimina anche dalla pendenza. L'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e la citazione a seguito di procedimento cautelare ante causa dà vita a nuova iscrizione nel registro di cui al numero 1).

Il ruolo non riceve i ricorsi per procedimenti speciali sommari riguardanti lavoro o previdenza ed assistenza obbligatorie, che vanno iscritti nel ruolo di cui al numero 3).

Il registro di che trattasi è tenuto anche presso la sezione distaccata di Tribunale e presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a

procedimenti ancora in corso.

3) Ruolo generale degli affari civili: controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. È utilizzato per l'iscrizione dei ricorsi, anche sommari e cautelari relativi a tali controversie secondo l'allegata Tabella. La tenuta del ruolo è prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello.

Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.

4) Ruolo generale degli affari civili: controversie agrarie. Va utilizzato per l'iscrizione delle controversie, introdotte anche con ricorso per procedimento cautelare ante causam, in materia di contratti agrari e di affitto di fondo rustico secondo la Tabella allegata. I procedimenti cautelari in corso di causa non danno luogo ad autonoma iscrizione. Nella colonna «annotazioni» devono essere indicati gli eventi come da relativa Tabella. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.

5) Ruolo sezionale per le cause ordinarie. È utilizzato per l'iscrizione delle cause assegnate a ciascuna delle sezioni ordinarie. La tenuta del ruolo è prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.

6) Ruolo delle cause assegnate a ciascun magistrato. È utilizzato per la presa in carico delle cause a lui assegnate. Contiene distinte colonne per la precisa indicazione degli eventi come da relativa Tabella. La tenuta del ruolo è prevista sia per il Tribunale, per la sezione distaccata del Tribunale e per la Corte di Appello.

7) Ruolo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie assegnate a ciascun magistrato. È utilizzato come per il numero precedente. Se ne consiglia l'uso anche per il secondo grado, al fine della precisa gestione e quantificazione delle controversie assegnate a ciascun relatore.

8) Ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore. È utilizzato per la trattazione delle udienze tenute da ciascun giudice. Il ruolo ha valore documentale e, dunque, bisogna indicarvi la composizione dell'ufficio, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Vi sono elencate, in ordine crescente di numero del ruolo generale, le cause chiamate ad ogni udienza; prevede l'annotazione dell'esito della trattazione, nonché della nuova udienza a seguito di riserva (articolo 186 c.p.c.). Nella colonna annotazioni vanno precisati gli eventi di cui alla Tabella.

Sul ruolo, al termine dell'udienza, in calce all'elenco delle cause trattate, deve essere apposta la sottoscrizione del magistrato che l'ha diretta e quella di chi vi ha dato assistenza (in relazione a tale assistenza, è inutile precisare che tanto l'indicazione del nominativo dell'impiegato, quanto la corrispondente sottoscrizione devono essere effetto di una circostanza realmente avvenuta).

La tenuta del ruolo è prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale, per la Corte di Appello, nonché per l'Ufficio del Giudice di Pace, con la denominazione di «ruolo di udienza».

9) Ruolo delle udienze in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. È utilizzato per la trattazione delle udienze tenute, in primo grado, da ciascun giudice. Come per il ruolo precedente, ha valore documentale e, quindi, bisogna indicarvi la composizione dell'ufficio, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza. Vi sono elencate le controversie chiamate ad ogni udienza. Prevede l'annotazione dell'esito della trattazione e quella della nuova udienza. Nella colonna annotazioni vanno precisati gli eventi di cui all'allegata Tabella.

Sul ruolo, al termine dell'udienza, in calce all'elenco delle cause trattate, deve essere apposta la sottoscrizione del magistrato che l'ha diretta e quella di chi vi ha dato assistenza (in relazione a tale assistenza, è inutile precisare che tanto l'indicazione del nominativo dell'impiegato, quanto la corrispondente sottoscrizione devono essere effetto di una circostanza realmente avvenuta).

10) Registro dei provvedimenti ex articoli 186-bis, 186-ter, 186-quater c.p.c..

È utilizzato per l'elencazione cronologica (al momento della pronunzia) ed annuale delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli citati, nonché per la loro identificazione mediante il numero così ricavato.

Per le stesse finalità si consiglia di utilizzare il presente registro per le ordinanze di cui all'articolo 423

c.p.c. adottando gli stessi criteri di registrazione. La tenuta del registro è prevista per il Tribunale e per la sezione distaccata di Tribunale e per l'Ufficio del Giudice di Pace. Si rappresenta l'opportunità di istituire questo modello presso le Corti di Appello, ove se ne manifesti l'utilità, anche in relazione alle proprie competenze di primo grado.

11) Registri dei provvedimenti cautelari e d'urgenza. È utilizzato per l'elencazione cronologica (al momento dell'emissione) ed annuale dei provvedimenti emessi anche in corso di causa, quindi, per la loro identificazione mediante il numero così ricavato. La tenuta del registro è prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale e per la Corte di Appello.

12) Registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza. È utilizzato per la gestione dell'attività inerente al l'emissione delle ordinanze a seguito di riserva (di cui alla seconda parte dell'articolo 186 c.p.c.). Va tenuto in unico esemplare o per ciascuna sezione; prevede l'annotazione: della data dell'udienza di riserva, degli estremi della causa, della data del deposito

dell'ordinanza e di quella della nuova udienza. Utile per tenere in evidenza le ordinanze non ancora emesse ed anche per il conteggio del tempo intercorso tra la data di riserva e quella di deposito.

È previsto che il registro sia tenuto presso il Tribunale, presso la sezione distaccata di Tribunale e presso la Corte di Appello, ma, per gli stessi fini appena illustrati, dovrà essere utilizzato anche dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace.

13) Ruolo dei reclami avverso i provvedimenti cautelari e d'urgenza. È utilizzato per poter seguire

compiutamente l'attività nascente dai reclami proposti contro i suddetti provvedimenti emessi ante causam o in corso di causa. Oltre al numero di iscrizione annuale, prevede la data di iscrizione (che deve corrispondere a quella del deposito del reclamo), l'indicazione del reclamante e del provvedimento reclamato, gli estremi della causa, la data ed esito del reclamo. La tenuta del registro è prevista per il Tribunale e per la Corte di Appello.

14) Ruolo delle udienze collegiali. È utilizzato per la trattazione delle udienze tenute dal collegio. Ha valore documentale e, quindi, bisogna indicarvi la composizione dell'ufficio, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza. Vi sono elencate le cause chiamate ad ogni udienza. Prevede l'indicazione: delle parti, del consulente tecnico - nel caso in cui questi sia stato presente ex articolo 197 c.p.c. - del giudice relatore, delle conclusioni rassegnate dalle parti, dei provvedimenti pronunciati (assegnazione della causa a sentenza, rinnovazione delle prove davanti al collegio), del collegio giudicante.

La tenuta del ruolo è prevista sia per il Tribunale, sia per la Corte di Appello. Può essere utilizzato in unico esemplare (per ufficio o per sezione), oppure per ciascun collegio tabellarmente previsto. È lo stesso ruolo destinato anche alla trattazione delle udienze di discussione in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, di competenza dell'apposita sezione istituita presso la Corte di Appello.

15) Ruolo delle udienze collegiali per le controversie agrarie. È utilizzato per la trattazione delle udienze tenute dalla sezione specializzata nelle controversie agrarie. Ha valore documentale e, quindi, bisogna indicarvi la composizione dell'ufficio - comprendendovi anche gli esperti - l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza. Vi sono elencate le controversie chiamate ad ogni udienza. Si richiama quanto rappresentato al punto numero 14). La tenuta del ruolo è prevista per il Tribunale e per la Corte di Appello.

16) Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati.

È utilizzato per la gestione dell'attività attinente alla decisione della causa: sia che trattasi di vecchio o di nuovo rito; di giudice collegiale o monocratico; di decisione presa a seguito di discussione orale o meno. Si fa presente che il registro non è stato istituito per la pubblicazione delle sentenze originali (operazione che continua a dover essere compiuta mediante l'elencazione cronologica ed immediata nell'unico - per ufficio - «elenco cronologico delle sentenze», dalla cui numerazione annuale la sentenza prende anche il numero identificativo), ma per seguire e documentare, a fini interni: a) la formazione dell'elaborato e del tempo occorso per il deposito della minuta; b) l'attività di formazione dell'originale («copiatura») e collazione (quando la sentenza non sia stata già depositata in originale); c) il tempo intercorso tra la formazione dell'originale e la pubblicazione (colonna 19). Nell'annotazione (colonna 20) va indicato se la sentenza è contestuale (ad esempio: articolo 281-sexies C.p.C.).

Si precisa inoltre che, a norma dell'articolo 119 delle norme di attuazione al codice di rito, la sentenza pronunciata dal collegio, sia in minuta che in originale, deve essere depositata in Cancelleria già completa della sottoscrizione del presidente e del giudice estensore poiché soltanto in tal maniera assume la veste di provvedimento.

Utile per tenere in evidenza le sentenze non ancora depositate ed anche per il conteggio del tempo intercorso tra il termine iniziale (articolo 120 disp. att. c.p.c., articoli 275 e 281 c.p.c.) ed il deposito, è, inoltre, necessario per poter ricavare il relativo dato statistico sul «lavoro dei magistrati».

È previsto che il registro sia tenuto (in unico esemplare per tutto l'ufficio, ovvero in un esemplare per ogni sezione) presso il Tribunale, presso la sezione distaccata di Tribunale e presso la Corte di Appello, ma, per gli stessi fini appena illustrati, dovrà essere utilizzato anche dalla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace.

17) Registro degli affari amministrativi e stragiudiziali. È destinato alla iscrizione degli affari che non hanno natura giurisdizionale ma che, comunque, necessitano di un intervento, per il controllo di regolarità, dell'Autorità giudiziaria, come ad esempio: a) domande per ottenere la pubblicazione di una «testata» nel c.d. «registro della stampa»; b) istanza per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici; ecc.. La tenuta del registro è prevista per il Tribunale e per la sezione distaccata di Tribunale.

18) Ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio. Nasce dalla fusione del ruolo degli affari civili non contenziosi (ivi compresi quelli già di competenza della Pretura) con quello degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio. È destinato non soltanto alle istanze di volontaria giurisdizione, di natura non contenziosa, dirette ad ottenere le autorizzazioni necessarie ad integrare la volontà del richiedente, ma anche a quell'attività di natura contenziosa che, di norma, viene trattata in Camera di Consiglio, come da allegata Tabella.

La tenuta del registro è prevista per il Tribunale, per la sezione distaccata di Tribunale e per la Corte di Appello. Al la fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

19) Ruolo generale delle esecuzioni civili. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. È, in pratica, lo stesso ruolo che l'articolo 29, numero 6), delle norme di attuazione al codice di rito già prevedeva per la Cancelleria della Pretura. Ad esso sono stati apportati i dovuti aggiornamenti, come, ad esempio, l'eliminazione della colonna per l'annotazione del deposito di carta bollata e spese di Cancelleria. Vi trovano iscrizione le procedure come da Tabella allegata. Al la fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.

20) Ruolo generale delle espropriazioni immobiliari. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. È, in pratica, lo stesso ruolo che l'articolo 30, numero 11), delle norme di attuazione al codice di procedura civile già prevedeva per la Cancelleria di detto ufficio. Ad esso sono stati apportati i dovuti aggiornamenti, come, ad esempio, l'eliminazione della colonna per l'annotazione del deposito di carta bollata e spese di Cancelleria. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative a controversie ancora in corso.

21) Registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai notai per le operazioni di vendita. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale, risponde alle esigenze derivanti dalla legge 3 agosto 1998, n. 302. In esso vengono iscritte, con numerazione progressiva annuale, le deleghe a vendere conferite dal giudice dell'esecuzione ai notai. Oltre al numero progressivo annuale, prevede l'annotazione nella colonna 2 del numero del ruolo di riferimento (delle esecuzioni civili, nel caso di mobili registrati, delle espropriazioni immobiliari, nel caso di immobili), quindi, del nominativo del creditore e di quello del debitore, del giudice dell'esecuzione che ha conferito l'incarico, della data del provvedimento di delega, del notaio e sede del suo ufficio, del bene oggetto della vendita. Nella colonna 10 bisogna indicare la data di consegna degli atti al professionista (è opportuno raccogliere nella colonna annotazioni la firma di questi per ricevuta), seguono le colonne da 11 a 14 per l'annotazione di quanto previsto negli articoli da 3 a 8 della legge citata. Nella colonna 15 andrà indicato il prezzo di vendita, che, nel caso di vendita in più lotti, sarà quello complessivo. La colonna 16 è destinata all'annotazione del compenso liquidato al notaio (colonna 16a data del decreto del giudice dell'esecuzione; colonna 16b ammontare del compenso).

È necessario che il registro sia corredato da uno schedario, impostato per ciascun nominativo, con l'annotazione della data della delega, del giudice dell'esecuzione che l'ha conferita e del compenso liquidato.

22) Ruolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso ruolo già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per l'attività che prende il via con la presentazione del ricorso e termina con il rigetto della stessa, oppure con la dichiarazione di fallimento.

Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

23) Registro dei fallimenti dichiarati. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche modifica formale (eliminazione della ridondante numerazione progressiva all'infinito), è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per l'attività che prende il via dalla dichiarazione di fallimento e segue l'iter della procedura. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

24) Pubblico registro dei falliti. Registro di pubblicità tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro (articolo 50 del R.D. n. 267/1942) già utilizzato da detto ufficio per inserirvi il nominativo dell'imprenditore individuale nato nel circondario e dichiarato fallito da qualsiasi Tribunale dello Stato, ovvero l'indicazione dell'impresa su base sociale avente sede nel circondario (si vuol ricordare che in tal caso, oltre alla ragione sociale, vanno indicati anche i nominativi dei soci responsabili o dell'amministratore).

25) Registro dei concordati preventivi. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per tali procedure. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

26) Registro delle amministrazioni controllate. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per tali procedure. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

Erroneamente nel D.M. 27 marzo 2000, n. 264 il registro è indicato come registro delle «amministrazioni concordate».

27) Registro delle liquidazioni coatte amministrative. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per tali procedure. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

28) Registro delle amministrazioni straordinarie. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Si compone

di ventiquattro colonne, per l'iscrizione e l'annotazione dell'attività, nelle sue varie fasi (presentazione del ricorso, sentenza accertamento dell'insolvenza, commissario giudiziale, verifica dello stato passivo, apertura dell'amministrazione straordinaria, commissario straordinario, comitato di sorveglianza, gestione dell'amministrazione, concordato, dichiarazione di fallimento o conversione dell'amministrazione in fallimento); riguardante le procedure previste dal D.L. gs. 8 luglio 1999, n. 270. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle procedure ancora in corso.

29) Registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'Erario nelle procedure fallimentari. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Risponde alle esigenze nascenti dal disposto dell'articolo 91 del R.D. 15 marzo 1942, n. 267.

30) Registro delle adozioni. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per le annotazioni documentali a seguito della dichiarazione di adozione. Si rammenta che l'istanza di adozione va iscritta nel «ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di Consiglio».

31) Registro degli interdetti e degli inabilitati. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Serve a mettere in evidenza le circostanze essenziali derivanti dalla domanda di interdizione o di inabilitazione. Oltre al numero progressivo annuale contiene: col. 2) l'indicazione del numero di «ruolo generale degli affari civili: cause ordinarie» dove è stato iscritto il ricorso; col. 3) le generalità dell'interdicendo o dell'inabilitando; col. 4) il nominativo del tutore o del curatore provvisorio; col. 5) la data della sentenza di rigetto; col. 6) ... di interdizione; col. 7) ... di inabilitazione; col. 8) la data dell'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'articolo 423 c.c.; col. 9) la data della sentenza di revoca; nell'ultima colonna annotazioni non dovrà mancare l'indicazione del numero di iscrizione della tutela o della curatela nell'apposito registro. Va precisato che, per l'esecuzione degli adempimenti di cui al citato articolo, non bisogna attendere il passaggio in giudicato della sentenza, poiché questa, riguardando lo stato della persona, svolge immediatamente i suoi effetti, che durano fino all'eventuale sentenza di revoca.

32) Registro delle tutele dei minori e degli interdetti. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria della Pretura.

33) Registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale, è diretto esclusivamente alla registrazione delle curatele degli inabilitati, attese le sopravvenute modifiche normative che hanno abolito le categorie dei minori emancipati.

34) Registro delle istanze al giudice tutelare. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. Serve ad annotarvi tutte quelle varie richieste dirette al giudice tutelare in relazione ad una tutela o ad una curatela, che nel passato venivano inserite nel fascicolo di riferimento senza lasciare alcuna traccia di sé.

35) Registro delle successioni. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio per le procedure riguardanti: (parte prima) le eredità accettate con beneficio di inventario; (parte seconda) le rinunzie all'eredità; (parte terza) le eredità giacenti e le dichiarazioni degli esecutori testamentari.

36) Registro delle persone giuridiche. Tale registro, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 non deve essere più tenuto presso gli uffici giudiziari.

37) Registro per la trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso già utilizzato in relazione agli articoli 1524 e 2762 c.c.. La sua numerazione è progressiva annuale ed in esso le trascrizioni devono essere eseguite in ordine strettamente cronologico.

38) Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali, ai curatori, ai commissari e ai liquidatori fallimentari. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso ruolo già utilizzato per la nomina e la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice. È tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata di Tribunale, nonché, limitato ai soli consulenti tecnici, anche dalla Cancelleria del giudice di pace e della Corte di Appello.

È necessario che il registro sia corredato da uno schedario, impostato per ciascun nominativo, con l'annotazione della data dell'incarico del giudice che l'ha conferito e del compenso liquidato.

39) Registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della Corte di Appello. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria di detti uffici per l'iscrizione delle domande di ammissione al gratuito patrocinio. Alla fine di ogni anno, deve essere redatto l'elenco numerico delle iscrizioni relative alle istanze ancora in corso.

40) Registro dei verbali di adunanza della Commissione per il gratuito patrocinio. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della Corte di Appello. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria di detti uffici per la suddetta attività.

41) Registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario. Aggiornato nel suo contenuto, mediante

l'eliminazione di colonne non più attuali e con l'aggiunta di altre divenute necessarie (spese per indennità ai giudici di pace, spese per pubblicazioni ed affissioni, spese per intercettazioni ...), è tenuto dalle Cancellerie del giudice di pace, del Tribunale, delle sezioni distaccate di Tribunale e della Corte di Appello.

42) Registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito. Tenuto dalla Cancelleria del giudice di pace, del Tribunale e della Corte di Appello, nonché della sezione distaccata di Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalle Cancellerie di detti uffici per la prenotazione a debito delle spese occorse nelle cause in cui una delle parti è stata ammessa (di diritto o su decisione della commissione) al beneficio del gratuito patrocinio.

43) Registro per la pubblicazione di giornali e periodici. È tenuto dalla Cancelleria del Tribunale per l'iscrizione nel registro di pubblicità dei giornali quotidiani, dei periodici, dei giornali radio, telegiornali e dei periodici telematici.

44) Registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali. Tenuto dalla Cancelleria di tutti gli uffici giudiziari - compresi quello del giudice di pace e le sezioni staccate di Tribunale -, nonostante qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro sin qui già utilizzato. Su provvedimento del dirigente della Cancelleria, è possibile istituire più volumi (con autonoma numerazione annuale e distinti da una lettera di identificazione e diversificazione) a seconda delle esigenze di ciascun ufficio.

45) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione. Tenuto dalla Cancelleria di tutti gli uffici giudiziari - comprese le sezioni staccate di Tribunale -, nonostante qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato per sottoporre atti e provvedimenti all'imposta di registro.

46) Registro per la trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a vendita o locazione di macchine utensili o di produzione di valore non inferiore ad euro 516,46. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro speciale già utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

47) Registro generale dei testamenti. Tenuto dalla Cancelleria del Tribunale, serve per annotarvi, annualmente ed in stretto ordine cronologico le comunicazioni dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi o segreti trasmesse dai notai ex articolo 622 c.p.c.. Si rappresenta l'opportunità di istituire tale modello anche presso le sezioni distaccate di Tribunale.

48) Registro dei ruoli per la riscossione. Tenuto dalle Cancellerie del giudice di pace, del Tribunale, delle sezioni distaccate di Tribunale e della Corte di Appello, è destinato alla formazione dei ruoli di esazione a carico dei debitori dell'Erario dello Stato - dopo che il provvedimento di condanna sia divenuto irrevocabile.

B) articolo 13, quinto comma, del regolamento: registri della Corte Suprema di Cassazione-

1) Ruolo generale degli affari civili e relativa rubrica alfabetica. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso ruolo già utilizzato dalla Cancelleria della Suprema Corte; è assistito da rubrica alfabetica.

2) Ruolo di udienza per ciascuna sezione. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso ruolo già utilizzato per le udienze celebrate da ciascuna delle sezioni della Suprema Corte.

3) Registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria della Suprema Corte.

4) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria della Suprema Corte.

5) Registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria della Suprema Corte.

C) articolo 13, comma 6, del regolamento: registri dell'Ufficio del Giudice di Pace -

1a) Ruolo generale degli affari contenziosi civili: modello A cause ordinarie. Tenuto con le stesse modalità di cui al numero 1) della lettera A) delle presenti istruzioni, è assistito dalla rubrica alfabetica. Sostituisce il ruolo degli affari civili contenziosi e non contenziosi sin qui utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio.

1b) Ruolo generale degli affari contenziosi civili: modello B procedimenti speciali sommari. Tenuto con le stesse modalità di cui al numero 2) della lettera A) delle presenti istruzioni, è assistito dalla rubrica alfabetica. Sostituisce il ruolo degli affari civili contenziosi e non contenziosi sin qui utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio.

2) Registro dei provvedimenti ex articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater. Vale quanto detto per il numero 10) della lettera A) delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.

3) Registro del deposito delle ordinanze pronunziate fuori udienza. Vale quanto detto per il numero 12) della lettera A) delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.

4) Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati. Vale quanto detto per il numero 16) della lettera A) delle presenti istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.

5) Ruolo di udienza. Vale quanto detto per il numero 8) della lettera A) delle presenti

istruzioni, trattandosi di modello strutturato e tenuto nella stessa maniera.

6) Ruolo generale degli affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi. Assistito dalla rubrica alfabetica, sostituisce il ruolo degli affari amministrativi e stragiudiziali sin qui utilizzato dalla Cancelleria di detto ufficio. Il ruolo è destinato a ricevere anche gli Affari civili non contenziosi.

7) Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali. Necessario per la precisa documentazione cronologica del compimento di atti e provvedimenti, con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalle Cancellerie degli altri uffici giudiziari.

8) Registro repertorio degli atti soggetti a registrazione. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria dell'ufficio.

9) Registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario. Vale quanto detto per il numero 41) della lettera A) delle presenti istruzioni, anche per quanto attiene al modello di registro.

10) Registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria dell'ufficio. Si veda quanto detto per il numero 42) della lettera A) delle presenti istruzioni.

11) Registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici. Con qualche lieve modifica formale, è lo stesso registro già utilizzato dalla Cancelleria dell'ufficio. Si veda quanto detto per il numero 38) della lettera A) delle presenti istruzioni.

12) Registro dei ruoli. Vale quanto detto per il numero 48) della lettera A) delle presenti istruzioni.

Nota bene - Il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari del 27 marzo 2000, n. 264, non modifica il regolamento del servizio dei depositi giudiziari.

Tutti i registri, ad eccezione di quelli indicati: ai numeri 8), 9), 12), 14), 15), 16), 24), 34), 37), 40), 41), 44), 45), 46) della lettera A); ai numeri 2), 3) e 4) della lettera B); ai numeri 3), 4), 5), 7), 8), 9) della lettera C), se non tenuti su supporto informatico, devono essere corredati da separata rubrica alfabetica.

Si rammenta che la data di iscrizione nei registri deve corrispondere al giorno in cui l'attività è stata effettivamente compiuta.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Amministrazione di sostegno - Compilazione di schede e fogli complementari – Istruzioni. *(Circolare 10 giugno 2004, n. 3377 Gas. 111 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari penali, Ufficio III)*

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (in seguito denominata legge) ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, al fine di tutelare, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento di attività di vita quotidiana.

Il giudice tutelare emette i provvedimenti, nella forma di «decreti», che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno.

Il legislatore, all'articolo 18 della legge, richiamato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Casellario giudiziale ed altro, dispone l'iscrizione dei suddetti decreti nel Casellario giudiziale, integrando, in tal senso, l'articolo 3, primo comma, lettera p), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Sulla base dell'analisi del contenuto degli articoli della legge citata e avuto riguardo, nell'ambito dei provvedimenti modificativi dell'amministrazione di sostegno, a quelli che assumono significato, ai fini della certificazione del Casellario giudiziale, in relazione alla durata dell'amministrazione, ad avviso di questa Direzione generale, devono iscriversi i seguenti provvedimenti: decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno; decreto di cessazione dell'amministrazione di sostegno; decreto di proroga dell'amministrazione di sostegno; decreto di chi usura dell'amministrazione di sostegno; decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno.

L'art. 18 della legge dispone, altresì, l'integrazione degli articoli del testo unico riguardanti il rilascio dei certificati richiesti dall'interessato al fine di disciplinare la menzionabilità, negli stessi, delle iscrizioni in materia di amministrazione di sostegno, che risulta così articolata:

- nel certificato generale sono menzionabili le iscrizioni riguardanti i provvedimenti relativi all'amministrazione di sostegno; non sono menzionabili i provvedimenti relativi alla loro revoca (articolo 24, primo comma, lettera m n);
- nel certificato penale non sono, comunque, menzionabili le iscrizioni relative ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno (articolo 25, primo comma, lettera m);
- nel certificato civile sono menzionabili le iscrizioni relative ai decreti che istituiscono o

modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati (articolo 26, primo comma, lettera a).

In via interpretativa è senz'altro corretto equiparare i decreti di cessazione e di chiusura a quelli di revoca, con la conseguenza che la non menzionabilità è operativa non solo in presenza del decreto di revoca, ma anche quando intervengono i provvedimenti di cessazione e di chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Premesso che, allo stato, la trasmissione dei dati concernenti l'amministrazione di sostegno potrà essere effettuata soltanto nella modalità cartacea (compilazione ed invio delle schede e dei fogli complementari), così come attualmente avviene per tutti i provvedimenti iscrivibili in materia civile e fallimentare, gli uffici giudiziari per comunicare ai Casellari locali il decreto del giudice tutelare relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno utilizzeranno il modello n. 5 (B) - cartoncino rosa previsto dal regolamento previgente n. 77811931 e destinato alla comunicazione dei dati riguardanti le decisioni in materia di interdizione, inabilitazione ed altro.

Per quanto concerne l'uso del modello n. 5 (B) - cartoncino rosa, gli operatori addetti alla comunicazione dei dati all'ufficio locale del Casellario giudiziale utilizzeranno le rubriche n. 1 e 2 per l'indicazione delle generalità della persona beneficiaria. Non daranno alcuna indicazione riguardante le generalità dell'amministratore di sostegno.

Per la comunicazione degli altri dati, apporteranno al modello i seguenti adattamenti:

- nella rubrica 4, alla voce «Decisione», cancellazione con un tratto di penna delle parole «sentenza, or. o» e, alla voce «Dispositivo», cancellazione con la stessa modalità sia delle parentesi che delle parole in queste racchiuse («interdizione, inabilitazione, ricovero in un manicomio o in un riformatorio»);

- indicazione degli estremi riguardanti l'emissione del provvedimento (data, autorità e sede) in corrispondenza della voce «Decisione» e denominazione del decreto «apertura dell'amministrazione di sostegno» in corrispondenza della voce «Dispositivo», riportando anche la relativa durata - se contenuta nel provvedimento - espressa in anni, mesi e giorni, e/o riferita al periodo (ad esempio: dal ... al ...; oppure: fino al ...; oppure: a tempo indeterminato);

- indicazione - nel lato posto a destra, in alto, alla voce «Reg. speciale» - del numero del registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'articolo 47 disp. att. c.c., come sostituito dall'articolo 14 della legge e successivo D.M. 12 marzo 2004.

I provvedimenti successivi (di cessazione, proroga, chi usura, revoca) a quello di apertura dell'amministrazione di sostegno, verranno comunicati a mezzo foglio complementare di cui all'allegato modello, denominato «Foglio complementare per l'ufficio locale del Casellario giudiziale di ...» (vedi Allegato 1, che ne costituisce un esemplare).

Il personale dell'ufficio locale del Casellario giudiziale annoterà, in calce o sul retro della scheda, gli estremi dei detti provvedimenti, mentre, per l'immissione dei dati nel SIC, recati dalla scheda e dal foglio complementare, provvederà secondo le modalità indicate nel foglio (Allegato 2) denominato «Istruzioni per l'ufficio locale del Casellario giudiziale: gestione delle notizie relative all'amministrazione di sostegno». I dati immessi sono oggetto anche della procedura RAC (gestione informatizzata del repertorio alfabetico di contolleria).

Per quanto concerne le comunicazioni relative ai provvedimenti di apertura delle amministrazioni di sostegno effettuate nelle more dell'entrata in vigore della legge e l'emanazione della presente circolare, contestuale agli adeguamenti operati sul sistema, le stesse, se complete dei dati da iscrivere, saranno trattenute dagli uffici locali del Casellario giudiziale e conservate in copertine per schede multiple - modello n. 11 del previgente regolamento al fine di agevolarne l'inserimento e la custodia negli archivi cartacei.

Le comunicazioni che, invece, risulti incomplete dei dati da iscrivere, saranno restituite agli uffici che le hanno effettuate, con preghiera di provvedere a compilare la scheda modello n. 5 (B) - cartoncino rosa recante i dati completi da inserire nel SIC.

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente nota, comprensiva degli allegati che sono parte integrante della stessa, venga portata a conoscenza - utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica - dei capi degli uffici giudiziari del distretto per la diffusione del contenuto della stessa presso le Cancellerie e segreterie giudiziarie interessate alla comunicazione dei dati riguardanti il nuovo istituto e la conseguente iscrizione degli stessi nel SIC.

Si resta in attesa di assicurazione dell'avvenuta ricezione della nota, tramite comunicazione, se si ritiene a mezzo fax (numero 06.68807558) all'Ufficio III, Casellario centrale, Direzione generale della giustizia penale, Piazza di Firenze, 27, 00186 Roma.

ANNULLAMENTO DI UFFICIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi. (Circolare 25 ottobre 2005. n. DGPF/103/1-1599 del Ministero Giustizia. Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

La disciplina legislativa dell'istituto dell'annullamento d'ufficio è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 136, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nel corso del 2005 la materia del procedimento amministrativo è stata oggetto di significativi interventi legislativi volti a modificare il rapporto Stato-cittadini, collocando questi ultimi al centro dell'attività di una Pubblica Amministrazione la cui potestà risulta sempre più finalizzata alla soddisfazione dei bisogni individuali su larga scala.

Le recenti disposizioni legislative relative all'annullamento d'ufficio vanno pertanto inquadrare nel percorso di progressivo avvicinamento dell'Amministrazione Pubblica ai cittadini e, in particolare, devono essere lette congiuntamente alle due importanti innovazioni normative relative alla generalizzazione degli istituti della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio-assenso, introdotte come novella degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990 dall'articolo 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 50.

Con la nuova disciplina della DIA e la generalizzazione del principio del silenzio-assenso la tutela degli interessi dei cittadini è stata collocata tra le priorità alle quali va improntata l'attività amministrativa, essendo compito della Pubblica Amministrazione migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La logica di fondo comune a tutti i recenti interventi è quella di considerare il cittadino centripeto rispetto all'agire della Pubblica Amministrazione.

In questa ottica, l'estensione del principio del silenzio-assenso rende effettivo il dovere della Pubblica Amministrazione di fornire sempre e comunque una risposta alle istanze del cittadino.

Il silenzio dell'Amministrazione, quindi, da apodittica interdizione dei diritti del cittadino, è stato «trasformato» in uno strumento sollecitatorio dei doveri della Pubblica Amministrazione, che può sempre negare al cittadino quanto da lui richiesto, purché motivi adeguatamente le ragioni del diniego.

In questo nuovo quadro lo ius poenitendi, il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, va interpretato come «potestà», un potere-dovere al quale è chiamata l'Amministrazione quando una corretta valutazione dell'interesse pubblico lo richieda.

Annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n.311 e dell'articolo 21-nonies della legge 18/1990, n.241, come introdotto dalla legge 11.2.2005, n.15.
(Nota Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria Personale e Servizi, protocollo CD/UFF I-DGPF/103/1 - 1599 del 28 ottobre 2005)

I. Premessa

La disciplina legislativa dell'istituto dell'annullamento d'ufficio è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 136, della Legge Finanziaria per il 2005 (legge 30.12.2004, n. 311) e dalla legge 11.2.2005 n. 15 (recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nel corso del 2005 la materia del procedimento amministrativo è stata oggetto di significativi interventi legislativi volti a modificare il rapporto Stato/cittadini, collocando questi ultimi al centro dell'attività di una Pubblica Amministrazione la cui potestà risulta sempre più finalizzata alla soddisfazione dei bisogni individuali su larga scala.

Le recenti disposizioni legislative relative all'annullamento d'ufficio vanno pertanto inquadrare nel percorso di progressivo avvicinamento dell'amministrazione pubblica ai cittadini e, in particolare, devono essere lette congiuntamente alle due importanti innovazioni normative relative alla generalizzazione degli istituti della dichiarazione di inizio attività (DIA) e del silenzio-assenso, introdotte come novella degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 dall'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Con la nuova disciplina della DIA e la generalizzazione del principio del silenzio-assenso la tutela degli interessi dei cittadini è stata collocata tra le priorità alle quali va improntata l'attività amministrativa, essendo compito della pubblica amministrazione migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La logica di fondo comune a tutti i recenti interventi è quella di considerare il cittadino centripeta rispetto all'agire della Pubblica Amministrazione.

In quest'ottica, l'estensione del principio del silenzio-assenso rende effettivo il dovere della Pubblica Amministrazione di fornire sempre e comunque una risposta alle istanze del cittadino.

Il silenzio dell'amministrazione, quindi, da apodittica interdizione dei diritti del cittadino, è stato "trasformato" in uno strumento sollecitatorio dei doveri della pubblica amministrazione, che può sempre negare al cittadino quanto da lui richiesto, purché motivi adeguatamente le ragioni del diniego.

In questo nuovo quadro lo ius poenitendi, il potere di autotutela della pubblica amministrazione, va interpretato come "potestà", un potere-dovere al quale è chiamata l'amministrazione quando una corretta valutazione dell'interesse pubblico lo richieda.

2. L'annullamento d'ufficio nella legge 11.2.2005, n. 15 (articolo 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241).

La presente circolare intende fornire alle pubbliche amministrazioni prime indicazioni interpretative delle nuove norme in materia di annullamento d'ufficio, individuando modalità e criteri di riferimento che evitino incertezze sul piano applicativo, allo scopo di pervenire ad un indirizzo amministrativo univoco.

Pur essendo temporalmente successiva all'intervento normativo operato dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004, si ritiene opportuno chiarire preliminarmente i profili applicativi della nonna prevista dalla legge n. 1512005, che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina "generale" dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi (articolo 21-nonies legge n. 24111990).

Nel contesto normativo delineato in premessa, la nuova normativa generale sull'annullamento d'ufficio, già soltanto per il fatto di rappresentare la legificazione di principi ricostruiti in passato soltanto in via dottrinarie e giurisprudenziale, fornisce un quadro compiuto in ordine alla materia dell'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo assicurando maggiore stabilità ad un istituto di particolare rilevanza per la cura degli interessi dei cittadini.

L'annullamento d'ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità.

Oggetto dell'annullamento d'ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità delineati dall'articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato.

La legge n. 15 del 2005, conformemente al predetto articolo 26 e all'unanime dottrina e giurisprudenza, ha quindi specificato, introducendo l'articolo 21-acties nel corpo della legge n. 241/1990, che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Il legislatore ha già da tempo previsto che la presenza di uno di tali vizi può condurre di per sé all'annullamento dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria e da parte della stessa Pubblica amministrazione, anche se limitatamente ai casi in cui è chiamata a conoscere in sede giustiziale dei ricorsi amministrativi. Con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 trova, invece, compiuta disciplina legislativa la potestà dell'autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento di atti che risultino inficiati da uno dei vizi di legittimità ricordati.

In particolare, l'articolo 21-nonies dispone che il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Per procedere, quindi, l'amministrazione competente all'annullamento d'ufficio ha l'obbligo di verificare:

- la giuridica esistenza di un provvedimento amministrativo;
- la ricorrenza di uno di vizi di legittimità del provvedimento (violazione di legge; eccesso di potere, incompetenza);
- la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio

Nella valutazione della ricorrenza di ragioni di interesse pubblico all'annullamento dovrà tenersi conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Infine, ricorrendo tutte le altre condizioni previste dall'articolo 21-nonies, la pubblica amministrazione competente potrà procedere all'annullamento d'ufficio entro un termine ragionevole.

Il disposto dell'articolo 21-n7onies, pur consolidando normativamente principi giurisprudenziali non controversi, deve essere in ogni caso interpretato anche in coerenza con i principi generali dell'azione amministrativa.

Elemento necessario per poter procedere all'annullamento dell'atto illegittimo è, in primo luogo, l'interesse pubblico.

L'interesse pubblico alla base del provvedimento di autotutela, come costantemente precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non può esaurirsi nel mero interesse al ripristino della legalità violata.

Ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza, nel caso concreto, dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (articolo 97 Costituzione), ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dall'articolo 1 della legge 11.2.2005, n. 15.

Risponde all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di

pubblicità e di trasparenza, nonché di "proporzionalità" dell'azione amministrativa.

Tale ultimo criterio, pur non essendo esplicitamente previsto dall'articolo 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa, rientra nei "principi del diritto comunitario", assolutamente consolidati anche nella giurisprudenza italiana, di cui al medesimo articolo 1 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005.

Il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla Pubblica Amministrazione di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità.

In ossequio al principio di proporzionalità, che obbliga ad assicurare il minor danno possibile agli interessi privati coinvolti e solo se strettamente necessario, l'amministrazione competente dovrà valutare sia la sussistenza di effetti

giuridici ampliativi che il provvedimento ha eventualmente prodotto nella sfera giuridica dei privati (nei quali potrebbe essersi ingenerato un ragionevole affidamento in ordine alla definitività dell'assetto delle posizioni di interesse o di diritto composte con il provvedimento), sia gli eventuali effetti ampliativi conseguenti dall'annullamento d'ufficio dell'atto.

Sempre nell'ottica della proporzionalità inoltre, dovranno essere valutati i pregiudizi a carico dei privati derivanti dall'atto illegittimo.

L'amministrazione, pertanto, procederà al ritiro d'ufficio dell'atto illegittimo una volta riscontrato che l'interesse pubblico all'annullamento è prevalente rispetto a quello alla conservazione dell'atto, alla luce degli interessi privati coinvolti, avendo riguardo, in particolare, al principio dell'ordinamento comunitario della "proporzionalità"; in altri termini, in considerazione del principio di proporzionalità, l'amministrazione procederà all'annullamento d'ufficio quando ciò sia necessario al fine di evitare un danno non proporzionato agli interessi dei privati coinvolti nel procedimento.

Nella motivazione del provvedimento sarà poi necessario esplicitare l'apprezzamento - anche sul piano comparativo - in merito al sacrificio imposto al privato, ovvero circa la possibilità di ovviare all'errore commesso con appositi strumenti giuridici (in questo senso, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 ottobre 2004, n. 6554).

Pertanto; se il vizio che inficia il provvedimento può essere rimosso senza addivenire all'annullamento dell'atto, l'amministrazione dovrà procedere in tal senso.

Nel caso di atti endoprocedimentali illegittimi, ivi compresi gli atti che rappresentano il momento conclusivo di sub procedimenti che afferiscono a procedimenti complessi, la potestas di adottare l'atto di ritiro è in primo luogo in capo all'amministrazione che ha emesso l'atto endoprocedimentale. In particolare, in fase endoprocedimentale, l'amministrazione competente valuterà la ricorrenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio dell'atto avendo riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, come sopra illustrato, nonché all'interesse ad evitare, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, che l'atto endoprocedimentale illegittimo provochi l'illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del procedimento principale, con le prevedibili ricadute in termini di ampliamento del contenzioso.

Altro elemento che l'amministrazione dovrà valutare è il trascorrere del tempo, sia perché esso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, sia perché favorisce il consolidamento dell'assetto degli interessi privati creato dall'atto annullabile.

La scelta operata in via generale dall'articolo 21-nonies è quella che consente alle pubbliche amministrazioni di procedere all'annullamento d'ufficio "entro un termine ragionevole".

Pertanto, più tempo sarà trascorso dall'emanazione dell'atto illegittimo, più dovrà essere approfondita la valutazione dell'amministrazione ed intenso lo sforzo di motivazione circa l'esistenza dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto.

Inoltre; la "ragionevolezza" del termine dovrà essere valutata di volta in volta, oltre che in relazione al tempo, anche in considerazione del grado di illegittimità del provvedimento, della graduazione degli interessi pubblici e privati in gioco, ecc.

3. L'annullamento ex articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 30/11/2004.

La portata delle disposizioni contenute dal comma 136 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 può essere chiarita alla luce delle disposizioni della legge n. 15/2007 che hanno disciplinato in via generale il silenzio d'ufficio.

Il comma 136 citato stabilisce che, "al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione dell'efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante".

Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai casi in cui l'atto di annullamento rinvienga il suo fondamento nella finalità ex lege di interesse pubblico di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche.

Pertanto, l'amministrazione che intenda procedere ai sensi del comma 136 occorre che motivi adeguatamente, anche attraverso l'allegazione di un eventuale prospetto illustrativo, in ordine ai risparmi che si intendono acquisire con l'annullamento dell'atto.

Inoltre, alla luce di quanto oggi disposto in via generale dal sopravvenuto articolo 21-nonies sulla necessità di un "termine ragionevole" per l'annullamento, anche l'inciso "può sempre essere disposto" usato dal comma 136 non dovrà essere interpretato disgiuntamente dal principio di ragionevolezza, destinato ex lege a segnare il limite temporale massimo all'annullamento d'ufficio dell'atto. D'altro canto, poiché lo stesso comma 136, nel secondo periodo, stabilisce ipso iure la durata massima del termine ragionevole, "non oltre tre anni" dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, qualora questo incida su rapporti contrattuali o convenzionali, può ricavarsi che, limitatamente alle altre ipotesi di possibile risparmio previste dal primo periodo, il termine conforme al principio di ragionevolezza possa in taluni casi anche superare, sia pure con la necessaria adeguata motivazione, i tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento. In altre parole, le pubbliche amministrazioni devono considerare il termine triennale quale termine ragionevole massimo ex lege, nello specifico caso di annullamento d'ufficio di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, nel presupposto che in simili ipotesi il decorso di un lasso di tempo maggiore finirebbe per fondare legittimi affidamenti nelle parti private.

In tal senso, l'articolo 1, comma 136, della legge n. 311/2004 opera, limitatamente alle particolari fattispecie previste dal medesimo comma 136, ed esclusivamente per le ipotesi di cui al secondo periodo, una forfetizzazione prudenziale rispetto alla misura di un termine "ragionevole", da ritenere possibile esclusivamente per le fattispecie di cui al primo periodo.

Nell'ipotesi di cui al primo periodo, infatti, si può ritenere sussistente la ragionevolezza del termine fino a che, perdurando l'esecuzione del provvedimento illegittimo, l'annullamento di quest'ultimo comporti un sicuro risparmio per la pubblica amministrazione.

Diversa è invece da ritenersi l'ipotesi del provvedimento illegittimo la cui esecuzione sia già terminata. In questo caso, l'Amministrazione potrà procedere all'annullamento secondo i criteri generali validi per tutte le altre ipotesi previste al di fuori del comma 136, quindi previamente valutando, caso per caso, gli assetti privati consolidati, la ragionevolezza del tempo trascorso, nonché l'effettivo interesse pubblico, attuale e concreto, all'annullamento (anche in relazione alla quantificazione dell'effettivo possibile risparmio ed all'entità del sacrificio eventualmente richiesto ai privati).

Nell'inciso "può sempre essere disposto l'annullamento..." non è peraltro individuabile neppure un fattore che osti alla possibilità di procedere alla sanatoria nei casi previsti dall'articolo 21-nonies della legge n. 241/90.

Per quanto riguarda gli interessi dei destinatari degli atti da annullare, il comma 136 prevede che l'Amministrazione debba "tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante". Tale disposizione si applica, peraltro, solo alle fattispecie di cui al secondo periodo del comma in esame, in quanto per tutte le altre fattispecie il legislatore si limita a richiedere che l'amministrazione, nel valutare se procedere o meno all'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, operi "tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati", senza prevedere l'obbligo di corrispondere somme a titolo di ristoro dei pregiudizi eventualmente arrecati.

Inoltre, la formula generica "tenere indenni" utilizzata dal legislatore fa ritenere che un eventuale indennizzo dei pregiudizi subiti non sia l'unica strada percorribile. Altri strumenti quindi potrebbero essere utilizzati a tal fine, quali, ad esempio: la previsione di una decorrenza non retroattiva del provvedimento, la sostituzione del provvedimento annullato con altro che, avendo come destinatari gli stessi interessati, riduca loro l'eventuale danno patrimoniale. Il ristoro economico dei danni subiti dovrà essere considerato quindi uno strumento residuale, relativo a pregiudizi non riparabili altrimenti, atteso il fine, imposto dal comma 136, di conseguire risparmi per l'Amministrazione.

EQUA RIPARAZIONE

Equa riparazione per la durata non ragionevole dei procedimenti giurisdizionali ed adempimenti degli uffici.

(Circolare n. 1/40-2(2001) u/3990, in data 14 giugno 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Con legge 24 marzo 2001, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 3 aprile 2001) è stato riconosciuto il diritto all'equa riparazione del danno subito per violazione dell'articolo 6, paragrafo

1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede che nell'amministrazione della giustizia, sotto tutte le forme in cui la stessa si esplica, sia rispettato un termine ragionevole di durata dei processi.

Tale diritto può essere fatto valere immediatamente davanti al giudice italiano, precisamente davanti alla Corte di Appello competente per i procedimenti penali riguardanti i magistrati. A detta Corte possono anche essere presentate - entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge suddetta - le domande già fatte oggetto di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo se questa non abbia ancora pronunciato sulla loro ricevibilità.

Le modalità procedurali del relativo contenzioso sono previste all'articolo 3 della legge in questione. Dalle stesse discende: a) che qualora la violazione di cui sopra riguardi procedimenti del giudice ordinario, il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia; b) che il ricorso stesso, unitamente al decreto di fissazione della Camera di Consiglio in cui le parti hanno diritto di essere sentite, se compaiono, viene notificato alla competente Avvocatura dello Stato; e) che tra la data di notificazione del ricorso e quella dell'udienza di comparizione è sufficiente che intercorra un termine non inferiore a 15 giorni; d) che è ammesso il deposito di memorie di parte e di documenti sino a 5 giorni prima della udienza di Camera di Consiglio, salvo diverso termine che può essere assegnato alle parti dalla Corte.

Le avvocature dislocate sul territorio osservano in genere la prassi corrente di inviare copia del ricorso presso di esse notificato a questo Ministero che a sua volta ne cura successivamente l'inoltro agli uffici giudiziari interessati per l'espletamento, ai fini della difesa dell'Amministrazione, delle incombenze di rispettiva competenza consistenti nella redazione di una relazione da trasmettere con il corredo della documentazione del caso alla competente avvocatura e, per conoscenza, a questo Ministero.

L'esperienza cui finora può essere fatto riferimento dimostra che le notificazioni all'Avvocatura dello Stato vengono quasi sempre effettuate in data che supera di poco il termine libero minimo (15 giorni) previsto dalla legge e che i tempi burocratici richiesti per l'invio degli atti da parte delle suddette avvocature all'Amministrazione centrale e da questa ai diversi uffici giudiziari assorbono quasi per intero il suddetto termine.

Ciò provoca disservizi e disfunzioni per la predisposizione della difesa della Pubblica Amministrazione e per l'effettivo esercizio della stessa.

A seguito di accordi intercorsi con l'Avvocatura generale dello Stato si è convenuto che appare più utile ed opportuno che l'Avvocatura dello Stato presso la quale viene notificato il ricorso chieda direttamente all'ufficio giudiziario interessato gli atti e i documenti utili per l'espletamento della difesa dell'Amministrazione corredando la richiesta con l'invio di copia del ricorso e trasmetta altra copia di quest'ultimo e della nota di trasmissione indirizzata all'ufficio giudiziario a questo Ministero per conoscenza e per quanto di competenza.

Si invitano pertanto gli uffici giudiziari, non appena ricevuta la richiesta di cui sopra, a volere spedire immediatamente all'avvocatura richiedente gli atti di competenza, con particolare riguardo ai verbali di udienza, di cui trasmetteranno copia anche a questo Ministero per il completamento della pratica.

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'articolo 3, numero 5, della legge in questione la Corte di Appello adita può disporre l'acquisizione, in tutto o in parte, degli atti del procedimento in cui si assuma violato il rispetto del termine ragionevole di durata dei processi. Occorre quindi che gli uffici giudiziari si organizzino in maniera adeguata per evadere la richiesta delle Corti nei termini (prevedibilmente brevi) loro accordati dalle stesse Corti e, se gli atti vengono richiesti in originale, per formare fotocopia degli stessi da trattenere nei relativi fascicoli per esigenze d'ufficio.

Si pregano le SS.LL. di volere curare la sollecita trasmissione della presente circolare ai dipendenti uffici dei rispettivi distretti.

Equa riparazione per irragionevole durata dei processi. *(Circolare 7 giugno 2002, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Facendo seguito alla lettera circolare 14 giugno 2001, n. 1/40-2 (2001) U 3990 della allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, si comunica quanto segue, alla luce di alcune considerazioni pratiche emerse nel primo anno di lavoro sui ricorsi ex legge n. 89/2001.

La circolare citata, nel dettare le prime disposizioni in ordine ai ricorsi per l'equa riparazione, aveva previsto l'obbligo di inviare un completo rapporto sui fatti di causa direttamente all'Avvocatura competente, oltre che a questo Ministero.

Molto utile si è rivelata la collaborazione prestata dagli uffici alle Avvocature distrettuali e a quella generale; il rapporto sull'iter processuale con le copie dei verbali di causa, se inviato tempestivamente, è risultato determinante per la predisposizione di note difensive nell'interesse di questo Ministero, parte del procedimento.

Viceversa, sembra che l'invio della relazione con i verbali anche a questo Ministero appesantisca molto il

lavoro degli uffici giudiziari.

Si invita, pertanto, ad inviare esclusivamente gli atti e la relazione alle Avvocature distrettuali dello Stato, con le quali la competente Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani è in costante rapporto.

Le SS.LL. sono pregate di provvedere alla tempestiva diramazione della presente circolare agli uffici dei rispettivi distretti. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Registrazione dei decreti che riconoscono l'equa riparazione ex articolo 3, legge 24 marzo 2001, n. 89. (Nota 1° giugno 2003, n. 1/7988/44(U)03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)

Con riferimento all'oggetto la Corte di Appello di Roma ha rappresentato quanto segue.

La legge n. 89/2001 non ha previsto l'esenzione fiscale del procedimento (peraltro autonomo e distinto da quello principale) che si instaura ai sensi dell'articolo 3. Il D.L. 11 marzo 2002, n. 28 convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 2002, n. 91, che ha sostituito l'ottavo comma dell'articolo 9, legge n. 488/ 999, ha introdotto l'esenzione dal contributo unificato per detti procedimenti finalizzati ad ottenere un'equa riparazione dei danni patiti per la eccessiva durata della causa. Com'è noto, il contributo unificato sostituisce in alcuni processi l'imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di Cancelleria e i diritti di chiamata dell'ufficiale giudiziario, esclusa pertanto l'imposta di registro. La successione dei provvedimenti suindicati ha finito con ingenerare incertezze circa il fatto se il decreto di cui al primo comma dell'articolo 5, legge n. 89/2001 deve ritenersi esente dall'imposta di registro, o se deve procedersi (indipendentemente dall'esito del procedimento) alla prenotazione a debito ai sensi dell'articolo 59, lettera d), D.P.R. 131/1986 della relativa imposta di registro.

Tutto quanto sopra esposto, poiché non è stata prevista alcuna specifica sanzione al riguardo, questo generale Ufficio ritiene che i provvedimenti emessi in materia di «equa riparazione», allo stato, devono essere assoggettati alla registrazione presso i competenti uffici finanziari.

Decreti di equa riparazione - Registrazione e recupero dell'imposta. (Circolare 23 marzo 2004, n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla portata, rilevante ai fini fiscali, dei decreti in tema di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, emessi dalle Corti di Appello ex legge 24 marzo 2001, n. 89.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- a) l'articolo 2 della citata legge n. 89/2001 stabilisce che «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione»;
- b) il successivo articolo 3 prevede che: «I. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello (...). 6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo»;
- e) l'articolo 5-bis (aggiunto dall'articolo 2 del D.L. 11 marzo 2002, n. 28 nel testo integrato dalla legge di conversione del 10 maggio 2002, n. 91) stabiliva: «Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato», mentre nulla disponeva in tema di imposta di registro. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 299 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tuttavia, l'esenzione ha continuato a persistere dato che l'articolo 10, primo comma, dello stesso testo unico espressamente stabilisce: «Non è soggetto al contributo unificato ... il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89».

In ordine ai rapporti tra contributo unificato e imposta di registro, è stato precisato, con circolare 27 febbraio 2002, n. 21/E, che le norme sul contributo unificato «... non interessano l'imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari, la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto». Con riferimento ai decreti di equa riparazione, presentati alla registrazione, è stato posto il quesito se gli stessi siano esenti, oltre che dal contributo unificato, anche dall'imposta di registro, e, nella negativa, se sono soggetti alla registrazione a debito, vale a dire senza il contemporaneo versamento dell'imposta dovuta, ex articolo 59 del testo unico dell'imposta di registro.

Dal quadro normativo su richiamato emerge chiaramente che i decreti in esame devono essere registrati in termine fisso con applicazione della relativa imposta di registro, posto che sul punto la predetta legge n. 89/2001 non reca nessuna disposizione derogatoria delle norme generali in materia.

Conferma indiretta della tesi, secondo cui tali decreti debbono essere assoggettati ad imposta di

registro, è rinvenibile nello stesso testo unico delle spese di giustizia che, all'articolo 18, prevede l'esenzione

esclusivamente ai fini dell'imposta di bollo («Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato ...»).

Per quanto riguarda il quesito concernente la registrazione a debito, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lettera a), del testo unico dell'imposta di registro, «si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato ...».

Circa la portata di questa norma il Consiglio di Stato, con parere n. 1368/ 96 del 28 ottobre 1996, ha affermato che «... occorre attribuire la massima ampiezza alla formula utilizzata nella norma in esame (articolo 59, lettera a). Ciò comporta che tutte le sentenze relative a procedimenti in cui una parte sia un'Amministrazione statale devono poter godere del beneficio della registrazione a debito ... nessuna discrezionalità può essere esercitata in merito, atteso che occorre soltanto effettuare una ricognizione dell'esistenza del presupposto ... di fatto consistente nella presenza, in qualità di parte di una Amministrazione dello Stato».

I decreti di equa riparazione sono pronunciati in procedimenti in cui è sempre parte lo Stato, giacché, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 89/2001, «il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia ... del Ministro della difesa ... del Ministro delle finanze ... del Presidente del Consiglio dei Ministri» e, pertanto, rientrano tra gli atti per i quali è prevista la registrazione a debito. Nel caso di rigetto, con provvedimento passato in giudicato, della domanda di «equa riparazione» l'imposta di registro - prenotata a debito per gli stessi decreti - sarà recuperata dagli uffici giudiziari in capo al ricorrente. Non si procederà a nessun recupero nell'ipotesi di condanna dello Stato alla riparazione dei danni subiti per l'irragionevole durata del processo.

L'interpretazione - secondo cui i decreti emessi in tema di equa riparazione, ex legge 24 marzo 2001, n. 89 sono soggetti alla registrazione in termine fisso e il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la «registrazione a debito» ex articolo 10, lettera c), del testo unico dell'imposta di registro (cfr. risoluzione 17 novembre 1994, n. IV-8-350 e Consiglio di Stato parere n. 1368/96 del 28 ottobre 1996) con le modalità previste dal successivo articolo 60 - è stata condivisa dall'Avvocatura generale dello Stato che ha posto in rilievo come tale procedura semplifica «... anche le modalità di pagamento delle somme che il decreto ingiunge all'Amministrazione di pagare, evitando un'inutile complicazione (pagamento dell'imposta di registro da parte del ricorrente e successivo rimborso della stessa somma da parte dell'Amministrazione).

Ovviamente se la condanna diventerà definitiva le spese prenotate a debito non verranno rimosse; mentre in caso di annullamento o di riforma del decreto a seguito di sentenza da parte della Suprema Corte si potrà procedere al recupero del tributo che risulterà all'esito effettivamente dovuto» (consultazione n. 10708/03 del 21 novembre 2003).

ESECUZIONI MOBILIARI

Vendite giudiziarie affidate all'UNEP ed all'I.V.G.. (Nota n. 5/348/03-1/RG, in data 23 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V)

In esito al primo quesito formulato, si rammenta, ai sensi degli articoli 530 e 534 c.p.c., che i criteri di assegnazione e distribuzione delle aste giudiziarie mobiliari tra Uffici NEP e Istituti Vendite Giudiziarie sono discrezionali del giudice dell'esecuzione; le osservazioni presentate dalle parti istanti circa le modalità di vendita, nell'udienza di autorizzazione, non sono mai vincolanti per il giudice. Inoltre, occorre rilevare che, in applicazione del disposto dell'articolo 159, secondo comma, disp. att. c.p.c., agli Istituti Vendite Giudiziarie può essere affidata non solo la vendita, ma anche la custodia in luogo diverso da quello ove i beni si rinvenivano, mentre, per l'Ufficiale Giudiziario, la legge prevede l'obbligo del trasporto in un luogo di pubblico deposito, o dell'affidamento delle cose pignorate a un custode. Da ciò si evince che solo agli Istituti è riconosciuta la possibilità di avere mezzi e organizzazione per custodire i beni pignorati sul luogo della vendita, oltre che per dare l'idonea pubblicità sul giorno, sull'ora e sulle modalità della vendita, con pubblicazioni periodiche in forma aggiuntiva alla pubblicità ordinaria, data dal «bando di vendita». Questi sono elementi tutti che il giudice dell'esecuzione deve tenere in giusta considerazione.

Per quanto concerne il secondo quesito, si ritiene che la somma da depositare, a cura della parte istante o del suo procuratore, a seguito di richiesta di esecuzione, debba subire una diminuzione ogni

qualvolta l'atto sia esente da bollo. Un diverso criterio comporterebbe, oltre ad un sacrificio economico ingiustificato per la parte istante, anche un aggravio per l'Ufficio, dovendosi provvedere alla contabilità e alla custodia di somme che, a definizione dell'attività esecutiva, dovranno essere restituite. Non si dimentichi che l'articolo 141, secondo comma, D.P.R. 1229/59 così recita: «le parti devono versare una congrua somma in deposito», ragguagliata al tipo di attività esecutiva richiesta, a condizione che non sia possibile l'esatta liquidazione delle somme dovute.

Processo esecutivo e ritiro degli atti di parte. *(Nota n. 1695/99/U, in data 23 giugno 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Con nota del 15 giugno 1998 il Presidente del Tribunale di ... a seguito della presentazione di un esposto da parte dell'avvocato .., poneva il seguente quesito: «se, estinta una procedura esecutiva, il creditore procedente abbia titolo alla restituzione sic et simpliciter del titolo esecutivo ovvero debba sostituirlo con copia autentica».

In merito, occorre premettere che nel processo esecutivo non vi sono i fascicoli di parte, per cui tutti gli atti, anche di parte, vanno conservati nell'unico fascicolo dell'esecuzione (cfr. articolo 488 c.p.c.).

Il fascicolo dell'esecuzione corrisponde al fascicolo che viene formato nel processo di cognizione a norma dell'articolo 168 c.p.c.; peraltro, si evidenzia che nel processo esecutivo il fascicolo assolve ad una funzione più importante, perché in esso sono inseriti gli atti ed i documenti in originale e da esso risulta in ogni momento lo stato dell'esecuzione.

In ordine alla restituzione del titolo e del precetto va precisato che dopo la definizione o, comunque, l'estinzione del processo esecutivo possono essere restituiti alle parti o agli interessati gli atti ed i documenti da essi depositati ed inseriti nel fascicolo dell'esecuzione anche a seguito di istanza verbale (cfr. nota Ufficio I V, protocollo n. 4/1689/61-2 del 26 giugno 1966 e nota Ufficio VIII, protocollo n. 8-3017/96189 del 13 dicembre 1989).

Per contro, laddove a formale definizione non si sia pervenuti, trova applicazione, non già l'articolo 77 disp. att. c.p.c., relativo al processo di cognizione, bensì l'articolo 488, secondo comma, c.p.c..

Invero, non è pensabile che una parte, qualora il processo di esecuzione sia in corso, possa ritirare atti quali appunto il titolo esecutivo e che di esso non ne rimanga alcuna traccia nel fascicolo d'ufficio; quest'ultimo, come detto, esplica, infatti, una «funzione pubblicitaria», giacché tutte le parti interessate possono, proprio grazie agli atti in esso contenuti, avere contezza degli interventi e della natura dei crediti vantati, nonché del loro ammontare.

Ne consegue che se la parte, per qualche giustificato motivo, vuole ritirare il titolo esecutivo già depositato, deve, a norma dell'articolo 488, secondo comma, c.p.c., presentare un'istanza scritta per ottenere apposita autorizzazione del giudice procedente e depositare una copia autentica del titolo esecutivo.

Va da ultimo rilevato che la norma in esame nulla dispone per ciò che concerne il precetto, ma si ritiene che lo stesso debba essere sottoposto al medesimo regime sopra descritto, nella considerazione che trattasi comunque di un atto che, insieme con il titolo esecutivo, legittima formalmente la procedura esecutiva..

Esecuzione per crediti di lavoro - Inapplicabilità al difensore distrattario. *(Circolare 9 dicembre 2004, n. 1/13193/U/44/SC del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

È stato chiesto di conoscere se possano essere considerati esenti da bolli e diritti, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 533/1973, gli atti con i quali il difensore, autonomamente ed in proprio, ponga in esecuzione il provvedimento che, definendo una controversia di lavoro, dispone la distrazione, in favore del medesimo difensore, delle somme liquidate.

Sul punto si era già espresso l'Ufficio V della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, con nota 1° ottobre 1994, n. 5/1769/05.1, negando che l'esenzione in parola potesse ritenersi operante. L'orientamento precedentemente espresso da questo Ministero deve essere confermato e, conseguentemente, al quesito deve essere offerta risposta negativa.

Difatti la ratio sottesa alle norme della legge n. 533/1973 che prevedono l'esenzione da bolli e diritti è esclusivamente quella di tutelare gli interessi economici del lavoratore.

Pertanto, si deve correttamente ritenere che l'esenzione per il recupero dei compensi in favore del procuratore distrattario operi soltanto nel processo di esecuzione che sia rivolto al recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti e non anche in quello in cui il difensore distrattario agisca in via esclusiva per il recupero del proprio onorario e delle spese anticipate.

Si prega di comunicare la presente nota, per l'osservanza, a tutti gli uffici del distretto che ne siano interessati.

Pignoramento su istanza di più creditori - Riscossione del diritto unico. *(Circolare 26 aprile 2010, n. 6/644/035/2010/CA del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI)*

Con riferimento alla materia indicata in oggetto e a seguito di riscontro ad apposito quesito formulato dall'Ispettorato generale di questo Ministero, circa la possibilità di percepire da parte dell'ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramenti sulla base di istanze di più creditori nei confronti di un unico debitore, «tanti diritti» per quante sono le richieste di pignoramento, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento, si espone quanto segue.

L'esame della materia in questione deve necessariamente partire dall'interpretazione dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, che ha sostituito l'originario articolo 129 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (coordinamento degli ufficiali giudiziari), prevedendo un «diritto unico» per le esecuzioni, attualmente previsto dall'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia»).

In proposito, si ritiene che il legislatore, nell'usare il termine «unico», non ha inteso riferirsi a un diritto forfettizzato relativo all'intera esecuzione forzata, ma ha realizzato semplicemente la riduzione a unità delle varie voci proventistiche previste dalla previgente disciplina normativa di cui al citato articolo 129, D.P.R. n. 1229/1959, per cui sono venuti meno i diritti di cronologico, di copia, di vacanza, di collazione e dell'operatore, sostituiti dal «diritto unico» che ha conglobato le varie voci.

Conseguenza di ciò è la percezione di un «diritto unico», cumulativo delle precedenti voci proventistiche, che matura in relazione al numero delle richieste di esecuzione forzata, con ciò determinandosi un vantaggio per l'Erario non solo in termini di minori uscite di bilancio per l'indennità integrativa stipendiale degli ufficiali giudiziari, gravante sul capitolo 1402, ma anche in termini di entrata per l'Erario nella misura del 95% qualora venisse raggiunto, dai singoli uffici NEP, il cosiddetto «supero» dei proventi costituenti il «minimo garantito» a livello di stipendio tabellare contrattualmente fissato (vedasi articolo 148, D.P.R. n. 1229/1959).

È da considerare che, pur trattandosi di un'unica esecuzione in danno di una parte esecutata, ad ogni accesso presso il domicilio di quest'ultimo l'ufficiale giudiziario, procedendo al pignoramento dei beni mobili, espleta un'attività per la quale redige un verbale, per cui non si giustificerebbe la mancata maturazione di un «diritto» da parte del funzionario, connesso ad un'attività svolta.

Inoltre, si osserva che la suesposta interpretazione della menzionata norma risulta supportata da altri due ordini di ragioni e cioè, da un lato, operare una semplificazione delle attività contabili di specificazione e calcolo delle spese di esecuzione, rispetto al passato, onde perseguire un fine di razionalizzazione dei servizi, dall'altro trovare la copertura finanziaria per l'erogazione dell'indennità di amministrazione istituita per gli ufficiali giudiziari proprio con la legge n. 14/1991, che all'articolo 13 espressamente prevede che «alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfettizzazione e rivalutazione dei "diritti" con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato».

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che nell'ipotesi di pignoramenti su istanza di più creditori nei confronti di un unico debitore, di cui all'articolo 493 c.p.c., l'ufficiale giudiziario debba percepire tanti «diritti» per quante sono le richieste di pignoramento, prevedendo che ad ogni richiesta di pignoramento corrisponda il relativo numero di cronologico assegnato dall'ufficio NEP, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento.

Si prega di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente circolare ai dirigenti degli uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia in questione.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Vendita all'incanto di beni immobili e IVA. *(Risoluzione 26 novembre 2001, n. 193/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*

In particolare, per le vendite giudiziarie la soppressa Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari, con telegramma n. 562739 del 10 febbraio 1973, ha chiarito che le stesse sono da assoggettare ad IVA allorché riguardino beni provenienti da imprese; in seguito, con la circolare 17 gennaio 1974, n. 6, ha dettato gli adempimenti contabili che, al riguardo, gli incaricati delle vendite giudiziarie devono osservare.

In giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7528 del 12 agosto 1997, ha ulteriormente precisato che le vendite forzate costituiscono cessioni di beni agli effetti dell'IVA,

poiché l'articolo 2, primo comma, citato non distingue «... fra la natura volontaria o coattiva del trasferimento che, nella specie, è peraltro a titolo derivativo, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto vantato dal debitore esecutato ...».

Accertata la rilevanza oggettiva dell'evidenza delle vendite forzate, è necessario, inoltre, ai fini dell'imposizione IVA, che tali cessioni siano effettuate nell'esercizio d'impresa, ovvero che il debitore esecutato sia qualificato come soggetto passivo d'imposta e che i beni siano inerenti all'attività esercitata dallo stesso.

Al riguardo, non rileva la circostanza che le operazioni di vendita siano effettuate coattivamente, con l'intervento del giudice delle esecuzioni, in considerazione del fatto che tali cessioni dispiegano i loro effetti giuridici ed economici direttamente sul patrimonio dell'imprenditore esecutato, che è e resta il soggetto passivo d'imposta.

Per le considerazioni sopra esposte, e con riferimento al caso prospettato, la scrivente ritiene che le vendite forzate di immobili effettuate dal notaio istante costituiscono cessioni di beni, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 633/1972, inerenti all'attività d'impresa del debitore esecutato (società cooperativa costruttrice), il quale espleta con carattere di abitualità un'attività di costruzioni e vendita di immobili.

Il relativo prezzo pagato dall'aggiudicatario costituisce l'attribuzione patrimoniale a favore del debitore esecutato e assume natura di corrispettivo, come tale da assoggettare ad IVA all'atto del pagamento, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), del D.P.R. 633/1972 e conseguentemente, a imposta di registro in misura fissa.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale per l'IVA ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Vendite immobiliari delegate ai notai - Pagamento spese notifica. (Nota 9 giugno 2003, n. 1/7853/44 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento a quanto in oggetto, taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere le modalità di pagamento da riservare alle notifiche e comunicazioni richieste dai notai nelle procedure delegate di vendita immobiliare, ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c..

In particolare è stato chiesto di conoscere se, nell'ipotesi in cui il notaio, incaricato della vendita dal giudice dell'esecuzione, chieda la notifica degli avvisi ex articolo 576 c.p.c. ss. direttamente all'ufficio NEP, debba provvedere al pagamento delle notifiche oppure se le stesse debbano «essere parificate ai biglietti di Cancelleria con conseguente registrazione nel modello A/bis del Tribunale».

Inoltre, è stato chiesto di conoscere se gli atti debbano essere presentati all'ufficio NEP direttamente dal notaio o per il tramite della Cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Tanto posto, relativamente al primo quesito concernente le spese per la notificazione, si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo 591-bis c.p.c. prevede, tra l'altro, che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569 c.p.c., può, sentiti gli interessati, delegare un notaio per le operazioni di vendita con incanto di cui agli articoli 576 ss. c.p.c..

La delega costituisce uno strumento in virtù del quale, consentendolo la legge, l'organo che è investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un altro organo una competenza (derivata) in quella stessa materia. Sotto tale aspetto, pertanto, con la delega si attribuisce al notaio designato la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice.

Pertanto, avuto riguardo anche alla ratio dell'istituto (tendenza a realizzare una semplificazione e maggiore celerità delle vendite immobiliari), deve ritenersi che per le notifiche richieste dal notaio, nell'ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli articoli 591-bis ss. c.p.c., debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell'esecuzione nelle medesime procedure.

Così per la notifica degli avvisi predisposti ex articolo 576 c.p.c. si ritiene che, come per i biglietti di Cancelleria, siano dovuti all'ufficiale giudiziario in via anticipata il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento delle indennità di trasferta come già previsto dall'articolo 6, legge del 7 febbraio 1979, n. 59 e confermato dall'articolo 30 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 115/2002).

Al riguardo è espressamente previsto che l'Erario deve provvedere a corrispondere gli importi delle spese o dei servizi prestati dall'ufficiale giudiziario, avendo la parte già assolto il proprio onere con una devoluzione avvenuta in precedenza attraverso il pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'articolo 30 del testo unico sulle spese di giustizia.

Infine, per ciò che concerne il secondo quesito, deve rilevarsi che gli atti possono essere presentati direttamente dal notaio all'ufficio NEP, senza il tramite della Cancelleria del giudice

dell'esecuzione avendo cura, però, di richiamare, sull'atto presentato dal professionista, il provvedimento di delega ed il numero identificativo dell'esecuzione.

Espropriazione immobiliare - Obblighi tributari del debitore esecutato e del custode . (Risoluzione 11 novembre 2005, n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate)

La fattispecie in esame, come descritta dall'istante, è quella dell'espropriazione immobiliare disciplinata dagli articoli 555 ss. C.p.C., ove appunto oggetto del pignoramento sono beni e diritti immobiliari.

Posto, quindi, che il pignoramento costituisce un vincolo relativo di indisponibilità sul bene che ne è oggetto, suo elemento indefettibile è la custodia del bene pignorato.

Al pari del pignoramento (articolo 29.12 c.c.), la custodia si estende a tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti ... del bene pignorato (articolo 559 c.p.c.). Custode è lo stesso debitore, che modifica così il titolo del suo possesso, ma come nel caso in esame –su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore?..

Riguardo alla custodia, che si svolge sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, si evidenzia che quest'ultima ha un carattere strettamente conservativo, atteso che ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. al debitore o al terzo nominato custode è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione>,. Ne consegue che per l'apprensione dei canoni locatizi, invece, non è necessaria alcuna autorizzazione. Tale attività di ordinaria amministrazione, infatti, rientra tra i compiti fondamentali del custode, che è tenuto a provvedere anche alla conservazione dei frutti del bene pignorato, di proprietà del debitore esecutato, ma vincolati al soddisfacimento dei creditori.

Dalle considerazioni che precedono in ordine all'inquadramento processual-civile della fattispecie, emergono due elementi di decisivo rilievo al fine della soluzione delle problematiche fiscali sollevate.

Il primo è che il pignoramento e l'affidamento in custodia dei beni in questione non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi: la circostanza che tali beni siano sottoposti a custodia, infatti, implica soltanto che al debitore è impedito di disporre dei beni stessi e dei frutti che derivano dal loro godimento, senza che detti cespiti fuoriescano dal suo patrimonio giuridico.

Ne consegue, sotto questo profilo, che tale custodia giudiziaria si distingue da quella posta in essere nell'ambito del sequestro giudiziario di cui agli articoli 670 ss. c.p.c., ove sussiste incertezza sull'effettivo titolare del bene. Solo in caso di sequestro il custode giudiziario opera nella veste di rappresentante in incertam personale e si applicano le norme concernenti l'eredità giacente, come chiarito con risoluzione 13 ottobre 2003, n. 195/E.

Il secondo elemento da evidenziare, che si ricollega in qualche modo al primo, attiene alla constatazione che, nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice, il custode giudiziario agisce sostanzialmente pur sempre in sostituzione del debitore. È a tale soggetto, infatti, che devono essere riferiti in particolare, tutti gli obblighi e i diritti derivanti dai contratti di locazione. Di conseguenza, per quanto riguarda la parte di immobile di proprietà della società commerciale, è nel bilancio di tale impresa che resteranno iscritti i beni sottoposti a custodia ed è sempre nel risultato di esercizio di detta impresa che dovranno confluire i componenti positivi e negativi di reddito inerenti al fabbricato.

Pertanto, riguardo al trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei canoni derivanti dalla locazione della parte dell'immobile intestato alla società di capitali, si ritiene che gli stessi siano assoggettabili alla predetta imposta - a differenza di quelli propri della persona fisica non imprenditore - e che la veste di soggetto passivo permanga in capo alla società medesima, la quale sarà, dunque, tenuta a tutti gli adempimenti relativi alla fase di liquidazione e versamento del tributo nonché alla presentazione della dichiarazione annuale. Per quel che concerne gli obblighi di fatturazione, tuttavia, occorre valutare se al caso di specie si renda applicabile, per analogia, la stessa soluzione adottata nella circolare 17 gennaio 1974, n. 6, con riferimento agli incaricati delle vendite giudiziarie.

Nell'occasione, è stato affermato, tra l'altro, che in capo all'incaricato della vendita sussiste l'obbligo di emettere la fattura e di trasmetterne copia, in uno con l'imposta incassata, al soggetto esecutato, tenuto ad adempiere a tutti gli altri obblighi di registrazione nonché di liquidazione e di versamento del tributo.

Ciò posto, fermo restando che di norma l'obbligo della fatturazione grava sul soggetto passivo IVA, si è, tuttavia, del parere che nella fattispecie in esame il custode giudiziario sia obbligato ad emettere tale documento in sostituzione del contribuente, essendo tale formalità strettamente funzionale alla riscossione dei canoni locatizi, che, come si è sopra evidenziato, rientra tra i compiti fondamentali del custode, tenuto a provvedere anche alla conservazione dei frutti del bene pignorato.

Ne consegue che, oltre all'importo del tributo incassato, il custode è tenuto a trasmettere copia della fattura alla società esecutata, che provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento e agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo.

Tuttavia, in tutti i casi in cui non sia possibile rimettere il relativo importo al soggetto esecutato, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo stesso si renda irreperibile, il custode giudiziario è tenuto a corrispondere direttamente il tributo all'Amministrazione finanziaria.

Per quanto attiene, infine, alle imposte sui redditi, in coerenza con quanto sopra osservato in ordine alla qualificazione dell'attività del custode giudiziario, si ritiene che il presupposto impositivo (possessione di redditi fondiari o d'impresa in base agli importi ed alle scadenze contrattuali) si realizzi in capo ai proprietari dei fabbricati e non già in capo al custode giudiziario.

Si evidenzia che in proposito occorre distinguere i canoni relativi alla parte dei capannoni industriali intestati alla società da quelli spettanti alla persona fisica. Nel primo caso, infatti, gli stessi, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, confluiscono nel reddito d'impresa, mentre nel secondo caso vanno inclusi fra i redditi dei fabbricati (articoli 36 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi), secondo l'ordinaria disciplina delle due categorie di reddito.

Vendite forzate di appartamenti - IVA e registro - Criteri applicativi. *(Risoluzione 17 gennaio 2006 n. 10/E Agenzia delle Entrate).*

Nell'istanza di interpello-dalla ricostruzione della fattispecie-si evince che gli immobili, oggetto di vendita forzata, non provengono direttamente dal patrimonio della società esecutata (la Immobiliare srl), bensì dal patrimonio di terzi che risultano avere acquistato l'immobile, prima dell'avvio del procedimento di esecuzione immobiliare (l'atto di pignoramento è posteriore agli atti di alienazione), dalla società successivamente dichiarata fallita.

In base a quanto affermato dalla curatela, ci si trova di fronte al caso in cui il proprietario del bene espropriato, pur essendo estraneo al rapporto debitorio e pur non essendo parte nel processo esecutivo, è tuttavia il soggetto passivo dell'espropriazione forzata (espropriazione contro il «terzo terzo proprietario») (articolo 602 c.p.c.).

Tale procedura è attuata nei casi in cui il bene del terzo sia gravato da ipoteca, pegno o privilegio con sequela, per avere il terzo acquistato il bene già onerato da diritto reale di garanzia, il quale, come noto, segue il bene in tutti i suoi successivi passaggi di proprietà (cosiddetto «diritto di seguito») sino all'estinzione del credito.

Ciò posto, poiché nel caso di specie l'espropriazione degli appartamenti viene effettuata presso un terzo - soggetto giuridico diverso dall'Immobiliare S.r.l. (impresa immobiliare) l'effetto traslativo della vendita giudiziaria si realizza tra il terzo proprietario espropriato dell'immobile e il soggetto aggiudicatario individuato nel decreto.

Così inquadrata la problematica, il trasferimento coattivo da soggetto non esercente attività d'impresa esula dal campo di applicazione IVA e deve, pertanto, essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro.

Invero, le operazioni di vendita giudiziaria (con o senza incanto) di beni immobili-oggetto di espropriazione forzata - costituiscono «cessioni di beni», ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, solo se inerenti all'attività di impresa del soggetto che subisce l'esecuzione.

Al riguardo si chiarisce che la risoluzione 26 novembre 2001, n. 193/E dell'Agenzia delle Entrate richiamata dal giudice dell'esecuzione riguardava le operazioni di vendita all'incanto di beni immobili oggetto di espropriazione forzata di cui siano ancora titolari le cooperative eseguite costruttrici degli immobili. In relazione a tale diversa fattispecie, è stato affermato che tali operazioni sono da assoggettare ad IVA allorché riguardino beni provenienti da imprese. Ancorché il caso che ci occupa presenti delle peculiarità correlate alla natura di credito fondiario della somma da recuperare, sul piano fiscale, il fatto che con atti (stipulati e trascritti nel 1984 e prima del pignoramento) siano stati trasferiti gli appartamenti dalla società immobiliare in favore di numerosi soggetti privati viene ad avere un rilievo determinante.

Si può, quindi, affermare che le vendite coattive da persona fisica non esercente attività d'impresa sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, per il combinato disposto degli artt. 44 del testo unico dell'imposta di registro e 8, lettera a), della tariffa, parte prima, dello stesso che stabilisce per gli atti dell'Autorità giudiziaria «recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili ... le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti».

La base imponibile, ai sensi dell'articolo 44 sopra citato, «... è costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'articolo 587 c.p.c., della parte già assoggettata ad imposta.. ..»:ovviamente, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali nella misura prevista dal testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. 347.

Vendite immobiliari delegate ad un professionista - Applicazione dell'IVA - Chiarimenti. (Risoluzione 16 maggio 2006, n. 62/E dell'Agenzia delle Entrate)

Sono stati chiesti alla Scrivente chiarimenti in merito agli obblighi IVA che il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c. deve assolvere nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 ss. c.p.c., qualora il debitore esecutato non emetta fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito della sua aggiudicazione e l'aggiudicatario non sia a sua volta soggetto passivo IVA.

Al riguardo, si segnala che, recentemente, con risoluzione 11 novembre 2005, n. 158/E, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sugli adempimenti tributari gravanti sul custode giudiziario con riferimento ai canoni derivanti da un contratto di locazione di un immobile oggetto di espropriazione forzata.

In particolare, circa il trattamento ai fini IVA di tali canoni, in base alla ricostruzione della fattispecie processual-civilistica, l'Agenzia ha ritenuto che in capo al debitore esecutato, pur sempre soggetto passivo d'imposta, permanga l'obbligo di liquidazione, versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato ad emettere fattura, in nome e per conto del contribuente, sia il custode giudiziario, trattandosi di una formalità strettamente funzionale alla riscossione dei canoni di locazione. Quest'ultima attività, infatti, rientra tra i compiti fondamentali del custode, che provvede non solo alla custodia del bene pignorato, ma anche alla conservazione dei suoi frutti. La citata risoluzione ha evidenziato che in tutti i casi in cui il custode giudiziario si trovi nell'impossibilità di trasmettere copia della fattura e l'importo dell'IVA incassata all'esecutato, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo stesso si renda irreperibile, costui dovrà corrispondere direttamente il tributo all'Amministrazione finanziaria.

A tale proposito, si precisa ulteriormente che, se, da un lato, il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva, appunto, del potere dispositivo sul bene.

Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, deve ritenersi, per così dire, in parte «limitata» sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo.

La procedura espropriativa di cui agli articoli 555 ss. c.p.c., del resto, rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell'Erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato.

Ciò premesso in via generale, si è del parere che, nella prospettata fattispecie del professionista delegato a compiere le operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., anch'essa caratterizzata da un vuoto normativo quanto agli obblighi IVA, non ricorrano elementi distintivi tali da giustificare una soluzione diversa rispetto a quella già adottata per il custode giudiziario con la risoluzione 11 novembre 2005, n. 158/E.

Sia il custode che il professionista delegato, infatti, intervengono nell'ambito della medesima procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 ss. c.p.c., seppure in fasi differenti, ossia, rispettivamente, in quella del pignoramento e in quella della vendita del bene, ed entrambi a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione.

In base alle considerazioni sopra esposte, quindi, si è del parere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA incassata all'Amministrazione finanziaria sia il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c..

Costui, del resto, ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c. è tenuto a vigilare sul versamento del prezzo da parte

dell'aggiudicatario, oltre che ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento.

Ai sensi, infatti, dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/ 1972, per le cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità il momento impositivo si determina all'atto del pagamento del corrispettivo, ossia con riferimento al caso di specie, nel momento in cui il prezzo viene pagato ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, c.p.c..

Vendite immobiliari delegate a professionisti - Codice tributo per il versamento dell'IVA. (Risoluzione 19 giugno 2006, n. 84/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con la risoluzione 16 maggio 2006, n. 62/E sono stati disciplinati gli adempimenti in materia di

IVA dei professionisti delegati al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c..

In particolare è stato chiarito che nel caso di vendita di beni immobili a seguito di espropriazione forzata, il professionista delegato ha l'obbligo di provvedere all'emissione della fattura e al versamento all'Erario della relativa imposta sul valore aggiunto, in nome e per conto del debitore esecutato.

Segnalato che, nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l'imposta dovuta dovrà essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all'IVA, si prevede che, nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice-tributo, appositamente istituito:

- 6501 denominato «IVA relativa alla vendita, ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata».

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice-tributo sopra menzionato, utilizzabile unicamente dai professionisti delegati, dovrà essere esposto nella colonna «importi a debito versati» della «sezione Erario». Inoltre, nella colonna «anno di riferimento» dovrà essere indicato l'anno in cui è avvenuta la vendita dell'immobile a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma «AAAA».

Si precisa che tale codice-tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

Notai - Vendite immobiliari - Compensi. (Risoluzione 18 ottobre 2007, n. 296/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)

L'espropriazione immobiliare, disciplinata dagli articoli 555 ss. c.p.c. è caratterizzata dalla vendita coattiva dell'immobile di proprietà del debitore esecutato, disposta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale territorialmente competente, su istanza del creditore pignorante.

La descritta procedura, così come l'intero processo di esecuzione, è stata oggetto di una recente riforma (intervenuta con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 2005, n. 80 e con D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, con legge 23 febbraio 2006, n. 51) che ha inciso, in particolare, sulla delega delle operazioni di vendita immobiliare.

La disciplina vigente a seguito della riforma, infatti, prevede la possibilità di delegare le predette operazioni non solo a notai ma anche ad avvocati e commercialisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. Att. c.p.c. ed estende la possibilità di delegare non soltanto le vendite con incanto ma anche quelle senza incanto.

Il professionista delegato alla vendita provvede dunque allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 591-bis c.p.c. tra cui figura, ad esempio, l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento C ..)" (articolo 591-bis, secondo comma, numero 11, c.p.c.).

All'esito della procedura di vendita forzata, in cui sia intervenuto il notaio, in qualità di professionista delegato alla vendita (avente ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili registrati), il giudice dell'esecuzione liquida i compensi spettantigli. A tal fine il giudice provvede con decreto alla «specificazione determinativa della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario» (articolo 179-bis, secondo comma, disp. att. c.p.c.).

Ciò premesso, in merito all'applicazione della ritenuta si rileva che ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa».

Al riguardo, si ritiene che nella fattispecie prospettata sussistano i presupposti di applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 25 richiamato in ordine alla qualità di sostituto di imposta del debitore esecutato e alla natura di reddito di lavoro autonomo del compenso spettante al notaio delegato alla vendita.

In merito alle modalità di applicazione della ritenuta d'acconto, da effettuare all'atto del pagamento da parte del sostituto di imposta, occorre necessariamente tener conto del quadro normativo delineato dalle disposizioni in materia di procedura espropriativa, con particolare riguardo alla liquidazione e al pagamento dei compensi spettanti al notaio delegato.

Nell'ipotesi in esame, infatti, in applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile e del decreto del giudice dell'esecuzione, il pagamento deve intendersi effettuato nel momento in cui il notaio preleva le somme liquidate a suo favore che, ordinariamente, comprendono il compenso al lordo della ritenuta e l'IVA. Tali somme sono prelevate su quelle ottenute dalla vendita forzata di un bene già appartenente al

patrimonio del debitore esecutato nei cui confronti si esplicano gli effetti della vendita stessa, che sostiene l'onere economico per liquidare i compensi spettanti al notaio e a favore del quale sono destinate le eventuali somme residue una volta soddisfatti i creditori precedenti (articolo 510, quarto comma, c.p.c.).

Si ritiene, pertanto, che l'obbligo di effettuazione e versamento della ritenuta, non possa che essere assolto, in nome e per conto del debitore esecutato, dal notaio delegato alle operazioni di vendita al momento del prelievo del compenso.

D'altronde, non si rinviene nell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 una disposizione specifica, analoga a quella recata dal successivo articolo 25-bis, quarto comma, che prevede l'obbligo per il commissionario di rimettere al committente l'importo corrispondente alla ritenuta, nell'ipotesi in cui il compenso sia direttamente trattenuto sull'ammontare delle somme riscosse.

Tale conclusione è coerente con l'orientamento espresso nella risoluzione 16 maggio 2006, n. 62/E in cui è affermato che la procedura espropriativa rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell'Erario, gli obblighi di fatturazione e versamento dell'IVA devono ritenersi in ogni caso accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato.

La circostanza che in pendenza del procedimento di esecuzione è intervenuto il fallimento del debitore esecutato e che il curatore è subentrato nella procedura esecutiva, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 107, quinto comma, della cosiddetta «legge fallimentare», recata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo in vigore dal 16 luglio 2006, comporta che quest'ultimo in qualità di sostituto di imposta è tenuto a riportare i dati relativi all'effettuazione e al versamento della ritenuta nella dichiarazione dei sostituti di imposta, previa acquisizione della prova documentale dell'avvenuto versamento, ed è tenuto altresì al rilascio della relativa certificazione.

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORDSUALI

Concordato preventivo. Imposta di registro e sentenza di omologazione. *(Circolare n. 140/E/IV/8/1998/132790, in data 8 settembre 1998, del Mia. Finanze, Contenzioso trib.;estratto)*

Con la nota cui si porge riscontro, la Direzione regionale delle Entrate per la Toscana, Sezione staccata di Pisa, chiede specifiche istruzioni in merito alle controversie decisioni emesse dalle Commissioni tributarie di primo e secondo grado di Pisa, riguardanti la tassazione delle sentenze di omologazione di concordati preventivi nel caso in cui in esse non sia stato indicato l'ammontare dei crediti rientranti nel regime IVA e, pertanto, assoggettate all'imposta proporzionale del registro.

L'ex Ispettorato Compartimentale faceva presente che per alcune vertenze riguardanti avvisi di liquidazione emessi dal competente Ufficio del Registro di Pisa, relativi alla tassazione delle sentenze di omologazione di concordati preventivi, le adite Commissioni tributarie accoglievano detti ricorsi, ritenendo efficace ed esaustiva l'attestazione resa dal Commissario giudiziale circa i crediti soggetti ad IVA e, pertanto, esclusi dall'imposta proporzionale di registro.

Dichiarava, inoltre, di non concordare con quanto deliberato dai giudici di prime cure, ritenendo inammissibile una delega dei poteri-doveri spettanti all'Amministrazione in sede di determinazione della base imponibile ad un organo esterno per quanto autorevole.

L'ex Ispettorato, conseguenzialmente, invitava l'ufficio a non accettare le decisioni emesse dai giudici, sulla base della sola attestazione del Commissario giudiziale, ai fini della assoggettabilità ad IVA dei crediti ammessi a concordato e a rimuovere qualsiasi difficoltà frapposta per discernere i crediti da escludere dalla tassazione con imposta proporzionale in quanto soggetti ad IVA.

Con successiva risoluzione n. 260221 del 10 settembre 1992, sempre in materia di tassazione di sentenze omologative di concordati preventivi o fallimentari, l'ex Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli affari interpellata sulla possibilità di estendere, ai sensi degli articoli 5 e 10 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131186, il trattamento di non assoggettabilità ad imposta di registro anche ai crediti di natura tributaria o previdenziale nonché ai crediti per prestazioni di lavoro dipendente, manifestava il proprio pensiero, ritenendo meritevole di accoglimento la formulata proposta e ciò sulla base del tenore letterale dell'articolo 10, legge 11 agosto 1973, n. 533 - cui fa riferimento l'articolo 10 della Tabella allegata al Testo Unico n. 131/86 - laddove prevede espressamente nel secondo comma l'esclusione dell'imposta di registro, sia per gli atti e documenti inerenti all'esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego, sia per quelli riferentisi a recupero di crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

Per quel che concerne l'applicazione del noto principio di alternatività IVA-registro di cui all'articolo 40,

D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131, si ritiene di segnalare all'attenzione di codesta Direzione regionale, la risoluzione n. 244/E del 30 ottobre 1996 con la quale la scrivente ha ulteriormente precisato i requisiti per l'applicabilità del suddetto principio, alle sentenze omologative di concordati preventivi o fallimentari.

Ora, dall'esame degli ulteriori elementi acquisiti e tenuto conto delle osservazioni sollevate dall'ex Ufficio Ispettivo sull'assunto degli organi giurisdizionali a voler considerare esaustiva l'attestazione del Commissario giudiziale circa i crediti soggetti ad IVA e quindi assoggettabili, per il noto principio dell'alternatività di cui all'articolo 40, D.P.R. 131/86 alla sola imposta fissa di registro, la scrivente ritiene di poter concordare con il parere negativo formulato, a suo tempo, dall'ex Ispettorato.

Al riguardo, si ritiene, infatti, che pur dovendosi riconoscere alle dichiarazioni rese dal Commissario giudiziale la particolare autorevolezza scaturente dalla veste che esso assume nella procedura in questione, cionondimeno deve comunque considerarsi integro il potere-dovere di controllo dell'Amministrazione e bene ha fatto il suddetto Ispettorato a richiamare l'ufficio all'esercizio di tale potere.

Ciò posto, allo stato attuale la scrivente ritiene utile proseguire nell'iter contenzioso intrapreso.

Procedure concorsuali e diritti dell'ufficiale giudiziario. (Nota 17 marzo 2003, n. 6/490/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) ha inteso riordinare interamente la materia, che è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi interventi normativi e regolamentari.

Per quanto riguarda la procedura fallimentare, è previsto espressamente all'articolo 146 del suddetto testo unico che, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'Erario.

In particolare viene stabilito, per quanto in questa sede interessa, che sono anticipate dall'Erario le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Non essendo ivi indicata, né altrove specificata, la voce dei diritti degli ufficiali giudiziari, e in ossequio al principio del quod lex voluit dixit, risulta che tale spesa non dovrà essere computata e, ovviamente, non verrà successivamente recuperata sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Pertanto, rispondendo al presente quesito, si ritiene che l'ufficiale giudiziario per l'avvenire non dovrà richiedere l'anticipo di detta spesa.

Sentenze di fallimento - Trascrizione nei registri immobiliari - Istruzioni sulle modalità di attuazione. (Circolare 23 aprile 2003, n. 3/1' del Ministero Economia e Finanze, Agenzia del Territorio)

Da più parti sono stati manifestati dubbi e perplessità in ordine alla configurabilità, in capo al conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 88, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), dell'obbligo di procedere all'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base della notifica di un estratto, effettuata dal curatore fallimentare. Sull'argomento, peraltro, sono state altresì segnalate alcune sentenze di Tribunale con cui è stata dichiarata l'illegittimità del rifiuto opposto da taluni conservatori, di eseguire, d'ufficio, la predetta formalità di annotazione.

La questione scaturisce dalla non agevole interpretazione dell'articolo 88, secondo comma, della legge fallimentare, concernente le modalità di esecuzione della pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Problematica, quest'ultima, su cui, anche in passato, il Ministero delle finanze ha più volte tentato di individuare una soluzione interpretativa in grado di coniugare il rispetto della suddetta previsione normativa, con l'esigenza di garantire l'attuazione di una forma di pubblicità in linea con i principi cardine del nostro sistema di pubblicità immobiliare. La ricerca della esatta e corretta portata dell'articolo 88 della legge fallimentare, come è noto, ha suscitato, anche in passato, un vivace dibattito dottrinale.

La locuzione piuttosto «atecnica» usata dal legislatore ha, infatti, indotto una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, a ritenere che la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere annotata d'ufficio nei pubblici registri immobiliari, sulla base della notifica del relativo estratto al competente ufficio.

Tale tesi si fonda, essenzialmente, sulla circostanza che l'articolo 88 contiene una deroga ai principi generali regolanti la pubblicità immobiliare.

In realtà come peraltro può agevolmente desumersi dal chiaro ed eloquente passo contenuto nel paragrafo 17 della relazione del Ministro Guardasigilli li al R.D. n. 267/1942 - deve ritenersi che l'articolo 88 in parola non costituisca un'eccezione al sistema di pubblicità immobiliare previsto nel

nostro ordinamento, bensì una norma integrativa dello stesso. La disposizione in parola, infatti, introduce la possibilità di rendere pubblica la sentenza dichiarativa di fallimento nei registri immobiliari, altrimenti non prevista specificamente da nessun'altra disposizione.

Sembra opportuno evidenziare che la tesi secondo cui il legislatore, con l'espressione usata nell'articolo 88 citato, abbia in realtà inteso riferirsi all'istituto della trascrizione e non a quello dell'annotazione, è condivisa da gran parte della dottrina.

Tale assunto si fonda nella considerazione che per il nostro sistema di pubblicità immobiliare, le annotazioni costituiscono formalità complementari ed accessorie, che presuppongono, necessariamente, l'esistenza di una formalità di trascrizione o iscrizione cosiddetta «principale», a margine della quale vanno materialmente eseguite, a norma del secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Seguendo la tesi contraria - condivisa, in parte, dalla giurisprudenza di merito - l'annotazione dovrebbe essere eseguita d'ufficio dal conservatore, pur in assenza di una formalità principale preesistente. Il che equivale a trasformare l'annotazione di cui trattasi in una sorta di formalità «virtuale», prevista normativamente, ma concretamente ineseguibile. Ad avviso di questa Agenzia, pertanto, al di là del riferimento letterale contenuto nella disposizione più volte menzionata, al fine di garantire la corretta attuazione della pubblicità immobiliare alla sentenza dichiarativa di fallimento, non può che utilizzarsi lo strumento della trascrizione.

Tale interpretazione, del resto, appare quella più rispondente alla ratio dell'articolo 88 della legge fallimentare, che è quella di rendere pubblico il fallimento, cioè il vincolo di indisponibilità gravante sui beni del fallito.

Pertanto, anche se si volesse ritenere praticabile (rectius: legittima), l'eseguibilità di una formalità di annotazione, non potrebbe non tenersi conto, al riguardo, del contenuto e della portata limitativa dell'articolo 17, ottavo comma, della legge n. 52/1985, rispetto alla eseguibilità d'ufficio delle domande di annotazione.

Tale disposizione, infatti, mentre per le trascrizioni, le iscrizioni e le rinnovazioni prevede l'eseguibilità d'ufficio sia nei casi espressamente previsti dalla legge che in seguito a rettifiche correlate ad errori materiali commessi dall'ufficio, per le formalità di annotazione limita detta possibilità soltanto alla seconda ipotesi (errori materiali commessi dall'ufficio).

Il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile - interpellato sull'argomento - con parere 25 marzo 2003, n. 2/60/FG/2 (2003) u/4109, ha convenuto con la Scrivente che, al fine di assicurare la pubblicità immobiliare delle sentenze in parola «...queste debbano essere non già annotate in senso tecnico nei pubblici registri, bensì trascritte».

Quanto alle modalità attuative, tuttavia, il predetto Dipartimento, discostandosi in parte dalla soluzione ipotizzata dalla Scrivente, ha ritenuto che per la trascrizione delle stesse sentenze non «... debba necessariamente farsi riferimento alla disciplina di cui agli articoli 2659 ss. c.c. e dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 ..», posto che «... la pubblicità di cui all'articolo 88 della legge fallimentare richiede una procedura attuativa sua propria ...».

Sotto tale profilo, il predetto Dicastero, anche tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali di merito nella subiecta materia, ha sottolineato come debba, di conseguenza, ritenersi illegittimo il rifiuto opposto dal conservatore di provvedere d'ufficio all'attuazione della pubblicità immobiliare delle sentenze dichiarative di fallimento.

Tutto ciò premesso, qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la Conservatoria competente, ma si limiti a notificare al conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'articolo 88, secondo comma, della legge fallimentare, gli uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale:

1) compilazione d'ufficio delle note di trascrizione su supporto informatico, utilizzando il codice residuale 600, senza indicazione dei beni immobili (in tale caso, infatti, la deroga a quanto previsto dall'articolo 2659 c.c. in tema di contenuto obbligatorio della nota di trascrizione, va ricondotta alla peculiare natura della trascrizione della sentenza di cui trattasi);

2) esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione, con prenotazione a debito dei tributi complessivamente dovuti, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Con specifico riferimento alla procedura appena descritta, il Dipartimento per gli affari di giustizia, nella parte conclusiva del parere innanzi citato, ha ritenuto di dover precisare che «... la cooperazione dei curatori fallimentari potrà essere eventualmente richiesta dai conservatori immobiliari nei casi in cui occorra acquisire specificamente e in concreto, attraverso gli atti del fallimento, singoli dati da utilizzare nell'iter procedimentale della trascrizione che non siano ricavabili direttamente dal titolo notificato».

Credito IRAP - Ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata. (Risoluzione 5 aprile 2005, n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate)

Alcune Direzioni regionali, al fine di orientare correttamente l'operato dei Concessionari, hanno sottoposto alla Direzione... il quesito in ordine alla collocazione in via privilegiata o chirografaria del credito IRAP nella procedura fallimentare.

In particolare è stato chiesto quale deve essere il comportamento del Concessionario del servizio nazionale della riscossione in caso di diniego espresso dal Tribunale fallimentare in ordine alla richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata del credito IRAP ai sensi dell'articolo 2752 c.c., motivata sulla base della inesistenza di una espressa previsione legislativa di tale ipotesi.

Come è noto, la disciplina generale di cui all'articolo 2745 c.c. dispone: «Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito»; pertanto, il privilegio è direttamente ricollegato dalla legge a determinati crediti in ragione della loro specifica causa, secondo una scelta economico-politica, come tale riservata alla discrezionalità del legislatore.

Tale necessaria correlazione tra causa del credito e privilegio è stata evidenziata dalla Suprema Corte secondo la quale «la causa intanto privilegia il credito in quanto sussistano in concreto le ragioni per accordare il trattamento preferenziale che, per contro, non ha ragione d'essere non solo quando si è del tutto fuori dallo schema tipico previsto dal legislatore, ma anche quando allo schema tipico previsto in astratto non corrispondono, in concreto, quelle caratteristiche del credito che hanno determinato, in sede di formazione della nota, il trattamento preferenziale in ragione della causa del credito».

Alla luce dello stretto collegamento tra privilegio e causa del credito deve valutarsi l'ambito applicativo dell'articolo 2752 c.c. in forza del quale «<hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, ...».

Tale norma dunque, al pari di tutte quelle istitutive di privilegio, ha carattere eccezionale in quanto deroga al principio generale della par condicio creditorum.

Atteso che l'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile dispone che «le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati», ne consegue che l'articolo 2752 c.c. non può applicarsi in via analogica. In particolare, la ratio del divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali consiste nell'evitare un'arbitraria estensione delle deroghe alla disciplina generale oltre i casi specificamente previsti dal legislatore.

Secondo il comune orientamento dottrinale e giurisprudenziale, tuttavia, è ammessa un'interpretazione estensiva delle norme eccezionali.

Circa la distinzione tra interpretazione estensiva ed analogica, può ritenersi, in via generale, che con l'interpretazione estensiva si afferma un significato della norma più ampio di quello risultante dalla mera interpretazione letterale, fino a ricomprendere quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi ma che in realtà sottendono la medesima ratio.

L'analogia, viceversa, quale mezzo suppletivo della legge, non riguarda il significativo della norma, bensì consente l'applicazione di quest'ultima a casi non ricompresi nel suo ambito.

Occorre altresì considerare che ai sensi dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'interprete non può fermarsi al significato letterale della legge, ma deve anche tener conto «dell'intenzione del legislatore» inteso obiettivamente come interesse specifico tutelato dalla norma.

Ciò premesso in via generale, con riferimento al caso di specie si osserva che l'IRAP ha sostituito - tra le altre imposte - l'ILOR di cui ha ereditato la natura di tributo diretto ed erariale assumendone la stessa rilevanza nell'ambito del sistema tributario nazionale.

Invero, tenuto conto che le imposte dirette colpiscono la ricchezza come tale, la natura diretta dell'IRAP è stata implicitamente affermata dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza 21 maggio 2001, n. 156, secondo cui «il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene, mediante l'IRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L'imposta colpisce perciò, con carattere di realtà, il fatto economico diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione».

Allo stesso modo, non può negarsi la natura di tributo erariale dell'IRAP.

Se, infatti, l'IRAP è stata ideata come strumento capace di attribuire alle Regioni un grado molto ampio di autonomia tributaria, per il contribuente essa si configura come un tributo statale in quanto istituita con legge dello Stato che ne ha definito i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile.

Per altro verso, si osserva che ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, «fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di

controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni in materia delle imposte sui redditi ...».

In particolare, «l'imposta dovuta a ciascuna Regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi» (articolo 30, secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997). Inoltre, «nel periodo d'imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi» (articolo 30, terzo comma, del decreto legislativo n. 446/1997).

Infine, «la riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi ...» (articolo 30, sesto comma, del decreto legislativo n. 446/1997).

Da ultimo si evidenzia che, secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 146/1997, ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36»: tra tali tributi risulta espressamente indicata anche l'ILOR.

L'IRAP ha, inoltre, sostituito l'ILOR nelle convenzioni, stipulate e stipulande, contro le doppie imposizioni.

In base alle considerazioni esposte, pertanto, il credito IRAP, benché non espressamente richiamato dall'articolo 2752 c.c., deve ritenersi assistito da privilegio.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i Concessionari della riscossione devono richiedere l'ammissione al passivo del credito IRAP iscritto a ruolo in via privilegiata, ai sensi dell'articolo 2752 c.c. e, laddove tale collocazione non venga riconosciuta, dovrà essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 98 del R.D. n. 267/1942, ovvero dovrà insistersi nella richiesta nel caso che la contestazione avvenga in sede di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del R.D. n. 2671/1942.

Istanza di chiusura del fallimento - Esclusione dal contributo unificato. (Nota 7 marzo 2006, n. 27213/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

E' stato chiesto di conoscere se l'istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex articolo 119 della legge fallimentare sia soggetta al pagamento del contributo unificato di euro 70,00 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, D.P.R. n. 115/2002.

Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 119 della legge fallimentare non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come decreto motivato, pur prevedendo nel successivo articolo 120 della legge fallimentare gli effetti di natura sostanziale che ne derivano.

Pertanto, se si considera che l'articolo 146, primo comma, D.P.R. n. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura e che l'articolo 119 è ricompreso nel capo VIII, sezione I, della legge fallimentare, intitolata «della chiusura del fallimento» si è dell'avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare.

D'altra parte va aggiunto che sia che il provvedimento venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di «denaro per gli atti richiesti dalla legge» (art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica citato) la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito.

Inventari nei fallimenti - Redazione a cura del cancelliere. (Nota 1 aprile 2005 n. 1/4168/U/44 Ministero giustizia, Direzione Giustizia civile)

E' stato chiesto di conoscere se, ai sensi del vigente articolo 146 del testo unico in materia di spese di giustizia, le spese e le indennità dovute al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari fallimentari svolta al di fuori del normale orario di ufficio sia, in mancanza di attivo fallimentare, anticipabile dall'Erario mediante prenotazione a debito, come già riconosciuto sotto la vigenza dell'abrogato articolo 91 della legge fallimentare e se il provvedimento di liquidazione delle spese sia ancora di competenza del giudice delegato, ovvero sia divenuto di competenza del cancelliere ai sensi dell'articolo 165 del testo unico citato.

Al riguardo, occorre rilevare che in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura, comprese pertanto quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l'attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro, sono a carico della massa attiva del fallimento.

L'articolo 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è

denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'Erario.

Pertanto, il rimborso delle spese, l'indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario (se viene svolto al di fuori dell'orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall'Erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall'Erario (articolo 162 del testo unico).

Ovviamente, tutte le spese dell'una e dell'altra categoria devono essere recuperate appena vi sono disponibilità sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, come previsto dall'aut. 146, quarto comma.

In relazione al secondo quesito si fa presente che l'articolo 146 non richiede, a differenza dell'abrogato articolo 91 della legge fallimentare, il decreto del giudice per l'autorizzazione alla prenotazione a debito, né il decreto di liquidazione delle spese anticipate, per cui valgono le regole generali del testo unico per i titoli di pagamento.

Di conseguenza nella specie deve applicarsi il principio stabilito dall'articolo 135 del testo unico, secondo il quale «la liquidazione delle spese ... è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio, se non espressamente attribuita al magistrato».

Fallimenti chiusi senza attivo - Pagamento del compenso al curatore. *(Circolare 29 novembre 2006, n. 1270801U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Con riferimento a quanto in oggetto si rileva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 del 28 aprile 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 146, terzo comma, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non era previsto che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore.

Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, oramai, è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo.

Al riguardo, si osserva che le sentenze che dichiarano l'incostituzionalità di una legge dello Stato o che ne integrano il contenuto per renderlo aderente al dettato costituzionale (sentenze additive di accoglimento) hanno efficacia retroattiva (cfr. tra tutte, Cass. civili, sentenza n. 3745 del 14 marzo 2002) e, pertanto, producono effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili, quali la formazione del giudicato, ovvero la prescrizione o la declaratoria ritualmente rilevante (cfr. Cass. civili, sezione Un., sentenza n. 14541 del 19 novembre 2001).

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che l'anticipazione da parte dello Stato delle spese ed onorari del curatore e quindi il relativo rimborso siano dovuti per i fallimenti ancora aperti alla data del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, mentre non potrà essere corrisposta per i fallimenti dichiarati chiusi per insufficienza di attivo con decreto definitivo prima del deposito della sentenza della Corte ed in ogni caso quando non ci siano più situazioni contestabili in giudizio.

Si precisa, inoltre, che anche su parere concorde dell'ufficio legislativo, gli uffici giudiziari dovranno provvedere al pagamento del compenso spettante al curatore, così come liquidato dalla sezione fallimentare del Tribunale ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (regolamento contenente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata), per intero o per quella parte che non trova capienza nell'attivo fallimentare.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Trattamento fiscale della vendita di immobili nel fallimento. *(Risoluzione 30 marzo 2007, n. 68/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*

(. . .) Si rileva che con circolare 17 gennaio 1974, n. 6, sono stati indicati i principali adempimenti per le cessioni di beni compresi in procedure fallimentari. È stato chiarito che il curatore fallimentare il quale, nell'adempimento degli obblighi ad esso derivanti dalle proprie funzioni, effettua cessioni di beni il cui possesso è stato trasferito all'ufficio fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento viene, in sostanza, a sostituirsi a tutti gli effetti al soggetto d'imposta ed è tenuto all'osservanza degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 633/1972. -

In particolare, per le cessioni di cui trattasi, il curatore deve emettere fattura ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto.

Inoltre, con la risoluzione 16 maggio 2006, n. 62/E, la Scrivente ha fornito indicazioni in merito agli obblighi di fatturazione e versamento IVA del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis C.p.c., nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 ss. C.p.c. Non diversa sembra essere la posizione del curatore fallimentare nei

confronti del terzo che ha subito l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare. Anche in questo caso, in occasione della vendita all'incanto del cespite oggetto dell'atto revocato, da effettuarsi secondo le modalità descritte dall'articolo 108 della legge fallimentare, la soggettività passiva d'imposta fa capo al terzo che ha subito l'azione revocatoria, ma deve ritenersi limitata sotto il profilo degli adempimenti che discendono, con particolare riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, accentrati nell'ambito dell'amministrazione del fallimento.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il curatore fallimentare è obbligato ad emettere fattura in nome e per conto della BETA S.a.s. e a versare l'IVA incassata all'Amministrazione finanziaria. Il curatore provvederà, poi, a consegnare o spedire un esemplare della fattura medesima al liquidatore della BETA S.a.s. o, in mancanza, ai suoi soci, dandone, altresì, comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il trattamento tributario della vendita all'incanto degli immobili e, in particolare, in merito all'assoggettabilità dell'operazione all'IVA o all'imposta di registro in misura proporzionale, si osserva quanto segue.

Come è noto, l'articolo 35, commi da 8 a 10-sexies, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto una nuova disciplina della imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, prevedendo un generalizzato regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti di tutte le tipologie di fabbricati, sia pure con qualche eccezione. Un'eccezione riguarda i fabbricati ad uso abitativo ceduti dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito sul fabbricato, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione, a condizione che la cessione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione. Nell'istanza di interpello viene specificato che sugli immobili in questione la società BETA S.a.s. ha iniziato lavori di costruzione - rectius: ha continuato quelli iniziati dal primo cedente - ma che tali lavori non sono stati mai ultimati, con la conseguenza che gli immobili non sono abitabili. Essi, tuttavia, tenuto conto della loro classificazione catastale (i due appartamenti per i quali si vuole procedere alla vendita all'incanto sono definiti di civile abitazione), sono da inquadrarsi fra i fabbricati ad uso abitativo. Come precisato con la circolare 1 marzo 2007, n. 12/E, con riguardo al trattamento fiscale da applicare alla cessione di un fabbricato non ultimato, occorre tener conto che l'articolo 10, numeri 8-bis) e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, nell'individuare il regime IVA applicabile alla cessione di fabbricati, non tratta specificamente anche dei fabbricati «non ultimati», diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi (come, ad esempio, il numero 21 della Tabella A), parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972 e il numero 127 -undecies della Tabella A), parte terza, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica). Da ciò discende che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dall'ambito applicativo dei richiamati numeri 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata ad IVA.

Con la richiamata circolare è stato, altresì, precisato che nell'eventualità in cui la cessione abbia ad oggetto un fabbricato «non ultimato» per il quale sussistano i requisiti «prima casa» rimane ferma l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al numero 21) della Tabella A), parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ovvero l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al numero 127 -undecies) della Tabella A), parte terza, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove ne sussistano tutti i presupposti di legge.

Nel caso di specie, poiché dall'istanza di interpello risulta che la società BETA S.a.s. ha compiuto sui fabbricati oggetto di cessione lavori di costruzione interrotti e mai ultimati, la Scrivente è dell'avviso che l'operazione sia esclusa dall'ambito applicativo del richiamato articolo 10, numeri 8-bis) e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 e debba, dunque, essere assoggettata ad IVA, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ferma restando l'applicazione delle predette agevolazioni al ricorrere dei requisiti di legge.

Imposta di registro su sentenze di opposizione allo stato passivo fallimentare. (Risoluzione 17 dicembre 2008, n. 479/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante - L'istante ritiene che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento debba essere assoggettata all'imposta di registro nella misura fissa, poiché vertente su un credito derivante da contratto di mutuo fondiario che prevede le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 6011/1973, citato.

È, inoltre, dell'avviso che il provvedimento non integri un accertamento di diritto a contenuto patrimoniale se non per illimitato importo degli interessi, ovvero della differenza tra il credito ammesso con sentenza del Tribunale e quello già riconosciuto dal giudice delegato, avendo prodotto, semplicemente, una diversa collocazione, con privilegio ipotecario anziché in chirografo, del credito stesso.

Parere della Direzione - Preliminarmente si rileva che l'istanza in esame è inammissibile in quanto finalizzata a chiedere alla Scrivente una valutazione in ordine alla liquidazione dell'imposta di registro

effettuata dal competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'avviso allegato dall'istante alla propria richiesta di interpello.

L'intervento della Scrivente, pertanto, rileverebbe quale controllo ex post dell'operato dell'ufficio, attività, quest'ultima, che esula dalla natura meramente interpretativa dell'interpello di cui all'articolo 11 della legge n. 212/2000.

Peraltro, in riferimento al caso prospettato non ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, in quanto la Scrivente si è espressa da ultimo con la risoluzione 21 aprile 2008, n. 168/E, consultabile sul sito internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Tuttavia, si esprime di seguito un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono assoggettate al pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, l'articolo 15 dispone l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle Concessioni Governative delle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e di tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni medesime.

In deroga a tale disposizione gli atti giudiziari relativi alle stesse operazioni sono soggetti al regime ordinario (articolo 15, secondo comma). Pertanto, gli atti giudiziari non fruiscono dell'esonero dai tributi sostituiti.

Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è esclusa dall'applicazione dell'imposta sostitutiva. Pertanto, detta sentenza è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nei modi ordinari (vedi in tal senso anche la risoluzione 21 aprile 2008, n. 168/E).

In conclusione va rilevato che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso, e l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), della tariffa, parte prima, del testo unico sull'imposta di registro, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1 % agli atti dell'Autorità giudiziaria «di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale».

La base imponibile per la tassazione della sentenza del Tribunale è rappresentata dell'intero credito ammesso allo stato passivo del fallimento.

Procedimento di esdebitazione. *(Circolare 7 settembre 2010, n. 114831/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

L'Ispettorato generale ha segnalato che dalle verifiche ispettive è emerso un diverso orientamento degli uffici giudiziari in merito alla modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento, al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall'articolo 128 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.

Concordando con l'orientamento espresso dall'Ispettorato generale, si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento.

Tali procedure pertanto dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in Camera di Consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l'importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d'ufficio di cui all'articolo 30 del testo unico delle spese di giustizia.

FASCICOLI CIVILI

Registri civili e statistiche giudiziarie - Note di iscrizione a ruolo e di accompagnamento. *(Circolare n. 2/2000, in data 2 agosto 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Aff. civili)*

Nell'ambito della più ampia collaborazione tra questo Ministero ed il Consiglio Superiore della Magistratura, finalizzata anche ad una corretta individuazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari e di quello dei magistrati, così come già evidenziato nella circolare del 22 dicembre 1999, si colloca l'iniziativa volta all'istituzione di un unico modello unico di nota di iscrizione a ruolo, o nota di accompagnamento, valido per tutto il territorio nazionale.

Si è, infatti, evidenziata la necessità di standardizzare le modalità di iscrizione nei ruoli civili e, conseguentemente, razionalizzare la rilevazione statistica di alcuni dati relativi ai procedimenti

civili, al fine di renderli uniformi e comparabili fra loro: cosicché, d'intesa con un gruppo di studio nominato dal C.S.M., è stato realizzato un modello unico della nota di iscrizione a ruolo.

L'utilizzo del modello di nota di iscrizione si fonda sulla collaborazione degli avvocati, chiamati a selezionare e indicare espressamente anche l'oggetto della controversia allorché si richiede l'iscrizione a ruolo. A tal fine la bozza del nuovo documento è stata preventivamente sottoposta al Consiglio Nazionale Forense che, a seguito di incontri del presidente, e di avvocati da questi delegati, con la delegazione del C.S.M. e del Ministero, ha formalmente espresso giudizi di apprezzamento per l'iniziativa e di condivisione dei contenuti conclusivi, che hanno tenuto conto dei suggerimenti formulati dall'Avvocatura stessa.

In particolare, a seguito delle osservazioni dell'Avvocatura sono state redatte differenti note di iscrizione relative ai singoli ruoli, sia per il grado che per il giudizio di appello. Ciò al fine di agevolare l'attività di tutti gli operatori, a partire dagli avvocati, che dovranno espressamente indicare gli oggetti delle controversie scegliendoli tra quelli indicati nell'elenco allegato al singolo modello.

Si trasmette, quindi, copia di tutte le note di iscrizione a ruolo, o di accompagnamento, con le istruzioni relative. Tali documenti saranno quanto prima forniti anche su supporto informatico, così da agevolare le attività di compilazione e di utilizzo dei medesimi.

Per una maggiore e più immediata fruizione dei modelli, si provvederà a renderli disponibili anche sul sito Internet del Ministero della Giustizia.

Sul piano operativo, ogni procedimento di cui si chiede l'iscrizione a ruolo dovrà essere accompagnato dalla relativa nota compilata con tutti i dati richiesti, ivi compreso l'oggetto, e in caso di pluralità di parti utilizzando gli intercalari AIB che costituiranno il presupposto per i successivi adempimenti di Cancelleria. In caso di omessa indicazione dell'oggetto o di indicazione palesemente erranea dello stesso, sarà cura dell'ufficio giudiziario interessato provvedere alla corretta registrazione riportando la variazione sulla nota.

Come già rappresentato nella richiamata circolare del 22 dicembre 1999, e per conseguire le finalità sopra indicate, si è proceduto, sempre d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, a individuare gli «eventi» fondamentali dell'iter processuale civile, predisponendo un elenco che risponde, come per gli oggetti, a esigenze di standardizzazione e uniformità. La Cancelleria procederà pertanto ad annotare quanto avvenuto in udienza nei relativi registri civili mediante l'utilizzo dell'allegata tabella contenente l'elenco degli «oggetti», anch'esso già approvato dal C.S.M. con delibera del 22 dicembre 1999.

Le note di iscrizione a ruolo trasmesse, come del pari l'elenco degli eventi, saranno utilizzate a partire dal 1° ottobre 2000; peraltro il quarto trimestre dell'anno in corso sarà opportunamente osservato come periodo di sperimentazione delle nuove metodologie di lavoro.

Gli uffici informatizzati sono pregati di porre la massima attenzione anche agli aspetti di dettaglio, attesa l'importanza, ai fini statistici, di una rilevazione di dati corretta ed uniforme.

Si evidenzia, a questo proposito, che il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella presente consentirà di formare una base informativa stabile ed attuale, che ridurrà l'onere della elaborazione statistica periodica e il numero delle richieste che giungeranno agli uffici.

Nota di iscrizione a ruolo - Chiarimenti. *(Circolare n. 2976/2000/U, in data 30 settembre 2000, del Ministero Giustizia, Gab.)*

La circolare n. 2/2000 di questo Dicastero è stata oggetto, in relazione all'ampia portata innovativa ed all'individuazione di regole uniformi valide per tutti gli uffici giudiziari, di diversi quesiti e di numerose richieste di chiarimenti che inducono a formulare le seguenti precisazioni, anche in accoglimento di segnalazioni provenienti da diverse articolazioni periferiche positivamente valutate.

A tal fine si rappresenta che sono state apportate alcune modifiche all'elenco degli oggetti in relazione alla nota di iscrizione per il ruolo delle cause ordinarie, a quella degli affari da trattare in Camera di Consiglio e di volontaria giurisdizione della Corte di Appello, alla nota per i ruoli dei procedimenti sommari ed a quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione o da trattare in Camera di Consiglio per il Tribunale.

Si ribadisce, anzitutto, il carattere sperimentale dell'iniziativa per il periodo 1° ottobre 2000 / 31 dicembre 2000.

Tenuto conto del fatto che, sia la formazione della nota di accompagnamento, sia l'ampliamento dei dati richiesti a scopo organizzativo-statistico, rispetto a quelli dell'articolo 168 c.p.c. previsti per la nota di iscrizione a ruolo, si fondano su un principio di collaborazione che la classe forense è stata responsabilmente invitata a dare, è evidente che non possano essere previste penalizzazioni a seguito di eventuali difficoltà attuative.

Infatti, l'obbligatorietà dell'inserimento dei dati richiesti è un necessario corollario di un dettato normativo, e come tale circoscritto ai limiti derivanti dal contenuto della norma stessa, fermo restando

che le relative valutazioni non potranno che essere rimesse alla competente sede giurisdizionale, Le variazioni dell'oggetto possono avvenire a cura dell'ufficio durante tutto il corso del procedimento, dovendosi privilegiare l'accertamento dell'effettiva natura della controversia.

Si rappresenta, per una comprensione dei criteri di scelta e classificazione degli oggetti e della materia, che gli stessi si basano su esigenze organizzativo-statistiche ritenute prevalenti, per le necessità prospettate nella circolare del 2 agosto 2000, rispetto a considerazioni di carattere giuridico-sistematico.

L'utilizzo delle note di iscrizione a ruolo e delle note di accompagnamento, attesa la loro finalità organizzativo-statistica, non può avere portata innovativa e, pertanto, non possono ritenersi modificate le disposizioni vigenti in materia di spese e diritti relativi alla presentazione di ricorsi, atti o istanze, prima depositati privi di nota di accompagnamento o di iscrizione.

Diversi istituti, inoltre, ritenuti marginali da un punto di vista quantitativo, sono stati classificati nelle ipotesi residuali previste per gli oggetti o le materie (ad esempio, il nuovo articolo 612 c.p.p., non previsto espressamente, va classificato con il codice «5.11.999 esecuzioni civili - altre ipotesi»).

Proprio il carattere sperimentale dell'iniziativa potrà, peraltro, consentire nel corso del quarto trimestre del 2000 agli uffici ed alla classe forense di proporre suggerimenti ed eventuali modifiche atti a migliorare uno strumento di rilevazione finalizzato a realizzare una migliore organizzazione e gestione del servizio giudiziario.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle tabelle in zona di bilinguismo, si rappresenta che si provvederà alla trasmissione del testo tradotto ove non si sia già provveduto in sede locale.

Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari dei rispettivi distretti il contenuto della presente circolare.

NOTIFICHE DI ATTI IN MATERIA CIVILE

Diffida stragiudiziale in materia di lavoro e di atti in materia pensionistica. Spese degli atti. (Corte dei Conti). (Nota n. 5/350103-1, in data 23 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V)

L'Ufficio NEP del Tribunale di ... ha chiesto a questo Ministero di conoscere l'esatta interpretazione riguardo al regime delle spese degli atti di diffida stragiudiziale in materia di lavoro e previdenziale, ai sensi dell'articolo 10, legge 11 settembre 1973, n. 533. La questione può essere risolta sia in base alle interpretazioni adottate da questo Ministero in sede di risposta a quesiti sulla normativa menzionata, sia in esito alla lettura dello stesso articolo 10, che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, senza limite di valore o di competenza, per tutti gli atti, documenti o provvedimenti relativi al giudizio.

Si ritiene che l'esenzione ricorra nelle seguenti fattispecie: 1) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 2) nelle controversie di previdenza e assistenza; 3) nelle procedure di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previste da contratti o accordi collettivi di lavoro; 4) nelle procedure di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro e di previdenza; 5) nelle procedure relative al deposito e alla declaratoria di esecutività del lodo arbitrale, altresì è parere unanime che siano esenti anche gli atti connessi all'esecuzione delle sentenze e provvedimenti relativi a giudizi di lavoro. Al di là della presente casistica, non si riconoscono atti in materia di lavoro o previdenziale esenti da spese. Gli atti, menzionati nel quesito, di diffida stragiudiziale in materia di lavoro o previdenziale e gli atti stragiudiziali previsti da contratti o accordi collettivi estranei ai provvedimenti di conciliazione non sono da considerarsi esenti da spese, in quanto avulsi dalle ipotesi previste dalla norma.

In ordine all'ultimo quesito formulato, gli atti di fissazione di udienza innanzi alla Corte dei Conti, per i giudizi pensionistici, vanno ritenuti esenti da spese, in ossequio alla volontà del legislatore che, per tutelare le attese dei lavoratori, ha defiscalizzato le spese relative alle controversie di lavoro, o a queste assimilate.

Notifica degli atti giudiziari di competenza dell'avvocato. (Nota 27 febbraio 2002, n. 6/0256/RG del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio VI).

L'iter prescritto dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 che consente agli avvocati, che siano in possesso dei requisiti prescritti, di effettuare direttamente le notifiche degli atti giudiziari avvalendosi del servizio postale o consegnando personalmente la copia al destinatario, si ritiene che non possa essere modificato.

La legge predetta nelle sue prescrizioni normative assicura il carattere della terzietà; la certezza dell'osservanza delle modalità della notifica può essere garantita solo ed esclusivamente da una terza persona, che può essere rappresentata o dall'ufficiale giudiziario o dall'impiegato postale che nel momento in cui tratta le notifiche ricopre il ruolo di pubblico ufficiale.

Nella fattispecie in esame l'avvocato è riconosciuto pubblico ufficiale nel momento in cui nella relata di notifica attesti che la copia inviata è conforme all'originale; ma il legislatore per voler offrire maggiori garanzie, al fine di evitare contestazioni, ha prescritto che l'avvocato deve presentarsi all'ufficio postale con il plico aperto e con l'originale al seguito, affinché l'ufficiale postale possa apporre la data di spedizione su entrambi - originale e copia - e il timbro di vidimazione, con il quale si attesta la presentazione all'ufficio postale, al contrario dell'ufficiale giudiziario che si reca all'ufficio postale con il plico già chiuso. In altre parole il legislatore ha voluto fornire in tale fattispecie maggiori garanzie tutelando sempre il carattere della terzietà, che è assicurato dall'ufficiale postale.

Inoltre, l'articolo 1 della legge n. 53/1994 stabilisce che il difensore può notificare non solo a mezzo posta

ma anche a mani, su esplicita disposizione del giudice, e sempre che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 4 della citata legge, e cioè: «nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante».

Pertanto, il carattere della terzietà viene sotteso innanzi all'esigenza di tutelare la celerità della notifica o qualora il destinatario della notifica offra garanzie sufficienti a fugare dubbi circa la sufficienza della tutela offerta dall'ordinamento ai soggetti più deboli e sprovvisti di cognizioni giuridiche.

Gli stessi presupposti si rinvengono nell'articolo 151 c.p.c: offrendo la possibilità al giudice di prescrivere, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso «quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.

Quindi, per concludere, solo le circostanze particolari o le esigenze di maggiore celerità possono sottendere al carattere della terzietà, per il buon fine dell'azione intrapresa; ma ciò non è esperibile in una condizione di normalità.

Controversie in materia pensionistica e pagamento delle spese di notifica. (Nota 21 ottobre 2003, n. 6/1674/03.1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

In riscontro alle note ..., si chiarisce che l'esatta interpretazione dell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, viene fornita dalla nota 23 aprile 1999 di questa Amministrazione.

Ed invero, secondo detta nota, la questione può essere risolta sia in base alle interpretazioni adottate da questo Ministero in sede di risposta a quesiti sulla normativa menzionata, sia in esito alla lettura dello stesso articolo 10, che dispone l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, senza limite di valore o di competenza, per tutti gli atti, documenti o provvedimenti relativi al giudizio.

Si ritiene che l'esenzione ricorra nelle seguenti fattispecie: 1) nelle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 2) nelle controversie di previdenza e assistenza; 3) nelle procedure di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previste da Contratti o Accordi collettivi di lavoro; 4) nelle procedure di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro e di previdenza; 5) nelle procedure relative al deposito e alla declaratoria di esecutività del lodo arbitrale; altresì, è parere unanime che siano esenti anche gli atti connessi all'esecuzione delle sentenze e provvedimenti relativi a giudizi di lavoro.

Pertanto, gli atti menzionati nel quesito, di diffida stragiudiziale in materia di lavoro o previdenziale, e gli atti stragiudiziali previsti da Contratti o Accordi collettivi estranei ai provvedimenti di conciliazione non sono da considerarsi esenti da spese, in quanto avulsi dalle ipotesi previste dalle norme.

Appello - Momento di perfezionamento della relativa notifica. (Circolare 18 gennaio 2005, n. VI/79/025- 6/03-1/CA del 14 Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Con riferimento a quanto in oggetto, è pervenuta a questo Ufficio una missiva dell'avvocato ... del Foro di ..., nella quale si segnala una problematica già portata all'attenzione di codesta presidenza nel mese di luglio dello scorso anno, in relazione ai casi in cui si richieda la notificazione di un atto di appello a mezzo del servizio postale all'ufficio NEP di..., il quale non consegna alla parte richiedente l'originale dell'atto notificato, se non dopo che gli venga esibito l'avviso di ricevimento, a prova dell'avvenuta notificazione dell'atto.

L'avvocato riferisce nella missiva di luglio sopra citata, inoltrata al presidente della Corte di Appello di..., che le giustificazioni dell'ufficio NEP consistono nell'addurre che solo dopo che sia stata accertata l'avvenuta notificazione del predetto atto di appello al destinatario, può esserne data notizia alla Cancelleria, come previsto dall'articolo 112 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.

Sulla materia, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre

2002, con la quale si anticipa la validità della notifica di un atto giudiziario a mezzo posta, per cui la procedura va a buon fine, per il notificante, nel momento in cui l'atto da notificare viene consegnato all'ufficiale giudiziario e non invece nel momento dell'avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario. In proposito, la Consulta ha infatti affermato che «gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo».

Il suddetto principio è stato stabilito per l'appunto con la citata sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 149 c.p.c. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 «nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

In sostanza, la Corte Costituzionale ha richiamato il principio generale, valido per ogni tipo di notificazione, secondo cui il diritto di difesa del destinatario va coordinato con l'interesse del notificante a non essere pregiudicato dal ritardo nel compimento di un'attività imputabile a soggetti (ufficiale giudiziario e agente postale) dei quali egli è obbligato a servirsi.

Stante il suddetto principio, l'articolo 5, terzo comma, della legge n. 890/1982 prevede che la parte interessata può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, per poter iniziare il processo e, nel caso che si sta esaminando, poter iscrivere la causa a ruolo. Ne consegue che la mancata esibizione dell'avviso di ricevimento dell'atto di appello notificato a mezzo del servizio postale, da parte del difensore all'ufficio NEP, non giustifica il trattenimento dell'originale dell'atto notificato da parte di quest'ultimo, il quale è comunque nelle condizioni, prefigurate dal legislatore, di darne avviso scritto al cancelliere ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. n. 1229/1959, affinché quest'ultimo a sua volta assolva agli adempimenti di competenza.

La predetta norma, richiedendo che l'ufficiale giudiziario che abbia notificato una sentenza o un atto d'impugnazione in materia civile debba darne immediatamente avviso scritto al cancelliere, non esige dall'ufficiale giudiziario che si aspetti la fase della prova della consegna dell'atto al destinatario, ma che tutti gli adempimenti procedurali relativi al procedimento notificatorio siano stati espletati, e tra questi non va certamente annoverata la presa visione dell'avviso di ricevimento da parte dell'ufficio NEP che ha provveduto alla notifica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si invita codesta presidenza ad intervenire sulle modalità procedurali di restituzione degli atti di appello notificati e degli altri assimilabili per tipologia, alle parti richiedenti, consentendo il rilascio dei medesimi ad istanza degli interessati.

Al fine di fornire una esauriente informativa sulla questione di cui trattasi, va altresì evidenziato che il rischio di un'iscrizione a ruolo della causa, eseguita in virtù di un atto in realtà non pervenuto al destinatario, ricade sulla parte attrice (nel caso di specie, sull'appellante). Infatti, il legislatore, nell'ultimo comma del citato articolo 5 della legge n. 890/1982, ha stabilito che la causa non può essere decisa finché non venga allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca nel giudizio de quo.

Notifiche - Convenzione con le Poste per la gestione integrata degli esiti delle notifiche - Risoluzione di quesiti. (Circolare 22 marzo 2005, n. 6/438/035 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

A seguito dell'avvio della Convenzione stipulata con Poste Italiane in data 15 luglio 2004 per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta e della relativa circolare esplicativa protocollo n. VI/145/035/EM, sono pervenuti da parte di alcuni uffici NEP quesiti volti a ottenere chiarimenti su problemi specifici attinenti all'attività di cui trattasi.

Stante l'identità delle problematiche evidenziate che fanno presumere un interesse comune alla loro soluzione, si ritiene opportuno darne con la presente risposta congiunta.

Il punto di domanda maggiormente ricorrente riguarda il regime al quale devono essere assoggettate le comunicazioni a mezzo posta, previste nelle fattispecie di cui agli articoli 139 e 140 c.p.c. e 157 c.p.p.. In proposito giova evidenziare quanto già esplicitato in circolare e cioè che rientrano in convenzione le notificazioni a mezzo posta degli atti penali a richiesta dell'Autorità giudiziaria e dei biglietti di Cancelleria. Orbene le formalità previste dagli articoli 139 e 140 c.p.c. e 157 c.p.p. pur concretandosi nella spedizione di una raccomandata attengono al procedimento di notifica a mani e quindi ad una tipologia di notifiche diverse da quelle oggetto di convenzione; da ciò consegue che le raccomandate spedite per gli adempimenti di cui trattasi vanno assoggettate al regime ordinario. Ciò detto, va da sé che anche per la relativa spesa dovrà trovare applicazione la tariffa ordinaria e

non quella convenzionale, che riguarda invece le sole raccomandate spedite in convenzione. Per quanto attiene poi alle modalità di pagamento delle raccomandate di cui trattasi, si precisa che esse vanno a pagamento differito in conto di credito e che, a seguito dell'Accordo quadro siglato il 15 luglio 2004, sui relativi conti di credito non deve essere corrisposto l'aggio del 15%. Si precisa ulteriormente che, in virtù del suddetto Accordo, il 15% sui conti di credito non è più dovuto a far data dal gennaio 2005.

Altro quesito ricorrente riguarda l'operatività del termine di almeno 30 giorni antecedenti l'udienza, concordato al punto 6.1) della Convenzione per la consegna degli atti a Poste Italiane. In particolare è stato richiesto di chiarire come gli uffici NEP dovrebbero regolarsi qualora non fosse possibile garantire la consegna degli atti alle Poste nel tempo concordato, se cioè in tale ipotesi gli stessi atti possano essere notificati ugualmente in convenzione o se debbano essere notificati in regime ordinario. Si chiede, inoltre, come possa conciliarsi il rispetto del tempo di consegna previsto quando gli atti debbano essere notificati prima dei 30 giorni anteriori all'udienza o quando per essi sia previsto un termine di notifica non rapportato all'udienza. Relativamente a quanto sopra vale la pena di chiarire la natura del termine di cui trattasi, perché da ciò conseguono le logiche soluzioni alle problematiche prospettate. In premessa va evidenziato che detto termine non ha alcuna valenza perentoria, per cui dal mancato rispetto di esso non discendono preclusioni di sorta. Trattasi di un termine convenzionale che si è ritenuto congruo nella gran parte dei casi per consentire i tempi necessari al funzionamento del sistema informatizzato di lavorazione integrata degli esiti. Il rigoroso rispetto di esso quindi, pur importante, stanti le ragioni che hanno portato alla sua pattuizione, non è però condizione indispensabile per la notifica degli atti in convenzione. Pertanto, con riferimento alle possibili problematiche concrete prospettate, può dirsi a titolo esemplificativo, che se il termine di notifica di cui alla previsione normativa dovesse essere di 60 giorni anteriori all'udienza è del tutto evidente che il tempo di consegna dovrebbe essere maggiore di quello previsto in convenzione, cioè, come indicato in circolare, quello ottimale suggerito dalla natura dell'atto. Maggiormente complesso si presenta il caso in cui l'atto pervenga alla struttura UNEP tardivamente e in tempi tali da non consentirne la consegna alle Poste nei 30 giorni anteriori all'udienza. In detta ipotesi va operato un distinguo con riferimento alla scadenza dell'atto. Qualora infatti il termine di notifica sia tale che, valutati i tempi di notificazione, nonché i tempi di lavorazione dell'atto di cui al punto 10.2) della Convenzione, vi sia il rischio concreto che la notifica possa pervenire fuori termine, le modalità di notifica vanno valutate dall'ufficiale giudiziario procedente caso per caso, in ossequio alla vigente normativa, anche a mezzo posta in regime ordinario, essendo esigenza assolutamente prioritaria quella di assicurare la notifica nel rispetto dei termini processuali. Qualora viceversa, dalla valutazione dei suddetti tempi si possa ragionevolmente presumere il rispetto dei termini, l'atto anche se non può essere consegnato 30 giorni prima dell'udienza, va comunque notificato in regime di convenzione, stante come già detto la non perentorietà del termine convenzionale.

Non si ritiene necessario precisare oltre il concetto di tempo ottimale, né addentrarsi in ulteriori casistiche esemplificative, posto che la presente è rivolta a strutture operative quali gli UNEP che hanno sempre mostrato di avere alta professionalità e competenza nell'operare le valutazioni di cui trattasi.

Ovviamente ci si attende per il futuro che le ipotesi di cui sopra rivestano carattere di eccezionalità. In vista di ciò è considerato che alcuni uffici NEP segnalano come frequente da parte degli uffici giudiziari, la trasmissione in tempi ristretti degli atti da notificare, si coglie l'occasione per sottolineare l'importanza che riveste, al fine dell'ottimizzazione del processo di notificazione, la tempestiva trasmissione alle strutture UNEP delle richieste di notifica. Pertanto si pregano ancora una volta le SS.LL. di voler raccomandare alle competenti Cancellerie e segreterie giudiziarie la massima solerzia negli adempimenti di cui trattasi, tenendo conto anche della circostanza che vanno garantiti agli uffici NEP i tempi tecnici necessari per il regolare espletamento di tutte le attività preparatorie alla notifica stessa.

Per quanto attiene infine alle doglianze di alcuni uffici relative alla carenza di collegamenti e supporti informatici, si fa presente che già con nota 17 febbraio 2005, protocollo n. N/268/070-3/CA, questo Dipartimento aveva provveduto a segnalare il problema alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di questo Ministero, sollecitandone l'intervento. Pertanto si invitano gli UNEP interessati a far pervenire le proprie osservazioni direttamente alla D.G.S.I.A. trasmettendole all'indirizzo di via Crescenzo, 17/C - 00195 Roma.

Notificazioni a mezzo del servizio postale - Precisazioni. *(Circolare 28 luglio 2005, n. 0/1106,035 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni uffici giudiziari in merito alle modalità di richiesta, messe in atto dalle Cancellerie e segreterie giudiziarie, di notificazione di atti a mezzo

del servizio postale, si rende necessario fornire chiarimenti in materia, che consentano di regolamentare la distribuzione di tutti gli atti giudiziari da notificare per il tramite del servizio postale, siano essi in convenzione o meno, negli uffici NEP territorialmente competenti.

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 107, secondo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'ufficiale giudiziario è tenuto a notificare per mezzo del servizio postale, al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza, tutti gli atti emanati dalle Autorità giudiziarie della sede presso la quale è incardinato l'ufficio NEP di appartenenza.

Tenuto conto che l'ufficiale giudiziario è competente a notificare atti destinati a persone con residenza, domicilio o dimora nell'ambito territoriale della circoscrizione cui è addetto, a mani o a mezzo posta, ne consegue che ex lege gli atti da notificarsi a destinatari che abbiano la residenza, il domicilio o la dimora fuori della circoscrizione di competenza dell'ufficio NEP, vanno eseguiti a mezzo posta, tranne che gli uffici giudiziari richiedenti dispongano che la notifica degli atti di cui trattasi debba essere fatta a mani, nel qual caso gli atti vanno recapitati agli uffici NEP territorialmente competenti.

Allo stato, la soppressione del servizio postale in franchigia, che interessava la corrispondenza tra uffici giudiziari, comporta che le richieste di notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, da parte degli uffici giudiziari, debbano necessariamente confluire nell'ufficio NEP che è dislocato nelle sedi degli stessi. Ciò, al fine di realizzare un notevole risparmio per l'Erario, salvo il caso in cui per esigenze, che di volta in volta potranno essere valutate, si riterrà opportuno prescegliere la notificazione a mani.

L'attività di organizzazione degli uffici NEP tesa ad assicurare direttamente le notifiche a mezzo posta da espletarsi fuori dell'ambito di competenza territoriale, comporterebbe il contenimento delle spese di spedizione degli atti giudiziari a carico dell'Erario, giacché si eviterebbe la trasmissione degli atti da parte degli uffici giudiziari all'ufficio NEP territorialmente competente, con conseguente aggravio delle spese postali di inoltro e restituzione degli atti, ai quali va ad aggiungersi l'allungamento dei tempi di lavorazione.

Va segnalato, inoltre, che per le notifiche a mezzo del servizio postale, il sistema innovativo introdotto dalla convenzione con la società Poste Italiane S.p.a. sottoscritta in data 15 luglio 2004, consente anche un facile ed immediato riscontro dell'attività di spedizione, di notificazione e di esito delle raccomandate, tramite il collegamento al sito web della società Poste.

Stante quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a portare la presente a conoscenza delle Cancellerie e degli uffici NEP dei rispettivi distretti, raccomandando di assicurare che in relazione a ciò gli uffici interessati trovino le modalità attuative più consone.

Cause ed attività conciliative di valore inferiore ad euro 1.033,00 - Oneri di notifica. (Nota 14 marzo 2005, n. 6/411/03-1/CA del Ministero Giustizia. Direzione Generale Personale e Formazione)

Con riferimento a quanto in oggetto, è pervenuto a questo Ufficio un quesito dell'ufficiale giudiziario dirigente di ..., in merito al quale si espone quanto segue.

Sulla materia è intervenuta la circolare 30 dicembre 2004, protocollo n. 1/14052/ 44/U-04/S-C del Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia civili, Ufficio I nella quale si precisa che «per quanto riguarda le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non eccedente la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi, previsti dall'articolo 46, primo comma, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (istituzione del giudice di pace), si sottolinea che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste».

Alla luce di quanto esplicito nella suddetta circolare, ne consegue che per la notifica degli atti in questione non debba essere richiesto alle parti istanti, da parte dell'ufficio NEP, il pagamento dei diritti e delle indennità di trasferta, trattandosi di atti che continuano a far parte di quella categoria per la quale vi è la previsione normativa dell'esenzione da oneri economici per la parte richiedente.

In relazione a quanto sopra esposto, voglia codesta Presidenza portare a conoscenza del presidente del Tribunale di ... il contenuto della presente.

Notifica degli atti tramite il servizio postale. (Nota 19 agosto 2005, n. 6/1190/03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI)

Con riferimento a quanto in oggetto e in riscontro al quesito formulato dal presidente del Tribunale di..., pervenuto a questo Ufficio con nota si espone quanto segue.

La circolare 28 luglio 2005 ha lo scopo di evitare che gli atti che devono essere notificati a mezzo

del servizio postale fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio NEP incardinato presso la Corte di Appello, il Tribunale e la sezione distaccata di quest'ultimo, siano trasmessi all'ufficio NEP territorialmente competente per la notifica in relazione alla residenza, al domicilio o alla dimora del destinatario dell'atto. In considerazione di ciò, gli uffici giudiziari devono evitare di recapitare gli atti da notificarsi a mezzo posta all'ufficio NEP fuori della loro sede territoriale e trasmetterli a quello in sede.

Tuttavia, se dovesse verificarsi la circostanza di trasmissione, ad opera delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, degli atti da notificare all'ufficio NEP territorialmente competente alla notifica a mani, senza la contestuale richiesta di procedere in tal senso, tenuto conto della normativa vigente in materia, rimane nella facoltà degli uffici NEP che li hanno ricevuti effettuare [a notifica a mani di tutti quegli atti per i quali non è espressamente richiesto dalle Autorità giudiziarie dalle quali provengono.

Infine, è da escludere che gli atti da notificare a mezzo del servizio postale, comunque pervenuti ad un ufficio NEP da un ufficio giudiziario situato fuori della circoscrizione giudiziaria, debbano essere restituiti a quest'ultimo perché li inoltri all'ufficio NEP in sede, in quanto ciò costituirebbe un ulteriore allungamento dei tempi di lavorazione degli atti da notificare, al quale va ad aggiungersi il pericolo di mancata osservanza dei termini per notificare.

Stante quanto sopra esposto, si prega codesta Presidenza di far pervenire la presente al presidente del Tribunale di ..., affinché possa prenderne visione in relazione al quesito dal medesimo formulato.

Notifiche a cura degli avvocati di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. (Circolare 24 novembre 2005, n. 41:335/U del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile)

È stato chiesto di conoscere se in seguito all'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) sia ancora dovuta la corresponsione dei diritti di cui all'articolo 2 del D.M. 27 maggio 1994 per gli atti notificati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante «facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali».

In merito a tale problematica deve ritenersi che per le notifiche eseguite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, siano tuttora dovuti i diritti determinati dall'articolo 2 del D.M. 27 maggio 1994 nella considerazione che la suddetta disposizione non è stata abrogata o assorbita né dalla legge sul contributo unificato (articolo 9, secondo comma, legge n. 488/1999 così come modificato dalla legge n. 342/2000) né, tanto meno, dalle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 115/2002.

Gli uffici giudiziari sono pertanto invitati a vigilare sull'esatta corresponsione dei diritti di cui all'articolo 10, primo comma, della legge n. 53/1994, così come determinati dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale, da apporre sugli atti in marche da bollo da parte dei legali che provvedono direttamente alla notifica.

Per le violazioni della predetta formalità si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili (articolo 10, secondo comma, legge n. 53/1994).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Notifiche a mezzo posta - Gestione esiti - Nuovo sito web. (Circolare 6 dicembre 2005, n. V I/1745-035/EM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con riferimento al servizio in oggetto, si pregano le SS.LL. di voler rendere noto agli uffici interessati che in data 25 novembre 2004 è pervenuta comunicazione da parte di Poste Italiane S.p.a. della chiusura del sito web finora abilitato per la pubblicazione degli esiti delle notifiche e dell'apertura di un nuovo sito con il seguente indirizzo <http://unep.poste.it/neppublishing/> login /login.do

Pertanto d'ora in avanti è al suddetto sito che si dovrà accedere per effettuare la ricerca per dati e immagini degli esiti degli atti notificati in regime di convenzione.

Si pregano inoltre le SS.LL. di voler comunicare che Poste Italiane ha messo a disposizione degli uffici giudiziari il seguente numero telefonico 06.65864481, al quale il personale addetto può collegarsi in caso di urgenza per chiedere un intervento mirato, in prossimità delle udienze, per la soluzione di eventuali criticità legate alla restituzione delle ricevute di ritorno e alla loro eventuale duplicazione.

Notifica a mani - Richiesta - Opzione di pertinenza dell'Autorità giudiziaria. (Nota 1° marzo 2006, n. 24396 Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari Civ)

Il Tribunale di _- con la nota in riferimento ha chiesto di conoscere se la richiesta di notifica a

mani dei biglietti di Cancelleria può essere rivolta agli uffici NEP anche dal personale amministrativo. Con riferimento a tale problematica si rappresenta che l'articolo 1 della legge 20 novembre 1962, n. 390-in materia di notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, dispone che in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'Autorità giudiziaria disponga o la par [e richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'inciso della norma <salvo che l'Autorità giudiziaria disponga., fa ritenere che per la notifica degli atti emessi dal magistrato o dei relativi avvisi (ad esempio biglietti di Cancelleria), la valutazione dei presupposti di necessità o urgenza, tali da richiedere che la notifica sia eseguita personalmente, senza avvalersi dell'ufficio postale, compete in ogni caso al giudice e dovrebbe pertanto costituire oggetto di apposito provvedimento da parte di quest'ultimo.

Notificazioni a mezzo posta - Integrazione della convenzione - Nuovi adempimenti statistici a carico degli uffici giudiziari. (Circolare 5 aprile 2006, n. 6/571/035/F.M. del Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Con riferimento a quanto in oggetto si dà comunicazione che in data 27 marzo 2006 è stato sottoscritto un atto integrativo alla convenzione con il quale sono state apportate delle modifiche al sistema di lavorazione di cui all'articolo 6, al fine di razionalizzare ed ottimizzare il procedimento.

A voler ridurre in estrema sintesi le modifiche apportate con il suddetto atto integrativo che si allega in copia alla presente circolare, perché ne venga data agli uffici interessati la massima diffusione può dirsi che le stesse riguardano i tempi e le modalità per la restituzione del materiale cartaceo e la preventiva verifica di regolarità della notifica da parte di Poste Italiane S.p.a..

Per quanto attiene ai tempi di restituzione degli avvisi di ricevimento si è formalizzato quanto già informalmente concordato con Poste Italiane S.p.a. circa l'immediata restituzione degli stessi al compimento delle operazioni di scansione. Si è inoltre evidenziata la possibilità di poter ottenere senza costi aggiuntivi e a richiesta dell'Autorità giudiziaria la trasmissione dell'avviso di ricevimento in via telematica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 890/1982 al fine dell'anticipazione degli esiti della notifica.

Per quanto attiene invece alla verifica della regolarità della notifica, si precisa che è stato pattuito un controllo preventivo da parte di Poste Italiane S.p.a., che, qualora emergano rilievi di irregolarità dell'atto, consente di rinnovare la notifica senza dover corrispondere le spese per la rinnovazione.

Ciò detto, si evidenzia, con riferimento al servizio in questione, che in questo momento è priorità dell'Amministrazione ottenere un monitoraggio rigoroso e corretto circa l'andamento dello stesso.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'esito costruttivo e chiarificativo dell'incontro del 30 marzo 2006 in cui, grazie anche alla pacatezza e all'apporto del personale indicato dalle Corti di Appello in qualità di referenti del monitoraggio dell'attività di notifica in regime di convenzione si è potuto avere una panoramica generale degli aspetti di problematicità del servizio di cui trattasi. Si confida sul fatto che un consimile approccio ai problemi possa accompagnare la futura attività di rilevamento dei dati di cui si sottolinea l'estrema utilità ed importanza. Pertanto si raccomanda fin d'ora che la stessa venga seguita con la massima cura.

Si ritiene opportuno che per il futuro i suddetti referenti fungano da tramite con i vari uffici al fine della corretta raccolta dei dati. Si prende atto delle difficoltà palesate nell'incontro di cui sopra circa la raccolta dei dati relativi al mese di marzo 2006 e pertanto si dà già per scontato che con esclusivo riferimento al mese in questione, i dati possano non essere massimamente attendibili e che, stante la difficoltà della loro rilevazione, gli stessi possano essere quantificati quanto meno con una buona approssimazione sulla base dell'esperienza di lavoro. Tuttavia, si raccomanda per il futuro il massimo rigore nella rilevazione.

Si fa presente infine che per quanto di utilità verrà inserito nella maschera per l'inserimento dei dati opportunamente predisposta nella procedura intranet «webstat» un campo «Note» in cui poter inserire qualsiasi tipo di considerazione relativamente alla rilevazione in questione. Le suddette maschere di inserimento saranno disponibili a partire dal giorno 6 aprile 2006.

I presidenti di Tribunale avranno cura di trasmettere la presente nota alle relative sezioni distaccate nonché agli Uffici del Giudice di Pace aventi sede nel circondario per il puntuale adempimento di quanto richiesto.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà che il suddetto rilevamento potrà comportare nella quotidianità dell'attività lavorativa, si confida nello spirito di collaborazione finora dimostrato alle strutture interessate.

Allegato

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI ESITI DELLE NOTIFICAZIONI A MEZZO

POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E PENALE STIPULATA IL 15 LUGLIO 2004

Tra il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, di seguito «Amministrazione», nella persona del vice capo del Dipartimento Angelo Gargani e la società Poste italiane S.p.a., di seguito indicata come «Poste», nella persona dell'ing. Massimo Sarai, premesso e secondo quanto stabilito dall'art. 21 le parti convengono di modificare e approvare con specifico atto scritto l'attuale convenzione e in particolare l'articolo 6 della stessa rubricato «organizzazione del lavoro», al precipuo scopo di migliorare le condizioni operative del servizio, si conviene e si stipula quanto segue.

articolo 1. -Organizzazione del lavoro - L'articolo 6 è modificato nel modo che segue per effetto del presente atto integrativo. (...) Al punto 38) 2 modificato il primo rigo, con la formulazione che segue, resta invariata la restante parte: <B8) effettuazione immediata della scansione per immagini degli avvisi e per dati degli atti di cui alla precedente lettera B7)>.

(...) B11) Restituzione degli avvisi di ricevimento, agli uffici giudiziari indicati come mittenti. Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scansione, effettuate nei tempi di cui al punto B8) e comunque per gli atti il cui termine sia rapportato all'udienza almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza medesima e per gli atti il cui termine non sia rapportato all'udienza, non più tardi di sei giorni dalla conclusione delle operazioni di scansione. A richiesta dell'Autorità giudiziaria, trasmissione dell'avviso di ricevimento in via telematica ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 890/1982, come modificato dal D.L. n. 35/2005, senza corresponsione di alcuna spesa.

B12) Poste, prima di inserire l'esito della notificazione nell'apposito campo del report, eseguirà un controllo preventivo su ogni singola notifica, circa il puntuale rispetto da parte della struttura postale della normativa di cui alla legge n. 890/1982, e successive modificazioni.

Dell'avvenuto controllo con esito positivo, Poste rilascerà attestazione mediante compilazione di un nuovo apposito campo da usare nel report della notificazione e nella pagina del sito web.

Nell'ipotesi in cui dal controllo di cui sopra emergano rilievi di irregolarità della notificazione, l'atto dovrà essere immediatamente restituito al mittente con apposita segnalazione.

Detta notificazione dovrà essere inserita nella rendicontazione mensile di cui al punto B9) ma con annotazione dell'irregolarità e la relativa spesa non dovrà essere calcolata in fattura».

articolo 2. - Vigenza della convenzione - Fatta salva l'integrazione di cui all'articolo 1 restano ferme le clausole di cui alla convenzione sottoscritta tra le parti in data 15 luglio 2004, che qui si intendono integralmente richiamate e di cui il presente atto costituisce integrazione.

Copie di atti giudiziari in materia civile - Competenza dell'ufficiale giudiziario. (Circolare 27 luglio 2007, n. 6/1290/035/2007 CA del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, facendo seguito alla circolare 25 febbraio 2005, protocollo n. 6/325/035/CA ed essendo pervenuta richiesta di chiarimenti da parte dell'Ispettorato circa l'applicabilità, agli uffici NEP, dell'articolo 268 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), si espone quanto segue.

L'Ispettorato ha avuto modo di verificare, presso diversi uffici NEP, che l'importo riscosso per il rilascio di copia conforme dell'atto di pignoramento immobiliare ad uso trascrizione non è uniforme, per cui in alcuni uffici NEP è pari ad euro 5,16, in altri ad euro 6,20, in altri ancora l'importo percepito ammonta ad euro 6,80.

Allo stato, si osserva che la misura del diritto di cui al citato articolo 268 del testo unico delle spese di giustizia, contenuta nell'Allegato n. 7 è rimasta invariata, con un importo pari ad euro 5,16.

Detto ciò, è necessario chiarire che ben altra cosa è l'importo di euro 6,80 richiamato dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), punto 4), del D.M. 24 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, che fa riferimento all'articolo 14 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 recante la disciplina sull'imposta di bollo, così come sostituita dal D.M. 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, che statuisce: "Atti e scritti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine. Ricevute, lettere e altri documenti derivanti da rapporti di carattere commerciale negoziati presso istituti di credito» dove per ogni esemplare oltre lire 1.000.000 va corrisposta l'imposta di bollo di lire 10.000.

Ed è proprio a quest'ultimo importo che il D.M. 24 maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze fa riferimento quando sostituisce la parola «lire 10.000» con «euro 6,80».

Detto ciò, ne consegue l'esclusione di un simile aumento per il diritto di certificazione di conformità per le copie degli atti rilasciati dagli uffici NEP.

Inoltre, in riforma alla succitata circolare 25 febbraio 2005 nella parte in cui asserisce che <l'ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato», preso atto della relazione illustrativa all'articolo 268 del testo unico delle spese di giustizia, si precisa che per il rilascio di copia dell'atto di pignoramento immobiliare ai fini della trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nonché della copia dell'ordinanza per la convalida di sfratto e di altri atti che non debbano essere notificati a cura dell'ufficio NEP richiesto del rilascio di copia, la parte richiedente è tenuta al pagamento del diritto di copia forfettizzato previsto al

citato articolo 268, con le stesse modalità previste per il pagamento delle copie autentiche presso le Cancellerie.

A seguito di quanto fin qui evidenziato, si invitano le SS.LL. a voler disporre la massima diffusione della presente nota presso gli uffici NEP dei distretti di competenza, al fine di assicurare l'uniformità di disciplina in merito alla materia di cui trattasi.

Notifiche di atti in materia civile e commerciale ai sensi del Regolamento Comunitario 1393/2007 *(Circolare 22 settembre 2011, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio II)*

Con riferimento ai rapporti tra il regolamento (CE) n. 1393/2007 e le norme di diritto internazionale privato italiano in materia di notificazione di atti giudiziari all'estero, si segnala quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ha introdotto in ambito comunitario disposizioni uniformi in materia di notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

L'ambito di applicazione del regolamento è determinato dall'articolo 1, par. 1, secondo cui "Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario".

L'articolo 4 del regolamento stabilisce che "gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente tra gli organi designati dall'articolo 2", cioè dall'organo competente per la trasmissione degli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (c.d. organo mittente) e l'organo competente per la ricezione degli atti provenienti da un altro Stato membro (c.d. organo ricevente).

Scopo di tale disposizione – che realizza un'armonizzazione delle regole in materia di notificazioni transnazionali nello spazio giudiziario europeo – è quello di eliminare le formalità previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di notificazione degli atti giudiziari all'estero (coerentemente con quanto stabilito nel considerando 6, secondo cui "l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri").

Ciò premesso, si deve pertanto ritenere che l'articolo 7, par. 1 del regolamento – nella parte in cui stabilisce che "L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legge dello Stato membro richiesto" – non rinvia alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione degli atti giudiziari all'estero, ma si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari all'interno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi utilizzabili per la notificazione dell'atto, quelle sul tempo delle notificazioni, ecc.).

Scopo del regolamento è cioè quello di eliminare le formalità che, in base alla legislazione di ciascuno Stato membro, devono essere eseguite in occasione della notificazione di un atto giudiziario all'estero o proveniente dall'estero.

Resta fermo il fatto che, dopo che l'atto è stato trasmesso allo Stato membro in cui esso deve essere notificato, la notifica al destinatario dell'atto è regolata dalle disposizioni che regolano la notificazione degli atti giudiziari all'interno di quello Stato.

Una diversa interpretazione dell'articolo 7, par. 1 cit. si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del regolamento, dal momento che la notificazione degli atti giudiziari nello spazio giudiziario europeo continuerebbe ad essere regolata (mediante il meccanismo di rinvio contenuto nella norma) dalle disposizioni di diritto internazionale privato di ciascuno Stato membro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l'articolo 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (nella parte in cui disciplina la notificazione di atti giudiziari provenienti dall'estero, prevedendo che essa debba essere preventivamente autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita) non si applica quando l'atto da notificare proviene da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento 1393/2007.

È utile ricordare, al riguardo, che il regolamento (CE) n. 1393/2007 si applica anche alla Danimarca ai sensi dell'articolo 3, par. 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio.

PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. *(Circolare 1 settembre 2010, n. 113135/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Il regolamento CE n. 1896/2006 ha istituito il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento con l'intento di «semplificare, accelerare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in

materia di crediti pecuniari non contestati» (articolo 1).

Il regolamento in parola prevede che la domanda, la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l'utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante.

Le questioni procedurali non trattate specificatamente sono invece disciplinate dal diritto nazionale (articolo 26).

A seguito dei quesiti pervenuti ed alle risposte formulate dagli uffici giudiziari al questionario predisposto dalla rete giudiziaria europea, di cui alla precedente nota 12 ottobre 2009, protocollon. 124551 di questa Direzione generale, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

In merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai fini della costituzione in giudizio (articolo 165 c.p.c.), in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per l'instaurazione del procedimento monitorio.

Le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento, devono intendersi a cura delle parti. La Cancelleria provvederà invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.

In merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al testo unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 salve le eccezioni di seguito indicate.

Per quanto attiene la disciplina della determinazione del contributo unificato, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13, sesto comma, in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. Pertanto l'ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato testo unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13.

Per quanto attiene i criteri di determinazione dell'importo dovuto, si ritiene applicabile alla procedura di cui quanto previsto dall'articolo 13, terzo comma, del testo unico per il decreto ingiuntivo. Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 per le cause di competenza del giudice di pace.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al titolo VII del testo unico.

Si allega il modello dell'invito al pagamento che contiene altresì la precisazione delle modalità di pagamento dall'estero.

Si chiarisce, in merito a tale punto, che il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5), che il pagamento dei diritti di Cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente. La guida alla compilazione al modulo subordina l'uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell'organo giurisdizionale. Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all'articolo 192 del testo unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall'estero, quella mediante bonifico bancario.

La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell'ufficio recupero crediti, nei casi di riscossione ai sensi dell'articolo 248 del testo unico.

Gli uffici sono tenuti a verificare che la causale del versamento sia correttamente compilata: in caso di pagamento volontario antecedente all'iscrizione a ruolo, la causale dovrà indicare: «Ufficio giudiziario - Dati della parte diversa da quella che effettua il pagamento». Nel caso invece di invito al pagamento, la causale dovrà corrispondere a quanto precisato nel fac-simile allegato, ovvero «Ufficio giudiziario - Rec. Credo N/ ... »

Come noto, e come peraltro segnalato da alcuni uffici, al momento dell'iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l'importo di euro 8,00 a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all'Erario per le notifiche a richiesta d'ufficio. Tale importo è dovuto anche per i processi in questione ma, in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l'articolo 285 del testo unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell'iscrizione a ruolo. Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l'ufficio procederà alla riscossione dell'importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.

L'ingiunzione di pagamento europea è soggetta all'imposta di registro analogamente a quanto previsto per il procedimento monitorio disciplinato dall'ordinamento italiano.

Nulla osta a che la parte usufruisca dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5).

Il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (<http://ec.europa.eu/civiljustice>) contiene le informazioni per l'utenza diramate dagli Stati membri della Comunità con rinvio, per quanto

attiene il regolamento in parola, al sito web dell'Atlante giudiziario europeo.

ROGATORIE

Rogatorie civili e commerciali - Trasmissione all'estero. (Circolare n. 1J1-117-1(80)3956, in data 26 luglio 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili)

A) Commissioni rogatorie verso Paesi non aderenti a Convenzioni bilaterali e multilaterali in materia - Le commissioni rogatorie dirette a Paesi non aderenti a Convenzioni internazionali vanno inoltrate alle competenti Autorità per via diplomatica, sulla base di quanto previsto dall'articolo 204 c.p.c., primo comma. Ciò significa che i relativi plichi possono essere inviati: a) per il tramite di questo Ministero (DGEAS, Ufficio IX);

b) direttamente all'Ufficio consolare di volta in volta competente, informando questo Ministero per conoscenza.

A questo proposito si segnala che l'inoltro diretto all'Ufficio consolare è preferibile, qualora i tempi di esecuzione della rogatoria siano prevedibilmente lunghi ed il termine fissato sia ravvicinato.

Tutte le commissioni rogatorie debbono essere inviate in duplice copia, complete di traduzione giurata nella lingua del Paese in cui debbono essere presentate.

Le commissioni rogatorie consolari di cui al secondo comma dell'articolo 204 c.p.c. possono di norma essere eseguite solo se i testi da escutere da parte dell'Autorità consolare sono cittadini italiani residenti all'estero (D.P.R. n. 200167, articolo 30). Per tali rogatorie non occorre la traduzione ed esse possono essere inviate per il tramite di questo Ministero.

B) Commissioni rogatorie verso i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sulla assunzione all'estero di prove in materia civile e commerciale (legge 24 ottobre 1980, n. 745 in Gazzetta Ufficiale n. 310, supplemento ordinario del 12 novembre 1980) - Le commissioni rogatorie dirette a Paesi aderenti alla citata Convenzione dell'Aia del 1970 debbono essere inviate dagli ufficiali giudiziari interessati direttamente alle Autorità Centrali estere designate da ciascun Paese a norma dell'articolo 2 della Convenzione.

Di conseguenza, le commissioni rogatorie dirette ai Paesi membri ed erroneamente inviate a questo Ministero (DGEAS, Ufficio IX) «per il successivo inoltro», vengono restituite al mittente.

Il Ministero degli Affari Esteri - DGEAS Ufficio IX (nominato Autorità Centrale in base al dettato della Convenzione dell'Aia del 1970) è infatti competente solo per la ricezione delle commissioni rogatorie provenienti dall'estero e dirette verso l'Italia.

A questo proposito, si ricorda quanto previsto nell'articolo 7 della citata Convenzione: la comunicazione del giorno in cui è fissata l'udienza per l'escussione dei testi va comunicata dall'Autorità giudiziaria direttamente alle parti (e non tramite questo Ministero).

Nella formulazione delle commissioni rogatorie, inoltre, si raccomanda di seguire esattamente quanto previsto negli articoli 3 e 4 della Convenzione dell'Aia, in particolare per quanto concerne l'elaborazione di una concisa descrizione della vertenza, la traduzione, l'elenco delle domande da porre ai testi e l'indicazione dell'esatto indirizzo degli stessi.

Nonostante la Convenzione dell'Aia preveda la possibilità (salvo opposizione da parte di uno degli Stati contraenti) di effettuare l'inoltro e l'esecuzione delle commissioni rogatorie verso i Paesi membri anche per via diplomatico-consolare (ossia ex articolo 204 c.p.c.), si ribadisce che tale ultima strada (che comporta spesso difficoltà, soprattutto di ordine finanziario) deve costituire l'eccezione e non la regola, dato che l'obiettivo della Convenzione è proprio quello di pervenire ad una semplificazione delle procedure.

Si segnala, a questo proposito, che nella maggior parte degli Stati contraenti l'esercizio delle funzioni consolari in materia di rogatorie è subordinato alla concessione di un'autorizzazione da parte delle locali Autorità (articoli 15 e 16 della Convenzione). In alcuni Stati membri (esempio Germania) è inoltre espressamente escluso, quando si tratti di escutere come testi i propri cittadini, che la rogatoria possa essere richiesta per via diplomatico-consolare, dovendosi in tal caso sempre ricorrere all'autorità giudiziaria locale.

Rogatorie all'estero in materia civile e commerciale. (Circolare 9 marzo 2002, n. 1/1-117-1(80)u/1036 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio II)

Il Ministero degli affari esteri, con nota 23 ottobre 2001 che si unisce in copia, ha segnalato che le Autorità giudiziarie italiane che richiedono l'assunzione all'estero di prove in materia civile e commerciale non sempre trasmettono le relative commissioni rogatorie tramite il canale internazionale (vale a dire tramite l'autorità centrale designata da ogni singolo Stato) prescritto dall'articolo 2 della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 (vedi legge 24 ottobre 1980, n. 745, in

G.U. n. 310 del 21 agosto 1982).

Si pregano pertanto le SS.LL. di volere portare a conoscenza dei Tribunali e delle Procure dei rispettivi distretti la nota del Ministero degli affari esteri che segnala l'obbligo dell'osservanza del citato articolo 2 della Convenzione suddetta nella trasmissione all'estero delle istanze di assunzione delle prove in questione.

Con l'occasione si prega di volere richiamare l'attenzione dei predetti uffici giudiziari sull'avvenuta pubblicazione del regolamento CE n. 1206/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 relativo alla cooperazione fra le Autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (in G.U. delle Comunità europee, legge 27 giugno 2001, n. 174).

Tale regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2001 ma si applica - a partire da tale data - solo per le disposizioni contenute negli articoli 19, 21 e 22. Tali disposizioni riguardano:

- a) le incombenze della Commissione europea che deve elaborare e aggiornare un manuale informativo;
- b) gli eventuali accordi bilaterali tra singoli Stati mantenuti o conclusi al di fuori del regolamento comunitario, purché con esso compatibili, per meglio facilitare nei loro rapporti l'assunzione delle prove nelle cause civili e commerciali;
- c) l'invio entro il 1° luglio 2003 alla Commissione europea, da parte di ciascuno degli Stati membri, di copia degli accordi bilaterali anzidetti nonché dell'elenco delle Autorità giudiziarie nazionali cui devono essere inoltrate le rogatorie e dell'elenco degli organi centrali tenuti all'espletamento dei compiti per essi previsti;
- d) l'indicazione dei mezzi tecnici per la trasmissione delle rogatorie;
- e) la comunicazione circa le lingue straniere che ciascuno Stato accetta, oltre quella propria, per essere utilizzate nelle richieste in materia.

La restante parte del regolamento si applicherà invece dal 1 gennaio 2004.

Si riservano eventuali future indicazioni al riguardo.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Separazioni coniugali e trattamento fiscale - Registro, bollo, Invim, imposte ipotecarie e catastali. *(Circolare n. 49/E/2000/43171, in data 16 marzo 2000, del Ministero Finanze, Affari giur. e Contenzioso trib.; estratto)*

Riepilogando si può, quindi, affermare che a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l'esenzione prevista dal più volte citato articolo 19 della legge n. 74/87, in quanto il limite in esso contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (articolo 136 Costituzione).

Conseguentemente il disposto dell'articolo 8, lettera f), della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti dell'Autorità giudiziaria aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, non risulta più applicabile in quanto superato dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui si tratta.

Circa il termine di decadenza entro il quale far valere il diritto derivante dalla posizione assunta dalla Corte Costituzionale, si richiama il disposto dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), nonché una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre le sentenze, sezione II, n. 3243 del 10 ottobre 1975; sezione III, n. 2984 del 6 luglio 1977; n. 3111 del 28 maggio 1979; n. 1480 del 9 marzo 1982; n. 6744 del 26 luglio 1996; n. 7057 del 28 luglio 1997; n. 1203 del 13 febbraio 1999).

Al riguardo giova tenere presente che il principio generale dell'irretroattività della decisione è derogato, oltre che per le fattispecie in ordine alle quali è stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità, anche per i rapporti non esauriti.

Sembra opportuno precisare che per rapporti non esauriti si devono intendere tutte le ipotesi in cui, a seguito dell'applicazione della norma resa incostituzionale, potrebbe essere sollevata analoga questione di legittimità (cfr. sentenze della Corte di Cassazione sopra richiamate).

Pertanto tra questi, oltre agli atti presentati alla registrazione dal 20 maggio 1999, sono da ricomprendere:

- tutti i giudizi per i quali non sia stata emanata decisione passata in cosa giudicata (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 1902 del 16 maggio 1975);
- tutti gli atti per i quali non sia intervenuta la decadenza, ivi compresi i rimborsi, in quanto per gli stessi è ancora possibile proporre istanza ovvero ricorso innanzi alle Commissioni tributarie (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, n. 4867 del 30 maggio 1997).

Da ultimo, in relazione alla problematica, posta da alcune Direzioni regionali delle entrate concernente la possibilità di estendere il regime esentativo, riconosciuto dalla Consulta con la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, anche alle imposte di bollo, Invim, ipotecaria e catastale dovute per le attribuzioni di beni patrimoniali, si ritiene di dover precisare quanto segue.

Dalla motivazione addotta dalla Corte Costituzionale si evince come i giudici abbiano inteso estendere l'esenzione stabilita dall'articolo 19 della legge n. 74/87 alla «totalità dei tributi».

Invero, nelle ordinanze emesse dai giudici remittenti è stata sollevata, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge da ultimo richiamata per contrasto con l'articolo 53 della Costituzione relativamente al rimborso richiesto per la totalità dei tributi dovuti sugli atti de quibus, ivi compresi, oltre all'imposta di registro, l'Invim, l'imposta di bollo e l'imposta ipotecaria e catastale.

Tale contrasto è stato, tra l'altro, eccepito sull'assunto che «i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità contributiva».

Nel dichiarare la fondatezza della questione di legittimità la Corte ha testualmente affermato che «le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali ... sono fondate», riferendosi, in tal modo, alla totalità delle eccezioni sollevate e conseguentemente anche a tutti i tributi per i quali era stato chiesto il rimborso anche in sede giurisdizionale.

Orbene, appare evidente che le due richiamate sentenze della Consulta sanciscono l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale nei due procedimenti (separazione e divorzio) attribuendo all'articolo 19 della legge n. 74/87, come già detto, una ampia valenza esentativa in ordine alla totalità dei tributi interessati.

Accertato che dalla su richiamata giurisprudenza dell'organo costituzionale traspare appieno che intento del legislatore, al di là delle enunciazioni formali, è stato quello di non aggravare con oneri tributari i procedimenti de quibus, che già di per se denunciano una crisi dell'istituto familiare, deve dedursi che l'interpretazione razionale della norma conduce ad attribuire ad essa la più ampia portata agevolativa.

Considerato che il disposto dell'articolo 8, lettera 19, della Tariffa; parte prima, allegata al già citato testo unico stabilisce il regime di favore per lo «scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti ... attribuzioni di beni patrimoniali già facenti parte di comunione fra coniugi», sembra utile precisare che ai fini dell'agevolazione in parola non ha alcuna rilevanza il regime patrimoniale dei coniugi; ciò in quanto fin dal momento della separazione personale la comunione patrimoniale si scioglie (articolo 191 c.c.) e quindi necessariamente non risulta influente per il trattamento fiscale delle attribuzioni patrimoniali conseguenti il divorzio.

Orbene, anche per le separazioni non si può che pervenire alle stesse conclusioni, in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale, valgono gli stessi criteri impositivi adottati per il divorzio.

Ciò posto, pur permanendo l'obbligo di chiedere la registrazione dei provvedimenti in argomento, la stessa dovrà essere eseguita in esenzione da ogni tributo.

La Corte, infatti, ritiene fondate le questioni sollevate e tra queste, quindi, anche quella relativa al disposto dell'articolo 8, lettera f), della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/86 che espressamente viene indicata dal giudice remittente.

Va da sé che lo stesso trattamento di favore (esenzione), deve essere applicato anche agli atti posti in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, purché tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento di separazione e ad esso connessi.

Quanto precede in considerazione che il più volte citato articolo 19 della legge n. 74/87 dispone l'esenzione espressamente per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ...».

Le Direzioni regionali delle Entrate adotteranno i provvedimenti ritenuti necessari affinché i dipendenti Uffici, nell'adeguarsi ai principi suesposti, provvedano ad eliminare l'eventuale contenzioso esistente e ad annullare, avvalendosi del potere di autotutela, gli atti ancora impugnabili.

Separazione e divorzio - Imposte ipotecarie e di trascrizione. (Circolare 18 ottobre 2002, n. 9/T dell'Agenzia del Territorio)

È stato richiesto alla scrivente un parere in ordine all'applicabilità del regime di esenzione fiscale di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, alle trascrizioni degli atti di pignoramento immobiliare relativi a crediti per alimenti dovuti - ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella legge 1° dicembre 1970, n. 898 - dal coniuge divorziato o separato.

L'articolo 19 citato stabilisce che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».

Tale disposizione, come è noto, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale,

che con alcune rilevanti pronunce di natura additiva, ha contribuito a delinearne in modo compiuto il relativo ambito di operatività.

In particolare, con sentenza del 2 aprile 1992, n. 176 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in relazione all'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e all'articolo 1 della Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche gli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Più recentemente, con sentenza del 29 aprile 1999, n. 154 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 19, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi».

Ciò posto, si osserva che l'articolo 19 più volte citato, prevede l'esenzione in parola - oltre che per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso (ovvero di separazione personale dei coniugi, giusta la menzionata sentenza n. 154 del 1999) -- anche per i procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 898/1970.

I dubbi segnalati -che si innestano proprio sulla portata della estensione del regime di esenzione in parola ai procedimenti esecutivi e cautelari - impongono la preventiva analisi di due distinti aspetti:

a) se l'atto di pignoramento possa essere ricondotto nell'ambito di operatività della disposizione in esame, in quanto atto relativo a procedimenti esecutivi e, in caso affermativo,

b) se il regime di esenzione di cui trattasi possa estendersi anche all'imposta ipotecaria (la trascrizione dell'atto di pignoramento è infatti soggetta all'imposta ipotecaria in misura fissa ex articolo 4 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347).

Con riferimento al primo degli aspetti segnalati, si espone quanto segue.

Come è noto, il pignoramento immobiliare, atto con cui viene dato avvio al processo di espropriazione, ha lo scopo l'effetto di vincolare i beni del debitore, per assicurarne la destinazione ai fini del processo esecutivo.

In tal senso, attese la natura propedeutica, non v'è dubbio che l'atto di pignoramento - la cui trascrizione, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c., svolge una funzione costitutiva e ne rappresenta una fase integrativa dell'efficacia - può considerarsi atto del procedimento esecutivo e, in quanto tale, riconducibile nell'ambito di operatività della norma in esame.

L'Avvocatura generale, coinvolta sul l'argomento dalla scrivente, con consultiva n. 9050/02 del 3 settembre 2002, ha ritenuto - analogamente a Cass., sezione Un., 27 ottobre 1995, n. 11178 - «indubitabile che l'atto di pignoramento immobiliare (la cui trascrizione ha funzione costitutiva e integrativa dell'efficacia ex articolo 555 c.p.c.) non solo debba essere ricompreso nell'ambito del procedimento esecutivo, ma ne costituisca l'imprescindibile fase iniziale, posto che tale procedimento, pur essendo costituito da una serie autonoma di atti finalizzati a distinti provvedimenti che si succedono, integra, tuttavia, nel suo insieme, una successione di sub procedimenti, tra loro inscindibilmente collegati in quanto, pur sempre, finalizzati ad un unico provvedimento finale».

In relazione alla questione descritta sub-b), si osserva.

L'articolo 19, utilizzando una formulazione piuttosto ampia, riferisce il regime di esenzione fiscale ivi

disciplinato all'imposta di bollo, di registro e ad «ogni altra tassa. L'ampiezza e genericità della locuzione utilizzata dalla norma in esame, ha indotto a ritenere, seguendo una interpretazione restrittiva, che l'imposta ipotecaria non possa essere ricompresa nella esenzione di cui trattasi, in quanto non qualificabile strictu sensu come tassa.

In proposito, va rilevato che il Dipartimento delle entrate, successivamente alla emanazione della sentenza n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale, con circolare 16 marzo 2000, n. 49/E, ha evidenziato che «dalla motivazione addotta dalla Corte Costituzionale si evince come i giudici abbiano inteso estendere l'esenzione stabilita dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 alla ... totalità dei tributi... e che, pertanto, ... l'interpretazione razionale della norma conduce ad attribuire ad essa la più ampia portata agevolativa ...».

Sulla questione, peraltro, la sezione V della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6065 del 12 maggio 2000, ha ulteriormente chiarito che «... l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, contemplata dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 29 aprile 1999) per tutti i provvedimenti giudiziali resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi ...», si estende ad ogni tipo di «tassazione», indipendentemente dalla natura di «imposta» o «tassa» in senso proprio del tributo, posto che «... il riferimento, presente nella norma ad ogni altra tassa, identifica di tutta evidenza un uso atecnico ...» del termine «tassa» e, quindi, consente di ricomprendere nell'ambito applicativo della norma medesima non soltanto i tributi di registro e di bollo ma anche altre tipologie di imposte.

Si ritiene utile evidenziare, peraltro, che il richiamato orientamento è stato condiviso

dall'Avvocatura generale dello Stato, coinvolta da questa Agenzia anche su tale ulteriore aspetto. L'organo legale, con il parere innanzi citato, ha, ritenuto, infatti, che «non può dubitarsi che il regime di esenzione di cui al citato articolo 19 ricomprenda anche l'imposta ipotecaria, posto che ... la ratio della norma è proprio quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale nei due procedimenti (separazione e divorzio), con conseguente ampia portata esentativa in ordine alla totalità dei tributi interessati».

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, la scrivente ritiene di poter concludere che le formalità di trascrizione relative agli atti di pignoramento afferenti i crediti alimentari stabiliti dalla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, rientrano nel regime di esenzione fiscale di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Separazione e divorzio - Esenzione dal pagamento del contributo di notifica. *(Nota 6 aprile 2005, n. Si50si03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI)*

Con nota ... viene posto a questo Ufficio il quesito se, per effetto della formulazione dell'articolo 32 del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, possa ancora essere ritenuto valido l'orientamento ministeriale, contenuto nella nota 28 febbraio 2000, n. 5, 1811 03. U'RG. in favore dell'esenzione per la parte privata di ogni onere di spesa per notifica nei procedimenti di separazione e divorzio.

Il dubbio manifestato dall'ufficiale giudiziario nascerebbe dalla considerazione che il predetto articolo, riguardante le notificazioni a richiesta delle parti, pone a carico dell'Erario le spese di notifica nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, senza alcun riferimento o cenno ai procedimenti di cui alla legge 6 marzo 1987, n. 74.

In realtà, la lettera dell'articolo 32 del suddetto testo unico, nella parte in cui dispone l'esenzione dalle spese di notifica quando l'attività è a richiesta di parte, è identica a quella riportata nel precedente articolo 30, in tema di notificazioni a richiesta dell'ufficio, nella parte in cui prevede l'esenzione dalla corresponsione di un'anticipazione forfettaria da parte dei privati in favore dell'Erario per le notifiche nel processo civile.

Sul punto si fa rilevare che questo Dicastero già si è espresso con la circolare 8 ottobre 2002, n. 6 del Dipartimento Affari Giustizia e la nota ministeriale 29 settembre 2003 dell'Ufficio I della Direzione generale della giustizia civile presso il suddetto Dipartimento, indirizzata a tutti i presidenti di Corte di Appello, disponendo che non devono ritenersi soggetti all'onere di pagamento da parte dei privati anche tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal testo unico, per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa, citando a titolo esemplificativo proprio i procedimenti di separazione e divorzio.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti già contenuti nelle esposte fonti ministeriali, lo scrivente Ufficio ritiene che il testo unico sulle spese di giustizia non abbia modificato l'assetto normativo che regola la materia oggetto del quesito e, conseguentemente, ribadisce il precedente orientamento già noto all'ufficiale giudiziario di ..., espresso sulla base dei principi e delle motivazioni approfondite della giurisprudenza costituzionale che hanno ispirato in alcune pronunce (sentenza n. 1547/1999 e sentenza n. 176/1992) un'interpretazione estensiva delle previsioni contenute nell'articolo 19 della legge n. 74/1987.

Vorrà codesta Presidenza provvedere a comunicare all'interessato il contenuto della presente nota affinché il predetto continui a seguire le indicazioni che si è provveduto a confermare con la presente risposta a quesito.

SEQUESTRO CONSERVATIVO

Sequestro conservativo - Negata la cancellazione della trascrizione in base all'assenso del creditore. *(Circolare 18 maggio 2004, n. 5/T dell'Agenzia del Territorio; estratto)*

Pervengono alla scrivente, da parte delle strutture dipendenti, richieste di chiarimenti in ordine alla eseguibilità o meno della cancellazione di una trascrizione di sequestro conservativo, sulla base di un atto di consenso rilasciato dalle parti interessate.

I dubbi interpretativi segnalati scaturiscono da una serie di pronunce, peraltro non sempre univoche, emanate dai Tribunali o dalle Corti di Appello territorialmente competenti, nell'ambito di giudizi instaurati ai sensi degli articoli 113 e 113-bis disp. att. c.c..

I predetti organi giurisdizionali, in taluni casi, asserendo l'equiparabilità - quanto agli effetti e alla disciplina - tra la trascrizione della domanda giudiziale e quella del sequestro conservativo, hanno ritenuto applicabile all'ipotesi in esame, in via analogica, l'articolo 2668 c.c., con particolare

riferimento alla possibilità di procedere alla cancellazione sulla base del consenso delle parti interessate. Tanto premesso, nel merito, si osserva quanto segue.

Il sequestro conservativo immobiliare, come è noto, è uno strumento previsto a garanzia del creditore per il soddisfacimento di un proprio credito. Esso, a norma dell'articolo 679 c.p.c., si esegue con la trascrizione del provvedimento presso la competente Conservatoria: sotto tale profilo si ritiene, ormai pacificamente, che l'esecuzione della trascrizione del sequestro conservativo espliciti effetti costitutivi, ravvisabili nella nascita del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro.

A tale proposito diventa rilevante sottolineare come la valenza della formalità di trascrizione del provvedimento cautelare in parola venga ad assumere un'efficacia ancora più ampia nell'ipotesi in cui si verifichi l'eventuale conversione del sequestro in pignoramento (cfr. articoli 686 c.p.c. e 156 disp. att. c. p. c.).

Infatti, come è stato anche chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 7218 del 5 agosto 1997), al momento dell'attuazione del provvedimento cautelare, l'operatività del vincolo di indisponibilità è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori intervenuti ed intervenienti ...».

Tale pregnanza e l'assoluta rilevanza della formalità in parola giustifica il fatto che la normativa in materia abbia sempre previsto, come titolo per la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, un provvedimento giurisdizionale.

Anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, l'abrogato articolo 683 c.p.c. prevedeva, in caso di inefficacia del sequestro, la cancellazione della trascrizione sulla base di un ordine giudiziale; ora, a seguito della succitata riforma, articolo 669-novies c.p.c. stabilisce che, in caso di inefficacia del sequestro, il giudice che ha emesso il provvedimento «... su ricorso della parte interessata ... dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente ... ». In ordine alla portata del riferimento normativo contenuto nel previgente articolo 683 c.p.c., nulla quaestio; per quanto riguarda, invece, la locuzione «disposizioni necessarie» di cui all'articolo 669-novies c.p.c., si ritiene che la stessa non possa che fare riferimento ad una iniziativa del giudice - avente, necessariamente, la veste di un provvedimento giurisdizionale - finalizzata ad eliminare dal mondo giuridico la formalità di trascrizione (avente natura costitutiva) da cui era scaturito l'effetto vincolativo tipico correlato al sequestro conservativo.

Al la luce di quanto esposto, non sussiste alcun dubbio sulla idoneità dell'ordine giudiziale a costituire titolo per la cancellazione del sequestro conservativo.

Il problema che si pone è, invece, quello di verificare se, nell'ambito della predetta locuzione, possano ricomprendersi - quale titolo idoneo per ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo - anche atti aventi natura diversa da quella strettamente giurisdizionale e, quindi, alternativi ai provvedimenti giudiziali stricto sensu considerati.

In altri termini, la questione da affrontare consiste nel verificare se la suddetta trascrizione sia da ritenere soggetta anche ad atti dispositivi del soggetto procedente, cosicché quest'ultimo possa eliminarla dal mondo giuridico con una formale manifestazione di volontà rivolta in tal senso.

Come accennato in epigrafe, alcuni organi giurisdizionali, operando una estensione analogica del dettato dell'articolo 2668 c.c., hanno ravvisato in capo al creditore procedente una sorta di potere dispositivo in ordine alle vicende connesse alla trascrizione del sequestro.

A tale proposito, appare rilevante sottolineare che l'articolo 2668 c.c. prevede, con esclusivo riferimento alla cancellazione delle domande giudiziali di cui agli articoli 2652 e 2653 c.c., la possibilità - alternativa all'ordine giudiziale passato in giudicato - di ottenere la cancellazione della trascrizione sulla base di un atto in cui sia espresso il consenso delle parti interessate.

In considerazione degli effetti estintivi irreversibili della cancellazione, dottrina e giurisprudenza sono sempre state unanimemente concordi nel ritenere che la relativa disciplina debba essere interpretata in maniera rigorosamente tassativa, non potendosi ricorrere a rischiose applicazioni analogiche, a fortiori quando - come nella fattispecie in esame - non sembra riscontrarsi il cosiddetto «vuoto normativo», che rappresenta la condizione essenziale per l'operatività dell'analogia.

In effetti, per quanto riguarda il pignoramento immobiliare e il sequestro conservativo, l'istituto della cancellazione viene specificatamente disciplinato dalle seguenti disposizioni: arti. 562, 586 e 632 c.p.c. (pignoramento), articolo 669-novies c.p.c. (sequestro conservativo).

Sotto tale profilo, pertanto, non sembrano ricorrere i presupposti per l'applicabilità in via analogica delle disposizioni contenute nell'articolo 2668 c.c., norma riguardante, in modo espresso ed esclusivo, la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali.

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, la scrivente ritiene che l'atto di assenso rilasciato dal creditore non possa costituire, in linea generale, titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo.

Si fa presente, tuttavia, che l'Avvocatura generale dello Stato, coinvolta sull'argomento dalla scrivente, con consultiva n. 12276/03 del 19 aprile 2004, ha ritenuto di dover evidenziare come «... sottesa all'istituto della pubblicità immobiliare vi sia l'esigenza che le risultanze formali dei pubblici registri siano adeguate alle situazioni sostanziali...»; in tale ottica, il predetto organo legale

ha ulteriormente precisato che «... va evitato il pregiudizio che può derivare dalla permanenza di una formalità che non ha alcun riscontro sostanziale ... perpetuando effetti giuridici i cui presupposti sono venuti meno».

Sotto tale profilo, pertanto, rispetto a specifici casi concreti ed in via prudenziale, potrebbe risultare opportuno promuovere, da parte degli uffici, il coinvolgimento delle competenti Avvocature distrettuali dello Stato, al fine di individuare le soluzioni più idonee, sul piano operativo e sostanziale, a garantire la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell'Agenzia.

TRASCRIZIONE

Trascrizione di sentenze straniere di adozione e dei correlati atti di nascita dei minori. (Nota n. 00103911-15100/15952, in data 2 agosto 2001, del Ministero Interno)

In relazione alla nota concernente l'oggetto, si concorda pienamente con il parere espresso da codesto Ministero circa la questione prospettata. In particolare, per quanto concerne la trascrizione dell'atto di nascita di un minore straniero adottato, si ritiene che la stessa debba essere effettuata riportando fedelmente le generalità e i dati contenuti nell'atto formato dall'ufficiale dello stato civile del Paese di origine del minore in applicazione di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria del Paese in questione nella sentenza di concessione dell'adozione.

Al riguardo, è infatti opportuno sottolineare che in molti Paesi, al fine di sancire l'assoluta equiparazione del figlio adottato a quello naturale e di evitare che possano essere fornite informazioni sull'identità dei genitori biologici o che consentano a questi ultimi di rintracciare il bambino, la legge nazionale prevede che la sentenza di adozione disponga anche la sostituzione dell'atto di nascita originario (il quale, da quel momento, rimane a disposizione della sola Autorità giudiziaria e non riveste più alcun valore giuridico) con un nuovo atto contenente le nuove generalità del minore indicate nella sentenza medesima, nonché le generalità dei genitori adottivi in luogo di quelli naturali. Il nuovo atto di nascita, formato dalle autorità straniere in conformità alle proprie disposizioni, diventa, pertanto, l'unico atto di nascita trascrivibile.

L'atto originario, infatti, non è più disponibile neppure presso gli uffici dello stato civile del Paese di origine ed è trasmesso al Tribunale per i minorenni in Italia insieme al nuovo atto e alla relativa sentenza di adozione, al solo scopo di consentire alle autorità del nostro Paese di verificare la non contrarietà del provvedimento straniero ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

L'ufficiale dello stato civile italiano, pertanto, dovrà trascrivere l'atto pervenuto verificandone unicamente la conformità a quanto disposto con la sentenza di adozione, apportando eventualmente le modificazioni previste dall'articolo 98, D.P.R. 396/2000.

Nell'ipotesi in cui i dati riportati nell'atto siano palesemente falsi, in quanto in contrasto con quelli indicati nella sentenza straniera di adozione, e tale falsità non sia stata rilevata dal Tribunale per i minorenni in sede di deliberazione del provvedimento con cui è stata dichiarata l'efficacia in Italia del provvedimento straniero, l'atto in questione non potrà essere trascritto, ma dovrà farsi luogo alla procedura giudiziale per la formazione dell'atto di nascita dell'adottato ai sensi dell'articolo 451 c.c. e dell'articolo 100, D.P.R. n. 396/2000.

Qualora si renda necessario, questa Direzione generale è a disposizione per eventuali incontri di approfondimento della materia.

Trascrizione nei RR.II. - Verbal di conciliazione in sede non contenziosa – Inammissibilità. (Circolare 20 dicembre 2001, n. 11/T dell'Agenzia del Territorio)

Premessa - Pervengono alla scrivente da parte di alcuni uffici richieste di chiarimenti in ordine alla trascrivibilità dei verbali di conciliazione in sede non contenziosa, redatti ai sensi dell'articolo 322, terzo comma, c.p.c., su materia non rientrante nella competenza del giudice di pace.

I dubbi interpretativi espressi al riguardo, si fondano sulla circostanza che il verbale di conciliazione in sede non contenziosa, essendo equiparato dall'articolo 322 c.p.c., quanto alla forma, ad una mera scrittura privata riconosciuta in giudizio, non costituirebbe, ai sensi dell'articolo 2657 c.c., titolo idoneo per la trascrizione.

Al fine di consentire una soddisfacente soluzione sotto il profilo logico-giuridico della questione interpretativa segnalata, sembra opportuno procedere, innanzitutto, alla corretta delimitazione della fattispecie oggetto di indagine.

Delimitazione della fattispecie oggetto di indagine - A tale riguardo, va subito chiarito che i dubbi interpretativi manifestati dagli uffici, si riferiscono in particolare, ai processi verbali di conciliazione redatti dinanzi al giudice di pace in sede non contenziosa relativi a controversie non rientranti nella competenza del predetto giudice (cfr. terzo comma dell'articolo 322, «Negli altri casi ...»).

Ed invero, come si rileva dall'articolo 7 c.p.c., tra le cause devolute alla competenza del giudice di pace, non figurano controversie rilevanti agli effetti della pubblicità immobiliare, la cui definizione in via conciliativa, fa sorgere la necessità di richiedere la trascrizione del relativo processo verbale.

In effetti, le uniche cause in materia immobiliare previste dall'articolo 7 citato, sono quelle elencate ai punti 1), 2) e 3), che non riguardano, però, alcuna vicenda suscettibile di pubblicazione nei registri immobiliari, in relazione a quanto previsto dagli articoli 2643 e 2645 c.c..

Per tale motivo, quindi, la problematica della trascrivibilità dei processi verbali di conciliazione in sede non contenziosa, va riferita necessariamente alle controversie non rientranti nella competenza del giudice di pace, e ricondotta nell'ambito della previsione di cui al terzo comma dell'articolo 322 c.p.c. più volte menzionato.

Natura del processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa - In sede contenziosa, il processo verbale di conciliazione, ai sensi dell'articolo 185, ultimo comma, c.p.c., costituisce titolo esecutivo per le obbligazioni assunte dalle parti tramite l'accordo conciliativo.

Nella ipotesi di conciliazione in sede non contenziosa, invece, il processo verbale costituisce titolo esecutivo, a norma del citato articolo 185 c.p.c., soltanto se la controversia che si intende risolvere in via anticipata - senza, cioè, l'instaurazione di un vero e proprio giudizio - rientra nella competenza del giudice di pace (cfr. articolo 322, secondo comma).

«Negli altri casi ...» - cioè nelle ipotesi di controversie non rientranti nella competenza del giudice di pace - l'articolo 322, terzo comma, c.p.c., prevede che il processo verbale assume soltanto il valore di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.

In sostanza, la disposizione in esame attribuisce al verbale di conciliazione redatto in sede non contenziosa, natura ed efficacia diversa a seconda che l'oggetto dell'accordo transattivo riguardi una controversia rientrante o meno nella competenza del giudice stesso.

Poiché in epigrafe è stato chiarito che, agli effetti della problematica in esame, assumono rilievo soltanto i processi verbali di conciliazione di cui al terzo comma dell'articolo 322 c.p.c., la circostanza che tale ultima disposizione attribuisca ai predetti verbali la natura di mera scrittura privata riconosciuta in giudizio, assume, a parere della scrivente, un ruolo determinante ai fini del riconoscimento o meno della loro trascrivibilità.

Riflessi in materia di pubblicità immobiliare - Ai sensi dell'articolo 2657 c.c., la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. In base a tale disposizione, il cui carattere tassativo è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (per tutte vedasi Cass. civili, 12 marzo 1996, n. 2033), soltanto gli atti aventi i predetti requisiti di forma costituiscono titoli idonei per la trascrizione.

La previsione normativa di un requisito minimo di forma per la trascrivibilità degli atti nei registri immobiliari (scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente), risponde non solo allo scopo di stabilire, attraverso un criterio selettivo, i titoli idonei a documentare il fatto giuridico che costituisce l'oggetto proprio della trascrizione, ma anche all'esigenza di garantire che l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione venga svolto da un soggetto «terzo» rispetto ai sottoscrittori e particolarmente qualificato (ufficiale fidefaciente o giudice sentenziante).

Nella scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, l'accertamento operato dall'ufficiale autenticante o dal giudice, ha efficacia erga omnes, viceversa, l'efficacia del riconoscimento in giudizio di una scrittura privata, sia esso espresso o tacito, viene normativamente limitata all'aspetto probatorio.

Gli effetti correlati al riconoscimento assumono, cioè, rilevanza esclusivamente nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le parti del processo, per quanto attiene, in particolare, ai profili inerenti all'efficacia probatoria della scrittura medesima.

In sostanza, la scrittura riconosciuta in giudizio - fattispecie a cui è equiparato il verbale di conciliazione in parola - può senz'altro generare pienezza di prova (fino a querela di falso), ma secondo la preclusione processuale, cioè nei soli rapporti tra le parti del processo (ancorché al di là del processo medesimo).

Sotto tale profilo, pertanto, anche agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2657 c.c., non può riconoscersi l'equipollenza tra la scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente - laddove l'accertamento della sottoscrizione avviene con l'adozione delle predette garanzie obiettive - e la scrittura privata riconosciuta in giudizio, nella quale il riconoscimento costituisce pur sempre un atto di parte.

Da ciò consegue che il verbale di conciliazione in sede non contenziosa relativo a controversie non rientranti nella competenza del giudice di pace, non può costituire titolo idoneo per la trascrizione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2657 c.c..

Tale conclusione è stata condivisa dalla Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della Giustizia, la quale, interpellata sull'argomento dalla scrivente, con nota 19 luglio 2001, n. V/631/0601, ha osservato che non «... può ritenersi che possa valere come autenticazione la circostanza che, in calce al verbale di conciliazione, accanto alla firma delle parti vi sia, anche quella del giudice e del cancelliere. Ad escludere ciò è sufficiente la

considerazione che la funzione certificativa ha ragion d'essere, per i vari tipi di pubblico ufficiale, non sulla base di una attribuzione generica (e virtualmente illimitata), ma nei confini segnati dalla stessa legge (cfr. articolo 2699 c.c. "da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede", e l'articolo 2703 c.c. "dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato" per la scrittura privata con sottoscrizione autenticata)».

Tanto si rappresenta in ordine alla problematica relativa alla trascrivibilità dei verbali di conciliazione in sede non contenziosa.

Trascrizione delle domande giudiziali - Cancellazione. *(Circolare 7 maggio 2008, n. 4/T dell'Agenzia del Territorio)*

Pervengono alla Scrivente, da parte delle strutture dipendenti, richieste di chiarimenti in ordine alla eseguibilità o meno di domande di annotazione di cancellazione, il cui titolo è rappresentato da un provvedimento d'urgenza emanato ai sensi dell'articolo 700 c.p.c..

I dubbi segnalati riguardano, in particolare, le formalità di annotazione per la cancellazione di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni relative a domande giudiziali.

Va preliminarmente evidenziato che, in presenza delle menzionate fattispecie, alcuni uffici hanno rifiutato l'esecuzione delle predette formalità di annotazione, non ritenendo il provvedimento emanato ex articolo 700 c.p.c., titolo idoneo ai sensi degli articoli 2668 e 2884 c.c..

Tanto premesso, per esigenze di sistematicità espositiva, si ritiene opportuno procedere all'esame della casistica segnalata, in modo distinto ed analitico.

Cancellazione di formalità di trascrizione relative a domande giudiziali - Il primo comma dell'articolo 2668

c.c., dispone che «la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato».

I provvedimenti di urgenza ex articolo 700 c.p.c., sono caratterizzati dalla provvisorietà degli effetti e dall'inidoneità ad acquistare efficacia di cosa giudicata. Si tratta, in sintesi, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, di provvedimenti che non hanno «... carattere decisorio, ma solo strumentale .. », in quanto destinati ad essere sostituiti dalla decisione di merito o a decadere per effetto della mancata instaurazione del giudizio di merito ...<..

In sostanza, i provvedimenti in parola, sono finalizzati ad apprestare una tutela provvisoria del diritto fatto valere in via ordinaria, per il tempo necessario alla emanazione della pronuncia di merito. L'ordinanza emanata dal giudice in via cautelare, quindi, stante l'incertezza sull'esito del giudizio ordinario, non può esplicare, in via anticipata, quegli effetti tipici correlati all'ordine contenuto nella sentenza che statuisce nel merito.

Nel vigente sistema di pubblicità immobiliare, come è noto, la formalità di cancellazione produce, in relazione alla formalità principale cui si riferisce, effetti estintivi di tipo definitivo.

Tale circostanza comporta una sorta di oggettiva incompatibilità tra il provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. - avente, come accennato carattere provvisorio - e i predetti effetti tipici connessi alla formalità di cancellazione. In sostanza, non appare giuridicamente sostenibile che un provvedimento a contenuto tipicamente provvisorio, sotto il profilo processuale, possa produrre, sul piano sostanziale, effetti definitivi ed irreversibili.

Va, inoltre, osservato che il carattere provvisorio del provvedimento emanato ex articolo 700 c.p.c., non sembra venir meno neppure nel caso in cui lo stesso non sia più reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c.. Il cosiddetto «giudicato cautelare», infatti, non può alterare il carattere di provvisorietà e strumentalità insito nella natura tipica del provvedimento cautelare.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Scrivente ritiene, pertanto, di poter sostenere, in linea generale, che i provvedimenti d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., non costituiscano titolo idoneo per la cancellazione delle domande giudiziali.

Si segnala, peraltro, che detto orientamento è confortato da specifici precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 16 gennaio 1986, n. 251; 27 dicembre 1993, n. 12797; 26 gennaio 1996, n. 584).

Cancellazione di formalità di iscrizione ipotecaria - L'articolo 2884 c.c. dispone che «la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti».

La disposizione in argomento, dunque, impone al conservatore di procedere alla cancellazione di una iscrizione ipotecaria soltanto quando l'ordine di cancellazione è contenuto in un provvedimento giudiziale definitivo, peraltro in piena coerenza con gli effetti definitivi ed irreversibili tipici della formalità di cancellazione.

L'esecuzione della formalità di cancellazione, in sostanza, è normativamente subordinata alla immutabilità giuridica del contenuto decisorio riferibile al provvedimento giurisdizionale che contiene l'ordine di cancellazione, carattere quest'ultimo non riscontrabile, come ampiamente accennato al paragrafo precedente, nei procedimenti emessi in sede cautelare, ai sensi dell'articolo 700

c.p.c..

Anche per la fattispecie in esame, quindi, sembra doversi escludere, in linea generale, l'idoneità del provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. a costituire titolo per la cancellazione di una formalità ipotecaria.

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Avvocatura generale dello Stato, coinvolta dalla Scrivente sulle predette problematiche interpretative, con consultiva n. 35988 del 27 marzo 2003, nel condividere l'interpretazione «... restrittiva e ancorata alla lettera della legge ... degli artt. 2668 e 2884 ...» innanzi prospettata, ha sottolineato_ come nelle fattispecie esaminate «... l'ordinanza emessa al termine del procedimento cautelare, in contrasto con i connotati di provvisorietà e strumentalità produrrebbe ... effetti definitivi e irreversibili».

Tanto premesso sotto il profilo dell'interpretazione giuridico-normativa, non può non evidenziarsi come l'emanazione dei provvedimenti cautelari in parola, potrebbe discendere dall'esigenza di eliminare eventuali situazioni antigiusdiziarie, laddove connesse a trascrizioni o iscrizioni illegittime.

Al riguardo il predetto organo legale, con specifico riferimento ai danni riconducibili al perdurare di una situazione antigiusdiziarie, ha osservato «... come detta questione si collochi nella sfera dei rapporti intersoggettivi delle parti in causa, essendo sempre consentito a colui che abbia subito un pregiudizio, agire giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trascrizione della domanda o della iscrizione ipotecaria, con la condanna al risarcimento dei danni (cfr. articolo 96, secondo comma, c.p.c.)».

Sotto tale ultimo aspetto gli uffici dovranno valutare l'opportunità di consultare la competente Avvocatura distrettuale dello Stato al fine di individuare, rispetto a specifici casi concreti ed in via prudenziale, le soluzioni maggiormente idonee, anche sotto il profilo sostanziale, a garantire la più ampia tutela e salvaguardia degli interessi dell'Agenzia.

Provvedimenti relativi ad immobili - Adempimenti di trascrizione. (Circolare 14 maggio 2008, n. 68357/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Al fine di assicurare il coordinamento tra uffici giudiziari e finanziari in tema di trascrizione di provvedimenti giurisdizionali nei registri di pubblicità immobiliare, considerando la rilevanza degli interessi pubblici e privati sottesi alla normativa di riferimento e le connesse responsabilità in caso di mancata osservanza dei previsti adempimenti, d'intesa con l'Agenzia del Territorio si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) Processo penale. A) Sequestro conservativo dei beni immobili dell'imputato (articolo 316 SS. c.p.p. e 103 disp. atto c.p.p.) ~ Come noto, il sequestro conservativo disposto dal giudice su richiesta del Pubblico Ministero a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, è eseguito con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni immobili (articolo 317, terzo comma, c.p.p. in relazione agli articoli 678 e 679 C.p.c. e 156, secondo comma, disp. atto c.p.p.).

L'articolo 103 disp. att. c.p.p. dispone che per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal Pubblico Ministero, l'ufficio finanziario «non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato».

La norma di raccordo con la legislazione tributaria si rinviene nell'articolo 16, lettera a), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, pertanto le spese dovranno essere presentate a debito come ivi previsto.

Tali spese vanno quindi recuperate dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, in quanto strumentali alla garanzia, sono ripetibili anche nel caso in cui il processo venga definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dato che non rientrano nella previsione di cui all'articolo 445 c.p.p. (cfr. risoluzione 7 agosto 1998, n. 1011T/IV/8/C4/551 del Ministero Finanze, con riferimento alle spese di iscrizione o cancellazione dell'ipoteca legale).

L'ufficio dovrà inserire nel sotto fascicolo delle spese di giustizia, in quanto funzionali al recupero coattivo del credito, i seguenti atti: copia dell'ordinanza di sequestro, della nota di trascrizione recante gli estremi della formalità e la liquidazione dei relativi tributi, nonché copia del modello 30 restituito all'Agenzia del Territorio, con l'annotazione dei numeri di iscrizione delle spese sul registro modello 2/AISG, già curato dalla Cancelleria che ha eseguito il provvedimento.

Va inoltre ricordato che il sequestro si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile (articolo 320 c.p.p.).

In applicazione dell'articolo 156 disp. att. c.p.c. la Cancelleria, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovrà richiederne l'annotazione in margine alla trascrizione. Tale formalità, in quanto eseguita nell'interesse dell'Erario al recupero coattivo dei crediti erariali, beneficia dell'esenzione tributaria di cui all'articolo 1, secondo comma, decreto legislativo n. 347/1990 e pertanto non determina crediti erariali ripetibili. Per agevolare l'osservanza dell'obbligo dell'annotazione della sentenza passata in

giudicato, si invita la Cancelleria ad evidenziare sulla copertina del fascicolo l'esistenza di eventuali misure cautelari reali.

B) Sequestro preventivo (articoli 321 c.p.p. e 104 disp. Att. c.p.p.) - L'istituto ha lo scopo di impedire la disponibilità materiale della cosa pertinente al reato al fine di evitarne l'aggravamento o la reiterazione e si esegue nelle forme del sequestro probatorio, mediante l'apprensione e la custodia dei beni sequestrati.

Nel progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la norma prevedeva anche la trascrizione del sequestro preventivo su beni immobili; nell'articolo 103 del testo definitivo è stato eliminato ogni riferimento al sequestro preventivo «giacché la natura della misura, squisitamente penale, rende improprio il ricorso al regime di pubblicità dichiarativa tipico della trascrizione, oltre a generare effetti pregiudizievoli in capo al titolare del bene» (cfr. Lavori preparatori. Osservazioni del Governo al progetto definitivo, in Documenti giustizia, n. 2- 3, febbraio - marzo 1990)

La trascrizione di tali ordinanze può dunque escludersi in quanto normativamente non prevista.

C) Sequestro probatorio (artt. 253 ss. c.p.p.) - L'istituto del sequestro probatorio è destinato ad assicurare il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Stante l'assenza di qualsiasi previsione normativa, come per l'ipotesi precedente, si esclude che le Cancellerie debbano richiedere la trascrizione di tali ordinanze nei registri di pubblicità immobiliare.

D) Confisca di beni immobili (articolo 240 c.p.) - La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nella devoluzione in proprietà allo Stato sia delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato sia delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

La trascrizione del provvedimento di confisca beneficia dell'esenzione dall'imposta ipotecaria ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che espressamente disciplina la non assoggettabilità all'imposta delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato.

E) Confisca di beni immobili con acquisizione al patrimonio del Comune (arti. 44, secondo comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 6, quarto comma, della legge 27 marzo 2001, n. 97) - Con la sentenza definitiva con cui il giudice penale accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, è disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza costituisce titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari (articolo 44, secondo comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Anche i beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis c. p. sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune nel cui territorio si trovano e la sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, della legge 27 marzo 2001, n. 97.

La Cancelleria pertanto provvederà alla richiesta della trascrizione all'Agenzia del Territorio che provvederà agli adempimenti di competenza.

F) Sequestro e confisca di beni ai sensi dell'articolo 12-sexies, quarto comma, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 -- L'articolo 12-sexies, quarto comma, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) prevede ipotesi particolari di confisca in relazione a delitti di criminalità organizzata e ad altri gravi delitti specificatamente indicati dal legislatore. A differenza di quanto disposto per il sequestro preventivo di cui al punto B), il sequestro di un immobile disposto ai sensi dell'articolo 12-sexies sopra citato va trascritto nei registri di pubblicità immobiliare, in forza del rinvio operato dalla norma alle disposizioni di cui alla legge n. 575/1965.

Tale trascrizione non è soggetta ad oneri tributari in quanto con la confisca i beni vengono devoluti allo Stato nel cui interesse è eseguita la formalità (articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 347/1990; cfr. anche circolare 26 ottobre 2004, n. 8 dell'Agenzia del Territorio).

2) Misure patrimoniali di prevenzione. Sequestro e confisca di beni ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Il sequestro disposto ai sensi dell'articolo 2-ter della legge n. 575/1965 è eseguito sugli immobili con la trascrizione del provvedimento (articolo 2-quater) e non comporta la liquidazione di oneri tributari.

Analogamente non genera oneri tributari nemmeno la trascrizione del provvedimento di confisca dei beni a norma del medesimo articolo. Tale ipotesi integra infatti la fattispecie dell'articolo 1, secondo comma, decreto legislativo 11. 347/1990 dato che la formalità è eseguita nell'interesse dello Stato al quale i beni stessi vengono devoluti.

3) Azione civile nel processo penale. La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che agisce per le restituzioni e il risarcimento del danno nel processo penale gode della prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alla formalità di eventuali trascrizioni. La ripetibilità di tali spese segue i criteri generali di cui all'articolo 110 del D.P.R. 115/2002.

Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni, l'ufficio giudiziario provvederà a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

4) Processo civile. A) Trascrizioni a favore delle Amministrazioni Pubbliche ammesse alla prenotazione a debito delle spese - Nei processi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione

Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (articolo 16, lettera d), del decreto legislativo n. 347/1990; articoli a, lettera q), e 158, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verificano i presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'Amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.

Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo :31 ottobre 1990, n.347. Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.

B) Trascrizioni a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato - Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio il spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 16, lettera d), decreto legislativo n. 847/1990, coordinato con l'articolo 131, lettera e), del D.P.R. n. 115/2002, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti. Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni, l'ufficio giudiziario provvederà a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

C) Trascrizioni a favore dei fallimenti - Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'articolo 146, lettera b), D.P.R. n. 115/2002 ed il curatore provvederà a versare all'Erario anche tali spese, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, nel caso che si verificano disponibilità liquide. Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'articolo 144 del D.P.R. n. 115/2002, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'articolo 16, lettera d), del decreto legislativo n. 347/1990 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

D) Trascrizioni nelle ipotesi in cui le parti omettano il versamento spontaneo delle spese - Per il combinato disposto dell'articolo 2671 c.c. e degli articoli 6 e 16, lettera c), del decreto legislativo n. 347/1990, entro 30 giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo stesso ricevuti o ai quali ha partecipato. Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'articolo 39 disp. atto C. p.C. operata dall'articolo 299 del D.P.R. n. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 347/1990, «senza previo pagamento dell'imposta» e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Osservazioni conclusive - Si rappresenta infine che gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante modello 30, dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (modello 2ASG), e riportati nel foglio delle notizie (articolo 280, D.P.R. n. 115/2002).

I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sotto fascicolo delle spese processuali.

VERBALI INVENTARIO

Verbal di inventario della tutela dei minori ed interdetti – Registrazione. (Risoluzione 5 giugno 2003, n. 126/E dell'Agenzia delle Entrate)

L'ufficio ... ha richiesto un parere in merito al regime tributario, ai fini dell'imposta di registro, del verbale di inventario dei beni del minore o dell'interdetto, cui è tenuto il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina (articoli 362 ss. e 424, primo comma, c.c.).

In proposito, lo stesso ritiene che il processo verbale di inventario tutelare non debba essere sottoposto ad imposta di registro in quanto non può essere inquadrato tra gli «atti dell'Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio» (articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Lo stesso ufficio ritiene che il verbale di inventario non possa essere ricompreso tra gli «atti pubblici ... non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» di cui all'articolo 11, parte prima, della tariffa dello stesso testo unico, poiché il contenuto degli atti in questione sarebbe di carattere privatistico, sebbene le dichiarazioni in essi contenute possono essere raccolte da pubblici ufficiali. In tal senso

sarebbe applicabile l'articolo 2 della tabella allegata allo stesso testo unico, concernente gli atti dell'Autorità giudiziaria per i quali non vi è obbligo di registrazione.

Al riguardo questa Direzione osserva preliminarmente che l'articolo 46 disp. att. c.c. (R.D. 30 marzo 1942,

n. 318) prevedeva l'esenzione da imposte di bollo e di registro di tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario.

Detta disposizione è da ritenere abrogata per effetto dell'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie): «Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825».

L'esenzione dall'imposta di bollo è ancora prevista, tuttavia, dall'articolo 13 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ricomprensive tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario».

Il testo unico dell'imposta di registro, invece, non prevede espressamente l'esenzione per questi atti e documenti e, pertanto, con riferimento a tale tributo deve ritenersi abrogata la norma esentativa.

È necessario, pertanto, valutare in quale categoria di atti, se giudiziari o pubblici, possa essere inquadrato l'inventario, per poi individuare quale sia la disciplina del D.P.R. 131/1986 che si rende applicabile. L'inventario in esame è uno dei cosiddetti «inventari giudiziali» o previsti obbligatoriamente dalla legge, per la cui redazione occorre rispettare un rigoroso regime di forma e di sostanza (articoli 362 ss. c.c. E 769 ss. c.p.c.).

Nonostante sia definito inventario giudiziale, non può essere ricompreso tra gli atti giudiziari cui all'articolo 8, parte prima, della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro, poiché non è uno degli «atti dell'Autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente, il giudizio». Infatti, per espressa disposizione di legge (articolo 363 c.c.) l'inventario è compiuto dal cancelliere presso il quale ha sede il giudice tutelare o da un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare stesso, non per dirimere una controversia, ma per garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua futura restituzione.

Ebbene, secondo la prevalente dottrina (G. Cattaneo, Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, Utet; Falzone-Alibrandi, Dizionario enciclopedico del notariato, Stamperia nazionale) la qualità di pubblico documentatore del notaio (legge 16 febbraio 1913, n. 89), così come del cancelliere (articolo 57 c.p.c.) attribuisce al verbale di inventario la natura e l'efficacia di atto pubblico, cioè di documento redatto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge.

Pertanto, considerata la natura di atto pubblico dell'inventario di tutela, si ritiene che questo atto sia da ricomprensive tra quelli di cui all'articolo 11 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro e non tra quelli, come sostenuto nella richiesta di parere, di cui all'articolo 2 della tabella allegata allo stesso testo unico, concernente atti dell'Autorità giudiziaria per i quali non vi è obbligo di registrazione.

Tra l'altro, un diverso trattamento tributario della stessa tipologia di atto, collegato al solo soggetto che provvede a formarlo, darebbe luogo ad una ingiustificata diversa disciplina fiscale.

Per tutte le considerazioni suesposte, la scrivente ritiene che anche i processi verbali di inventario tutelare, indipendentemente dal soggetto che li redige (cancelliere o notaio), vanno sottoposti a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 129,11 (lire 250.000) ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, del testo unico dell'imposta di registro.

Verbali di inventario dei beni di minori ed interdetti - Differente trattamento fiscale. (Risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell'Agenzia delle Entrate)

L'ufficio ... ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro e di bollo, dei verbali di inventario dei beni del minore o dell'interdetto (artt. 362 ss. e 424, primo comma, c.c.), a seguito dell'introduzione dell'articolo 46-bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile prevista dall'articolo 1:3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Al riguardo questa Direzione osserva, preliminarmente, che l'articolo 46 disp. att. c.c. (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) prevedeva l'esenzione da imposte di bollo e di registro di tutti gli atti della procedura della tutela, compreso l'inventario e gli atti previsti nel titolo XI del libro primo del codice civile. Detta disposizione è da ritenersi abrogata per effetto dell'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) che dispone: «Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie (...) diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825».

L'esenzione dall'imposta di bollo, tuttavia, è stata confermata dall'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ricomprende tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli «atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario».

Questa Agenzia, nella materia, si era già espressa con la risoluzione 5 giugno 2003, n. 126/E, dove è confermata l'esenzione dall'imposta di bollo, mentre è precisato l'obbligo di registrazione in termine fisso, con relativo pagamento dell'imposta in misura fissa, per i verbali di inventario.

Una modifica al regime in esame è stata introdotta con l'articolo 13 della legge 9 gennaio 2001, n. 6, che ha aggiunto l'articolo 46-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice civile, stabilendo espressamente che: «Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato».

Il rinvio operato dal legislatore agli atti e provvedimenti del titolo XII del libro primo del codice civile individua l'ambito applicativo dell'esenzione prevista dalla norma con esclusivo riferimento alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia», vale a dire agli istituti dell'amministrazione di sostegno (capo I), dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (capo II). Le esenzioni previste dall'articolo 46-bis disp. att. c.c. rispondono, infatti, alle finalità della legge 9 gennaio 2004, n. 6, individuale dell'articolo 1 nell'obiettivo di «tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

Ciò posto, risulta evidente che gli inventari, redatti ai sensi dell'articolo 424, primo comma, c.c. nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo XII, riguardanti, come si è detto, le persone prive di autonomia, non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dal contributo unificato. Gli stessi sono altresì esenti ai fini dell'imposta di bollo, posto che l'articolo 18 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che qualora gli atti e i provvedimenti del processo siano soggetti al contributo unificato non si applica l'imposta di bollo, che, di conseguenza, acquista natura residuale in materia di atti giudiziari, rimanendo generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

E da escludere, invece, che l'esenzione di cui al citato articolo 46-bis sia applicabile in via analogica agli inventari redatti ai sensi dell'articolo 362 c.c. ed aventi ad oggetto i beni dei minori. Gli atti e i provvedimenti che interessano i minori relativi all'istituto della tutela e dell'emancipazione, regolati dal titolo X dello stesso libro del codice civile, non sono richiamati dal dettato dell'articolo 46-bis disp. att. c.c. che, come premesso, fa riferimento esclusivamente agli atti dei procedimenti di cui al titolo XII. Con riferimento agli inventari di tutela dei minori, si ribadisce quanto affermato con la citata risoluzione n. 126/E del 2003 e in particolare che gli stessi:

- sono «inventari giudiziali» o previsti obbligatoriamente dalla legge, per la cui redazione occorre rispettare un rigoroso regime di forma e di sostanza (artt. 362 ss. c.c. e 769 ss. c.p.c.);
- sono compiuti dal cancelliere presso il quale ha sede il giudice tutelare o da un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare stesso, non per dirimere una controversia, ma per garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua futura restituzione;
- hanno natura di atto pubblico (documenti redatti da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge).

In sintesi, i processi verbali di inventario, redatti nell'ambito delle procedure di tutela dei minori, in sé diversi dagli atti e dai provvedimenti riguardanti le persone prive di autonomia di cui al titolo XII del libro primo del codice civile, sono soggetti a registrazione in termine fisso con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168,00, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte I, del testo unico dell'imposta di registro. Sono, inoltre, esenti dall'imposta di bollo, come sopra precisato, ai sensi dell'articolo 13 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

PARTE TERZA – Spese di giustizia

Testo unico D.P.R. 115/2002

Spese di giustizia - Testo unico. Prime considerazioni. (Circolare 28 giugno 2002, n. 4 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

In data 1° luglio 2002 entrerà in vigore il testo unico sulle spese di giustizia, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2002, che ha il proprio fondamento nella delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 8 marzo 1999, n. 50, modificato dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Tale testo riordina ed armonizza tutte le disposizioni concernenti le spese di giustizia, innovando, in parte, l'assetto legislativo vigente mediante la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti e l'abrogazione di una serie di norme ormai desuete.

Considerate le importanti novità introdotte dal testo unico, che ha inciso su un sistema in vigore da oltre un secolo e con riserva di più specifiche e formali disposizioni, si osserva quanto segue.

1) Per ciò che concerne il pagamento delle spese per conto dell'Erario, si rappresenta che, in passato, per tutte le spese diverse da quelle a favore dei magistrati e dei testimoni, il magistrato con decreto quantificava l'importo ed il funzionario emetteva l'ordine di pagamento.

Con il testo unico, invece, è stata superata la coesistenza del decreto del magistrato e dell'ordine del funzionario per le stesse spese, che si sostanzialmente nella duplicazione del titolo di pagamento.

La sola distinzione rimasta è quella tra ordine di pagamento emesso dal funzionario allorché la quantificazione dell'importo da liquidare non presenta alcun elemento di discrezionalità (così, ad esempio, per le indennità ai giudici onorari e agli esperti) e decreto di pagamento emesso dal magistrato, necessario allorché la quantificazione comporta questioni valutative (così, ad esempio, per le spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia).

Pertanto, in base alla nuova disciplina, se la quantificazione è effettuata dal funzionario è questi ad emettere l'ordine di pagamento. Se la quantificazione è effettuata dal magistrato, è questi ad emettere il decreto di pagamento, che costituisce di per sé titolo di pagamento della spesa (cfr. articolo 171).

In particolare il testo unico contempla tra i soggetti abilitati al versamento, oltre agli uffici postali anche i Concessionari e, quanto alle modalità di pagamento, prevede che esso venga effettuato in via ordinaria, mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale.

Per ciascun ordine o decreto di pagamento l'ufficio dovrà compilare l'apposito modello contenente i dati di cui all'articolo 177 del testo unico e conforme agli Allegati n. 2) e n. 3) del medesimo testo.

Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente Concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché al beneficiario. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato (articolo 177, terzo comma).

Questa Direzione generale provvederà quanto prima ad individuare con decreto dirigenziale i funzionari delegati (articolo 186) ed a disporre, sempre con decreto dirigenziale, le aperture di credito per la regolazione ed il rimborso dei pagamenti e per il versamento all'Erario delle ritenute e del le imposte, in conformità a quanto previsto dall'articolo 185.

2) Per ciò che concerne la riscossione dei crediti erariali, il testo unico ha operato un'armonizzazione tra la normativa speciale delle pene pecuniarie e l'altra complessa riforma che, iniziata con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ha soppresso le funzioni di cassa degli uffici finanziari attribuendole ai Concessionari per la riscossione ed ha uniformato la disciplina della riscossione di tutte le entrate patrimoniali dello Stato, comprendendo tra queste anche le pene pecuniarie e le spese di giustizia.

Gli uffici giudiziari, pertanto, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo al pagamento devono notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con l'espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento (articolo 212 del testo unico).

Decorso il termine per l'adempimento, computato dal giorno dell'avvenuta notifica, l'ufficio giudiziario provvede all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del medesimo al Concessionario, secondo quanto disposto dall'articolo 223 del testo unico che richiama le norme applicabili ai sensi dell'articolo 18 del D.L.

gs. n. 46/1999.

Si rappresenta che per la formazione dei ruoli gli uffici giudiziari potranno prendere contatti con le sedi periferiche del consorzio nazionale dei Concessionari di cui all'elenco allegato alla circolare, i quali forniranno anche la modulistica necessaria.

Si rammenta che fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, non si fa luogo all'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento per importi inferiori ad euro 16,53, importo aumentato con il D.P.R. 129/1999 che seppure è riferito espressamente ai tributi è applicabile anche alle spese stante il rinvio generale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 46/1999 citato.

Un'altra importante novità è costituita dal fatto che il testo unico ha semplificato il procedimento per l'annullamento del credito nell'ipotesi di irreperibilità dell'obbligato e di estinzione legale del credito (insussistenza), conferendo il predetto potere direttamente agli uffici di Cancelleria, previo parere conforme, quando previsto, dell'Avvocatura dello Stato (cfr. articoli 219 e 220).

Quanto ai reati finanziari, è stata modificata la previgente legislazione specialistica che prevedeva, per alcune ipotesi di reato, nel caso di condanna alla sola pena pecuniaria, la competenza alla riscossione degli uffici di cassa delle dogane. Con l'attribuzione ai Concessionari della riscossione e del pagamento delle spese e pene pecuniarie anche in tali fattispecie, sono state superate quelle incertezze interpretative legate alla non facile individuazione delle ipotesi di reato in relazione alle quali operavano le procedure sopresse. Per evitare che gli uffici finanziari chiedano il pagamento del tributo evaso quando lo stesso è assorbito dal sequestro del bene è stato previsto, nei casi in cui si applica l'articolo 338 del D.P.R. 43/1973 che la Cancelleria tenga informato l'ufficio finanziario in ordine all'eventuale sequestro della merce oggetto di contrabbando (cfr. articolo 221).

3) Il testo unico incide poi profondamente nella materia relativa alla disciplina dei registri delle spese e delle relative annotazioni riducendo da sei a tre i registri necessari ancorandoli alla necessità delle funzioni da registrare. Si rammenta, peraltro, che in virtù dell'articolo 282, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 163, i registri continuano ad essere tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del testo unico.

Si rappresenta l'opportunità, fino a quando non sarà emanato il decreto dirigenziale di cui all'articolo 163, dell'istituzione di un registro di comodo per l'annotazione degli importi da recuperare iscritti a ruolo e le successive vicende del credito. Come noto, infatti, il registro dei ruoli non è operativo non essendo stati approntati i modelli.

Per agevolare il recupero del credito si è comunque ampliato lo strumento del modello 25, cioè la distinta delle spese recuperabili per intero nel processo penale. Invero; è stato previsto che nel fascicolo processuale sia inserito un foglio notizie nel quale dovranno essere annotate non tutte le somme pagate, ma soltanto quelle ripetibili e quelle prenotate a debito (articolo 280).

È stato, inoltre, previsto che i crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altre cause di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo (articolo 281).

4) Il testo unico, inoltre, ha fatto propria la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i giudizi diversi da quello penale che per effetto dell'articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134, diverrà operante anch'essa dal 1° luglio. Nell'ambito di tale materia il testo unico ha proceduto ad un riordino ed ad un coordinamento formale distinguendo le norme comuni a tutti i processi da quelle particolari riferite al processo penale od agli altri processi.

Ai sensi dell'articolo 279 l'ammissione al gratuito patrocinio deliberato secondo le leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del testo unico è comunque valida e i suoi effetti sono disciplinati dalle norme di cui agli articoli 74 ss..

5) Per ciò che concerne la registrazione degli atti giudiziari si rappresenta che dovranno essere inviati al competente ufficio finanziario, per i procedimenti per i quali allo stato della legislazione è prevista l'imposta di registro, non più gli originali, bensì le copie autentiche degli atti da sottoporre a registrazione (cfr. articoli 73 e 278).

Si rileva, inoltre, che il testo unico rende esplicito l'obbligo di inviare all'ufficio finanziario soltanto gli atti soggetti ad imposta di registro (cfr. articolo 73 citato); conseguentemente non devono essere più inoltrati gli atti esenti dal pagamento di tale imposta.

6) Relativamente alle notificazioni a richiesta dell'ufficio, si rileva che l'articolo 30 prevede che le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notificazioni a richiesta dell'ufficio sono a carico delle parti, mediante anticipazione all'Erario nella misura indicata nella tabella contenuta nell'Allegato 1) del testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

I predetti importi devono essere corrisposti dalla parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati (cfr. articolo 30, primo comma).

Circa le modalità di pagamento di tali diritti si richiama la norma transitoria secondo la quale sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196, le spese in questione si pagano

mediante l'utilizzo delle marche da bollo (cfr. articoli 284 e 285).

7) Per ciò che concerne la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale (ed amministrativo) il testo unico ha riordinato tale materia con norme di tipo regolamentare (articoli da 61 a 63) che hanno tradotto in disciplina positiva i principi giurisprudenziali che si erano venuti consolidando in tale ambito ed hanno operato un coordinamento con l'articolo 2, comma 56, legge n. 662/1992.

In particolare, l'attribuzione al magistrato (sia esso giudice sia esso P.M.) della competenza a curare l'esecuzione di sentenze recanti ordine, od aventi ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi discende dal contenuto della sentenza della Corte di Cassazione (sezione Un. 24 luglio 1996, n. 15, poi seguita da numerose altre) che ha riconosciuto la natura di provvedimento giurisdizionale all'ordine di demolizione. Si richiama in particolare l'attenzione sull'obbligo per il magistrato di scegliere la soluzione meno onerosa dal punto di vista economico, avvalendosi, tramite i Provveditorati delle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, salvo affidare l'incarico alle imprese private (con ricorso anche alla trattativa privata in aggiunta alle procedure di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal nuovo testo unico in materia edilizia) quando sulla base di valutazioni oggettive venga reputato più oneroso il ricorso al le prime. Quando si ricorra all'opera delle strutture tecnico operative del Ministero della difesa è prevista la stipula di una convenzione organizzativa tra i Ministeri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa che contenga tutti gli elementi necessari per la quantificazione preventiva e successiva (necessaria per consentire al magistrato di valutare la convenienza o meno del ricorso a tale procedura), delle spese e di tutte le regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato. Il sistema di determinazione dei conseguenti importi da corrispondere, per effetto di un decreto del magistrato (vedi articolo 169), sia alle strutture del Ministero della difesa sia alle imprese private, è stato modificato rispetto a quello attuale in quanto nel primo caso, anziché liquidare quanto richiesto il magistrato ancorerà la propria valutazione al contenuto della convenzione in precedenza stipulata, mentre nel secondo caso la valutazione dovrà tenere conto di parametri oggettivi e predeterminati (articolo 63).

Si segnala, tuttavia, che, ai sensi dell'articolo 277, fino a quando non è emanata la convenzione prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato dalle medesime strutture alla conclusione dei lavori.

8) Per quanto riguarda la restituzione e la vendita dei beni sequestrati (articoli 149-156), si è reso necessario un intervento, sia di carattere regolamentare che legislativo, sugli articoli 264 e 265 c.p.p., nonché sull'articolo 84, secondo comma, disp. att. e coord. c.p.p..

La più importante novità prevista rispetto all'attuale disciplina consiste innanzitutto nella modifica dell'articolo 84, secondo comma, disp. att. e coord. c.p.p. e cioè nell'eliminazione della subordinazione della restituzione al previo pagamento delle spese per la custodia e la conservazione dei beni sequestrati nonché dell'ulteriore regola da tale norma prevista, secondo la quale le spese di custodia e di conservazione sono poste a carico dell'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui lo stesso ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Tale nuova disciplina trova una sua giustificazione nello snellimento successivo della procedura di restituzione che consente al magistrato, una volta che sia stato comunicato sia all'avente diritto che al custode il proprio provvedimento di restituzione e sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data della rituale comunicazione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro, di disporre la vendita dei beni in sequestro (cfr. articolo 151), fissando altresì il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione delle somme e dei valori di cui al successivo articolo 154 (cioè di quelle somme e valori rispetto ai quali nessuno abbia provato di avervi diritto con la conseguenza che potranno essere devoluti, dopo soli tre mesi rispetto agli attuali due anni, alla Cassa delle ammende dal magistrato).

Per quanto riguarda la vendita essa può anche essere disposta in ogni momento qualora i beni non possano essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevante dispendio. La vendita, oltre che a cura dell'ufficio, può essere eseguita anche a mezzo degli Istituti di vendite giudiziarie.

Infine appare utile segnalare che le somme ed i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati devono essere depositate presso i Concessionari, circostanza che deriva dal fatto che l'Ufficio del Registro non svolge più funzioni di cassa, mentre i Concessionari svolgono tali funzioni. Con apposita convenzione conclusa con questi ultimi e da approvarsi con decreto interministeriale (di concerto tra il Ministero della giustizia e quello dell'economia e delle finanze) sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare al le somme ricavate dalla vendita ed alle somme ed ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

Considerata la rivisitazione fortemente innovativa dell'assetto normativo vigente operata con il testo unico si fa riserva di più specifiche e formali disposizioni che sono oggetto di studio da parte di un apposito gruppo di lavoro creato presso questo Dipartimento.

Si raccomanda tuttavia di acquisire la relazione al testo unico sulle spese di giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it, nella quale potranno trovare soluzione eventuali dubbi interpretativi.

Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente circolare a tutti gli uffici interessati.

Spese di giustizia. Applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Circolare 8 ottobre 2002, n. 6 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento al testo unico di cui all'oggetto e, avuto riguardo ai diversi quesiti pervenuti dagli uffici giudiziari, si forniscono i chiarimenti che seguono.

1) È stato chiesto di conoscere quale sia la disciplina e la procedura applicabile in merito ai decreti di pagamento relativi a spese di giustizia ed ai mandati già firmati alla data del 30 giugno 2002 e non annotati nel registro modello 12.

In merito si rappresenta che, in mancanza di una disciplina transitoria, i decreti di pagamento ed i mandati emessi prima del 30 giugno 2002 devono essere iscritti al modello 12 secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del testo unico sulle spese di giustizia. Una diversa soluzione implicherebbe la necessità di emettere nuovamente dei provvedimenti già, peraltro, legittimamente formati e sottoscritti.

Dalla data del 1° luglio 2002, invece, i relativi decreti ovvero ordini di pagamento devono essere emessi dal magistrato o dal funzionario secondo le nuove competenze previste nel testo unico. Gli ordini o i decreti di pagamento emessi sia dalle Procure che dagli uffici UNEP dovranno poi essere trasmessi sempre al Tribunale per le relative annotazioni nel registro modello 12. Invero, fino all'emanazione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 163, deve trovare applicazione la disposizione transitoria di cui all'articolo 282 del testo unico, in base al la quale i registri continuano ad essere tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del testo unico.

La documentazione relativa ai decreti ovvero agli ordini di pagamento dovrà essere conservata presso l'ufficio che li ha emessi per i successivi adempimenti previsti dagli articoli 183 e 184 del testo unico. A tal fine si informa che sono in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero i decreti dirigenziali di cui all'articolo 186 del testo unico recanti la nomina dei funzionari delegati che sono stati individuati:

a) nel dirigente della Cancelleria della Corte di Cassazione;

b) nel dirigente della segreteria della Procura generale presso la Corte di Cassazione;

c) nel dirigente della Cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; d) nei dirigenti delle Corti di Appello; e) nei dirigenti delle Cancellerie delle sezioni distaccate delle Corti di Appello; f) nei dirigenti delle segreterie delle Procure generali presso le Corti di Appello; g) nei dirigenti delle segreterie delle Procure generali presso le sezioni distaccate delle Corti di Appello; h) nel dirigente della segreteria della Direzione nazionale antimafia.

In merito alla competenza all'emissione dell'ordine di pagamento o del decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l'ordine, esso compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all'ufficio e cioè al funzionario amministrativo secondo l'organizzazione interna, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 165 e 3, lettera i), del testo unico.

Per ciò che concerne, invece, il decreto di pagamento, si osserva che, come già precisato nella circolare n. 4/2002, esso deve essere emesso - a cura del magistrato - tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità. L'adozione del decreto stesso è certamente necessario, dunque, per le spese straordinarie di cui all'articolo 70 del testo unico, nelle quali vanno comprese le spese relative alle intercettazioni telefoniche.

2) Relativamente alle ritenute fiscali, è stato chiesto di conoscere se nell'ordine o nel decreto di pagamento di cui all'articolo 165 del testo unico debbano essere indicate le sole spettanze o anche tutte le voci accessorie (IRPEF ed altro, IVA, ecc.).

Con riferimento a tale problematica, si ritiene che il decreto o l'ordine di pagamento debba contenere soltanto le spettanze, mentre per ciò che concerne le relative ritenute, queste debbano essere indicate, a cura dell'ufficio, al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico.

3) Con riferimento all'articolo 30 del testo unico, si rappresenta che tale disposizione sulle spese di giustizia prevede un'anticipazione forfettaria da parte dei privati in favore dell'Erario per le notifiche nel processo civile, fatta eccezione per i processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Numerosi uffici hanno chiesto di conoscere se i procedimenti esenti dal pagamento del contributo unificato, in quanto inferiori ad euro 1.033, debbono, tuttavia, essere soggetti al pagamento delle predette anticipazioni.

In merito, deve darsi una risposta negativa nella considerazione che l'articolo 46 della legge n. 374/1991, e successive modificazioni, non abrogato dal testo unico, stabilisce che i procedimenti in questione sono esenti «da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di

qualsiasi specie e natura».

Analogo criterio deve essere adottato allorché l'esenzione dal pagamento di imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa è prevista da norme speciali che non risultino abrogate (per esempio, nei procedimenti di separazione e divorzio).

4) È stato anche chiesto di conoscere se, atteso il richiamo contenuto nell'articolo 67, secondo comma, del testo unico, agli esperti del Tribunale di Sorveglianza debbano essere liquidate tutte le indennità previste all'articolo 65, primo, secondo e quarto comma, del testo unico. In merito, deve ritenersi che il richiamo contenuto nell'articolo 67, secondo comma, del testo unico sembra il frutto di un refuso, dovendosi in realtà intendersi riferito all'articolo 65, quarto comma.

5) È stato, inoltre, chiesto di conoscere se l'articolo 208 del testo unico, che sostituisce l'articolo 181 disp. att. c.p.p., debba essere interpretato nel senso che le Corti di Appello sono competenti per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per tutte le sentenze sottoposte alla loro cognizione.

A tale quesito, stante il tenore letterale del nuovo articolo 208 del testo unico, deve risponderci positivamente. Tale articolo, infatti, definisce l'ufficio competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione in «quello del magistrato, (...), il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo»; esso ha sostituito l'articolo 181 disp. att. c.p.p. (abrogato espressamente dall'articolo 299 del testo unico) che invece attribuiva tale competenza alla Cancelleria del giudice dell'esecuzione, individuata ai sensi del l'articolo 665, numero 2), c.p.p..

In proposito, anche al fine di agevolare l'attività delle Cancellerie delle Corti di Appello, si raccomanda la corretta compilazione del foglio notizie di cui all'articolo 280 del testo unico.

6) Con riferimento al recupero delle spese di mantenimento in carcere, si osserva che, con l'entrata in vigore del testo unico, la competenza alla riscossione delle medesime non compete più alla Cancelleria del giudice dell'esecuzione (come sino ad oggi è avvenuto), ma all'istituto penitenziario nel quale il condannato risulta essere stato per ultimo ristretto (articolo 209 del testo unico).

Orbene, in mancanza di una norma transitoria, si deve ritenere che il criterio di individuazione per il passaggio della competenza al recupero delle suddette spese debba essere individuato nella data di maturazione del credito, che è, per l'intera somma dovuta, la data di scarcerazione, dalla quale decorre il termine di prescrizione del diritto al recupero. Conseguentemente, la Cancelleria del giudice dell'esecuzione provvederà al recupero della somma relativa alle spese di mantenimento in carcere, come quantificata nel modello 38, per tutte le pene detentive la cui espiazione si è cessata alla data del 30 giugno 2002.

Viceversa gli istituti penitenziari procederanno al recupero delle spese di mantenimento in carcere relative a tutte le pene detentive, la cui espiazione sia cessata a far tempo dal 1° luglio 2002. Tale soluzione, peraltro, consentirà agli istituti penitenziari di attivare gradualmente il nuovo servizio, evitando il rischio di eventuali prescrizioni.

7) È stato infine chiesto di conoscere se per effetto dell'abrogazione dell'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposta dall'articolo 299 del testo unico, l'indennità spettante ai giudici onorari di Tribunale ed ai vice procuratori onorari sia stata ridotta da euro 98,13 ad euro 77,47. In merito si sottolinea che l'articolo 64 del testo unico prevede che ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di Tribunale spettano «l'indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, ... dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273».

Deve, quindi, ritenersi che il riferimento alle successive modificazioni intervenute, contenuto nell'articolo 64 cit., sia da intendere nel senso che l'indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di Tribunale si a quella prevista attualmente dall'articolo 4, decreto legislativo n. 273/1989, come modificato dall'articolo 52, comma 44, legge n. 448/2001 (e quindi di euro 98,13), la cui abrogazione, contenuta nell'articolo 299 del testo unico, è la naturale conseguenza del «riordino» normativo che è proprio di un testo unico, quale è quello in oggetto.

Si richiama, peraltro, l'attenzione degli uffici giudiziari sulla esigenza di garantire in ogni caso la continuità del servizio, ivi compresi i pagamenti, in attesa della emanazione dei vari regolamenti e decreti ministeriali previsti dal testo unico, trovando nel frattempo applicazione la disciplina transitoria prevista in quest'ultimo.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente circolare a tutti gli uffici.

Spese di giustizia. Competenze del funzionario delegato - (Circolare 14 novembre 2002, n. 7/2002 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

La Direzione generale della giustizia civile, come già segnalato nella precedente circolare di questo Dipartimento ha provveduto all'emanazione dei decreti dirigenziali di cui all'articolo 186 del testo unico con i quali sono stati nominati i funzionari delegati. Quindi, a fronte degli appositi

ordini di accreditamento che questo Ministero sta predisponendo, i funzionari delegati dovranno provvedere alla regolazione ed al rimborso delle spese di giustizia anticipate da Poste italiane Spa e dai Concessionari per la riscossione (articolo 183 del testo unico), nonché al versamento delle ritenute fiscali e delle imposte, ai sensi dell'articolo 184 del testo unico.

Il parametro prescelto ai fini della nomina, ad eccezione - ovviamente - degli uffici della Suprema Corte di Cassazione, della Procura generale presso la stessa, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e della Direzione nazionale antimafia, è quello distrettuale.

Si è ritenuto - adottando questo criterio - che il funzionario delegato possa utilizzare le risorse a seconda del fabbisogno di ciascun ufficio, evitandosi così eventuali rimanenze ovvero incapienze che possano verificarsi a causa della variabilità, anche cospicua, delle spese di giustizia e della conseguente impossibilità di una esatta previsione delle spese per ciascun ufficio. Pertanto i funzionari delegati sono stati individuati:

- a) nel dirigente della Cancelleria della Corte di Cassazione;
- b) nel dirigente della segreteria della Procura generale presso la Corte di Cassazione;
- c) nel dirigente della Cancelleria del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- d) nei dirigenti delle Cancellerie delle Corti di Appello;
- e) nei dirigenti delle segreterie delle Procure generali presso le Corti di Appello;
- f) nei dirigenti delle Cancellerie delle sezioni distaccate delle Corti di Appello;
- g) nei dirigenti delle segreterie delle sezioni distaccate delle Procure generali presso le Corti di Appello;
- h) nel dirigente della segreteria della Direzione nazionale antimafia.

Si segnala che i decreti in questione saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero del 30 novembre 2002. Ad ogni buon conto, si allega alla presente circolare l'elenco contenente i nominativi dei funzionari individuati.

Si rappresenta la necessità che eventuali cessazioni dall'incarico per collocamento a riposo, tramutamento o altra ragione siano comunicati tempestivamente alla Direzione generale della giustizia civile per la relativa sostituzione.

Tanto posto, al fine di consentire un tempestivo versamento delle ritenute per le categorie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tutti gli uffici periferici (giudici di pace, Tribunali, Procure, ecc.) - ad eccezione degli uffici UNEP dovranno comunicare al funzionario delegato della Corte di Appello o della Procura generale, entro l'ultimo giorno di ogni mese, le ritenute IRPEF, nonché le ritenute a titolo di addizionali regionali, comunali e provinciali, effettuate sui compensi erogati tramite il modello 12 (cap. 1360) nel mese precedente a quello di riferimento e rientranti appunto nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si richiama l'attenzione degli uffici periferici sulle responsabilità conseguenti alla ritardata od omessa trasmissione al funzionario delegato degli elenchi delle ritenute da versare.

Ai fini di un corretto versamento delle addizionali regionali, provinciali e comunali, le ritenute devono essere raggruppate a seconda della regione, provincia, o comune in cui i beneficiari hanno il domicilio fiscale all'atto delle operazioni di conguaglio.

Dovrà, altresì, essere precisata da ciascun ufficio periferico l'IRAP sui compensi corrisposti a titolo di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, avendo cura di raggruppare, anche in tal caso, i relativi importi a seconda della regione beneficiaria.

Tutti gli indicati versamenti, riferiti al periodo 1 ° luglio - 30 novembre 2002, devono essere effettuati senza oneri aggiuntivi per il ritardo. Per il periodo successivo i medesimi devono essere effettuati alle rispettive scadenze.

Le ricevute dei versamenti, ad eccezione di quelle IRAP, dovranno essere trasmesse agli uffici giudiziari per conto dei quali si è effettuato il versamento.

I funzionari delegati, inoltre, dovranno tempestivamente comunicare a questo Ufficio l'eventuale insufficienza dei fondi accreditati.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 24, primo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 600/1973, e successive modificazioni, ha disposto per gli stessi redditi assimilati l'obbligo di effettuare il conguaglio di cui al terzo comma dell'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Al riguardo va precisato che, nell'effettuazione delle ritenute, il sostituto può, d'accordo con il sostituito, applicare un'aliquota più elevata di quella che sarebbe applicabile al reddito percepito, per evitare, in seguito, un conguaglio più oneroso (per esempio, nell'ipotesi in cui il soggetto sia percettore di altri redditi).

Nell'ipotesi in cui la prestazione si esaurisca in una singola operazione (per esempio, nell'ipotesi di incarichi a tantum), gli uffici potranno procedere al prelievo dell'IRPEF, nonché delle addizionali regionali, comunali e provinciali dovute, in un'unica soluzione all'atto delle operazioni di conguaglio, da effettuarsi alla cessazione del rapporto.

Viceversa, nelle ipotesi in cui sia possibile individuare un compenso base annuo (per esempio, giudici onorari aggregati e giudici di pace) le aliquote applicabili dovranno fare riferimento a tale importo, oltre che a quello ulteriore eventualmente corrisposto mese per mese, salvo poi operare eventuale conguaglio.

Per ciò che concerne, invece, l'individuazione delle categorie di redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente, si rileva che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, con nota 7 marzo 2001, protocollo n. 2001/36443, ha precisato che, nell'ambito della riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, si è inteso razionalizzare una serie di fattispecie i cui redditi erano di incerta qualificazione; pertanto i redditi corrisposti nell'esercizio di pubbliche funzioni (articolo 47, TUIR) sono stati considerati «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» anche se la loro natura li farebbe rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. A titolo esemplificativo si indicano tra i soggetti che percepiscono redditi da assimilare a quelli di lavoro dipendente: i giudici di pace, i giudici onorari aggregati, gli esperti per il Tribunale di Sorveglianza, gli esperti per il Tribunale dei minorenni, i giudici onorari di Tribunale, i vice procuratori onorari, i giudici popolari, i consulenti, periti, custodi, interpreti e traduttori nominati dal Pubblico Ministero o dal giudice nei procedimenti penali.

Su tali redditi, pertanto, deve essere operata la ritenuta IRPEF per scaglioni di reddito in base alle somme liquidate senza l'applicazione dell'IVA.

In relazione poi agli adempimenti connessi alla qualificazione dei compensi corrisposti ai predetti soggetti quali redditi assimilati e relativi alla compilazione del Mori. 770 e al rilascio del CUD, si sottolinea che gli stessi dovranno continuare ad essere curati dagli uffici giudiziari che hanno disposto il pagamento.

La dichiarazione IRAP di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 446/1997 dovrà, invece, essere presentata direttamente dal funzionario delegato per tutti gli uffici del distretto.

La Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa, la Direzione nazionale antimafia procederanno ai suddetti adempimenti soltanto in relazione ai compensi eventualmente corrisposti dai medesimi uffici e rientranti nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si reputa opportuno rammentare che i decreti, gli ordini di pagamento ed i modelli di pagamento emessi successivamente all'entrata in vigore del testo unico devono essere adottati con la nuova modulistica.

Inoltre, si richiama l'attenzione sul fatto che una volta emesso il decreto o l'ordine di pagamento, il modello di pagamento, debitamente compilato, deve essere trasmesso al competente Concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in un unico esemplare, nonché al beneficiario per il quale, in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento (articolo 177, terzo comma, del testo unico).

Passando ora all'esame dei controlli che il funzionario delegato deve effettuare ai fini della regolazione e del rimborso dei pagamenti (articolo 183 del testo unico), si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo 182, quarto comma, del testo unico prevede che il prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati dal Concessionario o da Poste italiane Spa sia trasmesso, entro il 10 di ciascun mese, all'ufficio del funzionario delegato unitamente ai modelli di pagamento.

Detto prospetto dovrà essere inviato dalle filiali postali e dai Concessionari al funzionario delegato per il tramite dell'ufficio che ha disposto il pagamento (Tribunali, Procure, UNEP, ecc.).

Tale ufficio, infatti, al fine di agevolare i compiti dei funzionari delegati, dovrà procedere ad un primo riscontro contabile verificando la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo ed i modelli di pagamento allegati.

Effettuato il suddetto controllo, il responsabile della Cancelleria o segreteria ovvero dirigente UNEP dovrà trasmettere tutta la documentazione, compresi gli allegati al modello di pagamento, al funzionario delegato avendo cura di segnalare le eventuali rettifiche da effettuare in relazione alle somme indebitamente pagate ed ai mancati accreditamenti ovvero attestando l'inesistenza di irregolarità.

Il funzionario delegato procederà, quindi, all'ulteriore riscontro di cui all'articolo 183, primo comma, del testo unico ed alla successiva emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i rimborsi riguardano soltanto i pagamenti effettuati sul capitolo 1360 (spese di giustizia).

Si rappresenta, inoltre, che entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, il funzionario delegato deve trasmettere alla competente Ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme a lui accreditate.

Si segnala, infine, che i rimborsi ed i versamenti delle ritenute da effettuare con il nuovo sistema concernono soltanto i pagamenti effettuati per spese di giustizia a far tempo dal 1° luglio 2002.

Da ultimo, si ritiene opportuno fornire chiarimenti su talune particolari problematiche evidenziate dagli uffici giudiziari e concernenti l'applicazione delle nuove disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia. Taluni uffici segnalano che, a seguito dell'entrata in vigore del menzionato testo unico, sono insorte difficoltà per i pagamenti da effettuarsi in favore di beneficiari residenti in luoghi diversi da quello dell'ufficio giudiziario che dispone il pagamento.

Come noto, infatti, l'articolo 175 del testo unico individua l'ufficio competente ad eseguire il pagamento in quello dell'ufficio postale territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

Conseguentemente - in attesa che i Concessionari per la riscossione avviino il pagamento delle spese di giustizia tramite accredito in conto corrente bancario - al fine di venire incontro alle

esigenze dei beneficiari che risiedono in un luogo diverso da quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di liquidazione delle somme, e sempre che i medesimi non abbiano un conto corrente postale, si ritiene che, con il loro consenso, sia possibile emettere il decreto ovvero l'ordine di pagamento a favore del titolare dell'ufficio postale per conversione in vaglia postale, dedotte le spese. Ciò se l'entità dell'importo da corrispondere lo consenta.

In questo caso l'ufficio di emissione dovrà annotare nel modello di pagamento l'indicazione «da convertirsi in vaglia postale dedotte le spese».

Ove l'entità dell'importo non lo consenta (come ad esempio, può verificarsi nel caso di compensi ai testimoni), si ritiene che, in via eccezionale, e limitatamente al periodo transitorio previsto dall'articolo 175 del testo unico, si possa ricorrere al sistema delle deleghe come in passato.

Sempre in via eccezionale e fino alla ricezione della presente nota, al fine di evitare prescrizioni derivanti dall'acquisizione del consenso degli interessati per la conversione in vaglia postale, si considerano valide le eventuali deleghe già conferite.

Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sulle spese di giustizia, il quale ha abrogato espressamente l'articolo 52, comma 44, della legge n. 448/2001, possa ritenersi che l'importo dell'indennità riconosciuta ai magistrati onorari (esperti) del Tribunale e delle sezioni di Corte di Appello per i minorenni sia stato ridotto.

In merito deve risponderci negativamente, nella considerazione che l'articolo 66 del testo unico non

esclude l'interpretazione secondo cui il richiamo operato all'indennità prevista dall'articolo 4, primo e terzo comma, del D.L. gs. 28 luglio 1989, n. 273 sia da intendersi riferito a tale norma nella formulazione vigente al momento dell'emanazione del D.P.R. 115/2002.

Ne discende che l'indennità riconosciuta agli esperti in questione non risulta modificata e che l'importo della stessa resta confermato nella misura di euro 98,13 (equivalenti a 190.000 delle vecchie lire).

Spese di giustizia - Liquidazione - Funzionario competente (Circolare 16 dicembre 2002, n. 1/44/120741U/02 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

L'articolo 163 del testo unico sulle spese di giustizia ha trasferito la competenza in ordine alla liquidazione delle spese, non espressamente attribuiti al magistrato, al «funzionario addetto all'ufficio». Lo stesso articolo

3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica al punto i) definisce funzionario dell'ufficio «la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna».

Al riguardo pervengono quesiti in merito alla competenza ad emettere ordine di pagamento con riferimento alle attuali figure professionali e relative posizioni economiche (B3, C1, C2).

In merito, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale, dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, all'uopo interpellato, con nota 29 novembre 2002, n. 123/6381, che si ritiene di condividere, ha evidenziato quanto segue:

«L'emissione dell'ordine di pagamento prevista dall'articolo 165 del testo unico spese di giustizia è attività tipicamente amministrativa, anche se connessa all'esercizio della giurisdizione.

Si ritiene pertanto che per la soluzione del problema esposto possa farsi riferimento al recente D.P.R. 254/2002 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato), e in particolare gli articoli 9 e 36, prevedono che l'incarico di consegnatario o di cassiere sia conferito per le Amministrazioni centrali e periferiche, in relazione all'estensione della sede ed alla complessità degli organismi in essa operanti a funzionari in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e appartenenti alle aree funzionali B, posizione economica B2 o B3, ovvero C, posizione economica C1 o C2, previste nel Contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Ministeri, personale non dirigente, sottoscritto il febbraio 1999.

Coordinando tale previsione con il Contratto integrativo di amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000, si ritiene pertanto che la liquidazione delle spese di cui all'articolo 165 del testo unico spese di giustizia possa essere effettuato dal personale inquadrato nelle posizioni economiche B3, C1 e C2 seguenti figure professionali: contabile; cancelliere; ufficiale giudiziario, operatore giudiziario (solo posizione economica B3)».

Si prega le SS.VV. di voler diffondere il contenuto della presente in tutti gli uffici del distretto.

Spese di giustizia - Processi definiti anteriormente al 1° luglio 2002 - Ufficio competente per la riscossione dei crediti erariali. (Nota 20 gennaio 2003, n. 1/721/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)

Con riferimento a quanto in oggetto, è stato chiesto di conoscere se l'art 208 del testo unico sulle spese di giustizia che individua l'ufficio competente alla riscossione in «quello del magistrato ... il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento divenuto definitivo», si applichi anche alle sentenze già passate in giudicato al momento

dell'entrata in vigore del citato D.P.R. 115/2002 (1° luglio 2002)

In merito, deve ritenersi che, in mancanza di una norma transitoria, in base al principio *tempus regit actum*, il criterio per l'individuazione dell'ufficio competente al recupero debba essere individuato nella data di maturazioni del credito, che è la data del passaggio in giudicato della sentenza che condanna al pagamento delle spese.

Conseguentemente, deve ritenersi che le attività di riscossione relative alle sentenze già passate in giudicato alla data del 1° luglio 2002 debbano essere curate dagli uffici competenti alla riscossione secondo la normativa previgente e cioè dalla Cancelleria del giudice dell'esecuzione individuata a sensi dell'articolo 665, numero 2), c.p.p.. Al contrario, per le sentenze passate in giudicato a far tempo dal 1° luglio 2002, la competenza alla riscossione deve essere regolata secondo la nuova normativa (articolo 208 del testo unico) e ciò con riferimento all'ufficio del magistrato il cui provvedimento è passato il giudicato ovvero è divenuto definitivo.

Spese processuali penali - Recupero in misura fissa - Decorrenza dal 1° luglio 2002. *(Circolare 7 febbraio 2003, n. 111641/44(03)U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

L'articolo 205 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dispone che, in caso di passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna, le spese del processo - anticipate dall'Erario - sono recuperate per intero «ad eccezione dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Il testo unico è entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Il medesimo testo unico, a partire dalla stessa data, ha poi abrogato l'art 199 disp. att. c.p.p. (sostituito dal citato articolo 205) ed il D.M. 11 ottobre 1989 n. 347, che, in precedenza, regolava le modalità di recupero, nell'ambito processo penale, dei diritti e delle indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta d'ufficio (cfr. articoli 299 e 301 del testo unico).

In data 13 novembre 2002 è stato emanato il decreto n. 285 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, p visto dall'articolo 205 del testo unico, con il quale è stato adottato il nuovo regolamento recante modifiche al D.M. 11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali.

Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2002 303, è entrato in vigore il 12 gennaio 2003.

In relazione a tale decreto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se i nuovi importi possano applicarsi anche ai procedimenti per definiti successivamente al 1° luglio 2002. In merito a tale quesito deve risponderci positivamente.

Invero, il diritto dell'Erario al recupero delle spese anticipate è espressamente garantito da tutte le disposizioni generali in materia di riscossi (parte VII, titolo I, del testo unico).

Appare evidente, però, che alla luce della ricostruzione normativa effettuata, le spese anticipate dall'Erario, relative a sentenze penali passate in giudicato a partire dal 1° luglio 2002, non possono ritenersi regolate da atti amministrativi che sono stati abrogati dal testo unico sulle spese di giustizia (nella specie dal D.M. 11 ottobre 1989, n. 347).

D'altra parte la tesi che ritenesse applicabile, esclusivamente per l'arco di tempo in considerazione (1° luglio 2002 - 11 gennaio 2003), il criterio generale del recupero per intero di dette spese, creerebbe evidenti disparità di trattamento tra debitori (ovvero tra soggetti condannati in tempi diversi, seppure ravvicinati).

Orbene, sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che, secondo un'analisi storico-sistematica della disciplina ed in assenza di un'esplicita disposizione transitoria, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del testo unico (1° luglio 2002) e quella dell'adozione della normativa di rango secondario (11 gennaio 2003), possa trovare applicazione il regime tariffari del D.M. n. 285/2002.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici di distretto interessati.

Spese di giustizia - Avvisi di pagamento e decadenza - Modalità di comunicazione ai creditori. *(Circolare 9 aprile 2003, n. 1/5004/U/03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Giustizia Civ.)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta che le Poste Italiane S.p.a., con la nota 20 dicembre 2002 hanno rilevato, che l'articolo 71, terzo comma, del D.P.R. 115/2002, così come definito, «non permette alcun controllo da parte degli operatori postali sulla data certa di ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico»; tale disposizione, infatti, da una prima lettura, «sembra prevedere un invio postale ordinario dell'avviso di pagamento».

Le Poste Italiane S.p.a., dunque, al fine di evitare possibili disservizi, ritengono necessario disporre che il periodo di validità del modello sia di duecento giorni solari dalla data di emissione del modello di pagamento.

In merito si rileva che tale soluzione non può essere condivisa in considerazione del fatto che l'articolo 71, terzo comma, del testo unico prevede espressamente che, in caso di pagamento in contanti, l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

L'articolo 177 del testo unico dispone che «entro un mese dall'emissione dell'ordine o del decreto di pagamento, il modello è trasmesso ... nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento».

Tale disposizione, però, non specifica come debba essere inviato l'avviso di pagamento al beneficiario.

Orbene, posto che l'articolo 1 del R.D. 17 marzo 1927, n. 550 prevede che «per dare notizia ai creditori dell'emissione degli ordini di pagamento a loro favore, l'ufficio emittente compila opportuno avviso da recapitarsi a mezzo dell'ufficio postale, o in altro modo, all'interessato», al fine di superare le difficoltà insorte per l'applicazione dell'articolo 1 del testo unico, gli uffici giudiziari dovranno osservare le seguenti disposizioni.

1) Nel caso in cui sia stato disposto il pagamento in contanti (articolo 176, primo e secondo comma, del testo unico) - e limitatamente alle liquidazioni relative alle indennità e alle spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, alle indennità e alle spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II e alle spettanze degli ausiliari del magistrato (articolo 71, primo comma, del testo unico) - la comunicazione al beneficiario dell'avviso di pagamento deve essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano.

L'ufficio, quindi, in caso di consegna a mano, deve annotare sull'originale del modello la data di consegna e fare apporre da parte dell'interessato la firma per ricevuta. Nel caso di trasmissione a mezzo del servizio postale, l'ufficio deve annotare sull'originale del modello la data di ricezione del plico contenente l'avviso di pagamento.

L'obbligo di «comunicazione», infatti, deve intendersi soddisfatto solo quando vi sia certezza che l'emissione del modello di pagamento sia stata portata a conoscenza degli interessati, con la conseguenza che tale conoscenza rappresenta il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza per la riscossione (duecento giorni dalla data di ricezione dell'avviso di pagamento).

Inoltre, tali adempimenti consentono agli operatori degli uffici postali (o del Concessionario) di esercitare il controllo ai fini dell'individuazione della data di decorrenza del termine di giorni duecento stabilito, a pena di decadenza, per l'incasso dell'importo (articolo 71, terzo comma, del testo unico).

Inoltre, sulla copia del modello di pagamento da trasmettere al beneficiario deve essere riportata la seguente dicitura:

«Copia conforme all'originale che si trasmette al sig ai sensi dell'articolo 177, terzo comma, del testo unico, quale avviso di pagamento», nonché l'avvertenza che l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla data di ricezione dell'avviso di pagamento (articolo 71, terzo comma, del testo unico).

2) Gli uffici giudiziari devono trasmettere gli originali dei modelli di pagamento alle singole filiali delle Poste Italiane S.p.a. e/o al Concessionario avvalendosi del servizio postale ovvero tramite dipendente preventivamente designato dal dirigente amministrativo e noto all'ufficio postale (e/o Concessionario), mediante plico a mano sigillato, sul quale deve essere indicato il numero complessivo dei modelli di pagamento inseriti nel plico stesso.

Le generalità dei dipendenti incaricati in via continuativa alla consegna dei plichi devono essere comunicate all'ufficio postale (e/o al Concessionario).

Si rammenta che non è consentita la consegna dei modelli di pagamento direttamente ai beneficiari affinché ne esigano l'importo dall'ufficio postale (e/o Concessionario), in quanto il modello potrebbe essere esposto al pericolo di eventuali falsificazioni o alterazioni; il funzionario inadempiente sarà chiamato a rispondere dei danni che potranno derivare all'Erario a seguito dell'inosservanza della disposizione su indicata.

Nel caso di pagamento attraverso accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero mediante altri mezzi disponibili sui circuiti bancario o postale, la trasmissione del modello di pagamento al beneficiario deve avvenire tramite posta ordinaria ovvero mediante consegna a mano.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Spese di giustizia - Istituzione dei registri previsti dall'articolo 161 del testo unico. (Circolare 26 giugno 2003, n. 9 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Premessa - Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, del 28 maggio 2003, sono stati approvati i modelli dei registri che devono essere tenuti, a partire dal prossimo 1° luglio 2003, presso gli uffici giudiziari, penitenziari, ed uffici NEP per i pagamenti effettuati dall'Erario per le spese di giustizia, per le prenotazioni a debito e per i crediti da recuperare (articolo 161 del testo unico).

Per quanto attiene alle modalità di compilazione e tenuta dei registri, ogni modello è corredato da «avvertenze e istruzioni», alle quali si rinvia.

Tuttavia, considerati i profondi cambiamenti introdotti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) che, come noto, ha apportato sostanziali modifiche all'organizzazione stessa dei servizi delle Cancellerie e delle segreterie in materia di riscossione e pagamento, si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle problematiche più complesse, al fine di agevolare l'attività degli uffici nel periodo di transizione verso il nuovo regime.

Si premette, innanzitutto, che i registri in forma cartacea contengono le informazioni ritenute assolutamente necessarie per la completa conoscenza della «vicenda» della spesa e del relativo recupero, ma non contengono tutte quelle annotazioni che, sebbene utili, costituirebbero un aggravio non sostenibile, poco compatibile con la gestione cartacea dei registri. I registri informatici potranno, invece, essere corredati di tutte quelle informazioni che gli uffici riterranno utili per l'esauritiva e rapida acquisizione di qualunque dato inerente la procedura.

Il registro delle spese pagate dall'Erario - Il registro delle spese pagate dall'Erario è strutturalmente corrispondente al soppresso «modello 12». Esso contiene, infatti, solo degli aggiornamenti in previsione della gestione informatizzata del registro, con l'aggiunta di apposite colonne per l'annotazione dei dati contenuti nel modello di pagamento.

Sul registro delle spese pagate, come noto, devono essere registrati gli ordini di pagamento del funzionario ed i decreti di pagamento del magistrato. Tali provvedimenti costituiscono il titolo giustificativo della spesa.

Il modello di pagamento è invece lo strumento necessario per portare il titolo a conoscenza del soggetto (Concessionario od ufficio postale) abilitato ad eseguire il pagamento (si veda la relazione illustrativa al testo unico, parte VI, premesse generali al titolo I).

Il registro delle spese pagate dall'Erario. Modello in uso presso l'ufficio NEP - Il registro delle spese pagate dall'Erario da porre in uso presso gli uffici NEP costituisce un elemento di novità. Il modello realizzato è proiettato verso la piena informatizzazione degli uffici ed è finalizzato a consentire una rapida estrazione dei dati necessari alla liquidazione delle somme e uno spedito controllo in sede di verifica.

In tale prospettiva, anche in questo registro si possono individuare due gruppi di provvedimenti da iscrivere: decreti ovvero ordini di pagamento, a seconda che il titolo che dispone la spesa venga emesso dal magistrato ovvero dal funzionario.

La natura dei provvedimenti di liquidazione (decreto di pagamento e ordine di pagamento) e la qualifica dei beneficiari dovranno essere individuati con i codici riportati nella legenda che accompagna i registri.

Il funzionario addetto all'ufficio NEP è responsabile della tenuta del registro.

Si evidenzia che gli ordini di pagamento relativi alla liquidazione delle indennità di trasferta per le notificazioni e per le esecuzioni a carico dell'Erario sono sempre emessi a favore del funzionario NEP, ma non sempre le spese di trasferta per notificazioni sono liquidate dal funzionario addetto all'ufficio NEP. Infatti, le predette spese sono liquidate da quest'ultimo solo se l'attività di notificazione è relativa al processo penale e civile, mentre sono liquidate dai relativi funzionari indicati nell'articolo 167 del D.P.R. 115/2002 se le notificazioni sono relative al processo militare, al processo tributario, al processo amministrativo e contabile.

Le disposizioni contenute nella legge n. 59/1979 per i biglietti di Cancelleria, che obbligavano ad unire all'ordine di pagamento gli allegati - criterio poi esteso anche alle notifiche in materia penale eseguite a richiesta dell'ufficio - devono considerarsi superate; invero, al soggetto che anticipa il pagamento per conto dell'Erario (Concessionario o Ente Poste) deve essere trasmesso unicamente il modello di pagamento contenente i dati dell'ordine. Gli allegati dovranno essere uniti alla copia dell'ordine di pagamento che viene conservato agli atti dell'ufficio ed alla copia da trasmettere al funzionario delegato.

Il registro delle spese prenotate a debito - Il registro delle spese prenotate a debito costituisce, sotto il profilo della struttura, una rilevante novità per gli uffici giudiziari, in quanto non ha alcuna connessione con il previgente registro del campione civile.

L'uniformità della procedura di annotazione delle spese nel processo civile e nel processo penale, delineata dal testo unico, ha l'evidente effetto di non diversificare più la riscossione tra l'uno e l'altro giudizio. Invero, i presupposti del recupero sono, in entrambi i casi, la certezza e l'esigibilità del credito, fondata su di un titolo idoneo.

Le spese prenotate devono, quindi, essere iscritte secondo un mero ordine cronologico, assegnando ad ogni voce di spesa di natura diversa un autonomo, progressivo numero di registro. Ad esempio, il contributo unificato ed il diritto fisso di notifica di cui all'articolo 30 del testo unico,

avranno numeri di registro diversi benché siano spese maturate contestualmente ai fini dell'iscrizione della causa. Tale registro ha una struttura semplice, in quanto una spesa prenotata a debito non richiede alcun adempimento successivo, come invece avviene per le spese pagate che prevedono, ad esempio, ulteriori adempimenti di carattere fiscale.

Quanto sopra giustifica il superamento dell'impostazione del modello come «partita di credito unitaria»: venuta meno la funzione di recupero di quanto in esso annotato, si è privilegiato un modello di registro funzionale all'evoluzione informatizzata di tutta la procedura di riscossione, che prevede il confluire di tutte le annotazioni relative alle spese (pagate e prenotate) nel registro dei crediti da recuperare. Il registro è stato, quindi, impostato con criteri uniformi a quello delle spese pagate dall'Erario.

Si evidenzia, tuttavia, che, se nella versione informatizzata tale struttura consentirà un agevole trasferimento delle voci di spesa nel registro dei crediti da recuperare, nella gestione in forma cartacea del registro tale collegamento non è possibile: la riscossione delle voci di spesa prenotate avverrà, pertanto, sulla base dei dati riportati nel foglio delle notizie.

La gestione delle annotazioni sul registro cartaceo non può, quindi, prescindere da una diligente tenuta del foglio notizie, cui è dedicato un apposito capitolo della presente circolare.

Il registro delle spese prenotate a debito presso l'ufficio NEP - Il registro delle spese prenotate a debito da porre in uso presso l'ufficio NEP è finalizzato a seguire le sorti delle spese degli atti con prenotazione a debito.

Il modello realizzato prevede, oltre all'indicazione del «Settore» (penale o civile), l'individuazione di due fattispecie di atti che possono dar luogo alla prenotazione a debito: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il processo in cui è parte una Pubblica Amministrazione.

Le suddette spese prenotate a debito dovranno essere liquidate agli uffici NEP ogni mese a cura dei Concessionari per la riscossione, in un importo commisurato a quanto recuperato nel mese precedente, e subiranno alla fonte una decurtazione del 10%, ai sensi dell'articolo 243 del testo unico.

Le somme così attribuite saranno ripartite, ai sensi dell'articolo 138, commi quarto, quinto e sesto, del D.P.R. 1229/1959 e, pertanto, non dovranno subire nessun'altra decurtazione se non ai fini del 3% per spese d'ufficio e dell'imposizione I RPEF.

Il foglio delle notizie - Come già evidenziato, le disposizioni del testo unico prevedono registri distinti per l'annotazione delle spese anticipate dall'Erario e delle spese prenotate a debito (articolo 162 del testo unico). Solo nel foglio delle notizie entrambe le tipologie di spesa vengono annotate insieme. Lo scopo di tale previsione è quello di tenere le spese sotto controllo e consentire, alla fine del procedimento, l'eventuale riversamento dei crediti maturati nel registro predisposto per il recupero.

Per questo motivo si insiste nell'evidenziare l'importanza del foglio delle notizie che sarà tenuto fino a quando non sarà completato il processo di informatizzazione: l'omessa o incompleta annotazione sul foglio notizie comporterà l'impossibilità di rilevare la spesa ai fini del successivo recupero e ne determinerà la mancata riscossione, con conseguenti responsabilità anche di carattere contabile.

Per tali motivi, è importante che gli uffici si attengano alle seguenti indicazioni:

a) il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale. E' opportuno formare apposito sotto fascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio delle notizie e copia dei modelli di pagamento emessi, al fine di consentire un rapido riscontro anche in sede ispettiva;

b) nel foglio notizie devono essere annotate tutte le spese ripetibili, siano esse pagate o prenotate a debito;

e) nel foglio notizie va annotata, altresì, l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito. Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie; data l'importanza contabile di tale strumento, è necessario individuare in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie, che dovranno curare l'annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero. Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie, attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l'ufficio all'eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità;

e) in seguito all'abrogazione dell'articolo 200 disp. att. c.p.p. l'annotazione dell'importo della spesa anticipata a margine dell'atto cui l'anticipazione si riferisce, non è più obbligatoria. Tuttavia, trattandosi di adempimento che potrebbe risultare utile al fine di un migliore controllo sull'eventuale recupero della spesa, è consigliabile che gli uffici individuino analoghi accorgimenti per la verifica dell'avvenuta annotazione nel foglio notizie; stante il necessario collegamento tra l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale recupero, si suggerisce agli uffici di evidenziare, in modo chiaro ed evidente, sulle copertine dei fascicoli processuali, la circostanza della ammissione di una delle parti a tale beneficio;

- nel processo penale, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona diversa dall'indagato e dall'imputato, occorrerà provvedere all'annotazione delle spese di cui all'articolo 108 del testo unico tenendole distinte dalle altre spese del processo medesimo;
- h) nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario o prenotate a debito in uso presso l'ufficio NEP.

L'adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in Cancelleria dell'atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall'ufficio giudiziario. Ovviamente tale attività sarà effettuata nei soli casi in cui la spesa sia ripetibile;

i) chiusura del foglio notizie:

- settore penale: all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie e copia della sentenza devono essere trasmessi all'ufficio riscossione.

In caso di appello, la Cancelleria dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà comunque chiudere definitivamente il foglio notizie.

Nel caso in cui l'appello non sia proposto da tutti gli imputati, relativamente agli imputati non appellanti la Cancelleria del primo grado dovrà curare la riscossione di quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 211 del testo unico. Il funzionario responsabile dovrà in tal caso segnalare, sul foglio notizie, le posizioni per le quali procede l'ufficio recupero crediti del primo grado.

L'ufficio recupero crediti del primo grado dovrà trattenere copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie necessario per la riscossione.

L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente allo stesso, all'ufficio giudiziario competente per la fase di gravame;

- settore civile: se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sottofascia o relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere conservati dal funzionario addetto per essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

L'originale del foglio notizie dovrà rimanere all'interno del fascicolo processuale per essere trasmesso, unitamente al lo stesso, all'ufficio giudiziario competente per l'eventuale fase di gravame.

In caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie. L'eventuale riscossione sarà curata dall'ufficio di gravame per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento. L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sotto fascicolo del foglio notizie fino a quando la Cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale. In tal caso, la riscossione relativa a tutti i gradi di giudizio sarà curata dall'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 207 e 208 del testo unico;

j) quando parte del processo è una Pubblica Amministrazione, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale, all'Amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'articolo 158, terzo comma, del testo unico. Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva. Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento.

Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio;

k) sul foglio delle notizie relativo alle procedure fallimentari devono essere annotate tutte le eventuali spese prenotate a debito e pagate. Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale.

Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del testo unico, il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento. Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà divenire parte integrante, del nuovo foglio delle notizie.

Per comodità si allega alla presente circolare un fac-simile del foglio notizie, che potrà essere eventualmente integrato dagli uffici secondo le proprie necessità.

Il registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito. A) Compilazione del registro: iscrizione di più debitori - Al fine di chiarire alcuni aspetti pratici nella compilazione del registro, si precisa quanto segue:

- in presenza di più debitori nella materia penale, deve essere iscritta una specifica partita per ciascun condannato con le rispettive pene pecuniarie, l'eventuale sanzione pecuniaria processuale e le

spese processuali non dovute solidalmente ed una partita cumulativamente intestata a tutti i condannati per le spese in solido;

- nel caso in cui i debitori siano in numero superiore a otto, l'ufficio può, eventualmente, iscrivere i nomi su altro foglio del registro, ricorrendo ai necessari richiami nello spazio riservato alle «altre annotazioni».

B) Invito bonario -L'attività di riscossione delle parti te di credito iscritte nel «registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito» inizia con la notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 212 del testo unico.

Si evidenzia che sulle somme diverse dalle pene pecuniarie (multa e ammenda) non pagate tempestivamente, ovvero nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'invito al pagamento, maturano gli interessi moratori secondo le disposizioni dell'articolo 1282, primo comma, c.c.. Gli uffici, nell'invito al pagamento, dovranno informare i debitori degli effetti connessi al mancato e tempestivo versamento di quanto dovuto. Pertanto, nelle minute di iscrizione a ruolo trasmesse dagli uffici al Consorzio nazionale dei Concessionari, ai sensi dell'articolo 3, D.M. 3 settembre 1999, n. 321, dovrà essere indicata, come data di decorrenza degli interessi, quella coincidente con il giorno successivo al compimento di un mese (articolo 212 del testo unico) dal perfezionamento della notifica dell'invito al pagamento.

C) Spese processuali: termine di prescrizione - Si ritiene opportuno rammentare quanto segue:

- il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo 2946 c.c., vale a dire

dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo;

- la notifica dell'invito al pagamento (articolo 212 del testo unico) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (articoli 2943 e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. civili, sentenza n. 908 del 13 marzo 1976);

- per le spese dovute in solido, l'atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (articolo 1310, primo comma, c.c.). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.

L'ufficio recupero crediti - Le novità introdotte dal testo unico in materia di riscossione renderanno necessaria l'istituzione, presso ogni ufficio giudiziario, di unità organizzative specializzate nell'attività di riscossione, eventualmente con competenze distinte in materia civile e penale, in relazione alle dimensioni e alle esigenze organizzative dell'ufficio.

Laddove particolari ed eccezionali situazioni non consentano di assicurare il corretto svolgimento del servizio presso le sezioni distaccate di Tribunale, il dirigente del Tribunale, tenuto conto dei possibili danni che potrebbero derivare all'Erario, può trasferire il servizio presso la sede centrale, con provvedimento motivato, che dovrà essere comunicato al presidente del Tribunale.

Ovviamente, in tali casi, l'ufficio centrale che cura la riscossione dovrà organizzare il servizio in modo da garantire l'individuazione delle somme riscosse per le sedi decentrate rispetto a quelle concernenti la sede centrale.

La riscossione delle spese nel processo penale: aspetti particolari. A) Sentenza penale di condanna appellata solo da alcuni imputati: riscossione e spese solidali - Quando una sentenza penale di condanna di primo grado passa in giudicato solo nei confronti di taluni imputati, mentre per altri viene proposto appello, l'ufficio recupero crediti presso l'ufficio giudiziario di primo grado deve procedere all'attività di riscossione, per gli importi relativi alle voci individuate dall'articolo 211 del testo unico, a carico dei soli imputati condannati per i quali la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile.

Per questi ultimi l'ufficio dovrà, pertanto, provvedere alla quantificazione ed al recupero delle somme dovute da ciascun condannato a titolo individuale e di quelle dovute con vincolo di solidarietà tra i medesimi, secondo la disposizione normativa dell'articolo 535, secondo comma, c.p.p..

A tal fine si precisa che, nei casi previsti dalla citata norma, devono considerarsi «solidali» le seguenti spese processuali: 1) spese anticipate ripetibili per intero; 2) spese prenotate a debito, purché ripetibili; 3) spese recuperabili in misura fissa (cosiddette «spese forfettizzate»), i cui importi sono attualmente previsti dal decreto 13 novembre 2002, n. 285 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia. Da ciò consegue che, per la quantificazione di tali «spese forfettizzate», l'ufficio recupero del primo grado dovrà moltiplicare gli importi indicati nelle Tabelle A) e B), annesse al citato decreto n. 285/2002, per il numero degli imputati condannati con la sentenza di primo grado passata in giudicato e, quindi, recuperare nei loro confronti l'importo complessivo quale credito solidale.

Al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione, l'ufficio recupero crediti presso l'ufficio giudiziario di secondo grado dovrà procedere alla riscossione degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 211 del testo unico nei confronti degli imputati condannati in via

definitiva con la sentenza di appello.

La quantificazione dei crediti a loro carico dovrà pertanto comprendere, analogamente a quanto sopra indicato per l'ufficio di primo grado, sia le somme da ciascuno dovute a titolo individuale che quelle al cui pagamento gli stessi imputati sono tenuti in via solidale, ai sensi del richiamato articolo 535, secondo comma, c.p.p..

Dovranno, peraltro, essere scorporati ed iscritti quale autonoma partita di credito gli importi per spese solidali attinenti al giudizio di primo grado già iscritti nel registro dei crediti di tale ufficio, ovvero: 1) le spese «forfettizzate» relative ai condannati in via definitiva con la sentenza di primo grado; 2) le spese anticipate ripetibili per intero e le spese prenotate a debito ripetibili, dovute in solido anche dai predetti condannati.

Invero, il recupero di tali spese sarà curato, in un primo tempo, esclusivamente dall'ufficio recupero crediti del primo grado nei confronti dei condannati con sentenza definitiva in tale grado di giudizio; la procedura di riscossione presso l'ufficio dei crediti da recuperare del secondo grado verrà attivata solo a seguito dell'accertamento di infruttuosità della procedura di riscossione esperita dall'ufficio del primo grado.

Conseguentemente, l'ufficio recupero crediti del secondo grado, iscritta la partita di credito per le somme in parola, si limiterà a comunicare all'ufficio di primo grado di aver proceduto a tale adempimento, indicando il numero della propria partita di credito.

L'ufficio del primo grado dovrà comunicare tempestivamente a quello del secondo grado l'esito dell'attività di recupero dei crediti in oggetto, indicando la partita di credito nella quale tali somme sono state iscritte presso lo stesso ufficio e, se nota, quella dell'ufficio del secondo grado. Se i crediti risulteranno totalmente riscossi, entrambi gli uffici potranno annullare la relativa partita di credito per intervenuto pagamento. Se invece detti crediti risultassero, in tutto o in parte, ancora insoddisfatti l'ufficio recupero crediti del secondo grado avvierà l'attività di recupero di quanto ancora dovuto nei confronti dei debitori solidali condannati con la sentenza di appello. A tal fine, l'ufficio recupero crediti del primo grado dovrà allegare alla comunicazione di infruttuosità della procedura di riscossione gli eventuali documenti giustificativi della riscossione parziale. Tutte le comunicazioni relative all'esito della riscossione dovranno inoltre contenere i dati identificativi del fascicolo processuale cui gli stessi crediti si riferiscono (in particolare il n. R.N.R. ed il n. R.G.). Tali indicazioni consentiranno l'inserimento della comunicazione nel corrispondente fascicolo processuale, qualora il giudizio di impugnazione risulti ancora pendente. In tal caso la Cancelleria del giudice di secondo grado dovrà allegare la comunicazione al Foglio notizie.

L'ufficio recupero crediti del secondo grado dovrà, parimenti, comunicare a quello del primo grado l'esito della procedura di riscossione attivata per gli stessi crediti. Ovviamente, la riscossione integrale comporterà, anche in tali ipotesi, per entrambi gli uffici, l'annullamento della partita di credito per pagamento. I crediti non riscossi saranno eliminati dal registro dei crediti per effetto del discarico automatico degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il coordinamento tra le attività di riscossione dei due uffici così articolato consentirà la dovuta applicazione del regime di solidarietà per le spese processuali: al fine della migliore collaborazione tra gli uffici, gli stessi dovranno, sollecitamente, rendere all'ufficio mittente copia di ogni comunicazione loro trasmessa (in duplice copia) con attestazione di ricevuta.

B) Sentenza di condanna parzialmente annullata dalla Cassazione con rinvio per alcuni imputati - I criteri di coordinamento enunciati nel paragrafo A) vanno adottati anche nei casi di sentenza penale di condanna a carico di più imputati, annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione per alcuni concorrenti e passata in giudicato per altri, a seguito del rigetto del ricorso dagli stessi proposto.

Gli uffici riscossione coinvolti nel recupero dei crediti solidali comuni saranno, rispettivamente, quello presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna impugnata davanti alla Corte di Cassazione con ricorso rigettato, e quello presso il giudice che in sede di rinvio ha emesso la sentenza di condanna passata in giudicato.

Le Cancellerie degli uffici giudiziari del rinvio e degli eventuali gradi successivi dovranno allegare al fascicolo processuale, che conterrà comunque copia del foglio notizie del fascicolo a quo, un nuovo foglio delle notizie per le spese relative al grado.

Le comunicazioni relative all'esito della riscossione di cui alla lettera A) costituiscono integrazione di tali fogli notizie ai fini della eventuale riscossione.

C) Unificazione di pene concorrenti: ufficio competente per il recupero (articolo 663 c.p.p.) - Il testo unico nulla ha innovato in materia di individuazione dell'ufficio di Cancelleria competente per il recupero delle somme dovute per le pene pecuniarie determinate con provvedimenti di unificazione di pene concorrenti emessi ex articolo 663 c.p.p..

Ne consegue che la segreteria della Procura deve trasmettere, senza ritardo, copia del provvedimento di cumulo - che costituisce autonomo titolo per il recupero delle somme in esso indicate - alla Cancelleria del corrispondente ufficio giudicante, competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione del credito; quest'ultima, a sua volta, dovrà, poi, comunicare alle Cancellerie dei giudici che pronunciarono le condanne comprese nel provvedimento di cumulo, di aver

preso in carico l'esecuzione dell'intera pena pecuniaria cumulata affinché le stesse provvedano all'eliminazione (annullamento) dalle scritture contabili della partita di credito relativa alle pene pecuniarie assorbite nel cumulo ed all'eventuale «sgravio» delle somme iscritte a ruolo.

Per le iscrizioni relative al provvedimento di unificazione di pene concorrenti (articolo 663 c.p.p.) nel registro dei crediti da recuperare, deve essere annotata la data di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo relativa ad ogni singola sentenza/decreto penale compresi nel provvedimento stesso.

Affinché tale indicazione possa essere effettuata, nel trasmettere copia del provvedimento di cumulo per la riscossione, gli uffici di Procura avranno cura di indicare la data in cui le singole pene pecuniarie si prescrivono.

Invero, nonostante l'unicità, ai fini del recupero, della pena pecuniaria determinata con il provvedimento di cumulo (che ne costituisce il titolo), agli effetti dell'estinzione per decorso del tempo ex articolo 172 e 173 c.p., la stessa è scindibile in ragione delle singole pronunce di condanna cumulate.

Tale scomposizione risponde al principio generale secondo cui l'unificazione dei reati e delle pene non può tradursi in situazioni di pregiudizio a carico del condannato. La scissione in parola, infatti, costituisce un'operazione vantaggiosa per il condannato, poiché l'effetto estintivo, per decorso del tempo, della pena pecuniaria viene anticipato, individuando il dies a quo dal quale far decorrere i termini di cui agli articoli 172 e 173 c.p., nelle date di irrevocabilità dei singoli provvedimenti di condanna cumulati, per la misura di pena in essi indicata, e non nella data del provvedimento di cumulo.

D) Procedura di conversione delle pene pecuniarie - Con la sentenza n. 212/2003 della Corte Costituzionale, depositata il 18 giugno 2003 ed in corso di pubblicazione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'articolo 660 c.p.p. - del testo unico.

La competenza in materia di conversione e rateizzazione di pene pecuniarie, pertanto, ritorna al magistrato di sorveglianza. La riscossione delle spese nel processo civile: aspetti particolari - Le disposizioni di cui alla parte VII del testo unico non si applicano per il recupero del credito relativo alle seguenti spese (articolo 203 del testo unico):

a) spese connesse alla procedura fallimentare (articoli 146 e 147 del testo unico);

b) spese relative ai procedimenti di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati (articoli 149-156 del testo unico);

c) spese del processo in cui è parte l'Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione a debito (articoli 158 e 159 del testo unico);

d) spese della procedura esecutiva attivata dal Concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copi a sono «annotati» dal Concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell'esecuzione (articolo 157 del testo unico). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L'ufficio, all'esito del processo e su richiesta del Concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (articolo 157, secondo comma, del testo unico) Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del D.P.R. 26 settembre 1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 del testo unico, 552 e 553 c.p.c.).

Si rappresenta, infine, che essendo stata esclusa l'attività di recupero presso la Corte di Cassazione - come precisato nella relazione al testo unico - la riscossione del contributo unificato non versato o versato in modo non corretto (articolo 247 del testo unico) per tale fase di giudizio dovrà essere effettuata dall'ufficio presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La Cancelleria presso la Corte di Cassazione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 248 del testo unico, inoltrerà all'ufficio competente la richiesta di recupero del contributo unificato, precisando l'importo per il quale si deve procedere e la motivazione giustificativa della pretesa. Dovrà, inoltre, allegare copia conforme dell'atto che ha dato origine all'erroneo versamento, copia dell'eventuale versamento parziale, i dati relativi all'elezione di domicilio, i dati anagrafici ed il codice fiscale delle parti processuali nei cui confronti si dovrà procedere alla iscrizione a ruolo. Copia della richiesta dovrà essere conservata nel fascicolo processuale. La disposizione sopra esposta deve estendersi anche per gli adempimenti pregressi, ove i crediti non siano ancora stati iscritti a ruolo. Gli eventuali inviti bonari già curati dall'ufficio presso la Corte di Cassazione non dovranno essere rinnovati, ma dovranno essere allegati alla documentazione che sarà inoltrata all'ufficio competente, il quale curerà la residua fase della riscossione medi ante l'iscrizione a ruolo.

Il registro dei ruoli - Con la circolare 28 giugno 2002, n. 4 questo Dipartimento suggeriva, in attesa dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui all'articolo 161 del testo unico, l'istituzione di un registro di comodo per l'annotazione degli importi da recuperare iscritti a ruolo. Tale indicazione deve ritenersi superata a far tempo dal 1° luglio 2003.

Il registro «campione civile» - Dal 1° luglio 2003 sul registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito (modello 42 approvato con D.M. 1° dicembre 2001) non dovranno più essere iscritti nuovi articoli di campione civile. Dalla stessa data non dovranno, altresì, essere più annotate in tale registro le spese da prenotarsi a debito e le spese pagate, in considerazione del fatto che le medesime saranno iscritte nei rispettivi nuovi registri.

Le partite di credito connesse a processi già definiti alla data del 1° luglio 2003 dovranno essere appurate con le modalità proprie del campione civile: con il provvedimento di annullamento per insussistenza ovvero con la riscossione bonaria o coattiva o, ancora, con la procedura di «rinvio» come di seguito precisato.

Diversamente, gli articoli di campione civile relativi a processi ancora in corso, che ricadono in parte sotto la disciplina del campione civile e dal 1° luglio 2003 sotto la disciplina dei nuovi registri, potranno essere definiti in uno dei due modi di seguito indicati, che gli uffici potranno individuare, con autonoma organizzazione, in relazione alle proprie dimensioni.

Una prima modalità di definizione degli articoli pendenti, consiste nel redigere ex post il foglio delle notizie relativo agli articoli iscritti nel registro del campione civile, riportandovi le annotazioni delle spese già iscritte nel registro e chiudendo contemporaneamente l'articolo di campione, con l'annotazione dell'avvenuta trascrizione nel foglio notizie.

Una seconda modalità, rivolta prevalentemente ad uffici di maggiori dimensioni, consiste in un sistema misto, che prevede l'apertura del foglio notizie per le annotazioni delle spese, pagate o prenotate, iscritte nei registri dopo il 1° luglio 2003, mentre le spese iscritte prima di tale data resteranno annotate nell'articolo aperto sul registro del campione civile, che rimarrà pendente. In tal caso, l'ufficio, al momento della definizione del processo, dovrà verificare l'eventuale ripetibilità delle spese integrando le due modalità di annotazione: campione civile e foglio delle notizie, ai fini della determinazione dell'eventuale credito erariale.

È evidente che, nelle ipotesi in cui le spese relative al giudizio di primo grado rientrino nel precedente regime del registro campione civile e quelle del secondo grado ricadano interamente nel nuovo regime, il fascicolo del primo grado risulterà privo del foglio delle notizie. Gli uffici di primo grado, quindi, dovranno rinviare l'articolo del campione civile: la nota spese, ex modello 21, relativa all'articolo del campione civile rinviato, costituirà parte integrante del foglio notizie del fascicolo processuale del secondo grado che, quindi, verrà allegato al fascicolo processuale per la prosecuzione di tutte le fasi connesse alle modalità di definizione delle spese, secondo quanto disciplinato dal testo unico e precisato con la presente circolare.

Gli uffici del secondo grado dovranno comunicare agli ex uffici del campione civile del primo grado l'avvenuta presa in carico degli articoli di campione già a loro inoltrati alla data del 30 giugno 2003, al fine di consentire la definizione delle partite di credito pendenti.

Gli uffici potranno valutare l'opportunità della compilazione del «registro riassuntivo per l'evidenza degli articoli di credito relativi a cause o affari definiti» (modello X), la cui tenuta non ha mai avuto carattere di obbligatorietà.

Il registro «campione fallimentare» - Il registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'Erario nelle procedure fallimentari (modello 29, approvato con D.M. 1° dicembre 2001) potrà essere tenuto secondo le modalità individuate nel punto precedente.

Il registro «campione penale» - Dal 1° luglio 2003 ogni nuova partita di credito, da riscuotere secondo le disposizioni del testo unico, dovrà essere iscritta nel «registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito». Pertanto, dalla suddetta data non dovranno più essere iscritti nuovi articoli di campione penale sui registri modello 29, che continueranno ad essere utilizzati, ad esaurimento, solo per le annotazioni ancora necessarie sugli articoli di campione penale iscritti sino al 30 giugno 2003.

Disposizioni comuni ai registri campione civile e campione penale: proposte di ruolo esattoriale trasmesse alle Agenzie delle Entrate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2002 - Gli articoli di campione inoltrati alle Agenzie delle Entrate con la proposta di iscrizione a ruolo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2002, relativamente ai quali gli uffici finanziari non abbiano trasmesso alcuna comunicazione sullo stato della riscossione, potranno essere incorporati dalla pendenza. Non potranno, tuttavia, essere archiviati: dovranno essere tenuti, separatamente, in evidenza in attesa della conferma in ordine al definitivo esito della riscossione.

La tavola alfabetica - Gli uffici del campione civile e penale che dovessero ancora avere articoli iscritti sul registro delle tavola alfabetica dovranno procedere, ai sensi dell'articolo 281 del testo unico, a trascrivere tali crediti sul registro dei crediti da recuperare, purché non prescritti o altrimenti estinti, per il successivo recupero mediante iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come precisato nella relazione illustrativa all'articolo 281 del testo unico, per il recupero di tali crediti, non è necessario far precedere l'iscrizione a ruolo dalla notifica dell'invito al pagamento.

Si rappresenta, infine, che ai crediti relativi a procedure fallimentari chiuse per mancanza di attivo ed iscritti a tavola alfabetica non è applicabile la disposizione di cui all'articolo 281 del testo unico. Pertanto, gli uffici del campione fallimentare potranno eliminarli dalla tavola alfabetica

senza alcun adempimento. Nel caso in cui la procedura fallimentare venga riaperta, si richiama quanto espressamente indicato nel paragrafo 6, lettera k). Naturalmente, in caso di riapertura di fallimenti in cui risulti essere stato aperto un campione fallimentare, l'ufficio dovrà riportare, nel nuovo foglio delle notizie, tutte le somme qui iscritte, al fine di consentire al curatore di provvedere al loro pagamento nel caso in cui risultasse la presenza di attivo nella massa fallimentare.

Spese di giustizia - Risposte a quesiti sul testo unico. (Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)

Con riferimento alla materia di cui all'oggetto, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati da taluni uffici giudiziari, si reputa opportuno fornire gli indicati chiarimenti.

Dichiarazione del valore della `causa successiva all'atto introduttivo del giudizio-

È stato chiesto di conoscere se possa considerarsi valida, ai fini del pagamento del contributo unificato, la dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

In merito, si osserva che l'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 (articolo 13, sesto comma, del testo unico).

Orbene, deve ritenersi che, seppure l'articolo 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all'articolo 13 del testo unico - che determina gli importi del contributo unificato - la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»; conseguentemente, sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'articolo 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all'atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l'importo del contributo unificato da versare. La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (articolo 168 c.p.c.).

Contributo unificato da versare nell'ipotesi di impugnazione avverso la sentenza emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento -

È stato chiesto di conoscere se la riduzione del contributo unificato prevista per i processi speciali di cui al libro IV, titolo I, compresi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento (articolo 13, terzo comma, del testo unico), debba essere operata anche nei confronti dei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni. Al riguardo, si ritiene che la specialità dei giudizi di opposizione, sia avverso il decreto ingiuntivo sia avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si esaurisca con il procedimento di primo grado. Conseguentemente, l'impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume le forme di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall'articolo 13, terzo comma, citato.

Pagamento del contributo in caso di riassunzione del giudizio a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza - Sono stati chiesti chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente innanzi ad altro giudice e definitosi con sentenza dichiarativa di incompetenza.

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che l'articolo 9 del testo unico prevede che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto «per ciascun grado del giudizio»

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la circolare 13 maggio 2002, n. 3 ha affermato in proposito che non deve essere pagato «un nuovo contributo unificato in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo». Si precisa che tale affermazione intendeva limitare l'esclusione del pagamento del contributo alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo davanti ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio, il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.

Notificazione a richiesta dell'ufficio. Anticipazione forfettaria ex articolo 30 del testo unico - Numerosi quesiti sono pervenuti dagli uffici dei Tribunali per i minorenni in ordine all'applicazione dell'anticipazione forfettaria per le notificazioni eseguite d'ufficio ex articolo 30 del testo unico, nell'ambito delle procedure civili relative a minori. In particolare è stato chiesto di conoscere se, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 10, secondo comma, del testo unico - che esenta dal contributo unificato «il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa» - l'importo forfettizzato di cui all'articolo 30 del testo unico debba o meno essere percepito.

In merito deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 10, secondo comma, del citato testo unico per i procedimenti civili riguardanti la prole, non sia estensibile anche all'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del testo unico.

L'articolo 10, secondo comma, del testo unico prevede infatti, in maniera espressa, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole senza fare alcun riferimento all'anticipazione forfettaria ex articolo 30 del testo unico.

Inoltre, si rileva come lo stesso articolo 30 del testo unico, nel prevedere, in generale, le ipotesi in cui i diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione per le notificazioni a richiesta d'ufficio debbono essere anticipate dalla parte, esenta espressamente dal predetto versamento soltanto i processi di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Relativamente ad altre ipotesi dubbie, si rammenta che il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la circolare 8 ottobre 2002, n. 6 ha ritenuto che non devono ritenersi soggetti alla predetta anticipazione tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal testo unico, per i quali è prevista in maniera chiara ed inequivoca l'esenzione da ogni tipo di tributo e spesa.

A titolo di esempio, in materia di adozione, l'articolo 82 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce l'esenzione dal pagamento di «imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici»: è evidente che, in tal caso, dal dettato della norma emerge chiaramente la volontà del legislatore di ritenere esente il citato procedimento da ogni spesa e quindi anche dai diritti di notifica ex articolo 30 del testo unico.

Analogo criterio deve essere seguito per gli altri procedimenti civili aventi comunque ad oggetto la prole.

Ancora, per le medesime ragioni, deve ritenersi che per i procedimenti in materia di equa riparazione pur se esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del testo unico, sono soggetti alla anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 ed al pagamento dei diritti di copia.

Registrazione dei decreti emessi in materia di equa riparazione - Taluni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale dei decreti emessi in materia di equa riparazione ed, in particolare, se i medesimi siano soggetti all'obbligo della registrazione con pagamento dell'imposta ovvero alla registrazione a debito ex articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In merito si rappresenta che l'Agenzia delle Entrate, interpellata da questo Ufficio, con la nota 30 maggio 2003, protocollo n. 2003/50865, ha ritenuto che tali decreti siano soggetti all'imposta di registro. Per ciò che concerne le modalità di registrazione dei predetti decreti la medesima Agenzia ha puntualizzato che «la formalità è eseguita a debito, vale a dire senza il contemporaneo pagamento delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 59, lettera a), del testo unico sull'imposta di registro, considerato che in questi procedimenti è sempre parte un'Amministrazione statale» e che «il cancelliere è l'organo tenuto a richiedere la registrazione a debito con le modalità previste dall'articolo 60 del testo unico sull'imposta di registro».

Legge 7 aprile 2003, n. 63. Contributo unificato - A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha elevato ad euro 1.100 il limite di esenzione per il pagamento del contributo unificato (precedentemente in lire 1.033 dall'articolo 10, quarto comma, e dall'articolo 13, lettera a), del D.P.R. 115/2002 recante il testo unico sulle spese di giustizia) numerosi Uffici del Giudice di Pace hanno chiesto di conoscere se il procedimento civile di valore superiore ad euro 1.033, ma inferiore ad euro 1.100, sia assoggettabile alle altre imposte, tasse, diritti e spese. In merito si osserva quanto segue.

La legge 7 aprile 2003, n. 63 ha modificato l'articolo 10, quarto comma, e l'articolo 13, lettera a), del D.P.R. 115/2002 - testo unico sulle spese di giustizia - elevando il limite di esenzione previsto per il contributo

unificato da euro 1.033 ad euro 1.100. Nessun riferimento è stato invece fatto in ordine all'esenzione «dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» prevista dall'articolo 46 della legge n. 374/1991 per gli «atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033».

Pertanto, deve ritenersi che la modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, sia da riferirsi esclusivamente all'esenzione prevista per il contributo unificato e non anche ad altri tributi,

diritti e spese che restano, quindi, generalmente dovuti per atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa i cui valore eccede la somma di euro 1.033.

Decreto di pagamento emesso dal magistrato - Elementi integrativi. (Nota 18 novembre 2003, n. 1/14516/44/U/03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Il Tribunale di ... con nota ... ha chiesto di conoscere se il decreto di pagamento emesso dal magistrato ex articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/ 2002) debba contenere, oltre la liquidazione delle spettanze, anche la liquidazione delle voci accessorie (ad esempio, IRPEF, IVA, ecc.).

A tale quesito deve risponderci negativamente.

Invero, come già stabilito dal Dipartimento degli affari di giustizia con la circolare 8 ottobre 2002, n. 6, si ritiene che il decreto di pagamento emesso dal magistrato ex articolo 168 del citato testo unico deve contenere soltanto le spettanze. Sarà invece cura dell'ufficio procedere all'indicazione di tutte le voci accessorie al momento della compilazione del modello di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico.

Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione - Recupero delle spese prenotate a debito – Competenza. (Nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia)

Con le note in riferimento, codesto ufficio giudiziario ha richiesto un parere alla Scrivente in ordine alle modalità di recupero delle spese prenotate a debito, a fronte della modifica normativa di cui al testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) e, in particolare, del disposto espresso dell'articolo 158.

Al fine di pronunciarsi sulla questione è stato necessario attendere il parere del Comitato consultivo dell'Avvocatura generale dello Stato (adito da diverse consorelle) che si è pronunciato nella seduta del 10 ottobre 2003, con parere inoltrato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la redazione di una circolare applicativa e che in copia si ritiene utile allegare.

La scrivente Avvocatura distrettuale non può che condividere il detto pronunciamento, in cui si evidenzia che le spese prenotate a debito nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica ammessa a tale forma agevolativa, devono essere recuperate, in caso di condanna della controparte processuale, dalla singola Amministrazione parte in causa (ex articoli 158, commi primo e terzo, articolo 3, primo comma, lettera q), del testo unico citato), con la precisazione che si potrà agire tanto nelle forme ordinarie, quanto (e preferibilmente) attraverso il Concessionario del servizio di riscossione.

Ne segue che, sul piano operativo, in caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, gli uffici giudiziari dovranno trasmettere all'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica concernente le predette spese, mentre, in caso di impugnazione, si dovrà trasmettere un'analoghi nota all'ufficio dell'impugnazione, sino al giudicato, affinché l'ultimo ufficio giudiziario trasmetta la nota completa relativa a tutte le fasi, ovvero tutte le separate note, relative alle vari e fasi.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

Crediti doganali - Riscossione tramite i Concessionari - Discarico delle somme iscritte a ruolo - Modalità e termini. (Circolare 25 giugno 2004, n. 33/D dell'Agenzia delle Dogane).

Con la nota 16 gennaio 1995, protocollo n. 926/94/VII/SD l'allora Dipartimento delle dogane e imposte indirette, nell'affrontare il problema del seguito da dare ai crediti che il Concessionario non aveva potuto riscuotere e per i quali lo stesso aveva ottenuto il discarico a norma dell'articolo 90 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (ora articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112), aveva precisato che per gli stessi, una volta rientrati nella contabilità del ricevitore doganale, doveva essere applicato il disposto dell'articolo 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che ne prevede la classificazione in:

- «crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione» da trasportare, con la procedura dell'articolo 264 del citato R.D. n. 827/1924, nelle contabilità dell'Amministrazione del demanio;
- «crediti riconosciuti assolutamente inesigibili» da annullare, con la procedura degli articoli 265 e 266 del citato R.D. n. 827/1924, con decreto del capo della Direzione compartimentale ora direttore della Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane.

A seguito delle perplessità manifestate da diversi uffici periferici, in particolare, in ordine al «rientro del credito inesigibile nella contabilità del ricevitore» ed alla successiva applicazione dell'articolo 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, la Scrivente ha avuto modo di esaminare l'intera questione anche alla luce della riforma del sistema di riscossione coattiva mediante ruolo dei tributi avvenuta per effetto della legge n. 337/1998 e dei relativi decreti legislativi di attuazione n. 46/1999 e

n. 112/1999.

In relazione a quanto sopra è stato interessato il Dipartimento per le politiche fiscali, che ha ritenuto opportuno sottoporre uno specifico quesito al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'Ispettorato generale di finanza, Div. XIV del menzionato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota 19 agosto 2003, protocollo n. 98405, il cui contenuto è stato condiviso dal Dipartimento per le politiche fiscali, ha precisato quanto segue:

«Al riguardo occorre chiarire che tutte le somme in carico ad agenti contabili dello Stato (somme, quindi, già accertate e per la maggior parte iscritte nel conto dei residui quali somme rimaste da riscuotere), allorché vengono iscritte a ruolo, per la loro riscossione coattiva, vengono trasferite in via definitiva al Concessionario, che ne assume la completa responsabilità.

Pertanto, la consegna al Concessionario del ruolo, debitamente sottoscritto dal dirigente responsabile, determina carico contabile per il Concessionario.

Il frontespizio del ruolo, sottoscritto e consegnato, è titolo valido per l'emissione del decreto di discarico, anch'esso definitivo, nei confronti dell'agente contabile originariamente responsabile 01 credito (nella fattispecie, il ricevitore doganale).

Nel caso che il Concessionario, espletate infruttuosamente le procedure, anche concorsuali, puntualmente descritte e prescritte dalle norme sulla riscossione dei crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, chieda il discarico per inesigibilità, il relativo decreto (in ordine al quale l'ufficio che ha emesso il ruolo può esprimere giudizio di merito) produce il definitivo annullamento (discarico) del credito.

In nessun caso questo può essere riassunto in carico dall'ufficio che originariamente l'aveva accertato, se non a seguito di un ulteriore e nuovo atto di accertamento (per esempio a seguito delle mutate condizioni economiche del debitore) e qualora non sia intervenuta la prescrizione. Il nuovo atto di accertamento, però, nulla ha in comune con quello precedente, tant'è che deve essere iscritto nel conto della competenza.

Per le somme iscritte a ruolo non risultano applicabili gli articoli 263 ss. del regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto le leggi sulla riscossione sono leggi speciali che fanno pregio sulle norme di carattere generale della contabilità di Stato».

Al la luce del suddetto parere devono quindi ritenersi superate le disposizioni di cui alla nota 16 gennaio 1995, protocollo n. 926/94/VI I/SD, relativamente al seguito da dare ai crediti che il Concessionario non ha potuto riscuotere e per i quali lo stesso ottiene il discarico, ravvisando l'opportunità di dettare ulteriori istruzioni agli uffici periferici.

Discarico contabile - Per il discarico contabile delle somme iscritte a ruolo le disposizioni di cui al punto 6) dell'a circolare 22 luglio 1992, n. 193, protocollo n. 470/XIV «riscossione coattiva dei crediti doganali insoluti - D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Istruzioni integrative» devono ritenersi integrate dalle seguenti istruzioni operative.

Una volta divenuto esecutorio il ruolo, con effetto dalla data di scadenza della relativa rata, il suo frontespizio costituisce titolo per l'emissione del decreto di discarico nei confronti dell'agente contabile (nella specie il ricevitore doganale).

A tal fine l'ufficio che ha formato il ruolo dovrà tempestivamente promuovere gli atti per il discarico che dovrà essere disposto con provvedimento del competente direttore regionale.

Una volta in possesso del decreto di discarico emesso dal direttore regionale gli stessi uffici osserveranno le seguenti istruzioni operative a seconda che si tratti di:

- somme già iscritte in «contabilità ordinaria» detta anche «contabilità A»; - somme già iscritte a registro crediti (ex modello Z/27) «serie normale»; - somme già iscritte a registro crediti - gestione meccanografica della contabilità trimestrale (ex modello Z/27Yserie contabilità trimestrale delle risorse proprie».

1) Discarico contabile di somme iscritte a ruolo e già iscritte in «contabilità ordinaria» detta anche «contabilità A». Precisato che si tratta di fattispecie che nella pratica si verifica molto raramente, per il discarico di tali somme dovrà essere utilizzata l'apposita funzione (ex Msg FJ) del sistema AIDA, disponibile nel menù Operazioni contabili > Riscossione diritti > Gestione discarichi > Registrazione, selezionando come «Tipo di discarico» l'opzione «Per iscrizione a ruolo».

È opportuno precisare che l'utilizzo della suddetta funzione determina esclusivamente il discarico contabile delle somme accertate e non influisce, qualora si riferisca anche a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, sul «Quadro A/1 - situazione integrativa dell'accertamento delle risorse proprie dell'Unione europea» che costituisce la base di riferimento per la «messa a disposizione» a favore del bilancio della stessa Unione europea.

Per effetto del trasferimento del carico contabile che si realizza con la consegna del ruolo al Concessionario, allo stesso faranno carico tutte le incombenze relative alla riscossione e al versamento delle somme introitate a fronte del ruolo.

Relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, la loro riscossione da parte dei Concessionari, che viene ricompresa nelle comunicazioni mensili che gli stessi hanno l'obbligo di trasmettere alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato, determina nuovamente la «messa a disposizione», peraltro già avvenuta al momento dell'accertamento in «contabilità A»

da parte dell'ufficio doganale.

Per dette somme si rende quindi necessario provvedere per una rettifica della «messa a disposizione», onde evitare la predetta duplicazione.

Pertanto in tali casi, una volta che il ricevitore doganale avrà avuto notizia dell'avvenuta riscossione, da parte del Concessionario, di una somma a titolo di risorse proprie dovrà eseguire, previa autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale o dell'ufficio delle dogane, laddove istituito, il messaggio K7, tipo di operazione E (Quadro A/1) che determinerà, relativamente al mese in cui viene effettuato, una minore «messa a disposizione» di risorse proprie a favore del bilancio dell'Unione europea.

È appena il caso di aggiungere che tutta la documentazione relativa ad ogni singola rettifica della «messa a disposizione» dovrà essere accuratamente conservata agli atti dell'ufficio per essere messa a disposizione degli organi comunitari in occasione delle periodiche visite di controllo.

2) Discarico contabile di somme iscritte a ruolo e già iscritte a registro crediti (ex modello Z/27) «serie normale». Per il discarico di tali somme già iscritte a registro crediti (ex modello Z/27) «serie normale», per il quale è prevista unicamente la tenuta manuale, si provvederà a dare scarico definitivo allo stesso, sempre con effetto dalla data di scadenza della rata del ruolo esecutivo, riportando gli estremi del ruolo e senza adempimenti informatici.

3) Discarico contabile di somme iscritte a ruolo e già iscritte a registro crediti. Gestione meccanografica della contabilità trimestrale (ex modello Z127) «serie contabilità trimestrale delle risorse proprie». Per il discarico di tali somme già iscritte a registro crediti - gestione meccanografica della contabilità trimestrale - e relative a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, nel rimandare alle disposizioni di cui alla circolare 29 marzo 2002, n. 25, protocollo n. 1558, e successive modificazioni, si precisa che lo stesso costituisce «scarico provvisorio» atteso che lo «scarico definitivo» potrà avvenire soltanto con la riscossione da parte del Concessionario ovvero a seguito del provvedimento di discarico per inesigibilità emesso a favore del Concessionario stesso.

Discarico per inesigibilità - Per i crediti iscritti a ruolo che il Concessionario non ha potuto riscuotere, lo stesso, espletate infruttuosamente le procedure, anche concorsuali, puntualmente descritte e prescritte dalle norme sulla riscossione dei crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, trasmette all'ufficio che ha formato il ruolo una comunicazione di inesigibilità ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 al fine di ottenere l'emissione del provvedimento di discarico per inesigibilità di cui all'articolo 20 del sopra richiamato decreto legislativo n. 112/1999.

Tenuto conto della particolare rilevanza che, alla luce del parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, viene ad assumere il provvedimento di discarico per inesigibilità che produce il definitivo annullamento (discarico) del credito, si dispone che, a modifica delle disposizioni contenute nella nota ministeriale 14 ottobre 1999, protocollo n. 2554/VIII, pagina 4, e nella circolare 12 aprile 2000, n. 75/D, protocollo n. 500/VII I/SD, punto 2), a decorrere dalla data della presente circolare, la sua adozione venga attribuita alla competenza del direttore regionale.

A tal fine le Direzioni regionali o gli uffici delle dogane dovranno trasmettere alle competenti Direzioni regionali le comunicazioni di inesigibilità presentate dai Concessionari agli uffici che hanno formato il ruolo, avendo cura di esprimere il proprio parere in merito alla accoglibilità o meno delle stesse peraltro già esaminate dagli uffici che hanno formato il ruolo.

Il provvedimento di discarico per inesigibilità costituirà titolo per lo scarico definitivo della «contabilità separata» il cui importo dovrà figurare nella colonna 4 del rendiconto trimestrale.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, terzo comma, del decreto legislativo n. 112/1999, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, il Concessionario è automaticamente discaricato e sono contestualmente eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

Si invitano, quindi, tutti gli uffici, nell'ambito delle attività di competenza, a procedere tempestivamente all'esame delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse dai Concessionari, al fine di evitare discarichi automatici, in particolare, di quote costituite da risorse proprie delle Comunità europee.

Relativamente agli scarichi definitivi di importi superiori a 10.000 euro, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento CE n. 1150/2000, dovrà essere interessata, per il tramite di questa Agenzia, la Commissione europea al fine di ottenere la dispensa dalla «messa a disposizione» degli stessi comunque limitatamente a quelli relativi ad accertamenti a far data dal 8 giugno 1989 (data di entrata in vigore del regolamento CE n. 1552/89).

A tal fine gli uffici interessati faranno pervenire all'ufficio tutela interessi finanziari dell'Unione europea dell'area verifiche e controlli tributi doganali e accise laboratori chimici di questa Agenzia i provvedimenti di discarico per inesigibilità a favore del Concessionario della riscossione mediante la compilazione dell'Allegato VI della decisione n. 97/245/CE del 20 marzo 1997 come sostituito dalla decisione n. 2002/235/CE del 13 marzo 2002 notificata con il numero C(2002) 416 (G.U.C.E. n. L/79 del 22 marzo 2002).

Nel caso in cui il provvedimento di discarico per inesigibilità si riferisca a somme già iscritte in

«contabilità ordinaria» o «contabilità A» per le quali comunque è stata già effettuata la «messa a disposizione» del bilancio comunitario per effetto del loro accertamento, dovrà essere opportunamente interessato l'ufficio contabilità e riscossione dell'area gestione tributi di questa Agenzia al fine di sottoporre il caso alla competente Commissione europea che potrebbe autorizzare il recupero di quanto già messo a disposizione e riconosciuto assolutamente inesigibile.

Proposte di annullamento in corso - A seguito del superamento delle disposizioni di cui alla nota 16 gennaio 1995, protocollo n. 926/94/VII le Direzioni regionali, per le proposte di annullamento, relative a provvedimenti di discarico per inesigibilità emessi a favore dei Concessionari, trasmesse dagli uffici periferici e per le quali non risulta ancora attivata la procedura per l'annullamento di cui agli articoli 265 e 266 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, provvederanno a restituire le relative pratiche agli stessi uffici periferici per gli adempimenti di competenza alla luce delle presenti istruzioni operative.

Per quanto concerne i provvedimenti di discarico per inesigibilità per i quali è stato già avviato il procedimento per l'annullamento di cui ai richiamati articoli 265 e 266 del R.D. n. 827/1924 le Direzioni regionali dovranno portare a termine la procedura avviata e pervenire alla emissione del decreto di annullamento.

La presente circolare, che ha avuto l'approvazione del Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane nella seduta del 5 aprile 2004, è stata sottoposta, ai sensi dell'articolo 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato, al preventivo parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Interventi normativi in materia di spese di giustizia - *(Nota protocollo 0006710.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I, del 15/1/2010)*

Con la legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) entrata in vigore il 1 gennaio 2010, e con il decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", sono state introdotte alcune norme di interesse generale per gli uffici giudiziari in materia di spese di giustizia.

Si sintetizza di seguito, per opportuna informazione, il contenuto delle disposizioni aventi particolare riflesso sulle attività giudiziarie, oltre quelle relative alla materia delle intercettazioni di cui si è data notizia con precedente nota del 12.1.2010, protocollo n. 4160.U.

CONTRIBUTO UNIFICATO

L'articolo 2, comma 212 della legge finanziaria per l'anno 2010, ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/02) in materia di contributo unificato.

All'articolo 10 del D.P.R. 115/02 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- Sono stati abrogati i commi 4 e 5. Conseguentemente sono ora assoggettati al pagamento del contributo unificato anche il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa ed il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

- Dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6-bis, il quale prevede che "nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione". Conseguentemente, per i procedimenti concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative di cui all'articolo 23 della citata legge n. 689/81 è dovuto soltanto il contributo unificato secondo l'importo fissato dall'articolo 13 del D.P.R. 115/02, nonché l'importo forfettizzato di cui all'articolo 30 dello stesso D.P.R. (euro 8). Invece, nei giudizi di lavoro di cui all'articolo unico della legge n. 319/58 ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo, per i quali in precedenza era prevista, senza limite di valore o di competenza, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, è stato introdotto il pagamento del contributo unificato limitatamente ai processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

All'articolo 13 del D.P.R. 115/02 sono state apportate le seguenti modificazioni.

Il comma 2 è stato sostituito dal seguente "Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120".

Al comma 2-bis sono state premesse le parole "Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, ". I giudizi di lavoro di cui alla legge n. 319/58 dinanzi alla Corte dei Cassazione sono stati assoggettati soltanto al contributo unificato e non anche all'importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziario

E' stato abrogato il comma 4. Sono pertanto assoggettati al pagamento del contributo unificato, a seconda del valore della causa, nella misura fissata dall'articolo 13 del Testo Unico sulle spese di giustizia,

i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali.

PUBBLICAZIONI DI SENTENZE

Il comma 216 della citata legge finanziaria ha apportato le seguenti modificazioni in tema di pubblicazione di sentenze alle seguenti disposizioni di legge;

All'articolo 36. quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole "capoversi precedenti" sono state aggiunte le parole "salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia";

Al comma 4 dell'articolo 171-ter. della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni, la lett. b) è stata sostituita dalla seguente "la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale".

Il comma 2. dell'articolo 18, Decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231 è stato così sostituito "la pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale ":

Per effetto di tali modificazioni la pubblicazione nei giornali delle sentenze di condanna, previste dalle sopra citate disposizioni di legge, deve essere effettuata unicamente mediante l'indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.

DIRITTI DI COPIA DI ATTI GIUDIZIARI

L'articolo 4. comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario". pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302 ed entrato in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha previsto che fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del D.P.R. 115/02 "i diritti di copia di cui all'allegato n. 6 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto.

Per effetto della citata disposizione i diritti di copia, senza certificazione di conformità, di cui all'allegato 6 del D.P.R. 115/02 sono aumentati del cinquanta per cento, mentre le copie rilasciate in formato diverso da quello cartaceo, sempre che i documenti siano presenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate e nella misura precedentemente fissata in maniera forfettaria per le copie cartacee,

Con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, del D.L. n 193/09, è stata inoltre sospesa, fino all'emanazione del predetto regolamento di cui all'articolo 40 del D.P.R. 115/02, l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo DPR 115/02. Sospensione quest'ultima che deve intendersi riferita soltanto ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate. Restano invece applicabili gli attuali importi previsti per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche.

Restano invariati i diritti di copia autentica, di cui all'allegato n. 7 del citato D.P.R. 115/02, il diritto di certificato e le maggiorazioni previste per l'urgenza.

Recupero delle spese di giustizia. *(Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, Uff. IX in data 6 novembre 2012)*

Il DPR n.43 del 30 gennaio 2008 ed il successivo DM del 28 gennaio 2009 ha assegnato, tra l'altro, all'Ufficio IX della Direzione centrale dei servizi del tesoro - IV Dipartimento - le procedure di recupero di cui agli articoli 158 e 159 del DPR n.115/02.

A tal fine stanno pervenendo dagli Uffici incardinati presso gli organi in indirizzo le comunicazioni delle spese di giustizia relative ai giudizi in cui è parte l'Amministrazione pubblica.

Stante la delicata materia ed i tempi diversi per l'attivazione delle procedure di recupero che dovranno essere stabilite, tenendo conto dei propedeutici adempimenti tesi ad evitare la prescrizione dei debiti, si chiede a cadesti organi giudiziari di trasmettere le predette comunicazioni raccolte in un elenco ove si indichi la cifra del credito da recuperare, o quanto meno gli importi rilevanti, ed eventualmente il termine di irrevocabilità dello stesso, come già predisposto in alcuni elenchi di trasmissione di Corti d'appello.

Quanto richiesto per una corretta organizzazione del servizio ed al fine di evitare possibili danni all'Erario, anche considerata la notevole mole dei fascicoli che pervengono in rapporto alle risorse umane e strumentali a disposizione.

Opposizione a decreto di pagamento spese di giustizia. Termine. *(Risposta a quesito del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile in data 7 novembre 2012)*

Con la disposizione normativa di cui alla lettera a) comma 17, dell'art. 34 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, è stato modificato l'art. 170 del DPR 115/02 concernente l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia;

Con la predetta modifica normativa, il giudizio di opposizione di cui all'art. 170 del DPR 115/02 è stato assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.

Il sopra citato art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 nel disciplinare l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia stabilisce, al primo comma, che le controversie previste dall'articolo 170 del DPR 115/02 "sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo".

Ciò premesso, alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il termine entro il quale può essere proposta l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia e se la modifica normativa introdotta con il citato d.lgs. n. 150/2011 abbia inciso sulla disciplina prevista dal DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento;

Avuto riguardo alla problematica evidenziata, è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione, e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (vedi art. 702 quater del c.p.c.), Ciò in quanto la modifica normativa introdotta con il d.lgs. n. 150/2011, con lo scopo di uniformare i termini processuali, ha assoggettato l'opposizione di cui al citato art. 170 del DPR 115/02 alla disciplina prevista per il rito sommario di cognizione (ove non diversamente previsto dallo stesso art. 15 del d.lgs. n. 150/2011).

Si ritiene, invece, che restino invariate le disposizioni previste dall'art. 168 del DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato in quanto non interessate dalla suddetta modifica normativa introdotta con il d.lgs. 150/2011.

Spese di giustizia - Quesito riguardante l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). *(Nota n. m_dg.DAG.19/06/2013.0081999.U del 19.06.2013 del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia-Direzione Generale della Giustizia Civile)*

In merito alla certificazione della regolarità contributiva di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 (DURC) e se questa debba essere richiesta nell'ambito delle prestazioni di giustizia collegate allo svolgimento di specifiche attività processuali investigative, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito delle spese di giustizia si ritiene che il DURC non debba essere richiesto per gli incarichi affidati ad personam dall'Autorità giudiziaria, secondo criteri discrezionali e fiduciari e sulla base di specifiche esigenze processuali, agli ausiliari del magistrato (es, periti, consulenti, interpreti, traduttori, ecc.), nonché per le prestazioni rese da custodi, difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, magistrati onorari, giudici popolari ecc.) poiché tali prestazioni (a carattere obbligatorio), collocabili nell'ambito dei contratti d'opera, non possono essere ricondotte nella disciplina dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006.

Nell'ambito sopra delineato si ritiene che possano rientrare anche le spese di giustizia relative ad intercettazioni telefoniche qualora si tratti di prestazioni obbligatorie funzionali ad attività di indagine ai sensi dell'art. 96 del Decreto Legislativo n. 259/03.

Tali incarichi attribuiti dall'Autorità giudiziaria a soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalità investigative trovano, difatti, la loro fonte legale nelle norme del codice di procedura penale e non nella disciplina che regola le procedure negoziali dell'appalto pubblico. Tra l'altro detti soggetti percepiscono un onorario e/o il mero ristoro delle spese sostenute la cui quantificazione avviene, in maniera avulsa dalle regole di matrice negoziale, applicando i parametri previsti con norme di legge.

La disciplina prevista, in materia di DURC, in mancanza di una diversa disposizione in deroga, torna ad essere applicabile anche alle spese di giustizia nei casi in cui le prestazioni siano rese nell'ambito di un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 (es, contratti o accordi quadro stipulati per il noleggio degli apparati di intercettazione telefonica, i quali costituiscono una cornice contrattuale stabile nel tempo, non limitata alla specifica attività processuale o investigativa).

Le considerazioni sopra esposte sono state espresse anche dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota n. 13887 del 23 febbraio 2010 indirizzata alla Ragioneria Territoriale di Catania.

Sul punto si richiama anche la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ove nell'ambito delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è pronunciata anche sugli incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria.

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 158 - Procedure esecutive in danno delle amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito. *(Circolare m_dg.DOG.0145935.U datata 04 novembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)*

La Direzione Generale del Contenzioso ha segnalato che non trova sistematica ed omogenea applicazione la disciplina della prenotazione a debito delle spese di giustizia nei giudizi in cui è parte l'amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 158 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Si fa riferimento, in particolare, alle procedure esecutive in danno dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

In tali giudizi, invero, le spese sono anticipate dal creditore pignorante e dagli intervenuti nel corso del giudizio e prelevate dall'attivo o rimborsate in sede di distribuzione. Pertanto, nel corso di tali processi, non si procede alla prenotazione a debito di spese a carico dell'amministrazione esecutata.

Il problema si pone con riferimento all'imposta di registro che, gravando sull'ordinanza di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica, deve essere prenotata a debito.

Si verifica, infatti, che alcuni uffici giudiziari non provvedano in tal senso e conseguentemente il creditore anticipa il pagamento richiedendone il rimborso, talvolta anche per le vie legali, con aggravio di spese per l'amministrazione.

Nell'espropriazione presso terzi, che invero è il tipo di giudizio in cui si verificano le criticità evidenziate dalla Direzione del Contenzioso, si assiste ad una ulteriore distorsione. Presso la Banca d'Italia, che svolge il ruolo di tesoriere della pubblica amministrazione, restano accantonate somme, oggetto del vincolo pignoratizio, al solo scopo di assicurare il rimborso dell'Imposta di registro in ragione di quanto disposto dal giudice nell'ordinanza di assegnazione.

Di conseguenza, motivi di economia procedurale, conformi peraltro alla ratio dell'Istituto della prenotazione a debito, rendono opportuno che gli uffici giudiziari applichino l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 anche alle procedure esecutive e richiedano la prenotazione a debito dell'Imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione in danno dell'amministrazione pubblica.

Convenzione del 23 settembre 2010 tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. per l'acquisizione dei dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia. *(Circolare m_dg.DOG.0126328.U datata 17 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi)*

A seguito di evidenziate criticità conseguenti all'attivazione della convenzione in oggetto, acquisiti i necessari elementi di risposta da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., si ritiene opportuno comunicare agli Uffici in indirizzo quanto segue:

Criticità evidenziate:

Nei modelli F23 allegati al pagamento del contributo unificato, modelli inviati per conto dell'Ufficio giudiziario, Equitalia Giustizia inserisce il codice dello stesso ufficio, al quale, quindi, pervengono le rendicontazioni degli agenti della riscossione. Di conseguenza, l'ufficio giudiziario è costretto ad una onerosa attività di "scrematura" per distinguere, all'interno di tali rendicontazioni, le posizioni di propria diretta competenza da quelle riferibili ad Equitalia Giustizia.

Soluzione: Equitalia Giustizia deve riportare nei modelli F23 un proprio codice di riferimento.

Equitalia Giustizia ha richiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento al codice ente 9D1, che individua Equitalia Giustizia sul mod. F23, l'attivazione della gestione, da parte degli intermediari della riscossione, del sub-codice GC, dedicato al ramo d'azienda della società incaricato della gestione dei crediti di giustizia.

Ciò al fine di inserire tali elementi identificativi nel campo 6 dei modelli F23 allegati agli atti di recupero del contributo unificato predisposti dalla società.

Equitalia S.p.A., su richiesta di Equitalia Giustizia, ha, inoltre, coordinato l'esecuzione degli interventi tecnici necessari affinché gli agenti della riscossione possano trasmettere alla società (Equitalia Giustizia), anziché agli Uffici giudiziari, le rendicontazioni di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale 17 dicembre 2008, relative alle riscossioni conseguite con modello F23, recanti il codice 9D1 e il sub-codice GC.

Pertanto, i modelli F23 allegati agli atti di recupero del contributo unificato prodotti dalla Società (Equitalia Giustizia), a partire dal 10 ottobre 2013 recano, nel campo 6, il codice Ente 9D1 e il sub-codice GC e gli agenti della riscossione trasmetteranno alla Società, anziché agli Uffici giudiziari, le rendicontazioni delle relative riscossioni.

Agli Uffici giudiziari dei distretti già attivati, quindi, continueranno a pervenire esclusivamente le rendicontazioni dei pagamenti del contributo unificato eseguiti mediante mod. F23 allegati ad atti di recupero prodotti fino al 30 settembre 2013.

Gli Uffici giudiziari in indirizzo sono, infine, invitati ad inserire i codici di Equitalia Giustizia (codice ente

9D1 e sub-codice GC) anche nei modelli F23 consegnati ai debitori che presentano istanza di pagamento volontario ai sensi dell'art. 9 della Convenzione del 23 settembre 2010, in tal modo consentendo agli agenti della riscossione di rendicontare tali pagamenti direttamente ad Equitalia Giustizia, anziché agli Uffici giudiziari.

Custodi

Beni affidati a terzi - Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia. *(Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto questa Direzione ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei vari uffici sulla circostanza che, nel corso delle ispezioni, vengono rilevati disservizi ed anomalie nella gestione dei corpi di reato che determinano anche rilevanti danni erariali a causa della non sollecita eliminazione dei reperti affidati in custodia a terzi.

Il ritardo nell'eliminazione dei beni in sequestro una volta che sia venuto a cessare il vincolo giudiziario ovvero sia stata disposta la vendita dei beni ai sensi dell'articolo 264, n. 1 c.p.p., comportando, infatti un ulteriore aggravio di spese per lo Stato, implicherebbe, nell'ipotesi di ingiustificata inerzia, potenziale danno erariale oltre a poter configurare, a carico dei soggetti, responsabili dei relativi addebiti, conseguenze di natura amministrativa e disciplinare.

Si raccomanda, pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, di provvedere tempestivamente alla eliminazione dei beni in sequestro, seguendo, eventualmente, anche le vicende degli stessi mediante annotazioni in appositi registri e periodiche verifiche.

Questa Direzione ritiene, altresì, doveroso, sempre nella prospettiva di evitare ritardi nella restituzione dei beni e, soprattutto, di prevenire eventuali danni erariali, richiamare l'attenzione su quanto segue.

In ordine alla liquidazione, si rammenta che il diritto al compenso del custode rientra tra i crediti di cui all'articolo 2948, n. 4 c.c. e, come tale, si prescrive in cinque anni.

Pertanto, prima di emettere il relativo provvedimento, si dovrà verificare che il credito non sia già prescritto.

Si raccomanda poi la rigorosa applicazione dell'art. 84 disp. att. c.p.p., in special modo per ciò che concerne la necessità, desumibile dall'ultimo comma dell'articolo citato, di notificare il provvedimento di restituzione sia all'avente diritto che al custode.

La sola emissione del provvedimento di dissequestro del bene, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario, non comporta, infatti, la cessazione automatica dell'ufficio di custode giudiziario. Pertanto, in difetto di siffatta comunicazione, il custode dovrà essere compensato per l'opera prestata in buona fede (cfr. Cass., sezione III, n. 550/94).

Infine, si raccomanda la corretta tenuta del registro modello 42, memoriale, in cui sono iscritte le cose sequestrate e depositate presso terzi.

Al fine di un periodico controllo delle iscrizioni del registro, deve ritenersi ispirato a criteri di buon espletamento del servizio l'effettuazione, ogni sei mesi, sia presso gli uffici requirenti che giudicanti di primo grado, della verifica dei corpi di reato pendenti, allo scopo di sollecitare l'emanazione ovvero l'esecuzione dei provvedimenti di destituzione del bene in sequestro.

I Capi degli uffici giudiziari, nell'esercizio del loro potere di vigilanza e controllo, sono invitati ad impartire le opportune disposizioni affinché possano essere osservate le direttive contenute nella presente circolare, soddisfacendo, così, l'interesse dell'amministrazione della giustizia ad evitare che non si prolunghi oltre il dovuto la custodia dei beni affidati a terzi.

Custodi giudiziari - Liquidazione del compenso – Prescrizione. *(Nota senza numero, in data 15 maggio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

È stato posto il quesito in ordine a quale sia il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'indennità per la custodia di un bene sottoposto a vincolo di cautela in un procedimento penale.

Con riferimento all'indicata problematica, si rileva, preliminarmente, che il quesito posto concerne l'interpretazione di norme giuridiche e, come tale, costituisce attività prettamente giurisdizionale, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, sulla quale nessuna influenza o, ancor meno, direttiva può manifestare questa Amministrazione.

Ad ogni buon conto, si segnala che, a parere di questo Ufficio, l'indennità di custodia è commisurata e liquidabile a giorni ed anzi è definita dal legislatore «indennità giornaliera».

Nella considerazione di quanto sopra, discende che il diritto alla predetta indennità si prescrive giornalmente nel termine di cui al n. 4 dell'articolo 2948 c.c..

Conclusivamente, nelle custodie che si protraggano nel tempo, la richiesta di liquidazione della

relativa indennità dovrà essere presentata al giudice, al fine di interrompere il termine di prescrizione, ogni cinque anni meno un giorno.

L'orientamento sopra esposto è, peraltro, confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, in merito, ha sancito: «Il diritto alla indennità di custodia e quello al rimborso delle spese di conservazione della cosa sequestrata si prescrivono giornalmente nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2948, n. 4, c.c., salvo interruzione provocata da richiesta di liquidazione ed attribuzione, trattandosi di un diritto di credito alla corresponsione di una somma di denaro» (cfr. Cass. penale, n. 2489, 27 luglio 1995, in Archivio Nuova Procedura Penale, 1995, 872).

Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento. (Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)

A differenza di quanto indicato con la circolare di questa Direzione generale, n. 14/96, in data 15 aprile 1996, la Corte di Cassazione, con ripetute sentenze, ha affermato il principio secondo il quale, in caso di sentenza di patteggiamento - che, per giurisprudenza ormai costante, se pure non è considerata una vera e propria pronuncia di condanna, peraltro presuppone l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. per tutte Cass., sezione Un., 27 marzo 1992) - l'onere delle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro deve essere posto a carico di colui che ha patteggiato.

Costui, infatti, ai sensi dell'articolo 445 c.p.p., non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, ma per effetto dell'articolo 84 disp. att. c.p.p., non è esonerato dalle spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro che gli debbono essere restituiti.

La giurisprudenza della Suprema Corte, facendo seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha, in dettaglio, ritenuto che «con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti vanno poste a carico dell'imputato le spese relative alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate, non rientrando queste tra le spese del procedimento in relazione alle quali, per espresso disposto dell'articolo 445, primo comma, c.p.p., è sancito il divieto di condanna» (cfr. Cass., sezione IV, 6 febbraio 1996, n. 1307).

La citata circolare n. 14/96 di questa Direzione generale, pertanto, residua soltanto nei casi in cui il giudice dovesse ritenere di porre le spese di conservazione e custodia dei beni in sequestro, di cui abbia disposto la restituzione, a carico dell'Erario; anche in tale circostanza, trattandosi di esercizio dell'attività giurisdizionale, la Cancelleria dovrà effettuare i propri adempimenti in merito sulla base del giudicato.

In ogni altro caso, diverso dalle ipotesi menzionate, la Cancelleria provvederà al recupero delle spese di conservazione e custodia dei beni in questione, sulla base delle previsioni di cui agli articoli 265 c.p.p. e 84 disp. att. c.p.p..

Nell'ipotesi in cui, viceversa, il giudice ometta ogni pronuncia in merito alle spese di conservazione e custodia dei beni in questione, potrà, eventualmente, essere azionata, anche d'ufficio, così come previsto dall'articolo 535, ultimo comma, c.p.p., la procedura di correzione di errori materiali, ai sensi dell'articolo 130 c.p.p..

Infatti la previsione di cui all'articolo 535, ultimo comma, c.p.p., ben può ritenersi applicabile alla sentenza di patteggiamento, nella considerazione che trattasi di norma non incompatibile con le disposizioni speciali, di cui agli articoli 444 ss. c.p.p..

Si rappresenta, infine, che le disposizioni contenute in tale circolare debbono applicarsi per quanto possibile, nei limiti della prescrizione, anche a quei procedimenti in cui la Cancelleria non ha provveduto al recupero in applicazione della direttiva ministeriale n. 14/96.

Spese di custodia di beni sequestrati per reati finanziari. (Circolare 22 dicembre 2005, n. 52605 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Si trasmette per opportuna conoscenza e per la massima diffusione il parere dell'Avvocatura generale dello Stato relativo a quanto in oggetto.

-In riferimento alla richiesta di parere pervenuta presso questa Avvocatura circa l'individuazione dell'autorità competente al pagamento delle spese di custodia dei beni sottoposti a sequestro penale in relazione a reati di natura finanziaria si precisa quanto segue.

1) La normativa in materia di spese relative al sequestro degli oggetti collegati alla commissione di reati era, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico in materia di spese di giustizia), quella prevista dal codice di procedura penale all'articolo 265, in cui si statuiva che le somme erano anticipate dallo Stato.

Dal 1° luglio 2002 è entrato in vigore il testo unico in materia di spese di giustizia che prevede, all'articolo 58, le disposizioni generali relative alle indennità spettanti al custode (diverso dal proprietario o dall'avente diritto) dei beni sequestrati.

Con riferimento, poi, alla materia del sequestro, quale sanzione amministrativa, a seguito di violazione di norme del codice della strada, è intervenuto il D.L. n. 269/2003 (recante la manovra finanziaria del

Governo per il 2004) al cui articolo 38 si dispone che tutte le spese relative alla custodia del veicolo restino a carico del proprietario dello stesso.

Peraltro, con specifico riferimento alle ipotesi oggetto della present e consultazione, con legge 19 marzo 2001, n. 92 è stata inserita nel corpo normativo del D.P.R. n. 43/1973 (testo unico doganale), una disposizione (articolo 301-bis) che prevede che i beni mobili iscritti in pubblici registri sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando sono affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia. I relativi oneri economici sono, in base a quanto previsto nel secondo comma, a carico dell'ufficio o comando usuario.

Tale disposizione fa riferimento esclusivamente al caso in cui vi sia una richiesta precipua da parte dell'organo di polizia interessato.

È altresì disposto, al terzo comma dell'articolo in questione, che laddove non vi sia stata la richiesta di affidamento di cui al primo comma, i beni sequestrati possono essere ceduti, ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni.

2) Occorre esaminare, quindi, il rapporto intercorrente tra quest'ultima fattispecie e la normativa generale di cui al testo unico suddetto.

Una pronuncia della Cassazione (sentenza n. 35154/03), segnalata da codesta Agenzia, ha statuito che tra la disposizione in esame (articolo 301-bis) e la normativa generale di cui al codice di procedura penale, sussiste un rapporto di specialità, nella misura in cui qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte degli organi di polizia interessati deve farsi riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 301-bis, D.P.R. n. 43/1973 in virtù del principio *lex specialis derogat lex generalis*.

Secondo tale lettura, quindi, l'Amministrazione che faccia richiesta di utilizzo del bene sequestrato si pone come custode necessario che, in virtù dell'attribuzione *ex lege* di poteri speciali, può disporre del bene, ovvero farlo distruggere.

Alla luce di queste considerazioni la Suprema Corte afferma che esclusivo dominus dell'attività di custodia dei beni mobili sequestrati risulta essere l'ufficio amministrativo competente. mentre non sarebbe corretto prevedere una competenza dell'Autorità giudiziaria in materia di liquidazione di compensi al custode terzo perché, ed è questo il punto nodale, il giudice stesso è rimasto sostanzialmente estraneo alla determinazione del rapporto in questione (restando nella sua esclusiva competenza solo la valutazione circa la rilevanza probatoria degli stessi) e, quindi, i compensi del custode non possono essere definiti quali spese relative al sequestro penale, con conseguente esclusione della normativa di cui al D.P.R. n. 115/2002.

Ne consegue - sempre secondo i giudici della Suprema Corte - che il soggetto tenuto al pagamento dei compensi per la custodia dei beni sequestrati per reati finanziari sarebbe l'Amministrazione beneficiaria stessa, a nulla rilevando, in quanto derogate da una norma speciale, le disposizioni generali.

La sentenza in esame, tuttavia, faceva ancora riferimento alla pregressa normativa contenuta nel codice di procedura penale e, quindi, non si pone in contrasto con la ricostruzione interpretativa prefigurata nel precedente paragrafo;

peraltro, non si registrano, alla data odierna, ulteriori pronunce della Cassazione che si attestino sulle conclusioni raggiunte nella sentenza citata per fattispecie sorte dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002.

In conclusione ed in attesa di eventuali nuove pronunzie dell'Autorità giudiziaria al riguardo, nel caso in cui sia stata formulata richiesta di utilizzazione in operazioni di polizia dei beni sequestrati a seguito di operazioni anticontrabbando, le relative spese di gestione (in applicazione della normativa speciale). compresa quella di un'eventuale custodia, sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione beneficiata. Qualora, invece, tale richiesta non vi sia, e non si sia proceduto alla distruzione del bene in questione ai sensi del terzo comma dell'articolo 301-bis del testo unico doganale, trova applicazione, con riferimento alle spese di custodia, la normativa generale prevista nel D.P.R. n. 115/2002 (in particolare, articoli 3 e 4) trattandosi di spese di giustizia, come correttamente indicato dalla circolare 8 settembre 2003, n. 3450. Qualora dovessero intervenire provvedimenti di segno contrario da parte dell'Autorità giudiziaria si invita ad inoltrarli tempestivamente all'Avvocatura dello Stato competente per l'eventuale impugnazione.

Sulla questione è stato sentito il comitato consultivo di questa Avvocatura che si è espresso in conformità».

Direzione Nazionale Antimafia

Spese di giustizia - Direzione Nazionale Antimafia e regime delle spese di giustizia. (Circolare n. 18339/G/98, in data 18 dicembre 1998, del Procuratore Nazionale Antimafia)

Il Procuratore Nazionale Antimafia premesso: che con nota 8 giugno 1998, protocollo n. 8721/G/98 - diretta al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale degli Affari Civili, al Capo dell'Ispettorato Generale - formulava un «quesito in ordine alla imputabilità delle spese di giustizia relative alla Direzione Nazionale Antimafia e alle Direzioni distrettuali antimafia per le attività di cui all'articolo 371-bis c.p.p. e alla loro ripetibilità»;

che, in particolare, con la predetta nota venivano individuate, per sintesi, nelle seguenti quattro tipologie le attività espletate dalla Direzione Nazionale Antimafia: «1) applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le varie Procure Distrettuali della Repubblica (cfr. artt. 371bis, terzo comma, lettera b, c.p.p., e 110-bis, ordinamento giudiziario); 2) coordinamento di indagini: vi si comprendono, in particolare, le riunioni che il Procuratore Nazionale Antimafia indice presso la Direzione Nazionale Antimafia o quelle alle quali il Procuratore Nazionale Antimafia partecipa presso le Direzioni Distrettuali Antimafia (cfr. articolo 371-bis, terzo comma, lettera g, c.p.p.); 3) collegamento investigativo: si tratta, in pratica, delle missioni che - in base a provvedimento del Procuratore Nazionale Antimafia e al fine di individuare i collegamenti esistenti tra indagini in corso presso autorità giudiziarie diverse - i magistrati dell'Ufficio svolgono periodicamente nelle Procure Distrettuali per l'esame dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, terzo comma bis, c.p.p. (cfr. articolo 371-bis, terzo comma, lettera a, c.p.p.); 4) acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, funzionali al coordinamento investigativo e alla repressione dei reati»;

che la nota proseguiva nel modo seguente: «Ciò posto, è opinione dello scrivente che le spese relative a quanto descritto al punto 1) possono essere considerate ripetibili; e per esse potrà essere utilizzato il modello 12 dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato è applicato.

Nell'ipotesi presa in considerazione, infatti, il sostituto della Direzione Nazionale Antimafia svolge un'attività procedimentale identica a quella del sostituto della Direzione Distrettuale alla quale egli è stato applicato.

Ad analoghe conclusioni può pervenirsi in ordine al coordinamento di indagini, indicato nel punto 2). Invero, con riferimento a detta funzione, deve essere messo in evidenza che viene svolta nei casi di indagini preliminari riguardanti procedimenti penali instaurati presso le Procure Distrettuali e/o ordinarie che presentino momenti di collegamento, allo scopo di consentirne il più ampio sviluppo e il più compiuto approfondimento.

Si rende, quindi, a mio avviso applicabile il punto 3) dell'articolo 1 della tariffa penale, che concerne le indennità dei magistrati quando sia necessaria la loro trasferta "per procedere ad atti di istruttoria" (oggi di "indagine"). E in realtà, anche a non volere considerare il momento del coordinamento come espressione, di per sé, dell'attività di indagine - e quindi direttamente in questa rientrante - resta comunque incontestabile che esso è funzionale e prodromico al compimento degli specifici atti di indagine preliminare richiamati nella tariffa, che si svolgono nell'ambito dei procedimenti collegati; e che costituiscono specifica funzione giudiziaria introdotta dal legislatore del 1989 e indicata negli articoli 371 e 371-bis del codice di rito e dall'articolo 118bis delle norme di attuazione.

In questo caso, pertanto, le spese relative possono essere considerate egualmente ripetibili, e sempre con l'utilizzazione del registro modello 12 dell'ufficio giudiziario o degli uffici giudiziari interessati (con conseguente ripartizione "pro quota").

Restano da esaminare i punti 3) e 4), relativi al collegamento investigativo e all'acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, anche in territorio estero.

Si tratta, a ben vedere, di attività a livello ricognitivo e investigativo - spettanti al Procuratore Nazionale Antimafia sulla base del combinato disposto degli articoli 330 e 371-bis c.p.p. - che possono o non possono sfociare in un procedimento penale, a seconda della loro conclusione.

In proposito, sempre ad avviso dello scrivente, appare in primo luogo corretta l'istituzione, con decreto ministeriale, di appositi registri separati presso la Direzione Nazionale Antimafia per l'una e per l'altra funzione.

Con la previsione, poi, della non ripetibilità delle spese anticipate quando i risultati dell'attività non appaiano riversabili direttamente in uno specifico procedimento penale, ricorrendosi, in tale evenienza, all'imputazione delle spese sul capitolo di bilancio 1589 e all'utilizzazione di apposito registro modello 12;

e viceversa, allorché l'esito sia stato positivo, dell'utilizzo del registro modello 12 dell'ufficio giudiziario nel quale il procedimento è instaurato o verrà instaurato per effetto dell'attività compiuta»;

che, con nota 23 giugno 1998, protocollo n. 14/G/95/4228 - diretta al Capo di Gabinetto ed al Direttore Generale degli Affari Civili e, per conoscenza, a questo Ufficio - il Capo dell'Ispettorato Generale, scriveva, in particolare: «Quanto alla ripetibilità delle spese, si concorda con l'interpretazione del Procuratore Nazionale Antimafia in ordine ai punti 1) e 2) della nota

(applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia alle Procure Distrettuali per specifici procedimenti; coordinamento di indagini), mentre per i punti 3) e 4) (collegamento investigativo; acquisizione di notizie, informazioni e dati) appare ardua la distinzione, ex post, tra attività che siano servite a supportare procedimenti penali e non.

L'estensione e la genericità delle attività de quibus non sembrano conciliabili con la concretezza e la specificità degli atti che, a norma della "tariffa penale", possano porsi a carico dei condannati.

Meglio, quindi, prevedere che le spese relative vengano imputate al capitolo 1589.

In ogni caso, potrebbe essere utile acquisire, sui punti in questione, anche il parere dell'Ufficio Legislativo»;

che con nota 22 luglio 1998, protocollo n. 8/2089(U)/136 Ques. (98) - diretta all'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia e, per conoscenza, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Capo di Gabinetto ed all'Ispettorato Generale - il Direttore Generale degli Affari Civili condivideva quanto prospettato dal Procuratore Nazionale Antimafia con riferimento ai punti 1) e 2) della nota 8 giugno 1998 specificando, quanto all'attività di coordinamento delle indagini (n. 2), che «la ripartizione delle spese dovrebbe far capo, quindi, proporzionalmente, ai singoli procedimenti penali oggetto del coordinamento, con riferimento alle trasferte compiute dai singoli magistrati ovvero del Procuratore Nazionale» e formulando ipotesi diverse di soluzione con riguardo all'e questioni indicate ai punti 3) e 4) della nota del Procuratore Nazionale Antimafia 8 giugno 1998;

che il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, con nota 1° agosto 1998 - diretta alla Direzione Generale degli Affari Civili e, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro, all'Ispettorato Generale e alla Direzione Nazionale Antimafia - rappresentava di condividere le soluzioni formulate dalla Direzione Generale degli Affari Civili sulla base della normativa vigente, prospettando possibili riforme da attuare in futuro;

rilevato che vi è piena concordanza tra gli Organi sopra menzionati ed il Procuratore Nazionale Antimafia circa il fatto che debbano considerarsi ripetibili, ai sensi del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (tariffa penale), le spese conseguenti alle applicazioni temporanee di magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le varie Procure Distrettuali della Repubblica (n. 1 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) e quelle concernenti l'attività di coordinamento di indagini (n. 2 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) con la conseguenza che tali spese debbono essere iscritte nel M od. 12 in dotazione delle cancellerie degli uffici giudiziari locali; stabilisce, a decorrere dal 1° febbraio 1999:

a) che le spese conseguenti alle applicazioni temporanee di Magistrati delle Direzioni Nazionali Antimafia e delle Direzioni Distrettuali Antimafia a procedimenti pendenti presso le Procure Distrettuali (articoli 371-bis, terzo comma, lettera b, c.p.p., e 110bis, ordinamento giudiziario) (n. 1 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) nonché le spese concernenti l'attività di coordinamento di indagini (articolo 371-bis, terzo comma, lettera g c.p.p.) (n. 2 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino e vengano iscritte sul modello 12 con riferimento ai procedimenti in ordine ai quali vengono disposte le applicazioni o viene svolta l'attività di coordinamento di indagine;

b) che, allo stato, le spese afferenti al collegamento investigativo (articolo 371bis, terzo comma, lettera a) (n. 3 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino sul capitolo di bilancio n. 1504; c) che le spese afferenti all'attività di acquisizione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata, funzionali al coordinamento investigativo ed alla repressione dei reati (articolo 371-bis, terzo comma, lettera c, c.p.p.) (n. 4 della nota 8 giugno 1998 del Procuratore Nazionale Antimafia) gravino sul capitolo di bilancio n. 1589.

Diritti di cancelleria

Attestazioni di deposito di atti e documenti - Obbligo di esazione dei diritti di Cancelleria. *(Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, del Ministero Giustizia, Affari C iv., Ufficio VIII)*

In seguito alla entrata in vigore dell'articolo 2, legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante «Disposizioni in materia di indagini difensive» che ha aggiunto all'articolo 116 c.p.p. un ultimo comma 3-bis secondo il quale «quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta alla Autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia», numerosi uffici giudiziari hanno chiesto a questa Direzione generale di volere chiarire se il rilascio della attestazione di cui alla disposizione sopra citata debba comportare il

pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente o se viceversa esso debba avvenire a titolo gratuito, prospettando talora soluzioni di segno opposto.

Ritiene questa Direzione generale, interpellati sulla questione l'Ispettorato generale e la Direzione generale degli Affari penali le cui osservazioni - espresse rispettivamente con nota protocollo n. 83/Q/01-2316 del 23 aprile 2001 e con nota protocollo n. 128-7-17/2001 del 14 maggio 2001- hanno fornito opinioni orientate nel medesimo senso, che il rilascio delle attestazioni de quo, apponibili anche in calce ad una copia dell'atto o documento presentato all'Autorità giudiziaria, debbono essere assoggettate al pagamento dei diritti di Cancelleria da parte del richiedente.

Tali attestazioni consistono in effetti in una dichiarazione della Cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta di tale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione, qui in particolare delle Cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, di fatti svoltisi in sua presenza, o perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto).

Alle attestazioni de quo, che comportano, come si è detto, una attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni ed in particolare la norma generale di cui all'articolo 116, primo comma, c.p.p. Che, prevedendo che «durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti», sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è pertanto soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria.

A conclusioni analoghe era del resto già pervenuta questa Direzione generale, su conforme parere dell'Ispettorato generale espresso con nota protocollo n. Q.106/6999 del 30 gennaio 1991, nel ritenere soggetto al pagamento dei diritti di Cancelleria il rilascio, da parte della Cancelleria, della attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'articolo 582, primo comma, secondo periodo, c.p.p., nonché il rilascio della attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'articolo 107, primo comma, disp. att. c.p.p. (cfr. risposta al quesito proposto a riguardo a mezzo della nota di questa Direzione generale protocollo n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10 maggio 1991).

Né può ritenersi condivisibile quanto osservato, in favore della opposta soluzione, in taluni degli atti propositivi dei quesiti in esame, secondo i quali il riconoscimento espresso di un diritto del difensore al rilascio della attestazione e la mancata ripetizione, nel comma 3-bis dell'articolo 116 c.p.p., della formula relativa al rilascio «a proprie spese» delle certificazioni dettata al precedente comma primo dello stesso articolo 116 c.p.p. comporterebbe un onere per l'ufficio di provvedere al rilascio in questione al richiedente a titolo gratuito senza corresponsione dei diritti di Cancelleria. In contrario deve infatti osservarsi come l'articolo 116, secondo comma, c.p.p. preveda che il rilascio di copie, estratti o certificati sia soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria procedente; per l'articolo 43 disp. att. c.p.p., tale autorizzazione «non è (invece) richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti». Appare dunque evidente come, con l'attribuzione al difensore di un diritto al rilascio della attestazione in questione, il legislatore abbia soltanto voluto escludere, ai sensi dell'articolo 43 disp. Att. c.p.p., la necessità che tale rilascio fosse soggetto alla autorizzazione della Autorità giudiziaria, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla necessità che il richiedente corrisponda, in dipendenza di tale rilascio, ai sensi della regola generale dettata al primo comma dell'articolo 116 c.p.p., i diritti di Cancelleria.

Il rilascio della attestazione in questione comporta quindi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la corresponsione del diritto di originale, pari a lire 6.000, di cui al punto 4, lettera b), della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, punto che concerne anche il rilascio dei certificati in materia penale.

Nell'ipotesi infine, pure verificatasi nella pratica, in cui il difensore richieda alla Cancelleria o segreteria il rilascio di copia dell'atto o documento presentato sul quale è stata apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito, appare pacifica la necessità che lo stesso corrisponda, a seconda che si tratti di richiesta di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità, rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità di cui alla Tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 ed il diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità di cui alla Tabella B allegata alla medesima legge, salva naturalmente la maggiorazione prevista nel caso in cui il rilascio sia stato richiesto con urgenza.

Si pregano le SS.LL. di volere diffondere la presente nota ai rispettivi uffici in ambito distrettuale.

Testo Unico sulle spese di giustizia - Diritti di copia di atti giudiziari. (Circolare 18 marzo 2010, Ministero Giustizia, protocollo m_dg_DAG.18/03/2010. 0041309)

Come noto, l'articolo 4, comma 5, del decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal D.P.R. 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per i diritti di copia di atti giudiziari.

Il citato decreto legge n. 193/09 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione.

In sede di conversione, l'aumento del 50 per cento dei diritti di copia, già previsto per le copie senza certificazione di conformità di cui all'allegato n. 6 al D.P.R. 115/02, è stato esteso anche alla tabella contenuta nell'allegato n. 7 allo stesso decreto.

L'aumento dei diritti di copia di cui al citato allegato n. 7 al D.P.R. 115/02 riguarda il diritto di copia autentica e deve essere pertanto applicato a tutti gli importi contenuti nella tabella e, quindi, anche a quello relativo alla certificazione di conformità.

L'esigenza sottesa alla suddetta modifica normativa è consistita nella necessità di estendere l'aumento transitorio - fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 del D.P.R. 115/02 - della metà dei diritti di copia cartacea anche alle copie cartacee con certificazione di conformità al fine di evitare un aumento ingiustificato delle richieste di quest'ultime. Ciò si evince dalla relazione che ha accompagnato la modifica normativa apportata all'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 196/09, dalla legge di conversione n. 24 del 2010, ove è motivato, tra l'altro, che "le modifiche del comma 5 si rendono necessarie al fine di stabilire che l'aumento transitorio della metà dei diritti di copia dovuti per le copie cartacee vale anche per le copie con certificazione di conformità i cui importi sono fissati nell'allegato n. 7 del testo unico sulle spese di giustizia".

In materia di diritti di copia, inoltre, le stesse disposizioni legislative e regolamentari di cui al D.P.R. 115/02 (articolo 268) considerano il diritto di copia autentica come un diritto unico la cui misura è stabilita dagli importi fissati dalla tabella contenuta nell'allegato n. 7, così come modificati dal decreto interministeriale 8 gennaio 2009, ai quali, pertanto, deve essere applicato l'aumento previsto del 50 per cento.

Con la stessa legge di conversione è stato, altresì, precisato che l'applicazione dell'allegato n. 8, al medesimo D.P.R., è sospesa "limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".

In attesa dell'emanazione del regolamento di riordino della materia, i diritti previsti dall'allegato n. 8 restano, pertanto, applicabili per il rilascio di copia su cassette fonografiche e videofonografiche, nonché per gli altri supporti ivi previsti (CD e floppy), quando le informazioni in essi presenti (filmati, files audio, ecc.) non consentono di calcolare le pagine memorizzate.

Restano ferme le disposizioni, già presenti nel citato decreto legge, relative alle copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i cui diritti sono determinati, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato D.P.R. 115/02, in ragione del numero delle pagine memorizzate nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se i diritti di copia di atti giudiziari debbano essere percepiti nella misura prevista dal D.P.R. 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) allorché le copie vengano eseguite con l'ausilio di mezzi di fotocopiazione messi a disposizione, nelle sedi giudiziarie, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Con riferimento alla suddetta problematica, si rappresenta che le norme che disciplinano il diritto di copia devono ritenersi delle disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all'Erario in relazione alle copie richieste.

Da quanto detto consegue, pertanto, che l'esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia, così come modificate dalla normativa sopra richiamata.

Si pregano le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02).

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato (Nota 55066.U in data 11 aprile 2014 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I)

L'art. 274 del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) prevede l'adeguamento dei diritti di copia e di certificato in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La misura del diritto di copia è disciplinato dagli articoli 267, 268, e 269 del D.P.R. 115/02 e dalle relative

tabelle contenute in allegato n. 6, n. 7 e n. 8 allo stesso D.P.R.

Il diritto di certificato è, invece, fissato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del citato D.P.R. 115/02,

Ciò posto, si informa che con decreto dirigenziale 10 marzo 2014, del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata aggiornata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e di certificato.

Il provvedimento in argomento, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 91 del 18 aprile 2014, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 193/09, è stato aggiunto il comma 1-bis all'articolo 40 del D.P.R. 115/02 stabilendo che "con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio in formato elettronico".

Con il successivo comma 5 del suddetto articolo 4 del D.L. n. 193/09, è stato, inoltre, stabilito che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 115/02 "i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee." (...).

Considerato il tenore della suddetta disposizione, la quale introduce una mera maggiorazione del diritto di copia cartacea rispetto a quello in formato elettronico, si evidenzia che l'aggiornamento in questione è stato effettuato sugli importi (già rivalutati con D.M. 8 gennaio 2009) originariamente contemplati nelle suddette tabelle allegate al D.P.R. 115/02.

Conseguentemente, per la copia cartacea, "gli importi così aggiornati (come da pubblicazione nella G.U., Serie Generale, n. 91 del 18 aprile 2014) vanno aumentati del cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5, art. 4, del D.L. n. 139/09.

Fondo unico giustizia

Fondo unico giustizia· Costituzione - Adempimenti degli uffici giudiziari. *(Circolare 18 novembre 2008, protocollo n. 152009/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

L'articolo 2 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 ha affidato ad Equitalia Giustizia S.p.a. il «Fondo unico giustizia», fondo già istituito dall'articolo 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

La nuova normativa prevede che affluiscano a tale fondo, tra l'altro, le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, che saranno gestiti e successivamente riversati agli aventi diritto o allo Stato dalla società Equitalia Giustizia.

Nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2008, si forniscono le prime istruzioni operative necessarie ad assicurare l'immediata operatività della gestione del fondo, rinviando ad una successiva circolare più complete indicazioni in merito alle modalità applicative della legge.

Le somme sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 143/2008 devono affluire al fondo, dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dalla società Equitalia Giustizia con la nota 17 novembre 2008.

Le suddette modalità di versamento dovranno essere comunicate anche alla competente Polizia giudiziaria, con le opportune e necessarie istruzioni, a cura delle rispettive Procure della Repubblica.

L'ufficio giudiziario presso il magistrato che ha disposto o convalidato il sequestro provvederà inoltre a trasmettere alla società Equitalia Giustizia le informazioni di cui all'allegato schema (modello A) al numero di fax 06.98958820.

Al fine di consentire alla società Equitalia Giustizia l'immediata individuazione di alcune delle somme già sequestrate che dovranno affluire al fondo, si invitano gli uffici depositi giudiziari a volere inviare alla predetta società, entro la data del 24 novembre 2008, l'elenco «delle posizioni per le quali è maturato, allo gennaio 2008, il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza», richiesto dal capo dipartimento per gli affari di giustizia con la nota 20 febbraio 2008, protocollo n. 25427, in tema di monitoraggio, vigilanza e regolarizzazione del servizio dei depositi giudiziario Si precisa che, in qualunque formato siano stati predisposti tali elenchi, questi dovranno comunque indicare:

1) il numero del registro delle notizie di reato;

- 2) il numero del libretto di deposito;
- 3) l'importo delle somme sequestrate;
- 4) gli estremi della sentenza passata in giudicato e la data dell'irrevocabilità;
- 5) la data del provvedimento del giudice dell'esecuzione, ove tale provvedimento sia stato emesso ai sensi dell'articolo 676 c.p.p., come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) prima dell'abrogazione di tale modifica effettuata dal D.L. 16 settembre 2008, n. 143, articolo 2, nono comma.

In merito al punto 5) si precisa che rientrano nell'elenco richiesto sia le sentenze per le quali sia stato già emesso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia le sentenze per le quali tale provvedimento non sia stato emesso, purché, ai sensi dell'articolo 262 c.p.p., comma 3-bis, siano «trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione» e non sia stata disposta la confisca e nessuno abbia chiesto la restituzione delle cose sequestrate.

La nota di trasmissione degli elenchi, di cui si allega lo schema (modello B), dovrà essere inviata alla società Equitalia Giustizia al seguente numero di fax 06.98958438, mentre gli elenchi dovranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica fondounicogiustizia@equitaligiustizia.it.

La comunicazione dovrà essere inviata anche se negativa (con esclusione dei soli Uffici del Giudice di Pace), al fine di assicurare la completa evasione della procedura da parte di tutti gli uffici.

Successivamente alla trasmissione degli elenchi dovrà essere trasmessa alla società anche copia conforme dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione di cui al punto 5).

All'esito della formale comunicazione del riversamento all'Erario delle somme in parola da parte di Equitalia Giustizia S.p.a., gli uffici potranno considerare definita la procedura e quindi eliminare la relativa posizione nel registro generale dei depositi giudiziario

Fondo unico giustizia - Alimentazione ed adempimenti degli uffici giudiziari *(Circolare 29 dicembre 2008, n. 0168934/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari civili)*

Si fa seguito alla nota 18 novembre 2008, protocollo n. 152009, con la quale sono state date le prime istruzioni operative inerenti alla riforma in oggetto e si forniscono più ampie indicazioni procedurali ed organizzative relative a tutte le risorse che devono affluire al fondo unico giustizia.

Premessa. Le risorse che affluiscono al fondo unico giustizia - L'articolo 2 del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181, ha stabilito che al fondo unico giustizia affluiscono:

a) le somme di denaro, ovvero i proventi, di cui all'articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 e segnatamente:

- 1) le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali;
- 2) le somme di denaro sequestrate nell'ambito dell'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazioni di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

3) i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazioni di sanzioni anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) le somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p. e segnatamente le somme di denaro sequestrate per le quali non è stata disposta la confisca e nessuno ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, decorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione;

c) le somme di denaro derivanti da ogni attività monetaria o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e segnatamente: 1) titoli al portatore, emessi o garantiti dallo Stato, anche se non al portatore; 2) valori di bollo; 3) crediti pecuniari; 4) conti correnti; 5) conti di deposito titoli; 6) libretti di deposito;

d) le somme di denaro non rimosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione o dal passaggio in giudicato della sentenza che finisce la controversia, nell'ambito dei processi civili di cognizione, esecutivi o speciali;

e) le somme di denaro di cui all'articolo 117, quarto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e segnatamente le somme ed i relativi interessi che nell'ambito della procedura fallimentare, successivamente al riparto finale, non siano state rimosse dagli aventi diritto, decorsi cinque anni dall'avvenuto deposito.

Il fondo unico giustizia è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a., con sede legale in via Andrea Millevoi, 10 - 00178 Roma, e con sede operativa in via Benedetto Croce, 124 - 00142 Roma.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, del 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2008, n. 252, emanato ai sensi

dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 143/2008, ha individuato le informazioni che le Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari devono fornire alla società Equitalia Giustizia per la ricognizione delle risorse che rientrano nel fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del citato decreto.

È, invece, in corso di emanazione il decreto previsto dall'articolo 61, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, richiamato dall'articolo 2, sesto comma, del D.L. n. 143/2008, che prevede, tra l'altro, i criteri e le modalità di gestione delle risorse affluite al fondo.

Nelle more dell'emanazione di tale decreto si rende necessario coordinare l'attività degli uffici al fine di dare attuazione alla riforma normativa.

Processo penale. 1) Registro fondo unico giustizia - Gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti devono istituire, a decorrere dal gennaio 2009, un nuovo registro, denominato «Fondo unico giustizia» - suddiviso nelle sezioni 1) Ordinario e 2) Misure di prevenzione - del quale si trasmettono in allegato il modello e le relative istruzioni ed avvertenze. Su tale registro dovranno essere annotate tutte le risorse affluite al fondo in materia penale dalla data di entrata in vigore della normativa che ha istituito il fondo unico giustizia (D.L. n. 112/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147).

Le annotazioni nel registro di tutte le informazioni in esso previste sono necessarie per l'evidenza delle risorse che sono affluite al fondo, sia al fine di effettuare i periodici controlli sia per l'annotazione della definizione delle procedure.

Si raccomanda l'immediata costituzione del registro e la regolare tenuta dello stesso e il coordinamento tra gli uffici requirenti e giudicanti per la completezza di tutte le informazioni necessarie nella compilazione del registro.

Il registro cartaceo dovrà essere tenuto fino a quando non sarà installato presso ogni ufficio il S.LC.P. (sistema informativo cognizione penale), che prevede tra l'altro anche la gestione informatizzata di tutti i dati relativi ai beni oggetto di sequestro, tra i quali rientrano quelli di competenza del fondo.

Dalla data dell'avvio del nuovo sistema dovrà essere abbandonato il registro cartaceo e tutti i dati in esso contenuti dovranno essere trasferiti nel registro informatico.

Gli uffici presso i quali è già installato il sistema S.LP.P.L (sistema informativo delle misure di prevenzione) sono esonerati dall'istituzione della sezione 2) del registro cartaceo e dovranno inserire i relativi dati direttamente nel sistema informatico.

Il registro generale dei depositi giudiziari, per quanto attiene al processo penale, dovrà continuare ad essere tenuto limitatamente alla chiusura delle posizioni pendenti già annotate (per la cui definizione si rinvia ai successivi paragrafi) fino alla data del 25 giugno 2008.

2) Evidenze nel fascicolo cartaceo - Nei fascicoli processuali dovranno essere annotate le seguenti evidenze:

- aggiornamento dell'elenco delle cose sequestrate, già previsto dall'articolo 3, secondo comma, del D.M. 30 settembre 1989, n. 334, con l'annotazione delle risorse affluite al fondo;

- inserimento di copia dell'elenco delle cose sequestrate nel fascicolo per il dibattimento (articoli 433 e 553 c.p.p.);

- annotazione del numero del registro fondo unico giustizia sulla copertina del fascicolo processuale.

3) Somme di denaro di cui all'articolo 2, secondo comma, lettere a) e c), del D.L. n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - Le informazioni relative ai sequestri delle somme di denaro o ai proventi di cui all'articolo 2, secondo comma, lettere a) e c), del D.L. n. 143/2008 sono comunicate alla società Equitalia Giustizia mediante la compilazione del nuovo schema modello A, che sostituisce quello inviato con la precedente nota 18 novembre 2008, protocollo n. 152009.

Gli uffici giudiziari dovranno comunicare alla società Equitalia Giustizia eventuali modifiche del numero di registro delle notizie di reato intervenute nel corso del processo penale.

4) articolo 262, comma 3-bis, c.p.p. .. A) Somme di denaro di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera b), del D.L. n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - Gli elenchi delle sentenze di cui all'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p. dovranno essere trasmessi alla società Equitalia Giustizia utilizzando l'allegato schema modello B, che sostituisce quello inviato con la precedente nota 18 novembre 2008, protocollo n. 152009. Si precisa che dovranno essere inserite nell'elenco anche le sentenze per le quali non siano ancora decorsi i cinque anni.

L'eventuale provvedimento di restituzione adottato prima del decorso dei cinque anni dovrà essere comunicato secondo le modalità di cui al paragrafo 5, lettera a).

Si precisa che la fatti specie in parola non trova applicazione nei processi penali definiti con provvedimenti di archiviazione.

B) Somme di denaro di cui all'articolo 2, quinto comma, del D.L. n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - Gli elenchi delle sentenze di cui all'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p. per i quali il giudice dell'esecuzione abbia emesso, ai sensi dell'articolo 676, primo comma, c.p.p. come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto di devoluzione allo Stato, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 143/2008, dovranno essere comunicati alla società Equitalia Giustizia utilizzando l'allegato schema modello B-bis.

Come già precisato nella precedente nota 18 novembre 2008, protocollo n. 152009, copia dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione dovrà essere inoltrata alla società Equitalia Giustizia.

5) Provvedimenti di restituzione agli aventi diritto e confisca. A) Provvedimenti di restituzione - Ai sensi dell'articolo 150 del testo unico delle spese di giustizia, la comunicazione del provvedimento di restituzione all'avente diritto dovrà contenere, oltre le avvertenze di cui al quarto comma, anche la comunicazione che «per la restituzione deve essere contattata la società Equitalia Giustizia presso i seguenti recapiti: numero di telefono 06.98958658; numero di fax 06.98958820; indirizzo di posta elettronica fondounico

giustizia@equitaliagiustizia.it".

Il provvedimento di restituzione dovrà essere comunicato anche alla società Equitalia Giustizia utilizzando l'allegato schema modello C, alla quale dovrà altresì essere data comunicazione della data dell'avvenuta notifica all'avente diritto ovvero dell'accertata irreperibilità dello stesso, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 154 del testo unico delle spese di giustizia.

B) Provvedimenti di confisca - Il provvedimento di confisca delle risorse affluenti al fondo deve essere comunicato alla società Equitalia Giustizia utilizzando l'allegato schema modello D.

6) Chiusura dell'annotazione riguardante i beni affluenti al fondo unico

La procedura riguardante la gestione delle risorse affluenti al fondo può considerarsi definita solo successivamente alla comunicazione da parte della società Equitalia Giustizia dell'avvenuta assegnazione delle somme all'Erario o all'avente diritto.

7) I proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati - Le somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati dovranno essere versate su libretti nominativi giudiziari intestati ad Equitalia Giustizia S.p.a. secondo le modalità di cui alla precedente nota 18 novembre 2008, protocollo n. 152009.

Le informazioni relative a tali somme dovranno essere comunicate alla società Equitalia Giustizia utilizzando l'allegato schema modello E.

Processo civile. 1) Somme di denaro di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera c-bis), del D.L. n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - Decorsi cinque anni dalla definizione del processo, come meglio precisato in premessa alla lettera d), gli uffici provvederanno ad inviare ad Equitalia Giustizia, utilizzando l'allegato schema modello F, l'elenco dei conti di deposito le cui somme non sono state rimosse dagli aventi diritto.

2) Somme di denaro di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera c-ter), del D.L. n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - I nuovi depositi delle somme non rimosse dagli aventi diritto e non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, di cui all'articolo 117, quarto comma, della legge fallimentare, saranno comunicati dagli uffici, decorsi i cinque anni previsti dal citato articolo 117, ad Equitalia Giustizia S.p.a., utilizzando l'allegato schema modello G.

Anche tali procedure, analogamente a quanto previsto per il processo penale, possono considerarsi definite soltanto successivamente alla comunicazione da parte della società Equitalia Giustizia dell'avvenuta devoluzione delle somme all'Erario.

Fondo unico giustizia e soppressione della possibilità di emissione di mandati di pagamento.

(Circolare 20 febbraio 2009, n. 25881/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

In sede di prima applicazione della legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, questa Direzione generale ha diramato, con nota 29 dicembre 2008, le prime istruzioni operative per gli uffici giudiziari, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un registro fondo unico giustizia, temporaneamente cartaceo, destinato a dare evidenza di tutte le risorse affluenti al fondo nonché dello svolgimento delle relative procedure e della definizione delle stesse.

Parallelamente all'istituzione del nuovo registro è stata disposta la chiusura del registro generale dei depositi giudiziari, disciplinato dal RD. 10 marzo 1910, n. 149, limitatamente ai depositi di denaro nel settore penale.

D'intesa con la società Equitalia Giustizia sono stati altresì diramati i modelli di tutte le comunicazioni inerenti alle risorse affluenti al fondo.

In particolare, in tema di restituzione agli aventi diritto delle risorse sequestrate, è stato previsto un apposito modello C, da utilizzare per le comunicazioni alla società Equitalia Giustizia dei provvedimenti di restituzione e dei dati identificativi degli aventi diritto.

Tale modello non contempla l'emissione del mandato di pagamento (modello IV), previsto dall'articolo 17 del citato regio decreto per i prelievi da libretti di risparmio.

Alcuni uffici giudiziari, tuttavia, hanno segnalato che per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di restituzione delle somme agli aventi diritto, Equitalia Giustizia S.p.a., su indicazione di Poste Italiane S.p.a., ha richiesto l'emissione del mandato di pagamento, ai sensi del citato articolo 17.

La stessa società Equitalia Giustizia, con note 16 gennaio 2009 e 27 gennaio 2009 indirizzate a questa Direzione generale, faceva presente che Poste S.p.a. ha ritenuto di poter provvedere alla restituzione delle somme soltanto a fronte dell'emissione del mandato di pagamento, che le Cancellerie avrebbero dovuto trasmettere a norma del citato RD. n. 149/1910.

Al riguardo, risulta preliminare la risoluzione della questione interpretativa concernente l'attuale vigenza

delle disposizioni del RD. n. 149/1910 a seguito delle nuove disposizioni con cui è stato istituito il fondo unico giustizia per la gestione unitaria delle somme di denaro nonché degli altri valori finanziari sequestrati nell'ambito di procedimenti penali.

Questa Direzione generale, confortata dal conforme parere dell'ufficio legislativo di questo Ministero, ritiene che il sistema dei depositi giudiziari postali per le somme di denaro in sequestro penale di cui al RD. n. 149/1910 sia stato integralmente superato.

La normativa istitutiva del fondo unico giustizia (articolo 61, comma 23, D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, ed articolo 2, D.L. n. 143/2008, convertito in legge n. 181/2008, e successive modificazioni), ha infatti previsto l'affluenza al fondo di tutte le somme di denaro in sequestro mediante intestazione in suo favore di tutti i libretti aperti presso Poste S.p.a. e presso altri operatori finanziari.

Per effetto di tale normativa e, in particolare, del citato mutamento di intestazione, i depositi presso gli uffici postali hanno perso la loro natura di depositi giudiziari in senso tecnico, giacché Poste Italiane S.p.a. non risulta essere più il soggetto depositario unico di tutti i depositi giudiziari, tale ruolo essendo stato assunto dalla società che gestisce il fondo, vale a dire Equitalia Giustizia S.p.a. ..

Ne consegue che a tali depositi, precedenti e successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, non si applicano le norme del RD. n. 149/1910, ivi comprese quelle relative all'emissione dei mandati di pagamento. Ciò è conseguenza del fatto che Poste Italiane S.p.a. non è più l'interlocutore diretto degli uffici giudiziari che eseguono il deposito, essendo stata sostituita ex lege in questo ruolo di depositario da Equitalia Giustizia S.p.a. ..

Non contrasta con tale interpretazione il fatto che Equitalia Giustizia S.p.a., sulla base di una valutazione di opportunità del tutto autonoma, possa aver scelto di far comunque confluire le somme del fondo su libretti e conti correnti postali, onde averne una gestione unitaria più agevole. Tale scelta non riguarda gli uffici giudiziari e potrebbe essere mutata in qualsiasi momento, secondo le esigenze del depositario.

In definitiva, Poste Italiane S.p.a. ha perso, rispetto alle somme di denaro oggetto di sequestro penale, quel ruolo di depositario ufficiale dell'Autorità giudiziaria che giustificava le citate norme del RD. n. 149/1910. In relazione a tali somme, Poste Italiane S.p.a. svolge un ruolo in tutto equiparabile a un istituto di credito privato presso il quale il custode del bene abbia scelto di depositare il denaro affidatogli. Le norme del RD. n. 149/1910 restano, invece, in vigore - almeno fino al riordino della materia - per i depositi giudiziari civili.

Alla luce di quanto esposto gli uffici giudiziari non emetteranno, quindi, mandati di pagamento per le somme dissequestrate, trasmettendo, invece, alla società Equitalia Giustizia il citato modello C, contenente le informazioni stabilite. Oltre a ciò (già previsto dalle precedenti istruzioni), gli uffici provvederanno ad unire al modello C, come richiesto dalla società Equitalia Giustizia, un estratto del provvedimento di restituzione, contenente i dati identificativi del provvedimento stesso e la parte dispositiva inerente alla restituzione.

Aziende sequestrate e fondo unico giustizia. *(Circolare 20 febbraio 2009, n. 25756/U del Ministero Giustizia, Dir, Generale Giustizia civile)*

L'articolo 2 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2008, n. 181, ha stabilito che al fondo unico giustizia affluiscono, tra l'altro, le somme e i proventi relativi a conti correnti, conti di deposito titoli, libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Pertanto, quanto alle somme di denaro, ai conti correnti, ai titoli, ai valori e ad ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali, in via di interpretazione deve ritenersi che tali beni, compresi nell'universitas aziendale, essendo destinati all'esercizio dell'attività di impresa, già svolta in forma individuale o societaria e proseguita dall'amministratore giudiziario, non possano affluire al fondo unico giustizia, se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa. Diversamente, risulterebbero impedita l'attività e la gestione imprenditoriali - con tutti gli adempimenti ad essa connessi - facenti capo all'amministratore giudiziario.

Ulteriori previsioni al riguardo, peraltro, saranno contenute nel regolamento di attuazione, in fase di emanazione, di cui all'articolo 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 2, sesto comma, D.L. 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181, disciplinante, tra l'altro, le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al fondo.

Fondo unico giustizia - Istruzioni integrative e nuovi modelli. *(Circolare 30 luglio 2009, n. 99827 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, al fine di risolvere talune questioni interpretative poste dagli uffici sull'applicazione della normativa istitutiva del fondo unico giustizia e di rendere più efficienti le relative procedure, si ritiene opportuno fornire istruzioni e chiarimenti come di seguito, ad integrazione della precedente nota 29 dicembre 2008.

Processo penale. 1) Registro fondo unico giustizia - Come già precisato nella nota 9 dicembre 200 al fondo unico giustizia affluiscono le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo, i crediti pecuniari, i conti correnti, i conti di deposito titoli, i libretti di deposito ed ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale sequestrati nell'ambito di procedimenti penali e di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione, i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito degli stessi procedimenti o di quelli per sanzioni amministrative inclusi quelli di cui al Decreto legislativo. 8 giugno 2001 n. 231, e le somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p. ..

E' stato, peraltro, segnalato dalla società Equitalia Giustizia che le comunicazioni sinora pervenute relative ai provvedimenti di sequestro, provenienti dagli uffici, attengono essenzialmente alle somme di denaro e non anche alle altre risorse di cui all'articolo 2 lettera c), del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni nella legge 13 novembre 2008, n. 181.

Al riguardo, si rammenta che nel registro «fondo unico giustizia», che sostituisce il registro generale dei depositi giudiziari nel settore penale, devono essere annotati non soltanto i sequestri relativi alle somme di denaro, precedentemente annotati nel registro generale dei depositi giudiziari, ma anche tutti quelli relativi alle altre risorse individuate dalla normativa in questione. Inoltre, devono includersi tra le risorse del fondo anche le somme di denaro oggetto di sequestro conservativo, che devono essere quindi versate dall'ufficiale giudiziario che esegue il provvedimento giurisdizionale su libretto postale intestato al fondo unico giustizia.

Si raccomanda, pertanto, di procedere alla completa annotazione nel registro «fondo unico giustizia» di tutte le risorse affluenti al fondo.

Alcuni uffici hanno richiesto chiarimenti sulle modalità di annotazione nel registro "fondo unico giustizia», con particolare riferimento all'iscrizione dei sequestri effettuati nel periodo antecedente l'istituzione dello stesso (10 gennaio 2009) e alle comunicazioni tra gli uffici di Procura e quelli giudicanti.

Come già precisato con la nota 29 dicembre 2008, nel nuovo registro devono essere iscritte soltanto le risorse sequestrate dalla data di entrata in vigore della normativa che ha istituito il «fondo unico giustizia». I libretti sui quali sono state versate somme sequestrate nel periodo successivo alla riforma, ma antecedente all'istituzione del registro «fondo unico giustizia», già iscritti quindi nel registro modello I, devono essere presi in carico nel nuovo registro.

Qualora il procedimento risulti ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, i depositi dovranno essere segnalati dal Tribunale alla Procura della Repubblica per l'annotazione nel nuovo registro. Il numero di iscrizione in tale registro dovrà essere comunicato dalla Procura della Repubblica alla Cancelleria del Tribunale per l'annotazione nel modello I ai fini del discarico.

Qualora, invece, il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione del procedimento, nel caso in cui il procedimento stesso non sia stato ancora definito, i libretti dovranno essere iscritti nel registro in uso al Tribunale.

Per quanto riguarda gli adempimenti degli uffici requirenti e giudicanti, relativi alle annotazioni sul registro nelle diverse fasi procedurali, si precisa che, come disciplinato dalle «avvertenze» allegate al registro stesso, nel caso in cui il Pubblico Ministero eserciti l'azione penale o trasmetta il fascicolo al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione, nel registro in uso alla Procura della Repubblica si annoterà la data in cui gli atti vengono trasmessi al giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso, l'ufficio giudicante, acquisita la disponibilità del fascicolo, dovrà iscrivere quanto in sequestro nel proprio registro, comunicando il numero di iscrizione all'ufficio inquirente per l'annotazione nell'omologo registro.

Analogamente si procederà nel caso in cui gli atti vengano trasmessi ad altra Autorità giudiziaria o nel caso in cui gli atti vengano trasmessi alla Corte di Appello.

Altri uffici hanno richiesto chiarimenti sulle modalità di definizione delle posizioni pendenti già iscritte nel registro generale dei depositi giudiziari (modello 1) prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del fondo e che non comportano, quindi, utilizzazione del registro «fondo unico giustizia».

Si ribadisce che - anche nel caso in cui il processo sia pendente presso la Corte di Appello o presso un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello che ha annotato il libretto di deposito nel registro modello I - l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale sulla destinazione delle risorse in sequestro dovrà essere effettuata, secondo le istruzioni già fornite in tema di fondo unico giustizia, a cura dell'ufficio presso il quale diviene definitivo il provvedimento stesso. Tale ufficio dovrà, pertanto, provvedere alle necessarie comunicazioni alla società Equitalia Giustizia, utilizzando gli appositi modelli, e dovrà altresì comunicare l'esecuzione del provvedimento all'ufficio presso il quale è annotato il deposito, affinché venga definita la posizione nel registro generale dei depositi giudiziari.

2) Intestazione dei libretti di deposito - L'articolo 2, terzo comma, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181, pone a carico di Poste Italiane S.p.a., delle banche e degli altri operatori finanziari depositari delle somme di danaro, dei proventi, dei crediti e degli altri beni di cui al secondo comma dello stesso articolo, l'obbligo di intestare al «fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti nonché le attività di cui alla lettera c) del secondo comma.

Con D.M. 23 ottobre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della

giustizia, sono state individuate le informazioni che Poste Italiane S.p.a. e le banche devono trasmettere alla società Equitalia Giustizia per la ricognizione delle risorse affluenti al fondo (libretti di deposito giudiziari, conti correnti bancari, depositi a risparmio, conti di deposito titoli, ecc.).

Nessuna variazione riguardante le intestazioni deve essere effettuata a cura degli uffici giudiziari sulle risorse sequestrate in data anteriore alla legge istitutiva del fondo. A dette intestazioni provvedono direttamente Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari interessati.

Ciò ovviamente non esclude, nell'ottica di una doverosa collaborazione con la società che gestisce il fondo, che gli uffici forniscano le informazioni richieste dalla medesima società riguardo a specifiche risorse ai fini dell'intestazione al fondo.

3) Provvedimenti di restituzione agli aventi diritto - Ai sensi dell'articolo 150, quarto comma, del testo unico delle spese di giustizia, l'ufficio, oltre a comunicare all'avente diritto il provvedimento di restituzione, deve dare comunicazione che le somme o i valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla comunicazione dell'avviso senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende.

È stato riscontrato che taluni uffici provvedono alla comunicazione del provvedimento e non anche alla comunicazione dell'avviso di cui al citato quarto comma dell'articolo 150 del testo unico.

Nel sottolineare la necessità di tale adempimento da parte degli uffici, si è ritenuto opportuno predisporre un apposito modello C - che sostituisce quello precedente, con il quale si comunicavano alla società gli estremi del provvedimento di restituzione e le relative informazioni sulle risorse - indirizzato sia all'avente diritto, contenente l'avviso sopra indicato, sia alla società Equitalia Giustizia, per l'esecuzione del provvedimento. Se ne raccomanda l'utilizzazione secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5) della presente nota.

Con riferimento alle somme e ai valori che appartengono ad avente diritto ignoto o irreperibile, la relativa segnalazione alla società Equitalia Giustizia (modello C-bis) deve essere, comunque, tempestivamente eseguita, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 154, terzo comma, del testo unico, tali somme e valori sono devoluti alla Cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo.

4) Vendita di cose sequestrate o confiscate e vendita di cose deperibili - Le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati disposta ai sensi dell'articolo 151 del testo unico devono essere versate sul conto corrente unico nazionale aperto da Equitalia Giustizia presso Poste Italiane S.p.a., avente il seguente codice IBAN: IT35I0760103200000097815930.

La società provvederà a versare le somme alla Cassa delle ammende, decorsi tre mesi dalla vendita stessa (articolo 154, primo comma, del testo unico), se nessuno ha provato di avervi diritto, previa detrazione delle spese prenotate a debito ovvero pagate dall'Erario, ai sensi dell'articolo 155 del testo unico. Il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E.

Le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, dalle quali vanno detratte le eventuali spese pagate dall'Erario, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, devono essere versate al fondo unico giustizia con le medesime modalità sopra indicate. Anche in questi casi il pagamento delle spese viene effettuato dalla società in base alle indicazioni del modello F23, precompilato ed inviato dall'ufficio giudiziario unitamente al modello E.

Allo stesso modo devono essere versate al fondo unico giustizia le somme ricavate dalla vendita di cose deperibili, disposta a norma dell'articolo 260 c.p.p., in attesa dei provvedimenti definitivi sulla destinazione, restituzione o confisca, che saranno comunicati alla società utilizzando i rispettivi modelli (modello C per la restituzione e modello D per la confisca). Per la comunicazione del versamento di tali somme è stato predisposto un apposito modello E-bis, al quale deve essere allegato il modello F23 precompilato dall'ufficio.

5) Modelli per le comunicazioni alla società Equitalia Giustizia - A seguito della casistica formatasi e delle segnalazioni pervenute dagli uffici giudiziari e dalla società Equitalia Giustizia, si è ritenuto di apportare alcune modifiche ed integrazioni ai precedenti modelli allegati alla nota 29 dicembre 2008.

Sono stati segnalati, in particolare, dalla società numerosi errori da parte degli uffici nella compilazione dei modelli, sia con riferimento alla correttezza dei dati comunicati (ad esempio: dati anagrafici ed importi non corrispondenti al provvedimento di restituzione) sia in ordine all'uso di modelli personalizzati, completamente diversi da quelli predisposti da questa Direzione generale.

Si deve rilevare, in primo luogo, che i dati e le informazioni contenuti nelle comunicazioni alla società devono rigorosamente corrispondere a quelli riportati nei provvedimenti oggetto della comunicazione, affinché la società sia posta in condizione di procedere correttamente negli adempimenti di propria competenza.

A tal fine è necessario, quindi, che tutti i modelli di comunicazione alla società siano compilati in modo esatto e completo e siano sottoscritti dal cancelliere responsabile del procedimento.

È necessario, pertanto, che i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari siano invitati a provvedere immediatamente alla nomina dei cancellieri responsabili del procedimento, autorizzati in quanto tali alla compilazione e alla sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla società Equitalia Giustizia,

I nominativi dei cancellieri responsabili del procedimento dovranno, inoltre, essere tempestivamente

comunicati alla società.

Restano, comunque, salve le comunicazioni inviate alla società prima della nomina dei cancellieri responsabili, ad eccezione, ovviamente, di quelle nelle quali siano state riscontrate irregolarità che dovranno essere prontamente sanate.

I nuovi modelli, di seguito illustrati, sostitutivi di quelli finora in uso, sono trasmessi unitamente alla presente nota, per posta certificata, sia in formato "TIFF", sia in formato Word, al fine di consentirne la compilazione mediante tale ultimo applicativo, senza che vengano apposte modifiche alla struttura e ai campi del modello stesso.

Per quanto attiene ai profili generali, comuni a tutti i modelli, si fa presente che è stata introdotta, come richiesto da molti uffici giudiziari, l'indicazione del numero del registro «fondo unico giustizia», al fine di semplificare l'attribuzione delle informazioni ricevute dalla società dopo la definizione della relativa procedura.

Sono state, inoltre, precisate in modo più puntuale le informazioni necessarie ad individuare l'ufficio postale presso il quale sono depositate le risorse, non essendo sufficiente il generico riferimento alla città presente in molte comunicazioni. Nei modelli viene, pertanto, riservato uno spazio specifico nel quale indicare il «codice frazionario» presente sui libretti di deposito, idoneo a consentire alla società l'agevole individuazione dell'indirizzo completo dell'ufficio postale.

Nelle ipotesi di comunicazioni relative a più risorse, le stesse dovranno essere inoltrate anche mediante posta elettronica, in formato Excel. Nei modelli contenenti informazioni sulle risorse è stato inserito un apposito campo di selezione, come precisato nelle rispettive note, in cui dovrà essere posto in evidenza che l'invio delle informazioni - mediante prospetto ad hoc - è effettuato anche per posta elettronica.

Su richiesta della società Equitalia Giustizia ed al fine di semplificare le procedure di comunicazione, si rappresenta che non è necessario allegare ai Modd. B-bis e C copia dei provvedimenti giudiziari, secondo quanto era previsto dalle precedenti circolari.

Si comunica, infine, che in tutti i modelli è stato variato il numero di fax della società.

In ordine all'utilizzazione dei singoli modelli, si rappresenta quanto segue.

1) modello A - Il modello A deve essere utilizzato, come quello precedente, per comunicare alla società il provvedimento di sequestro delle risorse affluenti al fondo. Nella parte relativa alle informazioni sul procedimento, sotto il titolo «numero registro», sarà possibile indicare non più soltanto il numero del registro delle notizie di reato a carico di persone note, ma anche il numero degli altri registri eventualmente utilizzati nella specie (ignoti, m.p.), come illustrato nel campo note (nota n. 3).

Si è data evidenza alle ipotesi di sequestro conservativo, in quanto in tale fattispecie le specifiche finalità del provvedimento incidono sulla destinazione finale delle risorse e, dunque, possono riflettersi sulle modalità di gestione da parte della società. Si raccomanda, pertanto, come indicato nella nota n. 4) del modello, di precisare la natura del sequestro, ove esso sia conservativo. In tale caso copia del modello dovrà essere inserito nel sotto fascicolo delle spese, per dare evidenza all'ufficio recupero crediti dell'esistenza del sequestro, che si trasforma in pignoramento con il passaggio in giudicato della sentenza.

2) modello B - Il modello B deve essere utilizzato, come l'omologo precedente, per le comunicazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera b), del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181. Non sono state apportate modifiche sostanziali oltre quelle di carattere generale sopra evidenziate.

3) modello B-bis - Il modello B-bis deve essere utilizzato, come il precedente modello B-bis, per le comunicazioni di cui all'articolo 2, quinto comma, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181. Non sono state apportate modifiche sostanziali oltre quelle di carattere generale sopra evidenziate.

4) modello C - Il modello C è stato modificato in gran parte del contenuto rispetto a quello precedente. Il nuovo modello C deve essere utilizzato per la comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione e dell'avviso di cui all'articolo 150, quarto comma, del testo unico sulle spese di giustizia, nonché alla società Equitalia Giustizia per l'esecuzione del provvedimento. Si segnala, inoltre, che, nel modello C il campo note è stato sostituito con le «avvertenze per la compilazione», ad esclusivo uso degli uffici.

5) modello C-bis - Il modello C-bis, prima parte, deve essere utilizzato soltanto per la comunicazione relativa alla data di ricezione dell'avviso di cui al modello e da parte dell'avente diritto, ai fini della devoluzione delle risorse alla Cassa delle ammende, ove le stesse non siano state ritirate entro tre mesi.

Lo stesso modello C-bis, seconda parte, deve essere invece utilizzato nelle ipotesi di restituzione sia all'avente diritto ignoto o irreperibile che sia tale già nel corso del processo - per il quale, come già precisato al paragrafo 3), non è necessaria la comunicazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 150 del testo unico (modello C) - sia all'avente diritto al quale non è stato possibile notificare l'avviso di cui al modello C per sopravvenuta irreperibilità. In tali casi devono essere comunicate la data in cui il provvedimento di restituzione è passato in giudicato o è divenuto definitivo e le relative informazioni sulle somme oggetto del provvedimento, ai fini della devoluzione delle risorse alla Cassa delle ammende, decorsi i sei mesi di cui al terzo comma dell'articolo 154 del testo unico.

6) modello C-ter - A seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni uffici, si è ritenuto opportuno predisporre un nuovo modello C-ter per la comunicazione dei provvedimenti di assegnazione relativi alle somme oggetto di sequestro conservativo.

7) modello D - Il modello D deve essere utilizzato, come il precedente, per la comunicazione dei provvedimenti di confisca. Non sono state apportate modifiche sostanziali oltre quelle di carattere generale sopra evidenziate.

8) modello E - Il modello E deve essere utilizzato per le comunicazioni relative alle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e confiscati. Le integrazioni rispetto al modello precedente attengono essenzialmente all'allegazione del modello F23 precompilato dall'ufficio e alle specifiche modalità di versamento delle somme.

9) modello E-bis - Il modello E-bis è stato appositamente predisposto per la comunicazione del versamento al fondo unico giustizia delle somme ricavate dalla vendita dei beni deperibili e delle informazioni relative al procedimento a cui si riferisce il sequestro. Si è ritenuto opportuno distinguere tale tipo di comunicazione da quella relativa al versamento delle somme ricavate dalla vendita di beni sequestrati o confiscati, di cui al precedente modello E, in ragione della diversa destinazione delle somme, che richiede, nei casi in esame, l'ulteriore comunicazione del provvedimento di restituzione o di confisca mediante l'utilizzo dei corrispondenti modelli (C o D). Il presente modello deve essere accompagnato dal modello F23 precompilato dall'ufficio.

Processo civile. Somme di denaro di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera c-ter), del D.L. n. 143/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008, n. 181 - Per quanto attiene alla legge fallimentare, si precisa che i «nuovi depositi» di cui all'articolo 117, quarto comma, devono essere iscritti nel registro generale dei depositi giudiziari (modello I) quando il curatore consegna alla Cancelleria il libretto contenente le somme dovute a creditori che non si presentano o sono irreperibili.

Decorsi cinque anni da tale deposito, l'ufficio provvederà a dare comunicazione alla società secondo le modalità già indicate nella circolare 29 dicembre 2008 ed utilizzando, pertanto, il modello G.

Tale devoluzione deve essere effettuata per tutti i depositi giacenti da oltre cinque anni e per i quali gli aventi diritto non hanno richiesto la restituzione delle somme o sono irreperibili.

I Modd. F e G hanno subito modifiche marginali rispetto a quelli precedenti. Alla presente nota sono allegati anche i suddetti modelli, da utilizzarsi per la compilazione in formato "Word".

Si pregano i presidenti delle Corti di Appello ed i procuratori generali di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

Fondo unico giustizia - Problematiche varie. (Nota 30 marzo 2010, n. 49958/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Uff. I)

In risposta alla nota ... con la quale sono state prospettate alcune soluzioni a problematiche connesse con l'attuazione della normativa istitutiva del fondo unico giustizia, si rappresenta quanto segue.

In relazione alla fattispecie disciplinata dall'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p. ed in particolare in relazione all'interpretazione data dalla S.V. a tale norma con le istruzioni contenute nella nota ... , si evidenzia che la sentenza nella quale sia stata disposta la restituzione ma la parte non abbia fatto «istanza di restituzione», non possa essere equiparata alla sentenza nella quale manchi del tutto la disposizione in merito alle somme di denaro sequestrate, fattispecie quest'ultima disciplinata appunto dall'articolo 262, comma 3-bis, C.p.p. ..

In particolare si evidenzia che nel caso di provvedimento con il quale il magistrato abbia disposto la restituzione, si deve comunque procedere alla comunicazione all'avente diritto ai sensi dell'articolo 150 del testo unico delle spese di giustizia.

La fattispecie di cui all'articolo 262, comma 3-bis, c.p.p., invece, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la sentenza non contenga alcuna disposizione sulle somme in sequestro (confisca o restituzione).

Quanto alle fattispecie di cui alla lettera cl), pagina 3, della medesima nota sopra citata, si prega di voler invitare l'ufficio depositi giudiziari di codesto Tribunale a predisporre un elenco dei provvedimenti giurisdizionali antecedenti alla riforma con i quali è stata disposta l'assegnazione delle somme alla Cassa delle ammende affinché, per tali atti, questa Direzione possa provvedere ad individuare una soluzione operativa, condivisa con la società Equitalia Giustizia.

Per quanto riguarda i provvedimenti di restituzione comunicati agli aventi diritto prima della nota di istruzioni integrative 30 luglio 2009 di questa Direzione generale, l'ufficio, ove non abbia già provveduto alle comunicazioni alla società Equitalia Giustizia, potrà utilizzare, solo per la definizione del pregresso, il modello C allegato alla nota 23 dicembre 2008, indicando la data della comunicazione del provvedimento di restituzione all'avente diritto. Sarà cura pertanto della società Equitalia Giustizia provvedere al conteggio dei termini di cui all'articolo 154, secondo comma, del testo unico delle spese di giustizia.

Per quanto riguarda il punto 3), lettera d), pagina 4, della nota che si riscontra, si precisa che si ritiene non necessaria l'integrazione del modello C con il richiamo al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si segnala, infine, la necessità di individuare soluzioni operative per i singoli casi concreti che siano

quanto più in linea con la normativa di riferimento e con le istruzioni già fornite da questa Direzione generale, le quali, pur di carattere generale, consentono comunque di individuare le linee guida cui gli uffici giudiziari devono attenersi.

Giudici onorari

Spese di giustizia - Suddivisione dal 2004 nel capitolo 1360 delle spese per i giudici onorari dalle altre. *(Circolare 31 dicembre 2003. senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Si comunica che a decorrere dal prossimo esercizio finanziario il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto l'articolazione del capitolo 1360 «spese di giustizia» in due distinti piani gestionali: - articolo 01 «compensi alla magistratura onorari a»; - articolo 02 «altre spese di giustizia».

Pertanto, a partire dall'anno 2004, gli uffici giudiziari che dispongono pagamenti per «spese di giustizia» (capitolo 1360) dovranno indicare nel modello di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) il corrispondente articolo di bilancio (ad esempio, 1360/01; 1360/ 02) come di seguito specificato:

-l'articolo 01 dovrà essere indicato su tutti i modelli di pagamento aventi ad oggetto l'erogazione delle indennità (colonna 25 del modello 1/A/SG - registro delle spese pagate dall'Erario) spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di Tribunale, vice procuratori onorari, giudici onorari aggregati, esperti dei Tribunali di Sorveglianza ed esperti dei Tribunali e delle sezioni di Corte di Appello per i minorenni);

- l'articolo 02, invece, dovrà essere indicato sui modelli di pagamento aventi ad oggetto tutte le altre «spese di giustizia».

Di conseguenza, ai fini del successivo rimborso delle somme anticipate da Poste Italiane S.p.a. e dai Concessionari, questa Direzione generale provvederà ad emettere, in favore dei funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia, ordini di accreditamento distinti per ciascuno dei suddetti articoli.

Si informa, inoltre, che al fine di agevolare le procedure di rimborso, questa Amministrazione, ha provveduto a sensibilizzare Poste Italiane S.p.a. affinché proceda ad impartire a tutte le dipendenti filiali le disposizioni necessarie per la elaborazione e la trasmissione di due distinti prospetti riepilogativi dei pagamenti effettuati rispettivamente sull'articolo 01 e sull'articolo 02 del capitolo 1360.

Le SS.VV. avranno cura di diffondere le disposizioni contenute nella presente nota a tutti gli uffici del distretto che effettuano pagamenti per spese di giustizia (capitolo 1360).

Spese di giustizia - Comunicazione capitoli 1360 - 1362 – 1363. *(Nota Ministero Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, protocollo 1/1171/45/NV/U-05 del 25 gennaio 2005)*

Come anticipato con la nota protocollo 1/13729/UNIV/45 del 21/12/2004, con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2007 (legge 30 dicembre 2004, n. 312), è stato istituito il capitolo 1362 cui dovrà essere imputata, a partire dal corrente esercizio, la spesa relativa alle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari. Tutte le altre spese di giustizia dovranno, invece, essere imputate al capitolo 1360. I versamenti di ritenute ed imposte dovranno essere effettuati sul corrispondente capitolo di bilancio (1360;1362) cui sono stati imputati i relativi pagamenti.

Al fine di agevolare le attività di rimborso dei funzionari delegati, nonché per assicurare la corretta regolazione dei rimborsi concernenti le anticipazioni per spese di giustizia che verranno effettuate nel corso del corrente esercizio, si informa che le filiali postali provvederanno a riepilogare i pagamenti in due distinti prospetti riepilogativi. Su un prospetto verranno riepilogati i pagamenti mensili inerenti il cap. 1362 (modelli di pagamento emessi nel 2005) e il cap. 1360/01 (modelli di pagamento emessi nel 2004 e che verranno pagati nel corso del 2005). Su un altro prospetto verranno, invece, riepilogati i pagamenti mensili inerenti il cap. 1360 (modelli emessi nel 2005) unitamente ai pagamenti relativi al cap. 1360/02 (modelli emessi nell'anno 2004).

Si comunica, altresì, che con l'allegato 1) all'articolo 1, comma 566, della legge finanziaria per l'anno 2005, è stata autorizzata la spesa per far fronte ad esigenze pregresse per "spese di giustizia". I relativi fondi sono, poi, stati iscritti, con la sopra citata legge di bilancio, nello stato di previsione di questo Ministero mediante l'istituzione del cap. 1363 "Somme dovute per l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane, nonché per imposte relative ad esercizi progressi", appositamente istituito per la definizione delle spese di giustizia dell'anno 2003 e per il versamento delle imposte che residuano da versare nell'anno 2002.

La spesa stanziata sul suddetto capitolo è articolata in due piani gestionali e verrà gestita attraverso l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati nominati ex articolo 186

del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02). Sul piano gestionale 01 verranno emessi gli ordini di accreditamento necessari per la regolarizzazione delle spese di giustizia, comprensive delle ritenute e delle imposte, dell'esercizio 2003. Invece, sul piano gestionale 02 verranno disposti gli ordini di accreditamento per poter effettuare la regolarizzazione di eventuali ritenute ed imposte rimaste da versare nell'esercizio 2002. Tanto si comunica invitando, sin da ora, i funzionari delegati a voler predisporre tutte le attività finalizzate ad un sollecito utilizzo delle risorse che verranno stanziare nel corso dell'anno.

Intercettazioni

Spese per acquisizione dati sul traffico telefonico - Competenza nella liquidazione e pagamento. (Circolare 7 luglio 2004, n. 1/7419/44/04 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

È stata sottoposta all'attenzione di questo generale Ufficio, da parte dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, la questione controversa relativa al pagamento delle spese per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, ai sensi dell'articolo 132, terzo comma, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, è stato chiesto di conoscere se, una volta che l'acquisizione dei dati sia stata autorizzata, le spese relative debbano gravare sul giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il relativo provvedimento o piuttosto sul Pubblico Ministero che abbia richiesto tale acquisizione.

L'anfibologia è indotta dall'attuale formulazione dell'articolo 132 citato, laddove, per effetto della novellazione operata con l'articolo 3 della legge 26 febbraio 2004, n. 45 l'espressione «il giudice» è stata sostituita alla precedente dizione «l'Autorità giudiziaria».

Al quesito deve essere offerta risposta negativa, nel senso che le relative spese continuano a gravare sul Pubblico Ministero che, ritenendo necessaria l'acquisizione dei dati medesimi per le finalità di indagine, l'abbia richiesta e non già sul giudice per le indagini preliminari che l'abbia successivamente autorizzata.

Difatti alla modifica legislativa sopra indicata non può accordarsi altra portata che quella di aver attribuito il potere di emettere il provvedimento autorizzatorio ad un organo terzo quale il giudice per le indagini preliminari, a maggior garanzia dei diritti di difesa; ma essa nulla ha innovato per quanto attiene al pagamento delle spese relative che, del resto, non è affatto disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto deve ritenersi che, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall'articolo 267, primo comma, c.p.p. in materia di intercettazioni telefoniche, laddove il giudice per le indagini preliminari autorizza delle operazioni che vengono poi materialmente eseguite dal Pubblico Ministero - che pertanto ne sopporta le spese - il provvedimento del giudice per le indagini preliminari previsto dall'articolo 132 citato assuma mera valenza autorizzatoria della richiesta formulata dal Pubblico Ministero.

Quest'ultimo, pertanto, così come rimane l'unico soggetto realmente interessato all'acquisizione dei dati sul traffico telefonico, così pure è tenuto a sopportarne i relativi costi.

Si pregano le SS.LL. di voler diffondere per opportuna conoscenza ed osservanza la presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Intercettazioni di telecomunicazioni - Pagamento e recupero delle spese. (Circolare 13 gennaio 2005, n. 900105 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Facendo seguito alle precedenti note a firma del capo di Gabinetto relative all'oggetto, si rappresenta per opportuna conoscenza che all'articolo 1, commi da 326 a 331, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) sono state apportate delle importanti innovazioni nella materia in questione.

In particolare, nel rendere esplicita la ripetibilità delle spese relative alle prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni e delle spese ad esse funzionali, è stato introdotto il principio del recupero in misura fissa (forfettizzazione) di dette spese - da attuare con decreto di questa Amministrazione - ciò che evidentemente consentirà una notevole semplificazione delle attività richieste a tal fine agli uffici, oltre che aprire nuove possibilità, in corso di valutazione, circa l'informatizzazione del servizio.

Inoltre, innovandosi rispetto alla precedente normativa contenuta nel codice delle comunicazioni, è stato disposto che il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori è stabilito in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. Anche in questo caso, la nuova previsione consentirà una notevole semplificazione delle attività richieste agli uffici in ordine alla fatturazione, eliminando, peraltro, le criticità emerse nell'applicazione del listino con riguardo alla difficile interpretazione di alcune voci

e tariffe. Venuta meno la necessità di prevedere le tariffe per ciascuna tipologia e modalità di resa delle prestazioni, la materia dei costi è stata esclusa dalla sfera di previsione del repertorio delle prestazioni, per essere rimessa ad un apposito decreto di questa Amministrazione. Conseguentemente, sarà rivisto anche lo schema di repertorio all'esame del gruppo di lavoro e si fa riserva di trasmetterne la versione modificata.

La nuova normativa si applica alle prestazioni disposte successivamente alla emanazione dei decreti citati attualmente all'esame di questa Amministrazione centrale.

Sino all'emanazione del decreto sul canone annuo resta in vigore il listino approvato con D.M. 26 aprile 2001, precisandosi che dal 1° gennaio 2005 si applica il listino cosiddetto «a costi operativi».

Intercettazioni preventive - Onere delle spese. *(Circolare 17 gennaio 2006 n. 5706 Ministero giustizia, Dipartimento Affari Penali)*

Si sarà grati di voler informare questo Dipartimento circa le modalità con le quali le SS LL. stanno provvedendo in merito alla liquidazione delle spese per intercettazioni preventive svolte ai sensi dell'articolo 226 disp. Att. c.p.p.

La questione relativa all'Amministrazione che dovrebbe sopportare gli oneri relativi alle intercettazioni preventive è infatti assai dibattuta ed è oggi destinata ad assumere un'importanza ancora maggiore a seguito dell'introduzione dell'art 4, D. L. 27 luglio 2005, n. 1=64, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155. che ha allargato - a fini di prevenzione dell'attività di terrorismo e di eversione- il novero dei soggetti che possono richiedere le intercettazioni preventive.

Ora, negli incontri che questo Dipartimento ha avuto con i rappresentanti dell'Amministrazione dell'interno è emerso che sempre più raramente quella Amministrazione riceve dagli operatori telefonici richieste di liquidazione per le prestazioni di intercettazione rese ai sensi dell'articolo 226 citato. Sembra doversene dedurre che le richieste sono direttamente inoltrate alla Procura della Repubblica e che, in caso di accoglimento della richiesta, le relative spese confluiscono nell'ambito delle spese di giustizia.

Poiché questo Dipartimento è impegnato nella predisposizione di provvedimenti diretti alla razionalizzazione e al contenimento delle spese di giustizia, è necessario avere conferma di tale circostanza e, in caso affermativo, riconoscere altresì i dati relativi all'entità delle spese per intercettazioni preventive sinora liquidate. Inoltre, è utile sapere se le SS.LL. si sono orientate a favore della possibilità di liquidare anche spese ulteriori, connesse alle intercettazioni preventive, quali in particolare le spese per il noleggio di apparati diversi da quelli già in dotazione degli uffici, spese per apparecchiature necessarie all'effettuazione di intercettazioni ambientali e, infine, spese per la traduzione di intercettazioni preventive aventi ad oggetto conversazioni in lingua straniera.

Si ringrazia per la disponibilità e si raccomanda la massima urgenza nella risposta.

Spese di giustizia anche quelle di videosorveglianza. *(Circolare 13 dicembre 2011, n. 1690701U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se la spesa relativa all'intercettazione di immagini mediante riprese visive (videosorveglianza, videoregistrazioni) e la spesa relativa alla localizzazione dell'indagato tramite sistemi satellitari possa essere imputata al capitolo 1363 «spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni».

Come noto, ai fini della razionalizzazione ed il monitoraggio della spesa di giustizia, nonché per una migliore allocazione della stessa, a partire dall'anno 2010, è stato istituito il capitolo di bilancio 1363 sul quale trovano imputazione le spese relative ad intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, ivi comprese quelle inerenti il noleggio degli apparati.

Ciò posto, considerato che le tipologie di spese in questione attengono, comunque, alla spesa per l'intercettazione, si ritiene che esse possano essere imputate al capitolo 1363 specificamente istituito, nell'ambito delle spese di giustizia, per accogliere la spesa di intercettazione.

Pagamenti

Spese di giustizia - Uffici postali e compiti di cassa per il pagamento di spese di giustizia. (Circolare n. 8/270(U)80/2, in data 3 febbraio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)

In esito alle note in riferimento, premesso che le spese di giustizia sono quelle indicate nell'elenco allegato alla nota 28 gennaio 1998 n. 4307, si indicano - per quanto possa occorrere - le spese di giustizia che, secondo la nota 13 gennaio 1998, protocollo n. 1642/98 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate (allegato 1), dovranno essere pagate dagli uffici postali, a norma dell'articolo 10, secondo comma, Decreto legislativo n. 237/97, in attesa dell'emanazione del regolamento interministeriale previsto dallo stesso articolo 10, ottavo comma.

Le spese di giustizia in materia penale sono specificamente le seguenti: le indennità di viaggio e soggiorno ai testimoni citati dal P.M.; gli onorari, le vacanze e le indennità (viaggio e soggiorno) ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, periti, interpreti, traduttori, nonché ai pubblici o privati depositari di atti e scritture; le indennità ai magistrati e funzionari giudiziari quando, ai sensi di legge, sia necessaria la loro trasferta per procedere agli atti di procedimenti penali; indennità liquidate a favore degli ufficiali giudiziari per trasferte in materia penale; le spese di custodia dei sigilli, di animali e di altri oggetti sequestrati; le spese per il dissotterramento ed il trasporto dei cadaveri e per altre operazioni, ordinate dall'autorità giudiziaria ed aventi per scopo la ricerca, la prova e la punizione di delitti e delle contravvenzioni, nonché le spese di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere; le spese straordinarie ed imprevedute che potessero essere richieste dalla procedura nelle indagini penali; le spese fatte per la difesa degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o che erano minorenni all'epoca del fatto e consistenti, per questi ultimi, nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità da accordarsi ai medesimi; le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze; le indennità di trasferta e di soggiorno ai Presidenti delle Corti di Assise fuori dalla città capoluogo di provincia in cui ha sede la Corte di Appello, ai Procuratori Generali e loro sostituti che vi intervengono; le indennità giornaliere, di soggiorno e di trasferta spettanti ai giudici popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (articolo 36, legge 10 aprile 1951, n. 287); le indennità di trasferta al personale di Polizia Giudiziaria per il compimento di atti istruttori espressamente loro delegati dal magistrato; le indennità giornaliere e il rimborso delle spese di viaggio spettanti al Magistrato di Sorveglianza quando deve trasferirsi fuori dalla propria sede per compiere atti del suo ufficio; le spese necessarie per la pubblicazione delle sentenze di condanna nei casi previsti dal codice penale e dal codice di procedura penale; le spese per la custodia e conservazione delle cose sottoposte a sequestro ai sensi del codice di procedura penale; le spese relative ai consulenti tecnici nominati dalle parti nel procedimento

penale nel caso di ammissione al gratuito patrocinio; le spese per le intercettazioni telefoniche; le spese postali e telegrafiche attinenti ad affari di giustizia penale e di Polizia Giudiziaria; i compensi per le prestazioni richieste ai medici liberi professionisti dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Sono, poi, anticipate dallo Stato e, quindi, corrisposte mediante mandati di pagamento rilasciati dall'autorità giudiziaria, in materia civile tutte le spese iscritte nel «registro campione delle spese occorrenti nelle cause riflettenti persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio» (modello 20). In tale registro sono annotate, oltre alle spese prenotate a debito (per tasse, imposte, ecc.) anche le spese effettivamente anticipate dallo Stato per le cause per le quali vi è stata ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e per quelle nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato.

Fra tali spese si menzionano, a titolo meramente esemplificativo, le indennità ai testimoni, ai consulenti tecnici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte, per la pubblicazione di provvedimenti su giornali, ecc..

Inoltre, costituiscono spese, in materia civile, corrisposte dall'Erario, le spese effettive e gli onorari a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria (articoli 13 e 14, legge n. 533/73).

Sono, poi, corrisposte con lo strumento del mandato emesso dall'autorità giudiziaria le indennità spettanti ai vice pretori onorari ed ai vice procuratori onorari, nonché ai Giudici di Pace (come chiarito da questa Direzione Generale, Segreteria, con circolare n. 19/95 del 10 novembre 1995 che si allega alla presente sub 2).

In sostanza, sono da considerare spese di giustizia tutte quelle che vengono ordinate dagli uffici giudiziari e per le quali è prescritta l'annotazione nel registro modello 12, denominato «registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario in materia civile e penale».

Si rammenta, in particolare, il disposto dell'articolo 7, legge 23 marzo 1956, n. 182, secondo cui: «Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre dinanzi all'autorità giudiziaria presso la quale è addetto, emettendo i relativi ordini di pagamento».

Gli ordini di pagamento, relativi ad indennità diverse da quelle di cui al precedente comma, sono emessi dai dirigenti le cancellerie o segreterie giudiziarie in esecuzione di apposito provvedimento dell'autorità giudiziaria competente. Se però, tali ordini riguardano magistrati, essi

devono essere emessi dal capo dell'ufficio giudiziario, al quale i magistrati stessi sono addetti». Appare, peraltro, pienamente corretta e condivisibile l'indicazione offerta da codesto Ente alle proprie Filiali nel senso di contattare gli uffici giudiziari per concordare le modalità ed i tempi di pagamento in caso di pagamenti di importi elevati o, in caso di dubbi, per acquisire conferma che le spese ordinate rientrino tra quelle previste dall'articolo 10, D. Legislativo n. 10/97, il quale, richiamando l'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, conferma, appunto, che le spese di giustizia sono tutte quelle già in passato considerate tali e corrisposte con il sopra ricordato procedimento di cui all'articolo 7, legge 23 marzo 1956, n. 182.

Notifica di persona ed a mezzo posta - Pagamento tasse postali. (A) Nota n. 5/383/03-1, in data 4 maggio 1999; B) Nota n. 5/384/03-1, in data 7 maggio 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V)

A) Questo Ufficio condivide l'orientamento espresso dalla S.V., che ha trovato preciso riscontro nella circolare n. 1/99 del 31 marzo 1999 di questa Direzione Generale, nella quale si è stabilito che le spese inerenti all'invio della seconda raccomandata devono essere rimborsate solo mediante ordinativo diretto di pagamento su modello 12.

Per quanto riguarda, invece, la prassi instaurata dalla Cancelleria del Giudice di Pace di ... che provvede a richiedere la notifica a mani, per gli atti da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, con espressa annotazione su ciascun atto, si precisa che, a parere di questo Ministero, tale richiesta non deve ritenersi vincolante per l'Ufficiale Giudiziario, il quale, infatti, dovrebbe avvalersi del servizio postale (vedi articolo 1, secondo comma, legge n. 890/82). La sola deroga ammessa espressamente è quella della «richiesta di parte», ipotesi che non può essere parificata alla richiesta del cancelliere, come più volte ribadito da questo Ufficio in risposta ad altri quesiti.

B) Con riferimento alla nota che si riscontra, si precisa che in caso di approvazione dei modelli 105 o di contestazione tardiva da parte degli uffici giudiziari del distretto, per il periodo novembre e dicembre 1998, gennaio, febbraio e marzo 1999, si dovrà inevitabilmente provvedere al pagamento con imputazione sul capitolo 6116, pur trattandosi di imputazione erronea, essendo quel capitolo destinato solo al pagamento delle spese postali per spedire la corrispondenza già in esenzione e quella indirizzata ad enti e privati, e non predisposto per le spese di notifica.

Per tutti gli altri casi, invece, e soprattutto per il futuro, si precisa che le spese di notifica, e quindi le spese inerenti alla seconda raccomandata inviata dall'agente postale in osservanza della nota sentenza n. 346/98 della Corte Costituzionale, devono essere pagate con il sistema del pagamento differito, mediante ordinativo diretto di pagamento su modello 12, facendo gravare la relativa spesa sul capitolo 1589, riguardante le «spese di giustizia», come del resto confermato dalla circolare n. 1/99 di questa Direzione Generale, diramata a tutte le Corti di Appello in data 30 marzo 1999.

Spese di giustizia - Pagamenti dell'Ufficio del Registro con i fondi della riscossione – Titoli soggetti a regolarizzazione. (Circolare 23 maggio 2001, n. 181912001/U del Ministero Giustizia, Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno segnalato che gli Uffici del Registro hanno trasmesso, per il rimborso di competenza, numerosi ordini di pagamento, relativi a stralci di spese di giustizia, inoltrando quesiti a questa Direzione generale.

Tale restituzione viene effettuata in ossequio a quanto stabilito nella circolare n. 60 del 10 luglio 1998, emanata dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, concernente le spese di giustizia pagate in anticipazione dagli Uffici del Registro con i fondi della riscossione.

Nella su richiamata circolare è stabilito, tra l'altro, che, per quanto concerne i titoli, relativi a spese di giustizia, stralciati e giacenti in attesa di regolarizzazione e a quelli che saranno stralciati (in quanto ravvisate da parte degli uffici finanziari irregolarità contabili), gli stessi debbono essere restituiti all'ufficio giudiziario che li ha emessi, «il quale ne dispone il rimborso traendo i necessari fondi da apposito ordine di accreditamento, mediante ordinativo di pagamento emesso con vincolo di commutazione in quietanza di entrata, intestata all'ex cassiere, secondo le indicazioni più sopra fornite». Infine, sempre nella medesima circolare si invita il Ministero della Giustizia a voler disporre le aperture di credito a favore degli uffici giudiziari che devono provvedere ai rimborsi.

Tanto posto, si rappresenta che questa Direzione generale, non condividendo il contenuto di detta circolare, ha ritenuto di dover chiedere un parere al Consiglio di Stato.

Tale circolare, infatti, muove dal presupposto che i provvedimenti giudiziari che liquidano i compensi ai periti, consulenti ovvero custodi giudiziari siano ancora sottoponibili al controllo previsto dall'articolo 457 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Al contrario, questo Ministero ritiene che il decreto di liquidazione del giudice è un provvedimento giurisdizionale discrezionale e definitivo e, come tale non è sottoponibile al controllo di cui all'articolo 457 cit.. Si rilevava, pertanto, che il contenuto della circolare del Ministero del Tesoro,

sopra richiamato, era in evidente contrasto con quanto sostenuto da questo Ministero, in merito alla natura del provvedimento di liquidazione dei compensi a periti, consulenti e custodi.

Se, infatti, si sostiene che detti provvedimenti di liquidazione abbiano natura giurisdizionale, è evidente che gli stessi non possano in alcun modo essere sottoposti al controllo contabile degli uffici finanziari, né essere stralciati e restituiti all'ufficio giudiziario, qualora ne fossero ravvisate irregolarità.

Ovviamente, tutto ciò non toglie che il giudice o il P.M., che ha emesso il decreto di liquidazione, sia personalmente responsabile degli eventuali danni erariali che il provvedimento abbia cagionato (cfr. articolo 10, terzo comma, n. 237/1997).

Il Consiglio di Stato in data 21 luglio 2000 ha espresso il parere n. 1816 con il quale ha affermato che la soluzione del quesito non discende dalla natura giurisdizionale ovvero amministrativa del decreto di liquidazione dei predetti compensi, ma, piuttosto, si ricavi dall'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato la materia dei controlli dei predetti provvedimenti.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che l'articolo 10, quarto comma, del decreto legislativo n. 237/1997 prevedeva espressamente il controllo di cui trattasi disponendo che «prima di procedere al pagamento il Concessionario deve accertare che i titoli o i decreti siano regolari e conformi alle disposizioni che disciplinano la materia salvo sospendere il pagamento e restituirli con motivate osservazioni all'ufficio giudiziario emittente». Tale disposizione, rileva ancora il Consiglio di Stato, è stata successivamente abrogata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 422/1998. Conseguentemente, lo stesso Consiglio di Stato ha condiviso la tesi di questa Amministrazione secondo cui dopo l'entrata in vigore della norma abrogativa i predetti provvedimenti di liquidazione non devono più essere sottoposti al controllo degli uffici originariamente previsto dall'articolo 457 del R.D. n. 827/1924.

Per quanto riguarda il pregresso questo Ministero ha provveduto a prendere contatti con il Ministero del Tesoro e delle Finanze, al fine di segnalare che, comunque, i provvedimenti di liquidazione non potevano essere sottoposti al controllo degli uffici contabili stante la natura giurisdizionale degli stessi.

Spese di giustizia - Pagamenti da parte dei Concessionari – Modalità. *(Circolare 9 novembre 2004. n. 1/11938/44/U-04 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile. Ufficio I)*

Nell'ambito di alcuni distretti di Corte di Appello è stata sollevata la problematica circa la legittimazione dei Concessionari ad effettuare pagamenti per spese di giustizia nelle more della definizione del decreto di cui all'articolo 188 (compensi ai Concessionari) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 115/2002.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rende noto che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza con la nota 14 settembre 2004, n. 0107956 indirizzata alla Corte di Appello di Torino, ha affermato che d'attività dei Concessionari nei pagamenti delle spese di giustizia è attualmente sospesa, in quanto condizionata all'emanazione del decreto ministeriale che fissa i relativi compensi».

Con la stessa nota è stato inoltre fatto presente che «gli ordinativi per la regolazione contabile dei pagamenti eseguiti dal Concessionario vengono emessi dal funzionario delegato (per ciascun prospetto riepilogativo riferito a ciascun ufficio emittente i modelli di pagamento) a favore del Concessionario stesso, con il vincolo della commutazione in quietanza di entrata, intestata al medesimo Concessionario con imputazione ai capitoli e articoli di entrata cui sarebbero affluite le somme utilizzate per i pagamenti in esame».

Tali disposizioni sono, tra l'altro, contenute nella circolare 15 dicembre 2003, n. 53 del predetto Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto che effettuano pagamenti afferenti le spese di giustizia.

Spese di giustizia - Versamento delle ritenute per IRPEF. *(Circolare 11 maggio 2005, n. 1/5561/U/44/NV del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Le Agenzie delle Entrate continuano a contestare a taluni uffici giudiziari omessi versamenti di ritenute IRPEF per i periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore (1° luglio 2002) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002.

Trattasi, in pratica, di ritenute afferenti i pagamenti effettuati per spese di giustizia la cui regolazione fino alla data del 30 giugno 2002 doveva essere effettuata, alla fine di ogni mese, direttamente dalle Tesorerie provinciali ai sensi dell'articolo 494 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (disposizione abrogata a partire dal 1° luglio 2002 ad opera dell'articolo 301 del D.P.R. n. 115/2002) sulla base dei titoli di spesa recanti l'indicazione della somma lorda, della somma netta e dell'importo complessivo delle ritenute. Solamente per i pagamenti effettuati dal 1° luglio 2002 le ritenute di cui trattasi devono essere versate dagli uffici di questa Amministrazione e più specificamente dal funzionario

delegato per le spese di giustizia così come previsto dall'articolo 184 del citato D.P.R. n. 11512002.

Nel merito si osserva che gli uffici giudiziari raggiunti dalle comunicazioni di irregolarità predisposte dall'Agenzia delle Entrate hanno erroneamente compilato il quadro ST della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770).

Nel rammentare che le Amministrazioni dello Stato non devono compilare il quadro ST del modello 770 (ritenute operate e versamenti effettuati), si informa che in seguito a specifica richiesta di questa Direzione generale l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale gestione tributi, Settore dichiarazioni fiscali - con la nota 6 aprile 2005, protocollo n. 1/2,62560/05 - ha assicurato che provvederà ad impartire le opportune direttive alle locali agenzie al fine di correggere l'errore materiale commesso dagli uffici giudiziari in sede di presentazione della predetta dichiarazione dei sostituti di imposta.

Rendicontazione dei modelli di pagamento F23. *(Circolare 1 luglio 2005, n. 1/7221/U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1)*

Al fine di assicurare l'omogenea compilazione dei modelli statistici semestrali, ed al fine, altresì, di rispondere a taluni quesiti pervenuti in tema di rendicontazione dei pagamenti effettuati mediante modello F23, si fa seguito alle disposizioni contenute nella nota 2 luglio 2004, concernente il monitoraggio semestrale sulle spese di giustizia, per segnalare quanto segue.

Come noto, successivamente alla soppressione dei servizi autonomi di cassa disposta dal decreto legislativo n. 237/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, le modalità di pagamento spontaneo dei crediti erariali iscritti nei soppressi registri dei campioni civili e dei campioni penali, ora registri recupero crediti, è stata disciplinata dal decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998, il quale, all'articolo 5, terzo comma, espressamente prevede la funzione della rendicontazione ovvero della comunicazione da parte del competente Concessionario, «delle informazioni relative alle riscossioni effettuate». Tale previsione normativa è correlata al generale principio dell'obbligo di rendicontazione degli agenti della riscossione, previsto dall'articolo 252 del R.D. 23 maggio 1924, n. 527, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Tanto posto, si rileva che seppure, allo stato, tale funzione non operi correttamente - sono, infatti, stati segnalati ritardi ed incompletezze rispetto alla citata disposizione che prevede la rendicontazione puntuale entro il mese successivo alla data del pagamento - tuttavia, in applicazione della normativa sopra citata, gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti Concessionari.

Pertanto, al fine di rilevare i ritardi nella rendicontazione e consentire il prosieguo degli interventi di regolarizzazione della procedura già avviati, si raccomanda la scrupolosa compilazione dei modelli statistici, con particolare riferimento, rispetto a quanto sopra esposto, al riquadro inerente le somme rendicontate ed al riquadro inerente le somme rimosse ma non rendicontate.

Al contrario, si sottolinea che per il debitore, il modello F23 costituisce ricevuta di pagamento; conseguentemente, il medesimo, costituendo una prova del pagamento, legittima l'ufficio a rilasciare al debitore le eventuali attestazioni di avvenuto pagamento per le quali, ove non sia pervenuta la rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la seguente formula:

richiesta dell'interessato, per uso ... si attesta il pagamento del credito erariale, avvenuto in data ... , mediante modello F23 la cui copia, allo stato non rendicontata, è in possesso dello scrivente ufficio».

Spese di giustizia - Disciplina del rimborso dei pagamenti anticipati da Poste Italiane. *(Circolare 15 maggio 2006, n. 69231 del Ministero Economia e Finanze, Rag. Generale Stato; trasmessa agli uffici con circolare 24 maggio 2006, n. 57695 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Con la nota in riferimento codesto Dicastero ha segnalato una serie di problematiche in ordine ai pagamenti ed ai rimborsi delle spese di giustizia, rilevate e rappresentate dai propri uffici e dai propri funzionari delegati.

Al riguardo occorre anzitutto premettere che la maggior parte delle questioni trovano origine nel particolare iter procedurale di tali spese, rispetto a quello di tutte le altre amministrate da funzionari delegati, per le quali un unico agente provvede alla liquidazione, all'ordinazione ed al pagamento.

La procedura relativa alle spese di giustizia prevede, invece, l'intervento di tre differenti attori, con diversificate e separate responsabilità, i quali, distintamente, provvedono: uno alla liquidazione ed all'ordinazione, un altro al pagamento ed un terzo al rimborso.

Soltanto il soggetto che provvede al rimborso riveste la qualifica di funzionario delegato ed è obbligato alla resa del rendiconto amministrativo di cui all'articolo 60 della legge di contabilità di Stato.

Di conseguenza, la fase di controllo, anche se esercitata su un unico prospetto contabile (rendiconto) presentato dal soggetto finale del procedimento amministrativo, deve necessariamente esaminare e separare le diverse responsabilità che intervengono nell'iter procedurale.

Va precisato, inoltre, che lo Scrivente ha già avuto modo di intervenire puntualmente sulla gestione amministrativo-contabile delle spese in argomento, in ossequio a quanto specificatamente disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (titolo 11, capi I, II, III, IV e V, articoli da 173 a 189), con la circolare 15 dicembre 2003, n. 53, alla quale si rimanda per una più completa disamina dell'intera materia.

In relazione ai quesiti posti nei singoli punti della lettera in argomento, si forniscono i chiarimenti richiesti.

1) Rimborsio dei pagamenti anticipati da Poste Italiane S.p.a. in presenza di carenza della documentazione necessaria a giustificare la regolarità della spesa o in presenza di pagamenti ritenuti irregolari per fatto ascrivibile a responsabilità degli uffici giudiziari - È stato chiesto di chiarire se il funzionario delegato sia tenuto a rimborsare le spese di giustizia anticipate da Poste Italiane S.p.a. in carenza della documentazione necessaria a giustificare la regolarità della spesa o in presenza di pagamenti ritenuti irregolari per fatto non ascrivibile a responsabilità degli uffici postali.

Al fine di dare esito alla problematica, è necessario ricordare un'altra anomalia dell'iter procedurale dei pagamenti di spese di giustizia, dovuta alla circostanza che la documentazione probatoria della spesa, per espressa previsione dell'articolo 177 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 115/2002, non accompagna il modello di pagamento contenente l'ordine di pagare emesso dall'ufficio giudiziario e da questi trasferito all'ufficio postale per l'esecuzione, ma viene trasmessa direttamente dallo stesso ufficio giudiziario al funzionario delegato.

L'ufficio postale esegue i pagamenti esclusivamente sulla base del modello di pagamento pervenutogli dall'ufficio giudiziario, dopo averne accertato la regolarità formale e verificato che contenga tutti gli elementi indicati nell'articolo 177, primo comma, del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 115/2002.

E' evidente, pertanto, che nessun addebito può essere mosso ad un ufficio postale per la mancanza o lo smarrimento di atti relativi alla liquidazione della spesa e, pertanto, Poste Italiane S.p.a. ha diritto ad ottenere il rimborso delle somme anticipate.

Per le medesime motivazioni, identico diritto deve essere riconosciuto alla citata società in presenza di una irregolare e/o erronea liquidazione della spesa eseguita dall'ufficio giudiziario. Gli adempimenti degli uffici postali, infatti, non contemplano la revisione della liquidazione e l'esame della documentazione.

In ambedue i casi, non potendosi ascrivere alla responsabilità dell'ufficio postale la carenza, la mancanza o lo smarrimento di documentazione e l'irregolare o errata liquidazione, il funzionario delegato deve disporre il pagamento in favore di Poste Italiane S.p.a., non potendosi legittimamente negarle il diritto al rimborso delle somme anticipate.

Lo stesso funzionario delegato, però, deve formalmente comunicare all'ufficio giudiziario e, per conoscenza, alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, le carenze o le irregolarità rilevate, ai fini delle conseguenti iniziative.

Carenza di documentazione - La mancanza o la carenza di documentazione può essere rilevata dal funzionario delegato, in sede di verifica della corrispondenza tra il prospetto riepilogativo ed i relativi modelli di pagamento, che deve essere effettuata «anche sulla base della documentazione» a lui pervenuta, come recita l'articolo 183 del testo unico.

Nel caso di carenza di atti, l'ufficio giudiziario, su comunicazione del funzionario delegato, deve provvedere ad integrare la documentazione entro i termini di presentazione del rendiconto (25 luglio per il rendiconto del primo semestre e 25 gennaio per quello del secondo semestre dell'esercizio di riferimento), affinché possa esservi allegata prima dell'inoltro alla Ragioneria provinciale dello Stato.

Anche nell'ipotesi di mancata integrazione della documentazione, il funzionario delegato inoltrerà il rendiconto, corredato anche della corrispondenza intercorsa, alla Ragioneria provinciale dello Stato la quale, ove null'altro abbia a rilevare, ne darà scarico.

La mancata integrazione della documentazione di supporto produrrà l'irregolarità della spesa, con la conseguente configurazione di ipotesi di responsabilità patrimoniale a carico del responsabile dell'ufficio giudiziario, da segnalare alla Procura regionale della Corte dei Conti, sia, in prima istanza, da parte del funzionario delegato, sia, in caso di inerzia, da parte della Ragioneria provinciale dello Stato, la quale, in ogni caso, avrà il compito di vigilare sull'evolversi della questione in senso favorevole per lo Stato.

Ove la carenza di documentazione giustificativa della spesa fosse rilevata in sede di controllo dalla Ragioneria provinciale dello Stato, questa deve provvedere a richiederne l'integrazione all'ufficio giudiziario che ha disposto il pagamento - con comunicazione estesa per conoscenza al funzionario delegato - fissando un termine perentorio per l'adeguamento.

Poiché l'irregolarità non è ascrivibile a carico dell'ufficio postale o del funzionario delegato, la Ragioneria provinciale darà comunque scarico del rendiconto, provvedendo, poi, ad unirvi gli

ulteriori documenti prodotti dall'ufficio giudiziario, prima dell'eventuale trasmissione alla Corte dei Conti.

Naturalmente, come già detto, in caso di mancato adempimento rimarrà impregiudicata l'adozione di tutte le iniziative volte a tutelare gli interessi dell'Erario.

Errata liquidazione della spesa - Nel caso di errata liquidazione della spesa, ascrivibile, quindi, all'ufficio giudiziario e non all'ufficio postale, il funzionario delegato rimborserà a Poste Italiane S.p.a. le somme anticipate e comunicherà le irregolarità rilevate all'ufficio giudiziario, affinché proceda al recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario. La comunicazione va inoltrata, per conoscenza, alla Ragioneria provinciale dello Stato ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il funzionario delegato provvederà, quindi, ad inoltrare il proprio rendiconto, corredato anche della sopra richiamata segnalazione, alla stessa Ragioneria provinciale dello Stato, la quale, ove non rilevi ulteriori anomalie, ne darà discarico.

Ove l'irregolarità fosse rilevata, in sede di controllo, dalla Ragioneria provinciale dello Stato, questa provvede a segnalare all'ufficio giudiziario che ha emesso l'ordine di pagamento, con comunicazione estesa per conoscenza al funzionario delegato ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Non appena ricevuta la comunicazione da parte del funzionario delegato o della Ragioneria provinciale dello Stato, il responsabile dell'ufficio giudiziario avvierà immediatamente la procedura di recupero della somma irregolarmente liquidata, invitando il beneficiario a riversarla, entro un termine perentorio, alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo afferente alle entrate eventuali e diverse dello stato di previsione dell'entrata del Ministero della giustizia, ovvero disponendo la corrispondente ritenuta sugli eventuali emolumenti cui l'indebito percettore avesse diritto.

Ove il recupero nelle forme descritte risultasse infruttuoso, l'ufficio giudiziario dovrà procedere all'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo delle somme in argomento.

Nel caso che anche l'esecuzione forzata non desse risultati positivi, il responsabile dell'ufficio giudiziario che eseguì l'irregolare liquidazione dovrà provvedere a rifondere allo Stato la somma indebitamente pagata.

In tutto l'iter descritto l'attività di vigilanza e di controllo della Ragioneria provinciale dello Stato dovrà essere costante, esercitando una continua azione di sollecitazione e di stimolo per le parti e provvedendo a relazionare periodicamente la Corte dei Conti sullo stato del contesto, comunicandole gli esiti finali ai fini dell'archiviazione della pratica o delle eventuali azioni di competenza in sede giurisdizionale.

Riassumendo:

1) qualora risulti che l'ufficio postale abbia legittimamente pagato sulla base e nel rispetto dei propri compiti e dei propri obblighi fissati dal testo unico approvato con D.P.R. n. 115/2002, il funzionario delegato deve provvedere a rimborsare a Poste Italiane S.p.a. le somme anticipate;

2) il funzionario delegato non ha potere di esame del merito o della legalità delle spese; i suoi adempimenti, già analiticamente indicati nella citata circolare n. 53/2003, si estrinsecano in:

a) verifica della corrispondenza tra il prospetto riepilogativo ed i modelli di pagamento in esso elencati;

b) accertamento della correttezza formale dei modelli di pagamento e verifica che gli stessi siano debitamente quietanzati e che portino allegata l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;

c) verifica della tempestività del pagamento prima del decorso del termine di decadenza;

d) verifica del contenuto del prospetto riepilogativo, coerente con le indicazioni dell'articolo 182 del testo unico;

3) il funzionario delegato e l'ufficio postale non possono essere ritenuti responsabili della errata liquidazione delle somme da pagare; pertanto, sia il pagamento, sia il rimborso devono essere giudicati regolari e legittimi;

4) nel caso sopra contemplato, anche il rendiconto del funzionario delegato deve considerarsi regolare e la Ragioneria provinciale dello Stato deve ammetterlo a discarico, inviandolo alla Corte dei Conti, qualora rientri nei programmi di controllo della competente sezione regionale;

5) le irregolari o errate liquidazioni di somme da pagare devono essere direttamente contestate all'ufficio giudiziario che le ha disposte e non possono dar luogo a rilievi sul rendiconto del funzionario delegato; le irregolarità devono essere comunque segnalate alla Procura regionale della Corte dei Conti;

6) la mancata regolarizzazione della documentazione da parte dell'ufficio giudiziario produce l'illegittimità della relativa spesa, con conseguente responsabilità patrimoniale, da segnalare alla Procura regionale della Corte dei Conti;

7) il mancato recupero e riversamento nella Tesoreria statale delle somme indebitamente pagate determina danno erariale (la denunciare alla Procura regionale della Corte dei Conti).

2) Problematiche relative alla trasmissione in sede di rendiconto della documentazione giustificativa dei pagamenti eseguiti - E' stato posto il problema se il funzionario delegato sia tenuto a

conservare agli atti dell'ufficio, unitamente ai prospetti riepilogativi ed ai modelli di pagamento, anche copia della documentazione giustificativa della spesa, atteso che gli originali vendono uniti al rendiconto inviato alla Ragioneria provinciale dello Stato, con la conseguente esigenza di effettuare migliaia di riproduzioni di documenti, con un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie.

Riguardo a tale problematica si fa presente, in via preliminare, che i rendiconti relativi a pagamenti di spese di giustizia possono rientrare nei programmi del controllo a campione delle Ragionerie provinciali dello Stato, a norma dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2004 e 4 agosto 2005, emanati ai sensi dell'articolo 9, nono comma, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con le modalità fissate dalle circolari dell'Ispettorato generale di finanza 7 giugno 2004, n. 26, 26 ottobre 2005, n.:32 e 30 novembre 2005, n. 38.

Secondo le disposizioni citate, i funzionari delegati devono trattenere presso di loro, con debito di custodia, la documentazione giustificativa delle spese e produrre alle Ragionerie provinciali, a richiesta di queste, soltanto i documenti relativi ai rendiconti che, essendo inclusi nei programmi semestrali di controllo, verranno sottoposti a riscontro amministrativo-contabile sistematico.

Pertanto, soltanto nel caso di espressa richiesta delle Ragionerie provinciali i funzionari delegati devono presentare anche la documentazione giustificativa della spesa e viene meno, quindi, la necessità immediata della riproduzione dei documenti, eventualmente limitando le copie ai soli atti afferenti ai rendiconti richiesti dalla Ragioneria provinciale dello Stato.

Per quanto riguarda la conservazione agli atti dell'ufficio dei soli prospetti riepilogativi con i relativi ordini di pagamento e non anche della copia della documentazione giustificativa delle spese è una problematica interna all'Amministrazione e non coinvolge gli organi di controllo.

Si ritiene che non sia necessario che i funzionari delegati abbiano espressa autorizzazione a non conservare copia degli atti allegati al rendiconto da trasmettere alla Ragioneria provinciale dello Stato, avendo ampia e legittima facoltà di decidere in merito.

Ciò, anche nel caso che codesta Amministrazione non intenda intervenire con idonee disposizioni al riguardo.

Nella considerazione, poi, che la documentazione giustificativa della spesa debba essere presentata soltanto su richiesta della Ragioneria provinciale, le problematiche connesse alla riproduzione degli atti avranno minore impatto sulla funzionalità degli uffici, anche per i funzionari delegati che decidano di conservare copia della documentazione inviata alla Ragioneria provinciale.

3) Documentazione da allegare ai rendiconti - È stato chiesto di precisare se ai rendiconti deve essere allegata la documentazione in copia conforme oppure in originale.

A norma dell'articolo 333 del regolamento di contabilità generale dello Stato, va precisato che al rendiconto vanno allegati tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità della spesa, con ciò intendendosi, ovviamente, che i documenti devono essere prodotti in originale, anche, ma non solo, al fine di evitare falsificazioni o riutilizzo fraudolento di documenti.

È stato osservato da codesta Amministrazione che in molti casi la documentazione giustificativa delle spese di giustizia deve rimanere conservata nel fascicolo processuale, in quanto presupposto di successivi atti di natura giurisdizionale ed esecutiva.

In tali casi, risultando prevalenti le esigenze di natura giurisdizionale, rispetto a quelle contabili e di controllo, l'ufficio giudiziario può produrre copia degli atti, con il vincolo della certificazione della loro conformità agli originali e dell'attestazione della necessità della conservazione dei documenti originali nel fascicolo processuale.

4) Smarrimento del modello di pagamento da parte degli uffici postali dopo il pagamento - Riguardo a tale problematica è stato chiesto di conoscere se può essere eseguito il rimborso di quei titoli di pagamento che sono andati smarriti presso gli uffici postali dopo il pagamento e, comunque, prima della rendicontazione al funzionario delegato.

L'articolo 590, secondo comma, delle istruzioni generali sui servizi del tesoro dispone che i documenti autorizzativi di spese di giustizia, smarriti dopo il pagamento e prima della presentazione al rimborso, non sono rinnovabili.

Ciò sembrerebbe escludere il diritto al rimborso di Poste Italiane S.p.a. nel caso che il titolo di pagamento venga smarrito dagli uffici postali o dalle filiali della citata società, prima della presentazione del relativo prospetto riepilogativo al funzionario delegato. In tal caso mancherebbe la certezza dell'effettivo pagamento, comprovabile dalla quietanza del percettore delle somme.

Tuttavia, qualora l'avvenuto pagamento all'effettivo beneficiario, entro i termini prescritti e con le modalità previste, fosse incontrovertibilmente provato, difficilmente potrebbe essere negato che Poste Italiane S.p.a., soggetto giuridico di diritto privato, abbia titolo al rimborso, in un eventuale giudizio.

Si ritiene che nella fattispecie considerata Poste Italiane S.p.a. possa richiedere formalmente il rimborso producendo la seguente documentazione:

- a) copia certificata conforme al modello di pagamento rilasciata dall'ufficio giudiziario;
- b) attestazione dell'ufficio postale di eseguito pagamento, con l'indicazione della data e delle generalità del beneficiario;

c) originali, o copie certificate conformi, dei documenti che comprovano l'eventuale accreditamento della somma sul conto corrente postale o bancario del beneficiario;

d) dichiarazione del beneficiario, resa davanti a pubblico ufficiale. attestante l'acquisizione della somma, di cui rende quietanza definitiva.

5) Emissione del modello di pagamento contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 177 del D.P.R. n. 115/2002, ma non conforme allo schema di cui all'Allegato n. 2) del citato decreto - È stato segnalato che alcuni uffici giudiziari, mediante l'utilizzo di applicativi non forniti dall'Amministrazione, procedono all'emissione di modelli di pagamento, che, sebbene contengano tutti gli elementi previsti dall'articolo 177 del testo unico approvato con D.P.R. n. 115/2002, non riproducono fedelmente lo schema di cui all'Allegato n. 2) allo stesso testo unico.

Al riguardo, si ritiene che il vincolo della corrispondenza del modello di pagamento allo schema allegato al testo unico sia soddisfatto qualora ne sia assicurata la conformità sostanziale, anche se per ragioni di ordine meccanografico non può essere rispettata la fedeltà squisitamente formale al prototipo di riferimento.

Pertanto, qualora il modello di pagamento contenga tutti gli elementi previsti nell'Allegato n. 2) al testo unico, deve ritenersi perfettamente valido ed idoneo ad esplicare i suoi effetti giuridici e contabili.

Si rappresenta, però, la necessità che le modifiche ai modelli contabili o la loro produzione informatica sia autorizzata da questa Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, ai sensi dell'articolo 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Spese di giustizia - Limitate le anticipazioni da parte degli uffici postali. (Circolare 12 luglio 2006, n. 74250 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con l'articolo 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante «misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi» al primo comma è stato previsto che «per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali».

Con il secondo comma è stato, inoltre, disposto che «al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato».

Le predette disposizioni contenute nel citato decreto legge entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 153 del 4 luglio 2006.

Ciò posto, si pregano le SS.VV. di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari presenti nel distretto di competenza che saranno fornite nel più breve tempo possibile le istruzioni per procedere ai pagamenti per spese di giustizia, non essendo più ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali ed essendo previsto nel contempo che al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

Pertanto, con l'entrata in vigore della richiamata disposizione legislativa, non è ammesso il ricorso alle anticipazioni da parte degli uffici postali per i pagamenti disposti (modelli di pagamento) a partire dalla data del 4 luglio 2006 e relativi sia alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria che trovano imputazione sul capitolo 1362 «indennità da corrispondere ai giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di Tribunale e vice procuratori onorari ...» e sia alle spese di giustizia che trovano imputazione sul capitolo 1360 «spese di giustizia», ad eccezione, per questi ultimi, dei pagamenti relativi ad atti di notifiche concernenti procedimenti penali. Soltanto per quest'ultima tipologia di pagamenti afferenti le spese di giustizia è, quindi, possibile continuare ad utilizzare il sistema delle anticipazioni postali apponendo nella causale del modello di pagamento in maniera chiara la dicitura che la spesa è da riferirsi ad «atti di notifiche attinenti procedimenti penali».

Il sistema delle anticipazioni postali è da ritenersi inoltre in essere per i pagamenti aventi oggetto gli emolumenti stipendiali da corrispondere agli ufficiali giudiziari in quanto la relativa spesa gravante sul capitolo 1423 non rientra tra le spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002.

Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda i modelli di pagamento emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto questi possono essere presentati e ammessi al pagamento da parte degli uffici postali anche dopo tale data. I modelli di pagamento emessi a partire dal 4 luglio 2006 dovranno invece essere restituiti agli uffici giudiziari emittenti. A tal proposito si invitano tutti gli uffici giudiziari che hanno trasmesso per il pagamento modelli con data di emissione coincidente o successiva al 4 luglio 2006 di provvedere al ritiro dei medesimi presso i competenti uffici postali.

Dovranno, invece, continuare le attività di rimborso del funzionario delegato per le spese di giustizia dei pagamenti anticipati da Poste Italiane S.p.A.. Per il corretto e celere svolgimento della suddetta attività si ribadisce, ancora una volta, la necessità che gli uffici giudiziari

provvedano alla trasmissione immediata di tutta la documentazione necessaria al predetto funzionario delegato per eseguire i rimborsi e i versamenti afferenti le spese di giustizia pagate negli esercizi pregressi, nonché quelle che sono state pagate nell'esercizio in corso, in modo da consentire l'utilizzo delle risorse che sono state appositamente stanziare per tali finalità.

Inoltre, fino a che verranno impartite nuove disposizioni per poter effettuare tutti i pagamenti per spese di giustizia si ravvisa la necessità che i funzionari delegati per le spese di giustizia, nominati, al momento, presso le Corti di Appello e le Procure generali, si adoperino per assicurare la corresponsione dei compensi costituenti basi stipendiali ai magistrati onorari e agli ufficiali giudiziari. Ci si riferisce ai compensi spettanti alla magistratura onoraria (capitolo 1362) e alle spese relative agli ufficiali giudiziari da questi anticipate per gli atti di notifiche attinenti procedimenti in materia civile il cui onere è a carico dell'Erario (capitolo 1360). Tali spese potranno essere pagate, previa liquidazione delle medesime da parte dei competenti uffici giudiziari e degli uffici NEP, traendo gli ordinativi sui fondi disponibili, in conto competenza (capitoli 1362 e 1360), presso il funzionario delegato, limitatamente alle spese urgenti non altrimenti procrastinabili. Per il pagamento di tutte le altre spese si ribadisce che verranno fornite opportune istruzioni nel più breve tempo possibile.

Con l'occasione si segnala ai presidenti di Corte di Appello che con il quinto comma del citato articolo 21 è stato aggiunto, tra l'altro, all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il comma 1-bis il quale dispone che «in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti».

Si raccomandano le SS.VV. di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari che effettuano pagamenti per spese di giustizia, compresi gli uffici NEP, quanto sopra rappresentato.

Poste Italiane S.p.a. che legge per conoscenza, è pregata di far conoscere le predette determinazioni, che sono state condivise dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a tutti gli uffici postali che eseguono pagamenti in anticipazione ordinati dagli uffici giudiziari.

Spese di giustizia in tema di notifiche - Rimborso agli UNEP. *(Circolare 19 luglio 2006, n. 1916/3002/Cr1/VI del Ministero Giustizia, Direzione Generale Bilancio e Contabilità)*

Con riferimento a quanto in oggetto ed in riscontro ai vari quesiti pervenuti dagli uffici NEP, vertenti sugli effetti del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 in materia di anticipazioni postali per il recupero, ad opera degli uffici innanzi citati, delle spese di notifica ed esecuzione in ambito civile, i cui oneri sono a carico dell'Erario, si espone quanto segue per la regolazione della materia in via transitoria, atteso che questo Dicastero ha proposto emendamento all'articolo 21, primo comma, del succitato decreto legge, in sede di conversione, per consentire l'utilizzo del preesistente iter procedurale.

Per gli uffici NEP che anticipano con i proventi di cassa introitati nel mese di riferimento le spese postali per le notifiche degli atti civili a mezzo posta, i funzionari delegati alle spese di giustizia sono autorizzati ad effettuare il rimborso diretto delle predette spese, unitamente alla liquidazione delle indennità di trasferta maturate in relazione alla stessa tipologia di atti, ai dirigenti degli uffici NEP, previa acquisizione della documentazione contabile che legittima la spesa. Per gli uffici NEP che fanno gravare le spese postali sopra menzionate sui conti di credito delle filiali di Poste Italiane S.p.a., a pagamento differito, i funzionari delegati sono autorizzati ad effettuare il rimborso diretto alle filiali di Poste Italiane S.p.a. interessate, sulla base della documentazione fatta pervenire dai dirigenti degli uffici NEP, che certificano le spese sopportate, quali risultano dal modello 105 emesso dalle Poste (in relazione alle spese di notifiche a mezzo posta), in virtù delle risultanze ricavate dal conto di credito del mese di riferimento; di conseguenza, in relazione alla liquidazione delle indennità di trasferta maturate per le notifiche eseguite a mani, in rapporto agli atti civili a carico dell'Erario, i funzionari delegati sono altresì autorizzati al rimborso diretto ai dirigenti degli uffici NEP, sulla base delle richieste di questi ultimi debitamente corredate della documentazione di supporto.

Allo stato, per far fronte ai predetti pagamenti, i funzionari delegati, ai quali si raccomanda la massima sollecitudine per consentire gli adempimenti di competenza da parte dei dirigenti degli uffici NEP nel rispetto dei termini previsti, utilizzeranno gli accreditamenti già pervenuti in conto competenza sul capitolo di spesa 1360, e qualora questi ultimi fossero già esauriti o incipienti, richiederanno i fondi necessari all'Amministrazione centrale.

Stante la rilevanza delle indicazioni fin qui esposte, vogliano le SS.LL. disporre per la massima diffusione della presente nota presso gli uffici NEP dei distretti di competenza, al fine di consentire la regolazione della materia in conformità alle predette indicazioni e al contempo

assicurare l'espletamento delle attività d'istituto collegate alle spese di giustizia di cui trattasi.

Spese di giustizia - Pagamento delle spese di giustizia tramite funzionario delegato - Adempimenti. *(Circolare 28 luglio 2006, n. 28968 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)*

Come è noto, l'articolo 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia «secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa in materia di contabilità di Stato in luogo del sistema basato sulla anticipazione dei fondi necessari per il pagamento delle spese stesse da parte della società Poste Italiane S.p.a., anticipazione che sopravvive solo per le spese di notifica di atti nei procedimenti penali e per effetto della modifica introdotta dal Senato in sede di conversione, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa legge, e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario.

Il pagamento delle spese di giustizia, secondo quanto prefigurato da tale disposizione, deve, quindi, essere effettuato mediante l'emissione di ordini di accreditamento da parte dell'Amministrazione centrale in favore dei funzionari delegati già allo stato esistenti in sede distrettuale (Corti di Appello e Procure generali) o nazionale (Corte di Cassazione, Procura generale presso la stessa, Tribunale superiore delle acque pubbliche e Procura nazionale antimafia) i quali procederanno all'esecuzione dei pagamenti mediante ordinativi diretti tratti sugli ordini di accreditamento ricevuti.

Con circolare 12 luglio 2006 è già stata emanata una prima disciplina in materia al fine di consentire il tempestivo pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, giudici onorari di Tribunale, vice procuratori onorari, giudici onorari aggregati, nonché il rimborso agli ufficiali giudiziari delle spese dagli stessi anticipate per notifica di atti nel corso di procedimenti civili.

Occorre ora procedere all'emanazione di una disciplina puntuale delle procedure da osservare per assicurare il tempestivo pagamento delle spese in questione.

Per il pagamento degli oneri gravanti sulle spese di giustizia si osserveranno le seguenti disposizioni.

A) Gli uffici giudiziari continueranno ad istruire le pratiche relative ai pagamenti, provvedendo alle relative liquidazioni e, con cadenza quindicinale, dovranno trasmettere ai rispettivi uffici distrettuali:

- i provvedimenti di liquidazione della spesa;
- la documentazione probatoria della liquidazione stessa;
- l'ordinativo di pagamento modello 31 CG compilato e predisposto - su base cartacea nelle more della automazione del servizio - per la firma da parte del funzionario delegato e nel quale sono contenuti i seguenti dati:

- 1) il nome ed il cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale del beneficiario se persona fisica;
- 2) la denominazione, la sede, il codice fiscale ed i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
- 3) l'indirizzo completo del beneficiario;
- 4) la somma lorda, le eventuali ritenute e la somma netta da erogare;
- 5) gli estremi della fattura qualora la prestazione del beneficiario rientri nel campo di applicazione dell'IVA;
- 6) le modalità di estinzione del titolo e vale a dire: le coordinate bancarie in caso di richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale, il vaglia cambiario, ecc.;

7) gli estremi della procura o delega in caso di accreditamento o pagamento in favore di soggetto diverso dal beneficiario, con l'indicazione delle generalità complete e dell'indirizzo del delegato. Gli uffici dovranno, inoltre, provvedere all'annotazione sui prescritti modelli delle spese liquidate.

Al fine di semplificare ed accelerare le operazioni di liquidazione e redazione dei titoli di spesa dovrà essere resa nota, ai magistrati onorari e agli Atri soggetti i quali abbiano un rapporto protratto nel tempo con l'ufficio giudiziario, la necessità che la modalità prescelta per il pagamento rimanga invariata salvo casi di effettiva necessità.

B) I funzionari delegati ricevuta la documentazione ed eseguiti i necessari riscontri provvederanno alla emissione degli ordinativi di pagamento modello 1 CG sulla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento. Nulla è innovato per quanto attiene alla disciplina della resa del conto relativo ai pagamenti effettuati attraverso gli ordini di accreditamento che dovrà essere reso nei termini previsti dall'articolo 333, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato.

Di conseguenza i modelli di pagamento di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con D.P.R. n. 115/2002 continueranno ad essere emessi unicamente per il pagamento da parte della società Poste Italiane S.p.a. delle spese di notifica in relazione ad atti di procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione. Per la programmazione

della emissione degli ordini di accreditamento i funzionari delegati procederanno ad una ricognizione relativa alle spese già liquidate dagli uffici e da liquidare nel corso del bimestre successivo e provvederanno entro il 5 settembre 2006 a richiedere le somme occorrenti.

C) Si porta a conoscenza gli uffici NEP della necessità di avvalersi delle anticipazioni postali traendo il minor numero di modelli di pagamento al fine contenere i costi.

Per quanto riguarda il pagamento della generalità delle spese di giustizia, l'Amministrazione sta procedendo all'individuazione di nuovi funzionari delegati.

Pertanto il maggiore impegno richiesto ai funzionari delegati distrettuali è temporaneo e ad esso gli uffici dovranno far fronte con il massimo sforzo, anche facendo uso delle risorse del distretto, ove necessario.

Si comunica, infine, che al fine di semplificare i procedimenti di liquidazione delle spese relative alla magistratura onoraria sono stati avviati contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di giungere al pagamento delle indennità spettanti attraverso idonee procedure di spesa amministrate dal Tesoro a decorrere dal 1° gennaio 2007 e su tale aspetto si fa riserva di ulteriori disposizioni ed informazioni.

Cronologia dei pagamenti delle spese di giustizia. *(Nota 10 febbraio 2009, n. 20764/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con nota ... codesta Procura della Repubblica ha posto quesito in merito all'ordine da seguire nei pagamenti delle spese di giustizia, con particolare riferimento a quelli per i quali l'ufficio è stato messo in mora.

In relazione a detta problematica, e più in generale in presenza di situazioni di carenza di fondi che non permettono di soddisfare le pretese di tutti i creditori, la scrivente Direzione generale ritiene che il funzionario delegato dovrà provvedere al soddisfacimento dei crediti più vecchi secondo l'ordine cronologico degli stessi.

Ciò non esclude, tuttavia, che nella gestione dei fondi accreditati il funzionario delegato possa provvedere, in via di urgenza, in relazione alla necessità di dover assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali, da valutarsi, caso per caso, in sede locale (ad esempio, necessità di concedere anticipi di missione).

Infine, fermo restando il criterio della soddisfazione del credito più vecchio, che deve ritenersi, in via generale, il criterio prevalente, il funzionario delegato dovrà, comunque, tenere conto di eventuali crediti per i quali sono intervenuti provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Registro delle spese pagate dall'Erario - Liquidazione ed annotazione. *(Circolare 21 dicembre 2009, n. 0159237/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Pervengono a questa Amministrazione ripetute segnalazioni di ingiustificata dilazione dei tempi di liquidazione delle spese di giustizia e di iscrizione delle stesse nel registro delle spese pagate dall'Erario (modello I/AJSG).

Con riferimento alla suddetta problematica questa Direzione generale, già con la circolare 6 maggio 2009, protocollo n. 62708, di cui si ribadisce integralmente il contenuto, aveva provveduto a richiamare l'attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di provvedere alla pronta liquidazione e iscrizione della spesa in questione nel registro delle spese pagate dall'Erario (modello I/AJSG).

Nell'ottica della funzionalità del servizio e dell'osservanza dei tempi procedurali previsti in materia, nonché al fine di non alterare i dati di spesa iscritti nel suddetto registro, è necessario che gli uffici giudiziari si attengano alla stretta osservanza delle disposizioni già impartite con la nota sopra citata e con la quale è stato fatto presente quanto segue.

La liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa.

Il provvedimento di liquidazione, dotato di esecutività, deve essere inviato, non appena possibile, al settore preposto alla tenuta del registro, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa, affinché venga annotato nel registro delle spese pagate.

L'ufficio che cura la tenuta del registro delle spese pagate dall'Erario (modello I/AJSG) dovrà provvedere all'annotazione del provvedimento di liquidazione della spesa, sia esso decreto sia ordine di pagamento, senza ritardi nel servizio o accantonamenti di sorta che potrebbero anche determinare situazioni di responsabilità.

L'annotazione deve essere eseguita prontamente anche nelle ipotesi in cui sussistono eventuali carenze di fondi per il pagamento delle spese già liquidate. Gli uffici che hanno pertanto ritenuto di dover impartire direttive difformi a quelle espresse da questa Direzione generale sono invitati ad adoperarsi affinché la spesa liquidata venga iscritta immediatamente nel prescritto registro anche nelle ipotesi in cui i fondi disponibili presso il funzionario delegato non siano sufficienti per il pagamento delle stesse.

Si rappresenta, infatti, che il termine di un mese previsto dal terzo comma dell'articolo 177 del D.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi, a tutti gli effetti - anche in seguito all'intervenuta modifica normativa operata

dall'articolo 21 del D.L. n. 223/2006 al sistema dei pagamenti delle spese di giustizia - quale termine, implicito, cui fare riferimento, per l'iscrizione della spesa nel registro delle spese pagate dall'Erario e per la trasmissione della relativa documentazione al funzionario delegato.

I provvedimenti di liquidazione iscritti nel registro (corredati della necessaria documentazione giustificativa della spesa) devono essere trasmessi al funzionario delegato, in maniera tempestiva e nel rispetto dell'ordine cronologico con cui è avvenuta l'iscrizione, avvalendosi delle procedure in uso e delle indicazioni già fornite in materia dall'Amministrazione.

Il funzionario delegato, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, effettuerà il pagamento delle spese nel rispetto dell'ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo ufficio, potendo derogare al suddetto criterio cronologico soltanto nelle ipotesi indicate nella nota sopra citata (eccezionali motivate ragioni da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali; pagamenti anticipati previsti da disposizioni normative quali ad esempio anticipi di missione; nel caso in cui intervengano provvedimenti giurisdizionali definitivi dai quali scaturiscono esecuzioni forzate).

Si pregano i presidenti delle Corti di Appello ed i procuratori generali di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Spese di giustizia - Termini e modalità di pagamento. *(Circolare 6 maggio 2009, n. 62708/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Con riferimento alla materia delle spese di giustizia ed a seguito di talune doglianze qui pervenute, si diramano le seguenti opportune direttive per gli uffici giudiziari, di cui si raccomanda la scrupolosa osservanza, al fine di uniformare lo svolgimento del servizio di pagamento delle spese che trovano imputazione sul capitolo 1360 («spese di giustizia») e di garantirne la correttezza e l'efficienza.

Liquidazione ed annotazione della spesa nel registro delle spese pagate dall'Erario (modello I/A / SO) - Le spese di giustizia vengono liquidate con decreto di pagamento emesso dal magistrato o con ordine di pagamento emesso dal «funzionario addetto all'ufficio» (articoli 165-172, D.P.R. n. 115/2002).

È in primo luogo necessario che la liquidazione sia effettuata senza ritardo, non appena ne sussistano i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa. Sono stati segnalati, infatti, casi di accantonamento dei documenti di spesa e di ingiustificata dilazione della liquidazione della spesa.

Il provvedimento di liquidazione della spesa, sia esso decreto sia ordine di pagamento, deve essere annotato nel registro delle spese pagate dall'Erario (modello VAISG) di cui all'articolo 161 del citato D.P.R. n. 115/2002.

Anche per tale adempimento si richiede che il titolo di pagamento, dotato di esecutività, venga subito inviato al settore preposto alla tenuta del registro, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa.

L'ufficio che cura la tenuta del registro delle spese pagate dall'Erario dovrà provvedere prontamente alla relativa annotazione nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dei provvedimenti di liquidazione, senza ritardi nel servizio o accantonamenti di sorta, che potrebbero anche determinare situazioni di responsabilità.

L'annotazione deve essere eseguita prontamente anche nelle ipotesi in cui sussistono eventuali carenze di fondi per il pagamento delle spese liquidate.

I provvedimenti di liquidazione iscritti nel registro, corredati della necessaria documentazione giustificativa della spesa, devono essere trasmessi al funzionario delegato in maniera tempestiva, avvalendosi delle procedure in uso e delle indicazioni già fornite in materia dall'Amministrazione. Nella trasmissione dovrà essere rispettato l'ordine cronologico con cui i provvedimenti sono stati iscritti nel registro.

Adempimenti del funzionario delegato. Ordine da seguire nei pagamenti delle spese di giustizia - Le spese di giustizia, una volta liquidate ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, vengono pagate tramite funzionari delegati, ai quali questa Direzione generale provvede ad accreditare periodicamente i fondi disponibili in bilancio.

Nella gestione dei fondi disponibili, e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, il funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando scrupolosamente l'ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo ufficio.

Il funzionario delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutare caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali. Analogamente provvederà quando i pagamenti anticipati siano stabiliti da apposite disposizioni normative, ad esempio per la concessione di anticipi di missione ed anticipi a testimoni nel processo penale ed in caso di intervento di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Imputazione e quantificazione della spesa di giustizia. (Nota protocollo 0164111 .U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I, del del 14/ 12/ 2010)

Con il sistema dei pagamenti ordinati tramite funzionari delegati anche per le spese di giustizia è sorta la necessità di individuare un principio, di ordine generale, che consenta di individuare l'anno di competenza cui attribuire la spesa e, quindi, quantificare, in maniera più puntuale, la parte di essa che non ha trovato copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Considerato l'iter procedurale che caratterizza la formazione della spesa di giustizia, si indicano di seguito in criteri, di ordine generale, che, nell'ambito della gestione dei fondi di bilancio, consentono di monitorare e quantificare la spesa annua sostenuta per fini di giustizia, evitando la formazione di oneri latenti di particolare riflesso sui bilanci futuri dell'Amministrazione.

Per le spese di giustizia che trovano imputazione sul cap. 1360 (consulenze, perizie, patrocinio a spese dell'Erario, ecc.) l'iter procedurale di spesa - che si conclude con l'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte del funzionario delegato (modello 31 C.G.) - inizia in un dato anno mediante il conferimento dell'incarico, prosegue con la conclusione delle operazioni peritali e la conseguente richiesta di liquidazione dei compensi, culmina nella liquidazione dei compensi effettuata ai sensi del D.P.R. 115/02, cui segue l'emissione della fattura qualora il creditore sia titolare di una partita IVA. La spesa, così liquidata, viene iscritta nel registro delle spese pagate dall'Erario di cui all'articolo 161 del D.P.R. n. 115/02 e trasmessa per il pagamento al funzionario delegato con l'annessa documentazione giustificativa. In altri casi, come per le spese di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, i cui costi vengono imputati sul cap. 1363, l'iter procedurale di spesa inizia con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone l'intercettazione; i gestori telefonici ovvero le società di noleggio degli apparati emettono la relativa fattura; l'ufficio giudiziario, previo riscontro della regolarità delle prestazioni, provvede alla liquidazione della spesa. Il provvedimento di liquidazione viene infine iscritto nel registro delle spese pagate dall'Erario ed è trasmesso per il pagamento al funzionario delegato insieme alla documentazione giustificativa.

Tutto ciò può avvenire a cavallo di più anni con la conseguente necessità di individuare quello a cui imputare la relativa spesa.

L'analisi delle differenti fasi procedurali che caratterizzano la formazione della spesa di giustizia (a seconda che la liquidazione preceda o meno l'emissione del documento contabile di spesa) portano a ritenere che il criterio prevalente e di ordine generale al quale possa farsi riferimento ai fini dell'individuazione dell'anno di competenza e, quindi, dei fondi di bilancio a cui attribuire la spesa, è quello in cui la stessa viene liquidata e fatturata (qualora sia prevista l'emissione della fattura in una fase successiva a quella della liquidazione), ancorché non ancora iscritta nel registro delle spese pagate dall'Erario.

E' all'atto della liquidazione che viene quantificato l'ammontare della spesa da porre a carico dell'Erario, con contestuale individuazione della persona del creditore. Invece, con la presentazione del documento contabile di spesa, il credito, certo e liquido, determinato nel suo ammontare in quanto già liquidato ai sensi del D.P.R. 115/02, diventa anche esigibile. La successiva annotazione del provvedimento di liquidazione nel registro delle spese pagate dall'Erario (modello 1/A/SG) assume una valenza meramente formale, ai fini dell'imputazione della spesa, dalla quale non derivano obblighi a carico dell'Erario.

Ciò posto, si rappresenta la necessità che nel corso dell'ordinaria gestione di bilancio gli uffici giudiziari trasmettano (evitando ogni tipo di duplicazione) i dati di spesa periodicamente richiesti da questa Direzione Generale (consuntivi di spesa, quantificazione di fine anno della spesa che non ha trovato copertura nelle somme accreditate, e così via) prendendo a riferimento la spesa liquidata e fatturata (qualora sia prevista l'emissione della fattura in una fase successiva a quella della liquidazione), pronta per essere iscritta nel registro delle spese pagate dall'Erario, anche se la stessa non sia stata ancora iscritta nel suddetto registro.

Nello stesso tempo si invitano gli uffici giudiziari al voler procedere, senza ritardi, ad una pronta liquidazione della spesa di giustizia ed ad una pronta iscrizione della stessa nel registro delle spese pagate dall'Erario, con successivo invio della documentazione di spesa al funzionario delegato, anche nel caso in cui sussistono eventuali carenze di fondi che non consentono il pagamento delle spese già liquidate, così come specificamente previsto da questa Direzione Generale con la nota protocollo n. 159237 del 21/12/2009 e la nota. protocollo 1.1. 62708 del 06/05/2009. Subordinare alla disponibilità di fondi le attività di liquidazione e annotazione di spese fatturate per prestazioni già fornite determinerebbe la formazione di oneri latenti di particolare riflesso sulla gestione finanziaria degli esercizi futuri. Problematica quest'ultima emersa, tra le altre, anche nel corso di un recente incontro presso questa sede ministeriale con i rappresentanti di società di noleggio degli apparati di intercettazione, i quali hanno evidenziato rilevanti crediti fatturati e non ancora liquidati dagli uffici giudiziari.

Liquidazione spese di giustizia con richieste on line. (Circolare 9 marzo 2011, n. 006573/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi)

Nell'intento di migliorare costantemente l'operatività dei software ministeriali preposti alla materia delle «spese di giustizia», con particolare riferimento al modulo informatico per la gestione del registro delle spese anticipate dall'Erario (Mod. 1/A/SG), è stata realizzata una applicazione web che consente agli utenti esterni (operatori di telefonia, ausiliari del giudice ed altre categorie professionali ex D.P.R. n. 115/2002) di semplificare il processo di predisposizione ed invio delle istanze e/o delle fatture (per servizi erogati in materia di «intercettazioni»).

I principali obiettivi del sistema sono:

- fornire uno strumento informatico aderente alle concrete esigenze degli utenti e degli uffici giudiziari;
- realizzare uniformità nelle modalità operative;
- conseguire maggiore efficacia dei processi amministrativi a supporto dell'attività giudiziaria;
- ridurre i tempi di predisposizione ed invio delle richieste di liquidazione e dei volumi cartacei;
- fornire informazioni sullo status della richiesta per decongestionare gli uffici e semplificare le attività di consultazione da parte degli «utenti».

Il sistema web «liquidazioni spese di giustizia», raggiungibile dal sito www.giustizia.it/servizi on line/liquidazioni spese di giustizia è stato realizzato per consentire agli utenti beneficiari di pagamenti in materia di spese anticipate dall'Erario (persone fisiche e giuridiche) di predisporre ed inviare le singole istanze di liquidazione e/o le «fatture in materia di intercettazioni» in un contesto informatizzato che dialoga telematicamente con il sistema SIAMM-ARSPG utilizzato dalle Cancellerie degli uffici giudiziario.

L'applicativo dialoga in maniera automatica, trasparente e sicura con la piattaforma SIAMM-ARSPG: ogni azione fatta dal beneficiario-utente sul sistema Istanza Web produrrà un flusso verso il sistema SIAMM-ARSPG e, viceversa, gli eventi successivi alla presa in carico della «richiesta di pagamento» (emissione decreto di liquidazione lordo, netto, inoltre al funzionario delegato per il pagamento, avvenuto accredito delle somme dovute, ecc.) produrranno un flusso di aggiornamento dati verso il sistema Istanza Web consultabile esclusivamente dalla parte interessata.

Benefici attesi per tutti gli attori che utilizzano il sistema Istanza Web Per gli uffici giudiziari: acquisizione semplificata, sulla piattaforma in uso SIAMM/Spese di giustizia, delle informazioni anagrafiche dei beneficiari e delle informazioni contenute nelle richieste di pagamento o fatture (in materia di intercettazioni) presentate dagli utenti.

Per i beneficiari e i gestori di telefonia: invio all'ufficio giudiziario competente della richiesta di pagamento e/o fattura (intercettazioni) che, tramite l'uso di caselle di posta elettronica certificata, avranno la possibilità di validare giuridicamente la richiesta inviata telematicamente evitando il deposito «cartaceo» dell'atto allegando anche ulteriori supporti giustificativi della richiesta; costante monitoraggio dello status delle proprie richieste di liquidazione. I gestori di telefonia potranno inviare «massivamente» più fatture anche per singola sessione operativa.

Il funzionamento del sistema è molto semplice: l'utente si avvia al sistema attraverso il portale del Ministero della giustizia iniziando con il processo di registrazione. Per supportare nella fase di avvio alla nuova modalità sono stati predisposti due diversi manuali operativi destinati ai «gestori di telefonia» e agli «ausiliari del giudice ed altre figure professionali». Entrambi i manuali sono scaricabili dalla home page di accesso al sistema.

In particolare per i gestori di telefonia è stato predisposto anche il documento tecnico che illustra come realizzare il file .xml per inserire i dati delle fatture da inviare al singolo ufficio giudiziario competente.

Cruscotto di monitoraggio delle istanze - Per gli operatori dell'ufficio giudiziario competente: attraverso la piattaforma SIAMM-ARSPG già avviata in produzione, hanno l'accesso al «cruscotto di monitoraggio delle istanze» di liquidazione presentate e da prendere in carico:

1) per le istanze inviate tramite «casella PEC», il sistema attiva il controllo di corrispondenza tra il documento inviato tramite casella di posta elettronica certificata ed i dati inseriti all'atto della registrazione dell'istanza di pagamento e, validati i dati, permette all'operatore la presa in carico dell'istanza;

2) per le istanze inviate tramite «mail ordinaria» la corrispondenza dei dati predisposti dall'utente sul sistema on line dovrà essere eseguita dall'operatore dell'ufficio giudiziario dopo il deposito cartaceo della stessa.

In entrambi i casi gli operatori non dovranno inserire al SIAMM i dati contenuti nelle singole istanze o fatture.

Per i beneficiari: successivamente alla presa in carico della richiesta di liquidazione e per tutte le vicende successive del processo di liquidazione di competenza dell'ufficio giudiziario, il sistema invierà una mail all'utente per informarlo sul cambiamento di stato; le stesse informazioni saranno recuperabili attraverso il cruscotto di monitoraggio messo a disposizione del beneficiario sulla home page del sistema Istanza Web.

La nuova modalità sarà utilizzabile dal prossimo 10 marzo 2011.

Alle SS.LL. in indirizzo richiedo di inoltrare la presente nota al personale addetto al servizio delle «spese

anticipate - registro Mod. 1/A/SG» perché venga data puntuale applicazione all'iniziativa informandone direttamente con apposite circolari o consegna dei manuali i «soggetti esterni» (gestori di telefonia, ausiliari del giudice e gli altri professionisti) che svolgono attività come da D.P.R. n. 115/2002 per conto dell'ufficio giudiziario e, gli stessi, avviati verso la nuova modalità on line. Sottolineo che il servizio in modalità web è una ulteriore evoluzione di quello «acquisizione istanza tramite supporto digitale» già utilizzato con successo dai tal uni gestori di telefonia e da molti professionisti.

Tra le news del «portale SIAMM» raggiungibile dagli operatori giudiziari (<http://siamm.giustizia.it>) è disponibile il «manuale d'uso» che illustra come acquisire alla piattaforma SIAMM le istanze e/o fatture predisposte e inviate con il servizio on line web.

Richieste on line per la liquidazione delle spese di giustizia. *(Circolare 23 marzo 2011, n. 8078/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi)*

Facendo seguito alla circolare 9 marzo 2011, n. 6573 informo le SS.LL. che, per raggiungere dalle postazioni interne alla rete Giustizia utilizzate dal personale dell'Amministrazione il servizio on line «liquidazioni spese di giustizia» disponibile dal sito www.giustizia.it è necessario impostare adeguatamente le eccezioni del proxy.

Nel caso di postazioni non migrate sul dominio nazionale (ADN), è necessario provvedere manualmente all'aggiornamento sul browser Internet Explorer di ogni singola macchina procedendo secondo i passi operativi elencati:

- dalla barra dei menu del browser Internet Explorer selezionare la voce Strumenti/Opzioni internet / Connessioni/Impostazioni Lan/ Avanzate;
- nella sezione «Eccezioni» inserire la stringa «* .giustizia.it» (senza virgolette);
- riavviare il browser.

Per postazioni già migrate sul dominio nazionale (ADN) l'aggiornamento può essere effettuato centralmente dal CISIA competente per territorio mediante applicazione di group policy in attesa che, come previsto, la regola venga implementata a livello di intero dominio dall'ufficio sistemi di rete della scrivente Direzione generale.

Ricordo che il nuovo servizio consente ai «terzi-beneficiari» di predisporre ed inviare all'ufficio giudiziario procedente la richiesta di liquidazione o le fatture (in materia di intercettazione) per le prestazioni svolte su incarico del giudice.

Chiedo alle SS.LL. di estendere la presente comunicazione a tutti gli uffici giudiziari dipendenti e di invitare il personale che utilizza il software SIAMM Spese di giustizia-Modulo spese anticipate dall'Erario VA/SG a diffondere il nuovo servizio ai soggetti interessati mostrandone i primi passi operativi (registrazione) tramite la postazione collegata alla rete Giustizia.

I direttori CISIA in indirizzo provvederanno a estendere la presente nota al personale tecnico che sul territorio svolge il servizio di assistenza perché la nuova impostazione del browser venga attivata (su ogni singola postazione per macchine fuori ADN o mediante group policy per postazioni in ADN).

Periti e consulenti

Pubblici dipendenti a tempo parziale - Prestazioni professionali - Regime IVA. *(Risoluzione n. 44/E, in data 26 maggio 1998, del Ministero Finanze, Direzione Centrale Contenzioso Trib.)*

Si chiede di conoscere quale sia il trattamento tributario da applicarsi, agli effetti dell'IVA, ai compensi per prestazioni professionali rese dagli ingegneri che siano nel contempo pubblici dipendenti, e ciò anche alla luce della nuova disciplina del tempo parziale nel pubblico impiego prevista all'articolo 1, commi da 56 a 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al riguardo occorre premettere che gli articoli 1 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono che sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi rese, nell'esercizio di arti o professioni, da parte di persone fisiche per l'esercizio anche in forma associata delle attività stesse. A tale fine si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni rese dai citati soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusi va, qualsiasi attività di lavoro autonomo, con la sola esclusione dei servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Nel caso di specie, considerato che le prestazioni rese dagli ingegneri, analogamente a quelle rese da altri professionisti quali medici, avvocati, ecc., costituiscono l'esplicazione della loro specifica attività professionale, la scrivente ritiene che le stesse realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto qualora siano svolte in modo abituale, sistematico e non occasionale.

È da considerare ininfluente la circostanza che le stesse non siano esercitate dai professionisti interessati

in modo esclusivo ma contemporaneamente ad altre attività rientranti in un rapporto di lavoro dipendente.

Tale previsione di imponibilità non sussiste nel caso in cui il pubblico dipendente esegue prestazioni professionali nella detta qualità per incarico della Pubblica Amministrazione di appartenenza. In quest'ultima ipotesi le prestazioni rese, integrando la fattispecie di lavoro dipendente, fanno venire meno il presupposto oggettivo di imponibilità al tributo e restano soggette alla disciplina prevista per il lavoro dipendente.

Spese di giustizia (modello 12) - Liquidazioni di perizie e consulenze - Trattamento tributario delle anticipazioni.

(Nota n. 85/2001/U, in data 9 gennaio 2001, del Min. Giustizia, Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, il Tribunale di Como, con la nota protocollo n. 9099/Q/99 del 28 luglio 2000 ha chiesto chiarimenti in merito all'assoggettabilità a ritenuta di acconto ed all'imposta sul valore aggiunto delle somme dovute ai consulenti tecnici di ufficio quale rimborso forfettario a titolo di indennità chilometrica, nonché per le spese regolarmente documentate relative a pasti ed albergo che non risultano anticipate in nome del l'Autorità giudiziaria.

Ai fini della risoluzione del quesito di che trattasi occorre leggere la disposizione di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in combinato disposto con quella di cui all'articolo 13, primo comma.

Ai sensi di tale ultima norma la base imponibile delle cessioni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione.

L'articolo 15, primo comma, numero 3), esclude invece dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate.

Le indennità chilometriche e le spese di vitto e alloggio sostenute dai consulenti tecnici rientrano, a parere di questo Ufficio, tra le spese inerenti alla prestazione, nel senso che sono accessorie alla prestazione, la rendono cioè possibile. Concorrono, pertanto, a formulare la base imponibile ai sensi del citato articolo 13 e sono, altresì, soggette a ritenuta d'acconto.

Esse si differenziano dalle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte poiché queste non ineriscono alla prestazione, ma sono somme che il beneficiario del servizio avrebbe dovuto pagare (per esempio i bolli) e che il prestatore ha semplicemente anticipato.

Invero le spese di alloggio e per i pasti non sono anticipate dal professionista per conto ed in nome del committente ma sono anticipate per sé, e cioè per il medesimo prestatore che ne usufruisce.

A tale conclusione non osta il rilievo secondo il quale, trattandosi in ogni caso di spese di giustizia ascrivibili a modello 12 dette spese potrebbero essere imputate al condannato o rimanere definitivamente a carico dell'Erario.

Tale circostanza non muta, infatti, la natura di dette spese poiché il committente è comunque l'Autorità giudiziaria: la definitiva condanna dell'imputato comporta semplicemente il diritto dell'Erario di ottenere il rimborso di quanto pagato nell'ambito di un rapporto professionale che si è instaurato tra l'Amministrazione e il consulente tecnico d'ufficio.

Tali considerazioni sono state condivise dal Ministero delle Finanze con la nota protocollo n. 2000/28502 del 30 ottobre 2000 e dall'ufficio legislativo di questo Dicastero con la nota protocollo n. 2705/U/DP/4/11-1 del 13 dicembre 2000.

Consulenti, periti, interpreti e custodi in sede penale - Compensi - Trattamento tributario. (Nota n. 126U01/U, in data 2 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto è stato chiesto di conoscere se i compensi liquidati ai periti, consulenti, interpreti e custodi in sede penale debbano inquadrarsi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero tra i redditi di lavoro autonomo.

In merito, si rappresenta che il Ministero delle Finanze con la nota protocollo n. 2001/36443 ha chiarito che «la riforma dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati, operata con il D.L. gs. n. 314/1997, ha inteso, tra l'altro, razionalizzare la disciplina dei redditi assimilati, raggruppando nel corpo dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi una serie di fattispecie, i cui redditi in assenza di una specifica disposizione di legge, sarebbero stati di incerta qualificazione, in quanto difficilmente inquadrabili tra i redditi di lavoro dipendente o tra quelli di lavoro autonomo. E il caso ad esempio, dell'attività esercitata dai consulenti, periti, custodi ed interpreti nominati dal Pubblico Ministero e dal giudice nei procedimenti penali, relativamente alla quale, come precisato dalla circolare n. 326/E, "pur sussistendo un nesso relazionale con una prestazione lavorativa, manca un rapporto di servizio che possa configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente".

Nel caso in parola si tratta delle indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo

Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni. La corresponsione ad opera dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni costituisce elemento caratterizzante l'inquadramento dei predetti emolumenti fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lett. f) del primo comma dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi».

L'inclusione dei compensi corrisposti ai consulenti, periti, custodi ed interpreti, nominati dal Pubblico Ministero e dal giudice in sede penale, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta, tra l'altro, l'obbligo della compilazione del modello 770 e del rilascio della certificazione unica ai fini fiscali e retributivi (CUD).

IVA sulle consulenze e perizie medico-legali. *(Nota Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile n. 1/2268/44/NV/N-05 del 16 febbraio 2005)*

Si rende noto che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - alla luce di alcune Sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia Europea - con la circolare del 28 gennaio 2005, n. 4 ha fornito le nuove linee guida in materia IVA avuto riguardo alle prestazioni di natura certificativa e soprattutto alle perizie mediche, fornendo una rassegna esemplificativa di talune fattispecie riconducibili o meno nell'ambito dell'esenzione IVA dettata dall'articolo 10 del D.P.R. 633/72.

La sopra citata circolare è disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it e ad essa si rinvia per una conoscenza integrale e sistematica della questione. Tuttavia, volendo fornire una sintesi della problematica affrontata dall'Agenzia delle Entrate si osserva quanto segue.

La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'articolo 13, parte A), n. 1), lett. c) della VI Direttiva CEE, n. 388 del 17 maggio 1977 che sancisce l'esenzione ai fini IVA delle 'prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati'. Per quanto concerne il nostro ordinamento, l'esenzione è dettata dall'articolo 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente alle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni" ovvero individuate con decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002. Al riguardo, la Corte di Giustizia (Sentenze del 20 novembre 2003 - cause C-307101 e C-212101) ha affermato che l'esenzione deve essere riferita solo a quelle prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere e ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o accertamenti medici aventi finalità preventiva stabilendo, di conseguenza, che le disposizioni dell'articolo 13 della VI Direttiva devono essere interpretate restrittivamente in quanto costituiscono deroghe al principio generale dell'imponibilità delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo. In particolare, sono state escluse dall'esenzione IVA le prestazioni rese da un medico nella qualità di perito giudiziario incaricato dal tribunale in un procedimento di accertamento della paternità. E' stato inoltre ritenuto inapplicabile il trattamento di esenzione alle consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra oppure agli esami medici condotti ai fini della preparazione di un referto in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie (es. prestazioni dei medici legati come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzati alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una impresa assicurativa, in via generale, infatti, i giudici comunitari hanno escluso dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per finalità non connesse con la tutela della salute. Ciò comporta che l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10, n. 18) del citato D.P.R., in conformità ai principi espressi dai giudici comunitari, va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere e ristabilire la cura delle persone e non anche a prestazioni il cui scopo è quello di fornire un parere, richiesto in prevenzione rispetto all'adozione di una decisione produttiva di effetti giuridici. Infatti, il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente di applicare l'esenzione a prestazioni mediche (es. medicina legale) che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona. ancorché l'incarico sia stato conferito da un giudice.

Al fine di evitare fenomeni distortivi della concorrenza e della libera circolazione dei beni e dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare di cui in premessa, ha ritenuto che i suddetti principi interpretativi enucleati dalla Corte di Giustizia devono essere applicati in tutto l'ambito comunitario

e quindi anche nel nostro ordinamento, cui deve essere uniformata la lettura interpretativa dell'articolo 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 633172.

Le SS.VV sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Spese di giustizia - Rimborsi di spese ai consulenti tecnici - Applicabilità dell'IRPEF. (Risoluzione 29 luglio 2005, n. 19199 dell'Agenzia delle Entrate)

Il Ministero della giustizia, al fine di impartire le opportune disposizioni agli uffici giudiziari, ha chiesto il parere della Scrivente in merito alla disciplina applicabile, ai fini IRPEF, alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli ausiliari del magistrato (consulenti tecnici, periti, ecc.) quando la prestazione è resa nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche.

Ciò sia nell'ipotesi in cui la prestazione rientri nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia anche quando l'incarico venga conferito a soggetti che esercitano un'arte o professione (articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi).

A riguardo il Ministero della giustizia ritiene che nelle ipotesi di prestazioni rientranti nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato devono essere assoggettate a tassazione in quanto riconducibili comunque tra i componenti che concorrono alla produzione del reddito.

L'istante Ministero richiama in proposito le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, laddove è riportata, tra l'altro, una elencazione a titolo esemplificativo dei componenti che concorrono a formare il reddito, ricomprendendo in essa anche i rimborsi delle spese sostenute.

Precisa altresì il Ministero istante che, spesso, i rimborsi spese riguardano le collaborazioni, rese da altri soggetti professionisti o meno, di cui si avvalgono i consulenti per l'espletamento del proprio incarico.

Mentre in altri casi, invece, dette prestazioni riguardano spese sostenute per l'adempimento dell'incarico che non hanno alcuna natura retributiva (spese per analisi di laboratorio, ecc.).

Nel caso in cui, invece, l'incarico peritale sia conferito a soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo (art. 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi), secondo il Ministero della giustizia, trova applicazione il trattamento fiscale previsto per questi ultimi.

In tale caso i rimborsi spese oltre che a concorrere a formare la base imponibile IVA, devono ritenersi soggetti a ritenuta d'acconto IRPEF, ad eccezione delle spese anticipate in nome e per conto del committente.

Con riferimento alla questione prospettata si osserva che il richiamato articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, statuisce che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente si applica alle -indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti ... dallo Stato ... per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, primo comma (oggi articolo 53) ...». Il legislatore tributario ha inteso, in tal modo, disciplinare in maniera specifica una speciale categoria di compensi, in considerazione delle particolari mansioni svolte e dello specifico ruolo ricoperto dal soggetto in dipendenza dell'incarico conferito.

Il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese, per i consulenti tecnici o periti la cui prestazione (resa nell'ambito dell'esercizio di funzioni pubbliche), rientri nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è quello previsto dall'articolo 51, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi.

La richiamata disposizione stabilisce, infatti, che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Tale norma qualifica come reddito di lavoro dipendente le somme corrisposte a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro (criterio di «onnicomprensività»), fatte salve le specifiche deroghe previste dai successivi commi dello stesso articolo 51.

Sulla base della citata disposizione concorrono, in via generale, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, anche le somme corrisposte a titolo di rimborsi di spese.

Si precisa al riguardo che, con circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, è stato chiarito che se i rimborsi riguardano spese anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, il relativo importo non deve essere assoggettato a tassazione.

Ne consegue, pertanto, che tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso spese (diverse da quelle di missione e trasferta che godono di una specifica disciplina espressamente prevista) restano ancorate al concetto di retribuzione, così come definito ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale il meccanismo di calcolo della prestazione retributiva comprende tutte le somme erogate in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In tale caso il sostituto è tenuto ad operare una ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, commisurata alla parte imponibile di detti redditi secondo la disposizione dettata dall'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi.

Per quanto concerne invece il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese in favore dei consulenti tecnici o periti esercenti attività di lavoro autonomo, occorre tenere presente che i redditi dagli stessi percepiti nell'esercizio della pubblica funzione vengono attratti all'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Risulta pertanto applicabile la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dall'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, il primo comma del citato articolo stabilisce che «il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione».

Poiché tutte le spese sostenute dal consulente o perito rilevano come componenti negativi di reddito, è naturale ritenere che i rimborsi delle spese, corrisposti al professionista, concorrono a formare la base imponibile. I rimborsi spese, quindi, dovranno essere regolarmente assoggettati ad IVA e IRPEF alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa (risoluzione 20 marzo 1998, n. 20/E).

Conseguentemente, ne deriva l'obbligo da parte del professionista di fatturare i compensi con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali compensi devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto ed agli ordinari contributi previdenziali propri della categoria professionale di appartenenza così come specificato nella risoluzione 10 maggio 2004, n. 68 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta (e dell'IVA), come rilevato altresì dal Ministero istante, solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del committente magistrato, a condizione che siano debitamente ed analiticamente comprovati ed a condizione che le spese sostenute dal professionista non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Al riguardo, si ricorda che la disposizione contenuta nel numero 3) dell'articolo 15 del D.P.R. 633/1972,

citata dal Ministero istante, stabilisce la non concorrenza alla formazione della base imponibile dell'IVA delle «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».

Ai fini dell'applicazione del citato articolo 15 non è pertanto sufficiente che le spese siano state sostenute dal professionista per conto del committente, ma occorre altresì che le stesse siano regolarmente comprovate mediante documentazione intestata all'Autorità giudiziaria committente (il che attesta che le spese sono state effettuate in nome del committente).

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento ai rimborsi spese che riguardano le collaborazioni rese da altri prestatori d'opera di cui il consulente tecnico è autorizzato ad avvalersi per l'espletamento dell'incarico.

In tale caso, il costo sostenuto dal consulente tecnico rileverà o meno, quale componente negativo, in relazione alle ordinarie disposizioni previste per la propria tipologia reddituale.

Consulenze e perizie medico-legali di specialisti in regime di intra moenia - Trattamento tributario ai fini IVA. (Nota 26 luglio 2006, n. 954-108867/2006 dell'Agenzia delle Entrate)

Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della Scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.

Esposizione del quesito - Il Ministero della giustizia, al fine di impartire le opportune disposizioni agli uffici giudiziari, ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare alle perizie mediche rese all'Autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale e nel processo civile nel procedimento di interdizione e inabilitazione ad istanza del Pubblico Ministero, da medici che operano in regime di intra moenia.

I dubbi interpretativi riguardano in particolare alcuni principi espressi da questa Agenzia con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4 in materia di prestazioni mediche esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, numero 18), del D.P.R. n. 633/1972.

Infatti, a detta dell'istante, in relazione agli incarichi peritali conferiti dal magistrato, alcune Aziende sanitarie locali provvedono ad emettere fatture con applicazione dell'IVA, mentre altre ritengono che i relativi compensi, non rientrando nella disciplina dell'attività intramuraria, devono essere assoggettati a tassazione direttamente in capo al soggetto percipiente, incaricato dello svolgimento della perizia, secondo il trattamento tributario previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto, codesto Ministero, chiede di chiarire se le prestazioni relative a perizie mediche rese all'Autorità giudiziaria da soggetti che operano in regime di intra moenia devono essere fatturate,

con addebito di IVA, da parte dell'ente cui il medico è dipendente, oppure se, tale prestazione, in quanto non riconducibile nella disciplina amministrativa dell'attività intramuraria, deve essere assoggettata al particolare trattamento tributario che il legislatore ha inteso riservare ai compensi percepiti in relazione allo svolgimento di una pubblica funzione ai sensi dell'articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente - Il Ministero istante non prospetta alcuna soluzione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate - Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente si osserva che l'attività di consulenza prestata al magistrato nel quadro del giudizio penale, costituisce esercizio di pubblica funzione e pertanto il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di compenso va determinato in base all'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, il quale ricomprende, in linea di principio, tali compensi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

I predetti compensi, peraltro, ai sensi della norma citata, perdono la qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essere attratti nella categoria reddituale propria del soggetto esercente la pubblica funzione, nell'ipotesi in cui questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa.

In base alla previsione del richiamato articolo 50, lettera f), le attività che costituiscono pubbliche funzioni non sono di per se idonee a configurare il presupposto soggettivo ai fini IVA, in quanto possono essere qualificate esercizio di attività professionale o di impresa solo se effettuate da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d'impresa.

Conseguentemente, in tale ipotesi, l'attività di consulenza assume rilievo anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere assoggettata all'aliquota Iva del 20%. L'attività di consulenza medico legale, infatti, come chiarito con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4, in conformità alla VI direttiva n. 77/388/CEE (articolo 13, parte A, numero 1, lettera c), e coerentemente agli indirizzi interpretativi della Corte di giustizia, non rientra tra le prestazioni sanitarie esenti da IVA.

Con riguardo al caso di specie, si premette che i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della normativa vigente (legge 23 dicembre 1998, n. 448 e legge 23 dicembre 1996, n. 662), possono esercitare la libera professione solo nella forma intramuraria.

Per quanto concerne la qualificazione fiscale di detta attività, l'articolo 50, primo comma, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi qualifica i compensi derivanti dall'attività professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In stretta connessione con la disciplina amministrativa e fiscale della materia, sopra richiamata, con la circolare n. 4 del 2005 (punto 9) è stato chiarito che il personale sanitario che opera in regime intra moenia agisce nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente, per cui la prestazione di medicina legale resa nei confronti del committente deve considerarsi formalmente resa dall'ente di cui il medico è dipendente.

Pertanto, in linea generale, l'attività svolta dal medico dipendente, che agisce in regime di intra moenia, chiamato dall'Autorità giudiziaria ad eseguire la consulenza medico-legale, deve essere imputata alla Azienda sanitaria locale la quale deve emettere fattura per le relative prestazioni applicando l'IVA con aliquota del 20%.

La richiamata circolare n. 4 del 2005, infatti, individua il limite di applicazione dell'esenzione IVA nelle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, tanto nel caso in cui l'attività sia svolta da medici liberi professionisti quanto nell'ipotesi in cui la stessa attività sia svolta dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale per il tramite dei propri dipendenti che agiscono in regime intramurario.

È stato tuttavia rappresentato alla Scrivente che può verificarsi la diversa ipotesi, come attestato dal parere 15 novembre 2005, protocollo n. DGRUPS IV/ 41280/P/I.8.d.n.1.6 reso dal Ministero della salute, in cui gli organi direttivi delle Aziende sanitarie locali ritengano di poter autorizzare i medici ad espletare la consulenza medico-legale al di fuori dell'attività intramuraria.

Per tale fattispecie si deve ritenere che i compensi dell'attività peritale, resa nel giudizio penale, si configurino come redditi derivanti dall'esercizio di pubbliche funzioni, assimilati a quelli di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione ai sensi del richiamato articolo 50, primo comma, lettera f), direttamente in capo al medico, beninteso a condizione che il rapporto intercorra direttamente tra l'Autorità giudiziaria ed il medico, il quale assume l'incarico della consulenza in proprio e non come dipendente dell'Azienda sanitaria locale.

L'articolo 50, primo comma, lettera 19, si rende applicabile anche alle prestazioni di consulenza medico-legali rese nel processo civile nel procedimento di interdizione e inabilitazione ad istanza del Pubblico Ministero. Anche in tal caso l'attività di consulenza prestata si configura come esercizio di una pubblica funzione atteso che il compenso è corrisposto dall'Erario.

Trattamento tributario dei rimborsi di spesa sostenuti dagli ausiliari del giudice. (Risoluzione 12 marzo 2009, n. 954-35309/2009 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centro Normativa e Contenzioso)

Quesito - Il Ministero della giustizia premette di aver ricevuto, in data 29 luglio 2005 e 15 marzo 2006, indicazioni da parte della Scrivente in ordine al trattamento tributario da riservare ai rimborsi delle spese sostenute dai consulenti tecnici del giudice, sia con riferimento alle prestazioni rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, lettera d, del testo unico delle imposte sui redditi, sia con riferimenti alle prestazioni rese da soggetti che esercitano in maniera abituale arti o professioni ex articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi. Con l'istanza in esame il Ministero della giustizia chiede di conoscere quale sia il soggetto che assume la qualifica di sostituto d'imposta nel caso in cui le spese sostenute da un collaboratore terzo del consulente tecnico, eventualmente fatturate in testa all'ufficio giudiziario (o cointestate all'ufficio giudiziario e al consulente) siano anticipate, in forza di mandato con rappresentanza, dal consulente stesso.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente - L'istante non prospetta alcuna soluzione.

Parere dell'Agenzia delle Entrate - Il Ministero della giustizia cita in premessa dell'istanza in esame i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con note 29 luglio 2005, n. 2005/49199 e 15 marzo 2006, n. 2006/42932, in risposta a due precedenti istanze, concernenti il trattamento tributario da riservare ai rimborsi delle spese sostenute dal consulente tecnico del magistrato.

Con le menzionate note veniva chiarito che il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte ai consulenti del magistrato va determinato in base agli articoli 50, primo comma, lettera d, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, dovendosi in linea di principio includere dette somme tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo che nell'ipotesi in cui il soggetto esercente la pubblica funzione svolga attività di lavoro autonomo, nel qual caso le predette indennità e compensi sono attratti nella corrispondente categoria reddituale.

In merito ai rimborsi spese per i lavoratori dipendenti si evidenziava, citando la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, che nel caso tali rimborsi riguardino spese anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro il relativo importo non deve essere assoggettato a tassazione.

Per i rimborsi spese erogati a consulenti tecnici esercenti attività di lavoro autonomo, ex articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, si chiariva che, poiché tutte le spese sostenute dal consulente rilevano come componente negativo di reddito, i rimborsi spese devono essere assoggettati ad IVA ed IRPEF, alla stregua del compenso percepito per la prestazione stessa (risoluzione 20 marzo 1998, n. 20/E), salvo che nel caso di rimborsi spese anticipate in nome e per conto del committente, debitamente e analiticamente comprovate mediante documentazione intestata al committente e a condizione che le spese del professionista non siano inerenti alla produzione di reddito di lavoro autonomo.

Ciò premesso, in merito all'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui compensi corrisposti dal consulente tecnico del magistrato al collaboratore terzo bisogna fare riferimento alla disciplina in materia di sostituzione d'imposta recata dagli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'articolo 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 citato prevede per i redditi di lavoro dipendente che «gli enti e le società indicati nell'articolo 87 (oggi articolo 73), primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 (oggi articolo 55) del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all' articolo 48 (oggi articolo 51) dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa».

L'articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 citato prevede per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che «i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47 (oggi articolo 50), primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi determinata a norma dell'articolo 48-bis (oggi articolo 52) del predetto testo unico».

L'articolo 25, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede per i redditi di lavoro autonomo che «i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa».

Sotto il profilo soggettivo, l'articolo 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 individua il novero dei soggetti cui è attribuito lo status di sostituto d'imposta se corrispondono redditi di lavoro dipendente.

Per effetto del rinvio al primo comma del citato articolo 23 effettuato dai successivi articoli 24 e 25, ai

medesimi soggetti è attribuito lo status di sostituto d'imposta anche se corrispondono, rispettivamente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

Nei casi previsti dalle norme citate, i sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto sussiste indipendentemente dalla riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che corrisponde i compensi (cfr. circolari 6 dicembre 1994, n. 203 e 23 dicembre 1997, n. 326/E; risoluzioni 22 agosto 2007, n. 234/E e 19 dicembre 2008, n. 4811E).

Con la citata risoluzione 22 agosto 2007, n. 234/ E si è altresì affermata la tendenziale irrilevanza della configurazione giuridica privatistica di un determinato rapporto ai fini dell'individuazione del sostituto d'imposta e degli adempimenti connessi a tale qualifica.

Sulla base delle disposizioni di legge e dei documenti di prassi richiamati, si ritiene che nella fattispecie prospettata l'ausiliario autorizzato dal magistrato, che si avvale dell'opera di collaboratori corrispondendo a questi il compenso per l'opera prestata, se appartenente al novero dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, assume necessariamente la qualifica di sostituto d'imposta laddove corrisponda somme che devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte «all'atto del pagamento», in quanto costituenti per il percettore reddito di lavoro dipendente o assimilato, o di lavoro autonomo.

Conseguentemente, in relazione alle somme corrisposte al collaboratore terzo, è il consulente tecnico del magistrato che, sussistendone i presupposti, è tenuto ad ottemperare a tutti gli ordinari obblighi fiscali derivanti dalla qualifica di sostituto d'imposta, nello specifico rappresentati dall'effettuazione e dal versamento delle ritenute, dalla certificazione delle ritenute operate e dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Controllo del procuratore della Repubblica sulle liquidazioni ai consulenti - Limiti. *(Delibera 14 ottobre 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)*

(...) Ai sensi dell'articolo 168 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), la liquidazione del compenso spetta al «magistrato procedente» che provvede con decreto di pagamento, sia esso il giudice o il Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 3 del medesimo testo unico.

La natura di tale decreto, allorquando emesso, è quella di provvedimento giurisdizionale che, pertanto, può essere impugnato ma non revocato e/o sostituito da colui che lo ha sottoscritto o dai suoi superiori gerarchici. A conferma di tale opzione si veda, per tutte, la recente sentenza Casso Pen., sezione IV, n. 44564 del 11 novembre 2008, ric. Saitta ed altri, che ha, tra l'altro, affermato «il provvedimento di liquidazione del compenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e, come tale, non può essere revocato d'ufficio dal medesimo giudice che lo ha emesso. Il Pubblico Ministero, come anche il procuratore generale, hanno la possibilità di impugnare il provvedimento di liquidazione suddetto, ma non di revocarlo anche implicitamente mediante un secondo decreto sostitutivo del primo. Una volta emesso il decreto il medesimo ufficio non può quindi pretendere di emetterne un secondo e, a questi fini, è del tutto irrilevante l'organizzazione gerarchica dell'ufficio del Pubblico Ministero che rileva solo all'interno dell'ufficio stesso ma non nei confronti dei terzi per i quali può rilevare solo il provvedimento emesso dall'ufficio ed è a tal fine indifferente la persona fisica che lo ha emesso e la posizione gerarchica da essa rivestita».

Se tale è il campo in cui ci si muove dal punto di vista strettamente giurisdizionale, deve essere, invece, affrontato più diffusamente il profilo dell'organizzazione dell'ufficio che maggiormente interessa in questa sede, alla luce anche del nuovo ordinamento conferito agli uffici di Procura dal Decreto legislativo. n. 106/2006. Ebbene, se è vero che la circostanza che fosse previsto un potere di visto del procuratore aggiunto successivo all'emissione del decreto di liquidazione non poteva tradursi nella sostituzione di un provvedimento giurisdizionale già giuridicamente esistente, non può sottacersi che la nuova disciplina in materia di assetto di uffici di Procura, entrata in vigore come detto con l'approvazione del Decreto legislativo. 20 febbraio 2006, n. 106, ha certamente inteso prevedere una gerarchizzazione dei rapporti interni, che, pur non consentendo un potere di revoca su di un provvedimento giurisdizionale emesso, conferisce al procuratore ed ai procuratori aggiunti prerogative di vigilanza e di coordinamento dell'attività dei sostituti anche nella fase preliminare a quella dell'emissione di provvedimenti quali quelli in esame.

Dunque, nel caso di specie, la questione deve essere affrontata dal punto di vista dell'organizzazione interna dell'ufficio di Procura, che ben può dotarsi di regole utili a consentire, attraverso un'adeguata procedimentalizzazione dell'emissione del decreto di liquidazione, l'opportuna verifica del procuratore o del procuratore aggiunto delegato, eventualmente anche mediante lo strumento del visto/assenso preliminare all'emissione di provvedimenti ritenuti di particolare delicatezza o di speciale interesse quali quelli di liquidazione di compensi spettanti ai consulenti tecnici, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità di operato dell'ufficio e la congruità delle liquidazioni. Una puntuale previsione organizzativa appare altresì

utile al fine di chiarire i reciproci compiti in un'ottica di collaborazione tra sostituti procuratori, procuratore della Repubblica e procuratori aggiunti finalizzata al miglior rendimento dell'ufficio.

Delibera di rispondere nel senso che, sebbene non sia consentito al procuratore della Repubblica ovvero al procuratore aggiunto delegato, sostituire con altro provvedimento differente il decreto di liquidazione già emesso dal sostituto procuratore assegnatario del procedimento in favore di consulenti tecnici nominati, l'ufficio di Procura nell'ambito della propria organizzazione interna, ben può dotarsi di regole utili a consentire, attraverso un'adeguata proceduralizzazione dell'emissione del decreto di liquidazione, l'opportuna verifica da parte del procuratore o del procuratore aggiunto delegato, eventualmente anche mediante lo strumento del visto/assenso preliminare da apporre anche sui provvedimenti di liquidazione di compensi spettanti ai consulenti tecnici, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità di operato dell'ufficio e la congruità delle liquidazioni ai consulenti stessi, utile a chiarire i reciproci compiti in un'ottica di collaborazione.

Articolo 55 del testo unico delle spese di giustizia. Rimborso delle spese di viaggio agli ausiliari del magistrato. *(Nota protocollo 0023023.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile Ufficio I, del 17 febbraio 2010)*

Con l'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato previsto che gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Orbene, in seguito all'introduzione della predetta disposizione legislativa, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se agli ausiliari del magistrato spetta il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 115/02 (Testo Unico sulle spese di giustizia) per l'utilizzo del mezzo proprio nei casi preventivamente autorizzati dal magistrato.

L'articolo 55 del D.P.R. 115/02, nel disciplinare le indennità e le spese di viaggio degli ausiliari del magistrato prevede, al comma 1, che "per l'indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali" con equiparazione dell'incaricato, ai fini del trattamento applicabile, al dirigente di seconda fascia di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 165/01.

Il comma 2 del citato articolo 55 prevede, inoltre, che "le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei".

Il comma 3 dispone, infine, che "le spese di viaggio con mezzi aerei e con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato"

Posto che gli articoli 15 della legge n. 836/73 e 8 della legge n. 417/78 non si applicano al personale contrattualizzato di cui al Decreto legislativo n. 165/01, occorre stabilire se l'ausiliario del giudice, possa essere equiparato, ai fini di cui si discute, ai dipendenti pubblici di cui all'anzidetto decreto legislativo.

Sul punto, la scrivente Direzione Generale ritiene, su parere conforme reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, che il rimborso delle spese di viaggio connesse all'utilizzo del mezzo proprio (preventivamente autorizzato dal magistrato) possa avvenire secondo la misura prevista dall'articolo 8 della legge 417/78, in quanto l'ausiliario del magistrato non può in alcun modo essere assimilato al personale contrattualizzato di cui al richiamato decreto legislativo n. 165/01

Del resto, mentre la modifica normativa in esame esclude per il personale contrattualizzato il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, il rinvio operato dal citato articolo 55 del D.P.R. 115/2002 al trattamento economico previsto per i dipendenti statali è effettuato solo sotto il profilo dell'indicazione di un criterio al quale commisurare la quantificazione del rimborso spese.

La medesima conclusione deve essere estesa anche alle altre norme del D.P.R. 115/02 che nel regolare il trattamento economico di trasferta di alcune categorie di soggetti, non riconducibili al personale contrattualizzato di cui al Decreto legislativo n. 165/01, rinviano alla disciplina prevista per i dipendenti statali come nel caso, ad esempio, dell'articolo 41 dello stesso D.P.R. nella parte in cui prevede che i magistrati onorari, per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, hanno diritto alle spese di viaggio secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Rimborso spese di viaggio agli ausiliari del magistrato. *(Circolare 18 febbraio 2011, n. 23023/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Con l'articolo 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato previsto che gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001.

Orbene, in seguito all'introduzione della predetta disposizione legislativa, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se agli ausiliari del magistrato spetta il rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) per l'utilizzo del mezzo proprio

nei casi preventivamente autorizzati dal magistrato.

L'articolo 55 del D.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare le indennità e le spese di viaggio degli ausiliari del magistrato prevede, al primo comma, che «per l'indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali» con equiparazione dell'incaricato, ai fini del trattamento applicabile, al dirigente di seconda fascia di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Il secondo comma del citato articolo 55 prevede, inoltre, che «le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei».

Il terzo comma dispone, infine, che «le spese di viaggio con mezzi aerei e con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato».

Posto che gli articoli 15 della legge n. 836/1973 e 8 della legge n. 417/1978 non si applicano al personale contrattualizzato di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001, occorre stabilire se l'ausiliario del giudice, possa essere equiparato, ai fini di cui si discute, ai dipendenti pubblici di cui all'anzidetto decreto legislativo.

Sul punto, la scrivente Direzione generale ritiene, su parere conforme reso dall'ufficio legislativo di questo Ministero, che il rimborso delle spese di viaggio connesse all'utilizzo del mezzo proprio (preventivamente autorizzato dal magistrato) possa avvenire secondo la misura prevista dall'articolo 8 della legge n. 417/1978 in quanto l'ausiliario del giudice non può, in alcun modo, essere assimilato al personale contrattualizzato di cui al richiamato Decreto Legislativo n. 165/2001.

Del resto, mentre la modifica normativa in esame esclude per il personale contrattualizzato il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio, il rinvio operato dal citato articolo 55 del D.P.R. n. 115/2002 al trattamento economico previsto per i dipendenti statali è effettuato solo sotto il profilo dell'indicazione di un criterio al quale commisurare la quantificazione del rimborso spese.

La medesima conclusione deve essere estesa anche alle altre norme del D.P.R. n. 115/2002 che nel regolare il trattamento economico di trasferta di alcune categorie di soggetti, non riconducibili al personale contrattualizzato di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001, rinviano alla disciplina prevista per i dipendenti statali come nel caso, ad esempio, dell'articolo 41 dello stesso decreto nella parte in cui prevede che i magistrati onorari, per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, hanno diritto alle spese di viaggio secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Trattamento tributario dei rimborsi di spesa ai consulenti tecnici. *(Circolare 18 luglio 2011, n. 96656/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I; estratto)*

(...) Le somme corrisposte agli ausiliari del magistrato configurano, in linea di principio, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il cui trattamento fiscale va determinato in base all'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) che disciplina le indennità e i compensi corrisposti nell'esercizio di una pubblica funzione.

Le predette indennità e compensi perdono la qualificazione fiscale di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vengono attratte nella categoria reddituale propria del soggetto incaricato della pubblica funzione nell'ipotesi in cui le prestazioni siano rese da soggetti che svolgono in maniera abituale un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi (soggetti titolari di partita IVA) ovvero siano state effettuate nell'esercizio di impresa.

Con riferimento alle prestazioni rese da soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo l'Amministrazione finanziaria ha già avuto modo di chiarire che, poiché tutte le spese sostenute dal consulente rilevano come componente negativo di reddito, i rimborsi spese devono essere assoggettati ad IVA ed IRPEF alla stregua del compenso percepito, salvo nel caso di rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del committente magistrato, debitamente ed analiticamente comprovati mediante documentazione intestata all'ufficio giudiziario ed a condizione che le spese sostenute dal professionista non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Nel caso invece di prestazioni rese da ausiliari non titolari di partita IVA, i cui compensi configurano un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, si deve tener presente che qualora i rimborsi riguardino spese anticipate dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro il relativo importo non deve essere assoggettato a tassazione. L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 14 giugno 2011, n. 2011/60053, ha infatti fatto presente che nel determinare la base imponibile IRPEF per lo svolgimento di incarichi riconducibili ai fini tributari nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui al predetto articolo 50, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, occorre tener conto della circostanza che, molto spesso, lo svolgimento dell'incarico comporta la necessità di anticipare spese autorizzate dal committente che, tuttavia, per esigenze amministrative, non vengono attestate mediante fattura intestata all'ufficio giudiziario e, pertanto, non risultano formalmente sostenute in nome e per conto dell'ufficio committente. Sulla base di dette considerazioni ed al fine di evitare effetti distorsivi nella determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (in quanto gli esercenti di pubbliche funzioni non titolari di partita IVA non hanno la possibilità di dedurre i costi a differenza di quanto avviene per i titolari di reddito di

lavoro autonomo o di impresa) la predetta Agenzia ha precisato che l'orientamento espresso in precedenza deve essere inteso nel senso che devono considerarsi sostenute dal titolare di reddito di lavoro dipendente nell'esclusivo interesse dell'ufficio giudiziario/datore di lavoro, secondo quanto stabilito con la circolare ministeriale n. 326/E/1997 (cfr. paragrafo 2.1), le spese anticipate dall'ausiliario del giudice, autorizzate dall'ufficio giudiziario che ha conferito l'incarico ed analiticamente da questi rimborsate.

Consegue pertanto che il relativo rimborso non deve essere incluso nella base imponibile del reddito di lavoro dipendente percepito dal consulente e gli eventuali compensi erogati dal consulente ai propri collaboratori costituiranno reddito solo in capo a questi ultimi, sulla base della categoria di reddito alla quale gli stessi siano riconducibili.

Incarichi di consulenza tecnica tossicologica su sostanze stupefacenti a tecnici dei laboratori chimici

dell'Agenzia delle Dogane. *(Nota del Ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia penale n. 0084799.U del 14 giugno 2012)*

È recentemente pervenuta a questa Direzione generale la richiesta di parere di un ufficio giudiziario in ordine alla possibilità di stipulare con l'ufficio regionale competente dell'Agenzia delle Dogane una convenzione per concordare preventivamente gli importi da liquidare a titolo di onorario a seguito dell'espletamento di incarichi di consulenza tecnica su sostanze stupefacenti, conferiti a tecnici dei laboratori chimici di quella Amministrazione. A corredo della richiesta sono state trasmesse in copia due convenzioni di analogo oggetto, concluse in passato da due Procure della Repubblica con le corrispondenti Direzioni Regionali delle Dogane, le quali si sono impegnare ad espletare presso le loro strutture gli incarichi di consulenza tossicologica conferiti al proprio personale tecnico a fronte della liquidazione dell'importo di € 100 (+ IV A) per la prima analisi qualitativa e quantitativa e di € 50 (+ IVA) per ciascuna delle analisi successive. Con riguardo alle modalità operative si è concordato che il consulente debba provvedere al ritiro del reperto qualora l'ufficio giudiziario ed il laboratorio abbiano sede nella stessa città ovvero che la consegna sia a carico dell'autorità giudiziaria in caso di ubicazione in luoghi diversi.

Dai preliminari contatti intercorsi tra questa Direzione Generale e la Direzione Laboratori dell'Agenzia delle Dogane di Roma è emerso che in passato sono state stipulate anche altre Convenzioni di contenuto analogo e che sono attualmente in corso iniziative per raggiungere un accordo relativo alle analisi da compiere nell'ambito dei procedimenti per direttissima, a fronte di importi più elevati in considerazione dei maggiori oneri derivanti dall'urgenza.

Le convenzioni in parola, in sostanza, tendono a predeterminare l'entità delle liquidazioni nei rapporti tra ufficio giudiziario e laboratorio di analisi dell'Agenzia delle Dogane. Le somme corrisposte dall'autorità giudiziaria confluiscono nel bilancio dell'Agenzia. L'emissione di fattura e conseguente corresponsione dell'IVA sono previste da specifiche disposizioni di legge.

La determinazione del compenso per gli accertamenti tecnici in questione è disciplinata dall'art. 27, commi 1 e 3 D.M. 2 settembre 2006 n. 265, a norma del quale: "1 Per la perizia o consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa. . . 3. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà."

L'importo concordato con le convenzioni sopra richiamate, pertanto, appare vantaggioso sotto il profilo economico, risultando addirittura inferiore al minimo legale (48,03 + 67,66 - 115,69).

L'eventuale maggiorazione per i casi di urgenza (determinati dal rito per direttissima, ma anche in termini generali - da qualsiasi altra esigenza ravvisata dal magistrato procedente) costituisce una scelta che si pone nell'ambito della discrezionalità dell'autorità giudiziaria nell'individuazione della somma da liquidare entro i limiti minimo e massimo previsti dal citato art. 27.

Sulla base delle valutazioni che precedono, questa, Direzione Generale sta considerando la possibilità di raggiungere un accordo quadro di portata generale tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Dogane, che possa valere su scala nazionale, per gli Uffici giudicanti e per quelli requirenti.

In attesa di eventuali, futuri sviluppi si ritiene opportuno assicurare sostanziale omogeneità delle liquidazioni nei casi in cui l'ufficio giudiziario ritenga di conferire incarichi di perizia o consulenza tecnica al personale dell'Agenzia delle Dogane.

Si raccomanda, quindi, di determinare le somme dovute a titolo di onorario mantenendosi sui livelli sopra indicati, comunque, tenendone conto.

Accertamenti chimico-tossicologici da parte di tecnici dei laboratori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

(Nota m. dg.DAG.17/05/2013.0065705.U in data 17 maggio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale)

Il 9 maggio 2013 il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha concluso con

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un accordo-quadro, reperibile sul sito web del Ministero della Giustizia (percorso: Strumenti i Convenzioni, Accordi, Protocolli / Accordi) - con il quale sono state stabilite disposizioni di carattere generale applicabili nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria intenda conferire incarichi di perizia o di consulenza tecnica per l'analisi di sostanze stupefacenti al personale specializzato dei Laboratori chimici della suddetta Agenzia. I Laboratori hanno sede a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Torino, Trieste, Venezia e Verona e sono dotati di un sistema logistico che consente il celere trasferimento dei campioni da esaminare. Alcuni di essi già collaborano con talune Procure della Repubblica, anche sulla base di convenzioni stipulate in sede locale. L'accordo-quadro, oltre ad uniformare gli importi da liquidare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per questo genere di attività, si propone - ferma restando la discrezionalità dei magistrati procedenti nella scelta dei propri ausiliari - di fornire agli uffici giudiziari un ulteriore strumento per contenere il volume delle spese e assicurare, al contempo, che gli accertamenti chimico-tossicologici siano espletati con l'utilizzazione di provate professionalità e strumentazioni di avanguardia.

Ai fini della determinazione degli onorari, sono state disciplinate due ipotesi: gli incarichi ordinari e gli incarichi urgenti.

A norma dell'articolo 2 dell'accordo-quadro, rientrano tra gli incarichi ordinari i casi in cui la relazione debba essere consegnata dal tecnico incaricato entro le ore 18 del giorno successivo a quello di ricezione del reperto (comma 3 articolo cit.); quest'ultimo, a sua volta, dovrà essere consegnato al perito/consulente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 (comma 1). In tale ipotesi il corrispettivo viene determinato nella misura di € 100 per la prima analisi quali-quantitativa e di € 50 per ogni analisi quali-quantitativa successiva (articolo 3, comma 1). Gli importi stabiliti, pertanto, risultano inferiori a quelli previsti dall'articolo 27 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, il quale fissa gli onorari minimi in € 48,03 per la prima analisi qualitativa e in € 67,66 per la prima analisi quantitativa, con l'effetto che l'importo per la prima analisi quali-quantitativa ammonta almeno a € 115,69.

Rientrano tra gli incarichi urgenti (articolo 2, comma 4) i casi in cui l'Autorità procedente fissi per la consegna della relazione tecnica un termine inferiore a quello ordinario. In tale ipotesi il corrispettivo viene determinato nella misura di € 120 per la prima analisi quali-quantitativa e di € 60 per ogni analisi quali-quantitativa successiva (articolo 3, comma 2).

L'articolo 1, comma 2, dell'accordo-quadro stabilisce, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni in sede locale - circondariale o distrettuale - dirette a determinare ulteriori modalità operative per i casi di conferimento degli incarichi anche in orari diversi da quelli ordinari nonché di sabato e nei giorni festivi. In tali ipotesi, tuttavia, l'entità della liquidazione potrà risentire degli oneri aggiuntivi previsti dal C.C.N.L. -- Comparto Agenzie Fiscali per l'erogazione di servizi oltre l'orario di lavoro. La convenienza economica di accordi locali, pertanto, andrà valutata caso per caso e potrà dipendere anche del numero di sequestri di sostanze stupefacenti che statisticamente vengono eseguiti nel singolo circondario o distretto e dal numero di incarichi che dovranno presumibilmente essere conferiti.

L'accordo-quadro naturalmente non pregiudica l'applicazione delle norme di portata generale che possono incidere a vario titolo sulla determinazione delle somme da liquidare (collegialità dell'incarico, particolare complessità delle operazioni, decurtazione per deposito oltre il termine, ecc.).

Reati finanziari

Spese di giustizia per reati finanziari - Resta immutato il sistema di riscossione. *(Circolare n. 8/2626(U)6012, in data 9 ottobre 1998, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio VIII, la quale riporta anche la Nota n. 1386/VIII in data 7 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Dogane)*

Con nota 7 agosto 1998, protocollo n. 1386/VIII, il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (allegato 1) - segnala che taluni Uffici giudiziari ritengono che le modifiche al sistema di riscossione dei crediti erariali derivanti dal D. Legislativo 9 luglio 1997, n. 237, si estendano anche ai crediti per pene pecuniarie e relative spese per reati finanziari e, in particolare, per reati in materia doganale.

Si ritiene opportuno precisare che il citato Decreto Legislativo n. 237/97 non ha operato alcuna modifica al sistema di riscossione delle somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia per reati doganali.

Ciò appare di assoluta evidenza se si considera che l'articolo 1, Decreto Legislativo n. 237/97, ha soppresso soltanto i

servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio e non anche quelli facenti capo al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. Come chiarisce il secondo comma del citato articolo 1, infatti, le nuove disposizioni si applicano solo alle operazioni di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate nonché di pagamento svolte, fino al 31 dicembre 1997, dai detti uffici dipendenti dai Dipartimenti delle Entrate e del Territorio e non anche da quello delle Dogane.

L'articolo 2, D. Legislativo n. 237/97, poi, dispone che «ai soli effetti del presente decreto» sono considerate entrate, tra le altre, «le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie». Ne consegue che le sanzioni inflitte per reati doganali non costituiscono entrate agli effetti del detto Decreto Legislativo n. 237/97 il quale - si ribadisce - ha ben preciso ambito di applicazione definito dall'ari. 1.

Il sistema di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per reati in materia di dogane ha da sempre avuto carattere speciale rispetto a quello di riscossione in genere delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia. L'articolo 208, n. 2), Tariffa Penale, approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, da ritenere in parte qua ancora in vigore, dispone, infatti, che «le pene pecuniarie, indennità e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi» non sono comprese tra le pene pecuniarie e spese riscosse (allora) dai cancellieri quali agenti delle finanze (ed ora dai concessionari del servizio di riscossione).

Tale disposizione trova espressa conferma in quella di cui all'articolo 1, legge 26 agosto 1868, n. 4548, secondo cui «la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle Gabelle, le quali vi provvedono a mezzo dei propri contabili».

Lo speciale sistema di riscossione, mai formalmente ed espressamente modificato, né in occasione dell'adozione dei codici di procedura penale susseguiti da allora, né dalla legge doganale del 1940 (che pure prevedeva disposizioni sostanziali e processuali in materia di contrabbando), né dal vigente Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che, parimenti, contiene disposizioni in materia di contrabbando. Anzi, l'articolo 337 di detto T.U. n. 43173 mantiene il tradizionale sistema di ripartizione delle somme riscosse, in espressa deroga al principio di cui agli articoli 24 e 26 c.p. (vedi articolo 342 T.U. n. 43/73), confermando così la volontà del legislatore di salvare una disciplina speciale di settore, sulla quale non ha inciso il nuovo codice di procedura penale con le relative disposizioni di attuazione, né il D. Legislativo n. 237/97 che - come si è sopra ricordato - ha interessato solo gli uffici dipendenti dai Dipartimenti delle Entrate e del Territorio.

Pertanto, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione alla presente nota invitando i dipendenti Uffici a prestare la dovuta massima collaborazione con le Autorità doganali affinché siano rispettate ed applicate le leggi speciali in materia di riscossione di pene pecuniarie e spese di giustizia derivanti da condanne per reati doganali.

(Allegato 1)

(Nota protocollo n. 1386/VIII, in data 7 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Dogane e Imposte Indirette) - Alcune Direzioni Compartimentali di questo Dipartimento hanno segnalato che taluni Uffici Giudiziari, interessati per la relata degli atti di precetto finalizzati al recupero di multe e spese di giustizia, in esecuzione di sentenze penali relative a reati finanziari (quindi, anche a reati in materia doganale) restituiscono gli stessi sulla base di quanto affermato nella circolare protocollo n. 8/891 del 18 marzo 1998 di codesto Ministero di Grazia e Giustizia, Div. VIII.

In essa viene sostenuto che, per effetto dell'entrata in vigore del D. Legislativo n. 237/97 (articolo 7), dal 1° gennaio 1998, la riscossione dei crediti in esame non spetta più al cancelliere, bensì al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

Al riguardo, si precisa che il decreto legislativo sopra citato, che ha disposto l'abolizione degli Uffici Cassa del Dipartimento delle Entrate e del Territorio, non ha interessato l'attività degli Uffici Cassa di questo Dipartimento.

In merito, poi, alla competenza per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute a seguito di reati di carattere finanziario, questo Dipartimento aveva, a suo tempo, ritenuto opportuno interessare l'Avvocatura Generale dello Stato la quale, con consultazioni rese in data 1° febbraio 1997 e 6 maggio 1997 (in allegato), nel precisare che l'articolo 181 delle disposizioni di attuazione del vigente codice di procedura penale, non ha abrogato le previgenti norme che attribuivano ad organi dell'Amministrazione finanziaria la riscossione delle pene pecuniarie criminali relative a reati finanziari, nonché la riscossione delle spese del relativo processo penale, aveva affermato che «le pene pecuniarie, le spese di giustizia sono entrate di natura patrimoniale dello Stato e non tributarie e, quindi, non può procedersi alla loro riscossione mediante ruolo».

Conseguentemente si ritiene che gli Uffici doganali, ricevuta dall'Ufficio di Cancelleria del Tribunale la sentenza definitiva che condanna il convenuto alla pena pecuniaria con allegata la nota spese di giustizia, devono procedere direttamente alla riscossione delle relative somme mediante notifica o dell'estratto della sentenza in forma esecutiva o del decreto unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione e successive fasi esecutorie.

Per porre in essere l'attività sopra illustrata è indispensabile poter continuare ad ottenere la fattiva collaborazione dei competenti Uffici Giudiziari.

Si invita, pertanto, codesto Dicastero a voler riesaminare la questione, impartendo precise direttive in merito.

Semplificazione della fase della riscossione coattiva dei crediti erariali. (Circolare 2 marzo 2009, n. 01206/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Si fa seguito alla precedente nota 29 settembre 2008, n. 126253/U con la quale sono state date istruzioni agli uffici in merito alla riforma della riscossione in oggetto che, come noto, ha eliminato la fase della redazione dell'invito al pagamento ed ha previsto la notifica al debitore, da parte degli agenti della riscossione, di una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto e la contestuale cartella di pagamento.

Con tale nota sono stati invitati gli uffici a redigere minute di ruolo differenziate, affinché gli agenti della riscossione potessero senza equivoco distinguere i flussi della riscossione relativi alla normativa previgente da quelli relativi alla nuova disciplina.

Era stato, altresì, precisato che la stessa distinzione doveva essere riportata anche nella nota di accompagnamento di ciascuna minuta di ruolo.

Al fine di assicurare la completezza e l'uniformità delle informazioni contenute nelle note di accompagnamento, la società Equitalia Servizi ha predisposto, d'intesa con questa Direzione generale, uno specifico modello per gli uffici giudiziari, denominato «prospetto accompagnatorio minuta ruolo», che si allega alla presente nota, e che dovrà essere adottato da tutti gli uffici.

L'ufficio recupero crediti che procede all'inoltro delle minute di ruolo dovrà quindi compilare tale modello in tutte le sue parti.

Al riguardo si raccomanda particolare attenzione nello sbarramento, nel campo «specie ruolo ordinario», delle voci alternative previste «coattivo» o «volontario».

Dovrà essere contrassegnata la voce «coattivo» quando si richiede di formare un ruolo con partite di credito per le quali l'ufficio ha provveduto alla notifica ai debitori dell'invito al pagamento. Ciò riguarderà tutte le procedure pregresse per le quali, prima della riforma, si era già provveduto alla notifica dell'invito al pagamento senza che si fosse ancora provveduto ad attivare la riscossione mediante ruolo, oppure, anche a seguito della riforma, i casi di cui all'articolo 248 del testo unico delle spese di giustizia, per la riscossione del contributo unificato omesso o pagato in modo insufficiente e per la riscossione della relativa sanzione.

Dovrà invece essere contrassegnata la voce «volontario» quando si richiede di formare un ruolo con partite di credito per le quali l'ufficio, ai sensi dell'articolo 227 -ter del testo unico delle spese di giustizia, introdotto dalla riforma, non ha effettuato l'invito al pagamento.

Per quanto attiene i pagamenti rateali, ove l'ufficio debba richiedere l'iscrizione a ruolo di partite di credito per le quali è stato già disposto il pagamento rateale, come ad esempio nei casi in cui il giudice disponga in sentenza tale modalità, si dovrà predisporre una specifica minuta di ruolo ed indicare il numero di rate nell'apposito spazio.

Potranno essere raccolte nella medesima minuta solo le partite di credito aventi lo stesso numero di rate, a prescindere dall'ammontare degli importi.

Non potranno quindi essere comprese nella stessa minuta di ruolo partite di credito che abbiano un numero diverso di rate né partite di credito che non prevedono pagamenti rateali insieme a partite di credito per le quali siano presenti provvedimenti di rateizzazione.

Per quanto attiene il pregresso, si rappresenta che la società Equitalia Servizi ha segnalato che le minute di ruolo inviate da alcuni uffici recupero crediti, successivamente all'entrata in vigore della riforma e secondo le istruzioni fornite da questa Direzione generale nella citata nota 29 settembre 2008, n. 126253/U, sono state sottoscritte con l'indicazione di ruolo «coattivo», ancorché lo stesso si riferisse a partite di credito per le quali si stava procedendo ai sensi dell'articolo 227 -ter del testo unico delle spese di giustizia.

Al fine di consentire la correzione di tale errore - da ritenersi di carattere meramente materiale, posto che la tipologia della procedura applicata (predisposizione della minuta di ruolo senza invito al pagamento) implica ex lege la natura «volontaria» del ruolo - la società Equitalia Servizi provvederà a trasmettere agli uffici interessati l'elenco dei relativi ruoli, già formati e vistati, affinché ne venga autorizzata la correzione da «coattivi» in «volontari».

A seguito dell'autorizzazione da parte dei rispettivi responsabili del procedimento, che hanno sottoscritto i ruoli in questione, la società procederà, in via eccezionale solo per tali ipotesi, alla relativa correzione informatica dei ruoli.

In considerazione del fatto che la predetta correzione verrà effettuata solo con modalità informatica e che resterà pertanto il documento di ruolo sottoscritto dal responsabile del procedimento con la dicitura «coattivo», si raccomanda agli uffici di conservare la comunicazione della società e la successiva autorizzazione alla correzione dell'errore materiale unitamente ai corrispondenti ruoli, ciò anche in vista di eventuali contenziosi inerenti la riscossione.

Riscossione

Campione penale - Provvedimenti di cumulo – Riscossione. *(Circolare n. 8/462(0)60/2, in data 14 febbraio 1998, del Ministero G.G., Affari civili)*

Si premette che, a proposito di quanto in oggetto indicato, questa Direzione Generale ha emanato le note 23 dicembre 1997, prot. n. 8/4180160/2, 15 gennaio 1998, protocollo n. 8/106(U)60/2 e 23 gennaio 1998, protocollo n. 8/172(15)6012.

Si aggiunge, peraltro, che la complessità delle problematiche collegate all'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, forma oggetto di studio da parte di un gruppo cui partecipano anche Magistrati e Funzionari di questa Amministrazione unitamente a personale del Ministero delle Finanze, del Tesoro e dell'Ente Poste, al fine di addivenire ad una rapida modifica del citato Decreto Legislativo n. 237/97.

Nel frattempo, si possono fornire ulteriori indicazioni circa talune problematiche che gli Uffici Giudiziari hanno formalmente o informalmente comunicato a questa Direzione Generale.

Fra queste rientra quella concernente l'esigenza di inviare agli Uffici del Registro incaricati di formare il ruolo per il recupero delle spese di giustizia, una successiva nota delle spese da parte delle cancellerie, redatta a seguito di provvedimento di cumulo unitamente a copia di quest'ultimo.

Poiché il titolo sul quale gli uffici finanziari provvedono a formare il ruolo da affidare per l'esecuzione al concessionario, è rappresentato dalla sentenza passata in cosa giudicata o dal decreto penale di condanna non più impugnabile, è evidente che ogni provvedimento - come il cumulo - che dovesse incidere sull'ammontare delle pene pecuniarie, richiede i seguenti adempimenti: a) la formazione di una nuova nota sostitutiva della prima; b) l'invio di tale nuova nota - unitamente a copia del provvedimento di cumulo - all'Ufficio del Registro competente.

La missiva di inoltro della nota così variata dovrà essere indirizzata, per conoscenza, anche agli Uffici del Registro che risultassero già destinatari di precedenti analoghe comunicazioni formate sulla base di singole sentenze o decreti penali di condanna inclusi o rideterminati in provvedimenti di cumulo.

Spese di giustizia - Riscossione dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese di giustizia. *(Circolare n. 8/891(U)60/2, in data 18 marzo 1998, del Ministero G.G., Aff. civili, Ufficio VIII)*

Facendo seguito alle note 23 dicembre 1997, protocollo n. 8/4180/60/2, 15 gennaio 1998, protocollo n. 8/106(U)60/2, 23 gennaio 1998, protocollo n. 8/172(15)60/2 e 14 febbraio 1998, protocollo n. 8/462(U)60/2, in attesa di eventuali modifiche che potranno essere apportate al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237, al fine di sciogliere i numerosi quesiti che sono stati proposti da più uffici giudiziari in ordine alla normativa che deve regolare i procedimenti esecutivi pendenti alla data del 31 dicembre 1997, si rammenta che la nuova disciplina sulla riscossione dei crediti erariali per pene pecuniarie, spese di giustizia e imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito non contiene alcuna disposizione di natura transitoria.

Le nuove norme che attribuiscono al concessionario del servizio di riscossione il potere di agire esecutivamente contro i debitori erariali, in luogo del cancelliere, hanno chiaramente natura processuale.

È noto che il principio generale di diritto intertemporale, cui deve farsi riferimento nel caso in cui nuove leggi di carattere processuale o procedimentale in genere non contengano disposizioni transitorie, è quello sintetizzato dal brocardo *tempus regit actum*.

In buona sostanza, cioè, gli atti di un procedimento devono essere compiuti in conformità alle norme che sono vigenti nel momento in cui l'atto stesso viene compiuto.

Da ciò consegue, con evidenza, che spettando, dal 1° gennaio 1998, la competenza alla riscossione (bonaria e coattiva) dei crediti erariali non più al cancelliere, ma al concessionario del servizio di riscossione (articolo 7, D. Legislativo n. 237/1997), a decorrere da tale data non spetta più al cancelliere compiere alcun atto per il recupero dei crediti erariali, salvo, ovviamente, il rispetto del generale dovere - corollario del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione - di prestare la massima collaborazione con gli altri organi (uffici finanziari e concessionari del servizio di riscossione) divenuti competenti, affinché il servizio sia compiuto con celerità ed efficienza.

Pertanto, il cancelliere - non avendo più il potere di agire in via di esecuzione forzata quale organo del Ministero delle Finanze - deve curare che, come già disposto per i procedimenti che sono iniziati nel vigore della nuova normativa, siano messi a disposizione degli uffici finanziari gli atti necessari perché si possa procedere al recupero dei crediti per i quali erano iniziate le procedure di riscossione coattiva prima del 31 dicembre 1997.

A tal fine il cancelliere dovrà trasmettere al locale Ufficio del Registro estratto della sentenza o copia conforme del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, unitamente alla nota riepilogativa delle spese recuperabili per intero e delle spese recuperabili in misura fissa, specificando se siano state eventualmente recuperate parte delle somme dovute e precisando che trattasi di

procedimento iniziato prima del 31 dicembre 1997 e non proseguito per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 237/1997. Analogamente dovrà provvedersi per quanto riguarda il servizio del Campione Civile relativamente ai procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 1997.

Sanzioni amministrative per violazioni al diritto d'autore - Versamento - Capitolo di bilancio. *(Circolare 18 giugno 2001, n. 178/2070/2001 del Ministero Giustizia, Affari civili)*

In virtù dell'applicazione della legge 18 agosto 2000, n. 248, articolo 8, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati nella misura pari al 50% ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia, destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti della legge de quo.

Ciò premesso si segnala che, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per le politiche di bilancio, Ufficio X, ha comunicato che ai sensi della prefata disposizione è stato istituito, nello stato di previsione dell'entrata, per l'anno finanziario 2001, all'U.P.B. 6.2.7. - Attività di controllo, informazione e repressione violazioni il capitolo 2384 recante la seguente denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative applicate a tutela del diritto di autore da riassegnare in misura pari al 50% allo stato di previsione del Ministero della giustizia e nella restante parte allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Pertanto si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a voler portare la presente a conoscenza degli uffici giudiziari di rispettiva competenza, affinché in sede di applicazione delle sanzioni, i proventi dalle stesse derivanti vengano versati al suddetto capitolo d'entrata.

Spese processuali - Recupero - Dilazione e rateizzazione - Criteri e modalità della decisione sulla domanda. *(Circolare 23 ottobre 2003, n. 11 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28 marzo 2003 - emanato ai sensi dell'articolo 233 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - pubblicato nella G.U. n. 163 del 16 luglio 2003, sono stati individuati i criteri e le modalità della decisione avente ad oggetto la domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e delle relative comunicazioni al Concessionario.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al menzionato decreto, al fine di facilitare l'attività degli uffici.

Si osserva, innanzitutto, che l'attività delle Cancellerie disciplinata dal decreto dirigenziale in oggetto costituisce procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241/1990. I dirigenti degli uffici, pertanto, dovranno individuare, con atto formale, i funzionari addetti all'ufficio responsabili del procedimento.

L'indicazione del responsabile del procedimento dovrà essere riportata con chiarezza negli atti e provvedimenti inerenti la pratica (articolo 5, terzo comma, legge n. 241/1990).

Relativamente all'attività connessa alla materia in oggetto, si rappresenta in primo luogo, che, ai sensi dell'articolo 232 del testo unico, il funzionario addetto all'ufficio è competente a decidere sull'istanza di dilazione e rateizzazione del pagamento del credito con riferimento alle sole spese processuali, alle sanzioni pecuniarie processuali ed alle spese di mantenimento in carcere già iscritte presso gli uffici del campione penale alla data del 30 giugno 2002 ovvero, relativamente al recupero delle spese di mantenimento in carcere, successivamente secondo il criterio indicato al punto 6) della circolare 8 ottobre 2002, n. 6 di questo Dipartimento; il funzionario presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto è competente a decidere, ai sensi dell'articolo 209 del testo unico, sull'istanza di dilazione e rateizzazione delle spese di mantenimento in carcere iscritte presso lo stesso istituto.

Infatti, il pagamento rateale delle pene pecuniarie (multa e ammenda), se non disposto con il provvedimento di condanna (articolo 133-ter c.p.), può essere concesso soltanto dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 660 c.p.p., a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 238 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, disposta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 212/2003, pubblicata sulla G.U. del 25 giugno 2003, suppl. n. 25.

Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ad enti (persone giuridiche, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) - l'articolo 240 del testo unico stabilisce, invece, che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; tale ultimo articolo individua genericamente nell'«ufficio» l'organo competente a concedere la dilazione. La definizione generica di «ufficio» e l'equiparazione ai fini dell'esecuzione - ad eccezione della disciplina della conversione -

delle sanzioni amministrative pecuniarie alle pene pecuniarie, desumibile dall'articolo 241 del testo unico e dalla lettura della relazione al medesimo articolo, induce a ritenere che la competenza a decidere sull'istanza di pagamento rateale e di dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione spetti al giudice dell'esecuzione.

La dilazione e la rateizzazione non sono applicabili al contributo unificato (articolo 249 del testo unico).

Premesse queste indicazioni di carattere generale, si reputa opportuno fornire specifici chiarimenti in ordine a tal uni articoli del decreto dirigenziale di cui all'oggetto. In merito all'articolo 3 del decreto dirigenziale, si osserva che la domanda di dilazione e/o di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, personalmente o a mezzo di persona incaricata con delega scritta del debitore ovvero anche a mezzo raccomandata. Come noto, ai sensi dell'articolo 232, primo comma, del testo unico, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Tale momento va identificato, trattandosi di riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito, nell'atto di pignoramento ad opera dell'ufficiale della riscossione (articolo 491 c.p.c.).

In merito al trattamento tributario delle istanze di rateizzazione e dilazione, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, opportunamente interpellata in merito, ha ritenuto che le stesse vadano assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo.

Per ciò che concerne le notizie richieste con il sesto comma del citato articolo 3, in particolare per quelle di cui alla lettera f), si osserva che esse costituiscono un ulteriore elemento utile per valutare la capacità economica dell'istante, che certamente appare ancor più limitata dall'esistenza di altre procedure di riscossione in corso a carico del debitore.

In ogni caso, si rappresenta che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista al sesto comma, lettera f), costituisce condizione di ammissibilità della domanda solo nel caso in cui la stessa si riferisca a crediti già iscritti a ruolo.

In merito agli articoli 3, 4 e 5 del decreto dirigenziale, si evidenzia che i provvedimenti di inammissibilità e improcedibilità, così come quelli di accoglimento, rigetto e revoca, devono essere sempre motivati (articolo 3, legge 7 agosto 1990, n. 241).

Ai provvedimenti di inammissibilità di cui all'articolo 4 del decreto dirigenziale, l'ufficio, al fine di facilitare la riproposizione dell'istanza, deve allegare un modello di domanda con tutti i dati richiesti dall'articolo 3 del medesimo decreto.

La richiesta di trasmissione di documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto dirigenziale deve contenere l'avvertimento espresso che, in caso di inosservanza dei termini prescritti per la trasmissione, la domanda verrà dichiarata improcedibile ovvero il provvedimento di concessione del beneficio potrà essere revocato (articolo 8, legge n. 241/1990).

Per ciò che concerne, in particolare, l'articolo 5, quarto comma, del decreto si rileva che il beneficio della rateizzazione delle spese processuali ovvero delle sanzioni processuali pecuniarie è accordato senza necessità di accertamenti sulla situazione reddituale ed economica dell'istante - e sempre che la domanda sia stata ritenuta ammissibile - quando con la stessa sentenza o decreto penale di condanna è stato disposto il pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter c.p.. In tali ipotesi, infatti, le valutazioni già effettuate dal giudice sono recepite de plano dal funzionario.

Conseguentemente, nei casi in parola, l'ufficio è tenuto a concedere il beneficio della rateizzazione anche se l'istanza non contiene gli elementi indicati all'articolo 3, lettere e), f), g), del medesimo decreto. Tale regime non è stato esteso alle spese di mantenimento in carcere in considerazione del fatto che il più delle volte tali spese sono recuperate a distanza di molto tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali ovvero delle sanzioni pecuniarie processuali.

In tali ipotesi appare, pertanto, opportuna una nuova valutazione della situazione reddituale ed economica dell'istante.

Per ciò che concerne l'articolo 6 del decreto dirigenziale si precisa che nell'ipotesi di richiesta congiunta di dilazione e successiva rateizzazione, di cui alla lettera e), l'integrale pagamento del debito deve avvenire nel termine massimo di 30 mesi.

Per ciò che concerne gli articoli 7 ed 8 del decreto dirigenziale si rileva che, per la determinazione del periodo di dilazione o del numero delle rate, si tiene conto delle condizioni patrimoniali del debitore rapportate al credito complessivo che l'ufficio deve recuperare.

Per ciò che concerne l'articolo 9 del decreto dirigenziale si evidenzia che, nei casi di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del medesimo decreto, il periodo di dilazione decorre dalla data del provvedimento che accorda il beneficio.

Si osserva che nessuna comunicazione è prevista nei confronti del Concessionario in caso di dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'istanza proposta dopo l'iscrizione a ruolo della partita di credito, in quanto la procedura esecutiva viene sospesa non dalla semplice presentazione della domanda, ma solamente dal provvedimento che accorda il beneficio della dilazione e/o della rateizzazione. Ad ogni provvedimento di concessione del beneficio va allegato un prospetto riassuntivo del piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi calcolati sulla quota

capitale dovuta.

Nel caso in cui la dilazione ovvero la rateizzazione sia accordata nella fase dell'adempimento spontaneo, l'ufficio, per agevolare la compilazione dei modelli di pagamento F23 da parte del debitore, deve allegare al provvedimento di concessione del beneficio il predetto modello di versamento F23 precompilato con i dati necessari per i pagamenti.

Per quanto riguarda il pagamento delle somme iscritte a ruolo, si fa presente che le relative modalità sono disciplinate dal D.M. (Finanze) 28 giugno 1999 (pubblicato nella G.U. del 20 luglio 1999, n. 168). Il pagamento delle rate ovvero della somma dilazionata, pertanto, può essere eseguito:

- a) presso gli sportelli del Concessionario che ha notificato la cartella di pagamento;
- b) utilizzando il bollettino di conto corrente postale (modello F35).

Al fine di consentire il corretto conteggio degli eventuali costi della procedura a carico del debitore, è opportuno invitare il debitore stesso ad effettuare il pagamento della prima rata presso lo sportello del Concessionario che ha in carico il credito.

Per ciò che concerne l'articolo 10 del decreto dirigenziale, si rileva che la procedura esecutiva è sospesa dal momento in cui è adottato il provvedimento che dispone la dilazione ovvero la rateizzazione. In tal caso, copia del provvedimento deve essere sollecitamente trasmessa al Concessionario - per il tramite del Consorzio nazionale dei Concessionari - con richiesta espressa di sospensione della procedura esecutiva nei confronti del debitore che ha ottenuto il beneficio.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità che - in via provvisoria e fino a quando gli uffici non saranno collegati telematicamente con i Concessionari - la copia del provvedimento che dispone la dilazione o la rateizzazione sia trasmessa anche in via cartacea al Concessionario.

In merito alle modalità di comunicazione si segnala che - ad eccezione delle richieste di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto dirigenziale - i Concessionari possono ricevere informazioni soltanto in via telematica.

Conseguentemente, in attesa che venga attuato il collegamento telematico fra gli uffici giudiziari ed i Concessionari, tutte le comunicazioni che riguardano il ruolo (ad esempio, concessione/revoca del beneficio della dilazione ovvero della rateizzazione) devono essere effettuate attraverso il Consorzio nazionale dei Concessionari (C.N.C.) che trasformerà il dato fornito dall'ufficio giudiziario in flusso telematico.

Al fine dell'abbattimento dei costi della procedura si rappresenta che è necessario che i dati vengano forniti al Consorzio nazionale dei Concessionari, ove possibile, su supporto informatico (floppy).

In caso di istanza di concessione di dilazione o rateizzazione di debito solidale proposta da uno o più condebitori solidali, gli effetti della sospensione della riscossione di cui all'articolo 218 del testo unico si estendono a tutti i condebitori.

Al riguardo si fa presente che la gestione di un credito dovuto da più debitori solidali deve essere «unica»: l'ufficio deve formare un unico ruolo riferito all'ambito territoriale in cui opera il Concessionario di uno dei debitori, anche se il domicilio fiscale degli altri condebitori ricade in Comuni non compresi nello stesso ambito.

Invero, premesso che in presenza di un'obbligazione con pluralità di debitori le spese possono essere richieste anche a uno solo dei condannati (articolo 1292 ss. c.c.), la facoltà di disporre l'esecuzione coattiva contro un solo debitore fa capo al Concessionario (che agisce nell'interesse e per conto del creditore). Questi, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 602/1973, quando l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega il Concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere. Di conseguenza, gli eventuali pagamenti rateali ovvero il pagamento della somma dilazionata, che costituiscono causa di estinzione parziale/totale del debito da riscuotere nei confronti dei condebitori, comportano «automaticamente» la riduzione della somma (parziale o totale) iscritta a ruolo nei confronti degli stessi condebitori.

Le operazioni di riduzione sono eseguite direttamente dal Concessionario.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta alla scadenza del termine di dilazione concesso ovvero di mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve essere avviata o ripresa la riscossione del carico intero o residuo (articoli 232, quarto comma, e 218 del testo unico).

In caso di decadenza dal beneficio della dilazione (articolo 2, lettera a), del decreto dirigenziale) all'importo capitale vanno aggiunti gli interessi già calcolati con il provvedimento di dilazione.

In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione (articolo 2, lettere b) e e), del decreto dirigenziale), gli interessi relativi alle rate non ancora scadute non sono più dovuti.

Quando la partita di credito è già iscritta a ruolo, la decadenza dal beneficio per inadempimento non necessita di apposito provvedimento dichiarativo dell'ufficio in quanto il Concessionario procede automaticamente a riprendere l'attività di riscossione, precedentemente sospesa, al verificarsi del primo inadempimento.

Il debitore, del resto, risulta essere già stato edotto delle conseguenze dell'inadempimento con il provvedimento che concede il beneficio. Nel caso in esame deve essere emesso un provvedimento di scarico per il Concessionario specificando che sul credito da recuperare non sono dovuti gli interessi già calcolati sulle rate non ancora scadute.

Per ciò che concerne l'articolo 11 del decreto dirigenziale si rileva che ogni comunicazione dell'ufficio al debitore relativa al procedimento di dilazione ovvero di rateizzazione va portata a conoscenza del medesimo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di garantire la certezza della data in cui il destinatario ha ricevuto la comunicazione.

La norma prevede il recupero, a carico del debitore, delle spese postali pagate dall'ufficio per ogni comunicazione inerente il procedimento di dilazione ovvero rateizzazione. I relativi importi vanno riscossi con il codice tributo 773T, quali spese anticipate dall'Erario.

Per ciò che concerne l'articolo 12 del decreto dirigenziale si osserva che sulle somme il cui pagamento è dilazionato ovvero rateizzato, devono essere applicati gli interessi nella misura prevista dall'articolo 21, commi primo e secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -richiamato dall'articolo 232, quinto comma, del testo unico - già fissati al tasso del 6% annuo fino al 30 giugno 2003 e, a decorrere dal 1° luglio 2003, al tasso del 4% (cfr. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 giugno 2003).

L'ammontare degli interessi deve essere determinato con il provvedimento con il quale viene concesso il beneficio e deve essere riscosso unitamente al credito principale alla scadenza del termine di dilazione ovvero contestualmente ai pagamenti rateali (articolo 21, secondo comma, D.P.R. 602/1973).

Al fine di consentire il calcolo corretto degli importi delle rate dovute, è stato predisposto un modello in formato Excel, allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito www.giustizia.it, che facilita la predisposizione del piano di ammortamento, nel quale devono essere inseriti soltanto i seguenti dati:

numero registro dei crediti, generalità del debitore, data di decorrenza degli interessi, il numero delle rate, l'importo del debito rateizzato, il tasso di interesse, la data di scadenza della prima rata.

Gli interessi devono essere applicati con la seguente decorrenza:

a) nella fase dell'adempimento spontaneo: dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 212 del testo unico (cioè dal giorno successivo alla scadenza del termine di un mese dalla notifica dell'invito al pagamento);

b) nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito: dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 25, secondo comma, D.P.R. 602/1973 (cioè dal sessantunesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento), quando la domanda è presentata prima di tale data; ovvero

dalla data di presentazione della domanda quando, invece, la stessa è presentata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tale ultima ipotesi devono essere aggiunti gli interessi di mora per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di pagamento (sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento) e quella di presentazione della domanda.

Nell'ipotesi in cui venga accordato il beneficio della dilazione, l'interesse deve essere calcolato per il periodo compreso tra la data di decorrenza, individuata dal secondo comma del citato articolo 25; e la scadenza del termine di pagamento.

Nell'ipotesi in cui venga accordato il pagamento rateale, una volta che sia stato fissato il numero delle rate, si procede alla predisposizione del piano di ammortamento finanziario del debito, tramite l'utilizzo dello strumento informatico sopra indicato, che utilizza il procedimento della rata costante posticipata, sulla base delle regole proprie della matematica finanziaria. Poiché la rateizzazione avviene con frazionamento mensile e l'inizio del piano di ammortamento coincide con il primo giorno del mese di pagamento della prima rata, occorre calcolare anche gli interessi intercorrenti tra la data di effettiva scadenza del debito e l'inizio del piano di ammortamento. Alla prima rata di ammortamento devono, pertanto, essere sommati detti interessi nonché l'eventuale importo centesimale conseguente agli arrotondamenti del piano di ammortamento affinché il totale delle quote capitale coincida con l'importo da rateizzare. Va precisato che trattasi di somma algebrica nel senso che tali importi, ove di segno negativo (nel caso in cui la decorrenza del debito ricada all'interno del primo mese di ammortamento ovvero in presenza di un arrotondamento per eccesso), andranno sottratti.

Si rappresenta, inoltre, che dopo aver ottenuto la dilazione ovvero la rateizzazione, il debitore potrebbe chiedere di estinguere anticipatamente il debito.

In tal caso: 1) se è stato accordato il beneficio della dilazione (articolo 2, lettera a), del decreto dirigenziale) non devono più essere riscossi gli interessi a partire dalla data in cui è effettuato il pagamento e sino alla data di scadenza del termine di dilazione; 2) se è stato accordato il beneficio della rateizzazione (articolo 2, lettere b) e c), del decreto dirigenziale) non sono più dovuti gli interessi sulle rate non ancora scadute.

Al fine di consentire lo «sgravio» degli interessi non dovuti dal ruolo, deve essere emesso uno specifico provvedimento di discarico al Concessionario.

In allegato alla presente circolare vengono, inoltre, forniti al fine di agevolare gli uffici: un fac-simile di presentazione della domanda di dilazione e rateizzazione, nonché un fac-simile dei provvedimenti che decidono sulle relative istanze.

Spese di giustizia - Riscossione a mezzo ruolo - Attribuzione del codice fiscale. (Circolare 5 dicembre 2003, n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate)

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha riunito e coordinato tutte le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale, ha disciplinato la riscossione dei crediti erariali per le spese processuali, le spese di mantenimento dei detenuti, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle pecuniarie processuali.

La competenza alla iscrizione a ruolo delle spese di giustizia, derivante da inadempimento del soggetto che non vi abbia provveduto spontaneamente, è stata attribuita agli uffici giudiziari (la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ed Uffici per la Sorveglianza, gli Uffici dei Giudici di Pace) ed agli istituti penitenziari.

Il D.P.R. 605/1973 e successive modificazioni, che reca disposizioni in tema di riscossione e disciplina, all'articolo 12, la formazione e il contenuto dei ruoli, prevede l'indicazione di dati obbligatori fra cui il numero di codice fiscale del soggetto debitore e stabilisce inoltre che, in difetto di tali indicazioni, non può farsi luogo all'iscrizione.

Qualora i soggetti debitori non siano in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dall'Agenzia delle Entrate, come accade frequentemente per i debitori stranieri, le partite iscritte a ruolo vengono scartate per mancata validazione del codice fiscale, impedendo di fatto la riscossione delle somme dovute e soggette a prescrizione.

Vista la peculiarità dei soggetti iscritti a ruolo da parte degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ed in particolar modo la speciale disciplina delle pene pecuniarie, che comporta, in caso di insolubilità, la conversione delle stesse in misure restrittive della libertà personale, si forniscono i seguenti chiarimenti, volti a uniformare i criteri di operatività degli uffici nel rilascio dei codici fiscali ai predetti soggetti.

Al fine di effettuare iscrizioni a ruolo, con la corretta indicazione del codice fiscale del soggetto debitore, gli uffici giudiziari e gli istituti penitenziari, in via preliminare, possono verificare, mediante il collegamento telematico con l'anagrafe tributaria in corso di completamento, se il soggetto è già in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.

Nel caso in cui non risulti attribuito il codice fiscale, al fine di dare esecuzione ai propri adempimenti e per salvaguardare il termine di prescrizione che opera nei confronti di tali somme, gli uffici giudiziari e gli istituti penitenziari possono chiederne l'attribuzione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, indicando i dati anagrafici completi del soggetto per cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale, nonché il domicilio fiscale dello stesso, così come previsto dall'articolo 4 del medesimo D.P.R. 605/1973.

La richiesta di attribuzione del codice fiscale per il soggetto che ne sia sprovvisto deve essere completa della motivazione e dell'attestazione dell'ufficio richiedente volta ad assicurare che i dati identificativi del soggetto corrispondono a quelli riportati in atti provenienti dall'Autorità giudiziaria o in atti processuali.

L'ufficio locale dell'Agenzia deve acquisire agli atti tutta la documentazione prodotta dall'ufficio richiedente.

Qualora venga riscontrato che il soggetto debitore è titolare di un codice fiscale attribuito sulla base di dati anagrafici non corretti, ovvero che il domicilio fiscale registrato in anagrafe tributaria non è correttamente aggiornato, su richiesta dell'ufficio giudiziario o dell'istituto penitenziario, e sulla base dell'attestazione da questi prodotta, l'ufficio locale dell'Agenzia procede all'aggiornamento dei dati riguardanti il debitore.

Qualora il soggetto debitore sia iscritto in una anagrafe comunale, l'attestazione dei dati anagrafici e di residenza, per l'attribuzione del codice fiscale o la rettifica dei dati, consiste nella certificazione anagrafica rilasciata dal Comune.

Discarico per inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo - Adempimenti del Concessionario. (Risoluzione 29 dicembre 2003, n. 233/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con nota ... la Direzione regionale ... ha chiesto alla Scrivente di pronunciarsi circa la corretta interpretazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativamente alla procedura di discarico per inesigibilità, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178 e dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 265.

Al riguardo, si osserva che, relativamente a quanto dovuto dai Concessionari in caso di diniego al discarico, il citato terzo comma prevede l'obbligo, per il Concessionario del servizio nazionale della riscossione, di versare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, un quarto dell'importo iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi legali.

Il successivo quarto comma, a sua volta, prevede la possibilità per il Concessionario di «definire la controversia» pagando, entro 90 giorni dalla notifica del citato provvedimento di diniego, la

metà dell'importo dovuto in base al suindicato terzo comma.

Ciò premesso, convenendo con quanto affermato dalla Direzione regionale, la Scrivente ritiene che, dal combinato disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 112/1999, emerga chiaramente che il Concessionario, se non intende impugnare il provvedimento di diniego, può evitare l'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo e non riscosse versando:

a) entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, un importo pari ad un quarto dell'ammontare delle stesse somme; ovvero

b) entro i successivi 80 giorni, oltre all'importo di cui al punto a), un ulteriore ottavo delle predette somme.

Naturalmente, in entrambe le alternative, dovranno essere, altresì, versati i relativi interessi.

Diversamente argomentando (e cioè ritenendo che il Concessionario possa versare, entro il novantesimo giorno dalla notifica del provvedimento di diniego, soltanto un ottavo dell'ammontare delle somme iscritte a ruolo), si perverrebbe alla paradossale e, perciò, inammissibile conclusione di accordare al Concessionario che adempie in un termine più lungo (90 giorni) un trattamento più favorevole (il pagamento di un ottavo dell'importo non riscosso), di quello (il pagamento di un quarto in parola) riconosciuto al Concessionario che adempie entro un termine più breve (dieci giorni).

Si fa, infine, presente che, naturalmente, se viene presentato ricorso alla Corte dei Conti avverso il provvedimento di diniego e tale ricorso viene respinto dalla stessa Corte, il Concessionario deve versare l'intero ammontare delle somme iscritte a ruolo e non riscosse.

Spese di giustizia - Criteri e modalità della decisione della domanda di sospensione della riscossione delle spese processuali. (Circolare 21 gennaio 2004. n. 12 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia in data 22 ottobre 2003, emanato ai sensi dell'articolo 215 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2004, sono stati individuati i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al menzionato decreto, al fine di facilitare l'attività degli uffici.

Si osserva, in primo luogo, che l'attività delle Cancellerie e degli istituti penitenziari (competenti per il recupero delle spese di mantenimento in carcere secondo il criterio già indicato al punto 6 della nota circolare 8 ottobre 2002, n. 6 di questo Dipartimento), disciplinata dal decreto dirigenziale in oggetto, costituisce procedimento amministrativo regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I dirigenti degli uffici, pertanto, dovranno individuare, con atto formale, i funzionari responsabili del procedimento. L'indicazione del responsabile del procedimento dovrà essere riportata con chiarezza negli atti e provvedimenti inerenti la pratica (articolo 5, terzo comma, legge citata).

Premesse queste indicazioni di carattere generale, si reputa opportuno fornire specifici chiarimenti in ordine a tal uni articoli del decreto dirigenziale in oggetto.

L'articolo 1 del decreto dirigenziale determina i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo. In merito si osserva che, come emerge dalla relazione illustrativa all'articolo 226 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ruolo è titolo esecutivo per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e dell'e sanzioni pecuniarie processuali. L'articolo 215 del citato decreto del Presidente della Repubblica disciplina l'ipotesi di sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo, con espresso richiamo all'articolo 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Pertanto, la sospensione amministrativa della riscossione presuppone l'impugnazione del ruolo, proposta avanti al giudice competente, ordinario o tributario, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa.

Il funzionario responsabile dovrà valutare i motivi di impugnazione del ruolo addotti avanti al giudice di merito e riportati nell'istanza di sospensione amministrativa, accordando quest'ultima qualora gli stessi «non risultino manifestamente infondati» (articolo 1).

Con tale affermazione, il testo normativo ha ritenuto legittima la sospensione amministrativa allorché il funzionario responsabile rilevi che le censure formulate dall'istante nell'atto di impugnazione del ruolo non risultino palesemente pretestuose o, comunque, prive di giuridico fondamento.

A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni tra i possibili motivi di impugnazione del ruolo e di sospensione amministrativa:

- l'omessa o irrituale notifica dell'invito al pagamento (che costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'articolo 213 del testo unico);
- l'errore nella individuazione del soggetto debitore;
- l'erronea determinazione dell'importo iscritto a ruolo;

- la duplicazione dell'iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito;
- la contestazione del credito per intervenuto pagamento.

Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l'esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l'ufficio si dovrà evidentemente conformare per la prosecuzione o meno dell'attività di riscossione.

Il provvedimento giurisdizionale, infatti, prevale, per sua natura, su quello amministrativo e determina, pertanto, l'immediata cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione emesso dall'ufficio recupero crediti.

Il funzionario responsabile dovrà, invece, provvedere all'annullamento del medesimo, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell'istanza proposta dal debitore o anche d'ufficio, accerti l'illegittimità o l'infondatezza del ruolo impugnato.

Il provvedimento di annullamento, per il suo carattere definitivo, travolgerà l'eventuale provvedimento di sospensione precedentemente concesso, determinando in sede contenziosa la cessazione della materia del contendere. Tale provvedimento deve essere, quindi, comunicato al debitore, nonché alla Ragioneria provinciale dello Stato ed al Concessionario ai fini del discarico.

L'articolo 2 del decreto dirigenziale disciplina le modalità di presentazione della domanda, mentre il successivo articolo 3 disciplina il contenuto della stessa e la documentazione che deve essere prodotta, a pena di inammissibilità, in conformità alla previsione contenuta nell'articolo 4.

La domanda, che deve essere presentata all'ufficio recupero crediti, è soggetta all'imposta di bollo, ad eccezione dell'ipotesi in cui la stessa riguardi solo crediti di natura tributaria. In questo caso, infatti, deve essere applicata l'esenzione disciplinata nell'articolo 5, quinto comma, tabella Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il regime tributario dell'istanza, secondo le regole generali, si estende anche al provvedimento amministrativo.

L'articolo 5 del decreto dirigenziale disciplina il contenuto del provvedimento, che deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

In particolare, si sottolinea che il provvedimento di sospensione, congruamente motivato, deve riportare anche il termine decorso il quale il provvedimento stesso perde efficacia, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del medesimo decreto.

In caso di rigetto, il provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

Si rammenta che il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione amministrativa può essere revocato dal funzionario responsabile, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, ove vengano meno i presupposti che ne hanno giustificato l'emissione.

L'articolo 6 del decreto dirigenziale disciplina il regime delle comunicazioni del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione del ruolo (comunicazione al debitore o al suo difensore, nonché al Concessionario ed alla Ragioneria provinciale dello Stato, come espressamente previsto dall'articolo 214 del testo unico).

Nessuna comunicazione deve essere effettuata al Concessionario ed alla Ragioneria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di sospensione.

Per quanto attiene alle modalità di comunicazione al Concessionario, si fa presente che questo può ricevere informazioni soltanto in via telematica: in attesa che venga attivato il collegamento telematico tra gli uffici giudiziari ed i Concessionari, tutte le comunicazioni riguardanti i ruoli devono essere effettuate attraverso il Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) che trasformerà il dato fornito dall'ufficio giudiziario in flusso telematico.

Al fine dell'abbattimento dei costi della procedura, si rappresenta che è necessario che i dati vengano forniti al C.N.C., ove possibile, su supporto informatico (floppy). Tuttavia, si richiama l'attenzione sull'opportunità che - in via provvisoria e fino a quando gli uffici non saranno collegati telematicamente con i Concessionari la copia del provvedimento che dispone la sospensione amministrativa della riscossione sia trasmessa anche in via cartacea direttamente al Concessionario.

L'articolo 7 del decreto dirigenziale stabilisce che il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.

In merito, è opportuno precisare che, ai fini della cessazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione, il giudizio si intende definito a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ovvero al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) della cancellazione della causa dal ruolo;
- b) della scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione o interruzione dello stesso, qualora il processo non venga proseguito o riassunto;
- c) delle ipotesi disciplinate dagli articoli 306 ss. c.p.c..

Pertanto, qualora l'ufficio non abbia notizia della costituzione in giudizio dell'Amministrazione

oppure nell'ipotesi di contumacia della stessa, è necessario procedere periodicamente alla verifica dello stato del processo.

In ogni caso, il competente funzionario, appena viene a conoscenza dell'esito del giudizio di merito, deve tempestivamente comunicare al Concessionario con le modalità sopra descritte la revoca della sospensione dell'attività di riscossione, segnalando che per il periodo di sospensione non vanno calcolati gli interessi di mora ex articolo 30, D.P.R. 602/1973, oppure operare il discarico del ruolo. L'articolo 8 del decreto dirigenziale disciplina la materia degli interessi dovuti dal debitore sulle somme il cui pagamento è stato sospeso. Ad eccezione delle eventuali multe e/o ammende iscritte a ruolo, sulle quali, stante la peculiarità della loro natura di sanzione penale, non maturano interessi, per quanto attiene alle altre somme gli interessi dovuti devono essere calcolati con riferimento all'intero periodo di efficacia del provvedimento di sospensione, così come specificato nelle lettere a), b) e e) dell'articolo 8 del decreto dirigenziale.

Gli interessi devono essere applicati nella misura fissata dall'articolo 39, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si rammenta che, attualmente, tali interessi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 27 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze - diversamente da quelli previsti per le ipotesi di dilazione e rateizzazione - sono fissati al tasso del 5% annuo.

Le somme dovute per gli interessi maturati nel corso della sospensione, per le spese postali e per l'eventuale imposta di bollo non assolta vanno richieste al debitore mediante la notifica dell'invito al pagamento. In caso d'inadempimento, si procederà alla loro iscrizione a ruolo ovvero, qualora sia integrata la fattispecie di estinzione legale del credito prevista dall'articolo 287. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. al loro annullamento da parte del funzionario responsabile. Tale annullamento è previsto dall'articolo 220 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese postali sono rimosse con il codice tributo 773T.

Per la riscossione degli interessi va utilizzato il codice tributo 887T per i crediti di natura non tributaria ed il codice tributo 731T per i crediti di natura tributaria. Per l'imposta di bollo eventualmente dovuta va utilizzato il codice tributo 456T.

L'articolo 9 del decreto dirigenziale disciplina le modalità di comunicazione dei provvedimenti al debitore ed al difensore. In proposito si rammenta che, come prescritto, tutte le comunicazioni destinate al debitore o al suo difensore devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di avere una prova certa della ricezione.

Infine, si rammenta che l'entrata in vigore del decreto in oggetto è prevista dopo la ordinaria vacatio di 15 giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rimborso dei pagamenti per spese di giustizia e versamenti di imposte e ritenute. *(Circolare 5 novembre 2004, n. 1/11766/11/45 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio I)*

La scrivente Direzione generale, al fine di consentire la regolazione ed il rimborso dei pagamenti anticipati per spese di giustizia (articolo 183 del testo unico), nonché il versamento delle relative ritenute ed imposte (articolo 184 del testo unico), ha provveduto a disporre, nel corso del corrente esercizio, apposite aperture di credito (articolo 185

del testo unico) in favore del funzionario delegato alla gestione delle spese di giustizia affinché provvedesse alle suindicate regolazioni contabili. Tali aperture di credito, disposte sugli articoli 01 «compensi alla magistratura onoraria» e 02 altre spese di giustizia» del cap. 1360, sono state elaborate, sulla base dei dati comunicati dai funzionari delegati alle periodiche scadenze previste con la nota 28 maggio 2004, n. 1/6307/44/U-04, con la quale è stato previsto un sistema di monitoraggio delle somme da rimborsare e delle ritenute ed imposte da versare nel corrente esercizio.

Tuttavia, dall'esame dei dati in possesso di questa Direzione generale, allo stato, risulta che, presso numerosi uffici, parte delle somme accreditate nell'esercizio 2004 non sono state ancora utilizzate.

L'inutilizzo di dette somme determina di fatto notevoli ritardi nella regolazione dei rimborsi delle spese di giustizia, oltre che la formazione di cospicui residui di bilancio che pongono ulteriori problemi nella gestione delle risorse stanziare in termini di cassa.

Appare doveroso, pertanto, ove del caso, invitare ancora una volta i funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia, nominati dalla scrivente Direzione generale ex articolo 186 del testo unico, a voler porre in essere tutte le attività finalizzate alla sollecita definizione delle regolazioni contabili previste dai sopra citati articoli 183 e 184, nonché di voler richiamare gli uffici del distretto ad una pronta ed immediata trasmissione della documentazione necessaria ad eseguire i rimborsi e i versamenti afferenti i pagamenti effettuati per spese di giustizia, così come disposto con la circolare 14 novembre 2002, n. 7 del Dipartimento Affari Giustizia.

Con l'occasione si ricorda che la necessità di effettuare con la massima sollecitudine le anzidette regolazioni contabili, è stata più volte ribadita da questa Direzione generale con le note 28 maggio

2004, n. 1/6307/44/U-04 e 4 marzo 2004, n. 1/3068/45/NV-U-04, oltre che con quelle con cui si è dato specifico avviso dell'avvenuta emissione delle aperture di credito.

Spese di giustizia. Rimborso o discarico per inesigibilità di crediti per spese di giustizia - Competenza.
(Circolare 17 novembre 2004, n. 47/E dell'Agenzia delle Entrate)

Sono pervenute all'attenzione della Scrivente richieste di chiarimenti in merito alla persistenza o meno della competenza degli uffici locali dell'Agenzia a decidere in materia di rimborso o di discarico per inesigibilità di quote iscritte a ruolo da Amministrazioni diverse dalla stessa Agenzia.

Ciò, a seguito del trasferimento ai singoli enti creditori - in virtù dell'articolo 24, terzo comma, della legge 27 dicembre 1999, n. 449 - della competenza ad apporre il visto di esecutorietà sui propri ruoli, con un'impostazione successivamente confermata dal legislatore in sede di riforma del sistema di riscossione mediante ruolo, entrata in vigore dal 1° luglio 1999.

Stante il carattere generale della questione prospettata e in considerazione della necessità di fornire un uniforme indirizzo in materia, si è ritenuto opportuno richiedere al riguardo il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che si è pronunciata con atto es. 17182/03, nel quale l'organo legale si è espresso nel senso di seguito indicato.

Ai sensi dell'articolo 83, primo comma, e dell'articolo 90 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, l'ufficio finanziario o l'ente creditore diverso dall'Amministrazione finanziaria che aveva formato il ruolo e aveva, perciò, ricevuto la richiesta di riconoscimento dell'inesigibilità, disponeva il rimborso o il discarico delle somme iscritte a ruolo; il provvedimento nel quale l'ufficio o l'ente creditore attestava che le quote erano state ammesse al rimborso o al discarico era reso esecutivo dall'intendente di finanza, il quale provvedeva al rimborso a norma del successivo articolo 84.

Ove l'inesigibilità delle quote per le quali si chiedeva il rimborso non fosse risultata documentata, la domanda era trasmessa dall'ufficio finanziario o dall'ente creditore (che vi annotava le proprie osservazioni e ne inviava copia al Concessionario per la presentazione di eventuali documenti e deduzioni) sempre all'intendente di finanza.

Gli articoli 83 e 90 del D.P.R. 43/1988 dunque, attribuivano in ogni caso ad un organo dell'Amministrazione finanziaria (l'intendente di finanza) la competenza a decidere sulle istanze di rimborso o di discarico prodotte dai Concessionari, sia nell'ipotesi in cui l'inesigibilità delle quote risultasse provata, sia nel caso contrario.

L'articolo 68, primo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ha abrogato il citato D.P.R. 43/1988 a decorrere dal 1° luglio 1999, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 58 e 59 dello stesso decreto legislativo. In particolare, il predetto articolo 59 ha stabilito che le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità, ancora giacenti presso gli enti creditori alla data del 1° luglio 1999, devono continuare ad essere esaminate ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato ha evidenziato che il citato articolo, 59 «nella genericità della sua formulazione, appare riferirsi tanto ai crediti erariali, quanto ai crediti di enti diversi dallo Stato e sembra concernere tutte le domande di rimborso o di discarico presentate dal Concessionario prima del 1° luglio 1999 all'Amministrazione finanziaria o all'ente emittente del ruolo ed in relazione alle quali non fosse già stato emesso (sempre alla stessa data) il relativo provvedimento di rimborso o di discarico ovvero di rigetto della domanda».

Ne consegue, a giudizio del citato organo legale, la persistente competenza (ad oggi) della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, «secondo quanto delineato in particolare agli articoli 83, 84 (e 90) del D.P.R. 43/1988 (esecutorietà del provvedimento di rimborso dell'ufficio finanziario, emissione del provvedimento di diniego, ecc.)», ad esercitare le attribuzioni in materia di rimborso o di discarico per inesigibilità di quote iscritte a ruolo da altre Amministrazioni e inserite in domande giacenti alla data del 1° luglio 1999.

È, invece, da escludere che, «dalla medesima data residui, in via generale, la competenza dell'ex intendente di finanza ... in ordine ai discarichi per inesigibilità (ed ai rimborsi) sia per crediti iscritti a ruolo facenti capo ad enti creditori diversi dallo Stato, sia per i crediti erariali iscritti a ruolo».

Ciò premesso, si prende atto del citato parere dell'Avvocatura generale dello Stato e si ritiene che, sulla base di tale parere, gli uffici locali dell'Agenzia, per le quote inserite in domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti al 1° luglio 1999, debbano continuare a provvedere ai sensi dell'articolo 83 del D.P.R. 43/1988 (tenendo conto, altresì, delle precisazioni fornite con la circolare 27 marzo 2002, n. 27/E), anche con riferimento alle quote iscritte a ruolo da altre Amministrazioni.

Al riguardo, si precisa che le attribuzioni assegnate all'intendente di finanza dal citato articolo 83 devono essere esercitate, nell'ambito del vigente ordinamento dell'Agenzia, dagli uffici locali competenti per territorio; in caso di diniego del diritto al rimborso o al discarico, l'eventuale ricorso gerarchico contro il provvedimento di rigetto dovrà essere proposto alla Direzione regionale.

Resta fermo che, sulla base di quanto sottolineato dall'Avvocatura generale dello Stato, le domande di rimborso o di discarico prodotte ai sensi del D.P.R. 43/1988 non giacenti alla predetta data del 1° luglio 1999 presso l'ente creditore e le comunicazioni di inesigibilità presentate ai

sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dovranno essere esaminate e decise direttamente dalla singola Amministrazione che ha emesso il ruolo. Pertanto, gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, per le quote non comprese in domande di rimborso o discarico giacenti alla data del 1° luglio 1999, dovranno esprimersi sull'inesigibilità delle stesse con esclusivo riferimento ai propri ruoli.

Crediti erariali inesigibili - Criteri e modalità di re iscrizione a ruolo. *(Circolare 29 luglio 2005. n. DAG 01/08/2005-5034 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile)*

Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia in data 18 maggio 2005, emanato ai sensi dell'articolo 231 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 171 del 25 luglio 2005, sono stati individuati i criteri per la re-iscrizione a ruolo dei crediti discaricati a seguito della comunicazione di inesigibilità del Concessionario.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al menzionato decreto, anche con riferimento alla richiesta di discarico trasmessa dal Concessionario.

Il criterio per l'eventuale re-iscrizione a ruolo dei crediti, discaricati a seguito delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse dal Concessionario successivamente all'infruttuoso esperimento delle procedure di riscossione coattiva (art. 18, decreto legislativo n. 112/1999), riveste carattere di eccezionalità. Infatti, come noto, al fine di rispondere ad una esigenza di economicità ed efficacia dell'azione di recupero, e più in generale, dell'intera attività amministrativa, il testo unico ha abrogato la tavola alfabetica e gli adempimenti connessi, pur prevedendo, in via eccezionale, la riattivazione dell'azione di recupero, nonostante un primo infruttuoso tentativo concluso con il discarico.

L'articolo 1 del decreto dirigenziale in commento ha individuato, come unico criterio eccezionale per la re-iscrizione a ruolo del credito già discaricato per inesigibilità, il pagamento di una diversa partita di credito da parte del medesimo debitore, avvenuto successivamente al discarico. La re-iscrizione può essere effettuata a condizione che il credito non risulti prescritto o comunque legalmente estinto.

L'avvenuto pagamento della diversa partita di credito, che naturalmente presuppone la sopravvenuta reperibilità e presumibile solvibilità del debitore, può essere rilevato dall'ufficio per i pagamenti dei crediti di giustizia iscritti nel proprio registro; ciò, attraverso un sistema di controllo delle partite di credito già eliminate dal -registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito».

Si precisa che il testo unico non prevede alcun adempimento finalizzato all'interruzione della prescrizione dei crediti da parte degli uffici successivamente all'eliminazione della partita di credito.

La scelta compiuta ha, quindi, tenuto prevalentemente conto delle attuali limitate possibilità tecniche a disposizione degli uffici per individuare la reperibilità o le eventuali nuove fonti patrimoniali o reddituali del debitore. Gli uffici che non hanno il registro recupero crediti informatizzato dovranno curare la tenuta di una rubrica alfabetica delle partite di credito eliminate a seguito di discarico, indispensabile per effettuare i controlli per l'applicazione del decreto in commento.

Per quanto riguarda l'art. 2 del decreto in commento, si precisa, con particolare riferimento al secondo comma, che per credito originario deve intendersi l'intero credito eliminato, comprensivo delle spese e degli interessi, cui dovranno aggiungersi, come indicato nel decreto, anche le eventuali spese delle procedure esecutive di cui il Concessionario abbia chiesto il rimborso (articolo 17, sesto comma, decreto legislativo n. 112/1999) secondo gli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000 del Ministero delle finanze. Ove il credito da re-iscrivere sia relativo a sentenza penale parzialmente appellata, l'ufficio riscossioni dovrà verificare che il credito non sia stato già riscosso da altro ufficio giudiziario. Si richiamano a tale proposito le disposizioni della circolare 26 giugno 2003, n. 9 lettera A).

L'attivazione della procedura di re-iscrizione a ruolo determina l'iscrizione di una nuova partita di credito per la sola fase della riscossione coattiva (con esclusione quindi dell'invito al pagamento). La data di esecutività del nuovo ruolo esattoriale dovrà essere annotata, per rendere evidente la vicenda del credito, nel riquadro re-iscrizione a ruolo del credito» anziché nel riquadro iscrizione a ruolo». Le partite di credito, originarie e successive, dovranno essere reciprocamente richiamate nel campo annotazioni del medesimo riquadro "re-iscrizione a ruolo".

Nell'ipotesi in cui la re-iscrizione riguardi un credito discaricato per più debitori solidali, ove, successivamente alla re-iscrizione, si verifichino i presupposti di cui al presente decreto anche in capo ad altri condebitori, l'attività di riscossione nei loro confronti sarà intrapresa solo successivamente alla definizione della procedura esecutiva in corso a carico del primo debitore, per quanto non ancora riscosso. Il nominativo dei condebitori solidali sarà pertanto aggiunto alla stessa partita di credito re-iscritta.

Si ritiene opportuno, infine, richiamare l'attenzione degli uffici del recupero crediti sulle previsioni

normative inerenti gli adempimenti connessi con la procedura di discarico, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112/1999, nonché sulle circolari 27 novembre 2000, n. 215 del Ministero delle finanze e 20 novembre 2001, n. 98 dell'Agenzia delle Entrate, che, oltre ad evidenziare taluni principi ispiratori dell'attività di recupero dei Concessionari, contestualmente, chiariscono gli adempimenti circa i controlli formali e di merito sull'attività svolta dal Concessionario.

Spese di giustizia - Rimborsi dei crediti iscritti a ruolo dagli uffici del Ministero della giustizia. *(Risoluzione 23 febbraio 2006 n.35/e Agenzia delle Entrate).*

Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione da parte dei Concessionari del servizio nazionale della riscossione - dei rimborsi delle somme iscritte a ruolo dagli uffici del Ministero della giustizia, pagate e riconosciute indebite, nonché delle modalità di successivo recupero, da parte degli stessi Concessionari, delle somme anticipate per l'erogazione di tali rimborsi.

Al riguardo, si rammenta che, con la risoluzione 20 maggio 2003, n. 112/E, è stato precisato che, per tutti i ruoli emessi da Amministrazioni statali, la restituzione ai Concessionari delle somme rimborsate al debitore, a seguito di sgravio per indebito, deve essere effettuata dagli uffici locali di questa Agenzia. Deve, pertanto, ritenersi che tali indicazioni riguardino anche i ruoli emessi dal Ministero della giustizia.

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni operative relative alle modalità con le quali le società concessionarie possono ottenere la restituzione delle somme anticipate per l'erogazione dei rimborsi in oggetto.

A tal fine, il Concessionario dovrà presentare al competente ufficio locale - secondo la medesima procedura stabilita relativamente ai ruoli di questa Agenzia, con la circolare 20 novembre 2001, n. 97/E, integrata con la nota 16 luglio 2004, n. 123453-apposita istanza, alla quale dovrà essere allegato un separato elenco dei rimborsi eseguiti nel mese di riferimento ai soggetti iscritti nei ruoli emessi da Amministrazioni statali, corredato, oltre che dalla stessa documentazione prevista dalle citate note, anche dall'indicazione, per ciascun provvedimento di sgravio, dell'ufficio che lo ha emesso, dell'Amministrazione di appartenenza di quest'ultimo, della data di emissione, del codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo, del numero identificativo della partita di ruolo, nonché dell'importo oggetto di sgravio. Gli uffici locali provvederanno ad effettuare, anche con riferimento alle istanze in questione, i controlli ordinariamente svolti sulle altre istanze presentate dai Concessionari ai sensi della circolare 20 novembre 2001, n. 97/E, e della nota 16 luglio 2004, n. 123453.

Il contenuto della presente risoluzione è stato concordato con il Ministero della giustizia ed ha ottenuto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Registro dei crediti da recuperare - Iscrizione anche dei crediti già estinti. *(Nota 16 febbraio 2006, n. 6/270/03-1/SG del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

La richiesta in oggetto, formulata dal presidente del Tribunale di ..., inerente la possibilità di provvedere all'assunzione nel registro, modello 3/SG, relativo al registro dei crediti a favore dell'Erario, della partita di credito recuperata a seguito dell'intervenuto pagamento spontaneo da parte del debitore, si ritiene che investa la problematica sulla rendicontazione.

La circolare 1° luglio 2005, protocollo n. 1/7221JL?/41 del Di p. Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia civili, Ufficio I, testualmente afferma che: „Gli uffici giudiziari non possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti Concessionari.

Pertanto, si ritiene che la trascrizione nel registro suddetto si renda utile anche per seguire le sorti della rendicontazione, in quanto il modello 3/SG serve anche per seguire le sorti del credito e consente di apporre le annotazioni che il caso richiede.

Spese di giustizia - Versamenti indebiti di spese - Restituzione a cura del Concessionario - Rimborsi. *(Circolare 5 aprile 2006, n. 39468/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giust. civili)*

Numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere le modalità con cui devono essere effettuati i rimborsi delle somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore e riconosciute indebite.

Al riguardo si precisa che la sopra esposta problematica è stata regolata con la risoluzione 23 febbraio 2006, n. 35 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione le cui disposizioni sono state condivise da questo Ministero, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la citata risoluzione è stato, infatti, ribadito il contenuto della risoluzione 20 maggio 2003, n. 112 della medesima Agenzia, con la quale è stato precisato che, per tutti i ruoli emessi da Amministrazioni statali, la restituzione ai Concessionari delle somme rimborsate al debitore, a seguito di sgravio per indebitato, deve essere effettuata dagli uffici delle locali Agenzie delle Entrate.

Infatti - tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 115/2002 - è stato ritenuto che tali indicazioni riguardino anche i ruoli emessi dagli uffici giudiziari.

Pertanto, l'ufficio giudiziario, una volta accertato che le somme iscritte a ruolo sono state pagate indebitamente dal debitore, incaricherà del rimborso il competente Concessionario che provvederà alla restituzione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112/1999.

Sul punto si richiama l'attenzione degli uffici giudiziari a che il provvedimento - con il quale il Concessionario viene incaricato del rimborso - contenga tutti gli elementi necessari per l'individuazione della partita iscritta a ruolo ed oggetto di sgravio per l'importo riconosciuto indebitato.

Il Concessionario, poi, per ottenere la restituzione delle somme anticipate per l'erogazione dei rimborsi in argomento, presenterà alla competente Agenzia delle Entrate apposita istanza secondo le istruzioni impartite con la richiamata risoluzione 23 febbraio 2006, n. 35 che ad ogni buon conto si allega in copia.

Per quanto riguarda, invece, le richieste di chiarimenti in ordine al rimborso ai Concessionari delle spese relative alle procedure esecutive presentate ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, del citato decreto legislativo n. 112/1999, questa Direzione generale, allo stato, si riserva di far conoscere le determinazioni che verranno assunte.

Le SS.VV. sono pregate di voler far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto preposti all'attività di recupero crediti nonché, per opportuna conoscenza, al funzionario delegato per le spese di giustizia.

I compensi del difensore d'ufficio ed il recupero del relativo credito erariale. *(Circolare 23 febbraio 2007, n. 252.11/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito agli adempimenti richiesti alle Cancellerie successivamente alla liquidazione delle spese e degli onorari del difensore d'ufficio ai sensi degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: in particolare sono stati chiesti chiarimenti circa il momento di attivazione del recupero di tali spese, ovvero se lo stesso sia condizionato o meno dalla definizione del giudizio con sentenza di condanna irrevocabile. Al riguardo si osserva quanto segue.

Come noto, nel caso in cui il difensore d'ufficio dimostri di aver esperito inutilmente la procedura per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese spettanti al medesimo sono liquidati con decreto del magistrato nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico. Analogamente si procede nel caso di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio di persona irreperibile (articolo 117 dello stesso decreto). Tuttavia, mentre la liquidazione al difensore d'ufficio è subordinata all'infruttuosa azione di recupero nei confronti della persona assistita, nel caso di persona irreperibile il difensore è comunque pagato.

L'Erario ha diritto di ripetere le somme pagate al difensore d'ufficio, con l'unico limite dell'avvenuta ammissione dell'indagato, dell'imputato o del condannato al patrocinio a spese dello Stato (articolo 116, secondo comma), in qualsiasi momento anteriore al recupero della somma. La norma richiamata costituisce infatti un'eccezione al disposto dell'articolo 109, che prevede che l'ammissione produca effetti dal momento della presentazione della domanda: nei casi disciplinati dall'articolo 116, invece, l'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi, sia pure limitatamente alle sole spese ed onorari del difensore.

Condizione per il recupero dei compensi pagati al difensore di persona irreperibile è, invece, la successiva reperibilità della persona assistita (articolo 117, secondo comma).

Il diritto dello Stato di ripetere le somme liquidate ai sensi dei citati articoli 116 e 117 può essere esercitato dal momento dell'avvenuto pagamento della somma liquidata ed il titolo è dato dallo stesso decreto di pagamento, prescindendo dall'esito del giudizio di merito, trattandosi di speciali previsioni normative prive di ogni riferimento a tale circostanza.

Pertanto, in tali casi, la Cancelleria dovrà immediatamente attivare l'azione di recupero. A tal fine annoterà la spesa su uno specifico foglio delle notizie (distinto da quello principale del processo, che rimarrà nel fascicolo processuale) e successivamente al pagamento della somma liquidata lo trasmetterà all'ufficio recupero crediti, insieme a copia del decreto di pagamento per il recupero della spesa stessa: copia conforme del foglio delle notizie, firmata per ricevuta da un addetto dell'ufficio recupero crediti, andrà conservata nel sotto fascicolo delle spese di giustizia.

L'ufficio recupero crediti procederà al recupero di dette somme secondo le regole generali della riscossione previste dal D.P.R. n. 115/2002, salvo quanto di seguito precisato.

Nei casi di liquidazione di spese e compensi al difensore d'ufficio ex articolo 116, qualora il debitore chiedi ed ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la partita di credito andrà annullata per

insussistenza ai sensi dell'articolo 220 del testo unico.

Per quanto riguarda i crediti di cui all'articolo 117, prima di procedere alla notifica dell'invito al pagamento ex articolo 143 c.p.c. ed al conseguente annullamento della partita di credito ex articolo 219 dello stesso decreto, l'ufficio recupero crediti dovrà accertare la persistenza della condizione di irreperibilità del

debitore, assumendo le consuete informazioni dalle competenti Amministrazioni. Naturalmente, in caso di sopravvenuta reperibilità del debitore, sarà attivata nei suoi confronti la procedura di riscossione.

Per i crediti di cui all'articolo 117, in caso di definizione del giudizio con sentenza di condanna a pena pecuniaria e detentiva, si suggerisce di richiamare nel registro modello 3/SG, nello spazio riservato alle «altre annotazioni», il numero della partita di credito concernente le spese processuali e la pena pecuniaria del procedimento definito con sentenza di condanna anche a pena detentiva, e parimenti andrà annotato su quest'ultima partita di credito il numero di quella relativa alle spese ed onorari del difensore. Tali richiami sono funzionali al recupero integrale dei crediti erariali nel caso di loro reviviscenza ex articolo 235 del testo unico, quando pervenga all'ufficio una comunicazione di reperibilità del debitore da parte del Pubblico Ministero: in questi casi, l'iscrizione a ruolo riguarderà anche le somme liquide te ex articolo 117.

Infine, si precisa che dovrà essere attivata la procedura di riscossione anche dei compensi già pagati ai difensori d'ufficio dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 2001, n. 60. Con tale normativa è stato sostituito l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che disciplinava il pagamento ed il successivo recupero dei crediti professionali vantati dai difensori nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti (articolo 17 della legge), ed è stato inserito l'articolo 32-bis delle norme di attuazione dello stesso codice, che, invece, regolava il pagamento dei compensi al difensore della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile ed il successivo recupero (articolo 18 della legge). La disciplina di entrambi gli articoli citati è stata interamente recepita e trasfusa negli articoli 116 e 117 del testo unico sulle spese di giustizia.

Procedure esecutive attivate dal Concessionario - Recupero spese processuali. *(Circolare 28 aprile 2008. n. 62754/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal Concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.

La procedura delineata dall'articolo 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).

Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (articolo 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia.

Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.

L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.

La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Rateizzazione delle spese di giustizia iscritte a ruolo ed indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. *(Nota protocollo 90350.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I del 4 luglio 2008)*

Il decreto legge 31 dicembre 2007. n. 248 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto all'articolo 36 comma 2-bis, la modifica dell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, prevede che "l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle

somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili ".

Il medesimo articolo ha altresì disposto che l'articolo 19 del citato D.P.R. si applica "alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali .. fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"

Ferma restando la competenza degli uffici giudiziari per quanto attiene la fase spontanea, antecedente alla riscossione mediante il ruolo esattoriale, con applicazione pertanto, ai sensi dell'articolo 233 del Testo Unico delle spese di giustizia, del decreto dirigenziale 28 marzo 2003, il nuovo dettato normativo attribuisce agli agenti della riscossione la competenza in merito alle istanze presentate successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti erariali.

Dovranno pertanto essere inviate all'agente della riscossione competente le eventuali domande che dovessero essere erroneamente indirizzate all'ufficio giudiziario.

Il carattere speciale della normativa riguardante la riscossione delle pene pecuniarie, ribadito peraltro dal legislatore nella legge in commento, lascia invariata la competenza del magistrato in merito alla rateizzazione di tali sanzioni e pertanto i relativi provvedimenti dovranno essere comunicati al competente agente della riscossione per l'esecuzione.

Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo

Il medesimo articolo 36 al successivo comma 4-ter dispone, a pena di nullità, che la cartella di pagamento indichi il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo oltre a quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

L' Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/E del 6 marzo 2008 è intervenuta sulla materia chiarendo tra l'altro che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo deve appartenere all'ente creditore mentre per l'emissione e la notifica della cartella di pagamento i responsabili devono individuarsi nell'ambito degli agenti della riscossione.

Si chiede pertanto che con l'invio delle minute di ruolo alla articolazione territoriale di Equitalia Servizi S.p.A. che cura la redazione del ruolo esattoriale, si provveda alla nomina del relativo responsabile del procedimento.

Notifica da parte di Equitalia dell'invito di pagamento di spese di giustizia. (A - Nota 7 luglio 2011, n. VI-DOG/1241103-1I2011/CA; B - Nota 14 luglio 2011, n. VIDOG/1275/04-1I2011/CA entrambe del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Direzione Generale Bilancio e Contabilità)

A) Con riferimento a quanto in oggetto, codesta società, con la nota richiamata in indirizzo, ha chiesto se nel procedere alla notifica dell'invito al pagamento e dell'eventuale sanzione ai vari debitori, ai sensi dell'articolo 6 (omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato») della convenzione sopra menzionata, debba provvedere a corrispondere, al Ministero della giustizia, le spese di notificazione ovvero se debba essere osservato il medesimo regime applicato all'ufficio giudiziario nell'esecuzione della stessa attività.

Va premesso che avuto riguardo alla ratio della convenzione in oggetto (finalizzata al veloce recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia), si osserva che la delega costituisce uno strumento in virtù del quale, consentendolo la legge, l'organo che è investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un soggetto legittimato (nel caso in questione, Equitalia Giustizia S.p.a., soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche), una competenza (derivata) in quella stessa materia.

Sotto tale aspetto, con l'articolo 6 della precitata convenzione, si attribuisce a codesta società la legittimazione all'esercizio di poteri e funzioni spettanti all'ufficio giudiziario incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato (cfr. articolo 247, D.P.R. n. 115/2002).

In materia di notifica dell'invito al pagamento, questa Direzione generale, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sulle spese di giustizia, si è espressa con due note di risposta a quesiti posti rispettivamente dalle Corti di Appello di Torino e Trieste - 1° luglio 2003, n. 6/1141103-1/CA e 3 luglio 2003, n. 6/1165/03-1/CA - nelle quali viene evidenziato che alla notifica del predetto atto «si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita» (cfr. articolo 22, D.P.R. n. 115/2002).

In proposito, si evidenzia che la qualificazione di notificazione a richiesta d'ufficio scaturente dall'articolo 22 del D.P.R. n. 115/2002 è prevista anche per l'invito al pagamento del contributo unificato di cui al successivo articolo 248, ed «appare conforme alla dinamica della nuova procedura nella quale la notifica dell'invito al pagamento si pone come ultima appendice del processo e non come inizio della fase di riscossione che coincide con l'iscrizione a ruolo» (relazione illustrativa all'articolo 22 del testo unico sulle spese di giustizia).

Pertanto, fermo restando che la notifica dell'invito al pagamento è effettuata ai sensi dell'articolo 137 ss. c.p.c., si ritiene che per le notifiche richieste da codesta società all'ufficio NEP, nell'ambito della procedura per la riscossione del contributo unificato di cui agli articoli 247 ss. del D.P.R. n. 115/2002, debba essere

osservato lo stesso regime delle notificazioni nel processo penale di cui all'articolo 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica o quello delle notificazioni nel processo civile di cui all'articolo 31 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, in rapporto alla circostanza che l'invito al pagamento risulti inerente ad un processo penale o ad un processo civile.

Infine, stando al tenore della precitata normativa del testo unico sulle spese di giustizia, si osserva che per l'espletamento di tali notifiche spetta all'ufficio NEP procedente l'anticipazione, a carico dell'Eriario, delle spese per indennità di trasferta e di quelle postali, qualora le notifiche in questione siano eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 («ordinamento degli ufficiali giudiziari»).

B) Facendo seguito alla nota 7 luglio 2011, n. VI-DOG/1241/03-1/2011/CA, si fa presente che per la notifica degli inviti al pagamento e dell'eventuale sanzione ai vari debitori, prevista dall'articolo 6 (omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato) della convenzione in oggetto, potrà essere utilizzato, ricorrendone i presupposti di legge, il sistema di cui alla convenzione del Ministero della giustizia con la società Poste Italiane S.p.a. stipulata in data 29 settembre 2010, relativa al servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile.

Spese processuali

Condanna al pagamento delle spese processuali ed effetti dell'amnistia. (Nota n. 221319910, in data 8 settembre 1999, del Ministero G.G., Affari civili)

È stato posto il quesito se, nell'ipotesi di applicazione dell'amnistia impropria e nell'ipotesi di revoca della sentenza di condanna per intervenuta depenalizzazione del reato, le spese di giustizia possano considerarsi estinte, con la conseguente possibilità di disporre l'annullamento dei relativi articoli di campione penale.

L'interrogativo è sorto a seguito della sentenza n. 98/98 della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del procedimento penale, ha espressamente sancito che, con l'introduzione dell'istituto della remissione del debito di cui all'articolo 56 della legge sull'ordinamento penitenziario, lo stesso debito di rimborso delle spese processuali ha mutato natura: «non più obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa».

Tanto posto, deve ritenersi che, malgrado la locuzione utilizzata dalla Corte Costituzionale «sanzione economica accessoria della pena», l'obbligazione di pagamento delle spese di giustizia non può essere considerata quale pena accessoria.

Invero, appare evidente come la predetta obbligazione non ha oggettivamente le caratteristiche della pena accessoria, quali emergenti dagli articoli 28 e 55, c.p.: essa accede a qualunque condanna per qualsiasi tipo di reato, laddove le pene accessorie conseguono alla condanna a particolari tipologie criminose ovvero a condanne a pene superiori ad una determinata soglia.

Del resto, riconoscere all'obbligo di pagamento delle spese processuali la natura di pene accessorie, comporterebbe, da un lato, effetti positivi, come quelli ventilati nel quesito (estinzione per effetto di amnistia), dall'altro anche conseguenze negative, determinando l'inosservanza di pene accessorie - e, quindi anche dell'obbligo del pagamento delle spese processuali, qualora si considerassero tali - l'incriminazione ex articolo 389 c.p..

Inoltre, qualora si accedesse alla tesi di considerare l'obbligo di rimborso delle spese di giustizia quale sanzione accessoria, si dovrebbe, altresì, ritenere che le spese stesse non siano dovute dal condannato nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, come noto, ai sensi dell'articolo 166 c.p., si estende anche alle pene accessorie.

Conclusivamente, deve affermarsi che l'obbligazione de qua sia un'obbligazione sui generis, non riconducibile alla categoria delle pene accessorie e, dunque, allo specifico regime di queste ultime.

L'intento seguito dalla Corte con la citata sentenza era, infatti, come giustamente sottolineato dall'Ufficio Legislativo con la nota protocollo n. 155-4/121/U.L. del 30 giugno 1999, quello di ricondurre la vigente disciplina dell'obbligo di rimborso delle spese processuali al principio di responsabilità ex articolo 27, terzo comma, Costituzione «con conseguente sensibilità, da un lato, alle esigenze del trattamento proprie dell'universo penitenziario, ed appartenenza, dall'altro, al novero delle obbligazioni quae moriuntur cum persona, e dunque intrasmissibili iure hereditario».

Da tutto quanto sopra esposto, si evince che non possano essere annullati gli articoli di credito del campione penale per spese di giustizia ove sia stata applicata o sia applicabile l'amnistia.

Né, infine, può ritenersi che la revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 673 c.p.p., per intervenuta depenalizzazione del reato, comporti che non siano più dovute le spese del

procedimento.

In merito, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1029/93 secondo cui in base all'articolo 2, secondo comma, c.p. l'intervenuta abolitio criminis determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna. Orbene, sempre secondo la Suprema Corte, dalla dizione della norma si argomenta, al contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal reato - tra cui vanno annoverate quelle verso lo Stato al pagamento delle spese processuali - non «cessano» e sono, quindi, soggette ad esazione.

Campione penale - Pene e spese per reati di contrabbando. *(Circolare n. 8/130, in data 21 gennaio 1999, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con nota 26 ottobre 1998, protocollo n. 04/1588, il Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, segnala che taluni Uffici giudiziari ritengono che le modifiche al sistema di riscossione dei crediti erariali derivanti dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237, si estendano anche ai crediti per pene pecuniarie e relative spese per reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si richiama il contenuto della nota 9 ottobre 1998, protocollo n. 8/2606(u)60/2 e si precisa che le indicazioni con la stessa offerte devono riferirsi anche alle procedure di riscossione dei crediti erariali derivanti dalle pronunce dell'Autorità giudiziaria per reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Tale conclusione appare di assoluta evidenza se si considera che l'articolo 1, D. Legislativo n. 237/97, come modificato dall'articolo 1, D. Legislativo 19 novembre 1998, n. 422, ha soppresso soltanto i servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate senza incidere sulle funzioni dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Pertanto, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione alla presente nota invitando i dipendenti Uffici a prestare la dovuta massima collaborazione con l'Amministrazione dei Monopoli affinché siano rispettate ed applicate le leggi speciali in materia di riscossione di pene pecuniarie e spese di giustizia derivanti da condanne per reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

UNEP - Atti del campione penale e recupero delle spese di notifica. *(Nota n. 5/14/03-1 RG, in data 11 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili, Ufficio V; estratto)*

Le spese occorrenti per la notifica degli atti presupposti al recupero delle spese di giustizia in materia penale non possono essere pagate secondo le forme relative al pagamento delle notifiche degli atti in materia penale, ex articolo 142, D.P.R. 1229/59.

Questo ufficio con nota del 22 luglio 1999, protocollo n. 5/696/03-I/RG ha precisato che «la detta anticipazione è postuma da parte dell'Erario e, pertanto, eventuali spese di indennità di trasferta o spese postali dovrebbero essere rimborsate mediante iscrizione al modello 12, con il sistema adottato per gli atti in materia di lavoro» ai sensi dell'articolo 143 dell'ordinamento. Tale orientamento rimane immutato.

Recupero delle spese dei procedimenti incidentali di riesame – Condizioni. *(Circolare n. 112000, in data 6 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rappresenta che questa Direzione Generale, con la circolare n. 19 del 17 ottobre 1994, aveva, tra l'altro, affermato che la condanna al pagamento delle spese di giudizio a seguito del rigetto della richiesta di riesame, di appello o di ricorso per Cassazione avverso una misura cautelare dovesse essere eseguita subito, indipendentemente dall'esito del processo principale. Ciò in quanto «la fase incidentale va considerata a se stante e autonoma rispetto al procedimento cui inerisce, di tal che la sentenza di assoluzione o quella che applica la pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 445 sa. c.p.p. non privano d'efficacia la condanna alle spese relative all'incidente».

Tanto posto, si rileva che, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 3399 del 27 gennaio 1999, ha dichiarato senza effetto un atto di precetto intimato per il recupero delle spese processuali relative ad un procedimento di riesame di un'ordinanza di sequestro conservativo.

Invero, la Suprema Corte rileva che «la condanna alle spese processuali relative al procedimento incidentale di riesame non costituisce titolo autonomo, suscettibile di immediata esecuzione, in quanto il recupero di tali spese postula la definizione del procedimento principale, il cui esito, in caso di condanna, determina l'attivazione della relativa (unitaria) procedura».

Tanto posto, questa Direzione Generale ritiene di dover modificare l'anzidetta circolare, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, in relazione alla quale non risultano

altri precedenti.

Tale orientamento è, infatti, più coerente con il vigente dettato normativo che all'articolo 181, primo comma, disp. att. c.p.p. dispone che la Cancelleria del giudice dell'esecuzione «entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna provvede al recupero delle spese del procedimento nei confronti del condannato».

Conseguentemente, la condanna al pagamento delle spese processuali, inflitta a seguito del rigetto della richiesta di riesame o di appello o di ricorso per Cassazione avverso una misura cautelare, dovrà essere eseguita soltanto al termine del procedimento principale conclusosi con sentenza passata in giudicato di condanna alle spese.

Spese di giustizia a seguito di annullamento parziale con rinvio del processo ad altro giudice. (Nota 8 gennaio 2002, n. 1/100/44(U) del Ministero Giustizia. Diti. Affari Giustizia, Ufficio I)

Con la nota di cui in epigrafe, premesso che la Corte Suprema di Cassazione ha parzialmente annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello nei confronti di tredici imputati (con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Catania) ed ha rigettato il ricorso di altri diciannove, è stato chiesto di conoscere - alla luce delle nuove disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia - in relazione a tale processo, l'ufficio competente al recupero delle spese processuali.

Con riferimento alla problematica su indicata, questa Direzione osserva quanto segue.

La normativa vigente prima dell'entrata in vigore del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) individuava nella Cancelleria del giudice dell'esecuzione quella competente ad attivare l'azione di recupero delle spese processuali (articolo 181 disp. att. c.p.p.). Nel caso in esame, dunque, sarebbe stata competente la Cancelleria del giudice di rinvio (Corte di Assise di Appello di Catania).

Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.P.R. 115/2002 che all'articolo 299 ha abrogato l'articolo 181 disp. att. c.p.p., è venuto meno qualsiasi collegamento tra la Cancelleria competente al recupero delle spese processuali e quella del giudice competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (articolo 665 c.p.p.).

La competenza a gestire le attività connesse alla riscossione dei crediti per spese processuali e pene pecuniarie è, dunque, regolata dall'articolo 208 del testo unico (circolare 8 ottobre 2002, n. 6), che, quale norma speciale posta nella parte VII, disciplina la riscossione delle spese processuali, stabilendo che l'ufficio competente alla gestione delle attività connesse alla riscossione è quello «presso il magistrato (...), il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo».

Pertanto, secondo la normativa vigente (articolo 208 del testo unico), la Cancelleria della Corte di Appello

di Caltanissetta deve procedere al recupero delle spese processuali (e delle pene pecuniarie) relative all'intero processo nei confronti dei condannati il cui ricorso è stato rigettato, mentre quella della Corte di Appello di Catania deve procedere all'eventuale recupero nei confronti dei condannati per i quali la Suprema Corte ha disposto un nuovo giudizio.

Invero, questa Direzione non ritiene praticabile (né giustificabile) la soluzione di un'eventuale sospensione dell'azione di recupero delle spese processuali in attesa della definizione del processo in sede di rinvio. Nel caso segnalato si aggiunge, inoltre, che è stato anche disposto il sequestro conservativo a garanzia delle spese sui beni degli imputati dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il 13 febbraio 1997, provvedimento che con il passaggio in giudicato della sentenza, a seguito di rigetto del ricorso, automaticamente si è convertito in pignoramento nei confronti dei diciannove imputati (articolo 320 c.p.p.).

Pertanto, la Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza parzialmente annullata, passata in giudicato, deve sollecitamente agire contro gli imputati nei cui confronti è stato rigettato il ricorso per il recupero delle spese dell'intero procedimento, comprese quelle per le quali i condannati sono obbligati in solido; ciò in quanto, in presenza di un'obbligazione con pluralità di debitori, le spese possono essere richieste anche a uno solo dei condannati (articolo 1292 ss. c.c.). Nel caso, poi, in cui un coobbligato solidale paghi l'intero credito, lo stesso potrà rivolgersi verso gli eventuali condebitori, e cioè anche verso coloro che in sede di giudizio di rinvio saranno condannati, affinché ciascuno rimborsi la sua parte.

Premesso quanto sopra, appare necessario, quindi, disciplinare ovvero coordinare l'attività di riscossione dei due uffici che, peraltro, con l'eventuale sentenza di condanna in sede di rinvio, potrebbero trovarsi ad agire contemporaneamente per il recupero dello stesso credito.

A tal fine si ritiene che la Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta debba:

- a) quantificare le spese processuali relative all'intero processo;
- b) comunicare alla Cancelleria del giudice di rinvio di aver attivato l'azione di recupero;
- c) segnalare alla medesima Cancelleria del giudice di rinvio, nel caso in cui le spese processuali dovute in solido siano rimosse, l'avvenuto pagamento. Ciò, al fine di evitare che le medesime spese

siano poi nuovamente richieste, nell'ipotesi di condanna, nei confronti degli altri coimputati. Nell'ipotesi in cui le spese non vengano recuperate e nel frattempo si sia definito anche il procedimento in sede di rinvio con sentenza di condanna passata in giudicato, i due uffici agiranno contemporaneamente per il recupero dello stesso credito.

In tal caso, la Cancelleria del giudice di rinvio (Catania) deve:

- a) segnalare l'inizio dell'azione di riscossione per il recupero delle spese dovute in solido;
- b) comunicare l'eventuale pagamento delle stesse. Analoga comunicazione, nel caso in cui le spese processuali vengano rimosse, dovrebbe essere poi effettuata anche dalla Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta, affinché l'importo recuperato venga decurtato dal credito per il quale si procede.

Spese processuali penali dinanzi al giudice di pace - Procedimenti definiti per oblazione o remissione di querela.
(Circolare 19 dicembre 2003, n. 128-22-67/2002 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)

Alcuni Uffici del Giudice di Pace hanno segnalato la difficoltà a recuperare le spese processuali relative al procedimento penale definito, in dibattimento, con remissione di querela ovvero con oblazione, in quanto nella Tabella B), annessa al D.M. 13 novembre 2002, n. 285, non compaiono queste specifiche voci.

Per superare tale inconveniente è stato anche richiesto un parere alla Direzione generale della giustizia civile, sulle cui conclusioni questa Direzione concorda.

In particolare si è ritenuto di condividere il parere secondo il quale il D.M. n. 285/2002 ha inteso regolamentare i giudizi di competenza del giudice di pace attraverso una normativa speciale.

Pertanto, nel caso di configurazioni non previste esplicitamente nella Tabella B), non si può fare ricorso al criterio analogico, assimilando cioè tali ipotesi alle previsioni presenti nella Tabella A), riguardante il procedimento davanti al Tribunale ed alla Corte di Assise.

La soluzione va invece ricercata nell'ambito delle indicazioni fornite dalla Tabella B) e, più specificamente, in quelle che si occupano della fase processuale del dibattimento.

Ciò posto, per stabilire quale sia la somma da recuperare per le spese maturate in dibattimento, si ritiene che prevalga l'elemento iniziale dal quale ha avuto origine il procedimento: qualora questo sia stato attivato a seguito di citazione a giudizio disposta dalla Polizia giudiziaria, la somma da recuperare sarà quella indicata dalla riga numero 1) della Tabella B) annessa al citato decreto; qual ora, invece, il procedimento si sia iniziato a seguito di ricorso immediato al giudice, la somma da recuperare sarà quella indicata dalla riga numero 2) della stessa tabella.

Va infine ricordato che le spese processuali non sono dovute nel caso in cui i procedimenti penali, definiti per oblazione o per remissione di querela, si concludano nella fase delle indagini preliminari.

Recupero delle spese processuali in caso di remissione di querela. (Nota 7 dicembre 2005 n. 46696
Ministero giustizia, Direzione Giustizia civile)

E' stato chiesto di conoscere se in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (articolo 340, quarto comma, c.p.p.), il recupero dell'onorario e delle spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante (parte offesa) in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimanga a carico dell'Erario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2002, n. 115 non annovera «l'onorario e le spese degli avvocati» né tra le spese ripetibili (recuperabili) e né tra quelle non ripetibili.

Invero, dette spese per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 107 del decreto richiamato.

Ne consegue che per le predette spese non possano applicarsi le norme generali sul recupero delle spese processuali di cui all'articolo 205 del testo unico sulle spese di giustizia (recupero per intero e forfettizzato), né quelle previste dall'articolo 11 del testo unico richiamato (recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio), in quanto non rientrano nella ipotesi prevista.

Pertanto, si è dell'avviso che in assenza di una specifica disposizione normativa le spese di assistenza legale della parte offesa (querelante), che in ragione dell'ammissione al beneficio sono state anticipate dall'Erario, restano a carico dello Stato, a meno che il giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, non includa espressamente anche le suddette voci.

Anticipazioni forfettarie della parte civile nel processo penale. (Nota. 5 marzo 2008, n. 34168/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Il testo unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, 32) 115 non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'articolo 285 del citato testo unico. Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa.

Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'articolo 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario.

Giudizi di opposizione a sanzioni amministrative - Benefici tributari. (Risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408/E dell'Agenzia delle Entrate)

Il Ministero ... fa presente che l'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di giudizio di opposizione a provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative, prevede che «gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta».

L'istante rappresenta, altresì, che l'articolo 26, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ha abrogato l'ultimo comma del predetto articolo 23 il quale, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative prevedeva, quale fase di gravame, la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto, l'appellabilità della sentenza di primo grado secondo la procedura ordinaria.

Ciò premesso, l'istante chiede, con specifico riferimento all'imposta di registro il parere della Scrivente in merito all'applicazione della esenzione prevista dall'articolo 23 della legge n. 689/1981, anche ai gradi di giudizio successivi al primo.

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

Parere della Direzione - L'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che in tema di sanzioni amministrative disciplina il «giudizio di opposizione», anteriormente alle modifiche recate dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, all'ultimo comma stabiliva che «la sentenza è inappellabile ma è ricorribile

per cassazione». A seguito dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, nei giudizi in esame i provvedimenti del giudice di primo grado sono ora appellabili secondo la procedura ordinaria.

Nessuna modifica normativa, invece, è stata apportata al decimo comma del medesimo articolo 23, il quale tuttora prevede che «gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta».

Ciò premesso, relativamente all'imposta di registro, si osserva che l'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (di seguito testo unico sull'imposta di registro), approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «gli atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'Amministrazione dello Stato».

Alla luce di tale disposizione si ritiene, pertanto, che l'esenzione di cui al decimo comma dell'articolo 23 della legge n. 689/1981 rappresenta una espressa deroga al sistema di tassazione delle sentenze ordinariamente disciplinato dal testo unico sull'imposta di registro.

Al fine di stabilire l'ambito applicativo della predetta norma agevolativa, e in particolare in ordine alla possibilità di estendere l'esenzione ivi prevista anche al giudizio di appello, occorre considerare la peculiarità del procedimento di opposizione all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Al riguardo, la Corte Costituzionale con sentenza 18 marzo 2004, n. 98, ha affermato che il procedimento in esame «si caratterizza per una semplicità di forme del tutto peculiare, all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia».

Dalla medesima sentenza, si evince che la ratio della norma agevolativa in esame è quella «di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale, nella materia delle sanzioni amministrative, nonostante il valore generalmente modesto della controversia».

In definitiva, tenuto conto del tenore letterale della disposizione recata dall'articolo 23, decimo comma, della legge n. 689/1981, e della finalità perseguita dal legislatore, resa manifesta dalla Corte Costituzionale, di favorire il ricorso alla tutela giurisdizionale non aggravando i costi del procedimento, si ritiene che nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al

primo.

Spese di giustizia - Legge 18 giugno 2009, n. 69- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Istruzioni preliminari. (Nota Protocollo N. 0092331.U del 14 luglio 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile)

L'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 65, recante " Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia", ha introdotto significative modifiche delle disposizioni del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ("Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali" e di alcuni articoli dei codici penale e di procedura penale, che incidono sulla quantificazione dell'importo delle spese processuali dovute dagli imputati condannati nel processo penale, sull'importo che deve essere versato a titolo di contributo unificato nei giudizi avanti la Corte di Cassazione nonché sulla procedura di riscossione mediante ruolo.

Si ritiene opportuno fornire le prime istruzioni operative necessarie ad assicurare una corretta ed uniforme applicazione della legge, rinviando ad una successiva circolare più complete indicazioni in merito alle nuove procedure introdotte dalla riforma in argomento.

Pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Il comma 1 dell'articolo 67 ha integrato le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 36 del codice penale, prevedendo la pubblicazione delle sentenze di condanna anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Nuove modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali ed eliminazione del vincolo di solidarietà.

Il secondo comma dell'articolo 67 ha modificato le disposizioni dell'articolo 535 del codice di procedura penale, mediante la soppressione dell'ultima parte del comma 1 - segnatamente delle parole (" relative ai reati cui la condanna si riferisce" ~ e l'abrogazione del comma 2., che prevedeva l'obbligazione in solido dei condannati per lo stesso reato o per reati connessi al pagamento delle spese processuali,

Con tale modifica, pertanto, è stato eliminato il vincolo di solidarietà al pagamento delle spese processuali riferibili ai reati per i quali gli imputati, nell'ambito dello stesso processo, vengono condannati con sentenza passata in giudicato (per gli stessi reati e per reati connessi).

Il pagamento di tali spese è ora dovuto da ciascun imputato condannato, secondo le nuove modalità stabilite dal legislatore con la modifica dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia, introdotta dal comma 2, letto e), del citato articolo 67 della legge n. 6912009.

La nuova formulazione dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia prevede il recupero delle spese processuali "per intero, forfettizzato e per quota" (così sostituita l'originaria rubrica dell'articolo in esame).

In particolare. devono essere recuperate "per intero" nei confronti di ciascun imputato condannato, senza vincolo di solidarietà, soltanto le spese anticipate dall'erario di seguito indicate:

- a) spese di cui al comma 2 bis (intercettazioni);
- b) spese per la consulenza tecnica e per la perizia;
- c) spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna;
- d) spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Tutte le altre spese anticipate dall'erario devono essere, invece, recuperate in modo "forfettizzato ., nei confronti di ciascun condannato. senza vincolo di solidarietà, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo.

Coerentemente con quanto previsto per le spese anticipate. anche le spese prenotate a debito - ossia il contributo unificato e l'imposta di registro - devono essere recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno, senza vincolo di solidarietà,

Il comma 4 dell'articolo 67 prevede in via transitoria che, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia, come modificato dalla stessa legge, con il quale dovrà essere determinata la misura fissa relativa alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato, queste ultime debbano essere quantificate secondo le norme vigenti anteriormente alla riforma.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, gli uffici devono quindi procedere nei seguenti termini,

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della legge deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalle previgenti disposizioni dell'articolo 535 C.p.p ..

Si deve, quindi, procedere al recupero delle spese relative ai reati cui la condanna si riferisce nei confronti

dei condannati in solido per 10 stesso reato o per reati connessi.

La quantificazione delle spese processuali per te quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni dell'articolo 535 C.p.p. .

Le spese devono essere, quindi, quantificare per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale. come riportato nel foglio delle notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati cui la condanna si riferisce.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia, come modificato dalla legge n. 69/2009, le spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato dovranno essere quantificate secondo la misura determinata dallo stesso decreto.

Nella medesima partita, oltre alle spese processuali quantificate come sopra precisato, devono essere ovviamente iscritte anche le somme relative alle pene pecuniarie che riguardano il singolo condannato.

Registrazione degli atti giudiziari in materia penale

Il comma 3, letto d). dell'articolo 67, ha aggiunto, dopo il titolo XIV del Testo Unico delle spese di giustizia, relativo alla registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo. il titolo XIV-bis, relativo alla registrazione degli atti giudiziari nel processo penale.

Detto titolo è composto dagli articoli 73 bis e 73 ter.

L'articolo 73 bis prevede l'invio all'ufficio "finanziario. per la registrazione, della sola sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da reati costituenti reato, entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

E' stata, pertanto, eliminata la trasmissione all'ufficio finanziario, per la liquidazione dell'imposta. dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale.

La liquidazione dell'imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l'adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 208 del Testo Unico delle spese di giustizia, di cui si dirà successivamente, deve essere curato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione.

Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva dell'annotazione del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame.

Consequentemente dovrà essere prenotata a debito l'imposta di registro liquidata dall'ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato.

Ufficio competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione.

Il primo comma dell'articolo 208 del Testo Unico delle spese di giustizia è stato integralmente sostituito dal comma 3, letto f), dell'articolo 67.

La nuova formulazione dell'articolo modifica sostanzialmente le disposizioni previgenti nella parte relativa alla competenza per le attività connesse alla riscossione nel processo penale.

Tale competenza è stata, infatti, nuovamente attribuita. come in passato era previsto dall'articolo 181 delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura. penale, successivamente abrogato dal Testo Unico delle spese di giustizia, all'ufficio presso il giudice dell'esecuzione.

Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario la competenza rimane quella dell'ufficio presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo.

Le nuove disposizioni dell'articolo 208. come modificato dalla riforma, si applicano a tutti i procedimenti definiti, con sentenza passata in giudicato, dopo il 4 luglio 2009. data di entrata in vigore della legge n. 69/2009.

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il comma 3, lett. a), dell'articolo 67 ha introdotto il pagamento di una somma aggiuntiva al contributo unificato, di importo corrispondente all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziario Tale importo aggiuntivo dovrà essere versato congiuntamente al pagamento del contributo unificato e con le medesime modalità. L'importo aggiuntivo e quello del contributo unificato, inoltre, devono essere contabilizzati anche nei casi di prenotazione a debito della spesa.

La lett. c) del medesimo comma 3 ha introdotto l'esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari di competenza della Corte di Cassazione.

Riscossione mediante ruolo.

Il comma 3, lett. 1) dell'articolo 67 ha sostituito il capo VI bis della parte VII del Testo Unico delle spese di giustizia con il titolo II bis. riguardante le disposizioni generali in materia di spese. pene pecuniarie e sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale.

Sono stati inoltre modificati gli articoli 227 bis e 227 ter per il necessario coordinamento con la procedura di riscossione. che sarà oggetto della convenzione prevista dalla legge finanziaria 2008.

All'articolo 227 ter viene ulteriormente precisata la procedura della. riscossione mediante ruolo. come già modificata dal D.L. 25 giugno 2008. n. 112, convertito con modifiche nella legge 6 agosto 2008. n. 133, con espresso riferimento al molo spontaneo, secondo le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, peraltro già sostanzialmente introdotto dalla precedente riforma.

Per quanto attiene alla convenzione con la società Equitalia Giustizia, è stato modificato il contenuto dell'articolo l. comma 367, della legge finanziaria 2008. con particolare riferimento all'oggetto, che, in ragione dell'intervenuta abrogazione della riscossione mediante invito al pagamento, prevede ora che la società curi l'acquisizione dei dati anagrafici dei debitori, la quantificazione del credito nonché la relativa iscrizione a ruolo.

Si ribadisce che, fino a quando non interverrà la stipula della convenzione. gli uffici giudiziari devono provvedere senza ritardo all'iscrizione delle partite di credito e all'iscrizione a ruolo dei relativi importi, secondo le istruzioni già fornite da questa Direzione Generale, poiché gli effetti della convenzione, come precisato dal nuovo articolo 227 bis, decorrono dalla data della stipula della stessa.

Spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere. *(Circolare 28 giugno 2010, n. 91038/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1)*

In risposta ai quesiti formulati da alcuni uffici giudiziari in merito alle spese della procedura di riconoscimento di sentenze penali straniere, con particolare riferimento a quella prevista e disciplinata dall'articolo 730, comma 2- bis, c.p.p., comma introdotto nell'ordinamento dall'articolo 14 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, si rappresenta quanto segue.

Le spese necessarie per la traduzione degli atti giudiziari richiesti alla autorità straniera non pare possano considerarsi spese di giustizia da liquidarsi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e pertanto non vi può essere questione sulla loro ripetibilità o meno.

La procedura delineata dal citato articolo 730, comma 2-bis, c.p.p. infatti, con particolare riferimento alla fase prodromica alla attivazione del riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale, prevede invero l'acquisizione dell'atto giudiziario, ma le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione non possono ricondursi a quelle di un procedimento penale. Il successivo riconoscimento della sentenza è infatti subordinato sia alla sussistenza dei presupposti specificamente e inderogabilmente indicati dall'articolo 733 c.p.p., sia alla specificazione, da parte del procuratore generale, degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato e ciò, per giurisprudenza ormai costante, a pena di nullità del provvedimento che accogliesse la richiesta.

Da ciò deriva che la procedura di riconoscimento delle sentenze è da considerarsi meramente eventuale, in ragione della presenza delle condizioni disciplinate dall'ordinamento e sopra ricordate.

Nel caso in cui il procuratore generale proceda con la richiesta di riconoscimento avanti alla competente Corte di Appello, tale successivo procedimento potrà ricondursi, invece, per quanto attiene le eventuali spese, alla disciplina del testo unico delle spese di giustizia e tali spese devono ritenersi irripetibili mancando il titolo necessario per il recupero nei confronti dell'imputato.

Anticipazione forfettaria per le notifiche nei processi penali. *(Circolare 15 dicembre 2010, n. 0165520/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

L'Ispettorato generale ha rappresentato a questa Direzione generale l'opportunità di un chiarimento in merito alla percezione dell'importo dovuto all'Erario per le notificazioni a richiesta d'ufficio, il quale deve essere pagato dalla parte civile che esercita l'azione civile nel processo penale, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

In particolare l'Ispettorato generale avrebbe riscontrato alcune difformità nella percezione dell'importo in parola presso alcune Corti di Appello ispezionate.

Se infatti l'importo è percepito in primo grado al momento della costituzione della parte civile, in secondo grado la parte civile potrebbe anche rimanere assente dal processo penale senza che tale assenza comporti la revoca della costituzione, ma in tali casi verrebbe a mancare il presupposto della percezione del diritto connesso non già alla partecipazione al processo ma all'esercizio specifico dell'azione civile.

Stante l'architettura normativa che disciplina la percezione di tale importo nel processo civile, al quale occorre riferirsi in assenza di una previsione normativa che disciplini in modo specifico l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, si ritiene che l'importo forfettario per l'anticipazione delle spese per le notifiche a richiesta di ufficio, attualmente di euro 8,00, debba essere corrisposto soltanto dalla parte civile che proponga appello o ricorso in Cassazione mentre non dovrà essere pagato dalla parte civile che costituita in primo grado, non effettui l'impugnazione, al pari della parte convenuta in un processo civile ordinario.

Nel caso in cui la parte civile usufruisca dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, l'importo sarà prenotato a debito come espressamente previsto dall'articolo 108 del testo unico.

Processo penale - Recupero diritti di notifica. *(Circolare 17 dicembre 2010, n. 0165707/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

L'articolo 68 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha abrogato, come noto, l'articolo 25 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che prevedeva l'importo dei diritti dovuti all'ufficiale giudiziario per le notifiche a richiesta d'ufficio, nella quota stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205, prima della riformulazione dello stesso ad opera dell'articolo 67 della citata legge n. 69/2009, e pertanto secondo gli importi del D.M. 13 novembre 2002, n. 285.

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto se debba essere comunque ancora effettuata la ripartizione degli importi come indicata nel citato decreto ministeriale.

La Direzione generale del bilancio, ha avuto già modo di pronunciarsi sul punto con la nota che si allega ed a cui si rinvia, pertanto vengono superate le istruzioni fornite dalla Direzione generale della giustizia civile, nella nota 9 settembre 2005, n. 12725 relativa, tra l'altro, alla ricognizione dei codici tributo per la riscossione, mediante Mod. F23, delle spese processuali e delle pene pecuniarie, nella parte relativa alla precisazione della quota degli importi del D.M. n. 285/2002 da riscuotersi con il codice tributo 9B4T e della quota da riscuotersi con il codice 773T.

Gli importi in parola, pertanto, determinati dal D.M. n. 285/2002, dovranno essere riscossi, a seguito della eliminazione della riscossione mediante invito al pagamento, mediante ruolo, con il codice 1E10 «spese processuali».

Recupero spese processuali in caso di 'abolitio criminis'. *(Nota m_dgoDAG.29/07/2013.0101909.U in data 25 luglio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile)*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al recupero delle spese processuali nel caso in cui un fatto non sia più previsto dalla legge come reato o per intervenuta abrogazione legislativa o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale - a seguito dell'introduzione dell'Istituto della remissione del debito operata dall'articolo 56 legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, ora sostituito dall'articolo 6 del Testo Unico Spese di Giustizia - il debito nascente dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in sede penale, da obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ha mutato la sua connotazione per divenire "sanzione economica accessoria alla pena in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa" (Corte Costituzionale sentenza 98/1998).

Identica natura di "sanzione economica accessoria" è stata riconosciuta alla statuizione di condanna alle spese processuali con pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 12 gennaio 2012 n. 491).

Tra l'altro, nella ordinanza 57/2001 citata, la Corte Costituzionale ha espressamente evidenziato che l'articolo 673 cod. proc. pen., "disciplina la sorte non solo della pena ma di tutti gli effetti penali della condanna".

Dalla lettera della norma e dalle pronunce della Corte Costituzionale, emerge dunque, nell'ipotesi di "abolitio criminis" così come nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il venir meno del diritto al recupero delle spese processuali, quale conseguenza della revoca della sentenza.

Pertanto, non si procederà ad attività di recupero delle spese processuali in caso di intervenuta revoca di sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 673 c.p.p..

Nelle ipotesi in cui, invece, non sia intervenuto ancora il provvedimento di revoca della condanna per 'abolitio criminis' da parte del giudice dell'esecuzione, l'ufficio non procederà comunque ad attività di recupero, avendo cura di sottoporre al giudice dell'esecuzione il fascicolo, al fine di conseguire l'indispensabile provvedimento giurisdizionale che ponga nel nulla la statuizione sulle spese processuali.

Testimoni

Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni. *(Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091fU del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)*

Alcuni uffici giudiziari ed il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno chiesto chiarimenti in ordine al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità di trasferta spettanti al personale militare in occasione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni disposto dal magistrato ai sensi dell'articolo 133 C.p.p. ..

Già in passato questa Amministrazione ha avuto modo di intervenire sulla problematica annoverando tra le spese di giustizia quelle connesse all'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli previsti dalla tariffa penale, purché autorizzati dal magistrato per la necessità di soddisfare esigenze di celerità processuale. Con l'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia la materia è ora disciplinata dagli articoli 43 e 46 del D.P.R. n. 115/2002.

L'articolo 46 disciplina il rimborso delle spese spettanti al testimone non residente chiamato a rendere testimonianza innanzi al giudice.

Invece, l'articolo 43 della richiamata disposizione legislativa annovera tra le spese di giustizia il trattamento di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento di atti, direttamente delegati dal magistrato, fuori dalla sede in cui si svolge il processo.

Riguardo a tale ultima disposizione contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, occorre preliminarmente considerare che al punto 6) della circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli affari di giustizia avente ad oggetto «razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia» è stato ribadito, in coerenza con gli orientamenti assunti in materia da questa Amministrazione, che la norma di cui al richiamato articolo 43 disciplina la spesa relativa ad attività connesse al compimento di atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai predetti ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Conseguentemente, spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia così come le trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa o anche da semplici informazioni od indagini non espressamente delegate.

In considerazione di quanto sopra argomentato la scrivente Direzione generale è del parere che, anche in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, la spesa occorsa per il trasporto coattivo di testimoni attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dall'articolo 46 possa essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal magistrato che procede, e, quindi, liquidata ai sensi dell'articolo 70 della richiamata disposizione legislativa.

È inoltre sottinteso che rientrano tra le spese di giustizia quelle occorse per il trasporto coattivo del testimone attraverso l'uso degli ordinari mezzi di trasporto previsti dal citato articolo 46.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese e le indennità spettanti al personale militare che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, la Scrivente ritiene che tali spese siano da ritenersi a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali; ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un giudice.

Resta salva, ad ogni modo, la facoltà del giudice di porre le spese a carico del soggetto che le ha provocate a causa della mancata comparizione secondo il disposto dell'articolo 133 c.p.p ..

Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 115/02. *(Circolare 15 febbraio 2010, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, protocollo m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U)*

Talune Ragionerie Territoriali dello Stato, in sede di controllo del rendiconto presentato dal funzionario delegato, hanno riscontrato che, spesso, gli uffici giudiziari procedono, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 115/02, al rimborso delle spese di viaggio in favore dei testimoni non residenti in assenza dei relativi biglietti. Le stesse Ragionerie hanno pertanto chiesto al Ministero dell'Economia di far conoscere se il rimborso delle spese in questione possa comunque avvenire, in mancanza di biglietto, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea.

La suddetta problematica è stata affrontata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con la nota protocollo n. 1684 del 12 gennaio 2010 che si allega in copia.

Con la predetta nota, preliminarmente è stato osservato che il comma 1 dell'articolo 46 prevede che "ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria". Il comma 2 del suddetto articolo dispone, inoltre, che "se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea".

Il predetto Dicastero ha ritenuto che quest'ultima disposizione non possa essere interpretata nel senso che, in mancanza del biglietto di viaggio, spetti al teste, in ogni caso, il rimborso del costo del biglietto atteso che detta norma si limita ad individuare il servizio di linea in relazione al quale il rimborso va liquidato.

Una tale interpretazione, argomenta la Ragioneria Generale dello Stato, si porrebbe in contrasto con il principio generale previsto dall'articolo 277 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) il quale prevede che "la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori" e che "l'esemplare dei documenti sui quali è

basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il titolo di spesa deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, tuttavia, ritenuto, che in mancanza del titolo di viaggio, la spesa in questione possa essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire tale titolo (ad esempio, per smarrimento o per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal testimone ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante lo smarrimento o l'uso di mezzi diversi da quelli di linea, corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale, e della certificazione della cancelleria attestante la presenza in udienza del teste da apporre, possibilmente, in calce alla richiesta di rimborso.

Avuto riguardo alle modalità di pagamento del rimborso delle spese di viaggio ai testimoni si osserva, infine, quanto segue.

In un'ottica di funzionalità, certezza e speditezza delle procedure di spesa si fa presente che l'estinzione dei titoli di spesa (superiori ad euro 10,33) emessi in favore di testimoni, così come quelli emessi in favore degli altri creditori che hanno collaborato per fini di giustizia, deve essere effettuata, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali. Ciò anche al fine di evitare che a fine esercizio restino cospicui titoli di spesa non riscossi dai beneficiari presso le Tesorerie provinciali o gli uffici postali (es. titoli emessi con quietanza del beneficiario).

Si segnala, pertanto, la necessità che le cancellerie giudiziarie provvedano ad acquisire, in sede di presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto, anche le coordinate del conto corrente del beneficiario complete nel formato BIC-IBAN (così come rilevabile dagli estratti conto rilasciati dalle banche o dalle poste) e di limitare a circostanze residuali (come ad esempio la mancanza del conto corrente) l'estinzione dei titoli di spesa con modalità diverse da quelle dell'accreditamento in conto corrente.

Al fine di uniformare le procedure operative relative alla liquidazione delle spese dei testimoni, le SS.LL. sono invitate di voler far conoscere a tutti gli uffici giudiziari del distretto le precisazioni fornite sull'argomento.

Trasferte

Personale convocato dinanzi all'Autorità giudiziaria in qualità di consulente tecnico. *(Nota senza numero, in data 26 gennaio 1999, del Ministero G.G., Affari civili)*

Con la nota di cui in epigrafe, è stato posto il quesito se spetti all'ufficiale di Polizia Giudiziaria, convocato dall'Autorità giudiziaria, in qualità di consulente tecnico, per attività connesse alle funzioni espletate (sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase dibattimentale, nell'ambito della quale deve essere compresa anche l'eventuale partecipazione alle udienze), il rimborso delle spese viaggio ed il pagamento delle indennità di trasferta. A tale quesito deve risponderci positivamente.

Ed invero, a norma dell'articolo 9, legge n. 319/80, al perito, al consulente tecnico, all'interprete ed al traduttore, che per l'esecuzione dell'incarico debbano trasferirsi fuori della propria residenza, si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, il consulente tecnico, l'interprete ed il traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare al pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'Autorità giudiziaria e documentate.

Pertanto, si precisa che nell'ipotesi in cui il consulente o il perito debbano recarsi fuori della propria residenza per l'espletamento dell'incarico, sia nella fase delle indagini preliminari, sia nel corso del dibattimento, costoro avranno diritto al relativo rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità di trasferta. Il medesimo trattamento spetterà anche nelle ipotesi in cui il consulente, nominato nella fase delle indagini preliminari, venga citato poi a dibattimento al fine di deporre sul contenuto della consulenza.

Invero, trattasi sempre di soggetti che vengono chiamati a deporre non già quali testimoni,

bensi nella loro qualità di consulenti tecnici.

L'articolo 29, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, infatti, nel prevedere che gli onorari sono «comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti», non esclude in alcun modo che, in caso di trasferimento del perito o del consulente fuori della propria residenza, costoro abbiano diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità di trasferta, a norma dell'articolo 9, sopra citato.

Infine, per ciò che concerne il pagamento sia dell'anticipo di missione che del saldo, spettante al personale in questione, mediante l'utilizzo di fondi scorta delle amministrazioni di appartenenza con il successivo reintegro della spesa da parte di questo Ministero, si rappresenta che è in corso di emanazione una circolare che generalizzerà proprio tale procedura di liquidazione.

Spese di giustizia. Misura delle trasferte in favore di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. (Nota 10 giugno 2003, n. 1/8142/44(0)03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)

Con riferimento all'articolo 43 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti relativamente al trattamento economico di missione da corrispondere agli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per gli atti di indagine direttamente delegati dal magistrato procedente fuori dalla sede in cui si svolge il processo. In particolare è stato chiesto di conoscere se ai predetti ufficiali o agenti di Polizia giudiziaria debba essere liquidato il trattamento di missione secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato (legge n. 836/1973; legge n. 417/1978) ovvero secondo la particolare disciplina più favorevole prevista dall'Amministrazione di appartenenza dei medesimi. In merito si rappresenta quanto segue.

L'articolo 43 del testo unico spese di giustizia prevede che «per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio ed alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali».

Ciò posto, in considerazione del fatto che gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria rientrano anch'essi nell'ambito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, questo generale Ufficio ritiene che il riferimento alle «norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali» sia da intendersi in senso generico e che, pertanto, la liquidazione del trattamento di trasferta debba avvenire secondo la disciplina specificamente prevista nell'ambito delle rispettive Amministrazioni di appartenenza. Conseguentemente, per gli atti direttamente delegati dal magistrato, il riferimento all'articolo 43 del testo unico deve intendersi nel senso dell'applicabilità anche delle particolari disposizioni che regolano il trattamento di missione degli agenti ed uffici ali di Polizia giudiziaria.

Si osserva, infatti, che in materia di trattamento di missione, la disciplina generale dei dipendenti dello Stato (legge n. 836/1973; legge n. 417/1978) si applica, tra l'altro, anche agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente. Tuttavia, gli aspetti retributivi previsti da disposizioni di legge possono essere sempre derogati in melius dalla contrattazione collettiva. Pertanto, così come al personale del comparto Ministeri si applica, in materia di trattamento di missione, l'articolo 30 del CCNL integrativo sottoscritto in data 16 maggio 2001, è indubbio che agli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria debba ritenersi applicabile il trattamento economico di missione previsto dagli Accordi contrattuali stipulati dalle singole Amministrazioni di appartenenza.

Del resto, la stessa relazione illustrativa al testo unico (articolo 41), con riferimento alle spese di trasferta,

evidenzia il rinvio elastico operato dal legislatore «alle norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali» proprio in quanto la disciplina generale prevista dalla legge n. 836/1973, dal D.P.R. 513/1978 e dalla legge n. 413/1978 è sempre suscettibile di modificazioni, anche contrattuali.

Tale interpretazione appare inoltre conforme alla natura delle spese di giustizia, ovvero di spese anticipate dall'Erario che devono essere poi ripetute nei confronti dei condannati e delle persone civilmente responsabili del reato. Per contro, ove il trattamento di trasferta fosse sostenuto dalle Amministrazioni di appartenenza degli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria, l'Erario non avrebbe alcuna possibilità di recupero. Per di più si osserva che la disposizione contenuta nell'articolo 48 del testo unico concernente il rimborso spese e le indennità da corrispondere ai testimoni dipendenti pubblici pone a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'integrazione sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione. Ciò proprio a dimostrazione che il legislatore, quando ha voluto far gravare le indennità sulle singole Amministrazioni di appartenenza, lo ha espressamente previsto.

Ai fini del contenimento della spesa di bilancio, appare tuttavia opportuno limitare le autorizzazioni preventive, prescritte dalla specifica normativa di riferimento (uso del mezzo aereo, del mezzo proprio, del taxi, ecc.), ai soli casi di effettiva necessità o comunque quando risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.

Si invitano, infine, le SS.VV. di voler vigilare al fine di una corretta applicazione delle specifiche disposizioni previste in materia di trattamento di trasferta. Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'applicazione dei punti 5) e 6) dell'articolo 7, D.P.R. 164/2002, concernente il recepimento dell'Accordo sindacale riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Il punto 5) ridetermina in euro 6,00, per ogni ora, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Tale ultima disposizione prevede poi che la suddetta maggiorazione compete limitatamente alla durata del viaggio, a condizione che il personale sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, e non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

Il punto 6), prevede, invece, che al personale inviato in missione che attesti, specificandone i motivi, di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso dei pasti pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. I suddetti motivi potranno costituire oggetto di eventuale valutazione ai fini della liquidazione successiva.

Si prega di far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto.

Trasferte - Ritenuta del 3% sulle indennità di trasferta liquidate ai giudici togati - Modalità ed adempimenti.

(Circolare 10 giugno 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

Con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) numerosi funzionari delegati alla regolazione ed al rimborso delle spese di giustizia hanno chiesto chiarimenti in merito alla ritenuta del 3% operata sulle indennità di trasferta corrisposte ai magistrati ordinari e da versare in favore dell'Istituto di mutualità e di previdenza fra i magistrati (INPMI).

In merito si osserva quanto segue.

Il R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 113 ha disposto in favore dell'INPMI la ritenuta del 3% sulle indennità di trasferta, al netto di ogni imposta o tassa, corrisposte ai magistrati di carriera. Con le norme di attuazione del sopra citato regio decreto legge contenute nel R.D. 4 giugno 1936, n. 112, nonché con le circolari 3 maggio 1972, n. 4/1209/37, 15 febbraio 1951, n. 3260/579/41 e 14 dicembre 1955, n. 37 emanate dall'allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, era stato disposto che, ogni semestre, con la trasmissione del prospetto di verbale e di verifica delle spese di giustizia di cui all'articolo 98 del R.D. 10 dicembre 1882, n. 1103, venissero inviati a questo Dicastero, per il successivo versamento in favore dell'INPMI, estratti dell'ex registro modello 12, recanti l'indicazione delle ritenute operate sulle indennità di trasferta percepite dai magistrati ordinari.

Con l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia l'adempimento relativo alla compilazione del verbale di verifica delle spese di giustizia previsto dall'articolo 98 del citato regio decreto è da ritenersi, ormai, abrogato per effetto dell'articolo 301 del citato testo unico.

Permane, invece, tenuto anche conto della formulazione dell'articolo 184 del testo unico (versamento di ritenute ed imposte), l'obbligo di comunicare alla scrivente Direzione generale, al fine di ciascun semestre, l'importo della ritenuta del 3% operata sulle indennità di trasferta corrisposte ai magistrati di carriera ed imputate alle spese di giustizia. Questa Amministrazione, accertato l'ammontare delle ritenute operate, provvederà direttamente al versamento in favore dell'INPMI (R.D.L. 16 gennaio 1936, n. 113 e R.D. 4 giugno 1936, n. 1121).

A tal fine, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre (10 gennaio - 10 luglio), ciascun ufficio giudiziario che ha operato ritenute INPMI, le deve comunicare al funzionario delegato alla gestione delle spese di giustizia di cui all'articolo 186 del testo unico mediante l'utilizzo dell'allegato prospetto riassuntivo dei dati contenuti nel registro delle spese pagate dall'Erario (modello 1/A/SG). Il funzionario delegato, entro i dieci giorni successivi, accertata la corrispondenza tra l'importo delle indennità di trasferta e delle ritenute operate, provvederà a comunicare alla scrivente Direzione generale il riepilogo dei dati delle ritenute effettuate da tutti gli uffici del distretto attraverso l'utilizzo dell'allegato prospetto riassuntivo.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se negativa.

Si ricorda, infine, che la suddetta ritenuta deve essere operata sulle indennità di trasferta corrisposte ai magistrati ordinari, con esclusione dei magistrati onorari.

Si ritengono validi eventuali versamenti già effettuati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia. Al fine di evitare duplicazioni dei versamenti, si precisa, infine, che non devono essere trasmessi i dati relativi a ritenute che sono state eventualmente comunicate a questa Direzione generale con la compilazione degli estratti del soppresso registro «modello 12» inviati in riferimento all'ormai abrogato adempimento di cui all'articolo 98 del citato regio decreto.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto per gli

adempimenti di competenza.

Trasferte - Spese di trasferta sostenute ex articolo 295 c.p.p. da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Estensibilità del regime delle spese di trasferta di cui all'articolo 43 D.P.R. n. 115/2002 all'attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Esclusione delle attribuzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Interpol. (Circolare del 12 gennaio 2010, Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia penale, protocollo: m_dg.DAG. 14/1/2010.0005799.U)

Con nota in data 27 ottobre 2009 l'Ispettorato Generale richiedeva a questo Ufficio determinazioni relativamente alle questioni indicate in oggetto.

In particolare, rappresentava che nel corso di attività di ispezione ordinaria erano state rilevate spese di giustizia – liquidate ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. n. 115/2002 – per operazioni di polizia giudiziaria eseguite in trasferta, delegate dall'A.G. nell'ambito di attività volte alla cattura di latitanti, eseguite ricorrendo anche ad operazioni di intercettazione telefonica, a norma dell'articolo 295 c.p.p..

L'Ispettorato Generale osservava che la "cattura" di soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale esulerebbe dalle specifiche competenze dell'A.G., rientrando invece tra le "normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria", con la conseguenza che le spese sostenute a questo titolo non andrebbero imputate al Ministero della Giustizia, anche in considerazione dei principi generali fissati al punto 6 della circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 15.3.2006.

Ulteriore quesito riguardava la possibilità di delegare per attività di polizia giudiziaria il personale del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (Interpol) e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione delle spese da esso sostenute.

A norma del citato articolo 43 T.U. (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria), "Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali".

E' altresì utile richiamare la circolare in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia in data 15.3.2006, che – al punto 6 – analizza proprio le trasferte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Essa afferma, tra l'altro:

"... Il magistrato, per il compimento degli atti processuali, può avvalersi, oltre che del personale incardinato nelle Sezioni di polizia giudiziaria, anche di quello presente nei servizi istituiti presso le Questure, i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quando per assicurare esigenze processuali sia necessaria la collaborazione di soggetti già impegnati nelle indagini oppure in possesso di particolari conoscenze o capacità (vedi circolare n. 18 del 13 agosto 1996).

Orbene, poiché l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali fuori dalla sede in cui si svolge il processo e poiché gli oneri di tali attività trovano imputazione nel più volte citato capitolo 1360, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità pur garantite dalla legge.

Si suggerisce dunque che il compimento degli atti processuali da assumersi fuori dalla sede del processo venga delegato, prevalentemente, al personale delle Sezioni di polizia giudiziaria o ai Corpi di polizia del luogo in cui l'atto deve essere compiuto, a meno che non si tratti di atti per i quali sia necessario conferire l'incarico a personale in possesso di specifiche conoscenze o capacità, non altrimenti reperibili nel luogo in cui l'atto deve essere compiuto, oppure sia strettamente necessario che l'atto venga svolto da soggetti già impegnati nelle indagini.

Quand'anche, poi, fosse necessario disporre l'invio in trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che il magistrato procedesse ad una attenta valutazione del numero delle deleghe da conferire in relazione alla natura e al numero degli atti da compiere. Frequenti sono, infatti, i casi di deleghe conferite genericamente alle Sezioni di Polizia Giudiziaria o ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ecc, a fronte delle quali vengono inviate in missione svariate unità di personale, il cui costo è a carico di questa Amministrazione.

Infine, si rammenta che la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. di tal che, le spese originate dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia. Analogamente, trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa od anche da semplici informazioni od indagini non espressamente e direttamente delegate dal magistrato non possono trovare imputazione nelle spese di giustizia. ...".

La predetta circolare ministeriale, in sintonia con il dettato normativo, ha inteso, pertanto, sensibilizzare gli uffici giudiziari affinché sia prestata attenzione al contenimento delle spese di trasferta del personale di polizia giudiziaria, gravanti sul Ministero della Giustizia.

Va, quindi, verificato se le attività dirette alla ricerca e cattura dei latitanti (o, comunque, di soggetti da sottoporre a misura cautelare) rientrano tra le "normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato" ovvero se costituiscano esercizio di poteri giudiziari di cui può essere delegata l'esecuzione ad ufficiali di polizia giudiziaria.

Soltanto nel secondo caso le relative spese rientrerebbero sotto la portata del menzionato articolo 43 del T.U., gravando sul Ministero della Giustizia, atteso che può essere delegato unicamente il compimento di atti espletabili direttamente dal soggetto delegante.

Si osserva, in primo luogo, che il riferimento al "processo" contenuto nell'articolo 43 D.P.R. n. 115/2002 non comporta alcuna restrizione interpretativa, trattandosi di formulazione impiegata anche genericamente sia nel settore civile sia in quello penale e, quindi, insuscettibile di trovare applicazione alle sole fasi strictu sensu processuali. Depongono ulteriormente in questa direzione la lettura sistematica del Titolo V del testo normativo, che, quando necessario, richiama espressamente il dibattimento (articolo 42), e l'analisi complessiva del Testo Unico, che, all'articolo 204, definisce indistintamente come "processo" le procedure di prevenzione e di sorveglianza e - nello specifico - la fase di esecuzione.

Non possono sussistere dubbi, pertanto, circa l'astratta applicabilità dell'articolo 43 anche alle spese sostenute durante le indagini preliminari e nel corso dell'esecuzione.

Deve, in secondo luogo, escludersi che l'attività investigativa finalizzata alla cattura di latitanti, siano essi tali in base a provvedimenti cautelari o definitivi, e, più in generale, di persone da sottoporre a provvedimento coercitivo, resti sottratta all'intervento diretto del pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale mantiene integri i propri poteri di iniziativa, di direzione e di impulso, da esercitare nei casi, nei limiti e con gli strumenti consentiti dalle varie disposizioni di legge (tra tali poteri rientra, in determinate ipotesi, anche quello relativo alla possibilità di effettuare attività di intercettazione).

Sotto il suddetto profilo occorre peraltro operare una netta distinzione tra l'atto della "cattura" in senso stretto e gli accertamenti diretti a dare concreta esecuzione al provvedimento.

Al riguardo, l'articolo 655, comma 1, c.p.p. (per le sentenze definitive) e l'articolo 92, seconda parte, disp. att. c.p.p. (per le misure cautelari) prevedono entrambi che il pubblico ministero "cura" l'esecuzione, con ciò dovendosi necessariamente intendere che egli predisponga ogni attività necessaria per raggiungere il risultato della cattura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito, ha affermato (sezione VI, n. 2426, 28.6.1999) che "... il pubblico ministero ha il potere-dovere di "curare" l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo".

Il principio resta ulteriormente rafforzato e precisato dall'analisi sistematica del quadro normativo, che impone di procedere ad una netta distinzione tra le attribuzioni del pubblico ministero e quelle del giudice che ha emesso il provvedimento. Infatti, in perfetta sintonia con l'articolo 655 c.p.p., l'articolo 92 disp. att. riconosce poteri investigativi al solo pubblico ministero (che "cura" l'esecuzione anche delle ordinanze cautelari, oltre che delle condanne definitive) mentre esclude che analoghe attività possano essere compiute dal giudice, il quale deve limitarsi a trasmettere il provvedimento "all'organo che deve provvedere all'esecuzione".

Risulta, quindi, chiaro che soltanto gli adempimenti esecutivi in senso stretto competono in via esclusiva alla polizia giudiziaria e sono conseguentemente insuscettibili di essere delegati, come appare confermato dal tenore letterale dell'articolo 293 c.p.p., il quale - proprio con riguardo alla cattura - fa esplicito riferimento a "l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria incaricato di eseguire l'ordinanza", così rimarcando, anche sotto il profilo terminologico, che l'attività svolta è collegata direttamente a poteri conferiti dall'ordinamento e non costituisce esercizio delegato di attribuzioni altrui (in modo corrispondente è dato leggere nei provvedimenti coercitivi dell'Autorità giudiziaria che questa "manda" per l'esecuzione e non "delega" l'esecuzione).

Assodata questa basilare distinzione tra "esecuzione del provvedimento restrittivo mediante cattura" ed "attività preliminari di ricerca ed individuazione" e ricondotte le attività dirette alla ricerca dei soggetti da catturare nell'alveo delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria che cura l'esecuzione, risulta evidente che fanno carico all'Amministrazione di competenza, esulando in ogni caso dalla portata dell'articolo 43 D.P.R. n. 115/2002, le spese derivanti dall'esercizio dei poteri di iniziativa spettanti autonomamente agli organismi di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la cattura di un soggetto (ad esempio, le spese per gli spostamenti imposti dalla necessità di raggiungere il catturando in una determinata località), mentre andranno imputate al Ministero della Giustizia le spese sostenute dal personale di polizia giudiziaria in base a delega per il compimento di atti necessari per la ricerca del soggetto (ad esempio, le spese per gli spostamenti imposti dalla necessità di assumere dichiarazioni di persone informate).

Lo spunto interpretativo riportato nella nota dell'Ispettorato Generale, teso a distinguere tra spese di intercettazione e spese di esecuzione (pag 3, lett. b e d della richiesta di parere), non appare a questo punto dirimente, atteso che, qualora le attività discendano direttamente dall'esercizio di poteri giudiziari, non si rinviengono nell'ordinamento agganci normativi per differenziarne l'imputazione dei relativi costi, tenuto anche conto che l'attività intercettativa costituisce soltanto uno degli strumenti mediante i quali cercare di dare attuazione al provvedimento ancora ineseguito.

Depone in questo senso il parere reso dal Consiglio di Stato il 2 aprile 2003 in materia di intercettazioni preventive (espressamente richiamato al punto 2.2. della citata circolare del 15.3.2006), laddove, proprio

in virtù del particolare ed atipico ruolo attribuito all'Autorità giudiziaria al di fuori del processo penale, è stato rilevato che gravano sul Ministero della Giustizia i soli costi connessi all'attivazione delle intercettazioni, con esclusione delle spese generali riguardanti la disponibilità degli impianti installati presso le strutture delle forze di polizia e delle spese di carattere organizzativo concernenti l'impiego del personale delle forze di polizia preposto alle intercettazioni. Così affermandosi indirettamente che sono a carico di questo Ministero le spese conseguenti all'esercizio dei poteri giudiziari tipicamente preordinati – in campo penale – all'accertamento ed alla repressione dei reati, alla punizione dei colpevoli ed all'esecuzione dei provvedimenti emessi.

In relazione all'ulteriore quesito attinente alla delega del compimento di atti a personale del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, corre l'obbligo di svolgere alcune precisazioni che integrano la considerazione espressa dall'Ispettorato Generale, la quale si fonda sul generico riconoscimento della qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p..

L'Interpol (Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) si compone di una struttura centrale e di Uffici Centrali Nazionali. L'articolazione italiana – a composizione interforze – è collocata nell'ambito del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno ed ha il compito di assicurare assistenza (attiva e passiva) in attività che travalicano i confini nazionali, provvedendo al necessario raccordo tra le strutture straniere ed i reparti italiani ordinariamente deputati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55 e 56 c.p.p. e 12 disp. att. c.p.p..

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, pertanto, non è strutturato per svolgere in via prioritaria o continuativa le funzioni elencate all'articolo 55 c.p.p. e deve conseguentemente escludersi che l'Autorità giudiziaria possa delegare ad esso il compimento di specifici atti di indagine, ferma restando la generica possibilità, qualora si prospetti la necessità di operare anche in territorio estero, di richiedere al reparto direttamente delegato di avvalersi della collaborazione dell'Interpol, che sosterrà le spese del proprio intervento.

In definitiva, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve concludersi che :

le spese derivanti da attività d'indagine disposte dal pubblico ministero per la ricerca e la cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura vanno imputate al Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti espressamente delegati dal magistrato procedente;

restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza le spese sostenute dal rispettivo personale per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria nonché quelle derivanti da attività investigative intraprese di propria iniziativa per la ricerca, l'individuazione e la successiva cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura.

Restano, ovviamente, valide e attuali le raccomandazioni impartite con la circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 15.3.2006 al fine di limitare – per quanto possibile e considerate tuttavia le specifiche necessità d'indagine da valutare nel caso concreto – ogni inutile o inopportuno aggravio di spesa.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Spese di trasferta degli ufficiali ed agenti di polizia per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. (Circolare 14 gennaio 2010, n. 05799/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)

Con nota ... l'Ispettorato generale richiedeva a questo Ufficio determinazioni relativamente alle questioni indicate in oggetto.

In particolare, rappresentava che nel corso di attività di ispezione ordinaria erano state rilevate spese di giustizia - liquidate - ai sensi dell'articolo 43, D.P.R. n. 115/2002 - per operazioni di polizia giudiziaria eseguite in trasferta, delegate dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di attività volte alla cattura di latitanti, eseguite ricorrendo anche ad operazioni di intercettazione telefonica, a norma dell'articolo 295 c.p.p. .

L'Ispettorato generale osservava che la «cattura» di soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale esulerebbe dalle specifiche competenze dell'Autorità giudiziaria, rientrando invece tra le «normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria », con la conseguenza che le spese sostenute a questo titolo non andrebbero imputate al Ministero della giustizia, anche in considerazione dei principi generali fissati al punto 6) della circolare 15 marzo 2006, n. 30626/U del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Ulteriore quesito riguardava la possibilità di delegare per attività di polizia giudiziaria il personale del Servizio cooperazione internazionale di polizia (Interpol) e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione delle spese da esso sostenute.

A norma del citato articolo 43 del testo unico (trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria), «per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali».

È altresì utile richiamare la circolare 15 marzo 2006, n. 30626/U in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, che - al punto 6) - analizza proprio le trasferte degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. Essa afferma, tra l'altro:

«Il magistrato, per il compimento degli atti processuali, può avvalersi, oltre che del personale incardinato nelle sezioni di Polizia giudiziaria, anche di quello presente nei servizi istituiti presso le Questure, i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quando per assicurare esigenze processuali sia necessaria la collaborazione di soggetti già impegnati nelle indagini oppure in possesso di particolari conoscenze o capacità (cfr. circolare 13 agosto 1996, n. 18).

Orbene, poiché l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali fuori dalla sede in cui si svolge il processo e poiché gli oneri di tali attività trovano imputazione nel più volte citato capitolo 1360, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità pur garantite dalla legge.

Si suggerisce dunque che il compimento degli atti processuali da assumersi fuori dalla sede del processo venga delegato, prevalentemente, al personale delle sezioni di Polizia giudiziaria o ai corpi di polizia del luogo in cui l'atto deve essere compiuto, a meno che non si tratti di atti per i quali sia necessario conferire l'incarico a personale in possesso di specifiche conoscenze o capacità, non altrimenti reperibili nel luogo in cui l'atto deve essere compiuto, oppure sia strettamente necessario che l'atto venga svolto da soggetti già impegnati nelle indagini.

Quand'anche, poi, fosse necessario disporre l'invio in trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che il magistrato procedesse ad una attenta valutazione del numero delle deleghe da conferire in relazione alla natura e al numero degli atti da compiere. Frequenti sono, infatti, i casi di deleghe conferite genericamente alle sezioni di Polizia giudiziaria o ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ecc., a fronte delle quali vengono inviate in missioni svariate unità di personale, il cui costo è a carico di questa Amministrazione.

Infine, si rammenta che la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. di tal che, le spese originarie dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia. Analogamente, trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa od anche da semplici informazioni od indagini non espressamente e direttamente delegate dal magistrato non possono trovare imputazione nelle spese di giustizia».

La predetta circolare ministeriale, in sintonia con il dettato normativo, ha inteso, pertanto, sensibilizzare gli uffici giudiziari affinché sia prestata attenzione al contenimento delle spese di trasferta del personale di Polizia giudiziaria, gravanti sul Ministero della giustizia.

Va, quindi, verificato se le attività dirette alla ricerca e cattura dei latitanti (o, comunque, di soggetti da sottoporre a misura cautelare) rientrano tra le «normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato» ovvero se costituiscono esercizio di poteri giudiziari di cui può essere delegata l'esecuzione ad ufficiali di Polizia giudiziaria.

Soltanto nel secondo caso le relative spese rientrerebbero sotto la portata del menzionato articolo 43 del testo unico, gravando sul Ministero della giustizia, atteso che può essere delegato unicamente il compimento di atti espletabili direttamente dal soggetto delegante.

Si osserva, in primo luogo, che il riferimento al «processo» contenuto nell'articolo 43, D.P.R. n. 115/2002 non comporta alcuna restrizione interpretativa, trattandosi di formulazione impiegata anche genericamente sia nel settore civile sia in quello penale e, quindi, insuscettibile di trovare applicazione alle sole fasi strictu sensu processuali. Depongono ulteriormente in questa direzione la lettura sistematica del titolo V del testo normativo, che, quando necessario, richiama espressamente il dibattimento (articolo 42), e l'analisi complessiva del testo unico, che, all'articolo 204, definisce indistintamente come «processo» le procedure di prevenzione e di sorveglianza e - nello specifico - la fase di esecuzione.

Non possono sussistere dubbi, pertanto, circa l'astratta applicabilità dell'articolo 43 anche alle spese sostenute durante le indagini preliminari e nel corso dell'esecuzione.

Deve, in secondo luogo, escludersi che l'attività investigativa finalizzata alla cattura di latitanti, siano essi tali in base a provvedimenti cautelari o definitivi, e, più in generale, di persone da sottoporre a provvedimento coercitivo, resti sottratta all'intervento diretto del Pubblico Ministero competente per l'esecuzione, il quale mantiene integri i propri poteri di iniziativa, di direzione e di impulso, da esercitare nei casi, nei limiti e con gli strumenti consentiti dalle varie disposizioni di legge (tra tali poteri rientra, in determinate ipotesi, anche quello relativo alla possibilità di effettuare attività di intercettazione).

Sotto il suddetto profilo occorre peraltro operare una netta distinzione tra l'atto della «cattura» in senso stretto e gli accertamenti diretti a dare concreta esecuzione al provvedimento.

Al riguardo, l'articolo 655, primo comma, c.p.p. (per le sentenze definitive) e l'articolo 92, seconda parte, disp. atto c.p.p. (per le misure cautelari) prevedono entrambi che il Pubblico Ministero «cura» l'esecuzione, con ciò dovendosi necessariamente intendere che egli predisponga ogni attività necessaria per raggiungere il risultato della cattura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, in merito, ha affermato (sezione VI, 28 giugno 1999, n. 2426) che «il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di "curare"

l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Spettano dunque a tale organo tutti gli adempimenti funzionali a tale scopo».

Il principio resta ulteriormente rafforzato e precisato dall'analisi sistematica del quadro normativo, che impone di procedere ad una netta distinzione tra le attribuzioni del Pubblico Ministero e quelle del giudice che ha emesso il provvedimento. Infatti, in perfetta sintonia con l'articolo 655 c.p.p. l'articolo 92 disp. atto c.p.p. riconosce poteri investigativi al solo Pubblico Ministero (che «cura» l'esecuzione anche delle ordinanze cautelari, oltre che delle condanne definitive) mentre esclude che analoghe attività possano essere compiute dal giudice, il quale deve limitarsi a trasmettere il provvedimento «all'organo che deve provvedere all'esecuzione».

Risulta, quindi, chiaro che soltanto gli adempimenti esecutivi in senso stretto competono in via esclusiva alla Polizia giudiziaria e sono conseguentemente in suscettibili di essere delegati, come appare confermato dal tenore letterale dell'articolo 293 c.p.p. il quale - proprio con riguardo alla cattura - fa esplicito riferimento all'ufficiale o l'agente di Polizia giudiziaria incaricato di eseguire l'ordinanza», così rimarcando, anche sotto il profilo terminologico, che l'attività svolta è collegata direttamente a poteri conferiti dall'ordinamento e non costituisce esercizio delegato di attribuzioni altrui (in modo corrispondente è dato leggere nei provvedimenti coercitivi dell'Autorità giudiziaria che questa «manda» per l'esecuzione e non «delega» l'esecuzione).

Assodata questa basilare distinzione tra «esecuzione del provvedimento restrittivo mediante cattura» ed «attività preliminari di ricerca ed individuazione» e ricondotte le attività dirette alla ricerca dei soggetti da catturare nell'alveo delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria che cura l'esecuzione, risulta evidente che fanno carico all'Amministrazione di competenza, esulando in ogni caso dalla portata dell'articolo 43, D.P.R. n. 115/2002, le spese derivanti dall'esercizio dei poteri di iniziativa spettanti autonomamente agli organismi

di Polizia giudiziaria incaricati di eseguire la cattura di un soggetto (ad esempio, le spese per gli spostamenti imposti dalla necessità di raggiungere il catturando in una determinata località), mentre andranno imputate al Ministero della giustizia le spese sostenute dal personale di Polizia giudiziaria in base a delega per il compimento di atti necessari per la ricerca del soggetto (ad esempio, le spese per gli spostamenti imposti dalla necessità di assumere dichiarazioni di persone informate).

Lo spunto interpretativo riportato nella nota dell'Ispettorato generale, teso a distinguere tra spese di intercettazione e spese di esecuzione (pagina 3, lettere b) e d), della richiesta di parere), non appare a questo punto dirimente, atteso che, qualora le attività discendano direttamente dall'esercizio di poteri giudiziari, non si rinvergono nell'ordinamento agganci normativi per differenziarne l'imputazione dei relativi costi, tenuto anche conto che l'attività intercettativa costituisce soltanto uno degli strumenti mediante i quali cercare di dare attuazione al provvedimento ancora ineseguito ..

Depone in questo senso il parere reso dal Consiglio di Stato il 2 aprile 2003 in materia di intercettazioni preventive (espressamente richiamato al punto 2.2) della citata circolare 15 marzo 2006, n. 30626/U), laddove, proprio in virtù del particolare ed atipico ruolo attribuito all'Autorità giudiziaria al di fuori del processo penale, è stato rilevato che gravano sul Ministero della giustizia i soli costi connessi all'attivazione delle intercettazioni, con esclusione delle spese generali riguardanti la disponibilità degli impianti installati presso le strutture delle forze di polizia e delle spese di carattere organizzativo concernenti l'impiego del personale delle forze di polizia preposto alle intercettazioni. Così affermandosi indirettamente che sono a carico di questo Ministero le spese conseguenti all'esercizio dei poteri giudiziari tipicamente preordinati - in campo penale - all'accertamento ed alla repressione dei reati, alla punizione dei colpevoli ed all'esecuzione dei provvedimenti emessi.

In relazione all'ulteriore quesito attinente alla delega del compimento di atti a personale del Servizio cooperazione internazionale di polizia, corre l'obbligo di svolgere alcune precisazioni che integrano la considerazione espressa dall'Ispettorato generale, la quale si fonda sul generico riconoscimento della qualifica di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 c.p.p. ..

L'Interpol (Organizzazione internazionale di Polizia criminale) si compone di una struttura centrale e di uffici centrali nazionali. L'articolazione italiana - a composizione interforze - è collocata nell'ambito del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno ed ha il compito di assicurare assistenza (attiva e passiva) in attività che travalicano i confini nazionali, provvedendo al necessario raccordo tra le strutture straniere ed i reparti italiani ordinariamente deputati a svolgere funzioni di Polizia giudiziaria, a norma degli articoli 55 e 56 c.p.p. e 12 disp. atto c.p.p. ..

Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, pertanto, non è strutturato per svolgere in via prioritaria o continuativa le funzioni elencate all'articolo 55 c.p.p. e deve conseguentemente escludersi che l'Autorità giudiziaria possa delegare ad esso il compimento di specifici atti di indagine, ferma restando la generica possibilità, qualora si prospetti la necessità di operare anche in territorio estero, di richiedere al reparto direttamente delegato di avvalersi della collaborazione dell'Interpol, che sosterrà le spese del proprio intervento.

In definitiva, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve concludersi che:

- le spese derivanti da attività di indagine disposte dal Pubblico Ministero per la ricerca e la cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura vanno imputate al Ministero della giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti

espressamente delegati dal magistrato procedente;

- restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza le spese sostenute dal rispettivo personale per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria nonché quelle derivanti da attività investigative intraprese di propria iniziativa per la ricerca, l'individuazione e la successiva cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura.

Restano, ovviamente, valide e attuali le raccomandazioni impartite con la circolare 15 marzo 2006, n. 30626/U del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia al fine di limitare - per quanto possibile e considerate tuttavia le specifiche necessità di indagine da valutare nel caso concreto - ogni inutile o inopportuno aggravio di spesa.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Testo Unico sulle spese di giustizia. Trattamento fiscale delle indennità forfettarie spettanti al personale di polizia ad ordinamento civile e militare. (Nota protocollo 0147013.U del Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I del 10 novembre 2010)

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alle indennità forfettarie spettanti al personale di Polizia ad ordinamento militare per le trasferte compiute ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 115/02 il quale stabilisce che "per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge (.) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto al trattamento di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

In particolare è stato chiesto di conoscere se il rimborso forfettario previsto per pasti non consumati ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del D.P.R. n. 51/2009 e il rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio, preventivamente autorizzato in alternativa al trattamento economico di missione vigente, così come previsto dal successivo comma 12 della richiamata disposizione, debbano essere assoggettate a tassazione per la parte eccedente la franchigia prevista dall'articolo 51 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86).

Ciò premesso, tenuto conto del parere fornito sull'argomento dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale normativa, e dall'INPDAP — Direzione Centrale Entrate - si fa presente quanto segue.

Per il personale appartenente alle Forze di polizia si applica, oltre alla disciplina prevista per la generalità dei dipendenti pubblici (leggi n. 836/73 e n. 417/78), anche il trattamento di trasferta disciplinato dal D.P.R. n. 170/2007 concernente "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) così come integrato dal D.P.R. n. 51/2009.

In considerazione della necessità di contenere la spesa di bilancio si invitano innanzitutto gli uffici giudiziari di limitare il rilascio di eventuali autorizzazioni preventive, come prescritto dalla specifica normativa di settore, alla quale si rinvia per una analisi sistematica della materia, nei soli casi di effettiva necessità o, comunque, quando risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione.

Ciò premesso si osserva, che l'indennità di trasferta trova la propria disciplina nell'articolo 51 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86) recante "determinazione del reddito da lavoro dipendente. In particolare, il comma 5 dell'anzidetta disposizione legislativa prevede che le indennità corrisposte per lo trasferte e le missioni effettuate fuori dal territorio comunale in cui è fissata la sede di lavoro concorrono a determinare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Nel caso in cui, oltre alle indennità, siano rimborsate analiticamente le spese di alloggio ovvero di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite della franchigia. è ridotto di un terzo (rimborso misto). La quota esente è ridotta di due terzi se il rimborso analitico riguarda sia le spese di alloggio che quelle di vitto.

Se in luogo dell'indennità di trasferta il dipendente riceve il rimborso analitico delle spese sostenute in occasione della trasferta, non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, fino all'importo massimo di euro 15,49 elevate a 25,82 per lo trasferte all'estero, così come previsto dall'articolo 51 del TUIR.

Da quanto detto consegue che la somma erogata a titolo di rimborso forfettario per pasti non consumati ai sensi dell'articolo 36, comma 8, del citato D.P.R. n. 51/09, o a titolo di rimborso forfettario preventivamente autorizzato in alternativa al trattamento economico di missione vigente ai sensi del successivo comma 12, concorre al limite della franchigia giornaliera prevista dal citato articolo 51 del T.U.I.R., trattandosi di somme erogate forfettariamente e non di rimborsi analitici.

Conclusivamente deve ritenersi che dette somme erogate a titolo di rimborso forfettario, nonché quelle erogate a titolo di indennità di trasferta, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per la parte eccedente la quota esente e, pertanto, per tale parte, debbono essere assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva.

Le medesime considerazioni devono essere svolte anche per le indennità forfettarie previste dall'articolo

13 del citato D.P.R. n. 51/2009 per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

I funzionari delegati provvederanno, pertanto, al versamento delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi, sia a carico del dipendente che dell'amministrazione, prelevando i fondi necessari dal cap. 1360 spese di giustizia.

Il versamento dei contributi previdenziali a carico del dipendente (8,80% ovvero la diversa aliquota prevista per i dipendenti iscritti al regime pensionistico contributivo da verificare eventualmente sul cedolino stipendiale) ed a carico dell'amministrazione (24,20%) dovrà essere effettuato sul conto di contabilità speciale n. 1094 intestato all'INPDAP ed acceso presso ogni tesoreria provinciale dello Stato per il versamento dei contributi dei dipendenti statali, mentre la ritenuta previdenziale per fondo credito a carico del dipendente (0,35%) dovrà essere versata sul conto di contabilità speciale n. 1011 intestato sempre all'INPDAP.

Il versamento dei contributi previdenziali potrà avvenire, così come previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 35 del 14 ottobre 2010, anche con l'utilizzo del modello F24 Enti Pubblici. Il versamento con il predetto modello, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, rappresenta un'opportunità in più per i funzionari delegati titolari di aperture di credito che già ne fanno uso, ai sensi del decreto 22 ottobre 2010 del predetto Ministero dell'Economia, per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, così come previsto dall'articolo 29 comma 2, del D.P.R. n. 600/73, gli uffici giudiziari provvederanno a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale delle forze di polizia, quali enti che corrispondono il trattamento fondamentale, l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'anno al singolo dipendente, i compensi lordi imponibili, le ritenute fiscali e previdenziali operate ivi comprese quelle a carico dell'amministrazione, specificando, altresì, il codice fiscale del percipiente. I suddetti dati dovranno essere comunicati entro la fine dell'anno e, comunque, in tempo utile per consentire al sostituto principale di effettuare le necessarie operazioni il cui termine ultimo è fissato entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Trattandosi di compensi di natura accessoria, sarà cura delle amministrazioni di appartenenza provvedere, sulla base delle comunicazioni degli uffici giudiziari, ai connessi adempimenti ed alle previste certificazioni fiscali o contributive (CUD, 770, DMA, ecc.) in relazione al singolo dipendente al quale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale.

Competenze e indennità di viaggio spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'espletamento di attività di indagine delegata dal pubblico ministero nell'ambito territoriale di competenza. *(Nota protocollo 0158371.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio I, del 2 dicembre 2010)*

Con nota in data 8 novembre 2010 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha segnalato che alcune Procure della Repubblica ritengono di non dover liquidare, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), le spese di viaggio e le indennità di trasferta per gli atti compiuti su delega del pubblico ministero da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella circoscrizione territoriale dell'ufficio, qualora il personale abbia competenza sul territorio provinciale o distrettuale, ponendo i relativi oneri finanziari sul bilancio delle forze di polizia.

In proposito deve richiamarsi l'orientamento già espresso da questa Direzione Generale con nota del 12/12/2010 (di cui si allega copia), con la quale - con specifico riferimento alle attività compiute in fase di esecuzione - è stato chiarito che gravano sul Ministero della Giustizia le spese di trasferta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti ad essi delegati dall'autorità giudiziaria.

La suddetta determinazione è di sicura validità anche nel caso ora prospettato dal Ministero dell'Interno, considerando che l'articolo 43 D.P.R. 115/2002 nel richiamare gli atti delegati da compiere fuori dalla sede in cui il processo si svolge, fa inequivoco riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio e non all'intero territorio in cui si estende la competenza.

Rimborso forfettario all'ufficiale di Polizia giudiziaria delle spese di viaggio. *(Circolare 25 Luglio 2011, n. 0100904/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto direttive in merito al rimborso delle spese di viaggio ad ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria - inviati in trasferta per il compimento di atti processuali (fuori dalla sede in cui si svolge il procedimento), direttamente delegati dal magistrato ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 115/2002 - in presenza di provvedimenti regionali che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia.

Sul punto occorre tener presente che alcune Regioni hanno emanato provvedimenti normativi che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi fruendo dell'uso gratuito di mezzi di trasporto pubblici.

Nel contempo la legislazione di settore che regola il trattamento di trasferta del personale appartenente alle forze di polizia (articolo 36, primo comma, del D.P.R. n. 51/2009) prevede che al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.

Ciò posto, al fine di conseguire risparmi di spesa, si invitano gli uffici giudiziari presenti nei territori ove è garantita (per motivi di servizio) la libera circolazione del personale delle forze di polizia, a voler sensibilizzare il personale della Polizia giudiziaria delegato al compimento di atti processuali, di avvalersi, compatibilmente con lo svolgimento degli stessi, delle predette favorevoli iniziative.

Ad ogni modo, al fine di certificare il diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio non documentate (il cui rimborso è previsto dalla normativa di settore) si ritiene, considerata anche la circostanza che alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono la libera circolazione delle forze di polizia, che il personale in questione provveda a corredare la richiesta di liquidazione del trattamento di trasferta con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante di non aver utilizzato, ovvero di non aver potuto utilizzare in relazione all'attività delegata, mezzi di trasporto gratuiti.

Rimborso ai testi delle spese di viaggio non documentate. *(Circolare 26 luglio 2011, n. 0101877/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civ., Ufficio I)*

Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere se possono procedere al rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) nel caso in cui il testimone non residente raggiunga il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea.

Riguardo al rimborso delle spese in questione si fa presente che l'Ispettorato generale di finanza del Ministero dell'economia, al fine di uniformare la procedura di liquidazione della spesa ed evitare rallentamenti nelle procedure di controllo dei rendiconti da parte delle Ragionerie territoriali, ha in sintesi ritenuto (vedi nota 12 gennaio 2010, n. 1684 il cui contenuto è stato portato a conoscenza degli uffici giudiziari con la nota 15 febbraio 2010, n. 24224/U di questa Direzione generale) che, in mancanza del titolo di viaggio, il rimborso delle spese al testimone possa avvenire, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire il titolo di viaggio (ad esempio per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del testimone atte stante l'uso di mezzi diversi da quelli di linea corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale, e dalla certificazione del cancelliere attestante la presenza in udienza del teste.

In seguito a tali indicazioni gli uffici giudiziari hanno fatto presente che il raggiungimento del luogo di udienza con l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea è una circostanza processuale piuttosto ricorrente anche perché talune sedi giudiziarie non sono servite da mezzi di linea o l'uso di questi non consente di comparire all'ora stabilita dal giudice.

L'articolo 46 del D.P.R. n. 115/2002 prevede, al primo comma, che ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, «pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'Autorità giudiziaria», e al secondo comma che «se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea».

Sul punto occorre, inoltre, tener presente che l'articolo 277 del R.D. n. 827/1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) prevede che la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori e che l'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa deve essere munito delle necessarie certificazioni comprovanti i diritti dei creditori.

Dalla lettura della norma di cui al citato articolo 46 del D.P.R. n. 115/2002 e dal principio generale dettato in materia di contabilità generale dello Stato si ricava, innanzitutto, che la liquidazione delle spese di viaggio al testimone debba avvenire previa acquisizione del biglietto. Tuttavia, nei casi in cui il teste attesti di aver raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea (specificando il tipo di mezzo) e, pertanto, non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio, si ribadisce che la spesa in questione possa essere ammessa al rimborso, in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea, così come precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso di testimonianze rese dal personale appartenente alle forze di polizia si deve tener presente che alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono, per motivi di servizio, la libera circolazione di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine i quali, pertanto, possono spostarsi, senza biglietto, nei territori ove sono previste le predette favorevoli iniziative. Ciò posto, avendo come riferimento l'esigenza del contenimento della spesa e potendo i soggetti in questione fruire dei suddetti benefici si ritiene di non poter procedere al rimborso di spese riferite a spostamenti avvenuti nei territori ove è garantita la libera circolazione delle forze dell'ordine a meno che il luogo di udienza non possa essere raggiunto, tenuto anche conto dell'ora stabilita dal giudice, con l'uso gratuito dei servizi di linea.

Sono stati inoltre segnalati casi in cui il personale delle forze di polizia, chiamato a rendere testimonianza

innanzi al giudice, raggiunge il luogo di udienza con mezzi di servizio della propria Amministrazione in relazione ai quali il singolo soggetto non sostiene alcuna spesa di viaggio. In relazione a tali spostamenti si deve pertanto ritenere che non spetta alcun rimborso non essendo stata anticipata alcuna spesa di viaggio.

Al fine di non gravare economicamente le persone chiamate a comparire innanzi al giudice, per la cui funzione è previsto un mero rimborso del biglietto di viaggio, si ritiene, infine (sempre in via eccezionale ed avendo altresì cura di acquisire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l'accredito) che il rimborso del viaggio di ritorno possa avvenire anche sulla base della copia del biglietto, certificata conforme all'originale dal cancelliere all'atto della presentazione dell'istanza di rimborso (se presentata lo stesso giorno di udienza), purché quest'ultima sia corredata degli originali della relata di notifica della citazione testimoniale e dell'attestazione della presenza in udienza.

PARTE QUARTA – Servizi penali

CARICHI PENDENTI

Carichi pendenti per le violazioni tributarie. (*Circolare 25 maggio 2007, n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate*)

Con provvedimento 25 giugno 2001 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, è stato approvato, tra l'altro, il modello di «certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria» con le relative istruzioni contenute nell'Allegato C) al provvedimento - per gli uffici locali competenti al rilascio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il quale è stato approvato il «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (di seguito, codice dei contratti pubblici), alcuni uffici operativi hanno chiesto di conoscere se il predetto modello di certificazione del «carichi pendenti» e le relative istruzioni possano considerarsi ancora validi ed attuali.

Il richiamato codice dei contratti pubblici, in attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 25 della legge delega 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per l'anno 2004), costituisce un testo organico e coordinato delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.

Il primo comma, lettera g), dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici esclude i soggetti che «hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti»:

- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall'affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti.

Ai sensi del successivo secondo comma, l'interessato, attesta il possesso dei requisiti «mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

Può accadere, quindi, che, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, venga richiesto al competente ufficio locale il rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale, in particolare da parte della stazione appaltante in sede di controllo dell'autocertificazione prodotta dall'interessato.

Dal disposto della norma richiamata si desume che la regolarità fiscale richiesta dal codice dei contratti pubblici possa essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall'ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d'imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l'Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. risoluzione 3 gennaio 2005, n. 2/E).

Si ritiene, inoltre, che l'irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

Ciò premesso, si conferma l'attualità del citato provvedimento 25 giugno 2001 del direttore dell'Agenzia delle Entrate cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate è

tenuta a certificare i cosiddetti carichi pendenti.

In conformità al predetto provvedimento, gli uffici indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l'Agenzia delle Entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.

Automazione nazionale dei carichi pendenti. *(Circolare 16 gennaio 2009, n. 1129/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Uno degli obiettivi perseguiti dal progetto SICP, come già illustrato in varie sedi, è la realizzazione di un sistema informatico di gestione del carico pendente nazionale.

Tale obiettivo verrà realizzato, con l'avvio di SICP sulle varie sedi distrettuali, mediante l'export dei dati dei procedimenti per i quali viene esercitata l'azione penale e la loro pubblicazione sul sistema dei carichi pendenti ospitato presso il Casellario centrale.

Peraltro è possibile già oggi anticipare parzialmente tale progetto grazie al lavoro svolto, dagli uffici giudiziari, con l'attività di bonifica dei dati contenuti sul sistema Re.Ge. 2.2.

Tale attività si sta infatti svolgendo attraverso varie fasi che prevedono:

- a) l'esatta attribuzione dell'iter processuale a ciascun procedimento;
- b) l'esatta individuazione dei procedimenti pendenti e dei procedimenti definiti;
- c) la bonifica dei dati per i procedimenti pendenti con varie modalità e forme.

Tale attività, soprattutto grazie al lodevole sforzo del personale degli uffici giudiziari, ha permesso di definire con esattezza quali sono i procedimenti definiti (che saranno migrati nell'archivio storico) e quali quelli pendenti, ossia in indagini preliminari o in una fase processuale successiva al rinvio al giudizio e per i quali non è ancora intervenuta la definitività.

Nell'ambito di tali procedimenti è ora possibile selezionare i procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale, la cui aggregazione può dare luogo al carico pendente nazionale, e pubblicare, su un sito nazionale, un estratto di tali dati.

Mediante tale pubblicazione si può quindi creare una base dati nazionale che gli uffici giudiziari potranno utilizzare per le proprie ricerche sia a fini investigativi che per stabilire se esistono procedimenti pendenti contro un determinato soggetto.

Va evidenziato che tale base dati sarà aggiornata con periodicità trimestrale e quindi non costituisce ancora un effettivo carico pendente nazionale in quanto non è tempestivamente aggiornata.

Inoltre, poiché tale base dati eredita gli attuali dati di Re.Ge., non è prevista una annotazione specifica degli esiti del dispositivo, annotazione necessaria per una esatta certificazione della situazione dell'imputato.

Ciononostante si ritiene che tale base dati possa costituire comunque un utile supporto all'attività degli uffici giudiziari che, con una unica ricerca, potranno enucleare tutti i procedimenti contro un soggetto per i quali è stata esercitata l'azione penale salvo poi richiedere, se del caso, direttamente all'ufficio giudiziario che ha pubblicato il dato l'esatta situazione del processo.

Tale pubblicazione dei dati permetterà quindi di fornire agli uffici giudiziari un primo riscontro della qualità e validità del lavoro svolto e quindi di sfruttare i risultati del lavoro di bonifica e migrazione dei dati.

Tali dati, invero, sono oggi in possesso degli uffici giudiziari che stanno procedendo all'attività di migrazione e che a tale fine utilizzano il sistema distrettuale già installato presso ogni sala server distrettuale: su tale sistema sono stati ricopiati i dati in modalità protetta e criptata ed accessibile solo all'ufficio medesimo.

In seguito all'autorizzazione ricevuta, si è utilizzata una procedura automatica per evidenziare, in base all'iter, i procedimenti per i quali l'ufficio ha registrato l'avvenuto esercizio dell'azione penale: tale procedura ha provveduto quindi ad estrarre tali dati e a pubblicarli su un server nazionale. Il sistema è pronto ed è in via di installazione a Napoli.

Nel frattempo, si chiede di indicare i nominativi per abilitare due utenze di prova per ufficio.

Tale comunicazione va inviata alla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati all'attenzione della segreteria dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi dell'area penale.

Certificato dei carichi pendenti a persone non aventi la residenza nel circondario. *(Circolare 19 luglio 2010, Ministero Giustizia, protocollo m_dg.DAG.19/07/2010.0097709.U)*

Un ufficio giudiziario ha recentemente richiesto conferma all'Amministrazione in merito alla possibilità di rilasciare il certificato dei carichi pendenti anche a persone non aventi la residenza nel circondario del Tribunale presso la cui Procura della Repubblica viene richiesta la certificazione. La valutazione dell'ufficio giudiziario richiedente si fonda sull'interpretazione sistematica e coordinata degli articoli 27, 33 e 39 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e dell'articolo 24 del decreto dirigenziale del 25.1.2007.

Tenuto conto della portata generale della questione, per le future determinazioni, si ritiene opportuno diffondere presso tutti gli uffici giudiziari interessati le conclusioni a cui è giunta questa Amministrazione. La materia del casellario dei carichi pendenti, che nel vecchio codice di procedura penale non era regolamentata, trovava un embrione di disciplina legislativa nell'articolo 110 delle disposizioni di attuazione di detto codice. La norma prevedeva, da un lato, il contenuto del certificato e, dall'altro, che, sino all'entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati dei carichi pendenti fossero acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero.

Considerate le difficoltà per l'entrata in funzione del servizio centralizzato informatico, con circolare n. 467 del 16 ottobre 1981 venivano dettate regole per uniformare il rilascio dei certificati sulla base della generica previsione dell'articolo 165 c.p.p.. In particolare, si individuava l'ufficio competente al rilascio in quello del luogo di residenza dell'interessato.

La circolare manteneva efficacia anche con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Tuttavia, successivamente, con il D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, la materia veniva raccordata con quella, speculare, del casellario giudiziale, sia per quanto attiene alla formazione e gestione della banca dati centralizzata sia in ordine ai servizi certificativi.

Allorché diventerà operativo il nuovo sistema del certificato nazionale dei carichi pendenti si disporrà infatti di uno strumento che consentirà ad ogni ufficio di fornire informazioni complete relativamente a tutte le iscrizioni effettuate sull'intero territorio nazionale a carico di una data persona (fino a tale momento permarranno i limiti attuali e non sarà possibile conoscere presso un singolo ufficio giudiziario tutte le pendenze riguardanti l'interessato sull'intero territorio nazionale).

In detta prospettiva nel citato D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 era eliminato qualsiasi riferimento al luogo di residenza della persona richiedente il certificato.

Considerata tale ultima circostanza - alla luce, quindi, del mutato quadro normativo rispetto alla circolare risalente al 1981 e pur non essendo stato ancora attuato il disegno finale del testo unico in ordine ai servizi certificativi - si è dell'avviso che non sussistano divieti al rilascio da parte di una Procura della Repubblica del certificato dei carichi pendenti presso il relativo ufficio giudiziario anche a persone che non risiedono nei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso.

Si pregano le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici inquirenti del distretto.

Verifica della pendenza di procedimenti di prevenzione a carico di partecipanti all'appalto. *(Circolare 6 luglio 2011, n. 90611/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)*

L'articolo 38, primo comma, lettera b), del Decreto Legislativo n. 163/2006, con cui è stato adottato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, prescrive che «sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (...) b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

I successivi commi secondo e terzo dispongono che l'interessato attesti la sussistenza dei requisiti legittimanti con dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità - con riguardo alla pendenza o meno di procedimenti di prevenzione - va verificata a norma dell'articolo 43, D.P.R. n. 445/2000, che pone a carico delle Amministrazioni Pubbliche (e dei gestori di pubblico servizio) l'onere di diretta acquisizione dei documenti comprovanti le circostanze autenticate.

Con determinazione n. 13/2003 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture ha evidenziato che: «Il procedimento è da ritenersi "pendente" quando sia avvenuta l'annotazione della richiesta di applicazione della misura nei registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55». La causa ostativa, dunque, dovrà ritenersi sussistente dal momento dell'iscrizione del nominativo del soggetto nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali nel registro istituito presso le segreterie delle Procure della Repubblica - e, quindi, anche prima della formulazione della proposta - fino all'archiviazione della procedura a cura del Pubblico Ministero o al rigetto della proposta da parte del Tribunale.

Sono pervenute a questa Direzione generale alcune doglianze con le quali viene lamentato che, in alcuni casi, vi è stata scarsa collaborazione da parte delle Procure della Repubblica richieste delle informazioni necessarie per verificare la veridicità dell'auto dichiarazione attestante la mancata pendenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

Si rappresenta, inoltre, che il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, all'uopo interessato, ha declinato la propria competenza, sottolineando la differenza sostanziale tra la situazione de qua e gli adempimenti previsti dall'articolo 10-bis, legge n. 575/1965, e deducendo, altresì, la possibile incompletezza delle informazioni in proprio possesso.

Sulla base di quanto innanzi dedotto, si ritiene che le Procure della Repubblica siano tenute ad evadere le richieste delle stazioni appaltanti in modo puntuale e tempestivo, tenuto conto della delicatezza ed importanza della materia e considerato, altresì, che, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, legge n.

55/1990, il divieto di rilasciare certificazioni è posto esclusivamente in relazione alle istanze provenienti dai privati. Eventuali differimenti delle risposte potranno discendere solo da specifiche esigenze di segretezza, fin quando permangano.

Verifica della pendenza di misure di prevenzione. *(Circolare 7 dicembre 2011, n. 167251/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)*

Con nota 6 luglio 2011, n. 906111U, indirizzata ai procuratori generali ed al procuratore nazionale antimafia, si era provveduto a sensibilizzare gli uffici del Pubblico Ministero riguardo all'assistenza alle stazioni appaltanti al momento in cui queste verificano la rispondenza al vero dei fatti affermati nelle autocertificazioni con cui i partecipanti a procedure a rilevanza pubblica attestano la mancata pendenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

Si era evidenziato che l'articolo 38, primo comma, lettera b), del Decreto Legislativo n. 163/2006 esclude «dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi ... i soggetti: ... b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575» e che la veridicità è soggetta a verifica a norma dell'articolo 43, D.P.R. n. 445/2000, il quale fa gravare sulle Amministrazioni Pubbliche (e sui gestori di pubblico servizio) l'onere di acquisire direttamente i documenti comprovanti le circostanze autocertificate.

Nell'individuare il momento a decorrere dal quale gli uffici giudiziari dovessero fornire le informazioni richieste si era fatto riferimento ai criteri enunciati nella determinazione n. 13/2003 (integrata con quella n. 1/2010) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, la quale individua la pendenza del procedimento di prevenzione dal momento dell'avvenuta iscrizione «nei registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (ora articolo 81, Decreto Legislativo n. 159/2011)>> e, quindi, anche a seguito delle annotazioni contenute nel solo registro tenuto presso la segreteria della Procura della Repubblica (fatta salva l'eventuale segretezza delle informazioni, debita mente tutelata).

Successivamente questa Direzione generale ha rappresentato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture - la quale ha condiviso i rilievi formulati - l'opportunità di individuare diversamente il momento a decorrere dal quale il procedimento di prevenzione deve considerarsi «pendente». Invero, il generico riferimento alle annotazioni eseguite nei registri di cui all'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (oggi sostituito dall'articolo 81, Decreto Legislativo n. 159/2011), e, quindi, anche a quelle effettuate nel solo registro tenuto presso la segreteria della Procura della Repubblica, può concretamente ledere il diritto degli interessati a partecipare a pubbliche gare di appalto quando non siano stati ancora raccolti nei confronti degli stessi sufficienti elementi per presentare al Tribunale competente la proposta di applicazione della misura.

Sulla base delle suddette considerazioni e dell'intervenuta riconsiderazione della questione da parte dell'Autorità sopra citata, può meglio ritenersi che il procedimento di prevenzione debba essere considerato «pendente» soltanto a seguito dell'iscrizione nell'apposito registro della Cancelleria del Tribunale della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti legittimati (procuratore nazionale antimafia, procuratore della Repubblica, direttore della Direzione investigativa antimafia, questore).

A partire da tale momento, pertanto, le Cancellerie dei Tribunali dovranno fornire tempestivo riscontro alle richieste delle stazioni appaltanti, atteso che, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, Decreto Legislativo n. 159/2011, il divieto di rilasciare certificazioni è posto esclusivamente in relazione alle istanze provenienti dai privati. Eventuali differimenti delle risposte potranno discendere da specifiche esigenze di segretezza determinate dalla richiesta di adozione di provvedimenti di urgenza, fino a quando esse permangano.

Anche gli uffici requirenti, naturalmente, potranno continuare ad offrire supporto e collaborazione alle stazioni appaltanti, ove richiesti e compatibilmente con le esigenze del caso concreto.

CASELLARIO GIUDIZIALE

Casellario giudiziale. Foglio complementare per il pagamento di pene pecuniarie. *(Circolare n. 4766, in data 23 dicembre 1998, del Ministero G.G., Affari penali, Ufficio VI)*

Il regime delle informazioni - relative all'esecuzione di condanne penali - da iscriversi nel Casellario Giudiziale è disciplinato dal codice di procedura penale (articolo 686, terzo comma) e dal R.D. 18 giugno 1931, n. 778 (articolo 14).

Con le norme regolamentari del 1931, in particolare, il legislatore ha indicato quali siano le informazioni - formanti oggetto dei fogli complementari - da iscriversi nel Casellario, secondo quanto disposto dagli articoli 604 del previgente codice di procedura penale e 2 e 4 del R.D. n. 778/31, nonché, in modo analitico, dall'articolo 14 del citato regolamento che, tra l'altro, al primo comma, n. 1, lettera a), fa riferimento a: la menzione del luogo e del tempo in cui la pena detentiva fu scontata; la menzione del pagamento della pena pecuniaria o della sua conversione in pena detentiva.

Nel suo complesso la normativa sopra richiamata, è finalizzata all'acquisizione da parte dei Casellari - e quindi del Sistema Informativo del Casellario Giudiziale - di tutti i dati necessari per un corretto espletamento dell'attività certificativa e per gli adempimenti previsti nella fase dell'esecuzione penale.

La disponibilità delle suddette informazioni consente, altresì, al Casellario Giudiziale Centrale, di rendere effettivo il potere di vigilanza del Ministro sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi in materia penale, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del richiamato R.D. n. 778/31.

Poste queste premesse di carattere generale, si rileva che gli uffici del campione penale presso le varie Autorità giudicanti spesso omettono di comunicare, a mezzo del prescritto foglio complementare, l'avvenuto pagamento delle pene pecuniarie, così come previsto all'articolo 14, primo comma, lettera a), R.D. n. 778/31.

Si sostiene, da parte di alcuni Uffici, che quest'ultima norma, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non trova più applicazione in quanto l'articolo 686, terzo comma, c.p.p., nulla prevede in materia di comunicazioni al Casellario relativamente all'avvenuta esecuzione delle pene pecuniarie.

Tale tesi non appare fondata. Si osserva, infatti, che il nuovo codice di procedura penale non ha introdotto alcuna novità in merito alle iscrizioni nel Casellario delle informazioni riguardanti l'esecuzione penale.

Dal raffronto tra il terzo comma dell'articolo 686 c.p.p. e l'ultimo comma dell'articolo 604 c.p.p. approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1399, non emerge alcuna differenza, salvo che per quanto riguarda il riferimento, nel nuovo codice, all'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione, introdotte con gli articoli 47 ss., legge 26 luglio 1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario.

Poiché il legislatore del nuovo codice di procedura penale nulla ha innovato rispetto al precedente regime, si ha in definitiva conferma che la disciplina regolamentare del 1931, per gli aspetti sin qui esaminati, è tuttora in vigore.

In aggiunta a quanto sopra osservato, ed a conferma della piena operatività dell'articolo 14, va altresì richiamata la disposizione di cui all'articolo 687, secondo comma, lettera e) c.p.p., che prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative alle sentenze e decreti di condanna per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni da quando la pena sia stata eseguita. E, in effetti, solo la comunicazione al Casellario dell'avvenuto pagamento della pena pecuniaria consente di conoscere il momento da cui decorre il periodo indicato nell'articolo 687, secondo comma, lettera c), e rende possibile l'adempimento relativo all'eliminazione dell'iscrizione.

Per le considerazioni sopra esposte, si pregano le SS.LL. di voler invitare i dipendenti Uffici all'osservanza della richiamata disposizione regolamentare (articolo 14, primo comma, lettera a, R.D. 18 giugno 1931, n. 778) in base alla quale forma oggetto di fogli complementari «la menzione del pagamento della pena pecuniaria».

I Capi degli Uffici giudicanti ed i Procuratori della Repubblica vorranno, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, vigilare sulla puntuale applicazione della presente circolare.

Applicazione della pena su richiesta ed estinzione degli effetti dalla condanna. (Circolare n. 4/98, in data 25 novembre 1998, del Ministero Interno)

Sono pervenuti a questa Direzione Generale alcuni quesiti sulla interpretazione del secondo comma dell'articolo 445 c.p.p., in relazione all'ari. 1, primo comma, lettera e), legge n. 55/90 come modificata dalla legge n. 16/92, che prevede l'ineleggibilità di chi abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.

In particolare è stato chiesto di conoscere quali siano le modalità operative della causa estintiva prevista dall'articolo 445 c.p.p., e gli effetti del patteggiamento sulla condizione di ineleggibilità.

Dopo aver acquisito il parere concorde del Ministero di Grazia e Giustizia, si precisa che sugli effetti della sentenza di «patteggiamento» l'articolo 445, primo comma, c.p.p., dispone tra l'altro che,

salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna. Sembra quindi corretto sostenere che alla sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta siano ricollegati tutti gli aspetti propri della sentenza di condanna, integrando quindi anche una causa di ineleggibilità. In ordine poi al limite temporale di efficacia della misura inibitoria occorre precisare che l'effetto estintivo proprio del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma, articolo 445 c.p.p. (e riguardante il reato e ogni effetto penale), è più ampio di quello previsto dalla riabilitazione.

Siccome per la sentenza di patteggiamento è previsto ex lege un effetto estintivo - connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio di quello proprio della riabilitazione - al fine di evitare che la causa di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute medio tempore pronunce ostative.

In tale senso si è pronunciata la Cassazione Civile, affermando che per il venire meno dell'incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, è sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'articolo 445 c.p.p.. Il mero decorso del tempo determina quindi ipso jure la cessazione dell'efficacia impeditiva dell'eleggibilità conseguente alla sentenza di patteggiamento.

Si deve altresì osservare che per quanto concerne le modalità operative in ordine alla causa estintiva in argomento non è necessaria una pronuncia giudiziale sul punto, derivando tale effetto direttamente dalla legge.

Peraltro, l'effetto estintivo previsto ex lege è subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che può essere accertata tramite l'acquisizione presso l'Ufficio del Casellario, a norma del primo comma dell'articolo 688 c.p.p., del relativo certificato penale.

Casellario giudiziale. Certificati del Casellario ed ipotesi di autocertificazione. *(Circolare n. 7/98 MIACEL, in data 23 aprile 1998, del Ministero Interno)*

Il Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio I, in risposta ad apposito quesito rivolto da questa Amministrazione, con nota n. 1/50-Fg-76/97/3361 del 15 gennaio 1998, ha espresso l'avviso che i certificati del Casellario Giudiziale hanno la validità di cui all'articolo 2, terzo comma, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il predetto Dicastero ritiene, infatti, che la citata norma, pur disciplinando principalmente le materie di stato civile e anagrafe, non le riguarda in via esclusiva, ma è riferibile agli stati e ai fatti contenuti in tutte le certificazioni amministrative, tra le quali sono da annoverare i certificati rilasciati dall'Ufficio del Casellario, che, nello svolgimento di tale attività, è da considerarsi organo della Pubblica Amministrazione.

In questo quadro, pertanto, anche la validità dei certificati in questione è da intendersi estesa, dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/97, a sei mesi dalla data del rilascio, conformemente a quanto previsto per le altre attestazioni concernenti stati e fatti personali.

Conseguentemente, anche tali certificati possono essere sostituiti, a fini amministrativi, con le autodichiarazioni di cui alla legge n. 15/68 e alla legge n. 127/97 comprese le dichiarazioni temporaneamente sostitutive utilizzabili ai fini della partecipazione a gare di appalto, che possono riguardare anche lo stato di incensuratezza e l'assenza di condanne o di procedure per l'irrogazione di misure di prevenzione.

Casellario giudiziale - Schede e fogli complementari verso la diretta trasmissione in via telematica. *(Circolare n. 1115, in data 6 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Aff penali, Ufficio VI)*

Il decreto del Ministro 10 novembre 1999, pubblicato con il Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2000, autorizza la trasmissione per via telematica al sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale (S.I.C.) delle notizie in materia penale indicate nell'articolo 686 c.p.p., sempre che gli uffici giudiziari interessati siano dotati dei necessari supporti informatici.

Il decreto, altresì, dispone che nei casi di trasmissione telematica i casellari locali provvedano a riprodurre i dati, ad essi inviati, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e che quelli destinati al casellario centrale vengano acquisiti e conservati con modalità informatiche.

La nuova disciplina consente agli uffici che ne sono i diretti destinatari - gli uffici-schede, preposti alla redazione degli estratti dei provvedimenti, nonché i casellari locali ed il casellario centrale - di fare ricorso a forme diverse di attività, poiché il decreto introduce una modalità di collegamento tra gli uffici interessati non prevista, né prevedibile dalla normativa precedente.

Vengono, pertanto, di seguito individuate le attività che i predetti uffici sono chiamati a svolgere in

attuazione del D.M. 10 novembre 1999.

Attività degli uffici-schede - Gli uffici-schede trasmetteranno per via telematica le notizie relative alle decisioni dell'autorità giudiziaria in materia penale, individuate dall'articolo 686 c.p.p., immettendo i dati direttamente nel sistema informativo automatizzato del casellario (S.I.C.).

A tal fine, con l'attribuzione di un codice e di una parola d'ordine (password) agli operatori designati, ciascun ufficio verrà abilitato ad accedere al S.I.C. dal casellario centrale.

I dati immessi verranno indirizzati con un'operazione, cosiddetta di inizializzazione, al casellario del luogo di nascita della persona nei confronti della quale è stata emessa la decisione da iscrivere.

Il sistema segnalerà sui monitor automaticamente all'operatore eventuali errori, affinché lo stesso possa procedere alle correzioni del caso.

Al termine dall'attività di immissione si procederà alla stampa dei dati su foglio configurato secondo il modello 1 MEC, approvato con decreto del Ministro 30 novembre 1988.

Attraverso la lettura del codice di accesso al S.I.C. e l'attivazione di apposite funzioni, risulteranno le generalità (cognome e nome) del collaboratore di Cancelleria che ha curato l'immissione dei dati e del responsabile dell'ufficio schede che ha proceduto alla verifica degli stessi.

Il foglio stampato verrà sottoscritto da entrambe le persone sopra indicate ed inserito nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuta trasmissione dei dati al S.I.C. .

Ovviamente permangono le ulteriori incombenze dell'ufficio riguardanti il compimento di altre attività, quali le annotazioni sui registri e sui provvedimenti in ordine alle avvenute comunicazioni dei dati al casellario giudiziale.

Sul piano della sicurezza dei dati, le procedure adottate consentiranno agli operatori degli uffici-schede di poter interagire con il S.I.C. solo ed esclusivamente per quanto attiene i dati dagli stessi inseriti; qualunque possibilità di variazione di dati già acquisiti sull'archivio del casellario è infatti automaticamente inibita.

Gli uffici-schede che non sono in grado di dare immediata attuazione al D.M. 10 novembre 1999 continueranno a comunicare nelle forme indicate dalla normativa previgente. Essi sono, però, dispensati dalla redazione del modello A e della relativa schedina modello 9, destinati al casellario centrale, nonché dalla redazione del modello C da inviare agli Stati esteri cui appartengono gli stranieri condannati dall'autorità giudiziaria italiana, poiché questi adempimenti potranno essere svolti con modalità informatiche dallo stesso casellario centrale.

In proposito si rivolge viva raccomandazione agli uffici-schede, sia a quelli che adotteranno immediatamente la modalità di trasmissione telematica dei dati, sia a quelli che in via transitoria continueranno ad effettuare la comunicazione nella modalità cartacea, di far risultare in maniera inequivocabile lo Stato di appartenenza del cittadino straniero condannato dall'autorità giudiziaria italiana. L'indicazione generica «È cittadino straniero», che spesso si rinviene nelle schede, non consente al casellario centrale di inviarle allo Stato interessato ed inoltre non permette di adottare la modalità di estrazione automatica dei dati dal S.I.C. sopra indicata.

Al fine di rendere più agevole l'adempimento, si allega l'elenco degli Stati - per la cui compilazione ci si è avvalsi anche della collaborazione del Ministero degli Esteri - presente nel S.I.C., che costituisce un'utile guida per la corretta indicazione dello Stato di appartenenza del condannato.

Le notizie relative a provvedimenti intervenuti in sede di esecuzione dovranno continuare ad essere comunicate ai casellari locali nella modalità cartacee, con trasmissione dei fogli complementari, in attesa che vengano predisposte procedure di immissione dei dati semplificate, poiché quelle attualmente in adozione risultano essere di particolare complessità.

Attività dei casellari locali - I casellari locali, stabilito il collegamento con il S.I.C. ed attivate le apposite transazioni, effettueranno con cadenza giornaliera la seguenti operazioni:

- individuazione, tramite transazione ER R, e stampa delle nuove decisioni inserite nell'archivio informatico del proprio ufficio dagli uffici compilatori;
- stampa dei certificati di controllo delle decisioni immesse, al fine di verificare la regolarità dei dati trasmessi;
- approvazione e validazione dei dati mediante una transazione che ne consentirà l'immediata certificabilità;
- stampa dei dati su scheda configurata secondo il modello 1 MEC;
- sottoscrizione della stessa da parte del responsabile del locale casellario in corrispondenza dell'attestazione, prefigurata in maniera automatica dal sistema, «dati estratti ai sensi del D.M. 10 novembre 1999 e certificabili dal ... (data), operatore ... (con l'indicazione automatica del nominativo)» il responsabile del casellario (apposizione della firma);
- registrazione della scheda sul repertorio alfabetico di controlleria;
- conservazione della scheda nell'archivio cartaceo.

Se nel corso delle sopraindicate attività verranno riscontrati degli errori, questi dovranno essere oggetto di segnalazione agli uffici-schede per le rettifiche prima di procedere alla validazione ed alle successive operazioni.

Per quanto concerne la scheda modello 1 MEC, le caratteristiche del formato - configurazione, dimensione e spessore - saranno indicate nel manuale delle istruzioni destinato agli uffici del casellario

giudiziale.

Fogli complementari. Non essendo più prevista la compilazione della scheda modello A, a modifica di quanto previsto all'istruzione n. 89 del D.M. 6 ottobre 1931, i relativi fogli complementari verranno in ogni caso acquisiti e conservati dai casellari locali a cui perverranno e da questi non dovranno più essere inviati al casellario centrale, dopo l'inserimento nel sistema dei relativi dati.

Attività del casellario centrale -- L'automazione del servizio consente al casellario centrale di acquisire direttamente dal S.I.C. i dati che precedentemente erano trasmessi a mezzo delle schede modello A, e conservarli con modalità informatiche.

Ugualmente per via informatica il casellario centrale acquisisce ed estrae dal Sistema i dati relativi alle schede modello C; provvederà, quindi, autonomamente alla stampa delle stesse ed al loro invio agli Stati esteri interessati.

Verrà trasmesso, a cura del casellario centrale, un manuale per le istruzioni di carattere tecnico concernenti le modalità di acquisizione dei dati per via telematica, introdotte con D.M. 10 novembre 1999, ai casellari locali, come utile supporto per questi ultimi.

Gli uffici-schede daranno immediata attuazione alle direttive che si riferiscono all'esonero della compilazione dei modelli A, C e 9. Gli stessi, man mano che si attrezzeranno per dare attuazione alla trasmissione dei dati per via telematica, ne daranno comunicazione al casellario centrale per l'attivazione delle procedura di collegamento ed accesso al S.I.C. e per ricevere il manuale delle istruzioni per l'inserimento dei dati nel sistema informativo automatizzato.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso il casellario centrale ai seguenti numeri telefonici: 0668189252 e 0668189230.

Sono auspicabili iniziative locali, atte a soddisfare le esigenze di formazione, del personale per il compimento delle attività di trasmissione telematica dei dati, fondando sulla collaborazione qualificata dei casellari locali.

Altre iniziative, ugualmente finalizzate alla formazione del personale, potranno essere assunte da questa Direzione generale affari penali, mediante l'organizzazione di corsi presso la sede del casellario centrale, dei quali si darà opportuna comunicazione.

Certamente le nuove modalità operative introdotte consentiranno un rilevante alleggerimento delle incombenze, determinando condizioni favorevoli perché parte delle risorse siano destinate ad eliminare l'arretrato degli uffici interessati, laddove presente.

Si pregano le SS.LL. di disporre affinché sia data la più ampia diffusione alla presente circolare, autorizzandone la trasmissione a mezzo fax, e sia data assicurazione a questa Direzione generale, mediante comunicazione diretta al casellario centrale, dell'avvenuta ricezione della stessa da parte di tutti gli uffici interessati del proprio distretto.

Casellario. Schede - Registrazione posizioni giuridiche. *(Circolare 12 dicembre 2002, n. 5357 (Gas. III) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Giustizia penali)*

Alcuni uffici hanno evidenziato una mancata registrazione di notizie in ordine alle posizioni giuridiche di soggetti in stato di detenzione per effetto di condanne definitive, ponendo in risalto, tra l'altro, una carenza di dati relativi ai periodi di detenzione domiciliare espiati dai condannati in regime di applicazione della misura alternativa alla pena detentiva inflitta.

La disfunzione - come è emerso da rilevazioni condotte in varie occasioni dal Casellario centrale - interessa particolarmente il contenuto dei certificati del Casellario o giudiziale: spesso essi sono carenti di notizie perché non comunicate al sistema informativo del Casellario (S.I.C.) e non attestano, pertanto, in modo completo lo stato delle iscrizioni che riguardano una determinata persona.

Più volte è stato posto l'accento sulla necessità che al S.I.C. pervengano tutte le informazioni di cui norme legislative e regolamentari dispongono la comunicazione, in modo da garantire l'affidabilità della certificazione penale.

Appare pertanto opportuno richiamare l'attenzione dei capi degli uffici giudiziari sull'esigenza di controllare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, che il disposto di cui all'articolo 34 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (D.M. 30 settembre 1989, n. 334) trovi puntuale e tempestiva applicazione attraverso la comunicazione dei provvedimenti di cui è prescritta l'iscrizione (articolo 686 c.p.p.), avuto particolare riguardo, stante la lamentata carenza indicata in premessa, alle decisioni che nella fase della esecuzione attengono alla pena ed agli eventi che interessano l'espiatione della stessa (articolo 686, primo comma, lettera a), numero 2), e articolo 686, terzo comma, c.p.p.; articolo 34, secondo comma, D.M. n. 334/1989).

Si pregano le SS.LL. di voler disporre che sia data comunicazione della presente nota nell'ambito del distretto e di vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti richiamati, assicurando, altresì, questa Direzione generale, mediante comunicazione diretta al Casellario centrale, dell'avvenuta ricezione della stessa da parte degli uffici giudiziari interessati.

Casellario giudiziale. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Casellario giudiziale.
(Circolare 26 marzo 2003, n. 1888 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia. Ufficio III)

Il servizio del Casellario giudiziale annovera tra le sue finalità quella preminente di assicurare la conoscenza dei precedenti penali e di alcune informazioni ritenute dal legislatore rilevanti nei settori civile ed amministrativo, riguardanti una determinata persona.

Esso si esplica attraverso due fasi: la prima attiene alla comunicazione da parte degli uffici giudiziari, per convenzione denominati uffici-schede, dei provvedimenti da iscrivere nel Casellario giudiziale; la seconda riguarda l'inserimento nel sistema informativo (S.I.C.), ad opera dei Casellari locali, dei dati trasmessi, i quali, dopo essere stati iscritti, divengono oggetto di certificazione. Tale ultima fase, da oltre un decennio, è gestita attraverso un sistema informatico, con forte componente telematica, distribuito su tutto il territorio nazionale.

Il testo unico emanato con D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/L. supplemento ordinario n. 36 del 13 febbraio 2003 - Serie generale, unifica le due fasi ed estende l'automazione all'intero servizio attraverso l'immissione diretta nel S.I.C. dei provvedimenti iscrivibili.

Detta modalità, avviata nell'aprile-2000 in applicazione del D.M. 10 novembre 1999, autorizzava gli uffici giudiziari dotati dei necessari strumenti informatici alla «trasmissione per via telematica al sistema informativo del Casellario giudiziale dei dati per i quali è previsto l'inserimento nelle schede per l'iscrizione delle sentenze e dei provvedimenti in materia penale di cui all'articolo 686 c.p.p.». Attualmente risultano collegati al S.I.C. 80 uffici giudiziari ed è in corso l'evasione delle richieste prodotte da altri 40 uffici. Il numero complessivo di collegamenti da attivare per consentire a tutti gli uffici giudiziari l'accesso al S.I.C. al fine di effettuare la comunicazione telematica dei dati - considerata soltanto la certificazione del Casellario giudiziale - in ottemperanza alle disposizioni contenute nel testo unico, è di circa 2.500, tenuto conto che numerose sedi giudiziarie si articolano in distinte sezioni, ciascuna delle quali esplica i servizi in maniera autonoma.

Il testo unico segna un momento di profondo mutamento sia sotto il profilo normativo che sotto quello tecnologico.

Con riguardo al primo, esso contiene il riordino e l'armonizzazione delle attività che riguardano non solo la materia del Casellario giudiziale, ma anche quella del Casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, per tutto quanto attiene i provvedimenti iscrivibili, i dati delle iscrizioni, le eliminazioni del le stesse, le funzioni attribuite ai vari operatori coinvolti ed agli utenti.

Sotto l'altro aspetto, quello tecnologico, è di tutta evidenza la necessità di una evoluzione dell'attuale sistema.

È in atto lo studio di fattibilità finalizzato ad individuare le caratteristiche tecniche ed architetture in grado di soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione del testo unico, nonché le tecniche, le metodologie ed i modelli organizzativi necessari all'Amministrazione per controllare l'evoluzione del sistema.

Il progetto di realizzazione del Nuovo Sistema Informativo del Casellario (N.S.C.) prevede a regime un elevato livello di informatizzazione dei processi che generano le informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse al V.S.C..

L'Amministrazione, al contempo, è tenuta a garantire la gestione di un periodo transitorio, contrassegnato da una operatività non omogenea dei sistemi informatici (Re.Ge., Siap, Anagrafi, Comuni, ecc.) deputati a trasmettere verso il Casellario le informazioni di competenza, dalla presenza di processi non informatizzati perché ancora fondati sul trattamento e sulla trasmissione delle informazioni in modalità cartacea, dall'esigenza di acquisire a una base dati centralizzata le informazioni (carichi pendenti, sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi, esiti delle relative impugnazioni) da trattare poi per le finalità di certificazione ed, infine, dal conseguente processo di riorganizzazione interno all'Amministrazione. Occorrerà, in altri termini, sviluppare un passaggio graduale dall'attuale situazione, che vede impegnati gli uffici-schede, i Casellari locali, ecc., a quella configurata dal posto unico, che immette nel sistema nuovi operatori, quali gli uffici iscrizione, gli uffici locali, gli uffici territoriali, ecc..

Afferente al processo di riorganizzazione è l'attivazione di un piano di formazione del personale, impegnato nella trasmissione telematica dei dati da iscrivere nel Casellario giudiziale, da svilupparsi tramite corsi a livello distrettuale o locale organizzati dalla Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Casellario centrale.

Consapevole delle esigenze sopra rappresentate, sia quelle relative agli aspetti organizzativi sia quelle riguardanti la realizzazione del Nuovo Sistema Informativo del Casellario, il legislatore del testo unico ha dettato una serie di disposizioni che, oltre a indicare i principi e le funzioni del sistema informativo automatizzato, prevedono tale gestione transitoria.

Di seguito si segnalano alcune novità introdotte dalle disposizioni legislative e regolamentari del testo unico, ponendo il riferimento, in questa sede, soltanto alla materia del Casellario giudiziale.

Gli uffici presso le Autorità giudiziarie che emettono i provvedimenti giudiziari oggetto di iscrizione, assumono la denominazione di «uffici iscrizione» (articolo 2, lettera m), del testo unico) e attendono alla comunicazione dei provvedimenti iscrivibili nel Casellario giudiziale (articolo 3 del testo unico), sia che questa avvenga nella modalità cartacea (con schede e fogli complementari) sia che avvenga nella modalità telematica (con immissione diretta dei dati nel S.I.C.), ai Casellari locali (del luogo di nascita della persona alla quale si riferisce l'iscrizione).

I Casellari locali assumono, nell'ambito degli uffici in cui si articola la Procura della Repubblica, la denominazione di «uffici locali» ed assicurano la continuità del servizio, espletando le attività (ricezione, validazione, memorizzazione ed aggiornamento dei dati, gestione degli archivi magnetici e cartacei) finora svolte secondo le attuali modalità operative; continuano ad attendere, transitoriamente, alla eliminazione delle iscrizioni indicate nell'articolo 5 del testo unico, sia in relazione a quelle di competenza dell'ufficio iscrizione, secondo le attribuzioni individuate dall'art. 15 del testo unico, sia in relazione a quelle di competenza dell'ufficio centrale, secondo le attribuzioni individuate dall'articolo 19, quinto comma, del testo unico ed alla eliminazione delle iscrizioni per morte della persona, secondo quanto disposto dall'articolo 47 del testo unico, nonché alla eliminazione del provvedimento di grazia, iscritto a cura del l'ufficio centrale.

La coesistenza della modalità cartacea (di gran lunga prevalente) e di quella informatica nonché l'attuale impossibilità di attivare collegamenti tra i Comuni ed il Casellario centrale non consentono di trasferire le attività di eliminazione delle iscrizioni dagli uffici locali (già Casellari locali) agli uffici iscrizione ed al Casellario centrale secondo le competenze stabilite negli articoli 15, già citato, e 19 del testo unico.

Una determinazione diversa, che si assumesse nell'immediato, darebbe luogo a gravi disfunzioni nel servizio.

Il Casellario centrale, attivando le procedure presenti sull'attuale sistema, sosterrà in modo adeguato gli uffici locali per l'espletamento delle attività di eliminazione.

In conclusione, all'entrata in vigore, la nuova disciplina prevista dal citato testo unico sarà applicabile solo parzialmente; alcune disposizioni, la cui indicazione è contenuta nel testo dei decreti dirigenziali (articolo 50 del testo unico), di prossima pubblicazione, esplicheranno i loro effetti con gradualità ed in funzione degli interventi che potranno essere effettuati nell'ambito dell'attuale sistema, compatibilmente con la struttura, le potenzialità e le funzioni dello stesso, ovvero saranno efficaci solo al momento in cui sarà operativo il nuovo sistema Casellario.

Casellario giudiziale - Vigilanza, rilevazioni statistiche, rettificazioni ed eliminazioni. (Circolare 23 maggio 2003, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penali)

Con riferimento ai quesiti posti da diversi uffici locali riguardanti l'espletamento delle attività indicate in oggetto, si partecipa quanto segue.

La vigilanza specifica sul servizio del Casellario giudiziale che il procuratore della Repubblica esercitava in vigore della precedente normativa (R.D. n. 778/1931) non è prevista in alcuna disposizione del testo unico in materia di Casellario giudiziale contenuto nel D.P.R. 313/2002.

Stante la suddetta assenza e considerata l'abrogazione di norme operata espressamente dalla nuova disciplina (articolo 52 del testo unico), non sono più applicabili le disposizioni della normativa previgente che indicavano in maniera circostanziata le modalità con cui il procuratore della Repubblica esercitava la vigilanza sul funzionamento del servizio (articolo 19 del regolamento R.D. n. 778/1931 e connesse istruzioni D.M. 6 ottobre 1931).

Tale vigilanza veniva praticata, principalmente, attraverso:

- le verifiche e le relazioni in base alle quali il procuratore della Repubblica svolgeva accertamenti mensili sull'andamento dell'ufficio locale e comunicava, con cadenza semestrale, al Casellario centrale una serie di dati riguardanti l'espletamento dell'intero servizio del Casellario giudiziale, ivi compresa la compilazione delle schede e dei fogli complementari da parte degli uffici giudiziari preposti a tale attività;

- l'emissione di provvedimenti di rettifica di errori incorsi sulle schede ovvero nelle decisioni: ne ordinava senz'altro la correzione, previa acquisizione della documentazione necessaria, ove si trattasse di manifesto errore materiale incorso nella formazione delle schede, ovvero, nel caso di errori incorsi nelle decisioni, disponeva la rettifica delle schede stesse sulla base del provvedimento di correzione richiesto all'organo giurisdizionale.

Il compito di vigilare sull'attività degli uffici e di adottare le iniziative necessarie e di promuovere gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del Casellario (articolo 19, primo comma, lettera f) e lettera g), del testo unico) resta attribuita dal D.P.R. 313/2002 entrato in vigore nel marzo scorso, all'ufficio centrale.

Questo, per tale finalità deve conoscere, attraverso il sistema informativo automatizzato (articolo 41,

secondo comma, del testo unico), una serie di dati significativi per monitorare l'andamento del servizio.

Allo stato, assolvono a tale funzione le procedure informatizzate (sottosistemi) RCS, RAC e RELSEM, presenti sul S.I.C. e già da qualche tempo utilizzate dai Casellari locali (cfr. circolari 28 giugno 2002, protocollo n. 2893 e 2 agosto 2002, protocollo n. 3470).

Permane, pertanto, la validità della loro utilizzazione quali strumenti di rilevazione di dati, da affinare nel tempo con interventi di adeguamento alla normativa, ma tuttavia già sufficientemente idonei per l'esercizio di controllo da parte dei responsabili degli uffici locali e di vigilanza da parte dell'ufficio centrale sul funzionamento del Casellario.

Nell'ambito delle dette procedure, particolare rilevanza assume, ai fini del monitoraggio sull'andamento del servizio, il sottosistema RELSEM. Infatti, i responsabili degli uffici locali, due volte l'anno, nel mese di gennaio e nel mese di luglio, daranno assicurazione all'ufficio centrale relativamente alla presenza sul S.T.C. dei dati che vengono gestiti con la procedura RELSEM, sia quelli che il sistema acquisisce in maniera automatizzata (dati sulla certificazione), sia quelli che vengono immessi nel sistema (compilazione e pendenza di schede e di fogli complementari), riferiti al semestre precedente.

Tutti gli uffici presso le Autorità giudiziarie (ivi comprese i giudici di pace), preposti alla comunicazione dei provvedimenti giudiziari oggetto di iscrizione nel Casellario giudiziale, avranno cura di inviare due volte l'anno, entro il 5 gennaio e 5 luglio agli uffici locali del Casellario giudiziale il prospetto delle schede e dei fogli complementari compilati, nonché delle schede e fogli complementari rimasti da compilare, riferito, rispettivamente al primo ed al secondo semestre, nella modalità cartacea, fino a quando non saranno attivati i collegamenti che consentiranno la comunicazione telematica anche di dette notizie.

Una nota a parte indicherà agli uffici locali, in maniera dettagliata, i dati dei quali è necessario assicurare la rilevazione dal sistema per le finalità sopra indicate.

Per quanto concerne l'attività inerente la rettificazione degli errori, a questa provvede direttamente il responsabile dell'ufficio locale. Relativamente agli errori incorsi nelle schede, procede alle correzioni dei dati sulle stesse ed al relativo aggiornamento dell'iscrizione nel S.I.C., secondo le risultanze della documentazione che viene in detti casi ordinariamente acquisita (copia delle decisioni di cui la scheda costituisce l'estratto, le certificazioni del Comune relative alle notizie anagrafiche e quanto altro si ritenga opportuno).

Relativamente agli errori incorsi nelle decisioni, richiede, con le modalità indicate nell'articolo 15, sesto comma, del testo unico contenuto nel D.P.R. n. 313/ 2002, i provvedimenti giurisdizionali alle autorità competenti e procede, successivamente, alle attività di annotazione ed aggiornamento dei dati sulla base di quanto disposto negli stessi.

In ordine alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, richiede le decisioni secondo le modalità indicate nell'articolo 40 del testo unico.

L'ufficio locale avrà cura, altresì, di annotare sul registro cartaceo delle rettificazioni, già in uso nei Casellari locali (modello n. 32), i dati salienti relativi alle attività compiute, adeguando il modello alle nuove modalità intervenute.

La sezione del registro originariamente destinata alla «decisione del procuratore della Repubblica» verrà utilizzata per le annotazioni riguardanti le correzioni degli errori materiali incorsi nella formazione delle schede e gli errori incorsi nelle decisioni.

La sezione «in caso di incidente» riguarderà le rettificazioni intervenute a seguito di provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 40 del testo unico.

L'opportunità o l'esigenza di informatizzare il registro delle rettificazioni verrà valutata in sede di interventi di adeguamento dell'attuale S.I.C. alla nuova disciplina o di realizzazione del nuovo sistema Casellario (N. S. C.).

Relativamente alle attività di eliminazione delle iscrizioni, si richiamano le direttive (note 26 marzo 2003, n. 1888 e 31 marzo 2003, n. 2016 della Direzione Generale Giustizia penali e decreto dirigenziale 1° aprile 2003 previsto dall'articolo 46 del testo unico), riguardanti la competenza alla eliminazione attribuita preventivamente agli uffici locali.

Detti uffici, fino a quando non saranno attivate - sul S.I.C. ovvero sul realizzando N.S.C. - ulteriori funzioni di automazione che assicurino una corretta attività di eliminazione, continueranno a trasmettere per il controllo all'ufficio centrale del Casellario le schede contenenti le iscrizioni eliminabili dal sistema, secondo le modalità osservate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina: invio delle schede corredate di doppia nota di trasmissione e contenenti in calce le necessarie annotazioni che indicano il motivo della eliminazione.

L'ufficio centrale, compiute le attività di controllo, provvederà alla eliminazione definitiva del materiale cartaceo ovvero restituirà lo stesso all'ufficio locale mittente con le indicazioni del caso.

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente nota abbia capillare diffusione, autorizzandone la trasmissione a mezzo fax e con ogni altro mezzo telematico, e sia data assicurazione a quest'ufficio centrale del Casellario (piazza Firenze, 27 - 00186 Roma) dell'avvenuta ricezione della stessa da parte di tutti gli uffici interessati.

Casellario giudiziale - Rilascio di certificati - Gestori di pubblici servizi e società organismi di attestazione.
(Circolare 7 luglio 2004, n. 3792 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia penali)

In seguito a quesiti pervenuti da diverse Procure d'Italia ed a segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che investono i problemi della legittimazione e della possibilità, per le società organismi di attestazione (SOA) di accedere tempestivamente ai dati del Casellario giudiziale, appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.L.L. su tale problematica al fine di adottare le opportune misure per dare appropriata soluzione alla questione di cui all'oggetto.

Nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici l'articolo 8 della legge n. 109/1994, e successive modifiche, ha assegnato alle società organismi di attestazione (SOA) il compito di verificare i requisiti delle imprese e di rilasciare loro l'attestazione necessaria per partecipare alle gare d'appalto.

Queste società in concreto pongono in essere una attività di certificazione che da recenti pronunce giurisprudenziali (cfr. sentenze n. 991, n. 993 e n. 2124 del 2004, sezione VI, del Consiglio di Stato) è stata riconosciuta come di natura pubblicistica e che sfocia poi in una attestazione di natura vincolante con valore di atto pubblico, con la conseguenza che si versa in ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica».

In particolare va evidenziato che tra gli altri requisiti di ordine generale che l'impresa sottoposta alla attività di certificazione deve possedere, vi è l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c-p-p. a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale.

Dagli orientamenti giurisprudenziali assunti recentemente, in particolare dal Consiglio di Stato (ad esempio nella sentenza del 2 marzo 2004, n. 991, giudizio instaurato in seguito al ricorso proposto dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), emergono una serie di problemi risolti in maniera tale da far ritenere che l'approccio adottato dal Consiglio di Stato sia pienamente condivisibile. Nella sentenza ora citata il Consiglio di Stato ricostruisce il regime previgente all'entrata in vigore della legge quadro sul riordino dei lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), regime che prevedeva un potere di verifica diretta da parte dello Stato circa la sussistenza in capo ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei costruttori dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria oltre che di quelli generali.

Successivamente, il legislatore ha innovato il sistema di verifica della qualificazione delle imprese a progettare e realizzare opere pubbliche, abbandonando il criterio della diretta e totale amministrazione della materia da parte della mano pubblica (espressione di una concezione statuale della qualificazione) ed affidandola ad organismi di diritto privato, preventivamente autorizzati da apposito organismo pubblico (l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), con il conseguente trasferimento dei relativi poteri di concessione e revoca delle attestazioni di qualificazioni in capo a detti organismi privati. Il cosiddetto sistema «unico» di qualificazione costituito dal sistema normativo attuale (vedi il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 recante il regolamento sulla qualificazione), si avvale di organismi di diritto privato per il rilascio dell'obbligatorio attestato di qualificazione.

La vigilanza sul nuovo sistema è attribuita all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che la esercita sulla base delle norme regolamentari allo scopo emanate ed alla quale viene anche riconosciuto il potere di autorizzare e revocare l'attività delle SOA, nonché di vigilare sulla loro compagine societaria.

All'Autorità è attribuito anche il potere di controllare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento che richiede il necessario contraddittorio con l'impresa sottoposta a verifica.

Il procedimento sfocia in un provvedimento con cui l'Autorità incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l'Autorità indica in maniera vincolante le condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato.

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici detta alle SOA il contenuto dell'atto che esse devono adottare (sia che l'atto costituisca rilascio di attestazione, sia che costituisca modifica o revoca di una attestazione già rilasciata),

La ratio di questa disciplina si desume dalla natura giuridica del potere esercitato dalle SOA. Esse, infatti, sono configurate come organismi privati e il rapporto tra SOA ed impresa è configurato come contratto privatistico, con tratto che ha elementi legali predeterminati da un lato e dall'altro lato sfocia nell'attestazione, atto unilaterale della SOA avente valenza pubblicistica.

Ancorché organismi privati, le SOA svolgono, quindi, una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico, esercizio privato di funzione pubblica.

Vi è un interesse pubblico all'attività di certificazione, e tale attività è circondata di garanzie e controlli pubblici, dal momento che si tratta di atti destinati ad avere una particolare efficacia probatoria. Il legislatore ha inteso demandare lo svolgimento di una attività in passato gestita da soggetti pubblici, la certificazione, a soggetti privati.

La diversa natura giuridica del soggetto che esercita l'attività di certificazione non incide sulla

natura giuridica dell'attività esercitata, che era in passato, e rimane oggi, una funzione pubblica di certificazione, volta a ingenerare pubblica fiducia nel contenuto dell'atto.

Le attestazioni rilasciate dalle SOA hanno una natura sostanzialmente pubblica e sono atti vincolati. Del resto, anche le determinazioni n. 6 (del 21 aprile 2004) e n. 10 (dei 25 maggio 2004) dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici hanno riconosciuto alle SOA la natura di soggetti privati che esercitano una funzione pubblica e che devono conseguentemente poter valutare l'incidenza delle condanne subite per reati contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o comunque relativi a fatti la cui natura e contenuto pregiudichino negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante perché collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto. Per l'adempimento di tale funzione le SOA devono essere messe in condizione di richiedere ed ottenere (secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale a firma congiunta dei direttori generali della giustizia penale e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 11 febbraio 2004) i certificati generali del Casellario giudiziale relativi al titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori ed ai direttori tecnici della impresa per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da questi soggetti, non potendo residuare dubbi, alla stregua delle considerazioni che precedono, in ordine al fatto che le SOA possano essere correttamente inquadrabili nell'ambito dei gestori di pubblici servizi, e cioè di quei soggetti cui viene espressamente riconosciuto il legittimo potere di richiedere ed ottenere il certificato generale del Casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico del 14 novembre 2002, n. 313.

Un ulteriore problema è quello dei tempi di rilascio del certificato del Casellario.

Dalle segnalazioni pervenute alla Direzione generale della giustizia penale risulta che in molti casi essi non sono compatibili con i termini rispettivamente di 30 giorni (previsto dall'articolo 15-bis, primo comma, del D.P.R. n. 34/ 2000) per la verifica triennale e di 90 giorni (previsto dall'articolo 15, terzo comma, del D.P.R. 34/2000) per il rilascio del l'attestazione. Questa situazione ha indotto la Autorità di settore ad elaborare una disciplina transitoria che prevede i seguenti passaggi. Le verifiche necessarie per il rilascio dell'attestazione si considerano effettuate positivamente mediante acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa e mediante inoltre, da parte delle SOA, della richiesta del rilascio del certificato del Casellario giudiziale. Nel caso in cui dall'esame del certificato non risulti il possesso del requisito generale, la SOA che ha emesso l'attestazione dovrà provvedere, poi, alla sua revoca.

Appare di tutta evidenza quali possano essere le disfunzioni (mancato rispetto dei criteri di buona amministrazione) ed i problemi (ad esempio riguardanti il contenzioso che può derivare da una simile situazione) originati dal perdurare di una simile prassi in un settore delicato quale quello delle gare di appalto per i lavori pubblici, prassi che potrebbe obbligare la Pubblica Amministrazione ad intrattenere rapporti contrattuali con imprese non in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Al la luce delle considerazioni che precedono si ritiene che le SOA debbano essere considerate a pieno titolo quali gestori di pubblici servizi, dotate del legittimo potere di richiedere ed ottenere il certificato generale del Casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico del 14 novembre 2002, n. 313 e di ottenerlo in tempi compatibili con il regolare svolgimento delle proprie attività di attestazione.

Si invitano pertanto le SS. LL. ad adottare tutte le iniziative opportune per consentire, con precedenza assoluta, alle SOA di ottenere tempestivamente i certificati generali del Casellario giudiziale contenenti la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona, ex articolo 39 del testo unico del 14 novembre 2002, n. 313 secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale 11 febbraio 2004. Conseguentemente, nulla dovrà essere corrisposto a titolo di pagamento per diritti di Cancelleria e marche per bolli.

Casellario giudiziale. Acquisizione diretta da parte dell'autorità giudiziaria dei certificati di cui all'articolo 21 D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Applicazione articolo 39 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e Decreto dirigenziale 1 aprile 2003. *(Circolare Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III protocollo n. 4880 (Cas. III) 15 settembre 2004)*

Il Bollettino Ufficiale 30 aprile 2003 n. 8 del Ministero della Giustizia reca la pubblicazione del Decreto dirigenziale emanato il 1° aprile 2003 che riguarda la disciplina transitoria prevista dall'articolo 46 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico in materia di casellario giudiziale) relativamente alle modalità operative da osservare sino all'entrata in funzione del nuovo sistema.

Detto decreto alla lettera E), riferita alla consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, dispone, tra l'altro, che:

le certificazioni di cui all'art 39 t.u. siano acquisite attraverso la stampa degli atti, estratti direttamente dal sistema e sottoscritti dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio ove ha sede l' autorità giudiziaria che debba conoscere, per ragioni di giustizia, delle iscrizioni esistenti

al nome di un determinato soggetto;

la consultazione diretta del sistema da parte della predetta autorità sia assicurata dal sistema (S.I.C.), in via transitoria, solo per le certificazioni di cui all'articolo 21 t.u. limitatamente a quelle del casellario giudiziale

Al fine di rendere operativa la citata disposizione è stata attivata sul sistema (S.I.C.) la procedura CDG (consultazione diretta da parte dell'autorità giudiziaria), la cui utilizzazione è destinata agli uffici che esercitano la giurisdizione penale e a quelli del pubblico ministero, che, per ragioni di giustizia, debbano acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto (articolo 21 t.u.).

L'anzidetta procedura consente, appunto, la produzione di un estratto del casellario giudiziale al nome di un determinato soggetto, che, se sottoscritto dal responsabile - designato con disposizione scritta per adempiere a tale compito -, ha, a tutti gli effetti, valore di certificato del casellario giudiziale acquisito ai sensi dell'articolo 21 (commi 1 e 2) t.u..

L'estratto reca, tra l'altro, l'intestazione del l'Ufficio richiedente, il numero progressivo di produzione dello stesso, l'elencazione totale delle iscrizioni ovvero l'attestazione NULLA, nonché la seguente avvertenza in calce alle stesse: Il certificato sopra esteso, rilasciato in data odierna a seguito di richiesta dell'autorità giudiziari a per ragioni di giustizia (n° registro/anno.....), è stato registrato dal Sistema con i seguenti dati: n.ro certificato xxxxxxxx œ codice operatore xxxxxxxx.

L'atto privo della firma del responsabile del servizio ha valore di semplice visualizzazione (decreto dirigenziale 1/4/2003 pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 30/4/2003, n. 8). Segue l'indicazione della data dell'estrazione e delle generalità (cognome e nome) della persona che l'ha operata, nonché la scritta —Il responsabile del servizio“, al di sotto della quale questi appone la firma.

La produzione del certificato è condizionata e subordinata all'inserimento del numero di registro e dell'anno nel quale è iscritto il soggetto al nome del quale viene acquisito l'atto. Per registro s'intende quello generale in dotazione all'ufficio giudiziario presso il quale è incardinata la fase (o lo stato) del procedimento/processo che riguarda l'intestataro del certificato. Si richiamano i n proposito le disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.M. 30 settembre 1989, n. 334.

Gli operatori autorizzati ad utilizzare la procedura CDG, alla stregua di coloro che operano negli uffici schede e negli uffici locali del casellario giudiziale, possono disporre delle seguenti transazioni che agevolano la ricerca dei dati anagrafici riguardanti il soggetto al nome del quale si debba acquisire il certificato:

Scorrimento sequenziale delle anagrafiche a livello nazionale (IAN): consente la visualizzazione dell'indice generale di tutte le anagrafiche, indicate in ordine alfabetico, presenti nel S.I.C.;

Ricerca di una anagrafica (IDA): a fronte di dati anagrafici riguardanti una persona, della cui esattezza circa l'identificazione certa del la stessa si nutrono dubbi, il S.I.C., contestualmente alla risposta principale (esiste o non esiste l'anagrafica individuata con i dati inseriti), fornisce le cosiddette sinonimie.

Ricerca anagrafica con selezione (RIC): consente di ricercare in modo selettivo, nell'ambito dell'intero archivio informatico, le anagrafiche corrispondenti a determinati valori espressi (ad es. tutte le anagrafiche di sesso maschile, nate a Roma nel mese di febbraio dell'anno 1950);

Visualizzazione di una anagrafica (RDA): consente di risalire ai dati anagrafici di un soggetto iscritto, attraverso il numero di posizione assunto dallo stesso nel S.I.C. di cui si ha conoscenza.

Gli uffici possono accedere al S.I.C. tramite il collegamento: - all'ambiente denominato TPUNI, previa installazione sulla postazione di lavoro locale del software GLINK prelevabile dal sito Casellario <http://10.5.206.206/>; - all'ambiente web, denominato TPWEB, mediante l'utilizzo di un software browser di internet già installato sul personal computer locale.

Attualmente le funzionalità attive sul S.I.C. sono presenti, tutte, sul TPUNI, applicativo già operativo da lungo tempo, mentre lo sono solo in parte sul TPWEB, applicativo di recente costruzione. L'implementazione del TPWEB di tutte le funzionalità, comprese le transazioni che riguardano la ricerca delle anagrafiche in precedenza indicate, avverrà con la gradualità che le operazioni di adeguamento del S.I.C. richiedono.

Pertanto gli uffici che allo stato attuale si collegano al S.I.C. nella modalità TPWEB potranno ugualmente fare uso della procedura CDG, senza però poter utilizzare le transazioni IAN, IDA, RIC e RDA, perché non ancora migrate sul detto ambiente.

Il S.I.C. , in conformità ai principi contenuti negli articoli 41 e seguenti del testo unico (D.P.R. n. 313/2002), registra il compimento delle attività inerenti tutte le procedure attivate e, conseguentemente, anche quelle relative all'effettuazione della procedura CDG.

Consente, altresì, in applicazione dell'articolo 35, comma 3 t.u., la tenuta di un registro informatizzato in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati in ciascun ufficio.

Anche con riferimento alla procedura CDG è assicurata la tenuta di detto registro: ogni ufficio giudiziario può visualizzare e stampare il registro informatizzato (in seguito denominato registro CDG) contenente i dati degli estratti prodotti ed acquisiti in loco, nonché di quelli annullati perché richiesti al Sistema per errore. Il registro CDG contiene i seguenti dati:

il numero progressivo del certificato (progressivo dell'ufficio nel giorno),
i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) della persona alla quale il certificato si riferisce,
l'indicazione dell'articolo 21 (comma 1 o 2) t.u.,
il numero del certificato (a livello nazionale, nel giorno),
il numero del registro/anno.
il codice dell'operatore
il numero delle copie estratte.

Esso costituisce uno strumento idoneo per vigilare in sede locale che l'utilizzazione della procedura CDG sia finalizzata a soddisfare l'esigenza di acquisire i certificati contenenti le iscrizioni nel S.I.C. connessa ai compiti propri che l'ufficio deve svolgere.

La consultazione del registro CDG, effettuabile soltanto in ambiente TPWEB, può aver luogo tramite visualizzazione dei dati direttamente sul personal computer oppure tramite lettura del tabulato recante la stampa dei dati. La funzionalità della consultazione è attivabile da parte di tutti gli utenti dei vari uffici giudiziari, in quanto ricompresa nel codice di abilitazione ad accedere al S.I.C.- loro attribuito - per l'acquisizione dei certificati.

In considerazione delle particolari esigenze di segretezza che caratterizzano le attività di indagine, la procedura —registro CDG, negli uffici delle procure della Repubblica e delle procure generali, preposti allo svolgimento di dette attività, è abilitata solo per l' —utente responsabile", intendendo per —utente responsabile" l'utente che sia stato autorizzato alla consultazione del registro, in modo diretto, da ogni singola procura di riferimento. Per tale finalità è stata istituita una classe utente apposita, in modo che agli operatori di classe diversa che vogliano attivare la procedura —registro CDG" il Sistema risponde: —operatore non autorizzato".

La funzione CDG œ per quanto attiene l'acquisizione dei certificati riguardanti soggetti minori degli anni 14 e la gestione del relativo —registro CDG" œ, viene abilitata, con le stesse modalità sopra descritte, soltanto per gli uffici giudiziari sedi degli organi che esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite secondo le leggi di ordinamento giudiziario nel procedimento a carico di minorenni (articolo 2 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488).

Le istruzioni per utilizzare la procedura CDG, previo accesso al S.I.C., sono contenute negli allegati alla presente circolare: una breve nota illustrativa (Allegato A), l'indicazione delle modalità per la connessione al sito I intranet del Casellario giudiziale centrale (Allegato B), modello per richiedere il collegamento al S.I .C. e l'abilitazione all'uso della procedura (Allegati C/1 e C/2).

La procedura CDG può essere utilizzata solo se è attivato il collegamento dell'ufficio giudiziario al S.I .C.. Condizione per l'effettuazione del collegamento al Sistema è la sussistenza del collegamento dell'ufficio giudiziario con la Rete Unitaria Giustizia (R.U.G.). Gli uffici giudiziari che, già collegati al Sistema, utilizzano la transazione CER per l'acquisizione del cosiddetto —certificato di controllo" non potranno più usufruirne perché la stessa è disattivata a seguito dell'operatività sul S.I.C. della transazione CDG.

Si pregano le SS.LL. di disporre che della presente nota sia data conoscenza ai Capi degli uffici giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

Casellario giudiziale – Iscrizione provvedimenti in materia di fallimento. (Circ. n. 3974 del 4 ottobre 2007 Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penale)

Le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali hanno sollevato problematiche interpretative in ordine al mantenimento della iscrizione al Casellario giudiziale dei provvedimenti giudiziari in materia di fallimento, prevista dall'articolo 3, primo comma, lettera q), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (testo unico in materia di Casellario giudiziale).

Si tratta, in particolare, del regime delle iscrizioni nel Casellario delle sentenze successive al 16 luglio 2006 e della cancellazione delle annotazioni iscritte in precedenza.

Mi pregio comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007 sarà pubblicato il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che entrerà in vigore il I° gennaio 2008, recante «disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo n. 5/2006, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge n. 80/2005» che opera un intervento correttivo e integrativo nella materia.

L'articolo 21, primo comma, sopprime, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo (P gennaio 2008), le norme del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 che prevedono l'iscrizione nel Casellario giudiziale delle notizie relative alle procedure concorsuali.

Il secondo comma del medesimo articolo 21 disciplina la fase transitoria.

Si pregano le SS.LL. di disporre che della presente nota sia data conoscenza agli uffici giudiziari del distretto.

Casellario giudiziale - Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse. Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 – Effetti (Circolare 22 settembre 2008, Ministero della Giustizia, protocollo n. dg.DAG.22/09/2008. 0123530.U)

La sentenza della Corte Costituzionale numero 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal Sistema Informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella fallimentare.

Si osserva che il sistema normativo creatosi a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

La presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC; la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato (articoli 24 e 26 D.P.R. 313/2002);

CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI RELATIVE ALLE SENTENZE DI FALLIMENTO, CHE RISULTANO ANCORA REGistrate NEL SIC.

Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell'intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l'attività interpretativa dell'organo amministrativo.

Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall'interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedimentali messi a sua disposizione dal Testo Unico del casellario (articolo 40 D.P.R. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell'iscrizione.

Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all'Ufficio iscrizione competente l'inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.

Pertanto, l'ordinanza di eliminazione dell'iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell'attivazione della procedura ex articolo 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall'interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l'ufficio iscrizione presso quest'ultima autorità giudiziaria, ovvero l'ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all'inserimento del provvedimento nel sistema.

Sia nell'uno che nell'altro caso, a seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (c.d. eliminazione logica).

La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall'ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvederà ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione all'ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l'ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).

Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l'annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.

MENZIONABILITÀ DELLE ISCRIZIONI DELLE SENTENZE DICHIARATIVE DI FALLIMENTO NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO ALL'INTERESSATO (articoli 24 E 26 D.P.R. 313/2002)

In ordine al contenuto del certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

R.D. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l'iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all'interessato, all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione.

Intervenuta la riabilitazione civile, l'iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, se questi ultimi richiesti ex articolo 39 D.P.R. 313/02.

L'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 5 del 2006, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione civile e, tra l'altro, l'incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all'interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai comuni.

Le modifiche introdotte successivamente dal Decreto legislativo 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l'effetto della abrogazione dell'istituto della riabilitazione. Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione. Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 restano soggette alla previgente disciplina.

Pertanto, la menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente al 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo (1).

Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel casellario 2.

Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell'interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.

Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, "in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale".

Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l'emissione del certificato del casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006.

Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risulti annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall'interessato (articoli 24. 26 e 28 D.P.R. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del casellario giudiziale rilasciato alla Autorità Giudiziaria (articolo 21 D.P.R. 313/2002) e alla Pubblica amministrazione (articolo 39 D.P.R. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall'interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l'annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un'apposita avvertenza.

In particolare:

nelle sentenze di fallimento, per le quali risulti sul sistema l'apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: Fallimento non menzionabile nel certificato del casellario rilasciato all'interessato, per effetto dell'articolo 21, comma 2, Decreto legislativo 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e dell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.

Casellario giudiziale - Omissione nei certificati rilasciati a privati delle iscrizioni in materia di fallimento.

(Circolare 22 settembre 2008, n. 122520/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 27 febbraio 2008 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del RD. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale».

Pervengono a questo Ufficio numerosissimi solleciti ad operare a livello centrale, in esecuzione della citata sentenza, la cancellazione dal sistema informativo del Casellario (SIC) delle iscrizioni relative a fallimenti dichiarati in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella fallimentare.

Si osserva che il sistema normativo creato si a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 5/2006 e dal decreto legislativo n. 169/2007 in materia di incapacità personali del fallito, sul quale è intervenuta da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale, appare particolarmente complesso.

La presente circolare, nei paragrafi riportati di seguito (A e B), affronta i seguenti aspetti:

- la cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC;

- la menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato all'interessato (artt. 24 e 26, D.P.R. n. 313/2002).

A) Cancellazione delle iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, che risultano ancora registrate nel SIC

- Per quanto attiene alla problematica del mantenimento della iscrizione nel Casellario giudiziale delle

sentenze di fallimento, si osserva che il vuoto normativo venutosi a creare a seguito delle novelle in materia fallimentare e dell'intervento della Corte Costituzionale non può essere colmato attraverso l'attività interpretativa dell'organo amministrativo.

Pertanto, le questioni relative alla cancellazione delle iscrizioni dal SIC non possono che essere risolte dall'interessato, il quale, avvalendosi degli attuali strumenti procedurali messi a sua disposizione dal testo unico del Casellario (articolo 40, D.P.R. n. 313/2002), potrà richiedere al giudice competente la cancellazione dell'iscrizione.

Al fine di mantenere una traccia delle operazioni di cancellazione, sono stati operati degli interventi sul sistema che consentono all'ufficio iscrizione competente l'inserimento nel SIC delle eventuali ordinanze di cancellazione della sentenza di fallimento.

Pertanto, l'ordinanza di eliminazione dell'iscrizione in materia fallimentare, disposta a seguito dell'attivazione della procedura ex articolo 40, dovrà essere inserita nel sistema da parte dell'ufficio iscrizione presso l'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Qualora, secondo quanto registrato in giurisprudenza, l'ordinanza di cancellazione dell'iscrizione fosse emessa direttamente dal Tribunale civile, adito dall'interessato per ottenere la riabilitazione, sarà l'ufficio iscrizione presso quest'ultima Autorità giudiziaria, ovvero l'ufficio iscrizione competente in materia civile, a provvedere all'inserimento del provvedimento nel sistema.

Sia nell'uno che nell'altro caso, a seguito dell'iscrizione dell'ordinanza di cancellazione, la sentenza di fallimento non sarà più menzionabile in tutti i tipi di certificato (cosiddetta «eliminazione logica»).

La cancellazione fisica e definitiva dell'iscrizione, tuttavia, dovrà essere operata dall'ufficio che a suo tempo ha iscritto la sentenza di fallimento. Pertanto, il sistema provvederà ad inviare automaticamente per via telematica un'apposita comunicazione all'ufficio iscrizione competente alla cancellazione fisica e definitiva (ossia l'ufficio che ha iscritto la sentenza di fallimento).

Al predetto ufficio dovrà quindi essere trasmessa, dopo l'annotazione sul sistema, copia del provvedimento di cancellazione.

B) Menzionabilità delle iscrizioni delle sentenze dichiarati ve di fallimento nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato all'interessato (articoli 24 e 26, D.P.R. n. 313/2002) - In ordine al contenuto del certificato del Casellario giudiziale rilasciato all'interessato devono registrarsi differenze connesse al tempo in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento.

R.D. n. 267/1942: dalla sentenza dichiarativa di fallimento scaturivano, a carico del cittadino fallito, una serie di incapacità personali che incidevano anche sul diritto di elettorato attivo e passivo. Pertanto, l'iscrizione delle notizie di fallimento era menzionata nel certificato elettorale richiesto dai Comuni, nel certificato generale e civile rilasciato all'interessato, all'Autorità giudiziaria e alla Pubblica Amministrazione. Intervenuta la riabilitazione civile, l'iscrizione dei fatti concernenti il fallimento era menzionata nei soli certificati rilasciati all'Autorità giudiziaria e alla Pubblica Amministrazione, se questi ultimi richiesti ex articolo 39, D.P.R. n. 313/2002.

L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006, che ha abrogato l'istituto della riabilitazione civile e, tra l'altro, l'incapacità speciale in materia di elettorato già connessa allo status di fallito, ha comportato che le iscrizioni relative alle sentenze di fallimento, se non intervenuta la riabilitazione, continueranno ad essere menzionate nel certificato rilasciato all'interessato, ma non in quello elettorale richiesto dai Comuni.

Le modifiche introdotte successivamente dal decreto legislativo n. 169/2007 hanno solo parzialmente mitigato l'effetto della abrogazione dell'istituto della riabilitazione. Infatti la nuova disciplina, limitatamente alle procedure aperte a far data dal 16 gennaio 2006, ha equiparato, in materia di Casellario giudiziale, gli effetti della chiusura del fallimento a quelli determinati dall'abrogato istituto della riabilitazione. Le procedure concorsuali definite con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006 restano soggette alla previgente disciplina.

Pertanto, la menzione nel certificato del Casellario giudiziale richiesto dall'interessato delle iscrizioni in materia fallimentare, qualora sia intervenuto provvedimento di chiusura della procedura concorsuale aperta dopo il 15 gennaio 2006, è assimilata ai casi in cui è intervenuta riabilitazione; qualora, viceversa, il provvedimento di chiusura della procedura concorsuale riguardi una procedura aperta in epoca antecedente al 15 gennaio 2006, il certificato è sempre positivo (1).

Il citato decreto legislativo, dispone, inoltre, che le sentenze emesse dopo il 31 dicembre 2007 non dovranno essere più iscritte nel Casellario (2).

Si evidenzia, inoltre, che in tale materia la giurisprudenza è orientata a dichiarare inammissibili le richieste di riabilitazione civile da parte dell'interessato, cagionando una evidente disparità di trattamento tra diversi soggetti che si trovano nelle stesse condizioni.

Nel contesto illustrato, è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo precedente alle modifiche introdotte, «in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale».

Al fine di coordinare la pubblicità delle notizie relative al fallimento, operata mediante l'emissione del certificato del Casellario, sono stati effettuati una serie di interventi sul SIC, nel senso di estendere gli effetti della chiusura del fallimento, riconducibili a quelli della riabilitazione, anche ai fallimenti dichiarati in data antecedente al 16 gennaio 2006.

Attraverso detti interventi operati direttamente sulle procedure della certificazione del SIC, anche le sentenze di fallimento antecedenti al 16 gennaio 2006 (e per le quali risulti annotato sul sistema la chiusura del fallimento) non saranno più menzionabili nel certificato richiesto dall'interessato (articoli 24, 26 e 28, D.P.R. n. 313/2002).

Inoltre, al fine di migliorare la comprensibilità e la lettura del certificato del Casellario giudiziale rilasciato alla Autorità giudiziaria (articolo 21, D.P.R. n. 313/2002) e alla Pubblica Amministrazione (articolo 39, D.P.R. n. 313/2002), nonché della visura delle iscrizioni richiesta dall'interessato (le sentenze di fallimento continueranno ad essere menzionate fino a quando la relativa iscrizione non verrà eliminata), è stato previsto un ulteriore intervento attraverso il quale, dopo l'annotazione relativa al decreto di chiusura del fallimento, il sistema riporterà un'apposita avvertenza. In particolare:

a) nelle sentenze di fallimento, per le quali risulti sul sistema l'apertura della procedura concorsuale a far data dal 16 gennaio 2006 e sia annotato il decreto di chiusura, sarà riportato il seguente testo: «fallimento non menzionabile nel certificato del Casellario rilasciato all'interessato, per effetto dell'articolo 21, secondo comma, decreto legislativo n. 169/2007 che dispone: per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), primo comma, lettera n), e nell'articolo 26 (L), primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 313/2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento»;

b) nelle sentenze di fallimento, antecedenti il 16 gennaio 2006, per le quali risulti annotato il solo decreto di chiusura, viceversa, sarà riportato il seguente testo: «fallimento non menzionabile nel certificato del Casellario rilasciato all'interessato ai sensi dell'articolo 24, (L), primo comma, lettera n), e dell'articolo 26 (L), primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 313/2002, per effetto della sentenza n. 39 del 27 febbraio 2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale».

(1) A seguito della modifica dell'articolo 120, primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 che dispone che con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento (articolo 9, terzo comma, decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169) è stata data applicazione alla disposizione contenuta nell'articolo 21, secondo comma, decreto legislativo n. 169/2007 che dispone in particolare che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), primo comma, lettera n), e nell'articolo 26 (L), primo comma, lettera b), del citato D.P.R. n. 313/2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento. Pertanto, sul SIC le sentenze di fallimento successive al 16 gennaio 2006 e per le quali risulti disposta la chiusura del fallimento, non sono più menzionate nel certificato richiesto dall'interessato. Mentre continuano ad essere riportate nel certificato richiesto dall'Autorità giudiziaria (articolo 21) e dalla Pubblica Amministrazione (articolo 39).

2) Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (cfr. circolare 4 ottobre 2007, n. 3974) alcune disposizioni del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, di seguito elencate, sono state abrogate a decorrere dal 10 gennaio 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo: a) articolo 3 (L), primo comma, lettera q); b) articolo 5 (L), secondo comma, lettera i); c) articolo 24 (L), primo comma, lettera n); d) articolo 25 (L), primo comma, lettera n); e) articolo 26 (L), primo comma, lettera b).

Casellario giudiziario europeo – Avvio in esercizio del progetto pilota NJR (Network Judicial Registers) (Circolare 12 novembre 2010, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III – Casellario Centrale)

Infrastruttura di supporto per l'iter di deliberazione delle sentenze di condanna Europee ex articolo 730 c.p.p..

Come è noto, la decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 6 aprile scorso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 93 del 7.4.2009, ha istituito il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS – European Criminal Record Information System) che permetterà lo scambio sistematico di informazioni estratte dalle singole banche dati fra le autorità competenti degli Stati membri.

Il sistema nasce sancendo e rafforzando un processo di collaborazione tra il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri per fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Il casellario giudiziario europeo sostituirà l'odierno meccanismo della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale risalente al 1959, determinando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, in un formato standard, attraverso un software che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

La normativa non vuole creare una banca dati centralizzata di casellari giudiziari, gli Stati continueranno infatti a conservare i propri dati in via esclusiva, ma si propone l'obiettivo di facilitare e velocizzare il

sistema di invio e ricezione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari è quindi un sistema informatico decentrato, gestito mediante una infrastruttura di comunicazione comune (rete s-Testa) direttamente dagli Stati membri che ne condividono la responsabilità, sostenendo ciascuno i propri costi. In pratica gli Stati invieranno le informazioni relative al contenuto della condanna attraverso l'uso di codici identificanti i reati ascritti, le pene e le diverse misure comminate (indicati nelle tavole di riferimento allegate alla Decisione) grazie ad un software di interconnessione e una rete cifrata per la comunicazione telematica tra amministrazioni europee.

Tutte le misure necessarie per rendere esecutiva tale decisione dovranno essere adottate entro il 7 aprile 2012; la Commissione, intanto, avrà il compito di assistere gli Stati membri nel preparare l'infrastruttura tecnica per l'interconnessione delle rispettive banche dati.

La struttura del sistema ECRIS deriva dall'esperienza maturata nell'ambito del progetto pilota NJR (Network Judicial Registers), nato su iniziativa multilaterale di alcuni Stati membri frontalieri nel giugno 2007, mutuandone le modalità fondamentali e proponendosi di migliorarne la qualità delle informazioni scambiate in termini di precisione e completezza dei dati.

In considerazione dei risultati già raggiunti dalla sperimentazione di NJR, che consente fin d'ora alla magistratura dei Paesi collegati di ricevere indicazioni e notifiche in meno di 48 ore rispetto alle numerose settimane necessarie con le procedure tradizionali, questo Dipartimento ha da subito sostenuto l'ingresso dell'Italia nel progetto pilota NJR.

Il Casellario centrale (Ufficio III della Direzione Generale degli Affari Penali) con l'ausilio della DGSIA, ha pertanto predisposto l'infrastruttura necessaria agli scambi, collaudata con successo nello scorso giugno, che garantisce fin da oggi lo scambio di informazioni tra Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Repubblica Ceca tramite NJR e che in tempi brevi consentirà il collegamento anche con Regno Unito, Portogallo, Olanda, Repubblica Slovacca, Bulgaria, Svezia, Slovenia e Grecia, fino a coprire l'intero ambito comunitario nei tempi e nei modi previsti dalla decisione quadro 316/2009, tramite l'abbandono dell'infrastruttura NJR a vantaggio di ECRIS.

NJR, come avverrà in futuro con ECRIS, prevede che ogni Casellario nazionale riceva le notifiche delle condanne comminate a carico dei propri cittadini, e le conservi sommandole, eventualmente, alle condanne nazionali e pertanto, con l'interrogazione del solo Casellario di nazionalità, l'autorità giudiziaria ottiene informazione circa i precedenti penali di un determinato soggetto in ordine a tutti i Paesi collegati. Per conoscere, altresì, le sentenze emesse dagli altri Stati membri nei confronti di un cittadino italiano, interrogando il Casellario centrale si otterrà in allegato al certificato penale un'"informativa" circa le condanne europee.

Tali condanne, al momento, non possono essere infatti inserite nel corpo del certificato sia perché la decisione quadro n° 316/2009, in quanto atto precedente al Trattato di Lisbona, necessita della ratifica nazionale ancora non espressa dal Parlamento italiano, sia per l'attuale vigenza dell'articolo 730 c.p.p. che non permette di considerare le informazioni acquisite tramite i casellari europei come provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale italiano.

Fino all'entrata in esercizio di ECRIS (anche in considerazione del livello tecnico raggiunto circa la qualità dell'informazione) la fase sperimentale gestita tramite NJR si configura, sostanzialmente, come un supporto all'attività del giudice che, conoscendo l'esistenza di una sentenza straniera di eventuale interesse ai fini giudiziari, dispone degli estremi per farne rapidamente richiesta all'autorità che la ha emessa.

Giova sottolineare che, essendo stata recentemente ratificata con Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230) la decisione quadro del consiglio GAI 2008/909, che stabilisce il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze penali di condanna in ambito comunitario, con probabile impatto sul citato articolo 730 c.p.p., diviene ancor più urgente snellire e rendere più efficace l'iter di delibazione delle sentenze straniere, almeno per quanto riguarda l'area comunitaria.

La Direzione generale degli Affari Penali, attraverso il Casellario centrale, ha pertanto promosso la realizzazione di un'ulteriore funzionalità del Sistema Informativo del Casellario Centrale, denominata SAGACE (Sistema di Acquisizione e Gestione delle Condanne Europee) che, nel quadro di NJR, permetta l'invio informatico delle notifiche di condanna appena acquisite a livello centrale alle Procure Generali nel cui distretto è nato il cittadino italiano condannato in altro Paese membro dell'U.E. e che consenta la trasmissione alla Corte di Appello competente per la delibazione, ove ne ricorrano i presupposti.

Una volta delibato il provvedimento, la nuova funzionalità del sistema consentirà alla Corte di Appello di iscriverlo senza ritardo nel casellario dei precedenti penali.

Il Casellario Centrale, di concerto con la Scuola di Formazione del Ministero, ha organizzato un corso di formazione per il personale degli uffici giudiziari, dove saranno illustrati entrambi i nuovi servizi inerenti NJR e SAGACE.

Le SS. LL, cui la presente nota è trasmessa a mezzo e-mail, sono pregate di disporre che la stessa, utilizzando ogni mezzo di trasmissione, anche telematica, venga comunicata a tutti gli uffici interessati.

Sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC). *(Nota 4469u del 14 gennaio 2011 del Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione generale della giudiziaria, del personale e dei servizi - giustizia penale - direzione generale per i sistemi informativi automatizzati)*

Dal punto di vista normativo il contesto di riferimento è rappresentato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (T.U.), che, all'articolo 3 comma 1 lett. l), prevede l'iscrizione dei provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.

Con il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 emanato dal Ministero della Giustizia sono state dettate le regole procedurali di carattere tecnico operativo per dare attuazione al T.U. e a tali fini, a livello centrale, è stato realizzato il Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), basato su un'architettura Web e dotato di un database relazionale centralizzato, nel quale sono registrati l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari, civili e amministrativi riferiti a determinati soggetti. Attualmente tale sistema viene alimentato - tramite funzioni di Data Entry - da parte degli uffici giudiziari competenti, più precisamente denominati "uffici iscrizione", di cui all'articolo 15 T.U.

Ai c.d. "sistemi fonte" (SICP, SIES e SIPPI ecc.), progettati e realizzati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), è stato attribuito il compito di garantire l'alimentazione automatica della banca dati centralizzata del SIC, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale, soprattutto con riferimento ai provvedimenti iscrivibili ai sensi dell'articolo 3 del TU.

La DGSIA ha provveduto a realizzare il Sistema informativo Prefetture e Procure dell'Italia meridionale (SIPPI) finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati" alle organizzazioni criminali. L'acquisizione di tali informazioni consentirà di supportare le azioni per fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata e di gestire le informazioni relative a tutti i beni confiscati permettendo il loro utilizzo per scopi socialmente utili in tempi operativamente ridotti. Il sistema SIPPI in particolare è costituito dal:

- sistema delle misure di prevenzione, SMP, che mette a disposizione degli utenti di cancelleria e dei magistrati le funzioni per la gestione del procedimento di prevenzione
- sistema della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, BDC, che mette a disposizione di utenti interni ed esterni al mondo giustizia funzioni di interrogazione e reportistica sui beni suddetti

Per quanto sopra, le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati, al fine di compiere un ulteriore progresso nel processo di interscambio dei dati tra i sistemi della giustizia, hanno ritenuto di dover realizzare un progetto di cooperazione basato su servizi disponibili in cooperazione applicativa, tramite la tecnologia cosiddetta Web Service tra il sistema SIC e il sistema SIPPI.

Il progetto in questione si pone quindi come obiettivo primario il compito di agevolare l'attività degli utenti tramite il trasferimento automatizzato dei dati del provvedimento giudiziario irrevocabile in materia di misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC, permettendo altresì la gestione dei successivi aggiornamenti. Il sistema SIPPI è quindi il sistema deputato a trasmettere verso il Casellario le informazioni relative alle misure di prevenzione personali definitive applicate a determinati soggetti.

A) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI COOPERAZIONE UTILIZZATO PER LA TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE DAL SISTEMA SIPPI AL SISTEMA SIC

Attraverso il sistema SIPPI, l'utente, richiamando un apposito servizio Web Service denominato "Nuova Iscrizione" avrà la possibilità di esportare i dati del provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, inserendoli così in tempo reale nella Banca Dati del SIC, che determinerà la "chiave univoca" del provvedimento giudiziario definitivo, necessaria per gestire successivamente gli aggiornamenti operati sul sistema SIPPI. Il servizio restituirà l'esito dell'operazione e, in caso positivo, l'estratto del provvedimento inserito, con l'indicazione delle generalità del soggetto. Nel caso in cui la ricerca dei soggetti sulla banca dati del SIC, determini la non unicità del soggetto, è stato previsto che il SIC restituisca al sistema SIPPI un elenco di soggetti omonimi con i relativi certificati di controllo. Si rammenta che la trasmissione al SIC di un provvedimento dell'esecuzione (c.d. foglio complementare) può essere effettuata solo se l'utente SIPPI ha già inviato al sistema il provvedimento di applicazione della misura. In tale ipotesi il provvedimento deve essere iscritto con le funzionalità di data entry disponibile sul SIC.

Per attivare la modalità di colloquio fra i due sistemi informativi (SIC e SIPPI) si è provveduto a realizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione e i Web Service. In particolare sono state realizzate:

1. Per SIC, le seguenti funzionalità

- a) Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;
- b) Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell'esecuzione (c.d. Fogli complementari)

- relativi alle misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;
- c) Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti di correzione di errori materiali relativi solo ai dati anagrafici del soggetto, provenienti da SIPPI;
- d) Invio dell'estratto a SIPPI del provvedimento iscritto sul SIC;
- e) Invio del modulo di comunicazione elettorale all'atto dell'iscrizione del provvedimento definitivo di applicazione misure di prevenzione.

Sono stati previsti inoltre controlli automatici intesi a verificare la validità e la congruenza dei dati e a rilevare eventuali errori anche attraverso un raffronto tra il provvedimento inserito e quelli già presenti sul SIC a carico dello stesso soggetto. Per gli errori riscontrati sono state previste apposite segnalazioni che saranno trasmesse al sistema SIPPI. In particolare, a fronte di ogni modifica effettuata da SIPPI (inserimento, modifica, eliminazione), se i controlli danno esito negativo, il provvedimento viene comunque inserito nel SIC con lo stato "VERIFICATO CON ERRORI".

Per SIPPI, le funzionalità necessarie a

- a) Trasmettere i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e dei successivi aggiornamenti al SIC;
- b) Inviare i provvedimenti dell'esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e limitatamente a quelle precedentemente trasmesse;
- c) Visualizzare l'estratto del provvedimento iscritto sul SIC;
- d) Visualizzare il modulo di comunicazione elettorale;
- e) Visualizzare l'elenco degli eventuali soggetti sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC;
- f) Inviare i provvedimenti di correzione di errori materiali relativi ai soli dati anagrafici del soggetto;

In particolare, oggetto della cooperazione sono i provvedimenti che applicano una delle seguenti misure di prevenzione personali :

- 0 SORVEGLIANZA SPECIALE
- 0 SORVEGLIANZA SPECIALE CON DIVIETO DI SOGGIORNO
- 0 SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO

Invece, per quanto riguarda l'esecuzione delle misure di prevenzione saranno oggetto della cooperazione i seguenti provvedimenti (c.d. fogli complementari) secondo le tipologie gestite su SIPPI:

- 0 MODIFICA DELLA MISURA RIDUCENDOLA DI
- 0 MODIFICA DELLA MISURA RIDETERMINANDOLA IN
- 0 REVOCA LA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE
- 0 REVOCA L'OBBLIGO DI SOGGIORNO
- 0 REVOCA IL DIVIETO DI SOGGIORNO.

La possibilità dell'invio dei c.d. fogli complementari, secondo le tipologie sopra indicate, sarà possibile solo quando saranno rese disponibili da parte della DGSIA le funzioni di gestione delle istanze sull'applicativo SIPPI. Per l'avvio in esercizio, relativamente all'invio dei fogli complementari, la DGSIA provvederà con apposita comunicazione ad informarne gli uffici interessati e l'Ufficio del casellario centrale.

Pertanto, durante questa fase transitoria, i fogli complementari dovranno essere iscritti nel SIC secondo le modalità finora osservate.

Non saranno oggetto di trasmissione, in quanto non gestiti attualmente su SIPPI, i provvedimenti relativi alla cessazione della misura di prevenzione, così come per quanto riguarda le notizie relative all'avvenuta esecuzione delle misure di prevenzione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti (modifiche, cancellazioni, ecc.), di provvedimenti già trasmessi al sistema SIC, il sistema SIPPI provvederà a inviare al sistema SIC le modifiche effettuate sul sistema SIPPI. Per le modifiche, al fine di facilitare lo scambio dei dati, è stato previsto che l'utente del sistema SIPPI debba inviare preliminarmente al sistema SIC una richiesta di cancellazione del provvedimento che interessa e successivamente proceda ad inviare nuovamente il provvedimento così come modificato.

B) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI COOPERAZIONE PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI CUI ALL'articolo 21 T.U. TRAMITE SIPPI

Nell'ambito del progetto è stata concordata e realizzata una funzionalità che consente all'utente - già autenticatosi sul sistema SIPPI - di richiedere, mediante il Web Service (Richiesta Certificato), il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 T.U. direttamente al SIC, senza necessità, pertanto, di uscire dalla propria applicazione e di autenticarsi nuovamente al SIC. In particolare, si è provveduto alla realizzazione nel SIC della funzionalità per l'invio del certificato a SIPPI, attraverso moduli software (in cooperazione applicativa) basati su tecnologia Web Service.

Tra l'altro, tale funzionalità consentirà nei casi in cui il SIC a seguito di una ricerca rilevi la non unicità del soggetto, di restituire al sistema SIPPI l'elenco di soggetti omonimi e sinonimi riscontrati (1). Per SIPPI, invece, sono state realizzate le funzionalità per la visualizzazione/stampa all'utente dei certificati penali richiesti al sistema SIC e dell'eventuale elenco di sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC. Allo stato l'utente SIPPI può richiedere i seguenti tipi di certificato:

- 0 AUTORITÀ GIUDIZIARIA (articolo 21 COMMA 1 T.U.) , che corrisponde al codice "AAG" da utilizzare nel WEB SERVICE
- 0 PUBBLICO MINISTERO (articolo 21 COMMA 1 T.U.), che corrisponde al codice "2P|vi" da utilizzare nel

WEB SERVICE

e a tali fini il sistema SIC verifica se l'utente richiedente è abilitato ad effettuare la richiesta.

Il sistema SIC fornisce il Certificato del casellario giudiziale, in formato PDF, secondo le modalità stabilite all'articolo 25 nel decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 (2). Al fine dell'acquisizione di tale documento da parte di SIPPI, è stata prevista la possibilità di memorizzarlo a livello soggetto/procedimento. Per motivi di sicurezza il sistema SIPPI impedisce, però, il salvataggio in locale del certificato trasmesso dal sistema SIC, consentendone solo la stampa o il salvataggio direttamente sulla banca dati del sistema.

Il certificato del Casellario può essere richiesto, tramite la funzionalità sopra descritta, solo dagli utenti SIPPI censiti sul SIC in base all'abilitazione presente nella propria profilatura. Gli utenti già abilitati ad accedere al SIC dovranno richiedere l'aggiornamento della propria profilatura secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo D). Di conseguenza, per poter usufruire di questa tipologia di servizio, è necessario indicare la userid e la password dell'utente SIPPI già adottate per il collegamento al SIC.

Nei paragrafi seguenti C) e D) sono riportate, limitatamente agli uffici giudiziari connessi al sistema SIPPI, le indicazioni che dovranno essere osservate per richiedere l'attivazione della cooperazione tra il sistema SIPPI e il SIC e le relative istruzioni per la compilazione dei moduli da trasmettersi direttamente all'Ufficio del casellario centrale.

C) MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI COOPERAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DA SIPPI A SIC

Per attivare il sistema di cooperazione tra SIPPI e SIC dovranno essere creati nuovi uffici iscrizione (diversi da quelli già istituiti dagli uffici interessati per iscrivere direttamente sul SIC) ciò per l'esigenza di tenere ben distinte le attività effettuate sulla banca dati ufficiale del sistema SIC da parte degli utenti del sistema SIC da quelle effettuate dagli utenti del sistema SIPPI (3). Per il raggiungimento di questo obiettivo, presso ciascun ufficio giudiziario dovrà essere costituito un nuovo ufficio iscrizione, secondo le scelte organizzative ritenute più idonee, con provvedimento del dirigente amministrativo, che ne nomina il responsabile e ne disciplina il funzionamento secondo le competenze e le responsabilità assegnate dal T.U., anche per quanto riguarda l'assegnazione dei profili di abilitazione degli utenti al sistema (4).

Quindi, solo gli utenti di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione (solo se registrato sul sistema SIC) saranno abilitati in via esclusiva alla trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC e alla modifica, rettifica o eliminazione dei provvedimenti che hanno iscritto per estratto nel sistema.

Per tale motivo, a partire dal 17 gennaio 2011, gli uffici dovranno provvedere alla compilazione di appositi moduli per comunicare:

v i dati dell'Ufficio (modello A);

v i dati relativi al Responsabile dell'Ufficio Iscrizione e quelli del Referente locale della gestione degli accessi al sistema di cooperazione (modello B).

Invece, per quanto riguarda il censimento degli utenti appartenenti ad uno di questi nuovi uffici sarà il SIC che provvederà, ogni qualvolta verrà trasmesso un provvedimento da parte di SIPPI, alla registrazione automatica, nel proprio sistema di autenticazione, dei dati relativi all'utente con l'assegnazione allo stesso di un codice univoco (c.d. username). I predetti possono essere abilitati alle modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI direttamente sul sistema SIC, solo previa richiesta delle apposite abilitazioni secondo le modalità stabilite nella circolare n. 306 del 15 gennaio 2007 avente per oggetto "Avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo del Casellario.

Attività propedeutica alla registrazione degli uffici iscrizione e degli utenti".

Al fine di massimizzare l'organizzazione degli uffici iscrizione sul sistema SIC saranno previste da parte dell'Ufficio del casellario centrale le attività di monitoraggio necessarie e con l'obiettivo di aggregare eventualmente le nuove tipologie di uffici iscrizione (che saranno utilizzate per SIPPI) con quelle già presenti nel sistema del casellario, anche con riferimento ai provvedimenti già iscritti e previo consenso da parte degli uffici interessati. Nell'allegato A) si riporta a titolo informativo l'elenco degli uffici che hanno istituito un apposito ufficio iscrizione dedicato solo alla gestione delle misure di prevenzione.

D) MODALITÀ PER L'ACCESSO AL SISTEMA DI COOPERAZIONE PER LA RICHIESTA DEI CERTIFICATI DI CUI ALL'articolo 21 TU

Per accedere al sistema di cooperazione tramite il sistema SIPPI in ordine alle attività di richiesta dei certificati di cui all'articolo 21 T.U. , gli uffici dovranno comunicare all'Ufficio del casellario centrale i dati, per ciascuna persona che sarà autorizzata tramite SIPPI all'accesso al SIC, provvedendo alla compilazione di appositi moduli (modello C). In particolare, per gli utenti già censiti e abilitati alla richiesta del certificato direttamente sul SIC verrà aggiunto un nuovo ruolo che permetterà loro di richiedere il certificato anche tramite il sistema di cooperazione. Invece, per i nuovi utenti che dovranno richiedere il certificato tramite SIPPI dovrà essere effettuata una nuova registrazione che consentirà loro di richiedere il certificato. Anche in tali casi è necessario provvedere alla compilazione del modulo (modello C), integrato eventualmente con quelli previsti nella circolare del 15/1/2007 n. 306, nel caso in cui l'utente sia autorizzato ad accedere anche direttamente al SIC.

Nel prossimo futuro, altri sistemi fonte (come ad esempio SICP, SIES ecc.) potranno richiedere il predetto certificato, con le stesse modalità, previa pubblicazione di un apposito decreto dirigenziale che ne dovrà stabilire le regole tecnico operative.

E) SICUREZZA E ASPETTI TECNICI

Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmissione dei dati verso il SIC, attuata, come detto, tramite una cooperazione applicativa tra sistemi informativi attraverso la tecnologia Web Service, è stata realizzata in piena conformità delle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti. Nello specifico, l'interconnessione tra i due sistemi, SIPPI e SIC è realizzata tramite il protocollo SSL e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dall'amministrazione. Sempre a tali fini, l'ufficio giudiziario dovrà definire nell'ambito del proprio sistema (SIPPI), per tutte le utenze autorizzate alla trasmissione dei dati al SIC, i corrispondenti livelli di visibilità e operatività sulla base di profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e in uso esclusivo dell'utente oppure ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche corrispondenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica. Il Referente all'uopo nominato assume la piena responsabilità in merito alle modalità di gestione e utilizzo degli accessi al sistema di cooperazione, nonché alle modalità di utilizzo ed alla protezione dei dati personali acquisiti attraverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate.

L'ufficio giudiziario dovrà provvedere, inoltre, all'adozione di idonee politiche di sicurezza e di controllo e di verifica degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti. A tali fini l'Ufficio del casellario centrale provvede a rendere disponibile sul SIC il registro informatizzato denominato "Registro dei certificati", che consente da parte del Referente il costante monitoraggio dei soggetti che compiono attività di richiesta di certificazione e il registro denominato "Registro della attività" che invece permette il monitoraggio dei soggetti che hanno compiuto attività di trasmissione dei dati da SIPPI a SIC.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si rimanda al documento tecnico denominato "interscambio SIPPI-SIC - Documento che traccia i requisiti per la realizzazione di SIC-SIPPI" dove tra l'altro sono rappresentati, in forma tabellare, gli elementi dei file xml, le specifiche dei campi utilizzati nell'xml e gli XML schema documentation. Il predetto documento è reso disponibile sul sito intranet del Casellario (portal.casellariogiustizia.it). Sul sistema SIPPI, invece, sarà reso disponibile da parte della DGSIA il manuale utente.

D) MODALITA' PER L'AVVIO IN ESERCIZIO

La gradualità dell'avvio in esercizio del sistema di cooperazione sopra descritto costituisce una misura indispensabile alla verifica dell'affidabilità dell'intero sistema e della tenuta della rete. Difatti, solo una fase sperimentale pratica potrà assicurare, nel caso sorgessero problemi, un pronto intervento e la certezza per il rilascio del servizio a livello nazionale. Di seguito si riportano le modalità previste per l'avvio in esercizio:

0 Dal 17 gennaio 2011: invio della modulistica indicata nei paragrafi A) e B) da parte degli uffici giudiziari (limitatamente a quelli connessi a SIPPI) necessaria per attivare il sistema di cooperazione e la possibilità di richiedere del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 T. U. tramite SIPPI.

0 Dal 17 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011; previsione di una fase sperimentale presso il Polo Pilota del distretto di Napoli con l'obiettivo di verificare la corretta funzionalità del sistema di cooperazione e delle funzionalità realizzate per la richiesta del certificato tramite SIPPI.

0 Dal 1 febbraio al 4 febbraio 2011: controllo e verifica della fase sperimentale.

0 Dal 7 febbraio 2011: avvio in esercizio a livello nazionale per tutti gli uffici che hanno provveduto ad inviare la modulistica prevista nella presente circolare.

Le indicazioni sopra riportate saranno recepite in apposito decreto dirigenziale contenente le regole procedurali e di carattere tecnico-operativo, per il quale saranno richiesti i pareri del Garante della protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Eventuali chiarimenti sulle modalità di avvio in esercizio del sistema di cooperazione possono essere richiesti:

0 al servizio di help desk attivo presso l'ufficio del casellario centrale,

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza agli Uffici Giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

Casellario giudiziale. Provvedimenti a carico di soggetti stranieri. Competenza per l'iscrizione. *(Nota Ministero giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Ufficio III, n. 0154638.U del 23 novembre 2012)*

Il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 prevede all'articolo 18 alcune disposizioni transitorie in materia di iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. In particolare, al comma 3, lettera d), del predetto articolo è assegnata in via transitoria all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma una competenza esclusiva in materia di iscrizione dei provvedimenti relativi a persone nate all'estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato (c.d. "stranieri"). Tra detti provvedimenti rilevano, in particolare, quelli emessi dalle autorità giudiziarie requirenti.

Tale competenza esclusiva ha determinato, nel corso degli anni, un sempre maggiore carico di lavoro per l'ufficio locale di Roma, dovuto al progressivo, incessante, alimento dei provvedimenti giudiziari da eseguire a carico di soggetti stranieri.

Per questo motivo si è ritenuto di operare una redistribuzione dell'anomalo carico di lavoro dell'ufficio locale di Roma tra tutti gli uffici locali (quello di Roma compreso), secondo le regole di competenza ordinarie, con specifico riguardo all'iscrizione dei provvedimenti emessi dalle autorità requirenti

Per quanto sopra, la Direzione generale della giustizia penale ha provveduto ad emanare il decreto dirigenziale 31 ottobre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 264 del 12 novembre 2012) che modifica le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale previste all'articolo 18, comma 3, del decreto 25 gennaio 2007.

Con la modifica operata dal decreto, i provvedimenti relativi a soggetti stranieri emessi dalle autorità giudiziarie requirenti saranno iscritti dall'ufficio locale presso il Tribunale coincidente con la sede dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento stesso, come già avviene per i provvedimenti emessi a carico dei soggetti nati in Italia.

Nell'ambito della modifica del richiamato articolo 18 è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis, il quale prevede l'utilizzo da parte dell'ufficio locale di un'apposita "funzionalità di replica". Qualora, infatti, in sede di iscrizione di provvedimenti di cumulo di pene concorrenti risulti necessario collegare nel SIC provvedimenti iscritti a carico di persone risultanti con generalità diverse, ma riconducibili alla stessa persona fisica, si dovrà provvedere a duplicare i provvedimenti al nome del soggetto a carico del quale sarà iscritto il cumulo di pene (c.d. "operazione di replica"). Questa funzionalità, già assegnata all'ufficio locale di Roma sin dal 2009, sarà messa a disposizione nel sistema, fornendosi specifiche istruzioni per l'utilizzo.

Si sottolinea che, nel valutare la nuova distribuzione del carico di lavoro, si è anche tenuto conto della circostanza che a partire dai primi mesi del prossimo anno gli uffici locali perderanno la competenza in materia di iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, a seguito dell'avvio in esercizio dell'interconnessione tra il SIUS ed il SIC (circolare mdg.DAG.124457.U del 20 settembre 2012).

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 1° febbraio 2013, così da consentire frattanto a questa Direzione Generale - Ufficio del casellario centrale - di operare le necessarie modifiche del sistema ed emanare le istruzioni che consentiranno agli uffici locali di gestire i nuovi adempimenti.

Casellario giudiziale - Interconnessione tra il Sistema informativo del Casellario (SIC) e il Sistema Integrato dell'Esecuzione e della Sorveglianza (SIES) *(Nota Ministero giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Ufficio III, n. 0154911.U del 23 novembre 2012)*

Come noto, a partire dall'ottobre 2012 è stata avviata la sperimentazione dell'interconnessione tra il Sistema Informativo del Casellario (SIC) ed il Sistema Integrato dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES sottosistema SIUS). Da allora i Tribunali di sorveglianza de L'Aquila e di Roma trasmettono automaticamente i provvedimenti giudiziari (ex fogli complementari) dall'applicativo SIUS al SIC utilizzando tale sistema di interconnessione.

La Direzione generale della Giustizia Penale - Ufficio del casellario centrale ha già proceduto alla formazione del personale dei Tribunali di sorveglianza ed entro il 15 dicembre porterà a termine la formazione relativa al personale di tutti gli altri uffici di sorveglianza non coincidenti con la sede del Tribunale.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno disporre l'avvio in esercizio a livello nazionale del sistema di interconnessione e l'attivazione sul SIC di tutti gli uffici interessati. A tal fini si riporta di seguito il dettaglio delle attività che dovranno essere necessariamente effettuate.

A) Modalità operative e istruzioni per l'attivazione a livello nazionale del sistema di interconnessione SIC.SIUS.

Per l'attivazione dell'interconnessione, i CISIA dovranno effettuare specifici interventi direttamente sui server SIES dislocati a livello distrettuale. Dovranno in particolare:

- a) procedere alla chiusura del sistema SIES;
- b) effettuare il backup dei dati;
- c) installare il software realizzato e procedere alla configurazione del server SIES;
- d) al termine della configurazione, in collaborazione con il Referente SIUS che ha partecipato alla formazione, effettuare dei test per verificare l'affidabilità del sistema IUS nonché la correttezza delle funzionalità realizzate.

Lo svolgimento delle predette operazioni dovrà avvenire nel periodo che va dal 1 dicembre 2012 al 30 gennaio 2013. ...

Si pregano le SS.LL. per quanto di competenza, di comunicare alla Direzione generale della giustizia penale, ufficio del casellario centrale la data prevista di inizio delle operazioni nonché l'avvenuta conclusione delle stesse.

OMISSIS

Casellario giudiziale europeo - Avvio in esercizio del sistema ECRIS (European Criminal Record Information System). *(Circolare 1 febbraio 2013, Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III)*

Con riferimento alla circolare del 12 novembre 2010 di questo Dipartimento, si informano le SS. LL. che il progetto pilota NJR – Network Judicial Registers sarà entro breve tempo sostituito dal sistema ECRIS, che realizzerà l'effettivo Casellario giudiziale europeo, in collaborazione e con il supporto delle istituzioni comunitarie.

Il nuovo sistema ECRIS consentirà l'interrogazione telematica del casellario nazionale di ciascun paese membro dell'Unione Europea, dando così notizia, attraverso un'unica interrogazione, di tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna nel territorio dell'Unione.

E' appena il caso di sottolineare come il certificato penale ECRIS, acquisibile durante il corso del processo penale fin dalla fase delle indagini preliminari, renda più efficace l'esercizio stesso dell'azione penale e rafforzi il processo di collaborazione e cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione Europea, contribuendo a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Pur dovendosi registrare un ritardo, sul piano nazionale, nell'adozione della normativa europea che meglio articola e definisce la base legale di ECRIS, rappresentata in larga misura dalla Convenzione di Mutua Assistenza in Materia Penale del 1959, questo Dipartimento ha posto in essere tutte le iniziative ritenute utili ad assicurare entro un tempo ragionevole il perfezionamento dell'iter di adozione delle Decisioni Quadro del Consiglio Europeo no 315 e 316 del 2009 e no 675 del 2008, che regolano il funzionamento di ECRIS e attribuiscono piena efficacia all'utilizzo del certificato ECRIS, anche e soprattutto in ordine all'applicazione della recidiva.

Il processo di interconnessione tra i casellari nazionali dell'Unione ha già interessato, durante il secondo semestre del 2012, diciannove paesi, ai quali l'Italia si aggiungerà da febbraio.

Le modalità tecniche di collegamento implicano la necessità di procedere attraverso connessioni bilaterali tra i diversi paesi e si prevede che lo scambio effettivo con ciascuno Stato membro già interconnesso possa realizzarsi nell'arco di due mesi.

Si ritiene ragionevole prevedere che la seconda fase del progetto, tesa a raggiungere la piena copertura dei collegamenti con la totalità degli Stati membri, possa essere completata entro l'anno.

Al termine della prima fase, pertanto entro la fine del prossimo mese di marzo, si stima che l'Italia potrà essere collegata con i seguenti paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna e Ungheria.

Nel corso di tale periodo, a partire dall'inizio del mese di marzo, il Casellario Centrale (Ufficio III) della Direzione Generale della Giustizia Penale curerà presso la propria sede l'organizzazione di un corso di formazione per il personale degli uffici giudiziari, nel quale saranno illustrati il funzionamento del sistema ECRIS e le modalità per l'acquisizione del certificato europeo (certificato ECRIS).

All'interno del corso si farà cenno anche al sistema SAGACE (Sistema di Archiviazione e Gestione degli Avvisi di Condanna Esteri) diretto, come noto, a semplificare e supportare il processo di delibazione dei provvedimenti stranieri emessi a carico di cittadini italiani. Tale applicativo, presentato già in occasione del corso su NJR, differisce dalla precedente versione per la sola caratteristica di fare riferimento ad una banca dati, quella di ECRIS, più ricca e completa della precedente banca dati NJR.

Casellario giudiziale - Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario *(Circolare 21 febbraio 2013, Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III)*

A seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale 5.12.2012 sulla consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle pubbliche amministrazioni e in risposta alle numerose richieste di informazioni e richieste di attivazione della procedura in oggetto, appare opportuno chiarire quanto segue.

Presupposto necessario per l'istruzione della richiesta è l'indicazione puntuale, sulla scheda informativa (allegato C al decreto dirigenziale) del certificato che si intende acquisire in relazione a ciascun specifico procedimento amministrativo di competenza. Ad esempio: «certificato ex articolo 29 T.U.» per uso elettorale, «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.» per esigenze di verifica di stati qualità e fatti o di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 43, 46 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Per l'acquisizione del «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.» devono essere assolutamente indicate, nella scheda informativa, le norme che regolamentano lo specifico procedimento amministrativo da cui deriva la richiesta. In altre parole, occorre indicare puntualmente sia la legge che disciplina il procedimento sia lo specifico articolo che stabilisce i requisiti che deve possedere l'interessato per l'accoglimento dell'istanza.

A titolo di esempio, nel procedimento per l'avvio di attività di vendita al dettaglio, di competenza dei Comuni, occorrerà fare riferimento sia al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sia all'articolo 71,

commi 1, 3, 4 e 5, in cui sono indicati i motivi ostativi all'esercizio dell'attività commerciale di vendita e somministrazione.

Riguardo alle modalità di accesso al SIC, si sottolinea che se la modalità prescelta è quella costituita dal servizio di cooperazione applicativa, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), del decreto dirigenziale in oggetto, occorre avere a disposizione una Porta di Dominio qualificata, elemento tecnologico questo che realizza la cooperazione tra sistemi informatici che si affacciano al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC).

Tale modalità è consigliata nei casi in cui il volume delle richieste sia considerevole (nell'ordine di migliaia al giorno); diversamente, è opportuno richiedere il servizio di PEC, di cui alla lett. b), comma 2, dello stesso articolo 4. In tale ultima evenienza occorre fornire l'indicazione del referente tecnico nella scheda informativa.

La consultazione diretta del SIC per l'acquisizione del «certificato ex articolo 21 T.U. in relazione all'articolo 38 decreto legislativo n. 163/2006», rilasciato ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari, avverrà solo per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo 6-bis del decreto legislativo 12.4.2006, n.163). A tali fini verrà stipulata un'unica convenzione con l'AVCP; ciò avverrà nei tempi stabiliti dalla deliberazione di detta Autorità n. 111 del 20.12.2012 (rintracciabile all'indirizzo: www.avcp.it/portal/public/classic/).

Come previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto dirigenziale, per consentire l'accesso al SIC saranno stipulate tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate apposite convenzioni, anche mediante adesione. Per quanto riguarda le esigenze dei Comuni, per evidenti ragioni di opportunità è intenzione di questa amministrazione stipulare un'unica convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, a cui aderiranno poi i singoli Comuni interessati. Analogamente, ove possibile, si procederà per altre amministrazioni, quali Province, Regioni, Camere di commercio.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Casellario giudiziale - Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario *(Circolare 16 ottobre 2013, Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III)*

Con circolare prot n. 25024.U del 21.2.2013 pubblicata sul sito www.giustizia.it sono stati forniti primi chiarimenti in merito al decreto dirigenziale 5.12.2012 sulla consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito è stato sottolineato, in particolare, che ai fini dell'accesso al sistema occorre stipulare apposita convenzione con questo Ministero, diretta al rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata.

Le richieste di attivazione della procedura CERPA pervenute sino ad oggi da parte di organi delle amministrazioni pubbliche quali Commissariati, uffici periferici dell'amministrazione delle Entrate, Comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri, Consigli professionali territoriali, uffici scolastici, enti vari di ricerca, ospedali, ecc., hanno reso evidente l'impossibilità di stipulare convenzioni in un numero corrispondente a tutte le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio italiano.

Da qui l'assoluta necessità di procedere alla stipula di convenzioni uniche a livello centrale - distinte a seconda del ministero di riferimento - o regionale, a cui poi aderiranno le varie articolazioni periferiche, come già prospettato con la circolare in premessa, ove, ai fini della risoluzione delle esigenze certificative dei comuni, si portava ad esempio l'ipotesi di stipula di una convenzione unica con l'ANCI.

Si chiede, pertanto, la collaborazione di codeste amministrazioni affinché individuino, anche interpellando le proprie articolazioni periferiche (compresi agenzie/aziende/istituti eventualmente controllati), i procedimenti amministrativi di competenza per i quali si ha necessità di acquisire i dati desumibili dai certificati del casellario nonché le norme che ne giustifichino il trattamento.

In tal modo sarà possibile individuare il tipo di certificato da rilasciare per ciascun tipo di procedimento amministrativo: che contenga, cioè, tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto oppure le sole condanne rilevanti per la definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi (c.d. «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.»). Per tale attività dovranno essere utilizzati i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emessi dalle singole amministrazioni interessate, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003.

Si rammenta che la consultazione diretta del SIC per l'acquisizione del «certificato ex articolo 21 T.U. in relazione all'articolo 38 decreto legislativo n. 163/2006», rilasciato ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari, avverrà soltanto per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale è stata già stipulata un'unica convenzione (articolo 6-bis del decreto legislativo 12.4.2006, n.163).

Per quanto attiene alle modalità di accesso al SIC, si ribadisce che presupposto per optare per la

cooperazione applicativa è l'essere già dotati di una porta di dominio qualificata.

Come già fatto osservare nella circolare in premessa, fino alla definizione di ciascuna convenzione, ogni amministrazione continuerà a richiedere i certificati agli uffici locali del casellario giudiziale, che provvederanno al rilascio secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 del citato articolo 16 (modalità cartacea o in formato pdf con firma digitale, tramite PEC).

Della presente nota, pubblicata sul sito della Giustizia, si prega di voler dare la massima divulgazione, al fine di evitare ulteriori singole richieste di accesso al SIC da parte delle varie articolazioni amministrative periferiche.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale e nell'anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato - art. 18, comma 3, letto a), decreto dirigenziale 25.1.2007. (Nota n.

m_dg.DAG.24/01/2013.0010693.U del 24 gennaio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II)

Come è noto, l'art. 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 contiene disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale e nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. Si tratta di disposizioni che disciplinano casi particolari, per i quali sono state previste delle eccezioni al principio secondo cui l'iscrizione dei provvedimenti compete all'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento definitivo. In particolare, al comma 3, lett. a), è sancito che gli uffici dei giudici di pace non connessi alla RUG, in attesa dell'attivazione del collegamento, trasmettano senza ritardo l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione.

Gli uffici dei giudici di pace collegati alla RUG debbono invece provvedere direttamente all'iscrizione dei provvedimenti di competenza. Da un monitoraggio effettuato, gli uffici dei giudici di pace attualmente collegati alla RUG risultano essere circa seicento, ma solo poco più di trecento uffici sono censiti sul sistema informativo del casellario. Tutti gli altri uffici dovrebbero dunque provvedere a richiedere l'attivazione sul SIC.

Poiché, tuttavia, nel frattempo il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace" ha disposto la soppressione di numerosi uffici dei giudici di pace, si ritiene opportuno non richiedere l'attivazione dell'ufficio se trattasi di casi di quelli in via di soppressione.

Si invitano, pertanto, i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello a disporre che gli uffici dei giudici di pace del proprio distretto collegati alla RUG e non ancora censiti sul SIC richiedano immediatamente le credenziali di accesso al sistema, qualora non rientrino nell'elenco di quelli da sopprimere. Ciò al fine di poter provvedere autonomamente alle iscrizioni di propria competenza.

Si allega ad ogni buon conto la tabella degli unici interessati.

Si precisa che le modalità per richiedere l'attivazione sono contenute nella circolare n. 306 del 15 gennaio 2007, reperibile sul sito intranet del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it). Eventuali chiarimenti sulle modalità per accedere al SIC possono comunque essere richiesti al servizio di help desk attivo presso l'ufficio del casellario centrale dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14.

SAGACE (Sistema Acquisizione e Gestione Avvisi di Condanna Esteri). Avvio in esercizio della nuova versione, adeguata e integrata nel sistema ECRIS (European Criminal Record Information System). (Nota

m_dg.DAG.01/08/2013.0103742.U in data 1 agosto 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III)

Con il recente avvio in esercizio del sistema ECRIS si è reso necessario adeguare il sottosistema SAGACE, necessario per l'inserimento degli avvisi di condanna trasmessi dai paesi europei non ancora interconnessi ovvero dai paesi extraeuropei.

Il sottosistema è stato infatti completamente integrato in ECRIS e si presenta adesso come una voce specializzata del Menu di ECRIS (Menu Gestione Avvisi di Condanna). Nel realizzare la nuova versione di SAGACE si è tenuto conto dell'esperienza maturata durante i circa tre anni di utilizzazione e sono state messe a punto nuove funzionalità, anche accogliendo suggerimenti pervenuti dagli uffici utenti. In primo luogo, con la nuova versione gli uffici della Procura della Repubblica, a cui precedentemente non era consentito l'accesso, potranno visualizzare gli avvisi pervenuti alla relativa Procura Generale, allo scopo di verificare se siano state emesse condanne estere nei confronti di cittadini a carico dei quali sia in corso un procedimento penale.

In tal modo le Procure della Repubblica saranno messe in grado di segnalare alla Procura Generale l'urgenza della delibazione di determinate sentenze di condanna delle quali sia pervenuto avviso, in quanto potrebbero avere rilevanza in relazione a procedimenti in corso, in primo luogo per l'eventuale contestazione della recidiva.

La nuova versione del prodotto consente, in secondo luogo, ulteriori facilitazioni nella gestione del procedimento di delibazione, agevolando l'interlocazione tra Procura Generale e Corte di Appello e

supportando il personale addetto con ulteriori funzioni di controllo.

L'estrema facilità di utilizzo della nuova versione di SAGACE e la sua forte somiglianza con quella attualmente in esercizio sconsigliano di prevedere dei corsi di formazione ad hoc, impegnativi sul piano delle risorse umane e di quelle materiali.

L'avvio in esercizio, previsto per il prossimo agosto, sarà pertanto accompagnato da tre schede informative, allegata alla presente nota, nelle quali sono sottolineate le modifiche apportate al prodotto per ciascuna delle tre categorie di uffici interessati.

L'utente sarà inoltre facilitato dal manuale di ECRIS, integrato con la funzione: di gestione degli avvisi di condanna (vecchio SAGACE) e dall'Help Desk.

Gli utenti della Procura della Repubblica che non avevano accesso a SAGACE sono invitati a trasmettere all'ufficio del casellario centrale la richiesta di abilitazione all'accesso, utilizzando il modulo E-SIC, qualora non siano già censiti nel sistema informativo del casellario, o a richiedere l'aggiornamento del proprio ruolo, con l'inserimento del nuovo profilo, qualora già utenti del SIC.

Le richieste devono comunque pervenire tramite il referente per gli accessi.

Sistema informativo del casellario - Procedura giornaliera di acquisizione automatica del codice fiscale attraverso l'interconnessione con il sistema dell'Agenzia delle Entrate - articolo 42 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. del casellario). *(Circolare m-dg. DAG 11.12.2013.0166619.U in data 11 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale Ufficio III)*

Facendo seguito alla circolare prot. DAG.102986.U del 23.7.2012, concernente le regole tecniche per l'acquisizione del codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale, si comunica che l'ufficio del casellario centrale ha ultimato le attività di bonifica della banca dati, così come previsto nella richiamata nota.

A partire dal 8 gennaio 2014 entrerà in esercizio, con cadenza giornaliera, la procedura di acquisizione del codice fiscale nella banca dati del casellario giudiziale (d'ora in poi "procedura giornaliera"). La presente circolare definisce i compiti degli uffici iscrizione, degli uffici locali in sede di iscrizione e dell'ufficio del casellario centrale ai fini della risoluzione dei casi di mancata validazione del codice fiscale evidenziati dalla procedura giornaliera. Disposizioni apposite verranno fornite successivamente per la gestione dei casi di mancata validazione, evidenziati a seguito della bonifica,

1. AVVIO DELLA PROCEDURA GIORNALIERA

La procedura - completamente automatica - di acquisizione del codice fiscale consente quotidianamente:

a) di trasmettere all'Agenzia delle Entrate un file contenente i dati anagrafici di tutti i soggetti che vengono iscritti per la prima volta nella banca dati del casellario giudiziale oppure dei soggetti per i quali risulta effettuata una modifica sui dati anagrafici, La trasmissione sarà effettuata solo per i soggetti dei provvedimenti che risultano validati;

b) di ricevere un file elaborato dall'Agenzia delle Entrate, contenente per ciascun soggetto il codice fiscale validato, che verrà aggiornato per il soggetto corrispondente nella banca dati del casellario giudiziale. Al soggetto è assegnato lo stato "CODICE FISCALE VALIDATO". Nel caso in cui il codice fiscale inserito dall'ufficio iscrizione risulti errato, si provvederà ad aggiornarlo con quello indicato dall'Agenzia delle Entrate e verrà inviata all'ufficio la seguente comunicazione: "a seguito della verifica presso il sistema dell'Agenzia delle Entrate si comunica che il codice fiscale relativo al soggetto - cognome. nome, data e luogo nascita - in relazione al provvedimento (data, sede e autorità giudiziaria) è stato corretto",

e) di gestire i casi di mancata validazione del codice fiscale. La risoluzione di questi casi è demandata agli uffici iscrizione (cfr. paragrafo 2), salvo quelli di competenza del casellario centrale (cfr. paragrafo 1);

d) limitatamente ai soggetti nati in Italia, di creare in automatico un'anagrafica di richiamo quando il soggetto trasmesso risulta essere presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate con un nome differente (ad esempio, con il doppio nome),

2. CASI DI MANCATA VALIDAZIONE DEL CODICE FISCALE. ADEMPIMENTI PER GLI UFFICI ISCRIZIONE E GLI UFFICI LOCALI IN SEDE DI ISCRIZIONE

Le ipotesi di mancata validazione del codice fiscale dal parte dell'Agenzia delle Entrate sono due,

l) La prima ipotesi si verifica quando il soggetto iscritto nel SIC non risulta essere presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e causa l'errore "CODICE FISCALE NON VALIDATO". In questo caso il sistema trasmette all'ufficio iscrizione le comunicazioni di seguito indicate:

1° se il soggetto è stato iscritto sul SIC senza il codice fiscale, la comunicazione sarà: "a seguito della verifica presso il sistema dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che i dati anagrafici del soggetto - cognome, nome, data e luogo nascita, in relazione al provvedimento (data, sede e autorità giudiziaria) NON risultano corretti".

2° se il soggetto è stato iscritto sul SIC con il codice fiscale, la comunicazione sarà: "a seguito della verifica presso il sistema dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che i dati anagrafici

, Tale dicitura è visualizzabile sul SIC a livello soggetto, dove oltre ai dati anagrafici viene ora indicato se il soggetto risulti validato o non validato e la data in cui è stata effettuata l'elaborazione,

3 L'anagrafica di richiamo è iscritta sul SIC con i dati anagrafici forniti dall'Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale fornito è aggiornato sul soggetto c.d. principale se i suoi dati anagrafici "sono coerenti con il codice fiscale (stato "CREATO RICHIAMO AUTOMATICO-VALIDATO IL C.F. SU SOGGETTO PRINCIPALE"). Altrimenti il codice fiscale è aggiornato solo sull'anagrafica di richiamo (stato "CREATO RICHIAMO E VALIDATO (01'>1 IL CODICE FISCALE") del soggetto - cognome. nome. data e luogo nascita. in relazione al provvedimento (data provvedimento. sede e autorità giudiziaria) NON risultano coerenti con il codice fiscale indicato ':

2) La seconda ipotesi si verifica, invece, quando il soggetto è presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate ma differisce, rispetto a quello iscritto nel SIC, per uno o più dati anagrafici. La procedura prevede la seguente casistica e ciascun soggetto può assumere uno dei seguenti stati:

INCONGRUENZA PER NOME

INCONGRUENZA PER COGNOME

INCONGRUENZA PER DATA DI NASCITA

INCONGRUENZA PER SESSO

INCONGRUENZA PER LUOGO DI NASCITA

INCONGRUENZA SU DIVERSI CAMPI DELL'ANAGRAFICA

Limitatamente alle ipotesi "INCONGRUENZA PER NOME" e "INCONGRUENZA PER COGNOME", si fa presente che per i soggetti per i quali non è stato possibile creare il richiamo in automatico (cfr par. 1 punto d) l'ufficio ha la possibilità di creare il richiamo manualmente. Per il dettaglio delle tipologie di errore sopra indicate e le modalità di risoluzione si rinvia al manuale operativo, pubblicato sul sito Intranet del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura saranno inviate quotidianamente all'ufficio iscrizione competente, cioè all'ufficio che ha iscritto il provvedimento giudiziario al carico del soggetto per il quale è stata riscontrata la mancata validazione.

Gli utenti degli uffici iscrizione dovranno, sempre quotidianamente, verificare attraverso un'apposita funzionalità denominata "Verifica Errori per Ufficio" tutti i soggetti non validati dall'Agenzia delle Entrate. La possibilità di creare il richiamo in modalità manuale sarà riservata ai responsabili degli uffici iscrizione e degli uffici locali e agli utenti aventi il ruolo "validatore". Per l'utilizzo della funzionalità si rimanda al manuale utente disponibile on line e al manuale operativo.

L'ufficio iscrizione dovrà a questo punto attivarsi tempestivamente per i necessari controlli (riscontro della corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel provvedimento con quelli inseriti nel SIC, verifica dei certificati anagrafici, accesso al sistema "Punto Fisco", ecc.) e per le successive correzioni, eventualmente segnalando all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento l'opportunità di procedere alla correzione di errori materiali, ai sensi dell'articolo 130 c.p.p.

3, COMPITI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DEL CASELLARIO CENTRALE

L'ufficio del casellario centrale effettua periodicamente il monitoraggio dell'esito delle trasmissioni dirette all'Agenzia delle Entrate e delle elaborazioni effettuate nel SIC con particolare riguardo al corretto svolgimento dei compiti affidati agli uffici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, lett. f) e g) del T.U. del casellario.

Inoltre, procede ad effettuare gli opportuni interventi nella banca dati necessari alla risoluzione di eventuali problematiche emerse in sede di bonifica o il seguito dell'avvio della procedura giornaliera o segnalate direttamente dagli uffici. In particolare provvede a:

- unificare gli omonimi con paternità diversa o con sesso diverso che risultano essere lo stesso soggetto per l'Agenzia delle Entrate;
- cambiare il dato del sesso;
- gestire le segnalazioni di mancato aggiornamento per omocodia (soggetti che hanno gli stessi dati anagrafici e per i quali l'Agenzia delle Entrate non è in grado di validare il codice fiscale) oppure perché il codice fiscale validato è già presente in altro soggetto;
- gestire le problematiche derivanti dalle anagrafiche di richiamo create dal casellario centrale (punto d del paragrafo I);
- gestire particolari tipologie di errore legate alla duplicazione dei soggetti in banca dati che, pur essendo riconducibili alla stessa persona fisica, hanno dati anagrafici diversi;
- inserire il c.d. CUI (Codice Unico Identificativo).

Degli interventi elencati, quelli derivanti dalla segnalazione degli uffici saranno limitati ai casi in cui i soggetti hanno più di un provvedimento a proprio carico ed i provvedimenti sono stati iscritti da uffici diversi. In tale ipotesi, infatti, non avendo il singolo ufficio la proprietà esclusiva dei dati, non è in grado di risolvere autonomamente la problematica.

Per segnalare le problematiche gli unici dovranno inoltrare la richiesta all'help desk: acquisire il numero di ticket ed inviare il modulo A-SIC AE allegato alla circolare, completo della documentazione di riferimento all'indirizzo di posta elettronica del casellario centrale inserendo nell'oggetto del messaggio il seguente testo: "Interconnessione Agenzia delle Entrate - n. di ticket".

Eventuali segnalazioni di anomalie o richieste di chiarimenti dovranno essere comunicate al servizio di help desk

Applicazione PAGE, Piattaforma di Accesso e Gestione. (Nota mgdg.DAG.04/09/2013 0115182.U in data 04 settembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III)

Il sistema NSC (Nuovo Sistema del Casellario) ha rappresentato in passato l'intero sistema informatico del casellario centrale e tutte le funzioni di gestione e governo generali erano naturalmente inserite al suo interno.

Oggi che il sistema informatico del casellario si è arricchito di nuovi elementi e gestisce nuovi servizi, si è reso necessario ridisegnarne l'intera architettura ed inserire NSC nel generale contesto di un sistema più ampio, di cui è diventato una parte, seppur privilegiata, vista la missione istituzionale di certificazione dei precedenti penali di cui è strumento.

Armonizzare NSC con i nuovi sottosistemi ha significato, in primo luogo, considerare lo stesso NSC come un sottosistema e costruire un contenitore generale, denominandolo SIC (Sistema Informatico del Casellario), al cui livello è stato necessario inserire le funzioni di gestione e governo generale del sistema cui si è precedentemente fatto cenno.

A tal fine, a partire dal 10 settembre, sarà in linea una nuova applicazione, denominata PAGE - Piattaforma di Accesso e Gestione, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla scheda tecnica allegata.

L'applicazione PAGE, pur rappresentando una reingegnerizzazione del sistema di accesso e gestione del SIC, che ne accresce notevolmente l'armonia e la fruibilità, ha un impatto minimo sull'utilizzo del sistema da parte degli utenti e pertanto, in un quadro di generale miglioramento delle performance, non rappresenta rischi di disagio nell'espletamento dei servizi da parte degli uffici.

Si richiamano qui le novità che la nuova applicazione rappresenterà per gli utenti finali del sistema.

1. Centralizzazione dell'homepage del sistema, ossia della pagina di autenticazione utilizzata per effettuare l'accesso al portale del SIC (access portal): l'utente avrà la possibilità di effettuare l'accesso al portale generale del SIC (access portal), per poi selezionare da un apposito menù l'applicativo (o sottosistema) cui intende accedere, come ad esempio il Sistema Informativo della certificazione, la Certificazione Massiva, il Sistema Informativo dei Casellari Europei (E.C.R.I.S.). La nuova funzione sarà in grado di indirizzare l'utente verso l'applicativo desiderato, distinguendolo dagli altri quanto ad orari di apertura e chiusura e dando specifica notizia dell'indisponibilità, nel caso si tenti di accedere ad una applicazione in orario diverso da quello consentito. Non sarà più possibile visualizzare, come oggi invece accade, un messaggio di errore in linguaggio tecnico, che dà conto di una generica indisponibilità del sistema.

2. Visualizzazione degli orari di disponibilità dei servizi: effettuato l'accesso al portale, tutti gli utenti finali avranno la possibilità di visualizzare gli orari di disponibilità di ogni singola applicazione, sia in generale sia a livello di menù, per ogni giorno della settimana.

La rappresentata reingegnerizzazione del sistema di accesso comporterà una visualizzazione degli avvisi e comunicazioni agli utenti distinta per ciascuna applicazione.

Certificazione massiva/CERPA – Apposizione sui certificati di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) in luogo della semplice firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale. (Circolare in data 16 maggio 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III)

Dal prossimo 19 maggio c.a. i certificati rilasciati tramite la procedura denominata "certificazione massiva CERPA", alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi che ne faranno richiesta ai sensi degli articoli 39 e 29 d.p.r. 313/2002, recheranno su ogni pagina un particolare contrassegno generato elettronicamente (glifo) che va a sostituire la semplice firma digitale attualmente presente sugli stessi.

Ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 5 del CAD (codice dell'amministrazione digitale), è stato infatti implementato sul SIC un sistema per la generazione e l'apposizione su ogni certificato di un contrassegno contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale che dà valenza giuridica alla copia analogica del documento informatico.

Tramite apposito software messo a disposizione sul sito della giustizia all'indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.wp?tab=d le amministrazioni interessate potranno verificare l'autenticità ed integrità del documento informatico contenuto nel glifo.

Della novità introdotta e della possibilità di verifica di cui sopra è data notizia su ciascun certificato tramite apposita avvertenza.

Con l'introduzione di tale modalità di produzione dei certificati le amministrazioni interessate non potranno più scegliere di ricevere i certificati con firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 decreto legislativo 29/2003. Le precedenti circolari emesse in materia si devono intendere, pertanto, modificate in tal senso.

Inoltre, poiché l'apposizione del glifo sul certificato ne fa aumentare le dimensioni, si raccomanda di segnalare alle amministrazioni interessate alla trasmissione dei certificati tramite PEC, l'opportunità di non inoltrare richieste superiori a circa 300 soggetti alla volta.

Qualora motivi tecnici impedissero momentaneamente l'apposizione del glifo sui certificati verranno ripristinate le precedenti modalità di produzione dei certificati, ovvero: a) in formato PDF con la sola firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale e b) in formato PDF con firma autografa del responsabile del servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.

Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro

(Circolare 3 aprile 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III)

IL 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).

A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell'articolo 25 bis.

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato "certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)".

Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.

I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B.

Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U.

Acquisto o revoca della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici dello stato civile agli uffici del casellario

(Nota 24 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III)

I comuni italiani, in conformità con quanto disposto con circolare n. 2240 del 20 settembre 1984 della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia e con circolari n. 58 e n. 62 del 2004 del Ministero dell'Interno, trasmettono agli uffici locali del casellario notizie riguardanti l'accertamento e la modifica dei dati anagrafici delle persone (nome, cognome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, sesso). Tra queste comunicazioni rientrano anche quelle relative all'acquisto o alla revoca della cittadinanza.

A tal proposito si rappresenta che l'articolo 4 del Testo Unico del casellario (D.P.R. 313/2002), prevede che ogni provvedimento venga iscritto con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice identificativo, numero del procedimento, autorità che ha messo il provvedimento, data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. L'informazione relativa alla cittadinanza è, invece, prevista implicitamente dall'art. 19, comma 6, lett. c) del Testo Unico e dall'art. 32 del decreto dirigenziale 27 gennaio 2007, i quali disciplinano le comunicazioni delle sentenze di condanna relative a cittadini stranieri da parte dell'ufficio del casellario centrale.

Anche il dato della cittadinanza, come gli altri dati richiamati dall'art. 4 T.U., viene inserito nel sistema informativo del casellario dall'ufficio iscrizione, cioè dall'ufficio costituito presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. A partire dal 2007, infatti, il nuovo sistema informativo del casellario ha attribuito la competenza in materia di iscrizione ai suddetti uffici iscrizione in luogo degli uffici del casellario.

Si chiede, pertanto, di voler fornire le opportune disposizioni affinché le notizie circa l'acquisto o la revoca della cittadinanza non vengano più trasmesse dai comuni agli uffici locali.

Si conferma, invece, la necessità che gli uffici dello stato civile comunichino tempestivamente ogni annotazione comportante una variazione degli altri dati anagrafici, come sopra specificati, agli uffici locali nel cui ambito territoriale è nata la persona a cui si riferisce l'iscrizione. La competenza in materia è assegnata, infatti, ai predetti uffici locali dall'art. 31 del decreto dirigenziale 27 gennaio 2007.

CASSA DELLE AMMENDE

Cassa delle ammende - Codice tributo e nuovo conto corrente postale. *(Circolare 30 dicembre 2003, n. 0498587 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

Di seguito all'avvenuta trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, giusto decreto 5 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato in attuazione della legge n. 326/2003, si rende noto che a decorrere dal 12 dicembre 2003 tutti i versamenti in favore della Cassa delle ammende che in precedenza venivano effettuati sul conto corrente n. 29811 «Cassa depositi e prestiti - Gestione principale» a favore della Cassa delle ammende, dovranno essere effettuati sul conto corrente n. 29814/ 1272 intestato a «Cassa DP S.p.a. - Gestione separata» a favore della Cassa delle ammende. Codice tributo: 1AET.

Cassa delle ammende - Conto corrente per i versamenti. *(Circolare 29 aprile 2004, n. 0165006/04 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

La Cassa depositi e prestiti ha fatto conoscere, per le vie brevi, che molti riversamenti in favore della Cassa delle ammende continuano ad essere effettuati sul vecchio numero di conto corrente, anziché sul conto corrente n. 20134 denominato «D.L. n. 269/2003 incassi e pagamenti» giusta comunicazione effettuata con lettera circolare 29 gennaio 2004, n. 34453.

L'erronea imputazione del numero di conto corrente provoca disservizi in sede di accredito delle somme in favore della Cassa delle ammende, con possibili errori in fase di attribuzione delle somme all'effettivo beneficiario e con conseguente danno economico in capo alla stessa.

Si pregano le Autorità giudiziarie e le Direzioni regionali delle entrate di voler dare urgentemente la massima diffusione della presente, rispettivamente agli uffici giudiziari ed ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi dipendenti.

COLLOQUI

Colloqui con detenuti nella fase delle indagini preliminari - Autorizzazione – Competenza. *(Circolare n. 3520/5970, in data 3 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

È stato più volte rilevato dalle Direzioni degli Istituti il persistente difetto di uniformità nell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente ad autorizzare i colloqui nei casi di cui all'oggetto.

L'interpretazione offerta da questa Amministrazione è stata condivisa dalla Direzione Generale degli Affari Penali, con parere reso il 21 luglio 1999, protocollo n. 131.28.160/99 EG, che ha ritenuto competente il giudice per le indagini preliminari e non il pubblico ministero.

La Direzione Generale ha addotto, oltre agli argomenti testuali di cui agli articoli 240 disp. att. c.p.p., 18 e 11 ord. penali, anche il recente dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 26/99) per il quale la tutela delle posizioni soggettive dei detenuti, riflesso di diritti aventi fondamento nella Costituzione, e connesse all'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale, deve essere assicurata attraverso «modalità di natura giurisdizionale».

In conformità a quanto osservato i Direttori vorranno pertanto adottare la seguente procedura in materia.

1) Le richieste di colloqui presentate dai detenuti che, solamente o congiuntamente ad altra posizione, siano ristretti per un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, saranno trasmesse dalla Direzione dell'istituto al giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza per la quale il detenuto è ristretto.

2) Ove, nel procedere, sia mutata la competenza del giudice per le indagini preliminari, e la Direzione dell'istituto ne sia stata resa edotta o ne sia comunque a conoscenza, la richiesta di permesso di colloquio sarà inoltrata al giudice per le indagini preliminari divenuto competente.

3) Ove il giudice per le indagini preliminari dichiari la propria incompetenza, le Direzioni porteranno a conoscenza dello stesso la presente circolare, informando l'ufficio Centrale dei detenuti di questo Dipartimento.

4) La richiesta di colloqui del detenuto sarà, comunque, inoltrata anche al pubblico ministero quando sia il detenuto stesso ad indicare tale destinatario.

Nel rappresentare come le direttive sopra emanate costituiscano elemento di razionalizzazione delle diverse procedure attualmente seguite sul territorio dello Stato, ed attuazione, per quanto possibile in via amministrativa, delle indicazioni della Corte Costituzionale e della stessa Corte Europea dei Diritti Umani, cui l'On. Ministro ha fatto seguito con il disegno di legge n. 4172S raccomanda alla cortesia dei capi di Corte e dei Procuratori Generali la più ampia diffusione negli uffici giudiziari della presente circolare.

CONDONO

Condono. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge finanziaria 2003 alle spese processuali ed alle pene pecuniarie. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia, DG giustizia civile, n. 1/1944/U-05 del 7 febbraio 2005)

In ordine alla problematica di cui all'oggetto ed avuto riguardo ai diversi quesiti posti dagli uffici giudiziari, si rende noto che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 433 del 16 dicembre 2004, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità) introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In particolare, la Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata la questione prospettata dal giudice remittente ha precisato "che benché l'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 - quale risulta anche dall'interpretazione autentica fornita dall'art. I, comma 2-decies, del decreto legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ° agosto 2003, n. 212, debba ritenersi riferito ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria, dal suo ambito di applicazione devono ritenersi sicuramente escluse le pene pecuniarie;

che diversa è, infatti, la natura delle sanzioni penali e dunque delle pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato:

che proprio tale natura comporta che, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, l'estinzione delle pene possa essere disposta solo con "legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale" ;

che, dunque, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 12 della legge n. 289 del 2002 - interpretazione che, come già più volte ribadito da questa Corte, "costituisce canone generale esegetico" (sentenza n. 44 del 2004; si vedano, inoltre, le sentenze n. 198 e n. 107 del 2003) - porta ad escludere che tale disposizione possa avere ad oggetto anche le pene pecuniarie, così come invece ritenuto dal giudice a quo;".

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il condannato non insolvente, abbia eseguito, aderendo al predetto condono, un pagamento parziale delle pene pecuniarie, gli uffici sono invitati a proseguire la riscossione.

Parimenti gli uffici sono invitati a non accettare le eventuali richieste di scarico provenienti dai concessionari per pagamenti parziali eseguiti in applicazione del medesimo condono ed ad invitare gli stessi a proseguire la riscossione.

Con l'occasione, si reputa opportuno ribadire che il versamento con modello di pagamento F23 non costituisce quietanza di pagamento per l'Amministrazione. Gli uffici, quindi, dovranno attendere le comunicazioni del concessionario per chiudere le partite di credito.

Per quanto attiene, invece, la posizione del debitore, si ritiene che gli uffici possano rilasciare le attestazioni relative all'avvenuto pagamento sulla base della sola produzione del modello F23 che attesta l'avvenuto pagamento.

Le SS. V V, sono pregate di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati. Si ringrazia.

CONFISCA

Riassegnazione delle somme confiscate - Modalità ed adempimenti. *(Circolare 20 luglio 2001, n. 589 del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I)*

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ha evidenziato l'opportunità di semplificare - anche per quanto riguarda gli adempimenti di competenza degli uffici giudiziari - la procedura per la riassegnazione delle somme confiscate ai sensi del decreto in oggetto. Il suddetto Dicastero ha notato altresì come ciò contribuirebbe al complessivo snellimento delle procedure in parola, obiettivo in vista del quale è stato emanato il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469 che appunto reca «norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato».

In relazione alle procedure in discorso, preso atto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno - e a parziale modifica delle indicazioni operative fornite dalle circolari emesse da questa Direzione generale l'8 maggio 1993, n. 558-bis e dal Gabinetto (ufficio bilancio) il 13 febbraio 1996, n. 84 - si evidenzia quanto segue.

Per consentire al Ministero dell'Interno la presentazione delle domande di riassegnazione delle somme in parola (ora regolata dall'articolo 2, terzo comma, D.P.R. 469/1999) occorre che i Tribunali e le Corti di Appello comunichino periodicamente all'ufficio del Ministero dell'Interno di seguito indicato l'ammontare delle somme (oggetto di provvedimenti definitivi di confisca per i reati di cui all'articolo 101, D.P.R. 309/1990) che sono state versate all'apposito capitolo dell'entrata (cap. 2439, articolo 7, capo XIV - Ministero dell'Interno), gli estremi della quietanza di versamento, gli estremi del provvedimento e il nominativo del soggetto destinatario dello stesso.

Si segnala che la comunicazione dovrà riguardare non ogni somma che sia oggetto di provvedimento, pur definitivo, di confisca, ma soltanto le somme effettivamente versate al capitolo summenzionato e che, pertanto, nessuna comunicazione sarà da effettuarsi prima dell'effettivo versamento della somma al capitolo d'entrata.

A tale comunicazione gli uffici non dovranno più allegare le quietanze di versamento relative alle somme in oggetto, essendo all'uopo sufficiente l'indicazione degli estremi delle quietanze medesime.

Si raccomanda agli uffici di provvedere con tempestività alle comunicazioni in parola, che andranno effettuate non più all'ufficio indicato nelle precedenti circolari, bensì all'indirizzo seguente: Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Servizio gestioni contabili, Divisione III, Roma.

Si pregano i presidenti delle Corti e i procuratori generali di provvedere alla tempestiva diramazione della presente circolare agli uffici giudiziari dei rispettivi distretti.

Trasferimento ai custodi di veicoli confiscati e Codici tributo. *(Risoluzione 25 maggio 2006, n. 74/E dell'Agenzia delle Entrate)*

Gli articoli 213, 214, 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), prevedono che i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, quelli confiscati, nonché quelli cosiddetti abbandonati al termine delle procedure di fermo amministrativo sono assoggettabili alle procedure del D.P.R. n. 189/2001 e possono essere trasferiti di proprietà o alienati.

A tal fine, con apposite convenzioni stipulate tra Ministero dell'Interno e Agenzia del Demanio, vengono individuati dei «custodi acquirenti», cui spetta l'obbligo di assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché di quelli confiscati a seguito del sequestro, e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, primo comma, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca.

In considerazione della necessità da parte dell'Agenzia del Demanio di individuare con certezza le somme versate a seguito dell'acquisto dei veicoli da parte dei custodi acquirenti, si istituiscono i seguenti codici-tributo, da utilizzare nel modello F23 (campo 11):

- «134T», denominato «Entrate da alienazione veicoli ai sensi del decreto legislativo n. 285/1992 - Custodi acquirenti»;

- «135T» denominato «Entrate da alienazione veicoli - Procedura temporanea di smaltimento dei veicoli confiscati e di quelli relativi al D.P.R. n. 189/2001».

Nella compilazione del modello, gli acquirenti devono evidenziare nel campo 6 il codice dell'ufficio dell'Agenzia del Demanio che ha proceduto all'alienazione, individuato in ragione della competenza territoriale/provinciale, i cui codici ufficio sono reperibili sul sito www.Agenziaentrate.gov.it.

Ai fini dell'imputazione delle somme riscosse, si fa presente che le stesse devono essere interamente attribuite al capo VII, capitolo di entrata 2650 del bilancio dello Stato.

Confisca – Adempimenti conseguenti. (Circolare del 17 febbraio 2010, Ministero Giustizia, protocollo: m_dg.DAG. 17/2/2010.0025012.U)

Com'è noto, la legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha convertito il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, e la legge 15 luglio 2009 n. 94 hanno introdotto importanti modifiche nel settore delle misure di prevenzione, allo scopo di migliorare e rendere più incisivi gli strumenti normativi diretti all'aggressione dei patrimoni illeciti.

In questa prospettiva, anche al fine di evitare possibili tentativi di recupero da parte degli ambienti criminali ai quali i beni sono stati sottratti, sono state apportate significative innovazioni per accelerare e rendere più efficace la fase successiva alla definitività del provvedimento ablatorio, con particolare riguardo alla destinazione dei beni confiscati.

Nel nuovo impianto normativo si è, da ultimo, aggiunto il decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, che ha operato profonde innovazioni nella materia dei sequestri e della confisca di beni immobili ed aziendali appartenenti alla criminalità organizzata, prevedendo l'istituzione di un'Agenzia Nazionale alla quale sono conferiti fondamentali poteri di amministrazione e custodia del bene fin dal momento del sequestro e per l'intera fase giudiziale che precede l'irrevocabilità del provvedimento di confisca e la sua destinazione finale.

Il nuovo atto normativo, inoltre, è intervenuto anche su molteplici disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 e sull'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356.

La disciplina transitoria prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 4 del 2010 stabilisce, peraltro, che le precedenti disposizioni continueranno ad applicarsi a tutti i procedimenti in corso fino alla data dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

In attesa che le nuove norme acquisiscano piena efficacia e salve le eventuali precisazioni e modifiche che potranno essere apportate dalla legge di conversione, si ritiene utile fornire le indicazioni che seguono, le quali traggono spunto dagli interventi effettuati con le sopra richiamate leggi n. 125/2008 e n. 94/2009.

Con riferimento ai beni immobili ed ai beni aziendali l'articolo 2 decies legge n. 575/65 - nella formulazione attualmente applicabile, precedente al decreto legge n. 4/2010 - individua nel Prefetto del luogo in cui essi si trovano l'organo competente a determinarne la destinazione previo parere non vincolante dell'Agenzia del Demanio, alla quale è affidata la gestione nella fase successiva al passaggio in giudicato del provvedimento di confisca.

Le altre risorse economiche (analiticamente definite con decreto n. 127/2009 del Ministro dell'Economia e delle Finanze) confluiscono invece nel Fondo Unico Giustizia di cui al decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito in legge 13 novembre 2008 n. 181.

Per rispondere all'esigenza di accelerare le procedure, è assolutamente necessario che gli uffici giudiziari predispongano meccanismi operativi volti ad attuare le disposizioni di legge non appena il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile.

Ogni rallentamento in questa fase determinerebbe, infatti, incontrollabili ritardi dell'iter successivo, il quale assume invece un rilievo fondamentale per il futuro impiego del bene confiscato e per la sua definitiva sottrazione al circuito illecito di cui faceva parte.

Gli adempimenti esecutivi successivi all'irrevocabilità del provvedimento, allo stato, sono stabiliti dall'articolo 2 nonies legge n. 575/65, a norma del quale "il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".

Tenuto conto delle esigenze innanzi indicate, tra l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed il Primo Presidente della Corte di Cassazione sono state raggiunte intese dirette a comprimere i tempi che intercorrono tra il passaggio in giudicato della decisione e la successiva destinazione dei beni, che - come detto - costituisce il momento conclusivo della procedura ed un obiettivo di primaria importanza perseguito.

Si è, pertanto, convenuto tra i due Uffici sopra indicati che la cancelleria della Suprema Corte inoltri senza indugio all'Autorità che ha emesso il provvedimento di confisca il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza con la quale è stato rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso, di modo che si possa dare corso agli adempimenti indicati dal predetto articolo 2 nonies immediatamente dopo l'irrevocabilità del provvedimento.

È di tutta evidenza che la stessa immediatezza debba essere garantita anche nei casi in cui, non essendo stato proposto ricorso per cassazione, il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo dinanzi alla Corte di Appello.

In questa ipotesi, sarà, pertanto, assolutamente necessario che le Corti territoriali diano comunicazione con la massima tempestività del sopravvenuto passaggio in giudicato del provvedimento di confisca al Tribunale che lo ha emesso.

Quando la confisca divenga irrevocabile all'esito del grado di appello la cancelleria della Corte dovrà

inoltre informare la Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dal momento in cui verrà nominato, ex articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010). A quest'ultimo sarà trasmessa anche copia delle decisioni di primo e secondo grado.

In tutti i casi - sia che il passaggio in giudicio consegua alla decisione della Suprema Corte, sia che intervenga in grado di appello - l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuto l'estratto del provvedimento irrevocabile, procederà immediatamente alle comunicazioni previste dall'articolo 2 nonies legge n. 575/65, senza attendere la restituzione del fascicolo, e trasmettendo il decreto di confisca, completo delle annotazioni, alla filiale regionale dell'Agenzia del Demanio sul cui territorio si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, al Prefetto della Provincia dove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza.

Le disposizioni relative alla gestione ed alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 sono applicabili anche alla confisca di beni sottoposti a sequestro preventivo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 12 sexies del decreto legge n. 306/92, in forza del richiamo contenuto nel comma 4 bis (peraltro a sua volta integrato e modificato - nella versione attualmente applicabile, che precede il recentissimo decreto legge n. 4/2010 - dall'articolo 7, lett. b), legge n. 94/2009).

Dal combinato disposto delle predette disposizioni discende che per l'esecuzione dei provvedimenti ablatori adottati a norma dell'articolo 12 sexies del decreto legge n. 306/92 è prevista un'importante deroga alla procedura ordinaria in vigore per i giudizi di merito, trovando applicazione il meccanismo dettato dall'articolo 2 nonies legge n. 575/65 in luogo dell'articolo 665 c.p.p. (che fissa i criteri per individuare il giudice dell'esecuzione competente).

In forza dei principi testé richiamati, dunque, graveranno sempre sulla cancelleria del giudice che ha disposto la confisca (Tribunale o Sezione del G.I.P./G.U.P.) gli adempimenti previsti dall'articolo 2 nonies, anche qualora la sentenza abbia subito una riforma sostanziale in grado di appello e, comunque, in tutti i casi in cui quell'ufficio non coincida con il giudice dell'esecuzione.

Alla luce delle presenti direttive è, pertanto, assolutamente indispensabile che presso la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca sia conservato in apposita raccolta anche il decreto di sequestro precedentemente emesso a norma dell'articolo 321, comma 2, c.p.p..

Analogamente a quanto stabilito in materia di misure di prevenzione, l'ufficio che ha disposto la confisca, ricevuta la comunicazione dell'irrevocabilità (dalla Corte di Cassazione o dalla Corte di Appello), procederà alle comunicazioni previste dall'articolo 2 nonies legge n. 575/65 immediatamente e senza necessità di attendere la restituzione del fascicolo, anche in fase di esecuzione.

Anche in questa circostanza, qualora la decisione divenga irrevocabile all'esito del giudizio di appello, la cancelleria della Corte, una volta eseguita la comunicazione all'ufficio che ha disposto la confisca, dovrà informare la Direzione Nazionale Antimafia ed il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali (il Direttore dell'Agenzia Nazionale, dalla sua nomina, ex articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 4/2010), trasmettendo copia delle decisioni di primo e secondo grado.

Sia che il provvedimento di confisca venga adottato nell'ambito di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione sia che venga disposto a norma dell'articolo 12 sexies del decreto legge n. 306/92, restano salvi gli adempimenti destinati all'aggiornamento della Banca Dati Centrale del S.I.P.P.I..

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti, assumendo altresì ogni determinazione ritenuta necessaria perché sia assicurato il rispetto delle procedure sopra indicate.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA

Mandato d'arresto europeo - Istruzioni. *(Circolare 26 giugno 2005, n. 1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)*

Da vari uffici giudiziari, è stato segnalato che l'articolo 31 della legge n. 69/ 2005, nel disporre che il procuratore generale comunichi immediatamente al Ministro della giustizia la revoca, annullamento o perdita di efficacia della misura restrittiva della libertà personale, in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, non prevede le modalità con le quali il procuratore generale viene a conoscenza della cessazione o modifica del titolo cautelare. Fermi restando i diversi accorgimenti che ciascuno ufficio abbia ritenuto o riterrà più opportuni al fine di evitare ritardi nell'informare il procuratore generale circa la sopravvenuta inefficacia del mandato di arresto europeo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 31, legge n. 69/2005, si richiama l'attenzione degli uffici giudiziari sia alla corretta applicazione della circolare ministeriale 20 giugno 1990, n. 545, relativa alla cosiddetta »esecuzione provvisoria», sia alla tempestiva comunicazione all'ufficio del Pubblico Ministero dell'adozione dei

provvedimenti liberatori conseguenti alla estinzione, per qualsivoglia motivo, della misura cautelare. A sua volta, l'ufficio del Pubblico Ministero dovrà informare il procuratore generale della inefficacia del mandato di arresto europeo determinata dalla cessazione della misura cautelare, così consentendo l'adempimento dell'obbligo derivante dall'articolo 31 della legge n. 69/2005. I presidenti delle Corti di Appello e i procuratori generali, nel dare conferma della ricezione della presente circolare, sono pregati di portare il contenuto della stessa a conoscenza di tutte le Autorità giudiziarie del distretto interessate.

Mandato di arresto europeo. *(Circolare 26 febbraio 2010, Ministero Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, protocollo: mdg.DAG. 26/2/2010.0029386.U)*

Si comunica che dalla odierna è disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) il vademecum per l'emissione del mandato di arresto europeo, con relativi allegati, pubblicato da questa Direzione Generale della Giustizia Penale.

Il vademecum è reperibile seguendo il percorso:

- "Strumenti";
- "Atti Internazionali";
- Voce "Mandato di Arresto Europeo".

I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello ed i Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello sono pregati di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere. *(Circolare 2 maggio 2012, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale, Ufficio II)*

Con il Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (in Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2010, n. 230) è stata attuata nel nostro ordinamento la decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (decisione quadro e decreto legislativo sono reperibili sul sito del Ministero della giustizia, sotto la voce «Strumenti/Atti internazionali»).

Tale strumento, entrato in vigore il 15 dicembre 2011, ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.

L'ambito applicativo dell'istituto presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata in Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334) sia con quello della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/ GAI (attuata in Italia con legge 22 aprile 2005, n. 69).

Diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati, il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (cfr. articoli 5, quarto comma, e 10, quarto comma, del decreto legislativo citato). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.

Peraltro, nei rapporti tra gli Stati che hanno attuato la decisione quadro, le disposizioni corrispondenti della Convenzione di Strasburgo sono, di regola, sostituite, a norma dell'articolo 26 della decisione quadro e dell'articolo 25 del decreto legislativo.

L'applicazione della procedura in esame risulta alternativa a quella del mandato di arresto europeo di tipo esecutivo emesso nei confronti di un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che viva nello Stato di cittadinanza o debba essere espulso verso di esso in base ad un ordine di espulsione o di allontanamento (a tale Paese, infatti, si richiederebbe il riconoscimento della sentenza italiana e l'esecuzione della pena inflitta).

La procedura del riconoscimento della sentenza è necessaria, inoltre, a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo, nei casi previsti dagli articoli 18, primo comma, lettera r) (rifiuto di consegna del cittadino italiano), e 19, primo comma, lettera c) (consegna subordinata alla riconsegna in Italia del cittadino condannato), della legge 22 aprile 2005, n. 69 sul mandato di arresto.

A tale proposito si rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato. Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 80, secondo comma, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).

Si indicano di seguito i punti più rilevanti della nuova normativa.

Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il Pubblico Ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 C.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'articolo 658 C.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (articolo 4 del decreto legislativo citato).

Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (articolo 9 del decreto legislativo citato).

Sulla base della documentazione trasmessa (richiesta di riconoscimento, certificato contenente l'ordine europeo di trasferimento redatto secondo il modulo allegato alla decisione quadro, sentenza di condanna, eventuale parere o consenso della persona condannata) la Corte, entro 60 giorni (prorogabili di altri 30 nella ricorrenza di circostanze eccezionali), provvederà a riconoscere la sentenza straniera di condanna, salvo la ricorrenza di uno o più dei motivi tassativi di rifiuto previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo. In caso di incompletezza del certificato, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o, comunque, quando il contenuto sia insufficiente per decidere, la Corte di Appello, anche tramite il Ministero della giustizia, potrà formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna o di parti di essa.

La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.

Nei casi di trasferimento di persona detenuta, un ruolo rilevante è attribuito dalla legge al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia - Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'interno. Le principali competenze che la legge attribuisce al Ministero della giustizia sono le seguenti:

- trasmissione e ricezione delle sentenze e del certificato nonché della corrispondenza ufficiale relativa ad essi, compresa l'informazione allo Stato estero circa l'esito della procedura, salvo il ricorso alla corrispondenza diretta tra le Autorità giudiziarie competenti; in tale caso l'Autorità giudiziaria italiana informerà il Ministero della trasmissione o ricezione degli atti (articolo 3 del decreto legislativo);
- conclusione di accordi con le autorità estere per l'esecuzione del trasferimento delle persone condannate (articoli 7 e 16 del decreto legislativo);
- manifestazione del consenso, da parte del Ministro della giustizia, all'esecuzione in Italia di una sentenza emessa nei confronti di soggetti che non siano cittadini italiani (articolo 10 del decreto legislativo).

Alla data del 20 marzo 2012 sono otto gli Stati membri dell'Unione europea, oltre l'Italia, che hanno attuato la decisione quadro: Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito e Slovacchia. Conseguentemente, ad oggi è soltanto con tali Stati che è possibile applicare la normativa esaminata.

Infine, atteso il carattere profondamente innovativo della normativa in esame, singole problematiche attuative potrebbero emergere in sede di prima applicazione. A tale riguardo, si invitano le SS.LL. a sottoporre eventuali quesiti e richieste di informazioni a questa Direzione generale, che provvederà a fornire risposta nel più breve tempo possibile.

Riconoscimento sentenze penali straniere a norma degli articoli 730 c.p.p. e 12 c.p. - Aggiornamenti relativi all'introduzione del sistema NJR e criteri guida per l'esercizio del potere di richiesta. *(Nota Ministero della giustizia, dipartimento affari di giustizia, direzioni generali della giustizia civile e della giustizia penale, n. 0081124.U del 7 giugno 2012)*

I. Premessa

Sulla base di un consolidato orientamento, la procedura per il riconoscimento delle sentenze penali straniere di condanna di cui agli articoli 730 c.p.p. e 12 c.p. deve ritenersi di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria che, nell'autonomo esercizio della sua discrezionalità, è tenuta a valutare se promuovere il procedimento ed eventualmente riconoscere la decisione straniera. In tale quadro il Ministero della Giustizia conserva, in via eventuale, il ruolo di mero tramite nella trasmissione delle sentenze - o delle relative informazioni - tra le Autorità straniere e gli uffici giudiziari nazionali.

L'art. 730 c.p.p., infatti, individua due ipotesi di inizio della procedura di riconoscimento, a seconda che la sentenza straniera pervenga all'Autorità Giudiziaria italiana direttamente o per il tramite di questo Ministero.

In questa seconda ipotesi, disciplinata dal comma 1 dell'art. 730 c.p.p., la sentenza perviene dall'estero al Ministro della Giustizia; in tal caso il Ministro la trasmette, "unitamente alla traduzione in lingua italiana e agli altri atti allegati, al Procuratore Generale individuato secondo i criteri previsti dal medesimo comma perché sia eventualmente promossa la procedura per il riconoscimento.

Nella prima ipotesi, invece, disciplinata dal comma 2 bis dell'art. 730 c.p.p., la sentenza perviene perché trasmessa direttamente dall'Autorità straniera all'Autorità Giudiziaria italiana e tale trasmissione può essere spontanea o sollecitata con rogatoria dall'Autorità Giudiziaria, informata, anche per il tramite di questo Ministero, dell'esistenza della sentenza di condanna pronunciata all'estero.

2. Elementi di aggiornamento

La normativa appena richiamata va applicata tenendo in considerazione le novità intervenute sul tema negli ultimi anni nonché i problemi attuativi sorti soprattutto in taluni uffici giudiziari e rappresentati a questo Ministero anche dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Come è noto, infatti, con la Decisione Quadro 2009/316/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 6 aprile 2009 è stato istituito il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS (European Criminal Records Information System), che permetterà, in un prossimo futuro, lo scambio sistematico delle relative informazioni tra le Autorità competenti degli Stati Membri

In attesa della completa attuazione di tale sistema, le Autorità Giudiziarie italiane, consultando il Sistema Informativo del Casellario Centrale, hanno già la possibilità di avere notizia, grazie al progetto pilota denominato Network of Judicial Registers (NJR), delle sentenze di condanna emesse da alcuni degli Stati Membri (Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna). Tali ultimi Stati, infatti, ottemperano agli obblighi di cui all'art. 22 ("scambio di informazioni relative a condanne") della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 attraverso l'inserimento dei relativi dati in tale sistema.

Inoltre, attraverso l'ulteriore Sistema di Acquisizione e Gestione delle condanne europee" (SAGACE), il Sistema informativo del Casellario Centrale invia alle Procure Generali della Repubblica territorialmente competenti anche le notizie relative alle condanne emesse dai restanti Stati Membri dell'Unione Europea.

Tale situazione rende di fatto superato l'invio alle Procure Generali di notizie relative a sentenze di condanna attraverso il canale ministeriale, che rimane in opera per i soli Stati non appartenenti all'Unione Europea.

3. Criteri indicativi per il promovimento dell'azione di riconoscimento e disciplina delle spese di traduzione della sentenza straniera.

Considerati il numero delle sentenze di condanna la cui notizia perviene dall'estero) l'impegno a cui le procedure di traduzione e riconoscimento sottopongono gli uffici giudiziari nonché la disponibilità limitata di fondi per le relative spese, ferma restando la piena autonomia dell'Autorità Giudiziaria in materia, appare opportuno indicare alcuni criteri guida che possono risultare idonei a ridurre ai casi soli indispensabili il promovimento dell'azione di riconoscimento delle sentenze penali per gli effetti indicati dall'art. 12 del codice penale e a rendere più uniformi al riguardo le prassi applicative delle Procure Generali presso le Corti di Appello.

A tale scopo si propongono all'attenzione delle SS.LL. i seguenti criteri di cui tenere conto ai fini della scelta dei casi in cui procedere:

- l'effettiva residenza o dimora del soggetto, per periodi di tempo congrui e recenti, nel territorio della Repubblica o, comunque, l'attualità di legami o interessi patrimoniali o personali in Italia;
- la gravità del reato contestato (punibile in astratto con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione);
- l'entità della pena detentiva inflitta (non inferiore a. tre anni di reclusione);
- l'esistenza, in Italia, di una sentenza penale di condanna passata in giudicato o la pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto.

Aderendo, inoltre, ai suggerimenti provenienti da alcuni uffici giudiziari - ritenuti idonei a favorire la diffusione di buone prassi e sottoposti anche all'esame della Procura Generale della Corte di Cassazione - è consigliabile che ogni Procura della Repubblica, acquisita - mediante l'utilizzazione degli applicativi NJR e SAGACE - la notizia dell'esistenza di una sentenza di condanna all'estero a carico di un soggetto nei cui confronti pende un procedimento penale e acquisita e tradotta la sentenza stessa, segnali alla rispettiva Procura Generale l'opportunità di promuovere l'azione di riconoscimento della sentenza. Le spese di traduzione della sentenza straniera costituiranno spese di giustizia del relativo procedimento penale.

Allo stesso modo, peraltro, qualora l'azione venga promossa dalla Procura Generale a norma dell'art. 730 c.p.p., le spese di traduzione dell'atto andranno imputate al capitolo delle spese di giustizia.

Banca dati europea di seconda generazione SIS II - Mandato di arresto europeo. (Nota

dg.DAG.09/04/2013.0047263.U in data 9 aprile 2013 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale)

Con allegato telefax del 6 aprile 2013, il Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia ha comunicato che in data 9 aprile 2013 entra in funzione la banca dati europea di seconda generazione SIS II, in sostituzione del sistema SIS (Schengen Information System), creato in esecuzione della Convenzione di Schengen ed operativo in Italia anche nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale e di polizia.

Nel sottolineare le importanti novità in tema di mandato di arresto europeo, già accennate nella documentazione in allegato, con particolare riferimento all'introduzione di un nuovo modulo denominato "Formulario A" - da utilizzare per le emissioni dei mandati - all'obbligo di inserire nel sistema anche copia scannerizzata del mandato di arresto europeo e alla possibilità di inserire, inoltre, anche più mandati relativi a più titoli concernenti la medesima persona, si rinvia alla prossima nota informativa per ulteriori

approfondimenti.

Obblighi di informazione nei confronti di Eurojust - Competenze della Rete Giudiziaria Europea e di Eurojust
(Circolare m_dg. DAG 12.12.2013.0167184.U in data 12 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia -
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale)

Alla luce del rapporto redatto dal gruppo di valutazione del Consiglio dell'Unione Europea a seguito della visita in Italia del 10-14 giugno 2013, avente ad oggetto "L'attuazione pratica delle decisioni relative ad Eurojust e alla Rete Giudiziaria Europea in materia penale" e in considerazione, altresì, delle "Raccomandazioni" contenute nel suddetto rapporto, questa Direzione Generale ritiene opportuno fornire nuovamente alcune indicazioni, facendo seguito alla pregressa corrispondenza e, in particolare, alle note circolari protocollo, DAG n. 159474 del 3.12.2010, n. 40227 del 20.3.2012, n.46306 del 28.3.2012 e n. 60307 dell'8.5.2013.

Nelle "Raccomandazioni" contenute nel rapporto sull'Italia viene sottolineato come da sempre i Pubblici Ministeri informino il Membro nazionale di Eurojust dell'esistenza di indagini relative a forme di criminalità e reati che rientrano nella competenza della stessa Eurojust.

Al riguardo, si coglie l'occasione per rammentare nuovamente l'importanza del rispetto dell'obbligo imposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 14 marzo 2005 n. 41 e, quindi, di informare il Membro nazionale di Eurojust in tutti i casi nei quali si proceda ad indagini per i reati di cui all'articolo 4 della Decisione 22021187/GAI e qualora siano coinvolti almeno due Stati membri, ovvero uno Stato terzo che abbia concluso un accordo di cooperazione con Eurojust ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione sopra indicata. Ciò tanto più quando sia stata già inoltrata una richiesta di cooperazione alle autorità giudiziarie o investigative straniere o quando i magistrati inquirenti debbano partecipare a riunioni di coordinamento a livello di autorità giudiziarie.

Nel suo rapporto il gruppo di valutazione del Consiglio dell'Unione Europea solleva, inoltre, un'ulteriore problema: il ricorso a Eurojust anche in casi che più propriamente rientrerebbero nella competenza della Rete Giudiziaria Europea e che non rendono necessario l'Interessamento di Eurojust.

Sul punto appare necessario porre nuovamente in evidenza che la Rete Giudiziaria Europea (istituita con l'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea 98/428/GAI, poi sostituita dalla Decisione 2008/976/GAI del 16.12.2008) è diretta ad accelerare e agevolare la cooperazione giudiziaria e a fornire informazioni di natura giuridica e pratica alle Autorità giudiziarie nazionali straniere. A tal fine, i Punti di Contatto operanti sul territorio nazionale (più precisamente, nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, delle Procure Generali presso le Corti di Appello e della Direzione Nazionale Antimafia) e il Corrispondente Nazionale presente presso il Ministero della Giustizia agiscono in qualità di intermediari attivi tra le Autorità giudiziarie italiane e quelle dei Paesi dell'Unione Europea, attraverso i loro omologhi Punti di Contatto, con i quali comunicano in via diretta e informale (anche tramite posta elettronica).

Risulta opportuno sottolineare che i magistrati degli uffici giudiziari, accedendo al sito ufficiale della Rete Giudiziaria Europea (www.ejn-crimjusteurona.eu), possono ricavare utili e interessanti informazioni pratiche in materia di cooperazione giudiziaria, tra cui modelli completi di rogatorie e di mandati di arresto europeo e l'atlante delle Autorità giudiziarie europee.

Inoltre, nella home page del sito è presente una speciale sezione dedicata ai Punti di Contatto - con i rispettivi recapiti - per accedere alla quale devono essere digitati l'username e la password.

I magistrati italiani, pertanto, possono prendere anche contatti diretti con i magistrati stranieri, assicurando e ricevendo supporto nel caso in cui si richiede o si presta assistenza giudiziaria e fornendo e ricevendo informazioni di natura giuridica e pratica.

Di conseguenza, il ricorso alla struttura di Eurojust, - in conformità alle disposizioni normative di riferimento - potrà essere limitata ai casi nei quali l'attività di cooperazione giudiziaria attiva o passiva riguardi le indagini per gravi forme di criminalità interessanti più Stati membri (c.d. reati transnazionali).

Nuovo modello di mandato di arresto europeo (Nota 173015.U in data 30 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II)

L'art. 2 della Decisione Quadro 2009/299/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 26.2.2009 ha modificato il modello di mandato di arresto europeo sinora utilizzato previsto dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI, in particolare richiedendo nella sezione (D), ossia quella relativa alle informazioni sulla decisione adottata in assenza, una serie di dati più specifici e dettagliati circa le modalità attraverso le quali la persona destinataria del mandato di arresto europeo/giudicata in absentia sia stata messa nelle condizioni di essere a conoscenza del processo a suo carico e di esercitare, quindi, il proprio diritto di difesa.

Rilevato che l'Italia, all'epoca dell'entrata in vigore della nuova Decisione e del nuovo modello di MAE avvalendosi di una specifica dichiarazione, ha procrastinato l'applicazione in Italia della nuova disciplina all'11 gennaio 2014, e ritenuto che la sezione (D) del nuovo modello di mandato di arresto europeo

contiene informazioni di cui le Autorità Giudiziarie nazionali dispongono, che le stesse hanno interesse a fornire e che in ogni caso potrebbero essere richieste dagli Stati che hanno attuato la Decisione Quadro 2009/299/GAI come informazioni aggiuntive, si trasmette in allegato il nuovo modello di mandato di arresto europeo affinché lo stesso sia regolarmente utilizzato a far data dal 1 gennaio 2014.

Decreto legislativo 7 settembre 2010 n. 161, recante "Disposizioni per confermare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea". Aggiornamenti. (Nota 15831.U del 04 febbraio 2014 del Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II)

Con riferimento all'attuazione della Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea, e di seguito alle note circolari di questa Direzione Generale prot. DAG 59707 del 2 maggio 2012 e prot. DAG 147581 dell' 8 novembre 2012 - si forniscono le seguenti informazioni di aggiornamento.

Alla data del 30 gennaio 2014 sono 17 gli Stati membri dell'Unione Europea che, oltre l'Italia, hanno attuato la Decisione Quadro: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria.

Conseguentemente, è possibile utilizzare lo strumento di cooperazione giudiziaria introdotto dalla Decisione Quadro con ciascuno dei Paesi sopra indicati. Si rappresenta l'opportunità del ricorso allo strumento in questione, in base al quale, tra l'altro, è possibile che nei confronti dei cittadini degli Stati dell'Unione Europea la pena definitiva sia eseguita nello Stato di origine, di regola indipendentemente dal consenso degli stessi.

CORPI DI REATO

Corpi di reato - Distruzione - Obbligo di pagamento delle spese. (Nota 20 gennaio 2003, n. 1/759/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, codesto ufficio, con la nota ... ha chiesto di conoscere se tra le spese straordinarie di cui all'articolo 70 del D.P.R. 115/2002 possano comprendersi anche le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato.

In merito deve risponderci positivamente.

Dalla lettura dell'articolo 5 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nonché della relazione allo stesso, si ritiene di poter affermare che le spese sostenute per la distruzione dei corpi di reato rientrano tra quelle straordinarie e che, quindi, siano ripetibili a carico del condannato.

In effetti, il citato articolo 5, ai commi secondo e terzo, nel distinguere tra spese ripetibili e non ripetibili, considera del secondo tipo soltanto quelle che attengono, in generale, al funzionamento dell'ufficio (precisamente: «a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di Corte di Assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione»). La relazione all'articolo estende, inoltre, la non ripetibilità alle analoghe spese per il funzionamento del giudice di sorveglianza ed a quelle che riguardano l'espletamento di rogatorie all'estero e di estradizioni da e per l'estero.

Sembra, così, pacifico che tutte le altre spese - riguardanti il concreto svolgersi del singolo procedimento - sono ripetibili, perché causate dal responsabile del commesso reato.

Inoltre, il primo comma del citato articolo 5, specificando le spese ripetibili in otto categorie (dalla lettera a

alla lettera i), raggruppa nella lettera h) le spese straordinarie, quali spese non previste nel testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede. Tra queste ultime, che assumono un mero contenuto residuale, trovano, dunque, giusta collocazione pure le spese per la distruzione del corpo di reato, da imputare a carico di chi le ha provocate.

Corpi di reato - Vendita - Comunicazione dei dati al Ministero per il computo della percentuale in favore dell'UNEP. (Circolare 21 luglio 2004, n. 611036/035 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con riferimento all'emolumento di cui all'oggetto, si rende noto che al fine di un riscontro contabile è impellente necessità di questa Amministrazione acquisire, possibilmente distinti per bimestri, i prospetti riepilogativi per distretto dell'ammontare del ricavato della vendita dei corpi di reato di tutti gli uffici giudiziari, al fine di dare attuazione al disposto di cui agli articoli 122, numero 2), del D.P.R. 1229/1959 e 246 del D.P.R. 115/2002 relativamente al periodo che va dal secondo bimestre 2002 fino ai bimestri maturati dell'anno 2004, in attesa che il Ministero dell'economia e delle finanze predisponga apposito esclusivo codice di tributo, già richiesto.

Vorranno pertanto le SS. LL. disporre affinché i competenti Uffici corpi di reato comunichino il preciso ammontare delle somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato, con indicazione del relativo bimestre di riscossione, a codeste Corti che dovranno provvedere a predisporre un prospetto riepilogativo dei dati raccolti da inviare tempestivamente all'Ufficio VI di questa Direzione generale a mezzo fax al n. 06.68897413.

Si prega riscontrare la presente ed inviare i dati richiesti.

Corpi di reato. Destinazione dei corpi di reato confiscati nei procedimenti penali, che rivestono carattere scientifico oppure hanno pregio di antichità o di arte. (Circolare Ministero Giustizia, Dipartimento

Affari Giustizia, D. G. Giustizia civile, n. 1/3458/44/U-05 del 14 marzo 2005)

Con riferimento a quanto in oggetto, si ritiene opportuno rammentare che l'articolo 152 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha sostituito l'articolo 264 c.p.p. e l'articolo 87 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (disp. att. c.p.p.), abrogati dall'articolo 299 del predetto testo unico.

Pertanto l'ufficio, nel procedere alla vendita dei beni sequestrati e confiscati nel processo penale, se rinvenga beni di valore storico, artistico e/o archeologico è tenuto, ai sensi dell'articolo 152, comma 2, T.U., a darne comunicazione al Ministero della Giustizia per l'eventuale destinazione degli stessi al museo criminale presso il Ministero ovvero ad altri istituti.

L'anzidetta comunicazione, accompagnata da una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile all'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto, dovrà essere inviata al Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio 1, competente alla vigilanza e controllo dei corpi di reato.

Appare chiaro, pertanto, che l'ufficio giudiziario provvederà alla consegna del bene direttamente al Museo criminale ovvero ad altro istituto designato solo dopo che gli siano comunicate le determinazioni del Ministero.

Qualora, a seguito di un esame del corpo di reato in questione da parte delle competenti Autorità, si giungesse alla conclusione che tali oggetti non rivestano alcun interesse di carattere storico, artistico c/o archeologico, questa Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione all'ufficio giudiziario per procedere alla vendita ai sensi di legge.

Si prega le SS.VV. di voler diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati richiamando l'attenzione sulla corretta applicazione dell'articolo 152 del T.U. ai fini della salvaguardia del patrimonio artistico e storico dello Stato.

Corpi di reato sequestrati per violazioni alle leggi doganali - Spese di trasporto e custodia.

(Nota 23 dicembre 2008, n. 0169042/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)

Con la nota in riferimento la Procura della Repubblica di ... ha chiesto di conoscere a carico di quale Amministrazione debbano essere imputate le spese connesse al trasporto e alla custodia di cose sequestrate ai sensi dell'articolo 333 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973.

Riguardo a tale problematica la scrivente Direzione generale, valutate anche le considerazioni espresse dall'Ispettorato generale di questo Ministero, fa presente quanto segue.

Il citato articolo 333 del D.P.R. n. 43/1973 dispone che le cose sequestrate per reati doganali «sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 c.p.p.».

La richiamata disposizione individua nella dogana più vicina al luogo del sequestro il soggetto tenuto a prendere in custodia le cose sequestrate, ma nulla dispone in ordine alle relative spese le quali devono, pertanto, ritenersi regolate dalla normativa di riferimento.

Nel caso di specie trattandosi di sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali, le spese di custodia, comprese quelle connesse all'eventuale movimentazione e trasporto delle

cose sequestrate dal luogo del sequestro alla competente dogana, possono essere considerate come spese di giustizia e, come tali, anticipate dall'Amministrazione della giustizia e successivamente recuperate nei confronti del condannato.

A diverse conclusioni si ritiene di dover pervenire per ciò che attiene l'indennità di custodia. Nell'ipotesi in esame, infatti, il custode è individuato direttamente dalla legge negli uffici doganali i quali sono tenuti ad adempiere agli obblighi connessi alle proprie funzioni senza che da tale attività possa derivare uno specifico compenso di natura retributiva come l'indennità di custodia.

DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI

Demolizione di immobili abusivi - Testo della convenzione interministeriale. (Circolare 23 dicembre 2005 n. 122.1.134(3)-2004 Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Si rende noto che in data 15 dicembre 2005 è stata stipulata la convenzione organizzativa in oggetto, tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa.

Il testo della convenzione è allegato alla presente nota e sarà altresì pubblicato sul sito internet del Ministero: www.giustizia.it

Si raccomanda la massima di diffusione presso tutti gli uffici dei rispettivi distretti.

Allegato

Il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, premesso che:

- L'articolo 31, nono comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44 dello stesso testo unico, ordini la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita;

- l'articolo 181, secondo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato previsto dalla medesima disposizione, ordini la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;

- l'articolo 6.1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, stabilisce che il magistrato che cura l'esecuzione delle sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi possa chiedere, tramite i servizi integrati delle infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa:

- l'articolo 62 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, stabilisce che, al fine di disciplinare le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato, è stipulata un'apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della Difesa;

- il Ministero della difesa individua la struttura tecnico-operativa in possesso delle competenze e delle capacità tecniche ed operative per l'esecuzione degli interventi di demolizione e ripristino sopra descritti, fatte salve le primarie esigenze dell'amministrazione della difesa;

convengono quanto segue:

articolo 1. - Definizioni - 1. Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

a) per «demolizione di opere abusive» si intende l'attività diretta all'abbattimento totale o parziale dei volumi edilizi e di ogni altro manufatto, realizzati in violazione delle norme urbanistico-edilizie, in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, ai sensi dell'articolo 31, nono comma, del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione delle operazioni di sgombero delle macerie e di ogni altra attività estranea alle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della difesa;

b) per «rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi» si intende l'attività diretta alla rimozione totale o parziale delle opere e di ogni altro manufatto realizzato su beni paesaggistici, nonché al ripristino delle condizioni preesistenti la violazione, in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, ai sensi dell'articolo 181, secondo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione delle operazioni di sgombero delle macerie e di ogni altra attività estranea alle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della difesa.

articolo 2. - Oggetto della convenzione - 1. La presente convenzione è finalizzata a disciplinare le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa richiesto

dal magistrato che cura l'esecuzione delle sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, così come definite all'articolo 1, la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato, nei limiti specificati all'articolo 7.

2. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

articolo 3. - Comunicazione periodica del capitolato dei lavori di demolizione - 1. Ai fini della valutazione di economicità sull'affidamento dell'incarico prevista dall'articolo 61, testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della difesa, predispone e trasmette al Ministero della giustizia un capitolato dei lavori di demolizione delle opere abusive, con indicazione delle tariffe applicabili agli interventi di cui all'articolo 6, da eseguirsi nell'anno successivo.

2. Sono fatti salvi i costi aggiuntivi derivanti dalle particolarità del singolo intervento.

3. Il Ministero della giustizia trasmette immediatamente il capitolato a tutti gli uffici giudiziari.

A t. 4. - Modalità di trasmissione della richiesta di intervento - 1. Il magistrato che cura l'esecuzione delle sentenze previste dall'articolo 2, valutato il capitolato trasmesso ai sensi dell'articolo precedente e tenuto conto del criterio di economicità stabilito nell'articolo 61, testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quando reputa più oneroso o oggettivamente impossibile l'affidamento dell'incarico ad imprese private, richiede l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa. La relativa richiesta è trasmessa per iscritto, a cura della segreteria o della Cancelleria del magistrato che cura l'esecuzione, al Servizio integrato delle infrastrutture e trasporti (d'ora in avanti SIIT) competente per territorio in relazione alla località in cui si trovano le opere da demolire o il luogo da ridurre in pristino, e, per conoscenza, al Ministero della difesa.

2. Unitamente alla richiesta, sono trasmessi il provvedimento che ordina la demolizione e/o la riduzione in pristino, il relativo ordine di esecuzione, nonché ogni altra documentazione tecnica utile all'esecuzione dell'intervento.

articolo 5. - Accertamento preliminare - 1. Il SIIT, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 4, primo comma, la trasmette al Ministero della difesa unitamente alle proprie eventuali osservazioni tecniche sulle modalità di esecuzione dell'intervento e a ogni altra informazione utile.

2. Il Ministero della difesa, ricevuta la richiesta di intervento dal SIIT, corredata delle eventuali osservazioni tecniche, promuove le necessarie attività ricognitive, anche presso le amministrazioni locali competenti, ed esprime, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, parere motivato sulla fattibilità tecnico-operativa dell'intervento, indicandone i relativi costi e ogni altro elemento reputato utile alla sua esecuzione, anche con riferimento ai tempi necessari.

3. Il parere è trasmesso dal Ministero della difesa al magistrato richiedente, nonché al SIIT che ha inoltrato la richiesta.

4. Il Ministero della difesa informa il magistrato richiedente di qualsiasi difficoltà incontrata durante l'accertamento preliminare e può chiedere una proroga del termine indicato nel secondo comma.

articolo 6. - Procedura per l'utilizzazione delle unità tecnico-operative del Ministero della difesa -

1. Il magistrato richiedente, valutato il parere di fattibilità, tenuto conto del criterio di economicità stabilito nell'articolo 61, testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove ritenga di dover confermare la richiesta di intervento, ne dà comunicazione per iscritto al Ministero della difesa, al SIIT competente per territorio, nonché al Prefetto della provincia e al Sindaco del Comune dove l'intervento deve essere eseguito.

2. Il Ministero della difesa, ricevuta la conferma, individua senza ritardo l'unità competente all'esecuzione dell'intervento e affida ad essa l'incarico.

3. L'unità designata pianifica l'intervento, dando comunicazione al magistrato richiedente della data e dell'orario in cui esso avrà inizio, fatte salve le eventuali esigenze sopravvenute collegate all'espletamento dei compiti primari dell'Amministrazione della difesa.

-1. Il magistrato che cura l'esecuzione coordina l'intervento attraverso la Polizia giudiziaria, d'intesa con il Prefetto competente per territorio con riferimento alle misure necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

5. L'unità tecnico-operativa designata informa il magistrato che cura l'esecuzione di qualsiasi difficoltà incontrata durante l'intervento.

6. L'intervento è sospeso quando lo ordina il magistrato che cura l'esecuzione. Nei casi urgenti, l'unità tecnico-operativa designata sospende le operazioni, dandone immediata comunicazione al magistrato che cura l'esecuzione, direttamente o attraverso la Polizia giudiziaria.

7. Al termine delle operazioni, l'unità tecnico-operativa designata trasmette al magistrato che cura l'esecuzione una relazione dettagliata sull'intervento eseguito.

3. L'Amministrazione della difesa e il personale dell'unità tecnico-operativa non rispondono dei danni occasionali eventualmente arrecati alle cose ed alle infrastrutture anche di terzi o comunque non espressamente oggetto dell'intervento di demolizione. Clausola liberatoria in tal senso dovrà essere espressamente contenuta nella richiesta di intervento formulata dal magistrato

richiedente.

articolo 7. - Oneri finanziari e rimborsi - 1. All'atto della trasmissione della comunicazione prevista dall'articolo 6, primo comma, il magistrato richiedente liquida in favore del Ministero della difesa, a titolo di acconto, l'importo dovuto per l'intervento, sulla base delle indicazioni di costi trasmesse con il parere di fattibilità, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma.

2. All'esito dell'intervento, il magistrato richiedente liquida in favore del Ministero della difesa l'importo eventualmente dovuto a titolo di saldo.

3. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, alla liquidazione e al pagamento si applicano integralmente le disposizioni contenute nella parte VI del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

4. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia diretto alla demolizione di opere abusive, si applicano le disposizioni seguenti.

5. La liquidazione avviene con decreto di pagamento ai sensi dell'articolo 169 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comunicato al beneficiario e alle parti processuali; sino all'esaurimento della procedura prevista al sesto e settimo comma del presente articolo l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

6. Decorso il termine per l'opposizione al decreto di pagamento o, in caso di opposizione, rigettata l'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, il decreto di pagamento è comunicato senza ritardo, a cura dell'ufficio che dispone il pagamento, al Comune del luogo dove l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento dell'attività di demolizione a valere sulle risorse dell'apposito fondo, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'articolo 32, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. L'ufficio che dispone il pagamento interpella periodicamente, e comunque ogni trenta giorni, il Comune interessato per conoscere l'esito della procedura di finanziamento.

8. In caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato.

9. L'Amministrazione della difesa, ottenuto il pagamento, ne dà comunicazione all'ufficio che dispone il pagamento.

10. Qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. che rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

11. Le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo del presente articolo si applicano anche all'eventuale provvedimento di liquidazione a saldo emesso dal magistrato richiedente.

12. Quando l'intervento è diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito infruttuoso, al recupero delle spese nei confronti del condannato si procede nelle forme ordinarie previste dal testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

13. Nell'ipotesi in cui l'intervento di demolizione delle opere abusive sia finanziato, in tutto o in parte, secondo la procedura prevista dal sesto comma del presente articolo, al recupero delle spese nei confronti del condannato si procede nelle forme previste dall'articolo 32, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Demolizione di immobili abusivi - Attuazione della convenzione ex articolo 62, D.P.R. n. 115/2002. (Circolare 12 febbraio 2006, n. 17487 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento all'attuazione della convenzione in oggetto, stipulata il 15 dicembre 2005 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero della difesa si rende noto che questo Dipartimento è impegnato con le Amministrazioni concertanti nell'approntamento del capitolato dei lavori definitivo.

L'obiettivo è quello di fornire ai magistrati che curano l'esecuzione delle sentenze un documento che consenta di compiere la valutazione di economicità prevista dall'articolo 3 della convenzione e dunque la scelta tra imprese private e unità tecnico-operative del Ministero della difesa, secondo criteri attendibili e il più possibile aderenti alle singole realtà territoriali.

Sino all'adozione del capitolato definitivo, sarà tuttavia necessario continuare ad applicare il capitolato provvisorio per il 2006, inviato con nota 5 settembre 2006, n. 91866/U.

Per quanto attiene poi ai singoli interventi delle forze armate, essi saranno più rapidi se le richieste verranno indirizzate direttamente alle seguenti strutture periferiche del Ministero della difesa, senza

coinvolgere le strutture centrali.

Per gli interventi di demolizione e ripristino riferiti alle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana: 1° Comando delle forze operative di difesa - Ufficio COCIM - Palazzo Piccin, via Girolamo Celante, 58 - 31029 Vittorio Veneto (TV).

Per gli interventi di demolizione e ripristino riferiti alle Regioni Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: 2° Comando delle forze operative di difesa - Ufficio COCIM - Caserma Antonio Cavalleri, corso S. Giovanni a Teduccio, 1062 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA).

Sarebbe inoltre utile, a fini di monitoraggio dello stato di attuazione della convenzione, se le stesse richieste venissero indirizzate anche a questo Dipartimento per conoscenza.

Demolizione di immobili abusivi - Convenzione con il Ministero della difesa - Chiarimenti. (Circolare 19 marzo 2008, n. 40145/U del Ministero-Giustizia. Dipartimento Affari Giustizia)

1) Il capitolato speciale per il 2008 - Si trasmette in allegato, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione organizzativa in oggetto, il capitolato speciale delle opere di demolizione per l'anno 2008, elaborato di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero della difesa.

Il capitolato sarà a breve consultabile anche sul sito internet del Ministero della giustizia dove è già disponibile il testo della convenzione.

2) Risposte a quesiti - Si coglie inoltre l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in merito all'interpretazione della convenzione, sia riprendendo quanto già illustrato in precedenti circolari, sia dando risposta a nuovi quesiti formulati dagli uffici giudiziari, anche in via informale.

3) L'impiego delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa.

In linea generale, al fine di dare risposta a interrogativi concernenti i margini di utilizzabilità delle forze armate nell'attività di demolizione e ripristino, occorre anzitutto ricordare che la convenzione è stata stipulata in attuazione dell'articolo 62, D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e vincola, sul piano amministrativo, tutte le Amministrazioni che l'hanno sottoscritta: sia dunque il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari che abbiano scelto di procedere (alle demolizioni delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi) avvalendosi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa, sia le due altre Amministrazioni stipulanti, che sono tenute a fornire all'Autorità giudiziaria procedente, nei limiti fissati dalla convenzione, tutto il supporto necessario a raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge.

La scelta del legislatore del 2002 è stata quella di fornire, sulla falsariga di quanto già sperimentato per altre attività di demolizione (vedi articolo 17-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per le opere abusive realizzate su suoli demaniali), una cornice normativa e organizzativa alla prassi precedente, fondata sull'articolo 15, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e avallata dalla Corte di Cassazione (Cass., sezione III, 18 maggio 1999, Strambi), di affidare alle forze armate gli interventi di demolizione che non riuscivano a eseguirsi nelle forme ordinarie.

Ne discende che, in presenza di un'espressa previsione normativa e dopo la stipula della convenzione, la possibilità di chiedere l'intervento delle forze armate ex articolo 15 citato deve considerarsi residuale e attivabile solo in presenza di situazioni di reale emergenza, che rendano improcrastinabile la demolizione o il ripristino. Non può invece essere richiesto per aggirare la convenzione e i suoi limiti, anche per i maggiori oneri economici che tale soluzione, non concordata in via amministrativa, comporterebbe.

D'altra parte, va ribadito che la demolizione e il ripristino rientrano pienamente, in base all'articolo 62, D.P.R. n. 115/2002 e alla convenzione, tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, che vi adempirà nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla convenzione.

4) Organi ausiliari - Con riferimento poi ad altri quesiti concernenti la possibilità di avvalersi di organi ausiliari, deve essere ribadito che la convenzione si limita a regolare i rapporti tra l'ufficio giudiziario procedente e le altre Amministrazioni dopo che il magistrato che cura l'esecuzione, nell'ambito della sua autonomia, abbia esercitato la scelta di avvalersi delle strutture tecnico-operative dell'Amministrazione della difesa.

Il capitolato oggi diffuso vuole costituire un utile ausilio rispetto a tale scelta, sulla quale tuttavia il Ministero della giustizia non può compiere valutazioni, che restano riservate all'Autorità giudiziaria procedente (Cass., sezione III, 18 maggio 1999, citata).

4.1) Ne discende che questo Ministero non può fornire indicazioni vincolanti sulla possibilità, per il magistrato che cura l'esecuzione, di avvalersi di un consulente tecnico per la previa quantificazione delle spese o su altri aspetti processuali. Si può solo osservare che la fase esecutiva di demolizione e ripristino sembra rientrare pienamente nel concetto di attività giudiziaria e nelle attribuzioni del Pubblico Ministero quale organo dell'esecuzione (Cass., sezione Un., 19 giugno 1996, proc. Rep. pret. Trani c. Monterisi), sì da rendere possibile l'esercizio di tutte le facoltà a lui riservate dalla legge.

4.2) Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ad altro quesito, relativo alla possibilità di avvalersi delle strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture per indagini, preventivi, consulenze. Anche in tal caso, tale possibilità sembra garantita dalle norme generali sulle attribuzioni del Pubblico

Ministero, ma la decisione resta affidata ai singoli organi giudiziari procedenti.

Si avverte tuttavia, da un lato, che il Ministero delle infrastrutture già partecipa attivamente alla fase attuativa della convenzione organizzativa, nell'ambito della quale ha elaborato il capitolato oggi diffuso, e, dall'altro lato, che è intenzione di questo Ministero stipulare un'ulteriore convenzione con il Ministero delle infrastrutture, diretta a creare uno stabile collegamento tra i servizi territoriali e le Procure della Repubblica.

In attesa di tali sviluppi, che dovrebbero portare alla redazione di protocolli operativi congiunti, potrebbe essere opportuno evitare iniziative autonome se non quando ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della demolizione dell'opera o al ripristino dello stato dei luoghi.

4.3) Con riferimento ad altro quesito, in cui si chiede se il magistrato che cura l'esecuzione possa avvalersi per le demolizioni della Regione, quale organo sostitutivo del Comune, si tratta anche qui di una questione di interpretazione riservata all'Autorità giudiziaria. Come tale, la sua risoluzione esula dalle competenze del Ministero, che è chiamato in questo settore esclusivamente a fornire indicazioni circa l'attuazione della convenzione organizzativa e la riscossione delle spese di giustizia. La convenzione organizzativa del resto si colloca in una fase del procedimento giudiziario nella quale l'intervento dell'Autorità giudiziaria, quale organo che ordina la demolizione, prima, e cura l'esecuzione, poi, dipende proprio dall'inerzia degli enti pubblici territoriali deputati alla vigilanza edilizio-urbanistica e si presenta dunque come alternativo rispetto all'intervento cui sarebbero chiamati istituzionalmente tali enti.

5) Oneri assicurativi e liquidazione delle spese - Ulteriori questioni, alle quali già in passato è stata data risposta, ma che continuano ad essere sollevate, riguardano il rimborso degli oneri assicurativi e la liquidazione delle spese di esecuzione per gli interventi compiuti dal Ministero della difesa.

5.1) Ora, rispetto agli oneri assicurativi, questo Dipartimento ritiene che debba essere operata una distinzione.

Per i danni cagionati a terzi, non vi è ragione che l'Amministrazione della giustizia stipuli apposite polizze in favore dell'Amministrazione della difesa. L'articolo 6, ottavo comma, della convenzione sottoscritta tra i Ministeri già prevede infatti un espresso esonero di responsabilità dell'Amministrazione che procede alla demolizione e la contemporanea assunzione di responsabilità da parte dell'Amministrazione della giustizia, con clausola liberatoria che il magistrato dell'esecuzione deve apporre sulla richiesta di intervento.

Per i danni subiti dal personale, dai mezzi e dal materiale dell'Amministrazione della difesa nel corso delle operazioni, va invece osservato che alla luce dell'espressa previsione dell'articolo 61 del testo unico sulle spese di giustizia - l'attività di demolizione degli immobili abusivi e riduzione in pristino rientra nell'attività istituzionale, ancorché non primaria, dell'Amministrazione della difesa. Il personale e i mezzi utilizzati a tale scopo sono gli stessi normalmente impiegati dall'Esercito in altre attività. È dunque da ritenere che gli eventuali danni siano indennizzabili sulla base delle coperture assicurative già poste in essere dall'Amministrazione della difesa per i propri dipendenti e i propri beni. In ogni caso, è da escludere che, al fine di garantire una copertura assicurativa di tipo «Kasko», sia l'Amministrazione della giustizia a dover stipulare apposita polizza in favore dell'Amministrazione della difesa. Sarà eventualmente quest'ultima a provvedere, ponendo i relativi costi tra le spese di demolizione da rifondere con decreto del magistrato che cura l'esecuzione.

5.2) Rispetto al secondo punto, il D.P.R. n. 115/2002 include le spese relative alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi tra le spese ripetibili (articolo 5, lettera g) e disciplina il procedimento di pagamento dell'importo dovuto al soggetto che esegue tali attività secondo modalità analoghe a quelle previste per gli ausiliari del magistrato (articolo 169).

Va tuttavia ricordato che la convenzione organizzativa regola all'articolo 7 la materia degli oneri finanziari e dei rimborsi, tenendo conto di una modifica normativa intervenuta dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, che consente di attingere, per il finanziamento delle attività di demolizione di opere abusive (ma non di ripristino dello stato originario dei luoghi), a un fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'articolo 32, comma 12, D.L. n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 (per opportuna conoscenza, si informa che la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha emanato sull'argomento due circolari interpretative: la circolare 2 febbraio 2006, n. 1264, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 51 del 2 marzo 2006, e la circolare 28 ottobre 2004, n. 1254/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 260 del 5 novembre 2004. La connessa documentazione contrattuale è disponibile sul sito uruno.cassaddpp.it, nella sezione «Politiche di sviluppo\Prodotti\Fondo demolizioni opere abusive»),

Tale possibilità appare di grande importanza ai fini del contenimento delle spese di giustizia. La demolizione viene infatti finanziata attraverso un fondo estraneo al capitolo di bilancio relativo alle spese di giustizia e il recupero nei confronti dell'interessato, oltremodo difficile, è operato dal Comune del luogo dove la demolizione deve avvenire.

Onde consentire l'attivazione di tale meccanismo, l'articolo 7 della convenzione organizzativa prevede quanto segue:

- dopo l'emissione del decreto ai sensi dell'articolo 169, D.P.R. n. 115/2002, l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 dello stesso testo unico e trasmette senza ritardo copia del decreto al Comune del luogo dove l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della

concessione del finanziamento;

- in caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato;

- qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. che. rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento nelle forme ordinarie previste dal D.P.R. n. 115/2002.

Il procedimento così delineato appare in grado di contenere le spese relative a un'attività che si presenta di solito assai gravosa per l'Erario, tanto per l'entità della spesa necessaria quanto per le difficoltà di recupero nei confronti del soggetto condannato.

Al fine di rendere effettiva la possibilità di attingere al fondo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. potrebbe essere utile, in caso di più demolizioni riguardanti il medesimo Comune, contattare preventivamente l'amministrazione comunale interessata e programmare una serie di demolizioni, onde ottenere dalla Cassa depositi e prestiti un finanziamento cumulativo.

Si rammenta infine che, alla luce del citato articolo 32, comma 12, la possibilità di attingere al fondo esiste anche quando il magistrato che cura l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione sceglie di avvalersi di un'impresa privata, come è consentito dall'articolo 61 del D.P.R. n. 115/2002. In tal caso, il procedimento da seguire in via analogica potrebbe essere quello delineato nella convenzione organizzativa.

6) Si coglie infine l'occasione per fornire una precisazione concernente un errore materiale contenuto nell'articolo 7, comma 12, della convenzione. Laddove è scritto: «Quando l'intervento è diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito infruttuoso», il riferimento all'esito infruttuoso deve in realtà intendersi operato non già all'intervento di demolizione, ma alla procedura di finanziamento attraverso il fondo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ..

Si ringrazia per la collaborazione, con preghiera di assicurare la massima diffusione del capitolato e della presente circolare.

DIFENSORI

Detenuti - Nomina e mutamento del difensore - Comunicazione via fax. *(Circolare n. 3511/59(31, in data 10 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

Si fa seguito alle lettere circolari n. 550158/2-1 del 13 aprile 1999 e n. 552841/2-1 del 28 giugno 1999, con le quali, dietro segnalazione della Prima Presidenza della Suprema Corte di Cassazione, questa sede centrale era intervenuta disponendo l'immediata comunicazione via fax delle nomine a difensore effettuata dai ristretti per il ricorso in Cassazione all'ufficio ruolo penale della Suprema Corte.

Invero, la giurisprudenza si è ormai attestata sul dictum della sentenza n. 2 del 26 marzo 1997 delle Sezioni Unite, che conformemente alla lettera della norma ha statuito che le dichiarazioni di nomina a difensore fatte ai sensi dell'articolo 123 c.p.p. dal detenuto al direttore dell'istituto penitenziario hanno efficacia come se fossero direttamente ricevute da l'autorità giudiziaria.

La necessità di tempestiva comunicazione di quanto in oggetto, è stata segnalata anche da giudici e pubblici ministeri territoriali, al fine di garantire l'osservanza dei termini e la correttezza delle notifiche al difensore effettivamente designato dal detenuto.

Preso atto di alcuni inconvenienti comportati dall'inoltro per posta o per corriere, si dispone quanto segue:

1. Le nomine, e soprattutto i cambiamenti del difensore di fiducia, effettuate ai sensi dell'articolo 123 c.p.p. con dichiarazione resa al direttore dell'istituto penitenziario, saranno inoltrate all'autorità giudiziaria procedente immediatamente a mezzo fax.

2. Le LL.SS. richiederanno una volta per tutte agli uffici giudiziari territoriali di primo e secondo grado, competenti nel territorio sul quale insiste l'istituto, l'indicazione dei numeri di fax aperti alla ricezione 24 ore su 24, ai quali possa inviarsi la comunicazione della nomina o del mutamento del difensore.

3. Nel caso che si debba comunicare ad autorità giudiziarie diverse da quelle di cui al punto 2, le LL.SS. richiederanno all'istituto penitenziario insistente sul territorio il numero del fax aperto alla ricezione 24 ore su 24, dell'autorità giudiziaria alla quale debba inviarsi la comunicazione. La direzione interessata corrisponderà tempestivamente alla richiesta.

4. Resta fermo quanto disposto con le lettere circolari 13 aprile e 28 giugno 1999 concernenti le comunicazioni alla Suprema Corte di Cassazione.

5. Nel caso, assai raro, che la variazione del difensore avvenga in relazione ad un procedimento, permanendo il mandato al precedente difensore per altri procedimenti, sarà dato

avviso unicamente all'ufficio giudiziario titolare del procedimento.

6. Nel caso che non emerga con chiarezza quanto previsto dal punto 5, si richiederà al detenuto di specificare il suo intendimento, e si porranno al previsto modello le sue dichiarazioni. Persistendo il dubbio, si contatterà l'autorità giudiziaria che dal fascicolo risulti procedente.

7. La presente circolare ha vigenza immediata.

8. I Provveditori raccoglieranno dagli istituti, entro il 28 febbraio 2000, lo stato dell'adempimento della presente circolare, e ne informeranno con relazione inviata per posta celere, l'ufficio centrale dei detenuti.

Le LL. EE., i Primi Presidenti delle Corti ed i Procuratori Generali, ai quali la presente circolare è inviata per opportuna conoscenza delle presenti direttive di collaborazione e di attenzione alle complesse esigenze organizzative dell'attività giudiziaria, sono cortesemente pregati di voler partecipare la presente ai dipendenti uffici, così da agevolare l'inoltro dei numeri di fax alle richiedenti direzioni degli istituti.

Difensori di detenuti - Nomina e sostituzione - Sollecita comunicazione. *(Circolare n. 576317, in data 14 novembre 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

Di seguito alla circolare 10 gennaio 2000, la progressiva applicazione delle modifiche procedurali introdotte con legge 16 dicembre 1999, n. 479 («legge Carotti») ha posto in luce presso gli uffici del Pubblico Ministero ulteriori conseguenze della ritardata comunicazione della nomina di nuovo difensore agli uffici giudiziari, quando sia fatta così comunicazione a modello 1/P per gli effetti di cui all'art 123 c.p.p..

È perciò, ancora più di prima, necessario assicurare la comunicazione tempestiva delle nomine e dei mutamenti dei difensori da parte dei detenuti, garantendo da parte dei direttori e provveditori la certa esecuzione delle direttive a suo tempo impartite.

Si ritiene utile per l'attività dei servizi matricola, fare uso del seguente quadro delle Autorità giudiziarie procedenti in relazione alla fase di giudizio che interessa il detenuto. L'Autorità procedente deve essere individuata, nel primo grado di giudizio, nel modo che segue:

- durante la fase di convalida dell'arresto e del fermo, ovvero fino all'interrogatorio da parte del giudice per le indagini preliminari successivo all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare: il giudice per le indagini preliminari;
- durante la successiva fase delle indagini preliminari, e fino alla richiesta di rinvio a giudizio: il Pubblico Ministero;
- durante l'udienza preliminare: il giudice dell'udienza preliminare;
- dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio: il giudice del dibattimento.

Su tale classificazione, ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, c.p.p. esiste sufficiente consenso delle Autorità giudiziarie, e l'adozione dei medesimi criteri potrà rendere più sicuro e anche meno oneroso il lavoro di comunicazione via fax regolato dalla circolare 10 gennaio 2000.

Nei casi nei quali non si conosca lo stato del procedimento, si avrà cura di dare notizia al giudice delle indagini preliminari e al Pubblico Ministero, indicati nell'ordinanza di custodia cautelare.

Ad ulteriore specificazione, si segnala che l'incombente di cui all'articolo 415bis c.p.p. (di nuova introduzione), deposito degli atti a chiusura inchiesta nella propria segreteria da parte del Pubblico Ministero deve, a pena di nullità, essere comunicato alla persona indagata ed ai difensori.

I detenuti si sono spesso avvalsi della facoltà di essere interrogati o di cambiare il difensore e la notizia è stata trasmessa al giudice piuttosto che al Pubblico Ministero.

Tali richieste andranno perciò subito inviate al solo Pubblico Ministero procedente, con i modi dettati dalla circolare 10 gennaio 2000.

I provveditori non hanno, al momento, dato adempimento alla disposizione di cui al § 8 della circolare 10 gennaio 2000. Viene perciò loro fissato per l'adempimento il nuovo termine del 31 dicembre 2000.

I primi presidenti e procuratori generali sono pregati di cortese diramazione della presente circolare in tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti.

ESECUZIONE PENALE

Misure cautelari - Richiesta di riesame e trasmissione degli atti. *(Circolare n. 113-2-516(14)/1998-bis, in data 24 giugno 1998, del Ministero G.G., Affari penali, Ufficio I)*

Con l'allegata sentenza n. 232/98, depositata il 22 giugno 1998, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 309, quinto e decimo comma c.p.p., sollevata in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 Costituzione, offrendo però una ricostruzione del procedimento di presentazione della richiesta di riesame e della conseguente trasmissione degli atti differente da quello risultante dalle interpretazioni seguite dalla giurisprudenza e assurte al

rango di «diritto vivente».

La Corte Costituzionale, ritenendo non corrette le premesse argomentative del giudice a quo, secondo cui il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame decorrerebbe dalla ricezione da parte dell'autorità procedente dell'avviso della presentazione del ricorso - sì che l'obbligo di «immediato avviso» a cura del Presidente del Tribunale non sarebbe assistito da alcuna sanzione processuale nell'ipotesi di inadempimento - ha sostenuto che, nel caso di specie, il sistema normativo, sebbene non immune da ambiguità, si presta comunque ad una «lettura» conforme alla Costituzione. In particolare, le finalità perseguite dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, secondo la Corte fanno ritenere che «il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre dalla ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, bensì dal giorno stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'autorità procedente».

Nel motivare l'assunto, la Corte ha posto l'accento sulla circostanza che l'«immediato avviso» non costituisce un adempimento provvisto di una sua autonoma funzione processuale, alla stregua cioè di un nuovo atto della sequenza procedimentale delineata nelle norme in questione, ma rappresenta solo la condizione materiale capace di permettere all'autorità procedente di adempiere all'obbligo di trasmissione degli atti. Ne deriva che l'immediatezza dell'avviso si risolve nell'assenza di un intervallo di tempo giuridicamente rilevante tra la presentazione della richiesta e l'avviso dell'avvenuta presentazione, così che risulta possibile affermare la giuridica coincidenza dei due momenti.

L'interpretazione della Corte Costituzionale potrebbe produrre gravi conseguenze nella prassi applicativa; si reputa quindi opportuno segnalare la decisione per consentire agli uffici di approntare le necessarie misure operative.

Va richiamata l'attenzione dei funzionari e degli addetti alle cancellerie sulla circostanza che il termine perentorio di cinque giorni, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione degli atti, decorre dalla data di presentazione della richiesta di riesame: ciò impone che non vi siano apprezzabili soluzioni di continuità tra la presentazione dell'impugnativa e l'avviso dell'avvenuta presentazione. Il mancato rispetto del termine è infatti sanzionato con la perdita di efficacia della misura coercitiva.

A questo proposito, la Corte Costituzionale ha chiarito che, nei casi di ricorso spedito a mezzo posta ovvero presentato nei luoghi indicati nell'articolo 582, terzo comma c.p.p., «ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del Tribunale del riesame».

È utile ricordare che la formulazione e l'inoltro dell'avviso non sono sottoposti ad uno speciale regime di forma. Al contrario, si tratta di atti a forma libera, costituiti da meri adempimenti materiali, i quali non richiedono uno specifico intervento del Presidente del Tribunale del riesame, che però, in via generale, deve curarne l'espletamento.

Di conseguenza, l'avviso potrà essere dato in qualsiasi modo, utilizzando i sistemi di comunicazione più opportuni e soprattutto più rapidi, compresi quelli che si avvalgono di forme di trasmissione via cavo (quale il telefax): quel che rileva è il conseguimento dello scopo, vale a dire l'effettiva, tempestiva partecipazione della notizia.

Si segnala, infine, che l'interpretazione della Corte, se recepita, dispiegherà effetti anche sui procedimenti pendenti in seguito a ricorso per riesame; ne deriverà, infatti, la caducazione delle misure cautelari quando sia già decorso il termine di cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che siano stati trasmessi gli atti da parte dell'autorità procedente.

Al fine di porre il P.M. nella condizione di poter tempestivamente assumere le iniziative che riterrà necessarie, conviene richiamare il contenuto della circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 12 giugno 1998 (protocollo n. 62433-808/98), nella parte in cui si prescrive alle cancellerie presso il giudice che dispone la scarcerazione di comunicare il relativo provvedimento alla segreteria del P.M. presso il giudice competente in ordine alle misure cautelare - individuabile a norma dell'articolo 91 disp. att. c.p.p. - e alla Polizia del luogo in cui avviene la scarcerazione contestualmente alla trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto di custodia o ad uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 98, secondo comma, disp. att. c.p.p., a seconda che l'imputato si trovi ristretto in carcere o in un luogo di cura ovvero agli arresti domiciliari.

Si rappresenta la necessità che siano impartite le opportune direttive organizzative perché siano prese le misure in precedenza indicate e se ne curi l'osservanza.

Reati finanziari - Riscossione di pene pecuniarie e spese. (Circolare n. 170/D, in data 16 giugno 1997, del Mia.
Finanze, Direzione cento, Servizi doganali)

Alcuni Uffici hanno chiesto di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, all'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali concernenti la sola pena della

multa per reati finanziari debba provvedere la Cancelleria del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 181 disp. att. c.p.p. E se tale competenza, ai sensi del successivo articolo 260, possa essere estesa anche ai provvedimenti emessi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ovvero, se, come per il passato, vi debba provvedere l'Amministrazione.

Al riguardo, la scrivente ha ritenuto opportuno interessare l'Avvocatura Generale dello Stato la quale, con consultazioni del 1° febbraio 1997, n. 15334-5 e del 6 maggio 1997, n. 62272-CS-2512/97-357, ha precisato che il richiamato articolo 181 disp. att. c.p.p. vigente non ha abrogato le previgenti norme che attribuivano ad organi dell'Amministrazione finanziaria la riscossione delle pene pecuniarie criminali relative a reati finanziari (e quindi anche a reati in materia doganale), nonché la riscossione delle spese del relativo processo penale.

Il suddetto organo legale ha, altresì, affermato che le pene pecuniarie e le spese di giustizia sono entrate di natura patrimoniale dello Stato e non tributarie e, quindi, non può procedersi alla loro riscossione mediante ruolo.

Infine, è stato sottolineato che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 660, terzo comma, c.p.p., unico organo competente a concedere rateizzazione della pena pecuniaria (non disposta in sentenza) o differimento di pagamento, è il giudice del dibattimento od il Magistrato di Sorveglianza e ciò anche quando si tratti di pena afferente ad un reato tributario.

Di conseguenza, per effetto delle indicazioni contenute nei suddetti pareri, gli Uffici doganali, ricevuta dall'ufficio di Cancelleria del Tribunale competente la sentenza definitiva che condanna il convenuto alla pena pecuniaria con allegata la nota spese di giustizia, dovranno direttamente procedere alla riscossione delle relative somme mediante notifica o dell'estratto della sentenza in forma esecutiva o del decreto unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione.

Qualora il debitore non adempia alla propria obbligazione nel termine indicato, sarà attuata la procedura di cui all'articolo 39, quinto comma, legge n. 689/81.

Nel caso in cui gli Uffici doganali incaricati della riscossione siano nella impossibilità di procedere all'esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, dovranno tempestivamente darne comunicazione al P.M. competente, affinché questi possa procedere ai sensi dell'articolo 660, secondo comma, c.p.p., attuando la procedura prevista dall'articolo 102 della citata legge n. 689/81.

Prescrizione per la pena pecuniaria e per la sanzione sostitutiva a seguito di conversione. (Nota n. 433/99/U, in data 8 febbraio 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili)

Dall'Ufficio di Sorveglianza di .., con nota del 20 aprile 1998 sono stati posti, in sintesi, i seguenti quesiti:

a) quale sia l'incidenza del maturarsi del termine di prescrizione delle pene pecuniarie con riferimento alla fase dell'instaurazione di un valido procedimento di sorveglianza; b) se la maturazione del termine di prescrizione della pena si ponga quale limite assoluto, salva l'ipotesi prevista dall'articolo 660 c.p.p., terzo comma, ultima parte, all'esecuzione di sanzioni sostitutive disposte a seguito di conversione di pene pecuniarie; c) quale sia l'organo competente a sollevare l'incidente di esecuzione per la declaratoria della prescrizione.

Con riferimento alle indicate problematiche, si rileva, preliminarmente, che i quesiti posti concernono l'interpretazione di norme giuridiche la cui interpretazione ed applicazione è rimessa all'esclusiva valutazione del giudice, sulla quale nessuna influenza o, ancor meno, direttiva può manifestare questa Amministrazione.

Ad ogni buon conto si osserva che il termine di prescrizione delle pene pecuniarie, nonché le ipotesi di diversa decorrenza del detto termine, sono stabilite dagli articoli 172, 173 c.p. e 111, legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. articolo 85, D.M. 28 giugno 1866).

A parere di questo Ufficio il maturarsi del termine di prescrizione delle pene pecuniarie è, certamente, rilevante sull'avvio della procedura di conversione delle stesse, essendone necessaria la sussistenza nel momento in cui se ne chiede la conversione.

Da quanto detto, consegue che la conversione non è più possibile quando le pene pecuniarie si sono estinte per prescrizione.

E da tener presente, che ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, non bisogna tener conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita ai sensi dell'articolo 660, terzo comma, c.p.p..

Con riferimento all'eventuale interruzione del termine di prescrizione della pena, deve rilevarsi che, a parere di questa Direzione, l'emissione del provvedimento di conversione del magistrato di sorveglianza ne costituisce causa di interruzione della prescrizione. Come noto, infatti, il termine di prescrizione delle pene non è soggetto né a sospensione, né ad interruzione.

Tali conclusioni sono state condivise anche dalla Direzione Generale degli Affari Penali con la nota protocollo n. 128-24-1009 del 17 dicembre 1998, la quale tra l'altro rileva che la legge n. 689/81 tace in ordine alla prescrivibilità delle sanzioni sostitutive, con ciò lasciando supporre che valga, per queste, il regime giuridico dettato con riguardo alla sanzione sostituita. Pertanto, deve

ritenersi che la sanzione sostitutiva, seguendo in tutto e per tutto la sorte della sanzione sostituita, debba essere eseguita entro i termini in cui avrebbe dovuto esserlo quest'ultima.

La medesima Direzione osserva, inoltre, che «diversa conclusione si potrebbe giungere nel solo caso in cui il procedimento di conversione sia stato attivato dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 102, legge n. 689/81 (insolubilità del condannato), e a condizione di ritenere che la conversione in sanzione sostitutiva rappresenti essa stessa una forma di esecuzione della pena pecuniaria. Venendo allora meno l'ovvio presupposto da cui muove il decorso del termine di prescrizione (l'inattività dello Stato), potrebbe convenirsi con la Corte di Appello di ... laddove, nell'allegata nota, ritiene che il provvedimento che dispone la conversione costituisca atto interruttivo alla prescrizione».

Infine, si rileva che a norma dell'articolo 676, terzo comma, c.p.p., la competenza ad accertare l'estinzione della pena spetta al giudice dell'esecuzione, il quale può dichiararla anche d'ufficio e, quindi, su richiesta della Cancelleria che ne abbia notizia.

Provvedimenti della sorveglianza - Esecuzione – Competenza. *(Circolare n. 352115971, in data 7 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

In considerazione delle difficoltà operative venutesi a creare nella concreta attività di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di scarcerazione di persone ristrette si è posta l'esigenza di garantire una uniformità di indirizzo ed orientamento sul territorio nazionale.

Premesso che l'Amministrazione penitenziaria non ha titolo per trattenere una persona a fronte di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che ne disponga la scarcerazione, questo Ufficio Centrale dispone che le LL.SS. si attengano a quanto di seguito.

1) Nel caso in cui il provvedimento di scarcerazione non provenga dal pubblico ministero, ma dal giudice legittimato (monocratico o collegiale) l'ordine di scarcerazione è eseguito senza indugio.

2) Nel caso in cui la legge preveda espressamente un ordine di scarcerazione proveniente dal pubblico ministero, a quest'ultima Autorità giudiziaria le LL.SS. dovranno rivolgersi per chiedere il provvedimento di scarcerazione.

3) Se non è possibile reperire il pubblico ministero competente o se il pubblico ministero reputa di non dover emettere ordine di scarcerazione, si eseguirà il provvedimento del giudice, dando atto della ricerca effettuata o della risposta negativa ricevuta.

4) Nel caso in cui il provvedimento di scarcerazione sia privo di elementi essenziali (cioè provenga da un soggetto privo di legittimazione o infine presenti caratteri di anomalia tali da non poter essere neppure identificato), lo stesso non potrà essere direttamente eseguito, ma le SS. LL. rivolgeranno all'Autorità giudiziaria che ha apparentemente emesso il provvedimento di scarcerazione al fine di ottenere i necessari chiarimenti.

Esecuzione penale - Sentenza di condanna a pena detentiva e pecuniaria per contrabbando. *(Nota n. 649/2001/U, in data 21 febbraio 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)*

Come riferimento alla problematica di cui all'oggetto, sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla materia in oggetto a seguito di divergenze interpretative sorte con il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, circa l'individuazione dell'Amministrazione competente per l'attività di recupero della pena pecuniaria e delle spese di giustizia conseguenti a sentenza di condanna per reati finanziari, non connessi con reati comuni, nell'ipotesi in cui tale pena pecuniaria sia congiunta a pena detentiva.

In merito, si ritiene che l'ufficio competente al recupero della pena pecuniaria e delle spese di giustizia conseguenti a sentenza di condanna per reati finanziari non connessi con reati comuni, nell'ipotesi in cui tale pena pecuniaria sia congiunta a pena detentiva, sia la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile.

In tal senso si è anche espresso il Ministero delle Finanze, Direzione generale delle dogane, con le circolari n. 38 del 10 marzo 1958 e n. 519 del 7 luglio 1972.

Del resto a tale conclusione porta anche la considerazione che, di norma, l'attività volta alla riscossione delle pene pecuniarie ed al recupero delle spese processuali accede all'esecuzione del provvedimento divenuto irrevocabile e spetta, quindi, all'ufficio giudiziario competente ad essa e non vi è dubbio alcuno che la competenza in ordine all'esecuzione delle pene detentive spetti all'ufficio giudiziario e non al Dipartimento delle dogane.

Infine, appare evidentemente inopportuna una prassi amministrativa che applichi la pena stabilita da un'unica sentenza per una stessa violazione attraverso gli organi di due diversi Ministeri.

Le indicate considerazioni sono state condivise anche dall'Ispettorato con nota protocollo n. 1191Q/2000- 4021 del 15 giugno 2000.

Esecuzione di provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza comportanti la dimissione del condannato. *(Circolare 25 settembre 2003, n. 21 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)*

Di recente si è registrata la presenza di una prassi alquanto diffusa secondo la quale, una volta emessi dai Tribunali di Sorveglianza i provvedimenti di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, gli stessi non ricevono da parte delle direzioni d'istituto pronta ed immediata esecuzione ma vengono subordinati all'emanazione, da parte del Pubblico Ministero, che cura la relativa esecuzione, di un provvedimento di scarcerazione ai sensi dell' articolo 659 c.p.p..

Al riguardo occorre osservare che, il nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, D.P.R. 230/2000, pur se con espressioni non omogenee, considera le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza de quibus provvedimenti immediatamente esecutivi.

In particolare si sottolinea che:

- l'articolo 97 del D.P.R. n. 23012000 trattando dell'affidamento in prova al servizio sociale, al primo comma precisa esplicitamente che, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza «immediatamente esecutiva», deve essere trasmessa in copia alla direzione dell'istituto in cui si trova il condannato detenuto per la sua liberazione;

- l'articolo 100 del D.P.R. 230/2000 definisce, seppure per inciso (primo comma), la misura della detenzione domiciliare come «provvedimento esecutivo

- l'articolo 101 prevede, infine, al primo comma che «d'ordinanza di ammissione alla semilibertà esecutiva

salva l'ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al settimo comma dell'articolo 666 c.p.p., è inviata, in copia, dalla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza al l'Ufficio di Sorveglianza e alle direzioni dell'istituto penitenziario e dei centri di servizio sociale». Con ciò lasciando intendere che nessun onere grava sulla direzione dell'istituto circa la richiesta di esecutività, che sembra posta invece a carico dell'Ufficio di Sorveglianza che deve inviare alla direzione stessa un'ordinanza già esecutiva.

Tanto rappresentato, la richiesta al Pubblico Ministero di un provvedimento di scarcerazione nei casi di cui si tratta appare priva di supporto normativo. Al riguardo, va osservato che la stessa richiesta di scarcerazione al Pubblico Ministero non trova fondamento neanche nell'articolo 659, primo comma, c.p.p. in quanto l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà, non costituiscono provvedimenti di scarcerazione, ma di prosecuzione dell'esecuzione della pena in regime diverso.

L'intervento del Pubblico Ministero deve pertanto intendersi escluso.

Tale interpretazione della norma trova conferma anche nella parte sesta, primo paragrafo, della «Relazione al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà», approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 dove a commento dell'articolo 97 si legge: «L'ordinanza deve essere subito trasmessa in copia per l'esecuzione, da parte della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, alla direzione dell'istituto di pena in cui l'interessato si trova per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni stabilite con la stessa ordinanza. Si chiarisce che, non essendovi scarcerazione in senso proprio in quanto l'esecuzione della pena prosegue in regime diverso, non ricorre l'applicazione dell'articolo 659, primo comma, c.p.p. ed è escluso l'intervento, ivi previsto, del Pubblico Ministero per l'esecuzione del provvedimento».

L'immediata esecutività dell'ordinanza prevista per il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale va estesa anche alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, così come si ricava dalla lettura dell'articolo 100 e dell'articolo 101, che, rispettivamente all'ottavo comma e al nono comma, richiamano in quanto compatibili le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 97.

Al fine di evitare possibili ingiustificate protrazioni del regime di custodia in carcere, pertanto, le SS.LL si atterranno a quanto di seguito disposto.

Le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza che dispongono nei confronti del condannato detenuto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la semilibertà, andranno eseguite, a seguito del la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza.

Al la Procura generale e alla Procura della Repubblica sarà richiesto di provvedere alla successiva determinazione del fine pena, aggiornando la posizione giuridica e recependo le tempestive comunicazioni dell'adozione dei provvedimenti del Tribunale e dell'avvenuta esecuzione delle misure alternative.

Diverse determinazioni delle Autorità giudiziarie in parola saranno tempestivamente segnalate a questa sede.

Esecuzione delle pene accessorie nei confronti dei collaboratori di giustizia. *(Nota Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia, protocollo n. 128-14-133 (2004)/3042/O4 del 29 luglio 2004)*

In risposta al quesito proposto con nota n. 2/2004 Reg. quesiti del 14 luglio 2004 si rappresenta quanto segue. Si chiedeva di specificare le modalità di esecuzione delle pene accessorie inflitte ai collaboratori di giustizia. Come opportunamente già indicato nella nota allegata al quesito, l'articolo 662 del c.p.p., stabilisce che "per l'esecuzione delle pene accessorie il Pubblico Ministero, fuori dai casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale (interdizione legale e decadenza delle potestà genitoriali) trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati indicando le pene accessorie da eseguire". E' indubbio che tra "gli altri organi interessati" debba farsi rientrare anche il servizio centrale di protezione. L'esecuzione della pena accessoria attraverso il servizio centrale di protezione appare necessario sia nel caso che il collaboratore abbia modificato le proprie generalità sia nell'ipotesi in cui non vi abbia invece provveduto. Nell'un caso e nell'altro infatti solo il Servizio Centrale di Protezione (oltre che la Commissione Centrale) sarà a conoscenza del domicilio protetto.

Quanto poi alle modalità di esecuzione della pena accessoria, deve ritenersi che trovi ancor oggi piena applicazione l'articolo 3 comma 5 del decreto legislativo 119/1993 che prevede che tutti i dati relativi alla persona protetta siano iscritti in un apposito registro (il cui contenuto è stato di recente specificato ed ampliato con il D.M. n. 161 del 23 Aprile 2004) ove risulteranno sia le vecchie che le eventuali nuove generalità e la cui tenuta è affidata ad un funzionario del Ministero dell'Interno. Il Pubblico Ministero trasmetterà quindi l'estratto della sentenza con la pena accessoria da eseguire al servizio centrale di protezione che, a sua volta, provvederà ad informarne l'ufficio tenutario del registro che provvederà a compiere le necessarie annotazioni. Resta solo da ricordare che col sopra richiamato Regolamento del Ministero dell'Interno n. 161 del 23 Aprile 2004, adottato in attuazione dell'articolo 19 della Legge n. 45 del 2001, sono state disciplinate le speciali misure di protezione prevedendosi un nuovo procedimento per la formulazione della proposta e la successiva adozione. Tale regolamento non ha tuttavia determinato alcuna modificazione del procedimento di cambiamento delle generalità: l'articolo 14 del DM 161/2004 infatti richiama il Decreto legislativo n. 119 del 1993. Ai sensi dell'articolo 17 inoltre il servizio centrale di protezione (in persona del direttore o di persona da lui designata) continua ad essere l'autorità incaricata ad inoltrare le richieste ed ogni genere di informazioni che riguardi il collaboratore anche in caso di cambiamento delle generalità. Il servizio centrale di protezione funziona infine da tramite (ai sensi dell'articolo 17 comma 5) tra il Casellario Giudiziale e l'Ufficio del Casellario presso il Tribunale di Roma ove sono custoditi i dati con le nuove generalità.

Determinazione e modifica del termine di durata delle misure cautelari personali nei casi di concorso di ordine di esecuzione di condanna definitiva *(Nota protocollo 0080136.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio del Direttore Generale del 07/06/2010)*

A questo Ministero è stato posto quesito sulla tematica in oggetto, al fine di chiarire se l'indicazione e l'aggiornamento delle date di estinzione delle misure cautelari personali per decorso dei termini di durata massima di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p. competano all'Autorità Giudiziaria o alle direzioni degli istituti penitenziari ovvero al personale incaricato dell'esecuzione e della vigilanza. con particolare riguardo ai casi di concorso di provvedimenti emessi in fase di esecuzione.

L'occasione è utile per procedere ad un esame complessivo delle norme di riferimento, considerata la portata generale della questione e tenuto conto che le precedenti determinazioni ministeriali sono assai risalenti nel tempo, essendo intervenute in un'epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Il quesito attiene al controllo sulla durata delle misure cautelari personali. con particolare riguardo alle connessioni con eventuali procedimenti di esecuzione per condanne definitive, in relazione ai quali gli articoli 655 segg. c.p.p. e 28 e 29 disp. reg. c.p.p. dettano disposizioni specifiche, che attribuiscono al pubblico ministero il compito di curare l'esecuzione. procedendo agli adempimenti necessari per calcolare l'entità della pena da espiare e fissando conseguentemente la data iniziale e finale dell'espiazione, con tutte le rettifiche che possono discendere da eventi successivi (quali, ad esempio, la sopravvenienza di ulteriori condanne definitive, la revoca di pene sospese condizionalmente, la concessione della liberazione anticipata, l'applicazione dell'indulto, la depenalizzazione di taluni illeciti, le decisioni del giudice dell'esecuzione sulla continuazione, ecc.),

La problematica assume rilevanza in una variegata serie di ipotesi, che abbracciano le possibili interferenze tra ordini di esecuzione di condanne irrevocabili e misure cautelari personali, con evidenti, problematici risvolti in relazione sia al momento iniziale dell'espiazione della pena definitiva sia alla decorrenza e alla durata del provvedimento cautelare (detentivo o non detentivo), anche con riguardo alla causa di estinzione previsti dall'art. 300, comma 4, c.p.p., nei casi in cui una pena detentiva sia stata

inflitta con sentenza non definitiva nei confronti di imputato già detenuto per il fatto oggetto del procedimento.

Si tratta, peraltro, di materia di particolare delicatezza, dovendosi scongiurare il rischio di detenzioni senza titolo e di liberazioni non dovute come conseguenza di calcoli errati.

In termini generali, spetta sempre al giudice competente per il provvedimento cautelare personale (individuato a norma degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. Att. c.p.p.) stabilire ed indicare preventivamente il termine massimo di durata dello stesso, considerando (oltre al caso di cui all'articolo 292, comma 2, lett. d») la fase in cui si versa ed il reato per il quale il titolo è stato emesso, nonché comunicare all'Amministrazione penitenziaria o alla polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione la data - allo stato - della scarcerazione o di perdita di efficacia della misura non detentiva per le successive annotazioni e l'aggiornamento della posizione giuridica.

Ciò detto, preme sottolineare la necessità di intervenire con attenzione e tempestività massime in tutti i casi in cui il termine finale della misura cautelare personale subisca variazioni per qualsiasi ragione.

A questo riguardo si richiamano i rapporti tra misure cautelari e sentenze definitive di condanna, disciplinati dagli articoli 297, comma 5, e 298 c.p.p., e fortemente condizionati dalla compatibilità o meno del regime esecutivo dei provvedimenti concorrenti. E, invero, la sospensione della misura cautelare non ha alcun effetto ai fini della determinazione della sua durata ogni qual volta preesista o si sovrapponga un ordine di esecuzione che sia compatibile con il regime del provvedimento cautelare, il quale, a queste condizioni ed a questi fini, mantiene piena autonomia ed indipendenza.

Ne discende che:

- a norma dell'articolo 297, comma 5, c.p.p., qualora una misura cautelare detentiva venga eseguita nei confronti di chi sia già detenuto in espiatione di condanna definitiva o internato per una misura di sicurezza, il termine di durata della misura cautelare - considerata la compatibilità tra le tipologie di provvedimenti restrittivi - decorrerà comunque dal momento della notifica dell'ordinanza. Qualora, invece, la misura cautelare sia di tipo non detentivo - mancando la predetta compatibilità - il termine inizierà o riprenderà a decorrere dal momento della scarcerazione.

- a norma dell'articolo 298, commi 1 e 2, c.p.p., ove una persona sia sottoposta alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari (stante il disposto dell'articolo 284, comma 5, c.p.p.), l'eventuale sopravvenienza di un ordine di carcerazione, che - previa dichiarazione di fungibilità (articolo 657 c.p.p.), imputi all'esecuzione anche la custodia cautelare in corso - comporterà la sospensione della misura soltanto nel senso di attribuire prevalenza al titolo definitivo quale causa di privazione della libertà personale e di impedire che lo stesso periodo di detenzione possa essere imputato anche ad altro titolo, senza però sortire alcun effetto sul computo del periodo di durata massima della misura cautelare, da calcolarsi sempre e soltanto ai sensi dell'articolo 303 c.p.p., con riferimento al reato attribuito ed alla fase della procedura. Ove, invece, l'espiatione della pena debba avvenire in regime di misure alternative alla detenzione, la misura cautelare detentiva, tenuto conto della non compatibilità tra i provvedimenti concorrenti, proseguirà il suo corso e sarà l'esecuzione della pena a decorrere successivamente (salvi gli sviluppi indotti da eventuali determinazioni della magistratura di sorveglianza).

Discorso in parte diverso vale, invece, per l'indicazione del termine di esecuzione della pena inflitta con sentenza non definitiva emessa nei confronti di persona detenuta per il fatto oggetto del processo. In tal caso, infatti, l'esistenza (preesistente o sopravvenuta) di un ordine di esecuzione, se non è idonea - come detto - a dilatare il termine massimo della misura cautelare compatibile con esso, ha, tuttavia, l'effetto di impedire che la detenzione in corso venga attribuita cumulativamente sia al titolo provvisorio sia a quello definitivo. Ne consegue che la data di estinzione della misura, a norma dell'articolo 300, comma 4, c.p.p., dovrà essere calcolata scorpendo il periodo imputato all'esecuzione della condanna passata in giudicato risultante dalla posizione giuridica e dallo stato di esecuzione e fatto salvo soltanto lo spirare del termine di fase in un momento anteriore, secondo i principi già enunciati.

Dopo il passaggio in giudicato della condanna, spetterà all'ufficio del pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 c.p.p. determinare la pena complessiva da espiare, provvedendosi ove ne ricorrano le condizioni - ad emettere provvedimento di cumulo a norma dell'articolo 663 c.p.p. ..

Quanto sin qui osservato, peraltro, riflette pienamente l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle norme di legge in questione:

Sez 1, sentenza n.6066 del 14.11.1999: "Ai fini di cui all'articolo300, comma 4, c.p.p. secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo della durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiatione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiatione opera soltanto nei limiti di cui all'articolo297. comma 5. c.p.p. e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare".

Sez, V, sentenza n. 4941 del 7.11 .1997: "In tema di compatibilità tra custodia cautelare e detenzione, il criterio stabilito dall'articolo 297 comma 5 cod. proc. penali, ai fini della decorrenza dei termini di custodia cautelare in costanza di detenzione per altro titolo, è richiamato dall'articolo 298 comma I cod. proc. penali per escludere la sospensione della misura cautelare in atto, quando sopravvenga un ordine di carcerazione. La compatibilità è determinata dalla natura della misura cautelare e deve perciò ritenersi

che la misura degli arresti domiciliari sia compatibile con l'espiatione della pena; infatti sia l'esecuzione di un ordine di carcerazione che il provvedimento di arresti domiciliari privano la persona della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo in cui è ristretta. Né l'incompatibilità può derivare da prescrizioni collaterali alla misura cautelare. che ne segnano esclusivamente le modalità esecutive, quali il permesso di recarsi in determinate ore del giorno per terapia riabilitativa presso il 5ERT, dal momento che esse non ne mutano la natura e gli effetti. Difatti la persona agli arresti, nel tempo limitato in cui deve trovarsi presso il centro riabilitativo, incluso quello necessario per gli spostamenti, si ritiene agli arresti anche se in diverso luogo mentre, ove non vi si rechi, si sottrae alla misura. "

Deve quindi concludersi che, fino al passaggio in giudicato della sentenza. è compito del giudice che procede, in relazione alla concreta situazione, determinare il termine massimo di efficacia della misura cautelare e provvedere ai successivi aggiornamenti.

Nessuna determinazione, infatti. può competere in quest'ambito all'Amministrazione penitenziaria o all'autorità competente per l'esecuzione delle misure cautelari non definitive o delle condanne definitive da espiare in ambiente non carcerario, le quali hanno il diverso compito di annotare i provvedimenti adottati e di aggiornare le relative posizioni giuridiche, comunicando all'Autorità Giudiziaria le eventuali situazioni sopravvenute che comportino la modifica dei termini in precedenza stabiliti.

Pubblicazione delle sentenze sul sito www.giustizia.it (Nota Protocollo 0052634.U dell'11 novembre 2009 del Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro)

La legge 18 giugno 2009 n. 69, come noto, all'articolo 45 comma 16, recante modifiche dell'articolo 120 primo comma c.p.c., stabilisce che: "Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, ... il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati" .

L'articolo 67 comma 1 della stessa legge, modificando l'articolo 36 del codice penale ("pubblicazione della sentenza penale di condanna"), prevede la possibilità che il giudice possa disporre la pubblicazione della sentenza penale di condanna nel "sito internet del Ministero della giustizia".

Di talché, laddove si dovesse dare esecuzione alla pubblicazione delle decisioni sul sito internet di questo Ministero, occorre tenere presente che il testo da pubblicare deve essere redatto in un singolo file formato .doc, da allegare ad una e-mail indirizzata a pubblicazione.sentenze@giustizia.it. avente ad oggetto rispettivamente "articolo 67 L. 69/2009 - Pubblicazione della sentenza penale di condanna (articolo 36 c.p.)" ovvero "articolo 45 L. 69/2009 - Pubblicità delle decisioni di merito (articolo 120 c.p.c.)" e contenente l'indicazione della data di inizio e di fine della pubblicazione nel sito.

Affinché la pubblicazione aderisca alla prescrizioni della legge Stanca n. 4/2004, il file non deve contenere sottolineature (che verranno automaticamente convertite in grassetto) e tabelle di layout, ben potendo, per contro, contenere caratteri in grassetto e corsivo, paragrafi centrati, paragrafi giustificati e tabelle di dati.

Tanto si rappresenta con preghiera di assicurare la massima diffusione.

Compiti di traduzione di soggetti internandi. (Circolare 18 marzo 2010, n. 041155/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)

È stato recentemente portato all'attenzione di questa Direzione generale un contrasto interpretativo in ordine alla competenza ad eseguire la consegna presso la struttura designata di persone libere nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di applicazione di misura di sicurezza detentiva.

Si è, infatti, dubitato che l'incombente rientri tra i compiti del nucleo traduzioni e piantonamenti della Polizia penitenziaria, avanzandosi la tesi che esso rientri, invece, tra le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza. Al riguardo, si reputa opportuno richiamare il quadro normativo che regola la procedura in oggetto:

-l'articolo 42-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 definisce in termini generali le traduzioni come «attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale». Il successivo secondo comma attribuisce al corpo di Polizia penitenziaria la competenza ad eseguire la traduzione dei detenuti e degli internati adulti;

- l'articolo 1 del D.M. 11 aprile 1997 del Ministro della giustizia disciplina la cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato al corpo di Polizia penitenziaria. Il successivo articolo 2 detta disposizioni specifiche relative a situazioni particolari, attribuendo espressamente al corpo di Polizia penitenziaria un'ampia gamma di competenze ulteriori (piantonamento in luoghi di ricovero o cura esterni alle strutture penitenziarie ed eventuale trasferimento in carcere; traduzioni da e per i luoghi di arresti domiciliari o di detenzione domiciliare). Sono state espressamente sottratte alla Polizia penitenziaria le attività di piantonamento e traduzione che si effettuino nei casi di giudizio direttissimo da tenersi a norma dell'articolo 558 c.p.p.;

- l'articolo 659, secondo comma, c.p.p. dettando le disposizioni relative all'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca, prescrive che «il Pubblico Ministero comunica in copia il provvedimento (del giudice di sorveglianza) all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato».

L'articolo 659, secondo comma, c.p.p. non stabilisce, pertanto, alcuna competenza in ordine agli incombeni necessari per effettuare l'internamento. La disposizione in parola si limita a prescrivere che il Pubblico Ministero comunichi il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza, senza distinguere tra misure detentive e non detentive, provvedimenti impositivi di un obbligo ovvero di revoca o di attenuazione di misure preesistenti. Nella parte finale del testo viene previsto, quando è il caso, che debba essere emesso ordine di esecuzione per la consegna o la liberazione dell'interessato.

Appare chiaro che la disciplina codicistica è diretta unicamente ad enunciare i compiti e gli incombeni del Pubblico Ministero, senza offrire alcuna indicazione per la determinazione di quale organismo di Polizia giudiziaria debba procedere alla consegna della persona sottoposta alla misura di sicurezza detentiva all'istituto designato, previa traduzione.

Al riguardo risulta decisivo il citato articolo 42-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale definisce «traduzione» qualsiasi attività di accompagnamento coattivo da un luogo ad un altro di soggetti «comunque in condizione di restrizione della libertà personale».

Non vi è dubbio che il destinatario di un ordine di consegna emesso dal Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 659, secondo comma, c.p.p. per dare esecuzione ad una misura di sicurezza detentiva applicata dalla magistratura di sorveglianza, sia privato della libertà personale dal momento stesso in cui viene sottoposto al fermo volto al successivo internamento.

Nel caso, quindi, che la struttura designata per l'esecuzione della misura di sicurezza si trovi in località diversa da quella dove l'interessato è stato catturato in esecuzione dell'ordine del Pubblico Ministero, il successivo trasferimento non può che essere qualificato come «traduzione», spettante alla Polizia penitenziaria a norma dell'articolo 1 del D.M. 11 aprile 1997, a nulla rilevando - per le ragioni esposte - che nel corpo del testo si faccia riferimento agli «internati» e non anche espressamente agli «internandi». Si prega di voler portare la presente nota a conoscenza degli uffici requirenti dei rispettivi distretti.

Informazione sull'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale di stranieri.

(Circolare 23 marzo 2010, n. 042893/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)

Di recente autorità diplomatiche estere hanno richiesto a questa Direzione generale informazioni riguardanti la detenzione, anche in stato di custodia cautelare, di cittadini stranieri in Italia: in particolare, i nominativi delle persone detenute, il luogo di detenzione, i reati oggetto del provvedimento coercitivo.

Al riguardo, al fine di assicurare la completa osservanza della legge vigente, si rammenta che gli articoli 2, settimo comma, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 stabiliscono a carico dell'Autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un cittadino straniero venga sottoposto ad un qualsiasi provvedimento in materia di libertà personale, salvi i casi di esigenze di tipo umanitario ivi previste ovvero di espressa dichiarazione contraria da parte dell'interessato.

L'informazione dovrà essere, pertanto, immancabilmente fornita, salvo che si tratti di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari (articolo 2, settimo comma, citato) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione dell'interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali (articolo 4 citato).

Le disposizioni in questione rafforzano, invero, quanto era stato già previsto dall'articolo 36, primo comma, lettera b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 relativamente alla comunicazione «senza indugio» all'autorità consolare dell'arresto del cittadino straniero nel caso questi ne faccia domanda.

Provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri. (Nota del

Ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia penale, n. 8567.U del 20 gennaio 2012)

Con nota del 22/3/2010 - di cui si acclude copia - questa Direzione Generale ha richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessità di dare puntuale attuazione alla normativa nazionale in materia di obblighi di informazione dell'Autorità diplomatica o consolare dello Stato di cittadinanza, nel caso di esecuzione di un qualsiasi provvedimento limitativo della libertà personale adottato nei confronti di un cittadino straniero.

Poiché sono recentemente pervenute ulteriori doglianze concernenti l'asserita omissione delle suddette comunicazioni, si pregano le SS.LL. di voler nuovamente sensibilizzare gli Uffici giudicanti e requirenti dei

rispettivi distretti perché, nel caso di esecuzione di provvedimenti restrittivi a carico di stranieri, si dia corso agli adempimenti indicati nell'allegata nota del 22/3/2010

Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti dei cittadini stranieri.

(Circolare m_dg. DAG 11.12.2013.0166815.U in data 11 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale)

Poiché recentemente si è verificato che Paesi esteri, attraverso le autorità diplomatiche, abbiano lamentato di non essere state informate, in talune sedi, di provvedimenti coercitivi adottati nei confronti di loro cittadini, si rammenta quanto già oggetto della nota circolare di questa Direzione Generale protocollo DAG 42893 del 22 marzo 2010.

Gli articoli 2, comma 7, Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 4 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 stabiliscono a carico dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un cittadino straniero venga sottoposto ad un qualsiasi provvedimento in materia di libertà personale, salvi i casi di esigenze di tipo umanitario ivi previste ovvero di espressa dichiarazione contraria da parte dell'interessato.

L'informazione dovrà essere, pertanto, fornita immancabilmente, salvo che si tratti di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari (articolo 2, comma 7, cit.) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione dell'interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali (articolo 4 cit.).

Le disposizioni in questione rafforzano quanto era stato già previsto dall'articolo 36, comma 1, lett. b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 10 dicembre 1964 relativamente alla comunicazione "senza indugio" all'autorità consolare dell'arresto del cittadino straniero nel caso questi ne faccia domanda.

ESPULSIONE DI STRANIERI

Espulsione di immigrati stranieri - Modifica della normativa. *(Circolare 21 febbraio 2003, n. 0130228 del MIA Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)*

Con riferimento alla tematica evidenziata in oggetto, si segnalano alle SS.LL. alcune difficoltà che potrebbero verificarsi in occasione dell'esecuzione del provvedimento della espulsione alternativa alla pena, previsto dall'articolo 15, sesto comma, della legge 30 luglio 2002, n. 189, che modifica la normativa in materia di immigrazione.

L'espulsione alternativa alla detenzione è disposta dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate dall'articolo 13, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (cioè nei confronti dello straniero, passibile di un provvedimento di espulsione amministrativa disposto dal prefetto), quando ricorrono le due circostanze:

a) che la pena detentiva anche residua, non sia superiore a due anni: b) che la condanna non riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 404, secondo comma, lettera a), c.p.p. ovvero i delitti previsti dallo stesso testo unico sulla immigrazione.

Per potere emettere il provvedimento di espulsione è necessario che lo straniero da espellere sia stato identificato (articolo 15, quinto comma) e che siano state acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero (articolo 15, sesto comma).

L'esecuzione del decreto di espulsione è operativamente rinviata fino a quando si acquisisca il documento di viaggio: «L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano acquisiti i necessari documenti di viaggio (articolo 15, settimo comma).

Con tale termine, usato al plurale, si intendono includere i titoli di viaggio e i documenti idonei a consentire l'espatrio. In ordine alla concreta eseguibilità, pare opportuno al fine di una più lineare collaborazione con codesti alti uffici e con le autorità di pubblica sicurezza, che le disposizioni di scarcerazione, esecutive dei provvedimenti di espulsione, siano esse rese separatamente o in un unico atto, vengano emanate solo dopo l'acquisizione dei documenti di viaggio. Subordinatamente, si segnala la possibilità che essi contengano nel dispositivo la condizione: «Dopo l'acquisizione dei documenti di viaggio». Il provvedimento sul punto in materia di libertà è puramente declaratorio e la natura documentale dell'accertamento esclude ogni discrezionalità dell'Amministrazione procedente.

Confidando nella comprensione di codesti uffici, per il delicato assetto operato dalle disposizioni

di legge, si ritiene di porgere per comune utilità alle LL. EE. i capi di Corte e i procuratori generali della Repubblica la presente lettera circolare.

FASCICOLI PENALI

Fascicoli penali e distinta delle spese processuali. (Nota n. 8/63(U)40Ques(99), in data 24 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili, Ufficio VIII)

A seguito di ispezione ordinaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... è stato posto, datale ufficio, il quesito se la distinta delle spese preventivamente sostenute dall'Erario (articolo 200 disp. Att. c.p.p. ed articolo 3, regolamento esecuzione) debba essere inserita nel fascicolo processuale in ogni caso, ovvero soltanto nell'ipotesi di effettiva anticipazione delle spese stesse.

In merito, questa Direzione Generale ritiene di aderire alle osservazioni espresse dalla Procura Generale della Repubblica, presso la sezione distaccata della Corte di Appello di ..., circa il fatto che la distinta delle spese, anche se negativa, deve sempre essere inserita nel relativo fascicolo.

Ed invero, come acutamente osservato dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, dalla lettura del testo dell'articolo 200 disp. att. c.p.p. - ove è prevista l'iscrizione del l'importo delle spese anticipate dall'Erario «nella distinta delle spese allegata al fascicolo» - si desume che tale distinta, ove iscrivere l'importo delle spese, deve già trovarsi allegata al relativo fascicolo processuale (altrimenti la norma avrebbe dovuto parlare di distinta «da allegare» al fascicolo).

Inoltre, tale attestazione sulla distinta, anche se negativa, acquista il valore di una dichiarazione implicita, da parte del funzionario responsabile, di avere effettuato il necessario controllo nel fascicolo e determina, così, un'assunzione di responsabilità disciplinare e contabile, da parte del medesimo funzionario.

Ed infatti, occorre sempre la possibilità di un riscontro dell'attività di controllo sul fascicolo espletata dal funzionario, anche nel caso in cui questa si riduca ad una semplice attestazione negativa.

È evidente, quindi, che, nel caso di effettiva anticipazione delle spese, le stesse vadano iscritte nella distinta, mentre in caso negativo, la Cancelleria o la segreteria dovrà effettuare un'attestazione in tale senso nel modulo della distinta, modulo che, comunque, deve essere già esistente nel fascicolo, sin dalla sua formazione.

Fascicoli processuali penali - Formazione, tenuta e trasmissione alla Cassazione. (Circolare n. 582, protocollo n. 131.98.506/2000. in data 6 febbraio 2001, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I)

Con nota del 18 gennaio 2001 (protocollo n. 97/PPA/O1), il primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione ha lamentato le condizioni di grave disordine dei fascicoli inoltrati alla Corte a seguito di ricorso, già segnalate, peraltro, con una precedente nota del 5 marzo 1997. Il primo presidente aggiunto ha rilevato inoltre l'inutilità della trasmissione da parte degli uffici dei giudici a quibus, nel caso di presentazione di ricorso per Cassazione, dell'intero fascicolo processuale, spesso costituito da numerosi faldoni, sprovvisti di concreta utilità ai fini della decisione del ricorso, destinati a rimanere depositati negli archivi delle Cancellerie delle sezioni della Suprema Corte per il tempo necessario alla definizione del ricorso e ad essere, infine, restituiti al giudice a quo.

Nella nota si rappresenta che la non corretta e disordinata tenuta dei fascicoli rischia di provocare ritardi nella trattazione dei ricorsi (in conseguenza della più difficoltosa conoscenza da parte della Corte di tutti gli elementi necessari per la sollecita definizione del processo) ed anche nullità o errori nel calcolo dei termini di custodia cautelare, mentre la trasmissione di tutti gli atti costituisce un aggravio degli oneri di spedizione, con possibile dispersione del materiale processuale, e pone alla Corte rilevanti difficoltà di archiviazione.

Con riferimento alle modalità di tenuta del fascicolo processuale, si richiama ancora una volta l'attenzione degli uffici giudiziari sulla necessità di osservare le seguenti prescrizioni.

In primo luogo, sulla copertina del fascicolo deve sempre essere riportata l'esatta indicazione delle generalità delle parti, del loro domicilio, dei nomi dei loro difensori nonché della data di prescrizione dei reati. Vanno inoltre adeguatamente evidenziati, nel caso di procedimenti con imputati detenuti, lo stato di custodia degli imputati e i termini di durata della custodia cautelare.

In secondo luogo, i fogli all'interno del fascicolo vanno legati e numerati e devono essere preceduti da un indice scrupolosamente compilato. Quando un procedimento è composto da più fascicoli, l'inoltro deve essere accompagnato da una nota con l'indicazione dei fascicoli e del loro contenuto.

Inoltre non possono non essere tenute nella massima considerazione le preoccupazioni del primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione sulla trasmissione alla Corte, nel caso di ricorso, di tutti gli atti processuali, anche quando consistono in numerosi faldoni; è perciò opportuno che, quando gli atti sono costituiti da più di due faldoni, la trasmissione, fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 164, quarto comma, disp. att. c.p.p., sia limitata, secondo l'espressa richiesta

del primo presidente aggiunto, ai seguenti atti, da inserire in un apposito fascicolo la cui copertina contenga le indicazioni sopra specificate:

A) Giudizio di cognizione (articoli 590 c.p.p.; 164 e 165 disp. att. c.p.p.; 15, 24 e 25 reg. c.p.p.): 1) atto di impugnazione; 2) sentenza impugnata recante in calce, a cura della Cancelleria, le attestazioni necessarie per verificare la tempestività del ricorso a norma dell'articolo 585 c.p.p.; 3) sentenza di primo grado e atto d'appello; 4) sentenza annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio; 5) ordinanze emesse dal giudice di merito nel dibattimento e impugnate con la sentenza; 6) nota con le imputazioni contestate all'imputato, ove queste non siano già state specificate nell'epigrafe della sentenza.

B) Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (articolo 100 disp. att. c.p.p.): 1) atto di impugnazione; 2) ordinanza impugnata del «Tribunale della Libertà»; 3) ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per Cassazione; 4) ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella sub 3), impugnata mediante appello; 5) richiesta di riesame o atto di appello.

C) Giudizio di revisione: 1) sentenza di condanna soggetta a revisione; 2) sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall'articolo 630, primo comma, lettere a) e b), c.p.p.; 3) ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione e sentenza emessa nel giudizio di revisione; 4) atto di impugnazione contro l'ordinanza o la sentenza di cui al punto 3).

D) Conflitti di giurisdizione e di competenza (articoli 30 e 31 c.p.p.). Rimessione (articolo 46 c.p.p.): 1) nota

recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni; 2) denuncia di conflitto con allegata documentazione; 3) provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto; 4) osservazioni - eventuali - dei singoli giudici; 5) richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

La Suprema Corte, peraltro, ove dovesse riscontrare la necessità di disporre di ulteriori atti ne richiederà l'inoltro alla Cancelleria del giudice a quo, che provvederà alla trasmissione con i mezzi tecnici più adeguati a garantire l'urgenza della comunicazione tra gli uffici.

I presidenti delle Corti di Appello sono pregati di portare a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti la presente circolare e di assicurare la scrupolosa osservanza della stessa.

Foglio notizie - Competenza nella compilazione - Obbligo anche per i fascicoli del modello 44. (Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Con nota ... della Procura della Repubblica presso il Tribunale di... veniva formulato un quesito in ordine alla possibile competenza dei cancellieri B3 relativamente alla tenuta del foglio delle notizie previsto dall'articolo 280 del testo unico sulle spese di giustizia.

Secondariamente, si chiedeva di conoscere se l'obbligo di tale adempimento (in caso di assenza di spese recuperabili) riguardasse anche i fascicoli iscritti a modello 44 conclusi con archiviazione, senza ulteriori indagini.

La circolare 26 giugno 2003, n. 9/03 di questo Ministero, Dipartimento Affari Giustizia dedica un apposito capitolo

al «foglio delle notizie», evidenziando la funzione e l'importanza di questo strumento che, sino al completamento del processo d'informatizzazione, consentirà di «monitorare» le spese anticipate dall'Erario e le spese prenotate a debito (articolo 162 del testo unico) in relazione ad ogni singolo procedimento.

In questa circolare viene evidenziata, inoltre, la necessità di individuare, presso gli uffici giudiziari, in ogni sezione civile e penale, con atto formale, uno o più funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l'annotazione delle spese di giustizia ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo anche alla relativa chiusura ed attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare.

La sottoscrizione del foglio notizie costituirà assunzione di responsabilità.

Già alla luce dei profili professionali di cui al D.P.R. 1219/1984 e successive modifiche, all'assistente giudiziario - sesta qualifica funzionale - ora cancelliere B3 - era riconosciuta l'idoneità all'espletamento delle funzioni di cassiere e consegnatario, nell'ambito delle norme generali e specifiche, in tal modo configurandolo quale dipendente legittimato ad assumere responsabilità di carattere patrimoniale.

In base alle disposizioni del Contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000, animato dall'intento di rendere più flessibile l'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfunzionalità delle mansioni e della valorizzazione delle professionalità, si è delineato un nuovo ordinamento professionale del personale che ha senz'altro consentito la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro.

Alla luce delle suesposte considerazioni ed in relazione al particolare tenore della disposizione di

cui all'articolo 25 del succitato Contratto, che nell'ambito della classificazione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, con riferimento al cancelliere - posizione economica B3 - prevede tra l'altro, l'idoneità di tale figura professionale al compimento degli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori, si ritiene che alla firma ed alla redazione del foglio notizie di cui all'articolo 280 del testo unico sulle spese di giustizia, possa essere adibito il personale appartenente alla figura professionale del cancelliere, prescindendo dalla relativa posizione economica, scelto tra i dipendenti che, a giudizio o del dirigente dell'ufficio, siano in grado di assicurare il diligente espletamento di tale delicato servizio.

Infine, relativamente ai fascicoli iscritti al registro delle notizie di reato relative ad ignoti (modello 44) conclusi con una richiesta di archiviazione, si ritiene che, anche in assenza di spese da recuperare, debba ugualmente provvedersi all'attestazione di assenza delle stesse sul foglio notizie.

In tal senso il punto 6), lettera a), della circolare di cui infra espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

Inoltre il punto d) dell'a stessa disposizione prescrive che «al termine di ogni fase processuale, la chiusura del foglio notizie da parte del funzionario addetto avvenga con l'attestazione in calce ad esso della presenza o assenza di spese da recuperare».

Formazione e tenuta dei fascicoli da trasmettere alla Corte di Cassazione *(Nota protocollo 91233.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale - dell'8 luglio 2008)*

Con riferimento alle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione, nel richiamare la precedente circolare N. 264..CM-03 del 06/02/2001 di questa Direzione generale appare opportuno dettare specifiche disposizioni in materia di indicazioni da apporre sui fascicoli trasmessi alla Corte di Cassazione, sia con riferimento alla cognizione in materia cautelare, sia con riferimento alle altre attribuzioni ad essa riservate.

A questo proposito, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, con nota del 19 giugno 2008 inviata a questo Ministero della Giustizia, ha rilevato che: "molti fascicoli processuali, che provengono dai vari uffici di merito, sono tenuti in modo non conforme alle disposizioni regolamentari vigenti in materia e risultano spesso privi delle indicazioni indispensabili ai fini del relativo esame preliminare; il che determina, accanto ad evidenti difficoltà di organizzazione del lavoro, anche un dispendio di tempo e di energia.

Tanto premesso, risulta evidente che le disposizioni in materia di tenuta dei fascicoli dettate in via generale dal D.M 30 settembre 1989, n.314 e successive modificazioni, non sembrano più idonee ad assicurare la fruttuosità della attività preliminare alla fissazione dei ricorsi ed alla formazione dei ruoli d'udienza da parte della Corte di Cassazione, attività funzionale alla spedita ed efficiente trattazione dei ricorsi ed, in ultima analisi, alla ragionevole durata dei medesimi.

Ferma restando la necessità di un intervento normativo sulle fonti secondarie, ed in particolare la modifica dell'articolo 8 del D.M 334/1989, intervento già proposto nelle sedi competenti, ritiene questa Direzione generale che nelle more, al fine di assicurare il buon andamento del lavoro della Corte di Cassazione, in uno con la celerità nella fissazione e trattazione dei ricorsi, gli Uffici giudiziari nel trasmettere i fascicoli alla Corte di Cassazione dovranno assicurare che sulla copertina dei medesimi sia indicato, oltre a quanto previsto in via generale dall'articolo 3 del D.M 30 settembre 1989, n.334:

1. l'indicazione della data di prescrizione dei reati, con riferimento anche alle eventuali cause di sospensione ed interruzione del corso della prescrizione. Sul punto, la presente circolare trova un precedente nelle circolari n. 371 dell'11 luglio 1960 e n.559 del 25 agosto 1996 con le quali questa Direzione generale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli Uffici giudiziari e requirenti sulla opportuna annotazione in tutti i fascicoli processuali della data di prescrizione dei reati oggetto del procedimento penale.

2. nel caso di procedimento con imputati detenuti, l'indicazione dei termini di durata della custodia cautelare. con l'indicazione del pertinente termine di fase e del termine complessivo ex articolo 301 c.p.p.. nonché delle eventuali proroghe o sospensioni dei termini medesimi: l'indicazione della data di arresto, del fermo o comunque della data di esecuzione della misura cautelare. L'indicazione è indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'articolo 132 bis disp. att. c.p.p. laddove si prevede che nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei processi quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

3. l'attestazione dei dati necessari per la verifica delle tempestività del ricorso. A questo proposito dovrà essere specificata, sulla copertina del fascicolo od in calce al provvedimento, la data di avvenuta notificazione del provvedimento impugnato nei confronti della parte impugnante. L'indicazione risulta indispensabile per dare concreta attuazione alla disposizione dell'articolo 610 comma 1 c.p.p ..

4. l'indicazione, chiara e precisa, delle imputazioni contestate, come accertate e qualificate, con la data della commissione del reato, e precisazione delle eventuali modifiche della imputazione intervenute nel

corso del processo.

Per quanto riguarda i ricorsi in tema di misure cautelari, personali o reali, si sottolinea la necessità che venga sempre allegata al fascicolo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, con l'indicazione del reato a dei reali per i quali si procede, nonché dello stato della cautela in atto al momento della trasmissione del fascicolo.

Foglio notizie - Riscossione delle spese prenotate a debito da parte delle Amministrazioni Pubbliche. *(Circolare 19 luglio 2011, n. 97530/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)*

Sono pervenute a questa Direzione generale alcune segnalazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche che devono procedere al recupero delle spese processuali ai sensi dell'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che rappresentano la necessità di un migliore coordinamento con gli uffici giudiziari per il corretto recupero dei crediti erariali.

Si richiamano pertanto le istruzioni contenute nella circolare 26 giugno 2003, n. 9 ed in particolare si raccomanda che la redazione del foglio delle notizie sia effettuata in modo chiaro sia per quel che riguarda la natura della spesa che dovrà essere indicata in ragione della specifica tipologia e non con il codice tributo, sia per quel che attiene l'importo dovuto che, se scritto manualmente, dovrà essere indicato in modo leggibile.

La trasmissione del foglio delle notizie alle Amministrazioni parti del processo deve riguardare inoltre i soli casi in cui l'Amministrazione sia parte vittoriosa ed abbia pertanto titolo per la riscossione anche delle spese processuali, mentre quando l'Amministrazione Pubblica è la parte soccombente, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione visto che non si dovrà procedere al recupero delle spese.

Nei casi in cui siano parti del processo più Amministrazioni Pubbliche per le quali trova applicazione l'articolo 158, il foglio delle notizie deve essere inviato a tutte le Amministrazioni parti del processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate, al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito.

La copia della nota inviata alla Pubblica Amministrazione parte del processo deve essere conservata nel sotto fascicolo delle spese.

Nel caso in cui la sentenza che definisce l'eventuale gravame, modifichi la precedente statuizione e peraltro condanni la parte diversa dall'Amministrazione anche alle spese dei gradi precedenti, l'ufficio giudiziario inoltrerà all'Amministrazione anche la copia conforme del foglio delle notizie relativo al grado precedente, contenuto nel sotto fascicolo delle spese allegato al fascicolo processuale, al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione di effettuare il recupero dell'intero credito.

Si raccomanda infine che a chiusura del foglio delle notizie, venga regolarmente apposta la firma leggibile del responsabile del procedimento.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

FERMO AMMINISTRATIVO

Fermo amministrativo delle auto per fini fiscali. *(Nota 9 aprile 2003, n- 2003/57413 dell'Agenzia delle Entrate)*

Decorso inutilmente il sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento, il Concessionario del servizio nazionale della riscossione può, tra l'altro, agendo ai sensi dell'articolo 86, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disporre il fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati.

In considerazione della frequenza con la quale le aziende concessionarie stanno adottando la suddetta misura cautelare relativamente ai veicoli a motore e della rilevanza degli effetti che tale misura può determinare per i soggetti che ne sono interessati, si ritiene opportuno che i Concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo, ma prima dell'iscrizione dello stesso presso il competente Pubblico registro automobilistico, trasmettano al debitore una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro venti giorni dalla data della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo.

Tale comunicazione avrà:

- in caso di sollecito adempimento, la funzione di non far diventare operativo il fermo;
- in caso contrario, quella di far conoscere al debitore, in una data antecedente a quella di decorrenza del divieto di circolazione conseguente all'iscrizione del fermo amministrativo, l'esistenza di tale divieto.

Al riguardo, nella comunicazione potrà essere precisato che, in ipotesi di persistente inadempimento dell'obbligo di versamento, lo stesso invito vale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, secondo periodo, del D.M. n. 503/1998, come comunicazione di iscrizione del fermo a far data dal ventesimo giorno successive.

In esso, inoltre, dovrà essere evidenziato che:

- il versamento potrà essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli del Concessionario, al fine di consentire allo stesso Concessionario di acquisire immediatamente il pagamento e, quindi, di non iscrivere al Pubblico registro automobilistico il provvedimento di fermo amministrativo nei confronti del debitore che aderirà all'invito;
- l'adempimento entro il citato termine breve permetterà all'interessato di assolvere il suo debito pagando unicamente le somme iscritte a ruolo, gli interessi di mora e le spese esecutive sostenute dal Concessionario (ivi comprese quelle relative alla procedura di fermo amministrativo previste dal punto numero 16 della tabella Al legato A) del D.M. 21 novembre 2000).

GRAZIA

Grazia. Istruzione della domanda di grazia - applicazione dell'articolo 681, comma 2 c.p.p. Ipotesi di conflitto di competenza fra Magistrato di Sorveglianza e Procura Generale della Repubblica. *(Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - del 18 marzo 2005, s.n.).*

Premessa. Il procedimento per l'applicazione della grazia per le condanne inflitte dai Tribunali ordinari è regolato dall'articolo 681 del codice di procedura penale in vigore.

L'istruttoria della pratica di grazia è demandata al Procuratore Generale del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, nel caso di condannato a piede libero, o al Magistrato di Sorveglianza, se il condannato è detenuto o internato. Il comma 2 dell'articolo 681 c.p.p. stabilisce, in particolare, che "il Magistrato di Sorveglianza 'acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il Procuratore Generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665 c.p.p., trasmette l'istruttoria al Ministro con il proprio parere" e che il Procuratore Generale "acquisite le opportune informazioni le trasmette al Ministro con le proprie osservazioni".

Osservazioni. In assenza di norme attuative dell'articolo 681 c.p.p., il Ministero della Giustizia aveva provveduto ad emanare la circolare del 17.3.1997 contenente una ricognizione sull'istruttoria delle pratiche di grazia al fine di semplificare, accelerare e, soprattutto, rendere più agevole il lavoro degli uffici giudiziari. Di recente, questa Direzione Generale ha constatato che in non pochi casi da parte di alcune Magistrature di Sorveglianza viene declinata la competenza ad istruire la pratica di grazia a favore della Procura Generale, le quali, a loro volta, si dichiarano (o si sono già dichiarate) incompetenti.

In particolare il problema si è presentato nei casi in cui occorreva istruire la pratica di grazia per un condannato detenuto, nei confronti del quale era stata modificata la modalità di esecuzione della pena mediante la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dall'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) – frequente il caso dell'affidamento in prova al Servizio Sociale (articolo 47 O.P.).

La Magistratura di Sorveglianza ha motivato la propria incompetenza all'istruttoria evidenziando che il condannato non era più "materialmente ristretto nell'istituto penitenziario".

La Procura Generale, di conseguenza investita, ha ritenuto a sua volta, di essere incompetente sulla base della considerazione che anche il condannato non più "materialmente ristretto nell'Istituto penitenziario" è, comunque, sempre soggetto ad una forma di detenzione" e, come tale, sottoposto alla giurisdizione della magistratura di Sorveglianza, organo vigilante sulla esecuzione di tale misura alternativa.

Va segnalato, però, che un eventuale conflitto negativo di competenza formalizzato tra Procuratore Generale e Magistrato di sorveglianza- conflitto che, come tutti i conflitti tra giudici ordinari, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 c.p., dovrebbe essere deciso dalla Cassazione- potrebbe creare una grave "impasse" nella deliberazione delle domande di clemenza. Ciò poiché la Suprema Corte ha escluso in radice la possibilità in questo caso di un conflitto tra i due giudici in alcune recenti decisioni, che riprendono gli orientamenti già espressi dalla Corte Costituzionale al riguardo nella

ordinanza del 10 ottobre 1991, n. 382 (ud. 8 ottobre 1991) e sintetizzati nella massima che si riporta: "Nel corso di un procedimento relativo alla domanda di grazia, al Magistrato di Sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di carattere decisivo, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili ad esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che altra autorità adotterà nell'esercizio di una funzione giurisdizionale. Pertanto tale magistrato, cui non compete alcun potere decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare le relative questioni di legittimità costituzionale". E pertanto affermano i Giudici di legittimità: "Non è configurabile, neanche sub specie di caso analogo, un conflitto di

competenza tra Magistrato di Sorveglianza e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'articolo 681, comma 2 c. p. p., in quanto nel procedimento di grazia all'autorità giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della Giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale "- cfr Cass. penali, sezione I, 21 novembre 2002, n. 39342 (c. c. 23 ottobre 2002).

In considerazione di quanto sopra riportato, al fine di evitare un prolungamento dei tempi dell'istruttoria della domanda di grazia, si sarà vivamente grati alle SS. LL se vorranno portare alla cortese attenzione degli Uffici giudiziari interessati quanta statuito dai massimi organi giurisdizionali. Si gradirà un cenno di assicurazione e si coglie l'occasione per trasmettere i più cordiali saluti.

MISURE DI PREVENZIONE

Misure di prevenzione - Beni sequestrati - Tassabilità dei redditi. *(Circolare n. 156/E, in data 7 agosto 2000, del Ministero Finanze, Dip. Entrate, comunicata agli uffici con circolare n. 122-12-790/1999, in data 21 settembre 2000, del Ministero Giustizia, Affari penali; estratto)*

La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, recante «disposizioni contro la mafia», prevede, tra le misure di prevenzione patrimoniale volte a contrastare particolari fenomeni di associazione criminale il «sequestro anti-mafia».

Esso comporta, nei confronti del soggetto indiziato di appartenere ad una associazione di stampo mafioso, lo spossessamento dei beni di provenienza illecita che rientrano nella sua disponibilità diretta o indiretta.

Il soggetto è quindi temporaneamente privato della disponibilità dei suddetti beni, in attesa che il procedimento si concluda con la definitiva confisca degli stessi o, al contrario, con la restituzione.

L'amministrazione dei beni sequestrati, a norma degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge richiamata, è affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale con il decreto di sequestro.

Con lo stesso decreto è nominato anche il giudice delegato, cui sono attribuiti poteri di indirizzo e di controllo sull'amministrazione dei beni sequestrati, tra cui l'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

In particolare, per effetto del primo comma dell'articolo 2-sexies citato, dal momento del sequestro, fino a

quello della confisca o della revoca, l'amministratore provvede alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, anche al fine di incrementarne, se possibile, la redditività.

Considerata la crescente diffusione dei sequestri in esame, aventi ad oggetto patrimoni di cospicuo ammontare, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti circa i profili fiscali dell'amministrazione giudiziaria.

In primo luogo, a scanso di ogni equivoco, è opportuno ricordare che i redditi derivanti dall'amministrazione dei beni sequestrati sono soggetti a tassazione.

Non è sostenibile, infatti, la tesi che vorrebbe escludere i suddetti redditi dalla tassazione, sulla base di una forzatura interpretativa dell'articolo 14, quarto comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Quest'ultima norma, come è noto, stabilisce che devono intendersi ricompresi nelle varie categorie reddituali di cui all'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.

Come è evidente, la norma appena richiamata non è applicabile alla fattispecie in oggetto: infatti, pur se la provenienza dei beni sequestrati è illecita, l'impiego degli stessi, da parte dell'amministratore giudiziario e sotto la vigilanza del giudice delegato, costituisce attività non soltanto lecita, ma dovuta, in forza delle norme di legge e del decreto di sequestro.

Ne consegue che i redditi prodotti dai beni sequestrati non possono beneficiare di particolari esenzioni, ma devono essere assoggettati a tassazione, facendo riferimento alle ordinarie categorie reddituali previste dal T.U.I.R..

(...) Al fine di evitare gli inconvenienti segnalati, e per una più trasparente e proficua gestione e destinazione dei beni confiscati, rimetto alla valutazione delle SS.LL. l'opportunità di raccomandare ai presidenti dei Tribunali che decidono sulle proposte di misure di prevenzione di indicare nei decreti applicativi i beni sottoposti a sequestro o a confisca nella maniera più precisa possibile, riportando tutti i dati identificativi previsti da disposizioni normative o comunemente utilizzati per prassi consolidate o per usi locali.

In particolare, per i beni immobili, appare necessaria l'indicazione dell'esatto indirizzo ove sono ubicati, dei confinanti e dei dati catastali aggiornati. Mentre, per i beni mobili registrati si dovrebbero indicare i dati risultanti dai pubblici registri, l'esatto luogo ove essi si trovano al momento dell'accertamento, e la persona, se diversa dal proposto, che ne ha la materiale disponibilità.

Il commissario straordinario ha, pure, rilevato che in alcuni casi il provvedimento di sequestro è stato comunicato (articolo 2-quater, legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni) con notevole ritardo alle Conservatorie immobiliari, consentendo, in tal modo, l'alienazione del bene e, conseguentemente, la sottrazione di esso alla confisca. Così come è stato rilevato un notevole ritardo nella comunicazione del provvedimento definitivo di confisca (articolo 2-nonies, legge citata) all'Ufficio del Territorio del Ministero delle finanze, al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Le gravi conseguenze che discendono da tali inadempienze sono facilmente immaginabili.

Ed ancora, non sempre risulta trasmesso dalla Cancelleria al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, così come dispone l'articolo 25, terzo comma, legge 13 settembre 1982, n. 646.

È stato pure segnalato dal commissario che in alcuni casi mancavano le relazioni dell'amministratore, previste dall'articolo 2-septies, legge n. 575/1965, e successive modificazioni, e il conto finale di cui si fa cenno all'articolo 2-octies, quinto comma, legge n. 575/1965, e successive modificazioni.

Le SS.LL. sono pertanto pregate di valutare l'opportunità di invitare i presidenti dei Tribunali a volere impartire direttive alle Cancellerie affinché non si verifichino gli inconvenienti segnalati, nonché a raccomandare ai giudici delegati alla procedura di sequestro di vigilare affinché gli amministratori presentino le relazioni sopraindicate, copia delle quali sarebbe opportuno trasmettere, in allegato al provvedimento definitivo di confisca, anche all'Ufficio del Territorio del Ministero delle finanze, che in tal modo potrebbe immediatamente prendere conoscenza della effettiva consistenza e del reale valore dei beni confiscati.

Spese del giudizio di appello nei procedimenti di prevenzione e di sorveglianza. *(Nota Prot, 0161977.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale del 30/12/2009)*

Con nota dell'11 novembre 2009 l'Ispettorato Generale richiedeva a questa Direzione Generale di assumere determinazioni in merito alla questione indicata in oggetto.

Veniva riferita, in particolare, una tesi secondo cui l'articolo 204, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - a norma del quale "nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero delle spese solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di Cassazione" - potrebbe essere suscettibile di applicazione estensiva, nel senso di non limitare al solo giudizio di legittimità l'addebito delle spese alla parte privata soccorrente.

La soluzione prospettata si baserebbe sulla portata generale dell'articolo 592 c.p.p. (il quale stabilisce che "con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione la parte privata che "ha proposta è condannata alle spese del procedimento") e, in particolare, sul combinato disposto degli articoli 680 e 592 c.p.p. con riferimento al procedimento di sorveglianza e degli articoli 4, ultimo comma, legge n. 1423/56 (richiamato anche dall'articolo 3 ter legge n. 575/65) e 680, 592, 658 c.p. .. con riferimento al procedimento di prevenzione.

Spese del giudizio di appello nei procedimenti di prevenzione e di sorveglianza.

La tesi riferita non appare condivisibile.

A norma dell'art. 200 D.P.R. n. 115/2002, invero, sono oggetto di recupero le spese processuali penali. L'esazione risulta strettamente collegata al titolo su cui si fonda il diritto dello Stato ad ottenere la restituzione delle somme anticipate: esso è costituito dal provvedimento giudiziario che pone le spese processuali a carico della parte privata (condannato, appellante, ricorrente). In questa prospettiva si pongono gli articoli 535, 592 e 616 c.p.p., che disciplinano la materia in relazione alle differenti fasi del giudizio di merito.

Questo elementare e basilare principio trovava espressa menzione anche nell'abrogato articolo 691, comma 2, c. .p., che prevedeva il recupero delle spese "in esecuzione del provvedimento del giudice che ne dispone l'obbligo".

A fronte di queste precise disposizioni concernenti il processo di merito, nessuna specifica previsione in

ordine al recupero delle spese - salvo il citato articolo 204 - invece dettata con riferimento al procedimento di prevenzione ed a quello dinanzi alla magistratura di sorveglianza.

Occorre, dunque, verificare se - secondo quanto rappresentato nel quesito - il richiamo alle "disposizioni generali sulle impugnazioni" contenuto nell'articolo 680 c.p.p. e, quindi, il richiamo anche dell'articolo 59 c.p.p., sia idoneo ad attribuire al giudice di appello in sede di procedimenti di sorveglianza e di prevenzione il potere di condannare alle spese il soccombente, con l'ulteriore conseguenza di rendere applicabile anche a queste ipotesi l'articolo 204 D.P.R. n. 115/2002.

Va rilevato che proprio il dato letterale della disposizione citata impedisce di accedere all'interpretazione riferita. Atteso che la norma in parola dispone espressamente che il recupero delle spese anticipate 110 Stato per i processi di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza può avere luogo soltanto in presenza di un provvedimento di condanna da parte della Corte di cassazione in seguito a rigetto del ricorso.

La circostanza che il recupero delle spese sia testualmente previsto dall'articolo 204 D.P.R. n. 115/2002 soltanto per il giudizio di cassazione e la conseguente deduzione che il legislatore, così disponendo, abbia inteso escludere dalla previsione il giudizio di impugnazione nel merito (ché altrimenti non avrebbe senso la scelta espressiva adoperata), impedisce percorsi interpretativi di tipo estensivo. Essi finirebbero con il vanificare la portata della norma speciale - peraltro anche successiva - la quale prevale sul rinvio operato dall'articolo 680, comma 3, c.p.p. alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Queste ultime, con riferimento alle spese, subiscono pertanto una espressa deroga.

Si aggiunga infine, che, diversamente opinando, l'articolo 204, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 risulterebbe pleonastico, atteso che il generico richiamo alle disposizioni sulle "impugnazioni" contenuto nell'articolo 680 c.p.p. consentirebbe di applicare l'articolo 616 c.p.p. senza necessità di aggiunta alcuna.

Tenuto conto delle anzi dette considerazioni deve, dunque, concludersi che la Corte di appello in materia di misure di prevenzione ed il Tribunale di sorveglianza in funzione di giudice di appello, in caso di rigetto dell'impugnazione, non possano porre a carico del ricorrente le spese del giudizio essendo una statuizione del genere riconosciuta soltanto in sede di giudizio di cassazione.

Misure di prevenzione. Modifiche normative in materia di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniero.

(Nota Prot. 0013793.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio del Direttore Generale, del 28/1/2010)

La normativa sui procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di persone indiziate di appartenere alla criminalità organizzata ha subito negli ultimi tempi significative modifiche che possono determinare importanti conseguenze organizzative.

Si fa riferimento, in particolare, al recente intervento normativo apportato con l'articolo 2, commi 7 e 8 della legge 15 luglio 2009 n. 94, che detta disposizioni di dettaglio con riferimento alle più ampie innovazioni introdotte con il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, il quale - tra l'altro - ha concentrato nelle Procure Distrettuali il potere di formulare le proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, e dando analogha facoltà al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

Al fine di migliorare e rendere più efficiente l'attività di coordinamento, con il citato articolo 2, comma 1, legge n. 94/2009 si è previsto - mediante un intervento additivo sul testo dell'articolo 117- comma 2 bis, c. 1, - che il Procuratore Nazionale Antimafia possa accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali ai sensi dell'articolo 34 legge 19 marzo 1990 n. 55. Anche quest'ultima disposizione, peraltro, è stata integrata dal comma 8 del menzionato articolo 2 sia con l'espressa previsione della possibilità di informatizzare i registri in questione sia stabilendo che venga " ... curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta "

È indubbio che i nuovi adempimenti possono assumere notevole importanza per assicurare l'attuazione dell'attività di coordinamento investigativo e per garantire un utile flusso di informazioni, con particolare riguardo all'individuazione delle risorse economiche e finanziarie di provenienza illecita.

Sotto questo profilo si ritiene utile richiamare l'attenzione sull'obbligo di annotare immediatamente nei registri i nominativi delle persone - anche quelle diverse dal proposto ed incluse le persone giuridiche - sottoposte ad accertamenti, sia pure di tipo esclusivamente patrimoniale. L'analisi dei dati raccolti, infatti, può potenzialmente favorire, unitamente ad altri strumenti di accertamento, l'individuazione di canali di riciclaggio e di reimpiego.

In considerazione delle nuove procedure operative da adottare, potrebbe risultare utile che i Procuratori della Repubblica distrettuali ed i Presidenti dei Tribunali stabiliscano dei protocolli di intesa con le Questure e con la D.I.A. al fine di provvedere al più presto all'annotazione dei dati e delle notizie acquisiti e comunicati, in modo da impiegare nel miglior modo possibile le risorse ed evitare dannose sovrapposizioni e possibili ritardi.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e reagenti

dei rispettivi distretti e di voler assumere tutte le opportune iniziative per assicurare la precisa e tempestiva tenuta dei registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione ed il loro puntuale aggiornamento nonché per garantire l'agevole accesso ai registri da parte del Procuratore Nazionale Antimafia.

Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, che legge per conoscenza, vorrà valutare la necessità di adottare tutte le misure di Sua competenza indispensabili per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati mediante tecnologie informatiche.

Misure di prevenzione - Adeguamento dei registri alla legge 15 luglio 2009, n. 94. *(Circolare 22 gennaio 2010, n. 5877/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi; estratto)*

(...) La legge n. 94/2009, modificando l'articolo 34 della legge n. 55/1990, introduce l'obbligo di annotare nel registro delle misure di prevenzione delle Procure i nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti accertamenti personali e patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.

In relazione a quanto sopra, il presente intervento sul sistema informatico consente di selezionare il soggetto procedente (procuratore della Repubblica, questore, direttore della Direzione investigativa antimafia) e di tracciare i procedimenti distinguendoli ai fini della trattazione e per le funzioni statistiche e di ricerca.

Nella precedente versione dell'applicativo, il registro MP-lato Procura integra numerando in un unico registro i procedimenti iscritti per iniziativa del procuratore della Repubblica e i «fascicoli di udienza» relativi a proposte di altri soggetti proponenti (altri procuratori, questori e direttore DIA).

Con la modifica introdotta nel registro MP della Procura saranno promiscuamente iscritti (anche se statisticamente e gestionalmente distinguibili):

- i procedimenti di iniziativa della Procura stessa;
- le comunicazioni di avvio accertamento degli altri soggetti procedenti;
- i procedimenti per la trattazione in udienza di altre Procure proponenti;
- i procedimenti per la trattazione in udienza di altri soggetti proponenti (questore e Direzione investigativa antimafia) relativi a comunicazioni inizio accertamenti annotate presso altre Procure.

Le Procure presso i Tribunali che non hanno competenza in materia di misure di prevenzione annotano nel registro:

- i procedimenti di iniziativa della Procura stessa;
- le comunicazioni di avvio accertamenti degli altri soggetti procedenti.

Per le annotazioni di inizio accertamenti comunicati da parte di altri soggetti proponenti l'iter di gestione è parallelo a quello dei procedimenti di iniziativa della Procura. Il sistema consente di annotare eventuali variazioni nelle ipotesi di misura, di comunicare altri terzi interessati, l'esito negativo degli accertamenti, proposte, improcedibilità, gli sviluppi che implicano che per quel soggetto annotato nel registro MP gli accertamenti non sono più in corso (chiusura del procedimento).

Il sistema, allo stato, ha una gestione completa delle persone giuridiche solo come terzi interessati.

Le Procure possono procedere alla registrazione delle comunicazioni di avvio accertamenti trasmesse dal 2009 da parte di altri soggetti procedenti, con l'avvertenza che il sistema le inserirà nel registro MP dell'anno 2010, risulterà comunque la corretta data di pervenuto in Procura.

La legge n. 94/2009 richiama l'obbligo di questori e direttore della Direzione investigativa antimafia di comunicare alla Procura competente la proposta da presentare al Tribunale.

Con la registrazione in Tribunale della proposta presentata da questi soggetti proponenti si attiva il flusso informativo che trasmette i dati alla Procura che ha annotato il relativo accertamento e, se diversa, alla Procura in udienza. L'aggancio di tale flusso al numero di registro MP dell'accertamento consente di chiudere il fascicolo e di seguire la trattazione in udienza da parte della Procura competente.

Nella citata circolare 28 gennaio 2010, n. 13793 si fa presente agli uffici giudiziari che la normativa introdotta coinvolge anche aspetti organizzativi e invita i capi degli uffici a stabilire protocolli d'intesa con le altre autorità proponenti, e ciò per dare sostanziale attuazione alle previsioni normative e per definire un modus operandi rispondente al corretto adempimento di registrazione nel registro MP di Procura delle comunicazioni degli altri soggetti proponenti.

Sul piano organizzativo e ai fini indicati dalle citate disposizioni, può essere utile considerare alcuni aspetti connessi alla corretta tenuta dei registri delle misure di prevenzione. Sarebbe soprattutto auspicabile che le comunicazioni dei questori e del direttore DIA tenessero conto di quanto segue:

- non trasmettere una singola comunicazione contenente un elenco di soggetti;
- indicare sia i soggetti diretti che i terzi interessati;
- indicare il tipo di prevenzione (ordinaria, antimafia, antiterrorismo);
- le ipotesi di misura (personale, patrimoniale, personale e patrimoniale);
- comunicare eventuali variazioni nella tipologia di prevenzione e ipotesi di misura;
- comunicare il codice fiscale per una esatta identificazione dei soggetti;

- comunicare un «numero identificativo» dell'accertamento da citare sempre nelle successive comunicazioni e nella proposta (tale dato consente di agganciare il flusso relativo alla formazione del fascicolo di udienza all'accertamento presente nel registro, evitando la duplicazione di fascicoli nel registro di Procura);

- non limitare la comunicazione al solo avvio degli accertamenti ma informare anche alla cessazione di tale attività (altrimenti gli accertamenti che non danno esito ad una proposta risultano dal registro sempre in corso);

- comunicare la presentazione della proposta/archiviazione/altro alla Procura che ha annotato l'accertamento ma che non è competente per la trattazione di udienza.

Si precisa che le persone giuridiche saranno oggetto del prossimo adeguamento che sarà rilasciato a breve. Allo stato si possono annotare le persone giuridiche adattando i campi previsti per le persone fisiche. Statisticamente sarà possibile tracciare e distinguere le persone giuridiche solo con il prossimo intervento informatico.

Dal 22 febbraio 2010, data di attivazione del presente intervento, nella fase di registrazione del nuovo procedimento sarà eliminato lo stato «in lavorazione» perché sta consentendo di inserire in base dati i nominativi dei soggetti senza l'attribuzione di un numero di registro MP. Il nuovo iter di registrazione prevede che dopo l'inserimento dei soggetti «diretti interessati» si attivi il tasto «registra» che, contemporaneamente, attribuisce un numero di MP e li memorizza in base dati. Se il tasto non viene attivato, i dati inseriti andranno persi. La durata della sessione di lavoro sarà elevata a 60 minuti, ossia se si riprende l'attività di registrazione entro 60 minuti dall'interruzione i dati inseriti non si perderanno.

NOTIFICHE IN MATERIA PENALE

Notifiche a collaboratori di giustizia. *(Circolare n. 187-7/44/48, in data 15 giugno 1998, del Ministero G.G., Gab.)*

Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato con circolare n. 1647/44148 del 27 maggio 1998, si fa presente che tutti gli atti da notificare a persone sottoposte a misure di protezione, domiciliate presso il Servizio Centrale di Protezione, vanno trasmessi tramite gli Uffici di Prefettura che sono collegati con il Ministero dell'Interno con fax protetto.

È anche possibile utilizzare il servizio postale con «assicurata», come previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri PCMANS 1/R, ed. 1897 in relazione alla trasmissione di atti riservati.

Notifiche penali mediante deposito nella Casa Comunale - Non necessità di una seconda comunicazione a mezzo raccomandata postale. *(Nota 27 dicembre 2001, n. 2824/U-23/11-6-74731e del Ministero Giustizia, Ufficio Legislativo, diramata con nota 22 gennaio 2002, n. VV64103-1 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

L'ordinanza n. 111 resa dalla Corte Costituzionale in data 13 aprile 2000 si è limitata a ritenere infondata la questione di costituzionalità, sul presupposto della possibile interpretazione costituzionalmente compatibile della questione di merito oggetto di quel giudizio.

Tale tipologia di pronuncia non si caratterizza, come pare opinare il Tribunale di Roma, sezione GIP, nella comunicazione alla Presidenza del 13 giugno 2001, per l'accoglimento della prospettazione di costituzionalità sollevata, ma si limita a verificare la non implausibilità dell'interpretazione fornita dal giudice a quo e la conseguente esistenza di un'interpretazione costituzionalmente coerente della relativa normativa, sì da concludere per la non necessità dell'intervento additivo.

Nella fattispecie la questione sollevata riteneva incostituzionale l'articolo 157, ottavo comma, c.p.p., nella parte in cui - in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario per temporanea assenza del destinatario o delle persone abilitate a riceverla - prevede la restituzione trascorsi dieci giorni e non l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della citata legge, nel testo modificato dalla sentenza additiva della Consulta n. 346/1998. La Corte, nella citata ordinanza, non ha dunque dichiarato incostituzionale l'articolo 157 c.p.p., ma ha solo concluso che, tra le interpretazioni possibili, era plausibile anche quella del giudice a quo, che pretendeva l'applicazione della procedura ex articolo 8 della legge n. 890/1992, così dichiarando infondata la questione.

Ciò premesso, ritiene questo ufficio che sia errata l'interpretazione fatta propria dall'interrogante, al pari di quella oggetto della citata questione di costituzionalità. Infatti la pretesa assimilazione del procedimento ex articolo 8 della legge n. 890/1982 con quello imposto dall'articolo 157 c.p.p. si basa sull'applicazione del rinvio contenuto nell'articolo 10 della legge n.

890/1992. Tuttavia tale rinvio non è pieno, ma limitato dalla riserva di compatibilità, come emerge dalla sua lettura. Tale riserva opera appunto nel senso di ritenere che il rinvio è applicabile tutte le volte in cui la diversità del presupposto soggettivo non osti al giudizio di assimilazione.

Nella fattispecie appare ben diverso il caso, oggetto della pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 8 della

legge n. 890/1982, nella quale si faceva applicazione del procedimento ex articolo 149 c.p.c., in cui l'iniziativa della spedizione della raccomandata è della parte istante per la notificazione, da quello ex articolo 157 c.p.p., laddove è l'ufficiale giudiziario che spedisce la raccomandata all'imputato al fine di completare la procedura di notificazione ivi indicata, potendo ritenersi l'assoluta assimilabilità delle fattispecie solo con riferimento alla notifica a mezzo posta prevista nel processo penale dal distinto articolo 170 c.p.p., inapplicabile alla fattispecie.

Ne deriva l'erroneità del presupposto interpretativo oggetto del quesito, giacché va negato che il procedimento ex articolo 8 si applichi per intero a quello indicato dall'articolo 157 c.p.p., sì che in alcun modo può ritenersi che sia necessari a la spedizione della seconda raccomandata per ritenere perfezionata la notificazione ex articolo 157 c.p.p. che, come già evidenziato da codesta Direzione generale nella circolare n. 1/99, si perfeziona decorsi dieci giorni dal ricevimento della raccomandata.

La spedizione della seconda raccomandata non è dunque affatto obbligatoria nel sistema vigente per ritenere perfezionata la notificazione postale ai sensi dell'articolo 157 c.p.p..

Per completezza di esposizione si rileva che il presupposto per il rimborso della seconda raccomandata, come segnalato da codesto generale Ufficio (cfr. circolare n. 1/99), potrebbe rilevarsi solo nel caso in cui sia stato il giudice a prescrivere una particolare forma di notificazione con la spedizione di una seconda raccomandata; a tal proposito va rilevato che tale facoltà è consentita dall'articolo 150 c.p.p. solo per le notificazioni a persone diverse dall'imputato, ciò che sembra escludere l'applicabilità alla fattispecie che ne occupa.

Si segnala da ultimo che questo Dicastero ha presentato al Consiglio dei Ministri, nell'ambito del disegno di legge recante modifiche urgenti al codice di procedura civile, un nuovo testo dell'articolo 8 della legge n. 890/1982 e che è in discussione al Senato (AS 556, senatore Caruso) un analogo disegno di legge di riforma dell'articolo 8 della citata legge.

Notificazioni penali demandate alla Polizia municipale – Compensi. *(Nota 22 luglio 2003. n. 61128210311 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Assunte le determinazioni espresse nella nota di riferimento del Ministero dell'economia e delle finanze, a firma del ragioniere generale dello Stato, che esprime un parere in merito al pagamento delle spese per notifica di atti penali da parte della Polizia municipale su richiesta dell'Autorità giudiziaria, questo Ufficio ritiene che la delibera di giunta n. 107/2002 del Comune di ... non ha osservato comunque la normativa vigente laddove ha subordinato, con delibera comunale, l'utilizzo del servizio di notificazione a disposizione dell'ente locale all'esborso di euro 10,00 (dieci) da parte delle Pubbliche Amministrazioni che vi ricorrano.

Il convincimento di questa Amministrazione si fonda sulla previsione dettata dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che dispone: »Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'Amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze».

In materia l'ultimo decreto che assicura al Comune la corresponsione di una somma di denaro per ogni atto di cui abbia curato la notifica sembra essere il D.M. 14 marzo 2000, che riconosce ai Comuni «per ogni atto notificato la somma di lire 10.000 oltre le spese di spedizione a mezzo posta raccomandata».

Pertanto, la determinazione del quantum da rimborsare ai Comuni deve, a parere di questo Ufficio, seguire un iter legislativo determinato e apparentemente nessuna libertà viene lasciata dal legislatore all'ente locale. Non essendo sopraggiunto un ulteriore decreto di aggiornamento e considerato il sopravvento della nuova moneta, si ritiene che il valore nominale di lire 10.000, previsto nell'ultimo decreto di riferimento, vada convertito in euro e che solo questo valore monetario vincoli le Amministrazioni Pubbliche che ricorrano al servizio notificazioni dell'ente locale.

Notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa a mezzo del servizio postale. *(Nota Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio VI, protocollo n. 6/035/ del 28 giugno 2005)*

A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni uffici giudiziari in merito alle modalità di richiesta, messe in atto dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, di notificazione di atti a mezzo del

servizio postale, si rende necessario fornire chiarimenti in materia, che consentano di regolamentare la distribuzione di tutti gli atti giudiziari da notificare per il tramite del servizio postale, siano essi in Convenzione o meno, negli Uffici NEP territorialmente competenti. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 107, comma 2, dei D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e dall'art. 1 della legge 20111/1982 n. 890, l'ufficiale giudiziario è tenuto a notificare per mezzo del servizio postale, al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza, tutti gli atti emanati dalle Autorità Giudiziarie della sede presso la quale è incardinato l'ufficio NEP di appartenenza.

Tenuto conto che l'ufficiale giudiziario è competente a notificare atti destinati a persone con residenza, domicilio o dimora nell'ambito territoriale della circoscrizione cui è addetto, a mani o a mezzo posta, ne consegue che ex lege gli atti da notificarsi a destinatari che abbiano la residenza, il domicilio o la dimora fuori della circoscrizione di competenza dell'ufficio NEP, vanno eseguiti a mezzo posta, tranne che gli uffici giudiziari richiedenti dispongano che la notifica degli atti di cui trattasi debba essere fatta a mani, nel qual caso gli atti vanno recapitati agli uffici NEP territorialmente competenti.

Allo stato, la soppressione del servizio postale in franchigia, che interessava la corrispondenza tra uffici giudiziari, comporta che le richieste di notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, da parte degli uffici giudiziari, debbano necessariamente confluire nell'ufficio NEP che è dislocato nelle sedi degli stessi. Ciò, al fine di realizzare un notevole risparmio per l'Erario, salvo il caso in cui per esigenze, che di volta in volta potranno essere valutate, si riterrà opportuno prescegliere la notificazione a mani.

L'attività di organizzazione degli uffici NEP tesa ad assicurare direttamente le notifiche a mezzo posta da espletarsi fuori dell'ambito di competenza territoriale, comporterebbe il contenimento delle spese di spedizione degli atti giudiziari a carico dell'Erario, giacché si eviterebbe la trasmissione degli atti da parte degli uffici giudiziari all'ufficio NEP territorialmente competente, con conseguente aggravio delle spese postali di inoltro e restituzione degli atti, ai quali va ad aggiungersi l'allungamento dei tempi di lavorazione.

Va segnalata, inoltre, che per le notifiche a mezzo del servizio postale, il sistema innovativo introdotto dalla Convenzione con la Soc. Poste Italiane S.p.A. sottoscritta in data 15/7/2004, consente anche un facile ed immediato riscontro dell'attività di spedizione, di notificazione e di esito delle raccomandate, tramite il collegamento al sito Web della Soc. Poste.

Stante quanto sopra esposto, si invitano le SS. LL. a portare la presente a conoscenza delle cancellerie e degli uffici NEP dei rispettivi distretti, raccomandando di assicurare che in relazione a ciò gli uffici interessati trovino le modalità attuative più consone.

Notifiche a mezzo della Polizia giudiziaria. *(Nota 27 gennaio 2006 n. 6/132/03-1 Ministero giustizia, Direzione Personale e formazione, Ufficio VI)*

In riferimento alla problematica indicata in oggetto, acquisito il parere favorevole dell'ufficio legislativo, questo Ufficio ritiene che la novella dell'articolo 17 del D. L. 27 luglio 2005-n. 144, convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155, non abbia in alcun modo inciso sul potere dell'Autorità giudiziaria di richiedere l'ausilio della Polizia giudiziaria nelle diverse ipotesi di cui all'articolo 151 c.p.p..

Pertanto, il codice di rito consente al Tribunale per i minorenni di ... di avvalersi della Polizia giudiziaria qualora sussistano le specifiche condizioni indicate dalla richiamata disposizione.

Notifiche penali a soggetti residenti all'estero - Adempimenti. *(Circolare 15 marzo 2006, n. V-4031/2005/CD Ministero giustizia, direzione giustizia penale)*

Come è noto nelle competenze dell'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale, Dipartimento affari di giustizia, rientra la trattazione di pratiche concernenti richieste di notificazioni di citazioni o altri atti giudiziari in materia penale destinati a persone (imputati, testi o parti offese) residenti all'estero.

Nell'assicurare che l'Ufficio II continuerà a fornire la più ampia collaborazione per l'inoltro all'estero di tali richieste, nonché per ogni altro possibile ed utile intervento che si rendesse necessario presso gli Stati stranieri, finalizzato ad un proficuo corso delle medesime, si ritiene utile rappresentare alle SS.LL. quanto segue.

Pervengono sovente a detto ufficio richieste di notifica che mancano dei requisiti formali essenziali per poter essere inoltrate alle autorità straniere competenti per la loro esecuzione.

Al riguardo, si rammenta che la richiesta di notifica rivolta all'Autorità giudiziaria straniera è una forma di collaborazione fra Stati, conformemente agli accordi internazionali vigenti e, pertanto, deve essere introdotta nelle forme della commissione rogatoria e accompagnata dalla relativa traduzione di tutta la documentazione.

Laddove il rapporto fra gli Stati non è regolato da alcun trattato, la richiesta va formulata a

titolo di cortesia internazionale con assicurazione di reciprocità.

Ritenendo di fare cosa utile, l'Ufficio II già in passato ha predisposto e diffuso uno schema, meramente indicativo, per la formulazione della domanda di notifica, da adattare al caso concreto: tale schema si trasmette in allegato alla presente.

Si raccomanda di indicare nella domanda di assistenza internazionale anche il reato per il quale si procede e non soltanto i relativi articoli del codice penale italiano, per consentire all'Autorità giudiziaria straniera di identificare la fattispecie criminosa.

Si segnala, inoltre, l'opportunità che gli atti da notificare, allegati alla richiesta, siano redatti integralmente in forma dattiloscritta, anche là dove passi o parte di essi siano nell'originale manoscritti.

Per quanto attiene alla formulazione degli atti di citazione destinati a testimoni residenti all'estero, si precisa che gli stessi andrebbero redatti privi di ingiunzioni o petizioni sanzionatorie, in caso di mancata comparizione. Tali disposizioni, infatti, non sono applicabili al di fuori del territorio nazionale, essendo in contrasto con una prassi internazionale generalmente riconosciuta, fondata sul limite territoriale della sovranità ed in virtù della quale i testimoni o i periti citati non possono essere costretti a recarsi nel Paese richiedente.

Tale principio è ribadito in tutti gli accordi e trattati di assistenza giudiziaria in materia penale attualmente in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi.

Le vigenti convenzioni, inoltre, prevedono che a tutti i testi residenti all'estero vadano rimborsate, in caso di comparizione, le spese di viaggio e soggiorno.

Nulla è detto circa la possibilità di accordare ai testi suddetti l'anticipo delle spese di viaggio occorrenti per la loro trasferta nello Stato richiedente, atteso che la comparizione del teste citato all'estero non può essere garantita da alcuna misura coercitiva in caso di inadempienza; peraltro, il teste che non può comparire nello Stato richiedente può essere sentito per rogatoria nel Paese in cui si trova.

Tuttavia, nel caso in cui il teste citato all'estero rappresenti formalmente la sua volontà a comparire ma la propria indisponibilità a sostenere le spese di viaggio per la sua trasferta in Italia e la sua comparizione personale all'udienza appaia indispensabile per la formazione della prova (ad esempio confronto, ricognizione), non si esclude la facoltà, da parte dell'Autorità giudiziaria richiedente, di contattare direttamente il vettore, al fine di ottenere, ove possibile, l'emissione di un biglietto propagato in favore del teste citato, caricando la relativa spesa in forma di anticipo sul registro delle spese pagate dall'Erario (modello LA/SO).

Per completezza, si segnala che, per quanto concerne i Paesi aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, tale normativa stabilisce all'art. 10 che, quando la comparizione personale del teste è particolarmente necessaria, l'Autorità giudiziaria richiedente dovrà farne menzione nella domanda di assistenza, indicando, altresì, l'ammontare approssimativo delle spese rimborsabili. In tal caso, lo Stato richiesto, a cui il teste abbia presentato domanda in tal senso, potrà concedere al medesimo un anticipo sulle spese. La somma anticipata dovrà essere annotata sulla citazione e sarà rimborsata allo Stato richiesto dall'Autorità giudiziaria richiedente.

Di norma, la richiesta di notifica va trasmessa, con separata nota, all'Ufficio II di questa Direzione generale, che ne curerà il successivo inoltramento all'estero, ma per i Paesi aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961. n. 215 (in G. U. 13 aprile 1961. n. 92), è previsto, altresì, l'inoltramento a mezzo del Ministero dell'Interno, Divisione Interpol, che la recapiterà all'autorità straniera territorialmente competente per il tramite del collaterale organo estero.

In tal caso, una copia della richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio II per conoscenza.

Su tale ultimo punto ed in particolare per quanto attiene alle richieste di notifica di citazioni, si invitano le Autorità giudiziarie a voler trasmettere la documentazione all'Ufficio II, ovvero al Ministero dell'Interno, Divisione Interpol, con congruo anticipo rispetto alla data di udienza, considerando opportunamente le varie riserve formulate dagli Stati esteri al riguardo (consultare il sito internet www.giustizia.it), nonché i tempi eventualmente occorrenti per possibili ulteriori adempimenti da parte dell'Autorità giudiziaria richiesta, connessi alla reperibilità del destinatario, che si rendessero necessari e che potrebbero ritardare il normale corso di esecuzione della notifica (ad esempio ricerche anagrafiche).

Con l'occasione, si ritiene, altresì, utile precisare che per avanzare una richiesta di notifica all'estero occorre indicare l'indirizzo completo del destinatario dell'atto, ovvero la città di residenza o di nascita del medesimo. In mancanza di tali riferimenti, occorrerà effettuare preventivamente le ricerche ex articolo 169, quarto comma, c.p.p..

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, D.C.P.C., Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha predisposto un modulo, che si allega, che potrà essere utilizzato per richiedere a quel servizio le ricerche all'estero, finalizzate all'acquisizione dell'indirizzo del destinatario.

Per completezza, si rammenta, infine, che dal 26 ottobre 1997 è divenuta operativa per l'Italia la Convenzione di applicazione per l'Accordo di Schengen, che ha introdotto, fra gli Stati aderenti, un nuovo e più celere sistema di notificazione.

L'articolo 52 della suddetta convenzione, infatti, prevede che gli atti da notificare a persone che si trovino nel territorio dei Paesi aderenti vadano inviati direttamente al destinatario a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento), senza obbligo di alcuna comunicazione a quest'Ufficio dell'avvenuta spedizione.

Gli atti da notificare andranno corredati della traduzione nella lingua del destinatario, quando si ha motivo di ritenere che quest'ultimo non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto (articolo 52, secondo comma).

Si consiglia, inoltre, di indicare il proprio numero telefonico o di fax per favorire eventuali possibili comunicazioni da parte del notificando.

Appare evidente che, in tema di notificazioni internazionali, l'inoltro diretto a mezzo posta, così come previsto dalla Convenzione di applicazione per Accordo di Schengen, rappresenta la forma di comunicazione più celere, consentendo di rimuovere, con notevole risparmio di tempo, quegli ostacoli che a tutt'oggi sono rappresentati dagli adempimenti burocratici richiesti dalle vigenti convenzioni internazionali.

I Paesi che a tutt'oggi risultano aver aderito alla Convenzione di applicazione per l'Accordo di Schengen sono: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Olanda, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Regno Unito e Irlanda del Nord, Irlanda, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Repubblica Slovacca.

Si segnala, inoltre, che dal 1° giugno 2003 è in vigore con la Svizzera un accordo bilaterale che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia e che all'articolo XII prevede la possibilità da parte delle rispettive Autorità giudiziarie di inviare direttamente a mezzo posta gli atti processuali penali alle persone che si trovano sul territorio di ciascuno Stato, ai fini della loro notificazione.

Nell'auspicio di una sempre migliore e proficua collaborazione, si invitano le SS.LL. a voler diramare la presente circolare agli uffici giudiziari del distretto, con particolare riferimento al personale delle segreterie e Cancellerie, dandone un cortese cenno di assicurazione a questa Direzione.

Si coglie, altresì, l'occasione per ringraziare i Ministeri in indirizzo per la disponibilità più volte dimostrata nella cooperazione volta alla risoluzione delle problematiche Legate al delicato campo dei rapporti con l'estero.

Notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen (Circolare del 14 dicembre 2009, Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia penale, protocollo: m_dg.DAG. 14/12/2009.0155703.U)

Dall'esame delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale provenienti da molti uffici giudiziari italiani emerge un persistente ricorso allo strumento della rogatoria tramite Autorità centrale anche nei casi di notifiche di atti giudiziari indirizzate a soggetti residenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen, appare superata dalla procedura dell'invio diretto a mezzo posta, in presenza dei presupposti richiesti (indirizzo conosciuto del destinatario; non essenzialità della consegna personale dell'atto al destinatario), stabilita dall'articolo 52, comma 1, della legge 30 settembre 1993 n. 388, con la quale è stato ratificato l'accordo di adesione dell'Italia alla convenzione di applicazione degli accordi di Schengen Tale seconda procedura risulta peraltro chiaramente preferibile in termini di celerità ed efficacia.

Deve anche aggiungersi che gli atti trasmessi all'estero a norma della citata Convenzione di Strasburgo vengono sovente restituiti a questo Ministero da taluni Paesi, come la Francia, che richiedono esplicitamente l'adozione della procedura di cui al menzionato articolo 52.

Nel raccomandare, pertanto - nella sussistenza dei presupposti - il ricorso all'invio diretto a mezzo posta, si sottolinea che in tal caso non andrà comunque applicato l'articolo 204 bis disp. att. c.p.p., il quale dispone la trasmissione di copia della rogatoria a questo Ministero nei casi di invio diretto all'autorità giudiziaria straniera, trattandosi nella specie di mero invio di atti per la notifica e non di richiesta di assistenza giudiziaria.

Si allega, infine, per completezza di informazione sul tema delle notifiche, la nota di questa Direzione Generale del 15 marzo 2006. Al riguardo, unico elemento di novità è costituito dall'estensione della lista dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen: oltre a quelli già indicati, vanno aggiunti la Bulgaria e la Svizzera.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti del distretto.

Notifiche penali - *(Nota protocollo 0006124.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale Ufficio II, del 15/1/2010)*

Ad integrazione della precedente nota di questa Direzione Generale della Giustizia Penale DAG 155703 del 14 dicembre 2009, relativa alle notifiche di atti giudiziari in materia penale indirizzati a soggetti residenti nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (di cui alla legge di ratifica 30 settembre 1993 n. 388), si precisa che, pur avendo dato soltanto parziale esecuzione all'Accordo in questione, la Romania ha dato immediata applicazione alle disposizioni in tema di notifiche (articolo 52).

Pertanto, analogamente a quanto indicato per gli Stati aderenti alla predetta Convenzione (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Regno Unito e Irlanda del Nord, Irlanda, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Repubblica Slovacca, Svizzera e Bulgaria), anche per la notifica di atti indirizzati a soggetti residenti in Romania si raccomanda il ricorso all'invio diretto a mezzo posta dell'atto da notificare, ai sensi dell'articolo 52 della Convenzione (quindi, purché sia noto l'indirizzo del destinatario e non sia necessaria la consegna a mani del destinatario medesimo).

Come già chiarito nella precedente nota, tale procedura appare sicuramente preferibile in termini di celerità ed efficacia e non dà luogo, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 204 bis disp. atto c.p.p. (il quale dispone la trasmissione di copia della rogatoria a questo Ministero nei casi di invio diretto all'autorità giudiziaria straniera), trattandosi, nella specie, di mero invio di atti per la notifica e non di richiesta di assistenza giudiziaria.

Limiti alle notificazioni a mezzo delle forze di polizia. *(Circolare 4 febbraio 2011, n. 0049884 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)*

Il primo comma dell'articolo 148 c.p.p., nella sua formulazione vigente, assegna l'onere delle notificazioni degli atti in via prioritaria, e con manifestazione di principio univoca, all'ufficiale giudiziario. L'intento di rendere eccezionale l'utilizzo delle forze di polizia nell'attività di notifica degli atti è reso palese dall'inciso contenuto nel comma citato «salvo che la legge disponga altrimenti».

Tale disposizione a carattere generale ha subito una deroga specifica, limitata ed eccezionale, ad opera dell'articolo 17, legge 31 luglio 2005, n. 155 che ha sostituito il secondo comma dell'articolo 148 c.p.p. .. Attualmente, quindi, con riferimento al chiaro tenore letterale di tale ultima disposizione solo «il giudice», e non anche il Pubblico Ministero, può servirsi della Polizia penitenziaria «in caso di urgenza», «nei procedimenti con detenuti» e «in quelli davanti al Tribunale del Riesame» per le notifiche ai soli «destinatari detenuti».

Con riferimento alla norma in oggetto, si registra tuttavia un'interpretazione estensiva da parte delle Autorità giudiziarie, che ritengono che il requisito dell'urgenza sussista anche nelle ipotesi contingenti di carenza di personale negli uffici giudiziari, e che sussista una sorta di competenza per territorio della Polizia penitenziaria anche per i soggetti posti agli arresti domiciliari e per le notificazioni a soggetti processuali (testimoni, difensori, parti private), diversi dai detenuti.

Si ritiene di non concordare con tali interpretazioni estensive per le ragioni che seguono.

Se i soggetti in detenzione domiciliare si possono qualificare detenuti, perché appunto la detenzione può realizzarsi anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, dubbi sorgono circa la sussistenza dell'obbligo di notificazione, ai sensi del citato articolo 148, cpv., c.p.p., nelle ipotesi in cui il destinatario non sia detenuto in ambiente carcerario. Infatti, secondo la locuzione utilizzata dalla norma in questione, la legittimazione all'utilizzo per le notifiche è prevista solo in capo alla Polizia penitenziaria «del luogo in cui i destinatari (della notifica) sono detenuti». Quindi, non essendovi dislocazioni territoriali con relative ripartizioni di competenza più ampie di quelle delle allocazioni dei singoli istituti penitenziari, si ritiene che l'individuazione della Polizia penitenziaria che debba assolvere all'onere della notificazione si immedesimi con quella che presta servizio nell'istituto ove il detenuto è ristretto; cioè registrato all'ufficio matricola ed ivi presente.

Affidare poi alla Polizia penitenziaria, ex articolo 148, secondo comma, c.p.p., notifiche anche con riferimento a soggetti non detenuti significherebbe distoglierla, in modo gravemente disfunzionale, dai compiti suoi propri.

Un'interpretazione tanto estensiva è in palese contrasto con la ratio e la finalità della novella normativa del 2005 che tende, appunto, ad eliminare oneri impropri della Polizia giudiziaria, per meglio utilizzare tutte le risorse disponibili negli impegni primari di pubblica sicurezza sul fronte del terrorismo e della criminalità diffusa.

In tale ottica si osserva che anche la Polizia penitenziaria, sia pure in via residuale ed occasionale originata dalle funzioni sue proprie, svolge importanti compiti di Polizia giudiziaria. Ancora, proprio di recente a livello legislativo, è stata ritenuta una grave insufficienza dell'organico della Polizia penitenziaria tale da richiedere un consistente ulteriore reclutamento per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento.

In conclusione, si deve ritenere che, se le notifiche ad opera della Polizia penitenziaria, al di fuori dei casi

espressamente previsti ovvero fuori dalle ripartizioni territoriali disegnate dalla legge, non comportano alcuna sanzione processuale, ma mera irregolarità, atteso che tale atto è pur sempre compiuto da organo con potestà notificatoria, non si può sottacere che la corretta applicazione della legge possa essere fatta valere in relazione a prassi ad essa contrarie anche se ad adottarle siano magistrati. Infatti, ai sensi dell'articolo 124, primo comma, c.p.p., l'obbligo di osservanza delle norme processuali è previsto, in via primaria, proprio per i magistrati.

Fermo restando l'obbligo di ottemperare alle disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria, tanto si rappresenta affinché le autorità in indirizzo segnalino a questo Dipartimento eventuali prassi interpretative difformi, costanti e reiterate.

PERSONE SCOMPARSE

Sistema di catalogazione e gestione delle informazioni concernenti le persone scomparse ed i cadaveri non identificati (Nota protocollo 0036514.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio del Direttore Generale del 10/3/2010)

Da tempo le tecnologie informatiche vengono proficuamente applicate al settore investigativo, offrendo alle forze di polizia importanti strumenti operativi, tra i quali la considerevole mole di informazioni disponibili attraverso il Sistema Informativo Interforze.

Si tratta, peraltro, di settore in costante evoluzione, che si presta ad utilizzazioni sempre più ampie.

Nell'anno 2009 sono state messe a punto nuove metodologie d'indagine relative ai fenomeni delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati, nell'intento di elaborare un nuovo sistema che possa facilitare l'analisi e la comparazione delle informazioni acquisite, le attività di ricerca e di identificazione. A tal fine è stato creato il sistema informatico RiSc (Ricerca Scomparsi), ideato e realizzato dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato che ne è anche responsabile della gestione.

Il sistema informativo, allocato presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia permette di catalogare e gestire le informazioni concernenti le persone scomparse e i certificati, attraverso la cooperazione applicativa con lo S.D.I. - dal quale sono di volta in volta automaticamente acquisite alcune informazioni desunte dalle denunce di scomparsa di persona e di ritrovamento di cadavere non identificato - nonché mediante l'inserimento di ulteriori dati di dettaglio relativi alla "persona scomparsa" e al "cadavere non identificato". effettuato dagli appartenenti ai Gabinetti di Polizia Scientifica della Polizia di Stato e dagli operatori specializzati dei Nuclei Investigativi dell'Arma dei Carabinieri (nonché dalla Guardia di Finanza, dal Corpo Forestale dello Stato e dal Corpo della Polizia Penitenziaria, anche mediante collaborazione con le due forze di polizia a competenza generale).

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, la funzionalità più importante del sistema è la possibilità di effettuare un incrocio dei dati biometrici e descrittivi contenuti nelle schede relative alla "persona scomparsa" e al "cadavere non identificato", così da poter far emergere ed individuare, mediante la visualizzazione di una scala percentuale di valori in ordine all'affidabilità del risultato, i casi possibili di corrispondenza tra soggetti scomparsi e cadaveri non identificati.

È di tutta evidenza che il dato comparativo così acquisito consentirà agli inquirenti di restringere sensibilmente l'ambito della ricerca e di ricorrere conseguentemente a mirate procedure di identificazione certa - quali la rilevazione delle impronte digitali, l'analisi del DNA, ecc. - con ben più considerevoli possibilità di ottenere un risultato positivo.

Le modalità di alimentazione del Sistema Ri.Sc. richiedono adempimenti ulteriori anche da parte dell'Autorità giudiziaria (l'ufficio del pubblico ministero), che dovrà assicurare il corretto ed esauriente aggiornamento dei dati, da realizzarsi attraverso la redazione di apposite schede, riportanti le informazioni rilevanti da inserire nell'elaboratore.

È importante sottolineare, a questo riguardo, che la compilazione delle schede relative al "cadavere non identificato" - diversamente da quelle delle persone scomparse (la cui redazione è affidata al personale di polizia che riceve le denunce di scomparsa) - richiede necessariamente la cooperazione del medico legale, poiché diversi dati da indicarsi possono essere ricavati soltanto all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale eseguito su incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria, a norma dell'articolo 116 disp. att. c.p.p., ed espletato nella gran parte dei casi poco dopo il rinvenimento del cadavere.

Al fine i consentire il funzionamento del sistema, risulta, pertanto, assolutamente necessario che, in tutti i casi in cui si proceda ad accertamenti tecnici su cadavere di persona ancora non identificata, il magistrato procedente - oltre ad adottare i provvedimenti indicati al comma 1, seconda parte, de citato articolo 116 disp. att. c.p.p. - dia al consulente tecnico l'espresso incarico di compilare la scheda relativa al "cadavere non identificato" (modello P.M.), la quale sarà poi consegnata in formato elettronico su apposito supporto ottico, unitamente alla copia sottoscritta del modello cartaceo, al reparto di polizia giudiziaria procedente, che curerà l'aggiornamento del Ri.Sc. ..

Si fa presente che la scheda per il medico legale è disponibile in formato elettronico sia sul sito del Ministero dell'Interno, alla voce Persone scomparse, sia su quella del Ministero della Giustizia, nell'area Schede pratiche, alla voce Ricerca Persone Scomparse.

PROCEDIMENTI PENALI A CARICO PUBBLICI DIPENDENTI

Dipendenti pubblici prosciolti in procedimenti penali - Trattamento economico. (Circolare Inpdap n. 18 del 1 giugno 2005)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 15 maggio 2004 è stata pubblicata la legge 11 maggio 2004 n. 126 di conversione del D.L. 16 marzo 2004 n. 66, entrata in vigore il giorno 16 maggio 2004 con la quale sono state emanate le norme per rendere operative le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003. n. 350. Con tale disposizione vengono garantite particolari tutele giuridiche ed economiche al dipendente pubblico che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o se non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo [a cessazione dal servizio].

Tali tutele si esplicano diversamente a seconda che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata nei cinque anni antecedenti il 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 350/2003, ovvero anteriormente al 1° gennaio 1999, riconoscendo nel primo caso il diritto alla riammissione o al prolungamento del rapporto di lavoro e, nel secondo caso, il diritto di chiedere il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

In entrambe le situazioni il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di un'apposita domanda che l'interessato avrebbe dovuto presentare all'Amministrazione di appartenenza entro il 1.1 agosto 2004 (articolo 2, primo comma, del D.L. n. 66/2004, così come modificato dalla legge n. 126/2004). Per esplicita disposizione normativa sono fatte salve, altresì, le domande inoltrate anteriormente al 16 maggio 2004 e presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 350/2003.

Alle sentenze di proscioglimento sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Procedimenti penali a carico di pubblici dipendenti - Adempimenti delle Cancellerie. (Circolare 26 ottobre 2006, n. 112793 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penali)

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla disciplina prevista dagli articoli 129 e 133, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., nonché sulla disciplina stabilita dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 recante «norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche».

A tale proposito, la Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nella relazione conclusiva sulla indagine di controllo relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari da parte dello Stato (approvata nell'adunanza congiunta del 4 aprile 2006), ha rilevato che «permangono, ed in alcuni casi sembrano accentuarsi, le difficoltà di dialogo con le Cancellerie penali e gli uffici giudiziari, inerenti alle informazioni sul personale detenuto, rinviato a giudizio o condannato» (pag. 18) e, richiamando la necessità di «sanzionare con apposita norma l'omissione, da parte delle Cancellerie penali, degli obblighi di informazione nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di appartenenza dei condannati». La relazione della Corte dei Conti, al pari delle precedenti, ha messo in luce la prassi di comunicazioni omesse o tardive, alle quali sono ricondotti effetti negativi: sia sulla gestione del procedimento disciplinare da parte delle Amministrazioni di appartenenza degli indagati/imputati, con particolare riferimento alla possibilità di applicare misure cautelari di tipo amministrativo; sia sulla applicazione delle pene accessorie espulsive previste dalla legge penale quale l'articolo 32-quinquies c.p. (pag. 53).

Tanto premesso, l'articolo 129 disp. att. c.p.p. impone al Pubblico Ministero un obbligo di informazione, nei confronti dell'«autorità da cui l'impiegato dipende», sia nel caso in cui un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico sia stato arrestato, fermato o sia comunque in stato di custodia cautelare (articolo 129, comma 3-bis, disp. att. c.p.p.), sia quando esercita l'azione penale nei

confronti ditali soggetti (articolo 129, primo comma, disp. att. c.p.p.). Nel caso in cui si tratti di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, deve essere data comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (articolo 129, primo comma, secondo periodo, disp. att. c.p.p.). Si sottolinea, inoltre, quando l'azione penale è esercitata «per un reato che ha cagionato un danno per l'Erario», il Pubblico Ministero, oltre alle comunicazioni ed informazioni sopra indicate dovrà darne anche informazione al procuratore generale presso la Corte dei Conti (articolo 129, terzo comma, disp. att. c.p.p.).

L'articolo 133, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. impone un dovere di informazione in capo al giudice per l'udienza preliminare, qualora si proceda nei confronti di «dipendenti di Amministrazioni Pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica», per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 c.p., nonché dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. Nel caso in cui, all'esito dell'udienza, venga emesso il decreto che dispone il giudizio, tale decreto dovrà essere comunicato anche alle Amministrazioni o enti di appartenenza.

Per quanto concerne la legge n. 97/2001, occorre evidenziare quanto segue. L'articolo 5, quarto comma, impone di dare comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, nei confronti dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, qualunque sia il reato commesso, «all'Amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare». L'obbligo di comunicazione viene meno nel solo caso in cui al condannato sia stata applicata la pena accessoria prevista dall'articolo 32-quinquies c.p.. La legge non individua l'Autorità giudiziaria sulla quale incombe l'obbligo di comunicazione. Nel silenzio della legge, e considerata la natura e la ratio dell'istituto, sembra possibile fare ricorso, in via analogica, alla disposizione dell'articolo 665 c.p.p..

L'articolo 6, secondo comma, della legge n. 97/2001 prevede che nel caso di condanna per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, commessi «a fini patrimoniali», la sentenza di condanna deve essere trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei Conti, affinché proceda ad accertamenti patrimoniali a carico dell'imputato. La norma non pone alcuna distinzione in merito ai soggetti ai quali essa si riferisce. Nel silenzio della legge, ogni sentenza di condanna per i reati sopra specificati dovrà essere trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei Conti, senza alcuna considerazione per le condizioni o qualità personali del condannato.

L'articolo 7 della legge n. 97/2001 prevede che la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti di Amministrazioni Pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, debba essere comunicata al competente procuratore generale della Corte dei Conti, affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

A differenza dell'articolo 6, la comunicazione dovrà essere fatta solo per quei soggetti che posseggono le particolari qualifiche soggettive previste dalla norma. La legge non individua l'Autorità giudiziaria sulla quale incombe l'obbligo di comunicazione. Nel silenzio della legge, e considerata la natura e la ratio dell'istituto, sembra possibile fare ricorso, in via analogica, alla disposizione dell'articolo 665 c.p.p..

I Presidenti delle Corti di Appello ed i procuratori generali sono pregati di portare il contenuto della stessa a conoscenza di tutte le Autorità giudiziarie del distretto interessate.

Privacy. Misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. (Nota prot. P 15102/2013 in data 29.07.2013 del Consiglio Superiore della Magistratura)

Trasmetto per opportuna conoscenza alle SS.LL, come deliberato dal Comitato di Presidenza nella seduta del 25 luglio 21013, la nota del Garante per la protezione dei dati personali concernente l'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
25 LUG. 2013

Nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, il Garante ha preso in esame la problematica dell'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Acquisiti elementi conoscitivi utili da alcune Procure, che hanno fornito piena collaborazione, il Garante ha adottato il 18 luglio 2013 un provvedimento con il quale ha prescritto agli Uffici giudiziari misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'espletamento di tali attività, nella consapevolezza della delicatezza che tali informazioni assumono con riguardo sia alla dignità degli interessati, sia all'efficacia delle indagini.

Trasmetto detto provvedimento per ogni opportuna conoscenza in relazione alle attribuzioni del Consiglio,

e al fine dell'adozione di ogni iniziativa volta a favorirne la conoscenza presso gli Uffici interessati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Lieia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (articoli 31 e 33 - 35, e Disciplinare tecnico di cui all'allegato B) al Codice);

VISTE le disposizioni del Codice riguardanti il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (art. 46 e ss.);

VISTI i provvedimenti del Garante recanti "Misure di sicurezza obbligatorie per le intercettazioni" del 15 dicembre 2005 e "Intercettazioni: misure di sicurezza presso i gestori del 20 settembre 2006 (pubblicati sul sito istituzionale www.gpdp.it, doc. web n. 1203890 e n. 1341009), con cui sono stati prescritti ai gestori di servizi di comunicazione elettronica misure e accorgimenti specificamente volti ad adeguare i livelli di sicurezza nel trattamento e nella trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni telefoniche e telematiche che gli stessi gestori sono tenuti ad attivare su richiesta dell'Autorità giudiziaria;

VISTO il provvedimento del Garante sulla "Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico" del 17 gennaio 2008 (doc. web n. 1482111), con cui sono stati prescritti ai gestori di servizi e di comunicazione elettronica misure e accorgimenti volti a incrementare i livelli di sicurezza nel trattamento e nella trasmissione dei dati e di traffico telefonico e telematico svolto ai sensi dell'articolo 132 del Codice per finalità di accertamento e repressione dei reati da parte dell'Autorità giudiziaria;

VISTO il provvedimento del Garante riguardante l'Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 (doc. web n. 1577499), con cui sono stati prescritti ai titolari di trattamento con strumenti elettronici misure e accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico relativi alla designazione degli "amministratori di sistema" di sistemi informativi e impianti informatici;

RILEVATO che ai trattamenti di dati personali effettuati anche per ragioni di giustizia (articolo 47, comma 2, del Codice) presso gli Uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali e di accessi non autorizzati alle informazioni;

RITENUTO che, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice, con provvedimento del 13 settembre 2012 il Garante ha deliberato di prendere in esame la problematica dell'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione telefonica o ambientale di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia. nonché di controllo preventivo (arti. 266 e 55. c.p.p.; articolo 226 disp. att. c.p.p.), tema già affrontato dal Garante con i richiamati provvedimenti rivolti ai soli gestori di servizi e di comunicazione elettronica;

RILEVATO che, a tal fine, l'Autorità ha deliberato di inoltrare una richiesta di informazioni a cura dell'Ufficio volta ad acquisire da alcune Procure elementi conoscitivi utili;

DATO ATTO che con detto provvedimento tali Uffici sono stati individuati in alcune Procure della Repubblica di medie dimensioni, dislocate in diverse aree del territorio nazionale e che hanno sede presso capoluoghi di regione e, in particolare, nelle Procure della Repubblica presso Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia; Tribunali di Bologna,

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le richieste di informazioni inoltrate a dette Procure a cura dell'Ufficio e i riscontri trasmessi dagli Uffici giudiziari, che hanno fornito piena collaborazione;

CONSIDERATO che da detti riscontri è emerso un quadro sufficientemente ampio ed esauriente delle modalità e delle procedure attraverso cui detti Uffici acquisiscono e gestiscono le informazioni raccolte attraverso le attività di intercettazione, e delle misure che ciascuna Procura adotta per la protezione dei dati personali e dei sistemi utilizzati per gestirli;

RILEVATO, peraltro, che da detti riscontri è emerso un quadro variegato e disomogeneo di misure, di natura fisica ed informatica, adottate dagli Uffici a protezione delle informazioni personali e dei sistemi;

UDITO il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia che ha illustrato le caratteristiche del progetto della gara unica per la fornitura di servizi di noleggio di apparati e di supporto informatico per le esigenze delle Procure della Repubblica connesse alla gestione delle intercettazioni;

RITENUTO che la sicurezza dei dati personali e dei sistemi in questione, per la tipologia delle informazioni trattate e delle finalità perseguite, riveste particolare importanza e delicatezza per gli effetti che tali informazioni possono esplicare sia riguardo alla dignità e ai diritti delle persone sottoposte a intercettazione e di quelle che comunicano con esse, sia alla necessaria efficacia delle indagini giudiziarie nel cui ambito le intercettazioni vengono compiute;

CONSIDERATO, quindi, che, come già deliberato in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati presso alcuni Uffici giudiziari, la documentazione e le informazioni acquisite hanno evidenziato l'esigenza di realizzare alcuni interventi volti ad assicurare un rafforzamento del livello di protezione dei dati

personali trattati e dei sistemi utilizzati, commisurato alla indicata tipologia delle informazioni detenute; RITENUTO, altresì, che l'evoluzione tecnologica nel campo delle comunicazioni elettroniche e gli aggravati scenari di rischio connessi all'elaborazione informatica dei dati personali richiedono di armonizzare e specificare maggiormente le misure di sicurezza di quei trattamenti svolti presso gli Uffici giudiziari e relativi all'acquisizione e alla successiva elaborazione di dati personali prodotti dai gestori di servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO, quindi, che appare necessario estendere l'adozione di tali interventi alla generalità degli Uffici inquirenti, anche al fine di assicurare una tendenziale omogeneità delle misure e degli accorgimenti volti alla tutela dei dati personali e dei sistemi, ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia;

RITENUTO che, tenuto conto della menzionata evoluzione tecnologica nel campo delle comunicazioni elettroniche e dell'informatica, anche al fine di contenere i costi derivanti dalla realizzazione delle misure di sicurezza specie di natura fisica, nulla osta, nell'ottica della protezione dei dati personali e dei sistemi, all'eventuale accorpamento di più apparati tecnologici utilizzati da diversi Uffici di Procura per la gestione delle attività connesse alle intercettazioni;

RILEVATO che il Garante ha il compito anche per gli Uffici giudiziari di prescrivere al titolare del trattamento di dati personali le necessarie modificazioni e integrazioni, che il destinatario è tenuto ad adottare; rilevato che il Garante deve, altresì, verificare l'attuazione delle misure indicate, anche attraverso le particolari forme e modalità previste dall'articolo 160 del Codice;

RILEVATA, quindi, la necessità di prescrivere misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche, nonché di controllo preventivo, svolta presso le Procure della Repubblica nei termini di seguito individuati.

1. Centri Intercettazioni Telecomunicazioni

Presso ogni Procura della Repubblica è costituita una struttura, denominata Centro Intercettazioni Telecomunicazioni (C.LT.), ove si svolgono le varie attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni. La struttura è costituita dai locali ove sono situate le postazioni di ascolto, unitamente agli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione, tra cui: gli apparati su cui vengono indirizzate le telefonate e le altre forme di comunicazione intercettate per la loro registrazione e il loro successivo trattamento (oggi costituiti da server informatici su cui vengono registrati i flussi intercettati); i server tramite i quali vengono erogati i servizi per la gestione informatica e documentale delle intercettazioni (compilazione dei c.d. brogliacci, trascrizione delle conversazioni, dati accessori); gli apparati per la generazione e conservazione di copie di sicurezza dei dati backup).

Sono usualmente compresi nella struttura C.I.T. anche uffici tecnici e amministrativi ove vengono effettuate le operazioni di attivazione, proroga e chiusura delle attività di intercettazione e la c.d. "masterizzazione" o duplicazione dei dati acquisiti, nonché gli archivi fisici per la custodia e la conservazione dei supporti ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti.

In relazione all'insieme di tali strutture e ai trattamenti di dati personali che vi vengono svolti il Garante richiama i titolari dei trattamenti al rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31 del Codice, valutando l'idoneità delle misure di sicurezza in essere e di quelle che potranno essere adottate alla luce di un'analisi dei rischi incombenti sui dati che funga da guida nello sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza basato su metodologie standard.

Inoltre, il Garante ritiene necessario, per assicurare un più elevato livello di sicurezza dei dati e dei sistemi, anticipare eventuali azioni adeguate della sicurezza che potranno essere intraprese dai titolari sulla base della richiamata analisi dei rischi, prescrivendo le seguenti misure tecniche e organizzative da adottare presso le Procure della Repubblica.

Misure di sicurezza fisica

I locali in cui viene effettuata la registrazione delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate, o di dati digitali anche a carattere audiovisivo derivanti da forme più avanzate di intercettazione ambientale o telematica, nonché i locali in cui sono installati gli apparati terminali connessi alla rete pubblica di comunicazione per la ricezione dei flussi telefonici o telematici intercettati, devono essere protetti con misure di sicurezza di carattere fisico e organizzativo quantomeno contro i rischi di accesso abusivo e contro quelli derivanti da altri fattori suscettibili di incidere sulla integrità e disponibilità dei dati personali.

A tali scopi, devono essere previsti:

impianti per il rilevamento e l'estinzione di incendi, comprensivi di porte antincendio di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne siano eventualmente dotati;

strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, ivi incluse le sale di ascolto, con registrazione delle immagini, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante nel "Provvedimento in materia di video sorveglianza" dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G. U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680);

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

accesso fisico ai locali ove sono collocati i server e gli archivi tramite l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni, dall'inizio alla cessazione del trattamento;

accesso ai locali per operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulle apparecchiature, anche da parte di ditte esterne fornitrici degli apparati o erogatrici di servizi manutentivi, consentito solo a personale previamente autorizzato dalla Procura, identificato e registrato al momento dell'accesso e operante sotto il controllo di personale in servizio presso il C.I.T.; al personale tecnico in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

Misure di sicurezza informatica

I titolari dei trattamenti devono evitare che l'interscambio di informazioni tra l'Autorità giudiziaria e i gestori di servizi di comunicazione elettronica avvenga tramite il ricorso a canali di comunicazione non sufficientemente affidabili dal punto di vista delle prestazioni e da quello della sicurezza, adottando a tal fine sistemi basati su aggiornati strumenti telematici sviluppati con protocolli di rete sicuri.

Pertanto, devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

comunicazioni elettroniche tra l'Autorità giudiziaria e i gestori effettuate esclusivamente in modo cifrato con strumenti, anche di tipo online o web, che assicurino comunque l'identificazione delle parti comunicanti, l'integrità e la protezione dei dati, nonché la completezza e la correttezza delle informazioni temporali relative alle informazioni trasmesse (date ed orari di formazione dei documenti o della loro trasmissione e consegna);

protezione dei documenti informatici trasferiti su supporti rimovibili con idonee tecniche crittografiche, ricorrendo preferibilmente ad algoritmi a chiave pubblica (come nel caso dell'uso di strumenti di firma digitale in funzione di cifratura), evitando comunque la trasmissione di chiavi simmetriche di cifratura in modo informale su canali insicuri;

utilizzo nelle comunicazioni tra Autorità giudiziaria e gestori della posta elettronica Internet esclusivamente nella forma di posta elettronica certificata (Pec) di cui all'articolo 48 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del telefax esclusivamente nella forma di fax digitale "gruppo 4" (ISDN) oppure di Fax over IP;

trasmissione cifrata delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi IP, posta elettronica) dal punto di loro estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T.

Sia la trasmissione delle disposizioni ai gestori, sia la comunicazione dei risultati elaborati dai gestori, possono avvenire anche mediante consegna manuale della documentazione, da effettuarsi tramite soggetti delegati dall'Autorità giudiziaria, opportunamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento, ove abbiano accesso ai dati.

2. Remotizzazione

Attività di solo ascolto

Risulta generalizzato il ricorso alla c.d. "remotizzazione" degli ascolti, ovvero il reindirizzamento dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione dai C.I.T. verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata, nel caso, frequente, in cui le strutture presso le Procure risultino insufficienti o inadeguate. Premessa la necessità, in tale contesto, della designazione, con le modalità di cui all'articolo 29 del Codice, di detti Uffici quali responsabili del trattamento dei dati loro affidato, e ferma restando l'esigenza che le operazioni di intercettazione siano compiute per mezzo degli impianti installati presso le Procure della Repubblica, e che la remotizzazione venga disposta, in via residuale, nei soli casi eccezionali previsti dalle norme codicistiche (articolo 268 c.p.p.), in relazione alle strutture in cui sono collocate le sale di ascolto esterne agli Uffici giudiziari si ritiene necessaria l'adozione delle seguenti misure di sicurezza fisica:

porte di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne sono eventualmente dotati;

monitoraggio dei locali e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini, nel rispetto del citato provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza;

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi blindati della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività

svolte nell'ambito delle intercettazioni;
accesso ai locali per operazioni di manutenzione delle apparecchiature di ascolto consentito solo a personale previamente autorizzato, identificato e registrato al momento dell'accesso e affiancato da personale di polizia giudiziaria; al personale in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

Attività di ascolto e registrazione

In relazione alle strutture ubicate presso gli Uffici di polizia giudiziaria in cui vengano svolte, oltre all'ascolto o al riascolto di comunicazioni intercettate, anche attività di registrazione e/o di custodia delle informazioni acquisite, si ritiene necessaria l'adozione, oltre agli accorgimenti di cui al punto z.a, delle seguenti ulteriori misure:

installazione di porte antincendio di accesso ai locali;

installazione di impianti automatici di rilevamento dei fumi, estinzione e allarme antincendio;

accesso ai locali consentito attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione degli accessi ai locali effettuato attraverso l'utilizzo dei dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti removibili contenenti i contenuti delle intercettazioni e i dati connessi, ove temporaneamente detenuti presso tali strutture.

3. Misure di sicurezza informatica

3.a Sistemi di autenticazione e autorizzazione

Riguardo sia all'accesso da parte di ciascun operatore abilitato, compresi gli utenti con profilo di amministratore di sistema, ai sistemi e ai server utilizzati nelle attività di intercettazione - fermo restando, in via prioritaria, il necessario rispetto delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza, specie con riferimento alla designazione di detti operatori quali incaricati del trattamento loro consentito, e al sistema di autenticazione informatica e autorizzazione (articoli 30 e 34, regole da 1 a 15 e da 27 a 29 del Disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice) - si rende necessaria, in considerazione del peculiare ambito di trattamento dei dati personali, l'adozione delle seguenti misure:

accessi ai sistemi solo da postazioni preventivamente abilitate e censite, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione perimetrale (firewall);

accessi ai sistemi, sia per scopi di configurazione delle intercettazioni, che per ascolto o riascolto, ad operatori abilitati e autenticati tramite procedure di strong authentication, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui venga realizzato l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento; applicazione della strong authentication anche agli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano materialmente accedere ai dati delle intercettazioni in ragione delle mansioni loro attribuite;

attribuzione di utenze di amministratore di sistema a soggetti preventivamente individuati e designati secondo i criteri stabiliti dal Garante con il citato provvedimento del 27 novembre 2008 e con il provvedimento del 25 giugno 2009 (doc. web n. 1626595);

immediato recepimento dei mutamenti di funzione e ruolo degli incaricati con conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di autorizzazione.

3.b Ulteriori misure di sicurezza informatica

Si rende, infine, necessario adottare le seguenti ulteriori misure:

collegamenti telematici tra Procure della Repubblica e Uffici di polizia giudiziaria realizzati ricorrendo a connessioni "punto-punto" di tipo dedicato oppure a collegamenti virtuali in rete di tipo VPN (Virtual Private Network), in modalità LAN TO LAN, tra sedi previamente individuate e censite;

effettuazione delle operazioni di "masterizzazione" ed eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni solo quando strettamente indispensabili, da parte di personale specificamente abilitato;

fermo restando il dettato dell'articolo 89 disp. Att. c.p.p. in ordine alla etichettatura dei supporti di memorizzazione delle intercettazioni, e in attesa dell'eventuale adeguamento delle disposizioni in materia di intercettazioni all'evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito, adozione di idonei accorgimenti al fine di impedire che i contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti stessi rechino indicazioni esteriori che possano consentire a soggetti non abilitati alla relativa conoscenza di individuare direttamente l'oggetto dell'intercettazione ed i soggetti intercettati (ricorrendo, ad esempio a codici identificativi conoscibili solo dai soggetti legittimati ovvero inserendo il predetto materiale in un secondo involucro privo di riferimenti);

annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la consultazione, registrazione, masterizzazione, archiviazione e duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle intercettazioni, la manutenzione e la gestione dei sistemi, la distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle attività di intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati (articoli 266 e 58. c.p.p.; articolo 226 disp. att. c.p.p.; D.M. 30 settembre 1989; D.M. 17 dicembre 1999);

conservazione in forma cifrata, indipendentemente dal formato di registrazione, delle tracce foniche e

delle altre informazioni, in modo da impedirne l'ascolto (nel caso delle tracce foniche) o la intelligibilità a soggetti non legittimati anche in caso di acquisizione fortuita o a seguito di guasti o interventi manutentivi sulle apparecchiature informatiche;

conservazione in forma cifrata delle eventuali copie di sicurezza (backup) dei dati allo stesso modo di quanto previsto per i dati on line;

ogni altra estrazione di dati, anche parziale, su qualsiasi tipo di supporto removibile deve essere assistita da procedure crittografiche per la protezione dei contenuti;

trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni) all'Autorità giudiziaria esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria;

designazione dei soggetti esterni all'Ufficio giudiziario e, in particolare, delle ditte operanti per conto delle Procure nell'ambito di appalti di fornitura di beni e di servizi informatici strumentali alla realizzazione delle intercettazioni o alla elaborazione delle informazioni intercettate, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice, ponendo particolare attenzione all'individuazione da parte del titolare dei profili di autorizzazione degli incaricati e delle misure di sicurezza, nonché al controllo periodico sull'operato del responsabile esterno;

cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei contenuti registrati nei server e negli altri apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione hardware;

RITENUTA la necessità che le modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza indicate nel presente provvedimento, attesa la delicatezza delle informazioni e dei dati connessi trattati attraverso le attività di intercettazione, avuto riguardo alla riservatezza delle persone e all'efficacia delle indagini, siano apportate dalle Procure della Repubblica nel termine che l'Autorità ritiene congruo fissare in diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

RILEVATA la necessità che le Procure, al fine dell'espletamento del compito di verifica dell'attuazione delle misure da parte del Garante, forniscano riscontro all'Autorità circa la loro completa adozione entro il predetto termine;

RITENUTO, altresì, necessario che le Procure riferiscano all'Autorità, entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure;

RITENUTO, peraltro, che le misure indicate dipendono significativamente dalla collaborazione delle competenti strutture del Ministero della giustizia, con riferimento alle pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

RITENUTA, quindi, l'opportunità di segnalare al Ministero della giustizia la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che copia del presente provvedimento venga inviata al Consiglio superiore della magistratura, per ogni opportuna conoscenza in relazione alle relative attribuzioni, nonché per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli Uffici giudiziari interessati;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO ciò PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive alle Procure della Repubblica di apportare le seguenti modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice, nonché di controllo preventivo (articoli 266 e 55 c.p.p.; articolo 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, già adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia:

1. Centri Intercettazioni Telecomunicazioni

In relazione alle strutture site presso le Procure della Repubblica ove si svolgono le varie attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni (C.I.T.) prevedere:

- Misure di sicurezza fisica

impianti per il rilevamento e l'estinzione di incendi, comprensivi di porte antincendio di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne siano eventualmente dotati;

strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680);

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza

dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;
accesso fisico ai locali ove sono collocati i server e gli archivi tramite l'utilizzo di dispositivi biometrici;
registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;
custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni, dall'inizio alla cessazione del trattamento;
accesso ai locali per operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulle apparecchiature, anche da parte di ditte esterne fornitrici degli apparati o erogatrici di servizi manutentivi, consentito solo a personale previamente autorizzato dalla Procura, identificato e registrato al momento dell'accesso e operante sotto il controllo di personale in servizio presso il C.I.T.; al personale tecnico in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

- Misure di sicurezza informatica

comunicazioni elettroniche tra l'Autorità giudiziaria e i gestori effettuate esclusivamente in modo cifrato con strumenti, anche di tipo on line o web, che assicurino comunque l'identificazione delle parti comunicanti, l'integrità e la protezione dei dati, nonché la completezza e la correttezza delle informazioni temporali relative alle informazioni trasmesse (date ed orari di formazione dei documenti o della loro trasmissione e consegna);

protezione dei documenti informatici trasferiti su supporti rimovibili con idonee tecniche crittografiche, ricorrendo preferibilmente ad algoritmi a chiave pubblica (come nel caso dell'uso di strumenti di firma digitale in funzione di cifratura), evitando comunque la trasmissione di chiavi simmetriche di cifratura in modo informale su canali insicuri;

utilizzo nelle comunicazioni tra Autorità giudiziaria e gestori della posta elettronica Internet esclusivamente nella forma di posta elettronica certificata (Pec) di cui all'articolo 48 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del telefax esclusivamente nella forma di fax digitale "gruppo 4" (ISDN) oppure di Fax over IP;

trasmissione cifrata delle comunicazioni telematiche intercettate (flussi IP, posta elettronica) dal punto di loro estrazione dalla rete del gestore fino agli apparati riceventi presso i C.I.T ..

Sia la trasmissione delle disposizioni ai gestori, sia la comunicazione dei risultati elaborati dai gestori, possono avvenire anche mediante consegna manuale della documentazione, da effettuarsi tramite soggetti delegati dall'Autorità giudiziaria, opportunamente designati quali incaricati o responsabili del trattamento, ove abbiano accesso ai dati.

2. Remotizzazione

2.a Attività di sala ascolto

In relazione alle strutture site presso gli Uffici di polizia giudiziaria, ove sono collocate solo le sale di ascolto, da designarsi quali responsabili del trattamento dei dati loro affidato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice prevedere: porte di accesso ai locali dotate di idonee serrature di sicurezza;

misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne sono eventualmente dotati;

monitoraggio dei locali e delle aree di ingresso, attraverso l'adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione delle immagini, nel rispetto del citato provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza;

accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l'utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell'esclusiva conoscenza dell'interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;

registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

custodia in armadi ignifughi blindati della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell'ambito delle intercettazioni;

accesso ai locali per operazioni di manutenzione delle apparecchiature di ascolto consentito solo a personale previamente autorizzato, identificato e registrato al momento dell'accesso e affiancato da personale di polizia giudiziaria; al personale in questione deve essere inibito l'accesso a dati, informazioni e documenti prodotti, se non nei limiti strettamente necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

a.b Attività di ascolto e registrazione

In relazione alle strutture site presso gli Uffici di polizia giudiziaria, ove si svolgono anche attività di registrazione e/o custodia delle informazioni acquisite, da designarsi quali responsabili del trattamento dei dati loro affidato, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, oltre agli accorgimenti di cui al punto z.a, prevedere:

installazione di porte antincendio di accesso ai locali;

installazione di impianti automatici di rilevamento dei fumi, estinzione e allarme antincendio;

accesso ai locali consentito attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione

mediante l'utilizzo di dispositivi biometrici;
registrazione degli accessi ai locali effettuato attraverso l'utilizzo dei dispositivi biometrici;
custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti removibili contenenti i contenuti delle intercettazioni e i dati connessi, ove temporaneamente detenuti presso tali strutture.
Misure di sicurezza informatica

- Sistemi di autenticazione e autorizzazione

Ferme restando la designazione degli operatori abilitati quali incaricati del trattamento loro consentito, nonché l'adozione di sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione, prevedere:

accessi ai sistemi consentiti solo da postazioni preventivamente abilitate e censite, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione perimetrale firewall);

accessi ai sistemi consentiti, sia per scopi di configurazione delle intercettazioni, che per ascolto o riascolto, ad operatori abilitati e autenticati tramite procedure di strong authentication, qualunque sia la modalità, locale o remota, con cui venga realizzato l'accesso al sistema di elaborazione utilizzato per il trattamento;

applicazione della strong authentication anche agli addetti tecnici (amministratori di sistema, di rete, di data base) che possano materialmente accedere ai dati delle intercettazioni in ragione delle mansioni loro attribuite;

attribuzione di utenze di amministratore di sistema a soggetti preventivamente individuati e designati secondo i criteri stabiliti dal Garante con i provvedimenti del 27 novembre 2008 e del 25 giugno 2009;

immediato recepimento dei mutamenti di funzione e ruolo degli incaricati con conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di autorizzazione.

3.b Ulteriori misure di sicurezza informatica

collegamenti telematici tra Procure della Repubblica e Uffici di polizia giudiziaria realizzati ricorrendo a connessioni "punto-punto" di tipo dedicato oppure a collegamenti virtuali in rete di tipo VPN (Virtual Private Network), in modalità "LAN to LAN", tra sedi previamente individuate e censite;

effettuazione delle operazioni di "masterizzazione" ed eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni solo quando strettamente indispensabili, da parte di personale specificamente abilitato;

fermo restando il dettato dell'articolo 89 disp. att. c.p.p. in ordine alla etichettatura dei supporti di memorizzazione delle intercettazioni, e in attesa dell'eventuale adeguamento delle disposizioni in materia di intercettazioni all'evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati in tale ambito, adozione di idonei accorgimenti al fine di impedire che i contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto dei supporti stessi rechino indicazioni esteriori che possano consentire a soggetti non abilitati alla relativa conoscenza di individuare direttamente l'oggetto dell'intercettazione ed i soggetti intercettati (ricorrendo, ad esempio a codici identificativi conoscibili solo dai soggetti legittimati ovvero inserendo il predetto materiale in un secondo involucro privo di riferimenti);

annotazione in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la inalterabilità, con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle attività svolte e al personale operante, dell'esecuzione delle operazioni (quali l'ascolto, la consultazione, registrazione, masterizzazione, archiviazione e duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle intercettazioni, la manutenzione e la gestione dei sistemi, la distruzione dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle attività di intercettazione sia presso i C.I.T., sia presso gli Uffici di polizia giudiziaria delegati (arti. 266 e ss. c.p.p.; articolo 226 disp. Att. c.p.p.; D.M. 30 settembre 1989.M. 17 dicembre 1999);

conservazione in forma cifrata, indipendentemente dal formato di registrazione, delle tracce foniche e delle altre informazioni, in modo da impedirne l'ascolto (nel caso delle tracce foniche) o la intelligibilità a soggetti non legittimati anche in caso di acquisizione fortuita o a seguito di guasti o interventi manutentivi sulle apparecchiature informatiche;

conservazione in forma cifrata delle eventuali copie di sicurezza (backup) dei dati allo stesso modo di quanto previsto per i dati online;

ogni altra estrazione di dati, anche parziale, su qualsiasi tipo di supporto removibile deve essere assistita da procedure crittografiche per la protezione dei contenuti;

trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le trascrizioni del contenuto delle intercettazioni) all'Autorità giudiziaria esclusivamente mediante personale di polizia giudiziaria;

designazione dei soggetti esterni all'Ufficio giudiziario e, in particolare, delle ditte operanti per conto delle Procure nell'ambito di appalti di fornitura di beni e di servizi informatici strumentali alla realizzazione delle intercettazioni o alla elaborazione delle informazioni intercettate, quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice, ponendo particolare attenzione all'individuazione da parte del titolare dei profili di autorizzazione degli incaricati e delle misure di sicurezza, nonché al controllo periodico sull'operato del responsabile esterno;

cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei contenuti registrati nei server e negli altri apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione hardware;

ai sensi dell'articolo 154, comma 1, letto c), del Codice, prescrive alle Procure della Repubblica di adottare le predette misure entro il termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontro all'Autorità circa la

loro completa adozione entro il predetto termine;
ai sensi del medesimo articolo, prescrive alle Procure della Repubblica di riferire all'Autorità, entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure;
dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Ministero della giustizia, segnalando la necessità di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel presente provvedimento volte a rafforzare la sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell'ambito delle attività di intercettazione;
dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Consiglio superiore della magistratura, per ogni opportuna conoscenza in relazione alle relative attribuzioni, nonché per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli Uffici giudiziari interessati;
dispone di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti - copia del presente provvedimento per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REGISTRI PENALI

Registri - Duplicazione dei registri delle udienze penali, delle sentenze e del deposito degli atti di impugnazione. *(Nota n. 116-41-742/2/1999EG, in data 3 febbraio 2000, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I)*

A) Codesto Tribunale chiede di essere autorizzato ad utilizzare distinti registri modello 34 (registro delle udienze in Camera di Consiglio) e modello 33 (registro delle udienze dibattimentali), essendo state le Cancellerie del settore penale divise, anche logisticamente, in Cancelleria G.I.P., G.U.P., monocratica e collegiale. In ordine al quesito formulato, si osserva quanto segue.

La normativa vigente in materia di registri penali (D.M. 30 settembre 1939 e 17 febbraio 1999) non prevede espressamente la duplicazione dei registri, né è contemplata la possibile autorizzazione da parte di questo Ministero.

Nondimeno, si ritiene che qualora sussistano particolari situazioni logistiche od organizzative che impediscano o rendano eccessivamente difficoltosa la tenuta di un unico esemplare, possa risultare giustificata la tenuta di distinti esemplari del medesimo registro presso diverse sezioni o altre articolazioni dell'ufficio giudiziario.

Tali ipotesi dovranno essere rilevate dal capo dell'ufficio giudiziario che, valutata la necessità della tenuta di più esemplari di un particolare modello di registro, emanerà apposito provvedimento.

Si precisa che, nonostante la formazione di distinti esemplari dei registri (che, peraltro, dovranno essere tenuti secondo la normativa vigente), l'ufficio dovrà essere sempre in grado di ricavare i dati complessivi, relativi all'insieme dei procedimenti negli stessi iscritti.

B) Codesto Tribunale chiede di essere autorizzato ad utilizzare, per il rito collegiale e per il rito monocratico, due distinti registri modello 30 (registro di deposito delle sentenze) e modello 31 (registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento). La richiesta è motivata dalla circostanza che non è stato possibile effettuare il previsto accorpamento dei locali della (ex) Pretura circondariale per il permanere di gravi problemi logistici in corso di soluzione. In ordine al quesito formulato, si osserva quanto segue.

La normativa vigente in materia di registri penali (D.M. 30 settembre 1989 e 17 febbraio 1999) non prevede espressamente la duplicazione dei registri, né è contemplata la possibile autorizzazione da parte di questo Ministero.

Nondimeno, si ritiene che qualora sussistano particolari situazioni logistiche od organizzative che impediscano o rendano eccessivamente difficoltosa la tenuta di un unico esemplare, possa risultare giustificata la tenuta di distinti esemplari del medesimo registro presso diverse sezioni o altre articolazioni dell'ufficio giudiziario.

Tali ipotesi dovranno essere rilevate dal capo dell'ufficio giudiziario che, valutata la necessità della tenuta di più esemplari di un particolare modello di registro, emanerà apposito provvedimento.

Si precisa che, nonostante la formazione di distinti esemplari dei registri (che, peraltro, dovranno essere tenuti secondo la normativa vigente), l'ufficio dovrà essere sempre in grado di ricavare i dati complessivi, relativi all'insieme dei procedimenti negli stessi iscritti.

Registro delle impugnazioni (modello 24) - Chiarimenti sulla chiusura giornaliera. *(Circolare n. 586/01, protocollo n. 1/116-41-742/99, in data 27 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Affari penali)*

Gli Uffici del Giudice di Pace di Codroipo e di Marsiconuovo hanno formulato analogo quesito, relativo all'interpretazione dell'articolo 4, D.M. 30 settembre 1989, che stabilisce l'obbligo per il dirigente della Cancelleria della chiusura giornaliera dei registri in materia di impugnazioni.

In particolare, il quesito è stato posto in riferimento alla applicazione del D.M. 27 settembre 2000

che dispone la tenuta del registro modello 24 (registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti davanti ad altre Autorità giudiziarie) anche da parte degli Uffici del Giudice di Pace.

La problematica posta interessa, di fatto, tutti gli uffici giudiziari che svolgono attività di deposito di atti di impugnazione.

L'articolo 4 del citato decreto ministeriale dispone, tra l'altro, che «nei registri Modd. 17, 18, 31, ed ora, in base al D.M. 27 settembre 2000, anche 24, in calce all'ultima iscrizione di ciascun giorno è annotato il numero d'ordine corrispondente, con la data e la firma del dirigente la Cancelleria».

In relazione a tale disposizione, è opportuno precisare che la chiusura giornaliera di tali registri non comporta un'attività quotidiana, da effettuarsi anche in assenza di annotazioni. È preferibile ritenere (secondo quanto sostenuto anche dall'Ispettorato di questo Ministero) che l'apposizione della data e della firma da parte del dirigente la Cancelleria è subordinata all'effettiva iscrizione degli atti di impugnazione.

Gli adempimenti richiesti dall'articolo 4, D.M. 30 settembre 1989, infatti, trovano la propria ratio nella necessità di poter obiettivamente riscontrare la data di deposito degli atti di impugnazione. Inoltre, l'apposizione della data e della firma da parte del dirigente la Cancelleria in calce all'ultima iscrizione della giornata garantisce, per le funzioni di vigilanza e di controllo che gli sono proprie, il rispetto della disposizione.

Una attività fine a se stessa, in assenza di annotazioni e priva di ogni concreta funzionalità, è dunque da escludere.

Qualora, poi, la presenza del dirigente nella Cancelleria risulti limitata solo ad alcuni giorni della settimana, è opportuno che il citato funzionario, in mancanza di impugnazioni, apponga la propria firma sul registro alla fine della giornata di presenza, utilizzando la seguente formula: «visto, chiuso negativo dal ... al

Si raccomandano le autorità in indirizzo di provvedere alla diramazione della presente circolare a tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti, con preghiera di cortese riscontro.

Iscrizione nel registro degli indagati - Non dovuto il diritto di certificazione per la comunicazione agli interessati.
(Circolare 24 giugno 2003, n. 1/8781/44(11)03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, è stata segnalata dall'Ispettorato generale una difformità di comportamento tra gli uffici in merito alla riscossione del diritto di certificato di cui all'articolo 273 del D.P.R. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 335, terzo comma, c.p.p.. In merito si osserva quanto segue.

La comunicazione prevista dall'articolo 335, terzo comma, c.p.p. non può essere assimilata alle certificazioni vere e proprie, per le quali è richiesta la riscossione del diritto di cui all'articolo 273 del testo unico. Invero, deve ritenersi che la comunicazione dell'iscrizione del nominativo della persona nel registro notizie di reato, che effettua il cancelliere a richiesta dell'interessato ai sensi del citato articolo 335, terzo comma, c.p.p., rientri nella nozione di semplice attestazione con la quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridiche rilevanti desunte da altri atti. Come tale, essa si distingue dal certificato nel quale, invece, il pubblico ufficiale attesta, con efficacia probatoria, l'esistenza di un fatto o le modalità di esso.

Al riguardo, si osserva, come lo stesso registro delle notizie di reato abbia una diversa validità, a seconda che la richiesta della parte interessata sia effettuata prima o dopo la formulazione del capo di imputazione.

In questa seconda ipotesi, infatti, essendo superata la fase delle indagini, il registro generale delle notizie di reato acquista la valenza dei registri pubblici attraverso i quali l'autorità amministrativa dichiara e, quindi, certifica, l'esistenza di una realtà giuridica. In tale ipotesi vale il riconoscimento del diritto di certificato e, quindi, l'applicazione dell'articolo 273 del menzionato testo unico.

Nella prima ipotesi, viceversa, la comunicazione viene effettuata nella fase delle indagini preliminari, in un momento, cioè, di «segregazione» delle indagini del Pubblico Ministero, che, nonostante alcuni temperamenti introdotti dalla legge n. 332/1995 a favore del diritto di difesa, riconosce al titolare dell'azione penale un margine di discrezionalità tale da consentirgli di negare, seppure con decreto motivato, l'informativa richiesta (si veda l'articolo 335, comma 3-bis, c.p.p.).

È inoltre significativa l'indicazione fornita dall'articolo 110-bis disp. att. c.p.p. che, predeterminando il

contenuto della risposta dell'ufficio (risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione» oppure «non risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione,») non consente alla comunicazione ex articolo 335, terzo comma, c.p.p. di raggiungere quella certezza giuridica che è propria del certificato.

Le SS.VV, sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

Reati di competenza del giudice di pace - quesito sulla possibilità di iscrivere in un unico procedimento penale nel registro n.r. Modello 21 bis in seguito ad informativa a carico di una pluralità di soggetti sottoposti ad indagine per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, ex articolo 10 bis decreto legislativo 286/98 introdotto con l. 15 luglio 2009 n. 94. (Nota protocollo 0158980.U 21/12/2009 del Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale)

Con nota in data 27/10/2009 il Procuratore della Repubblica di Modica ha sollecitato un parere in merito alla questione in oggetto.

L'Ufficio richiedente ha dedotto, in particolare, che l'articolo 7 Decreto legislativo 274/2000, prevedendo tassative e ristrette ipotesi di connessione, sembrerebbe obbligare ad iscrivere nel Registro delle notizie di reato tanti separati fascicoli per ciascuno degli indagati nei casi in cui le condotte ascrivibili ad ognuno di loro non siano connesse, con considerevole aggravio degli adempimenti di Segreteria ed intralcio per la speditezza delle procedure.

La problematica assumerebbe contorni particolarmente critici in seguito all'introduzione del nuovo illecito contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che, nei frequenti casi di sbarco di cittadini extracomunitari, determina il deferimento contestuale di un gran numero di persone con un'unica informativa di reato ed al di fuori dei casi di connessione disciplinati al citato articolo 7.

Per rispondere compiutamente al quesito occorre preliminarmente distinguere sotto il profilo generale l'istituto giuridico della connessione di procedimenti da quello della riunione.

La connessione, infatti, si fonda su un collegamento particolarmente rafforzato tra diverse condotte illecite ed è pertanto idoneo a provocare una deroga alle normali regole fissate per determinare la competenza, per materia o per territorio. L'individuazione dei criteri sussumibili nel concetto di connessione spetta, ovviamente, al Legislatore, il quale, tuttavia, deve basare le proprie scelte su parametri precisi e certi per non ledere il principio espresso all'articolo 25 comma 1 della Costituzione.

La riunione di procedimenti, invece, non incide sulla competenza dell'organo giudicante e risponde all'opportunità di consentire al giudice di trattare congiuntamente processi tra loro collegati anche per motivi diversi da quelli che comportano connessione ed al fine di assicurare una migliore e più efficiente trattazione delle cause.

Con particolare riguardo al procedimento dinanzi al giudice di pace si osserva che mentre gli articoli 6, 7 ed 8 Decreto legislativo 274/2000 fissano criteri di connessione più ristretti rispetto a quelli previsti per il procedimento ordinario all'articolo 12 segg. c.p.p., il successivo articolo 9 amplia le possibilità di disporre la riunione di procedimenti, fino a consentirla "ogni qual volta in cui ciò [la riunione] giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.

Si deve, quindi, ritenere che, contrariamente a quanto dedotto nel quesito, la procedura per reati di competenza del giudice di pace non sia affatto strutturata in senso necessariamente o prevalentemente monosoggettivo, atteso che il Legislatore ha inteso limitare soltanto i casi di modifica della competenza per effetto della connessione (peraltro operando un ulteriore distinguo tra competenza per materia e per territorio), senza alcuna ripercussione sulla possibilità di procedere congiuntamente nei confronti di più imputati quando il giudice sia munito di competenza in relazione a tutti i fatti di reato e qualora si versi in uno dei casi previsti.

Anche gli adempimenti dell'Ufficio del pubblico ministero sono stati disciplinati in modo del tutto coerente con la predetta impostazione, essendosi stabilito all'articolo 14 Decreto legislativo 274/2000 che debba essere iscritta nell'apposito Registro la "notizia di reato", che potrà ovviamente riguardare una pluralità di soggetti e salva la successiva necessità secondo i principi generali - di separare talune posizioni, ove si debba procedere in maniera differenziata per ragioni di rito o di merito.

Nel rispondere al quesito, quindi, si esprime il parere che il pubblico ministero quando riceve notizie di reati di competenza del giudice di pace a carico di una pluralità di soggetti, possa iscrivere nel R.G. modello 21 bis un unico fascicolo ed esercitare l'azione penale congiuntamente nei casi in cui ravvisi la competenza (anche determinata da connessione) dello stesso Ufficio giudicante e qualora ricorrano le condizioni per procedere alla riunione ai sensi dell'articolo 9 Decreto legislativo 274/2000.

Comunicazioni al Pubblico Ministero dei provvedimenti definitivi emessi dal giudice. (Circolare 29 luglio 2009, n. 99317/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)

Da alcuni uffici giudiziari sono stati proposti quesiti sulla perdurante operatività degli articoli 15 e 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale.

È stato, infatti, dedotto che la comunicazione al Pubblico Ministero da parte dell'ufficio giudicante di un provvedimento definitivo o della sua irrevocabilità al fine di procedere alle annotazioni nel registro delle

notizie di reato, risulterebbe ormai un inutile anacronismo, atteso che tali annotazioni vengono eseguite sul sistema informatico Re.Ge. direttamente dall'ufficio giudicante che ha emesso il provvedimento. Inoltre, sul presupposto che "i registri cartacei non sono più in uso, essendo stati sostituiti dal sistema informatico Re.Ge. e la annotazione della irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna sono un adempimento curato non più dalla Procura ma direttamente dalle Cancellerie degli uffici giudicanti sul registro informatico e che pertanto la comunicazione non risponde più alla finalità prevista dal regolamento per l'esecuzione», qualche dirigente amministrativo ha disposto che non si proceda più a comunicare al Pubblico Ministero il passaggio in giudicato delle sentenze per le annotazioni sul registro generale delle notizie di reato.

L'impossibilità di gestire il sistema informatico da parte delle segreterie delle Procure della Repubblica e delle Cancellerie delle Corti di Appello, tuttavia, è causa di omessa annotazione nel Re.Ge. dei provvedimenti adottati da uffici diversi dal Tribunale, con evidenti ripercussioni sull'attualità ed esattezza delle certificazioni rilasciate a richiesta degli interessati, che non comprendono gli sviluppi del procedimento successivi al primo grado di giudizio.

È di tutta evidenza che l'aggiornamento del registro delle notizie di reato e la comunicazione al Pubblico Ministero dei provvedimenti che definiscono una fase del giudizio o della loro irrevocabilità hanno importanti effetti sostanziali, incidendo direttamente sull'esattezza delle certificazioni rilasciate in favore dei soggetti legittimati a farne richiesta e consentendo, altresì, al titolare dell'esercizio dell'azione penale di avere conoscenza degli sviluppi e degli esiti delle procedure.

È noto che a decorrere dal 1990 i registri sono stati informatizzati. Attualmente, il sistema adottato è caratterizzato da plurimi registri informatici, di pertinenza dei diversi uffici giudiziari e tra loro non comunicanti.

Il registro delle notizie di reato (modello 21), in particolare, è stato realizzato tramite il programma Re.Ge., gestito direttamente dalla segreteria del Pubblico Ministero fino all'emissione del provvedimento di rinvio a giudizio. Dopo questa fase processuale ogni ulteriore aggiornamento può essere effettuato soltanto dalla Cancelleria del giudice di primo grado, non essendo più consentito l'accesso alla segreteria del Pubblico Ministero, salvi i casi di annotazione dell'irrevocabilità della sentenza.

È evidente, pertanto, che i provvedimenti delle Corti di Appello o, comunque, trasmessi dalle Cancellerie delle Corti di Appello (decisioni della Corte di Cassazione) non possono essere annotati al Re.Ge. a prescindere dalla comunicazione effettuata in forma cartacea ai sensi degli articoli 15 e 27 delle norme regolamentari, salvo il solo caso di irrevocabilità della sentenza.

L'attuale sistema di informatizzazione dei registri sta per essere sostituito dal nuovo programma S.LC.P., che si ispira ad altri criteri e parametri operativi e che è attualmente impiegato, al fine della necessaria e progressiva sperimentazione, nelle sedi distrettuali di Genova, Firenze, Napoli e Palermo e negli uffici giudiziari di Lucca.

Secondo le indicazioni fornite dalla D.G.S.I.A., la diffusione di questa nuova applicazione è prevista a decorrere dal prossimo mese di ottobre e si auspica che potrà essere definitivamente ultimata su tutto il territorio nazionale entro la fine del 2010.

Il S.LC.P. è modulato su un'unica base dati (iscrizione della notizia di reato ed atti delle indagini preliminari; udienza preliminare; primo e secondo grado di giudizio), con l'innovativa conseguenza che ogni aggiornamento effettuato da un qualsiasi ufficio giudiziario aggiornerà automaticamente tutti gli altri utenti abilitati alla consultazione a seconda della specifica fase del procedimento o del processo.

Ciò posto, si osserva che la comunicazione al Pubblico Ministero è prevista obbligatoriamente da una disposizione di legge e, pertanto, non può essere «abrogata» con provvedimento dirigenziale o in via di prassi. Tanto più che tale adempimento, come si è osservato innanzi, ha anche la funzione di rendere edotto l'ufficio requirente dell'emissione di un provvedimento, che sarà poi consultabile sul Re.Ge. in seguito all'annotazione effettuata a cura della Cancelleria del Tribunale.

L'omessa comunicazione, pertanto, determinerebbe per il Pubblico Ministero l'onere di verificare periodicamente il registro delle notizie di reato per conoscere lo stato e l'esito della procedura.

La questione è ancor più delicata per le comunicazioni che provengono al Pubblico Ministero dalla Cancelleria della Corte di Appello. In questo caso, infatti, né l'ufficio comunicante né quello che riceve la comunicazione hanno la possibilità di procedere all'annotazione. Stante l'evidente necessità di aggiornare il registro, è pertanto opportuno che l'ufficio del Pubblico Ministero, una volta pervenuta la comunicazione del provvedimento da parte della Corte di Appello, richieda alla cancelleria del Tribunale di effettuare la relativa annotazione, salvo che non si possa provvedere direttamente (irrevocabilità della sentenza).

Si prega conseguentemente di voler adottare tutti i provvedimenti necessari affinché, negli uffici in cui è in vigore il sistema Re.Ge., il personale amministrativo si adegui a quanto innanzi illustrato, inoltrando al Pubblico Ministero le comunicazioni previste dagli articoli 15 e 27 delle norme regolamentari, con successivo aggiornamento del registro delle notizie di reato a cura della Cancelleria del giudice di primo grado, direttamente o in seguito alla richiesta dello stesso Pubblico Ministero in caso di provvedimenti emessi in altri gradi di giudizio.

Registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45). *(Circolare 21 aprile 2011, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Penale)*

Dai dati a disposizione di questo Ministero ed alla luce della riunione dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello organizzata dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione lo scorso 18 aprile, emergono significative divergenze tra le prassi invalse nelle Procure della Repubblica in ordine alle iscrizioni effettuate nel registro degli atti non costituenti reato (modello 45).

La questione relativa all'utilizzazione del registro modello 45 è già stata affrontata al momento dell'entrata in vigore del codice di procedura penale e successivamente, in più occasioni, sotto diverse prospettive, in ambito amministrativo, giudiziario e disciplinare.

La circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989, al momento del passaggio dal codice previgente a quello attuale, aveva sottolineato che:

"Registro delle notizie di reato (modelli 21, 22 e 52). A tale registro, espressamente previsto dall'articolo 335 c.p.p., il nuovo sistema processuale riserva un rilievo particolare. Basti osservare, al riguardo, che dalla data in cui vengono iscritte le generalità della persona cui il fatto è attribuito decorre il termine utile per il compimento delle indagini preliminari (articoli 405, 408 c.p.p.); dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre il termine utile perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (articolo 454 c.p.p.); dalla formulazione dell'imputazione consegue la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del relativo certificato (c.d. dei carichi pendenti).

Ciò premesso, va osservato che nel registro devono essere iscritte le notizie di reato, cioè le notizie suscettibili di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari qualunque sia l'esito di queste (esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione)...

Registro delle notizie di reato relative ad ignoti (modello 44). Ragioni di opportunità e di uniformità hanno suggerito la previsione obbligatoria per tutti gli uffici del P.M. di un registro dei procedimenti a carico di ignoti, separato da quello delle notizie di reato riguardanti persone note.

Qualora in seguito alle indagini espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro relativo alle persone note, ma dovrà essere indicato il numero del registro di provenienza, così da costituire segnalazione adeguata, per l'autorità giudiziaria procedente, in ordine al riferimento temporale della prima iscrizione.

Registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45). Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 335, le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (comma 1) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (comma 2), deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all'attuale registro generale "C".

In esso verranno iscritti, con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.).

L'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell'articolo 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.).

Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato.

Ad esempio, la trasmissione all'Ufficio della procura della Repubblica da parte del tribunale di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta la iscrizione nel registro delle notizie di reato."

La materia è stata successivamente esaminata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale, con sentenza delle Sezioni Unite n. 34 del 22 novembre 2000, depositata il 15 gennaio 2001 (recentemente richiamata dalla sentenza della sezione I n. 42884 del 21 ottobre 2009), ha condiviso le argomentazioni esposte nella succitata nota ministeriale, precisando, nell'occasione, che l'omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato (modelli 21 e 44) della notizia già iscritta (impropriamente) nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45) non può tuttavia impedire al pubblico ministero di esercitare ugualmente i poteri attribuitigli dall'ordinamento, quali, nel caso specifico, la presentazione al giudice per le indagini preliminari di una richiesta di archiviazione.

Dalle ispezioni condotte presso gli uffici giudiziari è risultato che l'uso del registro modello 45 in molteplici casi non è in linea con l'impostazione illustrata nella suddetta circolare e più volte sono emerse significative differenze anche nell'ambito di una stessa Procura della Repubblica. L'Ispettorato generale, peraltro, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha rappresentato che ciò non

comporta di per sé rilievi disciplinari, i quali potrebbero discendere soltanto dalla violazione di regole sostanziali, non già da elementi meramente estrinseci, quali eventuali irregolarità relative al tipo di registro nel quale viene effettuata l'iscrizione, purché siano rispettate le procedure e le garanzie previste dalla legge nei singoli casi.

L'individuazione del registro nel quale procedere all'iscrizione compete, ovviamente, al pubblico ministero, organo destinatario dell'informativa, e costituisce esercizio di attività giudiziaria, non sindacabile in sede amministrativa.

Ribadita la competenza del pubblico ministero nella scelta da compiere al momento della ricezione di una qualsiasi "notizia", non si può fare a meno di considerare che l'uniformità e l'omogeneità delle scelte metodologiche nell'utilizzazione del registro modello 45 sia auspicabile per consentire un concreto ed efficace controllo amministrativo delle pendenze e delle spese di giustizia oltre che, in particolare, per assicurare correttamente, nel modo più completo possibile, il vaglio giurisdizionale sulla valutazione della "notitia criminis" e sull'esito infruttuoso delle indagini, secondo la previsione dell'articolo 112 della Costituzione (in forza del quale devono essere rimesse al giudice le determinazioni in merito all'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'esercizio dell'azione penale). Tale vaglio rischierebbe di essere eluso in caso di impropria archiviazione diretta degli atti.

Sul piano generale va altresì aggiunto che non appare opportuno svolgere accertamenti e compiere atti che comportino l'impegno di somme di denaro da iscrivere nel registro delle spese pagate dall'erario (articolo 161, lett. a), D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, contenente il T.U. delle spese di giustizia, comunemente ed impropriamente detto modello 12, secondo la denominazione riportata nella tariffa penale approvata con R.D. 23.12.1865) a seguito di iscrizione di notizie nel registro modello 45, poiché con tale iscrizione implicitamente dette notizie vengono considerate dal pubblico ministero rappresentative di fatti penalmente non rilevanti (sebbene l'iscrizione irregolare non sia causa di responsabilità contabile, trattandosi di spese che comunque il pubblico ministero è legittimato ad ordinare).

L'intera impostazione interpretativa della citata circolare del 1989, pertanto, mantiene piena e sicura validità, essendo indubitabile che il registro degli atti non costituenti notizia di reato sia stato destinato dal legislatore all'iscrizione delle sole notizie prive – almeno nel momento in cui si procede all'iscrizione stessa – di qualsiasi rilevanza penale e non meritevoli di alcun approfondimento investigativo, poiché attinenti a fatti che, seppure rispondenti al vero, non sono riconducibili in astratto ad alcun illecito penale (ad esempio, l'esposto dell'automobilista che si dolga del verbale di infrazione al codice della strada contestatogli dal vigile urbano) e non anche alle notizie che descrivono condotte suscettibili sotto fattispecie criminose, anche quando appaiono prima facie palesemente infondate nel merito (proseguendo nell'esempio, l'esposto dell'automobilista che, sia pure pretestuosamente, contesti il verbale di infrazione al codice della strada del vigile urbano, assumendo che sia stato commesso un falso o un abuso di ufficio).

Con riferimento a taluni profili problematici maggiormente ricorrenti, si ritiene utile svolgere di seguito alcune brevi considerazioni, ai fini di interesse e diretta competenza del Ministero della Giustizia, tenendo peraltro sempre presente che le questioni attinenti all'applicazione e all'interpretazione di norme processuali sono rimesse in via esclusiva alle valutazioni dei magistrati procedenti e sono sindacabili soltanto con gli ordinari controlli procedurali, di merito e di legittimità.

Perquisizioni di iniziativa con esito negativo

Ogni determinazione non potrà che fondarsi sulla situazione di fatto rappresentata al magistrato inquirente, indipendentemente dalle considerazioni eventualmente espresse dagli operanti. È principio consolidato, infatti, che la qualificazione giuridica dei fatti rappresentati nell'informativa costituisce prerogativa dell'autorità giudiziaria. Ne deriva che il registro nel quale effettuare l'iscrizione deve essere individuato in rapporto al fatto storico descritto dagli operanti e che non può determinare condizionamenti alla forma dell'atto compiuto d'iniziativa (è chiaro, infatti, che anche una perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 352 c.p.p. potrà comportare l'iscrizione della successiva comunicazione nel registro modello 45 laddove l'apparente mancanza di reato che aveva legittimato – secondo un giudizio ex ante – l'attivazione dei poteri di iniziativa della polizia giudiziaria sia stata invece ricondotta ad una fattispecie non rilevante penalmente).

L'esito negativo della perquisizione di iniziativa dalla polizia giudiziaria potrà, quindi, indurre ad iscrivere la notizia nel registro modello 45, salvo che vengano rappresentate circostanze ulteriori che depongano per la possibile sussistenza di un fatto di rilievo penale (pur in mancanza del materiale rinvenimento di tracce del reato). L'esito positivo della perquisizione, invece, comporterà necessariamente l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (modello 21 o modello 44, a seconda che si debba procedere nei confronti del perquisito o di terzi non identificati; così, ad esempio, nel caso non infrequente di rinvenimento e sequestro di sostanza stupefacente detenuta per uso personale, ceduta illecitamente al possessore da ignoti). In tali ipotesi, infatti, occorrerà assicurare il controllo giurisdizionale sull'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento, consentendo al giudice di adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla restituzione, confisca o distruzione di quanto sequestrato.

Referti medici

Anche in questo caso sembra opportuno iscrivere la notizia nel registro modello 45 solo quando dalla

documentazione trasmessa non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di ulteriori approfondimenti. Diversamente, la notizia sarà iscrivibile nei registri modello 21 o modello 44.

Attività diretta a prendere notizia dei reati

A norma dell'articolo 330 c.p.p., il pubblico ministero prende notizia dei reati anche direttamente: ciò in esecuzione dei compiti attribuiti dall'articolo 73 R.D. 12/1941, anche a seguito di attività dirette dallo stesso pubblico ministero a verificare l'esistenza di comportamenti illeciti. E' evidente, peraltro, che in tale ultimo caso gli accertamenti devono necessariamente essere determinati da un motivo di sospetto in relazione ad un qualche fenomeno che induca l'organo inquirente ad attivare i suoi poteri di vigilanza sull'osservanza delle leggi (così, ad esempio, nel caso di richiesta preventiva di trasmissione alla Procura della Repubblica di tutte le notizie relative a malattie astrattamente riconducibili ad una possibile origine professionale). Fuori da queste ipotesi, infatti, residuerebbero attività di cd. "monitoraggio", che non appaiono di competenza del potere giudiziario, o mere conoscenze occasionali, estranee all'esercizio delle funzioni, di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale, espressamente disciplinate dall'articolo 70, comma 5, dell'Ordinamento giudiziario.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che le iniziative prese ai sensi del citato articolo 73 vadano adottate nell'ambito di un procedimento iscritto nel registro delle notizie di reato (modello 21 o modello 44) in relazione ai reati di cui viene ventilata la possibile sussistenza. In tal modo, infatti, non soltanto l'attivazione dei poteri investigativi sarà ricondotta nell'alveo naturale delle indagini preliminari, ma verrà, altresì, assicurato l'esercizio dei poteri di controllo del giudice sia in ordine alla rilevanza penale dei fatti accertati sia sull'eventuale necessità di altre indagini. Né si ravvisano ragioni contrarie rispetto ad una scelta che sotto il profilo procedurale appare la più trasparente e garantista.

Specificazione della notizia non sufficientemente circostanziata

Questa situazione si verifica in presenza di accadimenti non ancora suscettibili di un univoco inquadramento: si pensi ai casi della scomparsa di una persona o del suicidio.

In coerenza con l'impostazione sin qui adottata, si deve ritenere che, ove non ricorra alcun elemento da cui desumere la sussistenza di un reato, si possa ben procedere all'iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45), senza, peraltro, che venga successivamente posta in essere alcuna attività in ragione dell'irrilevanza penale del fatto, salvi, comunque, notizie e sviluppi comunicati successivamente, anche dietro richiesta del pubblico ministero.

In tutte le ipotesi in cui ricorra, invece, il sospetto che sia stato commesso un fatto criminoso si dovrà previamente iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato (modello 21 o modello 44) e procedere con le forme ordinarie delle indagini preliminari.

Anche in questo caso non si può fare a meno di rilevare come la linea interpretativa prospettata appaia la più aderente all'impianto normativo e alla sua ratio.

Si ritiene di dover esprimere, infine, la contrarietà rispetto a talune prassi e modalità operative invalse in alcuni uffici giudiziari, che si traducono in un utilizzo obiettivamente improprio e non consentito del registro modello 45.

Risulta, in primo luogo, evidente che non si possa iscrivere nel registro degli atti non costituenti reato (modello 45) un'informativa con la quale viene riferito un fatto che integra inequivocabilmente un reato, neppure nel caso in cui – con riguardo ai delitti indicati all'articolo 51 c.p.p. – si intenda accentrare presso la sede distrettuale le notizie relative a fatti-reato non di competenza di quest'ultima sede, ma ritenute rilevanti ai fini dell'individuazione di fenomeni criminali.

Per assicurare il necessario coordinamento investigativo e l'utile flusso di informazioni, con riguardo sia ai reati comuni sia a quelli di criminalità organizzata, potrà farsi ricorso alle normali procedure previste dagli articoli 371 e 371 bis c.p.p., fatta salva la possibilità per ogni singolo ufficio di catalogare i documenti non collegati a procedimenti pendenti istituendo un registro sussidiario, a norma dell'articolo 2 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale approvato con D.M. 334/1989.

Parimenti non sembra conforme alla normativa vigente la pratica, talora invalsa, di impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata (così, ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo).

Premesso, infatti, che le forze di polizia hanno l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria ogni notizia di reato, indipendentemente dall'eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, la prassi suindicata presenta il duplice effetto di impedire al pubblico ministero l'esercizio delle proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e di sottrarre al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale – compresi quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità – controllo, altresì, non sempre agevole, potendo riguardare molti e complessi fattori (termini di proposizione della querela, determinazione delle circostanze aggravanti, ecc.).

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici inquirenti dei rispettivi distretti.

Registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45) *(Nota Ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia penale n. 002194.U del 9 gennaio 2012)*

In data 21 aprile 2011 veniva trasmessa la nota protocollo DAG 57142, con la quale questa Direzione Generale richiamava l'attenzione degli uffici requirenti sulle previsioni di legge che disciplinano le modalità di utilizzo del registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45), al fine di favorire l'uniformità e l'omogeneità delle prassi applicative e di facilitare il concreto ed efficace controllo amministrativo delle pendenze e delle spese di giustizia.

Un Procuratore della Repubblica ha recentemente rappresentato l'opportunità di fornire indicazioni specifiche in relazione ai procedimenti iniziati nei confronti di magistrati, rilevando che essi concernono spesso attività compiute e atti adottati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, i quali non sono normalmente suscettibili di assumere rilevanza penale in quanto espressione dell'autonomia del potere giudiziario nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. Da tale impostazione conseguirebbe l'esigenza di eseguire sulla base dell'iscrizione del procedimento nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45) ogni preliminare accertamento diretto a verificare se la notizia possa essere archiviata direttamente dal pubblico ministero ovvero se debba essere iscritta nel registro delle notizie di reato (mod. 21), con conseguente avvio delle indagini preliminari.

L'iscrizione automatica dei procedimenti a carico di magistrati nel registro delle notizie di reato - si fa inoltre notare - potrebbe comportare conseguenze negative sull'organizzazione degli uffici giudiziari (soprattutto di quelli di ridotte dimensioni), a causa delle situazioni di incompatibilità che si possono determinare per effetto di denunce od esposti anche manifestamente infondati, se non addirittura pretestuosi.

Questa Direzione Generale ritiene che la questione dedotta non possa essere affrontata in base a considerazioni incentrate sullo status giuridico del soggetto denunciato (nel caso di specie, il magistrato), ma che vada risolta alla luce dei criteri generali richiamati nella citata nota del 21 aprile 2011, i quali mantengono piena e sicura validità anche nel caso in cui la "notizia di reato" si riferisca a un magistrato e ad una condotta a questi attribuita nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Anche in questa ipotesi, intatti, si ritiene che dovrà inevitabilmente valutarsi se il fatto descritto sia o meno astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di reato, procedendosi all'iscrizione nel registro corrispondente. Ad esempio, non sarà considerata quale "notizia di reato" la prospettata irregolarità o ingiustizia di una decisione, mentre potrà iscriversi nel registro mod. 21 la denuncia con la quale taluno assuma - anche in modo manifestamente inattendibile, inverosimile o calunnioso - che un provvedimento sia stato l'effetto di un atto di corruzione, salva, naturalmente, la successiva possibilità di definizione procedimentale con le modalità previste dal codice di rito.

SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) - Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di 1° e 2° grado e nelle indagini preliminari. *(Nota n. m_dg.DAG. 0078341.U del 11 giugno 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia e Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi)*

Con riferimento alla diffusione del S.I.C.P. in tutti gli Uffici giudiziari si trasmette la circolare contenente le indicazioni previste dal decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli Uffici giudiziari e correlate regole procedurali, adottate con D.M. 27/4/2009. Conclusa la fase di sperimentazione, è in procinto di entrare in funzione su tutto il territorio nazionale il nuovo Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), che sostituirà i programmi attualmente utilizzati per la tenuta informatizzata dei registri in materia penale, approvati, in attuazione dell'articolo 2 D.M. 334/1989, con D.M. 30 settembre 1989, pubblicato sul B. U. del Ministero di Grazia e Giustizia n. 9 del 15 aprile 1990, e successive modificazioni.

Si deve premettere che l'impostazione del nuovo sistema presenta alcune novità rispetto al precedente e richiede, pertanto, massima attenzione da parte degli operatori. I vari registri, infatti, non formeranno più un sistema stratificato e reciprocamente impermeabile, ma saranno parte di una piattaforma comune di informazioni e annotazioni, collegate tra loro ed interdipendenti le une dalle altre, indipendentemente dall'Ufficio che dovrà provvedere al trattamento dei dati, in ragione della fase del procedimento in cui si versa. Se, da un lato, ciò comporta indubbi vantaggi per la rapidità degli adempimenti, per la correttezza delle annotazioni e per le rilevazioni statistiche, dall'altro richiede che le cancellerie e segreterie provvedano alla scrupolosa e tempestiva esecuzione delle attività richieste, la cui omissione o incompletezza può incidere negativamente non soltanto sugli adempimenti successivi, ma anche sugli incombenti di Uffici diversi da quello inadempiente, a causa dell'interruzione del flusso informativo.

La struttura del S.I.C.P., inoltre, impone agli operatori di non fare più riferimento alle definizioni e ai "campi" precedentemente compresi nelle colonne dei registri cartacei e riprodotti pressoché fedelmente in quelli informati. Infatti, sia le annotazioni già obbligatorie sia quelle ulteriori che saranno effettuate da qui in avanti, dovranno essere eseguite sulla base della diversa impostazione strutturale del sistema e

delle finestre di dialogo sulle quali esso è stato costruito.

La presente circolare viene emanata al fine di fornire indicazioni per la corretta tenuta dei registri, secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari e correlate regole procedurali, adottate con D.M. 27/4/2009.

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale rappresenta, in applicazione dell'articolo 6 del citato D.M. 264/2000, un supporto informatico che contiene e aggrega i dati dei modelli previsti dal D.M. 30 settembre 1989 nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attività degli Uffici giudiziari, relativamente alla fase della cognizione penale per le attività della Corte di Appello, della Procura Generale presso la Corte di Appello, del Tribunale (in composizione collegiale o monocratica), dell'Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, del Giudice di Pace e del Tribunale del Riesame. Il sistema consente anche lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis con la Banca dati nazionale delle misure cautelari personali ex articolo 97 disp. att. c.p.p., con il sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale per la creazione della Banca dati nazionale dei carichi pendenti, con Equitalia Giustizia per la gestione del F.U.G. (Fondo Unico Giustizia).

La titolarità dei dati, ai sensi dell'articolo 46 Codice di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 196/2003, è dell'Ufficio che, a seconda dei casi, deve provvedere al popolamento dei dati o alla consultazione del registro. Qualora uno stesso dato interessi più Uffici, il sistema consente l'accesso al medesimo con il rispetto delle regole di proprietà delle annotazioni. È tracciata e conservata qualsiasi operazione di accesso, creazione, modifica e cancellazione delle informazioni riguardanti i dati personali trattati.

In considerazione dell'integrazione delle registrazioni dei dati tra i vari Uffici di primo e di secondo grado e dei collegamenti con il Casellario, per la creazione della Banca dati nazionale dei carichi pendenti, con la Banca dati nazionale delle misure cautelari personali e con Equitalia Giustizia, è fondamentale ed imprescindibile che siano inserite, in modo completo ed esaustivo, le informazioni che riguardano:

- le indicazioni anagrafiche di tutti i soggetti interessati da ogni singola annotazione (indagato, persona offesa, ricorrente, proprietario di un bene sequestrato, ecc.);
- le qualificazioni giuridiche dei fatti oggetto del procedimento;
- le richieste del pubblico ministero e i provvedimenti del giudice;
- il dispositivo delle sentenze di primo e secondo grado e le eventuali impugnazioni;
- le misure cautelari personali e reali, i decreti di sequestro probatorio, provvedimenti di convalida del pubblico ministero e le eventuali impugnazioni, le risorse economiche che confluiscono nel F.U.G.;
- i beni e i corpi di reato sottoposti a sequestro, con riferimento sia ai beni in custodia onerosa presso terzi sia a quelli giacenti presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale, e i relativi provvedimenti.

Al fine di garantire la corretta tenuta dei registri informatizzati, l'allineamento e la corrispondenza delle annotazioni e lo scambio di informazioni provenienti da Uffici diversi, è obbligatorio che i dati di ogni provvedimento emesso siano immediatamente registrati nel sistema e resi disponibili in formato elettronico ai destinatari di legge, i quali soltanto da tale momento potranno averne conoscenza e procedere agli adempimenti di rispettiva competenza (ad es., la Corte di Appello non potrà procedere alla citazione dell'imputato senza aver prima ricevuto per via informatica i dati del fascicolo di primo grado).

Il mancato aggiornamento delle informazioni non soltanto potrà causare il blocco delle attività di un Ufficio diverso da quello inadempiente, ma potrà determinare una gestione non corretta dei procedimenti anche all'interno dello stesso Ufficio (come nel caso di omessa o incompleta registrazione delle richieste definitive). Ne deriva che ogni eventuale inottemperanza sarà oggetto di contestazione in sede ispettiva. Tutti i dati dei provvedimenti della Corte di Cassazione previsti nei registri gestiti dal S.Le.p. dovranno essere inseriti dall'Ufficio che ha trasmesso gli atti relativi all'impugnazione.

Dall'avvio in esercizio del S.I.C.P. non sarà più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea e delle relative rubriche né di tutti i registri descritti negli allegati tecnici operativi, compresa la rubrica alfabetica, in quanto integralmente gestiti in via informatica dal sistema.

Sono considerati registri cartacei anche le soluzioni informatiche create, o utilizzate a qualsiasi titolo, dagli Uffici giudiziari senza autorizzazione della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, ai sensi dell'articolo 12 co. 1 d.m. 27/4/2009, Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.

Le modifiche da apportare al software del S.I.C.P. necessarie per adeguare il sistema a norme di fonte primaria e secondaria saranno comunicate dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, la quale, in vista dell'adeguamento, informerà gli Uffici giudiziari in merito alle modalità comuni di tenuta del registro, in modo da consentire una gestione unitaria della fase di transizione fino al rilascio della nuova versione del S.I.C.P.

Conseguentemente, ai fini dell'iscrizione e della tenuta dei dati, non si dovrà più fare riferimento ai predetti registri o modelli, mentre, ai fini ispettivi e di monitoraggio, è previsto un sistema di estrazione e aggregazione in relazione alla classe di interesse, denominato S.I.R.I.S. (Sistema Informativo Relazionale Integrazione Sistemi). Infine, non si provvederà alla stampa del registro, salva la necessità di verifiche mirate. Sono consentiti collegamenti diretti con il sistema di estrazione da parte di Uffici istituzionali, previa autorizzazione dell'Ufficio giudiziario interessato, salve specifiche disposizioni di settore. Il

collegamento non potrà essere attivato per l'estrazione o l'aggregazione di dati sensibili.

Preliminarmente all'installazione del S.I.C.P., ai sensi del combinato disposto degli articoli 28,29 e 46 del Decreto Legislativo 196/2003 ed alla luce dell'articolo 13, co. 3, del d.m. 27/4/2009, Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia, il dirigente o responsabile dell'Ufficio, quale "responsabile della qualità dei dati" potrà designare, con formale provvedimento, le persone autorizzate alle operazioni di immissione, cancellazione, variazione ed esibizione dei dati nel sistema informatico, nonché ad ogni altro trattamento previsto dall'articolo 4 co. 1 lett. a) Decreto Legislativo 196/2003.

L'identificazione di colui che effettua dette operazioni, con l'indicazione della relativa data ed ora, è conservata nel sistema informatico, ai sensi del d.m. 27/4/2009. Il dirigente o responsabile dell'Ufficio potrà anche individuare, quale suo delegato, il responsabile o i responsabili della tenuta dei registri informatizzati, anche per i rapporti con l'Ufficio del Responsabile dei Servizi Informatici Automatizzati. L'eventuale nomina ed ogni successiva variazione dovrà essere comunicata alla DGSIA. E' compito del dirigente o responsabile dell'Ufficio assicurare la "qualità dei dati e verificarne periodicamente ... correttezza ed aggiornamento, assumendo le conseguenti iniziative" (articolo 13, co. 3 cit.).

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 27 aprile 2009, l'amministratore dei servizi informatici assicura la conduzione operativa di specifiche componenti di S.I.C.P., effettuando, anche mediante accesso remoto, tutte le operazioni necessarie a garantire i requisiti di disponibilità, integrità, autenticità, controllo degli accessi fisici e logici.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Registrazione delle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione. (Risoluzione 11 luglio 2005, n. 86/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con istanza di interpello n.....presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato chiesto il parere della Scrivente in ordine al regime dell'imposta di registro applicabile alle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione. In proposito è stato esposto il seguente quesito.

Quesito - Il Ministero della giustizia ha chiesto di conoscere se le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate ex articolo 314 c.p.p., debbano essere assoggettate a registrazione e, in caso affermativo, quali siano le modalità operative di esecuzione della formalità. Più precisamente chiede se l'imposta di registro dovuta debba essere prenotata a debito (ex articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 1:31) ovvero corrisposta contemporaneamente alla richiesta di registrazione.

L'interpellante, nel far presente l'esistenza di prassi operative assai diversificate negli uffici periferici dell'Amministrazione giudiziaria, chiede quale sia il corretto trattamento fiscale delle suddette ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente - L'interpellante

ritiene che «... le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione hanno natura indennitaria patrimoniale e derivano da un atto dell'Autorità giudiziaria che è formalmente lecito. In ragione di tale natura, le somme oggetto delle ordinanze in questione non possono essere assimilate ad un comune trasferimento di danaro, difettando nella fattispecie l'arricchimento del beneficiario, il quale si vede corrispondere una somma che giammai potrà considerarsi sufficiente a ristorare le sofferenze patite per l'indebita privazione della libertà personale. Già tale considerazione parrebbe sufficiente a concludere per l'esenzione dall'imposta; tuttavia, è dato riscontrare che in caso di indennizzo (e dunque di soccombenza dell'Amministrazione), è di per sé escluso che dall'assoggettamento ad imposta dell'ordinanza possa scaturire un vantaggio fiscale, sia pure minimo. Difatti in tal caso la parte vittoriosa, se pure in primo momento è gravata dall'obbligazione tributaria, azionerà la pretesa di rimborso delle somme sborsate a titolo di registrazione, unitamente all'obbligazione principale relativa all'indennizzo, in sede esecutiva nei confronti dell'Amministrazione Sulla base di quanto esposto, l'istante ritiene che i provvedimenti in oggetto siano esenti da registrazione.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate - Con riferimento al quesito posto, la scrivente osserva che l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, disciplinato dall'articolo 314 c.p.p., riconosce a favore di chi ha subito una detenzione ingiusta» un vero e proprio diritto alla riparazione del danno, ancorché soltanto equa.

La riparazione è attuata, ai sensi del 'articolo 613 c.p.p., con diverse modalità che tengono conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno

1) mediante pagamento di una somma di denaro;

2) mediante la costituzione di una rendita vitalizia.

Il provvedimento della competente Autorità giudiziaria comporta, quindi, l'obbligo al pagamento di

somme o valori.

In merito al trattamento fiscale delle ordinanze in questione, emesse dalla Corte di Appello, si evidenzia che le stesse rientrano tra gli atti giudiziari soggetti registrazione in termine fisso, per il combinato disposto degli articoli 31 del testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986 e 8, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata allo stesso testo unico.

Tali ordinanze, infatti, sono riconducibili agli «... atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio ... anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili ...» (articolo 37). Più precisamente si tratta di atti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura per i quali l'articolo 8, primo comma, della tariffa, parte prima, stabilisce l'imposta nella misura del 3%».

In ordine alle modalità operative di registrazione, le ordinanze rientrano tra «... i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato ...» per i quali è prevista la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta dovuta (articolo 59, primo comma, lettera a), atteso che la domanda riparatrice viene proposta proprio nei confronti dello Stato e il provvedimento della Corte di Appello va notificato al Ministro dell'economia e finanze (Tesoro) (cfr. parere del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1996, n. 1368/96). In proposito si rinvia alle istruzioni amministrative impartite con circolare 23 marzo 2004, n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate, in tema di equa ripartizione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo.

In tema di modalità di recupero delle spese prenotate a debito, il Consiglio di Stato con circolare 2 agosto 2002, n. 564, ha precisato che, ai sensi dall'articolo 158, terzo comma, D.P.R. 115/2002 «... sono recuperate dall'Amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore». Il soggetto «Amministrazione Pubblica ammessa alla prenotazione a debito» è definito dall'articolo 3, primo comma, lettera q), del testo unico in materia di spese di giustizia: «... Amministrazione dello Stato, o altra Amministrazione Pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico». Pertanto, la singola Amministrazione, parte in causa, ammessa alla prenotazione a debito delle spese, deve - successivamente al passaggio in giudicato della sentenza - recuperare nei confronti della controparte soccombente le spese prenotate a debito e anticipate dall'Erario.

Si può, quindi, affermare che ogni qual volta l'Amministrazione dello Stato è parte processuale nel giudizio, il provvedimento giudiziario deve essere sottoposto a registrazione a debito e, in caso di soccombenza definitiva dello Stato - con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio - il cancelliere deve procedere ad annullare d'ufficio la partita di credito dell'Erario. Tale conclusione è riferibile anche alle ordinanze di riparazione dell'errore giudiziario, ex articolo 643 c.p.p..

Riparazione per ingiusta detenzione - Registrazione ordinanza. (Circolare 26 ottobre 2005, n. 30498/U del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile)

È stato chiesto di conoscere se le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione pronunciate ex articolo 314 c.p.p., debbano essere assoggettate a registrazione e, in caso affermativo, quali siano le modalità operative per l'esecuzione della formalità.

Con riferimento alla problematica sopra esposta si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione 11 luglio 2005, n. 86 ha precisato quanto segue.

In merito al trattamento fiscale da applicare alle ordinanze in questione la citata Agenzia - quale organo preposto all'interpretazione delle norme tributarie - ha chiarito che le medesime rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso per effetto del combinato disposto dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, primo comma, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al medesimo testo unico. Tali ordinanze sono, infatti, riconducibili agli «... atti dell'Autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili» (articolo 37). Più precisamente si tratta di atti «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» per i quali l'articolo 8, primo comma, lettera b), tariffa, parte prima, stabilisce l'imposta nella misura del 3%.

In ordine alle modalità operative di registrazione la medesima Agenzia ha altresì precisato che le suddette ordinanze rientrano tra «i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato» per i quali è prevista la registrazione a debito ex articolo 59, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 131/1986.

Infine, per quanto concerne le modalità di recupero delle spese prenotate a debito trova applicazione l'articolo 158, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002. Quanto sopra esposto è riferibile anche alle ordinanze di riparazione dell'errore giudiziario, ex articolo 643 c.p.p..

Per la corretta applicazione del trattamento tributario delle ordinanze in questione le SS.LL. sono pregate

di diffondere la presente nota a tutti gli uffici interessati.

SEQUESTRO DI IMMOBILI PER MAFIA

Sequestro preventivo di immobili per reati di mafia - Trascrivibilità. (Circolare 26 ottobre 2001, n. 3/T dell'Agenzia del Territorio; estratto)

Trascrivibilità del sequestro preventivo di cui all'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/ 1992. Orientamenti giurisprudenziali - La peculiare natura del provvedimento in parola - in quanto espressamente preordinato alla confisca di beni (anche immobili) e, quindi, alla conseguente acquisizione degli stessi al patrimonio dello Stato - potrebbe autorizzare a ritenere opportuna la relativa trascrizione, quantomeno in ossequio alla generale esigenza, insita nel nostro sistema di pubblicità immobiliare, di rendere conoscibili nei confronti dei terzi le vicende che importano mutazioni alla situazione giuridica di beni immobili.

E ciò, anche prescindendo dalla rinvenibilità o meno, nel quadro normativo di riferimento, di una disposizione che preveda espressamente la trascrivibilità del provvedimento di cui trattasi.

A tale ultimo proposito, peraltro, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3148 del 10 dicembre 1996 e con specifico riferimento al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., ha affermato che lo stesso non può essere trascritto nei registri immobiliari, posto che tale formalità esula dalle previsioni normative che disciplinano l'istituto, diversamente da quanto avviene in tema di sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p..

Per quanto riguarda, invece, il peculiare provvedimento cautelare in esame, la Suprema Corte, con sentenza n. 3028 del 11 gennaio 2001 ha chiarito che, a differenza di quanto disposto per il sequestro preventivo disciplinato dall'articolo 321 c.p.p. il sequestro di un immobile eseguito ai sensi dell'articolo 12-sexies del D. L. n. 306/1992 può essere trascritto nei registri immobiliari e può dunque essere opposto ai terzi acquirenti del bene che abbiano trascritto posteriormente. La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione affermando l'applicabilità al sequestro preventivo in parola di alcune disposizioni (anche riguardanti il procedimento) della legge 31 maggio 1965, n. 575, tra cui l'articolo 2-quater il quale prescrive che «il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, è eseguito ... sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici». La stessa Corte ha conclusivamente affermato che — la particolare finalizzazione alla confisca del sequestro previsto da tale disposizione ed i meccanismi volti a neutralizzare forme di interposizione - fittizie o reali che siano - conduce alla conclusione che debba trovare applicazione l'articolo 2- quater della legge n. 575/1965 e che, di conseguenza, debba ritenersi legittima la trascrizione del sequestro preventivo».

La trascrivibilità del sequestro preventivo di cui all'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/ 1992. Fondamento e ulteriori riflessioni - Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia citata si fonda essenzialmente sul rinvio operato dall'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del D.L. n. 306/1992 alle «disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Sul punto la Suprema Corte si è limitata ad affermare che, nell'ambito della predetta ampia e generica accezione, possa ricomprendersi anche l'articolo 2-quater della stessa legge n. 575/1965 il quale, come accennato, prevede espressamente la trascrivibilità dei sequestri disposti ai sensi della normativa medesima.

In relazione a tale decisivo aspetto, quindi, il nodo centrale della questione è rappresentato, a parere della Scrivente, proprio dalla corretta individuazione delle disposizioni della legge n. 575/1965 che formano oggetto del rinvio operato dall'articolo 12-sexies, comma 4-bis, del D.L. n. 306/1992. Il che, in altri termini, per quanto riguarda il caso specifico, si traduce nello stabilire se effettivamente l'operazione di rinvio di cui al comma 4-bis citato, come osservato dalla Suprema Corte, coinvolga anche la disposizione che prevede in modo espresso la trascrivibilità dei provvedimenti di sequestro o di confisca.

Ora, una interpretazione strettamente aderente al tenore letterale della formula di rinvio contenuta nell'articolo 12-sexies, comma 4-bis (disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati), potrebbe indurre a ritenere coinvolte dalla operazione di rinvio soltanto le disposizioni contenute negli articoli che vanno dal 2-sexies al 2- duodecies della legge n. 575/1965, disciplinanti, senza dubbio, aspetti direttamente connessi alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati.

Al riguardo, tuttavia, si osserva come l'articolo 2-quater - pur non disciplinando, apparentemente, profili connessi alla gestione e/o destinazione dei beni sequestrati o confiscati - nel contesto normativo in cui risulta inserito sembra assumere, comunque, la connotazione di norma «propedeutica» alla corretta attuazione degli adempimenti «gestori» e delle attività

preordinate alla destinazione dei predetti beni.

D'altra parte, non può sfuggire come la previsione di trascrivibilità di un provvedimento cautelare, quale il sequestro preventivo, svolga un ruolo incisivo e pregnante ai fini della corretta amministrazione e gestione dei beni coinvolti anche in vista degli eventuali atti di alienazione successivi alla confisca degli stessi.

La riferibilità del rinvio operato dall'articolo 12-sexies in parola anche alla disposizione recata dall'articolo 2-quater della legge n. 575/1965, in tema di trascrivibilità del sequestro, appare peraltro sostenibile, ad avviso della Scrivente, anche alla luce dei principi generali in materia di rinvio normativo.

Come è noto, infatti, le cosiddette operazioni di rinvio a contenuto generico - come quella disposta dal comma 4-bis dell'articolo 12-sexies in esame - non riferendosi a disposizioni specificamente individuate, si traducono, nella sostanza, in un richiamo alla efficacia normativa globalmente intesa della diversa fonte richiamata e, conseguentemente, comportano una sorta di recepimento «allargato» della disciplina ivi contenuta, ovviamente coerente con il criterio ispiratore del rinvio medesimo.

Sotto tale profilo, dunque, sembra sussistere la necessaria «inerenza» dell'articolo 2-quater della legge n. 575/1965 ai riferimenti contenuti nella norma di rinvio, per l'individuazione delle disposizioni che dovrebbero costituire oggetto del rinvio medesimo.

Tutto ciò premesso, pertanto, si ritiene di poter concludere, in linea con l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3028 del 11 gennaio 2001, che i provvedimenti di sequestro preventivo emessi ai sensi dell'articolo 12-sexies, quarto comma, del D.L. n. 306/1992, debbano considerarsi trascrivibili.

Si segnala, peraltro, che il Ministero della giustizia - interpellato sull'argomento dalla Scrivente - con parere 5 ottobre 2004, n. 2/59-8 (2004) u110724, ha osservato che: «La soluzione anzidetta è giustificata dall'autorevole interpretazione della Suprema Corte ... nonché dai rilievi di ordine giuridico generale prospettati e dalla salvaguardia delle rilevanti finalità di ordine pubblicistico che impongono di sottrarre alla disponibilità giuridica, oltre che materiale, della criminalità mafiosa i beni sequestrati che, invece, in caso di mancata trascrizione dei sequestri preventivi, potrebbero essere utilmente alienati a terzi di buona fede».

Veicoli giacenti a seguito di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria - Alienazione. *(Nota Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, protocollo m_dg.DAG.18/10/2005.0025760.U)*

Si rende noto che il decreto di cui alla legge 30 dicembre 2004, articolo 1, co. Da 312 a 320, definitivamente adottato in data 26 settembre 2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 230 del 3 ottobre 2005. Il decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 312 a 320, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevedono l'istituzione - presso i tribunali, le sezioni distaccate dei tribunali ed i tribunali per i minorenni - di commissioni aventi il compito di procedere alla vendita dei veicoli giacenti presso i custodi giudiziari da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002.

Si raccomanda la massima sollecita diffusione, affinché le procedure di alienazione possano avere luogo nel più breve tempo possibile.

Sequestro giudiziario dell'azienda - Custode giudiziario ed adempimenti tributari. *(Risoluzione 27 marzo 2007, n. 62/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)*

Il sequestro giudiziario previsto dall'articolo 670 C.p.C. risponde all'esigenza di garantire la custodia temporanea e la gestione di beni mobili, immobili, aziende o altre universalità di mobili, quando ne sia controversa la proprietà o il possesso.

L'incertezza relativa al soggetto cui spetta il possesso ovvero la proprietà dei suddetti beni abbinata alla necessità che gli stessi siano custoditi e gestiti finché dura la situazione di incertezza costituiscono i presupposti del provvedimento di sequestro giudiziario.

Finalità e presupposti consentono, dunque, di assimilare il sequestro giudiziario al sequestro dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso (cosiddetto «sequestro antimafia»), previsto dall'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.

A tale riguardo, con la circolare n. 156/E del 2000, è stato chiarito che «i beni sequestrati (...) configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia, sotto il profilo che qui interessa, all'eredità giacente disciplinata dall'articolo 131 (ora articolo 187) del testo unico delle imposte sui redditi e dall'articolo 19 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (ora articolo 5-ter del D.P.R. n. 322/1998).

In entrambi i casi, infatti, l'amministratore esercita in via provvisoria l'amministrazione di un patrimonio, nell'attesa che lo stesso sia devoluto ad un soggetto che attualmente non è individuato a titolo definitivo e che pertanto non ne ha la disponibilità».

L'incertezza nell'individuazione del soggetto proprietario e la conseguente indisponibilità dei beni si

verificano anche nei casi di sequestro giudiziario e, pertanto, simile deve essere la soluzione da adottare ai fini degli obblighi gravanti sul custode e dell'imputazione del reddito prodotto dall'azienda oggetto del provvedimento cautelare. In questo senso, già con la risoluzione 13 ottobre 2003, n. 195/E l'Amministrazione ha riconosciuto l'assimilabilità del sequestro giudiziario al cosiddetto «sequestro antimafia» ai fini dell'applicazione, anche in quel caso, delle disposizioni dell'articolo 187 del testo unico delle

imposte sui redditi.

Nei casi di sequestro giudiziario di azienda, dunque, il custode opera in veste di rappresentante in incertam personam curando la gestione del complesso aziendale per conto di un soggetto non ancora individuato.

Pertanto, posto che nell'ipotesi prospettata trovano applicazione le regole dettate in materia di eredità giacente dall'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, il custode giudiziario deve presentare nei termini ordinari le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati dalla custodia giudiziaria, con il conseguente obbligo di effettuare i versamenti dei tributi ivi liquidati in via provvisoria (cfr. circolare n. 156/E del 2000).

Trascrizione dei provvedimenti di sequestro di beni immobili o mobili registrati emessi nell'ambito di procedimenti penali. (Circolare del 22 gennaio 2010, Ministero della Giustizia, protocollo: m_dg.DAG. 22/1/2010.0010465.U)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha dettato importanti disposizioni che incidono direttamente e con portata innovativa sulla materia della trascrizione dei provvedimenti di sequestro di beni immobili o mobili registrati emessi nell'ambito di procedimenti penali.

Va premesso che con circolare del 15 maggio 2008 il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia aveva analiticamente esaminato la normativa allora vigente in materia di sequestro di beni immobili, considerando i casi in cui era possibile procedere alla trascrizione del decreto con i correlati effetti in ordine agli oneri finanziari.

Per l'espletamento delle formalità nelle ipotesi di sequestro conservativo dei beni immobili dell'imputato erano state richiamate le modalità previste dal codice di procedura civile, con esclusione di qualsiasi onere finanziario, a norma del combinato disposto degli articoli 316 segg. c.p.p., 103 disp. att. c.p.p., 679 c.p.c. e 16 lett. a) Decreto legislativo n. 347/90, a norma del quale "sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale ...".

La possibilità di procedere alla trascrizione era stata, altresì, riconosciuta in relazione ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone sospettate di appartenere alla criminalità organizzata, in linea con il previgente articolo 2 quater legge n. 575/65.

Ad analoghe conclusioni si era giunti con riguardo al sequestro preventivo (e alla successiva confisca) disposto ai sensi dell'articolo 12 sexies D.L. n. 306/92, in virtù del richiamo alla legge n. 575/65 contenuto nel comma 4 bis.

In entrambe le ipotesi era stato precisato che - trattandosi di trascrizione eseguita nell'interesse dello Stato - non sussisteva alcun onere tributario, a norma dell'espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 347/90, la cui portata generale veniva sottolineata per affermare la non assoggettabilità ad imposta di qualsiasi altra formalità da eseguire nell'interesse dello Stato, con particolare riguardo alla trascrizione dei provvedimenti di confisca di beni immobili emessi in attuazione di determinate previsioni di legge (quali gli articoli 240, 322 ter, 335 bis c.p.).

Il sistema normativo che aveva ispirato le richiamate determinazioni ministeriali, tuttavia, lasciava spazio a rilevanti zone d'ombra, atteso che la confisca presuppone normalmente un sequestro anteriore e stante la diversità giuridica dei due istituti, che può sinteticamente riassumersi richiamando la funzione apprensiva del bene e la naturale provvisorietà proprie del sequestro a fronte dell'effetto traslativo della proprietà che costituisce l'elemento qualificante della confisca.

La differenza tra i due provvedimenti determinava taluni problemi, considerato che si era correttamente escluso che potessero trascriversi i decreti di sequestro di beni immobili al di fuori delle ipotesi tipicamente disciplinate e, quindi, in tutti i casi di sequestro probatorio ed in quelli di sequestro preventivo, anche se finalizzato ad una successiva confisca, salva la sola ipotesi che si versasse nel campo di applicazione dell'articolo 12 sexies D.L. n. 306/92.

Prima della recente riforma, dunque, si distinguevano nettamente, da un lato, i sequestri - anche se potenzialmente idonei a sfociare in un successivo atto ablatorio - giustificati da esigenze processuali di acquisizione e conservazione della prova o di apprensione di beni confiscabili in ragione del rapporto con il fatto-reato e, dall'altro, i sequestri connotati dalla peculiare e qualificante finalità di privare il proprietario di risorse patrimoniali e finanziarie in conseguenza di condotte illecite a lui attribuibili, ma in mancanza di un collegamento diretto con fatti specifici. Soltanto nella suddetta seconda tipologia di ipotesi era appunto possibile trascrivere il provvedimento.

La scelta legislativa di prevedere una forma di pubblicità nei soli casi in cui il sequestro del bene immobile fosse sganciato da esigenze strettamente processuali connesse alla fattispecie di reato risaltava in tutta evidenza nella distinzione effettuata con riferimento al sequestro preventivo, consentendosi la trascrizione unicamente nei casi previsti dall'articolo 12 sexies D.L. n. 306/92 e non anche nelle situazioni disciplinate in via ordinaria dall'articolo 321 c.p.p., neppure ai sensi del comma 2, che, a ben vedere, risulta pur sempre ispirato allo stretto collegamento tra la misura cautelare ed il fatto-reato per il quale si procede.

L'interpretazione sistematica del preesistente corredo normativo trovava esplicita conferma nel richiamo effettuato dal comma 4 bis del citato articolo 12 sexies alla legge n. 575/65 in materia di misure di prevenzione, che sottolineava la natura ablatoria del provvedimento ed il suo orientamento a sottrarre i beni al proprietario per destinarli allo Stato.

In queste sole ipotesi (sequestro di prevenzione, sequestro preventivo ex articolo 12 sexies D.L. n. 306/92, sequestro conservativo disposto a garanzia di crediti) era dunque consentita la trascrizione.

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha apportato significative innovazioni, che costituiscono anche fonte di nuovi adempimenti per gli uffici giudiziari.

L'articolo 2, comma 9, legge n. 94/2009 ha integralmente sostituito l'articolo 104 disp. att. c.p.p., disponendo nei seguenti termini:

«articolo 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92».

E' stato, altresì, sostituito l'articolo 2 quater legge n. 575/65, inserendo l'espresso richiamo all'articolo 104 disp. att. c.p.p. per disciplinare gli adempimenti esecutivi del sequestro di prevenzione, che sono stati in tal modo conformati a quelli riguardanti il sequestro preventivo.

Anche il comma 4 bis dell'articolo 12 sexies D.L. n. 306/92 è stato riformulato con esplicito rimando al predetto articolo 2 quater.

Alla luce dell'articolo 104, lett. b), disp. att. c.p.p., è, quindi, attualmente in vigore una procedura unitaria e generalizzata per l'esecuzione di tutti i decreti di sequestro preventivo nonché di quelli disposti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione nei confronti di persone sospettate di appartenere alla criminalità organizzata, con l'espressa previsione della trascrizione del provvedimento ove esso riguardi beni immobili o beni mobili registrati.

Resta ovviamente confermata l'esenzione da ogni onere tributario, ai sensi del già richiamato articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 347/90.

Nessuna modifica è stata invece apportata alla procedura esecutiva prevista dagli articolo 317 c.p.p. e 103 disp. att. c.p.p. in tema di sequestro conservativo.

Resta tuttora preclusa la possibilità di eseguire la trascrizione del decreto di sequestro fuori dei casi sopra indicati e, in particolare, nel caso di immobili o mobili registrati sequestrati esclusivamente per finalità probatorie, ai sensi dell'articolo 253 c.p.p..

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Sequestro preventivo sui beni mobili registrati e segnatamente beni iscritti sul pubblico

registro automobilistico (Nota protocollo 00 76260/U del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, del 27 maggio 2011)

L'articolo 2, lettera a) del comma 9 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha sostituito, come noto, l'articolo 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, diversamente dalla disciplina previgente, ha disposto, tra l'altro, la trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo riguardante i beni mobili registrati.

Alcune Procure hanno segnalato di aver ricevuto la richiesta di pagamento, da parte degli uffici A.C.I., degli emolumenti previsti per gli adempimenti di annotazione dei provvedimenti di sequestro preventivo sul Pubblico Registro Automobilistico.

A seguito di una recente circolare in materia di trascrizione di provvedimenti giudiziari ed amministrativi, l'A.C.I. ha rettificato il precedente orientamento, con istruzioni indirizzate agli uffici provinciali A.C.I.,

ritenendo, in ragione della normativa vigente, non sottoposta ad alcun onere la trascrizione in parola e dichiarando pertanto gratuita la trascrizione del provvedimento e la relativa cancellazione.

Tali recenti disposizioni devono pertanto, come espressamente dichiarato dall'A.C.I., considerarsi prevalenti rispetto alle precedenti e, conseguentemente, gli uffici giudiziari che hanno ricevuto la richiesta di pagamento di emolumenti per la trascrizione dei provvedimenti di sequestro preventivo non devono tenerne conto.

TRADUZIONE DI ATTI

Traduzione di atti provenienti dall'estero - Attività del Ministero e degli uffici giudiziari. (Circolare 2 aprile 2003, n. 944/03/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)

Con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 (regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia) l'ufficio traduzioni, ora Ufficio III, è stato trasferito dal Gabinetto del Ministro al Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. L'articolo 4 del citato decreto ha, poi, specificato che l'oggetto delle traduzioni sono leggi e atti stranieri.

L'Ufficio III è stato collocato nell'ambito della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, le cui competenze, tra le altre, attengono ai ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, alle procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo ed all'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani.

Pertanto, l'Ufficio III, a seguito della ristrutturazione del Ministero, provvede alla traduzione di tutte le «sentenze, atti, note e leggi concernenti i ricorsi proposti contro lo Stato avanti la Corte europea» ed, inoltre, si occupa «degli atti stranieri che interessano direttamente il Ministero della giustizia».

All'Ufficio III continuano invece a pervenire, da parte degli uffici giudiziari di tutta Italia, atti, documenti ed istanze redatte in lingua straniera. Orbene, va osservato che a seguito dell'entrata in vigore dei testi unici recanti le disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e n. 115) gli atti che pervengono agli uffici giudiziari da parte delle Autorità giudiziarie straniere debbono essere tradotti ricorrendo a tale normativa.

Giova rammentare che «ausiliario del magistrato è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente ...» (articolo 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e che «le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private ...» (articolo 4 del citato decreto).

Inoltre, fermo restando «la non ripetibilità delle spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero» (articolo 5 del citato decreto), la competenza per tali procedure appartiene all'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale deputato «alla cooperazione internazionale attiva e passiva, estradizioni, assistenza giudiziaria, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale, al riconoscimento delle sentenze penali straniere e alle rinunce alla priorità giurisdizionale italiana».

In ultimo, nel ribadire che in «materia civile», la traduzione deve essere effettuata a cura e spese di parte, si rammenta che la notificazione degli atti in materia civile è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GUCE L 160 del 30 giugno 2000), entrato in vigore il 31 maggio 2001.

Si pregano le SS.LL. di voler curare la sollecita trasmissione della presente circolare agli uffici giudiziari del rispettivo distretto.

PARTE QUINTA – Personale di Cancelleria

ASSENZE

Personale - Assenze dovute a responsabilità di terzi. (Circolare n. 4/1-5-966, in data 19 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)

Nel far seguito alla circolare n. 382/95 del 18 settembre 1995 in materia di assenze del personale, questa Direzione Generale ritiene necessario fornire ulteriori delucidazioni in merito alle competenze dei Capi degli Uffici Giudiziari nei casi di: 1) infermità del dipendente derivante da infortunio non sul lavoro causata da responsabilità di terzi (articolo 21, quindicesimo comma, C.C.N.L.); 2) infermità dovuta a infortunio sul lavoro (articolo 22, primo comma, C.C.N.L.).

In relazione al primo punto si rappresenta il diritto - ai sensi dell'articolo 21, quindicesimo comma, C.C.N.L. - dell'Amministrazione di recuperare, dal terzo responsabile dell'infermità causata al dipendente, la retribuzione globale corrisposta al medesimo dipendente durante il periodo di assenza.

Si osserva, tuttavia, che l'azione di responsabilità civile per fatto illecito, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e ss., è subordinata al mancato recupero, in sede extragiudiziale, delle somme dovute all'Amministrazione.

Sarà quindi cura dei singoli Capi degli Uffici Giudiziari predisporre la necessaria istruttoria volta ad accertare le circostanze che hanno determinato l'infortunio e il conseguente stato di malattia del dipendente.

Più specificatamente dovranno essere acquisite le prove utili alla ricostruzione dei fatti (verbale degli agenti di Polizia intervenuti a seguito di incidente stradale, verbale di constatazione amichevole di incidente, nominativi di eventuali testimoni), nonché all'accertamento delle relative responsabilità; generalità delle persone che a vario titolo sono rimaste coinvolte nell'evento dannoso che ha determinato l'infortunio e la conseguente malattia del dipendente, indicazione della compagnia con cui il terzo responsabile ha stipulato la polizza assicurativa e gli estremi di tale polizza.

Dovrà altresì essere quantificato, con l'ausilio della competente Direzione Provinciale del Tesoro (per il personale appartenente agli Uffici Giudiziari dei Distretti) o del Reparto II - Contabilità - Segreteria Organizzazione giudiziaria - Ministero (per il rimanente personale), il danno subito dall'Amministrazione che sarà pari all'ammontare della retribuzione globale corrisposta al dipendente (comprensiva degli oneri riflessi) per il periodo di assenza dal servizio.

Si vorrà inoltre accertare la pendenza di procedimenti penali o civili per i fatti che hanno determinato l'infortunio. Tale accertamento appare necessario per consentire all'Amministrazione l'eventuale intervento nel giudizio civile o la costituzione di parte civile nel giudizio penale.

All'esito degli accertamenti effettuati i singoli Capi degli Uffici Giudiziari dovranno, inoltre, compiere le seguenti attività:

- richiedere al terzo responsabile in via diretta o eventualmente alla compagnia assicurativa la rifusione del danno economico subito dall'Amministrazione, attraverso il relativo versamento - in conto entrate - al capo II, capitolo 3530 «entrate varie ed eventuali del Ministero di Grazia e Giustizia», da effettuarsi presso la competente Tesoreria dello Stato;

- trasmettere tutti gli atti relativi alla procedura di recupero agli Uffici II (per il personale della quarta, quinta, sesta, settima, ottava e nona qualifica funzionale) o III (per il personale della terza e quarta qualifica funzionale, per i conducenti di automezzi speciali e per il personale UNEP) di questa Direzione Generale, unitamente a copia della quietanza di versamento delle somme richieste.

La base di partenza del conteggio di tale periodo è la data finale dell'episodio morboso in corso, da rilevarsi dalla certificazione medica allegata alla domanda dell'interessato, quindi, si dovranno conteggiare tutte le assenze per malattia effettuate nei tre anni precedenti.

Le norme in materia di pubblico impiego non stabiliscono particolari modalità di computo dei termini pertanto vanno applicate in materia le disposizioni degli articoli 2963 c.c. e 155 c.p.c..

Trattandosi di un computo a mesi, non possono essere adottati mesi convenzionali di trenta giorni, né è possibile effettuare arrotondamenti, né mutare arbitrariamente l'unità di misura temporale in cui è stato espresso un periodo di tempo, e nel caso che il tempo sia espresso in parte in mesi e in parte in giorni esso va computato a mesi per la parte espressa in questa unità di misura ed a giorni per la restante parte.

Resta ferma la competenza di questa Direzione Generale per i provvedimenti autorizzatori delle assenze per malattia di cui all'articolo 21, secondo comma, C.C.N.L..

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello e i Procuratori Generali presso le stesse Corti di volere dare le opportune disposizioni perché la presente circolare sia diffusa in tutti gli Uffici del proprio Distretto.

Assenze del personale e riduzione del trattamento accessorio. (Circolare n. 4/1-5-965, in data 19 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria, Ufficio II e III)

Nel far seguito alle circolari n. 382 del 18 settembre 1995 e n. 419 del 4 ottobre 1995 in materia di assenze del personale, si comunica che, in conformità della circolare n. 22 del 9 marzo 1998 della Ragioneria Generale dello Stato, i Capi degli Uffici di appartenenza dei singoli dipendenti - già competenti in materia di autorizzazione delle assenze per malattia del personale ex articolo 21, primo comma, C.C.N.L. - dovranno limitare l'emanazione dei provvedimenti formali ai soli casi di assenza per malattia superiore ai nove mesi; alle sole fattispecie, cioè, che ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, lettere b) e c), C.C.N.L., comportano la riduzione della retribuzione fissa mensile.

Va, pertanto, esclusa la formalizzazione per i casi che comportano la trattenuta del solo trattamento economico accessorio di cui alla lettera a) del citato settimo comma dell'articolo 21.

Si ritiene opportuno fornire di seguito alcune precisazioni sulle modalità di calcolo del periodo di diciotto mesi di conservazione del posto previsto dal primo comma del già citato articolo 21, date le difficoltà rappresentate in proposito da taluni Uffici.

Gli atti relativi alla procedura di recupero dovranno essere trasmessi anche nell'ipotesi in cui il terzo responsabile o la compagnia assicurativa dello stesso non abbiano aderito alla richiesta in sede extragiudiziale di rifusione del danno economico subito dall'Amministrazione.

In tale ultima ipotesi si prega di voler trasmettere una dettagliata relazione sulle modalità dell'incidente, sulla responsabilità del terzo e sull'esatta quantificazione del danno subito.

Infine per quanto riguarda l'infermità conseguente ad infortunio sul lavoro (punto 2), si osserva che se tale infortunio occorso al dipendente è causato da fatto illecito imputabile a terzi (esempio: incidente stradale in itinere) si è altresì alla presenza di un danno per l'Amministrazione che è tenuta infatti alla corresponsione della retribuzione per tutta la durata dell'infermità del medesimo dipendente.

Tale ipotesi rientra nella più ampia casistica dei fatti illeciti contemplati dall'articolo 2043 c.c. per cui l'Amministrazione può, ancorché fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 21, quindicesimo comma, C.C.N.L., agire comunque al fine di ottenere il risarcimento del danno subito sia in sede extragiudiziale che giudiziale.

L'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, darà diritto al dipendente, per il relativo periodo di assenza, al trattamento economico previsto dall'articolo 22, secondo comma, C.C.N.L..

Per gli accertamenti del caso e per i conseguenti adempimenti si rimanda a quanto disposto relativamente all'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

In entrambe le ipotesi sopra analizzate, l'Amministrazione centrale provvederà ad adire le vie legali solo in caso di mancata rifusione in sede extragiudiziale del danno economico subito.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le medesime Corti di diffondere la presente circolare in tutti gli uffici giudiziari del proprio distretto.

Malattia - Decurtazione dell'indennità di amministrazione - Pronto soccorso e day-hospital. (Nota 20 luglio 2001, n. 372/3088 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)

Con la nota a margine indicata e in relazione alle assenze per malattia, codesto ufficio ha chiesto di conoscere se 1) il semplice ricorso al pronto soccorso sia sufficiente ad escludere la riduzione del trattamento economico accessorio ex articolo 34 del CCNL, per i giorni di malattia eventualmente prescritti dal medico di pronto soccorso;

2) se l'ufficio può, ove ne ravvisi la necessità, disporre la visita fiscale nei confronti del dipendente in malattia, quando la stessa sia stata diagnosticata in occasione di ricorso al pronto soccorso o ad ente ospedaliero.

La norma contrattuale a cui far riferimento è l'articolo 6, secondo comma, del nuovo CC NL integrativo al

CCNL del 16 febbraio 1999 (che ha sostituito l'articolo 21, settimo comma, lettera a), del CCNL del 16 maggio 1995), che, nel disciplinare il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia, così dispone «... per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 33 del CCNL del 16 febbraio 1999».

È chiaro pertanto, che in caso di ricovero ospedaliero e per tutto il periodo di convalescenza seguente, la retribuzione non deve essere decurtata della indennità di amministrazione, essendo riconosciuto il diritto del dipendente alla percezione dell'intero trattamento economico.

Con l'Accordo integrativo del CCNL sottoscritto in data 22 ottobre 1997 (di cui si fa menzione nella nota di codesto ufficio), il trattamento economico di maggior favore per il dipendente, già previsto per l'ipotesi di ricovero ospedaliero, è stato esteso anche al caso di day-hospital, in quanto, il dayhospital, pur caratterizzandosi per la durata della degenza che si protrae per un solo giorno, costituisce comunque una forma di ricovero.

Il ricorso al pronto soccorso, invece, non costituisce ricovero, se pur assimilato a quest'ultimo, ma soltanto per il luogo (ospedale) ove le cure sanitarie vengono prestate. Pertanto, al di là di quest'aspetto, non si ravvisano elementi comuni tra le due ipotesi che possano dare adito ad una loro assimilazione, né quindi appare possibile estendere analogicamente al caso in esame, le norme che disciplinano il trattamento economico da erogare in caso di ricovero ospedaliero e conseguente convalescenza, poiché il ricorso al pronto soccorso ed i giorni di riposo ivi prescritti, costituiscono malattia ordinaria a cui va applicata la relativa normativa.

In relazione al punto numero 2) di cui in premessa, si ritiene che non vi sia alcuna limitazione al potere di controllo dell'Amministrazione, di sottoporre il dipendente a visita fiscale durante il periodo di malattia, anche nel caso in cui la stessa sia stata certificata dal medico di pronto soccorso o in occasione di visita ambulatoriale, e che pertanto vada applicata la normativa contrattuale precedentemente citata.

Dipendenti affetti da gravi patologie che necessitano di terapie salvavita. (Nota 18 settembre 2002, n. 400/c/6527 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Ufficio V)

Con la nota a margine indicata, codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alle assenze rientranti nella categoria di cui all'articolo 6 del CCNL integrativo del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La norma contrattuale su menzionata, riconosce una particolare tutela ai dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili dando la possibilità che «i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital» e i «giorni di assenza dovuti alle citate terapie» siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, e, riconoscendo in tali giornate, il diritto «all'intera retribuzione prevista dal settimo comma, lettera a)» del citato articolo 21.

Detta norma, per l'individuazione delle terapie salvavita o ad esse assimilabili delega «all'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio» e per la certificazione relativa ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed ai giorni di assenza dovuti alle citate terapie alla «competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata».

Pertanto, per poter beneficiare di giorni di assenza dovuti a tali terapie, i dipendenti interessati dovranno presentare per ogni periodo, la certificazione sanitaria prevista dalla normativa contrattuale.

Tutto ciò premesso, e nel far presente che sul punto in questione questa Direzione ha avanzato specifico quesito al Dipartimento della funzione pubblica, si ritiene che in presenza della seguente documentazione: certificazione fornita dalla Azienda sanitaria locale attestante la necessità di un periodo di mero riposo, priva di prescrizione di terapia salvavita (se pur seguente alla terapia stessa); certificazione del medico curante; prescrizione di esami clinici, se pur collegati alla grave patologia; non possa essere riconosciuto il diritto di cui all'articolo in premessa.

In altre parole, in assenza di diversa previsione contrattuale, si ritiene, allo stato, che dal trattamento più favorevole di cui al comma 7-bis dell'articolo 21 (così come introdotto dall'articolo 6 del CCNL integrativo) rimangano esclusi i giorni di malattia o convalescenza, dalla cui certificazione non si evinca l'effettivo espletamento di terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia, dialisi) e le assenze dovute ad esami clinici-radiologici, benché strettamente collegati a dette patologie, con la conseguenza che i relativi periodi di assenza dovranno rientrare nel consueto conteggio delle malattie di cui all'articolo 21, primo comma, del CCNL vigente.

Fermo restando che la norma in argomento è applicabile alle assenze effettuate dal 17 maggio 2001, si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti interessati.

Assenze per malattie comportanti terapie salvavita - Certificazioni. (Nota 14 settembre 2004, n. 116/1/AiM/I-10486 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con la nota in riferimento ... ha richiesto chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 7-bis, del CCNL 1994/1997 ai fini del computo delle assenze per malattia effettuate da dipendenti affetti da grave infermità richiedenti terapie salvavita.

Al riguardo si osserva che detta norma contrattuale prevede che «in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio ... sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata».

Quindi, per richiedere l'applicazione di questa disciplina, più favorevole rispetto al sistema ordinario che regola le assenze per malattia, l'interessato deve innanzi tutto produrre specifica certificazione da cui emerga chiaramente che la condizione morbosa da cui è affetto costituisce o è assimilabile ad una patologia grave per la quale è necessaria l'effettuazione di terapie salvavita,

poi dovrà giustificare di volta in volta le assenze dal servizio per ricovero ospedaliero, per day-hospital e per effettuare dette terapie tramite certificato rilasciato dalla struttura che fornisce le singole prestazioni. Difatti, la presenza di una patologia grave e la necessità di ricorso alle terapie salvavita sono due elementi tra loro inscindibili e costituiscono entrambi il presupposto per il riconoscimento del trattamento di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame.

Pertanto, posto che il riconoscimento del diritto in questione non rientra nella competenza del medico della struttura sanitaria, l'ufficio di appartenenza dei dipendenti interessati dovrà valutare i certificati prodotti dagli stessi, alla luce della richiamata normativa, fermo restando la responsabilità della struttura sanitaria in ordine all'attestazione dei periodi rilevanti ai fini dell'attribuzione del beneficio, anche se riguardante situazioni pregresse.

(*) Secondo l'orientamento consolidato di questa Direzione generale, i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, rilevanti per il trattamento di maggior favore di cui al comma 7-bis dell'articolo 21, CCNL 1994/1997, sono solamente quelli nei quali si effettuano le terapie salvavita.

Malattia per due periodi successivi inferiori a 15 giorni. Risposta a quesito. (Nota Ministero Giustizia, Organizzazione Giudiz, n. 116/1/10044/AM/GM/I del 19 gennaio 2005)

Con nota protocollo n. 9955/1-6 del 19/04/2004 di codesto Ufficio venivano chiesti dei chiarimenti in merito alle modalità di detrazione dell'indennità di amministrazione nei confronti di un dipendente, in relazione a due suoi periodi di malattia- 1 marzo-5 marzo 2004 ed 8 -12 marzo 2004.

Il dipendente interessato ritiene, a fronte dei due certificati medici prodotti, attestanti complessivamente una prognosi di dieci giorni (5+5) senza includere sabato 6, non lavorativo per settimana corta, e domenica 7 festivo, di dover subire una detrazione dell'indennità di amministrazione per soli 10 giorni lavorativi e non per giorni 12.

Ciò in base a quanto previsto dall'art 21 comma 7, lett a) come sostituito dall'art-6 del CCNL 16/05/2001. Tale norma prevede espressamente:

1) che nell'ambito del periodo di malattia sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso; 2) che in caso di malattia di durata inferiore ai 15 gg, l'indennità di amministrazione sia decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico.

Inoltre la disposizione, ancora vigente, contenuta nel punto 5, lett. b) dell'allegato A) del CCNL, integrativo del 22/10/1997 prevede che "in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate prefestive e post-festive". Conseguentemente, con riferimento alla fattispecie prospettata, anche il sabato e la domenica dovranno essere considerati nel computo del periodo di computo, in virtù della presunzione di "continuità" della malattia, costantemente affermata dalla giurisprudenza, salvo prova contraria che è onere del lavoratore stesso fornire.

Si condivide pertanto la valutazione espressa dal Dirigente amministrativo di codesto Ufficio, secondo la quale l'assenza per malattia del dipendente deve essere considerata di giorni 12 e non di giorni 10, includendovi le giornate intermedie di sabato 6 marzo e domenica 7 marzo anche ai fini della decurtazione dell'indennità di amministrazione.

Malattia del personale a tempo parziale verticale. Trattamento economico. (Nota 11 gennaio 2006 n. 116/1/10004 del Ministero giustizia, Direzione Generale Personale e formazione)

Quesito. Si chiede se l'interpretazione dell'articolo 23 CCNL 16 maggio 2001, fornita da codesto ufficio in diversi quesiti, in base alla quale il personale a tempo parziale in oggetto verrebbe ad usufruire dello stesso numero di giorni di ferie, festività soppresse, permessi per particolari motivi, previsti per il personale a tempo pieno con orario articolato su cinque giorni, vada estesa anche alle assenze per malattia.

In caso contrario e per gli altri tipi di tempo parziale verticale, si chiede se, come ritiene l'ARAN in varie risposte a quesiti, vada riproporzionato:

- 1) il periodo massimo di conservazione del posto;
- 2) il periodo di riferimento a l'interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate;
- 3) i periodi di retribuzione intera e ridotta.

Si chiede inoltre, se per tutti gli altri istituti espressi in ore-quali ad esempio le 150 ore per il diritto allo stadio -si operi la riduzione per il per - sonate a tempo parziale verticale di cui sopra e per il personale a tempo parziale orizzontale. Anche per questa ultima fattispecie l'ARAN ha risposto positivamente a vari quesiti.

Nota ministeriale - Con la nota in riferimento ai sollecitava la risposta ad un quesito formulato dal

procuratore della Repubblica di Firenze in merito all'argomento in oggetto.

A riguardo si rappresenta che l'articolo 23, comma 11, dei CCNL 16 maggio 2001 stabilisce che le assenze previste dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia, devono essere determinate in proporzione alle giornate lavorative prestate nell'anno.

Pertanto il periodo massimo di conservazione del posto, il periodo di riferimento all'interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate, nonché i periodi di retribuzione intera e ridotta, dovranno essere individuati con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 11., e cioè proporzionalmente alle giornate di lavoro prestate nell'anno, conseguentemente riducendosi,

Con riferimento all'ulteriore punto evidenziato nella nota dell'ufficio giudiziario interessato, relativo alla quantificazione dei permessi per motivi di studio di cui all'art. 13 del richiamato Contratto, si ritiene che anche questi ultimi debbano essere commisurali alla prestazione lavorativa, riducendosi proporzionalmente alla stessa.

Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti. *(Circolare 17 luglio 2008, n. 7 della Preso Cons. Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)*

Come noto, con il D.L. n. 112/2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.

Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti dalle Amministrazioni per conoscere l'interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.

Il decreto legge, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 25 giugno scorso. Quindi l'applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.

In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

1) Le assenze per malattia - Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia. La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (primo comma), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza (secondo comma) e per i controlli che le Amministrazioni debbono disporre (terzo comma).

Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio», con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita).

In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto Ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell'area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree.

Per la qualificazione delle voci retributive, le Amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai Contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (articolo 45 del decreto legislativo n. 165/2001: «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai Contratti collettivi»).

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma dell'articolo 71, non può essere derogata dai Contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei Contratti collettivi e degli Accordi negoziali di riferimento.

Si segnala che i risparmi conseguenti all'attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le Amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle Amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi «non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva».

Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al secondo comma dell'articolo in questione il quale stabilisce: «2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica».

La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.

Quanto all'individuazione del «periodo superiore a dieci giorni», la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa («malattia protratta»).

Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di «secondo evento» rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto «evento» di un solo giorno.

Nei casi sopra visti «l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica».

La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le Amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal Decreto legislativo n. 502/1992.

Tale ottica conduce ad un'interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (articolo 8, decreto legislativo n. 502/1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le Aziende sanitarie locali e all'Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo 23 marzo 2005, articolo 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione.

Si coglie l'occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell'indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell'assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a «linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2007, n. 161).

Si segnala all'attenzione la previsione del terzo comma dell'articolo 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle Amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata «tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative». Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

2) L'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva - Il quinto comma dell'articolo 71 in esame stabilisce che: «5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al primo comma non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le Amministrazioni possano considerare l'assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel medesimo quinto comma, le quali - in ragione della causale - non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi sesto e terzo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Nell'interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola «distribuzione», dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione ed i risultati. In buona

sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le Amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai fini dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell'incarico).

Quanto ai permessi «per citazione a testimoniare» si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma 010 attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell'ambito dell'utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell'Amministrazione, permessi per motivi di servizio).

Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità, cosicché è chiaro che la norma non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio. La nuova previsione legislativa, atti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque "effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l'introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio.

Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio.

Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei Contratti integrativi vigenti presso le Amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l'assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (ad esempio: Corte dei Conti, sezione II centrale, sentenza n. 44 del 2003), nell'erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di «erogazione a pioggia».

Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad esempio, turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario, ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.

3) Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti - Il quarto comma dell'articolo 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che «nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza».

La norma risponde all'evidente esigenza di impedire distorsioni nell'applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l'orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i Contratti collettivi vigenti prevedono l'alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le Amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del quarto comma in esame a partire dall'entrata in vigore del decreto legge.

Si segnala infine che, come previsto dal sesto comma dell'articolo 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai Contratti o dagli Accordi collettivi.

Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti. *(Circolare n.8/2008 protocollo Dpf 0040319-05/09/2008-1.2.3.3. del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione)*

Decreto Legge n.112 del 2008 convertito in Legge n.133 del 2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - articolo 71 assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Con legge n. 133 del 2008, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, è stato convertito in legge con modifiche il d.l. n. 112 del 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

A seguito delle modifiche apportate all'originario provvedimento normativo e considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni circa l'applicazione della nuova disciplina si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già date con la precedente circolare n. 7 del 2008.

La materia è di estrema delicatezza e di assoluta rilevanza, in quanto riguarda sia la sfera privata dei dipendenti pubblici, sia la correttezza dei loro rapporti con l'amministrazione, con i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complessità, si pregano le amministrazioni di far conoscere le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle norme anche per consentire un intervento finalizzato all'ordine attraverso interventi legislativi.

L Assenze per malattia

Si segnala innanzi tutto che la legge di conversione ha operato una modifica integrativa introducendo dopo il primo comma dell'articolo 11 in esame un comma 1 bis. Tale disposizione stabilisce che: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. Con la modifica pertanto è stata introdotta un'esclusione espressa dall'ambito di applicazione della nuova disciplina. Tale esclusione riguarda dal punto di vista soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. E' rimasta per il momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa. In proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione pubblica si adopererà in sede parlamentare per prevedere un'integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

Considerate le richieste di chiarimento giunte all'attenzione del Dipartimento, si rende necessario dare indicazioni circa le nuove modalità di decurtazione della retribuzione in caso di assenza per malattia in applicazione dell'articolo 71 comma 1. La disposizione stabilisce che, salvo le eccezioni previste, "nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio". La norma prescrive una decurtazione "permanente" nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia. In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque "scontato" relativamente ai primi dieci giorni.

Si ribadisce inoltre che, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziati di riferimento. La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'articolo 71 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell'articolo 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

1.2. Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici

Numerosi quesiti sono pervenuti circa le modalità con cui considerare, alla luce della nuova normativa, le assenze dovute a visite specialistiche, ad esami diagnostici o terapie effettuati dai dipendenti, se, cioè, esse vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime.

In proposito, è opportuno evidenziare che il D.L. n. 112 del 2008 non ha modificato le modalità di imputazione delle assenze in questione. Quindi, anche dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tali assenze continuano ad essere imputate come in precedenza. Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza sono: i permessi brevi, soggetti a recupero, secondo le previsioni dei CCNL di comparto o degli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore; i permessi per documentati motivi personali, secondo i CCNL di comparto, gli accordi recepiti in D.P.R. ovvero secondo le specifiche normative di settore (3 giorni all'anno); l'assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Casso civili, n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civili n. 3578 del 4 giugno 1985); gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti; le ferie. Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione).

Si precisa che, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, in linea generale, se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici - ricorrendone i presupposti - è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, salvo quanto di seguito specificato, le assenze in questione saranno trattate dall'amministrazione come assenze per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell'articolo 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell'applicazione dell'articolo 71, comma 2. In proposito, si fa rinvio a quanto già detto nella circolare D. 7 del 2008, Quanto alle modalità di certificazione di queste assenze, nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.

E' opportuno evidenziare che, nel caso di imputazione dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. In tal caso possono ricorrere quelle "esigenze funzionali ed organizzative di cui si deve tener conto nel richiedere la visita fiscale secondo l'articolo 71, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi.

Si rammenta che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 71 stabilisce: "Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".

Al riguardo, si coglie peraltro l'occasione per segnalare la previsione dell'articolo 12 bis del decreto legislativo n. 61 del 2000, innovato da ultimo dalla legge finanziaria per il 2008 (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.) a proposito del lavoro part-time dei dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita. Tale disposizione accorda al dipendente del settore pubblico o privato interessato un diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in caso di richiesta e, successivamente alla trasformazione, un diritto alla riconversione il tempo pieno. Questa norma, in quanto *lex specialis* approvata in favore di una specifica categoria di soggetti, deve ritenersi ancora vigente nonostante la successiva entrata in vigore dell'articolo 73 del D.L. n. 112 del 2008 (che ha innovato il regime della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dei rapporti di lavoro con le amministrazioni. Il medesimo articolo 12 bis - alle condizioni previste - accorda poi anche una precedenza rispetto agli altri lavoratori ad ottenere la trasformazione per i dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro (comma 2) e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza opera in base al nuovo regime del part-time risultante dalle innovazioni apportate dal citato articolo 73.

Si raccomanda ai dirigenti competenti di dare le opportune indicazioni al personale circa la necessità per i dipendenti di comunicare l'assenza per malattia con tempestività, comunicando il domicilio di reperibilità e inviando il relativo certificato. Si chiede quindi l'osservanza di quanto prescritto in materia dagli accordi collettivi (es.: articolo 21 ccnni 8 ss, CCNL del 16 maggio 1995 per il personale del comparto ministeri; "8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 10. il dipendente che, durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve dare tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito."). Ciò sia per permettere all'amministrazione di organizzare l'attività in maniera da non recare detrimento alla funzionalità e all'offerta di servizi sia per consentire l'effettuazione dei prescritti controlli.

2. Permessi retribuiti

Altra questione su cui sono pervenute numerose richieste di chiarimento riguarda la tematica dei permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla Legge n. 104 del 1992.

2.1. Le modifiche in sede di conversione del d.l. n. 112 del 2008

Preliminarmente si segnala che la legge di conversione è intervenuta a modificare il comma 5 dell'articolo 71 del d.l. n. 112 del 2008 sostituendo il riferimento al comma 3 dell'articolo 33 della l. n. 104 del 1992 con quello al comma 6. In base al testo attualmente vigente si prevede che; "5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ", Quindi, la disciplina relativa alla distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione collettiva contenuta nel comma 5 dell'articolo 71 prevede ora una deroga espressa per tutte le tipologie di permesso fruibili dai portatori di handicap grave, sia quelli giornalieri (previsti dal comma 3 dell'articolo 33 della l. n. 104 del 1992) sia quelli orari (previsti dal comma 2 del medesimo articolo), entrambi richiamati nel testo del comma 6 dell'articolo 33.

2.2. Permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazione di gravità

Per quanto riguarda le tipologie e la fruizione dei permessi in questione, si ritiene opportuno precisare

quanto segue.

L'articolo 33, comma 6, della legge 104 del 1992 prevede che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo. Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese. Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell'articolo 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese.

E' importante chiarire che i permessi accordati alle persone con handicap in situazione di gravità sono istituiti dalla legge, con previsione generale per il settore pubblico e per quello privato. Quindi, secondo quanto previsto dall'articolo 71) comma 4, primo periodo, eventuali limitazioni con fissazione di un monte ore sono rimesse alla disciplina legislativa ("4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore ... definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni).

Il trattamento giuridico di queste agevolazioni non è stato innovato dal d.l. n. 112 del 2008.

Si chiarisce quindi che, in base alla legge vigente, i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente nel corso del mese di:

- tre giorni interi di permesso (a prescindere dall'orario della giornata)
- o di due ore di permesso al giorno (per ciascun giorno lavorativo del mese).

Si aggiunge poi che alcuni contratti collettivi (ad es. compatto ministeri, CCNL del 16 maggio 2001, articolo 9; comparto regioni ee.ll., CCNL 6 luglio 1995, articolo 19; comparto agenzie fiscali, CCNL 28 maggio 2004, articolo 46; comparto Presidenza Consiglio ministri, CCNL 17 maggio 2004, articolo 44) le clausole prevedono la possibilità di fruire in maniera frazionata ad ore le tre giornate intere di permesso (di cui al comma 3 dell'articolo 33), fissando allo scopo un contingente massimo (18 ore). In tali casi è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata. Naturalmente, la modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili,

E' importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.

In buona sostanza, se i CCNL di compatto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di:

- due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell'articolo 33);
- tre giorni interi di permesso a prescindere dall'orario della giornata (comma 3 dell'articolo 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).

2.3. Permessi per coloro che assistono le persone con handicap in situazione di gravità

In base al combinato disposto dell'articolo 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 e dell'articolo 20 della l. n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e i parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività.

Secondo l'articolo 33, comma 3, della l. n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto, poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero.

2.4. Permessi per documentati motivi personali e familiari

Diversamente, per quanto riguarda i permessi giornalieri documentati per particolari motivi personali e familiari disciplinati dai contratti collettivi (ad es.: CCNL del 6 maggio 2001 del comparto ministeri, articolo 9; CCNL del 28 maggio 2004 del comparto agenzie fiscali, articolo 46; CCNL del 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio) e dagli accordi negoziali recepiti in D.P.R. (D.P.R. n. 105 del 4 aprile 2008 per il personale della carriera prefettizia; D.P.R. n. 107 del 20 gennaio 2006), nel caso di previsione da parte dei medesimi contratti della possibilità di fruizione, frazionata degli stessi con fissazione del

monte ore (18), trova applicazione la nuova disciplina di cui all'articolo 71, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, come chiarito nella circolare n. 7. (articolo 71, comma 4. secondo periodo: "Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza).

Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha previsto una specifica disciplina per il calcolo dei permessi. Un utile criterio per l'anno 2008 in corso può essere il seguente: al fine di poter conteggiare le ore di permesso fruibili in applicazione della nuova disciplina, le eventuali giornate fruite per motivi personali precedentemente al 25 giugno 2008 (dal 2 gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate figurativamente come pari a 6 ore a giornata; le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell'articolo 71 del D.L. n. 112 del 2008.

2.5. Permessi per donazioni di sangue e midollo osseo

La Legge 13 luglio 1967 n. 584, all'articolo 1, stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midollo osseo, l'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, riconosce al lavoratore dipendente il diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza ospedaliera occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza che l'équipe medica che ha effettuato il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore stesso. La legge prevede inoltre il diritto a conservare la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo occorrente all'espletamento di vari atti preliminari alla donazione, fissati per legge.

Tali casistiche non sono state contemplate specificamente dal decreto - legge e dalla legge n. 133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà.

3. La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità dell'amministrazione

Si raccomanda ai dirigenti competenti di ciascuna amministrazione di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente) e a giustificazione dell'assenza. Sarà cura inoltre dei dirigenti competenti organizzare l'attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell'offerta di servizi. In quest'ottica, è particolarmente rilevante l'attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.

4. Il monitoraggio sui permessi di cui alla l. n. 104 del 1992

Si pregano infine le amministrazioni in indirizzo di cooperare al monitoraggio sulla corretta attuazione della legge n. 104 del 1992 in materia di permessi di assenza dal lavoro che questo Dipartimento intende avviare, anche in previsione di un eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità. Il monitoraggio, nel pieno rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti interessati, sarà volto ad acquisire i dati relativi alla consistenza delle situazioni di handicap grave certificate dalle strutture competenti, la loro reale incidenza sull'organizzazione del lavoro, e anche le difficoltà riscontrate dagli stessi dipendenti pubblici, titolari di permessi, nell'applicazione complessiva della legge. Il monitoraggio sarà finalizzato al riconoscimento effettivo dei diritti di accesso alla legge n. 104 del 1992, ad un corretto funzionamento della legge nell'interesse degli aventi diritto e ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Assenze per malattia - Nuove disposizioni. (Circolare 28 maggio 2009, n. 13 dell'INPDAP)

1) Premessa - L'articolo 71, primo comma, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio».

Come precisato dalla circolare 5 settembre 2008, n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l'assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di 11 giorni o più) i primi dieci giorni

debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico-economico previsto dai CCNL e dagli Accordi di comparto.

La decurtazione retributiva di cui al primo comma dell'articolo 71 opera per tutte le fasce retributive previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

È utile, inoltre, rammentare in tale sede che i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva, le cui variazioni percentuali sono diversificate a seconda dei periodi di assenza (cfr. i primi nove mesi di malattia sono interamente retribuiti, con esclusione di ogni compenso accessorio; per i successivi tre mesi viene riconosciuto il 90% della retribuzione; il 50% per gli ulteriori sei mesi. Il successivo periodo di 18 mesi, che il dipendente può richiedere in casi particolarmente gravi, è senza retribuzione). Non essendo state abrogate dette decurtazioni contrattuali dalla innovata disciplina, la trattenuta di cui al primo comma dell'articolo 71 opera per i primi dieci giorni aggiungendosi al regime contrattuale vigente relativo alla retribuzione in caso di malattia.

Giova sottolineare che la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del primo comma dell'articolo 71 stabilisce: «Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai Contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day-hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita».

Tale il nuovo disposto, si fa presente che sono pervenute a questo Istituto, da parte delle Amministrazioni ed enti iscritti, numerose richieste di chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all'applicazione della nuova disciplina.

Al riguardo le modifiche introdotte dal primo comma dell'articolo 71, nell'ipotesi di fruizione da parte dei dipendenti pubblici di periodi di malattia, attengono al solo trattamento retributivo degli stessi. Tali norme non modificano la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.

Si richiamano di seguito le differenti disposizioni normative che disciplinano sotto il profilo pensionistico l'istituto della malattia per gli iscritti a questa gestione previdenziale.

2) Iscritti alle ex casse (CPDEL, CPS, CPI, CPUG) - I periodi di malattia dei lavoratori dipendenti, iscritti alle ex casse pensioni gestite dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza dell'allora Ministero del tesoro (cfr. CPDEL, CPS, CPI, CPUG), continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli articoli 24 e 50 dell'ordinamento delle casse per le pensioni degli enti locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680. Tali le disposizioni, questo Istituto riconosce integralmente ai fini pensionistici i periodi di malattia, ancorché le retribuzioni vengano ridotte ai sensi dell'articolo 71 in commento ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

3) Iscritti alla CTPS - Per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS), la normativa da richiamare è quella contenuta nell'articolo 68, sesto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, come integrato dall'articolo 13 della legge

29 aprile 1976, n. 177, ancorché le disposizioni contrattuali del CCNL comparto Ministeri 1995 hanno stabilito la disapplicazione dei primi otto commi del predetto articolo 68, oltreché dei successivi articoli 70 e 71.

Si richiamano al riguardo il parere 8 novembre 2006, n. 4489/05 del Consiglio di Stato e la sentenza n. 12605/2000 della Corte di Cassazione, che affermano, in sintesi, l'attuale vigenza delle disposizioni legislative citate, essendo la materia previdenziale riservata al legislatore e sottratta alla disciplina negoziale.

Coerentemente all'interpretazione giurisprudenziale, anche per gli iscritti alla Cassa Stato questo Istituto riconosce utili ai fini del trattamento di quiescenza gli interi periodi di assenza per malattia, sia quelli con retribuzione progressivamente ridotta ai sensi dell'articolo 71 in esame ovvero delle vigenti disposizioni contrattuali, che quelli non retribuiti.

4) Adempimenti contributivi ai fini pensionistici - Per quanto concerne gli adempimenti contributivi, atteso che il Decreto legislativo n. 564/1996 nell'introdurre l'istituto della contribuzione figurativa nulla ha innovato in materia di assenze per malattia, si precisa che a fronte della decurtazione della retribuzione a causa della malattia nei limiti dei primi dieci giorni l'imponibile contributivo non diminuisce nella stessa misura.

Conseguentemente i contributi vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta «virtuale», corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio.

Parimenti non viene ridotto l'imponibile su cui calcolare il contributo dello 0,35% da versare a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché l'eventuale contribuzione a favore dell'assicurazione sociale vita.

In particolare, le Amministrazioni e gli enti iscritti sono tenuti al versamento contributivo in favore dei dipendenti assenti per malattia con le seguenti modalità: nell'ipotesi di retribuzione corrisposta in misura ridotta ovvero nell'ipotesi di assenza totale di retribuzione, la quantificazione degli oneri contributivi, sia per la: quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, deve essere calcolata sulla retribuzione corrispondente a quella costituita da tutte le voci retributive concorrenti al computo

della quota A di pensione.

È evidente che gli adempimenti previsti ai fini della corretta compilazione della denuncia mensile analitica non subiscono alcuna modificazione. Si rammenta, al riguardo, che l'imponibile virtuale deve essere indicato sia al quadro EO ovvero VI, ai rispettivi campi 26 (retribuzione fissa e continuativa), ai campi 32 (imponibile pensionistico per il periodo) oltre che ai campi 39 (imponibile cassa credito), avendo cura di inserire come «tipo servizio» quello ordinario, in attesa dell'introduzione di un apposito codice.

5) Trattamento di fine servizio / Trattamento di fine rapporto - Anche per quanto attiene i riflessi ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, le modifiche introdotte dal più volte citato articolo 71 nulla hanno innovato.

Ne consegue che le Amministrazioni e gli enti datori di lavoro, nel caso di decurtazioni alla retribuzione del dipendente, dovranno continuare a versare i contributi ex ENPAS o ex INADEL sull'intera retribuzione virtuale utile ai fini delle citate prestazioni.

Convalescenza post ricovero - Trattamento economico. Risposta a quesito. *(Nota protocollo 416/10532/GM/ AA/1 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I Affari Generali, del 9 novembre 2009)*

Con la nota in riferimento è stato chiesto di sapere quale sia il trattamento economico da corrispondere al dipendente per il periodo di convalescenza post ricovero ospedaliero, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime economico delle assenze per malattia previsto dall'articolo 71 co.1 del D.L. 112/08 convertito con legge n. 133/08.

Al riguardo si rappresenta che, mentre per le assenze dovute a convalescenza post ricovero ospedaliero la citata normativa nulla ha innovato in merito al trattamento economico che andrà, quindi, corrisposto interamente per l'intero periodo, in merito alla convalescenza post day hospital il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo a specifico quesito sul punto posto da questa Direzione Generale, ha chiarito che il suddetto periodo di assenza è sottoposto alla medesima disciplina della malattia ordinaria e, pertanto, andranno effettuate le corrispondenti trattenute economiche.

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - Controlli sulle assenze per malattia. *(Circolare n. 7/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni - servizio trattamento del Personale Pubbliche Amministrazioni protocollo N. DFP-0047790- 12/11/2009-1.2.3.3,)*

Sul Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 1 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Il decreto legislativo, stante l'ordinario termine di vacatio legis, entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.

. Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti. In disparte l'analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di futuri approfondimenti, considerato l'impegno profuso sin dall'inizio del mandato nel contrastare l'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l'attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

In proposito, l'articolo 69 del Decreto legislativo, n. 150 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 165 del 2001- tra gli altri - l'articolo 55 septies, rubricato "Controlli sulle assenze". Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone:

"5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione."

Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina parziale già introdotta con l'articolo 71 comma 3 del D.L. n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall'articolo 72 comma 1 del Decreto legislativo, n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni già fornite in precedenza circa l'interpretazione della norma (Circolari nn. 7 e 8 del 2008 e Circolare n. 1 del 2009).

Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma anche ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l'effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure (esami diagnostici, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazione se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di

riferimento, Infatti. il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi. Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.

Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell'iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l'amministrazione è tenuta a chiedere un'ulteriore visita fiscale per l'accertamento della nuova situazione.

Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l'originario comma 3 dell'articolo 71 del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 133 del 2008, prevedeva che "(..) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi ". Con questa disposizione veniva superata la disciplina dei CCNL di comportamento delle fasce di reperibilità che individuava un regime orario più ridotto di quattro ore al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19). Successivamente, l'articolo 17, comma 23, lett. c), del D.L. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in L. n. 102 del 2009, ha abrogato la menzionata disposizione. Ciò ha comportato la necessità di far riferimento alle fasce già individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione che sarà contenuta nel decreto ministeriale. Pertanto, le fasce allo stato da osservare per l'effettuazione delle visite fiscali sono le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che con l'adozione del decreto ministeriale si intende ampliare il regime delle fasce orarie di reperibilità e quindi gli orari nell'ambito dei quali il controllo può avvenire, ma contestualmente introdurre delle deroghe all'obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.

Si segnala infine che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con l'approvazione della riforma contenuta nel decreto legislativo n. 150 del 2009, l'articolo 55 septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di "prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche". Per il caso di inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato (articolo 21 del Decreto legislativo, n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni previste per il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all'articolo 55 sexies comma 3 del Decreto legislativo, n. 165 del 2001, introdotto dal Decreto legislativo, n. 150 del 2009, consistenti nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di "ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.

Pubblicazione dei dati curriculari, retributivi e delle assenze nel pubblico impiego. *(Circolare 14 gennaio 2010, n. 1662 della Presidenza del Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)*

l) Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale - Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto on line, di dati inerenti il personale e le attività delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.

Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'articolo 21, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», che ha previsto l'obbligo delle Amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.

Con circolari 17 luglio 2009, n. 3 e 12 ottobre 2009, n. 5, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'articolo 11 del

Decreto legislativo. n. 150/2009) il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle Amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni.

Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.

L'articolo 21 della legge n. 69/2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle Amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'articolo 71 del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008), si ritiene utile segnalare che con D.M. 18 dicembre 2009 è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 55-septies, quinto comma, del Decreto legislativo. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 69 del Decreto legislativo. n. 150/2009).

Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.

articolo 11 del Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150 - L'importanza della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle attività delle Pubbliche Amministrazioni ed ai dipendenti delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i più recenti interventi normativi di riforma.

L'articolo 11 del Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150, recante «attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni», contiene la regolamentazione della «trasparenza» nelle Pubbliche Amministrazioni, intesa come «accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni» relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.

In particolare, il comma ottavo impone ad ogni Amministrazione l'obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al programma per la trasparenza, alla premialità, agli incarichi conferiti dalle Amministrazioni. Le lettere f) e g) del comma ottavo prevedono la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti.

Tale pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già prevista dall'articolo 21 della legge n. 69/2009.

Pubblicazione dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni - La disposizione dell'articolo 11, ottavo comma, lettera f), del Decreto legislativo. n. 150/2009 prevede che l'obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi sia i dirigenti, sia i titolari di posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'articolo 21 della legge n. 69/2009).

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle retribuzioni, l'articolo 11, ottavo comma, lettera g), fa riferimento ai soli dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.

Infine, deve evidenziarsi che l'articolo 11, ottavo comma, lettera h), del Decreto legislativo. n. 150/2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei curricula vitae e dei dati sulle retribuzioni anche a «coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo». La pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del sito internet di ciascuna Amministrazione dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni concernenti tali soggetti.

Sanzioni - Il Decreto legislativo. n. 150/2009, articolo 11, nono comma, prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di «mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione» di cui al comma ottavo. Tale sanzione consiste nel «divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti».

Si raccomanda pertanto a tutte le Amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'articolo 21, primo comma, della legge n. 69/2009 e all'articolo 11, ottavo comma, del Decreto legislativo. n. 150/2009, di porre la massima cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione.

La stessa cura, si ricorda, è richiesta a ciascun dirigente, in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.

Denominazione della apposita sezione del sito istituzionale - L'articolo 11, ottavo comma, del Decreto legislativo. n. 150/2009 indica il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna Amministrazione in cui collocare le pubblicazioni: «Trasparenza, valutazione e merito».

A tale riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al titolo «Operazione trasparenza» di cui alla

circolare n. 3/2009.

2) Anagrafe delle prestazioni - L'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni.

L'anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle Amministrazioni Pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.

Infatti, ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del Decreto legislativo. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche di cui al secondo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Il comma 15 dello stesso articolo 53 sancisce che il mancato adempimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche comporta l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.

In questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito ionu.anagrafeprestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.

Di fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare 31 maggio 2001, n. 198 di questo Dipartimento.

Le Amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare. In particolare:

- i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;
- i dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.

Per una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno introdotte, che la comunicazione alla banca dati «Anagrafe» debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e collaboratori esterni.

Come previsto dal medesimo articolo 53, comma 14, il Dipartimento della funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei Conti «l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

Infine, il comma 16-bis dello stesso articolo 53 (aggiunto dall'articolo 47 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'articolo 52, primo comma, lettera b), del Decreto legislativo. n. 150/2009) attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre - tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'anagrafe delle prestazioni.

Si segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla trasparenza, provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei Conti l'elenco delle Amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia - Chiarimenti. (Circolare 19 marzo 2010, n. 74 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)

L'articolo 55-septies del Decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Le regole tecniche applicabili al settore privato sono contenute nel D.P.C.M. 26 marzo 2008, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 5-bis, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «attuazione dell'articolo I, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del sistema pubblico di connettività», e nel D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, adottato ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del sistema di accoglienza centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In tale contesto normativo, la presente circolare intende fornire alcune indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie Amministrazioni, con la presente circolare si intende:

- dare informazioni ai medici sulle modalità con cui devono essere effettuate la compilazione e l'invio della predetta certificazione;
- dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura;
- descrivere gli adempimenti delle Amministrazioni per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica;
- individuare un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile per i medici utilizzare ancora il certificato cartaceo in alternativa a quello redatto e inviato con modalità telematiche;
- fornire informazioni circa le sanzioni previste nel nuovo articolo 55-septies del Decreto legislativo. n. 165/2001.

Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi, in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali) sono redatti secondo il fac-simile di cui agli Allegati A e B del citato D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della salute.

È cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.

Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del Decreto legislativo. n. 165/2001 e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'Amministrazione.

Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria Amministrazione entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'Amministrazione per i successivi controlli medico-fiscali.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.

Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS all'Amministrazione del lavoratore e adempimenti delle Amministrazioni - L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

- a) mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo: entro 20 giorni dalla data della presente circolare, il datore di lavoro pubblico dovrà richiedere all'INPS le apposite credenziali di accesso secondo le modalità comunicate dall'INPS medesimo tramite il proprio sito istituzionale;
- b) mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro: il datore di lavoro pubblico deve comunicare il proprio indirizzo di casella di posta elettronica certificata all'Istituto nazionale di previdenza (INPS o INPDAP) che gestisce la posizione assicurativa dei propri dipendenti (ovvero ad entrambi nel caso in cui la singola Amministrazione abbia dipendenti iscritti sia all'INPS che all'INPDAP), secondo tempi e modalità rese note dall'INPS e dall'INPDAP tramite i rispettivi siti istituzionali.

Previo assenso da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero alla casella di posta elettronica certificata CEC-PAC, rilasciata dall'Amministrazione al lavoratore medesimo, gli attestati di malattia ad esso relativi entro 24 ore dalla ricezione.

Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della

certificazione medica - Al fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l'articolo 55-septies, quarto comma, del Decreto legislativo. n. 165/2001 prevede: «L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai Contratti o Accordi collettivi».

Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del D.M. 26 febbraio 2010 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo 2).

Per i tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei tre mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a quattro mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.

Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica indicati nel paragrafo 1), con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.

Premesso che nell'articolo 55-septies, quarto comma, sono già individuate la struttura dell'illecito, le condotte sanzionate, l'ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le Aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la possibilità per gli Accordi ed i Contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.

Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le Aziende sanitarie locali da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale).

Le Amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell'INPS, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla Azienda sanitaria locale di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'azienda di riferimento del medico. Le Aziende sanitarie locali, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell'accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall'INPS.

Con riferimento alla struttura dell'illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l'elemento materiale dell'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).

Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell'imperizia, della negligenza e dell'imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti.

Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell'illecito disciplinare, l'invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.

In concreto, nell'irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonché del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione.

Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere

comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

Assenze per malattia per causa di servizio. *(Circolare 4 ottobre 2010, n. 0401126 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

1) Al fine di assicurare omogenea applicazione della disciplina dettata dall'articolo 21, secondo comma, del CCNL 16 maggio 1995, comparto Ministeri, in materia di concessione del cosiddetto «secondo periodo di comportamento», questo generale Ufficio ha recentemente chiesto all'ARAN alcuni chiarimenti sull'interpretazione del predetto istituto contrattuale.

All'esito della risposta dell'Agenzia, si forniscono le precisazioni che seguono.

2) La concessione dell'ulteriore periodo di 18 mesi di conservazione del posto di lavoro previsto dall'articolo 21, secondo comma, del CCNL in oggetto, soggiace alle condizioni che seguono:

- a) sussistenza della possibilità di poter recuperare il dipendente al servizio attivo;
- b) domanda del dipendente interessato, nei modi previsti dal citato Contratto;
- c) computo della decorrenza dal termine dei primi 18 mesi di assenza per malattia.

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 21 del CCNL, il godimento dell'ulteriore periodo di comportamento esclude il mantenimento della retribuzione e non è utile ai fini dell'anzianità di servizio, né comporta la maturazione delle ferie.

È dunque ipotesi diversa dalla conservazione del posto, che ha titolo nell'articolo 22, secondo comma, del CCNL, quando l'assenza dipenda da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio e che è, quindi, interamente retribuita: in tale caso, il dipendente matura il diritto al godimento delle ferie.

L'attuale formulazione adottata dal CCNL non consente che il secondo periodo di comportamento sia goduto in misura frazionata.

Per conseguenza, se il dipendente pervenga alla completa guarigione prima dello scadere dei 18 mesi, egli può riprendere servizio, previo accertamento delle sue condizioni di salute.

Per effetto dell'impossibilità di frazionare appena richiamata, il dipendente non potrà fruire del periodo residuo dei secondi 18 mesi di conservazione del posto senza assegni.

3) Nell'ipotesi in cui il dipendente, rientrato in servizio, debba nuovamente assentarsi in relazione ad un ulteriore episodio di morbilità in esame, gli uffici di questa Amministrazione procederanno come segue.

3.1) Si calcoleranno tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti (primo comma, articolo 21 del CCNL citato).

3.2) Qualora il dipendente non abbia maturato un periodo di servizio utile a consentirgli di poter fruire nuovamente della tutela della conservazione del posto, in applicazione del disposto dell'articolo 21, quarto comma, l'Amministrazione risolve il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

3.3) È da ricordare, per i profili di responsabilità inerenti agli oneri di retribuzione che, se l'Amministrazione non risolve il rapporto, la riammissione in servizio del lavoratore dopo la malattia può essere considerata come una rinuncia da parte dell'Amministrazione al diritto di recedere dal rapporto di impiego.

3.4) Nel secondo periodo di «comporto», come detto unico e non frazionabile, gli uffici non potranno concedere, contestualmente, periodi di aspettativa a qualsiasi titolo.

4) I provveditori vorranno cortesemente partecipare le presenti istruzioni alle articolazioni territoriali dipendenti.

L'ufficio delle organizzazioni e relazioni nell'ufficio del capo del Dipartimento vorrà parimenti parteciparle agli uffici di staff, così come l'Ufficio IV le parteciperà alle scuole di formazione.

Ricovero presso casa di cura convenzionata con SSN. Trattamento economico. *(Nota Protocollo N. 116/ 1/ 10468/ GM/ AA/ I del 2 novembre 2010 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e della Formazione- Ufficio Primo – Affari Generali)*

Con la nota protocollo n. 4319 del 6 ottobre u. s. codesta Procura ha chiesto di chiarire se, ai fini del trattamento economico da corrispondere ai dipendenti interessati, il ricovero presso una casa di cura convenzionata con il SSN possa essere equiparato ad un ricovero ospedaliero presso una struttura pubblica, visto che l'articolo 71, co. 1 del decreto legislativo 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 parla espressamente di «ricovero ospedaliero». I

In proposito si premette che, come chiarito dalla Funzione Pubblica nella circolare n. 7/2008, la norma citata va letta tenendo conto del più ampio quadro delle norme costituzionali e dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria delineata dal Decreto legislativo n. 502/1992.

Detta circolare, considerato che ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 502/92 le regioni assicurano i livelli essenziali all'assistenza anche attraverso i soggetti accreditati (l'accreditamento può riguardare anche strutture private articolo 8-quater), tenuto conto altresì che, ai sensi del co. 2 della

norma analizzata, "I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura nell'ambito dei soggetti accreditati", a parere di questa Direzione Generale il ricovero presso la casa di cura, se effettuato in regime di convenzione, possa essere equiparato al ricovero effettuato presso un ospedale pubblico.

Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti *(Nota protocollo 103/1(A)/855/cd/DGPF-I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 24/05/2010)*

L'art 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della L 4 marzo 2009 n. 15. ha introdotto nel corpo del d.lgvo n. 165 del 2001 l'articolo 55-septies, rubricato "Controlli sulle assenze ". Il comma 2 specificamente dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed è inoltrata da parte del predetto Istituto, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

Con il D. M. del 26/02/2010, il Ministero della Salute ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS per il tramite del SAC (Sistema centrale di accoglienza) ai sensi dell'articolo 1, comma 810, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), nonché le modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS.

Con Circolare n.1 del 14/03/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sulla materia in oggetto dando una serie di indicazioni ai medici, ai lavoratori nonché i datori di lavoro.

A partire dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i medici dipendenti dal SSN o in regime di convenzione, sono tenuti a trasmettere all'INPS telematicamente il certificato e la relativa attestazione di malattia del lavoratore, rilasciandone copia cartacea all'interessato. L'attestazione di malattia viene messa a disposizione dall'INPS per la consultazione on line da parte del datore di lavoro e del lavoratore, quest'ultimo può altresì visualizzare il certificato di malattia.

Fino al 18 giugno 2010, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti; al termine del periodo transitorio, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Nel mese successivo allo scadere di tale periodo, sarà attuato un collaudo del sistema che andrà a regime solamente a partire dal 18 luglio; da tale data il lavoratore non sarà più tenuto a far recapitare al datore di lavoro l'attestazione di malattia, poiché tale obbligo sarà soddisfatto con il suddetto invio.

Nella circolare suddetta è specificato che l'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattie con due diverse modalità:

- 1, accesso ai servizi on line del portale INPS (www.inps.it) attraverso apposite credenziali fornite dal suddetto istituto;
- 2, invio dell'attestazione direttamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro.

Allo stato, sono state date istruzioni operative esclusivamente in relazione punto 1, con circolare INPS n. 60 del 16 aprile 2010 nella quale in particolare è indicata anche la procedura per il rilascio ai datori di lavoro del PIN necessario a visualizzare le attestazioni di malattia.

Ciascun Ufficio, in qualità di autonomo datore di lavoro per quanto attiene al proprio personale nell'ambito della gestione delle assenze per malattia è tenuto, al fine di ottenere le necessarie credenziali di accesso, ad accreditarsi presso una delle sedi dell'Istituto, consegnando gli appositi moduli (all. n 4 e 5 alla circolare INPS) debitamente compilati, secondo le istruzioni contenute nella detta circolare cui si rinvia.

Il responsabile della gestione del personale deve quindi autorizzare uno o più dipendenti che dovranno compilare la richiesta di abilitazione ai servizi telematici (all. 11.4), per il rilascio del PIN il cui utilizzo è strettamente personale e non delegabile, che consentirà di vedere gli attestati di tutti i dipendenti malati dell'ufficio giudiziario di appartenenza della persona che accede al servizio.

Si rimanda alla lettura della circolari sopra citate per ulteriori approfondimenti. Si richiama all'attenzione in particolare l'allegato n. 1 della predetta circolare INPS che contiene un manuale d'uso per i datori di lavoro del servizio di consultazione delle attestazioni di malattia.

Assenze per terapie riabilitative - Trattamento economico. *(Circolare 16 marzo 2010, n. 116/1/1015 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con nota ... codesta Procura ha trasmesso specifico quesito posto dal dirigente della locale Procura relativo alla problematica di cui all'oggetto.

In proposito si rappresenta quanto segue.

La norma contrattuale citata (articolo 12, CCNL 16 maggio 2001) al primo comma, lettere a)-d), prevede una serie di agevolazioni a tutela dei dipendenti portatori di handicap grave (a prescindere dalla gravità dello stesso) nel caso debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico riabilitativo predisposto da una

struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali. In particolare alla lettera a) della disposizione in parola è previsto «il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 21, settimo comma, del CCNL 1994/1997».

La ratio della suddetta disposizione contrattuale, vista la previsione di non conteggiare nell'ordinario periodo di comporto di cui all'articolo 21, primo comma, del CCNL 16 maggio 1995 l'assenza effettuata dal dipendente per sottoporsi al progetto terapeutico riabilitativo, appare quella di assicurare una particolare forma di tutela ("parallela" rispetto a quella prevista in generale dall'articolo 21 del CCNL vigente in relazione alle assenze per malattia) a favore del dipendente con condizione di handicap accertata.

Per quanto concerne il trattamento economico da corrispondere al dipendente interessato per il periodo di assenza dovuto al progetto terapeutico, dato il tenore letterale della norma, non può che essere quello previsto dal settimo comma dell'articolo 21 del CCNL vigente, così come modificato dall'articolo 71, primo comma, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

Ciò detto, si condivide la posizione della dirigenza della Procura di ... che, vista la disciplina giuridica ed economica relativa all'istituto analizzato, ritiene di dover comunicare al competente ufficio l'assenza del proprio dipendente ai fini della relativa decurtazione salariale.

Convallescenza post ricovero - Trattamento economico. (Nota 10 novembre 2009, n. 116/I/054/GM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con la nota in riferimento è stato chiesto di sapere quali riflessi abbia avuto l'entrata in vigore del nuovo regime economico delle assenze per malattia previsto dall'articolo 71, primo comma, del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, sulla disciplina contrattuale dell'istituto in questione, in particolare per quello che concerne i periodi di assenza dovuti a convallescenza post ricovero.

Al riguardo si rappresenta che, mentre per le assenze dovute a convallescenza post ricovero ospedaliero la citata normativa nulla ha innovato in merito al trattamento economico, che andrà, quindi, corrisposto interamente (senza alcuna decurtazione) per l'intero periodo, in merito alla convallescenza post day-hospital il Dipartimento della funzione pubblica, rispondendo a specifico quesito sul punto posto da questa Direzione generale, ha chiarito che il suddetto periodo di assenza è sottoposto alla medesima disciplina della malattia ordinaria e, pertanto, andranno effettuate le corrispondenti trattenute economiche.

Per quel che riguarda la documentazione da produrre a giustificazione delle suddette assenze, questa Direzione generale ha sempre ritenuto che il periodo di convallescenza successivo ad un ricovero potesse essere certificato anche dal medico di base del dipendente, il quale è senza dubbio competente a valutare la necessità di ulteriore riposo per la persona che ha subito il ricovero stesso.

Assenze per malattia - Fasce di reperibilità. (Lettera circolare 17 agosto 2011, n. 0312684 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)

1) La recente manovra economica varata con D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto alcune modifiche nella disciplina dell'assenza per malattia, delle visite di controllo e della reperibilità dei dipendenti pubblici,

2) Le innovazioni in materia sono state disposte dall'articolo 16, nono comma, che ha modificato l'articolo 55-septies del Decreto Legislativo n. 165/2001, sostituendo il quinto comma, ed introducendo i commi 5-bis e 5-ter. In particolare:

2.1) è stata introdotta ulteriore flessibilità relativamente alla richiesta di visita fiscale di controllo, eliminando l'assoluta obbligatorietà. Quest'ultima resta circoscritta, sin dal primo giorno, ai casi di assenza che precede o segue le giornate non lavorative. In tutti gli altri casi devono essere valutate la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita;

2.2) nei casi in cui il dipendente - nel corso della malattia - debba allontanarsi dall'indirizzo dichiarato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche o per altri giustificati motivi (che devono, comunque, essere documentati), egli ha l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'Amministrazione;

2.3) il dipendente è altresì obbligato a compiere preventiva comunicazione all'Amministrazione quando l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tali casi, l'assenza è giustificata da attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

3) È in particolare necessario per questo Dipartimento osservare che il successivo decimo comma del citato articolo 16, estende la disciplina contenuta nei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 55-septies anche al personale in regime di diritto pubblico. Ne consegue che sono applicabili anche a tale categoria di personale le disposizioni ricordate nel precedente paragrafo.

Allo stato, quindi, tutto il personale dipendente di questa Amministrazione soggiace alle richiamate disposizioni; devono ritenersi estese al personale non contrattualizzato le disposizioni relative alle fasce orarie di reperibilità ed al regime delle esenzioni.

4) Con circolare 10 agosto 2011, n. 10 il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni attuative della legge chiarendo alcuni aspetti applicativi.

Nel rinviare all'ampio e chiaro contenuto della predetta circolare per la disciplina della materia, si segnala che l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione prevista come anzi detto dall'articolo 16, decimo comma, non riguarda l'intero settore, dal quale resterebbe esclusa, secondo il tenore testuale della norma, la gestione telematica dei certificati (Decreto Legislativo n. 165/2001, articolo 55-septies, commi secondo, terzo e quarto).

Pertanto, per il personale di diritto pubblico non costituisce obbligo la prescrizione relativa all'inoltro telematico delle certificazioni mediche che possono continuare ad essere acquisite in forma cartacea.

5) I provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

Trattamento stipendiale a seguito di ricovero in regime di day surgery. (Nota 31 gennaio 2012, n. 116/1110023/GM/AA/I del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)

Con la nota in riferimento è stato chiesto di sapere quale sia il trattamento economico da corrispondere al dipendente per il periodo di convalescenza post day-surgery.

Al riguardo si rende noto, preliminarmente, che sul punto questa Direzione generale ha ricevuto espresse indicazioni dall'ARAN.

La suddetta Agenzia, dopo aver specificato che «il ricovero in day-surgery è un metodo di degenza giornaliero con il solo scopo di prestazioni chirurgiche da effettuarsi nell'arco della giornata», ha chiarito che, al pari di quanto previsto per il day-hospital, per gli eventuali giorni di convalescenza spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 71, primo comma, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici ai sensi del novellato art. 55 septies, comma ter del decreto legislativo n. 165/2001. (Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 19 marzo 2014)

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni". La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.

Il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001, come novellato, prevede che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.

A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali simili o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che

l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55 septies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDII del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta infine che l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000).

BUONI PASTO

Buoni pasto - Criteri di attribuzione. *(Circolare n. 18101S/CENT/3708, in data 7 agosto 1998, del Ministero C.C., Organizzazione giudiziaria)*

Poiché pervengono tuttora numerosi quesiti in ordine ai criteri per l'attribuzione dei buoni pasto si rende necessario chiarire alcune problematiche sottoposte a questa Amministrazione Centrale da parte degli uffici giudiziari ad integrazione della circolare n. 1810/S/PP/526 del 10 febbraio 1998.

Personale della Magistratura - In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono l'esercizio della funzione giurisdizionale si chiarisce che l'attribuzione del buono pasto è correlata allo svolgimento dell'attività istituzionale in ufficio o in altri luoghi, come istituti di pena, caserme, ecc..

Rientra nell'attività istituzionale anche la reperibilità in ufficio, lo studio di fascicoli, le redazioni di provvedimenti, l'attività di ricerca dei magistrati dell'ufficio del massimario purché svolta in ufficio, anche se in giorni diversi da quelli di udienza.

Alla richiesta di attribuzione dei buoni pasto è necessario allegare una dichiarazione del magistrato interessato comprovante la presenza in ufficio per lo svolgimento delle attività anzidette.

Personale amministrativo- Poiché sono state segnalate più volte incertezze nella erogazione dei buoni pasto in occasione di recupero dei permessi previsti dalle norme contrattuali, si osserva quanto segue:

- in caso di prolungamento di orario finalizzato al recupero di ritardi non spetta il buono pasto;
- in caso di prolungamento di orario finalizzato al recupero di permessi autorizzati in giorni non destinati al completamento dell'orario di obbligo non spetta il buono pasto;
- in caso di prolungamento di orario finalizzato al recupero dei permessi autorizzati nel giorno dedicato al completamento dell'orario di obbligo il buono pasto spetta una sola volta; il frazionamento del recupero in più rientri pomeridiani non può dare luogo all'indebita attribuzione di più buoni pasto.

Si rammenta che oltre i casi previsti dalla disciplina contrattuale e dalla richiamata circolare, spetta al dipendente un numero di buoni pasto equivalenti al numero dei giorni di rientro,

qualora esigenze organizzative richiedano di distribuire il completamento dell'orario di obbligo in un numero superiore a due nell'arco dei cinque giorni lavorativi. Tale scelta impegna la personale responsabilità del capo dell'ufficio che va adottata con motivato ordine di servizio.

Buoni pasto e orario di lavoro – Quesiti. *(Circolare n. 1810/S/DES/130, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)*

Pervengono dagli uffici numerosi quesiti riguardanti principalmente le sottoindicate questioni: corresponsione dei buoni pasto in caso di richiesta di permesso breve o di permesso sindacale; restituzione degli stessi per il personale cessato; numero dei rientri per il completamento del normale orario di lavoro; possibilità di effettuare l'orario di lavoro su cinque giorni non continuativamente ma a settimane alterne con un rientro di tre ore a settimana e con un sabato di riposo ogni due.

Con riferimento alla prima questione, nel ribadire che le assenze a qualsiasi titolo fatte dal dipendente nei giorni in cui il medesimo è tenuto al rientro pomeridiano non consentono l'attribuzione del buono pasto, si precisa che in relazione alle assenze disciplinate dall'articolo 20 ed a quelle per permesso sindacale, sussiste il diritto da parte dell'impiegato al buono pasto: infatti spetta nel primo caso, in previsione dell'obbligatorio recupero delle ore di permesso fruito, sia che il permesso richiesto riguardi l'intero arco temporale del rientro pomeridiano o solo una frazione di esso; nel secondo caso in ragione della equiparazione a servizio a tutti gli effetti delle attività svolte durante l'assenza.

Per quanto riguarda inoltre la restituzione dei buoni, l'ufficio provvederà, a mezzo dello stampato allegato debitamente compilato, a restituirli a questa Direzione Generale.

I buoni dovranno essere annullati con timbro o foratura degli stessi.

Per i dipendenti che osservano un orario di lavoro ordinario di uguale durata nei cinque giorni della settimana il buono pasto compete per tutti e cinque i giorni. Tale articolazione deve ritenersi di carattere eccezionale attese le particolari finalità perseguite dalla recente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica e di favorire maggiormente l'utenza pubblica.

In ordine alla possibilità di adottare l'orario su cinque giorni a settimane alterne, non si ritiene possibile l'adozione promiscua dell'orario su cinque giorni con quello su sei giorni lavorativi nei confronti della stessa persona, non essendo tale tipo di orario previsto dalla normativa vigente.

Nulla vieta che il dipendente che effettui l'orario su sei giorni, possa richiedere il recupero nella giornata di sabato dei rientri pomeridiani per attività di lavoro straordinario, allo stesso per tali rientri va attribuito il buono pasto sempre se il lavoro pomeridiano si è protratto per almeno tre ore e ricorrano le condizioni di cui alla legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Buoni pasto ed indennità sostitutiva - Criteri di attribuzione. *(Circolare n. 1810/S/PP/547, in data 10 febbraio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)*

Le fonti della disciplina dell'istituto dei buoni pasto - L'articolo 2, undicesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha previsto la corresponsione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri. Alla disposizione, secondo le espresse indicazioni in essa contenute, è stata data attuazione con l'accordo sindacale sottoscritto in data 30 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 13 maggio 1996) - successivamente integrato dall'accordo sindacale sottoscritto in data 12 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996) - per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali; con l'accordo sindacale sottoscritto in data 8 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1997), per il personale dell'area dirigenziale; con il D.P.C.M. 5 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 1997), per il personale civile non soggetto a contrattazione di cui all'articolo 2, quarto comma, Decreto Legislativo n. 29/93.

Al fine di chiarire le regole dettate dalle diverse fonti sopra indicate e di consentire l'applicazione dell'istituto in modo uniforme, si ritiene opportuno precisare i criteri generali per l'attribuzione del beneficio e quelli relativi a ciascuna categoria di personale, avuto anche riguardo a situazioni particolari.

Le determinazioni assunte con il presente atto assorbono e sostituiscono ogni altra precedente concernente la stessa materia, comprese le disposizioni impartite con lettera circolare 15 gennaio 1998, protocollo n. 181/S/ DES/129.

L'individuazione dei destinatari - In ordine ai destinatari del beneficio, secondo le fonti contrattuali e normative sopra menzionate, ha diritto ai buoni pasto il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia (Ministero di Grazia e Giustizia e sue articolazioni periferiche; uffici giudiziari), sia appartenente ai ruoli, sia in posizione di comando o fuori ruolo, anche se alle dipendenze di amministrazioni estranee al complesso organizzativo (o comparto) dei «Ministeri», nonché il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato o determinato e gli estranei all'amministrazione in servizio presso il Gabinetto del Ministro e le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato o presso altri uffici particolari (fatta eccezione unicamente per i dirigenti «contrattualizzati» assunti a tempo determinato, secondo l'espresso disposto dell'articolo 1 dell'accordo sindacale 8 aprile 1997, categoria, peraltro, allo stato non presente nell'ambito dell'amministrazione).

Tra i destinatari del beneficio sono compresi i magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudiziari e presso il Ministero di Grazia e Giustizia, considerato che l'articolo 2, decimo comma, richiamato dal successivo undicesimo comma, legge n. 550/95, si riferisce esplicitamente alle categorie di personale di cui all'articolo 2, quarto comma, Decreto Legislativo n. 29/93 e che il rapporto di servizio dei magistrati, ferma la specialità del loro status, è pur sempre riconducibile al Ministero di Grazia e Giustizia, che assume nei loro confronti la posizione di datore di lavoro.

La normativa che disciplina la materia esclude dal beneficio i militari ed il personale delle Forze di Polizia (tra cui non è compreso il personale della Polizia Penitenziaria in quanto «personale civile» ai sensi della legge n. 395/90), nonché tutti i soggetti che prestano la loro collaborazione non in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente (magistrati onorari, esperti, consulenti, addetti ai «lavori socialmente utili», ecc.).

I dipendenti civili dell'amministrazione della giustizia che prestano servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ricevono i buoni pasto dall'amministrazione, ente o ufficio presso cui prestano servizio. Ne segue che, ove il servizio sia prestato presso amministrazioni o enti estranei al complesso organizzativo costituito dai Ministeri, sono esclusivamente le regole applicabili ai dipendenti di queste organizzazioni che determinano l'anzianità ed il quantum del diritto ai buoni pasto.

Le condizioni per l'attribuzione dei buoni pasto - Nonostante la diversità delle fonti, la disciplina in tema di attribuzione dei buoni pasto è sostanzialmente la stessa per tutte le categorie di personale articolata secondo le seguenti proposizioni.

a) Condizione preliminare per l'attribuzione del beneficio è che il personale non possa fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo; peraltro, nel caso che vi sia la possibilità di fruire di servizio mensa totalmente o parzialmente a carico del dipendente, sussistendo le altre condizioni, il buono pasto sarà erogato nell'importo corrispondente alla quota a carico del dipendente, nel limite massimo di lire 9.000.

b) Il buono pasto compete per ogni turno di servizio di almeno otto ore continuative, nel caso di orario di lavoro articolato secondo turnazioni, senza distinzione tra lavoro ordinario e lavoro straordinario eventualmente espletato per la copertura del turno. Il servizio durante il turno deve essere reso continuativamente per almeno otto ore, senza intervallo o pausa.

c) Compete, inoltre, al dipendente che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni settimanali (secondo la disciplina di cui all'articolo 22, legge n. 724/94, come modificata dall'articolo 6, quinto comma, D.L. n. 79/97, convertito in legge n. 140/97), per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la pausa per il pranzo. Tale condizione è ovviamente correlata alle concrete modalità di distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco di cinque giorni. Di norma, il recupero della giornata nella quale non viene effettuata prestazione lavorativa, sarà ripartito in due giorni settimanali, per cui - salvo particolari esigenze di servizio o l'adozione di scelte organizzative che richiedano di distribuire il recupero per un numero maggiore di giornate - in detti giorni il dipendente dovrà osservare un orario complessivo di nove ore, con trenta minuti di intervallo minimo. All'intervallo, peraltro, il dipendente può rinunciare, fermo restando il diritto al buono pasto, con il consenso dell'amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui la prestazione continuativa risponda alle esigenze organizzative del servizio.

L'articolazione dell'orario di lavoro in maniera tale che comporti il recupero della giornata nella quale non viene effettuata la prestazione lavorativa in più di due giorni settimanali, nonché il consenso alla «rinuncia alla pausa», impegnano la personale responsabilità dei dirigenti.

d) Compete altresì per ogni singola giornata in cui il dipendente, sia che articoli il proprio orario di lavoro in cinque giorni settimanali, sia che lo articoli in sei giorni (articolo 3, primo comma, legge 2 ottobre 1997, n. 334), presti lavoro straordinario per almeno tre ore immediatamente dopo l'orario ordinario, salva la pausa di trenta minuti di cui alla lettera c).

Nella sussistenza delle condizioni precisate, non ha rilievo che la prestazione lavorativa sia resa in giorni festivi, oppure in giorni nei quali il dipendente prolunga l'orario di lavoro (che resta «ordinario») per recuperare le ore non lavorate in conseguenza di permessi brevi (sarà cura dei dirigenti evitare i possibili abusi, valutando adeguatamente sia la richiesta dei permessi che le modalità del recupero). È da escludere l'ipotesi di prolungamento dell'orario di lavoro per recuperare le ore non lavorate in conseguenza di ritardi, non potendo essere equiparati ai permessi in assenza della preventiva autorizzazione del dirigente responsabile. Infatti, in base alla norma interpretativa contenuta nell'articolo 3, primo comma, legge 2 ottobre 1997, n. 334, anche il personale che distribuisce normalmente il proprio orario di lavoro su sei giorni settimanali ha diritto al beneficio e può accadere che, per effetto di permessi da recuperare o di prestazioni particolari in giorni festivi, debba prestare in una singola giornata più di sei ore di lavoro per completare l'orario ordinario di

trentasei ore.

Al dipendente che fruisca di permessi orari, retribuiti o non, durante la giornata lavorativa, sarà corrisposto il buono pasto nel solo caso in cui, nonostante la fruizione delle ore di permesso, la prestazione di lavoro effettivo nella stessa giornata sia tale da realizzare le condizioni per la sua attribuzione (ad esempio, allorché la fruizione di un' ora di permesso consenta ugualmente di lavorare per più di sei ore). Si deve, al riguardo, precisare che ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto rileva esclusivamente il lavoro effettivo, con l'esclusione dei periodi di sospensione dell'obbligo della prestazione, ancorché equiparati dalla legge o dal contratto al lavoro effettivo.

Nessuna disposizione di legge o del contratto impedisce di articolare l'orario di lavoro dei singoli dipendenti in maniera promiscua, di modo che, per esempio, risulti distribuito su cinque e su sei giorni a settimane alterne. Quando le esigenze peculiari dei settori di appartenenza impongono di adottare un orario di servizio che assicuri il funzionamento degli uffici per tutti i giorni della settimana ed in ore pomeridiane, niente impedisce l'adozione di tipologie di orario di lavoro che siano funzionali all'orario di servizio ma anche rispondenti alle preferenze espresse dai dipendenti (la cui considerazione può dare luogo, eventualmente, ad un'alternanza tra orari settimanali appartenenti a tipologie differenti). Verificandosi l'evenienza, per l'attribuzione dei buoni pasto si prenderà in considerazione l'orario di lavoro osservato dal dipendente nella singola settimana di riferimento.

In ordine al personale a tempo parziale, stante l'incompatibilità di questo tipo di rapporto di lavoro con la prestazione di lavoro straordinario e le turnazioni, la possibilità di attribuzione di buoni pasto concerne alcune ipotesi di lavoro a tempo parziale «verticale» cioè di orario di lavoro concentrato in alcuni giorni compresi entro un determinato arco temporale. Nei detti giorni, i buoni pasto saranno attribuiti nella sussistenza della condizione di cui precedentemente alla lettera c).

Natura giuridica della prestazione e modalità di esecuzione - La prestazione consistente nell'attribuzione dei buoni pasto ha la natura di servizio assistenziale apprestato dal datore di lavoro al fine di agevolare la prestazione lavorativa, con funzione equivalente a quella del servizio mensa del quale è sostitutivo. La prestazione, quindi, non costituisce una forma di retribuzione in natura ed il relativo importo non è assoggettato a contribuzione previdenziale (articolo 6, D.L. n. 333/92, convertito in legge n. 359/92, e articolo 17, Decreto Legislativo n. 503/92, in relazione all'articolo 2, nono comma, legge n. 335/95; D.M. Lavoro 3 marzo 1994-Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994-e articolo 4, legge n. 77/97).

Perciò il buono pasto non può essere sostituito dalla corresponsione dell'equivalente in denaro - fatta salva la fase transitoria di cui si dirà - ed il dipendente che ne ha ricevuto un certo numero in relazione alla programmata esecuzione della prestazione in un determinato arco temporale (di norma, un mese) deve utilizzarli effettivamente solo in presenza della ricorrenza di tutte le condizioni sopra elencate; i buoni consegnati al dipendente e non utilizzati sono computati agli effetti delle successive attribuzioni o restituiti all'amministrazione in caso di modifiche definitive dell'orario di lavoro o di cessazione del rapporto.

Perché non sia contraddetta la funzione dei buoni pasto, deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi e il tipo di prestazione cui danno diritto; i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che i buoni non sono cedibili, né cumulabili (è inammissibile che sia utilizzato più di un ticket nella stessa giornata), né commerciati, né convertibili in denaro; gli stessi devono consentire soltanto l'esecuzione della prestazione sostitutiva della mensa nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto ed essere datati e sottoscritti (cfr. l'articolo 4, legge n. 77/97 ed il punto 2.2.3 della circolare Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E, in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997).

L'attribuzione dell'equivalente in denaro dei buoni pasto nel periodo transitorio - La decorrenza del diritto dei dipendenti all'erogazione dei buoni pasto, nella sussistenza delle condizioni previste, è stata fissata da tutte le fonti sopra richiamate alla data del 1° aprile 1996.

È, però, una fonte normativa primaria - sebbene anche gli accordi sindacali rechino una disciplina di contenuto analogo - a stabilire che, a decorrere dal 1° aprile 1996 e fino all'effettiva concessione dei buoni pasto e, comunque non oltre il 31 marzo 1997, al personale civile dei Ministeri sono corrisposte lire 9.000 per ogni giornata di servizio prestato con le modalità previste per l'attribuzione del buono pasto, somma da rideterminare «per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento» (articolo 3, settimo comma, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il termine del 31 marzo 1997 è stato poi prorogato al 30 giugno 1997 dall'articolo 3, secondo comma, legge 2 ottobre 1997, n. 334.

La disposizione legislativa pone molteplici e complessi problemi, alla cui soluzione può pervenirsi solo mediante un'interpretazione orientata dalle norme della Costituzione, avuto riguardo, in particolare, al canone della ragionevolezza (articolo 3).

In primo luogo, poiché il servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto non può, evidentemente, essere fruito «retroattivamente», ove l'amministrazione non abbia attivato l'organizzazione idonea alla distribuzione dei buoni pasto entro il termine previsto dalla legge, il diritto del dipendente deve necessariamente essere soddisfatto con il pagamento dell'equivalente in

denaro per tutto il periodo non coperto dall'effettiva fruizione del servizio. A tale risultato si perviene interpretando la disposizione di legge nell'unico senso conforme alla logica interna dell'istituto regolamentato: il termine previsto ha natura «sollecitatoria» per le amministrazioni obbligate all'attivazione del servizio, non potendosi attribuire alla sua scadenza l'effetto di determinare la perdita del diritto dei dipendenti a qualsiasi forma di beneficio.

In secondo luogo, se è vero che secondo i principi generali del diritto del lavoro le somme di denaro corrisposte in sostituzione del servizio mensa o di altro servizio sostitutivo non apprestato dal datore di lavoro hanno natura retributiva, nel caso di specie si deve ritenere che la legge ha stabilito che il pagamento sia effettuato a titolo di risarcimento del pregiudizio arrecato per il ritardo nell'avvio della distribuzione effettiva dei buoni pasto. La conclusione discende dalla considerazione che la volontà del legislatore è stata chiaramente quella di riconoscere a tutti i dipendenti la stessa somma di lire 9.000 per ogni giornata di lavoro in cui sarebbe stato attribuito il buono pasto. Pertanto, non solo resta esclusa la natura retributiva dell'erogazione (non assoggettata perciò a ritenuta previdenziale, anche in base al disposto dell'articolo 17, D. Legislativo n. 503/92), ma non è applicabile neppure la disciplina ordinaria delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), atteso che, diversamente opinando, ciascun dipendente riceverebbe in definitiva un beneficio economico variabile in relazione al reddito personale e non equivalente al buono pasto al quale avrebbe avuto diritto. Quindi, al di là dell'improprio riferimento letterale alla «ritenuta erariale», l'articolo 3, settimo comma, legge n. 662/96, deve essere letto nel senso che per tutti gli aventi diritto la somma è pari a lire 11.250, somma che, assoggettata ad un prelievo fiscale alla fonte pari al 20%, non concorre a formare il reddito complessivo del dipendente in coerenza con la funzione risarcitoria dell'erogazione. D'altra parte, se così non fosse, resterebbe priva di ogni giustificazione la determinazione dell'aliquota del 20%, che impedisce di applicare la normale aliquota di ritenuta erariale operata sulla retribuzione del singolo dipendente.

Comunque, il problema da ultimo esaminato concerne il rapporto tributario e dovrà essere definitivamente risolto, con carattere di generalità, dall'amministrazione finanziaria. La legge, infatti, non pone problemi applicativi per l'amministrazione, tenuta sicuramente a corrispondere a tutti gli aventi diritto lire 9.000 nette per ogni giornata di mancata consegna del buono pasto, corrispondente all'importo lordo di lire 11.250.

Pertanto, la soggezione a ritenuta erariale ed i conseguenti problemi interpretativi concernono esclusivamente i periodi di imposta anteriori al 31 dicembre 1997, perché dal 1° gennaio 1998 si applica il disposto dell'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/86 nel testo sostituito dall'articolo 3, primo comma, D. Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, secondo cui anche le prestazioni o le indennità sostitutive del servizio mensa, fino a concorrenza dell'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, non concorrono a formare il reddito imponibile (neppure ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 12, legge n. 153/69, nel testo sostituito dall'articolo 6, primo comma, dello stesso decreto legislativo).

Distribuzione dei buoni pasto ai magistrati in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ai dirigenti generali ed agli altri dirigenti amministrativi - Particolari problemi, anche e soprattutto di ordine applicativo, sorgono per il fatto che le fonti del diritto al buono pasto o all'indennità equivalente dettano una disciplina identica per tutti i destinatari del beneficio, senza distinguere tra dipendenti assoggettati all'osservanza di un determinato orario di lavoro (ai sensi dell'articolo 13, legge 24 giugno 1997, n. 196, nella misura massima di quaranta ore settimanali, o in quella, minore, stabilita dai contratti collettivi nazionali) e dipendenti i quali, sottratti all'ambito di applicazione della disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro a norma dell'articolo 1, secondo comma, legge 15 marzo 1923, n. 692 (per cui, non è configurabile, da parte loro, la prestazione di lavoro «straordinario» in senso proprio), organizzano il proprio orario di lavoro autonomamente, sia pure in correlazione con le esigenze oggettive del servizio.

Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, a questa seconda categoria di dipendenti appartengono i magistrati, sia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso gli uffici giudiziari che in servizio presso il Ministero, i dirigenti generali ed equiparati, nonché, ma solo a partire dal 1° luglio 1997, la totalità degli altri dirigenti amministrativi, sulla base del nuovo regime del tempo di lavoro come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 9 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997).

In realtà, per quanto riguarda i dirigenti amministrativi non generali, il già menzionato accordo sindacale 8 aprile 1997 sui buoni pasto avverte che la disciplina si riferisce al periodo 1° aprile 1997-30 giugno 1997, dovendo essere sostituita, con effetto dal 1° luglio 1997, da un nuovo accordo destinato a dettare il regime definitivo di applicazione dell'articolo 2, undicesimo comma, legge n. 550/95, tenendo conto della nuova regolamentazione del tempo di lavoro dei dirigenti. Pertanto, non essendo intervenuto il previsto accordo, si deve continuare a dare attuazione all'accordo 8 aprile 1997 in forza del disposto dell'articolo 2074 c.c., applicabile anche ai contratti

collettivi di cui agli articoli 45 ss., Decreto Legislativo n. 29/93.

Sulla base delle considerazioni svolte, devono essere adottati gli stessi criteri per l'attribuzione dei buoni pasto e per il pagamento dell'equivalente in denaro ai magistrati in servizio presso il Ministero, ai dirigenti generali ed equiparati (direttori generali, capo dell'ufficio legislativo, ecc.), nonché a decorrere dal 1° luglio 1997, agli altri dirigenti amministrativi (in servizio presso gli uffici giudiziari o presso il Ministero), fermo restando che, per questi ultimi, l'attribuzione dell'indennità equivalente nel periodo transitorio fino al 30 giugno 1997 avverrà secondo gli stessi criteri validi per il personale appartenente alle qualifiche funzionali.

La circostanza che le fonti normative abbiano dettato una disciplina identica per le diverse categorie di personale induce alla conclusione che, ai soli effetti dell'istituto del buono pasto, si è inteso assimilare la posizione di tutti i dipendenti, in modo da ritenere operante il vincolo dell'orario ordinario e da equiparare il lavoro prestato oltre le trentasei ore settimanali al lavoro «straordinario» anche per il personale nei cui confronti questa qualificazione resta esclusa.

Dalla considerazione che per il personale con qualifica dirigenziale, ed equiparata, l'orario di lavoro è oggettivamente determinato dalla struttura organizzativa cui è preposto e/o dai risultati che la sua opera deve garantire, per cui può andare ben al di là delle trentasei ore settimanali senza che sia giuridicamente configurabile «lavoro straordinario» (ancorché percepiscano compensi liquidati a titolo di lavoro straordinario «forfettizzato»), discende che non è concepibile che un dirigente organizzi il proprio orario di lavoro in maniera da assicurare la propria presenza in servizio per meno di trentasei ore settimanali.

Ne segue che, ove il dirigente abbia organizzato il proprio orario di lavoro distribuendolo su cinque giorni settimanali, ha diritto certamente a due buoni pasto - o alla corrispondente indennità equivalente nel periodo transitorio - per ciascuna settimana di servizio.

Per l'attribuzione di un numero superiore di buoni pasto - o dell'indennità equivalente - è indispensabile che siano precisati i giorni in cui, a causa di comprovate e imprescindibili esigenze del servizio, il dirigente deve organizzare il proprio orario di lavoro in modo da prolungare la prestazione lavorativa per un orario superiore alle sei ore per più di due giorni settimanali.

Fuori da questa ipotesi, il buono pasto può essere attribuito al dirigente anche nella giornata in cui, pur in mancanza della predeterminazione di un orario di lavoro, per comprovate ed imprescindibili esigenze, debba restare in servizio per almeno tre ore immediatamente dopo una presenza durata sei ore, salva l'eventuale pausa. Si tratta di un'ipotesi equiparabile a quella della prestazione di lavoro straordinario, sulla base di un'interpretazione estensiva e sistematica delle previsioni del D.P.C.M. 5 giugno 1997 e dell'accordo sindacale 8 aprile 1997.

Ove il dirigente abbia organizzato il proprio orario di lavoro distribuendolo su sei giorni, i buoni pasto gli saranno corrisposti per i soli giorni in cui, sempre per comprovate ed imprescindibili esigenze del servizio, effettua almeno tre ore di lavoro immediatamente dopo una prestazione durata sei ore, salva la pausa di trenta minuti, secondo l'ipotesi sopra descritta.

Non si può escludere, infine, che il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali sia tenuto, in via continuativa o in connessione con esigenze particolari, a coprire turni della durata di almeno otto ore, per cui l'attribuzione del buono pasto potrebbe discendere anche da tale modalità della prestazione lavorativa.

Per ottenere il riconoscimento del diritto, il personale considerato è tenuto a dichiarare analiticamente, assumendone la responsabilità, le modalità con le quali ha svolto, o ha programmato di svolgere, la propria attività. Per il personale inserito in unità organizzative affidate alla responsabilità di altri dipendenti (ad esempio dirigenti che svolgono attività di consulenza, ricerca e studio), la dichiarazione deve essere vistata dal responsabile dell'unità organizzativa.

Distribuzione dei buoni pasto ai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari - L'esercizio della giurisdizione non è, in generale, suscettibile di essere ricondotto ad un orario di servizio - a differenza delle altre funzioni comprese nell'organizzazione di un ufficio giudiziario e serventi rispetto all'esercizio della giurisdizione - cosicché, per i soggetti che la esercitano, un orario di lavoro non è determinabile, neppure indirettamente mediante l'oggettivo collegamento con le esigenze dell'organizzazione.

Nondimeno, sebbene l'incarico di funzioni giurisdizionali svolga la sua attività prevalentemente sulla base di una autorganizzazione (che gli consente di scegliere luogo e modalità di esecuzione del lavoro) e non di una eterorganizzazione, restano configurabili ovviamente sul piano del rapporto di servizio e non dell'esercizio delle funzioni, situazioni in cui il magistrato deve prestare servizio secondo moduli organizzativi da altri predisposti.

La principale di queste situazioni è, evidentemente, l'obbligo di tenere udienza (termine che si adopera come comprensivo della Camera di Consiglio) quale giudice monocratico o componente del collegio, ovvero di parteciparvi quale Pubblico Ministero.

. Posto che non può parlarsi, in relazione alla funzione giurisdizionale svolta in udienza, di orario di servizio e di orario di lavoro distribuito su cinque o sei giorni settimanali, il risultato di adattare la normativa del D.P.C.M. 5 giugno 1997 alla specificità del servizio reso dai magistrati che esercitano la giurisdizione, non può conseguirsi altrimenti che mediante l'equiparazione

dell'impegno per le udienze al lavoro «ordinario» articolato su cinque giorni. Pertanto, il buono pasto sarà attribuito al magistrato per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, con l'eventuale interruzione di trenta minuti di pausa per il pranzo. Ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto ai magistrati impegnati per le udienze, sarà quindi indispensabile l'indicazione (nei verbali o in altre idonee dichiarazioni) dell'orario di inizio e di chiusura dell'udienza (o della Camera di Consiglio).

Le altre ipotesi di obbligatoria presenza in servizio riguardano i magistrati che svolgono presso gli Uffici giudiziari funzioni direttive e «semidirettive», comprendenti sia attribuzioni relative all'amministrazione della giurisdizione sia relative all'amministrazione dei servizi (queste ultime di natura non diversa da quelle espletate dai dirigenti amministrativi), nonché i magistrati per i quali è possibile ipotizzare la sussistenza in concreto dell'obbligo di rispettare turni di servizio o di essere presenti in servizio secondo un orario predeterminato ed articolato su cinque o sei giorni settimanali (come potrebbe accadere per i sostituti Procuratori della Repubblica).

Per tutti costoro sono da applicare, nei limiti della compatibilità, gli stessi criteri di attribuzione dei buoni pasto validi per i magistrati in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

In particolare, anche per questa categoria di magistrati, il diritto al buono pasto sarà riconosciuto nella giornata in cui, pur in mancanza della predeterminazione di un orario di lavoro, per comprovate ed imprescindibili esigenze della funzione, il servizio sia protratto per almeno tre ore immediatamente dopo una presenza durata sei ore, salva l'eventuale pausa per il pranzo (ipotesi da equiparare alla prestazione di lavoro straordinario, sulla base delle considerazioni già svolte).

Per ottenere il riconoscimento del diritto, anche il personale considerato è tenuto a presentare apposita dichiarazione circa le modalità con cui ha svolto, o ha programmato di svolgere l'attività, con il contenuto e le modalità già precisate precedentemente.

Buoni pasto e pausa pranzo - Rinuncia. *(Nota n. 1810/S/ELIS/6441, in data 26 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

In risposta al quesito pervenuto con la nota in riferimento si fa osservare che la circolare protocollo n. 1810/SIPP/546 del 10 febbraio 1998, al punto 3.1, lettera c), ha disposto che «all'intervallo, peraltro, il dipendente può rinunciare, fermo restando il diritto al buono pasto con il consenso dell'Amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui la prestazione continuativa risponda alle esigenze organizzative del servizio»; si esclude, quindi, che la rinuncia e consenso siano conseguenze di una semplice richiesta del dipendente, dettata da esigenze personali di quest'ultimo.

Da quanto detto consegue che non c'è alcun nesso giuridico-contabile tra la possibilità di rinunciare al buono pasto e l'esigenza di servizio; sulla sussistenza dell'esigenza di servizio non può influire minimamente la decisione del dipendente di riscuotere o meno il buono pasto.

Qualora sussistano le condizioni per l'attribuzione del buono pasto e il dipendente vi voglia rinunciare, nulla osta a che ciò avvenga. Si tenga presente, tuttavia, che la rinuncia al buono pasto non dovrà mai essere conseguenza di un *do ut des* tra lavoratore (rinuncia) e Amministrazione (concessione di orari di lavoro non dettati da esigenze di ufficio); ciò, infatti, oltre a ledere i diritti del lavoratore stravolgerebbe il concetto stesso di «esigenza d'ufficio».

Si consideri, altresì, che in caso di ripensamento del dipendente potrebbe sorgere un contenzioso sull'esistenza, presunta od effettiva, di un'imposizione da parte dell'Amministrazione alla rinuncia ad un diritto; del resto, sarebbero alquanto incomprensibili i motivi che spingono un dipendente a rinunciare ad un proprio diritto che, tra l'altro, ha contenuto patrimoniale.

Buoni pasto ai magistrati - Dichiarazione di presenza. *(Circolare n. 1810/S/ELIS/4875, in data 28 luglio 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

Al fine di uniformare le procedure cui gli uffici giudiziari devono attenersi in tema di erogazione di buoni pasto al personale della magistratura, considerato altresì che la materia di cui trattasi ha rilevanti risvolti contabili, si è ritenuto opportuno predisporre un modello di «dichiarazione», unico per tutti gli uffici giudiziari, che i magistrati devono compilare e consegnare agli uffici di appartenenza per la corresponsione dei buoni pasto maturati.

Con l'occasione si ritiene utile richiamare le specifiche disposizioni contenute nelle circolari che trattano la materia, facendo osservare, che, ai fini che qui interessano, con il termine «magistrato» si è inteso fare riferimento anche agli uditori giudiziari.

Circolare protocollo n. 1810/S/PP/546 del 10 febbraio 1998 - Per il personale della magistratura, compresi i Pubblici Ministeri, impegnato in udienza «ai fini dell'attribuzione del buono pasto sarà indispensabile l'indicazione (nei verbali o in altre idonee dichiarazioni) dell'orario di inizio e di chiusura dell'udienza (o della Camera di Consiglio)»; il personale della magistratura non

impegnato in udienza, per ottenere il riconoscimento del diritto al buono pasto, «è tenuto a dichiarare analiticamente, assumendone la responsabilità, le modalità con le quali ha svolto, o ha programmato di svolgere, la propria attività».

Circolare protocollo n. 1810 I S I CENT I 3708 del 7 agosto 1998- «Alla richiesta di attribuzione dei buoni pasto è necessario allegare una dichiarazione del magistrato interessato comprovante la presenza in ufficio per lo svolgimento delle attività».

a) di essere stato impegnato in udienza per oltre sei ore per un totale di giorni ... (rilevabile da verbali con orario di inizio e chiusura dell'udienza o della Camera di Consigli o);

b) di essere stato presente in ufficio per almeno tre ore di lavoro immediatamente dopo una presenza durata sei ore, nei giorni ... per un totale complessivo di giorni ...

'Totale buoni pasto ... (data e firma)

L'allegato modello, scaturito dall'esame delle predette disposizioni, valevole sia per l'attività svolta in udienza (punto A) sia per altre attività (punto B), dovrà essere trasmesso a tutti gli uffici del distretto per la consegna ai magistrati in servizio.

Buoni pasto - Criteri di corresponsione. (Circolare 25 novembre 2003, n. 1810/BLS/3666 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Alcuni uffici giudiziari pongono quesiti circa la corretta corresponsione dei buoni pasto al personale trasferito in sedi dove gli esercizi commerciali non accettano ticket rilasciati da uffici inclusi in «lotto» diverso da quello di appartenenza.

In merito alla questione, ragioni organizzativo-contabili suggeriscono all'ufficio cedente di procedere nei modi sotto indicati.

Per i casi di buoni pasto ordinati alla ditta fornitrice e non ancora consegnati e di buoni pasto consegnati e non ancora utilizzati dal dipendente, o utilizzati solo in parte: trattenere, per la successiva restituzione alla ditta fornitrice, i ticket non consegnati o il residuo di quelli consegnati e non utilizzati, comunicando all'ufficio di destinazione il numero dei buoni pasto trattenuti cui il dipendente ha diritto.

Per i casi di buoni pasto maturati e non ancora ordinati: valutarli i tempi del trasferimento, e con l'accordo del dipendente stesso, astenersi dal fare l'ordinativo dei ticket, per poi comunicarne la spettanza all'ufficio di destinazione.

Le procedure dianzi descritte semplificheranno, a parere di quest'Ufficio, la procedura di consegna dei ticket e risolveranno i problemi legati alla spendibilità degli stessi.

I presidenti di Corti di Appello e i procuratori generali sono pregati di diramare la presente circolare a tutti gli uffici del distretto di competenza.

Buoni pasto - Attribuibilità anche in caso di rinuncia all'intervallo. (Nota 2 aprile 2004, n. 1810/1049 del Ministero Giustizia, Dir. Generale Personale e Formazione)

Si riscontra la nota in riferimento osservando che la circolare 10 febbraio 1998, protocollo n. 1810/S/546 in tema di buoni pasto, al punto 3.1, lettera c), dispone: «All'intervallo, peraltro, il dipendente può rinunciare, fermo restando il diritto al buono pasto, con il consenso dell'Amministrazione, consenso che sarà dato nel solo caso in cui la prestazione continuativa risponda alle esigenze organizzative del servizio».

Ciò premesso, evidenziando che da un punto di vista giuridico nessuna differenza è dato riscontrare nella corresponsione dei ticket nelle diverse articolazioni della settimana lavorativa, risultano incomprensibili i motivi che spingerebbero alcuni dipendenti a rinunciare ad un proprio diritto che, tra l'altro, ha contenuto patrimoniale; l'accettazione della rinuncia al diritto, a parere di quest'Ufficio, determinerebbe un arricchimento ingiustificato dell'Amministrazione.

Per evitare, pertanto, che rinunce ai buoni pasto possano derivare da un *do ut des* tra lavoratore (rinuncia) e Amministrazione (concessione di orari di lavoro non dettati da esigenze d'ufficio), e per scongiurare il sorgere di un contenzioso sull'esistenza, presunta od effettiva, di un'imposizione da parte dell'Amministrazione alla rinuncia stessa, si ritiene che ai dipendenti in oggetto indicati, e a tutti quelli che si trovano nelle medesime condizioni, vadano attribuiti i ticket maturati e non corrisposti.

Si ritiene, infine, far presente che all'articolo 1, punto 1.2., della circolare 10 febbraio 1998, protocollo n. 546, è espressamente detto che «le determinazioni assunte con il presente atto assorbono e sostituiscono ogni altra precedente concernente la stessa materia». Nell'applicazione dei principi che regolano la materia de qua, si prega, pertanto, di far riferimento esclusivamente alle circolari successive a quella dianzi citata.

Buoni pasto - Tassabilità ai fini IRPEF in assenza della pausa pranzo. (Risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153/E dell'Agenzia delle Entrate)

Con nota 15 aprile 2004 l'associazione ... ha chiesto il parere della Scrivente in merito al corretto trattamento tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti dal datore di lavoro in assenza di pausa pranzo.

Nella nota prodotta dall'associazione è fatto presente che sull'argomento si è espressa, per quanto di competenza, la Direzione provinciale dell'INPS di ..., la quale sostiene «di ritenere non indispensabile, ai fini del non assoggettamento a contribuzione previdenziale dei buoni pasto (nei limiti previsti dalla legge), la fruizione da parte dei dipendenti di un periodo di pausa giornaliera per il consumo del pasto».

Atteso che la Direzione provinciale dell'INPS di... ha fornito il parere sopra riportato richiamando quanto chiarito dal Ministero delle finanze con la risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E, in merito al corretto trattamento tributario da riservare all'indennità sostitutiva di mensa, viene chiesto di conoscere se ai fini IRPEF sia effettivamente corretto escludere dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente i buoni pasto concessi in assenza di pausa pranzo.

In merito, la Scrivente ritiene opportuno premettere che per effetto delle modifiche apportate dell'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, è stata realizzata la sostanziale unificazione della base imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

La nuova formulazione dell'articolo 12 della legge n. 153/1969 sopra citata prevede infatti che costituiscono redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 49, primo comma, del testo unico delle imposte dei redditi (già articolo 46, nel testo previgente) e che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 51 del testo unico delle imposte dei redditi (già articolo 48).

Rilevato che si assoggetta a contribuzione il reddito di lavoro dipendente determinato sulla base delle disposizioni fiscali, la Scrivente fa presente che ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, lettera e), del testo unico delle imposte dei redditi (già articolo 48, secondo comma, lettera c), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (già lire 10.240) le prestazioni e le indennità sostituiti ve corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad al tre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

I buoni pasto, rientrando tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente, nei limiti sopra indicati, in quanto consentono ai dipendenti di fruire della somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (in proposito, vedasi l'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77).

Sempre ai fini dell'esenzione IRPEF in discussione, la circolare 23 dicembre, 1997, n. 326/E, ha chiarito che per i ticket restaurant «deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto» e che gli stessi devono «consentire soltanto l'espletamento della prestazione sostituita nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto».

Obiettivo della previsione agevolativa, di cui all'articolo 51, secondo comma, lettera c), del testo unico delle imposte dei redditi, è infatti quello di favorire i dipendenti che, pur costretti a consumare il pasto nel corso della giornata lavorativa, non fruiscono di un servizio mensa, e, contestualmente, gli imprenditori, al fine di evitare una prolungata assenza dal posto di lavoro da parte dei lavoratori.

Atteso che il dipendente fruisce del servizio mensa proprio per il fatto di osservare un orario di lavoro che comprende la pausa pranzo, la Scrivente ritiene logico ritenere che, come nell'ipotesi dell'indennità sostitutiva di mensa (oggetto della risoluzione 30 marzo 2000, n. 41/E), anche per i buoni pasto, che integrano ugualmente una prestazione sostitutiva del servizio mensa, la fruizione di una pausa per il vitto costituisca condizione necessaria ai fini dell'applicabilità della norma che esclude la concorrenza al reddito di lavoro dipendente del buono pasto.

Diversamente, ove l'orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (e della base imponibile contributiva), al pari degli altri compensi in natura percepiti.

Ciò, nel rispetto del principio di onnicomprensività che caratterizza il reddito di lavoro dipendente, recato dall'articolo 51, primo comma, del testo unico delle imposte dei redditi, il quale prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

Buoni pasto e criteri di corresponsione (Nota n. 1810/Elis/814 in data 1 marzo 2005 Ministero Giustizia
Organizzazione giudiziaria)

Si riscontra la nota in riferimento comunicando che con la risposta a quesito indirizzata alla Procura Generale di Napoli, non si è inteso apportare alcuna novità né modifica ai criteri in tema di corresponsione dei buoni pasto; criteri contenuti nelle circolari prot n. 1810/S546 del 10 febbraio 1998 e segg, trasmesse a tutti gli uffici giudiziari, e tutt'ora vigenti. Quanto contenuto nella richiesta del 31.1.2005, a firma delle OO.SS e RSU, trova compiuta e specifica risposta al punto 3.1. lett. C), della citata circolare. Sorprende, pertanto, la richiesta di codesto Ufficio di "fornire autorevoli direttive in ordine a quanto richiesto".

Si ritiene opportuno sottolineare, comunque, che l'orario di lavoro che comporti un'articolazione su cinque rientri pomeridiani, o che consenta di accettare la rinuncia alla pausa, è accordato tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, che prevalgono su quelle personali. Tali articolazioni di orario, pur comportando un maggior esborso di denaro (buoni pasto) per l'erario, sono giustificate perché rispondenti a preminenti esigenze organizzative, giudicate tali dal dirigente dell'ufficio, il solo, peraltro, legittimato a tale valutazione.

Buoni pasto. Assemblea sindacale. Decurtazione buoni pasto. Quesito. (Nota Ministero giustizia.
Organizzazione Giud. protocollo n. 1810/BLS/vnz/1765 del 25 maggio 2005)

Si riscontra la nota in riferimento osservando che la circolare n. 1810/SIPP'546 del 10/10/1998, al punto 3.3 recita "al dipendente che fruisca di permessi orari, retribuiti o non, durante la giornata lavorativa, sarà corrisposto il buono pasto nel solo caso in cui, nonostante la fruizione di ore di permesso, la prestazione del lavoro effettivo nella stessa giornata sia tale da realizzare le condizioni per la sua attribuzione (es: allorché la fruizione di un'ora di permesso consenta ugualmente di lavorare per più di sei ore). Si deve al riguardo precisare che ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto rileva esclusivamente il lavoro _effettivo, con esclusione dei periodi di sospensione dall'obbligo della prestazione, ancorché equiparati dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro vigente.

Buoni pasto. Corso di tele didattica, attribuzione buoni pasto. Risposta a quesito. (Nota Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del bilancio e della contabilità, protocollo 1810/BLS/vnz/2982 del 6 settembre 2005).

Si riscontra la nota in riferimento osservando che la circolare n. 1810/S/PP/546 del 10/2/1998, alla lett. c), punto 3.1, in ordine all'attribuzione del buono pasto, espressamente dispone: "competete inoltre al dipendente che articola il proprio orario di lavoro su cinque giorni settimanali, — per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario oltre le sei ore con la pausa per il pranzo".

Se il personale partecipante al corso ha svolto lavoro ordinario superiore alla sei ore giornaliere, allo stesso compete il buono pasto; quel che rileva ai fini che qui interessano è la durata della prestazione lavorativa ordinaria e non quella della pausa che può variare per esigenze organizzative.

Buoni pasto - Adeguamento del valore per il personale dirigente (Circolare 20 marzo 2006, n. 1810/BLS/1427
Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Com'è noto il CCNL del personale civile del comparto Ministeri ha adeguato il valore dei buoni pasto dai 4,35 euro a 7,00 euro. Le SS.LL. possono procedere all'ordinazione dei nuovi buoni pasto, anche per il personale dirigente e di magistratura, per il quale, poiché l'adeguamento è subordinato alla definizione, da un lato, del Contratto collettivo nazionale dei dirigenti del comparto Ministeri e, dall'altro, alla modifica del D.P.C.M. 5 giugno 1997 recante —attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione", questa Amministrazione si riserva di effettuare eventuali conguagli.

Buoni Pasto - Criteri di Attribuzione. (Nota Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - dell'1 luglio 2008)

Si riscontra la nota in riferimento osservando che il punto 3.3, della circolare protocollo 11.1810/SIPP'546 del 10.2.1998 precisa che il buono pasto spetta anche in caso di permessi orari, retribuiti o non, nel solo caso in cui, nonostante la fruizione delle ore di permesso, la prestazione di lavoro effettivo nella stessa giornata sia tale da realizzare le condizioni per la sua attribuzione. Nello stesso punto 3.3., si

puntualizza che ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto rileva esclusivamente il lavoro effettivo, con l'esclusione dei periodi di sospensione dell'obbligo della prestazione, ancorché equiparati dalla legge o dal contratto al lavoro effettivo.

A parere di questa Direzione generale, considerato sopra, il permesso sindacale rientra tra le ipotesi regolamentate dalla citata circolare, nel senso che ai fini della corresponsione del buono pasto rileva esclusivamente il lavoro effettivo e non la sospensione dell'attività lavorativa dovuta a permesso sindacale, ancorché equiparato al servizio per altri fini.

Buoni Pasto. Criteri di attribuzione. *(Nota Protocollo 0020423.U dell'8.4.2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità)*

Si riscontra la nota in riferimento qui pervenuta in data 3.3.2009 dalla Direzione Generale del personale e della formazione, comunicando che, a parere di questo ufficio, ai fini del superamento delle sei ore di lavoro ordinario giornaliero sufficienti per avere diritto al buono pasto, le ore di lavoro antimeridiane devono essere sommate a quelle effettuate dopo la pausa, a nulla rilevando la collocazione della pausa, se allo scadere della sesta ora o prima, considerata la possibilità di collocazione diversa per particolari motivi indicati nel CCNL 12.1.1996. Quello che rileva, quindi, è il superamento delle sei ore di lavoro effettivo ordinario giornaliero.

Si consideri inoltre che la stessa circolare in materia di buoni pasto, n. 546 del 10.2.1998. al punto 3. in tema di permessi orari, prevede che "al dipendente che fruisce di permessi orari retribuiti o non, durante la giornata lavorativa, sarà corrisposto il buono pasto nel solo caso in cui, nonostante la fruizione delle ore di permesso, la prestazione di lavoro effettivo nella stessa giornata sia tale da realizzare le condizioni per la sua attribuzione (es. allorché la fruizione di un'ora di permesso consenta ugualmente di lavorare per più di sei ore). Diversamente ragionando, in caso di pausa obbligatoria dalle 14.00 alle 14.30 chi fruisce di un permesso breve nelle ore antimeridiane, o in caso di semplice ritardo di pochi minuti, non avrebbe diritto al buono pasto anche se successivamente alla pausa effettuerebbe tre ore di lavoro straordinario o completerebbe l'orario ordinario d'obbligo giornaliero con l'effettuazione in ogni caso di un numero di ore superiore a sei.

Assemblea sindacale e buono pasto. *(Nota 20 novembre 2009, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Bilancio e Contabilità)*

Si riscontra la nota in riferimento concordando con quanto già osservato dal presidente del Tribunale di ... con la formulazione del quesito.

Per il caso specifico la normativa contrattuale di riferimento è contenuta nell'articolo 4 - condizioni di attribuzione- secondo comma, del CCNL 30 aprile 1996 - Accordo per la concessione dei buoni pasto - comparto Ministeri personale non dirigente -laddove è disposto che «il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'articolo 19, quarto comma, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto».

Sul punto, la circolare 10 febbraio 1998, protocollo n. 1810/S/PP/546, in tema di buoni pasto, ha chiarito che «al dipendente che fruisca di permessi orari, retribuiti o non, durante la giornata lavorativa, sarà corrisposto il buono pasto nel solo caso in cui, nonostante la fruizione delle ore di permesso, la prestazione di lavoro effettivo nella stessa giornata sia tale da realizzare le condizioni per la sua attribuzione. Si deve, al riguardo, precisare che ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto rileva esclusivamente il lavoro effettivo, con esclusione dei periodi di sospensione dell'obbligo della prestazione, ancorché equiparati dalla legge o dal Contratto al lavoro effettivo».

Ciò premesso, a parere di questa Direzione non spetta il buono pasto nell'ipotesi in cui a causa della sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'assemblea il dipendente non effettui un numero di ore di lavoro effettivo sufficienti per averne diritto.

COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE

Compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni - Trattamento tributario. *(Circolare 31 maggio 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)*

Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il trattamento fiscale da riservare ai compensi corrisposti ai magistrati onorari ed

agli ausiliari del giudice per l'esercizio di funzioni pubbliche.

Come noto, il Dipartimento per gli affari di giustizia, con la circolare 14 novembre 2002, n. 7 (che affrontava tutta una serie di problemi connessi al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. 115/2002, recependo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, aveva affermato che rientravano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 47 (attualmente articolo 50), lettera t), del testo unico delle imposte sui redditi, tutti i redditi corrisposti nell'esercizio delle pubbliche funzioni anche se questi, per loro natura, avrebbero dovuto rientrare tra i redditi di lavoro autonomo. Tra questi si includevano anche i compensi erogati ai custodi, consulenti, periti, interpreti e traduttori nominati dal giudice o dal Pubblico Ministero nei procedimenti penali.

Successivamente all'emanazione di tale circolare, l'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha modificato la disposizione di cui alla lettera f) dell'articolo 50, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, recante indicazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, la nuova disposizione di cui alla citata lettera f) include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, primo comma, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di Sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».

Pertanto, per effetto della nuova formulazione di cui alla lettera f), legge citata, i compensi corrisposti ai custodi e agli ausiliari del magistrato devono essere ricompresi nell'ambito delle categorie dei redditi di lavoro autonomo, ovvero dei redditi di impresa, qualora le prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione ovvero siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.

In tal senso, e a decorrere dal 1° gennaio 2004 - data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2004 - devono ritenersi modificate le disposizioni impartite con la circolare 14 novembre 2002, n. 7 del Dp. Affari Giustizia.

Per ciò che concerne il trattamento fiscale dei magistrati onorari, si rende noto che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10 maggio 2004, n. 68/E, ha affermato, in sintesi, che il legislatore ha inteso riservare un trattamento di favore esclusivamente alle categorie di giudici onorari espressamente individuate dall'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi e cioè ai giudici di pace, agli esperti del Tribunale di Sorveglianza ed ai membri delle Commissioni tributarie. Conseguentemente, le indennità erogate a tali soggetti andranno soggette, in ogni caso, al trattamento fiscale proprio dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a prescindere dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53 (ex articolo 49) del testo unico delle imposte sui redditi. All'atto del pagamento dei predetti compensi, l'ufficio giudiziario dovrà operare la ritenuta d'acconto I RPEF (articolo 24, primo comma, del D.P.R. 600/1973).

Per ciò che concerne le indennità percepite dalle altre categorie di giudici onorari (vice procuratori, giudici onorari di Tribunale, giudici onorari aggregati, giudici popolari, ecc.), la medesima Agenzia delle Entrate ha stabilito che esse dovranno essere qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi. In tale ultimo caso, i compensi percepiti dovranno essere considerati quali redditi di lavoro autonomo. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'IVA, nella misura ordinaria, ed a considerarli nella base imponibile ai fini della determinazione dell'IRAP dallo stesso dovuta.

Le SS. VV. sono pregate di diffondere la presente circolare a tutti gli uffici del distretto interessati.

Esercizio di pubbliche funzioni - Compensi - Corresponsione del contributo previdenziale. (Circolare 23 marzo 2005, n. 1/3981/44i1J/NV del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile)

In seguito alla modifica introdotta dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che ha parzialmente innovato la disposizione contenuta nell'articolo 50, primo comma, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (già articolo 47 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), concernente la qualificazione fiscale dei compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alla corresponsione o meno del contributo previdenziale a carico del committente nella misura del 4%, così determinato dal comma 212, art. 1, della legge n. 662/1996, ai fini della contribuzione alla gestione separata

istituita presso l'INPS ai sensi del comma 26, articolo 2, legge 8 agosto 1995, n. 335. Con la citata modifica della lettera f), è stato previsto che i compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni vengono attratti nella sfera del reddito di lavoro autonomo nell'ipotesi in cui l'attività venga svolta da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi (già articolo 49 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), mentre concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente qualora le relative prestazioni vengano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, ad eccezione dei compensi percepiti dai giudici di pace, dagli esperti del Tribunale di Sorveglianza e dai membri delle commissioni tributarie che dovranno essere qualificati sempre redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorché, tali soggetti, esercitino arti o professioni di cui al richiamato articolo 53.

Tanto premesso, alla luce della sopra descritta modifica normativa, i soggetti che esercitano un'arte o professione di cui al citato articolo 53 (redditi di lavoro autonomo), già iscritti come professionisti alla gestione separata istituita presso l'INPS, in quanto privi di cassa professionale od esclusi dalla propria cassa a seguito di specifiche norme statutarie, hanno diritto, anche per l'esercizio della pubblica funzione, ad addebitare al committente il 4% del compenso lordo percepito (misura così determinata dall'articolo 1, comma 212, legge n. 662/1996 ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995). Detto contributo alla gestione separata è soggetto a ritenuta e concorre a formare la base imponibile ai fini IVA.

Il predetto contributo non è invece dovuto a quei soggetti che per l'esercizio della pubblica funzione percepiscono compensi rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla citata lettera f), articolo 50, del testo unico delle imposte sui redditi, ancorché iscritti alla suddetta gestione separata in quanto tali compensi non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

Infine, sempre per effetto dell'anzidetta modifica normativa si ritiene, altresì, che i soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi del predetto articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, iscritti agli albi professionali, hanno diritto ad addebitare in fattura il contributo integrativo che sono tenuti a riversare alle casse di previdenza di appartenenza. Detto contributo (attualmente del 2% o del 4% a seconda di quanto previsto dai singoli ordinamenti) concorre a formare la base imponibile IVA ma non è soggetto a ritenuta d'acconto.

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.

CONGEDI

Congedi per eventi e cause particolari. *(Nota 10 febbraio 2004. n. 116/1/10086 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

Con nota ... codesta Corte di Appello ha richiesto chiarimenti in merito all'esatto numero di giorni di permessi retribuiti per motivi particolari concedibili annualmente (articolo 18 del CCNL del 1995 e articolo 9 del CCNL integrativo del 2001).

Si osserva, preliminarmente, che l'articolo 9 del CCNL integrativo ha fornito alcune precisazioni in ordine alle modalità di godimento dei permessi retribuiti la cui disciplina era già contenuta nell'articolo 18 del CCNL del 1995 ed ha, inoltre, recepito la tipologia dei permessi indicati dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 53/2000.

Si fa presente, inoltre, che i permessi contemplati dalle succitate norme sono diversi tra loro sotto il profilo della causa giustificativa necessaria per la relativa fruizione da parte del personale, infatti, i permessi contemplati all'articolo 18, secondo comma, del CCNL del 1995 possono essere concessi al lavoratore, ricorrendo i presupposti previsti dalla norma, qualora la loro concessione non pregiudichi l'organizzazione e l'operatività degli uffici, al contrario i permessi di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 53/2000, in presenza degli eventi espressamente indicati dalla legge e nel d.p.c.m. 278/2000, devono essere concessi al lavoratore indipendentemente dalle esigenze organizzative degli uffici, in quanto il richiedente ha un vero e proprio diritto alla loro fruizione.

Pertanto, si ritiene, conformemente a quanto sostenuto in merito dalla Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, che non sussistono ostacoli giuridici al cumulo tra i permessi previsti dall'articolo 18 del CCNL del 1995 e quelli contemplati dall'articolo 9 del CCNL integrativo del 2001.

Congedi per eventi e cause particolari. *(Nota 3 marzo 2005, n. 116/1/10051/AM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con nota ... codesta Corte di Appello ha posto specifico quesito relativo alla norma di cui all'oggetto, in

particolare ha chiesto di chiarire cosa si intende per «documentata grave infermità».

In proposito si osserva, preliminarmente, che l'articolo 4, primo comma, della legge n. 53/2000, così come regolamentato dal D.M. n. 278/2000, riconosce in capo ai lavoratori il diritto, nel corso dell'anno, a tre giorni di permesso retribuito per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica.

A proposito del requisito della grave infermità, condizione questa indispensabile per ottenere i permessi in questione, è da dire che né la legge n. 53/2000 né il D.M. n. 278/2000 hanno concretamente individuato i casi riconducibili in questa categoria.

Ciò detto, si ritiene che codesta Dirigenza, per la competenza alla stessa attribuita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 165/2001, debba valutare la sussistenza di detta condizione tramite la certificazione resa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, primo comma, del citato decreto ministeriale, dagli organi medici quali il: «medico specialista del Servizio sanitario nazionale o ... del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico».

Pertanto, è parere di questa Direzione generale che il requisito in questione non possa essere semplicemente dedotto dalla documentazione presentata dal dipendente, trattandosi di valutazione che richiede conoscenze mediche specifiche, né tanto meno può formare oggetto di un'autocertificazione da parte dello stesso.

Si osserva, infine, che il verificarsi dei presupposti di legge fa nascere, in capo al lavoratore, il diritto ad ottenere i permessi in questione a prescindere se gli stessi siano finalizzati ad un'attività di assistenza continua.

Congedi per eventi e cause particolari (*Nota protocollo 42/S/1 del Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, Comitato Pari Opportunità, in data 11 maggio 2005*)

A seguito di segnalazioni di dipendenti dell'Amministrazione che si sono visti rifiutare, in quanto non era documentata la "grave infermità", la concessione dei permessi ex articolo 4, e. 1 della l. n. 53/2000 per l'assistenza a figli minori in casi di degenza ospedaliera ed interventi chirurgici, questo Comitato ha richiesto alla struttura competente dell'Amministrazione Centrale un parere sull'applicazione di tale norma. Con nota del 19.04.05 protocollo 115/1/10155/AM/AA/I la Direzione Generale del personale ha espresso il parere richiesto ritenendo che qualora si tratti di un minore, data l'imaturità dello stesso, la circostanza della grave infermità sia realizzata con la semplice documentazione del ricovero fornita dal lavoratore. In uno spirito di collaborazione teso ad evitare eventuali disparità di trattamento in ordine ai criteri per la concessione dei permessi in questione, si allega il su citato parere con la preghiera di portarlo a conoscenza di tutto il personale degli Uffici del Distretto.

Parere.

Con nota protocollo n. 42/5/1 del 10 marzo c. a. codesto Comitato ha richiesto un parere in merito alla possibilità per il dipendente di utilizzare l'istituto dei permessi retribuiti per prestare assistenza al figlio (minore) nel caso di ricovero in "day-hospital" o intervento chirurgico.

In proposito si osserva quanto segue.

La norma in questione, così come integrata dal d.p.c.m. n. 278/2000 ha riconosciuto ai lavoratori la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni all'anno per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto che compone la famiglia anagrafica.

All'articolo 3, comma 1 del d.p.c.m. citato è stabilito che chi fruisce dei suddetti permessi deve presentare "idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico" attestante la grave infermità.

Il requisito della grave infermità indispensabile per ottenere i permessi in questione, non concretamente individuato dalla l. n. 53/2000, e dal dpcm 278/2000 è pertanto rimesso alla valutazione, nei singoli casi, degli organi medici in sede di certificazione.

E' parere di questa Direzione che qualora ad essere sottoposto ad un intervento chirurgico o a specifici interventi terapeutici in regime di "day-hospital" sia un minore, data l'imaturità dello stesso, la circostanza della grave infermità sia realizzata con la semplice documentazione del ricovero fornita dal lavoratore.

Congedi per eventi e cause particolari. (*Circolare 14 novembre 2005, n. 116/1/10307 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione*)

Con nota ... codesta Procura ha trasmesso il quesito posto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di... volto ad avere chiarimenti in ordine all'applicazione della norma oggettivata.

In particolare, codesto procuratore, rappresentando la difficoltà dei dipendenti ad ottenere certificazioni

attestanti la grave infermità (condizione necessaria per poter ottenere i permessi di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 53/2000), chiede se vi siano 'eventuali documentazioni che possono essere richieste e rilasciate dalle strutture sanitarie» a giustificazione dei suddetti permessi.

In proposito si rappresenta che non rientra tra i compiti di questa Direzione l'indicazione di certificazioni alternative a quelle previste dal legislatore, atteso che la documentazione necessaria a giustificare i permessi in questione ha ad oggetto l'attestazione di una grave infermità, la cui valutazione non può che essere rimessa ai competenti organi medici, dettagliatamente indicati all'articolo 3, primo comma, del D.M. n. 278/2000.

DELEGA E REVOCA TRATTENUTA SINDACALE

Delega e revoca per la trattenuta sindacale. Non prevista comunicazione al Ministero. (Nota Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria DG personale, n. 119/4/197/TE/PM/I del 10 febbraio 2005)

Continuano a pervenire presso questa Amministrazione centrale comunicazioni di dipendenti in servizio presso gli Uffici periferici contenenti deleghe o revoche di riscossione della quota mensile dello stipendio a favore di organizzazioni sindacali.

Le dette comunicazioni, come rappresentato con nota protocollo n. 119/3/4081 del 28/08/2002, non devono essere trasmesse a quest'Amministrazione centrale.

È competenza, infatti, dell'Ufficio dove il dipendente risulta in organico fornire la relativa comunicazione, qualora lo stesso dipendente non vi abbia provveduto, alla Direzione provinciale dei Servizi vari del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per la relativa ritenuta.

Si invita, pertanto, le SS. L.L. a voler dare massima diffusione, di quanto sopra, ai dipendenti tramite gli Uffici ove prestano servizio.

Si invita, altresì, le Organizzazioni, che leggono per conoscenza, a prenderne debita nota fornendo le relative istruzioni sul territorio.

DENUNCE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI

Denunce alle Procure regionali della Corte dei Conti. (Circolare n. LC./16, in data 28 febbraio 1998, del Proc. Generale presso la Corte dei Conti)

Premessa - Dopo la diramazione dell'indirizzo di coordinamento protocollo I.C./2 del 27 maggio 1996, relativo agli adempimenti cui devono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, il D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ha recato ulteriore sistemazione legislativa nell'ambito della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.

I mutamenti normati vi intervenuti, nonché le esperienze operative sinora maturate quanto alle modalità delle denunce di danno, rendono necessario apportare modifiche e integrazioni al riguardo.

Il presente indirizzo di coordinamento, con nuove indicazioni, tende ad assicurare che le denunce di danno, per criteri e modalità procedurali uniformemente seguite dalle Amministrazioni denuncianti, diano efficacemente modo al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti di attivarsi con tempestività nelle iniziative da assumere nei confronti dei presunti responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione per l'adozione degli atti di propria competenza.

Le Autorità in indirizzo, nel prenderne nota, vorranno curare la comunicazione della presente ai titolari degli uffici tenuti agli adempimenti relativi.

In particolare i Ministri vorranno disporre che sia curata la comunicazione ai dirigenti dell'amministrazione titolari di uffici centrali, decentrati e periferici ed ai funzionari con compiti ispettivi; i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono pregati di analogo comunicazione, da estendere anche ai Presidenti degli enti regionali e, a cura dell'assessore competente, ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali ed ai Sindaci che, a loro volta cureranno perché ne abbiano notizia i dirigenti dell'Ente locale, il Collegio dei Revisori e gli altri eventuali organi di controllo interno, nonché le aziende e istituzioni dipendenti.

I Prefetti vorranno agevolarne la diffusa conoscenza nell'ambito delle attribuzioni affidate ai comitati provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 17, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito da legge 12 luglio 1991, n. 203.

I Presidenti degli Enti pubblici, cui la presente sarà indirizzata dalle Amministrazioni vigilanti, vorranno anch'essi darne comunicazione ai propri dirigenti, capi ufficio e agli organi di controllo interni. Presupposti delle denunce - La normativa vigente prescrive l'obbligatorietà della denuncia di fatti «che diano luogo a responsabilità» (articolo 20, D.P.R. n. 3/57; articolo 32, legge n. 335/76). Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è quello stesso che comporta il decorso del termine di prescrizione per l'azione di responsabilità, ossia il verificarsi di un «fatto dannoso» per la finanza pubblica.

La giurisprudenza costante è nel senso che dà inizio al periodo prescrizione non il semplice compimento di condotta trasgressiva degli obblighi di servizio, dalla quale non sia ancora scaturito alcun documento patrimoniale all'ente pubblico, ma il verificarsi del «danno» che, in uno con la «condotta» illecita, va a costituire le due inscindibili componenti del «fatto dannoso» cui ora fa esplicito riferimento la generale disciplina in materia di prescrizione (legge n. 20/94, articolo 1, secondo comma).

Il termine iniziale va individuato non nel momento della conoscenza, ma in quello della conoscibilità dei fatti, da parte non del Procuratore regionale titolare del potere di azione, ma dell'organo dell'Amministrazione che abbia obbligo di denuncia.

Ciò in conformità al principio generale che, con l'escludere la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto non può essere fatto valere (articolo 2935, c.c.), si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive dell'esercizio di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali l'ignoranza (colpevole o meno) del titolare in ordine alla sussistenza del diritto.

In effetti è la conoscibilità in seno all'Amministrazione quella che ha rilievo per individuare il momento di inizio del periodo prescrizione.

La medesima disposizione legislativa (secondo comma citato), inoltre, recepisce il principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della sua scoperta. E, difatti, la cognizione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione Pubblica è l'effetto di una tipica attività di controllo, la cui impossibilità di esplicarsi, per fatto doloso dell'autore del danno, comporta un obiettivo impedimento ad agire, di carattere giuridico e non di mero fatto.

Va notato, a tale riguardo, che esistono pregnanti legami tra attività «di controllo» esplicabili dalle Amministrazioni al loro interno e conseguenti interventi su fatti pregiudizievoli verificatisi a danno delle stesse, legami venuti ancora più in rilievo per le evoluzioni, anche recenti, del quadro ordinamentale riferito all'organizzazione e all'azione amministrativa.

La Corte Costituzionale, sottoponendo a scrutinio di legittimità le disposizioni della legge n. 20/94 che ha introdotto in forma generalizzata il controllo «sulla gestione» (sentenza n. 12 - 27 gennaio 1995 n. 29), ha avuto modo di sottolineare alcune peculiarità dei mutamenti ordinamentali in questione, tra i quali è annoverato l'articolo 20, secondo comma, D. Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla istituzione e funzionamento di servizi di controllo interni.

Il giudice delle leggi ha evidenziato che le innovazioni contrassegnanti l'attuale trasformazione del quadro normativo in materia di controlli e di contabilità pubblica registrano l'introduzione generalizzata di nuove forme di controllo il cui fine ultimo è quello di favorire una maggiore funzionalità, senza che possa ragionevolmente pensarsi che a siffatto disegno rimangano estranee le stesse Amministrazioni erogatrici di risorse e servizi.

In tale contesto, il controllo sulla corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità - «controllo sulla gestione», attribuito alla Corte dei Conti in funzione collaborativa quale organo posto al servizio dello Stato-Comunità, che non assume alcun rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei pubblici funzionari restando privo di sanzione nel senso proprio del termine - esalta e non comprime o attenua poteri e importanza di altri controlli «interni» a ciascuna Amministrazione, lasciandoli integri in tutta la loro potenzialità di autonomia esplicazione.

Nella medesima prospettiva messa in luce dalla citata sentenza va richiamata l'attenzione su altri decisivi punti di riferimento introdotti nell'ordinamento, con la previsione del responsabile del procedimento, con la separazione tra compiti di governo e compiti di gestione, con la previsione di collaborazione posta a base del nuovo modo di concepire l'azione amministrativa (leggi n. 142/90; n. 241/90; n. 421/92; Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifiche; legge n. 273/95; leggi n. 59/97 e n. 127/97).

A monte dell'obbligo di procedere alla denuncia alla Corte dei Conti di fatti causativi di responsabilità patrimoniale esiste, dunque, un vasto spazio, normativamente regolato, nel quale devono potersi efficacemente esplicare funzioni e poteri intestati direttamente alle Amministrazioni interessate, di natura accertativa e di verifica, che mettono le stesse in grado di pervenire alla diretta conoscenza di fatti dannosi, da segnalare poi all'inquirente contabile per l'esercizio dei poteri giudiziari di sua competenza.

E, dunque, dagli anzidetti momenti - concretarsi del «fatto dannoso», scoperta del danno dolosamente occultato - che, come decorre il termine di prescrizione, così si concreta l'obbligo di denuncia.

In termini generali può, pertanto, dirsi che il momento iniziale della prescrizione si rinviene in quello in cui si è verificato il danno erariale, e cioè alla data dell'evento lesivo nel caso di danno diretto e, nel caso di danno indiretto (che deriva dal fatto che l'Amministrazione risarcisca un terzo del danno causato dal dipendente), alla diversa data in cui con sentenza passata in giudicato o transazione approvata nei modi di legge viene ad esistenza un titolo esecutivo o un'obbligazione specifica di pagamento per l'Amministrazione, cioè una situazione giuridica senz'altro produttiva di conseguenze dannose.

Ciò premesso, e salvo quanto più dettagliatamente detto nei successivi paragrafi, resta evidente che mere «ipotesi di danno» non fanno sorgere l'obbligo di denuncia e richiedono semmai vigile attenzione, da parte delle Amministrazioni, sugli effetti nel tempo dell'azione amministrativa.

Viceversa, il verificarsi di situazioni di fatto con potenzialità lesiva, senza attualità del danno, può dar luogo a mera segnalazione agli uffici di Procura territorialmente competenti al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialità non si trasformi in evento lesivo per l'Erario, segnalazione la cui omissione, tuttavia, non configura violazione dell'obbligo di denuncia.

Vi possono, ancora, essere casi in cui l'evento patrimonialmente lesivo non necessariamente si ricollega ad una condotta illecita del soggetto agente (ad esempio, fattispecie di cui alla legge n. 210/92 e successive modificazioni, con indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e emoderivati per i quali il danno alla salute è indipendente da condotte trasgressive o comunque illecite degli operatori).

In queste ipotesi l'obbligo di denuncia non può ritenersi generalizzato e indistinto, ma nasce solo per quei casi in cui sia riscontrabile una condotta illecita, dolosamente o colposamente ascrivibile ad uno o più dipendenti.

Soggetti tenuti alle denunce - Anche dopo l'ulteriore regolazione legislativa recata dal D.L. n. 453/96, convertito dalla legge n. 639/96, non è dato rilevare una esaustiva precisazione in tema di obbligo di denuncia, con ciò permanendo aree di incertezza interpretativa.

Tali incertezze richiedono precisazioni, imposte altresì dal precetto (articolo 1, terzo comma, legge n. 20/94) che chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver immesso o ritardato la denuncia», abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento. .

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla denuncia si può tralasciare la citazione di più remota normativa, in quanto la materia è stata disciplinata dall'articolo 20, D.P.R. n. 3157, ed è appunto a questa normativa che fanno riferimento le disposizioni le quali hanno delineato l'ambito della giurisdizione di responsabilità assegnata alla Corte dei Conti, così recependone la relativa disciplina. Tali le norme contenute nelle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome e nella disciplina dettata per le Regioni ad autonomia ordinaria (articolo 32, legge n. 335/76); per gli enti pubblici (articolo 8, legge n. 70/75, articolo 75, D.P.R. 696/79; per gli enti locali (articolo 58, legge n. 142/90); per le strutture sanitarie (articolo 28, D.P.R. 761/79).

Hanno, poi, carattere meramente confermativo norme in prevalenza regolamentari (quali, ad esempio, l'articolo 26, D.P.R. n. 1076176, relativo alle Forze Armate; gli articoli 56 e 70, D.M. n. 287197, relativo alla gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio) e altre disposizioni che stabiliscono specifici obblighi di denuncia facenti capo a determinate Autorità Pubbliche (esempio articolo 4, legge n. 109/94).

L'articolo 20, D.P.R. n. 3157 individua, quali tenuti all'obbligo di denuncia, il direttore generale o il capo servizio e, se il fatto dannoso sia a questi imputabile, il Ministro; introduce, poi, una novità nell'individuazione dei soggetti l'articolo 32, legge n. 335/76, che fa riferimento agli amministratori e ai capi degli uffici della Regione e, se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, al «relativo» organo collegiale.

A parte le disposizioni particolari cui si è già accennato, vi è poi espressa previsione dell'obbligo a carico dei dirigenti con compiti ispettivi (articolo 20, D.P.R. n. 3/57; articolo 12, D.P.R. 748/72). I soggetti titolari (per ufficio o incarico) di funzioni ispettive danno adempimento diretto all'obbligo di denuncia, non subordinatamente alla valutazione di Autorità sovraordinate ovvero che abbiano conferito l'incarico.

Le disposizioni del testo unico del 1957 richiedono, naturalmente, un adattamento interpretativo quando siano recepite, in virtù di rinvio, nella disciplina concernente le organizzazioni pubbliche, per individuare nelle diverse realtà organizzative i soggetti tenuti alla denuncia. Questo adattamento interpretativo può essere, in definitiva, agevole ove si tenga conto del principio, desumibile dalla normativa di base, che fa carico del l'obbligo relativo a soggetto organizzativo sovraordinato all'autore del fatto dannoso. Pertanto, la preposizione ad ufficio comporta obbligo di denuncia dei fatti dannosi causati dagli addetti all'ufficio stesso; la posizione di sovraordinazione a questi uffici, prevista dalle norme ordinamentali dei singoli enti, sia di organi individuali (si pensi ai coordinatori, ai direttori generali, ai segretari generali degli enti locali, ecc.) sia di organi collegiali (consigli, giunte, comitati esecutivi, ecc.) per la denuncia di fatti dannosi in cui siano coinvolti anche i titolari degli uffici stessi.

Va, inoltre, richiamata l'attenzione sul fatto che detto obbligo incombe, sostanzialmente, ai soggetti

che in virtù della loro attribuzione, cioè per ragioni di ufficio, possono venire a conoscenza dei fatti dannosi. Ciò sia direttamente, sia a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi o soggetti sottordinati. Quest'ultima precisazione normativa fa sorgere un dovere di collaborazione-segnalazione dei «sottordinati» nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia, con possibile coinvolgimento dei primi nella responsabilità per omissione.

In generale può, dunque, osservarsi che l'obbligo di denuncia è intestato ad organi «monocratici» (organi di vertice; organi dirigenziali delle singole amministrazioni; funzionari ispettori).

Solo eccezionalmente l'obbligo fa capo ad organi «collegiali» di amministrazione attiva, come esemplificativamente nelle seguenti ipotesi:

- fatti imputabili ad amministratore regionale, la cui denuncia spetta al relativo organo collegiale (vedi articolo 32, secondo comma, legge n. 335/76);
- danni accertati in sede di procedura di risanamento da dissesto finanziario, la cui denuncia spetta all'organo straordinario di liquidazione (vedi articolo 85, quinto comma, D. Legislativo n. 77/95, quale sostituito dall'articolo 24, D. Legislativo n. 336/96), mentre l'organo consiliare dell'Ente ha soltanto il diverso obbligo di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei Conti la «deliberazione di dissesto», unitamente alla relazione dell'organo di revisione che analizza in dettaglio le cause del dissesto (vedi articolo 79, secondo comma, Decreto Legislativo n. 77/95, quale modificato dall'articolo 20, Decreto Legislativo n. 336/96 e dall'articolo 7, D. Legislativo n. 432/97);

- fatti imputabili a direttore generale di ente di cui alla legge n. 70/75, la cui denuncia spetta al consiglio di amministrazione (vedi articolo 75, secondo comma, D.P.R. 696/79).

Per quanto concerne, poi, gli «organi di controllo» - siano essi interni o appartenenti organizzativamente a diversa Amministrazione od anche misti (esempio revisori nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di autonomia gestionale e personalità giuridica) - è stata da sempre ritenuta sussistente la loro competenza alla denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica, per l'esigenza che le responsabilità siano perseguite ed imputate esclusivamente agli «autori» dei fatti dannosi, dovendosi così ritenere solo di chiusura nel sistema ordinamentale la norma, più recente, che introduce la responsabilità per chi omette la denuncia.

D'altronde, importanza e autonomia dei controlli «interni» sono sempre più in risalto, in conseguenza della limitazione della competenza di quelli esterni, come evidenziato dalla Corte Costituzionale a proposito di Collegio dei Revisori negli enti locali in un contesto normativo tendente a rendere effettivo e non puramente nominale il dovere di denuncia (vedi Corte Costituzione, sentenza 16 ottobre/2 novembre 1996, n. 378).

A riprova dell'obbligo di denuncia degli organi di controllo stanno varie disposizioni normative, emanate al fine di dirimere, in specifiche fattispecie, possibili dubbi al riguardo. Così, a titolo di esempio: articolo 11, D.P.R. 25 giugno 1965, n. 960, contenente norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di controllo su atti degli enti locali; articolo 105, Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, circa l'obbligo di denuncia per i Collegi dei Revisori o il Revisore Unico degli enti locali; articoli 56 e 70, D.M. 23 luglio 1997, n. 287, circa l'obbligo di denuncia per i Revisori nelle Camere di Commercio.

Gli organi di controllo e/o di revisione contabile, pertanto, se nell'esercitare le proprie funzioni istituzionali rilevano un atto illecito produttivo di danno, sono tenuti a darne comunicazione alla Procura territorialmente competente, quando vi sia stata omissione da parte degli organi amministrativi, anche se questo dovere non sia esplicitato da un precetto (vedi in tal senso: Corte dei Conti, sezione I, 19 novembre 1982, n. 136; sezione I, 31 gennaio 1983, n. 181; sezione Riunite, 29 gennaio 1992, n. 743/A).

È da ritenere, infine, che l'organo di controllo divenga senz'altro titolare dell'obbligo di denuncia in sostituzione dell'organo (monocratico o collegiale) di amministrazione attiva, quando quest'ultimo avrebbe dovuto denunciare «se stesso».

Contenuto delle denunce - Il contenuto della denuncia di fatti causativi di danno è specificato dalla normativa vigente, che in essa comprende «tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni» (vedi art. 20, D.P.R. n. 3/57, citato).

La denuncia, pertanto, con riguardo alla documentazione ad essa allegata, deve contenere:

- l'indicazione del fatto, nel senso di descrizione del procedimento seguito, quale previsto dalla normativa di settore ovvero in concreto e anche in deroga attuato, nonché dei comportamenti tenuti dai dipendenti, con precisazione delle deviazioni dalle regole normative o dai principi di sana gestione;
- l'importo del danno subito dall'Erario, ove ciò risulti dai fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga la certezza dello stesso benché ne sia incerta la quantificazione.. A questo fine vanno indicati gli elementi che, in base ai dati di esperienza amministrativa nel settore, ove esistano, possano servire alla quantificazione oppure offrire parametri per la determinazione in vie equitativa del danno medesimo (articolo 1226, c.c.);
- l'indicazione delle generalità complete e dei domicili attuali dei dipendenti la cui attività si sia posta in rapporto causale con l'evento dannoso. Tale indicazione, da effettuarsi in base alle realtà

organizzative e funzionali proprie di ciascun Ente, consiste non nella valutazione delle responsabilità personali, quanto piuttosto nell'individuazione dei soggetti cui sia presuntivamente imputabile l'evento lesivo, perché partecipi ai procedimenti ed all'attività amministrativa e perché inadempienti agli obblighi di servizio che ad essi facevano carico nella fattispecie concreta.

Si richiama, a tale riguardo, l'attenzione sui punti di riferimento introdotti nell'ordinamento con la previsione del responsabile del procedimento; con la separazione dei compiti di governo e compiti di amministrazione; con la previsione di collaborazione; con la previsione della responsabilità per atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, che sono a base del nuovo modo di concepire l'azione amministrativa (legge n. 142/90; legge n. 241/90; D. Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni; articolo 1, primo comma ter, legge n. 20/94, ecc.).

Nei casi in cui sussistano obiettive difficoltà per l'individuazione nominativa dei presunti responsabili, la denuncia deve farsi carico di esplicitarle.

Qualora taluno dei presunti responsabili risulti deceduto, il denunciante solo su richiesta della competente Procura regionale deve provvedere all'acquisizione degli elementi necessari per l'individuazione degli eredi legittimi o, se del caso, testamentari (denunce di successione, atti testamentari, accertamenti sulla consistenza mobiliare e immobiliare dell'asse ereditario, documentazione relativa al diritto degli eredi a riscuotere ratei di stipendio o di altre competenze maturate dal responsabile al momento del decesso, ecc.).

La denuncia di danno deve precisare, ove del caso, se il pregiudizio patrimoniale incida o meno su conti giudiziali, a denaro o a materia. Nell'affermativa, devono essere comunicati le generalità e il domicilio dell'agente tenuto alla resa del conto, con la precisazione (se il conto medesimo sia stato presentato) degli estremi dello stesso e, qualora il denunciante ne abbia avuto notizia, dei provvedimenti che eventualmente siano stati adottati.

Qualora il conto non sia stato reso, deve promuoversene la compilazione immediata, anche d'ufficio, tenendo informata la Procura regionale di ogni conseguente adempimento, compresa la notifica dello stesso al contabile interessato che non, abbia provveduto.

Infine, qualora il conto sia stato reso, ma non, figurì in esso il debito di gestione, deve disporsi la compilazione di apposito decanto, da notificare al contabile e da trasmettere, quindi, alla Corte dei Conti.

Anche per quanto riguarda i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio autorizzate da leggi occorrerà fare denuncia alla Procura regionale, qualora il responsabile della gestione non abbia provveduto alla loro presentazione nel termine prescritto.

La denuncia di danno, quindi, giammai può consistere in una mera trasmissione di atti, ma deve concretarsi in un documento che contenga le indicazioni prescritte dalla legge.

Diversamente operando, la segnalazione fatta dall'Amministrazione si mostra del tutto inidonea a realizzare, sul piano sostanziale, il reale assolvimento dell'obbligo sancito dalla legge.

È evidente che gli elementi «raccolti» in sede amministrativa non sempre risultano esaustivamente sufficienti ai fini della concreta tutela giudiziale delle ragioni erariali.

Essi, però, da un lato devono compiutamente corrispondere a quelli dei quali l'autorità tenuta alla denuncia possa avere o conseguire la disponibilità nel momento in cui si concreta l'obbligo relativo; dall'altro non possono essere genericamente rinviati al compimento di indagini ulteriori, non essendo ipotizzabile che, pur al cospetto dell'esistenza obiettiva del fatto e del danno, la denuncia resti subordinata ad attività accertative future da parte dell'Amministrazione lesa, delle quali sia temporalmente incerto e indeterminato il compimento.

Tempi delle denunce - La vigente normativa, oltre che consentire l'individuazione dei «contenuti» che deve avere la denuncia, permette anche di stabilire quali debbano essere i «tempi» della stessa.

In particolare, i precetti normativi riferiti rispettivamente alla «immediatezza» della denuncia (articolo 53, secondo comma, R.D. n. 1214/34) e al dies a quo della decorrenza del periodo prescrizione (articolo 2, secondo comma, legge n. 20/94, come sostituito dalla legge n. 639/96) consentono di individuare il momento in cui sorge l'obbligo di denuncia.

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo che, insieme con la condotta, completa nella sua essenza il fatto dannoso, deve essere immediata e, come detto, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.

Va osservato, peraltro, che la necessità di immediatezza temporale della denuncia si desume, indirettamente ma in misura ancora più espressiva, dalla fattispecie di responsabilità sancita dall'articolo 1, terzo comma, legge n. 20/94, che attiene a casi non soltanto di «omessa», ma anche di «ritardata» denuncia.

Il ritardo nell'effettuazione della denuncia, del resto, potrà assumere giuridico rilievo ogniqualvolta la denuncia pervenga alla Procura competente in tempo che tecnicamente non consenta gli adempimenti necessari all'attivazione delle iniziative giudiziali prima della scadenza prescrizione.

Dopo aver richiamato i concetti essenziali riguardanti contenuto e tempo della denuncia, va osservato che un aspetto per il quale l'esperienza operativa sinora compiuta lascia trasparire il persistere di incertezze applicative da parte degli Enti denunciati attiene proprio alla correlazione tra il momento della denuncia (che, come già detto, deve essere immediata) e il contenuto della stessa (che, si ripete, deve attestarsi al maggiore grado di completezza possibile).

Il fatto che la denuncia debba essere immediata, invero, non esclude che essa debba anche avere - in proporzione ai livelli di conoscenza sui fatti che l'Amministrazione può conseguire attraverso il sollecito esercizio di propri obblighi di accertamento - un grado di completezza tale da consentire alle Procure Regionali, ove ne ricorrano gli estremi, l'avvio delle iniziative di competenza. Una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.

La tempestività della denuncia non può essere intesa - come sovente avviene nella pratica applicativa seguita da taluni Enti, che risulta adottino specifiche modalità organizzative e procedurali a ciò rivolte - nel senso di automatico inoltro della denuncia pressoché a ridosso dell'evento dannoso («denunce preliminari»), prima ancora che siano stati compiuti accertamenti amministrativi al riguardo.

Siffatte segnalazioni del tutto provvisorie e incomplete, per loro natura si rivelano assolutamente inefficaci e improduttive per un concreto avvio dell'istruttoria giudiziaria, né possono giustificarsi in ragione della diversa intestazione organizzativa interna alla singola Amministrazione o Autorità, tra soggetti tenuti alla denuncia e soggetti muniti di poteri di inchiesta amministrativa.

Tutti gli elementi che costituiscono il contenuto della denuncia (vedi precedente punto), infatti, possono essere senz'altro acquisiti attraverso un sollecito e coordinato esercizio - da parte dell'Amministrazione denunciante - degli strumenti e potestà accertative di cui essa stessa è titolare. Ciò è da ritenersi praticabile sia nei casi in cui, in virtù di norma di ordinamento interno o in relazione a modalità organizzative in uso, l'Amministrazione svolga un'inchiesta amministrativa (o indagine ispettiva) sugli accadimenti dannosi, procedendo in tal modo ad accertamenti puntuali sugli stessi, sia che questi siano stati svolti da altra Autorità (ad esempio di Polizia) e l'Amministrazione li ritenga esauritivi.

Sempre a proposito di irrinunciabile coesistenza delle due caratteristiche essenziali - tempestività e completezza - della denuncia, meritano autonoma menzione, oltre che specifica attenzione, i casi in cui fatti che diano luogo a responsabilità patrimoniale vengano indirettamente a conoscenza dell'Amministrazione, a causa di iniziative assunte dall'Autorità Giudiziaria penale (esempio sequestro di atti o documenti disposto dal P.M. penale in sede di indagini preliminari; arresto, fermo o custodia cautelare nei confronti di dipendenti, dal P.M. penale comunicati all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 129, terzo comma bis, disp. att. c.p.p.; adozione di misure interdittive personali ex articoli 287 ss. c.p.p.; ecc.).

In questi casi, ferme restando le obiettive diversità tra i profili oggetto dell'indagine penale e quelli amministrativo-patrimoniali rivestiti dagli stessi fatti, l'Amministrazione - che peraltro, indipendentemente dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi poteri di inchiesta amministrativa - in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale è tenuta a denunciare immediatamente alla Corte dei Conti, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Conti «allo stato degli atti» e per quanto consti all'Amministrazione, salvo a riferire successivamente e in modo più esauritivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale.

Valutazione della colpevolezza dei presunti responsabili - Si è già dato cenno del fatto che gli Enti denunciati, nell'indicare i dipendenti la cui attività si sia posta in rapporto causale con l'evento dannoso (presunti responsabili), devono limitarsi ad individuare i soggetti cui sia imputabile l'evento perché partecipi ai procedimenti e all'attività amministrativa e perché inadempienti agli obblighi di servizio che ad essi facevano carico nella concreta fattispecie (vedi precedente punto).

Ciò, naturalmente, non esclude che l'Amministrazione possa rassegnare proprie «motivate valutazioni», allo stato degli atti e se ritenute specificamente coerenti con gli interessi dell'Amministrazione stessa, in ordine alla ricorrenza o meno dell'elemento soggettivo della colpevolezza.

Queste valutazioni possono tornare utili, tenuto conto della rilevante novità introdotta dalla legislazione quanto alla qualificazione della soglia minima di intensità - dolo o colpa grave - ora in generale richiesta affinché il comportamento del dipendente pubblico possa dare ingresso all'azione risarcitoria di responsabilità (articolo 1, primo comma, legge n. 20/94, come sostituito dalla legge n. 639/96).

D'altronde il concetto di «colpa grave», di difficile definizione preventiva e teorica a valenza generale, deve essere indissolubilmente rapportato ad elementi concreti o circostanze di fatto, da accertare di volta in volta e da indicare nelle anzidette «motivate valutazioni».

In tale modo, rimane fermo l'obbligo di denunciare i fatti lesivi causalmente risalenti a

condotta trasgressiva di obblighi di servizio, ma può essere funzionale l'avviso espresso dall'Amministrazione con le valutazioni circa la sussistenza o meno dell'elemento psicologico nella qualificata configurazione ora richiesta dalla legge per l'esperimento dell'azione di responsabilità.

Modalità procedurali particolari - La generale validità delle indicazioni finora fornite non impedisce di considerare che esistono fattispecie concrete per le quali né l'indeclinabile necessità di coniugare immediatezza e completezza della denuncia, né tanto meno l'obbligo di denunciare sempre i fatti lesivi, indipendentemente dalle valutazioni sulla sussistenza o meno del dolo o della colpa grave escludono la praticabilità di una procedura più snella per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia.

La procedura semplificata di adempimento dell'obbligo di denuncia - per le fattispecie in cui essa sia da ritenersi ammessa secondo le indicazioni riportate nei successivi punti nn. 7.3, 7.4 e 7.5 - consiste nell'inoltro alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi.

In detti casi vanno evitate, come già indicato in generale nel precedente punto, ma a maggior ragione, le «denunce preliminari», inefficaci e improduttive per il concreto avvio dell'istruttoria giudiziaria.

Ciò premesso, si precisa che il rapporto-denuncia periodico si deve sostanziare in una prospettazione riepilogativa, mediante una scheda riassuntiva per ciascuna vicenda, contenente la succinta descrizione del fatto; dell'ammontare dei danni; degli accertamenti svolti e delle risultanze emerse.

Sarà cura della Procura Regionale della Corte dei Conti destinataria del rapporto eventualmente richiedere, ove ne ravvisi la necessità, ulteriori e più approfonditi elementi informativi e documentali su uno o più dei fatti segnalati.

Nei successivi punti si elencano le tipologie di eventi per i quali è praticabile la procedura semplificata in esame.

Una prima tipologia di accadimenti per i quali va adottata la procedura semplificata riguarda le ipotesi in cui l'evento lesivo materialmente accaduto, sulla base di circostanze di fatto accertate in sede di inchiesta amministrativa, faccia iktu oculi rinvenire situazioni di «caso fortuito» (inteso quale fatto eccezionale, impreveduto, imprevedibile e assolutamente inevitabile, al di fuori di ogni controllo umano e idoneo da solo a causare l'evento dannoso), ovvero di «forza maggiore» (intesa quale causa ineluttabile, del tutto estranea alla condotta dell'agente: esempio improvviso e accertato malore).

Siffatte situazioni oggettive interrompono la relazione o «nesso di causalità» che deve esistere tra condotta tenuta dall'agente e evento lesivo verificatosi e impediscono, dal punto di vista giuridico, che si configuri il «fatto dannoso» perseguibile sul piano delle responsabilità, sempre che la violazione di obblighi di servizio non abbia consentito o agevolato l'evento.

In queste ipotesi, ferma restando la necessità che l'Amministrazione accerti tempestivamente le modalità materiali dell'evento ed ogni altro elemento utile alla più esatta ricostruzione dell'accaduto, la verificata sussistenza della circostanza esimente (caso fortuito o forza maggiore) consentirà di inoltrare alla Procura Regionale della Corte dei Conti solo il rapporto sintetico sul fatto, salvo a corrispondere a successive, eventuali richieste dell'inquirente.

Una seconda tipologia di fattispecie cui è applicabile la procedura semplificata descritta precedentemente comprende le ipotesi in cui l'evento lesivo è costituito dalla perdita, danneggiamento o distruzione di un bene in consegna a funzionari responsabili.

Anche in questi casi si manifesta la mancanza di funzionalità delle «denunce preliminari», mentre ricorre la necessità che il fatto materiale occorso sia comunicato alla Procura regionale unitamente agli esiti dell'inchiesta amministrativa, in quanto il fatto in se non reca elementi per ogni possibile valutazione di responsabilità, che deve riguardare i comportamenti tenuti dagli agenti pubblici.

In queste stesse ipotesi, peraltro, ove i risultati dell'inchiesta amministrativa o i provvedimenti di scarico adottati attestino l'inesistenza di ogni elemento di colpevolezza (e non nelle distinte ipotesi in cui dovesse ritenersi insussistente soltanto la «grave» colpevolezza) potrà essere ugualmente seguita la procedura semplificata.

Una terza tipologia di fattispecie suscettibili di denuncia secondo la procedura semplificata riguarda i danni derivanti da incidenti stradali o, comunque, dalla circolazione di veicoli, nel caso di mancato risarcimento (totale o parziale) da parte di società assicuratrici.

Anche in queste ipotesi è possibile applicare il congegno procedurale già descritto al precedente punto, specialmente in considerazione del fatto che per talune Amministrazioni (Difesa, Interni, ecc.) ricorrono con frequenza casi di eventi riconducibili alla tipologia qui in esame.

Pertanto, qualora dagli accertamenti effettuati in sede di inchiesta amministrativa o dai verbali di accertamento di Polizia si riveli insussistente l'elemento psicologico (dolo o colpa grave) richiesto dalla legge, le Amministrazioni potranno procedere ad inoltrare alla Procura Regionale della Corte dei Conti il rapporto sintetico sui fatti occorsi, in relazione ai quali sarà poi cura della Procura stessa eventualmente richiedere, ove ne ravvisi necessità, ulteriori e più approfonditi elementi.

L'individuazione dei casi in cui è possibile adottare il congegno di semplificazione

procedurale, naturalmente, si imbatte nella difficoltà di enucleazione teorica del concetto di colpa «grave» cui si è accennato in precedenza.

A fini meramente esemplificativi e di orientamento, allora, si riporta di seguito una elencazione di fattispecie per così dire «tipizzate» di comportamenti di guida che generalmente e con regolarità integrano, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, la «colpa grave» e che esigono, pertanto, l'assolvimento dell'obbligo di denuncia secondo le ordinarie modalità descritte ai precedenti punti: circolazione in senso vietato, quale modalità intrinsecamente pericolosa; velocità pericolosa, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo nelle quali è avvenuto l'incidente; inosservanza di segnali di arresto; violazione dei divieti di sorpasso, per la oggettiva gravità dei pericoli che ne derivano; investimento di pedoni, in particolare su aree riservate all'attraversamento pedonale o in corrispondenza di fermate autofilotranviarie.

Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi - Aver adempiuto, con tempestività ed esaustività, all'obbligo di denuncia non spoglia le Amministrazioni dei poteri ad esse direttamente intestati in relazione ai fatti emersi.

In primo luogo non viene meno la facoltà di «costituire in mora», mediante intimazione o richiesta scritta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 c.c., i responsabili del danno, a fini interruttivi dei termini prescrizionali.

Preme, inoltre, porre in particolare evidenza il permanere del potere dell'Amministrazione - nelle more di decisioni definitive dell'inquirente - di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire in via amministrativa la rifusione del danno. L'Ente, divenuto creditore nei confronti di un proprio impiegato per un danno diretto o indiretto a costui imputabile, ha un interesse oggettivo (pubblico) da realizzare, che è quello di ottenere dal dipendente responsabile il ristoro del nocumento subito.

Il meccanismo attivabile in via amministrativa, allora, ha come obiettivo sostanziale un «riconoscimento di debito» da parte del soggetto coinvolto nella vicenda e può essere utilmente avviato anche mediante richieste che mettano in positivo risalto, specialmente nei casi in cui più evidente e indiscussa appaia la sussistenza di responsabilità dolosa o gravemente colposa, la possibilità da parte del dipendente di una spontanea rifusione anticipata, non gravata da interessi, accessori e altre spese che inevitabilmente conseguirebbero ad un giudizio avente buona probabilità di concludersi in modo sfavorevole per il dipendente stesso.

E' ovvio che l'avvenuta rifusione in via amministrativa del debito risarcitorio da parte del dipendente va tempestivamente segnalata alla Procura regionale competente, per il rilievo che essa ha ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità.

E' il caso di precisare, infine, che l'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo, con chiaro e preciso riferimento alla denuncia iniziale: i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'Amministrazione; i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali; le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

Il presente indirizzo di coordinamento annulla e sostituisce integralmente quello precedente, sullo stesso oggetto, protocollo n. I.C./2 del 27 maggio 1996.

Denunce di danno erariale ed ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi. (Circolare n. 13409/SPG, in data 21 maggio 1998, della Procura Generale presso Corte dei Conti)

Giova premettere che la richiesta in oggetto è avanzata senza che risulti con evidenza se il quesito sull'indirizzo di coordinamento n. 16/98 corrisponda ad una effettiva perplessità interpretativa maturata dall'Amministrazione nel suo complesso, che in essa non abbia trovato soddisfacente risoluzione.

In quanto mera incertezza applicativa di un singolo ufficio inserito nell'apparato organizzativo ministeriale, dunque la richiesta poteva essere inquadrata in una visione globale dei problemi, anche nella considerazione che tra le competenze istituzionali di questa Procura Generale notoriamente non è iscrivibile un'attività tecnico-consulativa.

Ad ogni buon fine, e per mero intento collaborativo, si fa presente quanto segue.

L'indirizzo di coordinamento protocollo n. I.C./16 del 28 febbraio 1998 non ha apportato, sul punto della rifusione del danno in via amministrativa, alcuna innovazione rispetto al passato, limitandosi solo a rammentare all'Amministrazione tale possibilità nei casi in cui la responsabilità sia evidente ed accettata dal dipendente.

La rifusione del danno comporta che il soggetto responsabile, riconoscendo in via di fatto il proprio debito risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione (ricognizione di debito, con gli effetti di cui all'articolo 1988 c.c.), provvede spontaneamente e direttamente a saldarlo. Pertanto non si è

nell'ambito del distinto istituto giuridico della transazione (articoli 1965 ss., c.c.), notoriamente applicabile solo nei casi, nei limiti e con le modalità in cui deve ritenersi ammesso anche per le Pubbliche Amministrazioni, in relazione esclusivamente alla transigibilità di diritti disponibili delle stesse. La rifusione del danno in via amministrativa, di contro, si concretizza unicamente nel pagamento volontario, a cura del responsabile, delle somme da lui dovute, da effettuarsi nelle forme di versamento ordinariamente prescritte, senza necessità di stipula di alcun atto negoziale.

La questione della concreta quantificazione del danno subito dall'Amministrazione e del corretto computo di eventuali interessi moratori va risolta alla luce di regole di diritto ben note. Qui basti dire che l'entità del rimborso corrisponde al nocumento economico che l'Amministrazione ha accertato di avere patito (danno emergente e lucro cessante), sul quale si calcolano accessori automatici del credito (rivalutazione monetaria) e interessi moratori ove ricorrano (articolo 1224 c.c.).

Il vantaggio che al responsabile può derivare dalla rifusione immediata del danno deriva, quindi, unicamente dall'impedire l'accumulo nel tempo degli accessori non ancora maturati e dall'evitare ulteriori spese di giustizia.

Se il rimborso è effettuato in via immediata, venuta meno la sussistenza del diritto a risarcimento, l'Amministrazione non è obbligata ad effettuare alcuna denuncia. Se il rimborso, invece, avviene dopo che sia stata già inoltrata denuncia di danno alla Procura regionale della Corte dei Conti territorialmente competente, occorrerà rendere nota alla Procura stessa tale sopravvenuta circostanza, affinché il P.M. procedente ne valuti gli effetti sull'esercizio dell'azione giudiziaria di propria, esclusiva competenza.

DIRIGENTI

Dirigenti. Orario di lavoro e presenza in servizio dei dirigenti. *(Circolare n. 40137/95, in data 21 maggio 1999, del Ministero Funzione Pubblica, rimessa agli uffici con circolare n. 39/61-8042 in data 18 giugno 1999, del Ministero G.G., Gab.)*

Il D. Legislativo n. 29/93 conferisce al dirigente una serie di poteri in materia di gestione del personale, organizzazione del lavoro e degli uffici (articoli 3, secondo comma, 16, primo comma, lettera d), e 17, primo e secondo comma). In generale, spetta al dirigente il potere di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Tutti i poteri attribuiti alla sfera del dirigente appaiono naturalmente connessi alla responsabilità di risultato stabilita dall'articolo 20 del decreto legislativo.

Il potere di organizzare la struttura amministrativa cui è preposto, importa per il dirigente anche il potere-dovere di autorganizzazione del proprio tempo di lavoro.

Il riconoscimento del ruolo di datore di lavoro del dirigente riceve in sede contrattuale un'implicita conferma attraverso le disposizioni relative all'orario di lavoro, in base alle quali il dirigente pubblico non è soggetto al rispetto di un orario d'obbligo, ma organizza il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze dell'ufficio affidatogli.

La normazione contrattuale appare coerente: da un lato con la responsabilità per i risultati (per cui importa il risultato dell'attività lavorativa, non certo il rispetto di un astratto e formale orario di lavoro), dall'altro con il prevalere della logica della flessibilità organizzativa.

Risulta quindi superato dalle previsioni dei contratti collettivi, in armonia con le nuove funzioni dei dirigenti costituite dal Decreto Legislativo n. 29/93, il principio del rispetto di un debito orario previamente quantificato.

Da tale affermazione, tuttavia, non può in alcun modo evincersi l'ulteriore conseguenza dell'esclusione per il dirigente dell'obbligo di presenza in servizio.

Detto diversamente, va distinto il formale rispetto di un orario di lavoro e la presenza in servizio del dirigente. Il dirigente non è soggetto al rispetto di un orario d'obbligo, potendo organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze dell'ufficio ed in relazione all'espletamento dell'incarico affidatogli nell'ambito della struttura organizzativa di appartenenza; gli viene invece fatto obbligo di garantire la propria presenza in servizio.

Tale obbligo rende fra l'altro ragione dell'esistenza di una serie di istituti come le ferie che non avrebbero ragione di esistere se si sostiene che il dirigente è svincolato dall'obbligo di presenza in servizio.

Non a caso, anche a fini di chiarificazione della normativa in oggetto, l'atto di indirizzo per il C.C.N.L. - relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - per il personale dirigenziale dell'Area I (costituita ai sensi dell'articolo 2, primo comma dell'accordo quadro per la definizione delle autonome aree della dirigenza), in cui è fra l'altro ricompreso anche il comparto Ministeri, dispone espressamente che: «Va confermato che l'orario di lavoro è autodeterminato dal dirigente, in relazione agli obiettivi ed alle necessità funzionali

dell'amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. Nelle distinte Sezioni potrà tenersi conto, al riguardo, delle particolari esigenze proprie di alcune amministrazioni o categorie. Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nella propria autonomia organizzativa, di predisporre forme di rilevazione della presenza, anche per il personale dirigenziale».

Tale assetto normativo non risulta variato, ma anzi confermato, a seguito delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 29/93 dal Decreto Legislativo n. 80/98.

Tale decreto restaura un rapporto di tipo gerarchico e funzionale fra le due fasce di dirigenti del ruolo unico, stabilendo fra l'altro che i dirigenti di uffici dirigenziali generali: attribuiscono ai dirigenti incarichi e gestioni, definendo obiettivi e dotandoli di risorse; adottano atti organizzativi degli uffici di livello dirigenziale non generale; delegano poteri ai dirigenti; hanno potere sostitutivo dei dirigenti di cui coordinano e controllano l'attività; decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi dei dirigenti (articolo 16, D. Legislativo n. 29/93 come modificato dai DD. Leg.vi n. 80/98 e n. 397/98).

In altre parole la competenza dei dirigenti di livello generale è comprensiva della competenza dei dirigenti di livello non generale, non esistendo alcuna competenza autonomamente esercitabile dai secondi (e comunque l'esistenza di un potere di ricorso gerarchico su atti dei dirigenti è indice inequivoco dell'esistenza di un rapporto di gerarchia fra le due fasce dirigenziali del ruolo unico).

Dirigenti - Incarichi dirigenziali. Criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale.

(Provvedimento 30 gennaio 2004 del Ministero Giustizia, Direzione Organizzazione giudiziaria)

1) Conferimento di incarichi di direzione di uffici dirigenziali. A) Individuazione degli incarichi dirigenziali da conferire - La Direzione generale del personale e della formazione, di norma all'inizio di ogni anno o qualora ne ravvisi la necessità, dopo aver individuato, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'autorità politica, gli incarichi dirigenziali che intende conferire, ne dà comunicazione ai dirigenti in servizio.

I dirigenti interessati, allorché ricorrano le sotto indicate condizioni, possono presentare apposita domanda in cui dovranno indicare l'ordine di preferenza degli incarichi che intendono ricoprire, allegando un curriculum professionale.

La richiesta di conferimento di incarico può essere avanzata da coloro il cui incarico scade nel corso dell'anno e da coloro che rivestono un incarico da almeno due anni. Per il computo di tale periodo si considererà, quale momento iniziale, il giorno in cui il dirigente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio.

B) Esame e valutazione delle richieste - L'Amministrazione, ricevute le singole domande, procede all'esame e alla valutazione delle stesse tenendo conto: della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare; delle attitudini e della capacità professionale del dirigente in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

La valutazione dei dirigenti verrà effettuata, oltre che sulla base dei curricula presentati dai dirigenti, anche attraverso l'esame di tutti gli elementi esistenti agli atti.

Ove necessario, la valutazione potrà essere integrata da colloqui conoscitivi.

- Esame e valutazione delle richieste per il conferimento delle funzioni ispettive - In considerazione della specificità dei compiti da attribuire al personale ispettivo, le relative domande verranno sottoposte alla preventiva valutazione del capo dell'Ispettorato generale.

- Conferimento delle funzioni di dirigente informatico - I posti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

- Conferimento di incarico dirigenziale - Il direttore generale del personale e della formazione, individuato il dirigente, conferisce l'incarico ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo n. 165/2001 come sostituito dall'articolo 3 della legge n. 145/2002, di durata non eccedente i cinque anni, tenuto conto del programma da realizzare e degli obiettivi da conseguire.

- Attribuzione di incarichi dirigenziali ai neo assunti - Le posizioni dirigenziali da attribuire ai vincitori di pubblici concorsi vengono individuate e messe a disposizione dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.

Per il conferimento dell'incarico viene valutata la posizione occupata dal dirigente nella graduatoria di merito e, a seconda dell'obiettivo da realizzare, l'esperienza professionale acquisita dallo stesso, anche con riferimento a conoscenze tecnico-professionali che abbiano attinenza con gli incarichi da conferire.

- Conferimento di incarico a dirigenti che rientrano in servizi o - Il dirigente collocato in aspettativa, per il quale sia prevista la riserva del posto nell'organico generale della dirigenza di questa Amministrazione, deve presentare, in caso di rientro, esplicita richiesta di conferimento di incarico presso l'Amministrazione giudiziaria.

L'incarico viene conferito o nello stesso posto-funzione precedentemente occupato, se disponibile, o in un

posto-funzione equivalente (cui corrisponde una retribuzione di posizione equivalente o non inferiore al 10%) oppure, a domanda dell'interessato, in altro posto di fascia inferiore.

Nel caso in cui la procedura interessi più dirigenti per la stessa posizione, la scelta verrà effettuata con le modalità previste alla lettera b).

2) Rinnovo di incarichi dirigenziali - Gli incarichi dirigenziali, alla loro scadenza, possono essere rinnovati, previo assenso dell'interessato.

A tal riguardo, l'Amministrazione, entro due mesi dalla scadenza dell'incarico, a seguito di una valutazione complessiva dell'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle relative modalità, all'osservanza delle direttive impartite, all'assenza di demeriti, provvede al rinnovo del contratto.

Qualora l'Amministrazione non intenda confermare l'incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa, al dirigente viene proposto un incarico almeno equivalente oppure, a domanda dello stesso, altro incarico di fascia inferiore. L'incarico deve riferirsi, ove possibile, ad un ufficio compreso nello stesso distretto in cui si svolgeva l'incarico precedente, o in un distretto limitrofo.

3) Conferimento di incarichi di reggenza di uffici dirigenziali - Nel caso in cui l'ufficio dirigenziale risulti vacante o sia sprovvisto, temporaneamente, di dirigente titolare, può essere conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia richiesta una professionalità specifica, a dirigenti che prestino servizio in quella sede o in una sede limitrofa, tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera b) del capo 1).

4) Ristrutturazioni o riorganizzazioni di uffici - Qualora, a seguito di ristrutturazione o riorganizzazione, le competenze affidate all'ufficio vengano modificate, sopresse o diversamente valutate, l'Amministrazione dovrà procedere ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico. Al fine di valutare l'idoneità del dirigente titolare dell'ufficio ristrutturato o riorganizzato a ricoprire il nuovo incarico si dovrà tener conto di quanto contenuto nei punti 1) e 2) della lettera b) del capo 1).

In ogni caso al dirigente dovrà essere assicurato un incarico almeno equivalente per il quale sia prevista una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia o il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quanto percepito in precedenza o, a domanda dello stesso, altro incarico di fascia inferiore.

L'incarico deve riferirsi, ove possibile, ad un ufficio compreso nello stesso distretto in cui si svolgeva l'incarico precedente, o in un distretto limitrofo.

5) Disciplina della fase transitoria In sede di prima applicazione degli attuali criteri l'Amministrazione, tenuto conto delle richieste formulate da alcune Organizzazioni sindacali, pubblicherà, in deroga al prescritto vincolo, un interpello straordinario, in modo da consentire a tutti i dirigenti di partecipare alla relativa procedura prima della entrata a regime di tale disposizione.

A partire dal successivo interpello troveranno integrale applicazione le previsioni contenute nei criteri generali.

Dirigenti - Chiarimenti sul rimborso spesa per taxi. (Circolare 10 agosto 2006. n. 2061/3214 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Bilancio e Contabilità)

Con la presente nota si intendono fornire chiarimenti circa le disposizioni in materia di missioni concernenti, in particolare, il rimborso delle spese per i taxi, spettante alla dirigenza.

Al riguardo, questa Direzione ha fornito in precedenza, con circolare 21 marzo 2005, protocollo n. 2061/SCL/1049, opportune istruzioni in materia, significando che «al dirigente spetta il rimborso della spesa per il taxi e i mezzi di trasporto urbani,,, senza ulteriori specificazioni e senza prelievi autorizzazioni.

Più di recente, l'ufficio centrale del bilancio di questo Dicastero, riprendendo alcuni chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, ha esplicitato le seguenti puntualizzazioni in fatto di utilizzo del taxi da parte della dirigenza: «La locuzione "rimborso delle spese per i taxi", va intesa nel senso di ammettere a rimborso la spesa documentata limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede di servizio ed il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determinino delle condizioni che non consentono l'utilizzo del mezzo pubblico.

Il generale utilizzo del taxi può essere consentito anche nella località di missione e nei soli casi in cui ricorra una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione.

Da tutto quanto precede, ai fini del rimborso delle spese in questione, la documentazione allegata alla parcella di missione bisogna che sia integrata con motivazione e/o attestazioni che risultino esplicitamente in linea con l'interpretazione predetta.

L'eventuale spesa per l'utilizzo del taxi sarà rimborsata sulla scorta della ricevuta, completa degli elementi necessari quali l'indicazione del nome del viaggiatore, del percorso e della data e ora.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato ha espresso il parere che la previsione normativa di strumenti di utilità quale quello citato non costituisce presupposto per la libera utilizzazione

dello strumento stesso, tenuto conto, tra l'altro, che il CCNL richiamato non prevede risorse aggiuntive per l'uso del taxi».

Competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio. Decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240. (Circolare 31 ottobre 2006, n. 39434/U, Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giud)

Con il Decreto Legislativo indicato in oggetto si è provveduto, a norma degli articolo 1, co. 1 lettera a), e 2, co. 1, lettere s) e t), e co. 12 della legge 25 luglio 2005 n. 150, alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari nonché al decentramento su base regionale di alcune competenze del Ministero della Giustizia.

Come previsto all'articolo 13 le disposizioni contenute nel predetto decreto acquistano efficacia dal 27 ottobre 2006. La parte relativa al decentramento, tuttavia, disciplinata agli articoli da 6 a 10, è, di fatto, rinviata ad un momento successivo all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4.

Tale rinvio, pur incidendo, in parte, su alcune previsioni normative contenute negli articoli 1 – 4 non impedisce né ritarda l'efficacia della parte in cui si provvede alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari.

Appare opportuno, pertanto, rammentare agli Uffici giudiziari, con apposita circolare, le novità organizzative/gestionali che si verranno ad attuare nell'ambito di ciascun Ufficio.

Si avverte da subito che i criteri per risolvere eventuali problemi applicativi dovranno muovere dai principi ispiratori della nuova normativa e precisamente il principio dell'unitarietà dell'ufficio giudiziario e l'attuazione dell'efficienza dell'attività giudiziaria.

1. Individuazione delle competenze dei magistrati capi degli uffici giudiziari

Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è il titolare dell'ufficio medesimo, ossia il soggetto ad esso preposto in posizione di primarietà, a garanzia della unitarietà dell'ufficio giudiziario. In tale veste, il capo dell'ufficio giudiziario ha anche la rappresentanza dell'ufficio, da intendersi però quale termine di riferimento soggettivo nei rapporti istituzionali e con i capi degli altri uffici giudiziari.

Il capo dell'ufficio giudiziario resta titolare dell'ufficio anche in caso di impedimento o assenza temporanea, nel qual caso l'ufficio viene affidato al supplente.

Il capo dell'ufficio giudiziario è formalmente investito della competenza ad adottare i "procedimenti" necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e per la gestione del personale di magistratura.

La competenza relativa all'organizzazione dell'attività giudiziaria va letta alla luce dei principi costituzionali sulla giurisdizione, esprimendo un rapporto funzionale tra capo dell'ufficio e CSM. Ne discende che l'attività di organizzazione dell'attività giudiziaria dovrà proseguire sulla strada indicata dal CSM, in tutte le materie già dettagliate dall'organo di autogoverno, prima tra tutte quella tabellare.

Anche l'attività di gestione del personale di magistratura si inserisce in un quadro normativo già sperimentato e dovrà comunque rispettare le linee ricostruttive disegnate dal CSM, in coerenza con i principi costituzionali. In tale contesto, restano invariati il generale potere di vigilanza e coordinamento dell'attività dei magistrati (es: autorizzazione a risiedere fuori sede), le competenze in materia di distribuzione del lavoro tra le sezioni ed assegnazione degli affari, formazione delle tabelle (segnalazione dei capi degli uffici e proposta dei presidenti delle Corti), applicazioni, ferie dei magistrati (nulla osta ed autorizzazione), valutazioni di professionalità (pareri), etc... . Si aggiunge ora l'obbligo di segnalazione al Ministero ed al Procuratore generale relativamente ad ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare.

L'organizzazione dell'attività giudiziaria richiede poi il coordinamento con l'attività del personale amministrativo e l'impiego ragionato delle risorse materiali e finanziarie assegnate al dirigente amministrativo. Tale coordinamento, in attesa della redazione del programma delle attività da svolgersi nell'anno, si esprime negli indirizzi del capo dell'ufficio giudiziario.

Nel dettaglio, tenuto conto dei principi informativi e della normativa in vigore, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario resta individuato quale datore di lavoro ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 e succ. modello nonché componente effettivo della commissione manutenzione.

L'obiettivo di assicurare l'ottimale svolgimento dell'attività giudiziaria implica la priorità di tali indirizzi in ordine all'organizzazione dell'attività giudiziaria: il servizio atteso dai cittadini si concentra infatti nell'attività tipica della giurisdizione, ed ogni sforzo amministrativo deve corrispondere ai bisogni di tale attività, tradotti, nelle diverse realtà locali, dagli indirizzi del capo dell'ufficio.

2. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio.

A regime le nuove competenze del dirigente amministrativo andranno a svolgere un disegno unitario che muove dal livello più alto (Ministero), transita per un livello intermedio (direzioni regionali ed interregionali) e si compie al livello degli uffici giudiziari. Di questo disegno dovranno essere ovviamente tenuti presente alcuni passaggi essenziali (1- il Ministro definisce annualmente gli obiettivi generali, emana le direttive generali e ripartisce le risorse tra i dipartimenti, 2- i capi dei dipartimenti distribuiscono le risorse alle direzioni regionali od interregionali oppure le assegnano direttamente ai dirigenti amministrativi, a seconda delle competenze che saranno presto regolamentate, definendo i programmi e formulando le direttive generali, esercitando i poteri di indirizzo e coordinamento previsti

dall'articolo 7, comma 3, lett. a), Decreto legislativo 240/2006, 3- i direttori regionali ed interregionali attuano i programmi definiti dai capi dipartimento, articolo 8, comma 2, decreto legislativo 240/2006, ed assegnano le risorse tra gli uffici compresi nell'ambito territoriale di competenza).

La definizione delle funzioni e dei compiti del dirigente amministrativo preposto all'ufficio presuppone necessariamente l'inquadramento sistematico di tale figura.

L'esercizio delle funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, il potere di adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (compresi quelli che comportano oneri di spesa), e l'esercizio delle funzioni di delegato alla spesa, corrispondono ai poteri che l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riserva alla competenza funzionale propria dei dirigenti di livello non generale (c.d. dirigenti di seconda fascia).

Del resto, proprio la previsione di un compito specifico di programmazione delle attività da svolgersi nel corso dell'anno nell'ambito dell'ufficio giudiziario cui è preposto il dirigente (articolo 4 del decreto legislativo 240 del 2006) sembra richiamare il meccanismo della predeterminazione degli obiettivi da conseguire, della verifica periodica dei risultati e della responsabilità dirigenziale, che gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 165 del 2001 disciplinano con esclusivo riguardo all'esercizio di funzioni dirigenziali.

Sembra quindi possibile affermare che le funzioni ed i poteri che il decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario possono essere esercitati soltanto dai soggetti ai quali sia stato conferito un incarico di funzioni dirigenziali, con le modalità ed i criteri che l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce per il conferimento di "tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato" (tali incarichi, quindi, dovranno di regola essere conferiti ai dirigenti appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001).

Tale conclusione induce a ritenere che, in tutti gli uffici giudiziari la cui dotazione organica non contempli il c.d. posto-funzione dirigenziale, le funzioni che il decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere.

Pertanto le norme di cui agli articoli 2 - 3 del Decreto legislativo n. 240/06 troveranno applicazione solo laddove eserciti le funzioni un dirigente c.d. di seconda fascia.

In attesa dell'istituzione delle direzioni regionali ed interregionali dell'OG le competenze dei dirigenti amministrativi devono ricavarsi dalle norme immediatamente precettive che hanno effetto sull'assegnazione del personale amministrativo, sull'allocazione dei beni materiali e sull'impiego delle risorse finanziarie.

La gestione del personale amministrativo, settore di massima esplicazione dei poteri e delle capacità del dirigente, dovrà seguire le regole della scienza dell'amministrazione più idonee ad assicurare l'ottimale svolgimento del "servizio" giurisdizionale. Tali regole si conformano alle esigenze del servizio acquisite dal dirigente amministrativo sia in prima persona sia attraverso gli "indirizzi" esplicitati dal capo dell'ufficio e dal programma delle attività annuali. La gestione deve essere quindi coerente con gli indirizzi del capo dell'ufficio e del programma annuale: su tale coerenza viene espressamente misurata la responsabilità del dirigente (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 240/2006).

La redazione del programma delle attività annuali attende le determinazioni dei direttori delle istituende direzioni regionali ed interregionali e dei direttori tecnici dei grandi distretti, ma i capi degli uffici ed i dirigenti amministrativi possono già prendere in considerazione le determinazioni assunte dall'amministrazione centrale, almeno per le competenze ad esse sicuramente riconducibili, così da rispettare comunque il termine del 15 febbraio 2007.

In attesa del programma annuale, la gestione delle risorse umane dovrà tenere conto degli indirizzi del capo dell'ufficio, il quale dovrà a sua volta acquisire le valutazioni di ordine tecnico-amministrativo espresse dal dirigente amministrativo.

In dettaglio, il dirigente amministrativo, tra l'altro: assegna il personale ai vari servizi nell'ambito dell'ufficio, controlla l'attività lavorativa, controlla l'integrità e l'uso dei beni strumentali, controlla la malattia e l'idoneità fisica del lavoratore, esercita il potere disciplinare quando è prevista l'adozione dei provvedimenti disciplinari meno afflittivi (rimprovero verbale e censura), gestisce le cause di sospensione del rapporto (infortunio, malattia, cure termali, maternità e paternità, servizio militare), concede i permessi e le ferie.

Anche la gestione delle risorse finanziarie e strumentali segue le finalità e le dinamiche complessive della riforma; pertanto, sebbene il dirigente dell'ufficio sia l'unico soggetto competente ad adottare provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione in parola non è libera nel fine, ed anzi il dirigente amministrativo deve tenere conto di almeno due ordini di indirizzi: quello espresso dall'amministrazione centrale e dalle direzioni regionali ed interregionali, e quello contenuto nel programma annuale delle attività. Dovrebbero anche aggiungersi i riflessi dell'indirizzo del capo dell'ufficio in ordine alla gestione del personale, che normalmente comporta l'impiego di dotazioni strumentali ed oneri retributivi.

Gli atti che comportano oneri di spesa devono rispettare i limiti individuati nel provvedimento di

assegnazione delle risorse dal direttore regionale od interregionale territorialmente competente, e dai capi dipartimento del Ministero. Tali limiti di spesa rappresentano i margini di manovra economica del dirigente, definendone la relativa competenza sull'impegno di spesa. Ma il dirigente amministrativo è anche "funzionario delegato" sul piano contabile, assumendo un'ulteriore specifica competenza sull'ordinazione della spesa, finalizzata all'accelerazione della procedura di spesa. Per tale competenza, il dirigente amministrativo è personalmente responsabile delle spese ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti.

Tuttavia la complessiva gestione delle risorse e le competenze di "funzionario delegato" richiedono la piena attuazione della normativa sul decentramento ed in particolare degli articoli 7, 8 e 10 Decreto legislativo 240/06.

Invero le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano le funzioni riguardanti le risorse materiali, i beni ed i servizi (articolo 7 - co. 1 lett. c). Il direttore generale preposto alla Direzione generale regionale o interregionale, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione dei programmi definiti ed ha l'obbligo di presentare annualmente una relazione riguardante, tra l'altro, l'utilizzazione delle risorse materiali nonché i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente (

articolo 8 co. 2 e co. 4).

Il direttore generale, di poi, sulla base della programmazione annuale provvede alla gestione delle risorse finanziarie ed all'esercizio dei relativi poteri di spesa (articolo 10 - 2° co.), all'assegnazione delle risorse materiali nonché "a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa" (articolo 10 - 2° co. lett. c).

I dirigenti amministrativi, poi, preposti agli uffici giudiziari hanno l'onere di trasmettere ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi (articolo 10 - 3° co.)

È evidente dunque che le competenze del dirigente amministrativo quale funzionario delegato richiedono la piena definizione - mediante regolamento attuativo ex articolo 7 co. 4 - delle funzioni e dei compiti delle direzioni generali regionali ed interregionali.

Pertanto, in attesa del regolamento attuativo di cui al 4° co. dell'articolo 7 Decreto legislativo 240/06 la complessiva gestione delle risorse deve ritenersi attribuita secondo la normativa già vigente.

3. Conclusioni

Con la presente circolare si è inteso dare una interpretazione realistica delle norme di cui agli articoli 1 - 4 Decreto legislativo 240/2006 in considerazione, cioè, della fotografia attuale degli uffici giudiziari. Ciò specie in relazione alla configurazione della figura del "dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario".

Le norme di cui ai citati articoli 1 - 4 Decreto legislativo 240/2006 possono, dunque, trovare piena ed integrale applicazione solo dopo l'emanazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 7 - 4° co. ed all'attivazione in concreto delle Direzioni regionali od interregionali.

Ciò consente un'applicazione "graduale" della normativa, oggetto della presente circolare, che richiederà una ulteriore circolare esplicativa alla luce dell'esperienza in concreto realizzata presso gli uffici giudiziari, nello spirito di profonda collaborazione che contraddistingue da sempre i capi degli uffici giudiziari ed i dirigenti amministrativi.

Competenze dei magistrati capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi. Chiarimenti. (Circolare 13 aprile 2007, n. 15454/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Sono pervenuti da numerosi uffici giudiziari vari quesiti inerenti a problematiche applicative dipendenti dalla circolare 31 ottobre 2006, n. 39434/U cui si ritiene di poter fornire i seguenti chiarimenti di carattere generale.

Essenzialmente, le richieste pervenute a questo Dipartimento vertono sulle seguenti tematiche:

1) titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 240/2006, nell'ipotesi di:

- a) posto-funzione dirigenziale vacante;
 - b) posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica;
- 2) titolarità della gestione del personale UNEP;

3) titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 240/2006 in ambito distrettuale;

4) composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1), lettera a) (titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 240/2006, nell'ipotesi di posto-funzione dirigenziale vacante), si ritiene che l'ipotesi di posto dirigenziale previsto in pianta organica, ma di fatto vacante, debba, in primo luogo, essere trattata previa applicazione dell'istituto della reggenza.

Preliminarmente, appare, comunque, opportuno soffermarsi sulla differenza concettuale esistente tra la

mera «assenza» del dirigente, riconducibile a situazioni caratterizzate dal requisito della «temporaneità» (quali, ad esempio, ferie, malattia) e la vacanza del relativo posto-funzione. Nel primo caso la stessa fonte contrattuale di riferimento (articolo 25 del Contratto integrativo di Amministrazione sottoscritto il 5 aprile 2000) individua nel direttore di Cancelleria e nel cancelliere (posizione economica C2) i funzionari legittimati a svolgere funzioni «vicarie» del dirigente, nell'ambito delle direttive date dallo stesso dirigente titolare.

Nel secondo caso, invece, sino alla copertura del posto, le funzioni dirigenziali saranno esercitate, interinalmente, da altro dirigente di ruolo, cui sia stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo — con provvedimento formale del direttore generale del personale e della formazione — in conformità a quanto previsto dall'articolo 61 del Contratto collettivo della dirigenza - Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, ai sensi del quale, «nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con incarico ad interim. Ciò in quanto alla luce del decreto legislativo n. 240/2006 il dirigente amministrativo è da identificarsi esclusivamente nel dirigente «di ruolo», titolare dell'incarico in forza di conferimento avvenuto in applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'istituto della reggenza potrebbe risultare non applicabile in forma generalizzata, considerata la difficoltà di attingere presso altri uffici e la sproporzione esistente tra il numero di dirigenti attualmente in servizio ed uffici periferici con posto-funzione dirigenziale vacante, in attesa della copertura dal posto vacante o del conferimento di apposito incarico ad interim, le competenze che il decreto legislativo n. 240/2006 attribuisce al dirigente amministrativo dovranno essere svolte, temporaneamente, dal magistrato capo dell'ufficio.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1), lettera b) (titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 240/2006, nell'ipotesi di posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica), la circolare 31 ottobre 2006 ha già chiarito espressamente che le funzioni attribuite dal decreto legislativo n. 240/2006 ai dirigenti amministrativi «non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di Cancelleria o a quella del cancelliere»; conseguentemente le indicate competenze continueranno ad essere svolte dai magistrati capi degli uffici, che, attualmente, concentrano su di sé tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel decreto legislativo n. 240/2006 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) assegna al presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli UNEP rispettivamente costituiti con dotazioni organiche separate presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di «sorveglianza», tuttora regolamentata dal citato decreto.

La normativa di settore non viene così in alcun modo toccata dal decreto legislativo n. 240/2006. Tale ultima legge parla sempre di uffici giudiziari mentre gli uffici notifiche e protesti hanno una loro specifica autonomia, con la nomina dell'ufficiale giudiziario dirigente effettuata dalla Direzione generale del personale e della formazione del Ministero su proposta del presidente della Corte di Appello e con la sorveglianza attribuita allo stesso presidente.

Con riferimento alla tematica riportata al punto 3), e cioè quella relativa alla gestione del personale e delle risorse a livello distrettuale, è da ritenersi che, allo stato attuale, nelle more dell'integrale attuazione del decreto legislativo n. 240/2006, per ciò che attiene all'istituzione delle Direzioni regionali ed interregionali, nulla è cambiato in tema di applicazione distrettuale del personale — che è ora disciplinata dall'Accordo sulla mobilità del personale giudiziario sottoscritto il 27 marzo 2007 — e di gestione dei fondi assegnati ai presidenti di Corte ed ai procuratori generali quali funzionari delegati per la gestione a livello distrettuale, atteso che le attribuzioni solitate dai magistrati capi degli uffici giudiziari ai dirigenti amministrativi si esplicano, in ogni caso, solo all'interno dell'ufficio di appartenenza.

Infine, con riferimento all'ultima delle tematiche evidenziate e cioè quella relativa alla «composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata» si fa presente che il decreto legislativo n. 240/2006 non contiene norme che abbiano incidenza diretta sul rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale anche dirigenziale di questa Amministrazione che continuano ad essere totalmente disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva integrativa vigente.

Conseguentemente non si ritiene che lo stesso abbia determinato direttamente la modifica della norma pattizia contenuta nell'articolo 6 del Contratto integrativo del Ministero della giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000, e successive integrazioni, che mantiene la sua efficacia fino ad eventuale revisione da parte dei titolari della contrattazione integrativa di Amministrazione a livello nazionale.

DISCIPLINA

Personale. Procedimento disciplinare e nuova normativa ex Decreto Legislativo n. 80/98. (Circolare n. 3088/C AB/4-1-S-1508, in data 18 novembre 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)

Introduzione - Con decorrenza 1° luglio 1998 le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ivi comprese quelle concernenti la materia disciplinare in toto, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (articolo 68, Decreto Legislativo n. 29/93, novellato dall'articolo 29, Decreto Legislativo n. 80/98),

Il quarto comma del citato articolo 29, D. Legislativo n. 80/98, ha poi confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo limitatamente - fra le altre - alle controversie in materia di procedure concorsuali per le assunzioni dei pubblici dipendenti.

Inoltre, l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 80/98, ha previsto, al diciassettesimo comma, che le nuove competenze del giudice ordinario siano limitate alle sole «questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998», restando attribuite alla competenza del giudice amministrativo tutte le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.

Ciò posto, con riferimento in particolare alla materia disciplinare che è quella che qui interessa, appare evidente che la nuova normativa concernente la competenza del giudice ordinario si applicherà ai soli provvedimenti sanzionatori o para disciplinari (sospensioni cautelari dal servizio; trasferimenti d'ufficio per incompatibilità) conseguenti a fatti e/o comportamenti verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1998 in poi.

Gli indirizzi giurisprudenziali (copiosi), prevalenti in materia di diritto del lavoro, impongono peraltro una rivisitazione ed, in parte, una modifica delle direttive già indicate nella circolare 8 giugno 1995, protocollo n. 294/5424/S.

Considerazioni generali - Il procedimento disciplinare, regolamentato dall'articolo 59, D. Legislativo n. 29/93, novellato dal Decreto Legislativo n. 546/93, è stato sostanzialmente modellato sulla struttura precisata nell'articolo 7, legge n. 300/70, statuto dei lavoratori. L'attuale procedimento, infatti, è articolato in maniera semplice, agile, disciplinato da scadenze temporali molto brevi che recepiscono le peculiari caratteristiche di immediatezza e tempestività dell'azione disciplinare, già da tempo vigenti nell'ambito privatistico.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che l'orientamento giurisprudenziale prevalente delle sezioni lavoro della Cassazione è nel senso di ritenere la perentorietà dei termini endoprocedimentali stabiliti in materia (articolo 24 del vigente C.C.N.L. per il comparto Ministeri e articolo 59, Decreto Legislativo n. 29/93).

Ciò posto, in via preliminare, occorre brevemente ricostruire l'attuale organizzazione strutturale in materia disciplinare.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari ha sede nell'Amministrazione Centrale ed ha competenza su tutto il territorio nazionale; per materia, è competente per gli illeciti che possono essere ricondotti in fattispecie per le quali è prevista una sanzione superiore alla censura.

Di contro, il capo dell'ufficio (capo struttura) ove il dipendente lavora è competente:

a) a valutare, previa acquisizione di informazioni e riscontri probatori (documentali e/o testimoniali), fatti e/o comportamenti posti in essere dai propri dipendenti, apprezzabili sotto il profilo disciplinare;

b) all'esito, a procedere: ove ritenga sufficientemente accertati (sia negli elementi soggettivi che oggettivi) gli illeciti posti in essere dal/i dipendente/i, per i quali ritenga applicabile una delle due sanzioni minori (rimprovero verbale e censura), di propria spettanza, all'irrogazione del rimprovero verbale entro il termine di giorni venti dalla conclusione della fase di accertamenti preliminari (vedasi, al riguardo, allegato A, punto 6, dell'accordo integrativo del C.C.N.L., sottoscritto il 22 ottobre 1997, in vigore dal 23 ottobre 1997); nel caso ritenga applicabile il rimprovero scritto ad avviare, invece, la contestazione degli addebiti (da comunicare entro i venti giorni successivi alla conclusione della sopracitata fase di accertamenti preliminari), nonché le successive fasi di: audizione dell'incolpato, eventuale istruzione suppletiva, applicazione della sanzione, entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione della contestazione;

c) all'esito dell'istruttoria preliminare, ove ritenga gli illeciti non di propria competenza, a segnalare entro i dieci giorni successivi all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, con atto identificato come «segnalazione disciplinare - informazione di garanzia» i fatti e/o i comportamenti posti in essere dal/i dipendente/i, curando che in tale atto siano esattamente individuate le modalità in cui si sono svolti i fatti medesimi, le indicazioni temporali ed i riscontri probatori a conforto dell'ipotesi accusatoria. Di tale atto dovrà essere contestualmente data comunicazione all'incolpato, ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, C.C.N.L..

Al riguardo, occorre precisare che qualunque altro atto che non contenga i sopra riferiti elementi sarà considerato come mera «segnalazione preliminare», in riferimento alla medesima, il capo dell'ufficio - su richiesta espressa dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari da inoltrare non oltre dieci giorni dalla ricezione della stessa - dovrà acquisire ulteriori riscontri integrativi al fine di

pervenire alla «segnalazione disciplinare», completa degli elementi sopra indicati. In mancanza di tale ulteriore nota, alla segnalazione preliminare non verrà dato alcun seguito, dovendosi ritenere che - senza l'invio della nota ad integrazione - il capo dell'ufficio abbia ritenuto: o di non procedere disciplinarmente ovvero di non aver raggiunto sufficienti riscontri probatori, a conforto di quanto segnalato nella nota preliminare.

L'Amministrazione Centrale, preso atto di ciò, procederà - allo stato degli atti - all'archiviazione della segnalazione preliminare, disponendo il non luogo a procedere.

Procedimento disciplinare di competenza dell'Amministrazione Centrale - Una volta pervenuta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari la «segnalazione disciplinare - informazione di garanzia», l'Amministrazione Centrale procederà alla formalizzazione della «contestazione».

In tale atto, oltre alla riproduzione del fatto/i e/o comportamento/i, come segnalati, verrà esattamente individuata la fattispecie di illeciti (tra quelle elencate nel codice disciplinare del vigente C.C.N.L. c/o nel codice di comportamento del pubblico dipendente, introdotto con D.M. Funzione Pubblica del 31 marzo 1994) ed indicata, altresì, la sanzione ritenuta applicabile.

Le indicazioni sopra specificate, da intendersi quali elementi costitutivi dell'atto di contestazione, hanno la doppia finalità di instaurare il contraddittorio con l'incolpato consentendogli l'accesso agli atti del procedimento e di rendere più facilmente fruibile, da parte sua - attraverso la conoscenza di tutte le necessarie indicazioni - l'Istituto del «patteggiamento». Di tale Istituto, l'incolpato potrà avvalersi nel corso dell'audizione o - se lo ritenga - ancora prima di tale data o, comunque, entro il termine massimo (trenta giorni dalla contestazione degli addebiti) stabilito per l'applicazione della sanzione. All'uopo, l'incolpato dovrà far pervenire un atto da lui sottoscritto nel quale indicherà il tipo e l'entità della sanzione, per la quale intende prestare il proprio consenso all'irrogazione, impegnandosi contestualmente a non proporre alcun tipo di impugnazione o di ricorso avverso la medesima.

È facoltà dell'Amministrazione l'accettazione o meno della proposta di patteggiamento formulata dall'incolpato. In caso di accoglimento, la sanzione irrogata è definitiva.

Problematiche connesse alla mancata comparizione dell'incolpato nel corso dell'audizione:

- a) Può accadere che l'incolpato non si presenti all'audizione e neppure scelga di farsi rappresentare da un procuratore nominato (avvocato o rappresentante sindacale) senza peraltro opporre un legittimo impedimento a comparire. In tale caso, se pervengono comunque giustificazioni scritte, gli atti acquisiti (compresa la mancata comparizione dell'incolpato e l'attestazione di assenza di certificazione attestante l'impedimento) saranno immediatamente trasmessi esclusivamente via fax a questa Amministrazione (Ufficio per i procedimenti disciplinari). Nel caso in cui l'incolpato non ritenga neppure di far pervenire le proprie giustificazioni, trascorso il termine di quindici giorni dalla convocazione, gli atti saranno trasmessi entro il giorno successivo;

- b) quando l'incolpato non si presenta ma è comunque rappresentato da un procuratore, occorre distinguere due ipotesi: il dipendente non presenta giustificazione di legittimo impedimento. In tal caso ricorrerà l'ipotesi sub 4-a; il dipendente presenta idonea certificazione di legittimo impedimento.

In quest'ultimo caso, se l'impedimento a comparire si protrae oltre i quindici giorni, il capo dell'ufficio sospenderà immediatamente il termine per la conclusione del procedimento disciplinare con atto da comunicare all'incolpato.

Se, invece, l'impedimento è contenuto in un periodo inferiore a dieci giorni, il capo dell'ufficio fisserà la nuova convocazione per il primo giorno utile, successivo al decorso dell'impedimento. Al l'esito, invierà gli atti acquisiti, via fax, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Osservazioni conclusive - a) Resta confermata, nella parte non modificata, la circolare 8 giugno 1995, protocollo n. 294/5424/S; b) le direttive precisate nella presente circolare concernono segnalazioni riguardanti fatti e comportamenti illeciti, verificatisi dal 1° luglio 1998 in poi.

I Presidenti di Corte di Appello e i Procuratori Generali presso le stesse Corti vorranno diffondere la presente circolare in tutti gli uffici del proprio distretto. Vorranno inoltre richiamare l'attenzione dei capi dei relativi uffici sulla obbligatorietà delle affissioni in luogo accessibile a tutti i dipendenti delle norme relative alle sanzioni disciplinari (codice disciplinare, articolo 23/28, C.C.N.L., e codice di comportamento di cui al D.M. Funzione Pubblica 31 marzo 1994), così come imposto dall'articolo 7, primo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, richiamata dall'articolo 59, secondo comma, Decreto Legislativo n. 29/93.

Si sottolinea inoltre alle SS.LL. la norma di cui all'articolo 58-bis, quinto comma, Decreto Legislativo n. 29/93, la quale prevede che l'organo di verifica, entro il 31 dicembre 1998, verifichi l'applicabilità del codice di comportamento e promuova segnalazioni volte a consentirne l'integrazione e/o la modificazione o addirittura ad elaborarne uno autonomo.

Sulla base di tale previsione si invitano le SS.LL. a raccogliere ogni utile contributo che possa permettere il tempestivo ed efficace adempimento delle disposizioni di cui sopra.

A tale fine si comunica che è stato istituito presso l'Ufficio III, Direzione Generale, Organizzazione giud., una commissione con il compito di predisporre uno schema di codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

Procedimento disciplinare - Applicazione della nuova disciplina. (Circolare 27 novembre 2009, n. 9 della Presidenza del Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)

Sono pervenute delle richieste di chiarimento da parte di alcune Amministrazioni relativamente all'immediata applicabilità della nuova disciplina sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 55-bis e 55-ter del Decreto legislativo n. 165/2001, introdotti dall'articolo 69 del Decreto legislativo n. 150/2009, hanno posto problemi di prima applicazione con riferimento ai procedimenti disciplinari già avviati e a quelle situazioni disciplinarmente rilevanti di cui l'Amministrazione abbia già avuto notizia prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Si ritiene opportuno fornire delle prime indicazioni al fine di contribuire all'uniforme applicazione della legge da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ferma restando la riserva di successivi approfondimenti in relazione alle cospicue novità introdotte con la riforma.

In mancanza di una specifica disposizione transitoria, la questione dell'applicabilità dei menzionati articoli 55-bis e 55-ter alle fattispecie disciplinari pendenti va risolta facendo riferimento ai principi generali. Soccorre in questo caso il principio generalissimo di cui all'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale, in assenza di diverse esplicite previsioni, la legge dispone solo per l'avvenire.

L'applicazione alla materia in esame di questo principio deve tener conto della circostanza che il presupposto per l'avvio del procedimento disciplinare è l'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte del responsabile della struttura ovvero dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Infatti, dal momento di tale acquisizione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito all'incolpato, che la nuova norma fissa in 20 giorni per le infrazioni di minor gravità (articolo 55-bis, secondo comma) e 40 giorni per quelle di maggior gravità (articolo 55-bis, quarto comma). Inoltre, per un'esigenza di accelerazione della procedura, nel caso in cui la competenza spetti all'ufficio disciplinare, è dalla data di acquisizione della prima notizia dell'infrazione che, in base alla nuova norma, decorre il termine per la conclusione del procedimento, termine pari a 60 giorni nel caso di infrazioni di minor gravità (articolo 55-bis, secondo comma) e 120 giorni per quelle di maggior gravità (articolo 55-bis, quarto comma). Dunque il procedimento nella sua unitarietà si snoda a partire dall'acquisizione della notizia.

Da queste premesse deriva che la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'Amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009).

In sintesi, si possono distinguere le seguenti situazioni:

- 1) gli organi titolari dell'azione disciplinare vengono a conoscenza dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009;
- 2) gli organi titolari dell'azione disciplinare sono venuti a conoscenza dell'infrazione prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009.

La prima ipotesi ricorre quando il responsabile della struttura o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009. Gli elementi rilevanti della fatti specie si manifestano durante la vigenza delle nuove norme e, pertanto, è chiaro che per gli aspetti procedurali si applicano interamente i nuovi articoli 55-bis e 55-ter del Decreto legislativo n. 165/2001.

Nel secondo caso, il responsabile della struttura o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari hanno acquisito la notizia dell'infrazione prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009. In questa ipotesi, a prescindere dalla circostanza che il responsabile della struttura fosse o meno competente a promuovere l'azione disciplinare in base al precedente regime, il presupposto rilevante per l'avvio del procedimento si è verificato prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009. Quindi, per quanto riguarda la disciplina procedurale continuerà a farsi applicazione delle precedenti fonti di legge e di Contratto collettivo. Ciò vale sia per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia per i rapporti tra questo ed il procedimento penale.

Si segnala che l'applicazione a tali situazioni del regime precedente a tali situazioni comporta, ove ne sussistano i presupposti, anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto «patteggiamento previsto dall'originario articolo 55, sesto comma, del Decreto legislativo n. 165/2001. Tale disposizione, come noto, prevede che con il consenso del dipendente la sanzione applicabile possa essere ridotta, ma in tal caso non è suscettibile di impugnazione. Questa particolare facoltà non può essere più esercitata per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009, posto che nel nuovo regime la relativa disciplina non è più richiamata. Il terzo comma dell'articolo 55 novellato stabilisce invece che i Contratti collettivi possano disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. Un aspetto sostanziale importante nell'ambito di tale nuovo istituto è il fatto che, in base alla legge, la sanzione concordemente determinata

all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal Contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede.

Nonostante la nuova conciliazione presenti caratteristiche diverse rispetto al patteggiamento, poiché l'una si colloca nella fase precedente l'irrogazione della sanzione mentre l'altro si svolge nella fase successiva in cui la sanzione è stata già irrogata, in questo momento storico di transizione (in cui si continua ad applicare anche il regime superato dalla nuova legge), si ritiene utile richiamare l'attenzione sul principio innovativo dell'immutabilità. Sarebbe infatti opportuno che le Amministrazioni, ove facessero ricorso al patteggiamento, ispirassero la propria condotta al principio, introdotto dalla nuova normativa, che richiede il mantenimento della medesima tipologia di sanzione.

Naturalmente, per quanto riguarda la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni e sanzioni, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplinari e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge in quanto più sfavorevoli all'incolpato. Quindi, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia notizia dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di fatti commessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque far riferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente pur se per gli aspetti procedurali, come sopra precisato, dovrà applicare il nuovo regime.

Per quanto riguarda il regime delle impugnazioni, occorre tener conto di alcune espresse previsioni normative. In particolare, l'articolo 73, primo comma, del Decreto legislativo n. 150/2009 esclude espressamente la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. Tale disposizione prevede contestualmente che «i procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla predetta data». In tal caso è stata compiuta una precisa scelta del legislatore nel senso della non ulteriore applicabilità del regime precedente, con l'unica deroga relativa ai procedimenti già avviati che debbono e ere portati a conclusione celermente. Pertanto, anche nel caso in cui - per le ipotesi sopra indicate - si dovesse continuare ad applicare il precedente regime del procedimento disciplinare, le sanzioni non potranno comunque essere più impugnate di fronte ai collegi di disciplina (organismi che, peraltro, già avrebbero dovuto cessare con la tornata contrattuale 1998/2001, come previsto dall'articolo 72, sesto comma, del Decreto legislativo n. 165/2001, ma che di fatto hanno continuato la loro attività in alcune Amministrazioni).

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per la possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari di fronte all'arbitro unico, secondo la disciplina contenuta nel CCNQ 23 gennaio 2001 (prorogato con CCNQ 24 luglio 2003), benché esso non venga espressamente menzionato nelle disposizioni normative.

La motivazione risiede nel fatto che il novellato articolo 55, terzo comma, primo periodo, prevede che "la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari". Si tratta di una norma imperativa, come stabilisce il precedente primo comma che preclude, per l'avvenire, anche l'applicazione di clausole contenute in Contratti collettivi già vigenti, in conseguenza del meccanismo della sostituzione automatica di clausole nulle introdotto dal medesimo primo comma mediante il rinvio agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c. .. Pertanto, salva la possibilità di portare a conclusione i procedimenti di impugnazione già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150/2009 (nel caso dei collegi arbitrali entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo a pena di nullità), da tale momento deve ritenersi preclusa l'impugnabilità delle sanzioni disciplinari sia ai collegi arbitrali di cui all'abrogato articolo 55 sia all'arbitro unico di cui al CCNQ 23 gennaio 2001.

Procedimenti disciplinari - Problematiche applicative della normativa. *(Circolare 23 dicembre 2010, n. 14/2010 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio Trattamento Personale)*

1) Premessa - Come noto, con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state apportate importanti innovazioni in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale. In particolare, l'articolo 69 del citato decreto ha sostituito l'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 165/2001 ed ha introdotto gli articoli da 55-bis a 55-novies nel corpo del medesimo testo normativo, mentre l'articolo 72 ne ha abrogato l'articolo 56.

Le nuove norme hanno carattere generale; la loro applicazione, infatti, riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come chiarito dall'articolo 74, primo comma, del Decreto Legislativo n. 150/2009, secondo cui: «Gli articoli (...) 69 (...) rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), Cost.» e dall'articolo 55, primo comma, del citato Decreto Legislativo n. 165/2001, il quale prevede che «le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti fino all'articolo 55-octies (...) si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, secondo comma, alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma». La nuova disciplina riguarda solo il personale rientrante nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 165/2001, ossia il personale

dipendente cosiddetto «privatizzato» e soggetto alla disciplina dei Contratti collettivi di comparto; rimane pertanto invariato il regime della responsabilità, del procedimento e delle sanzioni disciplinari per il personale ad ordinamento pubblicistico, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Sempre il citato articolo 55, primo comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 stabilisce poi che le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 55-octies costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c. .. Ciò significa, in primo luogo, che tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, la quale può disciplinare la materia nei limiti di quanto consentito dalla legge e negli ambiti non riservati alla legge stessa (infrazioni e sanzioni, per quanto non previsto nelle disposizioni in esame, procedure di conciliazione non obbligatoria, procedimento per l'irrogazione delle sanzioni ai dirigenti nei casi di cui agli articoli 55-bis, settimo comma, e 55-sexies, terzo comma, sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente incolpato, altri aspetti relativi al rapporto di lavoro inerenti la materia). Inoltre, la disciplina legale prevale sulla disciplina sostanziale contenuta nei Contratti collettivi, compresa quella dei Contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009) e, in presenza di clausole contrattuali difformi, si verifica la sostituzione della clausola nulla con integrazione del suo contenuto ad opera della fonte di legge. Questo meccanismo di sostituzione ha carattere automatico e, pertanto, produce i suoi effetti già a livello di applicazione della norma da parte dell'operatore, senza la necessità di un accertamento preventivo della nullità della clausola da parte del giudice.

Con la presente circolare si intende fornire dei chiarimenti su alcuni aspetti problematici di interpretazione o applicazione della disciplina, in considerazione dei quesiti sottoposti al Dipartimento della funzione pubblica.

2) La pubblicità del codice disciplinare - L'articolo 7, primo comma, della legge n. 300/1970 impone ai datori di lavoro di portare «a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti» il codice disciplinare, cioè l'insieme delle norme, in particolare di derivazione contrattuale, «relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse». L'articolo non è stato direttamente richiamato nel corpo delle norme che dopo la riforma disciplinano la materia delle infrazioni e sanzioni disciplinari, ma la sua portata deve intendersi comunque estesa anche ai datori Pubbliche Amministrazioni, sia perché la regola della previa pubblicazione è contenuta nei Contratti collettivi di comparto sia perché il secondo comma dell'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come di seguito si vedrà, prevede una norma sulle modalità di pubblicazione che sottende la vigenza dell'obbligo di pubblicità.

L'adempimento - la ratio della cui obbligatorietà è da ricercare nella necessità che sia assicurata a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema delle regole dell'organizzazione di appartenenza affinché abbiano consapevolezza della responsabilità perseguibile sul piano disciplinare per le eventuali violazioni - per costante e consolidata giurisprudenza, è imprescindibile e propedeutico ai fini della corretta attivazione dei procedimenti disciplinari e dell'irrogazione delle sanzioni.

Come accennato, l'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare è stato sancito - sulla base del richiamo all'articolo 7, primo comma, della legge n. 300/1970 contenuto nel precedente articolo 55 del Decreto Legislativo n. 165/2001- dalla contrattazione collettiva del settore pubblico: tra gli altri, lo prevede l'articolo 13, ottavo comma, del CCNL 12 giugno 2003 del comparto Ministeri; l'articolo 16, decimo comma, del CCNL 9 ottobre 2003 del comparto Enti pubblici non economici; l'articolo 64, ottavo comma, del CCNL 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'articolo 3, decimo comma, del CCNL 11 aprile 2008 del comparto Regioni-Autonomie locali.

Le richiamate clausole contrattuali hanno disposto la tassatività e non fungibilità con altre forme della pubblicità realizzata tramite affissione. Per tanto, le Amministrazioni-datori di lavoro hanno, sino ad ora, assolto l'obbligo tramite affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 è, tuttavia, intervenuto in materia, modificando l'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 165/2001. In particolare, il secondo comma del nuovo articolo 55, come sostituito dall'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 150/2009, prevede che «la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro».

Le nuove disposizioni «costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.». Come detto nel paragrafo precedente ciò comporta l'automatico inserimento nei Contratti collettivi di tali disposizioni e la conseguente sostituzione delle clausole difformi.

Pertanto, i CCNL stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma hanno recepito il nuovo principio, modificando la pregressa disciplina e prevedendo che la pubblicazione avvenga mediante il sito istituzionale dell'Amministrazione (esempio, articolo 8 del CCNL 4 agosto 2010 per l'Unioncamere; articolo 9 del CCNL 12 febbraio 2010 dell'area I della dirigenza; articolo 7 del CCNL 22 febbraio 2010 per l'area II della dirigenza).

Ai sensi della nuova norma, pertanto, le Amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Nella valutazione operata dal legislatore, che tiene conto della più recente evoluzione tecnologica delle modalità di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, tale pubblicazione è equivalente all'«affissione in luogo accessibile a tutti» di cui al citato articolo 7, luogo che viene identificato dal menzionato articolo 55, secondo comma,

nell'«ingresso della sede di lavoro».

Le Amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo qualora l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, deve essere tenuto presente che la pubblicazione risponde all'esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Al riguardo, si raccomanda che il codice disciplinare venga pubblicato con adeguato risalto e indicazione puntuale della data, oltre che sull'home page internet anche di quella intranet dell'Amministrazione, solitamente utilizzata per le comunicazioni interne del datore di lavoro, al fine di assicurarne la massima visibilità e conoscibilità. Si raccomanda inoltre alle Amministrazioni di preconstituire una prova dell'avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell'ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l'avvenuto adempimento. Si segnala infine che, a seguito della riforma, la modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è solo quella dell'affissione all'ingresso della sede di lavoro poiché solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla legislazione vigente.

Quanto ai contenuti della pubblicazione, si evidenzia che il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e le relative sanzioni. La pubblicità deve poi riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, attesa l'idoneità delle sue regole ad integrare le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai Contratti collettivi e dalla legge.

3) La titolarità dell'azione disciplinare. A) Il rafforzamento della competenza del dirigente - La riforma ha voluto, in generale, valorizzare il ruolo del dirigente sottolineando i suoi poteri, tra cui anche quelli di valutazione, riconoscimento dei meriti e comminazione di sanzioni nei confronti del personale. In questo contesto, l'articolo 55-bis ha ampliato la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora nella gestione del procedimento disciplinare, attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, uniche situazioni in cui l'azione poteva essere esercitata da questo soggetto in base all'abrogato articolo 55, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001. In particolare, dal primo comma dell'articolo 55-bis, risulta che quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere alla contestazione dell'addebito e all'irrogazione della sanzione, previo espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni «di minor gravità». Secondo la norma, rientrano nelle infrazioni di minor gravità quelle per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l'intera procedura deve essere svolta dall'ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero verbale, sanzione che, secondo il primo comma dell'articolo 55-bis in esame, è soggetta alla disciplina della contrattazione collettiva, che prevede l'irrogazione senza particolari formalità.

È opportuno chiarire che con l'espressione in «possessione della qualifica di dirigente» la norma fa riferimento non solo ai dipendenti reclutati ed inquadrati come dirigenti a tempo indeterminato, ma anche ai titolari di incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato, con inclusione quindi dei soggetti preposti ai sensi dell'articolo 19, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000 per gli enti locali o di analoghe norme previste negli ordinamenti delle altre Amministrazioni.

Per gli enti locali privi di qualifica dirigenziale, in linea con l'orientamento espresso dall'ANCI nelle prime linee guida relative all'applicazione del Decreto Legislativo n. 150/2009, la competenza non sussiste invece in capo al dipendente titolare di posizione organizzativa cui siano state attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 109, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, poiché trattasi di soggetti non muniti di qualifica dirigenziale.

Si evidenzia l'importanza dell'osservanza della previsione normativa per le conseguenze che derivano dalla violazione della regola rispetto alla sanzione comminata. Infatti, la violazione di una norma di legge imperativa comporta la nullità della sanzione irrogata, come riconosciuto anche recentemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro (È nulla, perché in contrasto con norme di legge inderogabili sulla competenza, la sanzione disciplinare irrogata in esito a procedimento disciplinare instaurato da soggetto od organo diverso dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari», Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2004, n. 2168; Cass. Civ., Sez. Lav., 30 settembre 2009, n. 20981).

B) L'ufficio procedimenti disciplinari - L'articolo 55-bis, al quarto comma, stabilisce che «ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari». La disposizione non ha portata innovativa rispetto al testo previgente; infatti, già l'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 29/1993 aveva previsto l'individuazione di una competenza ad hoc per la gestione del procedimento disciplinare (UPD). L'individuazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni Amministrazione e non è richiesta la costituzione di un apposito ufficio; infatti, la competenza si può svolgere anche nell'ambito di una struttura deputata a più ampie attribuzioni, ma si tratta comunque di una competenza da esercitare in via esclusiva.

La competenza del procedimento disciplinare spetta all'UPD per le ipotesi in cui il responsabile della struttura non abbia qualifica dirigenziale e, comunque, per le infrazioni di maggior gravità. Non è specificato in questo caso se il responsabile dell'UPD debba essere dirigente. È chiaro che per le Amministrazioni dello Stato questa rappresenta la regola generale, mentre per gli enti locali privi della qualifica dirigenziale frequentemente si presenta il caso di investitura di funzionari. In proposito, poiché il quarto comma del menzionato articolo 55-bis per la costituzione degli UPD fa rinvio al «proprio ordinamento», negli enti locali privi di qualifica dirigenziale la responsabilità dell'ufficio può essere attribuita anche ai funzionari a cui sono assegnate le funzioni dirigenziali ai sensi del citato articolo 109, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Nell'ottica della riforma, la particolare professionalità radica la competenza funzionale del servizio, supplendo anche alla mancanza della qualifica (in riferimento al regime previgente la riforma e alle competenze dell'UPD la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «alcuna norma prevede che dell'ufficio procedimenti disciplinari debbano far parte dipendenti con qualifica almeno pari a quella degli incolpati, né esiste un principio secondo il quale soltanto siffatta composizione sarebbe idonea ad attuare il principio di imparzialità dell'Amministrazione», Cass., Sez. Lav., n. 10600 del 3 giugno 2004). Alternativamente, la scelta dell'ente locale potrebbe ricadere sull'attribuzione delle funzioni in questione al segretario comunale, opportunamente investito ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera d), del medesimo decreto, ovvero sulla costituzione di un UPD in convenzione con altri enti, ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del testo unico.

Si rileva che la disposizione in esame, a differenza della norma contenuta nel quarto comma dell'abrogato articolo 55 del Decreto Legislativo n. 165/2001, non prevede più espressamente che l'ufficio competente dia avvio al procedimento a seguito della «segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora», essendo stato eliminato questo inciso. Con la riforma risulta chiaro che l'ufficio si attiva non solo nei casi in cui pervenga tale segnalazione, ma anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia altrimenti acquisito notizia dell'infrazione. Ciò si evince dalla seconda parte del medesimo comma, in cui si ancora la decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito dalla ricezione degli atti o dall'acquisizione aliunde della notizia dell'infrazione.

Una volta investito correttamente della procedura da parte del dirigente, l'UPD sarà tenuto a svolgere il procedimento sulla base dell'istruttoria: l'esito dello stesso potrà portare o all'archiviazione o all'irrogazione della sanzione appropriata, che potrà consistere anche in una sanzione di minore gravità (ossia inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni), benché in astratto questa rientri nella competenza del dirigente rimettente.

4) L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti, con particolare riferimento agli illeciti della mancata collaborazione con l'autorità disciplinare procedente e del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare - L'articolo 55, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che: «Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, settimo comma, e 55-sexies, terzo comma, si applicano, ove non diversamente stabilito dal Contratto collettivo, le disposizioni di cui al quarto comma del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, terzo comma».

La disposizione contiene una norma speciale relativa a specifiche infrazioni ascrivibili ai dirigenti, ponendo una deroga al regime ordinario sulla competenza per l'irrogazione delle relative sanzioni. Gli illeciti sono quelli previsti dall'articolo 55-bis, settimo comma, e dall'articolo 55-sexies, terzo comma, e cioè, l'ipotesi di mancata collaborazione con l'autorità disciplinare procedente e l'ipotesi del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare. Si tratta di illeciti riferiti specificamente allo svolgimento del procedimento disciplinare, che sono stati introdotti dalla riforma con l'obiettivo di assicurare l'effettivo esercizio dell'azione e contrastare situazioni di collusione. La prima fattispecie, quella della mancata collaborazione con l'autorità disciplinare procedente, è riferita sia ai dirigenti sia ai dipendenti non dirigenti; la seconda, quella del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare, è un illecito proprio del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente incolpato o dell'UPD, sia esso dirigente o non dirigente.

Per queste infrazioni, la norma in esame stabilisce che, se l'incolpato è un dirigente, si applica la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 55-bis, il quale prevede la contestazione dell'addebito e lo svolgimento della procedura da parte dell'UPD, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, e la possibilità di raddoppio dei termini per le infrazioni di maggior gravità (tra le quali rientrano anche quelle in esame in quanto per entrambe le fattispecie è prevista in astratto la possibilità di comminare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a dieci giorni).

Secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, i Contratti collettivi di riferimento possono disciplinare in maniera diversa rispetto alla fonte legale le norme procedurali contenute nel citato quarto comma dell'articolo 55-bis. Si precisa che la deroga in favore della contrattazione collettiva non può però riguardare la materia dell'organo competente all'avvio del procedimento, allo svolgimento della procedura e all'irrogazione della sanzione, poiché trattasi di aspetti legati all'investitura di un organo,

ossia all'attribuzione di una competenza, i quali, in base ai principi costituzionali, debbono essere necessariamente disciplinati da fonti normative. Al riguardo, l'articolo 55, quarto comma, individua una specifica competenza per l'irrogazione della sanzione nel caso in cui l'incolpato sia un dirigente: questa spetta al dirigente di ufficio dirigenziale generale o al titolare dell'incarico ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001. Pertanto, per queste specifiche infrazioni la competenza dell'UPD è diversa a seconda che il dipendente soggetto passivo della procedura sia un impiegato o un dirigente. Infatti, nel primo caso all'ufficio spetta l'intera gestione del procedimento, dalla fase della contestazione a quella dell'irrogazione della sanzione, mentre nel secondo, la competenza si arresta all'istruttoria e le determinazioni conclusive del procedimento sono rimesse al dirigente di ufficio dirigenziale generale (se il procedimento riguarda un dirigente di ufficio non generale) e al dirigente sovraordinato, come il capo dipartimento o il segretario generale (se il procedimento riguarda un dirigente di ufficio dirigenziale generale). L'espressione utilizzata dalla legge «dirigente generale» va intesa come riferimento alla tipologia di ufficio cui il dirigente è preposto e prescinde dalla circostanza che il dirigente incaricato appartenga alla prima o alla seconda fascia; infatti, in questo contesto, non pare avere alcun rilievo la circostanza soggettiva di essere iscritto alla prima o alla seconda fascia del ruolo dirigenziale.

La norma non chiarisce se il dirigente sovraordinato debba essere il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale nell'ambito del quale è collocato l'ufficio dell'incolpato o il dirigente dell'ufficio dirigenziale generale nel cui ambito è compreso l'UPD. La soluzione interpretativa più corretta sembra la seconda. Infatti, tale soluzione consente meglio di soddisfare l'esigenza di terzietà e di uniformità dell'organo in fattispecie di illecito particolarmente delicate, come quelle in esame, che attengono alla corretta incardinazione e svolgimento del procedimento disciplinare. Inoltre, la determinazione di conclusione del procedimento può comportare l'esercizio di una discrezionalità più o meno ampia, ma tale discrezionalità può basarsi solo sulle risultanze dell'istruttoria compiuta dall'UPD a seguito della contestazione, con la conseguenza che il ritenere al contrario la competenza in capo al dirigente dell'ufficio nel cui ambito svolge la propria attività l'incolpato sarebbe comunque irrilevante rispetto alla determinazione conclusiva del procedimento.

Stante il silenzio della legge sul punto, è rimesso alla autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione l'individuazione della struttura e dell'organo competente a svolgere il procedimento ed eventualmente ad irrogare le sanzioni nel caso in cui l'illecito sia commesso proprio dal responsabile dell'UPD, dal dirigente dell'ufficio dirigenziale generale sovraordinato e dai dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, ferma restando la necessità che l'individuazione sia effettuata a priori in astratto.

La formulazione della disposizione è chiaramente riferita alle Amministrazioni dello Stato, che sono tipicamente articolate in uffici dirigenziali semplici e generali sovraordinati e nelle quali è presente la figura del capo dipartimento o del segretario generale. L'applicazione della norma nelle altre Amministrazioni necessita invece di un adattamento attraverso l'esercizio dei poteri normativi ed organizzativi tipici di ciascun ordinamento e le soluzioni sostanziali dovranno essere rinvenute nell'ambito della particolare organizzazione di ciascun ente. Negli enti locali l'attribuzione delle funzioni in questione potrebbe essere compiuta in favore del segretario comunale o provinciale, opportunamente investito ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, lettera d), del medesimo decreto.

Come detto, la competenza di cui al quarto comma dell'articolo 55 ha carattere speciale. Pertanto, per tutte le altre ipotesi di illecito rimane ferma la disciplina generale sulla competenza alla contestazione dell'addebito, allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione della sanzione di cui al menzionato articolo 55-bis anche nel caso in cui l'incolpato sia un dirigente. Da ciò deriva che, nel caso di infrazioni di minor gravità, la procedura sarà svolta dal responsabile dell'ufficio sovraordinato. Nelle altre ipotesi, la competenza alla procedura spetta all'UPD, struttura che è titolare di una «competenza funzionale» ed il cui responsabile pertanto si deve ritenere legittimato ad adottare la determinazione conclusiva del procedimento disciplinare anche nei confronti di un dirigente con incarico di livello superiore (sul punto è opportuno richiamare l'orientamento manifestato dalla Corte di Cassazione nella già citata sentenza n. 10600 del 3 giugno 2004). Stante il silenzio della legge in merito, è rimesso ancora una volta all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione l'individuazione dell'organo responsabile dell'istruttoria e dell'organo competente all'irrogazione della sanzione nel caso in cui l'illecito sia commesso proprio dal responsabile dell'UPD.

In sintesi, tenuto conto dell'articolo 55, quarto comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il quadro generale risultante è il seguente:

- fatti per i quali è prevista la sanzione pecuniaria (la sanzione sospensiva, per i dirigenti, è sempre potenzialmente superiore a dieci giorni): contesta e applica la sanzione il dirigente capo della struttura;
- fatti colpiti con sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, eccezion fatta per quelli indicati nel punto seguente: contesta e applica la sanzione l'UPD;
- per le sole infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, settimo comma, e 55-sexies, terzo comma, si applica il quarto comma del predetto articolo 55-bis, con contestazione dell'addebito ed istruttoria dell'UPD, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente con incarico dirigenziale generale della struttura sovraordinata all'UPD.

5) La ripresa e la riapertura del procedimento disciplinare a seguito della comunicazione della sentenza di

condanna del dipendente - Come noto, con il Decreto Legislativo n. 150/2009 è stato modificato il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Infatti, l'articolo 55-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 ha introdotto la regola generale secondo cui il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'Autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Questa regola è inderogabile nel caso di esercizio dell'azione disciplinare per infrazioni di minor gravità e, pertanto, in tale ipotesi non è ammessa la sospensione del procedimento. La sospensione è invece ammessa per le infrazioni di maggior gravità, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. Secondo quanto previsto al quarto comma del medesimo articolo, il procedimento è ripreso entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa.

Al fine di rendere nota all'Amministrazione procedente la pronuncia della decisione giudiziale, l'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 150/2009 ha inserito un nuovo articolo nel Decreto Legislativo n. 271/1989 (enorme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»). Infatti, il nuovo articolo 154-ter dispone che «la Cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'Amministrazione Pubblica ne comunica il dispositivo all'Amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro 30 giorni dalla data del deposito». È chiaro che la ripresa del procedimento disciplinare sospeso può aver luogo solo a seguito della conoscenza della sentenza integrale, comprensiva della motivazione, poiché l'istruttoria deve tener conto di quanto risultante in sede penale (articolo 653 c.p.p., richiamato dal quarto comma dell'articolo 55-ter). Pertanto, il termine per la ripresa del procedimento decorre dal ricevimento della comunicazione della sentenza integrale, non essendo sufficiente la conoscenza del dispositivo.

Ad analoga conclusione si deve pervenire per l'ipotesi della riapertura del procedimento prevista dal terzo comma del citato articolo 55-ter nel caso in cui sia necessario adeguare le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare alle risultanze del giudizio penale.

Al fine di agevolare l'esito celere delle procedure, si raccomanda pertanto all'Amministrazione giudiziaria di provvedere con la massima tempestività alla comunicazione del dispositivo a seguito della richiesta dell'Amministrazione interessata e, ove disponibile, a trasmettere direttamente copia integrale della sentenza anziché il solo dispositivo anche a prescindere dalla richiesta.

Sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale. *(Delibera 26 gennaio 2011, senza numero del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera di modificare la circolare 1° agosto 2002, n. P-15880/2002, e successive modificazioni, recante nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, nel senso di aggiungere, al capo VIII, punto 4), dopo la lettera l) la seguente:

- m) nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del giudice di pace, il presidente della Corte di Appello competente, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale. Il giudice di pace può chiedere la trasmissione del provvedimento di sospensione al Consiglio Superiore della Magistratura che, acquisito il parere del Consiglio giudiziario competente, conferma, annulla o revoca il provvedimento. Il procedimento disciplinare riprende il suo corso appena viene comunicata la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 442, secondo comma, c.p.p. hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

FASCICOLI PERSONALI

Fascicoli del personale - Documentazione e conservazione. *(A - Circolare 31 luglio 2002, n. 4/1-5-706 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Ufficio IV; B Nota settembre 2002, n. 1/10B-S-791 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Ufficio IV)*

A) L'articolo 17 del Contratto integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri 1998-2001 sottoscritto in data 16 maggio 2001 e vincolante tra parti dal 17 maggio 2001 stabilisce, al primo

comma, che per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'Amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dal l'Amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e s fatti più significativi che lo riguardano. In precedenza l'inserimento di atti nel fascicolo personale del dipendente era disciplinato dall'articolo 55 del testo unico n. 3/1957 che prevedeva l'inserimento dei soli documenti che potessero interessare la carriera del dipendente. Tra questi l'articolo 24 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 indicava, tra gli altri i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione. Conformemente alla normativa citata ed in osservanza di quanto indicato dalla circolare 17 aprile 1996, protocollo n. 648/S/5424 la Direzione comunicava agli uffici giudiziari l'inserimento nel fascicolo personale dei soli provvedimenti di encomio che fossero stati concessi per servizi rilevanti resi dal dipendente all'Amministrazione, adottati dal capo dell'ufficio giudiziario d'intesa con il dirigente della Cancelleria o segreteria giudiziaria e corredati dal parere del presidente della Corte di Appello o del procuratore generale.

L'articolo 34 del citato Contratto integrativo prevede ora, al secondo comma, la disapplicazione dell'articolo 55 del testo unico n. 3/1957 ed al terzo comma che, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora sostituito dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 165/2001) e limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, cessino di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti ed espressamente applicabili anche al personale del comparto Ministeri.

Pertanto, in applicazione del l'articolo 17 del Contratto integrativo, che sostituisce la precedente normativa sopra richiamata, si comunica che, a decorrere dal 17 maggio 2001, saranno inseriti nel fascicolo personale del dipendente tutti gli atti e documenti attinenti all'attività svolta dal dipendente nell'ufficio ed ai fatti più significativi che lo riguardano, purché concernenti l'ambito

B) Con riferimento alla nota n.... si trasmette, come da richiesta di codesto ufficio, copia della nota 23 febbraio 1998, n. 1831 relativa all'oggetto.

Al riguardo si osserva che il fascicolo relativo a ciascun dipendente tenuto presso l'ufficio giudiziario ove lo stesso presta servizio, nonché presso la Corte di Appello o la Procura generale, si distingue dal fascicolo personale in senso proprio cui fa riferimento l'articolo 17 del citato Contratto integrativo, il quale è tenuto esclusivamente presso questa Direzione ed il cui contenuto è stato oggetto della recente circolare 31 luglio 2002, n. 411-5-706.

Pertanto la disposizione contenuta nella nota 23 febbraio 1998 secondo la quale il fascicolo del dipendente (non in senso proprio, come sopra specificato) non deve essere trasmesso ad altro ufficio in caso di trasferimento del dipendente è tuttora in vigore e si applica a tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria, ivi compreso il personale UNEP.

Fascicoli personali dei magistrati *(Nota protocollo P 4718/2009 del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 febbraio 2009)*

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 Febbraio 2009, ha approvato la seguente circolare.

CIRCOLARE SULLA TENUTA DEI FASCICOLI PERSONALI DEI MAGISTRATI

articolo 1 (Disposizioni generali)

1. La tenuta dei fascicoli personali presso il Consiglio superiore della magistratura, assolvendo alle funzioni di garanzia per gli interessati e di conoscenza per il C.S.M., è strumentale all'attuazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento dei magistrati in sede valutativa.

2. Gli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato sono utilizzabili ai fini delle valutazioni di professionalità, dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi, nonché ai fini di qualunque altro atto o provvedimento, qualora la valutazione stessa sia prevista da specifiche disposizioni di legge o di circolare.

articolo 2 (Tenuta del fascicolo personale)

1. Per ogni magistrato è tenuto un fascicolo personale di identico contenuto, fatte salve le deroghe previste dalla presente circolare, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, presso l'ufficio di appartenenza del magistrato e presso il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione o il Consiglio giudiziario del distretto di appartenenza.

2. Per i magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, copia del fascicolo personale esistente presso il Consiglio Superiore della Magistratura è tenuta presso il Consiglio Giudiziario ovvero presso il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, avendo riguardo all'organo competente ad emettere i pareri in materia di valutazione di professionalità.

articolo 3 (Disponibilità dei fascicoli personali informato elettronico)

1. I fascicoli personali sono disponibili in formato cartaceo ed elettronico.

Per gli atti relativi a procedimenti di competenza del C.S.M., la conservazione degli atti stessi in formato cartaceo è regolata sulla base dell'articolo 4 della presente circolare e delle disposizioni proprie delle relative commissioni consiliari; qualora queste ultime non prevedano la conservazione dei documenti in

formato cartaceo, gli atti sono conservati esclusivamente in formato elettronico.

2. In ogni caso, nel fascicolo esistente presso il C.S.M., gli atti di cui agli articoli 6 lett. e), f) e g) sono conservati esclusivamente in formato elettronico; l'inserimento nei fascicoli conservati presso gli uffici giudiziari, il Consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia è operato esclusivamente mediante richiamo.

Gli atti allegati ai pareri di cui all'articolo 5 lett. b) sono conservati presso il C.S.M. esclusivamente in formato elettronico.

3. I testi di riferimento degli atti di cui all'articolo 6 lett. e), f) e g), qualora disponibili, sono acquisiti e conservati presso la biblioteca del C.S.M.

4. Il contenuto del fascicolo elettronico è immediatamente accessibile da parte del magistrato interessato, dei Componenti e dei magistrati addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e del personale di segreteria addetto.

5. L'accesso ai fascicoli personali in formato elettronico è possibile attraverso la predisposizione di password - fornite dal servizio automazione del C.S.M. - riservate ai soggetti abilitati ai diversi livelli di operatività, secondo le disposizioni adottate dal Comitato di presidenza e nel rispetto del Regolamento interno del CSM e del Regolamento del CSM di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziario

6. I componenti togati dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione avranno accesso ai fascicoli personali in formato elettronico con riferimento esclusivo ai magistrati sottoposti a valutazione periodica, anche parziale, di professionalità ovvero per il conferimento di un incarico direttivo o semi direttivo, per la conferma nel medesimo, o per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa e solo per il periodo necessario per la predisposizione del parere. A tal fine, il Consiglio Superiore adotterà i necessari accorgimenti tecnici per consentire l'accesso al fascicolo personale elettronico.

articolo 4 (Modalità di tenuta del fascicolo personale)

1. In ciascun fascicolo personale conservato presso il C.S.M. è tenuto un indice degli atti e documenti in esso contenuti, aggiornato in occasione di ogni inserimento.

2. Gli atti e i documenti sono ordinati in riferimento ai diversi aspetti attinenti al rapporto di impiego ed al servizio del magistrato, mediante suddivisione in apposite ripartizioni o cartelle.

3. Per gli atti relativi a procedimenti di competenza del C.S.M., accanto all'inserimento nel fascicolo personale in formato elettronico, può esserne disposto l'inserimento in formato cartaceo anche solo mediante richiamo, mentre gli atti medesimi restano custoditi presso gli archivi delle Commissioni consiliari,

L'inserimento mediante richiamo vale ad ogni effetto come inserimento degli atti richiamati ed è soggetto alla medesima procedura.

articolo 5 (Atti inseribili nel fascicolo personale senza necessità di provvedimento)

1. Nel fascicolo personale conservato presso il C.S.M. sono sempre inseriti, senza necessità di specifico provvedimento consiliare:

a) le delibere del Consiglio superiore, ed i relativi decreti ministeriali, riguardanti la nomina, le valutazioni di professionalità, i tramutamenti, le applicazioni extra-distrettuali, i conferimenti di funzioni, i conferimenti di uffici direttivi e semi direttivi, le conferme o non conferme nel conferimento delle funzioni direttive e semi direttive, i collocamenti fuori ruolo ed i richiami in ruolo, nonché le decisioni giurisdizionali relative ai medesimi atti;

b) i pareri dei Consigli Giudiziari, del Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia e del Comitato di Presidenza del C.S.M., che esprimano valutazioni sulla professionalità del magistrato, sull'idoneità al mutamento di funzioni ovvero sull'attitudine all'esercizio di funzioni direttive o semi direttive, nonché, all'esito del procedimento consiliare nel quale gli stessi sono acquisiti, tutti gli atti allegati ai precisati pareri, ovvero raccolti, assunti o formati nell'ambito della trattazione della pratica;

c) gli attestati di partecipazione agli incontri di studio, ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale e ai seminari organizzati dal C.S.M. e dalla Scuola Superiore della Magistratura, in sede centrale o decentrata;

d) i provvedimenti ed i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

e) i provvedimenti di trattenimento in servizio, collocamento a riposo e dispensa dal servizio;

f) i provvedimenti del C.S.M. in materia di assenze dal servizio o collocamento in aspettativa;

g) le sentenze di assoluzione o di condanna, anche non definitive, ed i provvedimenti cautelari in materia disciplinare o penale;

h) i provvedimenti emessi dal C.S.M. ai sensi degli articoli 2 e 3 r.decreto legislativo 511 del 1946, nonché eventuali delibere di tramutamento a domanda, ove lo stesso sia finalizzato a rimuovere potenziali situazioni di incompatibilità;

i) i decreti di applicazione e supplenza ad uffici o funzioni diverse da quelle tabellarmente svolte dal magistrato, ove gli stessi riguardino periodi continuati di durata superiore ai trenta giorni, nonché i provvedimenti di destinazione agli uffici giudiziari dei magistrati distrettuali;

l) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi, anche ai sensi della L

13 aprile 1988, n. 117;

m) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, nonché gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza;

n) i seguenti provvedimenti in materia di organizzazione, e le eventuali decisioni giurisdizionali ad essi relative, riguardanti il magistrato nella sua qualità di dirigente di un ufficio giudiziario: 1) deliberare concernenti le proposte di formazione delle tabelle triennali e i programmi organizzativi; 2) deliberare concernenti le modifiche delle tabelle o dei programmi organizzativi che non comportino esclusivamente il tramutamento o la destinazione di magistrati all'interno dell'ufficio ovvero che non comportino esclusivamente la modifica di criteri di sostituzione dei magistrati, salvo che non riguardino anche l'utilizzo e la destinazione dei GOT e dei VPO; 3) deliberare concernenti le proposte di formazione delle tabelle infra distrettuali; 4) deliberare concernenti le proposte relative ai decreti di applicazione e supplenza di durata superiore ai trenta giorni ovvero adottati al di fuori delle disposizioni contenute nelle tabelle, nonché i provvedimenti di destinazione agli uffici giudiziari dei magistrati distrettuali.

articolo 6 (Atti inseribili nel fascicolo personale a seguito di deliberazione consiliare)

l. Sono inseriti nel fascicolo personale con delibera del Consiglio superiore, su proposta della Commissione competente in materia di tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali:

a) dopo l'esaurimento del relativo procedimento, le deliberazioni del Consiglio superiore e gli atti relativi alle procedure diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) della presente Circolare, riguardanti comunque il magistrato ed attinenti a fatti o comportamenti rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi;

b) le ispezioni e le inchieste amministrative eseguite dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia che riguardino il magistrato, che non siano state già valutate ai fini del giudizio di professionalità e che attengano a fatti o comportamenti rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi;

c) i documenti relativi a titoli di studio, a corsi di abilitazione, istruzione, formazione e perfezionamento, rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi;

d) i documenti relativi ad attività lavorative svolte prima dell'ingresso in magistratura, rilevanti alla stregua degli indicatori dell'attitudine direttiva;

e) la documentazione comprovante l'attività scientifica del magistrato, consistente in monografie, parti di lavori collettanei, saggi, articoli e note a sentenza editi su riviste giuridiche pubblicate anche in via telematica purché dotate di comitato scientifico, nonché relazioni scritte per convegni di studio in materie giuridiche;

f) i provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, edite anche in via telematica, purché dotate di comitato scientifico;

g) le note di menzione, redatte dal magistrato interessato, di provvedimenti giudiziari non pubblicati su riviste giuridiche, quando questi non siano acquisiti mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) della presente Circolare e siano comunque rilevanti - per la complessità o novità delle questioni trattate - alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi. A tali fini, il magistrato dovrà richiedere uno specifico parere al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione o al Consiglio giudiziario del distretto nel quale il provvedimento è stato emesso, allegando alla nota di menzione copia del provvedimento stesso;

h) le attestazioni relative all'attività extra giudiziaria, anche di insegnamento, ove la stessa sia rilevante alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi;

i) i provvedimenti relativi a: nomina a magistrato coordinatore o affidatario nell'ambito del tirocinio dei magistrati ordinari o onorari; nomina o proroga negli incarichi di componente del Comitato scientifico, referente distrettuale per l'informatica, referente distrettuale per la formazione, componente della Commissione distrettuale per la formazione della magistratura onoraria; altri provvedimenti che conferiscono incarichi normativamente previsti o autorizzati dal Consiglio superiore e che siano rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi; il verbale di insediamento quale componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

articolo 7 Divieto di acquisizione al fascicolo personale di atti elogiativi

l. Non possono essere inseriti nei fascicoli personali atti meramente elogiativi.

2. Le relative istanze, qualora avanzate al Consiglio superiore, vengono trasmesse al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione o al Consiglio giudiziario competenti in relazione alla sede di servizio del magistrato, affinché ne tengano conto nella formulazione dei pareri relativi al magistrato interessato, ove gli atti stessi siano rilevanti alla luce di parametri di valutazione previsti nella normativa primaria e secondaria in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e

semi direttivi.

articolo 8 (Modalità di acquisizione al fascicolo personale di rapporti, segnalazioni, esposti)

1. I rapporti dei dirigenti degli uffici, gli esposti e le segnalazioni, ove non debbano essere acquisiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), possono essere acquisiti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. a), della presente Circolare. I rapporti, qualora siano trasmessi direttamente al Consiglio superiore, vengono inviati anche ai Consigli giudiziari ed al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, affinché ne tengano conto nella formulazione dei pareri relativi al magistrato interessato.

articolo 9 (Inserimento di atti al fascicolo personale su richiesta di una Commissione del Consiglio Superiore)

1. Ciascuna Commissione invia alla Commissione competente alla tenuta dei fascicoli personali gli atti da inserire ai sensi dell'articolo 5 della presente circolare.

2. Ciascuna Commissione, inoltre, può deliberare di inviare alla Commissione competente alla tenuta dei fascicoli personali gli atti da inserire nei fascicoli personali, ai sensi dell' articolo 6 della presente circolare.

3. La proposta di delibera relativa all'inserimento degli atti e dei documenti di cui all'articolo 6 nel fascicolo personale deve essere preceduta dalla comunicazione al magistrato interessato della facoltà, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell' avviso, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, di presentare osservazioni e di chiedere di essere ascoltato personalmente. Tra la richiesta e l'effettuazione dell'audizione, ove quest'ultima sia ritenuta necessaria dalla Commissione, deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

4. Dell'avvenuto inserimento viene data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

articolo 10 (Inserimento di atti al fascicolo personale su richiesta dei Consigli Giudiziari e dei dirigenti degli uffici)

1. I Consigli giudiziari, il Consiglio Direttivo della Corte di cassazione, il Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, e i dirigenti degli uffici che intendano far inserire ulteriori atti nei fascicoli personali li inviano al Consiglio superiore, che procede all'inserimento nel rispetto delle condizioni e procedure di cui agli articoli 5 e 6 della presente circolare.

2. La proposta di delibera relativa all'inserimento degli atti e dei documenti di cui all'articolo 6 nel fascicolo personale deve essere preceduta dalla comunicazione al magistrato interessato della facoltà, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, di presentare osservazioni e di chiedere di essere ascoltato personalmente. Tra la richiesta e l'effettuazione dell'audizione, ove quest'ultima sia ritenuta necessaria dalla Commissione, deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

3. Dell'avvenuto inserimento viene data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

articolo 11 (Eliminazione di atti dal fascicolo personale)

1. Gli atti inseriti nel fascicolo personale in violazione delle previsioni della presente circolare sono eliminati dai fascicoli personali, d'ufficio o su richiesta di uno degli organi indicati negli articoli 9 e 10 della presente circolare, a seguito di deliberazione del Consiglio su proposta della competente Commissione.

2. La proposta di delibera relativa all'eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale, qualora la relativa procedura non sia attivata per iniziati va del magistrato interessato, deve essere preceduta dalla comunicazione a quest'ultimo della facoltà, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del relativo avviso, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, di presentare osservazioni e di chiedere di essere ascoltato personalmente. Tra la richiesta e l'effettuazione dell'audizione, ove quest'ultima sia ritenuta necessaria dalla Commissione, deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

3. L'eliminazione viene eseguita mediante stralcio dell'atto o del documento ed inserimento della deliberazione del Consiglio superiore. Gli estremi della delibera sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale.

3. Dell'avvenuta eliminazione viene data comunicazione (unitamente alla trasmissione in copia dell'atto) agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

articolo 12 (Inserimento ed eliminazione di atti su richiesta del magistrato intestatario del fascicolo personale)

1. Il magistrato può richiedere l'inserimento, nel fascicolo personale e nelle copie di cui all' articolo 2, di ogni atto riconducibile alle categorie elencate negli articoli 5 e 6 della presente Circolare.

2. Il magistrato può, altresì, richiedere l'eliminazione, dal fascicolo personale e dalle copie di cui all'articolo 2, di ogni atto ivi inserito.

3. Sulla richiesta di inserimento ai sensi dell'articolo 6 della presente circolare o sulla eliminazione di atti, il Consiglio superiore delibera su proposta della Commissione competente. Qualora la richiesta di inserimento abbia ad oggetto uno degli atti di cui all'articolo 5, e risulti accoglibile, provvede la competente Commissione; qualora la Commissione competente ravvisi gli estremi del rigetto dell'istanza,

delibera il Consiglio superiore, su proposta della Commissione stessa.

4. Dell'avvenuto inserimento o eliminazione viene data comunicazione al magistrato interessato e, unitamente alla trasmissione in copia dell'atto, agli organi competenti alla conservazione delle copie del fascicolo personale del magistrato, ai fini dell'analogo adempimento.

articolo 13 (Accesso agli atti del fascicolo personale)

1. Il magistrato può prendere visione e chiedere copia conforme dell'indice e degli atti inseriti o richiamati nel suo fascicolo personale.

2. Legittimati a formulare motivata richiesta di copia dell'indice e degli atti inseriti o richiamati in un fascicolo personale tenuto dal C.S.M. sono anche il competente Consiglio Giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione ed il dirigente dell'ufficio nel quale presta o ha prestato servizio il magistrato intestatario del fascicolo.

3. Il Presidente della Corte d'Appello ed Procuratore generale competenti ad esercitare la vigilanza sul magistrato intestatario del fascicolo, nell'ambito delle proprie competenze, possono chiederne copia all'ufficio di appartenenza del magistrato o al Consiglio superiore.

4. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti possono ottenere copia o visione degli atti inseriti nei fascicoli personali, ove necessario per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti, nei modi stabiliti dall'articolo 18 R.I.

articolo 14 (Sorveglianza sulla tenuta e sull'aggiornamento dei fascicoli personali) La tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali avvengono sotto la vigilanza della Commissione consiliare competente.

Richiesta di accesso e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo personale *(nota protocollo p 16267/2009 del consiglio superiore della magistratura del 23 luglio 2009)*

Comunico che il consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

- letta la nota in data 7 maggio 2009, proveniente dall'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Venezia, nella quale, premessa la necessità di evadere l'istanza di un magistrato dell'ufficio avente ad oggetto la "copia integrale" degli atti del suo fascicolo personale, si chiede: (a) se alla richiesta di accesso e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo personale debba applicarsi la disciplina prevista dalla legge n. 241190; (b) se il rilascio gratuito riguardi solo gli atti elencati nella circolare consiliare del 19 febbraio 2007, mentre per tutti gli altri diversi, contenuti nel fascicolo personale, debba procedersi secondo la disciplina prevista dalla legge n. 241190; (c) se comunque la richiesta di copia degli atti contenuti nel fascicolo personale, ancorché incondizionata, possa essere limitata, e in quali limiti;

- rilevato che la Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati (n. P 4718/2009), detta, all'articolo 13, una disciplina specificamente relativa all'accesso agli atti contenuti nel fascicolo personale;

- considerato che detta disciplina individua in maniera dettagliata i soggetti legittimati ad accedere agli atti contenuti nei fascicoli personali, e le relative facoltà, prevedendo in particolare che: (a) ciascun magistrato può prendere visione e chiedere copia dell'indice e di tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo personale, senza alcun limite (anche perché, ex articolo 12, può chiedere l'eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti previsti); (b) i Consigli Giudiziari e i dirigenti degli uffici competenti possono formulare motivata richiesta di copia dell'indice e degli atti dei fascicoli personale presso il C.S.M., oltre ovviamente ad accedere ai fascicoli personali esistenti presso le loro segreterie (anche perché, ex articolo II, possono chiedere l'eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti previsti); (c) i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali competenti possono chiedere copia dei fascicoli personali presso gli uffici di appartenenza dei magistrati o presso il C.S.M.; (d) gli altri soggetti "possono ottenere copia o visione degli atti inseriti nei fascicoli personali, ove necessario per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti, nei modi stabiliti dall'articolo 18 R.I";

- considerato, inoltre, che, stante il silenzio della Circolare in proposito, costituisce principio generale, e salvo espressa eccezione, quello secondo cui, mentre l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, poichè in tal senso dispongono, conformemente, l'articolo 25, comma I, L. n. 241/1990, in ordine all'accesso agli atti amministrati vi in generale, l'articolo 5 della Circolare Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2006,

Relativamente all'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero della Giustizia e dai suoi organi periferici, e l'articolo 18, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura, con riferimento all'accesso agli atti formati o detenuti dal Consiglio Superiore della Magistratura;

- ritenuto, pertanto, che la disciplina dell'accesso agli atti dei fascicoli personali dei magistrati: (a) quanto ai soggetti legittimati ed ai limiti previsti, è puntualmente fissata dalla Circolare, la quale, in particolare, riconosce a ciascun magistrato interessato il pieno diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza soffrire alcuna limitazione; (b) quanto all'eventuale onerosità del servizio, è desumibile dai principi generali, in ragione dei quali, salvo espressa eccezione, mentre l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, delibera di rispondere ai quesiti nei termini di cui in motivazione.

FERIE

Astensione dal lavoro a vario titolo - Festività soppresse - Chiarimenti sul computo delle ferie. (Nota n. 400/C/AM/TP, in data 19 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)

In esito ai quesiti posti con la nota a margine indicata, si osserva quanto segue.

Astensione facoltativa ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, legge n. 1204/1971 come novellato dall'articolo 3, secondo comma, legge n. 53/2000. Ferie - Per quanto riguarda la riduzione delle ferie da operare in relazione al periodo di astensione facoltativa per maternità retribuito al 30% si conferma quanto sostenuto sul punto dalla circolare n. 4/1-5-729 del 10 giugno 2000.

Ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, legge n. 1204/1971 novellato dall'articolo 3, quarto comma, legge n. 53/2000, i periodi di astensione facoltativa sono computati nell'anzianità di servizio ma non sono utili ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti (ferie e tredicesima mensilità).

Pertanto, la citata legge n. 53/2000, nulla ha innovato rispetto agli effetti dell'astensione facoltativa sulle ferie già previsti dall'articolo 7, legge n. 1204/1971 (vecchio testo).

Tuttavia per i lavoratori dipendenti del comparto Ministeri, resta confermato il trattamento di maggior favore riconosciuto dalla vigente normativa contrattuale secondo cui i primi trenta giorni (fruiti cumulativamente da entrambi i genitori) devono essere retribuiti per intero e sono utili per il calcolo di ferie e tredicesima (articolo 18-bis, terzo e quinto comma, C.C.N.L.).

Difatti, per quanto riguarda gli effetti sulle ferie del periodo di assenza in questione, va valutato il contesto normativo in cui la disposizione è inserita che è quello dei permessi retribuiti.

Le note dell'ARAN e dell'ufficio del bilancio citate nella circolare di cui in premessa, a sostegno di tale tesi, si riferiscono specificatamente al citato articolo 18-bis e ribadiscono che solamente il periodo di astensione facoltativa retribuita al 100% (30 giorni) è da considerarsi utile ai fini dell'attribuzione delle ferie.

Astensione dal lavoro per malattie del bambino dopo il compimento del terzo anno di età (articolo 15, terzo comma, legge n. 1204 / 1971 come novellato dall'articolo 3, quarto comma, legge n. 53/2000).

Riduzione delle ferie: possibilità di cumulo di assenze effettuate in anni solari diversi - È previsto il diritto del dipendente ad assentarsi dal lavoro per malattie del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, limitatamente a cinque giorni lavorativi all'anno.

L'esercizio di tale diritto comporta la proporzionale riduzione delle ferie, che va operata in relazione all'anno solare in corso.

Aspettativa per assistenza ai figli minori di anni sei ex articolo 22-quinquies, terzo comma, C.C.N.L. - 1170 giorni di aspettativa per l'educazione dei figli fino al sesto anno di età possono essere fruiti in modo frazionato, con relativa riduzione delle ferie riferita all'anno solare e, pertanto, a tal fine, non possono essere cumulati quelli fruiti in anni solari diversi.

Riposi compensativi per festività soppresse - La diversa natura giuridica dell'istituto in esame rispetto a quella delle ferie (giornate di riposo compensativo per festività soppresse/giornate di riposo volte al recupero dello stato psico-fisico del lavoratore) fa sì che la fruizione di detti giorni di riposo sia subordinata alla volontà del dipendente. Difatti la norma in questione (articolo 1, terzo comma, legge n. 937(1977) prevede un compenso forfettario solo nel caso in cui le giornate di riposo (4 giorni) non siano state fruiti nell'anno solare per fatto dell'Amministrazione.

In altre parole, il carattere di disponibilità del diritto in questione rende possibile la rinuncia (anche implicita) alla fruizione di tali giorni per cui la scadenza del termine entro il quale godere di tali giornate e cioè l'anno solare, comporta una decadenza dal diritto a fruire delle stesse a nulla rilevando il fatto che il dipendente non abbia potuto avanzare la richiesta e fruire dei riposi entro il suddetto termine perché il rapporto di lavoro si trovava in situazione di sospensione per altra causa (malattia-maternità).

Riduzione ferie. Cumulo di assenze effettuate a diverso titolo - Le assenze effettuate nel corso dell'anno solare che comportano la riduzione delle ferie, per tale specifico fine, devono essere cumulate anche se siano state fruiti a diverso titolo.

Dipendenti impegnati in operazioni elettorali - Riposi compensativi ovvero corresponsione di quote retributive. (Circolare n. 2061/S/BLS/2438, in data 23 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

L'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69, riconosce a tutti coloro che adempiono funzioni presso gli uffici

elettorali, il diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'attuazione della normativa in premessa ha dato luogo a interpretazioni difformi, si ritiene opportuno fornire, sull'argomento, su indicazioni del Ministero del Tesoro e d'intesa con lo stesso, i seguenti chiarimenti, in modo da consentire agli

uffici giudiziari l'adozione di univoche modalità operative:

- a) l'attribuzione del riposo compensativo deve considerarsi la forma ordinaria di ristoro del lavoratore per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali;
- b) solo in caso di assoluta impossibilità di fruizione del riposo compensativo per accertati ed indilazionabili esigenze di servizio può procedersi all'autorizzazione della corresponsione delle specifiche quote retributive, con le modalità di seguito indicate.

In ordine alla competenza ed alla modalità di liquidazione e pagamento delle stesse, come da accordi raggiunti con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, l'ufficio giudiziario provvederà ad emettere apposito provvedimento formale di attribuzione delle quote, provvedimento da sottoporre al visto della Ragioneria provinciale dello Stato e da comunicare, successivamente, alla coesistente Direzione provinciale dei Servizi vari del Tesoro (ex Direzione provinciale del Tesoro) specificando, nel provvedimento, il capitolo di bilancio su cui gravano i ruoli stipendiali del personale interessato: capitolo 1210 per il personale di magistratura; capitolo 1220 per il personale amministrativo- giudiziario; entrambi i capitoli sono gestiti dal Centro di responsabilità amministrativa «Organizzazione Giudiziaria e Affari generali», U.P.B. 2.1.1.0..

Assenze dei magistrati dal servizio - Comunicazione e trasmissione della documentazione giustificativa.

(Circolare n. 21918, in data 3 novembre 2000, del C.S.M., Comm. IV; estratto)

La Quarta Commissione nell'espletamento della propria attività ha rilevato che le domande di assenza dal servizio, soprattutto per maternità e malattia, pervengono con notevole ritardo e spesso incomplete nella documentazione essenziale.

Ne consegue che spesso le delibere di autorizzazione di competenza del C.S.M. vengono assunte allorché il periodo di congedo è stato già fruito.

Si pone pertanto all'attenzione delle SS.LL. la necessità che gli uffici comunichino, non appena presentata la relativa domanda, i dati essenziali delle assenze dal servizio, con riferimento alla data di inizio, alla durata, ai motivi che la giustificano.

Le comunicazioni dovranno riguardare tutte le assenze, anche quelle per le quali, come il congedo ordinario e quello straordinario, sia competente a decidere l'autorizzazione organo diverso dal C.S.M.. Ciò al fine di consentire l'acquisizione in tempo reale di tutti i dati relativi alla effettiva presenza sui posti in organico.

Proprio per assicurare la tempestiva conoscenza da parte del Consiglio, gli uffici di appartenenza del magistrato istante dovranno comunicare i dati essenziali desunti dalla relativa domanda utilizzando l'apposita procedura accessibile tramite rete intranet del Consiglio, secondo la breve guida che si allega (allegato n. 1).

Solo nel caso in cui il collegamento intranet del C.S.M. non risulti attivato la comunicazione potrà essere trasmessa, utilizzando l'allegato modulo (allegato n. 2), via fax al numero 06/44702426 della Quarta Commissione.

Conseguentemente dopo la prima tempestiva comunicazione dei dati essenziali, desunti dalle domande di assenza dal servizio, gli uffici provvederanno con la necessaria sollecitudine a trasmettere in originale, sempre alla Quarta Commissione, le istanze e la documentazione di supporto, prescritta dalla normativa e indicata nell'allegato prospetto (allegato n. 3), e ciò, ovviamente solo nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione da parte del Consiglio.

Si segnala all'attenzione delle SS.LL. che soprattutto con riferimento alla richiesta di riduzione del periodo di astensione obbligatoria pre-parto ai sensi dell'articolo 4-bis, legge n. 1204/1971 la certificazione medica (certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e con essa convenzionato; certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994, con attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro) dovrà essere trasmessa immediatamente, sì da consentire alla Quarta Commissione la tempestiva deliberazione dei requisiti prescritti dalla normativa a tutela della salute della lavoratrice e del bambino. Gli uffici pertanto trasmetteranno con assoluta urgenza via fax le istanze e la documentazione sanitaria di supporto relative alle richieste di astensione obbligatoria disciplinata dall'articolo 4-bis sopra citato, inviando in seguito gli originali.

Ulteriori informazioni, ove necessarie, potranno essere richieste alla segreteria della Quarta Commissione.

Contratti a tempo determinato e fruizione degli ulteriori due giorni di ferie ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242. (Circolare 28 aprile 2004, n. 608 del Ministero Giustizia. Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Direzione Generale Personale)

Sono pervenuti quesiti in merito all'eventuale riconoscimento degli ulteriori due giorni di ferie previsti dall'articolo 16, quarto comma, CCNL 16 maggio 1995 anche a favore del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242 e successive proroghe.

Stante la rilevanza dell'argomento in esame e quindi l'inopportunità di fornire singole risposte ai singoli uffici richiedenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (emesso in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), in ossequio al principio di non discriminazione, stabilisce che «al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie ... e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavori con contratto a tempo indeterminato».

In occasione delle proroghe legislative che hanno consentito la permanenza in servizio del personale in oggetto, ogni dipendente è stato invitato a rimanere in servizio alle medesime condizioni previste nel contratto individuale a tempo determinato stipulato nell'ottobre 2000 tra il Ministero ed il singolo lavoratore. Detto contratto prevedeva un periodo di ferie retribuito della durata di 30 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), legge 23 dicembre 1977, n. 937 oltre alle quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata legge n. 937/1977, recependo in tal modo nell'ambito del proprio schema, le previsioni di cui all'articolo 16, terzo e sesto comma, del CCNL del comparto, sottoscritto il 16 maggio 1995.

Essendo la durata iniziale del contratto inferiore a tre anni, non poteva essere previsto dalle parti contraenti l'ulteriore riconoscimento di due giorni di ferie (in totale 32 anziché 30), di cui al quarto comma del citato articolo 16, previsti per i dipendenti a tempo indeterminato dopo tre anni di servizio.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che il superamento dei tre anni di servizio da parte dei dipendenti in questione per effetto delle proroghe legislative di cui in premessa, comporti per l'applicazione della previsione di cui al già richiamato articolo 6, l'attribuzione agli interessati degli ulteriori giorni di ferie di cui al quarto comma dell'articolo 16 del CCNL 1994/1997.

Le Corti di Appello e le Procure generali in indirizzo sono pregate di voler diramare la presente nota a tutti gli uffici giudiziari del proprio distretto.

Ferie. Riduzione delle ferie nel caso di mutamento dell'articolazione dell'orario di lavoro da sei a cinque giorni lavorativi, nel corso dell'anno solare. Risposta a quesito. (Nota n. 116/1/10095/AM/GM/I Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale del 3 marzo 2005)

Con la nota in riferimento, relativa all'oggetto, codesto Ufficio trasmetteva un quesito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, inteso a conoscere l'entità delle ferie annuali spettanti al personale che inizialmente osserva l'orario settimanale articolato su sei giorni lavorativi e che, nel corso dello stesso anno, opta per la "settimana corta" (con cinque giornate lavorative).

Venivano pertanto chiesti dei chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della circolare n.1646- 1810/S/IPP/6839 del 29/11/96. A riguardo si rappresenta quanto segue.

La succitata circolare ministeriale del 29/11/96 ha chiarito che nell'ambito delle due distinte categorie di personale, rispettivamente con orario articolato su cinque e su sei giorni settimanali, la fruizione delle ferie deve avvenire sempre e comunque con modalità tali da rendere equivalenti i periodi di ferie, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario.

Ne consegue che in caso di mutamento del tipo di articolazione dell'orario di lavoro realizzato nel corso dell'anno, non sarà possibile considerare separatamente i periodi di lavoro con orario differentemente distribuito, pena il venir meno del principio di equivalenza stabilito dalla norma contrattuale.

Occorrerà considerare esclusivamente la posizione del dipendente al momento in cui fruisce di periodi di ferie, non computando il sabato qualora lo stesso osservi l'orario distribuito su cinque giorni e computandolo in caso contrario. Ciò al fine di poter rispettare in ogni caso il rapporto di equivalenza 32-28gg..

Pertanto ai dipendenti che per una parte dell'anno hanno osservato l'orario di lavoro distribuito su sei giorni e successivamente quello articolato su cinque giorni settimanali, deve essere concesso un periodo di 28 gg. di ferie (limite non superabile), escludendo dal computo i giorni di sabato anche in relazione al periodo dell'anno in cui è stato osservato l'orario distribuito su sei giorni settimanali e a prescindere dal fatto che nello stesso periodo vi sia già stata una fruizione di giorni di ferie.

Computo dei periodi di assenza dal servizio per terapie salvavita. (Nota 26 febbraio 2007, n. 1996 dell'ARAN)

In merito alla nota ... riguardante la possibilità di estendere la tutela, contenuta nell'articolo 21, comma 7-bis, del CCNL 16 maggio 1995, all'intero periodo di assenza comunque collegato alle terapie salvavita, questa Agenzia non può che confermare l'orientamento B13 pubblicato nel proprio sito internet e, cioè, che tale particolare beneficio è limitato ai soli giorni di effettuazione delle terapie.

Al riguardo, infatti, si ritiene di dover segnalare che la norma in questione si inserisce nel contesto di una disciplina contrattuale molto favorevole per il dipendente pubblico, atteso che allo stesso viene riconosciuta la possibilità di assentarsi, con diritto alla salvaguardia del posto di lavoro, per un periodo di 36 mesi in un triennio, di cui i primi 18 retribuiti, sebbene con le decurtazioni previste dal CCNL. Tale ampio periodo di comportamento non trova riscontro in altri Contratti collettivi del settore privato, laddove per la maggior parte (ad esempio, metalmeccanici, chimici, ecc.) al massimo sono previsti 12 mesi di conservazione del posto, con riduzioni stipendiali, periodo che può essere ulteriormente esteso (due mesi, industria chimica e sei per i metalmeccanici) nel caso di particolari patologie con conseguenti penalizzazioni economiche.

Nel sistema pubblico, ai suindicati benefici si aggiunge la citata tutela introdotta dall'articolo 6 del CCNL 16 maggio 2001, che consente, nel caso di patologie gravi, di escludere dal computo dei periodi di comportamento, senza limitazioni temporali, i giorni dovuti alle cure e terapie salvavita. Si è, infatti, ritenuto di dover salvaguardare alcune patologie croniche per le quali la necessaria somministrazione con cadenza periodica di particolari terapie (ad esempio, l'emodialisi), avrebbe comportato il raggiungimento, in tempi molto rapidi, dei limiti retributivi e di conservazione del posto previsti dal CCNL.

Il dipendente, pertanto, nel caso delle particolari patologie gode di una doppia tutela: quella specifica, che gli consente di escludere dal computo del periodo di comportamento i giorni di assenza dovuti a particolari terapie salvavita, e quella generale prevista dall'articolo 21 del CCNL 16 maggio 1995, che si applica anche ai periodi di convalescenza conseguenti alle citate terapie, anche se questi ultimi vengono considerati ai fini del comportamento.

La scelta contrattuale di limitare tale beneficio ai soli giorni di somministrazione delle terapie, con la conseguente impossibilità di estendere la tutela anzidetta, in via interpretativa, ad un arco temporale più ampio, trova il suo presupposto nella necessità di garantire il rispetto, nella definizione dei CCNL, del quadro delle compatibilità economiche generali, che per questa Agenzia riveste una particolare importanza. Sotto tale profilo, infatti, l'ARAN, nella sua qualità di agente negoziale pubblico, ha la precisa responsabilità di rispettare i tetti delle risorse destinate alla contrattazione, da cui deriva l'obbligo di certificare i costi dei Contratti mediante speciali relazioni tecniche che devono, per espressa previsione legislativa (vedasi articolo 47 del decreto legislativo n. 165/2001), accompagnare i Contratti medesimi nell'iter procedurale propedeutico alla loro firma definitiva, nel corso del quale gli aspetti relativi agli oneri vengono verificati sia dal Governo che dalla Corte dei Conti. In tali relazioni tecniche sono considerati anche i costi indiretti derivanti dalle assenze del personale, come peraltro avvenuto anche nel caso in esame, ove, in base ad apposite stime, è stata calcolata e finanziata la spesa relativa al nuovo beneficio introdotto, limitandola alle giornate di assenza per l'effettuazione delle cure.

Da quanto sopra risulta evidente che ogni diversa interpretazione, anche se correlata a recenti orientamenti giurisprudenziali, peraltro circoscritti a casi singoli, non sarebbe conforme allo spirito della norma contrattuale, che trova solido fondamento nei principi e nei vincoli suddetti.

Disposizioni applicative della legge D. 104/1992 - Rapporto tra permessi e ferie. (Circolare 30 marzo 2007, n. 3608/6058 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con precedenti circolari 16 maggio 2003, n. 3582/6032 e 18 giugno 2003, n. 3585/6035, questa Amministrazione è intervenuta sulla materia, fornendo utili chiarimenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione della norma in oggetto, in considerazione della significativa evoluzione giurisprudenziale in materia.

Attesa l'estrema rilevanza e delicatezza della questione, grande attenzione è stata posta nel monitorare i dati relativi all'attuazione, al fine di contemperare una piena garanzia di assistenza a persona disabile con le esigenze istituzionali, nonché con il benessere del personale, pervenendo ad un nuovo orientamento, anche a seguito di confronto con le Organizzazioni sindacali.

A) Relativamente al problema del rapporto tra permessi lavorativi e ferie, si è posto il quesito se la fruizione di permessi ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 33 della richiamata legge n. 104/1992 riduca proporzionalmente le ferie.

Onde prevenire divergenze interpretative, che potrebbero dar luogo a disparità di trattamento sul territorio nazionale, l'interpretazione cui attenersi è che le ferie non devono essere decurtate, quando tali permessi siano fruiti in modo non cumulativo al congedo parentale.

A questa determinazione si è pervenuti sulla scorta di parere del Ministero del lavoro (del maggio 2004); dell'autorevole pronunzia, in sede consultiva, del Consiglio di Stato del 9 novembre 2005, resa su istanza dello stesso Dicastero; della circolare del Dipartimento della funzione pubblica del marzo 2005 (1).

Ciò posto, per le eventuali decurtazioni già effettuate, si dovrà dar luogo alla ricostituzione del monteferie

eventualmente ridotto, con decorrenza 28 agosto 2003 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 216/2003) (2).

B) Dubbi interpretativi sono sorti su come debba essere computato il permesso di un'intera giornata (articolo 33, terzo comma) fruito nel giorno destinato al rientro pomeridiano.

Conformemente al parere dell'ARAN (3) e per analogia con l'applicazione di altri istituti, cui è sottesa una tutela di pari rilevanza (ad esempio il congedo ordinario o l'assenza per malattia), l'Amministrazione ritiene che le modalità di utilizzo dei permessi in esame non incontrino alcun limite prestabilito. Pertanto, il dipendente ha diritto a fruire dei tre giorni previsti anche nei giorni in cui viene effettuata la prestazione di nove ore (a maggior ragione, se di ore 7.12), nell'ipotesi di orario articolato su cinque giorni.

Nel caso in cui il dipendente intenda avvalersi, nello stesso mese, sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, per ogni periodo di sei ore di permesso andrà computata la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e, coerentemente, solo un residuo di ore non inferiore a sei comporterà la fruizione di un intero giorno di permesso, anche con le modalità appena accennate.

C) Ai fini della concessione dei permessi ai sensi dell'articolo 33, per la valutazione del requisito della «continuità» previsto dalla legge n. 104/1992 (da intendersi come effettiva assistenza al disabile per le necessità quotidiane), il criterio ordinario da seguire sarà quello della distanza tra la sede di lavoro e quella in cui è prestata assistenza, limite oltre il quale verrebbe pregiudicato l'espletamento del dovere di assistenza del dipendente. Tuttavia, per piena salvaguardia dell'interesse dalla norma tutelato, si chiarisce che la «distanza» presa in esame quale discrimine tra la garanzia di tale tutela ed il suo vanificarsi deve essere intesa nel significato più ampio e favorevole. Ossia, non in senso strettamente spaziale, espresso in termini chilometrici (i 90km. già fissati per altre fattispecie) (4), ma, invece, nel suo significato temporale, nel senso che la distanza va valutata in termini di coerenza con la richiesta di permesso. Alla luce di tale valutazione, il criterio della distanza, se appare coerente in relazione alla fruizione del permesso orario, non può assumere, invece, valore pregiudizievole di quel diritto quando esso sia utilizzato a giornate intere, a maggior ragione se cumulate.

In tal caso, infatti, il tempo del viaggio, ancorché relativamente più lungo, non andrebbe ad incidere negativamente su quello dedicato all'assistenza, nel rispetto dello spirito della norma.

(1) Un esame sistematico della normativa, attraverso la lettura dei precetti posti a tutela e protezione di soggetti particolarmente deboli, evidenzia chiaramente la finalità sociale di tali norme. «I permessi relativi a figlio con handicap si collocano nel quadro di una tutela di valori presidiati da numerose norme costituzionali» che, peraltro, assegnano allo stesso Stato dovere di assistenza, nell'ottica del rispetto della dignità umana. In questa logica, i permessi assicurano una forma di assistenza che dovrebbe essere, comunque, erogata in favore del soggetto gravemente disabile». Di contro, un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche (quale derivante da una riduzione delle ferie) rappresenterebbe un obiettivo ostacolo alla estrinsecazione della personalità dei congiunti del disabile, che la Repubblica ha, in qualche modo, il dovere di rimuovere o, almeno, rendere meno difficile». In un sistema organico e coerente, la norma sostanziale, in vero, non può che assoggettare a riduzione di ferie solo i permessi che siano cumulati con il congedo parentale. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'interpretazione da darsi al caso di specie deve essere la più favorevole al lavoratore.

(2) decreto legislativo n. 216/2003, attuativo della direttiva 200/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro.

(3) «Né la legge n. 104/1992, e successive modifiche, né il CCNL, pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi, trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia, in considerazione delle finalità sociali perseguite. Eventuali condizioni, connesse anche a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, potrebbero, infatti, vanificare la tutela che il legislatore ha inteso apprestare... Viceversa, il CCNL, senza incidere sostanzialmente sulla disciplina prevista dalla legge n. 104/1992, ha introdotto l'ulteriore agevolazione della frazionabilità in ore, proprio per consentire una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato.

(4) Nell'ambito della disciplina della mobilità ordinaria a domanda, nonché per la disamina delle istanze di trasferimento ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, legge n. 104/1992 che fossero orientate ad ottenere anche sedi non coincidenti con il luogo di residenza del disabile, poiché ad organico vacante.

FESTIVITÀ

Festività ricorrenti alla Domenica - Retribuibilità – Condizioni. (Nota 21 marzo 2002, n. 6/429/031 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

In risposta alle istanze formulate dal personale dell'ufficio NEP di codesta Corte in merito all'oggetto, questo Ministero risponde in forma negativa alla richiesta di accordare una qualsiasi forma di indennità sostitutiva, per gli anni di riferimento 1994-1999, qualora le giornate festive siano coincidenti con la Domenica.

La ragione di tale diniego scaturisce dalla stessa lettura della legge 27 maggio 1949, n. 260, nonché delle sentenze della Suprema Corte, in particolar modo della sentenza n. 11117 del 1995: «Il particolare vantaggio economico consistente nel diritto ad una ulteriore retribuzione nel caso in cui una qualsiasi festività ricorra di Domenica, attribuito dall'articolo 5 della legge 27 maggio

1949, n. 260 ai lavoratori a paga fissa esclusivamente in relazione alle quattro feste nazionali, non può ritenersi esteso alle altre festività, atteso che l'articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90 prevede la suddetta estensione soltanto in favore dei lavoratori, dipendenti da privati, retribuiti non in misura fissa.

La fattispecie prevista dalla sentenza sopra richiamata è rivolta ai lavoratori dipendenti da privati retribuiti non in misura fissa e, di certo, non può tale previsione essere estesa ai dipendenti degli uffici NEP, i quali sono dipendenti della Pubblica Amministrazione e vengono retribuiti in misura fissa concordata preventivamente in sede contrattuale.

Si prega l'autorità che legge in indirizzo di voler trasmettere l'espressione ministeriale agli istanti dell'ufficio NEP di ...

Festività nazionali. (Circolare 17 ottobre 2001, n. 1646/S/APN/5753 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

1) Feste nazionali civili - Le feste nazionali civili del 2 giugno (Anniversario di fondazione della Repubblica), 4 novembre (Festa dell'unità nazionale) e 25 aprile (Anniversario della liberazione) sono celebrate nella capitale ed in tutte le città capoluogo di provincia.

La festa internazionale del lavoro, che cade il 1° maggio, si celebra nella capitale e nelle città capoluogo di regione.

2) Esposizione di bandiere - Nelle feste nazionali civili gli edifici pubblici sono imbandierati. Sugli edifici già quotidianamente imbandierati possono essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale ed europea. Dove possibile, è attuata l'illuminazione di gala.

3) Onorificenze - Nelle feste nazionali civili gli insigniti di onorificenze OMRI ne indossano le insegne nella forma della rosetta (spilla per le signore). Per i militari valgono le disposizioni specifiche.

Nella festività del 2 giugno i titolari delle rappresentanze italiane all'estero e i rappresentanti del Governo nelle province consegnano i diplomi onorifici a neo insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica.

4) Luoghi di celebrazione - Le celebrazioni in Roma delle festività del 2 giugno, 4 novembre e 25 aprile hanno luogo presso l'Altare della Patria.

Le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono celebrate inoltre nei Sacrari di Redipuglia e dei Caduti d'Oltremare a Bari.

Acquista rango di celebrazione nazionale la cerimonia presieduta dal Presidente della Repubblica, in Roma o in altra località italiana.

La festa nazionale del 2 giugno è celebrata, all'estero e localmente, rispettivamente a cura dei titolari delle rappresentanze italiane all'estero e degli uffici territoriali del Governo nelle province.

OMISSIS

Festività nazionali in coincidenza con altri giorni festivi. (Circolare 31 marzo 2003, n. 1772/10/G.P. del la Pres. Cons. Ministero, Dipartimento Funzione Pubblica)

Sono pervenuti da parte di numerose Amministrazioni quesiti in merito all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell'articolo 5, terzo comma, della legge n. 260/1949 e dell'articolo 2, lettera e), della legge n. 901/1954.

In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con la Domenica.

Le richieste sono argomentate in massa ma parte facendo riferimento ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (per tutte, le sentenze n. 11117/95. e n. 12731/98) le quali, al fine di definire la portata oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano asserirne l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.

Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'applicazione delle disposizioni in esame, questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, ha richiesto con nota 17 luglio 2001, n. 3140/10, l'avviso dell'Avvocatura generale dello Stato sulla questione.

L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n. 017130) che, ad ogni buon fine si allega, ha ritenuto che, in caso di festività nazionale coincidente con la Domenica non spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l'aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera. A tale conclusione perviene sulla base delle seguenti considerazioni.

Analizzando le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 260/1949 come integrato dall'articolo 2, lettera e), della legge n. 90/1954, occorre evidenziare che:

1) il primo comma si riferisce a lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura: impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e per i quali spetta per i giorni di festività, solo la normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Tale ipotesi deve essere riferita ai

soli casi di astensione dal lavoro, poiché non è fatto riferimento, come invece nei commi successivi, ad ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività;

2) il secondo comma dispone che in caso di prestazione lavorativa nei giorni di festività, gli stessi lavoratori di cui al primo comma, percepiscano oltre che la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo;

3) il terzo comma si riferisce ai salariati retribuiti in misura fissa e prevede:

a) nel caso di festività lavorata, non caduta di Domenica, l'attribuzione oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

b) nel caso, invece, di festività non lavorata cadente di Domenica, viene riconosciuta, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

La disciplina di maggior favore, consistente nell'attribuzione della pretesa aliquota ai salariati in misura fissa è voluta, secondo l'Avvocatura, come una sorta di compensazione della maggiore penosità del lavoro agli stessi affidato.

Infatti, sebbene il trattamento più favorevole troverebbe giustificazione nel fatto che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un'ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, si ravvisa l'irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l'aleatoria coincidenza della festività nazionale con la Domenica.

Conclusivamente, ed in linea con quanto evidenziato dall'Avvocatura, deve essere escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all'aliquota giornaliera - previsto per i salariati retribuiti in misura fissa, dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 260/1949 - a lavoratori non inquadrabili in tale categoria. Ai dipendenti pubblici, pertanto, si applica, il solo primo comma dell'articolo 5 della legge n. 260/1949 con la conseguente spettanza, in caso di Domenica non lavorata coincidente con la festività, della sola «normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio».

Le predette conclusioni, pertanto, non trovano smentita nel testo unico n. 3/1957 né nelle successive discipline contrattuali.

Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell'ambito delle discipline demandate alla contrattazione collettiva e, pertanto, il contenuto della presente fa salva ogni possibile diversa disciplina che in tale sede dovesse essere adottata.

Le Amministrazioni sono invitate a dare ampia comunicazione della presente al proprio personale, al fine di evitare ulteriori ed inutili richieste sulla questione in esame.

Festività del Santo Patrono - Eventuale recupero in caso di assenza. (Nota 7 luglio 2004, n. 115/1/10392 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con nota n. ... codesta Procura generale trasmetteva specifico quesito in merito all'applicazione della norma contrattuale che disciplina la festività del Santo Patrono (articolo 17, primo comma, vigente CCNL). In particolare, chiedeva se i dipendenti, assenti dal lavoro nel giorno in cui ricorre tale festività, possano fruire della stessa come riposo compensativo in altro giorno lavorativo. In proposito si osserva quanto segue.

La norma contrattuale citata, così come integrata il 22 ottobre 1997 in sede di Contratto integrativo del CCNL comparto Ministeri 16 maggio 1995 (punto 2, Allegato A) include tra le giornate festive anche quella in cui si celebra la festività del Santo Patrono del luogo in cui il dipendente presta servizio e prevede la possibilità di recupero della stessa ove non goduta per ragioni di servizio (costituzione presidio per il compimento di atti urgenti, cfr. circolare 10 ottobre 1996, protocollo n. 16465/Cent/5633).

Pertanto, la mancata fruizione di tale festività da parte di un dipendente perché già continuativamente assente dal servizio ad altro titolo, non dà diritto ad alcun recupero della stessa in altro giorno lavorativo, così come per le altre festività eventualmente ricadenti nel periodo di assenza.

INCARICHI ARBITRALI

Dipendenti pubblici ed incarichi arbitrali - Criteri di trasparenza. (Circolare n. 4/1-5-1075, in data 8 luglio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)

Pervengono a questa Direzione Generale numerose richieste di autorizzazione a ricoprire incarichi arbitrali per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili. Tale attività non compresa nei compiti e doveri d'ufficio è normalmente autorizzata poiché per espressa previsione normativa (articolo 61,

secondo comma, D. Legislativo 10 gennaio 1957, n. 3) il dipendente pubblico può essere prescelto come arbitro (unico o componente di un collegio) da soggetti pubblici o privati.

Ciò premesso, pare opportuno disciplinare in maniera più corretta una materia che si presta, tra l'altro, a potenziali discriminazioni tra i dipendenti derivanti anche dall'entità economica delle retribuzioni normalmente stabilite per chi svolge appunto incarichi arbitrali o assimilati.

È necessario, quindi, fissare criteri oggettivi e predeterminati in modo da stabilire eguaglianza di condizioni per tutti i dipendenti che hanno acquisito la necessaria esperienza per poter svolgere la suddetta attività extra istituzionale.

A tale proposito, sarà cura dei Presidenti di Tribunale predisporre appositi elenchi in cui inserire i nominativi del personale amministrativo di tutti gli uffici giudiziari interessato a ricoprire incarichi arbitrali o assimilati. La richiesta di autorizzazione inoltrata a questa Direzione Generale secondo le modalità procedurali indicate dalla circolare n. 4/1/1289/S del 22 ottobre 1996, dovrà essere munita anche del nulla osta del Presidente del Tribunale, il quale avrà cura di accertare sia l'iscrizione del dipendente interessato nel predetto elenco, sia il rispetto del criterio dell'equa distribuzione degli incarichi tra tutti gli iscritti, così da evitare il conferimento degli incarichi ad uno stesso dipendente. Tale criterio, conforme al principio di trasparenza che deve caratterizzare l'attività amministrativa, dovrà essere seguito anche nell'ipotesi in cui la designazione dell'arbitro avviene ad opera del Presidente del Tribunale il quale, in questo caso, procede nella veste di organo della giurisdizione, non dell'amministrazione.

Si rammenta, infine, che nelle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione a svolgere attività retribuita non compresa nei compiti e doveri d'ufficio il dipendente, tra l'altro, dovrà sempre indicare il compenso lordo previsto o presunto per l'attività extra istituzionale che intende svolgere. Tale indicazione è necessaria affinché questa Amministrazione possa ottemperare al disposto di cui all'articolo 58, dodicesimo comma, Decreto legislativo n. 29/93 (articolo modificato dall'articolo 26, Decreto Legislativo n. 80/98).

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente circolare in tutti gli Uffici del proprio distretto.

MANSIONI

Personale. Operatore amministrativo - Competenza nel rilascio di copie autentiche. (Circolare n. 4/1-S/865, in data 4 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giud., nonché Nota n. 2072/UALPP/337, in data 7 maggio 1998, del Ministero G.G., Ufficio Aff. legislativi)

Si trasmette per l'importanza e la generalità della risposta, il parere fornito dall'Ufficio Affari Legislativi di questa Direzione Generale, condividendone i contenuti.

Si ritiene, in particolare, che gli impiegati inquadrati nel profilo professionale dell'operatore amministrativo possono essere incaricati, entro i limiti precisati dal dirigente della cancelleria o della segreteria (o da altro impiegato da questi incaricato) e con l'osservanza delle puntuali istruzioni loro impartite, del rilascio di copie conformi di atti giudiziari, attività che non richiede valutazioni discrezionali e comporta una limitata assunzione di responsabilità in ordine alla conformità della copia all'originale.

Lo svolgimento di tali mansioni, ove conferito, rientra, per le motivazioni indicate nell'appunto, nelle competenze proprie del profilo di operatore amministrativo.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente circolare in tutti gli Uffici del proprio distretto.

Mansioni dell'operatore giudiziario B2 - Attestazione di deposito atti. (Nota 5 febbraio 2004, n. 11611/10069 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

Con nota ... il Tribunale di ... formulava un quesito inteso a conoscere se gli operatori giudiziari - posizione economica B2 - possano attestare il deposito di atti ricevuti nell'ambito del servizio cui gli stessi siano preposti.

Il riconoscimento di tale possibilità rappresenterebbe, secondo l'opinione espressa dall'ufficio giudiziario scrivente, la naturale conseguenza di quanto già esplicitamente previsto nell'ambito del profilo professionale numero 4) di cui al D.P.R. n. 1219 del 29 dicembre 1984, alla luce del quale l'ex operatore amministrativo - quinta qualifica funzionale - (ora operatore giudiziario B2) era abilitato a «rilasciare entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche impartite dal responsabile del servizio sulla base di

leggi e regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio cui è addetto», ed inoltre ad «autenticare la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni relative alla materia attribuita al settore cui è addetto».

Tali mansioni, ovviamente, devono considerarsi tuttora attribuibili alla nuova corrispondente figura professionale di riferimento (operatore giudiziario - posizione economica B2), anche in seguito all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta in materia di pubblico impiego, che ha determinato un nuovo assetto del personale, suddiviso in aree, articolate al loro interno in posizioni economiche, e caratterizzato per la maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane, nell'ottica dell'interfungibilità delle mansioni e della valorizzazione delle professionalità.

Con specifico riferimento alla possibile sottoscrizione dell'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti ricevuti da parte degli operatori giudiziari B2, nell'ambito del servizio cui gli stessi siano preposti, si ritiene che essi possano disimpegnare tale attività, tranne nei casi in cui specifiche previsioni normative espressamente individuino nel cancelliere il pubblico ufficiale a ciò abilitato.

Nei casi in cui, invece, dal deposito di istanze e dichiarazioni in Cancelleria, non derivino particolari conseguenze giuridico-formali, con connessi profili di responsabilità, la relativa attestazione, che assumerà unicamente il significato di sancire la materiale esistenza di tali atti presso l'ufficio, potrà essere sottoscritta anche dall'operatore giudiziario B2 preposto al relativo settore di servizio, abilitato secondo la disposizione di cui all'articolo 25 del CCNL integrativo del 5 aprile 2000, anche «alla tenuta e alla custodia» a fini interni di atti e documenti.

Protocollo informatico - Individuazione del personale per la sua gestione. (Nota 26 febbraio 2004, n. 116/111011/AM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con nota 19 gennaio 2004, protocollo n. 4446 codesto ufficio segnalava una problematica relativa all'individuazione dell'organigramma per la gestione del protocollo informatico, strumento previsto dall'articolo 50, terzo comma, D.P.R. n. 44512000, destinato ad entrare in funzione dal 1° gennaio 2004 presso le Corti di Appello e le Procure generali della Repubblica, secondo le direttive di cui alla circolare ministeriale 4 novembre 2003, protocollo n. 7430/03 della DGSIA.

L'organigramma predisposto dalla dirigenza (costituito complessivamente da tre "protocollatori", di cui due dipendenti appartenenti all'area C - posizione economica C1 ed un operatore giudiziario - posizione economica B1) viene contestato dai due protocollatori dell'area C che ne fanno parte.

Essi infatti ritengono illegittimo il relativo provvedimento in quanto contrari o alla disposizione di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001, la quale prevede che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai Contratti collettivi».

Di analogo tenore anche l'asserita, presunta violazione dell' articolo 2103 c.c..

L'attività relativa alla tenuta del protocollo informatico contempla due distinte figure: l'addetto al protocollo ed il responsabile del servizio di protocollo.

Alla prima figura compete l'inserimento dei dati relativi ai documenti in arrivo e in partenza; la seconda è invece chiamata a svolgere attività di verifica e controllo, a concedere l'autorizzazione all'utilizzo del registro di emergenza (RE) nei casi di inutilizzabilità del protocollo informatico, ed inoltre del protocollo differito, in situazioni temporanee, caratterizzate da un eccezionale carico di lavoro.

Da quanto descritto emerge con chiarezza la diversità delle mansioni proprie di ciascuna delle succitate figure.

L'utilizzazione di un dipendente appartenente alla figura professionale dell'operatore giudiziario - posizione economica B2 è da considerarsi pienamente legittima in relazione all'attività di addetto al protocollo, il cui contenuto, analiticamente descritto al punto 11) del manuale di gestione del protocollo informatico, è senz'altro compatibile con la declaratoria delle mansioni elencate nell'articolo 25 del CCNL integrativo di Amministrazione 5 aprile 2000.

La norma contrattuale prevede infatti l'idoneità di tale dipendente allo svolgimento di «attività di reperimento e classificazione di atti e documenti e sulla base di istruzioni, alla ricerca e all'ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori».

Diversamente, con riferimento alla figura professionale del cancelliere - posizione economica C1, la norma contrattuale (coerentemente a quanto già indicato nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali di cui al D.P.R. n. 121911984 e successive modifiche, per il profilo professionale di riferimento del collaboratore di Cancelleria), prevede compiti di collaborazione qualificata alla giurisdizione, attraverso il compimento di tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quel li di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell'area immediatamente inferiore (cancelliere - posizione economica B3).

A ben vedere, è analogamente prevista per ambedue le figure professionali del cancelliere C1 e del cancelliere B3, la possibilità dell'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio nell'applicazione dei compiti loro affidati, ma ciò esclusivamente nell'ambito dell'attività di «collaborazione qualificata» alla giurisdizione e al magistrato che esse istituzionalmente svolgono.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la mansione di addetto al protocollo deve pertanto ritenersi attribuibile all'operatore giudiziario, ed a seconda del relativo grado di complessità, esigibile dal dipendente di tale figura professionale con posizione economica B1 o B 2.

Al cancelliere CI può essere invece affidato l'incarico di responsabile del servizio di protocollo, l'espletamento del quale può considerarsi «un'attività di direzione di un' unità organica nell'ambito degli uffici di Cancelleria», che è espressamente prevista dalla norma contrattuale (articolo 25, CCNL integrativo).

Programma informatico - Inserimento dati - Esclusione per il personale A1. *(Nota 13 luglio 2004, n. 116/1/10402 del Mio. Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con nota protocollo n..., di codesto ufficio veniva trasmesso un quesito posto dall'Ufficio del Giudice di Pace

di ... in ordine alla possibilità di dotare personale ausiliario della posizione economica A1 di password da utilizzare per l'immissione e modifica dati, nell'ambito dell'automazione del settore civile.

A riguardo si rappresenta che come stabilito dall'articolo 24 del CCNL integrativo di Amministrazione

sottoscritto il 5 aprile 2000, i dipendenti appartenenti alla figura professionale di ausiliario, posizione economica A1, sono lavoratori di supporto alle varie attività e che provvedono al ricevimento del pubblico.

Tra le attività di competenza lo stesso articolo indica, a titolo esemplificativo, attività di movimentazione di fascicoli, oggetti, documenti e materiale librario; attività di fotocopatura e fascicolazione; ritiro e consegna della corrispondenza.

Ciò premesso, si ritiene che il personale di tale figura professionale, pur potendo operare la visualizzazione dei dati, nel quadro di una mera attività di supporto alla Cancelleria, di natura non complessa, non debba però essere utilizzato per l'immissione e la modifica dei dati stessi, mansione quest'ultima, esigibile soltanto dai dipendenti inquadrati nell'ambito delle professionalità superiori.

Mansioni superiori - Svolgimento da parte del personale giudiziario. *(Circolare 25 gennaio 2006 n. 2/4 B-5-18 Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)*

Con circolare 6 maggio 2002, protocollo n. 1536 D.G. 4013, di pari oggetto, sono stati enunciati i criteri per il conferimento delle mansioni superiori, definiti, sentite le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 21, quarto comma, dei CCM., 1998/2001.

A seguito della definizione dei suddetti criteri si è, pertanto, proceduto alla disamina delle numerose pratiche concernenti l'espletamento di mansioni superiori da parte del personale dell'Amministrazione giudiziaria.

All'esito si sono rinvenuti numerosi casi di provvedimenti di conferimento di mansioni superiori adottati in difformità del disposto di cui all'articolo 52, secondo comma, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dei sopra citati criteri, con riferimento ai quali si è comunque proceduto, ai sensi del quinto comma del richiamato articolo 52, a corrispondere agli interessati il relativo trattamento economico differenziale.

Tuttavia, la frequenza dei casi in questione, induce questa Amministrazione a sollecitare da parte delle SS.LL. La massima attenzione in ordine al rispetto, da parte degli uffici interessati, delle norme che regolano la materia.

Si invitano, altresì, le SS.LL., alla luce del disposto di cui all'articolo 52, primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, a vigilare affinché i dipendenti siano impiegati nei compiti propri delle figure professionali e posizioni economiche d'appartenenza, e ciò al fine di evitare lo svolgimento, in via di fatto, di mansioni superiori.

Si pregano i presidenti di Corte di Appello ed i procuratori generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto, ivi compresi i Commissariati per gli usi civili esistenti nel territorio del distretto.

Personale. Idoneità degli stessi alle mansioni del profilo professionale di appartenenza e controllo dello stato di salute. *(Circolare n. 471 MA-42615, in data 14 maggio 1999, del Mia. G.G., Organizzazione giudiziaria)*

Da parte di Uffici Giudiziari dei vari distretti di Corte di Appello pervengono numerose richieste di autorizzazione a disporre visita collegiale nei confronti di dipendenti, ai fini dell'accertamento dell'idoneità degli stessi alle mansioni del profilo professionale di appartenenza (la maggior parte per l'eventuale esonero dal servizio di assistenza al magistrato nelle udienze penali o civili). Al riguardo si osserva quanto segue.

Il D. Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, emanato in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha previsto espressamente tra gli obblighi del datore di lavoro l'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei dipendenti: lo stesso datore di lavoro infatti, «nell'affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza».

Per quanto riguarda l'Amministrazione giudiziaria il datore di lavoro di cui al predetto Decreto Legislativo n. 626/94 è stato individuato, con D.M. 18 novembre 1996, nella persona del Magistrato-Capo dell'Ufficio giudiziario (cfr. circolare n. 6167/9719E del 28 febbraio 1997 della Direzione Generale, Affari civili di questo Ministero),

Pertanto, eventuali accertamenti per controllare lo stato di salute dei dipendenti, compresi gli esami clinici, biologici e specialistici, volti ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica andranno direttamente demandati al «medico competente» (articoli 16 e 17 del richiamato D. Legislativo n. 626/94), fermo restando che la valutazione dell'indispensabilità degli stessi rientra nella responsabilità di ciascun Capo dell'Ufficio giudiziario.

Nel caso in cui un dipendente, all'esito del disposto accertamento, risulti permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, gli atti consequenziali dovranno essere inviati a questo Ufficio ai fini dell'eventuale mutamento di mansioni a norma dell'articolo 22-ter, C.C.N.L..

Resta ferma la competenza di questo Ministero in ordine ad eventuale autorizzazione per accertamenti sanitari ai fini della dispensa dal servizio.

I chiarimenti di cui sopra hanno valore di risposta a richieste di autorizzazioni a visite collegiali già inoltrate, alle quali pertanto non verrà dato ulteriore corso.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto, ivi compresi i Commissari per gli usi civili.

Assistenza del cancelliere in udienza - Obbligatorietà o meno. (Nota 14 febbraio 2007, n. 73/Qu/2003 del Cons. Sup. Magistratura; estratto)

L'articolo 57 c.p.c. dispone che il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti; che assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale; che quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, stende la scrittura e vi appone la propria sottoscrizione dopo quella del giudice. L'articolo 130, a sua volta, stabilisce che il processo verbale di udienza è redatto dal cancelliere sotto la direzione del giudice e quindi sottoscritto da entrambi, aggiungendo che di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte; in tal caso, ai sensi dell'articolo 126, la lettura è fatta dal cancelliere. Chiaro è, dunque, il riparto delle competenze tra giudice e cancelliere. Entrambi partecipano all'udienza: al primo compete la relativa direzione e l'attività di trattazione delle cause, con l'adozione dei provvedimenti di carattere ordinatorio o decisorio funzionali allo svolgimento del giudizio e al suo esito; al secondo spetta una funzione di assistenza, che si sostanzia - tra l'altro - nel compimento di attività in senso lato materiali. Con specifico riguardo alla redazione del verbale, spetta al cancelliere provvedere alla sua stesura e al giudice dirigerne la compilazione (con potere di controllo e di impulso circa il contenuto dello stesso).

La disciplina del codice di rito si scontra, peraltro, con la ben nota situazione di grave inadeguatezza degli organici del personale amministrativo, che ha portato quasi ovunque i magistrati del settore civile, al fine di consentire il regolare svolgimento delle udienze, a una meritoria attività di supplenza nei confronti dei cancellieri. Assai diffusa è, infatti, la prassi che, con la sola eccezione di talune materie o tipi di udienze, vede abitualmente assente il cancelliere dalle udienze civili e conduce i giudici a sovrintendere personalmente alla formazione del processo verbale, ovvero porta gli avvocati a stendere direttamente le loro dichiarazioni, sottoponendole in un momento successivo alla lettura e alla verifica del magistrato. Ciò avviene, peraltro, per necessità - cioè a causa della già richiamata cronica insufficienza, ai fini del disbrigo del lavoro, degli organici amministrativi - e non certo per meglio adeguare la condotta del giudice e delle parti ai principi ispiratori del processo.

I dirigenti dovranno dunque favorire, nel progetto organizzativo e nella gestione delle risorse, l'assistenza del giudice alle udienze, dando conto in ogni caso delle eventuali ragioni ostative, anche al fine di evitare l'esposizione del magistrato a rischi di responsabilità improprie.

4) Inutile dire che tale attività di supplenza non può in alcun modo alterare la disciplina del riparto di competenze tra giudice e cancelliere e non costituire una fonte integrativa dei doveri di ufficio incombenti al magistrato.

Né tale portata può avere l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza del cancelliere in udienza e la redazione da parte dello stesso del processo verbale non costituiscono adempimenti imposti a pena di nullità dell'udienza e degli atti nel corso della stessa compiuti, ritenendosi sufficiente che il verbale rechi la firma del solo giudice.

L'orientamento è motivato dal rilievo che la legge attribuisce al magistrato la funzione di direzione

dell'udienza e quindi anche del relativo processo verbale e che, conseguentemente, la sottoscrizione di quest'ultimo da parte del giudice è sufficiente ai fini della prova dell'adempimento dell'onere di documentazione imposto dalla legge. L'interpretazione si fonda inoltre, per quanto riguarda i profili processuali, sulle regole che disciplinano la nullità degli atti nel processo civile e, in particolare, sui principi secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto per inosservanza delle forme se la nullità non sia comminata espressamente dalla legge ovvero se l'atto, pur mancando di requisiti formali, abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato (articolo 156 c.p.c.), scopo che, nella specie, si rinviene nella avvenuta documentazione dell'attività compiuta in udienza. In altri termini, la giurisprudenza, in applicazione del principio della cosiddetta «strumentalità delle forme processuali», riconosce valido il verbale sottoscritto dal solo magistrato (ritenendo che esso sia comunque idoneo al raggiungimento dello scopo di pubblica documentazione cui è destinato) ma è ben lungi dall'affermare che spetti al giudice redigerlo.

5) È significativo del resto che, pur in presenza della prassi che ha portato i giudici a provvedere alla compilazione del verbale, anche il legislatore che ha riformato il codice non ha mai modificato la previsione circa la presenza obbligatoria del cancelliere in udienza, ritenendola evidentemente un ausilio necessario al buon funzionamento del processo. In questo senso si è pronunciato anche il Consiglio Superiore con la circolare 12 luglio 1973, in cui, nel dare atto e nel denunciare le gravi disfunzioni esistenti nei servizi amministrativi della Giustizia, non ha rinunciato a invitare «i capi degli uffici giudiziari a disporre che, compatibilmente con le altre funzioni, i cancellieri ed i segretari giudiziari vengano destinati, in via prioritaria, ad adempiere ai compiti di assistenza all'esercizio delle funzioni giurisdizionali». Ciò non per caso, perché la presenza o l'assenza del cancelliere gioca un peso notevole sulla funzionalità del processo, incidendo sia sul normale e ordinato svolgimento dell'udienza, sia sul rispetto dei principi della immediatezza, della oralità e della celerità del processo.

6) Alla stregua di quanto precede, è di tutta evidenza che una soluzione stabile e conforme alla normativa processuale vigente del problema generale sottostante al quesito proposto dal presidente del Tribunale di ... richiede necessariamente il potenziamento del personale amministrativo addetto alle Cancellerie, secondo un disegno riformatore che abbia tra i suoi obiettivi quello della costituzione dell'ufficio del giudice.

Ciò ad evitare che la corretta applicazione della legge nel concreto esercizio della giurisdizione sia ostacolata da una non più sopportabile carenza degli organici e delle infrastrutture necessarie per la realizzazione delle regole amministrative e processuali.

Quanto sopra impone di trasmettere la presente delibera al Ministro della giustizia cui l'articolo 110 Costo demanda «l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia», per sollecitare la definizione di un piano di ristrutturazione finanziaria e strumentale che contribuisca a risolvere la situazione di permanente emergenza in cui versa il servizio Giustizia.

Centralinisti non vedenti - Disciplina del rapporto di lavoro. *(Circolare 5 febbraio 2007, n. 5 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

La legge 29 marzo 1985, n. 113 stabilisce all'articolo 3 che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio dotato di centralino telefonico, un privo della vista, da inquadrare ai sensi della legge 5 marzo 1965, n. 155, nei posti iniziali della ex carriera esecutiva.

I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della legge n. 113/1985, sono quelli per i quali le caratteristiche tecniche prevedano «l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore».

Qualora il centralino telefonico installato nell'ufficio sia dotato di un posto di lavoro, è fatto obbligo di assumere un non vedente abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. Nei casi in cui, invece, il centralino telefonico abbia più di un posto-operatore, il 51 % di tali posti è riservato ai centralinisti telefonici non vedenti.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. e i capi degli uffici giudiziari dipendenti, ai quali a cura di codesti uffici dovrà pervenire copia della presente nota, a restituire all'Ufficio III della Direzione, nel più breve tempo possibile e comunque entro il prossimo 28 febbraio 2007, l'allegata scheda ricognitiva debitamente compilata in ogni sua parte, al fine di consentire la verifica dell'assolvimento dell'obbligo prevista dalla citata disposizione normativa. La scheda dovrà essere compilata anche per ogni sezione distaccata.

Sarà cura di questa Direzione attivare la procedura di assunzione presso i competenti centri per l'impiego, nei casi in cui sussista l'obbligo di assunzione di un centralinista non vedente e manchi personale da trasferire con tali caratteristiche.

La scheda dovrà essere successivamente inviata anche in caso di nuova installazione o di trasformazione di centralini telefonici, che comporti l'obbligo di assunzione di centralinisti non vedenti.

C.C.N.I. 29/07/2010 e relative problematiche interpretative. (Nota protocollo 103/ 1/ (A) / 1757/ CD/ DGPF-I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - del 1 dicembre 2010)

A seguito della sottoscrizione del nuovo C.C.N.I. del 29.07.2010 per il personale della giustizia, sono pervenuti da parte di vari uffici giudiziari, diversi quesiti finalizzati a dirimere dubbi di natura ermeneutica, che sinteticamente vengono di seguito esposti, con riferimento a ciascun profilo professionale.

Dopo un'intensa attività di monitoraggio, mirata ad evidenziare le tematiche di carattere più "generale", questa Amministrazione, piuttosto che riscontrare le singole richieste di chiarimenti sin qui pervenute, ha ritenuto più razionale e funzionale rispetto alle esigenze degli stessi uffici periferici, fornire con la presente nota circolare il proprio contributo ad una corretta interpretazione della nuova declaratoria mansionistica.

Ausiliario prima area.

E' stato chiesto se i dipendenti appartenenti al suddetto profilo possano essere adibiti ad attività assimilabili alla fotocopiatura da svolgere mediante l'ausilio di apparecchiature informatiche (ad es. scanner); in proposito non paiono sussistere dubbi, atteso che nella relativa declaratoria è stata specificamente prevista la possibilità dell'utilizzo, nell'ambito del proprio settore di competenza, di strumenti informatici.

Operatore giudiziario, seconda area - Attività di chiamata all'udienza.

L'attribuzione dell'attività di chiamata all'udienza operata espressamente dal nuovo C.C.I. nei confronti dei dipendenti appartenenti a tale profilo ed a quello dei conducenti di automezzi speciali (ovviamente, per questi ultimi, nei tempi di attesa) non deve ingenerare l'opinione in base alla quale si sarebbe verificata una sorta di "dismissione-" di tale competenza ad opera del personale Unep, con conseguente, integrale ricaduta sul personale delle cancellerie, dovuta al fatto che gli uffici NEP non dispongono nei loro organici della figura dell'operatore B1.

In proposito si è infatti dell'avviso che l'attuale vigenza delle norme di riferimento contenute sia negli articoli 105 e 106 del D.P.R. 1219/59 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) sia nell'articolo 21 del D.M. n. 334/89 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) non consentono l'ipotesi sopra prospettata rimanendo tale servizio normativamente attribuito all'ufficiale giudiziario, o, più correttamente, agli uffici NEP _ Pertanto la gestione del servizio in questione non può che rimanere "condivisa", come in passato, (conformemente all'indirizzo peraltro già espresso da questa Amministrazione, attingendo sia dal personale assegnato agli uffici NEP che da quello delle cancellerie, come individuato nel C.C.I. Del 29/07/2010. Quest'ultimo, infatti - come del resto il precedente C.C.I. del 05.04.2000 - si è solo limitato ad individuare dei profili professionali (conducenti di automezzi speciali, operatori giudiziari B1) da cui poter attingere, all'occorrenza, quelle ulteriori unità di personale indispensabili ad assicurare la continuità del servizio, che per espressa previsione delle norme legislative e regolamentari di cui infra, permane tuttavia nell'ambito della titolarità del personale UNEP.

Assistente giudiziario seconda area (già operatore giudiziario B2).

E' stato posto il problema della decorrenza dell'anzianità di servizio richiesta per poter prestare assistenza al giudice in udienza (almeno un anno) e cioè se la stessa debba far data dalla sottoscrizione del C.C.I., o dal 1 gennaio 2008, oppure ancora debba essere riferita all'anzianità di servizio maturata dal dipendente nella figura professionale di provenienza (operatore giudiziario giudiziario pos. Ec. B2). Si propende, ovviamente, per tale ultima soluzione non avendo il CCNI istituito una nuova "figura professionale" limitandosi, invece, ad attribuire una nuova competenza ad una figura preesistente, al di là del mutato "nomen iuris".

Cancelliere, seconda Area (già cancelliere B3 e B3 Super).

Il quesito di fondo attiene alla presunta "deminutio" o meno delle competenze già attribuite alla figura del cancelliere p.e. B3 dal C.C.I. del 05/04/2000. Nel nuovo ordinamento professionale, allegato A del C.C.N.I. del 29/07/2010, il cancelliere, seconda area, in cui è confluita la figura del cancelliere B3 e B3 super, avrebbe visto, secondo una certa corrente di pensiero, ridotte le mansioni di relativa pertinenza, in quanto nella declaratoria delle stesse, non è più (espressamente) contemplata la possibilità di eseguire gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere. La chiave di lettura da seguire deve invece essere orientata da un lato alla comprensione delle mansioni esigibili da tale profilo professionale, dall'altro all'individuazione dei tratti differenziali rispetto alle competenze proprie del Funzionario giudiziario.

Deve necessariamente dedursi che, in generale, lo svolgimento di atti di pertinenza del cancelliere sia ancora possibile. Tale assunto appare corroborato dalla formulazione letterale dei relativi contenuti professionali, laddove viene specificato che tali dipendenti innanzitutto "esplicano attività di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio e, quale ulteriore attività, quella dell'assistenza al magistrato con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali; Ciò si deduce dalla locuzione "anche" che introduce tale attività. Sostanzialmente deve ritenersi che il Cancelliere B3 possa svolgere, come già in passato, tutte le attività che lo vedono ausiliario del giudice, figura che integra l'attività del diverso organo, il giudice, preposto all'esercizio della funzione giurisdizionale. E questa "ausiliarità" non può di certo essere confinata alla sola attività di assistenza al

magistrato in udienza o nelle istruttorie, in quanto è lo stesso C.C.I. a prevedere per tale figura "attività di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio. Deve quindi derivarne, come inevitabile conseguenza, il perdurante legittimo esercizio di attività quali, a titolo meramente esemplificativo, la pubblicazione dei provvedimenti del giudice, mediante la sottoscrizione dell'avvenuto deposito in cancelleria, l'apposizione, nonché la sottoscrizione del passaggio in giudicato e dell'irrevocabilità sulle sentenze civili e penali, l'esecuzione, in senso lato degli stessi provvedimenti, il rilascio delle formule esecutive, il disimpegno di vari incombeni nell'ambito delle procedure fallimentari, ecc..

In definitiva, non vi è ragione che insorgano dubbi sulle competenze del cancelliere F3, in presenza di attività propedeutiche, contestuali o conseguenti rispetto alla funzione di ius dicere propria del giudice, oppure indispensabili ai fini della pubblicità ed efficacia di un provvedimento emanato da quest'ultimo. Diverse considerazioni debbono invece operarsi ove si tratti di attività poste in essere dal cancelliere, in altrettanta piena autonomia funzionale, ma non con finalità integrative dell'attività del giudice (v. ad esempio atti notori, rinunce all'eredità, accettazioni con beneficio d'inventario delle stesse, ecc). In questo ultimo caso, la competenza istituzionale spetta al Funzionario giudiziario, il quale è tenuto al compimento di tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi pertanto quelli non collegabili alle funzioni di cui è titolare il giudice. In linea con quanto sinora prospettato risulta inoltre la specificazione contenuta nella declaratoria delle mansioni di spettanza del Funzionario giudiziario, e cioè il compimento degli atti attribuiti dalla legge al cancelliere; il diverso "nomen" attribuito al predetto Funzionario non può pertanto indurre a ritenere la non esigibilità di tali attività da quest'ultimo.

Funzionario giudiziario, terza area (già cancelliere C1 e C1 super).

In relazione a tale profilo è stato chiesto se il compimento di tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere includa o meno anche l'attività di assistenza al magistrato in udienza. In proposito si è del parere che, ferma restando l'ovvia legittimazione all'assolvimento di tale funzione da parte del funzionario giudiziario, quest'ultimo debba comunque esservi adibito in un'ottica comunque residuale, stante la possibilità di impiego, in via principale, dei cancellieri e degli assistenti giudiziari.

Direttore amministrativo, terza area (già cancelliere C2 e direttore di cancelleria C3 e C3 super).

In relazione a tale profilo è stato chiesto se per effetto del nuovo ordinamento professionale siano ancora esigibili le mansioni di carattere squisitamente "giudiziario" attribuite in precedenza alle figure professionali di provenienza. In proposito si è del parere che tali dipendenti, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei Servizi e, conseguentemente, il buon andamento dell'ufficio, ove assolutamente indispensabile, debbano svolgere anche le predette mansioni. Con riferimento, invece, all'espletamento di eventuali funzioni vicarie del dirigente si chiarisce che le stesse potranno essere svolte soltanto in caso di assenza temporanea del dirigente amministrativo e non anche nell'ipotesi di "vacanza" del posto di quest'ultimo.

Guida automezzi - Misura dell'indennità. *(Circolare 4 febbraio 2011, n. 11810 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Bilancio)*

Alcune Organizzazioni sindacali riferiscono che tra i vari uffici giudiziari vi è una diversa interpretazione dell'articolo 37 del CCNL integrativo 29 luglio 2010 nella parte in cui prevede un'indennità di euro 4,00 giornaliere per la guida di automezzi non blindati.

Al riguardo, se corrispondente al vero quanto segnalato, si ritiene opportuno osservare che i criteri per la corresponsione dell'indennità per la guida di automezzi blindati e dell'indennità per la guida di automezzi non blindati sono gli stessi, cambia solo l'importo da corrispondere.

Pertanto, ai fini della corresponsione di entrambe le indennità è influente la durata delle attese, delle pause e quella della guida stessa, non essendo necessario il raggiungimento delle sei ore di effettiva guida. Nell'arco delle sei ore di destinazione alla guida, quindi, la durata dell'attesa prima di essere chiamati a guidare e quella delle pause durante il servizio di guida potrebbe anche essere superiore alla durata della guida stessa, e quest'ultima svolgersi per un lasso brevissimo di tempo.

Si sottolinea, comunque, ove necessario, che il diritto all'indennità matura solo con l'effettiva prestazione (guida) e non con la sola assegnazione formale al servizio di guida.

Impiego dell'assistente in luogo del cancelliere mancante o assente. *(Nota 19 maggio 2011, n. 116/1/10344/GM/I del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)*

Con l'email in riferimento codesta Procura formulava un quesito inteso a conoscere se i dipendenti appartenenti al profilo professionale dell'assistente giudiziario possano essere impiegati nelle turnazioni del Sabato mattina, anche in alternativa ai cancellieri, per l'espletamento delle attività indicate in oggetto.

Il nuovo CCNL integrativo di amministrazione sottoscritto il 29 luglio 2010, prevede oltre all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, ulteriori forme di collaborazione di natura giudiziaria

(ed anche tecnica, contabile, amministrativa) riguardo alle attività poste in essere dagli specifici profili previsti nella medesima area, oltre allo svolgimento di attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.

Ne consegue, in linea generale, che l'evasione degli adempimenti successivi alle fasi dell'istruttoria (nel caso di specie), possa essere curata dall'assistente giudiziario in virtù della previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, quinto comma, del CCNL 14 settembre 2007 del comparto Ministeri: «Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito».

Compete in ogni caso a codesta Procura la valutazione in ordine all'individuazione delle più idonee soluzioni organizzative da adottare in funzione del regolare svolgimento di tutti i servizi nell'arco dell'intera settimana lavorativa, considerato che la presenza del cancelliere o di altro profilo professionale superiore, potrebbe in ogni caso rendersi necessaria per l'espletamento di attività non esigibili dall'assistente giudiziario.

Mansioni superiori - Criteri per l'attribuzione. *(Circolare 6 maggio 2011, n. 101/44/DG del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL integrativo 29 luglio 2010, si ritiene di dovere rivedere parzialmente i criteri per il conferimento delle mansioni superiori riportati nella circolare 6 maggio 2002, n. 1536/DG-4013, a firma dell'allora capo dipartimento, e definiti, sentite le Organizzazioni sindacali, con riferimento al sistema di classificazione all'epoca vigente.

Il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL integrativo 29 luglio 2010, come è noto, è articolato per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere.

All'interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali sono individuati mediante declaratorie che descrivono l'insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica.

Ogni profilo è articolato in fasce retributive. Le diverse fasce retributive non sono correlate a diversità sostanziali di contenuti mansionali ma costituiscono solo un sistema di progressione economica, commisurata alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto di lavoro.

In tale ambito, pur confermando il contenuto dei criteri diffusi con la circolare 6 maggio 2002, n. 1536/DG-4013 ove non sia in contrasto con le disposizioni del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL integrativo 29 luglio 2010, sembra congruo prevedere la legittimità del conferimento di mansioni superiori non solo tra un'area e quella superiore, ma anche nell'ambito della stessa area, nei seguenti termini.

Nell'ambito della stessa area si ritiene che possano intendersi quali «mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore», attribuibili ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165/2001, le mansioni di un profilo la cui posizione retributiva iniziale di accesso dall'esterno sia superiore a quella prevista dal profilo professionale di appartenenza del dipendente interessato, fatto salvo il caso in cui i profili professionali in questione contemplino compiti coincidenti e il dipendente sia chiamato a svolgere unicamente detti compiti ovviamente secondo quanto stabilito dalla declaratoria del profilo professionale di appartenenza.

Nell'ambito di aree diverse, si ritiene che il conferimento delle mansioni superiori possa riguardare esclusivamente profili che, quanto all'area inferiore, prevedano le posizioni retributive iniziali di accesso dall'esterno più elevate e, quanto all'area superiore, quelli che prevedano posizioni retributive iniziali di accesso dall'esterno meno elevate, fatto salvo il caso in cui i profili professionali in questione contemplino compiti coincidenti e il dipendente fosse chiamato a svolgere unicamente detti compiti ovviamente secondo quanto stabilito dalla declaratoria del profilo professionale di appartenenza.

In questa ottica, l'eventuale svolgimento ad esempio da parte dell'assistente giudiziario delle funzioni del cancelliere, non potrà essere valutato quale espletamento delle mansioni superiori atteso che la posizione retributiva iniziale di accesso dall'esterno di entrambi i profili è la stessa ossia F2, sebbene in sede di equiparazione delle figure professionali con i nuovi profili professionali (cfr. Allegato B del CCNL integrativo 29 luglio 2010) al personale inquadrato nel profilo del cancelliere è stata attribuita la fascia economica F3.

Nelle diverse ipotesi di conferimento di mansioni superiori sia nell'ambito della stessa area che nell'ambito di aree diverse, il riconoscimento economico delle mansioni superiori potrà avere luogo solo nel caso in cui il trattamento economico in godimento del soggetto interessato dal provvedimento di conferimento sia inferiore a quello iniziale del relativo profilo superiore.

Può, infatti, verificarsi che il trattamento stipendiale in godimento del dipendente cui siano state conferite, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 165/2001, le mansioni corrispondenti a quelle

di un profilo ritenuto immediatamente superiore, risulti, in ragione del sistema di progressione economica stabilito dal vigente CCNL integrativo, superiore o pari a quello previsto dalla fascia economica di accesso del profilo superiore medesimo. In tal caso il riconoscimento pur non producendo effetti economici potrà essere valutato ai fini delle progressioni economiche all'interno delle aree.

Nel rammentare che l'istituto delle mansioni superiori ha carattere eccezionale e presuppone l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri delle mansioni superiori, si ritiene che il conferimento debba riguardare, in linea di massima, profili professionali che attengano allo stesso settore di competenze. Non appare congruo, ad esempio, conferire quali mansioni superiori al personale appartenente al profilo professionale del cancelliere quelle che la declaratoria contrattuale attribuisce al funzionario contabile le cui competenze professionali attengono ad un settore specifico, estraneo al percorso formativo del cancelliere.

In pari tempo, non possono essere oggetto di conferimento di mansioni superiori le funzioni dirigenziali con riferimento alle quali si richiama il contenuto delle circolari 31 ottobre 2006, 0039434/U e 13 aprile 2007, n. 0015464/U.

Tra le mansioni dell'assistente giudiziario l'assistenza alle udienze. (Nota 26 gennaio 2011, n. 116/11/0011/GM/I del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)

Con la nota in riferimento codesta Corte formulava un quesito inteso a conoscere se l'attività di assistenza all'udienza svolta dagli assistenti giudiziari «possa estendersi ad adempimenti successivi, relativi alle comunicazioni alle parti degli esiti dell'udienza stessa».

Al riguardo si osserva quanto segue. La declaratoria mansionistica, relativa al profilo professionale in questione collocato nell'ambito della Seconda Area funzionale del nuovo CCNL integrativo di amministrazione sottoscritto il 29 luglio 2010, prevede oltre all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, ulteriori forme di collaborazione di natura giudiziaria (ed anche tecnica, contabile, amministrativa) riguardo alle attività poste in essere dagli specifici profili previsti nella medesima area, oltre allo svolgimento di attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.

Ne consegue, in linea generale, che l'evasione diretta da parte dell'assistente giudiziario di adempimenti successivi alle fasi dell'udienza o dell'istruttoria, dovrà ragionevolmente essere limitata, nella contingente assenza di altri profili professionali superiori, alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili; in ogni caso, a parere di questa Direzione generale la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 6, quinto comma, del CCNL del comparto Ministeri 14 settembre 2007: «Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito», abilita in tal senso l'assistente giudiziario.

Servizio di "chiamata in udienza" (Nota VI-DOG/356/035/2013/CA in data 15 aprile 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione)

Con riferimento all'oggetto ed a seguito dei numerosi quesiti formulati dagli Uffici giudiziari e della richiesta di intervento dell'Organizzazione sindacale Federazione CONFSAL-UNSA, si rileva che, ai sensi del Contratto Integrativo del 29 luglio 2010, il servizio di "chiamata in udienza" risulta chiaramente ricompreso nelle mansioni corrispondenti al profilo professionale di "operatore giudiziario".

Tanto premesso, il servizio di "chiamata in udienza" dovrà essere in concreto organizzato considerando le possibili figure professionali cui attingere ovvero operatori giudiziari (FI, F2) e conducenti di automezzi, "lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all'Operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo".

Tale linea interpretativa, oltre che trovare fondamento nella normativa di settore, è stata da ultimo confermata da numerose decisioni giurisprudenziali intervenute sulla materia.

Pertanto, in riforma delle indicazioni contenute nella circolare 103/11(A)11757 /CD/DGPF - I del 30 novembre 2010, il servizio in questione dovrà essere strutturato attingendo esclusivamente alle figure professionali sopra richiamate, onde evitare il proliferare di un contenzioso che, allo stato, avrebbe esito quasi certamente sfavorevole per l'Amministrazione.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Missioni dei dipendenti giudiziari - Trattamento economico. (Circolare n. 2061/SBLS/3167, in data 5 luglio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)

A seguito della modifica degli articoli 46 e 48, TUIR così come operata dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n.

314, avente ad oggetto «armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente ed assimilati», in combinato disposto con le modifiche di cui all'articolo 6 dello stesso decreto e alla luce del D. Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si invia la presente nota ad integrazione e rettifica della circolare n. 2061/S/DES/6267 del 9 novembre 1996, nella parte relativa alle ritenute previdenziali e assistenziali (punto 6) con decorrenza 1° gennaio 1998.

Le innovazioni di maggiore rilievo apportate dalla nuova normativa prevedono l'identificazione della base imponibile ai fini contributivi e fiscali.

Trasferite fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro - 1) Indennità forfettaria - Le indennità di trasferta sono escluse dal l'imponibile fino all'importo di lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero. La quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a ventiquattro ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata a lire 90.000 al giorno per le trasferte in Italia a lire 150.000 al giorno per quelle all'estero.

2) Rimborsio misto - Nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio, anche un'indennità di trasferta, le franchigie di lire 90.000 e lire 150.000 sono ridotte. In particolare, la quota esente ridotta di 1/3 in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente e di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente.

3) Rimborsio analitico - I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, non concorrono a formare il reddito.

È opportuno precisare che la scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all'intera trasferta.

Non è consentito, pertanto, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori della sede di lavoro.

Per quanto attiene le trasferte nell'ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, le indennità e i rimborsi di spese concorrono integralmente a formare il reddito, ad eccezione delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal settore.

Poiché, allo stato attuale le indennità per missioni sul territorio nazionale non superano mai il limite di lire 90.000 giornaliere, esse possono essere considerate in pratica come non imponibili.

Su di esse, quindi, non graverà alcun onere a carico dell'Amministrazione né dovrà gravarsi alcuna ritenuta a carico del dipendente.

Per le missioni all'estero, invece, sarà necessario raffrontare, di volta in volta, l'indennità con il limite suddetto: sulla parte imponibile graveranno, quindi, come in passato, oneri previdenziali ed IRAP a carico dell'Amministrazione e ritenute previdenziali IRAP e fiscali a carico del dipendente.

Indennità di trasferimento e di prima sistemazione - L'indennità di trasferimento e di prima sistemazione concorrono a formare reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi per la parte eccedente la quota esente, corrispondente al 50% dell'indennità fino ad un massimo di lire 3.000.000 annui per trasferimenti nel territorio nazionale e lire 9.000.000 per trasferimenti in territorio estero (lire 12.000.000 se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento all'estero e uno in Italia).

Contestualmente è stato espressamente previsto che tale trattamento di favore non può essere riconosciuto che per il primo anno, intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento.

Ritenute da applicare - Rimane nella sostanza, pressoché immutata, rispetto alla circolare n. 1916/S/MRN/2192, gran parte della normativa relativa alle ritenute da operare, da aggiornare solo in relazione alla nuova normativa IRAP. Nel calcolare la somma da erogare al dipendente si dovranno, quindi, applicare le ritenute INPDAP a carico del dipendente pari all'8,75% e 0,35% nonché gli oneri a carico dell'Amministrazione pari al 24,20% ed al 9,6% quali, rispettivamente, contributi previdenziali ed IRAP.

Sarà cura degli uffici giudiziari procedere al versamento della sola IRAP, mentre al versamento degli oneri e ritenute previdenziali provvederà l'Amministrazione centrale.

Missioni con inizio in giorno festivo e riposo compensativo. (Nota n. 2061/S/3307, in data 11 giugno 1999, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

Si risponde al quesito posto da codesta Procura e, al riguardo, si precisa che, a parere di questo ufficio, le istanze dei dipendenti intese ad ottenere la concessione di riposo compensativo in caso di missioni iniziate in giorno festivo non possono essere accolte.

Infatti, poiché il giorno e l'ora di inizio della missione devono essere stabiliti dall'organo che ne dispone l'invio sulla base di molteplici criteri, quali la distanza tra sede di servizio e località di missione, il tempo occorrente per il viaggio, nonché l'opportunità di non far viaggiare il dipendente in ore notturne o in giorni festivi, sarà cura di codesto ufficio di stabilire l'ora di inizio del viaggio nella mattinata del sabato o dopo la chiusura dell'ufficio nella stessa giornata a seconda della distanza dalla sede di servizio.

Ciò sempre che non ricorra per il dipendente l'obbligo del rientro giornaliero in sede, nel qual caso l'ora di inizio del viaggio dovrà essere stabilita nella stessa giornata del lunedì.

Missioni per le applicazioni extra distrettuali dei magistrati – Pagamento. (Circolare n. AG/AP/1426, in data 10 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio I)

Pervengono a questa Amministrazione numerose istanze di magistrati, applicati a distretto diverso da quello in cui svolgono le normali funzioni, i quali richiedono, ai sensi dell'articolo 23, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4) l'attribuzione dell'indennità di cui all'articolo 2, primo comma, legge n. 133/1998.

Si ritiene opportuno, a proposito, precisare quanto segue.

1) Trattasi, all'evidenza, di trattamento non continuativo di missione, in quanto derivante non già da trasferimento definitivo ma da applicazione temporanea, di tal che modi e termini dell'erogazione del suddetto emolumento restano disciplinati, ad eccezione del quantum, dalle regole previste nella legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2) Il richiamo all'articolo 2, primo comma, legge 4 maggio 1998, n. 133 è quindi da intendersi (come chiaramente ricavabile anche dai lavori preparatori) riferito unicamente alla misura della suddetta indennità che pertanto viene erogata nel doppio di quella ordinaria.

3) Trattandosi, come già ricordato, di trattamento non continuativo di missione la competenza ai fini della corresponsione dell'emolumento è assegnata alla Corte di Appello presso la quale il magistrato in applicazione extra-distrettuale svolge di norma le sue funzioni.

Indennità di trasferimento e prima sistemazione - Trattamento ai fini dell'IRPEF. (Risoluzione 23 aprile 2003, n. 95/E del Ministero Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate).

L'articolo 48, settimo comma, del testo unico delle imposte sui redditi disciplina il trattamento da riservare alle indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti.

La previsione di un regime apposito per le indennità di trasferimento e di prima sistemazione si è resa necessaria, come chiarito dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 314/1997, al fine di tenere conto delle reali esigenze dei lavoratori trasferiti.

Infatti, il lavoratore dipendente è tenuto, tra l'altro, a svolgere la propria prestazione di lavoro nel luogo stabilito dal datore di lavoro, che è generalmente indicato nella lettera o contratto di assunzione.

Nel momento in cui tale luogo viene ad essere modificato, si crea, per il lavoratore, una situazione di disagio che l'indennità di cui al settimo comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi mira a remunerare.

In particolare, il settimo comma in esame prevede che: «Le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti non concorrono a formare il reddito, limitatamente ai primi 365 giorni di corresponsione in relazione allo stesso trasferimento, nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a euro 1.549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo».

Inoltre, la norma stabilisce che non concorrono a formare il reddito «le spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, le spese di trasporto delle cose, le spese e oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso del contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro ed analiticamente documentate».

La circolare 23 dicembre 1997, n. 3261E, ha sottolineato che la disposizione in esame non subordina il trattamento di favore previsto per tali indennità a circostanze particolari che originano il trasferimento della sede di lavoro, né al trasferimento della residenza anagrafica. Pertanto, la disposizione si rende applicabile anche se il trasferimento avviene a richiesta del

dipendente oppure in seguito ad una assegnazione del dipendente ad una sede diversa da quella originaria in relazione al trasferimento in altro Comune del datore di lavoro stesso ovvero di parte dei propri uffici.

Ciò premesso, risulta evidente che le «indennità di trasferimento» vengono corrisposte ai soli lavoratori che vengano trasferiti, a prescindere dalle modalità, in una sede di lavoro diversa da quella individuata contrattualmente, e che devono, pertanto, sostenere delle spese o, comunque, affrontare dei disagi in conseguenza del mutamento di destinazione della sede di lavoro stessa.

Il legislatore, tra l'altro, non lascia adito a dubbi interpretativi dato che nella seconda parte del settimo comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, utilizza l'espressione «trasferimento della sede di lavoro» e non quella più generica di «trasferimento

La terminologia utilizzata dalla norma porta a ritenere che condizione essenziale perché possa tornare applicabile il trattamento fiscale agevolato è che lo spostamento non transitorio della sede di lavoro intervenga in un momento successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Non è possibile ritenere, d'altro canto, che il rimborso delle spese sostenute da un lavoratore neoassunto che debba trasferirsi a causa della fissazione della sede di lavoro in una città diversa da quella in cui risiede costituisca un'ipotesi di indennità di prima sistemazione» suscettibile di trattamento fiscale agevolato.

Le indennità di prima sistemazione agevolabili, infatti, costituiscono una forma di rimborso delle spese che il dipendente trasferito deve sostenere per la sistemazione in località diversa da quella ove precedentemente prestava servizio (cfr. risoluzione 28 luglio 1978, n. 527).

L'esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato, nel momento in cui interviene il trasferimento, rimane condizione essenziale del trattamento agevolato.

Non è, inoltre, condivisibile la tesi dell'istante secondo cui, considerato che l'articolo 48, settimo comma, si applica nel caso di trasferimento di residenza intervenuto dopo la collocazione a riposo lo stesso dovrebbe tornare applicabile anche nel caso dei neoassunti che si trasferiscono dal luogo di residenza a quello in cui è localizzata la sede di lavoro.

Infatti, nell'ipotesi di trasferimento connesso al collocamento a riposo, lo spostamento avviene a partire dal luogo in cui si trova la sede di lavoro.

Tutto ciò premesso questa Agenzia non ritiene sia possibile applicare la disposizione di cui all'articolo 48, settimo comma, del testo unico delle imposte sui redditi ai lavoratori neoassunti.

Relativamente alla seconda questione prospettata, si esprime l'avviso che essa risulti sostanzialmente superata in virtù della soluzione data al primo quesito.

Infatti, il non assoggettamento dei rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto delle cose sostenute dal lavoratore in occasione del trasferimento è possibile solo laddove il trasferimento stesso presenti i caratteri che consentono l'applicazione della prima parte dell'articolo 48, settimo comma, del testo unico delle imposte sui redditi, concernente il trattamento delle indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti.

La risposta di cui alla presente risoluzione viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Missioni - Trattamento economico dei dipendenti statali. (Circolare 24 gennaio 2006 n. 2088/BDT/452 Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione Giud.)

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), pubblicata sul supplemento ordinario alla G. U n. 302 del 29 dicembre 2005 introduce, all'art. i. commi 213, 215 e 216, importanti novità tu tema di trattamento economico da corrispondere ai dipendenti statali inviati in missione Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare le disposizioni contenute nella legge ai fini di una loro uniforme applicazione, fatta salva l'eventualità di ulteriori approfondimenti e precisazioni.

1) Viene soppressa l'indennità di trasferta. In particolare, in virtù del richiamo all'ara. 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, l'abolizione riguarda l'indennità di trasferta per missioni nel territorio nazionale che veniva corrisposta ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle forze armate, ai professori universitari ed ai dirigenti statali. Inoltre, dal richiamo all'articolo 1, primo comma, del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, deriva la soppressione della medesima indennità anche per il personale civile dello Stato non dirigente.

La soppressione non riguarda, invece, le indennità giornalieri da corrispondersi al personale in missione all'estero la cui normativa, contenuta nel D. Lgt. 21 agosto 1945, n. 540, non risulta interessata dalle novità introdotte dalla legge finanziaria richiamata in premessa.

2) E' soppressa l'indennità supplementare sul costo dei titoli di viaggio come prevista dall'ari. 14, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nella misura del 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo degli altri mezzi di trasporto. La soppressione riguarda le missioni svolte sia nel territorio nazionale che all'estero con riferimento a tutto il personale statale come sopra individuato.

3) Per quanto riguarda il rimborso del biglietto aereo, il comma 216 prevede che, per le missioni all'estero, »il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la

classe economica», Di conseguenza viene disposta l'abrogazione dell'articolo 12, quinto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, che prevedeva un trattamento differenziato per il personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata, al quale era consentito di utilizzare la prima classe_

4) La soppressione dell'indennità di trasferta non ha riflessi su tutte le altre indennità ad essa rapportate, le quali, come espressamente previsto dal comma 215, restano stabilite nella misura spettante anteriormente all'entrata in vigore della legge finanziaria 2006.

5) Con riferimento, infine, all'ambito temporale di efficacia delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene che le suddette limitazioni dovrebbero riguardare le missioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della legge finanziaria.

Si raccomanda la puntuale applicazione delle disposizioni sopra richiamate sia ai fini della quantificazione degli anticipi di missione e della liquidazione delle tabelle di missione sia in sede di quantificazione dei fondi da richiedere a questa Amministrazione centrale.

Con l'occasione, considerato che il capitolo 1410 è stato interessato da rilevanti interventi di contenimento della spesa nonché da particolari restrizioni nella sua gestione a norma dell'articolo 1, settimo comma, della legge finanziaria 2006, si raccomanda di procedere alle richieste di fondi previa un'attenta ricognizione delle effettive esigenze programmate nel quadrimestre di riferimento.

Missioni - Ipotesi di liquidazione per il tempo impiegato in itinere dell'indennità per lavoro straordinario. (Nota 30 marzo 2006, n. 116,1/10152 del Ministero Giustizia, D. Generale Personale e Formazione, Ufficio I)

Con la nota in riferimento codesto ufficio formulava un quesito al fine di conoscere se le ore occorrenti a raggiungere la sede della missione possano essere considerate lavoro straordinario, a seguito della modifica apportata dalla legge finanziaria 2006 al trattamento di missione.

Considerato l'interesse generalizzato, rivestito dall'argomento in questione, questa Direzione generale ha ritenuto opportuno acquisire sul punto anche il parere della Direzione generale del bilancio e della contabilità.

Si conferma che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 30, lettere f) e a), CCNL integrativo 16 maggio 2001, il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia dei mezzi possono essere considerati «attività lavorativa» in relazione ai soli autisti.

Questa Amministrazione ritiene pertanto che analogo trattamento sarà realizzabile, per le altre categorie di lavoratori, solo detto l'adozione, a livello centrale, del necessario atto formato previsto dal richiamato art. 30, lettera g), preceduto dalla consultazione dei soggetti sindacali di cui all'articolo 8, primo comma, del CCNL 16 febbraio 1999.

Missione e trasferimenti - Spese di trasporto. (Circolare 27 luglio 2006, n. 46239/06/U del Ministero Economia e Finanze)

La Ragioneria generale dello Stato, con proprie note, ha fornito chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di missioni, con talune precisazioni operative coerenti con le attuali politiche economiche e con gli obiettivi di contenimento della spesa corrente, nonché rilevanti ai fini di una corretta utilizzazione delle risorse assegnate.

Ciò stante ed in considerazione dei ricorrenti rilievi formulati da questo Ufficio sull'argomento, si rappresentano di seguito le conseguenti puntualizzazioni.

Biglietto aereo - L'articolo 1, comma 216, della legge finanziaria 2006 dispone che al personale che si reca in missione all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. Pertanto, in presenza di un biglietto aereo di classe superiore, l'interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dalla compagnia aerea, attestante la corrispondente tariffa di classe economica, quale importo massimo rimborsabile.

Tale informazione si presenta necessaria poiché al momento della liquidazione della parcella di missione, che avviene anche a distanza di mesi, risulta arduo risalire a tale elemento tenuto conto della variabilità delle tariffe.

Con l'occasione, si precisa inoltre che, in presenza di biglietto elettronico, sia per le missioni all'interno che all'estero, è necessario integrare la documentazione con la stampa del biglietto, da richiedere al check-in, al fine di evidenziare il prezzo del biglietto stesso, anche in funzione dei necessari riscontri con la documentazione fornita dalla Seneca.

Utilizzo del taxi - In relazione alle innovazioni introdotte nella specifica materia dall'articolo 4, secondo comma, lettera d), del CCNL dei dirigenti - sequenza contrattuale del 18 novembre 2001- si precisa che la locuzione «rimborso delle spese per i taxi» va intesa nel senso di ammettere a rimborso la spesa documentata limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede di servizio ed il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determinino delle condizioni che non consentono l'utilizzo del mezzo pubblico.

Il generale, utilizzo del taxi può essere consentito anche nella località di missione nei soli casi

in cui ricorra una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione. Da tutto quanto precede, ai fini del rimborso delle spese in questione, la documentazione allegata alla parcella di missione bisogna che sia integrata con motivazioni e/o attestazioni che risultino esplicitamente in linea con l'interpretazione predetta.

L'eventuale spesa per l'utilizzo del taxi sarà rimborsata sulla scorta della ricevuta, completa degli elementi necessari quali l'indicazione del nome del viaggiatore, del percorso e della data e ora.

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato ha espresso il parere che la previsione normativa di strumenti di utilità, quale quello citato, non costituisce presupposto per la libera utilizzazione dello strumento stesso, tenuto conto, tra l'altro, che il CCNL richiamato non prevede risorse aggiuntive per l'uso del taxi.

Uso del mezzo proprio - Le spese autostradali, di parcheggio e di eventuale custodia del mezzo, previste dall'articolo 64, secondo comma, lettera c), del recente CCNL 21 aprile 2006, relativo al personale dirigente, dovranno essere autorizzate in via preventiva, contestualmente all'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto.

In proposito, è opportuno precisare che tali spese dovranno essere considerate nel calcolo della convenienza economica per l'Amministrazione, che rimane il presupposto principale per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

Quindi, rimane l'obbligo per il dirigente che opera nel settore pubblico - sia nella veste di utente che in quella di superiore gerarchico cui compete il rilascio delle relative autorizzazioni - di rendere esplicita la motivazione dell'eventuale aggravio di costi.

In via generale, infine, si rappresenta che, per la liquidazione della parcella di missione occorre allegare tutti i documenti giustificativi in originale, quali la lettera di incarico, i biglietti di viaggio, le ricevute fiscali per pasti e pernottamenti, la ricevuta dell'eventuale anticipo di missione nonché, relativamente ai servizi forniti da Seneca, i vouchers di prenotazione ed il documento fiscale, da richiedere all'albergo, attestante la prestazione fornita, con l'indicazione «corrispettivo non pagato» (al riguardo, la società stessa dovrà essere sensibilizzata ad impegnarsi - come ha fatto la Ragioneria generale - ad intervenire presso gli alberghi per facilitare detto adempimento).

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, allo stato, la vigente convenzione per la gestione delle prenotazioni alberghiere e di viaggio, prevista dalla legge n. 662/1996 (collegato alla legge finanziaria 1997), risulta non estesa a tutto il personale dell'Amministrazione della giustizia oppure, se prevista, non sempre utilizzata. Pertanto, si rappresenta l'opportunità di estenderne l'obbligo di adesione e di utilizzo laddove ne deriverebbe una evidente economia di spesa.

Naturalmente, eventuali deroghe che si dovessero rendere necessarie per ragioni di sicurezza potrebbero considerarsi ed espletarsi secondo le modalità che si vorranno nel caso precisare.

In proposito, infine, si fa anche presente che in talune convenzioni analoghe il servizio è esteso ai titoli di viaggio diversi da quelli aerei ed è stata prevista la ristorazione alberghiera, comunque specificando la tipologia delle spese rimborsabili ed il limite di spesa giornaliero stabilito.

Ciò consentirebbe all'Amministrazione di limitare notevolmente gli esborsi a titolo di anticipazione e, dunque, una migliore gestione delle disponibilità finanziarie.

Missione dei dipendenti statali. Uso mezzo proprio da parte del personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165/2001. *(Nota protocollo 0054675.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 04/06/2010)*

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, introduce, all'articolo 6, comma 12, importanti novità in tema di trattamento economico di missione dei dipendenti statali. In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto cessano di essere applicati al personale contrattualizzato, di cui al decreto legislativo 165/2001, gli articoli 15 della legge 836/1973 e 8 della legge 417/1978 e analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Pertanto, non è più consentito il rimborso di qualsiasi spesa inerente l'utilizzo del mezzo proprio a tutto il personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165/2001.

Trattamento economico di missione del personale contrattualizzato. *(Nota protocollo 0109472.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità del 28 ottobre 2010)*

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito, con circolare n. 36 del 22/10/2010 che si riporta in allegato, dei chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 nella parte concernente l'utilizzo del mezzo proprio per il personale contrattualizzato inviato in missione.

Nella suddetta circolare si prevede:

- l'esclusione, dall'ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi;
- l'esclusione dalla disposizione in esame dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo.

Per entrambe le categorie di personale restano, comunque, fermi i principi di contenimento della spesa, autorizzando l'uso del mezzo proprio solo nei casi in cui sussistano oggettive situazioni di disagio e, in ogni caso, qualora ciò risulti economicamente più vantaggioso.

Il dirigente competente a rilasciare l'autorizzazione dovrà, quindi, in concreto, verificare i presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.

Per il personale contrattualizzato non impegnato nelle suddette attività ispettive, di verifica e di controllo che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale, l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio può essere concessa ai soli fini della copertura assicurativa con esclusione di qualsiasi possibilità di rimborso per l'utilizzo del mezzo.

Indennità di missione per applicazioni extra distrettuali ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4). *(Nota protocollo*

0124108.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati, del 6/12/2010)

Sono pervenute a questa Direzione alcune istanze di magistrati applicati a distretto diverso da quello in cui svolgono o svolgevano, le nominali funzioni, i quali richiedono, ai sensi dell'articolo 23 D.L. 24.11.2000, n. 341 (convertito in legge 19.1.2001 n. 4) e del rinvio contenuto in detta disposizione all'articolo 2, comma 1, legge 133/1998 l'attribuzione dell'indennità nella misura conseguente alle modifiche introdotte con D.L. n. 193/2009.

A tale proposito, atteso il carattere non recettizio del rinvio in quanto, come si preciserà ulteriormente, diretto a determinare il ristoro delle spese di missione senza le peculiari finalità incentivanti conseguenti alle modifiche di cui al D.L. 193/2009, appare opportuno ribadire che, continuano a trovare applicazione, in subiecta materia, le disposizioni impartite con circolare dell'Ufficio I della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria protocollo AG/EC/ 1406 del 9.3.2001, che di seguito si trascrivono:

" 1) trattasi, all'evidenza, di trattamento non continuativo di missione, in quanto derivante non già da trasferimento definitivo ma da applicazione temporanea, di talché modi e termini dell'erogazione del suddetto emolumento restano disciplinati, ad eccezione del quantum, dalle regole previste nella legge 18.12.1973, n. 836.

2) il richiamo all'art 2, comma 1, Legge 4.5.1998, n. 133, ha quindi da intendersi (come chiaramente ricavabile anche dai lavori preparatori) riferito unicamente alla misura della suddetta indennità che pertanto viene erogata nel doppio di quella ordinaria.

3) trattandosi, come già ricordato, di trattamento non continuativo di missione la competenza ai fini della corresponsione dell'emolumento è assegnata alla Corte di Appello presso la quale il magistrato in applicazione extra distrettuale svolge di norma le sue funzioni.

Inoltre con nota protocollo AG/EC/1816 del 27.3.2001 ad integrazione del punto 3 si precisa che la competenza, per quanto attiene ai magistrati assegnati ad uffici requiranti, ha da intendersi attribuita, secondo le consuete regole, alle Procure Generali presso le suddette Corti."

Deve escludersi, pertanto, che, in virtù delle ricordate modificazioni apportate alla L. 133/98 sia da ritenersi variato anche il trattamento economico conseguente all'applicazione extra distrettuale, non essendo mutata la ratio legis sottostante al citato articolo 23 del D.L. 341/2000. Mentre, infatti, la finalità dei

benefici di cui alla L. 133/98 è evidentemente quella di favorire la permanenza volontaria, prima ed il trasferimento su disponibilità, ora, dei magistrati con riferimento alle sedi ritenute disagiate, lo scopo del rinvio di cui al richiamato articolo 23 del D.L. 341/2000 è quello del ristoro del disagio conseguente ad uno spostamento che può essere imposto anche di ufficio e che viene fissato, appunto, nel doppio dell'indennità di missione. Ne consegue che, con riferimento ai magistrati applicati al di fuori del distretto di appartenenza, non è ravvisabile alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto a quelli sin ad ora ordinariamente corrisposti dalle Corti di Appello o dalle Procure Generali.

Indennità di missione e contributo di soggiorno. *(Circolare 15 febbraio 2011, n. 014938/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Bilancio)*

Come è noto, ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010 -legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 - è stato introdotto nel Comune di Roma, dal 1° gennaio 2011, un contributo di soggiorno per tutte le strutture ricettive presenti nel territorio della città di Roma Capitale.

Questo Ministero ha chiesto di conoscere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato se il contributo debba porsi a carico del dipendente in missione oppure debba considerarsi a carico dell'Amministrazione.

Sul punto, attesa la natura giuridica del rimborso, in cui prevale la natura restitutoria/risarcitoria di tali

somme, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto che il contributo in parola rientri nella categoria delle spese soggette a rimborso, anche in vista della circostanza che il pubblico dipendente soggiorna nel Comune di Roma (o eventualmente in altro Comune) esclusivamente per esigenze di servizio, debitamente autorizzate dall'Amministrazione.

Il dipendente in missione dovrà, quindi, corrispondere l'importo dovuto direttamente all'albergatore e chiederne il rimborso, in sede di presentazione della tabella di liquidazione delle spese sostenute.

Tanto si porta a conoscenza degli uffici in indirizzo per l'opportuna diffusione della notizia, non senza rilevare, peraltro, che l'attuazione di questa nuova disposizione dovrà avvenire nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Applicazioni extra distretto - Indennità di missione. *(Circolare 6 dicembre 2010, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Magistrati)*

Sono pervenute a questa Direzione alcune istanze di magistrati applicati a distretto diverso da quello in cui svolgono o svolgevano, le normali funzioni, i quali richiedono, ai sensi dell'articolo 23, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4) e del rinvio contenuto in detta disposizione all'articolo 2, primo comma, legge n. 133/1998 l'attribuzione dell'indennità nella misura conseguente alle modifiche introdotte con D.L. n. 193/2009.

A tale proposito, atteso il carattere non recettizio del rinvio in quanto, come si preciserà ulteriormente, diretto a determinare il ristoro delle spese di missione senza le peculiari finalità incentivanti conseguenti alle modifiche di cui al D.L. n. 193/2009, appare opportuno ribadire che, continuano a trovare applicazione, in subiecta materia, le disposizioni impartite con circolare 9

marzo 2001, n. AG/EC/1406 della Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria, Ufficio I, che di seguito si trascrivono:

«1) trattasi, all'evidenza, di trattamento non continuativo di missione, in quanto derivante non già da trasferimento definitivo ma da applicazione temporanea, di talché modi e termini dell'erogazione del suddetto emolumento restano disciplinati, ad eccezione del quantum, dalle regole previste nella legge 18 dicembre 1973, n. 836;

2) il richiamo all'articolo 2, primo comma, legge 4 maggio 1998, n. 133, ha quindi da intendersi (come chiaramente ricavabile anche dai lavori preparatori) riferito unicamente alla misura della suddetta indennità che pertanto viene erogata nel doppio di quella ordinaria;

3) trattandosi, come già ricordato, di trattamento non continuativo di missione la competenza ai fini della corresponsione dell'emolumento è assegnata alla Corte di Appello presso la quale il magistrato in applicazione extradistrettuale svolge di norma le sue funzioni.

Inoltre con nota 27 marzo 2001, n. AG/EC/1816 ad integrazione del punto 3) si precisa che la competenza, per quanto attiene ai magistrati assegnati ad uffici requirenti, ha da intendersi attribuita, secondo le consuete regole, alle Procure generali presso le suddette Corti».

Deve escludersi, pertanto, che, in virtù delle ricordate modificazioni apportate alla legge n. 133/1998 sia da ritenersi variato anche il trattamento economico conseguente all'applicazione extradistrettuale, non essendo mutata la ratio legis sottostante al citato articolo 23 del D.L. n. 341/2000. Mentre, infatti, la finalità dei benefici di cui alla legge n. 133/1998 è evidentemente quella di favorire la permanenza volontaria, prima ed il trasferimento su disponibilità, ora, dei magistrati con riferimento alle sedi ritenute disagiate, lo

scopo del rinvio di cui al richiamato articolo 23 del D.L. n. 341/2000 è quello del ristoro del disagio conseguente ad uno spostamento che può essere imposto anche di ufficio e che viene fissato, appunto, nel doppio dell'indennità di missione. Ne consegue che, con riferimento ai magistrati applicati al di fuori del distretto di appartenenza non è ravvisabile alcun beneficio economico aggiuntivo rispetto a quelli sino ad ora ordinariamente corrisposti dalle Corti di Appello o dalle Procure generali.

Servizi di agenzia di viaggio per la gestione integrata delle trasferte di lavoro - Istruzioni operative. *(Nota Ministero giustizia, dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, direzione generale del bilancio e della contabilità, n. 0030531.U del 12 aprile 2012)*

Si comunica che questa Amministrazione ha provveduto a stipulare un contratto per la fornitura dei servizi di Agenzia di viaggio per la gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e relative articolazioni territoriali, Dipartimento per gli affari di giustizia, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

ACCORDO QUADRO ED APPALTO SPECIFICO STIPULATO

CONSIP SpA., tramite una gara comunitaria con procedura aperta, ha stipulato un "Accordo Quadro per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro" con più operatori economici, ai sensi dell'articolo 59, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006, "accordo quadro" sul quale basare l'aggiudicazione dei singoli Appalti specifici da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di personalizzare la richiesta dei

servizi ivi previsti alle proprie esigenze nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.

La documentazione di gara dell'Accordo Quadro Trasferte è disponibile sul sito www.acquistinretepa.it nella sezione "Accordi quadro", mentre la richiesta di offerta, il relativo Contratto dell'Appalto specifico contenente l'Offerta economica e l'Offerta tecnica presentate da Seneca sono disponibili nella Intranet del Ministero della Giustizia.

Per l'Appalto Specifico predisposto da questa Amministrazione è risultata aggiudicataria la Seneca S.p.A. ed in data 8 marzo 2012 è stato sottoscritto il relativo contratto (CIG Derivato 3562001037) con decorrenza dal 1 aprile 2012 e durata di 24 (ventiquattro) mesi, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di transazioni.

Si precisa che per "transazione" si intende l'attività svolta dalla Seneca per l'emissione ovvero la modifica, la conclusione, la cancellazione, il rimborso dei documenti di viaggio ovvero il rilascio del visto richiesti dal personale in trasferta (definizione di transazione a pag.6 del Capitolato Tecnico Accordo Quadro).

Ad esempio, per una richiesta di trasferta che comprende la prenotazione aerea (anche per più tratte) o ferroviaria o marittima e contemporaneamente la prenotazione alberghiera vanno riconosciute due Transaction Fee dal momento che sia i biglietti aerei-ferroviari-marittimi che il voucher alberghiero vengono emessi.

Il contratto dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per le trasferte di lavoro effettuate dal personale dell'Amministrazione Giudiziaria (DOG e relative articolazioni territoriali, DAG), dal personale del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, nonché dal personale estraneo all'Amministrazione ma autorizzato ad usufruire del servizio.

Il contratto non si applica alle trasferte riguardanti le Spese di Giustizia, per le quali è previsto un utilizzo solo eventuale. Per tale tipologia di trasferta saranno emanate ulteriori e più dettagliate istruzioni in merito alle modalità di richiesta dei servizi e di pagamento.

MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

La Seneca è tenuta ad offrire all'Amministrazione l'erogazione dei servizi oggetto del contratto con le seguenti modalità:

a) Travel Tool fruibile tramite Web: prevede l'invio di richieste strutturate al BTC (Business Travel Center), centro di prenotazione unificato, predisposto da personale specializzato nel Business travel e l'invio di una mail al viaggiatore/richiedente ad ogni cambio di stato della pratica, in modo che possa essere sempre informato sullo stato di organizzazione della trasferta;

b) Telefonica tramite BTC;

c) E-mail libera al BTC.

SERVIZI BASE

a) Servizio di prenotazione, emissione e consegna dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari e marittimi) e voucher (alberghieri):

per richieste standard: effettuata mediante Travel Tool in data non inferiore a 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti la presunta data di partenza;

per richieste urgenti: effettuata mediante Travel Tool o via telefonica o via mail o via fax, in data non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data presunta di partenza e non meno di 5 (cinque) ore antecedenti l'orario di presunta partenza (e comunque entro le ore 13.00 del giorno della partenza qualora tale partenza sia successiva alle ore 18.00 dello stesso giorno).

b) Cambio di prenotazione:

per richieste standard: effettuate mediante Travel Tool in data non inferiore a 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti la presunta data di partenza;

per richieste urgenti: effettuate mediante Travel Tool o via telefonica o via mail o via fax, in data non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data presunta di partenza e non meno di 5 (cinque) ore antecedenti l'orario di presunta partenza (e comunque entro le ore 13.00 del giorno della partenza qualora tale partenza sia successiva alle ore 18.00 dello stesso giorno).

c) Cancellazione e rimborso prenotazioni.

d) Rilascio visti.

e) Reportistica.

f) Servizio di Business Travel Center BTC (servizio di assistenza e gestione delle richieste di trasferta e di informazioni).

g) Servizio di controllo delle tariffe IATA e Rack Rate con gestione autonoma.

SERVIZI OPZIONALI

a) Servizio di emergenza h24 di prenotazione, emissione e consegna di titoli di viaggio (aerei, ferroviari e marittimi) e voucher (alberghieri) per il personale viaggiatore autorizzato. Con questo servizio viene garantito l'accesso ai servizi di agenzia al di fuori dell'orario lavorativo.

Si precisa che gli utilizzatori del servizio Emergenza saranno i dipendenti già in trasferta che, per causa di forza maggiore, sono costretti a modificare titoli di viaggio (aerei, ferroviari e marittimi) e voucher (alberghieri) già emessi.

Si precisa che in caso di richieste di cancellazione e rimborso e richieste di rilascio visti, si applicano le transaction fee dei relativi Servizi Base (si veda il paragrafo 3.5.2 del Capitolato Tecnico Accordo Quadro).

MODALITA' DI RICHIESTA DELLA TRASFERTA

PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI TRASFERTA IN MODALITA' STANDARD

Le richieste di trasferte, inclusi gli eventuali cambi di prenotazione devono essere inviate esclusivamente tramite le funzioni del Travel Tool, accessibile, previa registrazione, via internet. Il personale, all'atto della richiesta deve fornire alla Seneca le seguenti informazioni:

Numero identificativo dell'autorizzazione/ Identificativo trasferta

Soggetto autorizzante

Dati identificativi dell'Utente

Ufficio di appartenenza dell'Utente

Località di partenza

Località di missione

Località di arrivo ove diversa da quella di missione

Data di inizio e fine missione

Tipologia della tratta effettuata: percorso diretto ovvero percorso alternativo.

Le richieste di cambio prenotazione dovranno riportare le informazioni necessarie alla riorganizzazione della trasferta (es. la nuova data di partenza, la nuova data di rientro, la nuova destinazione e la durata del pernottamento se previsto ecc.).

La richiesta di trasferta /cambio di prenotazione deve essere inviata in data non inferiore a 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti la presunta data di partenza del personale viaggiatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00 (orario di lavoro del servizio di BTC- Centro Unificato di Prenotazione).

Le richieste di trasferta/cambio di prenotazione trasmesse dal personale dopo l'orario di termine del servizio di BTC, verranno considerate come pervenute all'orario di inizio servizio del giorno lavorativo successivo.

Il personale può effettuare semplici comunicazioni con Seneca (es. chiarimenti sulle modalità di compilazione e di inoltro delle richieste, sulle soluzioni di viaggio proposte, disservizi operativi) ad esclusione delle richieste di trasferta/cambio/cancellazione prenotazioni/rimborso/rilascio visti, anche attraverso i seguenti canali:

indirizzo e-mail

- numero telefonico dedicato

Qualora la richiesta di trasferta sia in deroga alle disposizioni ministeriali e alla normativa vigente che regola le trasferte del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, il personale viaggiatore dovrà inoltrare alla Seneca la richiesta di trasferta in deroga unitamente a specifica autorizzazione dell'ufficio autorizzatore.

Il servizio di prenotazione/cambio prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio è caratterizzato dalle seguenti fasi:

1° fase: ricezione da parte della Seneca della richiesta di trasferta/cambio di prenotazione, tramite Travel Tool, contenente le informazioni necessarie all'identificazione delle esigenze relative alla trasferta di lavoro;

2° fase: verifica da parte della Seneca della disponibilità di soluzioni di viaggio atte a soddisfare la richiesta del richiedente, in applicazione delle disposizioni ministeriali e della normativa vigente;

3° fase (solo in caso di Richiesta di Trasferta): comunicazione tramite Travel Tool da parte di Seneca al personale viaggiatore della proposta contenente le tre soluzioni di viaggio individuate o, in caso di indisponibilità, l'elenco di possibili soluzioni alternative entro e non oltre 8 (otto) ore dalla ricezione della richiesta;

4° fase (solo in caso di Richiesta di Trasferta): comunicazione di accettazione a Seneca tramite Travel Tool da parte del personale viaggiatore della soluzione di viaggio scelta tra quelle proposte entro il termine evidenziato obbligatoriamente dal Fornitore in sede di proposta, atto a non perdere la disponibilità della scelta di viaggio con tutte le condizioni proposte immutate;

5° fase: esecuzione della prenotazione e acquisto dei titoli di viaggio;

6° fase: conferma della prenotazione ed invio dei titoli di viaggio al richiedente: entro e non oltre 2 (due) ore dalla comunicazione di accettazione, in caso di richiesta di trasferta; entro e non oltre 3 (tre) ore dalla ricezione della richiesta di cambio di prenotazione, in caso di richiesta di cambio di prenotazione.

Qualora siano state sottoposte più soluzioni alternative, Seneca terrà ferma la proposta entro i termini indicati nell'offerta di viaggio, in attesa di ricevere la conferma da parte del personale viaggiatore.

Nel caso in cui, a seguito della ricezione della comunicazione di accettazione, Seneca non sia più in grado di concludere la relativa prenotazione, in quanto non resa più disponibile dagli operatori finali, dovrà darne riscontro al richiedente entro e non oltre 1 (una) ora decorrente dall'invio della comunicazione di accettazione, formulando congiuntamente una nuova proposta e sottoponendola all'interessato per la scelta o la rinuncia alla prestazione del servizio. In questo caso nulla sarà dovuto a Seneca per la prestazione effettuata.

Nel caso in cui non sia possibile l'emissione di un biglietto elettronico, quest'ultimo sarà emesso in formato cartaceo per la consegna e dovrà essere suddiviso in tanti coupon quante sono le singole tratte che compongono il viaggio completo.

La consegna dei documenti di viaggio sarà effettuata presso la sede indicata dal personale viaggiatore

nelle relativa richiesta di trasferta e dovrà avvenire con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo all'orario di partenza.

PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI TRASFERTA IN MODALITA' URGENTE

Il personale viaggiatore può inviare la richiesta di trasferta, inclusi gli eventuali cambi di prenotazione, tramite le funzioni del Travel Tool, accessibile, previa registrazione, via internet o attraverso i seguenti canali di accesso:

- indirizzo email

- numero telefonico dedicato

messi a disposizione da Seneca.

Il personale viaggiatore all'atto della Richiesta di Trasferta fornisce alla Seneca le seguenti informazioni:

Numero identificativo dell'autorizzazione/identificativo trasferta

Soggetto autorizzante

Dati identificativi dell'utente

Ufficio di appartenenza dell'utente

Località di partenza

Località di missione

Località di arrivo ove diversa da quella di missione

Data di inizio e fine missione

Tipologia della tratta effettuata: percorso diretto ovvero percorso alternativo.

Le richieste di cambio prenotazione dovranno riportare le informazioni necessarie alla riorganizzazione della trasferta (es. la nuova data di partenza, la nuova data di rientro, la nuova destinazione e la durata del pernottamento se previsto, ecc).

La richiesta di trasferta deve essere inviata in data non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la data presunta di partenza e non meno di 5 (cinque) ore antecedenti l'orario di presunta partenza (e comunque entro le ore 13,00 del giorno della partenza (qualora tale partenza sia successiva alle ore 18.00 dello stesso giorno) dal personale viaggiatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,00 (orario di lavoro del servizio di BTC).

Le richieste di trasferta trasmesse dal personale viaggiatore dopo l'orario di termine del servizio di BTC, verranno considerate come pervenute all'orario di inizio servizio del giorno lavorativo successivo.

Qualora la richiesta di trasferta sia in deroga alle disposizioni ministeriali e alla normativa vigente che regola le trasferte del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, il personale viaggiatore dovrà inoltrare alla Seneca la richiesta di trasferta in deroga unitamente a specifica autorizzazione dell'Ufficio Autorizzatore.

Il servizio di prenotazione/cambio prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio è caratterizzato dalle seguenti fasi:

1 ° fase: ricezione da parte di Seneca della Richiesta di Trasferta/ Cambio di prenotazione contenente le informazioni necessarie all'identificazione delle esigenze relative alla trasferta di lavoro;

2° fase: verifica da parte di Seneca della disponibilità di soluzioni di viaggio atte a soddisfare la richiesta del richiedente;

3° fase (solo in caso di Richiesta di Trasferta): comunicazione da parte di Seneca al personale viaggiatore della proposta contenente le tre soluzioni di viaggio individuate, o in caso di non disponibilità, l'elenco di possibili soluzioni alternative entro e non oltre 1 ora dalla ricezione della richiesta;

4° fase (solo in caso di Richiesta di Trasferta): comunicazione di accettazione a Seneca da parte del personale viaggiatore della soluzione di viaggio scelta fra quelle proposte entro il termine evidenziato obbligatoriamente dal fornitore in sede di proposta, atto a non perdere la disponibilità della scelta di viaggio con tutte le condizioni proposte immutate;

5° fase: esecuzione della prenotazione e acquisto dei titoli di viaggio;

6° fase: conferma della prenotazione e invio dei titoli di viaggio al richiedente:

entro e non oltre 1 (una) ora dalla comunicazione di accettazione in caso di Richiesta di Trasferta;

entro e non oltre 1 (una) ora dalla ricezione della Richiesta di Cambio di prenotazione, in caso di Richiesta di Cambio di prenotazione.

Qualora siano state sottoposte più soluzioni alternative Seneca terrà ferma la proposta entro i termini indicati nell'offerta di viaggio, in attesa di ricevere la conferma da parte del personale viaggiatore

Nel caso in cui, a seguito della ricezione della Comunicazione di Accettazione, Seneca non sia più in grado di concludere la relativa prenotazione, in quanto non resa più disponibile dagli operatori finali, dovrà darne riscontro al richiedente entro e non oltre 1 (una) ora decorrente dall'invio della comunicazione di accettazione, formulando congiuntamente una nuova proposta e sottoponendo la all'interessato per la scelta o la rinuncia alla prestazione del servizio. In questo caso nulla sarà dovuto a Seneca per la prestazione effettuata.

Nel caso in cui non sia possibile l'emissione di un biglietto elettronico, quest'ultimo sarà emesso in formato cartaceo per la consegna e dovrà essere suddiviso in tanti coupon quante sono le singole tratte che compongono il viaggio completo.

La consegna dei documenti di viaggio sarà effettuata presso la sede indicata dal personale viaggiatore

nella relativa Richiesta di Trasferta e dovrà avvenire con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo all'orario di partenza.

PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI TRASFERITA IN MODALITA' EMERGENZA.

Il servizio in oggetto consiste nella prenotazione, emissione e consegna dei documenti di viaggio, compreso il cambio di prenotazione, al di fuori degli orari di funzionamento del Servizio Base di BTC.

Il personale viaggiatore, autorizzato all'utilizzo di questo servizio, può inviare la Richiesta di Trasferta, inclusi gli eventuali cambi solo attraverso il seguente canale di accesso:

- numero telefonico dedicato EMERGENZA messo a disposizione da Seneca.

Il personale viaggiatore all'atto della Richiesta di Trasferta fornisce alla Seneca le seguenti informazioni:

Numero identificativo dell'autorizzazione/ Identificativo trasferta

Soggetto autorizzante

Dati identificativi dell'Utente

Ufficio di appartenenza dell'Utente

Località di partenza

Località di missione

Località di arrivo ove diversa da quella di missione

Data di inizio e fine missione

Tipologia della tratta effettuata, percorso diretto ovvero percorso alternativo.

Le Richieste di Cambio prenotazione dovranno riportare le informazioni necessarie alla riorganizzazione della trasferta (es. la nuova data di partenza, la nuova data di rientro, la nuova destinazione e la durata del pernottamento se previsto, ecc.).

La richiesta di trasferta deve essere inviata dal personale viaggiatore al di fuori degli orari di funzionamento del BTC (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19.00).

Qualora la richiesta di trasferta sia in deroga alle disposizioni ministeriali e alla normativa vigente che regola le trasferte del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, il personale viaggiatore dovrà comunicare alla Seneca la richiesta di trasferta in regime di emergenza e, nel più breve tempo possibile, e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta, la specifica autorizzazione dell'Ufficio Autorizzatore.

Il servizio di prenotazione/cambio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio è caratterizzato dalle seguenti fasi:

1° fase: ricezione da parte di Seneca della Richiesta di Trasferta/Cambio di prenotazione in regime di emergenza contenente le informazioni necessarie all'identificazione delle esigenze relative alla trasferta di lavoro;

2° fase (solo in caso di Richiesta di Trasferta): comunicazione da parte di Seneca al personale viaggiatore della/delle possibile/i soluzioni entro e non oltre 1 (una) ora dalla ricezione della richiesta;

3° fase (solo in caso di Richiesta di Trasferta): comunicazione di accettazione a Seneca da parte del personale viaggiatore della soluzione di viaggio scelta tra quelle proposte entro il termine evidenziato obbligatoriamente dal fornitore in sede di proposta, atto a non perdere la disponibilità della scelta di viaggio con tutte le condizioni proposte immutate;

4° fase: esecuzione della prenotazione e acquisto dei titoli di viaggio;

5° fase: conferma della prenotazione e invio dei titoli di viaggio al richiedente;

entro e non oltre 1 (una) ora dalla comunicazione di accettazione, in caso di Richiesta di Trasferta;

entro e non oltre 1 (una) ora dalla ricezione della Richiesta di cambio di prenotazione, in caso di Richiesta di Cambio prenotazione.

Qualora siano state sottoposte più soluzioni alternative, Seneca terrà ferma la proposta entro i termini indicati nell'offerta di viaggio, in attesa di ricevere la conferma da parte del personale viaggiatore.

Nel caso in cui, a seguito della ricezione della Comunicazione di Accettazione, Seneca non sia più in grado di concludere la relativa prenotazione, in quanto non resa più disponibile dagli operatori finali, dovrà dare riscontro al richiedente entro e non oltre 1 (una) ora decorrente dall'invio della comunicazione di accettazione, formulando congiuntamente una nuova proposta e sottoponendola all'interessato per la scelta o la rinuncia alla prestazione del servizio. In questo caso nulla sarà dovuto a Seneca per la prestazione effettuata.

Nel caso in cui non sia possibile l'emissione di un biglietto elettronico, quest'ultimo sarà emesso in formato cartaceo per la consegna e dovrà essere suddiviso in tanti coupon quante sono le singole tratte che compongono il viaggio completo.

La consegna dei documenti di viaggio sarà effettuata nelle modalità suggerite dalla Seneca, ove possibile.

REPORTISTICA E CONTROLLO

A questa Amministrazione saranno messi a disposizione da Seneca tutti i report previsti nel relativo servizio di reportistica al fine di tenere sotto controllo l'andamento complessivo del contratto.

Ai Centri di Costo (DOG, DAG, Gabinetto del Ministro, Corte Suprema di Cassazione, Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia e relative direzioni distrettuali, Corti di Appello, Procure Generali presso le Corti di Appello, Ufficio Speciale di Napoli, CISIA, Commissariati agli Usi Civici) saranno messi a disposizione quei report che consentiranno di validare i pagamenti. Quindi, i suddetti uffici riceveranno entro il 15 del mese

successivo al mese oggetto di reportistica, pena applicazione di penali, i seguenti report consultabili in formato elettronico:

estratto conto relativo ai Documenti di Viaggio emessi e/o Visti rilasciati -

Tabella A: (rif.to par.3.3.1 0.2. del Capitolato Tecnico dell'AQ);

riepilogo contabile (rif.to pai-.3.3.10.6.del Capitolato Tecnico dell'AQ).

CUSTOMER SATISFACTION

L'Amministrazione ha richiesto alla Seneca di mettere a disposizione un servizio di Customer Satisfaction, strutturato trimestralmente, che consiste nell'intervistare i singoli viaggiatori al fine di verificare il grado di soddisfazione e la qualità percepita per il servizio erogato dalla Seneca. Questi dati saranno raccolti in una specifica reportistica messa a disposizione trimestralmente dalla Seneca a questa Amministrazione.

Si prega, pertanto, il personale viaggiatore, qualora sia contattato per queste rilevazioni, di fornire ampia collaborazione.

CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

I corrispettivi per la remunerazione dei servizi base e opzionale erogati saranno fatturati dalla Seneca con cadenza mensile per l'Amministrazione Centrale e con cadenza bimestrale per i Centri di Costo periferici.

I rimborsi per le spese anticipate dalla Seneca per l'emissione dei documenti di viaggio saranno riportati in un estratto conto che la Seneca dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo, separato per missioni in Italia e all'estero (le missioni all'estero riguarderanno solo DOG, DAG e Gabinetto), contenente le informazioni relative alle transazioni erogate nel mese di riferimento per l'emissione dei documenti di viaggio e/o rilascio visti, entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento.

Congiuntamente alla presentazione dell'estratto conto, il Fornitore dovrà indirizzare, ad ognuno dei Centri di Costo dell' Amministrazione, e separato per missione in Italia e all'Estero (le missioni all'estero riguarderanno solo DOG, DAG e Gabinetto), la fattura relativa ai corrispettivi dovuti nella misura dell'offerta economica dell'Appalto Specifico e distinti per tipologia di Documento di Viaggio emesso e/o Visto rilasciato con l'aggiunta dell'IVA se dovuta.

I suddetti corrispettivi insieme ai rimborsi per le spese anticipate per l'emissione dei Documenti di Viaggio saranno corrisposti dai Centri di Costo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese secondo la normativa vigente in materia di Contabilità di Stato.

In caso di documenti di viaggio non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a carico dei beneficiari, il fornitore presenterà separatamente le relative note di credito, allegando un elenco dei viaggiatori, con la data e identificazione del documento di viaggio.

La fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, al singolo ordine di acquisito cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita al rispettivo Centro di Costo dell' Amministrazione. Si evidenzia, altresì, che il "CIG derivato", inteso come il CIG identificativo dell'Appalto Specifico comunicato dall'Amministrazione (Soggetto firmatario del Contratto), sarà inserito, a cura della Seneca, nelle fatture e dovrà essere indicato in sede di pagamento ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato secondo la normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente dedicato.

In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito secondo la normativa vigente.

Rimane inteso che i centri di costo, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisiranno d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C).

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, i centri di costo procederanno in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del D.P .R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40.

PERIODO TRANSITORIO

Il contratto, stipulato l'8 marzo del corrente anno, decorre dal 1 aprile 2012 e, pur tuttavia, per esigenze tecnico/organizzative appare necessario prevedere una fase transitoria limitata al periodo 1 aprile - 15 maggio 2012.

In questo periodo di transizione gli Uffici Autorizzatori dovranno mettersi in contatto con il referente della Seneca per concludere la procedura di profilazione del proprio personale viaggiatore affinché possano acquisire un username e una password personale per accedere ed essere abilitati all'utilizzo del Travel Tool.

Le credenziali di accesso sono assolutamente personali e ad ognuna di esse corrisponde una profilazione diversa. I livelli di accesso al Travel Tool variano secondo il livello dell'utilizzatore all'interno dell'amministrazione, la quale, in questa fase transitoria, fornirà a Seneca indicazioni in merito all'accesso alle specifiche funzionalità. L'accesso al livello massimo consentirà, ad esempio, di visualizzare la sezione relativa alla reportistica, alla rendicontazione contabile e amministrativa, al controllo su specifiche prenotazioni.

Nel periodo di transizione, le prenotazioni, secondo le varie modalità di servizio, saranno gestite esclusivamente tramite il canale di posta elettronica.

A tal fine, i moduli di prenotazione attualmente in uso dovranno essere utilizzati riportando, non tanto il

timbro e la firma, quanto obbligatoriamente i campi relativi "Prot. Autorizzazione Missione", e "Missione disposta da", in modo da consentire alla Società Seneca e all'Amministrazione di avere certezza dell'avvenuta autorizzazione della trasferita richiesta. Restano ferme le condizioni di utilizzo del servizio Emergenza. Il mancato rispetto delle modalità di inoltramento delle richieste potrebbe determinare la mancata gestione delle stesse.

REFERENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA SENECA

ORARIO DI LAVORO

Personale. Modificazioni dell'orario di lavoro per il personale in regime di part-time. (Circolare n. 10425QNQ, in data 17 ottobre 1999, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)

Pervengono a questa Direzione Generale numerose istanze di modifica della durata della prestazione e/o dell'articolazione dell'orario di servizio da parte del personale già in regime di lavoro part-time. In particolare, un elevato numero di domande riguardante il personale con rapporto a tempo parziale verticale che chiede di astenersi dal servizio nei mesi di luglio ed agosto.

Tali rettifiche comportano gravosi adempimenti per gli uffici di appartenenza degli interessati e per quelli che li amministrano (necessità degli uffici di ridistribuire il carico di lavoro in funzione del nuovo regime orario del dipendente in part-time; difficoltà sia degli Uffici Provinciali del Tesoro di aggiornare in continuazione le posizioni stipendiali, sia dell'Amministrazione in relazione degli adempimenti statistici richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica).

Esse, inoltre, comportano una nuova modifica del contratto di lavoro di cui uno degli elementi - riferito al tempo parziale - è dato dalla modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (e quindi dell'individuazione del tempo di assenza). Trattasi di una modifica del contratto che presuppone, quindi, l'assenso di tutte e due le parti contraenti ed in relazione alla quale questa Direzione si riserva ogni decisione anche sulla base delle valutazioni che saranno svolte in proposito dal Capo dell'Ufficio.

Tale principio è conforme alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale nella circolare n. 8 del 21 ottobre 1997 ha chiarito che «andrà favorita l'individuazione consensuale dell'articolazione della prestazione lavorativa, secondo criteri che contemperino l'effettivo esercizio del diritto con la salvaguardia delle esigenze funzionali dell'Amministrazione».

Sotto tale aspetto anche la nuova trasformazione del rapporto deve seguire i tempi e le modalità previste dal decreto interministeriale 29 luglio 1997.

Le richieste di modifica della durata della prestazione e/o dell'articolazione dell'orario di servizio inoltrate dal personale già in regime di part-time dovranno, pertanto, essere presentate rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno e, se accolte avranno decorrenza, rispettivamente, dal successivo 1° luglio e 1° gennaio.

Le richieste di modifica del part-time (che comunque non può essere revocato) dovranno essere presentate esclusivamente nell'Ufficio di appartenenza dell'interessato ed inviate a questo Ministero con il parere del Capo dell'Ufficio. Tale parere sarà articolatamente motivato anche in relazione all'eventuale incidenza del periodo di assenza scelto dal dipendente in part-time con la fruibilità da parte del restante personale di ferie nel medesimo periodo.

Si pregano, inoltre, i Capi degli Uffici di impartire le opportune disposizioni perché le domande di modifica del part-time presentate dagli interessati nell'ultimo mese utile (marzo e settembre), pervengano immediatamente per via fax (tel. 06/68892736) al competente Ufficio Secondo di questa Direzione Generale. Tale tempestività è necessaria poiché le domande siano accolte o respinte entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto.

Si prega, infine, di richiamare l'attenzione del personale in servizio sulla necessità che tutte le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale siano depositate esclusivamente nell'Ufficio di appartenenza al fine di consentire al Capo di questo di esprimere il suo motivato parere in ordine all'eventuale differimento della decorrenza della trasformazione del rapporto prevista dall'articolo 1, quinto comma, D.I. 29 luglio 1997. Anche tali domande dovranno essere inviate immediatamente a mezzo fax al competente Ufficio Secondo. Alle domande inviate dagli impiegati direttamente a questa Direzione non verrà dato alcun esito e le stesse saranno restituite agli interessati.

È opportuno infine precisare che in caso di trasferimento di personale in part-time ad altro ufficio nel quale non sussistano le condizioni per la realizzazione della suddetta tipologia di lavoro (mancato raggiungimento della percentuale prevista dal D.I. 29 luglio 1997, presenza di altro personale in tempo parziale nel numero massimo consentito), questa Direzione provvederà a trasformare nuovamente il rapporto di lavoro del dipendente trasferito in rapporto a tempo pieno.

Tale circostanza è esattamente indicata nelle proposte contrattuali sottoscritte dagli interessati al momento della trasformazione del rapporto di lavoro.

Personale. Settimana corta con giorno libero al sabato. (Circolare n. 1810/2723, in data 12 maggio 1999, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria)

Pervengono numerosi quesiti, anche per le vie brevi, in ordine alla corretta applicazione dei vari istituti previsti dal contratto relativamente all'orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali con particolare riguardo al caso in cui una festività cade nella giornata di sabato.

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare quanto segue:

- l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative costituisce una corretta articolazione dell'orario normale di lavoro di trentasei ore settimanali. In altre parole, le ore effettuate nei rientri pomeridiani sono semplice orario ordinario per il completamento dell'orario d'obbligo settimanale e non ore effettuate per recuperare la giornata di sabato;

- eventuali giornate di assenza per qualsiasi causa (esempio: malattie, ferie, permessi retribuiti, permessi sindacali, festività varie, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se vengono a verificarsi in uno o in entrambi i giorni della settimana destinati al rientro pomeridiano per effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si dovrà procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di normali assenze in normali giornate di lavoro;

- il sabato, per chi osserva la settimana articolata su cinque giorni lavorativi, è da considerare come giorno non lavorativo per cui l'intervenuta festività (esempio, santo patrono, 1° maggio, 25 aprile, ecc.) in tale giorno non dà titolo a riposo compensativo da fruire in un giorno lavorativo né ad indennizzo surrogatorio;

ne consegue che i rientri pomeridiani previsti per il completamento dell'orario d'obbligo debbono essere regolarmente effettuati in quanto non c'è alcun collegamento tra le ore di lavoro effettuate per i rientri ed il sabato.

Con la presente circolare questa Direzione Generale si è assunta la determinazione di fornire definitivi chiarimenti su tali questioni, sollevate continuamente dagli Uffici, anche in considerazione del fatto che l'argomento, oltre ad essere regolato dalla normativa contrattuale, è stato oggetto di circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Allo stato si richiede la fattiva collaborazione dei Presidenti delle Corti di Appello e dei Procuratori Generali della Repubblica affinché i quesiti provenienti dagli Uffici giudiziari siano esaminati e risolti nell'ambito distrettuale, dato il ripetersi delle problematiche esposte, non limitandosi ad una semplice trasmissione per «debito d'ufficio» e richiamando gli Uffici all'osservanza della via gerarchica.

Orario di lavoro - Particolari articolazioni su cinque giorni settimanali. (Circolare n. 1810/S/DG/1874, in data 23 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)

L'articolo 4, terzo comma, lettera b), del C.C.N.L. di comparto stipulato il 16 febbraio 1999 consente che sia oggetto di contrattazione integrativa, anche a livello periferico, «l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro di cui all'articolo 19 del C.C.N.L. 16 maggio 1995».

Da varie sedi giudiziarie sono state sollecitate direttive circa le determinazioni da assumere con riguardo alle richieste delle parti sindacali di articolare l'orario su cinque giorni alla settimana, con quotidiana protrazione della prestazione per sette ore e dodici minuti, con o senza pausa.

In base all'articolo 19, C.C.N.L. 16 maggio 1995, l'orario articolato su cinque giorni «si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo». La norma contrattuale, dunque, non esclude la protrazione pomeridiana della prestazione anche tutti i giorni, ma neppure - si sottolinea - la impone.

L'autonomia contrattuale delle parti pubbliche deve allora esplicarsi tenendo conto - conformemente ai principi che regolano la loro attività, e anzitutto a quello costituzionale di buona amministrazione - delle prioritarie esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio reso alla collettività. Ne deriva che alla indicata modalità di articolazione dell'orario di lavoro proposta dai sindacati potrà, sì, farsi ricorso, ma soltanto negli stretti limiti in cui essa torni a beneficio della ottimale organizzazione dei servizi.

Tanto premesso in linea di principio, può aggiungersi, in concreto, che la modalità in questione per lo più non si rivela utile, specialmente allorché, iniziando l'orario giornaliero alle 8 del mattino, il termine della prestazione va a collocarsi alle ore 15.12, coprendo nella parte finale un periodo normalmente destinato alla pausa pranzo - con corrispondente sospensione delle attività - da parte del restante personale sia di magistratura che amministrativo e, soprattutto, degli utenti (avvocati e cittadini). La presenza in servizio può dunque rivelarsi del tutto improduttiva o scarsamente produttiva, con l'ulteriore risvolto che per la copertura dei servizi pomeridiani - primo

fra tutti quello di assistenza alle udienze - occorrerebbe ricorrere al lavoro straordinario. Ma il ricorso allo straordinario, oltre che essere fonte di maggiori oneri economici per l'Amministrazione, è notoriamente visto con sfavore dalle stesse organizzazioni sindacali.

Non a caso, del resto, queste ultime hanno siglato, il 3 febbraio scorso, il contratto integrativo di Amministrazione (attualmente in corso di stipulazione definitiva), il quale, nel disciplinare l'analoga, nuova tipologia dell'orario pomeridiano su cinque giorni, consente due soli rientri pomeridiani per completare l'orario d'obbligo (articolo 21, terzo comma). L'esclusione di un maggior numero di rientri è chiaramente indicativo del disfavore con cui le parti considerano tale soluzione in relazione alle esigenze da tutelare.

In conclusione, l'orario di lavoro antimeridiano su cinque giorni va di regola articolato con due rientri pomeridiani sino a coprire l'orario d'obbligo di trentasei ore settimanali, salve eventuali motivate eccezioni coerenti con le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e della migliore fruizione di esso da parte dell'utenza.

I presidenti delle Corti di Appello ed i procuratori generali presso le stesse Corti sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza dei capi degli uffici del distretto.

Lavoro in giorno festivo - Reperibilità e riposo sostitutivo. *(Circolare 15 aprile 2008, n. 103/689/CD del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)*

Dai vari quesiti rivolti a questa Amministrazione centrale, oltre che da alcune recenti note sindacali, risulta che non c'è uniformità di applicazione di importanti istituti contrattuali sui quali, peraltro, la Direzione generale del bilancio e della contabilità e la Direzione generale del personale e della formazione, ciascuna per la parte di propria competenza, sono già intervenute, in più occasioni, con specifiche note di risposta ad alcuni uffici giudiziari.

Gli istituti in questione sono quelli del «riposo settimanale», contenuto nell'articolo 17 del CCNL 1994/1997 («Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore»), e quello delle «36 ore di lavoro settimanale», contenuto nell'articolo 19 dello stesso CCNL («L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali»).

Presi singolarmente, i predetti istituti risultano di pacifica interpretazione; quando, invece, vi sia contatto tra essi, sorgono problemi applicativi per la cui soluzione, in alcuni casi, risultano adottati rimedi che potrebbero provocare danni erariali o annullare i riferimenti costituzionali su cui tali istituti trovano fondamento. Ci si riferisce ai principi del riposo settimanale e al sinallagma tra prestazione e controprestazione, entrambi principi discendenti direttamente dall'articolo 36 Cost ..

La questione pratica da cui originano problemi vari si verifica allorché un dipendente presti attività lavorativa nel giorno di Domenica, o perché chiamato dallo stato di reperibilità o perché previsto che lavorasse in quel giorno. In questo caso (lavoro domenicale) entrano in gioco i due istituti sopra richiamati che, non escludendosi a vicenda, e quindi entrambi applicabili, comportano quanto segue.

1) Al dipendente chiamato in servizio spetta, sempre ed in ogni caso, un giorno di riposo in sostituzione della Domenica, giorno - quest'ultimo - deputato «normalmente» al riposo, ma divenuto, nel caso in esame, lavorativo a tutti gli effetti (articolo 17, CCNL 1994/1997 e articolo 36 Costo citati). Indipendentemente dalle ore lavorate di Domenica, quindi, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo per il recupero delle energie psico-fisiche. La giornata di riposo, nel caso di lavoro domenicale, è solo in questo caso, spetta non per compensare le ore lavorate, siano esse una o nove, ma è riconosciuta per il solo fatto di recarsi al lavoro in un giorno deputato normalmente al riposo, alle attività sociali e ad impegni familiari, ed in sostituzione di tale giorno. Il riconoscimento di tale giornata di riposo, possibilmente non in tempi lontani (per non vanificare la ratio della stessa: recupero delle energie psico-fisiche), non potrà mai comportare la violazione dell'altro principio contrattuale e costituzionale delle 36 ore settimanali e, quindi, del sinallagma tra prestazione (36 ore di lavoro) e controprestazione (retribuzione corrisposta per 36 ore - articoli 19, CCNL 1994/1997 e 36 Costo citati). In altri termini, cambiando il solo giorno di riposo settimanale non può cambiare la quantità di prestazione contrattualmente stabilita e retribuita.

2) Le ore lavorate nella giornata domenicale possono essere:

a) retribuite come lavoro straordinario; oppure, in alternativa ed a richiesta del dipendente b) chieste come riposo compensativo e decurtate dalle 36 ore che il dipendente è tenuto a svolgere nella settimana successiva. In altri termini, la Domenica diventa giorno lavorativo, e può essere considerata parte della settimana lavorativa, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà deputato al riposo settimanale in sostituzione della Domenica.

3) Nell'ipotesi di cui al punto 2), tuttavia, potrebbero sorgere problemi organizzativi nel caso in cui il lavoratore opti per il pagamento dello straordinario domenicale e non per il riposo compensativo, oppure nel caso in cui la prestazione lavorativa sia stata resa per poche ore ed il dipendente scelga di decurtarle dalle 36 ore che dovrà successivamente effettuare. In questi casi, i problemi sorgono nella fase dell'effettuazione delle intere 36 ore (in caso di pagamento dello straordinario domenicale) o del completamento delle 36 ore settimanali (in caso di scelta di riposo compensativo per le ore domenicali

svolte), per il fatto che il dipendente dovrà fruire nella settimana successiva anche (obbligatoriamente) del riposo sostitutivo della Domenica; tutto ciò in cinque giorni, per chi articola su cinque la settimana lavorativa. Indubbiamente problemi organizzati vi potrebbero esserci, ma trattasi solo ed esclusivamente di problemi organizzativi che non potranno comportare la riduzione delle 36 ore di lavoro contrattualmente previste. Lo spostamento del giorno di riposo, dalla Domenica ad un altro successivo, non può comportare un danno all'Erario. In caso di problemi organizzati vi, tuttavia, nulla esclude che il completamento dell'orario d'obbligo della settimana successiva avvenga anche in tempi diversi, d'intesa con il dirigente dell'ufficio, purché avvenga.

Esempi pratici:

a) se un dipendente lavora tre ore la Domenica e non chiede il pagamento dello straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno di riposo sostitutivo della Domenica e dovrà effettuare altre 33 ore di lavoro (per problemi organizzativi vale il discorso fatto sopra);

b) se un dipendente lavora tre ore la Domenica e ne chiede il pagamento come straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno di riposo sostitutivo della Domenica e dovrà effettuare 36 ore di lavoro (per problemi organizzativi vale il discorso fatto sopra).

4) Le argomentazioni fino ad ora esposte in merito al giorno di riposo sostitutivo della Domenica, garantito dalla Costituzione e dal CCNL, valgono solo per la giornata di Domenica; per il lavoro prestato in altri giorni festivi si applicano solo le norme che disciplinano lo straordinario festivo ed, in alternativa ed a richiesta, quelle del riposo compensati va per le corrispondenti ore di straordinario svolte.

Discorso a parte merita la questione se al dipendente in reperibilità nella giornata domenicale spetti un giorno di riposo sostitutivo della Domenica anche quando non si è chiamati in servizio (cosiddetta «reperibilità passiva») ed, ancora, se le ore in reperibilità (in attesa di essere chiamato in servizio) siano da considerarsi lavorative a tutti gli effetti, come sostenuto da parte di qualche Organizzazione sindacale che fa riferimento a sentenze di giudici di primo grado soprattutto con riferimento al comparto Sanità.

Sul primo punto (riposo in sostituzione della Domenica in cui si è stati solo reperibili), è intervenuta, in più occasioni, la Corte di Cassazione che ha mutato nel tempo il proprio orientamento giurisprudenziale. Fino al 1995, la Suprema Corte ha ritenuto che la reperibilità cosiddetta «passiva domenicale» comportasse ugualmente il diritto ad un giorno di riposo sostitutivo della Domenica. Successivamente, con le sentenze n. 5245 e n. 6400, la Cassazione ha cambiato orientamento ritenendo che in caso di reperibilità domenicale senza chiamata in servizio non spettasse il giorno di riposo sostitutivo della Domenica. L'orientamento da ultimo citato non sembra abbia subito modifiche negli ultimi anni.

Sulla seconda questione (equiparazione al lavoro effettivo del tempo trascorso in reperibilità), la lettera del CCNL 12 gennaio 1996, sottoscritto in sede ARAN, ed in particolare l'articolo 8, secondo cui «in caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore», ed, ancora, «per il turno di 12 ore è corrisposta un'indennità di misura non inferiore ad euro 17,35 (già lire 33.600). Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%», ed, infine, «in caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario», sembrano escludere che il tempo di attesa in reperibilità possa considerarsi attività lavorativa prestata.

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Articolo 16, legge 4 novembre 2010, n. 183 *(Nota protocollo 1196/ 10.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III — Concorsi e Assunzioni del 24/ 11/ 2010)*

L'articolo 16 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010) ha previsto che «in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008».

E' ormai noto che l'articolo 73 del decreto legge di cui al comma precedente ha dettato nuove e più stringenti disposizioni in materia di part time, prevedendo, in particolare, il rigetto delle istanze di part time in tutti i casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale determini, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dai singoli dipendenti, un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione.

Si è trattato di una profonda innovazione in quanto la normativa precedente non consentiva il rifiuto della richiesta del part time ma solo il differimento del suo inizio fino a sei mesi e ciò nei casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro avesse determinato un grave pregiudizio all'attività dell'ufficio.

L'articolo 16 della legge 183/2010, quindi, consente alle pubbliche amministrazioni di riesaminare, alla

luce dei più stringenti criteri previsti dal citato articolo 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati in epoche precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008, e cioè sulla base di atti adottati da questa Direzione prima del 25 giugno 2008.

Tale facoltà deve essere esercitata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge n. 183/2010. E' necessario precisare che la legge consente alle pubbliche amministrazioni di revocare i part time in corso nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Tale richiamo assume un rilievo particolare nel caso in esame in quanto l'Amministrazione, revocando i part time, interviene pesantemente sulle situazioni personali e familiari dei dipendenti determinando, tra l'altro, l'interruzione di eventuali attività lavorative avviate dai dipendenti in part time su autorizzazione dell'amministrazione. E' pertanto indispensabile che le richieste di revoca del part time, nel rispetto delle primarie esigenze dell'Amministrazione, siano analiticamente vagliate e fortemente motivate dai Responsabili della gestione delle risorse umane degli uffici con riferimento al profilo professionale degli interessati nonché in relazione alla specifica posizione rivestita da ciascun dipendente attualmente in part time nell'assetto organizzativo dell'ufficio, in quanto solo una esaustiva motivazione può dare evidenza del rispetto dei principi richiamati dalla legge.

E' di tutta evidenza che non potranno essere unilateralmente revocati i rapporti di lavoro trasformati successivamente alla data del 25 giugno 2008 (data del provvedimento della Direzione), quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i part time concessi unitamente alla pensione, nonché quelli relativi al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale per il quale la trasformazione a tempo pieno costituisce nuova assunzione.

Ciò premesso e richiamato, nell'applicazione della disposizione di cui al citato articolo 16 della legge n. 183 del 2010 potranno verificarsi tre ipotesi:

1) La prima ipotesi riguarda il caso in cui sia necessario procedere alla revoca dei part time di tutto il personale dell'ufficio che attualmente fruisce di tale tipologia di lavoro. In tal caso i Responsabili della gestione del personale vorranno presentare specifica e motivata richiesta a questa Direzione Generale entro il 2 aprile 2011. La richiesta sarà relativa a tutto il personale in servizio con rapporto di lavoro a part time nell'ufficio giudiziario e dalla stessa dovrà risultare:

a) il profilo professionale dei dipendenti interessati quale individuato con P.D.G. 3 agosto 2010 e successive modifiche;

b) la struttura interna o i servizi di carattere generale ai quali questi sono addetti;

c) le ragioni di carattere organizzativo che, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività a loro demandate nell'ufficio, determinano il rilevato pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Per consentire un'adeguata motivazione del successivo provvedimento, appare necessario che la motivazione sia completa e dettagliata, riferita ad ogni dipendente e senza formule generiche (del tipo: gravi carenze di organico, gravi esigenze di servizio, e così via) che impediscono l'accoglimento della richiesta dell'Ufficio;

d) il nominativo ed il recapito sia telefonico che di posta elettronica della persona incaricata nell'ufficio di seguire la procedura in esame ed in grado di fornire gli eventuali chiarimenti che dovessero risultare necessari.

2) La seconda ipotesi riguarda il caso in cui le esigenze organizzative dell'ufficio non impongano la revoca di tutti i part time ma di una sola parte di essi in relazione a tutti o ad alcuni profili professionali, ovvero limitatamente ad uno o più settori dell'Ufficio. In tale ipotesi sarà necessario individuare quali part time tra quelli in corso dovranno essere revocati, sulla base di criteri oggettivi, quali risultanti da una lettura comparata delle norme di legge e contrattuali che disciplinano la materia (articolo 1, comma 44, della legge 247/2007). Al riguardo, verificandosi la circostanza, il personale interessato dovrà essere invitato a presentare, nel termine che sarà assegnato dal Responsabile della gestione del personale, una dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata dell'eventuale documentazione sanitaria attestante la sua collocazione in una delle situazioni sotto indicate (l'elenco è in ordine di priorità):

1) l'assistenza di un familiare (coniuge/ figlio/ genitore: va specificato il cognome ed il nome della persona malata) affetto da patologia oncologica, allegando la relativa documentazione sanitaria (certificazione rilasciata dalla ASL);

2) l'assistenza di un familiare (coniuge/ figlio/ genitore: va specificato il cognome ed il nome della persona malata) convivente e con totale e permanente inabilità lavorativa e invalido al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

3) la convivenza con uno o più figli di età non superiore agli anni 13 (per ogni figlio vanno indicati il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita);

4) la convivenza con un figlio (non rileva l'età) portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92, allegando la certificazione rilasciata dalla specifica commissione medica;

A parità di condizioni sarà data priorità all'anzianità posseduta nell'attuale profilo professionale, quale risultante dagli atti dell'Amministrazione.

Si allega un fac-simile di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere utilizzato dagli interessati per documentare il possesso dei requisiti ad esclusione di quelli di carattere sanitario che non possono essere "autocertificati".

Gli interessati dovranno essere resi edotti dal Responsabile della gestione del personale che il mantenimento del part time potrebbe dar luogo, per esigenze organizzative, ad una loro diversa collocazione nell'ambito dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

Nel caso in esame (e cioè che l'Ufficio ritenga possibile un limitato numero di part time) la documentazione presentata dagli interessati a seguito dell'invito del Responsabile della gestione del personale di cui ai paragrafi precedenti sarà trasmessa all'Ufficio III di questa Direzione Generale unitamente all'indicazione del numero dei part time che si ritiene possibili, distinti per figura professionale e posizione economica: tutto il suddetto materiale dovrà pervenire in plico raccomandato al suddetto ufficio entro e non oltre il 2 aprile 2011 per consentire l'adozione dei conseguenti provvedimenti entro il termine fissato dalla legge. Nell'inviare tale documentazione il Responsabile della Gestione del Personale dovrà indicare secondo i criteri evidenziati nel precedente paragrafo 1, le ragioni di carattere organizzativo che impongono la limitazione del numero dei part time in atto ed il numero dei part time che ritiene compatibili con l'organizzazione dell'ufficio.

Laddove l'organizzazione dell'Ufficio non consenta spostamenti di personale da uno ad altro settore dello stesso, la valutazione comparativa di cui al presente punto potrà essere effettuata tra quanti prestano servizio a part time in ciascun settore: in questo caso, tuttavia, sarà necessario motivare adeguatamente le ragioni che impediscano una diversa valutazione, evidenziando, oltre a quanto più sopra indicato, le esigenze organizzative del settore in cui presta servizio il personale per il quale il part time deve essere revocato che ostino al suo mantenimento.

3) Il terzo caso, infine, è quello in cui le esigenze organizzative dell'ufficio e la limitata riduzione della prestazione lavorativa scaturita dai part time non determinino conseguenze negative sull'organizzazione dell'ufficio.

In tale ipotesi i Responsabili della gestione del personale vorranno comunicare tale circostanza a questa Direzione Generale, nel medesimo termine del 2 aprile 2011, specificando, ai fini delle successive necessarie verifiche, i nominativi, la figura professionale e la posizione economica del personale interessato.

Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa dai singoli uffici giudiziari direttamente all'Ufficio III della Direzione Generale.

Si richiama l'attenzione dei Responsabili della gestione del personale sulla necessità della congrua motivazione delle loro richieste, non sussistendo i tempi tecnici per approfondimenti istruttori e non potendo adottare questa Direzione atti ablativi non idoneamente motivati; le richieste non idoneamente motivate non saranno pertanto prese in considerazione.

Per qualunque chiarimento in merito i Responsabili della gestione del personale degli uffici o persone da loro incaricate potranno contattare l'Ufficio III della Direzione.

articolo 16, legge 4 novembre 2010 n. 183, recante "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale". Circolare 24 novembre 2010 n. 1196 – Chiarimenti *(Nota protocollo 20389 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del personale e della formazione, del 10 febbraio 2011)*

Successivamente alle prime applicazioni dell'articolo 16 della legge 183/2010, ai provvedimenti giurisdizionali emessi in riferimento ad essa ed alle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, appare opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni operative al fine di procedere, nel caso di revisione dei part-time, ad una sempre più corretta e funzionale applicazione della norma, facendo con ciò seguito alla precedente circolare n. 1196 del 24 novembre 2010.

Si evidenzia innanzitutto la necessità che la richiesta di revisione dei part time da parte del Responsabile della gestione delle risorse umane degli uffici - nel caso in cui questi adduca alla necessità di proporre la revoca del regime in precedenza accordato - sia il più dettagliata possibile e che faccia esplicito riferimento all'organico generale dell'ufficio; a quello del settore di appartenenza del dipendente che beneficia del part time; alle presenze effettive di personale; alla distribuzione di esso nelle singole sezioni con l'indicazione dettagliata dei compiti a loro devoluti e alla eventuale situazione di difficoltà generatasi in concreto con la permanenza del rapporto part time, non risolvibile altrimenti; ai contingenti e sopravvenuti carichi di lavoro che impediscono, in ipotesi, la prosecuzione del rapporto part time; all'indicazione precisa delle ragioni per le quali il part time in esame possa recare pregiudizio alle esigenze dell'Ufficio.

Non devono ritenersi in tal senso motivazioni esaustive quelle genericamente afferenti a complessive situazioni di sofferenza dell'ufficio, il più delle volte oggettivamente rilevabili ma in concreto indipendenti dalla permanenza del part time.

Si rende inoltre necessario chiarire il punto n. 2 della citata circolare rappresentando che la dichiarazione dei titoli di precedenza utili ai fini del part time va compilata a cura degli interessati unicamente nel caso in cui il Responsabile della gestione delle risorse umane di ogni singolo ufficio intenda revocare solo una parte dei part time concessi senza l'individuazione dei nominativi specifici (ad esempio: in un ufficio dove ci sono 8 cancellieri in part time e il Responsabile della gestione delle risorse umane valuta che ne

possono essere mantenuti genericamente solo 3).

Il possesso dei titoli non dà diritto al mantenimento del part time ma serve solo nell'eventualità che si renda necessario stabilire criteri di priorità per mantenere il rapporto di lavoro a tempo parziale.

Appare opportuno che, in caso di richiesta di revoca dei part time concessi anteriormente alla data del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/08, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) sia preventivamente informato il personale interessato.

Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale non superiore al 50% a tempo pieno o a tempo parziale al 50%.

Chiarimenti in ordine allo svolgimento di attività extra istituzionali. (Nota protocollo NN. 700/C-11/-S-4/ 1-2074 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV, del 8 marzo 2011)

Lo svolgimento di attività extra istituzionali da parte del pubblico dipendente è disciplinato dall'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che, con riferimento al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50%, rinvia ad un regime di incompatibilità diverso da quello previsto per il personale in servizio a tempo pieno o, comunque, con percentuale di servizio superiore al 50%.

Sono assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50% l'assunzione di altro impiego pubblico, l'assunzione di impiego alle dipendenze di privati, l'esercizio di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro; sono fatte salve le deroghe per legge previste. Pertanto, atteso il diverso regime di incompatibilità, qualora il rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale pari o inferiore al 50% intrattenuto dal dipendente con l'Amministrazione sia modificato nel senso di superare detta percentuale o di divenire a tempo pieno, l'eventuale autorizzazione rilasciata al medesimo dipendente a svolgere l'attività extra istituzionale deve intendersi, anche se non espressamente indicato nel provvedimento di modifica del rapporto di lavoro, revocata.

Conseguentemente la suddetta attività extra istituzionale dovrà cessare a decorrere dalla data dell'effettiva modifica del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l'attività extra istituzionale in questione non rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità assoluta, la prosecuzione della stessa - in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale superiore al 50% - potrà avvenire, su espressa richiesta del dipendente interessato, solo a seguito di un nuovo provvedimento di autorizzazione di questa Direzione da acquisire prima che decorra la modifica del rapporto di lavoro. Il dipendente interessato dovrà, pertanto, presentare apposita istanza di autorizzazione al competente Ufficio IV di questa Direzione - Reparto Incarichi extra istituzionali con congruo anticipo (possibilmente almeno trenta giorni prima) rispetto alla data di decorrenza della modifica del suo rapporto di lavoro, al fine di consentire alla Direzione di effettuare le valutazioni circa l'autorizzabilità, anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50%, dell'attività extra istituzionale.

Detta istanza dovrà riportare i seguenti dati:

- il tipo di rapporto di lavoro che intercorre con il soggetto conferente l'incarico (ad esempio, dovrà essere specificato se si tratta di una collaborazione di tipo occasionale, coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione ex articolo 61 comma 2 del Decreto legislativo n.276/2003);
- la durata (prevista o presunta);
- l'impegno lavorativo richiesto, con l'indicazione del numero delle giornate in cui presumibilmente si svolgerà la predetta attività;
- la retribuzione lorda (prevista o presunta);
- la sede in cui l'incarico deve essere svolto;
- la dichiarazione circa l'eventuale pendenza di procedimenti penali, disciplinari e di trasferimento per incompatibilità ambientale a proprio carico, per quanto di conoscenza del dipendente (cfr. punto 6 della circolare ministeriale 22 ottobre 1996, n. 471/ I 289/S);
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale (o partita IVA), l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del soggetto che conferisce l'incarico (se si tratta di una società dovrà essere specificato l'oggetto sociale così come risulta dallo statuto);
- l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del soggetto cui spetta erogare il compenso, se diverso da quello conferente;
- il parere del dirigente o del capo dell'ufficio.

I dati inerenti il codice fiscale, o la partita IVA, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del soggetto conferente l'incarico e quelli del soggetto erogante, potranno essere forniti anche successivamente, se al momento della presentazione dell'istanza non sono nella disponibilità del dipendente. Quest'ultimo dovrà, altresì, fornire, se in suo possesso, la documentazione attestante la tipologia contrattuale che regola la prestazione extra istituzionale.

PENSIONE

Collocamento a riposo - Documentazione necessaria. *(Circolare n. 3386/5/GS, in data 15 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria Ufficio V)*

Con riferimento alla circolare del 30 luglio 1999 protocollo n. 10603/5 e al fine di meglio specificarne i contenuti, consentendo allo scrivente ufficio di procedere con speditezza nell'espletamento del procedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza del personale, è assolutamente indispensabile che la domanda di collocamento a riposo sia corredata della seguente documentazione:

- 1) composizione del nucleo familiare con indicazione della data di nascita di ciascun componente, specificando se tra questi vi siano figli: di età inferiore ad anni diciotto (indicare maternità e paternità); di età superiore ad anni diciotto (se dediti agli studi, produrre attestazione di frequenza scolastica);
- 2) stato civile con indicazione delle generalità dell'eventuale coniuge;
- 3) domicilio, codice di avviamento postale, codice fiscale;
- 4) dichiarazione in ordine all'obbligo militare di leva; nel caso di adempimento, specificare con esattezza la data in cui si è «giunti» al corpo e la data di termine servizio. In caso di incertezza sulle date o di frammentazione del periodo, è necessario produrre copia del foglio matricolare militare;
- 5) fotocopia della più recente busta paga;
- 6) certificazione rilasciata dai competenti uffici dalla quale risulti l'ammontare degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996 alla data di cessazione;
- 7) indicazione dell'ufficio postale o dell'istituto bancario presso il quale desidera riscuotere la pensione;
- 8) modulo di accreditamento pensione in conto corrente bancario rilasciato dall'istituto di credito;
- 9) dichiarazione di eventuali altri servizi prestati alle dipendente dello Stato o di altri Enti ovvero richieste di ulteriori benefici;
- 10) dichiarazione di cui all'allegato 1 che verrà inoltrata all'INPDAP a cura di questo Ufficio.

Nota bene: le notizie di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 9 possono essere auto certificate ai sensi dell'articolo 2, legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Pensione - Esclusione dal calcolo degli emolumenti attribuiti per mansioni superiori. *(Nota 17 ottobre 2005, n. 6/1438/03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI)*

In riferimento all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio condivide l'orientamento manifestato in precedenza dall'INPDAP, nonché espresso da una costante giurisprudenza della Corte dei Conti (sentenza sezione Marche n. 127 del 24 gennaio 2002; sentenza sezione Emilia Romagna n. 1824 del 14 ottobre 2004; sentenza sezione Umbria n. 444 del 11 ottobre 2004), in virtù del quale deve escludersi la valorizzazione ai fini pensionistici delle maggiori somme percepite in costanza di lavoro in conseguenza delle mansioni superiori svolte dal dipendente, peraltro senza attribuzione con formale provvedimento amministrativo, dovendosi fare applicazione del principio della tassatività degli emolumenti rilevanti per la corresponsione e la quantificazione del trattamento di quiescenza.

Da ultimo si fa presente che l'istante è risultato soccombente con sentenza del Tribunale di ... in ordine al ricorso dallo stesso proposto per le funzioni di dirigente a far data dal 12 ottobre 2001.

Dimissioni volontarie del lavoratore. Adozione del modulo informatico di presentazione. *(Nota protocollo 103/1-(A)/1017/mm/1 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione - del 16 giugno 2008)*

Come è noto, le dimissioni del lavoratore sono attualmente disciplinate per il personale non dirigente dall'articolo 28 ter del C.C.N.L. 16105/1995, come modificato dall'articolo 28 del CCNL del 22/10/1997, e per i Dirigenti dagli articoli 37 e seguenti del CCNL Dirigenti Area I Quadriennio normativa 2002/2005 e Biennio economico 2002/2003) del 21/04/2006, che hanno assimilato tale istituto al recesso dal rapporto di lavoro con un datore di lavoro privato, previsto dal codice civile all'articolo 2118, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

A differenza di quanto avveniva con la precedente normativa (articolo 124 D.P.R. n.3/57) l'Amministrazione non emana un provvedimento di accettazione, di rifiuto o di differimento, dovendosi limitare all'adozione di un atto meramente ricognitivo (presa d'atto) dell'estinzione del rapporto per recesso del dipendente ovvero nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di preavviso dovrà con il medesimo provvedimento disporre il recupero dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti alle circolari della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali protocollo N. 4/I-S-1581 del 27 novembre 1997 e Protocollo N.4/1

-S.905 del'11 giugno 1998.

La Legge 188 del 2007 contenente "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2007, stabilisce che la lettera di dimissioni volontarie del lavoratore, pena la sua nullità, va consegnata su appositi moduli e secondo le modalità individuati dal Ministero del lavoro.

Il decreto interministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2008, concernente "adozione del modulo 'informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, ha introdotto un unico modello informatico valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

Tale provvedimento si inserisce nell'attuale quadro normativo (che ha regolamentato altresì le comunicazioni obbligatorie) quale ulteriore azione di opposizione al lavoro irregolare ed ha come obiettivo principale il contrasto al fenomeno delle c.d. "lettere di dimissione in bianco ", e, richiedendo che il recesso del lavoratore rispetti una forma tipica, rende nulle le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dal decreto medesimo.

La validità del modulo viene delimitata nel tempo: dalla data di emissione fino al quindicesimo giorno successivo (termine entro cui il modulo dovrà essere presentato all'Ufficio di appartenenza). E' quindi certo il periodo in cui il lavoratore ha manifestato la propria intenzione di recedere. Tale termine non influenza il periodo di preavviso che decorre dal momento della presentazione del modulo al datore di lavoro.

La nuova regolamentazione trova applicazione nelle pubbliche amministrazioni ma nei soli confronti di dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato di cui all' articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 165/01.

Il decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e come precisato dalla circolare 25/3/2008 del Ministero del Lavoro rimangono pertanto fuori da tale disciplina le ipotesi di collocamento in quiescenza, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini nonché tutti i casi di interruzione del lavoro su iniziativa del datore di lavoro (licenziamento) e le dimissioni durante il periodo di prova. Anche la risoluzione consensuale di cui al comma 5 dell'articolo 28 ter sopra citato non rientra nell'ambito di applicazione della normativa in argomento.

Il Decreto, in particolare, non si limita ad adottare il modulo, bensì contiene una regolamentazione organica del sistema che ne deriva, definendo parimenti per come è avvenuto per i modelli previsti per le comunicazioni dei rapporti di lavoro, i dizionari terminologici (per la classificazione di alcune informazioni ritenute cruciali) e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore per tramite dei soggetti che la legge prevede come "intermediari ":

- le direzioni provinciali e regionali del lavoro,
- i centri per l'impiego,
- i comuni,
- le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato (nel caso in cui abbiano sottoscritto la convenzione con il Ministero del Lavoro).

Analizzando il contenuto del modulo, si osserva che consta di 5 Sezioni comprensive di spazi (campi) alcuni da compilare in via obbligatoria: la prima Sezione è destinata all'identificazione del lavoratore, la seconda riguarda il datore di lavoro, nella terza va indicata la tipologia del rapporto di lavoro da cui si intende recedere, la data di assunzione e altri elementi utili, nella, quarta la data di decorrenza delle dimissioni nonché la causa; infine la quinta Sezione consente l'individuazione del soggetto intermediario, a cui si è rivolto il lavoratore.

Il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie può recarsi presso un soggetto intermediario, già abilitato dal sistema. Questi, in presenza del lavoratore, compila on line il modulo relativo alla dimissione e rilascia copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di rilascio, opportunamente vidimato.

In alternativa, il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie presso un soggetto intermediario può scaricare il modulo Pdf dal sito, precompilarlo e recarsi dal soggetto intermediario solamente per la validazione.

Qualora sia in possesso di una casella di posta elettronica il lavoratore potrà, altresì, compilare autonomamente il modello on line, registrandosi preventivamente al sito del Ministero del Lavoro che rilascia le credenziali di accesso (user id e password) entro tre giorni. Al termine della compilazione che deve avvenire necessariamente per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione ed un codice identificativo del modulo. In questo caso il lavoratore non dovrà compilare la sezione 5 - Dati di invio del modulo. Il sistema rilascia il documento delle dimissioni volontarie unitamente alla ricevuta della transazione.

Si precisa altresì che il Ministero del lavoro, con circolari de/4.03.2008 e del 25.03.2008, disponibili sul sito sopra citato, sotto la voce normativa, ha impartito i chiarimenti e le modalità operative al fine di assicurare una omogenea e corretta applicazione delle disposizioni innanzi richiamate.

La normativa sopra richiamata va applicata con decorrenza immediata. Le dimissioni presentate successivamente al 5 marzo u.s. e per le quali non è già trascorsa la data di decorrenza, vanno

ripresentate con il modulo informatico suddetto.

Si fa presente infine che il sistema MDV implementa la Rete dei Servizi del lavoro, costituendo parte integrante del Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, in quanto a seguito delle dimissioni volontarie del lavoratore dovrà seguire, entro cinque giorni dalla data di decorrenza delle stesse, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei Responsabili della gestione del personale sulla disposizione contenuta nel comma 523 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per il quale le amministrazioni dello Stato possono procedere, negli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Ai fini delle assunzioni da realizzare, quindi, questa Direzione dovrà avere piena conoscenza di tutte le cessazioni verificatesi nell'anno precedente al fine di poter quantificare, all'inizio dell'anno, le somme disponibili e quindi le assunzioni realizzabili.

Appare, pertanto, necessario che i provvedimenti di presa d'atto delle dimissioni dal servizio del personale siano adottati dai Responsabili della gestione del personale degli uffici appena avvenuta la cessazione e siano senza indugio comunicati all'Ufficio IV della Direzione Generale per i dovuti controlli ed annotazioni. Agli stessi fini dovrà essere tempestivamente comunicato l'eventuale decesso di personale in servizio (quest'ultima comunicazione dovrà essere diretta anche all'Ufficio II della Direzione per l'avvio della procedura per il pagamento dell'indennità di preavviso dovuta agli eredi).

Si fa presente in proposito che eventuali ritardi nelle comunicazioni di cui sopra potranno determinare l'assunzione di un numero inferiore di persone rispetto a quello altrimenti possibile, senza poter recuperare le unità non assunte negli anni successivi.

Si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto perché ne venga informato tutto il personale sia degli uffici giudiziari sia degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

(Circolare 20 ottobre 2008, n. 10 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)

Con il D.L. n. 112/2008 convertito, con modifiche, in legge n. 133/2008, nell'ambito delle misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di riorganizzazione e di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed è stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva. Le norme rilevanti sono contenute nell'articolo 72 del decreto.

Considerata la complessità e la delicatezza delle innovazioni, si ritiene opportuno fornire alcuni indirizzi applicati vi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per favorire condotte omogenee da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le innovazioni contenute nel predetto articolo, come anticipato, possono essere distinte in tre parti:

- 1) le disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
- 2) le disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
- 3) le disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

1) Disposizioni relative all'esonero dal servizio (commi da 1 a 6). Ambito di applicazione e soggetti legittimati - Il primo comma dell'articolo 72 prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli enti pubblici non economici, le Università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, quarto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Le Amministrazioni che possono fare applicazione dell'istituto sono soltanto quelle specificamente indicate dalla legge. Inoltre, come risulta dall'ultimo periodo del primo comma, la disposizione non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.

Ai sensi del primo periodo del primo comma il collocamento in posizione di esonero può essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Nel medesimo comma viene altresì specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero va presentata dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima egli raggiunga il «requisito minimo di anzianità contributivo richiesto». Tale requisito minimo va individuato nel regime previdenziale di iscrizione del dipendente ed è pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità (articolo 1, secondo

comma, lettera a, della legge n. 247/ 2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del periodo di esonero non può essere antecedente a quella del raggiungimento del requisito minimo. Quindi, l'Amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo già maturato sia per quelle presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell'anno di presentazione. (. . .)

2) Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10). La modifica del regime del trattenimento in servizio - I commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del D.L. n. 112/2008 hanno innovato la disciplina di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto legislativo n. 503/1992, modificando il regime dei trattenimenti in servizio.

L'articolo 16, primo comma, del citato decreto, come modificato, prevede: «È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'Amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento».

Mentre secondo la disciplina previgente, in caso di domanda, l'Amministrazione non era titolare di discrezionalità nel disporre il trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, in base al nuovo regime l'istanza di trattenimento è soggetta a valutazione discrezionale e quindi può non essere accolta dal datore di lavoro. La valutazione deve tener conto di alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l'efficiente andamento dei servizi. In proposito, è opportuno che ciascuna Amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi, in linea con quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 165/2001 dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni, che dovranno trovare riscontro nella motivazione dell'atto, sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito.

Considerato che, in base alla normativa vigente, il trattenimento in servizio viene disposto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e che il citato articolo 16 stabilisce che esso può avere la durata massima di un biennio, lo stesso può essere motivatamente accordato anche per un periodo inferiore al biennio.

La nuova disposizione fissa poi dei termini per la presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e, cioè, dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. La previsione di tali termini è funzionale alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, che deve poter compiere una valutazione a medio termine nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali. In tale contesto si spiegano anche le norme di cui ai commi nono e decimo, che prevedono interventi di riesame di fattispecie già concesse, in quanto riferite a trattenimenti in servizio con decorrenze spostate nel tempo, che quindi devono essere rivalutate anche al fine di rendere reale ed immediata l'efficacia del nuovo regime. c. . .)

3) Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11) - Il comma 11 dell'articolo 72 prevede che: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti Sicurezza, Difesa ed Esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari».

Essa accorda all'Amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni.

Ambito di applicazione - La norma riguarda il personale dipendente di tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, sia dirigenziale che non dirigenziale.

Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati e ai professori universitari. Inoltre, per il personale dei comparti Sicurezza, Difesa ed Esteri, al fine di tener conto delle peculiarità ordinamentali, la disposizione si applicherà in base alle modalità e ai criteri che verranno stabiliti negli appositi decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui istruttoria è in corso.

Criteri per la risoluzione - La norma non stabilisce criteri o limiti per la facoltà di risoluzione, ponendo quali uniche condizioni il requisito del compimento dell'anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine di preavviso di sei mesi. (, ..)

Recenti interventi in materia pensionistica. *(Circolare 8 ottobre 2010, n. 18 dell'INPS, Direzione Centro Previdenza; estratto)*

l) Premessa - Nel supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è stata pubblicata la legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Per espressa previsione contenuta nel testo, la legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la presente circolare, acquisito con nota 1° ottobre 2010, n. 0005065 il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le innovazioni introdotte in materia pensionistica dall'articolo 12 della richiamata disposizione legislativa, rimandando ad altra specifica circolare l'esame delle modifiche inerenti i trattamenti di fine servizio (commi dal settimo al decimo del citato articolo 12) confermando, per il momento, quanto già anticipato con le note divulgative rispettivamente 11 giugno 2010, n. 7627 e 3 agosto 2010, n. 10560.

2) Accesso al trattamento pensionistico. 2.1) Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (primo comma) - L'articolo 12, primo comma, prevede, per i lavoratori dipendenti, l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta «finestra mobile»).

La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell'iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le cosiddette «quattro finestre di accesso» in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

Ciò si verifica anche nell'ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in virtù dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità ancorché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2010, del requisito anagrafico prescritto per la pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il trattamento pensionistico, in presenza del limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, decorre a partire dalla data di apertura della finestra correlata alla data di maturazione dei requisiti prescritti per la pensione di anzianità, ancorché il titolo di cessazione sia diverso (pensione di vecchiaia).

In merito agli iscritti a questo Istituto, sono destinatari della cosiddetta «finestra mobile», i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31 dicembre 2011 ovvero a 65 dal 10 gennaio 2012 nonché agli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati.

Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4).

Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto Scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, nono comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.2) Decorrenza per trattamenti pensionistici di anzianità (secondo comma) - Anche in materia di trattamenti pensionistici di anzianità, la cosiddetta «finestra mobile» si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 2011. Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4).

Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto Scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione, anche per i trattamenti pensionistici di anzianità, le disposizioni di cui al già citato articolo 59, nono comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.3) Decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione (terzo comma) - Nei confronti dei soggetti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento in regime di totalizzazione a partire dall'anno 2011, il trattamento decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

Resta inalterato il previgente regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione) qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità psicofisica. (Circolare 30 gennaio 2012, n. 0037900-2012 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale 'Personale e Formazione')

Di seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 (21 ottobre 2011) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica - a norma dell'articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - e ad integrazione della lettera circolare 7 maggio 2008, n. 0157267, concernente accertamenti medico collegiali nei confronti del personale del comparto Ministeri, al fine di assicurare omogenea applicazione delle direttive rese dal citato D.P.R. n. 171/2011, si ritiene opportuno fornire le precisazioni che seguono.

1) Destinatari - Il presente regolamento si applica al personale appartenente al comparto dei Ministeri, compresi i dirigenti dell'Area 1. Non si applica, invece, al personale della Polizia penitenziaria ed ai dirigenti penitenziari, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (articolo 1).

2) Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio - A cura del dipendente mediante istanza da presentare all'Amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova (articolo 3, secondo comma).

La Pubblica Amministrazione in qualsiasi momento successivo al periodo di prova del dipendente nei seguenti casi:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto ex articolo 21, primo comma, del CCNL 16 maggio 1995 (articolo 3, terzo comma, lettera a); .

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio (articolo 3, terzo comma, lettera b);

c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio (articolo 3, terzo comma, lettera c).

3) Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio - Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 171/2011, l'Amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia (articolo 21, secondo comma, del CCNL 16 maggio 1995), dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.

Nei casi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettere b) e c), l'Amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente stesso.

4) Misure cautelari - L'Amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità, nei seguenti casi:

a) presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica (pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza) (articolo 6, primo comma, lettera a);

b) presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio (pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza) (articolo 6, primo comma, lettera b).

L'articolo 6, primo comma, alla lettera c) del predetto D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, prevede, inoltre, che l'Amministrazione, può applicare la sospensione cautelare in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo.

Nell'ipotesi citata al punto 3.2) della presente circolare l'Amministrazione si attiva per un nuovo accertamento medico. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita, reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso (articolo 6, terzo comma, del D.P.R. n. 171/2011).

5) Trattamento giuridico economico - Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'Amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'Amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'Amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

In ogni caso, se il congelamento dei posti non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico,

L'Amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le Amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della Provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi secondo e quinto dell'articolo 7, D.P.R. n. 1711/2011 l'Amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può:

a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'Amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;

b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico.

Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le Amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.

6) Risoluzione per inidoneità permanente - Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1, primo comma, l'Amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.

7) Disposizioni finali - L'articolo 9 del decreto in oggetto, nel disciplinare le disposizioni finali prevede tra l'altro che resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e che rimane salvo quanto previsto dal D.P.R. n. 461/2001, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. n. 1124/1965 e del Decreto Legislativo n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro.

Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68/1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Trattamenti pensionistici - Nuove disposizioni. *(Circolare 30 gennaio 2012, n. 1334 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio V)*

L'articolo 24, sesto comma, lettera c), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 espressamente dispone che «dal 1 gennaio 2012, l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, per uomini e donne del settore pubblico, è elevata a 66 anni».

Alla stregua di quanto sopra, si rappresenta che questa Amministrazione, fatta eccezione per quanti si trovano nella situazione prevista dal terzo comma dell'articolo 24 del su menzionato decreto «il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa» - provvederà al collocamento in pensione di vecchiaia per tutti i dipendenti al raggiungimento del sessantaseiesimo anno di età anagrafica.

Per coloro che sono nati nel 1947 - che compiono il sessantacinquesimo anno di età nel corso del 2012 - e che hanno già richiesto il trattenimento in servizio per un biennio, si rappresenta che gli stessi potranno continuare a prestare servizio, senza alcun provvedimento autorizzatorio dell'Amministrazione, fino al compimento del sessantaseiesimo anno, fermo restando che per il mantenimento in servizio oltre detta età - essendo detto mantenimento considerato come nuova assunzione - occorrerà, salva diversa determinazione della Funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, l'autorizzazione dei predetti organi.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità così come l'abbiamo conosciuta finora - quella che si incassava con 35 anni di contributi e una determinata età (60 e/o 61 anni nel 2011) o con 40 anni

indipendentemente dalle risultanze anagrafiche - occorre dire che la stessa è stata eliminata.

Dal 2012 - fatta salva l'eccezione di cui sopra è menzione - l'accesso alla pensione anticipata sarà conseguita al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, requisiti anch'essi indicizzati alla longevità.

Poiché la legge, però, prevede penalizzazioni percentuali (1 % per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni, 2% oltre i due anni di anticipo sulla quota retributiva della pensione, in pratica la pensione piena, se non si raggiungono i requisiti per la vecchiaia, spetterà solo con 42 anni di contributi e 62 anni di età), l'Amministrazione non provvederà più al collocamento a riposo - al raggiungimento dei 40 anni, qualunque sia l'età anagrafica del dipendente - ma la cessazione potrà avvenire su espressa richiesta del dipendente, a seguito di istanza di dimissioni.

Nel sottolineare, infine, che tutte le prestazioni sono a domanda, ivi compresa quella relativa al trattamento di quiescenza, il dipendente dovrà presentare la relativa istanza di cessazione unita mente alla richiesta della prestazione pensionistica (modulistica INPDAP) non solo alla Amministrazione di appartenenza - cui molto spesso viene inviata anche la copia di competenza dell'INPDAP - ma dovrà trasmettere l'originale all'Amministrazione di appartenenza e la copia direttamente alla sede provinciale e/o territoriale dell'INPDAP competente.

Limiti di permanenza in servizio nella Pubblica Amministrazione. *(Circolare 26 marzo 2012, n. 4062 del Ministero Giustizia, Dipartimento, Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio V)*

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale ha diramato la circolare 8 marzo 2012, n. 2 con la quale ha esplicitamente fornito i necessari chiarimenti sulla questione in epigrafe indicata.

Nell'ultima parte del paragrafo 1) della predetta circolare si è asserito che «gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale».

In merito a ciò, l'INPS (Istituto nazionale previdenza sociale) ha diramato la circolare 14 marzo 2012, n. 37, avente per oggetto: «D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP».

Punti salienti della prima delle due circolari sono i paragrafi: «2) Limiti di età per la permanenza in servizio» e «3) Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro».

Punto nodale del paragrafo 2) è l'assunto ove esplicitamente è detto: «Per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. n. 201/2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cosiddetta "quota"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddetta "finestra") continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedente e non può trovare applicazione la nuova disciplina che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento" (combinato disposto dei commi quinto e sesto)».

Pertanto, questa Amministrazione «nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o, comunque, dei requisiti previsti per la pensione».

Alla luce di quanto sopra: la circolare 30 gennaio 2012, n. 1334, per le parti difformi da quanto espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve considerarsi superata, dovendo trovare applicazione l'interpretazione più restrittiva sopra ricordata.

Altro principio di non poco conto è quello ove è detto che «nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal quarto comma dell'articolo 24 del citato D.L. n. 201/2011».

In merito, poi, a quanto richiamato al paragrafo 3) sul «trattenimento in servizio» si rappresenta che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 72 del D.L. n. 112/2008. Per una informativa più dettagliata, si rimanda alla circolare della Funzione pubblica.

Per quanto concerne, inoltre, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro va ribadito che il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale è rimasto invariato nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma previgente a detto decreto legge (compimento dei 40 anni di anzianità contributiva).

In merito, infine, agli istituti che hanno attinenza alla materia pensionistica (ad esempio equo indennizzo, pensione privilegiata, totalizzazione, ecc.) si rimanda a quanto esplicitamente indicato nella circolare 14 marzo 2012, n. 37 dell'INPS.

Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012. (Nota n. 298 del 10.01.2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio V - Pensioni, con acclusa circolare n. 131 in data 19 gennaio 2012 dell'INPS)

L'INPS, con Determinazione Presidenziale n.95 del 30/5/2012, pubblicata sulla O.D. del 12/9/2012 n. 213, ha disposto per gli iscritti alla Gestione ex INPDAP ed ex ENPALS, che la richiesta di tutti i servizi/prestazioni venga effettuata mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici.

L' INPS - Direzione Generale - con circolare TI,131 del 19 novembre 2012 ha dato indicazioni ai fini dell'attuazione della suddetta Determinazione per quanto attiene agli iscritti alla Gestione ex INPDAP.

L'invio telematico in via esclusiva delle richieste di prestazioni opererà secondo seguente calendario:

Dal 12 gennaio 2013 per le domande di:

Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia ed inabilità;

Ricongiunzione contributiva, ai sensi dell'art. 2 L. 29/1979 e dell'art 1l L. 45/1990;

Variazione della. posizione contributiva;

dal 12 febbraio 2013 per le domande di:

Pensione di privilegio;

Pensione diretta ordinaria in regime internazionale;

411 Pensione a carico dello stato estero;

dal 4 marzo 2013 per le domande di:

Ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 L. 29/1979, della L. 523/1954, del D.P.R. 1092/1973 (art. 113 e 115);

Costituzione di posizione assicurativa ex L. n. 322/1958, (per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio anteriormente al 31 luglio 2010);

Liquidazione indennità una tantum in luogo di pensione (artA2 D.P-R. n.1092/1973);

Variazione individuale per l'assegno al nucleo familiare.

L'invio telematico delle prestazioni può essere effettuato:

1) tramite Web, collegandosi al portale dell'INPS > servizi per il cittadino> autenticazione con PIN "dispositivo"> servizi ex Inpdap > menù "Servizi in linea", che visualizza l'elenco delle tipologie di domande per l'invio con modalità telematica.

Il PIN, codice segreto di identificazione personale, si può ottenere e successivamente trasformare in PIN "dispositivo" online, collegandosi al seguente link: <https://www.inps-it> ovvero recandosi presso una sede INPS.

2) tramite il servizio Contact Center Integrato disponibile telefonicamente al numero verde 803164.

L'operatore compila l'istanza sulla base delle indicazioni fornite dall'iscritto e la invia all'Istituto previdenziale per la successiva lavorazione. Anche in questo caso l'utente deve essere in possesso del suo PIN "dispositivo"

3) tramite intermediari dell'Istituto previdenziale: Patronato.

Gli Enti di patronato hanno a disposizione, direttamente dalla pagina del portale Inps a loro dedicata, la procedura per l'invio delle domande in via telematica. Potranno, pertanto, compilare: il modulo relativo alla prestazione che l'interessato intende richiedere e inoltrare la richiesta telematicamente all'INPS, fornendo al richiedente debita ricevuta, sulla quale è riportato il numero di protocollo della richiesta.

Dal 12 gennaio 2013, secondo quanto indicato dalla circolare, l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà più procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate. Le Sedi informeranno immediatamente e formalmente l'interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario".

Si consiglia, pertanto, di attivare le procedure per ottenere il PIN "dispositivo", al fine di poter inoltrare all'Istituto previdenziale, al bisogno, le richieste delle prestazioni desiderate.

In particolare se ne segnala l'urgenza per tutto il personale che a breve cesserà dal servizio e dovrà inoltrare telematicamente la richiesta di prestazione pensionistica.

Ad ogni buon fine si rappresenta che per le istanze che sono state avanzate precedentemente alle date sopra richiamate, anche se il pensionamento avverrà successivamente a tali date, secondo quanto riferito per le vie brevi dall'Istituto previdenziale, nulla è cambiato (non occorre, cioè, avanzare alcuna richiesta online),

Si ricorda, infine, che, per consentire a questa Amministrazione di predisporre il modello P A04 per la pensione e per il pagamento della indennità della buonuscita, la domanda del dipendente, con il modello INPS, unitamente a tutta la documentazione necessaria, dovrà essere inoltrata in via cartacea a questa Amministrazione.

Si allega:

" Circolare n. 131 del 19/11/2012 dell'INPS. In caso di necessità, la circolare INPS è consultabile al seguente link: <http://www.inps.it> Circolare omessa

Trasmissione delle pratiche di Trattamento di fine rapporto. Obbligatoria indicazione delle modalità di accreditamento su conto corrente bancario o postale. (Circolare 265617 datata 28 ottobre 2013 del INPS - Direzione Provinciale Catania)

L'attuale servizio di tesoreria della sede Inps di Catania non prevede la modalità di pagamento delle prestazioni a mezzo assegno.

Pertanto, in tutte le pratiche di trattamento di fine rapporto, indipendentemente dall'importo, gli interessati dovranno obbligatoriamente indicare quale modalità di accreditamento gli estremi del proprio conto corrente bancario e/o postale (no libretto postale).

PERMESSI DI STUDIO

Permessi di studio per il personale precario. (Circolare 21 febbraio 2005, n. 117110075/AM del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

A seguito dei chiarimenti richiesti da alcuni uffici giudiziari in merito alla fruibilità da parte del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato dei permessi studio di cui all'articolo 13 del CCNL integrativo 1998/2001, alla luce della posizione contraria dell'ARAN (risposta a quesito G6) questo Dipartimento ha ritenuto opportuno investire del caso la Funzione Pubblica e di nuovo la stessa Agenzia.

Con nota 7 febbraio 2005, protocollo n. 802/05, l'ARAN ha ribadito l'impossibilità, allo stato, di concessione dei permessi di studio retribuito al personale a tempo determinato, in quanto i destinatari, come espressamente indicato dall'articolo 13 del CCNL integrativo 16 maggio 2001, sono i soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente si è rideterminato il 3% del personale cui poter concedere i permessi di studio, considerando per la base di calcolo (dipendenti in servizio all'inizio dell'anno) i soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale percentuale è risultata, naturalmente, minore rispetto a quella calcolata precedentemente, data la diminuzione del personale di riferimento, dovuta all'esclusione delle unità di dipendenti con rapporto di lavoro a termine.

Si trasmette, pertanto, il prospetto aggiornato contenente la ripartizione, tra gli uffici competenti, del 3% del solo personale a tempo indeterminato che potrà usufruire dei permessi di studio per l'anno in corso.

Gli uffici competenti, conseguentemente, dovranno riesaminare la graduatoria dei permessi di studio già approvata, modificandola se del caso; a tal fine si ritiene utile fornire i seguenti suggerimenti:

- in primo luogo deve essere verificata la presenza o meno nella vecchia graduatoria di lavoratori a tempo determinato;
- in caso di riscontro positivo, dovrà essere approvata una nuova graduatoria eliminando da quella precedente i nominativi dei lavoratori a termine, cui sarà revocato il beneficio eventualmente concesso; si procederà quindi all'attribuzione dei permessi studio ai dipendenti interessati, nel rispetto del nuovo contingente assegnato;
- nel caso in cui nella graduatoria già approvata non dovessero figurare dipendenti con rapporto di lavoro a termine, la stessa conserverà la sua valenza e qualora il nuovo contingente assegnato abbia determinato l'esclusione di dipendenti già beneficiari si dovrà procedere alla revoca del permesso studio già loro attribuito.

Infine si rappresenta che i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, ai quali, per effetto della rielaborazione della graduatoria dei permessi in esame per l'anno in corso, dovesse essere revocato il beneficio in questione non sono tenuti a recuperare le eventuali ore non lavorate per l'attribuzione del permesso studio.

Permessi di studio ai dipendenti per una formazione di livello superiore nella Pubblica Amministrazione. (Circolare 7 ottobre 2011, n. 12/2011 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza)

1) Premessa. La rilevanza della formazione universitaria nelle Pubbliche Amministrazioni - Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica numerose richieste di chiarimento in materia di permessi e congedi per diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle Università telematiche. Si ritiene pertanto opportuno fornire alcuni chiarimenti sull'argomento.

Nel delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando, che pretende l'intervento di

incisive riforme, è richiesto anche alle Pubbliche Amministrazioni di porre in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace adattamento dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici amministrativi, i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad un pronto e paziente lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di attività rispetto all'assetto normativo ed alla realtà economica sempre in movimento. In questo quadro generale assume un grande rilievo l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacità dell'organizzazione di fornire risposte tempestive e flessibili rispetto al cambiamento.

In tale prospettiva, un indubbio strumento da valorizzare per coloro che lavorano nell'Amministrazione è costituito dalla formazione universitaria. L'importanza di questa formazione è accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni economiche e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se da un lato hanno contribuito a dare un riconoscimento alla professionalità maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa all'interno delle Amministrazioni, hanno però anche prodotto degli squilibri, portando personale spesso privo di formazione universitaria a ricoprire posizioni professionali elevate, l'accesso dall'esterno alle quali è invece riservato a soggetti in possesso di titolo di studio universitario. Inoltre, come noto, il possesso di titoli accademici è rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella Pubblica Amministrazione (ad esempio per l'accesso alla qualifica di dirigente e alla posizione di funzionario, per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all'Amministrazione o non muniti della qualifica di dirigente, per la partecipazione al concorso per le carriere prefettizia e diplomatica) sia per lo sviluppo professionale al suo interno (nell'ambito delle procedure di progressione economica o per il conferimento di incarichi a funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi tetti anche all'ammontare della spesa per formazione (articolo 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010), è importante che - nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione - i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'Amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'Unione europea sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario. In questo contesto, già da tempo le «Università telematiche» sono state regolamentate anche nell'ordinamento italiano, accordando alle Istituzioni che rispondono a determinati requisiti l'abilitazione a rilasciare titoli accademici (decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003).

2) Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio - La legge, i Contratti collettivi e gli Accordi negoziali prevedono una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi pure utilizzabili allo scopo. Considerato che le esigenze di crescita culturale e professionale dei dipendenti debbono essere temperate con la necessità attuale di buon andamento, è chiaro che anche la disciplina dei permessi per il diritto allo studio deve prevedere limiti e condizioni di fruizione in funzione delle esigenze amministrative. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo si rammentano:

- i congedi per la formazione, previsti dall'articolo 5 della legge n. 53/2000 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli Accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni per un massimo di 12 mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;

- 150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL - nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'Amministrazione - per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;

- agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;

- otto giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;

- l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge n. 476/1984, come modificata dalla legge n. 240/2010 e dal Decreto Legislativo n. 119/2011.

Per quanto riguarda quest'ultimo congedo, si segnala che la disciplina è stata modificata ad opera di due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con la legge n. 240/2010 è stato previsto in maniera innovativa che il collocamento in aspettativa del dipendente avviene «compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione», accordando così all'interessato una posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione è subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al fine di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'Amministrazione (soprattutto nell'attuale momento storico,

caratterizzato da forti limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane) evitando anche di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di interessati, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza aver poi conseguito il titolo. Con l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 119/2011 (attuativo della delega conferita al Governo con l'articolo 23 della legge n. 183/2010 per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), è stato poi chiarito che la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in cui vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l'Amministrazione Pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra Amministrazione. La motivazione di questa esplicita disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore che non è e non può essere limitato alla singola Istituzione di appartenenza, ma è riferito all'intero apparato pubblico che si arricchisce nel suo complesso di professionalità. Lo stesso Decreto Legislativo n. 119/2011 ha poi chiarito esplicitamente che il nuovo regime dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale soggetto all'ambito applicativo del Decreto Legislativo n. 165/2001, per il quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto.

Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli Accordi collettivi (esempio: articolo 13, CCNL 16 maggio 2001 comparto Ministeri, articolo 9, CCNL 14 febbraio 2001 comparto Enti pubblici non economici, articolo 15, CCNL 14 settembre 2000 comparto Regioni ed Autonomie locali, articolo 78, D.P.R. n. 782/1985 per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare), che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale cosiddetto «di prestito», considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'Amministrazione presso cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Lav., n. 10344/2008) e dell'ARAN.

Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle Università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle Università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendo si in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle Università telematiche. È chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle Università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università telematica durante l'orario di lavoro.

PERMESSI RETRIBUITI

Permessi per dipendenti portatori di handicap. (Circolare n. 4/1-5-428, in data 4 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)

La recente legge 8 marzo 2000, n. 53 (recante «disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 13 marzo 2000, all'articolo 19, ha apportato alcune modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, è stato disposto che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità possa usufruire «alternativamente» di due ore di permesso giornaliero ovvero di tre giorni di permesso mensile. Diversamente da quanto consentito in passato, pertanto, non è più possibile per il dipendente che si trovi in situazione di handicap grave cumulare i due tipi di permesso (giornaliero e

mensile).

Dal corrente mese di aprile, dunque, il dipendente in situazione di handicap grave deve optare per le due ore di permesso giornaliero o per i tre giorni di permessi mensili.

Resta ferma, per lo stesso dipendente, la facoltà di modificare nel mese successivo, il regime di permesso scelto.

Si pregano i Presidenti di Corte d'Appello ed i Procuratori Generali presso le Corti di diffondere la presente circolare in tutti gli Uffici del proprio distretto, ivi compresi i Commissariati per gli usi civici insistenti nel territorio del distretto.

Permessi retribuiti per esercizio pubbliche funzioni - Rimborso degli oneri. *(Circolare n. 2061/S/CNP/2214, in data 9 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

La legge n. 26/2001 di conversione del D.L. n. 392/2000, modificando quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -prevede che gli stessi non siano più tenuti, a partire dal 30 dicembre 2000, a rimborsare gli oneri per i permessi retribuiti utilizzati dai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni nell'esecuzione del loro mandato amministrativo.

Il decreto legge in oggetto prevede il rimborso degli oneri solo in favore dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici; il dettato legislativo nulla rileva in merito al periodo compreso tra il 23 agosto 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 265/1999, articolo 24, successivamente sostituito dall'articolo 80 del testo unico) e lo scorso 30 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del D.L. n. 392/2000), cioè per i mesi in cui sono state vigenti le norme che imponevano l'obbligo di rimborso per i permessi utilizzati dagli amministratori di enti locali dipendenti di Amministrazioni Pubbliche.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza degli uffici in indirizzo, evidenziando che per i periodi pregressi restano ferme le istruzioni diramate con circolare protocollo n. 2061/S/CNP/7715 del 28 dicembre 2000.

Lavoratori part-time verticale - Impegno presso seggi elettorali e riposo compensativo. *(Circolare n. 2046-1810/S/BLS'3202, in data 27 maggio 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)*

In riscontro al quesito posto con la nota protocollo n. 2142/E del 13 aprile 2000 in relazione all'argomento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 11, legge 21 marzo 1990, n. 53 coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel predetto periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Con disposizione di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 119 del testo unico

approvato con D.P.R. 362/1957, l'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, ha disposto che «i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali».

Da quanto sopra si può ritenere che il lavoratore part-time, ha diritto comunque a recuperare la Domenica quale giorno festivo in cui si sono svolte le operazioni elettorali.

A parere di questo ufficio l'espressione «giorno non lavorativo» si riferisce alla giornata di Sabato per i dipendenti che articolano l'orario di lavoro su cinque giorni.

Permessi retribuiti per esercizio di pubbliche funzioni elettive - Recupero degli emolumenti a carico degli enti locali. *(Circolare n. 2061/S/CNP/7715, in data 28 dicembre 2000, del Ministero Giustizia, Ord. Giud.)*

Si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sulle modalità operative relative alle richieste di rimborso nei confronti dell'ente presso il quale il dipendente di un ufficio giudiziario esercita funzioni pubbliche ex articolo 24, legge n. 265/1999.

L'ufficio giudiziario ove presta servizio il dipendente dovrà rappresentare con l'ausilio di un prospetto tabellare tutte le giornate o le ore di assenza del medesimo per l'espletamento degli incarichi di cui sopra trasmettendolo periodicamente (possibilmente a cadenza mensile) alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (ex Direzioni Provinciali del Tesoro) - Dipartimento Provinciale del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica titolare dei pagamenti del le competenze stipendiali in favore del personale di ruolo.

La Direzione Provinciale dei Servizi Vari sulla scorta del prospetto ricevuto procederà ai conteggi necessari al fine di individuare esattamente gli importi per i quali ottenere il rimborso dall'ente locale.

Nella fase successiva l'ufficio giudiziario, venuto in possesso dei conteggi della Direzione Provinciale dei Servizi Vari, provvederà, senza indugio a trasmettere i conteggi all'ente locale debitore, avendo cura di indicare l'esatto capitolo dove far confluire gli importi (nel caso in specie il capitolo 3530 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia» - C.D.R. «Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali» - U.P.B. 10.2.1- capo XI) tramite la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con indicazione della causale del versamento. Infine lo stesso ufficio si attiverà allo scopo di pervenire in possesso di una copia conforme della quietanza da custodire agli atti.

Permessi per l'assistenza a familiare portatore di handicap. *(Nota 28 settembre 2001, n. 400/C/7365/AMJTP del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)*

Con la nota a margine indicata, codesto Ufficio ha trasmesso richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale di ..., in ordine alla concessione dei permessi di cui all'articolo 33, terzo comma, della legge n. 104/1992, ed in particolare, in merito ai presupposti necessari per poter fruire dei benefici previsti dalla citata legge. Al riguardo si osserva quanto segue.

L'articolo 33, terzo comma, della legge n. 104/1992 attribuisce al lavoratore che assiste un familiare handicappato il diritto a tre giorni di permesso mensile.

Presupposto per poter fruire del beneficio di cui al citato articolo, così come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, è la situazione di gravità dell'handicap della persona cui il dipendente deve prestare assistenza (il relativo accertamento viene effettuato dalle ASL territoriali attraverso apposite commissioni mediche, ex articolo 4 della legge n. 104/1992).

Altra condizione per fruire del beneficio richiesto da parte del familiare lavoratore, anche se non convivente con la persona in situazione di handicap grave, è che l'assistenza sia continua ed esclusiva.

Ad avviso di questa Direzione, l'assistenza è continuativa quando assicura le esigenze quotidiane del soggetto handicappato ed è esclusiva se il richiedente è l'unico soggetto in grado di prestare assistenza alla persona handicappata.

Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

Per quanto concerne i due casi sollevati dal presidente del Tribunale di ..., sussiste un'oggettiva lontananza tra le abitazioni dei familiari da assistere e il luogo ove i dipendenti prestano servizio, e di conseguenza è evidente che in tali circostanze non può considerarsi neppure realizzata la sussistenza del requisito dell'esclusività dell'assistenza, e pertanto si ritiene che non sia possibile ammettere tali dipendenti al beneficio richiesto.

Permessi retribuiti per assistenza a portatori di handicap - Ipotesi di decurtazione della tredicesima mensilità. *(Circolare 30 ottobre 2003, n. 2061/BLS/3170 del Ministero Giustizia. Dipartimento Organizzazione giudiziaria)*

Si fa seguito a precedente nota 10 aprile 2003, protocollo n. 2061/bls/1075 relativa all'oggetto, comunicando che, nel merito della questione, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con parere allegato in copia, si è espresso nel senso che la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità si verificano soltanto nelle ipotesi previste dal quarto comma della legge n. 104/1992: vale a dire, nei casi in cui, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, si determina il cumulo dei permessi previsti dai commi secondo e terzo con quelli previsti dall'articolo 7 della legge n. 1204/1971. Ne deriva che, in assenza di detto cumulo e in considerazione del carattere retribuito dei permessi in argomento, la piena maturazione della tredicesima mensilità non può ritenersi pregiudicata per i permessi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 33 della legge n. 104/1992.

Vale la pena di ricordare che i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 possono essere di due ore giornaliere e fino al compimento di tre anni di età del figlio minore con handicap (secondo comma) ovvero - nei casi di assistenza al figlio minore (con handicap) oltre il terzo anno o ad altri parenti portatori di handicap - di tre ore mensili retribuite (terzo comma). L'articolo 7 della legge n. 1204/1971 prevede, poi, al primo comma l'astensione facoltativa da lavoro della madre di figlio minore entro il primo anno di vita (e dopo l'astensione obbligatoria), nonché, al secondo comma, il diritto di assentarsi per la malattia del bambino entro il terzo anno di età. Entrambe queste assenze comportano la riduzione proporzionale della tredicesima mensilità e delle ferie annuali. Si pubblica integralmente la nota 17 ottobre 2003, n. 122221 del Ministero Economia, Rag. Generale Stato: «Con riferimento a quanto richiesto con la nota che si riscontra in ordine all'applicazione dell'articolo 33, commi secondo e terzo, della legge n. 104/1992, relativamente all'incidenza dei permessi ivi previsti sul calcolo dei ratei della tredicesima mensilità, si comunica di condividere l'orientamento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica con nota 8luglio 2002 nel senso che la riduzione della tredicesima

mensilità va effettuata solo nell'ipotesi considerata dal citato articolo 33, quarto comma, della legge n. 104/1992 di cumulo, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, dei permessi di cui all'oggetto con quelli previsti dall'articolo 7 della legge n. 1204/1971,

Dall'analisi delle succinte risoluzioni sembra potersi affermare che le assenze di cui alla legge n. 104/1992 normalmente non hanno alcuna incidenza sulla tredicesima o sulle ferie, verificandosi la relativa riduzione soltanto ove ricorrano le assenze facoltative di cui alla precedente legge n. 1204/1971.

In definitiva, nel caso di concorso delle assenze dei due diversi tipi, si sommeranno anche i rispettivi periodi ai fini della riduzione delle ferie e della tredicesima.

Assenze per gravi calamità naturali – Trattamento. *(Nota 8 marzo 2004, n. 116/1/10134 dei Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con nota 20 novembre 2003, protocollo n. 3350/1-b codesta Corte di Appello trasmetteva il quesito posto dal presidente del Tribunale di ..., con cui si chiedeva di sapere se, nel caso di grave calamità naturale, possono essere concessi ulteriori giorni di permesso retribuito oltre ai tre previsti dall'articolo 18, CCNL)

Si osserva, preliminarmente, che tra le motivazioni che rendono possibile la concessione dei permessi retribuiti è stata espressamente prevista dall'articolo quinto comma, del CCNL 12 giugno 2003, che ha integrato l'articolo 9, terzo comma; lettera a), del CCNL 16 maggio 2001, l'ipotesi di assenza dovuta a grave calamità naturale che renda oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.

In seguito al nubifragio che ha colpito le Province di Siracusa e Catania è stato dichiarato, con D.P.C.M. 19 settembre 2003, lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004, ma nessuna previsione di miglior favore è in esso contenuto per quanto riguarda le assenze dal lavoro.

Tutto ciò premesso si ritiene che, nel caso in argomento, non sia possibile concedere ulteriori giorni di permesso retribuito oltre ai tre previsti dall'articolo 18 del CCNL, così come integrato dall'articolo 9 del CCNL 16 maggio 2001 e dall'articolo 18 del CCNL 12 giugno 2003.

Permessi retribuiti in ipotesi di lavoro part-time orizzontale. *(Nota 9 maggio 2006 n. 116/10196 del Ministero giustizia, Direzione Personale e formazione)*

Si riscontra la nota in riferimento, relativa all'oggetto, e a riguardo si rappresenta che la prestazione resa dai dipendenti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale risulta diminuita, sotto il profilo orario, in tutti i giorni lavorativi.

Ne consegue che i permessi di cui all'art. 18, secondo comma, del CCNL 16 maggio 1995, ove vengano fruiti ad ore (frazionatamente, per complessive 18 ore all'anno), dovranno essere commisurati alla prestazione lavorativa resa, riducendosi proporzionalmente alla stessa, analogamente a quanto previsto per i permessi per motivi di studio, di cui all'articolo 13 del CCNL integrativo 16 maggio 2001.

Permessi retribuiti in ipotesi di lutto. *(Nota 9 maggio 2006 n. 116/1/10191 Ministero giustizia, Direzione Personale e formazione)*

Con la nota in riferimento codesta Procura ha trasmesso il quesito in ordine alla problematica di cui all'oggetto, in particolare, è stato chiesto se sia possibile conteggiare i tre giorni di permesso per lutto non computando eventuali giorni festivi o non lavorativi ricadenti nel periodo.

In proposito si fa presente che nell'ipotesi di evento luttuoso la disciplina che si applica, per espressa previsione contrattuale (articolo 9, secondo comma, del CCNL integrativo 16 maggio 2001), è quella di cui all'articolo 18, primo comma, del Contratto vigente, pertanto, si ritiene che i giorni da conteggiare nel caso di fruizione dei permessi in questione siano consecutivi e non frazionabili.

Tale soluzione discende dalla formulazione letterale dell'articolo 18, primo comma, del CCNL 16 maggio 1995 che prevede la concessione dei permessi in questione per tre giorni e non per tre giorni lavorativi, espressione (quest'ultima utilizzata in altre ipotesi di assenza, si veda ad esempio, la disciplina relativa alle ferie).

In ordine alla decorrenza di tali permessi si fa presente che la stessa può anche non coincidere con la data dell'evento luttuoso.

Tale soluzione sembra, infatti, coerente con la ratio della norma che stabilisce che si possa fruire dei detti permessi al verificarsi dell'evento luttuoso senza, però, prevedere nulla in merito alla decorrenza degli stessi, che può essere differita di qualche giorno rispetto all'evento stesso.

Si ritiene, infine, che il Termine massimo di differimento non possa essere superiore ai sette

giorni dal verificarsi dell'evento (termine indicato anche all'articolo 1, secondo comma, del D.M. n.278/2000).

Un termine di differimento maggiore contrasterebbe, d'altra parte, con la finalità ditali permessi, concessi per agevolare la ripresa psico-fisica del dipendente permettendogli, così, l'espletamento di quelle gravose, ma indifferibili incombenze, conseguenti all'evento luttuoso.

Assistenza a portatori di handicap non gravi - Esclusione dei benefici. (Nota 4 aprile 2007, n.

116/1/10117/GM/MM/MC/I del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con nota 19 febbraio 2007, protocollo n. 727/2007, pervenuta a questo Ufficio solo in data 26 marzo 2007, codesta Procura ha inviato specifico quesito volto ad avere chiarimenti in ordine alla materia in oggetto.

In particolare è stato chiesto di esprimere un parere in merito alla possibilità di estensione delle agevolazioni previste dalla legge n. 104/1992 anche al caso di assistenza a portatori di handicap in situazione di non gravità.

Al riguardo si fa presente che da un'attenta lettura della normativa di riferimento emerge, quale condizione necessaria per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 33, terzo comma, della legge n. 104/1992, il riconoscimento dello stato di handicap grave al soggetto cui prestare assistenza.

L'articolo 20 della legge n. 53/2000 ha ampliato la portata dell'articolo 33 citato, estendendone l'applicazione ai familiari lavoratori, ancorché non conviventi con il disabile, ma senza mutarne i presupposti; resta, perciò, fermo, quale requisito indispensabile per l'ammissione al beneficio in questione il riconoscimento della gravità dell'handicap, circostanza che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/1992, deve essere specificatamente indicata nel verbale della commissione medica competente.

Richiesta di permessi per visita specialistica. (Circolare 13 novembre 2007 n. 119/1702/C.D. Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Alcune Organizzazioni sindacali hanno sollevato, dinanzi a questo Dipartimento, il problema di una diversa modalità applicativa attuata dalle Direzioni generali in merito alle richieste di malattia per visite specialistiche.

A parere dell'ARAN le richieste di malattia per visite specialistiche vanno corredate da certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, che eroga la prestazione, comprovante la non possibilità di effettuare la prestazione al di fuori dell'orario di servizio.

Questa Amministrazione, tuttavia, in una ottica di maggior favore per i dipendenti impossibilitati, talvolta, a produrre la certificazione richiesta, nell'ambito di risposte a quesito proposto da alcuni uffici giudiziari, ha ritenuto che per documentare tale evenienza sia sufficiente che il dipendente interessato ne dia atto nella relativa richiesta di autorizzazione all'assenza per malattia, fermo restando l'obbligo della successiva 'produzione della certificazione attestante l'avvenuta prestazione.

In considerazione di ciò invito tutti ad adottare, al fine di evitare disparità di trattamento, la sopra indicata modalità operativa, riservandosi ovviamente la possibilità di verificare le circostanze addotte.

Permessi per lutto. (Nota 17 febbraio 2009, n. 116/10065 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)

Con nota ... codesta Procura generale, nel trasmettere specifico quesito proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ... , chiede di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alle modalità di computo dei permessi in oggetto indicati.

Al riguardo si rappresenta che questa Direzione generale concorda pienamente con l'operato della locale Procura della Repubblica. '

La disciplina che si applica all'istituto in questione, infatti, è quella contenuta, per espressa previsione contrattuale (articolo 9, secondo comma, del CCNL integrativo 16 maggio 2001), nell'articolo 18, primo comma, del CCNL 16 maggio 1995, che prevede la concessione dei permessi de qua per «tre giorni per evento» e non per «tre giorni lavorativi», espressione quest'ultima utilizzata per altre ipotesi di assenza (ad esempio, le ferie).

Da tale formulazione letterale discende che i giorni da conteggiare nel caso di fruizione dei permessi di cui tratta si siano, come giustamente osservato dalla locale Procura della Repubblica, consecutivi non frazionabili.

In ordine alla decorrenza di tali permessi, poi, si fa presente che, nulla essendo espressamente previsto nel citato articolo 18, si ritiene coerente con la ratio dell'istituto (volto ad agevolare la ripresa psico-fisica del dipendente che ha subito un lutto permettendogli così anche l'espletamento di quelle gravose, ma indifferibili incombenze conseguenti all'evento luttuoso stesso) un breve differimento, non superiore ai sette giorni dal verificarsi dell'evento (termine indicato anche all'articolo 1, secondo comma, del D.M. n.

278/2000, attuativo della legge n. 53/2000), nel godimento dei suddetti permessi.

Per completezza espositiva, si osserva, infine, che la disciplina contrattuale analizzata è sicuramente più favorevole per il dipendente, dal momento che gli riconosce il diritto a tre giorni di permesso per ogni evento luttuoso verificatosi nell'anno, a differenza dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 53/2000 che riconosce al lavoratore per ogni anno al massimo tre giorni di permesso per lutto, a prescindere dal numero degli eventi luttuosi.

Permessi per assistenza ad ammalati gravi - Normativa. *(Parere 18 febbraio 2008, n. 13 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)*

Si fa riferimento alla lettera ... , con la quale codesta Università ha chiesto allo Scrivente di far conoscere il proprio avviso in ordine all'interpretazione dell'articolo 33, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in combinato disposto con l'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, anche a seguito delle recenti circolari diramate dall'INPS. In particolare, la questione verte sull'interpretazione da dare ai requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza indicati nel menzionato articolo 20.

L'articolo 20 della citata legge n. 53/2000 ha esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma contenuta nell'articolo 33, terzo comma, della legge n. 104/1992. Infatti, è stato specificato che le agevolazioni spettano «anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto» e i permessi sono stati estesi pure «ai famigliari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente». Pertanto, le agevolazioni sono ora previste - a prescindere dalla convivenza - in favore di quei famigliari che prestano assistenza con continuità e in via esclusiva alle persone con handicap grave.

L'articolo 3 della legge quadro n. 104/1992 (soggetti aventi diritto) contiene la definizione di «persona handicappata» e al terzo comma stabilisce che «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità». La situazione di gravità dell'handicap viene accertata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della medesima legge.

La situazione di gravità dell'handicap costituisce il presupposto a cui le norme subordinano il diritto del disabile ad usufruire delle particolari agevolazioni apprestate dal sistema.

Ciò posto, a parere dello Scrivente, in linea con la ratio della disciplina, per il significato da attribuire al requisito della continuità occorre far riferimento proprio all'articolo 3, terzo comma, in questione. Infatti, è il legislatore che lega la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale «permanente, continuativo e globale». L'accertamento descritto dal successivo articolo 4, nel riconoscere alla situazione del soggetto disabile connotazione di gravità, attesta che questo necessita di un'assistenza che - tra gli altri - abbia il carattere della continuità, radicando così in capo al medesimo le agevolazioni e i benefici diretti e indiretti apprestati dal sistema.

Nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lav., n. 8436 del 2003 si evidenzia che l'assistenza con continuità di persone portatrici di handicap, indica «che lo stato di handicap deve avere una consistenza e cioè una gravità tale da richiedere una forma di assistenza con siffatta modalità. È evidente, infatti, che non è il fatto dell'assistenza continuativa in sé che giustifica il beneficio, bensì la circostanza che tale assistenza si renda necessaria in ragione dello stato di handicap».

In sostanza, la situazione di handicap grave, richiedendo per definizione l'assistenza continuativa, connota anche i caratteri di quest'ultima, in quanto «servente» i bisogni di una persona che per legge ha necessità di ausilio in via permanente.

Pertanto, ad avviso dello Scrivente, la titolarità della legittimazione alla fruizione dei permessi in esame può essere rinvenuta soltanto in capo a quel lavoratore che effettivamente presti il suo ausilio non in maniera saltuaria od occasionale ma con assiduità e costanza, in modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata.

È evidente che l'assistenza di cui il portatore di handicap grave ha bisogno non si esaurisce nei limitati periodi coincidenti con le ore di permesso, ma l'ordinamento, come visto, nel quadro delle misure di sostegno, ha inteso consentire al lavoratore che presta tale ausilio di fruire di limitati congedi in modo da alleviare la preoccupazione del lavoratore stesso circa eventuali conseguenze negative connesse ad assenze dal servizio. In altre parole, la continuità dell'assistenza non costituisce la finalità del permesso, e tale non potrebbe essere data l'esigua consistenza degli stessi, pari a tre giorni al mese, ma ne costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante; si tratta, pertanto, di un criterio sostanziale di scelta del congiunto lavoratore cui spettano i permessi, che va individuato in colui che sia in grado di assicurare (verosimilmente, che già assicuri) al disabile un'assistenza regolare, sistematica e costante al di fuori dell'orario di lavoro.

In base a quanto detto, la legittimazione alla fruizione dei permessi risulterà assente ogni qual volta la situazione oggettiva rappresentata dal dipendente all'Amministrazione si manifesti inconciliabile con lo svolgimento di un'assistenza continuativa nel senso sopra inteso. Naturalmente, la situazione sarà valutata di volta in volta e a seconda delle circostanze concrete da parte dell'Amministrazione interessata.

L'altro aspetto che connota l'assistenza in discorso è quello dell'esclusività. In proposito, si ritiene che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell'agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l'orientamento della Corte di Cassazione, sezione Lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: "Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza».

Tuttavia, a parere dello Scrivente l'assistenza va intesa nel senso che il dipendente richiedente i permessi deve essere l'unico lavoratore (soggetto legittimato in base alla normativa specifica) che presta l'assistenza al soggetto disabile, vale a dire che non vi sono altri lavoratori prestanti assistenza che fruiscono di questi permessi per quel soggetto, in linea con l'avviso già espresso dall'INPS (circolare 17 luglio 2000, n. 133) e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota 28 agosto 2006, protocollo n. 251I10003003).

Vi è poi da aggiungere che, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 20 della legge n. 53/2000, che, come detto, ha innovato la disciplina della legge n. 104/1992, non pare configurabile la cumulabilità da parte dello stesso lavoratore delle agevolazioni di cui al menzionato articolo 33, terzo comma, per assistere più persone disabili in stato di gravità esistenti nello stesso nucleo familiare. Ad avviso dello Scrivente quindi i congedi possono essere fruiti in riferimento ad un'unica persona disabile. Infatti, visto il mutato quadro normativo, che ha allargato la titolarità della legittimazione considerando non più indispensabile la sussistenza della convivenza, si ritiene che l'interpretazione sopra prospettata sia più aderente alla ratio e allo spirito della legge ..

Da quest'ultimo punto di vista non si vuole certamente escludere che un lavoratore possa/debba adoperarsi per prestare assistenza a più soggetti disabili, ma legare logicamente i due requisiti legali propri dell'assistenza, visto che un'assistenza resa con continuità è logicamente prestata in favore di una sola persona.

In conclusione, si ritiene che le Amministrazioni, nell'ambito del quadro sopra delineato e nell'esercizio della propria discrezionalità datoriale, debbano individuare a seconda delle circostanze che si presentano i presupposti per la concessione dei permessi.

Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le Amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore.

Quanto agli strumenti per l'individuazione della legittimazione, ferme restando le certificazioni per l'attestazione dello stato di handicap grave, le Amministrazioni potranno acquisire delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, salvi naturalmente i controlli del caso.

Si segnala, comunque, che sulle delicate e complesse questioni illustrate si è in attesa di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato il quale è stato investito di apposita richiesta da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Permessi per assistenza a familiare portatore di handicap - Benefici previsti dall'articolo 33, comma 3, legge 104/92. *(Nota 116/1/10228/GM/MC/I del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del personale e della Formazione, 31 luglio 2008)*

Con la nota in riferimento codesta Procura Generale chiedeva di conoscere il parere di questa Direzione Generale in merito alla richiesta di un dipendente di poter fruire dei permessi previsti dalla norma in oggetto citata "per assistere il proprio padre disabile in località distante dal luogo di residenza del richiedente di circa km 400".

In via preliminare, appare opportuno ricordare che a ciascun Dirigente è rimessa la gestione esclusiva del personale, giusta previsione di cui all'articolo 1 co. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 165/01 e all'articolo 2 del decreto legislativo 240/06.

Ciò detto, si fa presente che tra i requisiti richiesti per poter riconoscere i permessi di cui all'oggetto il legislatore ha previsto l'assistenza caratterizzata dalla continuità.

In ordine alle caratteristiche che l'assistenza in questione deve avere per essere considerata continuativa la Funzione Pubblica, con parere n. J 3 del 18/02/2008, ha chiarito che la stessa deve essere "servente" ai bisogni di una persona che, in ragione del proprio stato di handicap, necessita di un ausilio in via permanente; in altre parole, l'assistenza continua non può ridursi a quella prestata nei soli tre giorni di permesso lavorativo di cui all'articolo 3.3, co. 3 della l. n. 104/92, previsti dal legislatore per assicurare un sostegno a quel lavoratore che già presta, anche fuori dell'orario di lavoro, "un'assistenza regolare, sistematica e costante".

Tutto ciò premesso, è parere di questa Direzione Generale che la distanza fra le residenze, nel caso prospettato da codesto Ufficio, renda inconciliabile lo svolgimento di un'assistenza continuativa, così come

definita dalla Funzione Pubblica nel succitato parere.

Permessi retribuiti per documentate gravi infermità. *(Circolare 25 novembre 2008, n. 25/1/0016754 del Ministero Lavoro, Direzione Generale Attività Ispettiva)*

A seguito dell'emanazione dell'interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità ex articolo 4, primo comma, legge n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l'inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico legali delle Aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all'articolo 1, primo comma, del D.M. n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1999 del Ministero della difesa cui fa riferimento l'interpello; inoltre le Aziende sanitarie locali non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.

In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai riferimenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell'articolo 2, primo comma, lettera d), del D.M. n. 278/2000. Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della legge n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso decreto ministeriale, definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e «l'individuazione delle patologie specifiche».

Le patologie elencate nel citato decreto ministeriale (lettera d, numeri 1- 4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'articolo 1 del medesimo decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al combinato disposto degli articoli 4, legge n. 53/2000 e 1 e 3 di cui al D.M. n. 278/2000, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.

L'articolo 3 del decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, atte stante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare 3 marzo 2006, n. 32 dell'INPS sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascrivita ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle Aziende sanitarie locali.

Si osserva, infine, che il D.M. n. 278/2000 all'articolo 4, primo comma, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il CCNL 1994/1997 del comparto Ministeri prevede, all'articolo 18, secondo comma, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.

Permessi ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Nuovi criteri di concessione. *(Nota 24 febbraio 2009, n. 116/1/10088 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Si riscontra la nota in riferimento rappresentando, in via preliminare, che con la circolare 23 maggio 2007, n. 90, l'INPS, vista la giurisprudenza prodottasi in materia, ha modificato il proprio orientamento in merito al significato da attribuirsi ai requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

Ciò premesso si fa presente che con parere 18 febbraio 2008, n. 13 la Funzione Pubblica, preso atto del nuovo orientamento del citato Istituto previdenziale, è intervenuta chiarendo che l'assistenza prestata è caratterizzata dalla continuità nel momento in cui è «servente» ai bisogni di una persona che, in ragione del proprio stato di handicap, necessita di un ausilio in via permanente; in altre parole, l'assistenza continua non può ridursi a quella prestata nei soli tre giorni di permesso lavorativo di cui all'articolo 33, terzo

comma, della legge n. 104/1992, previsti dal legislatore per assicurare un sostegno a quel lavoratore che già presta, anche fuori dell'orario di lavoro, «un'assistenza regolare, sistematica e costante».

Per quanto concerne, invece, l'esatta portata del requisito dell'esclusività dell'assistenza, si informa che,

allo stato, non si è in grado di fornire indicazioni poiché si è in attesa che la Funzione Pubblica risponda a specifico quesito sul punto.

Si conclude assicurando che l'esito dei chiesti chiarimenti verrà prontamente comunicato a codesto Tribunale.

Benefici ex articolo 33, co.1 e 2 della legge n. 104/92 per assistenza figlio minore portatore di handicap grave.

Decorrenza scadenza del termine dei tre anni di vita del bambino nel caso di adozione internazionale.

Risposta a quesito. (Nota protocollo 116/1/10560/GM/ AA/I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I Affari Generali)

Si comunica che l'Ufficio Legislativo, nel rendere il chiesto parere in ordine alla problematica di cui all'oggetto, ha condiviso l'interpretazione sistematica degli articoli 33, 36, 42 e 45 del Decreto legislativo n. 151/2001 e le relative conclusioni cui è pervenuto il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria e, di conseguenza, ha ritenuto che i benefici di cui agli artt. 33, co. 1 e 42, del citato decreto, in caso di adozione o affidamento, vadano concessi entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Modifiche alla disciplina di permessi per l'assistenza a persone con disabilità. Banca dati informatica presso il dipartimento della funzione pubblica. Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 24 (Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 del 6 dicembre 2010)

1. Premessa.

Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 2621, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di razionalizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso, disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro". La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

L'articolo 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità". La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma inoltre prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori con disabilità che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona.

La presente circolare è stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privato. La finalità della presente circolare è quella di rendere degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale. Rimane fermo quanto già illustrato dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi. . .

Prima di affrontare nel merito le questioni, si ritiene necessario compiere una precisazione di tipo terminologico. Com'è noto, il dibattito circa la terminologia da utilizzare per definire le persone con disabilità è stato ampio ed è ancora vivace. Lo spirito che anima il dibattito è quello di evitare espressioni o definizioni che possano recare istintivamente un'idea di disvalore, promuovendo invece l'uso di termini corretti che consentano di mettere in risalto il valore derivante dalla diversità. A livello internazionale, è ormai diffuso il concetto di "persona con disabilità", che viene utilizzato nella Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. Ad oggi, dovendo trattare la materia, la soluzione migliore sarebbe quella di attenersi alle scelte compiute in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell'esame della disciplina contenuta nella legge n. 104 del 1992, che è la legge italiana fondamentale in materia (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di persona con disabilità. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono a seguire nello specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo, utilizza la terminologia espressione di "persona in situazione di handicap". Benché questa espressione possa ormai risultare inadeguata alla luce di quanto sopra detto, essa è ancora presente nel testo della menzionata l. n. 104 e serve ad indicare con chiarezza la situazione dei disabili nei confronti dei quali sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa (accertamenti dell'handicap). Tali accertamenti, dai quali può emergere anche una connotazione di gravità dell'handicap quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 (ovvero "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale personalizzato,

continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" della persona), rappresentano il presupposto per la fruizione di varie agevolazioni previste nella legge stessa; la situazione di certificazione di handicap grave costituisce in particolare il presupposto per la fruizione dei permessi previsti nell'articolo 33.

Si segnala pertanto che, per maggior precisione e semplicità di esposizione, nella presente circolare e nella eventuali successive note interpretative verrà mantenuto il riferimento all'espressione "persona in situazione di handicap" e "persona in situazione di handicap grave" pur nella consapevolezza del carattere inadeguato di questa espressione rispetto all'evoluzione della normativa internazionale e del costume sociale.

Di seguito si procede quindi ad illustrare le novità apportate dall'articolo 24 della l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, nell'eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata dal lavoratore, nella disciplina del diritto al trasferimento, nella previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e nell'istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ridefinizione dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere persone in situazione di handicap grave.

La principale novità della legge riguarda la materia dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave. In proposito, il comma 1. lett. a, dell'articolo 24 sostituisce il testo dell'articolo 33, comma 3 della l. n. 104, il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 151 del 2001 e ne abroga il comma 3.

Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 33 citato prevede "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente pubblico che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il medesimo diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro ha disposto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado. Data la regola generale, la legge ha però previsto un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti. In questa ultima ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l'opera di assistenza a causa dell'età non più giovane o della patologia del familiare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

Pertanto, la novità più rilevante rispetto al regime previgente è rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che possono fruire dei permessi, poiché con la nuova norma si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell'assenza, dell'età anagrafica o delle patologie.

Per comodità, si rammenta che il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (articolo 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso capostipite"; articolo. 78 c.c.: "l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge"). In base alla legge, sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo grado: bisnonni, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suoceri/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'articolo 2 comma 1 lettera d), del decreto interministeriale del Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero per le pari opportunità, 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari) che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'articolo 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: "1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatiche, neoplastiche, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, 2) patologie acute e croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici,

ematocchimici o strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario”.

In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei famigliari legittimati ai fruire dei permessi ex articolo 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un'assistenza adeguata alla persona in situazione di handicap grave.

Pertanto, nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona in siano affetti dalle patologie rientranti in questo elenco, l'assistenza potrà essere prestata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

Come detto, si può passare dal secondo al terzo grado di parentela anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figli naturali non riconosciuti) le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

E' opportuno evidenziare che la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché nella disposizione normativa è utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

3. Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave.

Come anticipato, l'articolo 24 della legge, nell'innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia. La legge ha però espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap di rilevante gravità. Con tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito" (così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).

Considerato che sulla questione sono stati ricevuti numerosi quesiti, è opportuno segnalare che le nuove norme non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, deve ormai ritenersi superato il parere n. 13 del 2008 di questo Ufficio (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008), pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste. E' chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile sarà realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un'attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. E' evidente inoltre che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all'attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende richiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento.

4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave.

La nuova legge ha dato rilevanza alla specialità del rapporto genitoriale. Particolari norme sono infatti dettate per i genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave. Tali norme sono contenute nel testo novellato dell'art 33 della l. n. 104 del 1992 e nell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 151 del 2001.

L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime più flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del referente unico" che è stato illustrato nel paragrafo precedente. Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'articolo 33, l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenza al medesimo figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è

riconosciuto ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente). Pertanto, fermo restando il limite dei tre permessi mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al medesimo figlio. Si segnala peraltro che, in base alla nuova disciplina, i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave. Infatti, da un lato, la novella ha soppresso dal testo della previgente disposizione (comma 3 dell'articolo 33 della l. n. 104 del 1992) le parole "successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino", dall'altro i genitori sono comunque inseriti nella categoria dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma in esame, cosicché non sarebbe giustificato un trattamento deteriore o meno favorevole ai genitori del minore di tre anni rispetto al resto dei parenti o affini. Ciò significa che, in un'ottica di ragionevolezza costituzionalmente orientata, la portata dell'articolo 42, comma 2, della legge prevale rispetto alla previsione dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001 come novellato.

La possibilità per i genitori di minore di tre anni disabile di prendere i permessi ai sensi dell'articolo 33 si aggiunge alle altre prerogative previste nel decreto legislativo n. 151 del 2001. Quindi resta fermo il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'articolo 42 del menzionato decreto.

È opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa, non cumulativa, nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, richiamando l'articolo 33, comma 4, della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilità dei riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per la malattia del figlio escludendo a contrario la cumulabilità tra di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come alternativi (ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Decreto legislativo n. 151 citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1 dell'articolo 33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'articolo 42 sul congedo indennizzato prevede espressamente che, durante il periodo di congedo, entrambi i coniugi non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del Decreto legislativo n. 151 (prolungamento del congedo parentale), né di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso giornalieri) e 3 articolo 3 della l. n. 104 (permessi giornalieri).

Alle agevolazioni previste per i genitori dal nuovo comma 3 dell'articolo 33 si aggiunge poi la possibilità di fruire dei permessi anche per i parenti e gli affini di cui alla medesima disposizione, naturalmente sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai genitori.

5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi.

a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione né tenuta a valutare.

b) l'eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.

L'articolo 24, comma 2, lett. b) della l. n. 133 interviene sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, eliminando le parole da "nonché" fino a "non convivente". A seguito di tale intervento, i requisiti della "continuità" e dell'esclusività" dell'assistenza non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione dell'articolo 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non è più presente il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 20 della l. n. 53 del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.

6. Le prerogative relative alla sede di servizio.

L'articolo 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 ha novellato il comma 5 dell'articolo 33. La nuova disposizione stabilisce: "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.". Con la modifica è stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si può ottenere mediante il trasferimento non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio della persona da assistere. La novella ha eliminato un'incongruenza che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento per la più agevole assistenza del disabile. E' opportuno segnalare che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione.

7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'articolo 33, comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al precedente paragrafo 5, lett. a). Inoltre, l'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'articolo 76 del predetto D.P.R., "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (.....) nei casi previsti dal presente testo unico è punito a sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"

Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che;

- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile pur il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni comporta la conferma dell'impegno morale, oltre che giuridico, a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabili;
- il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegna la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Ancora una volta, è utile richiamare le previsioni del citato testo unico secondo cui "l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso." (articolo 76, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000).

Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell'articolo 55 quater, commi 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede la comminazione del licenziamento, e nell'articolo 55 quinquies, commi 1 e 2, del Decreto legislativo, n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

8. Doveri dell'amministrazione.

L'amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l'integrazione.

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile.

L'amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell'articolo 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall'ufficio

preposto alla gestione del personale. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente l'amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le previsioni dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, si ricordano ancora in questa sede le già citate norme contenute nell'articolo 55 quater comma 1, lett. a) e nell'articolo 55 quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si rammenta che l'avvio e l'esito dei procedimenti disciplinari debbono essere comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.

L'amministrazione, sotto altro aspetto, dovrà effettuare la comunicazione dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 24, commi da 4 a 6, della l. n. 183 del 2010.

In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovrà procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della documentazione prodotta in passato da parte dell'interessato, l'atto di assenso dovrà essere revocato e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza.

Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione di poter fruire dei permessi a diverso titolo in bene alla nuova legge avrà l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla documentazione di supporto.

9. La decadenza conseguente all'accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti.

L'articolo 24, comma 1, lett. c), introduce un nuovo comma, il 7, nel corpo dell'articolo 33 della l. n. 104 del 1992. La disposizione stabilisce che "Fermo restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Con la novella è stato reso esplicito che poiché le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la possibilità di fruizione delle agevolazioni.

L'accertamento circa l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o pubblica amministrazione, all'INPS per il settore del lavoro privato.

Al di là del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore di cui al comma 3 (cioè al lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave e ai diritti del presente articolo, è chiaro che la regola espressa dalla disposizione ha una portata più ampia, non potendo non riguardare tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle agevolazioni in realtà non è in possesso dei requisiti legali per la loro legittima fruizione.

Infatti, la decadenza, ovvero la perdita della possibilità di continuare ad usufruire dei permessi, rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per la legittimazione all'istituto e, come tale, essa è prevista nel menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'articolo 75 del D.P. R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"). Quindi, a titolo di esempio, si può verificare la decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001. A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap grave.

10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica

L'articolo 24, commi 4 - 6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte dalla banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni o pubblicazioni statistiche.

Una volta attivata la banca dati, le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare adeguata comunicazione dei dati rilevanti per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'attivazione della banca dati e le modalità operative da seguire per effettuare le comunicazioni saranno oggetto di successiva circolare del Dipartimento.

Cumulabilità di diverse tipologie di permessi. *(Nota 10 marzo 2010, n. 116/1110088/GM/MC del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)*

Con nota ... codesta Corte di Appello trasmetteva un quesito formulato dal Tribunale di ... volto a conoscere se sia possibile per una dipendente che fruisce dei riposi giornalieri per allattamento ex articolo 39 del Decreto legislativo. n. 151/2001, cumulare nella stessa giornata altra tipologia di permessi retribuiti (quali ad esempio quelli previsti dall'articolo 18, secondo comma, del CCNL vigente e dall'articolo 33, terzo comma, della legge n. 104/1992) fino al completamento dell'orario di lavoro, osservando che in tal modo si finirebbe con l'«invalidare la ratio dell'allattamento che si fonda sulla necessità del riposo fisiologico della puerpera».

Al riguardo si osserva, preliminarmente, che i riposi in questione non sono funzionali al recupero di energie della lavoratrice madre, bensì sono volte al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche ed affettive del bambino, tanto è vero che gli stessi, in determinate circostanze, sono riconosciuti anche al lavoratore padre (cfr. articolo 40 del Decreto legislativo. n. 151/2001).

Ciò posto, si fa presente che l'ARAN ha chiarito che dal principio generale di tutela della maternità e paternità discende che il genitore lavoratore dipendente conserva tutte le garanzie ed i trattamenti di miglior favore riconosciuti dalle leggi e dai Contratti collettivi agli altri dipendenti, tra i quali anche il diritto a beneficiare, nell'arco della giornata lavorativa, di altre tipologie di permesso orario retribuito cumulandole con i riposi in questione.

Pertanto, è parere di questa Direzione generale che nulla osti al cumulo di diverse tipologie di permesso retribuito nell'arco della medesima giornata lavorativa fermo restando, ovviamente, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la concessione dalle relative normative di riferimento.

Permessi per assistenza ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. *(Circolare 9 settembre 2010, n. 0365765 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione; estratto)*

7) Si deve concludere, perciò, nei termini che seguono.

7.1) Nel caso in cui il dipendente non sia convivente con il familiare portatore di handicap, per esclusività dell'assistenza si deve intendere l'indisponibilità, in termini soggettivi, e non l'oggettiva inesistenza, di altri familiari in grado di assistere il disabile.

Pertanto, il beneficio del permesso è accordato anche nei casi in cui sia presente altro familiare convivente con il disabile, purché non fruisca, anche egli, di analoghi permessi e anche nel caso in cui questi sia non lavoratore ed idoneo a fornire assistenza.

Non può essere ritenuta preclusiva, per la fruizione dei benefici in questione, l'esistenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata (ad esempio il ricorso a strutture di assistenza non profit o a personale badante), considerato che il limite all'applicabilità del beneficio è rappresentato dal ricovero del disabile a tempo pieno in strutture sanitarie.

7.2) Sussiste il requisito della continuità dell'assistenza quando essa presenti i caratteri di adeguatezza e di sistematicità.

Questi si esprimono soprattutto attraverso un «programma di assistenza» a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità che si giova dell'assistenza quale richiamato anche nella circolare 23 maggio 2007 dell'INPS, e ciò consente al datore di lavoro di programmare in modo razionale i servizi interni e l'organizzazione del lavoro.

È opportuno, perciò, nell'interesse pubblico, richiedere al personale che fruisca dei benefici in esame di avanzare le proprie istanze in un'ottica sistemica, che consenta una preventiva cognizione del piano generale di richieste, affinché esse non siano concentrate negli stessi periodi. Si tratta di una forma di collaborazione a cui ogni lavoratore è tenuto quale adempimento in buona fede della propria obbligazione.

7.3) Venendo, infine, al particolare profilo del cumulo dei permessi in presenza di più congiunti in condizione di minorazione, si osserva quanto segue. L'interpretazione letterale dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha innovato la disciplina di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, fa considerare non cumulabili da parte dello stesso lavoratore le agevolazioni di cui al menzionato articolo 33, terzo comma, nei casi di più familiari in stato di handicap grave, poiché la legittimazione non segue alla sola convivenza.

8) Ferme restando le certificazioni di varia natura per l'attestazione dello stato di handicap grave, possono essere acquisite le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Secondo l'INPS, l'accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità dell'assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare può rientrare tra le fattispecie autocertificabili di cui al D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, sulla relativa documentazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva, restando fermo il diritto-dovere dell'Amministrazione di verificarne la veridicità, estendendo i relativi controlli anche alle dichiarazioni rese dal lavoratore all'atto della richiesta dei benefici.

- 9) Gli uffici dell'Amministrazione applicheranno le definizioni di cui al paragrafo 7) quando chiamate a riconoscere, nelle allegazioni dei dipendenti, i requisiti di continuità ed esclusività.
- 10) In caso di compresenza di più persone in condizione tale da legittimare la concessione del beneficio in oggetto, non sarà concesso il cumulo di più congedi e permessi.
- 11) Nell'applicare le indicazioni sub paragrafo 8), gli uffici procureranno di accrescere il controllo delle allegazioni e delle dichiarazioni dei richiedenti, tendenzialmente, in misura di un quinto rispetto alle verifiche oggi svolte.
- 12) Sono abrogate le circolari incompatibili con la presente.

Trattamento delle assenze per terapie salvavita e convalescenza. *(Nota 7 maggio 2010, n. 116/1/1067/GM/AA/I del Ministero Giustizia, Dipartimento. Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)*

Con nota ... codesta Corte ha trasmesso specifico quesito volto a sapere se sia possibile applicare il trattamento di miglior favore previsto dall'articolo 21, comma 7-bis, del CCNL 1994/1997 vigente alle giornate nelle quali sono effettuati esami e trattamenti connessi alle terapie salvavita, nonché ai giorni di convalescenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie in questione.

In proposito si rappresenta, in via preliminare, che questa Direzione generale, in linea con i pronunciamenti dell'ARAN, ritiene non applicabile il trattamento di miglior favore contrattualmente previsto anche ai periodi di assenza del lavoratore ritenuti in qualche modo connessi o consequenziali all'effettuazione delle terapie salva vita, come ad esempio i giorni di convalescenza o quelli utilizzati per sottoporsi a visite specialistiche o esami specialistici.

Si segnala che in materia vi è giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 2536 del 21-29 giugno 2005) intervenuta ad operare un'interpretazione estensiva delle tipologie di terapia da considerarsi, al pari di quelle citate nella succitata norma contrattuale, «salvavita».

Sostengono i giudici che qualora l'effettuazione della terapia salvavita non possa prescindere dall'effettuazione di esami o altri trattamenti ad essa connessi, o comunque necessari alla corretta esecuzione della stessa, questi ultimi vanno considerati parte integrante del trattamento terapeutico e, pertanto, sono soggetti allo stesso regime previsto nell'articolo 6 del CCNL integrativo 16 maggio 2001.

In conclusione, si ricorda che la gestione del personale compete in via esclusiva al dirigente amministrativo, giusta previsione di cui agli articoli 17, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 2 del Decreto Legislativo n. 240/2006, o al capo dell'ufficio qualora manchi o risulti vacante il posto di dirigente amministrativo.

Permessi per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave. Affine entro il 3° grado.

Risposta a quesito *(Nota protocollo 116/1/10321/GMAA/I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio I Affari Generali del 3 maggio 2011)*

Con la nota in riferimento è stato trasmesso specifico quesito, posto dal dirigente di codesta Procura Generale volto ad avere chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, co. 3 della legge n. 104/92. così come modificato ed integrato dall'articolo 24 della legge n. 183/2010.

In particolare, è stato chiesto se i benefici in questione possano essere concessi al dipendente per assistere un affine qualora il vincolo di affinità non sia derivato direttamente dal suo rapporto di coniugio, ma dal rapporto di coniugio di un parente del richiedente.

In proposito si osserva, che l'articolo 33, co. 3 della legge n. 104/92, così come modificato dall'articolo 24 della legge n. 183/2010, individua i soggetti legittimati a fruire dei permessi per prestare assistenza ponendo, tra le altre, la condizione della sussistenza tra il richiedente ed il disabile da assistere del vincolo di affinità, entro i gradi in essa menzionati, prescindendo dal rapporto di coniugio che ha dato vita a tale vincolo.

Attività dei dipendenti presso gli uffici elettorali. *(Circolare 2 novembre 2011, prot. n. 103/1/(A)/1455/1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Pervengono spesso a questa Direzione generale, specie in occasione di consultazioni elettorali di varia natura, quesiti formulati dagli uffici periferici intesi a chiarire, in particolare, se sia possibile riconoscere ai dipendenti impegnati presso gli uffici elettorali centrali e circoscrizionali, il diritto a corrispondenti giorni di riposo compensativo, o in alternativa autorizzare il pagamento di specifiche quote contributive in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, alla stregua di quanto concesso ai lavoratori impegnati presso i seggi elettorali, giusta previsione di cui all'articolo 119, D.P.R. n. 361/1957, e successive modifiche.

Al riguardo il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali ha espresso l'avviso che la citata normativa facendo «riferimento a coloro che prestano la loro funzione presso gli uffici elettorali, senza ulteriori specificazioni o esclusioni ... trovi applicazione sia per gli uffici elettorali di sezione che per quelli preposti dalla legge alle attività inerenti alla proclamazione dei risultati elettorali ufficiali. Si ritiene, al più, che possano rimanere escluse dall'ambito applicativo della disposizione considerata le attività inerenti all'ammissione dei simboli, delle liste, e delle candidature, trattandosi di attività, queste ultime, che si collocano nella fase che può definirsi preparatoria e prodromica (cosiddetta fase pre-elettorale) precedendo le vere e proprie "operazioni elettorali"».

Nuovo regime dell'assistenza ai portatori di handicap. (Circolare 28 dicembre 2011, n. 22 dell'INPDAP, Direzione Centro Entrate)

1) Premessa - Sono pervenuti a questa Direzione centrale da parte delle Amministrazioni ed enti iscritti ricorrenti quesiti in merito alla corretta determinazione dell'indennità economica ed alla relativa copertura contributiva, da riconoscere ai lavoratori dipendenti richiedenti il congedo previsto dal combinato disposto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dall'articolo 42, commi da 5 a 5-quinquies, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come sostituito dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119.

Nel fornire i chiarimenti richiesti, si coglie l'occasione per riassumere, alla luce dei più recenti interventi legislativi, giurisprudenziali ed amministrativi, la disciplina in questione, che è stata peraltro già esaminata in precedenti circolari e note informative di questo Istituto - circolare 10 gennaio 2002, n. 2, informativa 25 ottobre 2002, n. 22, informativa 21 luglio 2003, n. 30 e circolare 12 maggio 2004, n. 31- le quali devono intendersi modificate nelle parti oggetto di trattazione della presente circolare.

2) Soggetti aventi diritto - Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha disciplinato all'articolo 42, quinto comma -la cui originaria formulazione è stata recentemente sostituita con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies dall'articolo 4, primo comma, lettera b), del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 - una particolare tutela in favore dei familiari di soggetti portatori di handicap in condizione di gravità, riconoscendo al coniuge convivente o, in subordine, ai genitori anche adottivi, ovvero ai figli conviventi o ai fratelli o alle sorelle conviventi, il diritto ad un congedo straordinario per un periodo massimo di due anni nella vita lavorativa dei richiedenti, fruibile anche in forma frazionata.

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono una persona disabile in situazione di accertata gravità, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, i sanitari richiedano la presenza del soggetto che presta assistenza. Per ricovero a tempo pieno deve intendersi il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Si fornisce, pertanto, di seguito l'elencazione dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo secondo il preciso ordine di priorità stabilito dall'articolo 4 del sopra citato decreto legislativo di modifica, il quale, sul punto, ha recepito le diverse sentenze della Corte Costituzionale che hanno ampliato, nel tempo, l'originario numero dei beneficiari:

1) coniuge della persona gravemente disabile, qualora convivente con la stessa (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 158 del 18 aprile 2007);

2) genitori, naturali o adottivi. Il beneficio spetta in via subordinata in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, alla madre o al padre e non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori. È possibile usufruire del beneficio anche se l'altro genitore non lavora, sia in caso di figlio minore che maggiorenne. Non è richiesta la dichiarazione/prova di convivenza con il soggetto disabile e non è previsto alcun limite di età del soggetto che assiste il disabile;

3) figlio convivente del soggetto disabile grave. Il diritto è riconoscibile, sempre in subordine, e quindi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 19 del 26 gennaio 2009);

4) fratelli e sorelle. Il diritto è riconoscibile, con il requisito della convivenza, in via di ulteriore subordine in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 233 del 16 giugno 2005).

Nel ribadire che il congedo straordinario non può essere fruito indifferentemente dai familiari in rassegna, ma solo rispettando i criteri di priorità suesposti, si aggiunge che nipoti, cugini, generi o altri familiari pur assistendo, in convivenza, un familiare con handicap grave, non hanno diritto alla concessione del congedo.

Si evidenzia che, conformemente alle linee generali della normativa vigente, alle pronunce giurisdizionali ed ai conseguenti indirizzi interpretativi dell'allora Ministero della solidarietà sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario - conformemente a quanto previsto per i permessi ex lege n.104/1992 - non è più necessario, per il soggetto richiedente, dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi aventi pari diritto, stante l'esclusiva riconducibilità

all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di disabilità, debba prestare assistenza (in tal senso si è già espressa la circolare 3 agosto 2007, n. 112 dell'INPS). In ordine all'esatta portata del termine «convivenza», il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale nella già citata sentenza n. 19/2009 circa la necessità primaria di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso». Ne consegue, pertanto, che, alla luce della necessità di prestare un'assistenza continuativa, per soddisfare il requisito della convivenza, occorre far riferimento in via esclusiva alla residenza ex articolo 43 c.c., e non al domicilio (cfr. «articolo 43. - Domicilio e residenza - Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale»). A tal fine va precisato che non è richiesto il requisito della coabitazione. Sul punto sovrviene la lettera circolare 18 febbraio 2010, n. 3884 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali, la quale, in riferimento al pronunciamento della Corte Costituzionale n. 19/2009, ha precisato che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore o fratello disabile.

Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni, l'accertamento del requisito della convivenza, nei casi nei quali esso è richiesto, deve essere effettuato sulla base di tali orientamenti, ritenendo quale condizione necessaria e sufficiente la sola residenza nel medesimo stabile e, quindi, lo stesso numero civico ma non anche lo stesso interno.

3) Congedo e handicap grave - Come per l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione indispensabile per la richiesta del congedo è che il disabile da assistere sia stato accertato come handicappato in situazione di gravità (articolo 3, terzo comma, della legge n. 104/1992). A tal fine, si fa presente che è ammessa la sola certificazione rilasciata dall'apposita commissione medica, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, presso l'Azienda USL di competenza.

Ai fini dell'ammissione al congedo straordinario in esame non è più richiesto il requisito dei cinque anni dall'avvenuto riconoscimento della situazione di handicap grave, avendo in tal senso disposto l'articolo 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Permane, invece, come già anticipato, l'altra condizione e cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, salvo che, se ricoverato, sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza (comma 5-bis, articolo 42).

Va, infine, precisato che nell'ipotesi in cui il certificato di handicap grave rilasciato a conclusione della procedura di accertamento venga revocato nel corso della fruizione del congedo retribuito, il beneficio decade immediatamente. Il congedo non può essere, inoltre, concesso per un periodo che superi l'eventuale termine di validità dello stesso certificato.

4) Modalità di fruibilità del congedo - Premesso che il congedo straordinario di cui tratta si deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato, lo stesso «non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa».

Tenuto conto, quindi, che il limite normativo mente sancito è il biennio nell'arco dell'intera vita lavorativa il lavoratore non può beneficiare di due o più periodi biennali in presenza di due o più familiari in situazione di disabilità grave.

Va opportunamente rammentato, inoltre, che tale beneficio rientra nella più ampia fattispecie di congedo introdotta dall'articolo 4 della legge n. 53/2000, che ha previsto il diritto al congedo straordinario biennale non retribuito «per gravi e documentati motivi familiari», i cui criteri di individuazione, oltre che le patologie, sono stati definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale di attuazione n. 278/2000.

Essendo pertanto il più ampio congedo di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge n. 53/2000, complessivamente fruibile nel limite massimo dei due anni, non è possibile per lo stesso lavoratore, che ha già usufruito del congedo biennale retribuito ex articolo 42, Decreto Legislativo n. 151/2001, richiedere l'ulteriore congedo non retribuito, o viceversa.

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa.

Al riguardo, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, con nota 6 luglio 2010, prot. n. 25/I/0011633 (cfr. risposta a interpello n. 30 del 2010), ha sottolineato come, in tal caso, la necessità o meno di assistenza, a giustificazione della richiesta di congedo, vada valutata caso per caso, non essendo conforme allo spirito della normativa che lo prevede porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.

Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i Sabati e le Domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal Lunedì al Venerdì (nell'ipotesi di settimana corta, il Sabato e la Domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempre che non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il Lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell'ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il

congedo, con una ripresa quindi dell'attività lavorativa, le giornate festive ed i Sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.

Il citato articolo 42, al comma 5-quater, prevede inoltre che i soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

4.1) Situazioni di incompatibilità e compatibilità - Incompatibilità: il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, terzo comma, della legge n. 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistenza alla stessa persona. Fa eccezione a tale regola l'ipotesi di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità; in tal caso i diritti di cui sopra sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi secondo e terzo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, primo comma, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (prolungamento congedo parentale fino a tre anni).

Compatibilità: il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro genitore fruisce del congedo di maternità o parentale per il medesimo figlio. Tali benefici sono infatti finalizzati a tutelare situazioni completamente diverse.

5) Attività lavorativa del richiedente - Il congedo non può essere richiesto nei periodi di sospensione totale dell'attività lavorativa.

L'articolo 4, secondo comma, della legge n. 53/2000, in combinato disposto con il quinto comma del richiamato articolo 42, nel fissare le condizioni e le modalità per la richiesta di congedo, continuativo o frazionato, stabilisce che «(omissis) ... durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ... , e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa».

Dal contenuto delle disposizioni di legge indicate si evince che l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto indefettibile per ottenerne la fruizione. Va difatti rilevato che la sospensione totale del rapporto di lavoro - come nell'ipotesi del part time verticale, nei periodi per i quali non è prevista attività lavorativa - consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.

6) Indennità erogabile - Per quanto previsto dall'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, come novellato dal citato articolo 4 del Decreto Legislativo n. 119/2011, al comma 5-ter durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

In merito alla quantificazione del trattamento economico la riconducibilità ai criteri di fissità e continuatività delle voci retributive comporta l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.

L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari ad euro 43.579,06 (importo riferito all'anno 2010). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e quindi, per tale anno, ammonta ad euro 44.276,33.

Il suddetto limite - come già evidenziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota 24 marzo 2003, n. 90144/IV.33, a seguito di concordi avvisi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica - è applicabile anche agli iscritti ad INPDAP. Si osserva, infatti, che, non sussistendo nel settore pubblico una disposizione più favorevole relativa allo specifico istituto del «congedo straordinario» di due anni disciplinato dalla norma in esame, quest'ultima debba essere applicata tenendo conto del limite di spesa in essa previsto.

In merito ai criteri applicativi di tale ultima disposizione l'importo di euro 44.276,33 valevole per l'anno 2011 rappresenta, quindi, il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore, dovuta alla gestione previdenziale di riferimento, come più dettagliatamente specificato al paragrafo successivo.

7) Contribuzione a carico delle Amministrazioni ed enti iscritti - Sulla base della previsione già contemplata dal Decreto Legislativo n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Amministrazione oppure ente datore di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio.

Ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa gestione previdenziale (cfr. circolare 10 gennaio 2002, n. 2 dell'INPDAP) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti.

Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a secondo della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a favore dell'assicurazione sociale vita.

Detto trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione trattamento di fine servizio/trattamento di

fine rapporto, in quanto come è espressamente previsto al comma 5-quinquies il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e; quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio.

Si sottolinea, inoltre, in considerazione del previsto limite di spesa complessivo tra indennità da erogare e contribuzione, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche tramite accredito figurativo a carico di questa gestione, gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti di cui al precedente paragrafo.

Per quanto riguarda infine i permessi di cui al comma 5-quater in esame al precedente paragrafo 4) si precisa che gli stessi non essendo retribuiti non sono parimenti assoggettabili a contribuzione.

8) Regime speciale di contribuzione per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche privatizzate - Nel merito, occorre richiamare l'articolo 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, tra l'altro, a decorrere dal 10 gennaio 2009, per le imprese privatizzate dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, con personale optante, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 274/1991, per il mantenimento dell'iscrizione ad INPDAP, l'obbligo del versamento all'INPS della contribuzione per maternità (congedi e riposi previsti dal Decreto Legislativo n. 151/2001; permessi legge n. 104/1992).

Come precisato da questo Istituto con la nota operativa 22 dicembre 2009, n. 18 e dall'INPS con la circolare 30 dicembre 2008, n. 114, a decorrere dalla medesima data, lo stesso Istituto di previdenza sociale è tenuto ad erogare ai suddetti optanti - indipendentemente, quindi, dalla gestione pensionistica di loro appartenenza - le previste prestazioni economiche di maternità ed a riconoscere la relativa contribuzione figurativa, da valorizzare successivamente in INPDAP tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.29.

Tanto premesso, si partecipa che l'indennità collegata al congedo straordinario ex articolo 42 rientra tra le prestazioni economiche di maternità erogate dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui fa riferimento la nuova previsione del citato articolo 20 (cfr. messaggio 10 dicembre 2010, n. 31250 dell'INPS).

Pertanto, per i lavoratori sopra individuati, durante i periodi di congedo straordinario, nessuna contribuzione è dovuta ad INPDAP.

9) Indennità, ferie e tredicesima mensilità - Il predetto comma 5-quinquies dell'articolo 42 testualmente prevede tra l'altro che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Si ritiene utile evidenziare che al congedo di cui tratta si non viene estesa la medesima disciplina sul trattamento economico dei riposi e permessi riconosciuti per l'assistenza ai figli con handicap grave, di cui all'articolo 33, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (questi ultimi, per consolidato orientamento - parere 5 maggio 2004 del Ministero Lavoro; circolare 8 marzo 2005, n. 208 del Dipartimento Funzione Pubblica - non riducono né ferie né tredicesima mensilità).

Sul punto, a sostegno del diverso trattamento tra congedo e permessi in materia di ferie e tredicesima mensilità, si è già espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 3389 del 2005, secondo il quale il congedo straordinario retribuito (in tal modo viene espressamente definito dalla sentenza n. 158 del 2007 della Corte Costituzionale) previsto dal quinto comma dell'articolo 42 ed i permessi della legge n. 104/1992, pur tutelando una comune finalità sociale, hanno natura diversa in quanto «il congedo parentale è costituito dalla censura totale della prestazione lavorativa, per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi. L'astensione determina uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua piena reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. I permessi sono "assenze temporalmente assai limitate e brevi. Esse si collocano nell'ambito di una sostanziale continuità».

Assenze dal servizio per eccezionali pessime condizioni meteorologiche. *(Circolare 3 maggio 2012, n. 0171023 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Sono stati posti numerosi quesiti relativi alla legittimazione delle assenze fatte registrare dal personale dipendente di questa Amministrazione in occasione delle eccezionali e persistenti avverse condizioni meteorologiche che hanno recentemente interessato il Paese.

In ordine alla mancata prestazione lavorativa, ricorrendo il riconoscimento della eccezionalità della situazione operato dal prefetto o da altra autorità con propria ordinanza, esse devono considerarsi giustificate per causa di forza maggiore sopravvenuta, non imputabile né al datore di lavoro, né al lavoratore. Pertanto, l'emanazione di tali ordinanze costituisce prova del nesso di causalità tra l'evento e l'impossibilità di prestare l'attività di servizio da parte del dipendente.

Le predette assenze, seppur legittimate, devono essere altresì trattate tenendo conto delle differenti discipline previste dai Contratti collettivi di riferimento del personale interessato.

Conseguentemente, al fine della corresponsione della retribuzione spettante relativamente alle medesime assenze, è necessario che queste siano ricondotte alle tipologie di congedi contemplati dai differenti Contratti di riferimento e, in particolare:

1) per il personale appartenente al comparto Ministeri, all'ampia casistica dell'istituto del permesso

retribuito previsto dall'articolo 18 del CCNL 16 maggio 1995, così come modificato dai successivi CCNL, ove si fa espresso riferimento all'oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in caso di calamità naturali;

2) per il personale appartenente al comparto Sicurezza, i dirigenti penitenziari e gli ufficiali R.E., all'istituto del congedo straordinario per gravi motivi.

Tali soluzioni non escluderebbero che possa farsi ricorso - sempre ai fini del riconoscimento della retribuzione e qualora il dipendente ne faccia richiesta ad altri istituti contrattuali destinati a giustificare l'assenza, come le ferie o il recupero delle prestazioni straordinarie.

PERMESSI SINDACALI

Permessi sindacali. Modalità di comunicazione all'amministrazione centrale. *(Nota N 119/4/907/TE/PM/I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio primo - Affari Generali- del 9 giugno 2005).*

Dalla verifica sulle comunicazioni pervenute dagli Uffici relative ai permessi fruiti da rappresentanti sindacali nell'anno 2004 si è riscontrato che alcune di esse non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali contenute nel CCNQ 718.11998 e successivi.

Al fine di una corretta gestione dei diversi istituti sindacali, anche per consentire a quest'Amministrazione la verifica del rispetto del monte ore nazionale assegnato a ciascuna Organizzazione sindacale rappresentativa, con riferimento a quanto contenuto nel citato CCNQ si ritiene necessario sottolineare quanto segue.

1. I permessi ex articolo 11 possono essere fruiti esclusivamente in occasione di riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. I permessi ex art 10, sono consentiti, oltre che per l'espletamento del mandato, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.

3. I permessi usufruite dai componenti della RSU devono essere gestiti in sede locale e non trasmessi a quest'Amministrazione centrale: Ogni Ufficio sede di RSU dovrà procedere, ai sensi e con le modalità indicate dall'articolo 9 CCNQ del 7108/1998 e successive modifiche, al conteggio del contingente complessivo vigilando che esso non sia superato. Il contingente, così determinato, dovrà essere comunicato alla RSU che lo gestirà autonomamente, nel rispetto delle ore di permesso ivi previste.

4. Non devono essere trasmesse all'amministrazione centrale le comunicazioni relative alla partecipazione alle assemblee, è compito degli Uffici verificare che non siano superate le n. 12 ore annuali spettanti a ciascun lavoratore per tale causale (art .2 CCNIL 1998/2001 sottoscritto il 16 maggio 2001).

5. Per le ore impegnate alla partecipazione a trattative sindacali, si richiama la disciplina prevista dall'art 5 co. 3 del CCI d'Amministrazione, sottoscritto il 5 aprile 2000. In tale ipotesi, il dirigente sindacale, qualora le trattative si svolgano in Ufficio diverso da quello ove presta servizio, dovrà consegnare all'Ufficio di appartenenza copia dell'atto di convocazione, per poter assentarsi, e copia del verbale o attestazione di partecipazione, per dimostrare la presenza alle trattative.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla causale dell'assenza indicata nella comunicazione proveniente dai rappresentanti sindacali. In particolare, per le assenze dovute a permessi sindacali da comunicare all'amministrazione centrale, la richiesta proveniente dall'organizzazione sindacale dovrà contenere, in modo esplicito, l'indicazione dell'articolo per cui si chiede il permesso (articolo 10 o articolo 11 del CCNQ) e dovrà essere allegata all'atto di comunicazione a quest'Ufficio.

Si ritiene, altresì, opportuno sottolineare che i Contratti Collettivi Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti, successivi a quello sottoscritto il 7.8.1998, nulla hanno modificato in ordine agli aspetti che qui interessano. Pertanto, nello stampato allegato sono ancora indicati l'articolo 10 e l'articolo 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, entrambi confermati dalle disposizioni successive.

Una corretta comunicazione dei permessi sindacali consentirà un miglior controllo sulle ore di permesso, evitando il sorgere di danni erariali, ed assume importanza negli adempimenti che tutti gli uffici svolgono, annualmente, in occasione della rilevazione delle assenze per il programma GEDAP della Funzione pubblica; l'interpretazione errata dell'assenza determinerà l'erroneo inserimento del dato nel citato programma.

Le Organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza sono pregate di invitare i propri rappresentanti territoriali a dare la massima collaborazione possibile alle segreterie degli uffici giudiziari,

specificando, in modo chiaro, la causale che giustifica l'assenza; ciò per evitare inutili e difficoltosi controlli da parte del personale di questa amministrazione centrale e rappresentanti nazionali di codeste organizzazioni sindacali, sull'eventuale sfioramento del monte ore nazionale dei permessi. Si pregano i Presidenti di Corte d'appello e i Procuratori generali presso le stesse Corti di trasmettere la presente circolare a tutti gli Uffici del proprio distretto. (modulo omesso).

Assemblee sindacali- Definizione dei luoghi idonei allo scopo. *(Circolare 5 febbraio 2009, n. 116/235/TE del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)*

A seguito di numerose note pervenute sulla questione in oggetto indicata, questo Dipartimento ha formulato apposito quesito all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) in merito alla possibilità di indire e svolgere assemblea dei lavoratori in luoghi aperti (ad esempio piazza).

Per opportuna conoscenza e per la diffusione agli uffici giudiziari, si riportano i contenuti del quesito ministeriale e la risposta della citata Agenzia sul punto.

Quesito ministeriale - «La normativa contrattuale, laddove usa l'inciso "idonei locali concordati con l'Amministrazione", sembrerebbe condizionare il diritto di assemblea a due precisi presupposti: il primo, necessario accordo tra Amministrazione e Sindacato sui luoghi dove tenere l'assemblea; il secondo, un idoneo locale, escludendo, almeno all'apparenza, luoghi che non siano "locali" in senso stretto (ad esempio luogo aperto, piazza).

Sulla specifica questione codesta Agenzia, in risposta a preciso quesito, ha affermato: "L'articolo 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con l'Amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l'istituto dell'assemblea per azioni sindacali che abbiano natura diversa" (nota 27 maggio 2004, n. 4260).

Considerato l'attuale quadro contrattuale e giurisprudenziale, quest'ultimo in parte in contrasto con il parere espresso da codesta Agenzia, si chiede conferma dell'orientamento precedentemente espresso da codesta Agenzia, con espresso riferimento ai sotto indicati quesiti.

1) È possibile per un'Organizzazione sindacale indire assemblea senza aver concordato con l'Amministrazione il locale dove la stessa si svolgerà?

2) Si può consentire lo svolgimento di un'assemblea del personale in luogo aperto (ad esempio via, piazza, spazi antistanti gli uffici), al di là degli aspetti legati all'ordine pubblico non di competenza dell'Amministrazione?"

Risposta dell'ARAN (nota 14 gennaio 2009, prato n. 340)

«Con la nota indicata in oggetto codesta Amministrazione chiede conferma degli orientamenti espressi dall'ARAN in merito ai luoghi in cui possono tenersi le assemblee sindacali.

In merito si ribadisce che le parti (ARAN e Sindacati) hanno definito pattiziamente le modalità di svolgimento delle assemblee e che le stesse si sono impegnate, all'articolo 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e nei CCNL, a concordare con l'Amministrazione gli idonei locali in cui tenere l'assemblea.

Pertanto tenuto conto che la materia è demandata alla contrattazione, che la disciplina contrattuale non ha subito modifiche e che la stessa assume carattere di specialità nel pubblico impiego, si conferma che non è prevista la possibilità di effettuare assemblee sindacali in luoghi diversi rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione, della sicurezza dei quali, peraltro, è responsabile l'Amministrazione stessa».

REPERIBILITA'

Reperibilità - Campo di applicazione. *(Nota 3 settembre 2002, n. 116/1/4131 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio I)*

Si riscontra la nota in riferimento osservando che, alla luce della normativa e delle circolari ministeriali in materia di reperibilità, questa si configura come prestazione strumentale ed accessoria diversa dalla prestazione di lavoro.

Il servizio di reperibilità, infatti, consiste nell'obbligo di porsi in condizione di essere rintracciato fuori del proprio orario di lavoro in vista di una eventuale prestazione lavorativa.

Con riferimento, pertanto, al primo ed al secondo punto della detta nota, non pare che il lavoratore possa considerarsi in regime di reperibilità in senso tecnico.

Ove, invece, come prospettato al punto 3), venga disposta, al di fuori dell'orario di lavoro, la reperibilità degli ausiliari B1, a norma del l'articolo 8 dell'Accordo sottoscritto il 14 novembre 1995 tra ARAN e

Organizzazioni Sindacali, in caso di chiamata in servizio l'attività prestata sarà retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta con recupero orario; qualora il dipendente non sia chiamato in servizio avrà diritto alla sola indennità.

Quanto al quesito di cui al punto 4) ci si limita ad osservare che nessuna norma contrattuale e/o circolare ministeriale contempla l'ipotesi della pausa colazione.

RETRIBUZIONE

Personale comandato presso gli Uffici giudiziari - Indennità di amministrazione. (Nota n. 2088/SBLS/2653, in data 4 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria, diretta all'Ente Poste)

L'articolo 17, diciottesimo comma, legge 15 maggio 1997, n. 127, ha previsto la possibilità di comandare presso le Amministrazioni Pubbliche personale dipendente di codesto Ente.

Questo Ministero ha dato la propria disponibilità a collocare alcune unità di tale personale presso uffici giudiziari.

L'articolo 3, sessantesimo comma, legge n. 537/93, chiarisce che le disposizioni, di cui al l'articolo 168, legge 11 luglio 1980, n. 312, e alla legge 22 giugno 1998, n. 221, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto, purché in servizio presso le Amministrazioni dalle norme stesse contemplate.

Alla luce di tale statuizione il personale di codesto Ente, comandato presso gli Uffici di quest'Amministrazione, è destinatario dell'indennità di amministrazione, già indennità giudiziaria (legge n. 221/88), nella misura fissata per il personale del Ministero di Grazia e Giustizia.

A seguito di disposizioni impartite dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, la liquidazione di tale emolumento al personale in posizione di comando nel settore giudiziario, deve gravare sul bilancio dell'amministrazione o ente di appartenenza, a decorrere dalla data di effettivo possesso.

Si invita, pertanto, codesto Ente a volere provvedere a liquidare a ciascun dipendente, oltre al trattamento economico principale, anche la prescritta indennità di amministrazione (articolo 34, C.C.N.L.) nella misura indicata per ciascun livello negli allegati che si trasmettono in copia.

Quest'Amministrazione provvederà secondo la normativa vigente a rimborsare le somme anticipate, con le modalità che saranno successivamente concordate con codesto Ente.

Benefici economici in favore di personale invalido per cause di servizio - Istruzioni. (Circolare 5 novembre 2003, n. 53 dell'INPDAP, Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici)

Talune Amministrazioni ed enti hanno chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione dei benefici di cui all'oggetto ed, in particolare, alle modalità di attribuzione degli stessi, anche alla luce di quanto indicato nelle informative n. 31 del 18 marzo 2002 e n. 73 del 4 ottobre 2002.

In via preliminare è bene precisare che il beneficio in parola (consistente, si ricorda, in un incremento stipendiale del 2,50% o del 1,25%, rispettivamente, per le infermità ascritte al le prime sei categorie ovvero alle ultime due categorie di cui alla Tabella A) annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), esteso al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio dalla legge n. 539 del 15 luglio 1950, è attribuito dall'ente datore di lavoro, in quanto da computare come incremento economico sul trattamento retributivo dell'interessato.

E' quindi l'ente datore di lavoro che, sulla base della normativa di volta in volta vigente (norma di legge o di Contratto), attribuisce il predetto beneficio al personale destinatario: il riconoscimento sul trattamento di quiescenza è conseguenza dell'inclusione del citato beneficio nella retribuzione pensionabile.

Nel merito, si forniscono alcune puntualizzazioni, distinguendo l'ipotesi dell'attribuzione dei benefici in questione in base al Contratto di appartenenza dell'interessato da quella dell'attribuzione dei benefici ai sensi della normativa di cui agli articoli 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrata dalla legge n. 539/1950.

A) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base al relativo Contratto di comparto - In tutti i casi in cui è il Contratto nazionale di lavoro che regola il beneficio indicato in oggetto, lo stesso trova la sua disciplina esclusivamente nel Contratto medesimo a decorrere dal giorno successivo alla sua stipulazione.

È, quindi, il Contratto che individua (o conferma) la base retributiva su cui l'ente datore di lavoro calcola il beneficio in questione. Ed è sempre la stessa fonte contrattuale a determinare eventuali diverse modalità di attribuzione del beneficio (decorrenza, decadenza o prescrizione, ecc.).

Il beneficio in parola, quindi, attiene esclusivamente al rapporto di lavoro, ed è valorizzato sul trattamento di quiescenza in quanto corrisposto durante il periodo di riferimento per determinare la retribuzione pensionabile del personale interessato.

In sostanza, le sedi provinciali e territoriali INPDAP riconosceranno il beneficio in questione utile

a pensione, se corrisposto dall'ente datore di lavoro e computato nella base contributiva e pensionabile, senza procedere, per gli iscritti alle casse degli ex Istituti di previdenza, a mettere a carico dell'ente datore di lavoro l'onere finanziario derivante dall'attribuzione dei benefici di cui trattasi sul trattamento di pensione.

Qualora, invece, l'attribuzione del beneficio avvenga «virtualmente» sull'ultima retribuzione all'atto della cessazione dal servizio, a seguito di sentenza, le sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a calcolare, a carico dell'ente datore, il valore capitale derivante dalla predetta attribuzione del beneficio.

Si ritiene, inoltre, opportuno indicare gli aspetti comuni sulla materia relativi ai diversi CCNL che hanno proceduto alla «contrattualizzazione» dei predetti benefici.

Il beneficio è attribuito, a domanda, al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio, la cui infermità è classificata tra quelle della Tabella A) annessa al D.P.R. , n. 834/1981 (riconoscimento che può essere avvenuto anche prima della data di sottoscrizione del CCNL di comparto cui appartiene il lavoratore).

Sul punto si rammenta che, attualmente, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità derivante da causa di servizio, per tutti i pubblici dipendenti, è regolato dal D.P.R. n. 461/2001, che prevede, nel procedimento, l'intervento sia della Commissione medica ospedaliera (per l'accertamento dell'infermità e, quindi, dello stato invalidante) sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla Commissione medica ospedaliera).

Il beneficio compete, altresì, nel caso in cui l'infermità dipendente da causa di servizio sia stata accertata durante un precedente rapporto di lavoro con un ente datore di lavoro diverso da quello in cui il dipendente presta attualmente servizio e al quale ha presentato domanda di attribuzione del beneficio.

La domanda di attribuzione del beneficio deve essere presentata in costanza di rapporto di lavoro, relativamente alla presentazione della domanda del beneficio rispetto alla data del riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio, non sussistono al riguardo problemi di prescrizione, purché la domanda stessa sia presentata, come accennato prima, in costanza di rapporto di lavoro (va da sé che, ai fini che qui interessano, anche il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio debba avvenire in costanza di rapporto di lavoro).

Il beneficio decorre dalla data di presentazione della relativa domanda.

Le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25%) sono applicate ai diversi trattamenti retributivi, indicati dai relativi Contratti, in godimento al momento della presentazione della relativa domanda.

B) Benefici attribuiti al personale riconosciuto invalido o mutilato per causa di servizio in base alle previsioni di legge - Per le domande del beneficio in questione presentate prima della stipulazione del relativo CCNL di comparto ovvero per quelle presentate dal personale il cui Contratto non ha ancora proceduto a "contrattualizzare" il beneficio in parola, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D.L. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrate dalla legge n. 539/1950, e secondo le indicazioni fornite dalla Commissione speciale pubblico impiego, sezione I II, del Consiglio di Stato con parere n. 452 del 13 dicembre 1999.

Nel confermare pertanto le istruzioni impartite con le citate informative n. 31 del 18 marzo 2002 e n. 73 del 4 ottobre 2002, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Anche nella fattispecie in esame, il beneficio in parola esplica i suoi effetti sul trattamento pensionistico nella misura in cui risulti presente nella base contributiva e pensionabile dell'interessato.

In particolare, si specifica quanto segue, anche al fine di individuare le differenze rispetto a quanto indicato al paragrafo A).

Il beneficio è attribuito d'ufficio all'avente diritto da parte dell'Amministrazione d'appartenenza: la richiesta del beneficio da parte dell'interessato ha solamente la funzione di mettere in mora l'ente datore di lavoro, nonché quella di segnalare allo stesso la propria posizione.

La domanda di attribuzione del beneficio può essere presentata anche dal personale cessato dal servizio, purché il riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio sia avvenuto nel periodo di permanenza del rapporto di lavoro (per il procedimento relativo al riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio si rinvia al D.P.R. 461/2001 ed a quanto sopra riportato).

Rimane fermo l'istituto della prescrizione quinquennale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Il beneficio decorre dalla data di emanazione del verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La base di computo del beneficio in parola, sul quale si calcolano le percentuali di incremento previste (2,50% ovvero 1,25% a seconda la classificazione dell'infermità), è composta dal lo stipendio, dagli incrementi stipendiali e dalla r.i.a., in godimento alla data di emanazione del verbale di accertamento dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per il personale iscritto alle casse degli ex Istituti di previdenza, l'onere finanziario

derivante dall'attribuzione del predetto beneficio sul trattamento di pensione è posto a carico dell'ente datore di lavoro, qualora l'attribuzione dei benefici in questione, fatti salvi i termini prescrizionali sopra indicati, dovesse coincidere con il mese di cessazione dal servizio.

Per entrambe le ipotesi di cui ai paragrafi A) e B) sopra considerate, il più volte richiamato beneficio può essere concesso una sola volta nel corso dell'intera vita lavorativa e non è riassorbibile nel tempo, né rivalutabile.

Lo stesso beneficio non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Nel caso di accertato aggravamento dell'infermità (ascrivibile ad una delle prime sei categorie di cui alla Tabella A) annessa al D.P.R. 834/1981, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, che comporti un incremento stipendiale del 2,50% in luogo del 1,25% già concesso, dovrà essere attribuito l'ulteriore importo differenziale del 1,25%.

Inoltre, il beneficio considerato, configurandosi come mero incremento stipendiale, è soggetto alla maggiorazione del 18% per il personale statale cui si applica la normativa pensionistica di cui al D.P.R. 1092/1973, e successive modificazioni ed integrazioni.

TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Sostegno della maternità e della paternità - Legge 8 marzo 2000, n. 53. *(Circolare n. 4/1-S-729, in data 10 giugno 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)*

Con la presente nota-circolare si ritiene opportuno evidenziare le principali novità introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 in materia di assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli consentite ai genitori naturali, adottivi o affidatari, correlandole alle norme contrattuali sulla tutela della maternità già vigenti per i dipendenti del comparto Ministeri.

1) Astensione obbligatoria

1.1 Novità introdotte dalla legge n. 53/2000.

articolo 4, quarto e quinto comma, legge n. 1204/71 introdotti dall'articolo 11, legge n. 53/2000 - Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta si giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 270/99, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge n. 1204/71 nella parte in cui non prevedeva una diversa regolamentazione del periodo di astensione obbligatoria per i casi di parto prematuro. L'Amministrazione, in attesa dell'auspicato intervento legislativo, ha comunque già operato secondo il criterio poi introdotto dalla normativa in esame.

articolo 4-bis, legge n. 1204/71 inserito dall'articolo 12, legge n. 53/2000 - Flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione (cinque mesi), è prevista per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese antecedente la data presunta del parto e fino a quattro mesi dopo il parto, a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente ai sensi del D. Legislativo n. 626/94 attestino che tale scelta non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 53/2000, ad emanare con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano tali disposizioni.

articolo 6-bis, legge n. 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) introdotto dall'articolo 13, legge n. 53/2000 - t riconosciuto al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi di vita del bambino in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino ai padre e si ribadisce l'applicabilità al padre lavoratore delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 1204/71 così come novellato dalla legge n. 53/2000.

1.2 Trattamento economico.

articolo 15, primo comma, legge n. 1204/71 così come sostituito dall'articolo 3, quarto comma, legge n. 53/2000 - Nulla è innovato rispetto alla normativa previgente: le lavoratrici hanno diritto, durante il periodo di astensione obbligatoria, ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. Si consideri però che, a norma dell'articolo 1, quinto comma, legge n. 1204/71 (nuovo testo) e dell'articolo 17, terzo comma, legge n. 53/2000, per i lavoratori del settore pubblico resta confermato il trattamento di maggior favore riconosciuto dalle norme contrattuali. Pertanto, come stabilito dall'articolo 18-bis del C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997, alle dipendenti del comparto Ministeri in astensione obbligatoria spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione di cui all'articolo 34 del c.c.n.l. 1998/2001.

1.3 Certificazioni da produrre per l'esercizio del diritto richiesto.

Parto prematuro: certificato, da presentare entro trenta giorni, attestante la data del parto.

Flessibilità dell'astensione obbligatoria: certificazione medico-specialista del Servizio sanitario nazionale o

con esso convenzionato e del medico competente, attestanti che la fruizione posticipata dell'astensione obbligatoria non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.

Astensione dal lavoro del padre lavoratore: certificazione attestante la morte o la grave infermità della madre o l'affidamento esclusivo del bambino al padre oppure dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, legge n. 15/68 in caso di abbandono.

2) Astensione facoltativa

2.1 Novità introdotte dalla legge n. 53/2000.

articolo 1, quarto comma, legge n. 1204/71 come modificato dall'articolo 3, primo comma, legge n. 53/2000 - Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7, legge n. 1204/71 ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto (perché ad esempio non occupato).

articolo 7, primo, secondo e terzo comma, legge n. 1204/71, come novellati dall'articolo 3, secondo comma, legge n. 53/2000 - Viene ampliato l'ambito temporale in cui è ammessa la possibilità di astenersi dal lavoro. Infatti, ciascun genitore può esercitare tale diritto - che per le disposizioni previgenti era fruibile entro il primo anno di vita del bambino - fino a quando il bambino non ha compiuto gli otto anni di età.

E' riconosciuto ad entrambi i genitori - anche non alternativamente - il diritto individuale ad un congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi (per il padre che eserciti il diritto di astensione per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, il limite massimo è di sette mesi). Le astensioni dei genitori non possono però superare complessivamente il limite di dieci mesi (o di undici mesi nel caso in cui il padre si assenti per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi). Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore rimane il limite di dieci mesi. Il vecchio testo dell'articolo 7 della legge n. 1204/71 unitamente all'articolo 7, legge n. 903/77 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (espressamente abrogato dalla legge n. 53/2000) riconosceva, invece, alla madre lavoratrice - e in alternativa anche al padre - un periodo massimo di astensione facoltativa pari a sei mesi.

Viene introdotto l'obbligo di preavviso - Il dipendente, allorché intende esercitare il diritto al congedo parentale, ha l'obbligo di dare al datore di lavoro un preavviso non inferiore a quindici giorni, salvo oggettiva impossibilità.

2.2 Trattamento economico.

articolo 15, secondo comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'articolo 3, quarto comma, legge n.

53/2000:

a) i primi sei mesi di astensione facoltativa complessivamente utilizzati dai due genitori entro i tre anni di vita del bambino danno diritto al 30% della retribuzione. Pertanto, tale periodo di astensione dal lavoro mantiene il trattamento economico già previsto per le assenze facoltative di cui all'articolo 7, primo comma, legge n. 1204/71 (vecchio testo). Poiché - come già osservato al punto 1.2 - per i lavoratori del settore pubblico resta confermato il trattamento di maggior favore riconosciuto dalle norme contrattuali, il primo dei predetti sei mesi di astensione dal lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri dovrà essere retribuito per intero, a norma dell'articolo 18-bis, terzo comma, C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti pubblici avranno diritto entrambi (sempre per il primo mese di astensione fruito entro i tre anni di vita del bambino) a tale trattamento economico più favorevole, poiché ciascuno di essi fruisce autonomamente del diritto attribuitogli dalla legge (cfr. Corte dei Conti, sezione Contr., sentenza n. 1262 del 28 giugno 1982; TAR Lombardia, sentenza n. 104 del 21 dicembre 1991);

b) per l'astensione facoltativa successiva ai primi sei mesi di cui alla precedente lettera a) e per quella esercitata dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino e fino agli otto anni di età dello stesso, è riconosciuto il diritto al 30% della retribuzione, solamente se il reddito individuale del lavoratore che si astiene dal lavoro è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Qualora tale reddito sia superiore a detto importo il lavoratore non ha diritto ad alcuna retribuzione.

articolo 7, quinto comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'articolo 3, secondo comma, legge n. 53/2000 - Come previsto dalla previgente normativa, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro sono computati nell'anzianità di servizio ma non sono utili per il calcolo degli istituti retributivi indiretti (ferie e tredicesima mensilità) in quanto: sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia», ad eccezione - per i dipendenti del comparto Ministeri - dei giorni di assenza retribuiti per intero ai sensi dell'articolo 18-bis, terzo comma del C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997 (in tal senso si sono espressi l'ARAN e l'IGOP con note rispettivamente in data 5 febbraio 1998 e 20 marzo 2000).

2.3 Certificazioni o dichiarazioni necessarie per l'esercizio del diritto.

Dichiarazione relativa ad eventuali assenze effettuate allo stesso titolo dall'altro genitore ai fini di poter valutare la legittimità della richiesta e di determinare il trattamento economico dell'assenza dal lavoro.

3) Astensione dal lavoro per malattie del bambino

3.1 Novità introdotte dalla legge n. 53/2000.

articolo 7, quarto comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'articolo 3, secondo comma, legge n. 53/2000 - Si riconosce a ciascun genitore - ferma restando la possibilità, già prevista dalla normativa preesistente, di assentarsi dal lavoro per malattie del bambino di età inferiore a tre anni - il diritto (da esercitare alternativamente) a cinque giorni lavorativi all'anno per malattie del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie del dipendente.

3.2 Trattamento economico.

articolo 15, terzo comma, legge n. 1204/71 così come novellato dall'articolo 3, quarto comma, legge n. 53/2000:

a) per le astensioni dal lavoro dovute a malattia del bambino che non abbia compiuto i tre anni di età il genitore ha diritto alla sola contribuzione figurativa. Anche in questo caso rimane, però, operante il trattamento di maggior favore riconosciuto al personale del comparto Ministeri dall'articolo 18-bis, quarto comma, del C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997, al quale, pertanto, dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, spetterà un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino;

b) per le assenze effettuate in relazione a malattie del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni è riconosciuta la sola copertura contributiva calcolata secondo le modalità meglio specificate nel terzo comma del novellato articolo 15, legge n. 1204/71.

articolo 7, quinto comma, legge n. 1204/71 introdotto dall'articolo 3, secondo comma, legge n. 53/2000 - Per

le stesse motivazioni di cui al punto 2.2, i periodi di astensione per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio ma non sono utili per il calcolo degli istituti retributivi indiretti (ferie e tredicesima mensilità) ad eccezione - per i dipendenti del comparto Ministeri - dei giorni di assenza retribuiti per intero ai sensi dell'articolo 18-bis, quarto comma, C.C.N.L. 1994/1997 così come integrato con l'accordo del 22 ottobre 1997.

3.3 Certificazioni o dichiarazioni necessarie per l'esercizio del diritto:

1) certificazione medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la malattia del bambino;

2) dichiarazione attestante che l'altro genitore non esercita lo stesso diritto nel periodo di astensione richiesto.

4) Periodo di riposo nel primo anno di vita del bambino

4.1 Novità introdotte dalla legge n. 53/2000.

articolo 10, sesto comma, legge n. 1204/71 introdotto dall'articolo 3, terzo comma, legge n. 53/00 - In caso di parto plurimo i periodi di riposo previsti dal primo comma dell'articolo 10 sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Vengono, così, recepiti (in parte) i recenti interventi giurisprudenziali sull'argomento.

articolo 6-ter, legge n. 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) introdotto dall'articolo 13, legge n. 53/2000 - Si riconoscono al padre lavoratore i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge n. 1204/71 nel caso di esclusivo affidamento del figlio, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga e nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

4.2 Trattamento economico.

articolo 10, secondo comma, legge n. 1204/71 - Rimane confermata la previsione di cui al secondo comma del predetto articolo 10, pertanto, i periodi di riposo in esame «considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro» sono retribuiti per intero.

4.3 Certificazioni o dichiarazioni necessarie per l'esercizio del diritto richiesto.

Certificato attestante il parto plurimo, certificazione attestante l'affidamento esclusivo del bambino al padre, dichiarazione attestante che la madre non fruisce dei periodi di riposo richiesti o che la stessa non è lavoratrice dipendente.

5) Genitori adottivi o affidatari

5.1 Novità introdotte dalla legge n. 53/2000.

articolo 3, quinto comma, legge n. 53/2000 - Le disposizioni dell'articolo 3, legge n. 53/2000 sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari.

In particolare viene riconosciuto al dipendente, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro e all'assenza per malattia del figlio (articolo 3, primo e secondo comma, legge n. 53/2000) qualora questi all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia un'età compresa tra sei e dodici anni.

Nel caso in cui il bambino - al momento dell'adozione o dell'affidamento - abbia meno di sei anni, resta fermo il diritto all'astensione obbligatoria durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, già previsto dall'articolo 6, primo comma, legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); inoltre, a favore dei genitori sono estesi - fino al compimento degli otto anni di età - i diritti già stabiliti dal secondo

comma del predetto articolo 6, legge n. 903/77. In altre parole: l'astensione facoltativa già fruibile entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, sempre che il bambino non abbia superato i tre anni di età - 6 anni in caso di adozione internazionale - e l'assenza per malattia del bambino sono ora esercitabili dall'ingresso del bambino in famiglia e fino agli otto anni di età, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 3, quinto comma, legge n. 53/2000.

5.2 Trattamento economico,

Compete lo stesso trattamento economico previsto per i genitori naturali (cfr. punti 1.2, 2.2 e 3.2) tenendo conto, però, che qualunque sia l'età del bambino al momento dell'adozione o dell'affidamento, i primi sei mesi di astensione dal lavoro di cui alla lettera a), punto 2.2, vanno riferiti ai primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e non ai tre anni di vita del bambino.

E opportuno sottolineare che per la valutazione delle richieste di assenza dal servizio ai sensi della normativa in esame (sia per poter valutare la legittimità delle medesime sia ai fini della determinazione del trattamento economico dell'assenza) occorre comunque computare i periodi di astensione dal lavoro già fruiti ai sensi dell'articolo 7, primo e secondo comma, legge n. 1204/71 (vecchio testo).

Infine, nell'osservare che la gestione delle assenze in esame rientra nelle competenze delegate ai capi dei singoli uffici (come da circolare n. 419 del 4 ottobre 1995) si pregano i Presidenti di Corte di Appello ed i Procuratori Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota-circolare in tutti gli uffici del proprio distretto.

Periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro - Trattamento pensionistico. (Circolare 8 febbraio 2003, n. 8 dell'INPDAP; estratto)

Nuova disciplina - Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 (articolo 25, secondo comma), i periodi corrispondenti all'esercizio del diritto di astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di cinque anni, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale e quindi sono valutabili, sempre con riguardo al solo trattamento di quiescenza, anche se antecedenti al 1° gennaio 1994. In effetti, il legislatore, nel riproporre, quasi nella sua integrità, la formulazione contenuta nel quarto comma dell'articolo 2 del già citato decreto legislativo n. 564/1996 e nel prevedere, all'articolo 86 del decreto vigente, l'abrogazione espressa del terzo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 503/1992, ha consentito di superare le incertezze interpretative che erano confluite nel giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con l'ordinanza n. 193 del 6 giugno 2001 della Corte Costituzionale.

Si aggiunge che il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche è statuito secondo i più generali criteri richiamati dal terzo comma dell'articolo 35 del già citato decreto legislativo n. 151/2001. In particolare, a fronte dell'eliminazione del requisito temporale in parola, nulla è stato innovato in tema di ammontare del valore figurativo da attribuire a tali periodi rispetto a quanto già disposto dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Sul punto, si confermano quindi le direttive emanate dalla circolare n. 9 menzionata.

In tale ambito, è, inoltre, di tutta evidenza che gli enti datori di lavoro sono comunque tenuti, nei confronti di questo Istituto, al versamento dei contributi in proporzione alle indennità che siano eventualmente corrisposte ai sensi dell'articolo 24 dello stesso decreto (che richiama l'articolo 17 della legge n. 1204/1971, modificata ed integrata dalla legge n. 166/1991).

La durata dei periodi da accreditare figurativamente e l'individuazione dei soggetti aventi diritto variano in relazione alla collocazione temporale dell'evento (vedere, in proposito, il paragrafo 4: criteri operativi). Giova sottolineare che l'accredito contributivo riferito a tali periodi è utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico.

Criteri operativi. Principi comuni - L'accredito della contribuzione figurativa, come il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa tramite riscatto, avviene esclusivamente su domanda dell'avente diritto.

Le domande, sia di accredito figurativo che di riscatto, devono pervenire, per il tramite degli enti datori di lavoro, alle sedi provinciali e territoriali INPDAP competenti per territorio (Gestione rapporti con gli iscritti), per l'inserimento nei relativi fascicoli dei soggetti iscritti e per la successiva eventuale trattazione. In proposito, si assicura che le domande di accredito figurativo inviate direttamente alla Direzione centrale delle entrate saranno trasmesse, a cura della stessa Direzione, alle sedi di cui sopra.

Per i dipendenti dello Stato, i cui fascicoli previdenziali si trovino ancora medio tempore presso le Amministrazioni di appartenenza, l'inserimento delle domande avverrà ad opera delle Amministrazioni medesime.

L'individuazione dei soggetti aventi diritto (per esempio, solo la madre, oppure anche il padre in alternativa alla madre), nonché la durata dei periodi da riconoscere figurativamente e/o da riscattare

sono quelli indicati dalla normativa vigente al momento dell'evento. A tal proposito, si richiamano le disposizioni, cronologicamente succedutesi nel tempo, di cui alle leggi n. 860/1950, n. 394/1951, n. 1204/1971, n. 903/1977 ed infine n. 53/2000.

In particolare, si rammenta che la legge n. 53/2000, ultima citata, ha riconosciuto al padre il diritto autonomo a fruire dell'astensione facoltativa, ha introdotto nuovi limiti riguardanti sia l'età del bambino (otto anni), sia la durata dei periodi fruibili dal padre (sei/sette mesi) ed ha fissato limiti temporali complessivi per i casi di astensione da parte di entrambi i genitori (dieci mesi, elevabili ad undici).

Tali i criteri generali, più dettagliatamente si precisa quanto segue.

Domanda di accredito figurativo - L'istanza, da redigere in carta semplice, deve essere presentata, per espresso dettato dell'articolo 25 citato, esclusivamente da «soggetti iscritti» e quindi da soggetti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 (27 aprile 2001), anteriormente al momento del collocamento a riposo.

Considerato il ritardo, dovuto alle incertezze interpretative relative all'esatta applicazione della disciplina in esame, con il quale vengono fornite da parte di questo Istituto le opportune istruzioni operative, i soggetti in servizio alla data del 27 aprile 2001 ed attualmente cessati dal servizio ovvero, in nome e per conto, i rappresentanti o gli eredi, i titolari di pensione indiretta o di reversibilità, possono presentare la domanda entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data della presente circolare.

Per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa i soggetti interessati devono allegare all'istanza idonea documentazione probatoria (per esempio, autocertificazione, atto sostitutivo di notorietà, certificato di nascita, ecc.).

Le sedi provinciali dell'Istituto devono, quindi, accertare, in via definitiva, l'esistenza, all'atto della domanda, del requisito inerente i cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

Per la verifica di detto requisito si rammenta che sono inclusi nel montante contributivo non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto inerente periodi di lavoro non coperti da contribuzione, nonché eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di un rapporto di lavoro.

L'avvenuto accredito della contribuzione figurativa risulterà, per il personale in servizio a partire dall'anno 2002 in poi, dagli estratti contributivi che questo Istituto provvederà ad inviare una volta acquisita la denuncia annuale dei contributi (modello 770) da parte degli enti datori di lavoro. Ai fini di una corretta imputazione dell'accREDITAMENTO, saranno emanate specifiche istruzioni in sede di emanazione della circolare illustrativa del modello di denuncia 770/ 2003. Per il personale avente diritto e già cessato nel corso dell'anno 2001, la cui denuncia annuale dei contributi è già all'esame dell'Agenzia delle Entrate, si provvederà alla valutazione in sede di liquidazione del trattamento pensionistico (o di eventuale riliquidazione) e di relativa sistemazione contributiva.

Domanda di riscatto - Fermi restando i criteri già precedentemente evidenziati ai fini dell'istruttoria dell'istanza, i termini per la presentazione sono quelli fissati dalle norme che, in via generale, regolamentano la materia.

Per gli iscritti alle Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio (articolo 7, legge n. 274/1991). Nel caso di morte dell'iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc.).

Per i dipendenti statali, invece, l'articolo 147 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce che le domande debbano essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del compimento del sessantatreesimo anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di calcolo degli oneri di riscatto, si confermano i criteri della riserva matematica di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutela della maternità ed assegnazione temporanea ad altra sede di servizio. (Nota 10 marzo 2004, n. 119/5/346 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, contenente l'Accordo con le Organizzazioni sindacali)

articolo 1. -Ambito di applicazione - L'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 si applica sia per l'assegnazione ad altra Amministrazione sia per l'assegnazione ad una sede diversa dell'Amministrazione giudiziaria. I benefici potranno essere goduti, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

articolo 2. - Requisiti per l' accoglimento delle domande - Per l'assegnazione temporanea sono richiesti i

seguenti requisiti:

- 1) presenza di un figlio di età inferiore a tre anni (il dipendente potrà produrre autocertificazione ai sensi della normativa vigente);
- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere comprovata medi ante attestazione del datore di lavoro, con l'indicazione della costanza del rapporto di lavoro o mediante autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato;
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purché il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire;
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato;
- 5) per l'assegnazione temporanea presso diversa sede di servizio nell'ambito della stessa Amministrazione giudiziaria è necessario acquisire il parere, non vincolante, del capo dell'ufficio di appartenenza del dipendente. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato ed articolato, con riferimento allo specifico pregiudizio recato dall'assenza del dipendente.

articolo 3. - L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile per lo stesso periodo, con le modalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo, fino al compimento dei tre anni di età del figlio.

L'Amministrazione, il primo ed il sedicesimo giorno di ogni mese, procede all'esame delle domande pervenute.

Qualora più dipendenti richiedano l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute e dei carichi di famiglia.

Le domande non accolte conservano validità fino al raggiungimento dei tre anni del figlio per l'assegnazione ad un posto che si renderà vacante nella medesima sede.

Riposi orari per maternità o paternità - Alternatività della fruizione. (Nota 5 aprile 2004, n. 116/1/10223 del Ministero Giustizia, Dir. Generale Personale e Formazione)

Con nota ... codesta Corte di Appello chiedeva chiarimenti sulla possibile concessione dei permessi di cui all'oggetto ad un dipendente, in alternativa al coniuge, anch'essa dipendente del Ministero della giustizia, assente dal servizio dal marzo 2003 (data del parto: 30 luglio 2003).

Si osserva, preliminarmente, che l'articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 riconosce al padre

lavoratore i riposi di cui all'articolo 39 nel caso in cui ricorrono le ipotesi indicate alle lettere da a) a d). In particolare, alla lettera b) riconosce tale diritto al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga.

Dall'analisi della norma di riferimento consegue che il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri qualora la madre lavoratrice dipendente vi rinunci espressamente, riprendendo effettivamente l'attività lavorativa, tant'è che tali permessi non possono essere fruiti dal padre nel caso in cui la madre si trovi in congedo di maternità o parentale; al contrario, invece, la madre può utilizzarli anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre (cfr. circolare 29 luglio 2002, n. 139 dell'INPS).

Ciò detto, è da escludersi il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolga attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui sia gravemente malata (ipotesi contemplata alla lettera d) dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 151/2001).

Tanto premesso, si ritiene comunque che i permessi in parola spettino al padre qualora la madre sia assente perché in ferie o perché assiste altro familiare in situazione di handicap grave.

Astensione facoltativa dal lavoro per maternità - Parto gemellare. (Nota 7 febbraio 2006, n. 6/200/03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)

La materia è disciplinata dall'articolo 32, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che riconosce a ciascun genitore, «per ogni bambino», nei suoi primi otto anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalla predetta norma. Ne consegue che in caso di parto gemellare o plurigemellare il congedo parentale va riconosciuto per ogni nato, e precisamente per ciascun figlio fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di dieci o undici mesi per entrambi i genitori.

Per quanto riguarda la retribuzione spettante durante i periodi di congedo, riconosciuti per ciascun gemello, si applicherà senza dubbio l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 151/2001, evidenziando che in materia sussiste un analogo orientamento da parte dell'ARAN e dell'INPS.

Problemi interpretativi, invece, sorgono circa l'applicabilità del trattamento economico di maggior favore previsto dall'articolo 10, secondo comma, lettera c), del CCNL integrativo 16 maggio 2001, tenuto conto che lo stesso non prevede espressamente in capo ai genitori il diritto a percepire l'intera retribuzione per i primi 30 giorni del periodo di congedo parentale concesso per ogni nato.

In considerazione di quanto appena detto, anche a seguito di apposita determinazione fornita dall'ARAN con nota 22 ottobre 2003, protocollo n. 7309, si ritiene che, in caso di parto gemellare, al raddoppio dei periodi di congedo parentale non segua l'automatico raddoppio dei giorni retribuiti per intero, per cui il trattamento economico di maggior favore è comunque limitato ai primi 30 giorni (tra entrambi i genitori). Per i successivi mesi di congedo la retribuzione è ridotta al 30% secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Assenza per maternità - Compatibilità ai fini della permanenza ultra decennale nell'ufficio di appartenenza. (Nota 16 febbraio 2006, n. 4371/06 del Consiglio Superiore della Magistratura)

Comunico, su disposizione del comitato di presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 8 febbraio 2006, ha adottato la seguente delibera.

«Premesso che la pratica è stata rinviata dal plenum del 21 aprile 2004 alla commissione al fine di acquisire il parere del comitato per le pari opportunità.

Rilevato che il comitato per le pari opportunità ha espresso il parere nella seduta del 26 gennaio 2005 pervenendo alla seguente conclusione: "Appare, dunque, corretto ancorare il riconoscimento dell'efficacia sospensiva ad assenze medio-lunghe e continuative dall'attività giudiziaria che, pur se inferiori ad un anno, non possono qualificarsi in termini di temporaneità, ma si presentino sin dall'inizio come periodi di assenza che realizzeranno una prevedibile e duratura scopertura, sì da consigliare sin da subito provvedimenti organizzativi di sostituzione (interni, infradistrettuali o persino distrettuali) duraturi e stabili, per un lasso di tempo non inferiore ai cinque sei mesi e ciò indipendentemente dal titolo giustificativo dell'assenza. Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, dunque, anche l'astensione obbligatoria per maternità (così come quella facoltativa, ove utilizzata in maniera continuativa per un lasso di tempo non inferiore a quello indicato) rientra nei casi di assenza medio-lunga dall'attività giudiziaria che certamente realizzano, in concreto, le condizioni poste a fondamento del riconoscimento dell'efficacia del termine della decennialità".

Operata una ricognizione della normativa secondaria consiliare dalla quale risulta che, con riferimento alla specifica funzione di magistrato addetto alla Direzione distrettuale antimafia il Consiglio, con delibera del 14 giugno 2000, concludeva nel senso della computabilità ai fini del biennio dell'astensione obbligatoria per maternità aderendo all'interpretazione che della normativa primaria e secondaria sul punto era stata espressa dall'ufficio studi nella relazione n. 256/00 e che di tali principi la successiva delibera plenaria del 11 ottobre 2001 costituisce diretta e coerente applicazione.

Rilevato che la normativa consiliare con riferimento ad una serie di istituti (ad esempio in tema di attribuzione del punteggio per le sedi disagiate, per specifiche funzioni, per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per le applicazioni extra distrettuali (cfr. circolare n. 11333 del 1999) prevede che quando "la normativa primaria e le circolari del Consiglio fanno riferimento a effettivo esercizio di funzioni o di servizio non possono essere computati ai fini del periodo minimo di permanenza i periodi di astensione dal lavoro, salvo i periodi di astensione obbligatoria (stante la specifica tutela assicurata dalla legge)".

Rilevato, infine, che la nuova circolare 19 dicembre 2005, protocollo n. 27060 per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 approvata il 15 dicembre 2007, ha recepito in larga parte il parere del comitato pari opportunità adottato nella seduta del 24 ottobre 2005; in particolare, con riferimento a tale specifico argomento, ed in accoglimento delle proposte formulate dal predetto comitato è stato introdotto il principio secondo il quale "il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale". Di tale principio la circolare ha previsto puntuale applicazione al paragrafo 46.1 relativo ai criteri di computo dei termini per la permanenza ultra decennale nel medesimo posto e al paragrafo 76.1 che disciplina il computo della durata dell'incarico del magistrato addetto alla Direzione distrettuale antimafia.

Rilevato che all'esito della predetta ricognizione è necessario armonizzare l'interpretazione della normativa secondaria consiliare e che, a tale fine, si deve dare concreta e omogenea interpretazione della disciplina tabellare in modo da dare adeguata ed efficace risposta alle esigenze di introdurre previsioni dirette a contemperare le esigenze di organizzazione e di funzionalità degli uffici con quelle proprie delle situazioni di gravidanza o di assenza per congedo parentale senza che ciò incida negativamente sulla professionalità del magistrato donna.

Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità delibera di rispondere al quesito proposto dal presidente della sezione penale del Tribunale di ... nel senso di ritenere che il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quello facoltativo per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale».

VISITE FISCALI

Visite medico fiscali e collegiali delle ASL nei confronti dei dipendenti. Richieste di pagamento. (Nota 31 marzo 2003, n. 2699 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Direzione Personale)

In esito alla richiesta di determinazioni in merito alle pretese creditorie delle Aziende sanitarie locali per visite fiscali/collegiali effettuate nei confronti dei dipendenti, si comunica che, come chiarito recentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la spesa sociale, l'onere economico relativo a detti accertamenti deve, allo stato, continuare a gravare sul Sistema sanitario nazionale.

Quanto sopra, nella considerazione che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 novembre 2001 (G.U. n. 19 del 23 gennaio 2002) avente per oggetto «l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» ha stabilito (al punto 11) che il tavolo di lavoro, che ha curato la stesura dell'accordo stesso continuerà, tra l'altro, ad operare in merito alle «visite fiscali e accertamenti richiesti dagli uffici della Pubblica Amministrazione e relativi costi».

Si conferma, pertanto, l'orientamento più volte espresso circa l'insussistenza di pretese creditorie da parte delle Aziende sanitarie locali per l'esecuzione degli accertamenti in questione, con preghiera di voler comunicare quanto sopra a tutti gli uffici giudiziari di codesto distretto.

Si restituiscono alla Corte di Appello in indirizzo le richieste di pagamento di cui all'unito elenco.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa di cortese assicurazione.

Visite fiscali - Inapplicabilità dell'IVA. (Risoluzione 9 gennaio 2006, n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)

(...) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia possono beneficiare dell'esenzione da IVA esclusivamente le prestazioni mediche effettuate al fine di tutelare, di mantenere o di ristabilire la salute delle persone, compresi quei trattamenti o accertamenti aventi una finalità preventiva.

In altri termini, è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata dall'IVA. Pertanto, al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per verificare che le stesse abbiano uno scopo terapeutico.

Avendo specifico riguardo alle visite fiscali effettuate per conto dell'INPS, si osserva che il medico incaricato deve accertare lo stato di malattia e l'incapacità del lavoratore a svolgere la relativa attività lavorativa confermando la diagnosi del medico curante nonché la prognosi, se nota, provvedendo, eventualmente, a ridurla qualora non sussistano condizioni patologiche giustificative.

Inoltre, il medico di controllo, nel caso in cui lo stato di incapacità o di inabilità dell'assistito perdurino, pur non potendo prolungare la prognosi, accerta l'inedoneità del lavoratore a riprendere l'attività e lo invita a rivolgersi al medico curante per la formulazione di una ulteriore prognosi.

Infine, in caso di assenza di patologia in atto, il medico dichiara l'idoneità del lavoratore a riprendere l'attività lavorativa e la capacità a svolgere le mansioni cui è preposto.

Sulla base di quanto descritto, ad avviso della Scrivente, le prestazioni oggetto del quesito, imponendo la sospensione dell'attività lavorativa per tutto il tempo necessario alla completa guarigione del lavoratore, non sono dirette esclusivamente ad individuare i casi in cui non sussiste la malattia dell'assistito con conseguente perdita del diritto all'indennità relativa, ma sono riconducibili ad una prestazione sanitaria che ha il primario scopo di tutelare e, in particolare, di ristabilire la salute dell'assistito al fine di evitare che la stessa venga ulteriormente compromessa.

Del resto, questa soluzione interpretativa, coerente con il criterio dello scopo della prestazione sancito dalla Corte di giustizia, è stata già adottata nella circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E con riferimento alle prestazioni mediche rese dall'INAIL.

Al riguardo, al punto 5.1) della predetta circolare, è stato chiarito che gli accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL preordinati al riconoscimento o meno di eventuali benefici economici a

favore dei lavoratori dipendenti e, quindi, non aventi come finalità la tutela della salute degli stessi, devono essere assoggettati ad IVA.

Tuttavia, si è precisato che nei casi in cui l'INAIL renda prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione, queste rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 18), del D.P.R. n. 633/1972.

La circolare in discorso, in particolare, ha chiarito che devono comprendersi tra le operazioni esenti da IVA i controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilire l'idoneità fisica degli stessi per lo svolgimento di determinate mansioni o per il rientro al lavoro.

Considerato che le prestazioni rese dal medico che effettua le visite fiscali per conto dell'INPS sono analoghe alle prestazioni rese dal medico incaricato dall'INAIL, trattandosi, in entrambi i casi, di prestazioni mediche tendenti a stabilire l'idoneità psico-fisica del lavoratore e la capacità alla ripresa del lavoro, si impone anche per le prestazioni oggetto del quesito la medesima soluzione interpretativa favorevole all'esenzione IVA.

Ciò si pone in stretta connessione con quanto espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella causa C-307/01, secondo la quale «i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di lavoro e da talune compagnie di assicurazione possono realizzare le condizioni dell'esenzione prevista dall'articolo 13, parte A), numero 1), lettera c), della VI direttiva, purché tali controlli siano diretti principalmente a permettere la prevenzione ed il depistaggio di malattie e la verifica costante dello stato di salute dei lavoratori o degli assicurati. Il fatto che tali controlli medici avvengano su richiesta di terzi, e che possano soddisfare interessi propri dei datori di lavoro o delle compagnie di assicurazioni, non impedisce di considerare che tali controlli hanno come scopo principale la tutela della salute». Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ad avviso della Scrivente, le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell'INPS rientrano tra le prestazioni mediche esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18), del D.P.R. n. 633/1972.

Si fa presente, per completezza, che, anche al di là della fattispecie considerata, il trattamento di esenzione compete in tutte le ipotesi di visite fiscali dirette alla verifica delle condizioni di salute dei lavoratori assenti per malattia.

Visite mediche di controllo - Corresponsione dei relativi oneri. *(Circolare 8 ottobre 2009, n. 13908 della Ragioneria Generale Stato)*

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Ufficio Legislativo ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente, una nota del Ministero per i beni e le attività culturali, riguardante la tematica in oggetto.

In particolare, il predetto Ministero chiede a codesto Ufficio Legislativo un parere circa l'onerosità delle visite fiscali espletate prima della promulgazione del D.L. n. 78, luglio 2009, che dispone all'articolo 17, comma 23, lettera e): "Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali".

Secondo l'Avvocatura distrettuale di Torino alla quale ha chiesto assistenza legale la Soprintendenza Archivistica del Piemonte del medesimo Ministero per i beni e le attività culturali, il richiamato articolo 17 del D.L. n. 78/2009 troverebbe applicazione esclusivamente per le visite fiscali richieste successivamente alla sua entrata in vigore e conseguentemente, sempre secondo la predetta Avvocatura distrettuale, gli accertamenti medico-legali espletati in precedenza sarebbero a carico delle Amministrazioni richiedenti.

Al riguardo per quanto di competenza, si fa presente che a parere dello scrivente Dipartimento il citato articolo 17, comma 23, non introducendo esplicitamente una data di decorrenza, è da interpretare come norma di principio e pertanto valida anche per le visite fiscali compiute prima della sua entrata in vigore. Tanto più che il livello ordinario del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già da molti anni ricomprende le risorse dirette a compensare le aziende sanitarie locali degli oneri connessi allo svolgimento delle visite di cui trattasi, come evidenziato nella relazione del 16 maggio 2004 del Tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Ciò è implicitamente ribadito anche nella formulazione del menzionato articolo 17, comma 23, laddove si specifica che, a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sono individuate le risorse destinate allo scopo, già ricomprese nel fabbisogno sanitario indistinto ed indifferenziato, tant'è che la norma non è stata oggetto di copertura finanziaria (cfr. Allegato 2, relazione tecnica all'articolo 17, comma 23, lettera e), del D.L. n. 78/2009).

In tale stato di cose non si può che ribadire che anche gli oneri connessi alle visite fiscali espletate prima dello luglio 2009 sono a carico delle aziende sanitarie locali, segnalandosi che una diversa interpretazione comporterebbe l'insorgenza di oneri privi di copertura a carico delle amministrazioni pubbliche.

Visite fiscali ai dipendenti esenti dall'obbligo della reperibilità. *(Circolare 15 marzo 2010, n. 12567 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)*

(...) Il medesimo articolo 55-septies, Decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165, al quinto comma, ha previsto che «le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione». Il 4 febbraio 2010 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206, recante la «determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia». L'articolo 2 del citato decreto ha elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità. Tali esclusioni si basano sulla ricorrenza di determinate patologie molto gravi (quelle che richiedono la cura mediante terapie salvavita di cui al primo comma, lettera a) o di determinate malattie per le quali già in precedenza l'Amministrazione ha avuto diretta contezza (infortuni sul lavoro, di cui al primo comma, lettera b) o per le quali è stato già effettuato un accertamento legale (primo comma, lettere c), d), che prevedono le malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti). Inoltre, la disposizione prevede un'esclusione per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato; in questo caso, l'Amministrazione ha già effettuato una verifica della prognosi mediante visita di controllo (secondo comma).

Le ipotesi di esclusione sono quindi motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa; infatti, mediante la norma si evita una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita, e si evitano accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi, in presenza di patologie gravi che richiedono frequenti visite specialistiche e terapie cicliche con pesanti esiti patologici.

Per quanto riguarda i casi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale, l'Amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi ottavo ss., del CCNL comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, secondo cui «l'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio di appartenenza e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza»; inoltre, «il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa» (questo sino all'entrata in vigore del nuovo regime sulla trasmissione telematica dei certificati, previsto dal secondo comma del citato articolo 55-septies).

La previsione dell'articolo 2 del decreto non ha naturalmente modificato il disposto legislativo di cui al citato articolo 55-septies, quinto comma; tuttavia, è chiaro che l'introduzione in via regolamentare di fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può non influire sull'obbligo per l'Amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato.

Pertanto, ad avviso dello Scrivente, è necessario distinguere il caso in cui l'Amministrazione è già in possesso della predetta documentazione formale ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.

Nella prima ipotesi, l'Amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente.

Nella seconda ipotesi, l'Amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza, tenendo conto comunque delle menzionate «esigenze funzionali e organizzative»; come in altre circostanze, quindi, anche in questa ipotesi l'Amministrazione può valutare a seconda della situazione concreta la condotta da seguire.

Naturalmente, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell'incaricato della Azienda sanitaria locale, lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni. Rimane salvo il dovere per il medesimo dipendente di avvertire tempestivamente la struttura sanitaria competente circa la propria assenza all'eventuale visita ambulatoriale fissata all'esito dell'accesso infruttuoso presso il domicilio.

Visite fiscali per fini di controllo delle assenze per malattia. *(Lettera circolare 30 novembre 2011, n. 0453943-2011 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Con circolare 17 agosto 2011, n. 312684 di questa Direzione generale, sono state recepite e disciplinate le disposizioni relative all'assenza per malattia dei dipendenti introdotte dall'articolo 16, D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011).

Con la presente si intende confermare l'indirizzo assunto dall'Amministrazione alla luce del parere

interpretativo 21 novembre 2011, n. 3 del Dipartimento della funzione pubblica.

In particolare, l'articolo 55-septies del Decreto Legislativo n. 165/2001 (così come novellato dal D.L. n. 98/2001) dispone che il controllo sulle assenze per malattia dei pubblici dipendenti è richiesto discrezionalmente, tenuto conto della condotta complessiva, in particolare quella relativa alle assenze, del dipendente.

Il medesimo controllo è, invece, obbligatorio quando la malattia è immediatamente precedente o successiva ad una giornata non lavorativa.

Poiché la ratio della disposizione in esame è quella di contrastare e prevenire il fenomeno dell'assenteismo, l'espressione «giornata non lavorativa» deve essere intesa in senso letterale e, quindi, riferita non solo alla Domenica ed ai festivi, ma a tutte le giornate in cui la prestazione lavorativa non è stata effettuata a qualsiasi titolo, eventualmente anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente.

Si rammenta, nell'occasione, che predette disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dal regime pubblicistico o privatistico del rapporto di lavoro.

VARIE

Comunicazioni all'anagrafe delle prestazioni extra istituzionali. (Circolare 23 luglio 2008, n. 003GI72/U del Ministero Giustizia Dipartimento Organizzazione giudiziaria)

Con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa sull'anagrafe delle prestazioni extra istituzionali e degli incarichi ai pubblici dipendenti nonché alle questioni legate agli incarichi conferiti e rendendosi necessarie direttive al riguardo, ritengo opportuno riassumere preliminarmente quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- primo adempimento (comma 12 dell'articolo richiamato): consiste nella trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno, dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nell'anno precedente, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
- secondo adempimento (comma 13): si concreta nella comunicazione, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno, dei compensi erogati nell'anno precedente o della cui erogazione l'Amministrazione sia stata informata da parte di soggetti pubblici o privati;
- terzo adempimento (comma 14): consiste nella trasmissione, entro il 30 giugno, dell'elenco dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
- quarto adempimento (comma 14, ultima parte): prevede l'invio semestrale dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono affidati incarichi di consulenza.

È inoltre previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi da essi svolti, siano tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei compensi erogati nell'anno precedente (comma 11).

Per quanto attiene gli incarichi autorizzati per prestazioni extra istituzionali dei dipendenti di questa Amministrazione, come noto, la Direzione generale del personale e della formazione, competente alla valutazione delle istanze dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria, osserva gli adempimenti richiesti dall'articolo 53, commi 12 e 13, del menzionato decreto legislativo comunicando tempestivamente in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica tutti i relativi dati richiesti.

Con riguardo, invece, agli incarichi conferiti va innanzitutto considerato che secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/ 2001, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative, ed il quinto comma precisa che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, viene disposto dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Da ciò deriva la possibilità di una estesa tipologia di incarichi conferiti dai diversi uffici di cui si compone questa Amministrazione, a livello centrale ed a livello locale.

A tale riguardo, appare necessario ricorrere alla gestione decentrata degli adempimenti, consistente nella individuazione di più unità organizzative che effettuino le comunicazioni, limitatamente alla sezione di competenza, ed il cui responsabile inserisca ed approvi i dati da comunicare all'anagrafe delle prestazioni. La soluzione di una gestione decentrata degli adempimenti, già sperimentata in altre Amministrazioni, consistente nella individuazione di più unità organizzative che effettuino le comunicazioni, limitatamente alla sezione di competenza, ed il cui responsabile inserisce ed approva i dati da comunicare all'anagrafe delle prestazioni, risulta percorribile ed efficace oltre che assolutamente opportuna.

Secondo le indicazioni reperibili sul sito stesso www.anagrafeprestazioni.it all'interno delle Amministrazioni che hanno più sedi nel territorio o sono articolate in più strutture possono essere create

le unità organizzate che, sotto il coordinamento del responsabile del procedimento, si accreditano presso il competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica ed inseriscono i dati relativi agli incarichi conferiti.

È stato sperimentato che un tale modo di procedere, facendo venir meno una serie di passaggi di dati tra più uffici, rende la procedura più snella ed evita gli errori derivanti proprio dalla sequenza di trasmissioni che invece si renderebbero ancora necessari per l'accentramento delle operazioni.

La scelta di una gestione decentrata di competenza degli uffici di vertice distrettuale, che questo Dipartimento intende attuare, risponde al principio della funzionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione considerando il fatto che gli uffici che conferiscono un incarico, hanno la detenzione dei dati da inserire e, in un'ottica di azione amministrativa retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, sono sicuramente nelle condizioni di provvedere ad una pronta verifica dell'esattezza degli stessi in tutti quei casi, peraltro frequenti, in cui si rilevino incongruenze, imprecisioni ed inesattezze.

Al riguardo va rappresentato che nel caso in cui gli uffici giudiziari di vertice provvedano direttamente al pagamento dei compensi relativi ad incarichi conferiti risulta indispensabile la trasmissione diretta dei dati concernenti tali incarichi essendo i predetti uffici, prima di ogni altro soggetto, in possesso dei dati da inserire ed in grado di provvedere ad una pronta verifica dell'esattezza degli stessi.

Come avviene nelle altre Amministrazioni che adottano tale sistema a livello di primo livello sarà effettuata un'azione di coordinamento soprattutto per quanto riguarda la gestione delle utenze dei responsabili delle unità organizzative, l'osservanza delle scadenze relative alle comunicazioni degli incarichi o dell'eventuale dichiarazione negativa ed i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica, Servizio anagrafe delle prestazioni.

In tutta evidenza quindi con l'adozione della gestione decentrata, venendo meno una serie di passaggi di dati tra più uffici la procedura di trasmissione all'anagrafe delle prestazioni risulterà semplificata con eliminazione dei possibili errori derivanti dalla sequenza di trasmissioni altrimenti necessari in caso di accentramento delle operazioni.

In definitiva, la soluzione indicata garantisce quella gestione semplificata dei dati la cui necessità, soprattutto ai fini dell'attendibilità dei dati stessi, è stata più volte sollecitata dal Dipartimento della funzione pubblica: ogni singolo incarico, infatti, con le relative variazioni verrebbe immediatamente registrato, in modo parallelo e conforme alle attività legate alla procedura di liquidazione ed agli altri adempimenti di natura fiscale ad essa collegati, evitando anche il rischio di superamento dei termini prescritti in conseguenza di eventuali ritardi nelle comunicazioni tra periferia e centro.

Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo ad individuare un responsabile dell'unità organizzativa di secondo livello che verrà accreditata presso il servizio anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della funzione pubblica facendo pervenire debitamente compilato al responsabile del procedimento in servizio presso la Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio II Formazione entro il 5 settembre 2008 il prospetto allegato contenente i dati identificativi richiesti.

Assunzione funzioni - Decorrenza del termine di cui all'articolo 10 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

(Nota Protocollo n. AGI API 4906 del 15 giugno 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale dei Magistrati Ufficio II)

A partire dal 30 giugno 2009 il termine di trenta giorni per l'assunzione delle funzioni, previsto dall'articolo 10 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, decorrerà dalla pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale, realizzata nell'ambito del sistema Modus, attraverso il portale "Biblioteca virtuale dello Stato" (www.sistemamodus.eu) ed accessibile anche attraverso il sito del Ministero della Giustizia cliccando, in basso a sinistra, su "Bollettino Ufficiale". Dalla stessa data cesserà l'invio della copia cartacea alle corti di appello ed alle procure generali, che pertanto non dovranno più comunicare per estratto il bollettino ufficiale agli uffici del distretto.

Sino al 31 dicembre 2009 sarà cura di questa Direzione dare avviso a tutti gli uffici, tramite posta elettronica, dell'avvenuta pubblicazione on-line.

Come già previsto dalla circolare 30 aprile 1985, n. I 896g, nell'ambito del termine di trenta giorni (o del diverso termine eventualmente dato da questo Ministero in caso di anticipato possesso), l'individuazione della data nella quale sarà concretamente assunto il nuovo ufficio è affidata al capo dell'ufficio giudiziario di provenienza il quale, a tal fine, valuterà le esigenze del proprio ufficio oltre che il tempo ragionevolmente necessario per il trasferimento.

Nota esplicativa

A partire dal Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 2007, l'invio delle copie a stampa è stato limitato alle corti di appello ed alle procure generali, oltre che agli uffici a competenza nazionale. Per tale ragione, con circolare del 7 marzo 2007, è stata posta a carico delle corti di appello e delle procure generali la diramazione agli uffici del distretto di una copia per estratto del bollettino ufficiale. Tale onere era stato previsto per consentire l'applicazione delle circolari che facevano decorrere il termine per l'assunzione delle nuove funzioni dall'arrivo del bollettino ufficiale presso l'ufficio di appartenenza del magistrato. Tale

sistema, tuttavia, oltre ad appesantire gli adempimenti burocratici, ha anche creato una incertezza sui tempi di esecuzione dei trasferimenti, atteso che non tutti gli uffici hanno provveduto con eguale sollecitudine al previsto invio degli estratti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 9 maggio 2007, ritenuto che non vi fossero provvedimenti di sua competenza da adottare, ha archiviato la nota con cui questa Direzione stabiliva di prorogare per due mesi la pubblicazione in forma cartacea del bollettino ufficiale al fine di consentire al "Consiglio di assumere le determinazioni necessarie per stabilire modalità di applicazione dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario compatibili con la pubblicazione on-line del Bollettino Ufficiale".

In tale situazione e sul presupposto che l'articolo 10 Ordinamento Giudiziario fa decorrere il termine dalla data del bollettino ufficiale, con una formula perfettamente adattabile anche alla pubblicazione on-line e che presuppone la coincidenza tra la data del bollettino e quella della pubblicazione, si ritiene possibile far decorrere i termini in questione dalla pubblicazione on-line. Sino al 31 dicembre 2009, allo scopo di escludere ogni incertezza sulla data di effettiva pubblicazione, questa Direzione provvederà, mediante posta elettronica, ad informare tutti gli uffici della avvenuta pubblicazione. Dal 1 gennaio 2010 troverà applicazione il disposto dell'art. 32, primo comma, della legge in corso di promulgazione che detta "disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", approvata in via definitiva dal Senato il 26 maggio u.s., secondo cui "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Incarichi per attività didattica svolti dal personale dipendente. *(Nota Protocollo N. 05/1039 del 23 ottobre 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio II)*

Sono pervenute a questa Direzione, da parte di alcuni Uffici, osservazioni in merito al parere espresso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP -0020277.30/04/2009- 1.2.3.3 sulle modalità di svolgimento e i criteri di retribuzione degli incarichi di docenza, esercitazione e tutoraggio svolti da personale dipendente dell'Amministrazione giudiziaria.

Al riguardo si fa presente che questa Direzione ritiene di dover condividere il parere della Funzione Pubblica trasmesso agli uffici in indirizzo con la nota protocollo DS/204.I/638 del 26 giugno scorso.

Con l'occasione, si comunica che nelle richieste di attivazione dei corsi, nelle quali sia prevista la retribuzione di funzionari dell'amministrazione giudiziaria per attività di docenza, esercitazione o tutoring, dovrà essere specificato che i destinatari delle retribuzioni svolgeranno tali incarichi utilizzando gli istituti stabiliti da norme di legge contrattuali, quali ad esempio i permessi non retribuiti ovvero i riposi compensativi, le ferie o l'aspettativa non retribuita.

In assenza di tale specificazione, questa Direzione, nel predisporre i relativi ordini di accreditamento, riterrà che le attività didattiche affidate a personale amministrativo interno saranno svolte senza la corresponsione dei compensi previsti dal Decreto interministeriale in data 13 aprile 2000 e da quello, ad integrazione del precedente, del 25 luglio 2005.

Personale di altre Amministrazioni comandato presso gli uffici giudiziari *(Circolare 23 luglio 2009, n. 20611FOR del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)*

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) all'articolo 3, comma 128, prevede la possibilità di coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione, in posizione di comando, di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni.

Si ritiene opportuno, dunque, definire le modalità con cui gestire il suddetto personale e al riguardo si comunica che:

a) il trattamento economico fondamentale sarà rimborsato secondo quanto disposto dall'articolo 70, comma 12, del Decreto legislativo n. 165/2001 da questa Amministrazione all'ente di provenienza del dipendente comandato, il quale dovrà trasmettere a questa Direzione generale i prospetti riepilogativi del trattamento economico corrisposto, il provvedimento formale di comando e gli estremi del conto di Tesoreria su cui inoltrare il suddetto rimborso;

b) al dipendente sarà corrisposta l'indennità di amministrazione, a condizione che esista un formale provvedimento di comando adottato in base alla suddetta disposizione normativa, indennità che, come per altri casi analoghi, dovrà essere liquidata da parte di codesto ufficio giudiziario nella misura prevista per la corrispondente posizione economica. Si rammenta che la predetta indennità non è cumulabile con altre indennità, compensi, emolumenti comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, corrisposti, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, dall'Amministrazione di provenienza.

Ai fini del pagamento dell'indennità di amministrazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

1) questa Direzione generale provvederà ad accreditare i fondi occorrenti per il pagamento della componente netta, dell'imposta sulle retribuzioni e dell'IRAP con cadenza semestrale sulla base delle

richieste inoltrate da codesto ufficio giudiziario;

2) i versamenti relativi all'IRPEF e all'IRAP verranno effettuati direttamente dall'ufficio liquidatore;

3) per quanto riguarda le ritenute previdenziali a carico del dipendente, si informa che, poiché la relativa posizione assicurativa risulta aperta dall'ente di provenienza, l'ufficio liquidatore provvederà all'applicazione virtuale di dette ritenute, senza effettuare i relativi versamenti;

4) sarà cura dell'ufficio liquidatore effettuare la dovuta comunicazione all'Amministrazione di provenienza, contenente ogni informazione utile all'effettuazione dei versamenti previdenziali nonché ai fini del conguaglio previdenziale e fiscale;

5) l'Amministrazione di provenienza provvederà ad effettuare i versamenti previdenziali e ad includere i relativi importi, distintamente indicati, tra le somme che questa Amministrazione è chiamata a rimborsare;

6) la stessa procedura va seguita con riferimento ad ogni altro compenso accessorio corrisposto.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli uffici del distretto.

Identificazione del personale a contatto con il pubblico. *(Circolare 17 febbraio 2010, n. 8219 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)*

Premessa - L'articolo 69 del Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del Decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 55-novies. Quest'ultima disposizione prevede che:

«1. I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna Amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle Amministrazioni Pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

L'articolo 73, secondo comma, del medesimo Decreto legislativo. n. 150/2009 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che «l'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del Decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto». La norma, pertanto, è entrata in vigore il 13 febbraio 2010.

Finalità della norma - La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle Pubbliche Amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'articolo 13 del Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'articolo 54 del Decreto legislativo. 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle Amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali).

Le categorie di dipendenti interessati - La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo. n. 165/2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato articolo 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le Amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (articolo 11, Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196).

Attività a contatto con il pubblico - Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta. Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle Pubbliche Amministrazioni, l'individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna Amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente,

quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle Pubbliche Amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie.

Rimane in ogni caso salva la possibilità per le Amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (articolo 11, Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196).

L'identificazione del dipendente - In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di «cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro». La scelta tra l'una e l'altra modalità è rimessa all'Amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che è quella dell'identificazione dell'addetto.

La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'Amministrazione può valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione -professionale, -profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le Amministrazioni debbono tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità (articolo 11 del Decreto legislativo. n. 196/2003).

Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell'indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalità sufficienti ed adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto.

L'attuazione della norma - La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le Amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della stessa Amministrazione.

L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.

Gli strumenti per la misurazione dell'efficienza della Pubblica Amministrazione. *(Direttiva 25 febbraio 2010, n. 4/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)*

Il quadro normativo - Con le riforme contenute nel Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150 e nel Decreto legislativo. 20 dicembre 2009, n. 198, il legislatore ha creato un complesso sistema che ha quale obiettivo unitario la definizione di obblighi e standard di comportamento delle Amministrazioni e dei Concessionari di servizi pubblici oggettivi, misurabili e concretamente giustiziabili con l'azione collettiva.

Da un lato, l'articolo 7 del Decreto legislativo. n. 198/2009 prevede che, in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici la cui violazione legittima alla proposizione dell'azione collettiva per l'efficienza, la concreta applicazione del decreto in oggetto alle Amministrazioni e ai Concessionari di servizi pubblici sia subordinata alla emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati e, nel caso di Regioni ed enti locali, che siano adottati su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281.

Dall'altro lato, le Pubbliche Amministrazioni dovranno definire gli standard in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150 e coerentemente con le linee guida definite dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche, mentre i Concessionari di servizi pubblici, soggetti agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e inoltre agli standard stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, agiranno, a norma dell'articolo 11, secondo comma, del Decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del Decreto legislativo. 27 ottobre 2009, n. 150, in aderenza agli standard di qualità stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle Amministrazioni Pubbliche e, dove vengano in rilievo i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle Regioni e dagli enti locali, seguendo atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al Decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle Amministrazioni Pubbliche.

L'attività da svolgere - Alcune delle azioni introdotte dal Decreto legislativo. n. 198/2009 sono già esperibili attualmente, ed in particolare quelle derivanti dalla violazione di termini o dalla mancata

emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento.

L'attività per giungere alla definizione dei detti obblighi e standard, e quindi alla completa azionabilità di tutte le tipologie di ricorsi individuati nell'articolo 1 del Decreto legislativo. n. 198/2009 è già in corso. In particolare, va sottolineato il primo intervento della delibera n. 1/2010 della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche, che ha sancito, nelle more della definizione degli standard, di fare riferimento:

- a) alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti;
- b) alle carte dei servizi esistenti e agli eventuali ulteriori provvedimenti in materia adottati dalle singole Amministrazioni.

Nella qualità di Ministro proponente dei decreti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo. n. 198/2009 e titolare delle funzioni di monitoraggio sull'attuazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, si intende dunque fornire una linea direttiva per l'attuazione dello stesso, al fine di individuare un percorso unitario.

Pertanto, le Amministrazioni nazionali, regionali e locali sono invitate:

- 1) ad effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici, secondo i criteri sopra indicati e facendo quindi riferimento a quelli già vigenti, ritenuti sostenibili in base alla legislazione pregressa;
- 2) a pubblicarne gli esiti sui propri siti istituzionali, ai fini della migliore conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori ed utenti, anche per consentire loro l'esercizio dei diritti riconosciuti dal testo normativo;
- 3) a trasmettere gli esiti della ricognizione alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità, a fini di ausilio nelle attività di definizione degli standard per le Pubbliche Amministrazioni e per l'attuazione dell'articolo II del Decreto legislativo. n. 286/1999, attività entrambe prodromiche alla piena attuazione del Decreto legislativo. n. 198/2009;
- 4) ad effettuare la medesima ricognizione, pubblicazione e trasmissione con riferimento agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e agli standard qualitativi ed economici dei Concessionari di pubblici servizi, ciascuna in relazione ai Concessionari di rispettiva competenza.

Anche le autorità di regolazione e controllo sono invitate a dare seguito alla indicata procedura con riferimento ai Concessionari nei confronti dei quali ciascuna di esse esercita la propria attività istituzionale di regolazione e controllo.

Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego. *(Circolare 26 novembre 2010, n. 165/1744/MM del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)*

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla legge 4 novembre 2010, n. 183 - cosiddetto «collegato lavoro» - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, in vigore dal 24 novembre 2010, che ha innovato in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore della Pubblica Amministrazione.

In base alle nuove disposizioni, contenute nell'articolo 5 «adempimenti formali delle Pubbliche Amministrazioni» che ha modificato l'articolo 9-bis, secondo comma, del D.L. n. 510/1996 nonché l'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181, i tempi per l'effettuazione delle comunicazioni al servizio competente sono dilatati in quanto le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione al Centro per l'impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

Si conferma che rimangono a carico degli uffici giudiziari le comunicazioni relative alle assunzioni, cessazioni e trasformazione oraria del rapporto di lavoro, come già indicato nella circolare 12 giugno 2008, n. 103/1I(A)/9511AP/MM/I di questa Direzione generale, stesso oggetto.

Si rammenta infine che l'obbligo di effettuare le comunicazioni si costituisce in capo al responsabile della gestione del personale o alla persona individuata quale responsabile del procedimento e che la mancata osservanza delle disposizioni in tema di comunicazioni obbligatorie comporta l'applicazione, al datore di lavoro, e quindi al dirigente responsabile, delle sanzioni previste nell'articolo 19 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Indice generale

PARTE PRIMA – Servizi amministrativi e vari.....	3
ACCERTAMENTI BANCARI.....	3
Richiesta di dati e notizie alle Poste Italiane - Esclusione di ogni corrispettivo. (Circolare n. 8/2268(0)38 Ques.(99), in data 19 ottobre 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	3
Accertamenti bancari - Modalità – Istruzioni. (Circolare n. 580, protocollo n. 116-36-636/1999, in data 22 dicembre 2000, del Ministero Giustizia. Affari penali, Ufficio I).....	3
Accertamenti bancari. Archivio ARPA ABI. (Circolare 29 luglio 2010, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale).....	4
ALBI PROFESSIONALI.....	5
Albi professionali. Iscrizione di cittadini europei in albi professionali - Domicilio e residenza. (Circolare n. 70/800/3002F56/99SU, in data 14 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili)...	5
ASSEGNI E CAMBIALI.....	5
Assegni - Archivio informatizzato degli assegni bancari ed altri titoli di credito - Modalità delle iscrizioni. (Circolare 23 aprile 2002, n. 593, protocollo n. 131-28-198 del Ministero Giustizia; estratto).....	5
AVVOCATI.....	7
Avvocati. Quesito in merito ai limiti delle attività espletabili presso gli uffici giudiziari dai collaboratori di studio e dai praticanti. (Nota protocollo 027.002.004-80U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale del 02/04/2010).....	7
Ordini circondariali forensi presso gli Uffici giudiziari soppressi. (Nota m_dg.DAG12/09/2013.0119771.U in data 12 settembre 2013 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Reparto Libere Professioni).....	8
COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI.....	8
Comunicazione negli uffici giudiziari - Linee guida. (Circolare 6 giugno 2002, n. 4456/ES/507 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	8
Diritto di accesso. (Circolare 8 marzo 2006 Ministero giustizia).....	9
Diritto di accesso ad atti amministrativi. (Circolare 22 dicembre 2008, n. 0169056/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	12
COMUNICAZIONI ELETTORALI.....	12
Provvedimenti di condanna e comunicazioni per fini elettorali. (Circolare n. 131.104.606/1999, in data 29 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I).....	12
CONTRIBUTO UNIFICATO.....	12
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari - Ulteriori chiarimenti. (Circolare 13 maggio 2002, n. 1465/02/4 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	12
Contributo unificato - Copie, procedimenti possessori e quelli riguardanti la prole. (Circolare 31 luglio 2002, n. 5 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	19
Contributo unificato - Imposta di bollo sugli atti giudiziari. (Circolare 14 agosto 2002, n. 70 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).....	19
Attestazioni di Cancelleria - Ancora dovuto il diritto di originale. (Nota 15 gennaio 2003. n. 1/451/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	22
Contributo unificato - Procedimenti per correzione di errori materiali - Esenzione. (Circolare 18 marzo 2003, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Giustizia civile).....	23
Contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego di concessione del patrocinio a spese dello Stato e nelle opposizioni a decreti di pagamento. (Circolare 6 maggio 2003, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Giustizia civile).....	23
Contributo unificato ed iscrizione dei periodici nel registro stampa. (Circolare 22 ottobre 2003. n. 1/13395/44 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Giustizia civile).....	24
Contributo unificato - Rimborso di contributi erroneamente corrisposti. (Nota 2 marzo 2000, n. 1/3230/41 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1).....	24
Contributo unificato - Trattamento delle procedure esecutive. Chiarimenti. (Circolare 14 gennaio 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	25
Contributo unificato. Variazione degli importi del contributo unificato ed altre modifiche al testo unico sulle spese di giustizia. (Circolare 30 dicembre 2004, n. 1/14052/4410-04 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I).....	26
Contributo unificato - Rigetto istanze di ammissione al patrocinio ed opposizioni al decreto di pagamento. (Nota 24 febbraio 2005, n. 1/2635/44/U-05 del Ministero Giustizia, Direzione Generale	

Giustizia civile).....	27
Anticipazioni forfetarie per notifiche civili - Indennità in favore dei giudici di pace. (Circolare 1° marzo 2005, n. 1/2847/UNV/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	28
Contributo unificato e procedimenti per sfratto. (Circolare 28 giugno 2005, n. 1/7176/U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	29
Contributo unificato ed opposizione a decreto di ingiunzione. (Circolare 14 luglio 2005, n. 001543 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio I).....	29
Contributo unificato - Opposizione ai decreti di pagamento - Contributo unificato e tassa di registro. (Nota 7 ottobre 2005. n. 22290/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	30
Contributo unificato - Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie - Contributo unificato - Esenzione. (Nota 24 febbraio 2006, n. 1/2638/44/U-04 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1).....	30
Contributo unificato nelle opposizioni alla liquidazione del compenso agli amministratori di beni in sequestro. (Circolare 20 giugno 2006, n. 66030 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	30
Contributo unificato di iscrizione a ruolo - Modalità di rimborso. (Circolare del 26 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XI).....	31
Contributo unificato - Omesso pagamento - Applicazione della sanzione. (Circolare 3 aprile 2008. n. 49395/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	35
Disciplina del contributo unificato - Regime del bollo e diritti. (Risoluzione 12 novembre 2008, n. 436/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	35
Contributo unificato e sua applicazione nel processo penale. (Nota 18 novembre 2008, n. 0152465/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	37
Il nuovo procedimento sommario di cognizione. (Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	37
Servizio delle spese di giustizia e nuovi interventi normativi. (Circolare 15 gennaio 2010, n. 6710/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	38
Contributo unificato e registrazione per i giudizi di appello avverso procedimenti agevolati del giudice di pace. (Circolare 20 aprile 2011, n. 056105/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	39
Contributo unificato - Disposizioni introdotte con l'articolo 37 del D.L. 98/2011 convertito nella l. 111/2011 ed articolo 28 l. 183/2011 (Circolare 11 maggio 2012, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I).....	39
Contributo unificato - Disposizioni introdotte con l'articolo 37 del D.L. 98/2011 convertito nella l.111/2011 ed articolo 28 l. 183/2011 - Integrazione su articolo 28, c.3, l. 183/2011 e chiarimento relativo all'intervento nelle procedure esecutive (Circolare 5 luglio 2012, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I).....	43
Nuove disposizioni sul contributo unificato (articolo 37, D.L. n. 98/2011). (Circolare 14 maggio 2012, n. 0065934/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)	43
COPIE	47
Copie di sentenze civili per uso notifica - Imprescindibile la registrazione della sentenza. (Nota 14 marzo 2006 n. 29405U Ministero giustizia, Direzione Generale Giustizi civile).....	47
CORRISPONDENZA	47
Accordo quadro con Poste Italiane per la spedizione della corrispondenza - Inapplicabilità della provvigione del 15%. (Circolare 28 febbraio 2005, n. 2339 della Corte di Appello di Firenze).....	47
Spese postali e telegrafiche: spedizione della corrispondenza mediante Conti di Credito ordinari (articolo 2 , co17 L. 662/96). Accordo quadro tra ministero della giustizia e Poste Italiane S.p.A. - Seguito alla Ministeriale n. 7853 del 22.02.2005. (Nota n. protocollo 14526.U/05 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi - Ufficio II, Roma del 6 aprile 2005).....	49
Corrispondenza - Quesiti. (Circolare 15 novembre 2005, n. 4741.1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Risorse Materiali, Ufficio II).....	49
Corrispondenza - Trasmissione della corrispondenza via posta elettronica. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. (Circolare 23 novembre 2007 - protocollo n. m_dg.GAB.23/11/2007.0041588.U).....	49
Comunicazioni a mezzo posta elettronica con l'Ispettorato. (Circolare 12 febbraio 2009, n. 1259 del Ministero Giustizia, Ispettorato Generale)	49
Trasmissione al dicastero della giustizia della documentazione necessaria all'espletamento delle	

funzioni di competenza della direzione generale dei magistrati. (Nota protocollo 0001652.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio II, del 10/01/2011).....	50
DEPOSITI GIUDIZIARI	50
Cassa Depositi e Prestiti - Nuove modalità di costituzione dei depositi definitivi. (Circolare n. 015754, in data 16 dicembre 1999 della Cassa Depositi e Prestiti).....	50
Depositi giudiziari - Semplificazione della procedura di iscrizione dei libretti. (Circolare n. 1379/2001/U, in data 11 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	51
Depositi giudiziari - Modalità e termini delle operazioni di restituzione. (Circolare 19 settembre 2005, n. 0015157/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	51
Depositi giudiziari - Richiamo ad una puntuale gestione del servizio. (Circolare 20 febbraio 2008, n. 2542.7.U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	52
GIUDICE DI PACE (Cancelleria)	53
Giudice di pace - Registri e adempimenti di Cancelleria. (Circolare 21 dicembre 2001, n. 592, protocollo n. 116-2-36(5)2001 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penali).....	53
Sentenze del giudice di pace - Registrazione - Esenzione - Atti enunciati ed obbligo del cancelliere. (Risoluzione 31 marzo 2003, n. 77/E dell'Agenzia delle Entrate).....	61
Giudici di pace - Modalità di tenuta dei fascicoli. (Circolare 12 maggio 2005, n. 177NA/2004 del Cons. Sup. Magistratura).....	62
Comunicazione alla Procura Generale degli avvisi di deposito con l'estratto delle sentenze emanate dai giudici di pace. (Nota Protocollo N. 0120788.U del 6 ottobre 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale).....	62
Tenuta dei fascicoli personali del giudice di pace. (Delibera 30 luglio 2010, senza numero del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)	63
GIUDICE DI PACE (Stato giuridico)	64
Giudici di Pace - Indennità nel periodo feriale e per sentenze parziali. (Nota n. 8137861214197 Q.8, in data 30 agosto 1997, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	64
Giudici di pace - Le nuove indennità. (Circolare n. 88/2000/15, in data 11 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	65
Giudici di pace - Precisazione sulle indennità. (Circolare n. 297/2000/U, in data 27 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	66
Giudice di pace coordinatore - Indennità mensile. (Circolare n. 125212000/U, in data 10 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	66
Giudici di pace - Trattamento tributario dei compensi. (Risoluzione n. 48/E/1999/203447, in data 12 aprile 2000, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate, Coni.).....	67
Indennità di udienza - Non liquidabile al giudice di pace delegato all'apposizione di sigilli. (Circolare n. 172312000fU, in data 23 maggio 2000, Ministero Giustizia, Affari civili).....	67
Giudice di pace coordinatore - Sostituzione temporanea - Liquidazione indennità mensile. (Nota n. 2764/2000/U, in data 8 settembre 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	68
Giudice di pace coordinatore - Indennità mensile. (Circolare n. 986/2001/U, in data 13 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	68
Giudici di pace - Indennità spettanti. (Circolare 14 maggio 2001, n. 1716 del Ministero Giustizia, Affari civili).....	69
Giudici di pace - Indennità forfettaria e di coordinamento - Periodo feriale. (Circolare 6 gennaio 2002, n. 66/2002/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	70
Giudici di pace - Chiarimenti sulle indennità spettanti. (A - Nota 16 luglio 2001, n. 2374/01/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari civili; B - Circolare 7 ottobre 2002, n. 1/8436/44(U) del Ministero Giustizia, Direzione Gen- Affari civili).....	71
Giudici di pace con funzioni di GIP - Provvedimenti oggetto di liquidazione delle competenze. (Circolare 8 luglio 2002, n. 1/5215 (U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	71
Giudice di pace in funzione di G.I.P. - Liquidazione. (Circolare 25 settembre 2002, n. 2505/02/4 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	73
Giudice di pace - Liquidazione dell'indennità di udienza. (Nota 27 maggio 2003, n. 1/7185/44U/03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	73
Giudici di pace - Compensi da corrispondere per i decreti di archiviazione nei confronti di ignoti. (Circolare 9 giugno 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	74
Giudici di pace - Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso. (Circolare 29 luglio 2004, n. 1491/U/04 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	74
Giudici di pace - Non dovuta l'indennità mensile in assenza di prestazioni del servizio. (Circolare 29 settembre 2004, n. 1/10401/44/SC del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1).....	75
Giudice di pace - Esclusa una seconda indennità per le sentenze parziali. (Circolare 10 dicembre	

2004, n. 1/13230/U/44/Sc del Min, Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	75
Giudice di pace - Indennità per attività conciliativa. (Nota 20 gennaio 2005, protocollo n. 1/926/U/44/SC del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Uff. I).....	76
Giudice di pace - Indennità per apposizione di sigilli. (Circolare 7 marzo 2005, n. 113049/44/U-05 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	77
Reggenza negli Uffici del Giudice di Pace. (Risoluzione 19 novembre 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)	77
Procedimenti penali a carico di giudici di pace. (Nota Prot. 265211SSG in data 18 novembre 2013 della Procura generale della Corte di Cassazione).....	78
GIUDICE DI PACE (Uffici del).....	78
Giudice di Pace. Domanda proposta oralmente dinanzi al Giudice di Pace ex articolo 316 c.p.c.. (Circolare senza numero, in data 14 marzo 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	78
Giudice di pace. Giuramento di perizie e di traduzioni stragiudiziali negli uffici del Giudice di Pace. (Nota n. 1622/99/U, in data 16 giugno 1999, del Ministero G.G., Aff. civili).....	79
Provvedimenti di condanna e comunicazioni per fini elettorali. (Circolare n. 131.104.606/1999, in data 29 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I).....	80
Giudice di pace. Controversie dinanzi al giudice di pace di valore inferiore a lire due milioni - Regime tributario. (A) Nota n. 416/2000/[7, in data 3 febbraio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili; B) Circolare n. 7/97, in data 5 luglio 1997, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	80
Cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. (Circolare 13 agosto 2003, n. 1/10678/7 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	82
Cauzioni relative ai ricorsi avverso contravvenzioni stradali - Prestazione - Integrazione della circolare 13 agosto 2003. (Circolare 31 ottobre 2003, n. 1113782(U)44 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	83
Valore delle cause dinanzi al giudice di pace per far eseguire le omesse trascrizioni nel P.R.A.. (Circolare 8 giugno 2004. n. 116501144104 del Ministero Giustizia. Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I).....	84
GIUDICI ONORARI.....	84
Giudici onorari e tributari - Trattamento fiscale dei compensi. (Circolare n. 91/E/111/5/1998 / 87146, in data 23 luglio 1998, del Ministero Finanze, Direzione Contenzioso, estratto).....	84
Giudici onorari aggregati - Liquidazione degli emolumenti. (Circolare n. 2815/981V, in data 11 novembre 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	86
Giudici onorari aggregati - Liquidazione delle indennità - Istruzioni. (Circolare n. 1159/99, in data 28 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	88
Giudici onorari aggregati e liquidazione d'ufficio dei compensi. (Nota n. 1089/2000/U, in data 28 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	91
Giudici onorari aggregati - Rimborso dei contributi previdenziali. (Circolare n. 1166/2000!U, in data 3 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	92
Vice procuratori onorari - Esteso il compenso per attività diverse dalla partecipazione ai dibattimenti. (Circolare 21 febbraio 2002, n. 11165/02/U del Ministero Giustizia, Affari Giustizia). 92	
Giudici onorari e componenti privati di collegi giudicanti - Indennità spettanti. (Circolare 3 maggio 2002, n. 1/2020/U/02 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	94
Giudici onorari - Rapporti intercorrenti tra procedimento penale e quello disciplinare. (Circolare 2 luglio 2004, n. P/12529/04 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto).....	94
Spese di giustizia - Nuovo capitolo 1362 per le indennità in favore dei giudici onorari. (Circolare 21 dicembre 2004, n. 1/3729/UINV/45 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)....	95
Giudici onorari di Tribunale in tirocinio - Emolumenti spettanti. (Circolare 29 dicembre 2004, n. 1/13977/44/80 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	96
Giudice onorario di Tribunale - Indennità per provvedimenti in tema di accompagnamento di stranieri espulsi. (Nota 4 marzo 2005, n. 1129961U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	96
Giudici onorari ed indennità per le udienze direttissime. (Nota 11 marzo 2005, n. 1/3369/U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	97
Giudici onorari aggregati - Indennità fissa liquidabile nella misura intera. (Circolare 20 ottobre 2005. n. 27414;2U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	97
Vice procuratori onorari - Ipotesi di doppia indennità. (Circolare 1 giugno 2007, n. 74751 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	97
Trattamento tributario di indennità percepite dai magistrati onorari appartenenti a studi associati. (Risoluzione 11 dicembre 2007, n. 363/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	98
Trattamento fiscale dell'indennità del giudice di pace che operi in uno studio associato. (Nota 31 gennaio 2008, n. 14800.U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).	99
Giudici popolari di Corte di Assise - Indennità spettanti. (Circolare 29 aprile 2008, 11. 0034384 del	

Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	100
Giudici onorari di Tribunale - Criteri definitivi di liquidazione della doppia indennità. (Circolare 4 settembre 2008, n. 113877.U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	100
Giudici onorari di Tribunale - Ipotesi di liquidazione dell'indennità di trasferta. (Nota 26 settembre 2008, protocollo n. 0125754/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)	101
Giudici onorari - Indennità di udienza dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari - Prescrizione del diritto (Nota protocollo 132171.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile - del 10 ottobre 2008).....	101
Requisiti dei soggetti cui delegare le funzioni di Pubblico Ministero. (Circolare 19 gennaio 2009, n. 1016 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)	102
Indennità in favore dei giudici onorari di Tribunale e dei vice procuratori onorari. (Circolare 2 aprile 2009, n. 0048171 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	103
IMPOSTA DI BOLLO	104
Tutela delle minoranze linguistiche - Copie di atti e tasse giudiziali. (Nota n. 1111198/C, in data 27 aprile 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	104
Concorsi pubblici ed imposta di bollo. (Circolare n. 4/1-5-296, in data 31 marzo 1999, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	104
Avvisi d'asta pubblicati nel F.A.L. - Esenti da bollo di produzione. (Circolare n. 1192/99/U, in data 3 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	105
Vendite nelle esecuzioni forzate. Regime del bollo. (Nota n. 5/527/2814/76-RG/03-1, in data 12 giugno 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V).....	105
Istanze di differimento del rilascio dell'abitazione. Esenzione da bollo (Circolare n. 1/32-U/3350, in data 28 giugno 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	105
Entrate extra tributarie - Regime del bollo nel procedimento di riscossione coattiva ed in quello contenzioso di opposizione. (Risoluzione n. 134/4/1999/142207, in data 3 agosto 1999, del Ministero Finanze).....	106
Concorsi pubblici - Istanze di partecipazione - Esenzione da bollo. (Risoluzione 3 luglio 2001, n. 103/E dell'Agenzia delle Entrate).....	106
Bollo - Esenzione per le istanze di fissazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo. (Circolare 31 ottobre 2001, n. 94/E dell'Agenzia delle Entrate).....	107
Albo per il patrocinio in Cassazione - Iscrizione - Bollo. (Risoluzione 4 marzo 2002, n. 68/E dell'Agenzia delle Entrate).....	107
Bollo - Istanze presentate all'autorità di pubblica sicurezza. (Risoluzione 11 febbraio 2003, n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate).....	108
Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Trattamento ai fini del bollo. (Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia C iv., Ufficio I).....	108
Bollo del precetto cambiario e dei titoli allegati. (Nota 3 maggio 2005, n. 6/638/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	109
Imposta di bollo per quietanza - Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - articolo 1, commi 96-117, legge n.244/07 (legge finanziaria per l'anno 2008). (Nota protocollo 129643. U del Ministero della Giustizia Dipartimento, per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, 3 ottobre 2008).....	110
Diritti di copia per il rilascio su supporto diverso da quello cartaceo. Quesito. (Nota protocollo n. 149535 del 13 novembre 2008 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I).....	110
Imposta di bollo per quietanza - Trattamento fiscale delle quietanze riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. (Nota Protocollo 0064536.U del 7 maggio 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I).....	111
Minori ed interdetti - Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Imposta di bollo. (Risoluzione 11 agosto 2009, n. 214/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centro Normativa e Contenzioso)	112
IMPOSTA DI REGISTRO	113
Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari - Modifiche. (Nota n. 8/1075(U)60/2, in data 3 aprile 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	113
Imposta di registro e sanzioni varie. (Circolare n. 267/E/1998/180046, in data 19 novembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Entrate; estratto).....	113
Campione civile - Prenotabilità delle ordinanze di condanna al pagamento di somme per danni prodotti da reato. (Circolare n. 5/99, in data 10 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	115
Registrazione di atti giudiziari ed obbligo di invio degli originali all'ufficio finanziario. (Nota. n. 309/2001/U, in data 23 gennaio 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	116

Declaratorie di incompetenza territoriale - Insussistente l'obbligo di registrazione. (Circolare n. 45/E, in data 9 maggio 2001, del Ministero Finanze, Agenzia delle Entrate).....	116
Azione di recupero di onorari e spese in controversie di lavoro e previdenza - Bollo, registro e diritti di Cancelleria. (Nota n. 273612001/U. in data 3 settembre 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	117
Sentenza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare - Imposta di registro. (Nota 16 luglio 2002, n. 70572 del Ministero Economia, Direzione Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, Ufficio di Ravenna).....	118
Imposta di registro - Illegittimità del divieto di rilascio per uso di esecuzione di copie di atti non registrati. (Circolare 20 gennaio 2003, n. 1/724/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	118
Imposta di registro - Prenotazione a debito. (Circolare 1° marzo 2004, senza numero del Ministero Giustizia. Dipartimento Affari Giustizia).....	119
Imposta di registro - Base imponibile degli immobili venduti all'asta. (Risoluzione 17 maggio 2007; n. 102/E dell'Agenzia delle Entrate: estratto)	120
L'imposta di registro per l'usucapione di fondi rustici. (Risoluzione 2 agosto 2007, n. 201/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	121
Sentenze dichiarative dell'usucapione di fondi rustici montani - Trattamento tributario. (Risoluzione 16 giugno 2008, n. 244/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	121
Imposta di registro - Recupero in procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione. (Risoluzione 21 novembre 2008, n. 4501E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	122
Trattamento fiscale dei verbali di conciliazione nei procedimenti penali dinanzi al giudice di pace. (Risoluzione 6 agosto 2009, n. 206 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centro Normativa e Contenzioso).....	123
Opposizione all'esecuzione in tema di sanzioni amministrative - Imposta di registro. (Risoluzione 30 ottobre 2009, n. 266/E dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale Normativa e Contenzioso; estratto)	126
Registrazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. (Circolare del 9 febbraio 2010, Direzione generale della giustizia civile - Ufficio I, del 10 febbraio 2010 n. 020875./U).....	126
Termini e modalità per la registrazione delle sentenze penali con condanna al risarcimento dei danni. (Circolare 10 febbraio 2010, n. 20875/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	128
INFORMATICA	129
Interruzione del servizio dei sistemi informativi. (Circolare 3 novembre 2008, n. 31391/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	129
Protocollo informatico - Comunicazione del nuovo sistema di help desk. (Circolare 22 dicembre 2008, n. 37611/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi)	129
Utilizzo di internet e della posta elettronica sul luogo di lavoro. (Direttiva 26 maggio 2009, n. 2/09 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)	129
Interventi di estranei sull'informatizzazione dei fallimenti ed esecuzioni. (Circolare 2 marzo 2010, n. 06012/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Sistemi Informativi)	132
Banca dati dei beni sequestrati e confiscati - Attuazione del SIPPI. (Circolare 23 dicembre 2010, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	132
Albo pretorio. Articolo 32 legge 69/2009 (Nota del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione protocollo 9869 del 4/02/2011).....	132
Portale stipendi p.a. - Nuove funzionalità self service - Identificazione del dipendente. (Nota Ministero della giustizia, dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, n. 0019834 del 8 marzo 2012).....	133
Protocollo informatico - Vincoli normativi e problemi tecnici. (Circolare 3 aprile 2012, n. 08477/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi)	133
SIAMM/Spese di giustizia - Diffusione funzionalità "istanza web " per l'invio telematico delle istanze di liquidazione da parte dei professionisti. (Nota n. 25297 del 19 ottobre 2012 del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati).....	134
Siti Web degli Uffici giudiziari. Misure minime di Sicurezza e rilevazione tecnica. (Circolare m-dg, DAG 14.11.2013.0114278.U in data 14 gennaio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi).....	135
INFORTUNI SUL LAVORO	135
Infortuni sul lavoro dei dipendenti - Denuncia all'INAIL - Modalità. (Circolare n. 1786-1916/SBLS/4481, in data 11 luglio 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	135
IPOTECA GIUDIZIALE	137

Soppressione uffici autonomi di cassa - Riscossione delle imposte ipotecarie e catastali - Modalità. (Circolare n. 2101P/IV/9/C4/1178-98, in data 28 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Territorio; estratto).....	137
Ipotecche giudiziali in tema di controversie di lavoro - Iscrizione - Agevolazioni ex articolo 10 della legge n. 533/1973. (Circolare 20 dicembre 2002, n. 11/T dell'Agenzia del Territorio; estratto)....	137
Ipoteca - Elenco dei diritti reali sugli immobili oggetto di iscrizione ipotecaria. (Circolare 26 aprile 2004, n. 3/T dell'Agenzia del Territorio).....	138
Ipoteca giudiziale - Inidoneità del titolo emesso ex articolo 708 c.p.c. per l'iscrizione. (Circolare 11 maggio 2004, n. 4/T dell'Agenzia del Territorio).....	139
Ipoteca giudiziale - Iscrizione e cancellazione in base a decreto ingiuntivo - Annotazione di riduzione. (Circolare 4 agosto 2004, n. 6/T dell'Agenzia del Territorio).....	140
IPOTECA LEGALE	142
Processo penale ed ipoteca legale - Spese di iscrizione. (Risoluzione n. 101/T/IV/8/C4/551, in data 7 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Territorio; stralcio).....	142
Ipoteca legale - Cancellazione - Quantificazione dell'imposta. (Risoluzione 1° settembre 2004, n. 3/T dell'Agenzia del Territorio).....	143
LOCALI E MOBILI	144
Immobili demaniali di uso governativo. (Circolare n. 865 UDC, in data 28 dicembre 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Territorio).....	144
Uffici giudiziari - Servizio di vigilanza esterna - Appalto ad istituti privati. (Circolare n. AC/4/13963, in data 28 dicembre 1999, del Ministero Giustizia, Affari civ, Ufficio IV).....	145
Cassieri e consegnatari dello Stato - Il nuovo regolamento. (Circolare 16 gennaio 2003. n. 2 del Ministero Economia e Finanze).....	145
Nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi. (Circolare 12 febbraio 2003, n. 497(03)AG del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	148
Manutenzione per gli impianti di sicurezza delle sedi giudiziarie. (Nota Ministero giustizia, Organizzazione Giud. DG Risorse materiali, n. DOG/III/rb/4995 del 7 febbraio 2005).....	149
Ufficio gare e contratti, acquisti per il ministero. Regolamentazione. (Circolare 6 novembre 2008, Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia penale - ufficio II).....	150
Consegnatari negli Uffici del Giudice di Pace - Rettifica della precedente circolare. (Circolare 27 luglio 2009, n. 9956410 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)	152
Procedure per acquisizione di beni e servizi - Precisazioni. (Nota protocollo 0046684.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi del 13/5/2010).....	152
Manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza degli uffici giudiziari. (Circolare 21 marzo 2011, n. 28317/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali)	152
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	153
Patrocinio a spese dello Stato nell'espulsione dello straniero. (Nota n. 2190/98 U, in data 3 settembre 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	153
Patrocinio per i non abbienti - Legge 30 luglio 1990, n. 217. (Circolare n. 1/37-1(99)u/597, in data 26 gennaio 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili, Ufficio I).....	153
Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione delle parcelle dei difensori di imputati ammessi. (Nota 14 febbraio 2002, n. 270/2002/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)....	154
Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Adeguamento dei limiti di reddito. (Circolare 7 febbraio 2006, n. 14422/U Ministero giustizia, Direzione Gene. Giustizia civile).....	154
Reddito imponible ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (Risoluzione 15 giugno 2009, n. 159/E dell'Agenzia delle Entrate)	154
Decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio statale - Formula esecutiva. (Circolare 19 ottobre 2009, n. 1279981U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1)	156
Recupero delle spese nel processo civile nelle ipotesi di fruizione del patrocinio statale. (Circolare 8 febbraio 2011, n. 16318/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	156
Recupero delle spese per la revoca del patrocinio statale nel processo penale. (Circolare 9 febbraio 2011, n. 17345/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	157
PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI	157
Privacy. Dignità e della riservatezza degli indagati e degli imputati - Valutazioni del Garante. (Circolare n. 131.167.958/1997-MS, in data 3 aprile 1998, del Ministero G.G, Affari Pen.).....	157
Tutela dei dati personali e modificazione delle norme in tema di notifiche civili e penali. (Circolare 22 dicembre 2003, n. 6/2125/035 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Uff, VI).....	158

Delibera del Garante per la protezione dei dati personali - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per la protezione dei dati personali).....	160
Linee guida sul trattamento dei dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica. (Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010, pubblicata sulla G. U. - Serie generale n. 2 del 4 gennaio 2011).....	162
Privacy. Misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. (Nota prot. P 15102/2013 in data 29.07.2013 del Consiglio Superiore della Magistratura).....	167
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	175
Trascrizione al P.R.A. di autoveicoli in base a sentenza del giudice di pace. (Risoluzione 19 ottobre 2005 n. 148/E dell'Agenzia delle Entrate).....	175
QUESITI	176
Quesiti - Criteri e modalità di formulazione. (Circolare 27 gennaio 2004. n. 103/1/47/AM del Ministero Giustizia. Direzione Organizzazione giudiziaria).....	176
RAGIONERIA	176
Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente - Risoluzione di quesiti. (Circolare 10 maggio 2004, m. 68/E dell'Agenzia delle Entrate).....	176
Estinzione di titoli di spesa. (Nota n. prot. 1916/BLS/1251 Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, dell'11 aprile 2005 con allegata la circolare n. 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, protocollo n. 0152064 del 23 febbraio 2005).....	177
Centri di costo della Pubblica Amministrazione - Sistema unico di contabilità economica - Revisione costi. (Circolare 21 giugno 2005. n. 24 del Ministero Economia e Finanze).....	178
Sistema unico di contabilità economica - Amministrazioni centrali - Rilevazione costi nel secondo semestre 2005. (Circolare 19 gennaio 2006, n. 3 del Ministero - Economia e Finanze; estratto).....	179
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - articolo 50, comma 1, lett. f del T.U.I.R. - trattamento fiscale delle spese da rimborsare agli ausiliari del magistrato per l'adempimento dell'incarico. (Circolare Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale Della Giustizia Civile, protocollo DAG. 09/11/2005 0035646 U).....	180
Uffici cassa della Pubblica Amministrazione - Nuova organizzazione in base a procedure informatizzate. (Circolare 23 giugno 2006, n. 30 del Ministero Economia e Finanze. Rag. Generale Stato).....	182
Verifiche ai servizi dei funzionari delegati e dei consegnatari. (Circolare 29 settembre 2008, n. 28 del Ministero Economia e Finanze, Rag. Generale Stato)	184
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - articolo 50 del T.U.I.R.- Trattamento fiscale delle spese da rimborsare agli ausiliari del Magistrato. (Nota Protocollo 0064972.U dell'11 maggio 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I).....	185
Tracciabilità dei flussi finanziari - Obblighi degli uffici. (Circolare 24 marzo 2011, n. 4/2011 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali)	186
Adeguamento dell'indennità speciale da corrispondere al Giudici Popolari. (Nota 9937.U del 31.01.2014 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità).....	189
REFERENDUM	190
Referendum popolare - Autenticazione delle firme - Competenza territoriale. (Circolare n. 53/98, protocollo n. 09803922, in data 30 giugno 1998, del Ministero Interno).....	190
Referendum - Attività di autenticazione delle firme - Esclusione per i cancellieri B3. (Nota 9 febbraio 2006, n. 116/1/10040 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale)	190
SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	191
Semplificazione attività amministrativa - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. (Circolare n. 4/98, in data 27 maggio 1998, della Pres. Cons. Ministero, Funz. Pubblica; estratto).....	191
Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa. (Circolare n. 578fU/99, in data 25 febbraio 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	192
Albo dei consulenti tecnici - Impossibilità di autocertificazione dei dati dei certificati generali del Casellario. (Circolare n. 2153/99/1/, in data 2 settembre 1999, del Ministero G.G., Affari civili).	192
Nuove norme sulla semplificazione amministrativa - Chiarimenti. (Direttiva 22 dicembre 2011, n. 14 della Presidenza Consiglio Ministri, Ministero Pubblica Amministrazione)	193
La novella introdotta in materia di certificazione. (Circolare 17 aprile 2012, n. 3/12, n. 0015731 del Ministero Pubblica Amministrazione)	194
SERVIZIO AUTOMEZZI	195

Automezzi. Versamenti al Tesoro per rimborso danni ai veicoli della Pubblica Amministrazione. (Circolare n. 103587, in data 14 ottobre 1999, del Ministero Tesoro, R.G.S.; rimessa agli uffici giudiziari con circolare n. 1916/LS/S/5677, in data 25 ottobre 1999 dal Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	195
Autovetture di Stato. Disco contrassegno «Servizio di Stato» anche per le auto noleggiate. (Circolare n. DICA 1459,11.4.13.1, in data 10 febbraio 2000, della Pres. Cons. Ministero).....	196
Autovetture dello Stato - Incidenti stradali - Documentazione per la denuncia del danno erariale. (Circolare 20 settembre 2001. n. AC4/10342/15 del Ministero Giustizia, Affari C iv., Ufficio IV)...	196
Autovetture di servizio della Pubblica Amministrazione - Modalità di utilizzo. (Direttiva 30 ottobre 2001 della Pres. Cons. Ministri).....	196
Autovetture di servizio - Estensione della loro utilizzazione. (Circolare 21 novembre 2002, n. 14160 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	198
Misure di protezione e autovetture blindate - Modalità di utilizzo - Spostamenti, guida e disponibilità dell'autovettura. (Circolare 5 agosto 2004, n. 10038 del M in. Giustizia. Direzione Generale Risorse Materiali).....	199
Servizio automezzi - Utilizzo negli uffici giudiziari di autovetture sequestrate. (Circolare 11 aprile 2008, Ministero della Giustizia, Direzione generale Beni e servizi).....	202
Guida automezzi. Indennità. Osservazioni. articolo 37 CCNI del 29/7/2010 (Nota protocollo 0011810.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del bilancio e della contabilità, del 4 febbraio 2010).....	203
Limiti all'utilizzo delle autovetture in dotazione alla Pubblica Amministrazione. (Direttiva 11 maggio 2010, n. 6 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)	203
Risarcimento diretto del danno in materia di Rc Auto. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, n. 0048156.U del 31 maggio 2012).....	206
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	207
Decreto legislativo 626/94 e succ.ve modificazioni - Convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. (Nota n. 7183 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale Risorse Materiali beni e servizi Ufficio II Roma del 13 marzo 2008, con allegata copia del decreto 23.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.).....	207
Contratti di affidamento dei servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro. (Circolare 14 gennaio 2011, n. 3237/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali)	208
Medico competente e responsabile della prevenzione - Affidamento dell'incarico. (Circolare 25 marzo 2011, n. 5/2011 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Risorse Materiali; estratto)	209
Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nella gestione dei contratti pubblici. (Circolare n. 5/2013 in data 29 maggio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali Beni Servizi).....	210
SPESE DI UFFICIO	217
Spese ufficio. Capitolo 1451.22. Richiesta documentazione anno 2010. Nuove direttive in materia di gestione del fondo per spese d'ufficio: trasmissione di un foglio di lavoro excell per l'effettuazione della rendicontazione trimestrale della spesa. (Nota Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale delle Risorse Materiali, Beni e Servizi protocollo 0037266 del 7 aprile 2011).....	217
STATISTICHE	218
Monitoraggi da proseguire in varie materie con le relative scadenze. (Circolare 13 gennaio 2006, n. 134/06- 4165, Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia).....	218
PARTE SECONDA – Servizi civili	220
REGISTRI	220
Registri. Istruzioni per la tenuta dei registri civili in forma cartacea. (Istruzioni allegate al D.M. Giustizia 1° dicembre 2001).....	220
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	226
Amministrazione di sostegno - Compilazione di schede e fogli complementari – Istruzioni. (Circolare 10 giugno 2004, n. 3377 Gas. 111 dei Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari penali, Ufficio III).....	226
ANNULLAMENTO DI UFFICIO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	227
Annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi. (Circolare 25 ottobre 2005. n. DGPF/103/1-1599 del Ministero Giustizia. Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	227
Annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1. comma 136, della legge 30.12.2004, n.311 e dell'articolo 21-nonies della legge 18/1990, n.241, come introdotto dalla	

legge 11.2.2005, n.15. (Nota Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria Personale e Servizi, protocollo CD/UFF I- DGP/103/1 - 1599 del 28 ottobre 2005).....	228
EQUA RIPARAZIONE	231
Equa riparazione per la durata non ragionevole dei procedimenti giurisdizionali ed adempimenti degli uffici. (Circolare n. 1/40-2(2001) u/3990, in data 14 giugno 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	231
Equa riparazione per irragionevole durata dei processi. (Circolare 7 giugno 2002, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	232
Registrazione dei decreti che riconoscono l'equa riparazione ex articolo 3, legge 24 marzo 2001, n. 89. (Nota 1° giugno 2003, n. l/7988/44(U)03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I).....	232
Decreti di equa riparazione - Registrazione e recupero dell'imposta. (Circolare 23 marzo 2004, n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate).....	233
ESECUZIONI MOBILIARI	234
Vendite giudiziarie affidate all'UNEP ed all'I.V.G.. (Nota n. 5/348/03-1/RG, in data 23 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V).....	234
Processo esecutivo e ritiro degli atti di parte. (Nota n. 1695/99/U, in data 23 giugno 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	234
Esecuzione per crediti di lavoro - Inapplicabilità al difensore distrattario. (Circolare 9 dicembre 2004, n. 1/13193/U/44/SC del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	235
Pignoramento su istanza di più creditori - Riscossione del diritto unico. (Circolare 26 aprile 2010, n. 6/644/035/2010/CA del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI)	235
ESECUZIONI IMMOBILIARI	236
Vendita all'incanto di beni immobili e IVA. (Risoluzione 26 novembre 2001, n. 193/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto).....	236
Vendite immobiliari delegate ai notai - Pagamento spese notifica. (Nota 9 giugno 2003, n. 1/7853/44 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	237
Espropriazione immobiliare - Obblighi tributari del debitore esecutato e del custode . (Risoluzione 11 novembre 2005, n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate).....	237
Vendite forzate di appartamenti - IVA e registro - Criteri applicativi. (Risoluzione 17 gennaio 2006 n. 10/E Agenzia delle Entrate).....	239
Vendite immobiliari delegate ad un professionista - Applicazione dell'IVA - Chiarimenti. (Risoluzione 16 maggio 2006, n. 62,E dell'Agenzia delle Entrate).....	239
Vendite immobiliari delegate a professionisti - Codice tributo per il versamento dell'IVA. (Risoluzione 19 giugno 2006, n. 84/E dell'Agenzia delle Entrate).....	240
Notai - Vendite immobiliari - Compensi. (Risoluzione 18 ottobre 2007, n. 296/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	241
FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORDSUALI	242
Concordato preventivo. Imposta di registro e sentenza di omologazione. (Circolare n. 140/E/IV/8/1998/132790, in data 8 settembre 1998, del Mia. Finanze, Contenzioso trib.;estratto).....	242
Procedure concorsuali e diritti dell'ufficiale giudiziario. (Nota 17 marzo 2003, n. 6/490/03-1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	243
Sentenze di fallimento - Trascrizione nei registri immobiliari - Istruzioni sulle modalità di attuazione. (Circolare 23 aprile 2003, n. 3/1' del Ministero Economia e Finanze, Agenzia del Territorio).....	243
Credito IRAP - Ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata. (Risoluzione 5 aprile 2005, n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate).....	244
Istanza di chiusura del fallimento - Esclusione dal contributo unificato. (Nota 7 marzo 2006, n. 27213/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile).....	246
Inventari nei fallimenti - Redazione a cura del cancelliere. (Nota 1 aprile 2005 n. 1/4168/U/44 Ministero giustizia, Direzione Giustizia civile).....	246
Fallimenti chiusi senza attivo - Pagamento del compenso al curatore. (Circolare 29 novembre 2006, n. 1270801U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	247
Trattamento fiscale della vendita di immobili nel fallimento. (Risoluzione 30 marzo 2007, n. 68/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	247
Imposta di registro su sentenze di opposizione allo stato passivo fallimentare. (Risoluzione 17 dicembre 2008, n. 479/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	248
Procedimento di esdebitazione. (Circolare 7 settembre 2010, n. 114831/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	249
FASCICOLI CIVILI	249
Registri civili e statistiche giudiziarie - Note di iscrizione a ruolo e di accompagnamento. (Circolare n. 2/2000, in data 2 agosto 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Aff, civili).	249

Nota di iscrizione a ruolo - Chiarimenti. (Circolare n. 2976/2000/U, in data 30 settembre 2000, del Ministero Giustizia, Gab.).....	250
NOTIFICHE DI ATTI IN MATERIA CIVILE.....	251
Diffida stragiudiziale in materia di lavoro e di atti in materia pensionistica. Spese degli atti. (Corte dei Conti). (Nota n. 5/350103-1, in data 23 aprile 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V).....	251
Notifica degli atti giudiziari di competenza dell'avvocato. (Nota 27 febbraio 2002, n. 6/0256/RG del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio VI).....	251
Controversie in materia pensionistica e pagamento delle spese di notifica. (Nota 21 ottobre 2003, n. 6/1674/03.1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	252
Appello - Momento di perfezionamento della relativa notifica. (Circolare 18 gennaio 2005, n. VI/79/025- 6/03-1/CA del 14 Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	252
Notifiche - Convenzione con le Poste per la gestione integrata degli esiti delle notifiche - Risoluzione di quesiti. (Circolare 22 marzo 2005, n. 6/438/035 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	253
Notificazioni a mezzo del servizio postale - Precisazioni. (Circolare 28 luglio 2005, n. 0/1106,035 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	254
Cause ed attività conciliative di valore inferiore ad euro 1.033,00 - Oneri di notifica. (Nota 14 marzo 2005, n. 6/411/03-1/CA del Ministero Giustizia. Direzione Generale Personale e Formazione).....	255
Notifica degli atti tramite il servizio postale. (Nota 19 agosto 2005, n. 6/1190/03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI).....	255
Notifiche a cura degli avvocati di atti civili, amministrativi e stragiudiziali. (Circolare 24 novembre 2005, n. 41:335/U del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile).....	256
Notifiche a mezzo posta - Gestione esiti - Nuovo sito web. (Circolare 6 dicembre 2005, n. V I/1745-035/EM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	256
Notifica a mani - Richiesta - Opzione di pertinenza dell'Autorità giudiziaria. (Nota 1° marzo 2006, n. 24396 Ministero giustizia, Direzione Generale Affari Civ).....	256
Notificazioni a mezzo posta - Integrazione della convenzione - Nuovi adempimenti statistici a carico degli uffici giudiziari. (Circolare 5 aprile 2006, n 6/571/035/F.M. del Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	257
Copie di atti giudiziari in materia civile - Competenza dell'ufficiale giudiziario. (Circolare 27 luglio 2007, n. 6/1290/035/2007 CA del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	258
Notifiche di atti in materia civile e commerciale ai sensi del Regolamento Comunitario 1393/2007 (Circolare 22 settembre 2011, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio II).....	258
PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.....	259
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. (Circolare 1 settembre 2010, n. 113135/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	259
ROGATORIE.....	260
Rogatorie civili e commerciali - Trasmissione all'estero. (Circolare n. 1J1-117-1(80)3956, in data 26 luglio 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	260
Rogatorie all'estero in materia civile e commerciale. (Circolare 9 marzo 2002, n. 1/1-117-1(80)u/1036 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio II).....	261
SEPARAZIONE E DIVORZIO.....	262
Separazioni coniugali e trattamento fiscale - Registro, bollo, Invim, imposte ipotecarie e catastali. (Circolare n. 49/E/2000/43171, in data 16 marzo 2000, del Ministero Finanze, Affari giur, e Contenzioso trib.; estratto).....	262
Separazione e divorzio - Imposte ipotecarie e di trascrizione. (Circolare 18 ottobre 2002, n. 9/T dell'Agenzia del Territorio).....	263
Separazione e divorzio - Esenzione dal pagamento del contributo di notifica. (Nota 6 aprile 2005, n. Si50si03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI).....	265
SEQUESTRO CONSERVATIVO.....	265
Sequestro conservativo - Negata la cancellazione della trascrizione in base all'assenso del creditore. (Circolare 18 maggio 2004, n. 5/T dell'Agenzia del Territorio; estratto).....	265
TRASCRIZIONE.....	267
Trascrizione di sentenze straniere di adozione e dei correlati atti di nascita dei minori. (Nota n. 00103911-15100/15952, in data 2 agosto 2001, del Ministero Interno).....	267
Trascrizione nei RR.II. - Verbali di conciliazione in sede non contenziosa - Inammissibilità. (Circolare 20 dicembre 2001, n. 11/T dell'Agenzia del Territorio).....	267
Trascrizione delle domande giudiziali - Cancellazione. (Circolare 7 maggio 2008, n. 4/T dell'Agenzia	

del Territorio).....	269
Provvedimenti relativi ad immobili - Adempimenti di trascrizione. (Circolare 14 maggio 2008, n. 68357/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	270
VERBALI INVENTARIO	272
Verbali di inventario della tutela dei minori ed interdetti - Registrazione. (Risoluzione 5 giugno 2003, n. 126/E dell'Agenzia delle Entrate).....	272
Verbali di inventario dei beni di minori ed interdetti - Differente trattamento fiscale. (Risoluzione 16 giugno 2006, n.78/E dell'Agenzia delle Entrate).....	273
PARTE TERZA – Spese di giustizia	275
Testo unico D.P.R. 115/2002	275
Spese di giustizia - Testo unico. Prime considerazioni. (Circolare 28 giugno 2002, n. 4 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	275
Spese di giustizia. Applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Circolare 8 ottobre 2002, n. 6 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	278
Spese di giustizia. Competenze del funzionario delegato - (Circolare 14 novembre 2002, n. 7/2002 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	279
Spese di giustizia - Liquidazione - Funzionario competente (Circolare 16 dicembre 2002, n. 1/44/120741U/02 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	282
Spese di giustizia - Processi definiti anteriormente al 1° luglio 2002 - Ufficio competente per la riscossione dei crediti erariali. (Nota 20 gennaio 2003, n. 1/721/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I).....	282
Spese processuali penali - Recupero in misura fissa - Decorrenza dal 1° luglio 2002. (Circolare 7 febbraio 2003, n. 111641/44(03)U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	283
Spese di giustizia - Avvisi di pagamento e decadenza - Modalità di comunicazione ai creditori. (Circolare 9 aprile 2003, n. 1/5004/U/03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Giustizia Civ,).....	283
Spese di giustizia - Istituzione dei registri previsti dall'articolo 161 del testo unico. (Circolare 26 giugno 2003, n. 9 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	284
Spese di giustizia - Risposte a quesiti sul testo unico. (Circolare 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1).....	292
Decreto di pagamento emesso dal magistrato - Elementi integrativi. (Nota 18 novembre 2003, n. 1/14516/44/U/03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	294
Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione - Recupero delle spese prenotate a debito - Competenza. (Nota 19 dicembre 2003, n. 15540 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia).....	294
Crediti doganali - Riscossione tramite i Concessionari - Discarico delle somme iscritte a ruolo - Modalità e termini. (Circolare 25 giugno 2004, n. 33/D dell'Agenzia delle Dogane).....	294
Interventi normativi in materia di spese di giustizia - (Nota protocollo 0006710.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I, del 15/1/2010).....	297
Spese di giustizia - Quesito riguardante l'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). (Nota n. m_dg.DAG.19/06/2013.0081999.U del 19.06.2013 del Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia-Direzione Generale della Giustizia Civile).....	298
Custodi	299
Beni affidati a terzi - Oneri erariali per indebito prolungamento della custodia. (Circolare n. 1/98, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	299
Custodi giudiziari - Liquidazione del compenso - Prescrizione. (Nota senza numero, in data 15 maggio 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	299
Spese di custodia dei beni sequestrati nei procedimenti conclusi con patteggiamento. (Circolare n. 112001, in data 2 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili)	300
Spese di custodia di beni sequestrati per reati finanziari. (Circolare 22 dicembre 2005, n. 52605 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	300
Direzione Nazionale Antimafia	302
Spese di giustizia - Direzione Nazionale Antimafia e regime delle spese di giustizia. (Circolare n. 18339/G/98, in data 18 dicembre 1998, del Procuratore Nazionale Antimafia).....	302
Diritti di cancelleria	303
Attestazioni di deposito di atti e documenti - Obbligo di esazione dei diritti di Cancelleria. (Circolare n. 8/1684(U)/13 Ques. 2001, in data 23 maggio 2001, del Ministero Giustizia, Affari C iv., Ufficio VIII).....	304
Testo Unico sulle spese di giustizia - Diritti di copia di atti giudiziari. (Circolare 18 marzo 2010, Ministero Giustizia, protocollo m_dg_DAG.18/03/2010. 0041309).....	305

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02). Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato (Nota 55066.U in data 11 aprile 2014 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I).....	306
Fondo unico giustizia.....	306
Fondo unico giustizia- Costituzione - Adempimenti degli uffici giudiziari. (Circolare 18 novembre 2008, protocollo n. 152009/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	306
Fondo unico giustizia - Alimentazione ed adempimenti degli uffici giudiziari (Circolare 29 dicembre 2008, n. 0168934/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Affari civili)	307
Fondo unico giustizia e soppressione della possibilità di emissione di mandati di pagamento. (Circolare 20 febbraio 2009, n. 25881/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	309
Aziende sequestrate e fondo unico giustizia. (Circolare 20 febbraio 2009, n. 25756/U del Ministero Giustizia, Dir. Generale Giustizia civile)	310
Fondo unico giustizia - Istruzioni integrative e nuovi modelli. (Circolare 30 luglio 2009, n. 99827 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	311
Fondo unico giustizia - Problematiche varie. (Nota 30 marzo 2010, n. 49958/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Uff. I)	314
Giudici onorari.....	315
Spese di giustizia - Suddivisione dal 2004 nel capitolo 1360 delle spese per i giudici onorari dalle altre. (Circolare 31 dicembre 2003. senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	315
Spese di giustizia - Comunicazione capitoli 1360 - 1362 - 1363. (Nota Ministero Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, protocollo 1/1171/45/NV/U-05 del 25 gennaio 2005).....	315
Intercettazioni.....	316
Spese per acquisizione dati sul traffico telefonico - Competenza nella liquidazione e pagamento. (Circolare 7 luglio 2004, n. 1/7419/44/04 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	316
Intercettazioni di telecomunicazioni - Pagamento e recupero delle spese. (Circolare 13 gennaio 2005, n. 900105 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	316
Intercettazioni preventive - Onere delle spese. (Circolare 17 gennaio 2006 n. 5706 Ministero giustizia, Dipartimento Affari Penali)	317
Spese di giustizia anche quelle di videosorveglianza. (Circolare 13 dicembre 2011, n. 1690701U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	317
Pagamenti.....	318
Spese di giustizia - Uffici postali e compiti di cassa per il pagamento di spese di giustizia. (Circolare n. 8/270(U)80/2, in data 3 febbraio 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	318
Notifica di persona ed a mezzo posta - Pagamento tasse postali. (A) Nota n. 5/383/03-1, in data 4 maggio 1999; B) Nota n. 5/384/03-1, in data 7 maggio 1999, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio V).....	319
Spese di giustizia - Pagamenti dell'Ufficio del Registro con i fondi della riscossione - Titoli soggetti a regolarizzazione . (Circolare 23 maggio 2001, n. 181912001/U del Ministero Giustizia, Affari civili)	319
Spese di giustizia - Pagamenti da parte dei Concessionari - Modalità. (Circolare 9 novembre 2004. n. 1/11938/44/U-04 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile. Ufficio I)	320
Spese di giustizia - Versamento delle ritenute per IRPEF. (Circolare 11 maggio 2005, n. 1/5561/U/44/NV del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	320
Rendicontazione dei modelli di pagamento F23. (Circolare 1 luglio 2005, n. 1/7221/U/44 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1).....	321
Spese di giustizia - Disciplina del rimborso dei pagamenti anticipati da Poste Italiane. (Circolare 15 maggio 2006. n. 69231 del Ministero Economia e Finanze, Rag. Generale Stato; trasmessa agli uffici con circolare 24 maggio 2006, n. 57695 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	321
Spese di giustizia - Limitate le anticipazioni da parte degli uffici postali. (Circolare 12 luglio 2006, n. 74250 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	325
Spese di giustizia in tema di notifiche - Rimborso agli UNEP. (Circolare 19 luglio 2006, n. 1916/3002/Cr1/VI del Ministero Giustizia, Direzione Generale Bilancio e Contabilità).....	326
Spese di giustizia - Pagamento delle spese di giustizia tramite funzionario delegato - Adempimenti. (Circolare 28 luglio 2006, n. 28968 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	327
Cronologia dei pagamenti delle spese di giustizia. (Nota 10 febbraio 2009, n. 20764/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	328
Registro delle spese pagate dall'Erario - Liquidazione ed annotazione. (Circolare 21 dicembre 2009.	

n. 0159237/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	328
Spese di giustizia - Termini e modalità di pagamento. (Circolare 6 maggio 2009, n. 62708/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	329
Imputazione e quantificazione della spese di giustizia. (Nota protocollo 0164111 .U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I, del del 14/ 12/ 2010).....	330
Liquidazione spese di giustizia con richieste on line. (Circolare 9 marzo 2011, n. 006573/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi)	331
Richieste on line per la liquidazione delle spese di giustizia. (Circolare 23 marzo 2011, n. 8078/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi)	332
Periti e consulenti.....	332
Pubblici dipendenti a tempo parziale - Prestazioni professionali - Regime IVA. (Risoluzione n. 44/E, in data 26 maggio 1998, del Ministero Finanze, Direzione Centrale Contenzioso Trib.).....	332
Spese di giustizia (modello 12) - Liquidazioni di perizie e consulenze - Trattamento tributario delle anticipazioni. (Nota n. 85/2001/U, in data 9 gennaio 2001, del Min, Giustizia, Affari civili).....	333
Consulenti, periti, interpreti e custodi in sede penale - Compensi - Trattamento tributario. (Nota n. 126U01/U, in data 2 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	333
IVA sulle consulenze e perizie medico-legali. (Nota Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile n. 1/2268/44/NV/N-05 del 16 febbraio 2005).....	334
Spese di giustizia - Rimborsi di spese ai consulenti tecnici - Applicabilità dell'IRPEF. (Risoluzione 29 luglio 2005. n. 19199 dell'Agenzia delle Entrate).....	335
Consulenze e perizie medico-legali di specialisti in regime di intra moenia - Trattamento tributario ai fini IVA. (Nota 26 luglio 2006, n. 954-108867/2006 dell'Agenzia delle Entrate).....	336
Trattamento tributario dei rimborsi di spesa sostenuti dagli ausiliari del giudice. (Risoluzione 12 marzo 2009, n. 954-35309/2009 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centro Normativa e Contenzioso)	338
Controllo del procuratore della Repubblica sulle liquidazioni ai consulenti - Limiti. (Delibera 14 ottobre 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)	339
Articolo 55 del testo unico delle spese di giustizia. Rimborso delle spese di viaggio agli ausiliari del magistrato. (Nota protocollo 0023023.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile Ufficio I, del 17 febbraio 2010).....	340
Rimborso spese di viaggio agli ausiliari del magistrato. (Circolare 18 febbraio 2011, n. 23023/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile).....	340
Trattamento tributario dei rimborsi di spesa ai consulenti tecnici. (Circolare 18 luglio 2011, n. 96656/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I; estratto)	341
Incarichi di consulenza tecnica tossicologica su sostanze stupefacenti a tecnici dei laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane. (Nota del Ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia penale n. 0084799.U del 14 giugno 2012).....	342
Accertamenti chimico-tossicologici da parte di tecnici dei laboratori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. (Nota m_dg.DAG.17/05/2013.0065705.U in data 17 maggio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale).....	343
Reati finanziari.....	343
Spese di giustizia per reati finanziari - Resta immutato il sistema di riscossione. (Circolare n. 8/2626(U)6012, in data 9 ottobre 1998, del Ministero G.G., Affari civili, Ufficio VIII, la quale riporta anche la Nota n. 1386/VIII in data 7 agosto 1998, del Ministero Finanze, Dipartimento Dogane).....	343
Semplificazione della fase della riscossione coattiva dei crediti erariali. (Circolare 2 marzo 2009, n. 01206/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	345
Riscossione.....	346
Campione penale - Provvedimenti di cumulo - Riscossione. (Circolare n. 8/462(0)60/2, in data 14 febbraio 1998, del Ministero G.G., Affari civili).....	346
Spese di giustizia - Riscossione dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese di giustizia. (Circolare n. 8/891(U)60/2, in data 18 marzo 1998, del Ministero G.G., Aff, civili, Ufficio VIII)....	346
Sanzioni amministrative per violazioni al diritto d'autore - Versamento - Capitolo di bilancio. (Circolare 18 giugno 2001, n. 178/2070/2001 del Ministero Giustizia, Affari civili).....	347
Spese processuali - Recupero - Dilazione e rateizzazione - Criteri e modalità della decisione sulla domanda. (Circolare 23 ottobre 2003, n. 11 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	347
Spese di giustizia - Riscossione a mezzo ruolo - Attribuzione del codice fiscale. (Circolare 5 dicembre 2003, n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate).....	351

Discarico per inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo - Adempimenti del Concessionario. (Risoluzione 29 dicembre 2003, n. 233/E dell'Agenzia delle Entrate).....	351
Spese di giustizia - Criteri e modalità della decisione della domanda di sospensione della riscossione delle spese processuali. (Circolare 21 gennaio 2004. n. 12 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	352
Rimborso dei pagamenti per spese di giustizia e versamenti di imposte e ritenute. (Circolare 5 novembre 2004, n. 1/11766/11/45 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio I).....	354
Spese di giustizia. Rimborso o discarico per inesigibilità di crediti per spese di giustizia - Competenza. (Circolare 17 novembre 2004, n. 47/E dell'Agenzia delle Entrate).....	355
Crediti erariali inesigibili - Criteri e modalità di re iscrizione a ruolo. (Circolare 29 luglio 2005. n. DAG 01/08/2005-5034 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile).....	356
Spese di giustizia - Rimborsi dei crediti iscritti a ruolo dagli uffici del Ministero della giustizia. (Risoluzione 23 febbraio 2006 n.35/e Agenzia delle Entrate).....	357
Registro dei crediti da recuperare - Iscrizione anche dei crediti già estinti. (Nota 16 febbraio 2006, n. 6/270/03-1/SG del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	357
Spese di giustizia - Versamenti indebiti di spese - Restituzione a cura del Concessionario - Rimborsi. (Circolare 5 aprile 2006, n. 39468/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giust. civili).....	357
I compensi del difensore d'ufficio ed il recupero del relativo credito erariale. (Circolare 23 febbraio 2007, n. 252.11/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	358
Procedure esecutive attivate dal Concessionario - Recupero spese processuali. (Circolare 28 aprile 2008. n. 62754/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	359
Rateizzazione delle spese di giustizia iscritte a ruolo ed indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. (Nota protocollo 90350.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I del 4 luglio 2008).....	360
Notifica da parte di Equitalia dell'invito di pagamento di spese di giustizia. (A - Nota 7 luglio 2011, n. VI-DOG/1241103-1I2011/CA; B - Nota 14 luglio 2011, n. VIDOG/1275/04-1I2011/CA entrambe del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Direzione Generale Bilancio e Contabilità)	360
Spese processuali.....	361
Condanna al pagamento delle spese processuali ed effetti dell'amnistia. (Nota n. 221319910, in data 8 settembre 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	361
Campione penale - Pene e spese per reati di contrabbando. (Circolare n. 8/130, in data 21 gennaio 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	362
UNEP - Atti del campione penale e recupero delle spese di notifica. (Nota n. 5/14/03-1 RG, in data 11 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili, Ufficio V; estratto).....	362
Recupero delle spese dei procedimenti incidentali di riesame - Condizioni. (Circolare n. 112000, in data 6 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	362
Spese di giustizia a seguito di annullamento parziale con rinvio del processo ad altro giudice. (Nota 8 gennaio 2002, n. 1/100/44(U) del Ministero Giustizia. Diti. Affari Giustizia, Ufficio I).....	363
Spese processuali penali dinanzi al giudice di pace - Procedimenti definiti per oblazione o remissione di querela. (Circolare 19 dicembre 2003, n. 128-22-67/2002 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I).....	364
Recupero delle spese processuali in caso di remissione di querela. (Nota 7 dicembre 2005 n. 46696 Ministero giustizia, Direzione Giustizia civile).....	364
Anticipazioni forfetarie della parte civile nel processo penale. (Nota. 5 marzo 2008, n. 34168/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	365
Giudizi di opposizione a sanzioni amministrative - Benefici tributari. (Risoluzione 30 ottobre 2008, n. 408/E dell'Agenzia delle Entrate)	365
Spese di giustizia - Legge 18 giugno 2009, n. 69- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Istruzioni preliminari. (Nota Protocollo N. 0092331.U del 14 luglio 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile).....	366
Spese nella procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere. (Circolare 28 giugno 2010, n. 91038/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio 1)	368
Anticipazione forfettaria per le notifiche nei processi penali. (Circolare 15 dicembre 2010, n. 0165520/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	368
Processo penale - Recupero diritti di notifica. (Circolare 17 dicembre 2010, n. 0165707/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e	

Formazione)	369
Recupero spese processuali in caso di 'abolitio criminis '. (Nota m_dgoDAG.29/07/2013.0101909.U in data 25 luglio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile).....	369
Testimoni	370
Spese per l'accompagnamento coattivo dei testimoni. (Circolare 19 febbraio 2008, n. 25091fU del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile, Ufficio 1)	370
Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 115/02. (Circolare 15 febbraio 2010, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, protocollo m_dg_DAG.16/02/2010. 0024224. U)	370
Trasferte	371
Personale convocato dinanzi all'Autorità giudiziaria in qualità di consulente tecnico. (Nota senza numero, in data 26 gennaio 1999, del Ministero G.G., Affari civili).....	371
Spese di giustizia. Misura delle trasferte in favore di ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria. (Nota 10 giugno 2003, n. 1/8142/44(0)03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I)	372
Trasferte - Ritenuta del 3% sulle indennità di trasferta liquidate ai giudici togati - Modalità ed adempimenti. (Circolare 10 giugno 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	373
Trasferte - Spese di trasferta sostenute ex articolo 295 c.p.p. da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Estensibilità del regime delle spese di trasferta di cui all'articolo 43 D.P.R. n. 115/2002 all'attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Esclusione delle attribuzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Interpol. (Circolare del 12 gennaio 2010, Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia penale, protocollo: m_dg.DAG. 14/1/2010.0005799.U).....	374
Spese di trasferta degli ufficiali ed agenti di polizia per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. (Circolare 14 gennaio 2010, n. 05799/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	376
Testo Unico sulle spese di giustizia. Trattamento fiscale delle indennità forfettarie spettanti al personale di polizia ad ordinamento civile e militare. (Nota protocollo 0147013.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio I del 10 novembre 2010).....	379
Competenze e indennità di viaggio spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'espletamento di attività di indagine delegata dal pubblico ministero nell'ambito territoriale di competenza. (Nota protocollo 0158371.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio I, del 2 dicembre 2010).....	380
Rimborso forfettario all'ufficiale di Polizia giudiziaria delle spese di viaggio. (Circolare 25 Luglio 2011, n. 0100904/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile, Ufficio I)	381
Rimborso ai testi delle spese di viaggio non documentate. (Circolare 26 luglio 2011, n. 0101877/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civ., Ufficio I)	381
PARTE QUARTA – Servizi penali	382
CARICHI PENDENTI	382
Carichi pendenti per le violazioni tributarie. (Circolare 25 maggio 2007, n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate)	382
Automazione nazionale dei carichi pendenti. (Circolare 16 gennaio 2009, n. 1129/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	383
Certificato dei carichi pendenti a persone non aventi la residenza nel circondario. (Circolare 19 luglio 2010, Ministero Giustizia, protocollo m_dg.DAG.19/07/2010.0097709.U).....	384
Verifica della pendenza di procedimenti di prevenzione a carico di partecipanti all'appalto. (Circolare 6 luglio 2011, n. 90611/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	384
Verifica della pendenza di misure di prevenzione. (Circolare 7 dicembre 2011, n. 167251/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	385
CASELLARIO GIUDIZIALE	386
Casellario giudiziale. Foglio complementare per il pagamento di pene pecuniarie. (Circolare n. 4766, in data 23 dicembre 1998, del Ministero G.G., Affari penali, Ufficio VI).....	386
Applicazione della pena su richiesta ed estinzione degli effetti dalla condanna. (Circolare n. 4/98, in data 25 novembre 1998, del Ministero Interno).....	387
Casellario giudiziale. Certificati del Casellario ed ipotesi di autocertificazione. (Circolare n. 7/98 MIACEL, in data 23 aprile 1998, del Ministero Interno).....	387
Casellario giudiziale - Schede e fogli complementari verso la diretta trasmissione in via telematica. (Circolare n. 1115, in data 6 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Aff penali, Ufficio VI).....	388
Casellario. Schede - Registrazione posizioni giuridiche. (Circolare 12 dicembre 2002, n. 5357 (Gas.	

III) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Giustizia penali).....	389
Casellario giudiziale. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Casellario giudiziale. (Circolare 26 marzo 2003, n. 1888 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia. Ufficio III).....	390
Casellario giudiziale - Vigilanza, rilevazioni statistiche, rettificazioni ed eliminazioni. (Circolare 23 maggio 2003, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penali).....	391
Casellario giudiziale - Rilascio di certificati - Gestori di pubblici servizi e società organismi di attestazione. (Circolare 7 luglio 2004, n. 3792 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia penali).....	393
Casellario giudiziale. Acquisizione diretta da parte dell'autorità giudiziaria dei certificati di cui all'articolo 21 D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Applicazione articolo 39 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e Decreto dirigenziale 1 aprile 2003. (Circolare Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III protocollo n. 4880 (Cas. III) 15 settembre 2004).....	395
Casellario giudiziale - Iscrizione provvedimenti in materia di fallimento. (Circ. n. 3974 del 4 ottobre 2007 Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penale).....	396
Casellario giudiziale - Menzionabilità nei certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato delle iscrizioni in materia di fallimento e cancellazione delle stesse. Sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 2008 - Effetti (Circolare 22 settembre 2008, Ministero della Giustizia, protocollo n. dg.DAG.22/09/2008. 0123530.U).....	397
Casellario giudiziale - Omissione nei certificati rilasciati a privati delle iscrizioni in materia di fallimento. (Circolare 22 settembre 2008, n. 122520fU del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile)	398
Casellario giudiziario europeo - Avvio in esercizio del progetto pilota NJR (Network Judicial Registers) (Circolare 12 novembre 2010, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III - Casellario Centrale).....	400
Sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC). (Nota 4469u del 14 gennaio 2011 del Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione generale della giudiziaria, del personale e dei servizi - giustizia penale - direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).....	402
Casellario giudiziale. Provvedimenti a carico di soggetti stranieri. Competenza per l'iscrizione. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Ufficio III, n. 0154638.U del 23 novembre 2012).....	406
Casellario giudiziale - Interconnessione tra il Sistema informativo del Casellario (SIC) e il Sistema Integrato dell'Esecuzione e della Sorveglianza (SIES) (Nota Ministero giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Ufficio III, n. 0154911.U del 23 novembre 2012).....	406
Casellario giudiziale europeo - Avvio in esercizio del sistema ECRIS (European Criminal Record Information System). (Circolare 1 febbraio 2013, Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III).....	407
Casellario giudiziale - Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (Circolare 21 febbraio 2013, Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III).....	407
Casellario giudiziale - Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (Circolare 16 ottobre 2013, Ministero Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III).....	408
Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale e nell'anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato - art. 18, comma 3, letto a), decreto dirigenziale 25.1.2007. (Nota n. m_dg.DAG.24/01/2013.0010693.U del 24 gennaio 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II).....	409
SAGACE (Sistema Acquisizione e Gestione Avvisi di Condanna Esteri). Avvio in esercizio della nuova versione, adeguata e integrata nel sistema ECRIS (European Criminal Record Information System). (Nota m_dg.DAG.01/08/2013.0103742.U in data 1 agosto 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III)....	409
Sistema informativo del casellario - Procedura giornaliera di acquisizione automatica del codice fiscale attraverso l'interconnessione con il sistema dell'Agenzia delle Entrate - articolo 42 del DPR 14 novembre 2002, n. 313 (T.U. del casellario). (Circolare m-dg. DAG 11.12.2013.0166619.U in data 11 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale Ufficio III).....	410
Applicazione PAGE, Piattaforma di Accesso e Gestione. (Nota mgdg.DAG.04/09/2013 0115182.U in data 04 settembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III).....	412
Certificazione massiva/CERPA - Apposizione sui certificati di un contrassegno generato	

elettronicamente (glifo) in luogo della semplice firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale. (Circolare in data 16 maggio 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III).....	412
Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro (Circolare 3 aprile 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III).....	413
Acquisto o revoca della cittadinanza. Comunicazioni degli uffici dello stato civile agli uffici del casellario (Nota 24 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio III).....	413
CASSA DELLE AMMENDE	414
Cassa delle ammende - Codice tributo e nuovo conto corrente postale. (Circolare 30 dicembre 2003, n. 0498587 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria).....	414
Cassa delle ammende - Conto corrente per i versamenti. (Circolare 29 aprile 2004, n. 0165006/04 del Ministero Giustizi a, Dipartimento Amministrazione penitenziaria).....	414
COLLOQUI	414
Colloqui con detenuti nella fase delle indagini preliminari - Autorizzazione – Competenza. (Circolare n. 3520/5970, in data 3 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria).....	414
CONDONO	415
Condono. Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge finanziaria 2003 alle spese processuali ed alle pene pecuniarie. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia, DG giustizia civile, n. 1/1944//U-05 del 7 febbraio 2005).....	415
CONFISCA	416
Riassegnazione delle somme confiscate - Modalità ed adempimenti. (Circolare 20 luglio 2001, n. 589 del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I).....	416
Trasferimento ai custodi di veicoli confiscati e Codici tributo. (Risoluzione 25 maggio 2006, n. 74/E dell'Agenzia delle Entrate).....	416
Confisca – Adempimenti conseguenti. (Circolare del 17 febbraio 2010, Ministero Giustizia, protocollo: m_dg.DAG. 17/2/2010.0025012.U).....	417
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA EUROPEA	418
Mandato d'arresto europeo - Istruzioni. (Circolare 26 giugno 2005, n. 1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	418
Mandato di arresto europeo. (Circolare 26 febbraio 2010, Ministero Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, protocollo: mdg.DAG. 26/2/2010.0029386.U).....	419
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere. (Circolare 2 maggio 2012, senza numero del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale, Ufficio II)	419
Riconoscimento sentenze penali straniere a norma degli articoli 730 c.p.p. e 12 c.p. - Aggiornamenti relativi all'introduzione del sistema NJR e criteri guida per l'esercizio del potere di richiesta. (Nota Ministero della giustizia, dipartimento affari di giustizia, direzioni generali della giustizia civile e della giustizia penale, n. 0081124.U del 7 giugno 2012).....	420
Banca dati europea di seconda generazione SIS II - Mandato di arresto europeo. (Nota dg.DAG.09/04/2013.0047263.U in data 9 aprile 2013 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale).....	422
Obblighi di informazione nei confronti di Eurojust - Competenze della Rete Giudiziaria Europea e di Eurojust (Circolare m_dg. DAG 12.12.2013.0167184.U in data 12 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale)	422
Nuovo modello di mandato di arresto europeo (Nota 173015.U in data 30 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II).....	423
Decreto legislativo 7 settembre 2010 n. 161, recante "Disposizioni per confermare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea". Aggiornamenti. (Nota 15831.U del 04 febbraio 2014 del Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II).....	423
CORPI DI REATO	423
Corpi di reato - Distruzione - Obbligo di pagamento delle spese. (Nota 20 gennaio 2003, n. 1/759/44(U) del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Ufficio I).....	423
Corpi di reato - Vendita - Comunicazione dei dati al Ministero per il computo della percentuale in favore dell'UNEP. (Circolare 21 luglio 2004, n. 611036/035 del Ministero Giustizia, Direzione	

Generale Personale e Formazione).....	424
Corpi di reato. Destinazione dei corpi di reato confiscati nei procedimenti penali, che rivestono carattere scientifico oppure hanno pregio di antichità o di arte. (Circolare Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, D. G. Giustizia civile, n. 1/3458/44/U-05 del 14 marzo 2005).....	424
Corpi di reato sequestrati per violazioni alle leggi doganali - Spese di trasporto e custodia. (Nota 23 dicembre 2008, n. 0169042/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	424
DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI	425
Demolizione di immobili abusivi - Testo della convenzione interministeriale. (Circolare 23 dicembre 2005 n. 122.1.134(3)-2004 Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	425
Demolizione di immobili abusivi - Attuazione della convenzione ex articolo 62, D.P.R. n. 115/2002. (Circolare 12 febbraio 2006, n. 17487 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia)	427
Demolizione di immobili abusivi - Convenzione con il Ministero della difesa - Chiarimenti. (Circolare 19 marzo 2008, n. 40145/U del Ministero-Giustizia. Dipartimento Affari Giustizia)	428
DIFENSORI	430
Detenuti - Nomina e mutamento del difensore - Comunicazione via fax. (Circolare n. 3511/59(31, in data 10 gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)...	430
Difensori di detenuti - Nomina e sostituzione - Sollecita comunicazione. (Circolare n. 576317, in data 14 novembre 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria)...	431
ESECUZIONE PENALE	432
Misure cautelari - Richiesta di riesame e trasmissione degli atti. (Circolare n. 113-2-516(14)/1998-bis, in data 24 giugno 1998, del Ministero G.G., Affari penali, Ufficio I).....	432
Reati finanziari - Riscossione di pene pecuniarie e spese. (Circolare n. 170/D, in data 16 giugno 1997, del Mia. Finanze, Direzione cento, Servizi doganali).....	433
Prescrizione per la pena pecuniaria e per la sanzione sostitutiva a seguito di conversione. (Nota n. 433/99/U, in data 8 febbraio 1999, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	433
Provvedimenti della sorveglianza - Esecuzione - Competenza. (Circolare n. 352115971, in data 7 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria).....	434
Esecuzione penale - Sentenza di condanna a pena detentiva e pecuniaria per contrabbando. (Nota n. 649/2001/U, in data 21 febbraio 2001, del Ministero Giustizia, Affari civili).....	434
Esecuzione di provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza comportanti la dimissione del condannato. (Circolare 25 settembre 2003, n. 21 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria).....	435
Esecuzione delle pene accessorie nei confronti dei collaboratori di giustizia. (Nota Ministero giustizia, Dipartimento Affari giustizia, protocollo n. 128-14-133 (2004)/3042/O4 del 29 luglio 2004).....	436
Determinazione e modifica del termine di durata delle misure cautelari personali nei casi di concorso di ordine di esecuzione di condanna definitiva (Nota protocollo 0080136.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio del Direttore Generale del 07/06/2010).....	436
Pubblicazione delle sentenze sul sito www.giustizia.it (Nota Protocollo 0052634.U dell'11 novembre 2009 del Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro).....	438
Compiti di traduzione di soggetti internandi. (Circolare 18 marzo 2010, n. 041155/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	438
Informazione sull'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale di stranieri. (Circolare 23 marzo 2010, n. 042893/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	439
Provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri. (Nota del Ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia penale, n. 8567.U del 20 gennaio 2012).....	440
Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti dei cittadini stranieri. (Circolare m_dg. DAG 11.12.2013.0166815.U in data 11 dicembre 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale).....	440
Poiché recentemente si è verificato che Paesi esteri, attraverso le autorità diplomatiche, abbiano lamentato di non essere state informate, in talune sedi, di provvedimenti coercitivi adottati nei confronti di loro cittadini, si rammenta quanto già oggetto della nota circolare di questa Direzione Generale protocollo DAG 42893 del 22 marzo 2010.	440
ESPULSIONE DI STRANIERI	440
Expulsione di immigrati stranieri - Modifica della normativa. (Circolare 21 febbraio 2003, n. 0130228 del Mia Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria).....	440
FASCICOLI PENALI	441
Fascicoli penali e distinta delle spese processuali. (Nota n. 8/63(U)40Ques(99), in data 24	

gennaio 2000, del Ministero Giustizia, Affari civili, Ufficio VIII).....	441
Fascicoli processuali penali - Formazione, tenuta e trasmissione alla Cassazione. (Circolare n. 582, protocollo n. 131.98.506/2000. in data 6 febbraio 2001, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I)	441
Foglio notizie - Competenza nella compilazione - Obbligo anche per i fascicoli del modello 44. (Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)	442
Formazione e tenuta dei fascicoli da trasmettere alla Corte di Cassazione (Nota protocollo 91233.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale - dell'8 luglio 2008).....	443
Foglio notizie - Riscossione delle spese prenotate a debito da parte delle Amministrazioni Pubbliche. (Circolare 19 luglio 2011, n. 97530/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, Direzione Generale Giustizia Civile)	444
FERMO AMMINISTRATIVO	444
Fermo amministrativo delle auto per fini fiscali. (Nota 9 aprile 2003, n- 2003/57413 dell'Agenzia delle Entrate).....	444
GRAZIA	445
Grazia. Istruzione della domanda di grazia - applicazione dell'articolo 681, comma 2 c.p.p. Ipotesi di conflitto di competenza fra Magistrato di Sorveglianza e Procura Generale della Repubblica. (Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - del 18 marzo 2005, s.n.).....	445
MISURE DI PREVENZIONE	446
Misure di prevenzione - Beni sequestrati - Tassabilità dei redditi. (Circolare n, 156/E, in data 7 agosto 2000, del Ministero Finanze, Dip, Entrate, comunicata agli uffici con circolare n. 122-12-790/1999, in data 21 settembre 2000, del Ministero Giustizia, Affari penali; estratto).....	446
Misure di prevenzione - Esatta identificazione dei beni immobili - Adempimenti di Cancelleria. (Circolare 27 febbraio 2001, n. 7362/G/2001 della Direzione Naz. Antimafia; estratto).....	447
Spese del giudizio di appello nei procedimenti di prevenzione e di sorveglianza. (Nota Prot, 0161977.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale del 30/12/2009).....	447
Misure di prevenzione. Modifiche normative in materia di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere. (Nota Prot, 0013793.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio del Direttore Generale, del 28/1/2010).....	448
Misure di prevenzione - Adeguamento dei registri alla legge 15 luglio 2009, n. 94. (Circolare 22 gennaio 2010, n. 5877/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Sistemi Informativi; estratto)	449
NOTIFICHE IN MATERIA PENALE	450
Notifiche a collaboratori di giustizia. (Circolare n. 187-7/44/48, in data 15 giugno 1998, del Ministero G.G., Gab.).....	450
Notifiche penali mediante deposito nella Casa Comunale - Non necessità di una seconda comunicazione a mezzo raccomandata postale. (Nota 27 dicembre 2001, n. 2824/U-23/11-6-74731e del Ministero Giustizia, Ufficio Legislativo, diramata con nota 22 gennaio 2002, n. VV64103-1 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	450
Notificazioni penali demandate alla Polizia municipale - Compensi. (Nota 22 luglio 2003. n. 61128210311 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	451
Notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa a mezzo del servizio postale. (Nota Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio VI, protocollo n. 6//035/ del 28 giugno 2005).....	452
Notifiche a mezzo della Polizia giudiziaria. (Nota 27 gennaio 2006 n. 6/132/03-1 Ministero giustizia, Direzione Personale e formazione, Ufficio VI).....	452
Notifiche penali a soggetti residenti all'estero - Adempimenti. (Circolare 15 marzo 2006, n. V-4031/2005/CD Ministero giustizia, direzione giustizia penale).....	452
Notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen (Circolare del 14 dicembre 2009, Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia penale, protocollo: m_dg.DAG. 14/12/2009.0155703.U).....	454
Notifiche penali - (Nota protocollo 0006124.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale Ufficio II, del 15/1/2010).....	455
Limiti alle notificazioni a mezzo delle forze di polizia. (Circolare 4 febbraio 2011, n. 0049884 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria)	455
PERSONE SCOMPARSE	456
Sistema di catalogazione e gestione delle informazioni concernenti le persone scomparse ed i	

cadaveri non identificati (Nota protocollo 0036514.U del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio del Direttore Generale del 10/3/2010).....	456
PROCEDIMENTI PENALI A CARICO PUBBLICI DIPENDENTI	457
Dipendenti pubblici prosciolti in procedimenti penali - Trattamento economico. (Circolare Inpdap n. 18 del 1 giugno 2005).....	457
Procedimenti penali a carico di pubblici dipendenti - Adempimenti delle Cancellerie. (Circolare 26 ottobre 2006, n. 112793 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia penali).....	457
Privacy. Misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. (Nota prot. P 15102/2013 in data 29.07.2013 del Consiglio Superiore della Magistratura).....	458
REGISTRI PENALI	466
Registri - Duplicazione dei registri delle udienze penali, delle sentenze e del deposito degli atti di impugnazione. (Nota n. 116-41-742/2/1999EG, in data 3 febbraio 2000, del Ministero Giustizia, Affari penali, Ufficio I).....	466
Registro delle impugnazioni (modello 24) - Chiarimenti sulla chiusura giornaliera. (Circolare n. 586/01, protocollo n. 1/116-41-742/99, in data 27 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Affari penali).....	467
Iscrizione nel registro degli indagati - Non dovuto il diritto di certificazione per la comunicazione agli interessati. (Circolare 24 giugno 2003, n. 1/8781/44(11)03 del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	467
Reati di competenza del giudice di pace - quesito sulla possibilità di iscrivere in un unico procedimento penale nel registro n.r. Modello 21 bis in seguito ad informativa a carico di una pluralità di soggetti sottoposti ad indagine per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, ex articolo 10 bis decreto legislativo 286/98 introdotto con l. 15 luglio 2009 n. 94. (Nota protocollo 0158980.U 21/12/2009 del Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale).....	468
Comunicazioni al Pubblico Ministero dei provvedimenti definitivi emessi dal giudice. (Circolare 29 luglio 2009, n. 99317/U del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia Penale)	469
Registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45). (Circolare 21 aprile 2011, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Penale).....	470
Registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45) (Nota Ministero della Giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale della giustizia penale n. 002194.U del 9 gennaio 2012).....	473
SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) - Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di 1° e 2° grado e nelle indagini preliminari. (Nota n. m_dg.DAG. 0078341.U del 11 giugno 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia e Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi).....	473
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	475
Registrazione delle ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione. (Risoluzione 11 luglio 2005, n. 86/E dell'Agenzia delle Entrate).....	475
Riparazione per ingiusta detenzione - Registrazione ordinanza. (Circolare 26 ottobre 2005, n. 30498/U del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile).....	476
SEQUESTRO DI IMMOBILI PER MAFIA	477
Sequestro preventivo di immobili per reati di mafia - Trascrivibilità. (Circolare 26 ottobre 2001, n. 3/T dell'Agenzia del Territorio; estratto).....	477
Veicoli giacenti a seguito di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria - Alienazione. (Nota Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, protocollo m_dg.DAG.18/10/2005.0025760.U).....	478
Sequestro giudiziario dell'azienda - Custode giudiziario ed adempimenti tributari. (Risoluzione 27 marzo 2007, n. 62/E dell'Agenzia delle Entrate; estratto)	478
Trascrizione dei provvedimenti di sequestro di beni immobili o mobili registrati emessi nell'ambito di procedimenti penali. (Circolare del 22 gennaio 2010, Ministero della Giustizia, protocollo: m_dg.DAG. 22/1/2010.0010465.U).....	479
Sequestro preventivo sui beni mobili registrati e segnatamente beni iscritti sul pubblico registro automobilistico (Nota protocollo 00 76260/U del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Ufficio I, del 27 maggio 2011).....	480
TRADUZIONE DI ATTI	481
Traduzione di atti provenienti dall'estero - Attività del Ministero e degli uffici giudiziari. (Circolare 2 aprile 2003, n. 944/03/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia).....	481
PARTE QUINTA – Personale di Cancelleria	482
ASSENZE	482

Personale - Assenze dovute a responsabilità di terzi. (Circolare n. 4/1-5-966, in data 19 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	482
Assenze del personale e riduzione del trattamento accessorio. (Circolare n. 4/1-5-965, in data 19 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria, Ufficio II e III).....	483
Malattia - Decurtazione dell'indennità di amministrazione - Pronto soccorso e day-hospital. (Nota 20 luglio 2001, n. 372/3088 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Organizzazione giudiziaria, Ufficio II).....	483
Dipendenti affetti da gravi patologie che necessitano di terapie salvavita. (Nota 18 settembre 2002, n. 400/c/6527 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Ufficio V).....	484
Assenze per malattie comportanti terapie salvavita - Certificazioni. (Nota 14 settembre 2004, n. 116/1/AiM/I-10486 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	484
Malattia per due periodi successivi inferiori a 15 giorni. Risposta a quesito. (Nota Ministero Giustizia, Organizzazione Giudiz, n. 116/1/10044/AM/GM/I del 19 gennaio 2005).....	485
Malattia del personale a tempo parziale verticale. Trattamento economico. (Nota 11 gennaio 2006 n. 116/1/10004 del Ministero giustizia, Direzione Generale Personale e formazione).....	485
Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti. (Circolare 17 luglio 2008, n. 7 della Preso Cons. Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)	486
Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti. (Circolare n.8/2008 protocollo Dpf 0040319-05/09/2008-1.2.3.3 . del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione).....	488
Assenze per malattia - Nuove disposizioni. (Circolare 28 maggio 2009, n. 13 dell'INPDAP)	492
Convalescenza post ricovero - Trattamento economico. Risposta a quesito. (Nota protocollo 416/10532/GM/ AA/1 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I Affari Generali, del 9 novembre 2009).....	494
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 - Controlli sulle assenze per malattia. (Circolare n. 7/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni - servizio trattamento del Personale Pubbliche Amministrazioni protocollo N. DFP-0047790- 12/11/2009-1.2.3.3,).....	494
Pubblicazione dei dati curriculari, retributivi e delle assenze nel pubblico impiego. (Circolare 14 gennaio 2010, n. 1662 della Presidenza del Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)	495
Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia - Chiarimenti. (Circolare 19 marzo 2010, n. 74 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)	497
Assenze per malattia per causa di servizio. (Circolare 4 ottobre 2010, n. 0401126 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	500
Ricovero presso casa di cura convenzionata con SSN. Trattamento economico. (Nota Protocollo N. 116/ 1/ 10468/ GM/ AA/ I del 2 novembre 2010 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e della FOrmaziOne- Ufficio Primo – Affari Generali)	500
Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti (Nota protocollo 103/1(A)/855/cd/DGPF-I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 24/05/2010).....	501
Assenze per terapie riabilitative - Trattamento economico. (Circolare 16 marzo 2010, n. 116/1/1015 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	502
Convalescenza post ricovero - Trattamento economico. (Nota 10 novembre 2009, n. 116/I/1054I/GM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	502
Assenze per malattia - Fasce di reperibilità. (Lettera circolare 17 agosto 2011, n. 0312684 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	502
Trattamento stipendiale a seguito di ricovero in regime di daysurgery. (Nota 31 gennaio 2012, n. 116/1110023/GM/AA/I del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)	503
Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici ai sensi del novellato art. 55 septies, comma ter del decreto legislativo n. 165/2001. (Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 19 marzo 2014).....	503
BUONI PASTO	504
Buoni pasto - Criteri di attribuzione. (Circolare n. 18101S/CENT/3708, in data 7 agosto 1998, del Ministero C.C., Organizzazione giudiziaria).....	504
Buoni pasto e orario di lavoro – Quesiti. (Circolare n. 1810/S/DES/130, in data 15 gennaio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	505
Buoni pasto ed indennità sostitutiva - Criteri di attribuzione. (Circolare n. 1810/S/PP/547, in data 10 febbraio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	505

Buoni pasto e pausa pranzo - Rinuncia. (Nota n. 1810/S/ELIS/6441, in data 26 novembre 1999, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	510
Buoni pasto ai magistrati - Dichiarazione di presenza. (Circolare n. 1810/S/ELIS/4875, in data 28 luglio 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	510
Buoni pasto - Criteri di corresponsione. (Circolare 25 novembre 2003, n. 1810/BLS/3666 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	511
Buoni pasto - Attribuibilità anche in caso di rinuncia all'intervallo. (Nota 2 aprile 2004, n. 1810/1049 del Ministero Giustizia, Dir. Generale Personale e Formazione).....	511
Buoni pasto - Tassabilità ai fini IRPEF in assenza della pausa pranzo. (Risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153/E dell'Agenzia delle Entrate).....	512
Buoni pasto e criteri di corresponsione (Nota n. 1810/Elis/814 in data 1 marzo 2005 Ministero Giustizia Organizzazione giudiziaria).....	513
Buoni pasto. Assemblea sindacale. Decurtazione buoni pasto. Quesito. (Nota Ministero giustizia. Organizzazione Giud. protocollo n. 1810/BLS/vnz/1765 del 25 maggio 2005).....	513
Buoni pasto. Corso di tele didattica, attribuzione buoni pasto. Risposta a quesito. (Nota Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del bilancio e della contabilità, protocollo 1810/BLS/vnz/2982 del 6 settembre 2005).....	513
Buoni pasto - Adeguamento del valore per il personale dirigente (Circolare 20 marzo 2006, n. 1810/BLS/1427 Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	513
Buoni Pasto - Criteri di Attribuzione. (Nota Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - dell'1 luglio 2008).....	514
Buoni Pasto. Criteri di attribuzione. (Nota Protocollo 0020423.U dell'8.4.2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità).....	514
Assemblea sindacale e buono pasto. (Nota 20 novembre 2009, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Bilancio e Contabilità)	514
COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE	515
Compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni - Trattamento tributario. (Circolare 31 maggio 2004, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Giustizia civile).....	515
Esercizio di pubbliche funzioni - Compensi - Corresponsione del contributo previdenziale. (Circolare 23 marzo 2005, n. 1/3981/44i11/NV del Ministero Giustizia. Direzione Generale Giustizia civile).....	515
CONGEDI	516
Congedi per eventi e cause particolari. (Nota 10 febbraio 2004. n. 116/1/10086 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	516
Congedi per eventi e cause particolari. (Nota 3 marzo 2005, n. 116/1/10051/AM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	517
Congedi per eventi e cause particolari (Nota protocollo 42/S/1 del Ministero della Giustizia, Gabinetto del Ministro, Comitato Pari Opportunità, in data 11 maggio 2005).....	517
Congedi per eventi e cause particolari. (Circolare 14 novembre 2005, n. 116/1/10307 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	518
DELEGA E REVOCA TRATTENUTA SINDACALE	518
Delega e revoca per la trattenuta sindacale. Non prevista comunicazione al Ministero. (Nota Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria DG personale, n. 119/4/197/TE/PM/I del 10 febbraio 2005).....	518
DENUNCE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI	518
Denunce alle Procure regionali della Corte dei Conti. (Circolare n. LC./16, in data 28 febbraio 1998, del Proc. Generale presso la Corte dei Conti).....	518
Denunce di danno erariale ed ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi. (Circolare n. 13409/SPG, in data 21 maggio 1998, della Procura Generale presso Corte dei Conti).....	525
DIRIGENTI	526
Dirigenti. Orario di lavoro e presenza in servizio dei dirigenti. (Circolare n. 40137/95, in data 21 maggio 1999, del Ministero Funzione Pubblica, rimessa agli uffici con circolare n. 39/61-8042 in data 18 giugno 1999, del Ministero G.G., Gab.).....	526
Dirigenti - Incarichi dirigenziali. Criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale. (Provvedimento 30 gennaio 2004 del Ministero Giustizia, Direzione Organizzazione giudiziaria).....	527
Dirigenti - Chiarimenti sul rimborso spesa per taxi. (Circolare 10 agosto 2006. n. 2061/3214 del Ministero Giustizia. Direzione Generale Bilancio e Contabilità).....	528
Competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio. Decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240. (Circolare 31 ottobre 2006, n. 39434/U,	

Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giud.).....	529
Competenze dei magistrati capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi. Chiarimenti. (Circolare 13 aprile 2007, n. 15454/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	531
DISCIPLINA	533
Personale. Procedimento disciplinare e nuova normativa ex Decreto Legislativo n. 80/98. (Circolare n. 3088/C AB/4-1-S-1508, in data 18 novembre 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	533
Procedimento disciplinare - Applicazione della nuova disciplina. (Circolare 27 novembre 2009, n. 9 della Presidenza del Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)	535
Procedimenti disciplinari - Problematiche applicative della normativa. (Circolare 23 dicembre 2010, n. 14/2010 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio Trattamento Personale)	536
Sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale. (Delibera 26 gennaio 2011, senza numero del Consiglio Superiore della Magistratura; estratto)	541
FASCICOLI PERSONALI	542
Fascicoli del personale - Documentazione e conservazione. (A - Circolare 31 luglio 2002, n. 4/1-5-706 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Ufficio IV; B Nota settembre 2002, n. 1/10B-S-791 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Ufficio IV)	542
Fascicoli personali dei magistrati (Nota protocollo P 4718/2009 del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 febbraio 2009).....	542
Richiesta di accesso e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo personale (nota protocollo p 16267/2009 del consiglio superiore della magistratura del 23 luglio 2009).....	546
FERIE	547
Astensione dal lavoro a vario titolo - Festività sopresse - Chiarimenti sul computo delle ferie. (Nota n. 400/C/AM/TP, in data 19 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II).....	547
Assenze dei magistrati dal servizio - Comunicazione e trasmissione della documentazione giustificativa. (Circolare n. 21918, in data 3 novembre 2000, del C.S.M., Comm. IV; estratto)....	548
Contratti a tempo determinato e fruizione degli ulteriori due giorni di ferie ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242. (Circolare 28 aprile 2004, n. 608 del Ministero Giustizia. Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Direzione Generale Personale).....	549
Ferie. Riduzione delle ferie nel caso di mutamento dell'articolazione dell'orario di lavoro da sei a cinque giorni lavorativi, nel corso dell'anno solare. Risposta a quesito. (Nota n. 116/1/10095/AM/GM/I Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale del 3 marzo 2005).....	549
Computo dei periodi di assenza dal servizio per terapie salvavita. (Nota 26 febbraio 2007, n. 1996 dell'ARAN)	550
Disposizioni applicative della legge D. 104/1992 - Rapporto tra permessi e ferie. (Circolare 30 marzo 2007, n. 3608/6058 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	550
FESTIVITÀ	551
Festività ricorrenti alla Domenica - Retribuibilità - Condizioni. (Nota 21 marzo 2002, n. 6/429/031 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	551
Festività nazionali. (Circolare 17 ottobre 2001, n. 1646/S/APN/5753 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	552
Festività nazionali in coincidenza con altri giorni festivi. (Circolare 31 marzo 2003, n. 1772/10/G.P. del la Pres. Cons. Ministero, Dipartimento Funzione Pubblica).....	552
Festività del Santo Patrono - Eventuale recupero in caso di assenza. (Nota 7 luglio 2004, n. 115/1/10392 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	553
INCARICHI ARBITRALI	554
Dipendenti pubblici ed incarichi arbitrali - Criteri di trasparenza. (Circolare n. 4/1-5-1075, in data 8 luglio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	554
MANSIONI	554
Personale. Operatore amministrativo - Competenza nel rilascio di copie autentiche. (Circolare n. 4/1-S/865, in data 4 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giud., nonché Nota n. 2072fUALPP/337, in data 7 maggio 1998, del Ministero G.G., Ufficio Aff. legislativi).....	554
Mansioni dell'operatore giudiziario B2 - Attestazione di deposito atti. (Nota 5 febbraio 2004, n. 11611)10069 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	554
Protocollo informatico - Individuazione del personale per la sua gestione. (Nota 26 febbraio 2004, n. 1161110111/AM del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione.....	555
Programma informatico - Inserimento dati - Esclusione per il personale A1. (Nota 13 luglio 2004, n. 116/1/10402 del Mio. Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	556
Mansioni superiori - Svolgimento da parte del personale giudiziario. (Circolare 25 gennaio 2006 n.	

2/4 B-5-18 Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	556
Personale. Idoneità degli stessi alle mansioni del profilo professionale di appartenenza e controllo dello stato di salute. (Circolare n. 471 MA-42615, in data 14 maggio 1999, del Mia. G.G., Organizzazione giudiziaria).....	557
Assistenza del cancelliere in udienza - Obbligatorietà o meno. (Nota 14 febbraio 2007, n. 73/Qu/2003 del Cons. Sup. Magistratura; estratto)	557
Centralinisti non vedenti - Disciplina del rapporto di lavoro. (Circolare 5 febbraio 2007, n. 5 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	558
C.C.N.I. 29/07/2010 e relative problematiche interpretative. (Nota protocollo 103/ 1/ (A) / 1757/ CD/ DGPF-I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - del 1 dicembre 2010).....	559
Guida automezzi - Misura dell'indennità. (Circolare 4 febbraio 2011, n. 11810 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Bilancio)	560
Impiego dell'assistente in luogo del cancelliere mancante o assente. (Nota 19 maggio 2011, n. 116/1/10344/GM/I del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)	561
Mansioni superiori - Criteri per l'attribuzione. (Circolare 6 maggio 2011, n. 101/44/DG del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	561
Tra le mansioni dell'assistente giudiziario l'assistenza alle udienze. (Nota 26 gennaio 2011, n. 116/11/0011/GM/I del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)	562
Servizio di "chiamata in udienza" (Nota VI-DOG/356/035/2013/CA in data 15 aprile 2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione).....	562
MISSIONI E TRASFERIMENTI	563
Missioni dei dipendenti giudiziari - Trattamento economico. (Circolare n. 2061/SBLS/3167, in data 5 luglio 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	563
Missioni con inizio in giorno festivo e riposo compensativo. (Nota n. 2061/S/3307, in data 11 giugno 1999, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	564
Missioni per le applicazioni extra distrettuali dei magistrati - Pagamento. (Circolare n. AG/AP/1426, in data 10 marzo 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio I).....	564
Indennità di trasferimento e prima sistemazione - Trattamento ai fini dell'IRPEF. (Risoluzione 23 aprile 2003, n. 95/E del Ministero Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate).....	564
Missioni - Trattamento economico dei dipendenti statali. (Circolare 24 gennaio 2006 n. 2088/BDT/452 Ministero giustizia, Dipartimento Organizzazione Giud.).....	565
Missioni - Ipotesi di liquidazione per il tempo impiegato in itinere dell'indennità per lavoro straordinario. (Nota 30 marzo 2006, n. 116,1/10152 del Ministero Giustizia, D. Generale Personale e Formazione, Ufficio I).....	566
Missione e trasferimenti - Spese di trasporto. (Circolare 27 luglio 2006, n. 46239/06/U del Ministero Economia e Finanze).....	566
Missione dei dipendenti statali. Uso mezzo proprio da parte del personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165/2001. (Nota protocollo 0054675.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del 04/06/2010).....	567
Trattamento economico di missione del personale contrattualizzato. (Nota protocollo 0109472.U del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità del 28 ottobre 2010).....	567
Indennità di missione per applicazioni extra distrettuali ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito in legge 19 gennaio 2001, n. 4). (Nota protocollo 0124108.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati, del 6/12/2010).....	568
Indennità di missione e contributo di soggiorno. (Circolare 15 febbraio 2011, n. 014938/U del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Bilancio)	568
Applicazioni extra distretto - Indennità di missione. (Circolare 6 dicembre 2010, senza numero del Ministero Giustizia, Direzione Generale Magistrati)	569
Servizi di agenzia di viaggio per la gestione integrata delle trasferte di lavoro - Istruzioni operative. (Nota Ministero giustizia, dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, direzione generale del bilancio e della contabilità, n. 0030531.U del 12 aprile 2012).....	569
ORARIO DI LAVORO	575
Personale. Modificazioni dell'orario di lavoro per il personale in regime di part-time. (Circolare n. 10425QNQ, in data 17 ottobre 1999, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria, Ufficio II)...	575
Personale. Settimana corta con giorno libero al sabato. (Circolare n. 1810/2723, in data 12 maggio 1999, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria).....	576

Orario di lavoro - Particolari articolazioni su cinque giorni settimanali. (Circolare n. 1810/S/DG/1874, in data 23 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)....	576
Lavoro in giorno festivo - Reperibilità e riposo sostitutivo. (Circolare 15 aprile 2008, n. 103/689/CD del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria)	577
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Articolo 16, legge 4 novembre 2010, n. 183 (Nota protocollo 1196/ 10.U del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio III — Concorsi e Assunzioni del 24/ 11/ 2010).....	578
articolo 16, legge 4 novembre 2010 n. 183, recante "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale". Circolare 24 novembre 2010 n. 1196 – Chiarimenti (Nota protocollo 20389 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del personale e della formazione, del 10 febbraio 2011).....	580
Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale non superiore al 50% a tempo pieno o a tempo parziale al 50%. Chiarimenti in ordine allo svolgimento di attività extra istituzionali. (Nota protocollo NN. 700/C-11/-S-4/ 1-2074 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio IV, del 8 marzo 2011).....	581
PENSIONE	582
Collocamento a riposo - Documentazione necessaria. (Circolare n. 3386/5/GS, in data 15 marzo 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria Ufficio V).....	582
Pensione - Esclusione dal calcolo degli emolumenti attribuiti per mansioni superiori. (Nota 17 ottobre 2005, n. 6/1438/03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio VI).....	582
Dimissioni volontarie del lavoratore. Adozione del modulo informatico di presentazione. (Nota protocollo 103/1-(A)/1017/mm/1 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione - del 16 giugno 2008).....	582
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. (Circolare 20 ottobre 2008, n. 10 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)	584
Recenti interventi in materia pensionistica. (Circolare 8 ottobre 2010, n. 18 dell'INPS, Direzione Centro Previdenza; estratto)	586
Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità psicofisica. (Circolare 30 gennaio 2012, n. 0037900-2012 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale 'Personale e Formazione)	587
Trattamenti pensionistici - Nuove disposizioni. (Circolare 30 gennaio 2012, n. 1334 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio V)	588
Limiti di permanenza in servizio nella Pubblica Amministrazione. (Circolare 26 marzo 2012, n. 4062 del Ministero Giustizia, Dipartimento, Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio V)	589
Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012. (Nota n. 298 del 10.01.2013 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio V - Pensioni, con acclusa circolare n. 131 in data 19 gennaio 2012 dell'INPS).....	590
PERMESSI DI STUDIO	591
Permessi di studio per il personale precario. (Circolare 21 febbraio 2005, n. 117110075/ AM del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	591
Permessi di studio ai dipendenti per una formazione di livello superiore nella Pubblica Amministrazione. (Circolare 7 ottobre 2011, n. 12/2011 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza)	591
PERMESSI RETRIBUITI	593
Permessi per dipendenti portatori di handicap. (Circolare n. 4/1-5-428, in data 4 aprile 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II).....	593
Permessi retribuiti per esercizio pubbliche funzioni - Rimborso degli oneri. (Circolare n. 2061/S/CNP/2214, in data 9 aprile 2001, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria)....	594
Lavoratori part-time verticale - Impegno presso seggi elettorali e riposo compensativo. (Circolare n. 2046-1810/S/BLS'3202, in data 27 maggio 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria).....	594
Permessi retribuiti per esercizio di pubbliche funzioni elettive - Recupero degli emolumenti a carico degli enti locali. (Circolare n. 2061/S/CNP/7715, in data 28 dicembre 2000, del Ministero	

Giustizia, Ord. Giud.).....	594
Permessi per l'assistenza a familiare portatore di handicap. (Nota 28 settembre 2001, n. 400/C/7365/AMJTP del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II).....	595
Permessi retribuiti per assistenza a portatori di handicap - Ipotesi di decurtazione della tredicesima mensilità. (Circolare 30 ottobre 2003, n. 2061/BLS/3170 del Ministero Giustizia. Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	595
Assenze per gravi calamità naturali - Trattamento. (Nota 8 marzo 2004, n. 116/1/10134 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione).....	596
Permessi retribuiti in ipotesi di lavoro part-time orizzontale. (Nota 9 maggio 2006 n. 116/10196 del Ministero giustizia, Direzione Personale e formazione).....	596
Permessi retribuiti in ipotesi di lutto. (Nota 9 maggio 2006 n. 116/I/10191 Ministero giustizia, Direzione Personale e formazione).....	596
Assistenza a portatori di handicap non gravi - Esclusione dei benefici. (Nota 4 aprile 2007, n. 116/1/10117/GM/MM/MC/I del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	597
Richiesta di permessi per visita specialistica. (Circolare 13 novembre 2007 n. 119/1702/C.D. Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria).....	597
Permessi per lutto. (Nota 17 febbraio 2009, n. 116/10065 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	597
Permessi per assistenza ad ammalati gravi - Normativa. (Parere 18 febbraio 2008, n. 13 della Presidenza Consiglio Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)	598
Permessi per assistenza a familiare portatore di handicap - Benefici previsti dall'articolo 33, comma 3, legge 104/92. (Nota 116/1/10228/GM/MC/I del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del personale e della Formazione, 31 luglio 2008).....	599
Permessi retribuiti per documentate gravi infermità. (Circolare 25 novembre 2008, n. 25/1/0016754 del Ministero Lavoro, Direzione Generale Attività Ispettiva)	599
Permessi ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Nuovi criteri di concessione. (Nota 24 febbraio 2009, n. 116/1/10088 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione)	600
Benefici ex articolo 33, co.1 e 2 della legge n. 104/92 per assistenza figlio minore portatore di handicap grave. Decorrenza scadenza del termine dei tre anni di vita del bambino nel caso di adozione internazionale. Risposta a quesito. (Nota protocollo 116/1/10560/GM/ AA/I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio I Affari Generali).....	601
Modifiche alla disciplina di permessi per l'assistenza a persone con disabilità. Banca dati informatica presso il dipartimento della funzione pubblica. Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 24 (Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 del 6 dicembre 2010).....	601
Cumulabilità di diverse tipologie di permessi. (Nota 10 marzo 2010, n. 116/1110088/GM/MC del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)	606
Permessi per assistenza ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. (Circolare 9 settembre 2010, n. 0365765 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione; estratto)	607
Trattamento delle assenze per terapie salvavita e convalescenza. (Nota 7 maggio 2010, n. 116/1/1067/GM/AA/I del Ministero Giustizia, Dipartimento. Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I)	608
Permessi per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave. Affine entro il 3° grado. Risposta a quesito (Nota protocollo 116/1/10321/GMAA/I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio I Affari Generali del 3 maggio 2011).....	608
Attività dei dipendenti presso gli uffici elettorali. (Circolare 2 novembre 2011, prot. n. 103/1/(A)/1455/1 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	608
Nuovo regime dell'assistenza ai portatori di handicap. (Circolare 28 dicembre 2011, n. 22 dell'INPDAP, Direzione Centro Entrate)	609
Assenze dal servizio per eccezionali pessime condizioni meteorologiche. (Circolare 3 maggio 2012, n. 0171023 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	612
PERMESSI SINDACALI	613
Permessi sindacali. Modalità di comunicazione all'amministrazione centrale. (Nota N 119/4/907/TE/PM/I del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio primo - Affari Generali- del 9 giugno 2005).....	613
Assemblee sindacali- Definizione dei luoghi idonei allo scopo. (Circolare 5 febbraio 2009, n.	

116/235/TE del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)	614
REPERIBILITA'	614
Reperibilità - Campo di applicazione. (Nota 3 settembre 2002, n. 116/1/4131 del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio I).....	614
RETRIBUZIONE	615
Personale comandato presso gli Uffici giudiziari - Indennità di amministrazione. (Nota n. 2088/SBLS/2653, in data 4 giugno 1998, del Ministero G.G., Organizzazione giudiziaria, diretta all'Ente Poste).....	615
Benefici economici in favore di personale invalido per cause di servizio - Istruzioni. (Circolare 5 novembre 2003, n. 53 dell'INPDAP, Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici).....	615
TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ	617
Sostegno della maternità e della paternità - Legge 8 marzo 2000, n. 53. (Circolare n. 4/1-S-729, in data 10 giugno 2000, del Ministero Giustizia, Organizzazione giudiziaria, Ufficio II).....	617
Periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro - Trattamento pensionistico. (Circolare 8 febbraio 2003, n. 8 dell'INPDAP; estratto).....	620
Tutela della maternità ed assegnazione temporanea ad altra sede di servizio. (Nota 10 marzo 2004, n. 119/5/346 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, contenente l'Accordo con le Organizzazioni sindacali).....	621
Riposi orari per maternità o paternità - Alternatività della fruizione. (Nota 5 aprile 2004, n. 116/1/10223 del Ministero Giustizia, Dir. Generale Personale e Formazione).....	622
Astensione facoltativa dal lavoro per maternità - Parto gemellare. (Nota 7 febbraio 2006, n. 6/200/03-1 del Ministero Giustizia, Direzione Generale Personale e Formazione, Ufficio I).....	622
Assenza per maternità - Compatibilità ai fini della permanenza ultra decennale nell'ufficio di appartenenza. (Nota 16 febbraio 2006, n. 4371/06 del Consiglio Superiore della Magistratura). .	623
VISITE FISCALI	624
Visite medico fiscali e collegiali delle ASL nei confronti dei dipendenti. Richieste di pagamento. (Nota 31 marzo 2003, n. 2699 del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione giudiziaria, Direzione Personale).....	624
Visite fiscali - Inapplicabilità dell'IVA. (Risoluzione 9 gennaio 2006, n. /E dell'Agenzia delle Entrate; estratto).....	624
Visite mediche di controllo - Corresponsione dei relativi oneri. (Circolare 8 ottobre 2009, n. 13908 della Ragioneria Generale Stato)	625
Visite fiscali ai dipendenti esenti dall'obbligo della reperibilità. (Circolare 15 marzo 2010, n. 12567 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)	625
Visite fiscali per fini di controllo delle assenze per malattia. (Lettera circolare 30 novembre 2011, n. 0453943-2011 del Ministero Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	626
VARIE	627
Comunicazioni all'anagrafe delle prestazioni extra istituzionali. (Circolare 23 luglio 2008, n. 003GI72/U del Ministero Giustizia Dipartimento Organizzazione giudiziaria)	627
Assunzione funzioni - Decorrenza del termine di cui all'articolo 10 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12. (Nota Protocollo n. AGI API 4906 del 15 giugno 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale dei Magistrati Ufficio II).....	628
Incarichi per attività didattica svolti dal personale dipendente. (Nota Protocollo N. 05/1039 del 23 ottobre 2009 del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio II).....	629
Personale di altre Amministrazioni comandato presso gli uffici giudiziari (Circolare 23 luglio 2009, n. 20611FOR del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria)	629
Identificazione del personale a contatto con il pubblico. (Circolare 17 febbraio 2010, n. 8219 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica; estratto)	630
Gli strumenti per la misurazione dell'efficienza della Pubblica Amministrazione. (Direttiva 25 febbraio 2010, n. 4/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica)	631
Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego. (Circolare 26 novembre 2010, n. 165/1744/MM del Ministero Giustizia, Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale Personale e Formazione)	632